

ANTONIO GUARINO

STORIA
DEL
DIRITTO ROMANO

DODICESIMA EDIZIONE

EDITORE JOVENE NAPOLI
1998

EDIZIONE CURATA DA ELIO DOVERE

© Jovene s.p.a., Napoli, 1998

Stampato in Italia - Printed in Italy

Sono riservati i diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale (compresi microfilms, microfiches e fotocopie).

Le fotostatiche abusive saranno perseguite a sensi di legge presso i produttori, i distributori e i fruitori.

SOMMARIO

PREFAZIONE	17
------------------	----

§ 1. - LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

1. Programma del presente manuale	21
2. La società e lo stato	22
3. La struttura dello stato	24
4. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico	26
5. La produzione e l'interpretazione del diritto	28
6. I rapporti giuridici	30
7. L'ordine giuridico e le sue cause	34
8. La civiltà romana e il suo diritto	37
9. I criteri per una periodizzazione	39
10. I periodi della storia giuridica romana	42
11. Lo studio del diritto romano	43
12. La storiografia del diritto romano	49
13. Le fonti di conoscenza del diritto romano	50
14. Struttura dei capitoli dedicati all'esposizione storica	53
<i>Riepilogo del paragrafo introduttivo</i>	<i>55</i>

Capitolo I

IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

§ 2. - ROMA NEL PERIODO ARCAICO

15. Quadro generale	56
16. La preistoria romana	59
17. Le origini di Roma	62
18. La <i>civitas</i> latino-sabina	65
19. La fase etrusco-latina della <i>civitas</i>	68
20. La crisi della <i>civitas</i> quiritaria e le sue cause	72
21. Le vicende della crisi: la politica estera	75
22. Le vicende della crisi: la politica interna	77
23. La formazione della <i>respublica</i> nazionale romana	80

§ 3. - LA «CIVITAS» QUIRITARIA

24. La <i>civitas</i> quiritaria	84
25. La popolazione della <i>civitas</i> quiritaria	86
26. Segue. La cittadinanza quiritaria	87
27. Segue. La sudditanza quiritaria	88
28. Il territorio della <i>civitas</i> quiritaria	89
29. Il governo della <i>civitas</i> quiritaria	91

30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario	92
§ 4. - LE ASSEMBLEE DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA	
31. I <i>comitia curiata</i>	94
32. Le pretese attribuzioni deliberative dei <i>comitia curiata</i>	95
33. Le vere attribuzioni dei <i>comitia curiata</i>	97
34. Le assemblee extracostituzionali. I <i>concilia plebis</i>	99
35. Segue. L' <i>exercitus centuriatus</i>	101
36. Segue. L'influenza politica dell' <i>exercitus centuriatus</i>	103
§ 5. - IL «SENATUS» DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA	
37. Il <i>senatus</i>	105
38. Le attribuzioni del <i>senatus</i>	106
§ 6. - IL «REX» E LE MAGISTRATURE DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA	
39. Il <i>rex</i>	107
40. I poteri e gli attributi del <i>rex</i>	109
41. Le attribuzioni regie di carattere militare	111
42. Le attribuzioni regie di carattere civile	112
43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti	115
44. Le magistrature ordinarie	116
45. Le magistrature straordinarie	118
46. Gli ausiliari di governo	119
§ 7. - GLI ENTI PARASTATALI QUIRITARI	
47. Le <i>tribus gentilizie</i>	120
48. Le <i>gentes patrizie</i>	122
§ 8. - L'ORDINAMENTO DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA	
49. Quadro generale	124
50. L'ordinamento della <i>civitas</i> latino-sabina	124
51. L'ordinamento della <i>civitas</i> etrusco-latina	125
52. La crisi dell'ordinamento statale quiritario	126
53. Il diritto romano arcaico	127
§ 9. - LA GENESI DEL «IUS» ROMANO	
54. L'ordinamento delle comunità preciviche	128
55. Il sistema del <i>fas</i> e del <i>nefas</i>	130
56. L'umanità del concetto di <i>ius</i>	131
57. Il <i>ius</i> ed i <i>mores maiorum</i>	133
58. Il <i>ius</i> ed il <i>rex</i>	134
§ 10. - IL «IUS QUIRITIUM»	
59. Il <i>ius Quiritium</i>	135
60. I caratteri del <i>ius Quiritium</i>	136
61. Le <i>leges regiae</i> e il <i>ius Quiritium</i>	138

62. Il contenuto del <i>ius Quiritium</i>	139
63. L'applicazione del <i>ius Quiritium</i>	143
64. Lo sviluppo del <i>ius Quiritium</i>	144

§ 11. - IL «IUS LEGITIMUM VETUS»

65. Il <i>vetus ius legitimum</i>	146
66. Le fonti del <i>vetus ius legitimum</i>	147
67. La legislazione decemvirale	149
68. Il contenuto delle <i>leges XII tabularum</i>	150
69. Segue. Le norme correttive del <i>ius Quiritium</i>	152
70. Segue. Le norme in materia di <i>obligationes</i>	154
71. Segue. Le norme in materia di <i>actiones</i>	156
72. Segue. Le norme limitative delle reazioni private	158
<i>Riepilogo del periodo arcaico</i>	159

Capitolo II

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

§ 12. - ROMA NEL PERIODO PRECLASSICO

73. Quadro generale	161
74. L'assestamento della <i>respublica</i> nazionale	164
75. Il completamento del processo di assestamento	166
76. L'apogeo della <i>respublica</i> nazionale	170
77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo	172
78. L'espansione nel Mediterraneo orientale	175
79. La crisi della <i>respublica</i> nazionale e le sue cause	177
80. Le vicende della crisi: i Gracchi	182
81. Le vicende della crisi: Mario e Silla	185
82. Le vicende della crisi: Pompeo e Cesare	188
83. La formazione della <i>respublica</i> universale romana	193

§ 13. - LA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

84. La <i>respublica</i> nazionale romana	196
85. La <i>respublica</i> nazionale e i popoli soggetti	197
86. La popolazione della <i>respublica</i> nazionale	198
87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo	202
88. Il territorio della <i>respublica</i> nazionale	203
89. Il governo della <i>respublica</i> nazionale romana	205
90. Le finanze della <i>respublica</i> nazionale romana	206
91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana	210

§ 14. - LE ASSEMBLEE DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

92. Le assemblee popolari	212
93. I <i>comitia curiata</i>	214
94. I <i>comitia centuriata</i>	215
95. La riforma dei <i>comitia centuriata</i>	217

96. I <i>concordia plebis</i>	219
97. I <i>comitia tributa</i>	220
§ 15. - IL «SENATUS» DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA	
98. Il <i>senatus</i> e la sua composizione	221
99. Il funzionamento del <i>senatus</i>	223
100. La <i>proditio interregis</i>	225
101. La <i>patrum auctoritas</i>	226
102. Le attribuzioni consultive del <i>senatus</i>	227
§ 16. - LE MAGISTRATURE DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA	
103. Le magistrature repubblicane	229
104. Classificazione delle magistrature	232
105. L'ottenimento delle magistrature	233
106. Il consolato	236
107. La <i>pretura</i>	237
108. L' <i>edilità</i>	238
109. Il <i>tribunato della plebe</i>	239
110. La <i>questura</i>	241
111. Il <i>vigintivirato</i>	242
112. La <i>censura</i>	242
113. Le magistrature straordinarie	245
114. Le <i>promagistrature</i>	247
115. Gli uffici subalterni	248
116. Gli <i>ausiliari</i> di governo	248
§ 17. - GLI ENTI PARASTATALI DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA	
117. Gli enti parastatali e le <i>coloniae Romanae</i>	251
118. I <i>municipia</i>	252
§ 18. - L'ORGANIZZAZIONE DELL'«IMPERIUM ROMANUM»	
119. Il sistema egemonico romano	253
120. Le <i>provinciae</i>	254
121. I <i>protettorati internazionali</i>	255
§ 19. - L'ORDINAMENTO DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA	
122. Quadro generale	257
123. L'ordinamento statale nella fase di <i>assestamento</i>	259
124. L'ordinamento statale nella fase di <i>apogeo</i>	260
125. L'ordinamento statale nella fase di <i>crisi</i>	261
126. Il diritto romano preclassico	262
§ 20. - IL «IUS CIVILE VETUS»	
127. Il <i>ius civile vetus</i>	264
128. I caratteri del <i>ius civile vetus</i>	266
129. Il contenuto del <i>ius civile vetus</i>	269
130. Segue. I rapporti assoluti	275
131. Segue. I rapporti relativi	279

§ 21. - IL «IUS PUBLICUM»

132. Il <i>ius publicum</i> e il suo processo di formazione	282
133. La struttura perfezionata del <i>ius publicum</i>	284
134. L'influenza del <i>ius publicum</i> sulla <i>coërcitio</i> magistratuale	286
135. Segue. La riforma della repressione criminale	290
136. Segue. La procedura delle <i>quaestiones perpetuae</i>	293
137. Segue. I singoli <i>crimina</i>	295
138. L'influenza del <i>ius publicum</i> sul <i>ius civile</i>	297

§ 22. - IL «IUS CIVILE NOVUM»

139. Il <i>praetor peregrinus</i> e la tutela dei nuovi rapporti commerciali	300
140. La genesi del <i>novum ius civile</i>	303
141. I principali istituti del <i>ius civile novum</i>	305

§ 23. - IL «IUS HONORARIUM»

142. La giurisdizione del <i>praetor urbanus</i> e la formazione del <i>ius honorarium</i>	308
143. Gli <i>edicta magistratuuum</i>	311
144. Lo svolgimento del processo formulare	314
145. La struttura del <i>iudicium</i> formulare	316
146. I mezzi processuali per la riforma del <i>ius civile</i>	318
147. Il contenuto del <i>ius honorarium</i>	322

§ 24. - LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA

148. La giurisprudenza preclassica romana	326
149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica	329
150. I <i>responsa</i> giurisprudenziali	331
151. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica	333
152. I principali giureconsulti preclassici	335
153. I «fondatori» del <i>ius civile</i>	336
154. I giureconsulti dell'ultimo secolo della <i>respublica</i> nazionale	338
<i>Riepilogo del periodo preclassico</i>	341

Capitolo III

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

§ 25. - ROMA NEL PERIODO CLASSICO

155. Quadro generale	344
156. Il principato di Augusto	347
157. I Giulio-Claudii	351
158. La prima anarchia militare e i Flavii	355
159. Nerva e Traiano	358
160. Il principato di Adriano	361
161. Gli Antonini	363
162. La seconda anarchia militare e i Severi	367

163. La crisi della <i>respublica</i> universale e le sue cause	371
164. Segue. Le vicende della crisi	377
165. La formazione dell' <i>imperium</i> romano	380

§ 26. - LA «RESPUBLICA» UNIVERSALE ROMANA

166. La <i>respublica</i> universale romana	382
167. La popolazione della <i>respublica</i> universale	383
168. Segue. La <i>constitutio Antoniniana</i>	385
169. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo	388
170. Segue. <i>L'uterque ordo</i>	389
171. Il territorio della <i>respublica</i> universale	391
172. Segue. La città di Roma e la sua amministrazione	391
173. Segue. La circoscrizione itlica	392
174. Il governo della <i>respublica</i> universale romana	395
175. Le finanze della <i>respublica</i> universale romana	397
176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano	400

§ 27. - GLI ORGANISMI TRADIZIONALI REPUBBLICANI

177. Le assemblee popolari	402
178. Il <i>senatus</i>	404
179. Le magistrature	406
180. Le singole magistrature e le promagistrature	406

§ 28. - IL «PRINCEPS» E I FUNZIONARI DIPENDENTI

181. Il <i>princeps rei publicae</i>	408
182. La posizione del <i>princeps</i> nella <i>respublica</i>	410
183. I funzionari imperiali	411

§ 29. - GLI ENTI PARASTATALI DELLA «RESPUBLICA» UNIVERSALE ROMANA

184. Gli enti parastatali romani	413
185. I <i>municipia</i>	414
186. Segue. L'organizzazione dei <i>municipia</i>	415
187. Segue. Il governo dei <i>municipia</i>	416
188. Le magistrature municipali	417

§ 30. - L'ORGANIZZAZIONE DELL'«IMPERIUM ROMANUM»

189. Il sistema imperiale romano	418
190. Le <i>provinciae</i>	419
191. Le singole <i>provinciae</i>	421

§ 31. - L'ORDINAMENTO DELLA «RESPUBLICA» UNIVERSALE ROMANA

192. Quadro generale	425
193. L'ordinamento statale nella fase augustea della <i>respublica</i> universale	427
194. L'ordinamento statale nella fase adrianea della <i>respublica</i> universale	429
195. L'ordinamento statale nella fase di crisi della <i>respublica</i> universale	430

196. Il diritto romano classico	430
197. La visione classica dell'ordinamento giuridico	432
198. Segue. Le fonti del <i>ius</i>	434

§ 32. - IL «IUS VETUS»

199. Il <i>ius vetus</i> e le sue componenti	436
200. Le vicende del <i>ius civile</i>	438
201. Le vicende del <i>ius publicum</i>	441
202. Segue. Gli interventi del <i>ius publicum</i> nella repressione criminale	442
203. Segue. Gli interventi del <i>ius publicum</i> nella <i>cognitio</i> delle liti private	446
204. Segue. Gli interventi del <i>ius publicum</i> negli istituti privatistici	448
205. Le vicende del <i>ius honorarium</i>	452
206. Segue. L'assetto definitivo dell' <i>edictum perpetuum</i>	454

§ 33. - IL «IUS NOVUM»

207. Il <i>ius novum</i> e le sue componenti	457
208. La <i>cognitio extra ordinem</i> del senato e dei magistrati	459
209. L'evoluzione dell'attività <i>extra ordinem</i> dei <i>principes</i>	461
210. La <i>cognitio</i> dei <i>principes</i> in materia criminale	463
211. Segue. I principali <i>crimina extraordinaria</i>	465
212. La <i>cognitio</i> dei <i>principes</i> nelle liti private	467
213. L'evoluzione <i>extra ordinem</i> del <i>ius privatum</i>	469

§ 34. - LA GIURISPRUDENZA CLASSICA

214. La giurisprudenza romana classica	471
215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica	474
216. Segue. L'attività didattica	476
217. Le forme della letteratura giuridica classica	478
218. Segue. Le opere di commento	480
219. Segue. Le opere di casistica	482
220. Segue. Le opere monografiche	484
221. Segue. Le opere elementari	486

§ 35. - I PRINCIPALI GIURECONSULTI CLASSICI

222. Capitone e Labeone	487
223. I principali giuristi sabiniani	489
224. I principali giuristi proculiani	491
225. Gli altri giuristi della fase augustea	493
226. Salvio Giuliano	494
227. Africano e Pomponio	496
228. Gaio	497
229. Marcello e Scevola	501
230. Papiniano	502
231. Paolo	504
232. Ulpiano	505
233. Marciano, Modestino e altre figure minori	507
<i>Riepilogo del periodo classico</i>	508

Capitolo IV

IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

§ 36. - ROMA NEL PERIODO POSTCLASSICO

234. Quadro generale	510
235. L'impero diocleziano	512
236. L'impero costantiniano	517
237. La scissione dell'impero	518
238. L'impero di Occidente	522
239. L'impero di Oriente	524
240. La restaurazione giustiniana	525
241. La fine della civiltà romana	529

§ 37. - L'«IMPERIUM ROMANUM» ASSOLUTISTICO

242. L' <i>imperium Romanum</i> assolutistico	530
243. La popolazione dell' <i>imperium Romanum</i>	533
244. Segue. Le gradazioni sociali	535
245. Segue. I lavoratori vincolati	537
246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica	538
247. Il territorio dell' <i>imperium Romanum</i>	540
248. Il governo dell' <i>imperium Romanum</i>	541
249. Segue. L'amministrazione centrale	543
250. Le finanze dell' <i>imperium Romanum</i>	545

§ 38. - L'ORDINAMENTO DELL'«IMPERIUM ROMANUM»

251. Quadro generale	547
252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica	550
253. Il diritto postclassico e le sue fonti	552
254. Segue. Le <i>novae leges</i> imperiali	555
255. La giurisprudenza postclassica	557
256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica	560
257. L'evoluzione postclassica della repressione criminale	563
258. L'evoluzione postclassica del processo privato	566
259. L'evoluzione postclassica del <i>ius privatum</i>	568
260. Segue. I singoli rapporti privatistici	571

§ 39. - LE ELABORAZIONI GIURIDICHE PREGIUSTINIANEE

261. Quadro generale	574
262. Le collezioni private di <i>leges</i> preteodosiane	575
263. Il <i>Codex Theodosianus</i>	577
264. La legislazione post-teodosiana	579
265. Le leggi romano-barbariche	579
266. I <i>Tituli</i> di Ulpiano e le <i>Sententiae</i> di Paolo	582
267. Le altre compilazioni pregiustiniane di <i>iura</i>	583
268. I <i>Fragmenta Vaticana</i>	585
269. La <i>Collatio</i>	586
270. Le altre compilazioni miste pregiustiniane	586

§ 40. - IL «CORPUS IURIS CIVILIS» DI GIUSTINIANO

271. Giustiniano I e la sua opera legislativa	587
272. Il primo <i>Codex Iustinianus</i>	590
273. Le costituzioni preparatorie dei <i>Digesta</i>	591
274. I <i>Digesta</i>	592
275. Segue. La compilazione dei <i>Digesta</i> e i predigesti	594
276. Le <i>Institutiones</i> e la riforma dell'insegnamento	597
277. Il <i>Codex repetitae praelectionis</i>	599
278. Le <i>Novellae</i> giustiniane e postgiustiniane	600
279. Le compilazioni giuridiche bizantine	601
<i>Riepilogo del periodo postclassico</i>	604

Capitolo V

LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

§ 41. - LE FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

280. Quadro generale	605
281. Le fonti primarie di cognizione	606
282. Segue. Le iscrizioni	607
283. Segue. Il materiale documentario	609
284. Le fonti secondarie in senso atecnico	611
285. Segue. Cicerone	612
286. Segue. La storiografia pre-augustea	615
287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea	617
288. Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi	619
289. Segue. I retori	620
290. Segue. I padri della Chiesa	620

§ 42. - LE FONTI DI COGNIZIONE DEI SINGOLI PERIODI

291. Quadro generale	621
292. Le fonti di cognizione del diritto arcaico	621
293. Segue. Le fonti primarie	622
294. Segue. Le fonti secondarie	623
295. Le fonti di cognizione del diritto preclassico	624
296. Segue. Le fonti primarie: <i>leges</i>	625
297. Segue. Le fonti primarie: <i>senatusconsulta</i>	627
298. Segue. Le fonti secondarie	627
299. Le fonti di cognizione del diritto classico. Il <i>monumentum</i> <i>Ancyranum</i>	628
300. Segue. Le fonti primarie: <i>leges</i>	629
301. Segue. Le fonti primarie: <i>senatusconsulta</i>	630
302. Segue. Le fonti primarie: <i>constitutiones principum</i>	631
303. Segue. Documenti della prassi giuridica	633
304. Segue. Le fonti secondarie. Le <i>Institutiones</i> di Gaio e il rela- tivo <i>conspectus rerum</i>	635
305. Segue. Le fonti secondarie: altri resti degli scritti giurispruden- ziali classici	643

306. Le fonti di cognizione del diritto postclassico	645
307. Segue. Il sommario delle <i>Institutiones</i> di Giustiniano	646
308. Segue. Il sommario dei <i>Digesta Iustiniani</i>	647
309. Segue. Il sommario del <i>Codex repetitae praelectionis</i>	651

§ 43. - L'ESEGESI DELLE FONTI DI COGNIZIONE

310. Quadro generale	661
311. L'analisi linguistica	664
312. L'analisi stilistica	665
313. Le analisi strutturali	667
314. Le analisi comparative	670
315. L'analisi storico-giuridica	674
316. Mezzi ausiliari dell'esegesi critica	675

§ 44. - LA BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

317. Quadro generale	677
318. Edizioni e raccolte di fonti	678
319. Opere sulla storia della civiltà romana in generale	683
320. Introduzioni allo studio del diritto romano	698
321. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico	700
322. Opere generali sulle fonti e sulla giurisprudenza	703
323. Opere generali sul diritto privato e processuale privato	704
324. Opere generali sul processo privato	707
325. Principali riviste giusromanistiche	708
326. Altri periodici	708
327. Enciclopedie e lessici	712
328. Raccolte di scritti di uno stesso autore	714
329. Miscellanee	718
330. Opere sulla tradizione romanistica	724
331. Mezzi per la ulteriore ricerca bibliografica	725

§ 45. - RIEPILOGO CRONOLOGICO

332. Quadro generale	729
333. La preistoria e la protostoria italica	730
334. Il periodo arcaico della storia giuridica romana	730
335. Il periodo preclassico della storia giuridica romana	732
336. Il periodo classico della storia giuridica romana	739
337. Il periodo postclassico della storia giuridica romana	745

CARTINE GEOGRAFICHE

I. Roma nell'epoca di massimo sviluppo (sec. I-III d. C.)	41
II. L'Italia preromana	61
III. Il Lazio antico	67
IV. L'Italia tra il sec. VIII e il sec. IV a. C.	73
V. La sfera egemonica di Roma verso il 250 a. C.	169
VI. Il territorio dell'impero alla morte di Augusto	349
VII. Il territorio dell'impero in età traianea	359

LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

PREFAZIONE

Questo sommario di storia del diritto romano sintetizza alcuni corsi di lezioni, solo in parte pubblicati, che ho tenuti presso l'università di Catania. Esso si dirige esclusivamente agli studenti, sebbene non manchi in me la speranza di poterlo, in un'eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli studiosi.

Il compito, non certo facile, che mi sono proposto è stato di conciliare la stringatezza dell'esposizione con una trattazione critica delle più importanti questioni scientifiche. Naturalmente non presumo affatto che le inquadrature generali e le soluzioni particolari da me accettate, o talvolta proposte, riescano sempre convincenti. Spero tuttavia che risulti sempre obbiettiva e chiara l'impostazione dei problemi, perché è ciò, se non erro, che conta.

Dedico il breve libro alla cara memoria di mio padre ed a mia madre, amorevole e saggia incitatrice.

Napoli, 16 maggio 1948.

a. g.

POSTILLA

L'opera è stata già riedita, ogni volta profondamente riveduta e (almeno nelle intenzioni) ulteriormente migliorata, negli anni 54, 63, 69, 75, 81, 87, 90, 93, 94 e 96. La dodicesima edizione, ritoccata e controllata in ogni sua pagina, appare a mezzo secolo di distanza dalla prima. La narrazione storica della materia vi è seguita da un intero capitolo (il quinto) relativo alle fonti di informazione di cui disponiamo, ai metodi adottati (o adottabili) nel loro studio, ad una copiosa bibliografia generale.

Mi hanno variamente aiutato, nelle successive ripubblicazioni, Franca La Rosa, Lucio Bove, Francesco Guizzi, Gloria Galeno, Generoso Melillo, Luigi Di Lella, Domenico e Vincenzo

Nardi, Francesco Fratto, Vincenzo Giuffrè, Luigi Labruna, Brunella Biondo, Giacomo De Cristofaro, Settimio Di Salvo, Edoardo Florio, Antonio Ruggiero, Vincenzo Scarano Ussani, Francesco Lucrezi, Francesco Salerno, Laura Solidoro, Francesca Lamberti, Livia Migliardi Zingale, Mariano Cipolletta, Anna Viti Vitelli, che tutti ancora ringrazio. A partire dall'ottava edizione (1990) mi è stato validamente accanto Elio Dovere, cui sono riconoscente non solo della attenta revisione delle bozze, ma anche di molti sagaci rilievi critici e del minuzioso aggiornamento bibliografico.

Come già ebbi a dire in premessa all'edizione (la quarta) del 1969, questo libro mi è costato molto sforzo: non ultimo quello della sintesi, della rinuncia a digressioni e note erudite, della ricerca di un linguaggio preciso ma limpido e, sopra tutto, dell'adozione di schemi espositivi ispirati alla così detta «teoria generale del diritto» che nascondessero tuttavia al minimo la sottostante verità e varietà della storia.

Non so se e quanto sia apprezzabile il mio tentativo, particolarmente là dove è volto ad individuare e ad isolare i caratteri generali del «giuridico» (o, più esattamente, dell'istituzionale) nel seno delle multiformi vicende sociali e politiche di Roma e del mondo romano: vicende che, appunto allo scopo di storicizzare il discorso, ho sempre tenuto a richiamare brevemente in testa ad ogni capitolo. Agli studenti delle facoltà di giurisprudenza il metodo non pare che sia dispiaciuto, anche perché li ha aiutati ad esercitarsi nella «comparazione diacronica» tra i diritti vigenti e l'importante esperienza giuridica romana. Li ha quindi aiutati a intravedere, fra tanti avvenimenti e istituti temporalmente lontani, le ragioni profonde sia del riprodursi in veste moderna di certe antiche e inossidate strutture, sia (e più spesso) dell'abbandono progressivo di certe altre soluzioni, quindi dell'adozione moderna, specialmente in materia (come suol dirsi) pubblicistica, di istituzioni nuove, forse in molti casi migliori.

Comunque, non sta all'autore giudicare la sua opera, particolarmente se, avendola scritta e riscritta tante e tante volte, le è spiegabilmente molto affezionato. Agli studiosi del ramo chiedo solo che, prima di accantonarla per la sua evidente (ma più volte meditata) deviazione dalle linee consuete delle trattazioni di identico argomento, venga da loro benevolmente letta.

Napoli, 16 maggio 1998.

a. g.

VIII. L'Italia in età augustea. Le regioni	393
IX. <i>Pars Orientis</i> e <i>Pars Occidentis</i> . L'assetto diocleziano	515
X. Le invasioni barbariche	521
XI. L'impero di Giustiniano I	527
XII. I Longobardi in Italia. I domini bizantini	531

TAVOLE SINOTTICHE

I. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico	31
II. L'ordine giuridico e la sua realizzazione	35
III. Il periodo arcaico	57
IV. Il periodo preclassico	163
V. Il periodo classico	345
VI. Il periodo postclassico	511
INDICE DEGLI ARGOMENTI	751

§ 1. — LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 1. Programma del presente manuale. — 2. La società e lo stato. — 3. La struttura dello stato. — 4. L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico. — 5. La produzione e l'interpretazione del diritto. — 6. I rapporti giuridici. — 7. L'ordine giuridico e le sue cause. — 8. La civiltà romana e il suo diritto. — 9. I criteri per una periodizzazione. — 10. I periodi della storia giuridica romana. — 11. Lo studio del diritto romano. — 12. La storiografia del diritto romano. — 13. Le fonti di conoscenza del diritto romano. — 14. Struttura dei capitoli dedicati all'esposizione storica. — *Riepilogo del paragrafo introduttivo.*

1. *Programma del presente manuale.* — Questo manuale è e vuole essere un «sommario» di storia del diritto romano, cioè nulla più di una sintesi espositiva che introduca il lettore allo studio storiografico del diritto romano. La discussione e la stessa minuta e completa indicazione delle fonti utilizzate, delle particolarità dei vari istituti giuridici e delle diverse teorie relative alla loro ricostruzione storica sono del tutto estranee alla economia del libro. Sua funzione e suo scopo sono soltanto di fornire un «panorama», una certa veduta di insieme, dell'ordinamento giuridico romano e della sua storia più che millenaria.

Coerentemente a tali propositi, l'opera si presenta strutturata in quattro capitoli dedicati all'esposizione degli aspetti e delle vicende del diritto romano nel succedersi dei quattro periodi in cui sarà opportuno ripartire il corso dei secoli da Romolo a Giustiniano (n. 10). Un quinto capitolo, a carattere di complemento, darà poi conto, sempre in maniera succinta, dei mezzi di cui disponiamo per giungere alla conoscenza del diritto di Roma (quindi delle «fonti» cui si è fatto capo anche per la redazione di questo libro), dei metodi in uso per il loro studio, infine della bibliografia essenziale in materia.

La trattazione dei quattro periodi storici ha tuttavia bisogno di alcune parole di premessa, che costituiranno oggetto specifico di questo paragrafo introduttivo. Visto che vogliamo tracciare una storia del diritto romano, ci è necessario infatti puntualizzare sin dall'inizio tre cose: a) una prima ed approssimativa nozione del «diritto» e delle sue principali articolazioni, senza di che sarebbe impossibile intendersi, tra chi scrive e chi legge, sul piano basilare del linguaggio (n. 2-7); b) una prima ed approssimativa nozione del diritto «romano» come

entità storica, senza di che potrebbe sembrare ingiustificata la scelta della materia cui si riferiscono i successivi capitoli (n. 8-10); c) una prima e approssimativa indicazione dei criteri metodici su cui si basa una «storia» (e più precisamente questa nostra storia) del diritto romano (n. 11-13).

Solo a séguito dei cenni di inquadramento generale ora elencati potremo passare ad un più specifico dettaglio della struttura propria dei quattro capitoli in cui divideremo, come abbiamo detto, l'esposizione storica del diritto romano (n. 14).

2. La società e lo stato. — Per intendersi circa la nozione del diritto bisogna partire dal rilevamento del fenomeno, tipicamente umano, della «società».

Questo termine è abusato e sta spesso, genericamente, per «gruppo» umano. Ma, in senso proprio, la società non è soltanto un raggruppamento materiale di uomini (quale può essere stata in tempi lontani l'orda dei primitivi, o quale può essere al giorno d'oggi la folla di coloro che si trovano, ciascuno per suo conto, a sostare in una piazza oppure a viaggiare su un mezzo di pubblico trasporto). Essa è qualcosa di molto più complesso, perché ha radice in una determinazione volontaria, anche se non sempre del tutto cosciente, che porta i suoi membri a vivere insieme per operare unitariamente sulla base di un adeguato «ordinamento sociale», cioè sulla base di un sistema di principî («norme sociali») e di meccanismi («istituzioni sociali») che regolino l'assetto ed il funzionamento dell'aggregato.

Entro il vastissimo *genus* delle società umane spicca, come una *species* ben distinta, la «società politica». Essa si prefigge, fra le varie finalità sociali, quelle che, nel convincimento concorde dei consociati, appaiano più delle altre bisognevoli di sicura ed universale applicazione pratica (quindi, principalmente le finalità di ordine nelle relazioni esteriori tra i membri), ed appunto perciò si propone il compito supplementare di predisporre e di mettere in atto ogni condizione umanamente possibile per assicurare la puntuale realizzazione di quelle finalità generiche. Ciò, beninteso, non significa e non può significare che i membri della società politica siano riducibili ad autòmi privi di volontà, ma vuol dire soltanto (ed è già molto) che la società politica si differenzia da ogni altra specie sociale per la finalità (e per la concreta capacità) di giungere, come *extrema ratio*, sino al punto di «costringere materialmente» i consociati che non abbiano spontaneamente obbedito alla disciplina sociale ad eseguire pur contro voglia il loro dovere, op-

pure (quando non sia piú possibile l'esecuzione del comportamento dovuto) a subire una congrua penitenza.

La parola modernamente adoperata per designare gli enti politici («politici» da *pólis*) è il termine «stato». Di fronte allo stato ogni ente sociale privo della indipendenza e della autoritarità tipiche delle società politiche merita il nome di «società apolitica» (religiosa, economica, sportiva e via dicendo). Quanto agli organismi sociali che, pur essendo autoritativamente organizzati nel loro interno, manchino del requisito fondamentale della indipendenza, neppur essi sono società politiche. Si tratta solo di «società parapolitiche» (altrimenti denominabili «enti autarchici» o «parastatali»), cioè di succursali di società genuinamente politiche, le quali traggono forza dalle società politiche sovraordinate per l'esercizio di una propria specifica autorità (cioè per l'esplicazione di una cd. «autonomia») sui rispettivi consociati.

Il carattere di indipendenza e di autoritarità delle società politiche significa, detto in altri termini, la immanenza nello stato di una potestà di comando «originaria», cioè di una potestà che non deriva da alcuna potestà superiore, ma nasce con lo stato e si spegne con esso. Questa potestà di comando si dice «sovranità». Essa spetta ad una o piú persone od enti, che ne è o ne sono i «titolari», e viene concretamente esercitata dal titolare stesso o da altri per conto di lui, ma evidentemente sempre da soggetti umani, da uomini. La identificazione del titolare o dei titolari della sovranità è poi questione opinabile, la cui soluzione varia a seconda dei tempi o dei luoghi: si può andare dalla concezione semplicistica che la sovranità spetti a colui che la esercita (il cd. «sovrano»: per esempio il re o l'imperatore) sino alla concezione evoluta, caratteristicamente moderna, che la sovranità appartenga allo stato nel suo complesso unitario, cioè nella sua veste di «ente», di organismo sociale a sé stante.

Si noti che anche gli enti politici, quando vogliano raggiungere scopi che non potrebbero conseguire da soli, possono costituire società tra loro, sia a carattere apolitico (religioso, morale, economico ecc.) sia a carattere politico. In questo secondo caso, attraverso il fenomeno della cd. «federazione», viene a costituirsi un super-stato (cd. «stato federale»), alla cui sovranità gli stati membri sacrificano, limitatamente agli specifici interessi comuni da soddisfare, la propria indipendenza, riducendo cioè la propria sfera di sovranità. La storia dell'umanità insegna che in questo modo, nell'ambito del ciclo plurisecolare di ogni «civiltà», si formano solitamente stati unitari sempre piú

grandi. Infatti, è in certo senso inevitabile (anche se può ben succedere, e talvolta è successo, esattamente l'opposto) che i super-stati finiscano per soverchiare totalmente, alla fine, la sovranità degli stati-membri: i quali o scompaiono del tutto o si riducono ad enti parastatali nell'ambito dello stato unitario che sia venuto per tal modo a costituirsi.

3. *La struttura dello stato.* — L'analisi della struttura dello stato, quale che sia l'ambiente di civiltà in cui esso si sia sviluppato e viva, porta generalmente all'identificazione di tre elementi che concorrono a costituirlo: il popolo, il territorio e il governo.

(a) «Popolo», o popolazione, è l'insieme dei membri della consociazione politica. Esso può suddividersi in due categorie: *a*) la «cittadinanza», che è il complesso di coloro cui è riconosciuta la capacità di partecipare al governo dello stato o ad alcune funzioni di esso («cittadini»); *b*) la «sudditanza», che è il complesso di coloro cui non è riconosciuta alcuna capacità di partecipazione al governo, cui spetta solo subordinazione («sudditi»).

La categoria dei cittadini non è omogenea, ma può articolarsi a sua volta in svariate gradazioni, a seconda dell'estensione della capacità di governo spettante a ciascuno. Accanto ai «cittadini di piena capacità», ammessi a tutte indistintamente le funzioni di governo, possono esservi dunque diverse classi di «cittadini limitati» aventi una capacità di governo ridotta. La distinzione tra le infime classi dei cittadini limitati e la categoria dei sudditi non è sempre agevole, e dipende spesso da elementi variabili a seconda delle specifiche e contingenti strutture politiche.

(b) «Territorio» è la sede comune, anche se non fissa, del popolo. Esso può distinguersi in: *a*) territorio «metropolitano», che è la sede normale dei cittadini o, in ogni caso, degli organi di governo dello stato; *b*) territorio «pertinenziale», che è la sede normale dei sudditi permanenti (cioè non occasionali e di passaggio), se ve ne sono.

Il territorio pertinenziale può anche non esservi, o può anche non essere considerato elemento dello stato ma soltanto oggetto della sua sovranità (cioè «dominio» o «colonia», nel senso moderno della parola). Il territorio metropolitano, per limitato e variabile che sia, non può invece mai mancare, perché se il governo fosse fissato sul territorio di un altro stato difetterebbe, evidentemente, il requisito fondamentale dell'indipendenza.

(c) «Governo» è l'organizzazione di cittadini e di enti parastatali cui spetta l'esercizio dei poteri sovrani. La sua funzione è quella di provvedere all'attuazione in concreto dei fini della società politica, e quindi importa l'attribuzione agli «organi governativi» di un quadruplice ordine di attività potestative: *a*) l'attività «costituente», la quale consiste nella formazione e nell'eventuale modifica delle regole fondamentali di convivenza della società politica (cd. «regole costituzionali»); *b*) l'attività «normativa» (o legislativa), la quale consiste nella integrazione delle regole «costituzionali» con altri e più minuziosi principî di disciplina sociale; *c*) l'attività «sanzionatoria» (o giudiziaria), la quale consiste nell'applicazione delle sanzioni, coattive e non coattive, previste dalle regole costituzionali e dai provvedimenti legislativi; *d*) l'attività «amministrativa» (o esecutiva), la quale consiste nell'esplicazione autoritativa, entro i limiti posti dai principî costituzionali e dai provvedimenti legislativi o sanzionatori, di ogni altra mansione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici interessi.

La struttura del governo reagisce in modo determinante sul tipo di stato. La cosa va tenuta ben presente. Gli stati, infatti, si distinguono in due grandi categorie: stati a governo aperto e stati a governo chiuso. Stati «a governo aperto», o «democrazie», sono quelli caratterizzati dal fatto che: *a*) tutti i cittadini hanno la capacità di partecipare a tutte le funzioni di governo; *b*) la situazione di cittadino di piena capacità è resa accessibile a tutti coloro che, in un determinato momento storico, sono universalmente e astrattamente considerati atti a partecipare al governo (in altri tempi i soli maschi liberi, poi tutti i cittadini di sesso maschile, oggi tutti i cittadini di ambo i sessi). Dove non si realizzino o non si realizzino pienamente queste caratteristiche, e invece il governo sia riservato in esclusiva ad una famiglia (dinastia) o ad una casta inaccessibile, si versa nell'ipotesi di stato «a governo chiuso» (autocratico od oligarchico). Ma la gamma degli stati a governo chiuso è comprensibilmente vastissima e molti tra essi, altrettanto comprensibilmente, possono essere nella pratica assai vicini, nel loro funzionamento, alla democrazia (si pensi alle moderne «monarchie costituzionali»): tutto dipende dal tipo e dalla vastità delle «chiusure» che le costituzioni di tali stati prevedono.

La democrazia è, ovviamente, l'*optimum* dello stato. Ma è praticamente realizzabile? La storia insegna che può esserlo, purché lo «spirito democratico» dei cittadini sia sempre vigile e purché si preordini

un modo di funzionamento, un «regime» efficiente, che impedisca la degenerazione della democrazia in anarchia. A questo riguardo soccorrono principalmente due metodi: quello della maggioranza e quello dell'affidamento. Il «metodo della maggioranza» consiste nell'ammettere che le deliberazioni siano prese dai cittadini non ad unanimità (cosa quasi impossibile da realizzarsi), ma «a maggioranza»: maggioranza semplice (la metà piú uno) o, per le decisioni piú importanti, «qualificata» (es.: i due terzi), dei presenti alla deliberazione (o di tutti gli aventi titolo per votare). Il «metodo dell'affidamento» consiste nell'ammettere che talune funzioni siano affidate, a tempo determinato o indeterminato, oppure con possibilità di revoca, alle autonome «decisioni» di talune persone, famiglie o caste che siano di gradimento della maggioranza.

Il ricorso piú o meno largo al metodo dell'affidamento vale tuttavia a differenziare i «regimi» democratici secondo tutta una vasta gamma di realtà, della quale le due punte estreme sono: da un lato, il «regime democratico puro», per cui soltanto il *minimum* di funzioni di governo è affidato, con scadenze comunque molto brevi, a ristrette assemblee rappresentative od a singole persone elette dalla maggioranza, mentre per il resto provvedono direttamente i cittadini; dall'altro, il «regime democratico autoritario», per cui tutte le funzioni di governo, o le piú essenziali tra esse, sono rimesse dalla maggioranza alle decisioni di un capo vitalizio elettivo. I regimi decisionistici, specie quando il capo sia un personaggio particolarmente capace, brillano solitamente per efficienza; tuttavia è appena il caso di avvertire che il passo tra un regime democratico autoritario ed un governo autocratico od oligarchico è un passo assai breve e altrettanto facile a compiersi. Un passo di cui la storia registra numerosissimi e sgradevoli esempî.

4. *L'ordinamento statale e l'ordinamento giuridico.* — Si è visto che ogni società umana, in generale, implica un ordinamento sociale. Correlativamente, ogni specifica società politica, ogni specifico stato, implica di necessità l'esistenza di un particolare «ordinamento politico» o «statale», il quale viene creato ed integrato dal governo nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, mediante l'attività costituzionale e quella normativa. La caratteristica dell'ordinamento statale è in ciò: che esso non si limita a dettar «norme di condotta», o direttive, per i consociati, ma provvede anche alle ipotesi di inosservanza delle norme direttive da parte dei destinatari dettando in ordine alle stesse adeguate «norme sanzionatorie»: norme che predispongono i mezzi piú opportuni ed efficaci (le cd. «sanzioni») per ridurre anche coattivamente gli inosservanti alla obbedienza od alla penitenza.

Solo dopo aver identificato il concetto di ordinamento sta-

tale può finalmente comprendersi il concetto ben distinto, anche se ad esso strettamente vicino, di ordinamento giuridico. L'«ordinamento giuridico», o «diritto», inerisce infatti anch'esso, almeno comunemente, alla società politica ed a quella soltanto; tuttavia non è detto che coincida totalmente con l'ordinamento statale. Di solito ne costituisce solo un settore interno, cioè un settore più ristretto, ma considerato particolarmente autorevole.

Non è possibile precisare sul piano teorico l'estensione della coincidenza tra ordinamento giuridico e ordinamento statale. Si può solo dire che l'ordinamento statale può ben non essere considerato giuridico, ma l'ordinamento giuridico è generalmente anche statale, perché il carattere della coattività presuppone un'organizzazione sociale autoritaria e indipendente, vale a dire uno stato. La coattività costituisce, dunque, la *differentia specifica* di tutti quanti gli ordinamenti statali (giuridici e non giuridici) rispetto al *genus proximum* degli ordinamenti sociali. Quanto all'indice di identificazione dell'ordinamento giuridico rispetto ad ogni altro tipo di ordinamento statale (non giuridico), esso ha carattere empirico perché dipende principalmente dalle valutazioni correnti nella *communis opinio* dei consociati. Diritto è quella parte più o meno vasta dell'ordinamento statale che in un dato momento storico si ritiene dai più essere appunto «diritto» e che si usa pertanto designare con tale termine (o col suo corrispondente in ogni singola lingua). Al limite, possono ben esservi (anche se il fenomeno è molto raro) società politiche che si limitano ad avere un adeguato ordinamento statale, mentre sono prive di un ordinamento specificamente giuridico.

La funzione tipica dell'ordinamento statale in genere e di quello giuridico in ispecie consiste nel predisporre mediante «comandi in via generale», cioè mediante «norme» (statali o giuridiche), quali siano le condizioni necessarie e sufficienti per l'attuazione delle finalità dello stato, e quindi per l'esistenza di esso. Tenendo presente quanto si è esposto circa le finalità di ogni società politica, può dunque affermarsi che il diritto esplica due funzioni tra loro intimamente connesse: *a*) una «funzione direttiva», consistente nella determinazione di tutto quanto è rilevante ai fini del diritto («materie giuridicamente rilevanti», in contrapposto alle materie che costituiscono l'«indifferente giuridico»), nonché nella individuazione, entro questa sfera, dei comportamenti che i soggetti sono lasciati liberi di tenere o di non tenere («lecito giuridico») e dei comportamenti che i soggetti sono invece obbligati ad effettuare o ad astenersi dall'effettuare («obblighi giuridici»: positivi o negativi); *b*) una «funzione san-

zionatoria», consistente nella determinazione dell'adeguata e proporzionata sanzione, eventualmente anche coattiva, che si attaglia a chi si sia reso responsabile della mancata osservanza di un comportamento giuridicamente obbligatorio. La combinazione di una o più norme direttive con una corrispondente norma sanzionatoria costituisce la cd. «normativa giuridica».

La tesi secondo cui il diritto, anche se non collima perfettamente con l'ordinamento statale, inerisce di solito alle società politiche, e quindi costituisce una parte dell'ordinamento dello stato, non è pacifica. Di contro alla teoria qui accolta della «statalità» del diritto («*ubi civitas ibi ius*») si pone quella della generica «socialità» del diritto («*ubi societas ibi ius*»). I difensori di questa seconda visuale usano richiamarsi al fatto che molti ordinamenti non statali (es.: quello canonico o quello internazionale) hanno marcata affinità formale con l'ordinamento giuridico. Senonché, dal momento che la nozione di diritto non è un concetto puramente logico bensì un concetto empirico, bisogna essenzialmente guardare, per ricostruirla e determinarla, a ciò che si è generalmente ritenuto in passato, e che generalmente tuttora si ritiene, essere il «diritto» (o comunque si dica nelle varie lingue). Ora, per quanto diverse sian potute essere e siano le concezioni correnti sul diritto, può dirsi che vi è stato e vi è tuttora accordo della generalità in ciò: l'ordinamento giuridico è caratterizzato, alla stessa guisa di tutto quanto l'ordinamento statale, dal poter essere fatto rispettare in ultima istanza con la forza. E siccome generalmente si ritiene (oggi assai più che in passato) che solo agli enti politici sia possibile l'esercizio della coazione fisica nei riguardi dei rispettivi associati, ne consegue che l'ordinamento giuridico non può che coincidere con l'ordinamento delle società politiche o con un settore di esso.

5. La produzione e l'interpretazione del diritto. — Fermiamo ora la nostra attenzione sul solo ordinamento giuridico, allo scopo di tratteggiarne più da vicino le caratteristiche.

I comandi giuridici vengono creati da atti di volizione, che si dicono «fonti di produzione» degli stessi. Ma i loro destinatari debbono essere posti in condizione di conoscerne l'esistenza e l'estensione e debbono poi procedere ad intenderne il significato e ad applicarli. Affinché le fonti divengano praticamente operanti non basta dunque la pura volizione, ma occorre: anzi tutto, che vi sia un qualche mezzo esteriore di loro «manifestazione» al quale i destinatari possano fissare lo sguardo; subordinatamente, che i destinatari mettano in opera una attività volta all'«accertamento della loro esistenza» ed alla «comprensione della loro sfera di applicazione», un'attività volta cioè alla loro «interpretazione».

(a) La «fonte di produzione» naturale e originaria delle norme giuridiche (come pure di quelle statali) è la «costituzione politica», cioè la convenzione espressa o tacita intervenuta tra i consociati in sede di attività suprema di governo, sulla quale si fondano lo stato in generale e l'ordinamento giuridico in particolare. Se la costituzione è esplicita, il mezzo di manifestazione delle norme è costituito dal documento (o «carta») costituzionale (cd. «statuto politico»); se la costituzione è inespressa documentalmente (ipotesi assai piú frequente), essa si manifesta attraverso la cd. «consuetudine», cioè attraverso l'uniforme ripetizione di un certo comportamento da parte della generalità (se non della universalità) dei consociati, purché (e sinché) essa sia accompagnata e sorretta da una diffusa convinzione della sua giuridica necessità (cd. *opinio iuris et necessitatis*).

La costituzione politica può anche concedere, e solitamente concede, che comandi giuridici integrativi vengano emanati da organi del governo statale (principalmente dagli organi cd. legislativi) attraverso provvedimenti normativi o anche, ma eccezionalmente, non normativi. Fonti derivate e subordinate delle norme giuridiche costituzionali sono, pertanto, i «provvedimenti legislativi» di governo, e particolarmente i provvedimenti legislativi «sostanziali» (non meramente formali), che son quelli intesi al regolamento di ipotesi «generali» (verificabili per un numero illimitato di volte) e non di casi singoli.

(b) L'«accertamento dell'esistenza dei comandi giuridici vigenti» da parte dei destinatari può essere delle seguenti tre specie: a) «diretto», quando consista nella ricognizione del documento in cui un comando giuridico (esplicito) si concreta; b) «indiretto», quando consista nella ricognizione dei fatti che forniscono la prova della esistenza di una certa norma giuridica non documentata («fatti di consuetudine»); c) «presuntivo», quando consista nella logica induzione da una norma giuridica accertata della esistenza di un principio giuridico inespresso, che di essa costituisca il presupposto.

La funzione di accertamento presuntivo delle norme giuridiche si dice «analogia» ed è, naturalmente, di estrema delicatezza e difficoltà. Essa è, peraltro, logicamente corretta e praticamente necessaria perché serve ad individuare i principî regolatori di fattispecie, che, pur non potendosi dire giuridicamente irrilevanti, tuttavia non risultano previste esattamente da norme giuridiche direttamente o indirettamente accertate. È ovvio che il regolamento che meglio si attaglia a queste

fattispecie sia quello dettato per casi in qualche modo somiglianti.

(c) La «comprensione del significato dei comandi giuridici» è compito primario dei destinatari delle norme. Vi sono, peraltro, anche: *a*) un'interpretazione «autentica» o normativa, che è quella proclamata dallo stesso governo con provvedimenti legislativi sostanziali; *b*) un'interpretazione «giudiziaria» o sanzionatoria, che è quella esercitata dagli organi giurisdizionali come presupposto per la emanazione di provvedimenti sanzionatori; *c*) un'interpretazione «giurisprudenziale» o dottrinale, che è quella esercitata dai giurisperiti, cioè dagli interpreti professionali del diritto.

L'efficacia dell'interpretazione giurisprudenziale è giuridicamente irrilevante, sebbene possa essere sul piano sociale molto influente in dipendenza della stima di cui godano i giurisperiti che la esercitano. L'efficacia dei provvedimenti di interpretazione autentica (cd. «leggi interpretative») e di quelli di interpretazione giudiziaria (cd. «sentenze» e affini) è quella propria delle relative funzioni di governo. In particolare, i principali «provvedimenti giudiziari», emessi nell'ipotesi di «lite» tra due soggetti circa l'esistenza o il significato di una norma giuridica, possono essere: *a*) di «accertamento» della avvenuta (o non avvenuta) infrazione di una certa normativa da parte di uno dei due litiganti; *b*) di «esecuzione forzata» del comando normativo a carico dell'infrattore che insista ostinatamente nel suo comportamento. Non è il caso, in questa sede, di passare ad ulteriori precisazioni.

6. *I rapporti giuridici.* — Coerentemente con la funzione propria dell'ordinamento giuridico, ciascuna «situazione soggettiva» giuridicamente rilevante costituisce oggetto di una «normativa» (n. 4), quindi della combinazione di almeno due norme distinte, una direttiva ed una sanzionatoria: norme intese alla predisposizione del regolamento adeguato ad un certo tipo di rapporto («rapporto giuridico») che intercorra tra due o più soggetti («soggetti giuridici») in relazione ad un bene della vita sociale, cioè ad una fonte di interessi divergenti per i soggetti («oggetto giuridico»). Per effetto di questo regolamento normativo si determina una situazione di preminenza (cd. situazione attiva) di uno o più «soggetti attivi» ed una correlativa situazione di subordinazione (cd. situazione passiva) di un altro o di altri «soggetti passivi».

La situazione del soggetto attivo, favorito dalla norma, prende comunemente il nome di «diritto (in senso) soggettivo»

A) <i>Struttura dello stato</i>	popolazione	<ul style="list-style-type: none"> [cittadinanza (partecipazione al governo) [sudditanza (esclusione dal governo)
	territorio	<ul style="list-style-type: none"> [metropolitano (sede normale dei cittadini) [pertinenziale (sede normale dei sudditi)
	governo	<ul style="list-style-type: none"> [funzione costituente [funzione legislativa (specialmente normativa) [funzione sanzionatoria (specialm. giudiziaria) [funzione amministrativa
B) <i>Ordinamento statale</i>	<ul style="list-style-type: none"> [generale (non qualificato 'diritto') [giuridico (qualificato appunto 'diritto') 	
C) <i>Fonti del diritto</i>	costituzione statale	<ul style="list-style-type: none"> [non scritta (consuetudine) [scritta (carta costituzionale e leggi costituzionali)
	provvedimenti integrativi	<ul style="list-style-type: none"> [leggi formali (normative) [leggi sostanziali (equiparate alle precedenti) [leggi meramente formali (non normative)
D) <i>Normative giuridiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> [a) norme direttive (prescrittive di una condotta) [b) norme sanzionatorie (comminanti sanzioni per gli inosservanti) 	
E) <i>Struttura dei rapporti giuridici</i>	soggetto attivo: potere giuridico (dir. soggettivo)	<ul style="list-style-type: none"> [a) pretesa (scaturente da norme direttive) [b) azione (scaturente da norme sanzionatorie)
	soggetto passivo: dovere giuridico	<ul style="list-style-type: none"> [a) obbligo (nei confronti della pretesa) [b) soggezione (nei confronti dell'azione)
	oggetto (fonte di interessi contrapposti tra i soggetti)	
F) <i>Tipi dei rapporti giuridici</i>	assoluti (tutti di debito)	<ul style="list-style-type: none"> [propri (pretesa erga omnes) [impropri (relativi, ma equiparati ai r. assoluti)
	relativi (tra soggetti determinati)	<ul style="list-style-type: none"> [di debito (tutti ad esecuzione libera) [di responsabilità <ul style="list-style-type: none"> [ad esecuzione libera [ad esecuzione coatta

TAVOLA I: A) La struttura dello stato - B) L'ordinamento statale - C) Le fonti del diritto - D) Le normative giuridiche - E) La struttura dei rapporti giuridici - E) I tipi dei rapporti giuridici pubblici e privati.

(meglio dire «potere giuridico») e consiste: *a*) nel potere di pretendere l'osservanza dell'obbligo posto a carico del soggetto passivo («pretesa»); *b*) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nel potere di provocare direttamente o indirettamente, con il proprio comportamento, la sottoposizione forzata del soggetto passivo inadempiente alla sanzione («azione»).

La situazione del soggetto passivo, sfavorito dalla norma, prende a sua volta il nome di «dovere giuridico» e consiste: *a*) nell'impegno ad osservare l'invito a fare o a non fare alcunché, contenuto in una norma direttiva («obbligo»); *b*) nella connessa necessità, in caso di inosservanza dell'obbligo, di sottostare anche contro la propria volontà a quanto prescritto da una norma sanzionatoria («soggezione»).

Ciò posto, le possibilità di rapporti giuridici sono praticamente infinite, variando la loro identità a seconda dei soggetti (attivi e passivi), degli oggetti, del tipo di correlazione tra i soggetti (pretesa-obbligo, oppure azione-soggezione), del contenuto specifico del potere giuridico e coerentemente del dovere giuridico. Identificare e analizzare i rapporti concretamente previsti da un ordinamento giuridico è appunto il compito che spetta alla scienza che si dedica al suo studio, cioè alla «giurisprudenza» in senso proprio. Comunque, sempre e soltanto a fini di intesa sul piano del linguaggio, qualche classificazione generica dei rapporti giuridici non guasta.

Per nostro conto, le distinzioni che riteniamo più opportune sono tra rapporti assoluti e relativi, rapporti di debito e di responsabilità, rapporti ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta, rapporti pubblici e privati.

(*a*) Rapporti giuridici «assoluti» sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti attivi e tutti (indistintamente e indeterminatamente) gli altri soggetti giuridici: i quali sono tenuti ad un comportamento di sopportazione («*pati*») nei riguardi del soggetto attivo. Pertanto, il soggetto attivo di un rapporto giuridico assoluto (si pensi per tutti al proprietario di una cosa) viene ad avere una pretesa *cd. erga omnes* di non essere turbato nell'esercizio delle sue facoltà giuridiche. In caso di inosservanza dell'obbligo corrispondente da parte di un soggetto passivo, si costituirà a carico di quest'ultimo un rapporto di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta.

Diversamente dai rapporti assoluti ora descritti, i rapporti giuridici «relativi» sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti ben determinati (non solo gli attivi, ma anche i passivi): i soggetti passivi sono, in tal caso, tenuti ad un comportamento soddisfacente positivo o negativo («*dare*», «*facere*», «*non facere*») verso i soggetti attivi e passano, in caso di inosservanza, ad essere soggetti passivi di un rapporto

di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta. Esempi tipici di rapporti relativi sono i rapporti cd. obbligatori (da compravendita, da mutuo, da atto illecito ecc.: il debitore è tenuto a soddisfare il creditore consegnandogli la merce, restituendogli la somma avuta in prestito, risarcendogli il danno patrimoniale prodotto ecc.).

(b) Rapporti giuridici «di debito» sono rapporti (assoluti o relativi) consistenti in un vincolo che si costituisce per effetto di un accadimento considerato lecito dal diritto (cioè per effetto, come vedremo fra poco [n. 7], di un fatto giuridico involontario o di un atto giuridico lecito). Rapporti giuridici «di responsabilità» sono rapporti giuridici relativi (mai assoluti) consistenti in un vincolo che si pone a carico di uno o più soggetti passivi determinati, a titolo di responsabilità (di penitenza) per aver essi compiuto in pregiudizio del soggetto attivo un atto illecito (es.: la produzione di un danno ingiusto, che ovviamente dovrà essere risarcito, oppure l'inadempimento di un obbligo relativo, cui ovviamente deve seguire una riparazione da parte dell'inadempiente).

(c) Rapporti giuridici «ad esecuzione libera» sono rapporti (di debito o di responsabilità) considerati nel momento della correlazione di una mera pretesa del soggetto attivo con un mero obbligo del soggetto passivo. Rapporti giuridici «ad esecuzione coatta» sono rapporti considerati nel momento della correlazione di un'azione del soggetto attivo con una soggezione del soggetto passivo. È ovvio che i rapporti giuridici ad esecuzione coatta sono sempre rapporti di responsabilità, essendo la soggezione posta in opera solo nell'ipotesi che il titolare di un obbligo abbia compiuto un atto illecito, cioè l'inadempimento di un obbligo.

(d) Rapporti giuridici «pubblici» sono quelli relativi all'esplicazione di una funzione di governo, quindi all'esercizio di una potestà sovrana: almeno uno dei soggetti di essi (attivo o passivo) è dunque lo stato (nei suoi funzionari o ausiliari di governo) o un ente pubblico parastatale. Esempi di rapporti giuridici pubblici sono: il rapporto di debito in forza del quale il cittadino (o anche, eventualmente, il suddito) è tenuto verso lo stato al servizio militare; il rapporto di debito in forza del quale lo stato è tenuto ad accettare la candidatura ad una funzione pubblica presentata da un cittadino; il rapporto di responsabilità tra lo stato ed il cittadino per la commissione, da parte di quest'ultimo, di un atto lesivo dei pubblici interessi (per es.: un reato) ecc.

Diversamente dai rapporti pubblici, i rapporti giuridici «privati» sono tutti quelli che non attengono all'esplicazione di una funzione di governo, ma riguardano il soddisfacimento di interessi estranei ai fini supremi della comunità politica, cioè di interessi dei cd. «privati»: anche essi sono rilevanti per la comunità (non sarebbero altrimenti previsti e regolati dal diritto), ma non la riguardano direttamente bensì solo di riflesso, e cioè solo se ed in quanto il conflitto intersubiettivo di interessi privati possa, deflagrando, turbare l'esplicazione delle finalità dello stato. Così, allo stato non importa, in sé e per sé, che il mutua-

tario restituisca alla scadenza la somma prestatagli dal mutuante, ma importa che, in caso di inadempimento, l'eventuale dissidio fra i due non turbi l'ordine sociale, ed è perciò che esso considera giuridicamente rilevante anche il rapporto di debito *ex mutuo*, regolandolo in un certo modo.

7. *L'ordine giuridico e le sue cause.* — Scopo dell'ordinamento giuridico è l'attuazione dell'«ordine giuridico», cioè il verificarsi in concreto degli effetti (cd. «effetti giuridici») che le norme giuridiche ricollegano alla ipotesi che si realizzi una delle fattispecie astratte da esse previste (cd. «fatti giuridici»).

Gli «effetti giuridici» possono comportare: *a*) la costituzione di un rapporto sinora inesistente; *b*) la estinzione di un rapporto sinora esistente; *c*) la modificazione di un rapporto in qualcuno dei suoi elementi caratteristici. Un tipo importante di modificazione è rappresentato dal cd. fenomeno della «successione», cioè del subentrare di un soggetto nella situazione o nelle situazioni giuridiche di un altro: fenomeno di modificazione soggettiva, che può essere «a titolo particolare» (cd. «acquisto derivativo del diritto o del dovere giuridico»), se si subentri nella situazione attiva o passiva di un singolo rapporto, oppure «a titolo universale», se in una sola volta si subentri nella totalità o in un complesso di rapporti di cui un soggetto («antecessore» o «dante causa») è titolare (attivo o passivo) e che può verificarsi, inoltre, *inter vivos*, quando si succede ad un antecessore vivente, oppure *mortis causa*, quando si succede ad un antecessore defunto (cd. «*de cuius*»).

I «fatti giuridici», cioè gli accadimenti che si realizzino conformemente alle fattispecie ipotizzate dalle norme giuridiche, sono di grande varietà e possono classificarsi in involontari e volontari, suddivisi questi ultimi in leciti e illeciti.

(*a*) I «fatti giuridici involontari» sono quelli non determinati dalla volontà dei futuri o attuali titolari del rapporto giuridico riguardo al quale sono chiamati a esercitare la loro influenza, ma determinati dall'ordine naturale delle cose (cd. «fatti naturali»: es., la nascita o la morte di un soggetto, il perimento naturale di un oggetto giuridico) oppure dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo (cd. «atti del terzo»: es., la requisizione di un oggetto di proprietà privata da parte dell'autorità di governo).

(*b*) I «fatti giuridici volontari», anche detti «atti giuridici», sono quelli determinati dalla volontà dei futuri o degli attuali titolari del rapporto giuridico riguardo al quale sono




TAVOLA II: A) L'ordine giuridico: gli effetti giuridici - B) I fatti giuridici (causativi degli effetti giuridici) - C) L'interpretazione del diritto. - D) L'obbedienza al diritto.

chiamati ad esercitare la loro influenza. Gli atti giuridici si dicono: «leciti», se il comportamento in cui consistono è permesso dall'ordinamento giuridico; «illeciti», se il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento giuridico, il quale ricollega perciò a tale comportamento il sorgere di una situazione di responsabilità (ad esecuzione libera, oppure, in casi estremi, ad esecuzione coatta) dell'agente.

Siccome sarebbe assurdo (e improvvido) che gli ordinamenti giuridici (anche i più complessi e più fitti di normative) riuscissero a prevedere ed a regolare tutta quanta la gamma degli atti leciti e dei corrispondenti effetti, essi usano lasciare una certa sfera di autonomia ai soggetti giuridici nella determinazione degli effetti da riconnettersi alle loro iniziative, purché lecite. Da qui la distinzione degli atti giuridicamente leciti in: *a)* «meri atti giuridici», che sono per l'appunto quelli i cui effetti sono esattamente prestabiliti dall'ordinamento; *b)* «atti giuridici di autonomia», che sono quelli i cui effetti sono invece totalmente o parzialmente affidati alle decisioni dei soggetti stessi che li compiono.

Gli atti giuridici di autonomia possono essere definiti, più esattamente, come atti lecitamente produttivi di effetti giuridici conformi alla volontà manifestata da chi li compie ed allo scopo pratico che con essi si è voluto raggiungere. L'ordinamento giuridico ne determina i limiti più o meno lati di liceità, precisando chi sia capace di compierli, a quale tipo di oggetti possano riferirsi, quali tipi di scopi pratici possano essere destinati a realizzare (o, più spesso, quali scopi pratici non siano perseguibili con atti di autonomia). Per il resto, gli effetti giuridici degli atti di autonomia dipendono esclusivamente dall'identificazione della loro funzione specifica e obbiettiva (cd. «causa» dell'atto) e dall'interpretazione della volontà manifestata da chi li compie.

La distinzione fondamentale degli atti giuridici di autonomia va fatta con riguardo alla natura pubblica o privata degli interessi che essi sono diretti a soddisfare, cioè con riguardo al fatto che la loro causa consista nella esplicazione di una funzione di governo o no. Da questo punto di vista si distinguono gli atti di autonomia pubblica, o «provvedimenti di governo», dagli atti di autonomia privata, o «negozi giuridici». I provvedimenti di governo si suddividono, a loro volta, in legislativi, sanzionatori ed amministrativi. Gli ordinamenti giuridici sogliono, ovviamente, stabilire una gerarchia tra questi atti, nel senso che i negozi giuridici non possono comunque interferire nella sfera di efficacia dei provvedimenti di governo e che, tra questi ultimi, i provvedimenti legislativi prevalgono sugli altri, ed i provvedimenti sanzionatori (di accertamento, di esecuzione ecc.) prevalgono su quelli amministrativi (n. 3).

8. *La civiltà romana e il suo diritto.* — Chiuso col piccolo lessico che abbiamo predisposto ai fini della chiarezza dell'esposizione (n. 2-7), e ribadito che esso non è per nulla diretto a condizionare la ricostruzione storica (non è diretto cioè a ritrovare nella storia del diritto romano tutte e precise le categorie e le combinazioni formali che abbiamo dianzi indicate), veniamo all'identificazione di massima dell'oggetto del presente manuale. Che cosa intenderemo per diritto romano?

Per dare una risposta (o meglio, la nostra risposta) a questo interrogativo, bisogna prendere atto di ciò: che lo studio critico della storia dell'umanità ha portato già da gran tempo ad individuare, accanto a molti altri, uno specifico settore spaziale ed uno specifico ciclo temporale di essa, che sogliono intitolarsi a Roma ed alla sua civiltà. «Diritto romano», dunque, è l'ordinamento giuridico proprio di Roma e della sua civiltà in tutto il corso della relativa storia. La risposta può sembrare semplice, ma non è altrettanto semplice (a prescindere dalle difficoltà di documentazione delle quali parleremo più oltre) la individuazione concettuale della «civiltà romana» e dello stesso ordinamento giuridico che le fu proprio. Da quali indici di identificazione risulta quella che diciamo la civiltà romana? E a quali aspetti di quella civiltà bisogna particolarmente guardare per farsi un'idea del relativo ordinamento giuridico?

A nostro avviso, è impresa vana il cercare di evadere da una definizione generica ed approssimativa, perché la civiltà di un popolo non è un dato obbiettivo della realtà, ma è un prodotto della valutazione dello spirito umano, cioè il frutto di un ripensamento e riordinamento creativo di dati di fatto di per sé amorfi ed insignificanti. Tutto ciò che riguarda o sembra riguardare Roma e la sua vita sociale, dunque, dovrà essere preso in considerazione e valutato. Ma siccome il nocciolo di qualsivoglia civiltà, stando alla nostra esperienza di tutti i tempi, è sempre costituito da una società politica, e quindi da un ordinamento statale (che ne costituiscono, appunto, il nucleo, in certo senso, più materiato e percettibile), il nostro punto di riferimento immediato, anche se non esclusivo, sarà la storia dello stato romano e del suo ordinamento caratteristico. In relazione ad essa tenteremo di vedere che cosa i Romani, e perché, abbiano ritenuto essere in particolare il loro «*ius*», il loro ordinamento giuridico.

Ne consegue che l'espressione «diritto romano» indica, più precisamente, l'ordinamento giuridico dello stato romano in tutti i successivi momenti della sua plurisecolare evoluzione;

anzi, piú precisamente ancora, indica lo stesso stato romano studiato *sub specie* del suo ordinamento giuridico.

Siccome, a quanto generalmente si ritiene, la storia dello stato romano ebbe inizio al piú presto nel sec. VIII a.C. e terminò al piú tardi nel sec. VI d.C., questi due termini estremi, sempre che ci risultino appresso esattamente determinati, valgono anche, e non possono non valere, per la storia del diritto romano. Entro i tredici secoli intercorrenti dal leggendario re Romolo, fondatore di Roma, a Giustiniano I, imperatore d'Oriente (m. 565 d.C.), lo stato romano e il suo diritto non furono sempre identici a se stessi, ma mutarono continuamente coi tempi. Occorre, dunque, per formulare una sintesi che non astragga eccessivamente dalla realtà degli accadimenti, individuare nelle sue grandi linee questo processo di trasformazione vitale, fissando anzi tutto alcuni piú generali «periodi» dello sviluppo storico dello stato e del diritto romano.

È fuor di dubbio che il nostro metodo di esposizione implichi lo svantaggio dell'eccessiva schematizzazione di una materia che tende invece a sottrarsi a griglie fisse; ma bisogna anche considerare che esso importa, come si è detto, il vantaggio di facilitare, attraverso successive sintesi delle caratteristiche piú spiccate, la ricostruzione critica della storia di Roma. Tutto sta nel determinare accortamente i tratti che meglio valgono ad individuare i varî «periodi storici» e nel non pretendere che essi segreghino, sempre e in ogni caso, al loro interno fatti, istituti e sviluppi, che possono anche fuoriuscire qua e là dai loro confini.

Una ripartizione in periodi che voglia essere la meno arbitraria possibile deve tener conto, a parere della maggioranza tra gli studiosi, delle piú importanti «crisi», di sviluppo o di decadenza, subite dallo stato romano e dal suo diritto. Vero è che la vita dei popoli, come quella degli esseri umani, è essa stessa in una perpetua trasformazione, in una crisi continuamente rinnovantesi: che di crisi, dunque, non si potrebbe mai, a rigor di termini, parlare. Tuttavia è altresí vero che vi sono momenti, o addirittura fasi, talvolta anche lunghe o lunghissime, tanto nella vita dei singoli quanto in quella delle società umane, in cui la crisi di vita assume visibilmente un ritmo piú rapido, integra una vicenda piú concitata e concentrata. È a queste fasi squisitamente dinamiche che può ritenersi legittimo far capo, onde segnare la transizione da un certo assetto, apparentemente ed approssimativamente statico, ad un nuovo e diverso assetto, anch'esso apparentemente e approssimativamente statico, dello stato e del diritto di Roma.

9. *I criteri per una periodizzazione.* — Salva qualche eccezione, gli storiografi del diritto romano sembrano orientati nel senso che non sia ragionevolmente possibile tracciare una periodizzazione unitaria per il diritto pubblico e per il diritto privato romano.

In merito al cd. «diritto pubblico», cioè alla storia dei rapporti giuridici pubblici, si segnano ordinariamente (cioè quasi da tutti) come fasi critiche di transizione: *a)* il V sec. a.C., che vide il passaggio dell'originaria forma di governo monarchica alla forma comunemente detta repubblicana; *b)* il I sec. a.C., durante cui maturò la trasformazione della repubblica in principato; *c)* il III sec. d.C., in cui si profilò, sviluppandosi, il sistema di governo dell'impero assolutistico. In ordine al «diritto privato», invece, le fasi critiche che si segnalano prevalentemente (cioè non da tutti) son due: *a)* il II sec. a.C., durante il quale, dopo la vittoria su Cartagine e la conquista del mondo mediterraneo, gli istituti del diritto privato, che prima avevano carattere esclusivistico e nazionale, dovettero adattarsi alle vaste e varie esigenze del nuovo impero mondiale; *b)* il III sec. d.C., durante il quale si verificò la decadenza delle genuine istituzioni giuridiche romane ed ebbe luogo, secondo alcuni, il fenomeno della progressiva unificazione di quelli che ancora erano, nel periodo precedente, sistemi normativi separati e concorrenti.


La scissione della materia del nostro studio in due settori, il diritto pubblico e il diritto privato, tuttavia non ci convince. È un modo inammissibile per condizionare l'analisi e l'esposizione dell'ordinamento giuridico romano ad una distinzione, quella tra rapporti giuridici pubblici e rapporti giuridici privati (n. 6), che non soltanto ha carattere puramente classificatorio (e artificioso), ma è stata concepita e formulata dagli stessi Romani, come vedremo (n. 197), proprio e solo in sede classificatoria e in età relativamente tarda. A parte ciò, come si fa a non valutare l'ordinamento giuridico romano per una realtà unitaria, anzi per l'espressione di quella piú complessa realtà unitaria che è costituita dalla civiltà e dallo stato romano? Gli aspetti, indubbiamente molteplici e vari, del diritto di Roma non possono essere predeterminati in alcun modo, ma debbono scaturire da un esame completo e compatto della realtà romana, quale a noi ci si offre nelle testimonianze che ne riferiscono. D'altronde una periodizzazione unitaria di tutta la materia dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato, oltre che doverosa è anche possibile. Che sia possibile discenderà

dall'esposizione di questo libro, se risulterà, come speriamo, organicamente svolta.

Per scendere più al particolare, è senz'altro plausibile l'individuazione, sulla quale tutti concordano, della crisi del III sec. d.C., sopra tutto nel tratto dalla fine della dinastia dei Severi all'ascesa di Diocleziano al potere (n. 163-165), perché essa coinvolse certamente l'intero l'ordinamento giuridico romano, sia pubblico sia privato. Viceversa, la crisi economico-sociale del II sec. a.C., assunta generalmente come punto di transizione tra due periodi storici del diritto privato romano, ci sembra soltanto un aspetto, un momento di una fase critica più lunga e complessa che andò dalla seconda metà del sec. II alla fine del sec. I a.C. e determinò, ad un tempo, la trasformazione sia del diritto pubblico, sia del diritto privato (n. 79-83). Infine, risalendo ulteriormente nei secoli, noi pensiamo che la crisi che segnò il passaggio dall'assetto costituzionale arcaico a quello dei «tempi storici», cioè dei tempi sufficientemente documentati dalle fonti di cui disponiamo, si aprì nel V sec. a.C., ma si protrasse per buona parte del sec. IV a.C. (n. 20-23), sicché non è possibile separarla dalla sicura ed evidente trasformazione degli istituti privatistici arcaici avvenuta nel corso di tale arco di tempo e per influenza delle medesime cause.

Dunque, a nostro avviso, tre lunghe crisi: a) quella dei sec. V-IV a.C.; b) quella dei sec. II-I a.C.; c) quella del sec. III d.C.

Ciascuna delle tre crisi ora accennate è un po', tra l'una e l'altra fase statica del diritto romano, come la «terra di nessuno» fra due belligeranti: ragion per cui sorge inevitabilmente il problema se sia conveniente trattarne in ordine alla fase che precede, o in ordine a quella che segue, o isolatamente. Contrariamente alla generalità degli storiografi, noi siamo per il primo sistema espositivo: anzi tutto perché riteniamo che ciascuna crisi stia essenzialmente a mostrarci la lenta e inesorabile dissoluzione di un periodo, piuttosto che la formazione degli elementi tipici del periodo successivo; secondariamente, perché è un fatto innegabile che l'organizzazione giuridica di un popolo presenta sempre, nella storia della civiltà, la peculiare caratteristica di svolgersi e mutarsi assai più lentamente di quanto non si evolvano i presupposti culturali, economici, sociali e strettamente politici di essa. Sopra tutto la storia di Roma ci dimostra che l'ordinamento giuridico vigente nelle fasi di crisi fu ancora, in buona sostanza, quello della fase statica precedente. Le ripercussioni di ciascun rivolgimento economico-sociale sull'assetto giuridico di Roma non furono quasi mai immediate e complete. A causa di un caratteristico fenomeno di viscosità o di inerzia dell'ordinamento (e degli ambienti



CARTINA I. Pianta di Roma nell'epoca di massimo sviluppo
(sec. I-III d. C.)

interessati alla conservazione del passato) avvenne, in via generale, che esse si profilarono e si approfondirono ad una certa distanza di tempo dalla deflagrazione della crisi sul piano economico-sociale.

10. I periodi della storia giuridica romana. — In considerazione di quanto appena detto, noi ripartiremo la storia giuridica romana in quattro periodi: un periodo del diritto arcaico; un periodo del diritto preclassico; un periodo del diritto classico; un periodo del diritto postclassico. Le caratteristiche dei quattro periodi risulteranno dalla trattazione che, nei capitoli relativi a ciascuno, sarà ad essi dedicata. Qui ci limiteremo a precisarne i limiti temporali ed a giustificarne la denominazione di comodo, la quale cerca di non discostarsi vanamente da quella che è anche la terminologia ormai corrente tra gli studiosi del diritto romano.

(a) Il «periodo arcaico» del diritto romano corrisponde, in termini di ordinamento statale, a quello della fioritura e della decadenza della *civitas* quiritaria e si inquadra in esso. Esso va dal sec. VIII a.C. fin verso la metà del sec. IV a.C., cioè dalla mitica fondazione di Roma (754, o altro anno di poco successivo) alle cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C. Ma, in verità, non sarebbe possibile intendere e valutare il diritto romano arcaico se non si tentasse di penetrare induttivamente nella preistoria di Roma, allo scopo di ritrovarne le più lontane radici.

La denominazione del periodo come «arcaico» deriva dal fatto che in esso le istituzioni statali e giuridiche tipicamente romane ancora non sono tutte ed in tutto formate ed evidenti. Tra molti elementi destinati a decadere o a sparire del tutto emergono progressivamente, in questo periodo essenzialmente protostorico, le prime tracce di quella che sarà la *respublica Romanorum* e di quel che sarà, correlativamente, il *ius civile Romanorum*.

(b) Il «periodo preclassico» del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* nazionale romana e si inquadra in esso. Esso va dalla metà del sec. IV a.C. sin verso la fine del sec. I a.C., cioè dalle cd. *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C. al 27 a.C., anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps*.

La denominazione del periodo come «preclassico» non deriva dal fatto che in esso le istituzioni giuridiche tipicamente romane si presentino come ancora imperfette. Tanto meno è ricollegabile alla tesi, storiograficamente assurda, che la *respu-*

blica nazionale sia da considerare come qualcosa di meno rispetto alla successiva *respublica* universale. È solo che, almeno dal punto di vista della nostra informazione, il periodo successivo suole essere designato comunemente, con riferimento ai valori del diritto, come «classico», per le ragioni che passiamo subito ad indicare, sí che il nostro periodo è, rispetto ad esso, null'altro che quello che lo precede.

(c) Il «periodo classico» del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* universale romana e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. I a. C. sin verso la fine del sec. III d. C., cioè dal conferimento dei poteri di *princeps* ad Augusto (27 a. C.) sino al 285 d. C., anno della fine della terza anarchia militare e della connessa ascesa al potere di Diocleziano.

La *respublica* universale romana, con il regime di governo del *principatus* che si affermò in essa, può essere valutata, in sé e rispetto alla *respublica* nazionale che la precede, molto variamente. Sta di fatto, comunque, che l'attenzione degli storici del diritto è sempre stata attratta, e quasi affascinata, dalla fioritura in essa di un pensiero giuridico singolarmente copioso e maturo, che si suole denominare nel suo complesso «giurisprudenza classica». Il «monumento» della giurisprudenza classica ha influenzato, nell'uso corrente, la denominazione (e spesso anche, meno ragionevolmente, la stessa valutazione) di tutto il periodo. Poco male, purché ci si renda conto delle dimensioni eminentemente formali del fenomeno.

(d) Il «periodo postclassico» del diritto romano corrisponde a quello dell'*imperium* assolutistico e si inquadra in esso. Esso va dagli ultimi anni del sec. III sino al sec. VI d. C., cioè dalla ascesa al potere di Diocleziano (285 d. C.) sino alla morte dell'imperatore d'Oriente Giustiniano I (565 d. C.).

Le ragioni per cui il periodo è denominato (rispetto a quello precedente) «postclassico» sono ormai intuibili, ma può essere anticipato senz'altro che il periodo postclassico fu un periodo di declino della civiltà romana e di vario inquinamento dei suoi principî. Si parli o non si parli di «decadenza», la progressiva alterazione della romanità in tutti i suoi aspetti è evidente, ed è ad essa che va ricollegata la fine della civiltà romana e del suo diritto.

11. *Lo studio del diritto romano.* — Pur se è vero, come abbiamo dianzi sostenuto (n. 8), che la civiltà romana si è conclusa essenzialmente nel sec. VI d. C., è a tutti noto che residui piú o meno genuini di quella civiltà sono rimasti tena-

cemente in vita, sia in Occidente sia sopra tutto in Oriente, anche nei secoli successivi. Quel che vale per la civiltà romana vale, evidentemente, anche per il diritto romano.

Il trapasso del diritto romano da ordinamento vigente a materia tutt'al più di conoscenza e di studio si attuò, pertanto, in modo progressivo. In Occidente, anche dopo la deposizione di Romolo «Augustolo» nel 476, il diritto romano conservò vigore, almeno per i sudditi romani dei regni barbarici, ancora a lungo, e la restaurazione del dominio romano tentata da Giustiniano I valse molto a questo fine. In Oriente e nei domini bizantini di Occidente (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) la resistenza del diritto romano, nella manifestazione giustiniana, fu assai prolungata, ma è un dato di fatto che si perse gradatamente la genuina ispirazione romana e si verificò una degenerazione del diritto romano in «diritto bizantino», fortemente influenzato dalle istituzioni delle popolazioni greco-orientali. In tal modo, ma solo intorno all'anno 1000, il diritto romano finì per essere piuttosto un ricordo e un vuoto nome che un fattore vivo e operante del progresso civile dei popoli.

(a) Il rilancio del diritto romano, almeno quanto agli istituti del diritto privato, fu realizzato sul piano dello studio e fu favorito principalmente da due circostanze: la costituzione del Sacro Romano Impero, fondato sulla idea della successione all'*Imperium Romanum* antico, sia pure in forme pubblicistiche molto diverse; e il «pre-rinascimento» italiano del sec. XII, caratterizzato da un nuovo interesse degli studiosi per la civiltà di Roma. Il ritrovamento in Pisa (nel 1050) di un fedele manoscritto dei *Digesta* giustinianeî risalente al sec. VI (la cd. «*Littera Pisana*», passata poi a Firenze nel 1406, ed appunto perciò oggi denominata «*Littera Florentina*») acuì l'interesse per il diritto romano privato che era stato raccolto nei *Digesti*. Sulle copie tratte da quel manoscritto (le cd. «*Lectiones vulgatae*») prese più tardi ad esercitare i suoi allievi un *magister artium* dello studio di Bologna (vissuto agli inizi del sec. XII) di nome Irnerio. Nell'intento di offrire nuovi materiali di studio ai suoi discepoli di grammatica e di retorica, Irnerio lesse loro i frammenti dei giuristi classici raccolti nei *Digesta*, chiosandoli opportunamente con «glosse» là dove il testo fosse difficile ed oscuro. Di questa attività glossatoria i successori di Irnerio (tra cui primeggiano Martino, Bulgaro, Ugo, Iacopo e Azone) fecero addirittura lo scopo esclusivo della loro analisi e del loro insegnamento, fondando in tal modo, nell'ambito dello studio bolognese, una vera e propria scuola di diritto, che è passata alla storia col nome di «scuola dei glossatori».

L'attività insigne dei glossatori, che presto estesero i loro interessi anche alle altre parti del cd. *Corpus iuris* giustiniano ed alle leggi longobarde e federiciane (di Federico II) di più comune applicazione,

fu sintetizzata dal maestro Accursio (1185-1263?) in una grande edizione di insieme denominata *Magna glossa* o *Glossa ordinaria*, ancor oggi utilmente consultabile per la dovizia di notazioni, di esplicazioni e di richiami che vi figurano (generalmente con le iniziali dello studioso che per primo ebbe a formularli).

(b) Le esigenze della pratica imposero, peraltro, nei secoli XIII-XIV, un'evoluzione nello studio del diritto, sia a Bologna sia nelle altre università frattanto costituite in Italia: Pisa, Padova, Perugia, Siena, Napoli. Si trattava di mettere in armonia le norme romane (sopra tutto quelle privatistiche) con quelle del diritto canonico e del diritto germanico, e si trattava altresì di affrontare più da vicino i problemi sollevati dalle mutate situazioni sociali e politiche. Senza abbandonare del tutto il metodo glossatorio, insigni maestri dello studio bolognese e degli altri studî si dedicarono alla stesura di vere e proprie monografie su specifici temi, argomentandole con richiami alle fonti romane, con l'effetto di un notevolissimo allargamento di orizzonti. Eccelsero su tutti tre uomini: Cino da Pistoia (1270-1336), Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Il nuovo indirizzo scientifico dominante in questa epoca ha fatto parlare di una «scuola dei commentatori», anche detta meno propriamente dei «post-glossatori».

Nota comune a glossatori e commentatori fu il convincimento della perdurante vigenza del diritto romano, della sostanziale adattabilità delle sue norme, pur se in concorso con quelle canoniche e con provvedimenti più recenti, alla società loro contemporanea. Orientamento caratteristico e fascinoso, che richiamò agli studî italiani uditori di ogni parte d'Europa e che meritò il nome di «*mos Italicus*».

(c) Nel periodo delle preponderanze straniere in Italia, che si aprì nel 1492 con la morte di Lorenzo de' Medici ed i preparativi della calata di Carlo VIII nella penisola, le scuole giuridiche italiane persero la loro supremazia. Nei confronti di esse si affermò e prevalse la così detta «scuola culta», prevalentemente francese e dichiaratamente favorevole ad una rimozione del diritto romano privato dall'uso pratico e ad una interpretazione puramente storica delle fonti ad esso relative («*mos Gallicus*»). Tra i più illustri esponenti della scuola culta si possono citare: Andrea Alciati (1492-1550), Iacopo Cuiacio (Cujas, 1522-1590), Ugo Donello (Doneau, 1527-1591), Dionigi Gotofredo (Godefroy, 1549-1622), Giacomo Gotofredo (Godefroy, 1587-1652), Antonio Favro (Favre, 1557-1624).

(d) Nei secoli XVII-XVIII fiorì, anch'essa prevalentemente fuori d'Italia e più precisamente in Germania, la così detta «scuola del diritto naturale», la quale, facendo leva sulla grande ricchezza e profondità dell'esperienza giuridica romana, ravvisò nel diritto romano l'espressione addirittura di un «diritto naturale», inteso come diritto comune a tutti i popoli che ripete la sua ragion d'essere (e l'esigenza della sua invariabilità) da principî meramente razionali. Massimi rappresentanti di questa scuola (anche nota come scuola dell'«*usus modernus Pandectarum*») furono Ugo Grozio (de Groot, 1583-1645), Tom-

maso Hobbes (1588-1679), Samuele Pufendorf (1632-1694), Guglielmo Leibniz (1646-1716), Cristiano Thomasius (Thomas, 1655-1728), Cristiano Wolff (1679-1754).

(e) Agli albori del sec. XIX, sotto la scossa innovatrice della rivoluzione francese, si fece strada in Europa l'idea che il diritto romano privato, unitamente ad ogni altro ordinamento tradizionale, dovesse essere sostituito da sintetiche «codificazioni», che ne riassumessero, riordinassero e riformassero, ove strettamente necessario, i principî. Sostenne vigorosamente questa tesi, tra gli altri, un tardo esponente germanico della scuola razionalista, Antonio Federico Thibaut (1774-1840): un piccolo passo avanti verso la demitizzazione del diritto romano. Ma in senso contrario si schierò, con incomparabile vigore, la «scuola storica tedesca» fondata da Gustavo Hugo (1764-1844) e culminata in Federico Carlo von Savigny (1789-1861), la quale concepiva il diritto come espressione immediata dello spirito popolare, come realtà storica perennemente evolvendosi ed innovantesi, e sosteneva pertanto che esso non potesse essere condensato in leggi, dato che queste sarebbero state fatalmente superate dall'evolversi della materia giuridica nell'atto stesso della loro emanazione. Siccome, d'altra parte, il Savigny era convinto che la tradizione del diritto romano, malgrado i molti secoli trascorsi, fosse tuttora il fondamento della civiltà giuridica contemporanea, il suo insegnamento non fu affatto quello di porre da parte, come inservibile, il vetusto diritto romano: fu piuttosto quello di continuare ad avvalersi dei suoi orientamenti di fondo, senza peraltro sentirsi obbligati a far ricorso ad esso anche nelle ipotesi in cui, principalmente in materia di diritto pubblico, emergessero dallo «spirito popolare» orientamenti ed esigenze parzialmente o totalmente diversi da quelli della tradizione romana.

Per l'impulso del Savigny e della scuola storica, dunque, il diritto romano venne studiato ancor più di prima, per poterlo conoscere meglio in tutti i suoi aspetti. Da un lato si moltiplicarono le ricerche storiche sul diritto romano (non solo privato, ma anche pubblico) e sulla sua evoluzione attraverso il medioevo; dall'altro fu ravvivato lo studio del *Corpus iuris* al fine pratico di applicare le regole ancor utili in esso contenute al regolamento dei rapporti sociali. Tra gli storici puri emersero le figure di Teodoro Mommsen (1817-1903), di Giorgio Huschke (1801-1886), di Federico Bluhme (1797-1874), di Ottone Karlowa (1836-1904), di Carlo Giorgio Bruns (1816-1880). Tra i pratici emersero Rodolfo Jhering (1818-1892), Carlo Adolfo Vangerow (1808-1870), Aloisio Brinz (1820-1887), Enrico Dernburg (1829-1907), Bernardo Windscheid (1817-1892). L'influenza della scuola storica fu, per ovvie ragioni, particolarmente sentita in Germania ed è, in fondo, ad essa che si deve se la Germania ha atteso sino al 1900 per darsi un codice civile (cioè di diritto privato). Ed è ad essa che si deve altresì se, per sopperire alla carenza di leggi, sorse, sempre in Germania, quella prodigiosa corrente scientifica, denominata della «pandettistica», la quale ha speso tesori di intelligenza e di acume per la

sistemazione (a volte, indubbiamente, alquanto forzata) dell'antiquato materiale romano (essenzialmente di diritto privato) entro nuovi schemi cd. «dogmatici».

(f) L'opera di codificazione del diritto privato, già praticamente iniziata in Prussia nel 1794, trionfò e fu proseguita in Austria con un codice civile generale del 1811. Ma il codice civile di gran lunga più celebre, anche per la novità di molti suoi principî e per l'indubbia larghezza di idee e profondità di dottrina che presiedettero alla sua compilazione, fu il codice francese pubblicato con legge 21 marzo 1804, e successivamente denominato, a partire dal 1807, «code Napoléon». Sopra tutto dall'influsso di quest'ultimo derivò il propagarsi delle codificazioni nell'Europa continentale, e in particolare negli stati italiani.

La codificazione per l'Italia unita fu attuata col codice civile del 1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, e più tardi esteso a Roma nel 1870, alle province di Venezia e di Mantova nel 1871. Sempre nel 1865 furono pubblicati anche il codice di procedura civile e il codice di commercio, il quale ultimo, peraltro, fu sostituito dal nuovo codice di commercio del 1882. Il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882 sono rimasti immutati fino al 1942, anno in cui, a séguito di una lunga elaborazione preliminare, è stato pubblicato il vigente codice civile che li ha unificati. Nello stesso anno è entrato in vigore un nuovo codice di procedura civile (peraltro fortemente riformato nel 1990). La materia penale ha ricevuto una varia codificazione, di cui le ultime espressioni sono il codice penale del 1930 e il codice di procedura penale del 1988. La Costituzione della attuale repubblica italiana ha acquistato vigenza a partire dal 1° gennaio 1948. Numerosi e profondi i rimaneggiamenti subîti successivamente da questi testi: rimaneggiamenti su cui sorvoliamo.

Nel 1900, con la entrata in vigore del codice civile tedesco, anche la Germania si è affrancata completamente dal ricorso al diritto romano come componente del suo ordinamento giuridico positivo. È stato principalmente in dipendenza da questo importante avvenimento che lo studio del diritto romano (non solo pubblico, ma anche privato), se da un lato è stato quasi del tutto negletto dai cultori dei diritti moderni, cioè dei diritti attualmente vigenti, dall'altro lato è stato studiato con maggiore autonomia sul piano storiografico ed ha preso, sotto questo profilo, uno sviluppo maggiore del passato, propagandosi a pressoché tutti i paesi del mondo. L'alto interesse dell'esperienza giuridica romana, alimentato dall'eccellenza e dalla relativa abbondanza delle fonti che ce ne riferiscono, ha dato luogo pertanto ad una grande fioritura di ricerche e di approfondimenti da parte di quegli specialisti dell'antichistica che sono i «giusromanisti».

(g) Purtroppo, la medaglia ha il suo rovescio. Dopo il superamento di una violenta campagna politica che contro i valori della romanità è stata condotta, tra gli anni venti e la metà degli anni quaranta, dal «nazionalsocialismo» tedesco e dal regime di governo in cui lo stesso si è per qualche tempo tradotto, si sono levate sempre

più forti, nella seconda metà del sec. XX, voci (e correlative influenze politiche) avverse, se non proprio allo studio del diritto romano in sede scientifica, quanto meno all'insegnamento delle materie giusromanistiche nelle facoltà di giurisprudenza delle moderne università. Il che si è sostenuto in due sensi: o nel senso grossolano che la conoscenza di un diritto così antico come quello romano non è più utile allo studio del diritto vigente (cui torna fruibile, se mai, solo la rievocazione dei suoi precedenti più vicini, a partire dalla rivoluzione francese e dintorni); o nel senso più sottile e insidioso che, fra tante nuove e modernissime discipline specializzate da insegnare (discipline che vanno dal diritto cosmico all'informatica giuridica), lo spazio per una materia didattica così complessa quale è quella giusromanistica nelle facoltà di diritto non c'è più.

(h) Sulla spinta di argomenti del tipo ora esposto l'insegnamento del diritto romano nelle facoltà di giurisprudenza è stato, alle soglie del terzo millennio, già notevolmente ridotto o semplificato, se non addirittura abolito, in vari paesi del mondo, tra cui la Francia e la Germania. In Italia la battaglia è tuttora in corso e si profila per ora di esito incerto. Il nostro augurio, ovviamente, è che essa sia vinta dai giusromanisti schierati a difesa della loro disciplina; e ciò non tanto nell'interesse dei nostri studî (i quali, sia pure con qualche difficoltà, sopravviverebbero egualmente) quanto nell'interesse di una degna istruzione superiore degli studenti di diritto, quindi di una decorosa formazione almeno dei futuri giudici, avvocati, notai, funzionari amministrativi di alto e medio livello. È vero, infatti, che il diritto romano è ormai, per dirla in termini crudi, un diritto «morto» e che piuttosto illusorio è lo sforzo di taluni egregi storico-giuristi (i cd. «neo-pandettisti») che cercano in esso (e particolarmente nel *ius privatum*) principi generali utilmente fruibili nell'interpretazione dei diritti moderni; ma è altrettanto vero che la sua ricchissima esperienza ultramillenaria (sia nel settore privatistico sia nel settore pubblicistico) è, per altro verso, fonte ineguagliabile di arricchimento e di affinamento dell'esperienza giuridica moderna sotto il profilo della «comparazione». Sotto il profilo cioè di un'attività critica di paragone con altre esperienze giuridiche che sempre più si va manifestando necessaria al giurista moderno per la soluzione «al meglio» degli innumerevoli problemi che gli si presentano.

Al giorno d'oggi, nella convivenza mondiale di ordinamenti giuridici fortemente diversi tra loro e nel bisogno di favorirne la reciproca comprensione, la scienza della «comparazione giuridica» è già largamente praticata sul piano della comparazione «sincronica» (tra ordinamenti giuridici coesistenti). Occorre, a nostro avviso, praticarla anche sul piano della comparazione «diacronica» (tra ordinamenti del presente e ordinamenti del passato prossimo o remoto), privilegiando tra gli ordinamenti del passato quello che più merita di essere considerato, per la sua ricchezza di contenuti, il diritto romano.

12. *La storiografia del diritto romano.* — Ma qual'è di preciso, almeno secondo noi, la sfera di realtà costituente il «diritto romano» in quanto oggetto proprio del nostro studio. Nell'individuarela vi è infatti chi pecca per difetto e chi pecca per eccesso, commettendo gli uni e gli altri un grave errore di impostazione della ricerca.

Cominciamo col dire che peccano indubbiamente per difetto coloro (non pochi), i quali limitano il loro interessamento ai soli tempi in qualche modo «documentati», o addirittura ai soli istituti esplicitamente qualificati come «giuridici» dalle fonti romane. Non vi è dubbio che le documentazioni e le qualificazioni romane costituiscano la piattaforma piú solida degli studi romanistici. Tuttavia lo storiografo del diritto romano non può e non deve precludersi né i problemi «di origine», relativi cioè alle ragioni non documentate (quindi estremamente incerte ed essenzialmente ipotetiche) delle istituzioni, né i problemi della giuridicità implicita di istituzioni (specialmente di carattere pubblicistico, e perciò ai confini della politica) non qualificate esplicitamente come *ius* dai Romani, o meglio da quel che ci resta delle fonti romane. Per quanto riguarda questo secondo punto, è ovvio che sarebbe arbitrario considerare giuridici quei principî di ordine sociale di cui i Romani sicuramente escludono il valore di *ius*, ma è anche evidente che di fronte a qualunque principio di ordine sociale si pone il quesito del se esso sia stato almeno implicitamente ritenuto partecipe dell'ordinamento giuridico.

Non bisogna però nemmeno peccare per eccesso, come fanno, a nostro avviso, coloro che identificano genericamente il diritto romano nelle istituzioni sociali e politiche di Roma, senza porsi il problema ulteriore di isolare l'ordinamento giuridico dal resto, anzi affermando spesso che questa operazione di isolamento non sia possibile o comunque giustificabile. Questo orientamento metodico porta alla negazione del carattere autonomo e specialistico della storiografia del diritto romano, facendola coincidere con una storiografia generale, o diversa, che «giuridica» certamente non è. Noi siamo pienamente convinti (e lo abbiamo appena detto) che il diritto romano debba emergere dallo studio di tutta la storia di Roma (economica, sociale, religiosa, politica e via dicendo); ma siamo altrettanto persuasi che il «giusromanista», una volta giunto alla visione della società romana (e in particolare a quella della società politica romana), debba esaltare, e nello stesso tempo concentrare, il suo sforzo nella ricerca specifica dell'ordinamento (e in parti-

colare dell'ordinamento giuridico) che presiedette alla organizzazione e al funzionamento di quella società, nonché alla difesa della stessa da ogni tentativo di sovvertirla.

Sopra tutto chi creda, come noi anche crediamo, che il diritto sia un complesso di principî che non sempre esprime le reali esigenze di tutte le componenti della società, ma talvolta viene imposto a quest'ultima dal prepotere di fatto di ceti dominanti e assai spesso, comunque, costringe la società alla conservazione di strutture superate dai tempi, ritardandone per sua tipica inerzia il naturale sviluppo; sopra tutto chi ammetta, come noi pure ammettiamo, che il diritto, anche per i processi solitamente lenti attraverso cui si trasforma e si adegua alle nuove esigenze sociali, assume inevitabilmente, nei confronti dei destinatari, aspetti di estraneità, di sovrapposizione, di eteronomia; sopra tutto chi prenda atto, senza chiudere gli occhi per non vedere, di questi dati di fatto così frequenti e evidenti, non può non sentire la necessità di separare, per quel che è possibile, dal concreto dell'organizzazione sociale l'astratto (si dica pure così) dei principî che la regolano o che si sforzano di regolarla. L'ordinamento giuridico di Roma è indubbiamente un'astrazione, ma il giusromanista non impone di proprio e arbitrariamente questa astrazione alla realtà romana: egli cerca e ha il dovere di cercare di desumerla appunto da quella realtà, anche e sopra tutto (pur se non esclusivamente, abbiám visto) con il ricorso alle fonti che di esso concretamente ci parlano.

Ne consegue che la storiografia del diritto romano deve procedere in stretta alleanza, con ogni altra disciplina storica applicata alla romanità per contribuire, con la specificità delle sue tecniche e con la peculiarità dei problemi di «ordinamento» che costantemente si pone, alla costruzione di un quadro che altrimenti non sarebbe sufficientemente particolareggiato e approfondito.

Ecco il motivo per cui, venendo al pratico, lo studioso del diritto romano deve essere, oltre che storico, un giurista (cioè una persona che ponga domande «giuridiche» alle fonti). Ed ecco altresì il motivo per cui, sempre guardando al pratico, l'insegnamento del diritto romano (a fini, lo abbiamo detto, di «comparazione diacronica» con i diritti vigenti: n. 11) deve essere impartito nelle facoltà di giurisprudenza, e non nelle facoltà letterarie.

13. Le fonti di conoscenza del diritto romano. — Il problema metodico preliminare di una ricerca o di una trattazione

del diritto romano nel senso dianzi illustrato è quello di ritrovare, ordinare e graduare secondo la loro credibilità i mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano, cioè le fonti a cui bisogna far capo per giungere alla conoscenza del diritto di Roma. La cosa non è così facile come per un ordinamento giuridico attualmente vigente. Il corso dei secoli ha di molto sbiadito le tracce del vecchio diritto romano, talvolta le ha rese confuse e spesso le ha del tutto o quasi del tutto cancellate. Se, per ricostruire il diritto romano nelle varie fasi della sua evoluzione storica, ci si volesse accontentare delle poche norme che restano testualmente documentate o riferite, la ricostruzione sarebbe praticamente impossibile, tanto è povero il complesso di queste fonti immediate di cognizione.

Anche per questo motivo, dunque, occorre allargare il campo di indagine ed estenderlo a tutto quanto si sa, per nozione diretta o indiretta, della civiltà romana, al fine di desumerne notizie o indizi sull'ordinamento giuridico di Roma. Questo necessario estendimento del novero dei mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano implica, come è chiaro, un pericolo assai grave: e cioè che, ponendosi su di uno stesso piano questa con quella notizia, senza adeguatamente stabilirne il fondamento, la ricostruzione risulti ricca, sí, ma falsa, fuorviante od equivoca. È indispensabile, perciò, che uno sforzo attento di critica venga esercitato non solo su ogni singola notizia, come è dovere di ogni storiografo, ma, prima ancora, sul tipo, sul modo, sulla fonte di quella notizia, che non sempre può e deve avere identico valore ai fini ricostruttivi.

Le «cognizioni» del diritto romano vanno pertanto distinte, per quanto attiene al loro tipo, in tecniche e atecniche, primarie e derivate (n. 280-309).

(a) Le fonti di cognizione «in senso tecnico» sono quelle di cui si sa o si ha ragione plausibile di ritenere che riguardino la storia di Roma proprio *sub specie* del suo ordinamento giuridico (documenti giuridici, scritti giurisprudenziali); mentre le fonti di cognizione «in senso atecnico» sono quelle di cui, viceversa, si sa o si ha motivo plausibile di credere che, pur dando notizia del diritto romano, stiano essenzialmente a rappresentare altri lati della civiltà romana (il politico, l'economico, il letterario, l'artistico ecc.).

(b) Le fonti di cognizione «primarie» sono quelle di cui si sa o si ha plausibile ragione di ritenere che riproducano fedelmente, senza elaborazioni o deformazioni di alcun genere, lo stato dell'ordinamento giuridico romano o gli aspetti dell'or-

dine giuridico che ne formò il risultato, sono cioè i documenti o anche le testimonianze di norme, di provvedimenti, di atti giuridici (iscrizioni, papiri, tavolette cerate, *ostraka*, ritrovati archeologici); mentre le fonti di cognizione derivate o «secondarie» sono quelle che ci forniscono delle elaborazioni (tecniche o atecniche) dell'ordinamento giuridico romano, ed impongono perciò una ricostruzione induttiva e indiziaria di esso.

Beninteso (e quasi non varrebbe nemmeno la pena di dirlo) il tipo della fonte di cognizione non può e non deve condizionare il giudizio dello storico. Una fonte di cognizione in senso tecnico può ben rivelarsi, ad un attento controllo, meno attendibile di una fonte di cognizione in senso atecnico (non è detto, ad esempio, che un giureconsulto professionale, e magari di grido, sia stato necessariamente, e in ogni momento, un buono ed accorto giurista; né è detto che un letterato sia stato necessariamente incurante o negligente nel riferire principî giuridici o fatti giuridicamente rilevanti). Così pure nessuno è in grado di escludere *a priori* che una fonte di cognizione primaria sia giunta a noi più o meno vastamente alterata nelle trascrizioni e che una fonte di cognizione secondaria (per esempio, la notizia riferita con caratteristica minuziosità da un erudito, da un grammatico, da un antiquario) si riveli addirittura preziosa per l'informazione dello storico del diritto. Si aggiunga a tutto ciò che i casi dubbi circa la tecnicità o meno di un certo tipo di fonte di cognizione sono addirittura numerosissimi; tanto per dirne una, è fortemente disputato se Marco Tullio Cicerone, notoriamente ricchissimo di riferimenti giuridici, sia da considerarsi, o sia da considerarsi in tutte le sue opere, una fonte tecnica per la conoscenza del diritto romano (n. 285).

Ciò posto, è sempre al concreto che si debbono impostare o ridurre i problemi della storia del diritto romano, così come di tutte le storie. Pertanto, il metodo della scienza romanistica contemporanea è, con riferimento alle fonti di cognizione ora indicate, il metodo stesso della storiografia generale, vale a dire il metodo critico. Un metodo che può, grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: in primo luogo, raccolta e accertamento di tutti i dati disponibili; quindi, cernita dei dati utilizzabili; quindi ancora, analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; infine, rimediazione e sintesi del tutto col cemento indispensabile della «fantasia» subbiettiva dello storiografo.

Le difficoltà degli studi di diritto romano sono accresciute dal fatto che le fonti di cognizione in senso tecnico sono relativamente abbondanti in ordine al pericolo postclassico, mentre si presentano assai scarse in ordine ai periodi precedenti, di cui i documenti e le opere giurisprudenziali si sono dispersi e alterati col trascorrere dei secoli. Ne consegue che il rischio di far degradare la «fantasia» storiografica in arbitraria e facilistica immaginazione di «quel che può essere successo» è un pericolo presente nei nostri studi in ogni momento, né è un pericolo sempre accortamente evitato.

Un ausilio per la ricostruzione dei periodi preclassico e classico è dato dall'analisi delle fonti giuridiche postclassiche secondo il metodo esegetico-critico. Siccome le fonti postclassiche altro non sono, per la maggior parte, che le stesse fonti giurisprudenziali preclassiche e classiche, più o meno ampiamente alterate e rielaborate (per l'accennata necessità del loro adattamento alle situazioni giuridiche del mondo postclassico), ci si ingegna, mediante l'esegesi critica delle stesse, a circoscrivere i limiti delle alterazioni postclassiche (glossemi di scuola, interpolazioni giustinianee e così via): sí che risulta più facile (ma non perciò sicuro) rendersi conto dello stato originario dei testi e quindi dello stato del diritto romano in periodo preclassico e classico. Attraverso induzioni ancora più rischiose si arriva poi, partendo dalla ricostruzione del mondo giuridico preclassico e classico, ad una figurazione, per vero assai approssimativa e variabile, del mondo giuridico arcaico.

Ogni fonte giuridica postclassica deve insomma costituire oggetto di una cd. *interpretatio duplex*, la quale consiste: primo, nell'accertarne il significato e il valore nel contesto dell'edizione o della compilazione di cui essa fa parte; subordinatamente, nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello dell'edizione o della compilazione. L'*interpretatio duplex* può, addirittura, cedere talvolta il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex*, se si accerti (o si sospetti) che un determinato testo o gruppo di testi abbia subito successive alterazioni classiche e postclassiche, sicché abbia successivamente assunto, dal momento della nascita a quello dell'entrata in una edizione o compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Il quadro qui delineato forse non è confortante, perché schiude, a coloro che si avvicinano alla storiografia del diritto romano, un mondo disseminato di incertezze, e quindi di divergenze e discussioni tra quelli che lo esplorano. Tuttavia, a parte che è strettamente doveroso non celare slealmente la realtà delle cose, può essere di consolazione, anche se piuttosto magra, il sapere che tutti i campi della ricerca storica, anzi della ricerca scientifica in generale, presentano analoghe, se non proprio identiche, incertezze, divergenze di vedute, addirittura polemiche. La scienza tende certamente alla ricerca del vero, ma è perfettamente conscia, anche se non è certo paga, di contribuire il più delle volte solo alla individuazione ed all'approfondimento dei problemi, sempre più numerosi e sottili, che questa ricerca per sua natura comporta.

14. *Struttura dei capitoli dedicati all'esposizione storica.* —

Dei cinque capitoli che compongono il presente manuale, il quinto (n. 280-337), come si è avvertito (n. 1), è un «di più» dell'esposizione storica in senso stretto. Di esso il lettore più frettoloso potrà accontentarsi di tener presente soltanto l'ultimo

paragrafo: paragrafo dedicato ad un «riepilogo cronologico» o, in altri termini, alla presentazione di una sintesi della storia giuridica romana costituita da una tavola cronologica relativa ai piú importanti fra gli avvenimenti, i personaggi e le opere (n. 332-337).

Ciò che importa è dunque la lettura dei primi quattro capitoli (n. 15-279), i quali sono intesi ad esporre in succinto (senza riferimenti puntuali alle fonti antiche ed alla bibliografia moderna) le caratteristiche e i contenuti dei quattro periodi in cui va ripartita, secondo noi (n. 10), la storia del diritto romano: l'arcaico, il preclassico, il classico e il postclassico. Per quanto riguarda la loro struttura, non sarà male segnalare che essa è, nei limiti del possibile, la stessa per tutti, e cioè quella qui appresso indicata.

(a) Un primo paragrafo è relativo alle «vicende storiche generali» (cioè politiche, sociali, economiche) del periodo considerato: §§ 2, 12, 25, 36.

(b) Uno o piú paragrafi successivi sono relativi alla «organizzazione della società politica romana», ed in particolare agli organi di governo ed agli enti parastatali, del periodo considerato: §§ 3-7, 13-18, 27-30, 37.

(c) Un paragrafo ancora successivo è relativo ai caratteri generali dell'«ordinamento statale» e, subordinatamente, ai caratteri specifici dell'ordinamento «giuridico» (se ed in quanto non coincidente con l'ordinamento statale) del periodo considerato: §§ 8, 19, 31, 38.

(d) Uno o piú paragrafi ulteriormente successivi si riferiscono ai vari «sistemi normativi» che in ciascun periodo si formarono, concorsero tra loro od eventualmente decadde: cfr. §§ 9-11, 20-23, 32-33, 38.

(e) Uno o piú paragrafi finali si fermano sulle manifestazioni (quando vi furono) dell'«attività giurisprudenziale» e dell'«attività compilatoria» nei periodi considerati: cfr. §§ 24, 34-35, 39-40.

Per una rilettura veloce di quanto costituisce l'ora descritto contenuto dei primi quattro capitoli del libro può essere utile la consultazione della «tavola sinottica» posta nelle prime pagine di ciascuno di essi.

Le dodici «cartine geografiche» che corredano la narrazione storica possono essere a loro volta di aiuto per capir meglio molte cose, specie se le si mettano a confronto con qualche carta geografica dell'era contemporanea.

RIEPILOGO DEL PARAGRAFO INTRODUTTIVO

Opportuna premessa alla lettura di un libro di storia giuridica è costituita da un'inquadratura sommaria del concetto di ordinamento giuridico (o «diritto») e delle sue principali articolazioni. I n. 2-7, con le tavole sinottiche I e II in essi inserite, provvedono appunto a questo compito. Da tenere particolarmente presente è che il diritto è un ordinamento (eventualmente coattivo) di uno stato sovrano, ma non sempre si identifica con tutto quanto l'ordinamento statale: può essere anche un settore interno, più o meno vasto, di quest'ultimo.

Stabilito ciò, si precisa che il diritto romano è quello relativo alla civiltà di Roma antica, dal sec. VIII a. C. al sec. VI d. C. Dunque esso va studiato ed esposto storicamente nei suoi rapporti con l'ordinamento statale romano in genere e nei suoi processi di trasformazione durante tredici secoli, distinguendo quattro successivi periodi (n. 8-10): l'arcaico (sec. VIII-IV a. C.), il preclassico (sec. IV-I a. C.), il classico (sec. I-III d. C.) e il postclassico (sec. IV-VI d. C.).

Seguono cenni sul come è stato studiato il diritto romano dalla fine della civiltà romana sino ad oggi (cfr. n. 11-12), sulle fonti di conoscenza da parte nostra dei vari periodi (cfr. n. 13, con rinvio agli approfondimenti offerti dal cap. V, n. 280-331) e sulla struttura dei capitoli (I-IV) dedicati dal libro all'esposizione dei periodi stessi (cfr. n. 14).

CAPITOLO I
IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

§ 2. — ROMA NEL PERIODO ARCAICO

SOMMARIO: 15. Quadro generale. — 16. La preistoria romana. — 17. Le origini di Roma. — 18. La *civitas* latino-sabina. — 19. La fase etrusco-latina della *civitas*. — 20. La crisi della *civitas* quiritaria e le sue cause. — 21. Le vicende della crisi: la politica estera. — 22. Le vicende della crisi: la politica interna. — 23. La formazione della *respublica* nazionale romana.

15. *Quadro generale.* — Le origini della civiltà romana risalgono alla metà del sec. VIII a. C., epoca in cui ebbe inizio il processo di formazione della società politica romana. Da allora sin verso la metà del sec. IV a. C. la nuova civiltà assunse, precisò e mantenne alcune caratteristiche peculiari ed inconfondibili, il rilievo delle quali implica che i primi quattro secoli della storia romana siano chiamati a far parte di un unico periodo: periodo che può definirsi della «civiltà quiritaria».

La nostra costruzione di questo periodo quadrisecolare diverge, e lo abbiamo detto, dalle idee correnti tra gli storiografi antichi e moderni di Roma: i quali si mostrano generalmente (anche se non unanimemente) inclini, per quanto almeno riguarda la storia politica e costituzionale, a ricalcare la tradizione romana nel distinguere nettamente tra un originario «periodo della monarchia» ed un successivo «periodo della repubblica», iniziatosi quest'ultimo negli ultimi anni del sec. VI a. C. e protrattosi sino alla fine del sec. I a. C. Noi non siamo però di questo parere, tanto più che non riteniamo di dover ravvisare la peculiarità dello stato romano arcaico nel fatto puramente esteriore della presenza alla sommità del governo di un *rex* vitalizio, piuttosto che di un altro o di altri funzionari con diversa denominazione (il *praetor*, il *dictator*, i *consules*). A no-

P. arcaico <i>(civitas Quiritium:</i> sec. VIII-IV a. C.)	vicende	[fase latino-sabina (s. VIII-VII): unione delle <i>gentes</i> patrizie (16-18) fase etrusco-latina (s. VI): <i>rex</i> patrizio anche con <i>imperium</i> (19) fase di crisi (s. V-IV): rivoluzione antipatrizia della plebe (20-23)
	popolazione	[cittadinanza: Quiriti (patrizi) aggregati in <i>gentes</i> e <i>familiae</i> (25-26) sudditanza: plebei aggregati soltanto in <i>familiae</i> (27)
	territorio	[urbe e contado laziale: 4 tribù urbane, sino a 23 tr. rustiche (28)
	governo	A [comizi curiati (30 curie) patrizi (31-33) concili extracostituzionali della plebe (34) esercito centuriato con aspirazioni politiche (35-36)
		B [senato dei <i>patres</i> quiritari (37-38)
C [<i>rex</i> e suoi ausiliari (39-42) magistrature emergenti (43-45) sacerdoti della comunità (46) enti parastatali: tribù gentilizie e <i>gentes</i> (47-48)		
ordinamento	[statale [accordi (<i>foedera</i>) tra i <i>patres gentium</i> (50-52) costumanze (<i>mores</i>) della <i>civitas</i> (50-52) <i>leges regiae</i> (50-52, 57)	
	[giuridico [genesi: normative umane, ma limitate dal <i>nefas</i> (54-58) <i>ius Quiritium: mores</i> interfamiliari degli antenati (59-64) <i>ius legitimum vetus</i> (patrizio); in part. XII tavole (n. 65-72) monopolio giurisprudenziale dei pontefici (46, 63)	

TAVOLA III: Il periodo arcaico del diritto romano. (Le cifre tra parentesi si riferiscono ai «numeri» in cui è diviso il capitolo).

stro modo di vedere, infatti, la ragione per cui lo stato dei primi quattro secoli deve essere considerato un *unicum* indifferenziabile e, nel contempo, diverso dallo stato dei secoli successivi, cioè dalla vera e propria repubblica, consiste in ciò: che la sua struttura fu essenzialmente quella di una πόλις o *civitas* e che la sua cittadinanza fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae*, cioè ai *Quirites*.

Con questo non vogliamo affatto intendere che la *civitas* quiritaria sia rimasto monoliticamente compatta dal principio alla fine della sua vicenda. Al contrario, nessun periodo della storia romana è stato più mosso e travagliato di quello arcaico. I *Quirites* originari della *civitas*, che erano di stirpe latino-sabina, subirono ad un certo momento il prepotere di potenti famiglie etrusche, che innovarono profondamente la struttura della comunità sopra tutto dal punto di vista militare; dopo di che, cacciati i dominatori etruschi, la *civitas* si vide costretta a combattere con le popolazioni latine e con le stesse popolazioni etrusche, facendo largo ricorso, per integrare l'esercito, alla massa dei residenti non quiriti denominata *plebs*, massa che si trovava in posizione di sudditanza, quindi di esclusione dal governo cittadino. Ecco il motivo per cui la *plebs*, forte della sua indispensabilità per la sopravvivenza dello stato, si organizzò internamente e mise in atto una vera e propria rivoluzione contro i Quiriti, riuscendo finalmente ad ottenere l'equiparazione agli stessi nell'ambito di un nuovo stato (o, per meglio dire, di un super-stato) patrizio-plebeo, detto della *respublica Romanorum*.

Le vicende politiche, sociali ed economiche del periodo arcaico di Roma, alle quali faremo precedere un cenno relativo alla preistoria della città (n. 16), possono essere approssimativamente ordinate in tre fasi successive: a) la fase latino-sabina dei sec. VIII-VII a. C. (n. 17-18), nella quale i *Quirites* erano distinti in grandi «clan» (*gentes*) che praticavano la pastorizia e l'agricoltura estensiva, mentre tutto il potere politico era nelle mani dei *patres* delle genti e di un *rex* dagli stessi nominato e ispirato; b) la fase etrusco-latina del sec. VI a. C. (n. 19), nella quale il predominio nel consesso dei *patres* e la carica di *rex* furono usurpati da potenti famiglie etrusche, venne favorito il diffondersi dell'agricoltura intensiva (praticata peraltro da un ceto molteplice di residenti non quiriti, quindi di sudditi, denominato *plebs*) e si pose in essere un nuovo e più agguerrito tipo di esercito, l'*exercitus centuriatus*, di cui larga parte era costituita anche dai sudditi plebei; c) la fase di crisi del sistema quiritario

verificatasi nei sec. V-IV a. C. (n. 20-23), durante la quale la rivoluzione della plebe portò progressivamente all'accettazione dell'esercito centuriato come assemblea politica (patrizio-plebea) deliberante e al conseguente riconoscimento dei capi dell'esercito (i *praetores-consules*, uno dei quali plebeo) come capi del nuovo assetto statale della *respublica Romanorum*.

16. *La preistoria romana.* — È bene premettere che la penisola italica, dotata com'era di un clima temperato e di varie possibilità di vita, non solo fu abitata sin dai piú antichi tempi, ma sin da allora destò gli appetiti di popoli transalpini e transmarini. Le ondate immigratorie vi furono non poche, come si deduce dallo studio degli insediamenti archeologici e dall'analisi linguistica. Le linee di una piú precisa ricostruzione sono però, allo stato attuale delle indagini e delle riflessioni, ancora molto vaghe e largamente aperte ai dissensi.

Per quel tanto che qui interessa, è sufficiente avvertire che oggi sono state presso che abbandonate due tesi ricostruttive estreme che prima, sopra tutto nel secolo decimonono, si fronteggiavano: quella dell'«autoctonismo» e quella dell'«invasionismo». Una piú matura ed equilibrata riflessione ha indotto la maggioranza degli studiosi a ritenere che sarebbe certamente assurdo negare o svalutare la possibilità dell'esistenza *ab antiquo* di forti nuclei di genti praticamente originarie del paese e variamente insediate nella tormentata diversità dei luoghi. Questi nuclei dei cd. «mediterranei» non si prestano a troppe precisazioni, ma hanno lasciato tracce abbastanza sicure della loro presenza nell'età neolitica e agli inizi di quella eneolitica. Popolazioni seminomadi, i mediterranei praticavano la pastorizia, obbedivano alle esigenze della transumanza, cioè dello spostamento stagionale dai pascoli di pianura a quelli di altura, e usavano inumare i loro morti in fosse scavate nel terreno o in loculi ricavati dalle caverne. L'ammissione di tutto ciò non rende tuttavia inammissibile l'ipotesi che, a partire dai primi secoli del secondo millennio avanti Cristo, ai mediterranei autoctoni si siano aggiunte e sovrapposte genti di civiltà superiore, esperte nell'uso del bronzo e linguisticamente imparentate con il grande ceppo delle popolazioni cd. «arie» o «indoeuropee». Piú che di vere e proprie invasioni dovette trattarsi di diffuse e sottili infiltrazioni: quindi di processi che favorirono la loro fusione con i mediterranei in forme culturali composite.

La prima grande violazione del baluardo naturale delle Alpi ebbe luogo, con buona probabilità, intorno al 1500 a. C., per opera di popolazioni arie, i cd. «Italici», che si stanziarono nella pianura padana, vi dettero inizio all'età del bronzo, e vi introdussero il costume della incinerazione dei cadaveri. Dalla pianura padana, ove lasciarono le ben note vestigia dei villaggi terramaricoli, gli Italici fecero varí tentativi di


diffondersi nell'Italia centro-meridionale ed in Sicilia, ma vi riuscirono solo parzialmente e con molte difficoltà, causa la viva resistenza delle popolazioni locali. Esenti del tutto dalla commistione con essi, se non dalla loro influenza civilizzatrice, rimasero soltanto i Liguri del golfo di Genova e gli Elimi della Sicilia occidentale. In molti altri luoghi, e particolarmente nel Lazio, se la commistione non fu potuta evitare, si riuscì almeno a creare una civiltà mista, che praticò la incinerazione accanto alla inumazione.

Intorno al 1000 avanti Cristo, nuove ondate di Italici, conoscitori del ferro, penetrarono dal nord, attraverso le Alpi, nella penisola, ove fu inaugurata la cd. civiltà villanoviana (così denominata dalla stazione archeologica di Villanova nella pianura padana). Ancora una volta la resistenza dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia alla penetrazione ariana si manifestò vigorosa, se non insuperabile. Una stirpe di villanoviani più audace e più forte, la stirpe latino-falisca, riuscì, infatti, ad introdursi nel Lazio (il cd. *Latium vetus*), insediandosi sui colli Albani, che proprio in quel tempo avevano cessato di essere vulcani attivi. Altri popoli italici, gli Umbro-osci, procedettero invece con minore successo, dapprima stabilendosi nella regione che da essi prese il nome di Umbria e poi aggirando lentamente, lungo il crinale appenninico, la pianura del Lazio, per riversarsi giù pel versante adriatico e nell'Italia meridionale. Le più rilevanti diramazioni dell'invasione umbro-osca, numericamente assai importanti, furono rappresentate dalle popolazioni umbro-sabelliche dell'Italia meridionale, tutte caratterizzate, in linea di massima, dal cedimento alle persistenti costumanze locali di inumazione dei defunti. Dagli umbro-sabelli provennero altresì i Sabini, popoli tendenzialmente pacifici di pastori, che si infiltrarono cautamente nel Lazio, raggiungendo agli albori del secolo VIII avanti Cristo l'alto corso del Tevere.

Nel frattempo, tra il sec. IX e il sec. VIII a. C., altri stanziamenti si verificavano nella penisola. Il Veneto e l'altopiano pugliese venivano stabilmente occupati dagli Illirici, popolazioni provenienti dalla regione oggi denominata Dalmazia. Le coste della Sicilia occidentale e della Sardegna, già colonizzate dai Fenici, passavano sotto il dominio della potente colonia fenicia di Cartagine, sita in terra d'Africa nell'odierna Tunisia. I migliori porti dell'Italia meridionale (la cd. Magna Grecia) e della Sicilia orientale erano accaparrati dagli Ellèni, che vi andavano fondando le loro fiorentissime colonie.

Si realizzò anche, in quell'epoca, la misteriosa e possente invasione degli Etruschi, popolo di assai discussa origine e, ancora per molti aspetti, specialmente per quel che riguarda la lingua, a noi meno noto degli altri.

Malgrado se ne sia dubitato, pare oggi fortemente probabile che questi Etruschi, o Tirreni, siano appartenuti effettivamente, secondo quanto la leggenda racconta, ad una stirpe non ariana dell'Asia Minore, che intrattenne intensi rapporti con le colonie greche ivi stanziate, e che, per ragioni che sfuggono, indirizzò via mare diversi contingenti



CARTINA II. L'Italia preromana

dei suoi figli sulle coste tirreniche dell'odierna Toscana. Impadronitisi di questa regione (che da loro prese il suo antico nome di Etruria), gli Etruschi assorbirono facilmente i nuclei di Italici che la abitavano. Forti di un modulo di organizzazione politico-religiosa particolarmente efficiente e di una esperienza di civiltà arricchita dai contatti coi Greci, essi si riversarono poi rapidamente: da un lato nella fertile pianura padana, dall'altro nel fiorente entroterra campano (quest'ultimo particolarmente adatto, per la natura vulcanica del suolo, all'esercizio dell'agricoltura intensiva, che furono proprio gli Etruschi ad introdurre in Italia). La potenza delle singole comunità politiche etrusche era aumentata notevolmente dalla tendenza ad allearsi nelle imprese di interesse comune, mettendo momentaneamente da parte le loro rivalità, sotto la guida di un organismo federativo a carattere politico-religioso costituito col contributo di dodici città, forse non sempre le stesse: la «dodecapoli».

Di piú, e di meno impreciso, non può dirsi circa la preistoria di Roma, salvo che si voglia dar libero corso alle fantasie. Una cosa è certa, e cioè che l'Italia, come unità geo-politica, era ancora ben lontana dall'essersi formata. Il nome di «Italia», che siamo soliti oggi attribuire alla penisola, riferendo poi ad esso la designazione dei primi invasori, si deve, a quanto pare, soltanto agli Umbro-sabelli del Mezzogiorno, e piú particolarmente a quelli della odierna Calabria, che usarono indicare la loro regione col termine «*Vitellú*» (dalla radice di *vitulus*, e quindi con riferimento al *totem* del toro, proprio della tribú detta dei *Viteliói*, in greco Εἰταλιοί - Ἴταλοι). La denominazione ebbe fortuna sopra tutto tra le popolazioni elleniche e, perdendo per strada il «vu» iniziale, passò poi ad essere progressivamente applicata, nella sua formula definitiva, a tutti i popoli a sud della pianura padana, finendo col sovrapporsi alla piú antica e generica denominazione di *Hesperia* (Ἑσπέρια, cioè terra d'Occidente).

17. Le origini di Roma. — La zona piú scarsamente popolata del *Latium vetus* era, ancora nel sec. VIII a. C., quella che si stendeva alla sinistra del Tevere, in prossimità dell'ansa in cui sorgeva e sorge tuttora l'isola Tiberina.

Sulla pianura acquitrinosa e malsana si levavano piccole alture boschive, isolate le une dalle altre, che imponevano una vita estremamente frammentata alle poche famiglie di pastori venute coraggiosamente ad abitarvi, staccandosi l'una dopo l'altra da matrici latine, sabine, o forse anche (in minima parte) etrusche. Ma col passare del tempo il posto si rivelò di grande importanza sul piano economico, perché permetteva il controllo degli approdi e dei guadi di cui approfittavano sia gli Etruschi, nei loro traffici carovanieri per e dalla Campania, sia i Sabini, nei loro frequenti viaggi verso la foce per approvvigionarsi di sale nelle estese saline della riva destra (cd. *Campus salinarum*).

I gruppi familiari della riva sinistra furono quindi indotti a dare inizio, appunto verso la metà del sec. VIII a. C., ad una serie di processi federativi che ne aumentassero la forza e contemporaneamente ne garantissero l'indipendenza non meno dai Latini dei monti Albani che dai Sabini e dagli Etruschi.

Queste origini umili e faticose di Roma non sono del tutto ignorate dalla tradizione romana, ma si perdono e quasi scompaiono entro la ricostruzione *a posteriori* che la storiografia romana ha fatto dei primordi.

Secondo il racconto avallato dagli annalisti (n. 286), Roma sarebbe stata fondata, nel 754 (o 753, o 751) a. C., da Romolo, di stirpe reale latina, profugo di Albalonga, la città sino allora egemonica delle antiche popolazioni latine, e capo di un gruppo di avventurieri di varia provenienza. Alla nuova comunità Romolo avrebbe dato, tutte in una volta, le sue fondamentali istituzioni politiche. Il popolo sarebbe stato da lui diviso nel ceto dominante dei *patricii*, raccolti in un certo numero di *gentes*, e nel ceto inferiore dei *plebei*, privi di organizzazione gentilizia ed aggregati, in posizione di dipendenza, con il titolo di *clientes*, alle varie *gentes* patricie. I *patricii*, con il relativo seguito di *clientes* plebei, sarebbero stati distribuiti nelle tre *tribus* dei *Ramnes*, dei *Tities* e dei *Lúceres*, ciascuna divisa in dieci distretti, detti *curiae*. Sulla base della *curiae* sarebbe stata istituita un'assemblea popolare (detta dei *comitia curiata*), la quale era chiamata a votare le leggi dello stato, ad eleggere il *rex* ed a conferirgli solennemente i poteri sovrani mediante una apposita legge di investitura (*lex curiata de imperio*). Capo della comunità sarebbe stato appunto il *rex* elettivo, monarca a carattere vitalizio, che si sarebbe circondato di un consiglio di anziani (*senatus*), originariamente di cento *patres*, ma poi portato dai successori di Romolo sino a trecento membri.

La narrazione ha sicuramente un fondo di verità, ma le inverosimiglianze e le incongruenze sono in essa molto numerose.

Fortemente inverosimile è, innanzi tutto, la figura di Romolo, il presunto creatore della città e dei suoi ordinamenti, che buona parte della storiografia moderna ritiene ormai soltanto un personaggio mitico creato dall'immaginazione popolare per il bisogno di corredare anche Roma, come le altre più illustri città antiche, del suo eroe fondatore ed epònimo. Del resto, non soltanto è più credibile che *Romulus* (vale a dire *Romanus*) derivi da *Roma*, anziché *Roma* da *Romulus*, ma, in ogni caso, è sufficientemente probabile che *Roma* sia una denominazione (*Ruma*) assegnata alla città del Tevere soltanto dai popoli etruschi, parecchio tempo dopo la sua fondazione.

Più ancora della figura di Romolo, inattendibile appare poi l'azione «costituente» che la leggenda gli attribuisce. A prescindere dal fatto che non è per niente verosimile che, in epoca tanto primitiva, una *civitas* sia stata creata da un momento all'altro in tutte le sue complesse strutture, vi sono, e contano, altre ed ancor più gravi ra-

gioni di dubbio. Tutto si può credere, ma non certo che si sia proceduto a creare artificialmente le *gentes* patrizie. Se questi raggruppamenti furono esclusivamente a base parentale (furono cioè consociazioni di famiglie appartenenti alla stessa stirpe), non si vede perché non se ne siano naturalmente formati anche nel seno del ceto plebeo; e se invece le *gentes* furono ristrette ai soli patrizi, è evidente che esse non ebbero un fondamento strettamente parentale. Né certamente merita credito la ripartizione tra *patricii* e *plebei*, vale a dire la creazione artificiosa di una differenza di condizioni sociali che deve avere avuto invece una precisa causa di fatto. L'assegnazione dei *plebei* ad una posizione di sudditanza nei confronti delle *gentes* patrizie, anziché della comunità politica in generale (come invece sappiamo che a Sparta avvenne per gli Iloti o ad Atene per i Meteci), completa il quadro delle improbabilità del racconto tradizionale.

Un solo punto risulta, di tutto il racconto della leggenda, almeno parzialmente confermato e precisato da altri mezzi di cognizione in nostro possesso. Se non per iniziativa di Romolo, se non nella sua struttura più evoluta (quella delle tre tribù e delle trenta curie), Roma sorse effettivamente nel corso del sec. VIII avanti Cristo. Ne fanno certi i ritrovati archeologici del Palatino, i più antichi della zona dei colli romani, i quali datano appunto, per quanto è possibile supporre, dall'VIII secolo e consistono essenzialmente in un breve recinto di mura ed in una necropoli ad incinerazione, sita fuor dalle mura, nel Foro, la quale sembra analoga alle necropoli latino-falische alquanto più antiche dei colli Albani. Il resto può essere solo materia di induzioni, ma di induzioni cui non manca un certo *quid* di attendibilità.

La esistenza nello stato arcaico di un doppio grado di ripartizione del popolo (dapprima in *curiae* e poi in *tribus*) e la coesistenza, con la ripartizione del popolo in *tribus*, della divisione dei *patricii* in *gentes*, fa presumere come altamente probabile che questo sistema (troppo complesso e nel contempo troppo irrazionale per essere stato il frutto di riflessioni e pianificazioni *a priori* di carattere costituente) sia derivato da una lunga serie di processi federativi: più precisamente, dalla federazione di un numero imprecisabile di *gentes* patrizie in *tribus*, ripartite ciascuna in dieci curie, e dalla successiva federazione delle *tribus* nella *civitas*. L'assegnazione dei *clientes* alle *gentes*, e non allo stato, fa intuire, d'altro canto, che la distinzione tra *patricii* e *clientes* si attuò in epoca precittadina, quando lo stato-città ancora non era venuto ad esistenza e quindi la organizzazione politica più evoluta era ancora quella delle *gentes*. Infine, siccome tutta la storia dello stato quiritario sta a dimostrare che l'elemento plebeo ebbe singolari caratteri di compattezza interna e di connesso antagonismo nei confronti specifici del patriziato, pare evidente che i *plebei* non possano essere identificati con i *clientes* delle *gentes*, ma che, al contrario, la classe plebea si sia formata all'interno dell'ordinamento cittadino arcaico solo dopo la completa costituzione di esso ed in coincidenza col decadimento dell'organizzazione gentilizia.

L'ipotesi della formazione progressiva della *civitas* romana implica, ovviamente, il problema di stabilire, sia pure con larghezza di approssimazione, il «quando» della nascita dello stato arcaico. Ci si chiede, in altre parole, se il termine iniziale di Roma come *civitas* sia da far coincidere con la costituzione del primo nucleo comunitario sul Palatino o sia piuttosto da rapportare al momento in cui il processo federativo tra le *tribus* precittadine si perfezionò. La risposta nell'uno piuttosto che nell'altro senso porta a divari di secoli nella datazione dell'«*ab urbe condita*», sì che vi è stato anche chi, basandosi sui dati offerti dalla ricerca archeologica, ha addirittura collocato la nascita della vera e propria Roma, intesa come *urbs* e come *civitas*, non prima del 575 a. C.

Da parte nostra, riteniamo che il problema, indubbiamente legittimo, non meriti di essere sopravvalutato. I dati a nostra disposizione sono troppo vaghi per poterli decifrare con un minimo di sicurezza. Appunto perciò siamo proclivi ad accettare il sec. VIII a. C. come punto di partenza (anche se ancora molto imperfetto) della storia della *civitas* quiritaria. L'accordo con la tradizione, quando è appena possibile, non è da respingere e le eccessive precisazioni, in materia di storia arcaica, confinano strettamente con l'immaginario.

18. La «*civitas*» latino-sabina. — Una prima fase della storia dello stato quiritario fu la fase latino-sabina, che coincise approssimativamente con i sec. VIII e VII a. C.

In questa fase al primo consistente nucleo cittadino, di derivazione sopra tutto latina, vennero ad aggiungersi progressivamente altri nuclei di derivazione presumibilmente sabina. Gli elementi etnici latino e sabino concorsero quindi, con assoluta prevalenza su nuclei di altra provenienza (essenzialmente etruschi), alla prefigurazione di una comunità politica unitaria da cui sarebbe progressivamente derivata la *civitas*.

La tradizione, che parla di sette re di Roma, segnala i primi quattro come oriundi, alternativamente, delle *gentes* latine e di quelle sabine. Già il fondatore latino, Romolo, dopo il ben noto episodio del ratto delle donne sabine ed il conseguente conflitto con i Sabini del re Tito Tazio, avrebbe regnato per un certo tempo insieme con lo stesso Tito Tazio su Roma, al fine di suggellare la pace e la fusione tra Latini e Sabini: gli abitanti della città si sarebbero denominati *Quirites* (nome di marca sabina) proprio in onore alla componente sabina. A Romolo sarebbe succeduto Numa Pompilio, di discendenza sabina, il quale avrebbe lasciato traccia di sé nel riordinamento dei culti cittadini. A Numa avrebbe fatto séguito un latino, il bellicoso Tullo Ostilio, distruttore della città di Albalonga. Quarto re sarebbe stato Anco Marzio, sabino e fondatore del porto di Ostia.

Siano o non siano (il no è assai più probabile) realmente esistite

queste precise personalità di re, è doveroso riconoscere che attraverso le stesse la tradizione immaginosamente rappresenta una realtà storica, che l'archeologia è ancora una volta in grado di confermare. La necropoli del Foro presenta, infatti, accanto alle antiche urne ad incinerazione latine, tombe più recenti ad inumazione analoghe a quelle che si trovano sul colle Quirinale ed in altri luoghi notoriamente abitati dai Sabini.

Sulla base di queste costatazioni e di questi rilievi, pare lecito avanzare l'ipotesi che un insediamento latino originario, forse identificabile con la *tribus* dei *Ramnes* della leggenda, ebbe ad intrattenere, poco dopo il suo stanziamento sul Palatino, rapporti di buon vicinato con una *tribus* sabina, probabilmente quella dei *Tities*, stanziata sul Quirinale. Solo in un momento successivo, non sicuramente databile, l'alleanza si trasformò in federazione politica, con il concorso di una terza *tribus*, quella dei *Lúceres*, in cui gli antichi tendevano a ravvisare sopra tutto l'elemento etnico etrusco. Precisazioni maggiori non sono possibili, ma forse si intravede, a guardar meglio, che i *Tities* del Quirinale si fusero con una comunità «binaria», già formata precedentemente: comunità costituita a sua volta da Ramni e Luceri riuniti sul *Septimontium*, cioè sul complesso svettante nelle due cime del Palatino (*Palatium* e *Cermalus*), nell'adiacente *Velia*, nelle tre cime dell'Esquilino (*Cispius*, *Oppius* e *Fagútal*) e nel Celio, tra cui correva la lunga valle della *Succusa* o *Subura* (lo si deduce dalle tracce lasciate nel costume romano da un'antichissima e misteriosa festa religiosa del *Septimontium*, che si celebrava in dicembre con una processione nei luoghi ora indicati). Ad ogni modo, la conferma della costituzione finale della comunità ternaria è data, in sede archeologica, dal fatto che nel corso del sec. VII a. C. la necropoli venne allontanata dal Foro, che faceva ormai parte del territorio della nuova comunità e non poteva quindi servire, secondo il costume antico, ad albergare i resti dei cittadini defunti in età adulta.

Della raggiunta coagulazione politica delle tre tribú intorno al sec. VII a. C., e comunque in epoca anteriore all'ingresso degli Etruschi nella comunità, fanno fede parecchi importanti elementi, ma principalmente la derivazione etimologica latina o sabina di alcune fondamentali terminologie politiche romane (quali «*rex*», «*curia*», «*tribus*», «*potestas*» ecc.). Molto significativa è anche la denominazione dei primi romani come *Quirites*, e non ancora come *Romani*, perché la parola, di cui già si è segnalata la derivazione sabina, fa abbastanza chiaramente intendere (sebbene se ne sia dubitato da alcuni) che i residenti del Quirinale prima, gli appartenenti alle altre tribú dopo, furono accomunati dall'organizzazione politica per *curiae* (cioè per *co-viriae*, per raggruppamenti di uomini), ed appunto perciò furono detti usualmente «*co-virites*», *Quirites*. Addirittura decisivo è, infine, l'evidentissimo carattere di indipendenza del nuovo organismo, che giunse a sentirsi talmente estraneo alla stirpe progenitrice del suo stesso nucleo latino da portar guerra ad Albalonga e distruggerla.



CARTINA III. Il Lazio antico

La fase latino-sabina, insomma, se non segnò sin dal suo inizio la città completamente formata, fu certo il momento in cui vennero gettate le basi di quella che sarebbe poi stata la *civitas Quiritium* nelle sue strutture caratteristiche. Ma la comunità dei Quiriti pre-etruschi fu una comunità, sia aggiunto subito, estremamente elementare e quasi primitiva, la cui economia non era ancora basata sulla coltura intensiva, ma era legata essenzialmente alla pastorizia.

Le strutture «politiche» (*tribus, curiae, rex*) interferivano ben poco nella vita economico-sociale, che si svolgeva ancora ed essenzialmente intorno alle *familiae*, potestativamente organizzate ciascuna sotto la direzione del rispettivo *pater*, ed intorno alle *gentes* costituite dall'unione «di convenienza» tra varie *familiae* anche non apparentate tra loro. Le *familiae* erano comunità incentrate intorno alla casa-fattoria (*domus*), con un piccolo orto circostante (il cd. *heredium*, di non più di due iugeri, pari ad un quarto di ettaro, cioè 2500 metri quadrati), dalla quale si irradiava l'attività pastorale esercitata da *fili* e *clientes*. I terreni utilizzati per la pastorizia erano praticamente illimitati, e appunto perciò non sorgevano a proposito di essi problemi di assegnazione stabile alle famiglie, essendo più che sufficiente la loro ripartizione in zone di influenza delle varie *gentes*. La ricchezza privata, o più precisamente familiare, era quindi essenzialmente costituita da mandrie e greggi (la cd. *pecunia*, da *pecus*, bestiame), i cui capi erano utilizzati sia per l'alimentazione sia per gli scambi. Ma il potere non era dato dalla ricchezza materiale o da essa soltanto: era dato piuttosto dalla interna coesione e dalla capacità competitiva delle varie *familiae* e *gentes*.

19. La fase etrusco-latina della «civitas». — Alla fase latino-sabina fece séguito, nel sec. VI a. C., la fase etrusco-latina di Roma arcaica.

In questa fase, per effetto della influenza degli Etruschi, l'organizzazione della comunità si precisò nel senso di una *pólis* legata ad una ben circoscritta sede territoriale, e difesa da un nuovo e più forte tipo di esercito, l'*exercitus centuriatus*, al quale furono chiamati a partecipare anche gli esponenti di un vasto ceto di sudditi, la cd. *plebs*, che era dedito all'agricoltura intensiva ed all'artigianato.

La tradizione, sebbene sia palesemente alterata per motivi nazionalistici che rendevano spiacevole ai Romani il ricordo di un'epoca di sottomissione a potentati stranieri, non manca di adombrare la fase della preponderanza etrusca (fors'anche culminata, cacciato l'ultimo re, in un controllo militare della città da parte di Porsenna, re di Chiusi). Lo fa attraverso il racconto relativo agli ultimi tre re di Roma, che furono appunto di stirpe etrusca. Dapprima si sarebbe impadronito del potere Tarquinio Prisco, debellatore dei popoli latini e sabini del Lazio, che arricchì Roma dei suoi primi monumenti ed introdusse nella

vita cittadina il fasto regale caratteristico del suo popolo. Di poi sarebbe asceso al sommo dello stato Servio Tullio, riformatore delle forze armate in *exercitus centuriatus* e creatore di un parallelo tipo di assemblea popolare, i *comitia centuriata*: un'assemblea, quest'ultima, che avrebbe ammesso nel suo seno, accanto ai *patricii*, anche i *plebei*, ma che, d'altra parte (fatto veramente singolare), non avrebbe ottenuto subito funzioni deliberanti, dal momento che Servio ne avrebbe rinviato l'effettiva operatività ai tempi in cui la monarchia si fosse estinta. Ultimo re sarebbe stato un secondo Tarquinio, detto il Superbo, il cui violento dispotismo avrebbe però determinato una rivolta di popolo, dalla quale sarebbe derivata appunto l'abolizione della monarchia prevista da Servio (n. 20).

Che gli Etruschi abbiano realmente assunto, nel sec. VI a. C., la preponderanza su Roma e sul Lazio non può revocarsi seriamente in dubbio, perché della loro dominazione sulla *civitas* fanno fede in modo assai chiaro non soltanto i monumenti dell'epoca, di stile e struttura indiscutibilmente etruschi, ma (come si è detto) il nome stesso di Roma, nonché numerose terminologie della vita politica romana di derivazione etrusca (quali «*lictiores*», «*augures*», «*imperium*» ecc.). Pare, tuttavia, eccessiva e da respingere l'opinione di alcuni storiografi, i quali, pur negando la priorità cronologica degli insediamenti latino-sabini sulla riva sinistra del Tevere, indicano negli Etruschi addirittura i fondatori della comunità ternaria (*Ramnes*, *Tities*, *Lúceres*) e giungono al punto di asserire, almeno alcuni, che gli Etruschi conquistatori assunsero in quella comunità il rango di *patricii*, mentre tutti i preesistenti abitanti latino-sabini passarono alla condizione subordinata di *plebs*. L'ipotesi piú attendibile, e piú cauta, è che la preponderanza etrusca si riconnetta all'ingresso nella comunità di potenti ed evolute *gentes* provenienti dall'Etruria: un ingresso forse non del tutto pacifico, ma risoltosi piuttosto nell'integrazione dei nuovi arrivati con le vecchie *gentes*, che non nella sottomissione di queste ultime alle *gentes* sopravvenute. Piú che verosimile è che taluni prestigiosi capi delle genti etrusche si siano imposti come «tiranni» e, ad un tempo, come riformatori della comunità secondo moduli propri della civiltà superiore di cui erano esponenti. La situazione comportò i suoi vantaggi sul piano organizzativo e fu perciò lungamente tollerata, almeno sin quando la tirannide non diventò apertamente oppressiva. Ciò posto, il colpo di stato che chiuse l'era del predominio etrusco, piú che una rivolta antietrusca dell'elemento latino-sabino, dovette essere una reazione sia dei Quiriti originari sia degli stessi Quiriti di derivazione etrusca contro la prepotenza di una specifica *gens* etrusca, quella dei Tarquinii, che pretendeva di realizzare nello stato atteggiamenti assolutistici. Lo fa chiaramente intuire il fatto che, stando proprio al racconto della tradizione, i capi della rivolta contro Tarquinio il Superbo furono due oriundi etruschi, anzi due congiunti del *rex*, Bruto e Collatino. Che si sia trattato dell'abolizione del *regnum*, come vedremo, è da escludere.

Le implicazioni della preponderanza etrusca furono, per molti versi, ancor più importanti di quanto non dica la tradizione, mentre, per altri versi, risultano essere state meno notevoli ed immediate di quel che la tradizione stessa riferisce. Assolutamente da contestare è infatti che l'assemblea politica detta dei *comitia centuriata* possa essere stata introdotta *ex abrupto* da Servio Tullio o da qualsivoglia altro dominatore etrusco. Smentiscono questa leggenda, non solo il fatto che l'elemento plebeo si formò in Roma proprio nel corso del sec. VI a. C. (il che rende pressoché assurdo che esso si sia immediatamente inserito nel governo della *civitas*), ma sopra tutto la circostanza, proprio dalla tradizione messa in luce con grande abbondanza di particolari, che la *plebs* fu tenuta per tutto il successivo sec. V a. C. in tale stato di dura sottomissione rispetto al patriziato, da essere indotta a ricorrere alla più energica azione rivoluzionaria per liberarsi con lento progresso del giogo politico. In compenso, gli Etruschi influirono sulla vita di Roma assai più di quanto la leggenda voglia ammettere, sia perché collegarono l'autorità del *rex* al comando militare (*imperium*), sia perché dotarono l'organizzazione cittadina di un esercito compatto e ben armato, di tipo ignoto anche alle antiche stirpi italiane. Ad essi si deve l'organizzazione dell'armata sulla base del cd. «sistema oplitico» in uso presso i popoli greci, e cioè la formazione di una *legio* (da *legere*, scegliere) basata su centurie di fanteria pesante (la *classis*), che combattevano in ranghi serrati e che erano contornate e agevolate da nuclei di fanteria leggera (i cd. *infra classem*) e di cavalleria: la formazione, insomma, del cd. *exercitus centuriatus*, il quale permise a Roma di guerreggiare vittoriosamente con le popolazioni laziali e di sottometterle in buon numero.

La riforma che portò alla costituzione dell'*exercitus centuriatus*, subordinato all'*imperium* del *rex* nelle funzioni anche di condottiero militare (*magister populi*), non fu un ritocco limitato al campo tattico, ma fu espressione di un importantissimo rimaneggiamento della comunità ternaria sul piano costituzionale, sul piano religioso, sul piano economico e sul piano sociale. L'appartenenza alle *gentes* (latine, sabine ed etrusche) rimase titolo esclusivo di partecipazione al governo comunitario, alle *coviriae* o *curiae* dei *Quirites*, anzi fu esaltata dalla chiusura della comunità entro una linea perimetrale sacra, il *pomerium*, e dall'introduzione di una religione di stato facente capo ad *Iupiter* (*Iovis pater*), *Iuno* e *Minerva*, cioè alla cd. «triade capitolina» (venerata nel nuovo tempio di Giove eretto sull'arce del Campidoglio). Ma intorno alla *civitas*, e al di fuori delle vaste riserve di pascolo e di sfruttamento estensivo della terra spettante alle *gentes* quiritarie, fiorì, proprio per l'influenza etrusca, una vita economica nuova incentrata sull'agricoltura intensiva, cioè sulla coltivazione avveduta dei campi: attività esercitata da famiglie contadine che erano escluse formalmente dalla comunità quiritaria, ma erano tuttavia sostanzialmente interessate a difenderla a salvaguardia del loro stesso benessere.

Il nuovo sistema economico, applicato prevalentemente ai bassi

cereali (orzo, miglio, farro ecc.) ed agli alberi da frutta, contribuì a valorizzare, nei confronti delle *gentes* quiritarie, i piccoli e compatti raggruppamenti familiari del contado extra-pomeriale, che coltivavano a titolo stabile, stanziale, ciascuno un certo numero di iugeri di seminativo circostante alla *domus* ed all'orto o *heredium*. Forse al piú progredito tipo di produzione si dedicarono anche, nel seno delle *gentes*, sempre piú numerose famiglie di *clientes*, che conseguentemente si affrancarono, sia pur con difficoltà, dalla soggezione alle rispettive *gentes*. L'economia familiare, basata sull'agricoltura intensiva, e l'economia gentilizia, legata all'agricoltura estensiva, divennero pertanto complementari tra loro e il loro punto di incontro fu il mercato periodico che si svolgeva nel Foro (*núndinae*: ogni nove giorni, compresi nel computo quello di allestimento e quello di smantellamento delle attrezzature, quindi in pratica ogni sette giorni), dando luogo, in tale occasione, a scambi di prodotti agricoli contro il bestiame bovino e ovino delle mandrie e dei greggi. Fu per questa via che il *pecus*, il bestiame, si avviò a diventare *pecunia*, cioè misura dei valori, con funzioni che in un'economia piú progredita sarebbero state poi assunte dalla *pecunia*-metallo e quindi dalla moneta.

Viste cosí le cose, l'antico mistero delle origini della *plebs* si chiarisce. Infatti l'ipotesi, ancora largamente accolta, che la plebe si sia formata, in coincidenza col decadimento dell'organizzazione in *gentes*, solo per effetto della liberazione dei *clientes* e delle loro famiglie dalla soggezione gentilizia, o anche, per giunta, attraverso la *deditio* o l'*applicatio* alla *civitas* (anziché alle *gentes* decadute) dei nemici sconfitti e degli stranieri ramminghi, è una ipotesi che non basta a spiegare né la rilevantissima consistenza numerica dei *plebei* nella fase etrusco-latina, né la singolare coesione raggiunta dal ceto plebeo in antitesi a quello patrizio. Altrettanto inappagante è la congettura secondo cui il nucleo originario della *plebs* sarebbe stato costituito da un *pagus* latino stanziato sul colle Aventino, fuori del primitivo *pomerium* della *civitas*: il che si vuol ricavare dal fatto che la *plebs* era lontana dal Palatino addensandosi preferibilmente sul colle Aventino, ove adorava divinità diverse da quelle venerate dai *patricii* (principalmente Cerere, Libero e Libera) ed ove in un apposito tempio conservava una sua propria cassa, obbedendo (entro i ristrettissimi limiti posti alla sua autonomia dai dominatori *Quirites*) ad un suo capo politico-religioso di estrazione elettiva, quindi ad una sorta di corrispondente del *rex* patrizio, denominato *aedilis*. Il nucleo aventiniano extraquiritario probabilmente è davvero esistito, ma è pensabile che esso si sia costituito dopo, non prima della emersione della plebe, e cioè solo quando i *plebei* si misero in posizione fortemente contestativa nei confronti del patriziato e fecero capo all'Aventino per stabilire il centro della loro organizzazione.

Secondo noi, insomma, la *plebs* (termine che significativamente indica una *multitudo*, un $\pi\lambda\eta\theta\omicron\varsigma$ di famiglie, tutte accomunate dalla caratteristica negativa di non essere *patriciae*) ebbe radici etniche e

politiche le più diverse. Essa trovò una sua ragione unitaria nel fatto di essere dedita all'agricoltura intensiva a base familiare (nonché, in piccola parte, all'artigianato), di non avere (a causa del suo tenore di vita economica) un'organizzazione per *gentes*, ma di essere comunque interessata alla difesa della *civitas Quiritium* contro le altre popolazioni laziali. Di qui l'ammissione dei *plebei* al *commercium* con i *Quirites* e il contributo da essi liberamente prestato all'*exercitus centuriatus* e, per converso, la esclusione loro (considerati pur sempre stranieri) dal *connubium* con i Quiriti, nonché, a maggior ragione, dal governo della *civitas*.

20. La crisi della «civitas» quiritaria e le sue cause. — La fase ultima dello stato quiritario fu quella della sua crisi e della progressiva degenerazione dei suoi ordinamenti tipici, che coincise approssimativamente con i secoli dal V alla metà del IV a. C.

In questa fase le istituzioni originarie della *civitas Quiritium* (*rex*, *patres*, *comitia curiata*) non vennero abolite, ma vennero offuscate e indebolite, sul piano politico, dalla sovrapposizione ad esse dell'organizzazione dell'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo e dall'influenza pregnante assunta dal comandante dell'esercito stesso, il *praetor*: personaggio, questo, che poteva anche essere, e sempre più spesso fu, diverso dal *rex*.

Secondo il racconto della tradizione, con la rivoluzione di Bruto e Collatino, avvenuta nel 509 a. C., il sistema monarchico originario sarebbe stato rovesciato una volta per sempre, insieme con la dominazione etrusca, e sarebbe stato introdotto di un solo tratto in Roma il sistema cd. «repubblicano» dei tempi storici, fondato sulla magistratura collegiale suprema dei due *consules*, che vennero eletti annualmente dai *comitia centuriata* serviani, entrati finalmente in funzione come assemblea deliberante. La leggenda sottolinea, tuttavia, con molta ricchezza di particolari, che la pace e la tranquillità non tornarono per ciò nella *civitas*. Mentre all'esterno premevano le popolazioni laziali, tumultuava all'interno la plebe, malcontenta di dover sopportare gli oneri delle continue guerre e di restare ciò nonostante in una posizione di netta inferiorità rispetto al patriziato. Ne derivò un séguito pauroso di gravi torbidi civili, che, dopo molte e varie vicende, furono potuti definitivamente sedare solo nel 367 a. C., allorché le cd. *leges Liciniae Sextiae* riconobbero ai *plebei* il diritto di aspirare annualmente ad uno dei due posti supremi di *consules*.

Vari sono gli elementi discordi, anacronistici ed incredibili di questo racconto tradizionale, specie per quanto riguarda la storia interna di Roma. Una rivolta di una certa portata, che abbia avuto luogo alla fine del sec. VI a. C. ed abbia determinato la fine della dominazione etrusca in Roma, o quanto meno la caduta di una tirannide partico-



CARTINA IV. L'Italia tra il sec. VIII e il sec. IV a. C.

larmente odiosa sulla *civitas*, è cosa che può sostanzialmente ammettersi. Del tutto da escludere, peraltro, almeno sino a prova contraria, è che d'improvviso sia stato abolito il sistema monarchico vitalizio e sia stato costituito in sua vece il sistema della diarchia consolare annua. Passaggi siffatti non avvengono in un giorno, specie presso i popoli ancora primitivi, piuttosto tardi nel mutare i propri ordinamenti. Comunque non è credibile affatto che l'istituto del *rex* sia stato mai abolito in Roma, perché ancora in epoca storica ne sopravviveva il rudere, rappresentato dal *rex sacrorum* o *sacrificulus*, capo supremo dei culti romani e munito a quest'uopo di un proprio potere editale: larva, dunque, dell'antico monarca quiritario, ch'era capo politico e religioso al tempo stesso. Il mutamento della struttura di governo dello stato romano avvenne, insomma, con molto maggior lentezza e fatica, nel corso dei sec. V e IV a. C., in virtù di una complessa evoluzione determinata da molteplici e svariate cause.

Gli storiografi che accedono alla tesi qui accolta di una lenta trasformazione del sistema di governo romano sono, comunque, tutt'altro che concordi nell'individuare l'esatto itinerario con le sue tappe successive. A prescindere da ipotesi meno fortunate, le teorie più note sono due. Secondo alcuni, di pari passo con il decadere spontaneo della magistratura del *rex* venne affermandosi la magistratura del *dictator* o *magister populi*, capo supremo dell'esercito centuriato e perciò di tutta la cosa pubblica, che era coadiuvato strettamente da un *magister equitum*, comandante la cavalleria e suo valido collaboratore in ogni campo: il consolato repubblicano (di due magistrati) sarebbe appunto derivato dalla progressiva trasformazione della *dictatura* in magistratura ordinaria e dal progressivo elevamento del *magister equitum* a pari grado e collega del *dictator*. Secondo altri, decaduta la magistratura regale, si vennero alternando al vertice del governo statale il sistema magistratuale straordinario del *dictator*, caratteristicamente etrusco, ed una magistratura collegiale ordinaria di derivazione sabina: quest'ultima magistratura avrebbe finito per ottenere la prevalenza sull'altra, dando luogo all'istituto del consolato. Ma, a nostro avviso, tanto l'una quanto l'altra ipotesi sono sfornite di un *quantum* sufficiente di verosimiglianza. Inverosimile è che il consolato sia potuto derivare da una trasformazione della dittatura, se si pensa che in epoca storica il *dictator* aveva ancora e sempre il carattere di magistratura straordinaria e monarchica, rispetto a cui il *magister equitum* altro non era che un subordinato. Inverosimile è, d'altro canto, la derivazione del consolato da una vittoria della magistratura collegiale sabina su quella monarchica etrusca: sia perché non si spiega il motivo per cui soltanto a partire dal sec. V a. C. si sarebbe fatto ricorso al tradizionale sistema collegiale sabino; sia perché non si tiene conto del fatto che le *dictaturae* furono, nel sec. IV a. C., in numero di più che tre volte superiore a quelle del secolo precedente (50 contro 13), dimostrando con ciò un aumento e non una diminuzione della loro vitalità.

Il maggior difetto delle ipotesi sin qui ricordate è, a nostro parere,

quello di non porre in rilievo, o almeno in adeguato rilievo, tutte le cause che possono aver dato luogo alla trasformazione della struttura di governo in Roma. Una di queste cause fu certamente la decadenza della carica del *rex*, ormai incapace di sopperire da solo a tutte le esigenze politiche e religiose dello stato e spesso impedito, in particolare, dall'assumere personalmente il comando dell'esercito centuriato. Ma altre cause non meno e forse più importanti concorsero a determinare la crisi e gli svolgimenti di essa. Anzitutto, la grave situazione militare in cui Roma venne a trovarsi successivamente alla caduta della dominazione etrusca: situazione, questa, che implicò un notevole aumento di importanza del *praetor*, capo della *legio* in sostituzione del *rex*, ed un connesso aumento di importanza della *plebs*, necessariamente chiamata a integrare con la sua massa numerosa le troppo esigue file dei combattenti. Secondariamente, la violenta azione rivoluzionaria sviluppata dalla *plebs*, per ottenere dapprima l'alleviamento delle sue condizioni di sudditanza, di poi la piena parificazione, con caratteri di cittadinanza, alla classe patrizia. In questi frangenti l'*exercitus centuriatus*, essendo aperto anche ai plebei, costituì il mezzo attraverso cui la plebe poté ottenere il soddisfacimento delle sue rivendicazioni ed attraverso cui si verificò l'evoluzione della struttura di governo di Roma.

21. Le vicende della crisi: la politica estera. — La crisi delle istituzioni quiritarie e l'affermarsi sempre più incisivo dell'*exercitus centuriatus* e del suo *praetor* (supplente, abbiamo detto, del *rex*) furono favoriti dalla contingenza di difficile ed aspra competizione in cui Roma venne a trovarsi di fronte agli altri popoli del Lazio, della Campania e dell'Etruria.

Il predominio etrusco aveva assicurato a Roma il vantaggio della pace e di una sottintesa alleanza con le popolazioni di cui erano oriundi i Tarquinii, ma le aveva anche procurato, per converso, l'ostilità delle città latine: un'ostilità giustificata dalle tendenze espansionistiche dei Tarquinii e manifestatasi con la trasformazione della vecchia Lega Latina, di cui Roma faceva parte, nella nuova Lega Nemorense, da cui Roma era esclusa e guardata con astio. Della Lega Nemorense, accentrata attorno al tempio di Diana a Nemi, erano membri particolarmente attivi e pericolosi per Roma le città di Tuscolo, Aricia, Lanuvio, Laurento, Cora, Tivoli, Pomezia, Ardea, la cui forza collettiva fu ulteriormente accresciuta dall'alleanza con i Greci di Cuma in Campania e con la popolazione umbro-osca dei Volsci, stabilita a cavaliere tra Lazio e Campania.

La cacciata dei Tarquinii espose in un primo momento Roma a tentativi di riscossa etruschi: tentativi di cui la leggenda serba tracce nel racconto degli sforzi operati per la conquista della città dal lucumone di Chiusi, Porsenna. In un secondo momento gli Etruschi, anche perché disfatti da Aristodemo, tiranno di Cuma, smisero di premere su

Roma e sulla stessa Campania, ma contro i Romani si schierarono apertamente i Latini ed i Volsci. Roma fu dunque costretta a moltiplicare i suoi sforzi di guerra e la fortuna l'aiutò non meno di una politica di prudenti rinunce.

Le rinunce ebbero ad oggetto la politica espansionistica inaugurata dai Tarquinii. Le mire che questi pare avessero avuto ad una irradiazione della sfera di influenza romana sul mare furono poste da parte, per non dover incappare nel difficile scoglio di Cartagine. La tradizione parla, anticipando di molto, addirittura di un trattato intervenuto tra Romani e Cartaginesi nel primo anno della repubblica: ma, se anche l'accordo esplicito tra le due potenze non vi fu, è pienamente credibile che vi sia stata l'intesa tacita di non turbare le rispettive sfere di influenza sulle coste tirreniche. Quanto all'espansionismo di Roma nei confronti di Latini e di Volsci, esso fu fortemente ridimensionato. Le puntigliose guerriglie instaurate con quei popoli dai Tarquinii furono portate avanti, ma non sino al punto di inseguire il miraggio di un'assai improbabile vittoria totale. Contenta di aver vinto in battaglia i Latini al lago Regillo, presso Tuscolo, nel 497 o 496, Roma cercò la pace e la ottenne nel 493 a. C., allorché il suo dittatore Spurio Cassio riuscì a stipulare con i Latini il cd. *foedus Cassianum*: un trattato di alleanza difensiva, di amicizia perpetua e di buon vicinato, che assicurava ai Latini della Lega una posizione di piena parità con la potenza ch'era in definitiva, almeno per il momento, risultata vittoriosa. Analogo *foedus aequum* (il cd. *foedus Hernicum*) fu concluso nel 486 a. C. con gli Ernici, la cui amicizia garantì ai Romani che fossero tenute separate tra loro le popolazioni ostili dei Volsci e degli Equi.

Sicura della fedeltà della Lega Nemorense e degli Ernici, Roma poté finalmente impegnarsi a fondo nel conflitto con gli Etruschi, sopra tutto per regolare i conti con la potenza di Veio, una città etrusca posta sulla destra del fiume, in posizione arretrata e a monte dell'Isola tiberina, che ambiva tagliare le comunicazioni tra Roma ed il mare per assumere la padronanza della foce del Tevere. Fu una guerra lunga e non facile, che la tradizione ha particolarmente arricchito di animati episodi. L'iniziativa fu presa, a quanto pare, nel 477 a. C. dalla *gens* romana dei *Fabii*, che sfidò da sola i Veienti e si recò ad incontrarli sul loro stesso territorio. I Fabi (ch'erano in numero di 306 *gentiles* piú qualche migliaio di *clientes*) furono facilmente annientati in un'imboscata presso il fiume Crèmera. Durante i quarant'anni successivi altri numerosi fatti di guerriglia tennero in tensione, ma non scossero molto Veio. Nel 406 a. C. Roma si decise finalmente a creare una seconda *legio* centuriata per il fronte etrusco ed a muovere in forze contro il nemico, la cui *arx* fu però conquistata e distrutta non prima del 396 a. C. dal dittatore Marco Furio Camillo. Il territorio veiente venne diviso tra Roma e gli alleati latini.

I molti momenti di stasi totale o parziale nella guerra anti-etrusca furono imposti ai Romani, in questi anni, dall'insorgere di altre complicazioni su altri campi di guerra. Insidiavano permanentemente

Roma i bellicosi Volsci e alla città guardavano con ostilità le popolazioni campane. Si formò pertanto, in funzione antiromana, una Lega Campana, che ebbe a sua guida Capua e Cuma ed a suoi alleati i Volsci cacciati da Pomezia, gli Equi di Preneste e i Sabini. Degli Equi i Romani si liberarono solo il 442 a. C., nella battaglia del monte Algido, mentre di Volsci e Sabini essi rimasero definitivi vincitori, dopo alterne vicende che la leggenda ha vistosamente arricchite di frange, non prima del 430 a. C. Comunque anche in questi settori le armi romane finirono per prevalere. Roma, sconfitta Veio, si trovò ad aver conseguito l'egemonia di tutta l'Italia centrale.

Il primato romano, pagato a così caro prezzo di guerre incessanti, avrebbe avuto ora bisogno di un periodo di tranquillità per potersi efficacemente consolidare. Purtroppo per Roma, non fu così. A partire dal 400 a. C. cominciarono a premere sull'Italia centrale, sospinte a loro volta da altre invasioni provenienti dal Nord, impetuose orde di Celti, che giunsero sino alla posizione-chiave (in mano etrusca) di Chiusi. I Romani, divenuti in quest'occasione alleati di necessità degli Etruschi, cercarono di opporsi, ma furono travolti nella battaglia del fiume Allia, un affluente del Tevere. I Galli (per usare il nome solitamente dato agli invasori celtici dai Romani) pervennero, guidati dal leggendario Brenno, entro il cuore della città, che misero a sacco e incendiarono nel 387 a. C. Il Campidoglio resistette ad oltranza, ma la liberazione dell'urbe fu dovuta comprare con 1000 libbre d'oro. Solo dopo il versamento di questa gravosa taglia gli invasori presero la via del ritorno. La tradizione, all'evidente scopo di ridurre lo scorno dell'increscioso episodio, favoleggia di un rabbioso inseguimento del dittatore Camillo che, raggiunti i Galli, li sgominò e li costrinse a restituire l'oro sino all'ultima libbra.

Ovviamente le disavventure di Roma nei confronti dei Galli ravvivarono il coraggio dei suoi antichi rivali. Contro di essa si mossero, nello sforzo di distruggerla, gli Etruschi di Faleri, Sutri, Cere e Tarquinia e i Latini di Anzio, Satrico, Fidene, Velletri, Tivoli e Preneste. Ma ancora una volta i Romani riuscirono a spuntarla. Dividendo gli avversari, li sopraffecero uno per uno. Prima Fidene, poi Sutri, poi la potente Tarquinia, contro cui nel 356 a. C. l'esercito romano fu per la prima volta al comando di un dittatore plebeo, Caio Marcio Rútulo (il «rosso»). Tarquinia resistette a lungo, ma il suo crollo, avvenuto solo nel 351 a. C., determinò, almeno per il momento, la fine di ogni ostilità. Roma riaffermò il suo primato e, delle città etrusche, la sola Cere ebbe un trattamento speciale (il primo caso del genere), nel senso che i suoi abitanti furono riconosciuti come cittadini romani, peraltro senza diritto di voto (*cives sine suffragio*; n. 118).

22. Le vicende della crisi: la politica interna. — Le guerre incessanti di Roma nei sec. V e IV a. C. posero i plebei in condizioni di singolare vantaggio per svolgere la loro battaglia politica, mirante ad ottenere l'affrancazione completa dallo

stato increscioso di sudditanza. La *civitas* aveva difatti un estremo bisogno della *plebs*, non solo acché rimanesse tranquilla e operosa nell'urbe e nel contado, ma anche affinché concorresse con la sua valida massa di uomini a rinforzare l'esercito cittadino, così strenuamente impegnato.

Inevitabilmente la *plebs* si atteggiò, nei confronti del patriziato, come una classe economico-sociale capace di opporglisi e di condizionarlo. Pertanto le sue aspirazioni uscirono dal generico e andarono progressivamente esaltandosi e precisandosi nei fini da raggiungere, nell'azione da svolgere, nell'organizzazione interna atta a sostenere l'azione prestabilita.

Gli ostacoli più gravi che la *plebs* aveva da superare per l'ottenimento della sua affrancazione erano due: da un lato, l'ostinazione dei *Quirites* nel considerare l'appartenenza alle loro *gentes* come qualifica esclusiva per il godimento dello *status* di cittadino, e quindi per la partecipazione ai comizi, al senato, alle cariche magistratuali e ai pubblici sacerdoti; dall'altro lato, e conseguentemente, la impossibilità per la plebe di controllare, attraverso i suoi rappresentanti, la giusta ripartizione tra le famiglie plebee dei territori di conquista o, quanto meno, la imparziale tutela giurisdizionale dell'appartenenza alle famiglie plebee di quelle terre cui esse si dedicavano in modo stabile (e ovviamente con aspettativa di uno stabile godimento) secondo i metodi dell'agricoltura intensiva.

La plebe, insomma, non era fatta solamente di poveri, anzi buon numero di famiglie plebee era economicamente abbiente ed appunto perciò era chiamato al servizio dei *pedites* nella *classis* oplitica dell'*exercitus centuriatus* (servizio, per meglio intenderci, che esigeva da ciascuno l'ingente spesa occorrente a provvedersi dell'armatura necessaria). Il grosso problema dei *plebeii* era quello di liberarsi dalla sudditanza verso il patriziato, per non dipendere dall'incontrollato potere di quest'ultimo. Le difficoltà, peraltro, non venivano solo dalla riluttanza dei patrizi a riconoscere genti plebee e ad ammettere conseguentemente i plebei al governo della *civitas*: venivano anche, e non meno, dalla riluttanza dei plebei a partecipare ad un tipo di organizzazione, quella gentilizia, ch'era espressione di una economia superata, quella dell'agricoltura estensiva, e che avrebbe perciò obbligato i plebei a rinunciare ai metodi più moderni di lavorazione, e di connessa appartenenza stabile familiare, delle terre. Questo il motivo per cui i *plebeii* (e tra i plebei, con più chiara visione, quelli abbienti) si orientarono sempre più decisamente verso l'abolizione (o, quanto meno, verso la riduzione a impotenza) della *civitas* gentilizia e verso la sovrapposizione alla *civitas* dei Quiriti del cd. *populus Romanus Quiritium*, cioè dell'esercito centuriato di cui facevano parte anch'essi.

La politica della plebe si sviluppò in due tempi. In un primo tempo essa reclamò ed ottenne l'ammissione del *connubium* con i

patricii, l'assegnazione, sopra tutto alle *familiae* plebee, di altri appezzamenti dei territorî di conquista e una piú sicura garanzia della sua libert  nell'ambito cittadino. In un secondo tempo, coincidente con la fine del V e la prima met  del IV sec. a. C., la plebe pass  a reclamare la piena equiparazione giuridica con i *patricii* nel seno dell'*exercitus centuriatus*, quindi la utilizzazione di quest'ultimo come assemblea costituzionale fatta di votanti patrizi e plebei, quindi ancora la eleggibilit  dei plebei (su un piano di parit  con i patrizi) alle massime cariche del *populus Romanus Quiritium*.

L'azione svolta per il raggiungimento di questi fini ebbe insomma carattere nettamente rivoluzionario, perch  fu intesa ad una completa eversione del sistema economico, sociale, politico, costituzionale della *civitas* gentilizia dei Quiriti. Quanto ai modi di lotta, il metodo basilare fu quello delle secessioni (o, come oggi si direbbe, degli scioperi), cio  dell'allontanamento in massa dei plebei dall'*urbs* e dall'*exercitus* cittadina proprio nei momenti in cui la citt  avrebbe avuto maggior bisogno per la sua salvaguardia del loro concorso della *plebs*. La tradizione ricorda, in proposito, una prima secessione sul monte Sacro (ma pi  probabilmente sull'Aventino) del 494 a. C., ed una seconda secessione sul monte Aventino del 471 a. C., ambo le quali costrinsero i *patricii* a fare concessioni ai *plebei*. Intanto la plebe si and  addirittura organizzando in compagine politica rivoluzionaria, con proprie assemblee, propri capi e propri fondi economici: il che le permise di manovrare ancor meglio contro il prepotere patrizio.

L'organizzazione rivoluzionaria della *plebs* fu impostata, secondo la tradizione, nella circostanza della prima secessione. In quella contingenza la *plebs* avrebbe deciso di porsi sotto la direzione di un collegio di *aediles*, di un collegio di *iudices decemviri* e di due *tribuni plebis*, ai quali ultimi pi  particolarmente spettava di rappresentare gli interessi plebei di fronte ai *Quirites*. La decisione sarebbe stata presa per comune accordo mediante le cd. *leges sacratae*, le quali avrebbero stabilito che i «funzionari» *plebei* fossero *sacrosancti*, cio  posti sotto la protezione delle divinit  della *plebs* (Cerere, Libero e Libera), e che, pertanto, chiunque avesse sacrilegamente levato la mano su di essi fosse da uccidere in segno di espiazione. Una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., votata dai *comitia centuriata*, avrebbe finito per confermare le *leges sacratae* plebee, rendendole obbligatorie per i *patricii*.

Per vero, molte ragioni sconsigliano dal prestar piena fede a questa leggenda, la quale pare anticipare eccessivamente l'istituzione dei *tribuni plebis* e sembra inoltre eccessivamente predatore il riconoscimento delle cariche rivoluzionarie plebee da parte della *civitas*.   molto probabile, in particolare, che il termine «*leges sacratae*» non dipenda dal fatto che la deliberazione fu presa sul monte Sacro, visto che la sede della prima secessione fu forse l'Aventino, ma derivi piuttosto dal fatto che la sanzione da esse comminata consisteva nella cd. *sacertas* del violatore (n. 42).   probabile, inoltre, che, se pure un paio di spontanei capi-popolo (*tribuni*) sorsero dal seno della plebe in oc-

casione della prima secessione, la istituzione dei *tribuni plebis* e degli altri «funzionari di partito» sia piuttosto avvenuta in occasione della seconda secessione sul monte Aventino, durante la quale, del resto, la tradizione racconta che il numero dei *tribuni* fu portato da due a quattro. Quanto alla *leges Valeriae Horatiae* del 449 a. C., si tratta di una pura invenzione della leggenda. Il riconoscimento delle rappresentanze plebee non avvenne mai sul piano dell'ufficialità, ma avvenne *de facto*, nel senso che i *patricii* non poterono nulla per impedire in concreto che esse funzionassero.

Istituite le sue rappresentanze rivoluzionarie, la *plebs* si affidò ostentatamente ad esse e si raccolse annualmente per rinnovarle in sue proprie assemblee, che vennero dette *concilia plebis*. Non è ben chiaro quale possa essere stata la funzione degli *iudices decemviri*, di cui le età successive non conservarono che il ricordo. Gli *aediles* derivavano dall'antica istituzione aventina dell'*aedilis* ed erano una rappresentanza, forse di quattro membri, le cui funzioni si riducevano alla custodia del tesoro plebeo nei templi in cui era racchiuso e ad una generica sorveglianza del buon andamento della vita della *plebs* nella *civitas*. Il compito dei *tribuni plebis* si riassunse nel portare ogni possibile appoggio agli interessi della loro classe in contrapposto alla classe patrizia e si esplicò nelle azioni più varie: dalla convocazione della plebe in *concilium* per ottenere voti di elezione o delibere (*plebiscita*) alla energica frapposizione di «veti» ai magistrati cittadini (*intercessiones*), alla formulazione delle rivendicazioni plebee in contraddittorio con i patrizi, alla direzione delle sommosse e degli scioperi militari della *plebs* nei casi più gravi.

Tra i molti particolari della leggenda, che volutamente tralasciamo qui di riferire, merita eccezione la cd. *lex Icilia de Aventino publicando*: una *lex* ottenuta nel 456 dal tribuno della plebe Lucio Icilio Ruga, quindi non una *lex populi*, ma un *plebiscitum*, che avrebbe assegnato ai plebei i suoli dell'Aventino affinché vi costruissero le loro case. Ma in questi termini la notizia è assolutamente inaccoglibile perché presuppone che i plebisciti avessero già conseguito nel 456 forza di legge: risultato che fu invece conseguito, al più presto, nel successivo 449 a. C. (n. 23). È chiaro quindi, almeno a nostro avviso, che il plebiscito Icilio fu espressione di un voto meramente politico dei *concilia plebis*, i quali unilateralmente affermarono con esso la riserva agli insediamenti plebei del monte (extrapomeriale) Aventino.

23. La formazione della «respublica» nazionale romana. — Per effetto della violenta azione rivoluzionaria condotta dalla *plebs*, la struttura dello stato quiritario venne ad essere, nei sec. V e IV, sempre più gravemente minata, sin che si giunse, verso la metà del sec. IV a. C., ad una sua sostanziale trasformazione. L'*exercitus centuriatus*, che frattanto si era sdoppiato in due corpi (al comando quindi di due *praetores-consules*),

ottenne, attraverso un faticoso compromesso con il patriziato, di essere riconosciuto anche come assemblea costituzionale deliberante. Di piú: i patrizi ammisero che uno dei due consoli, da eleggersi dai *comitia centuriata*, potesse essere di estrazione plebea e che accanto ai *patres* patrizi sedessero quindi, nel *cd. senatus*, anche gli ex-consoli plebei.

Come si è detto, il racconto della tradizione in proposito, pur essendo accettabile in molti suoi particolari, non sembra cogliere i veri motivi delle agitazioni dei sec. V e IV a. C.

Secondo la leggenda, dopo l'instaurazione della forma di governo consolare (509 a. C.) la plebe (che già da tempo sarebbe stata ammessa a partecipare ai *comitia centuriata*) si sarebbe agitata e si sarebbe organizzata rivoluzionariamente sopra tutto per ottenere l'esaudimento di due rivendicazioni: l'ammissione al *connubium* con i *patricii* e l'abolizione del fero ed inumano sistema di uccidere i debitori insolventi, che appartenevano prevalentemente alla cerchia dei *plebeii* urbani. Un primo successo sarebbe stato ottenuto nel 451 a. C., attraverso la sospensione della magistratura consolare e la nomina di un collegio patrizio di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, rinnovato l'anno successivo: collegio cui sarebbe stato affidato il compito di mettere insieme un corpo organico di leggi. Ma i *decemviri*, presieduti dall'antiplebeo Appio Claudio, non avrebbero risposto alla fiducia della *plebs* e sarebbero stati deposti per tumulto di popolo nel corso del 450 a. C., senza ancora aver appagato le aspirazioni plebee (n. 66). Ai *consules* del 449 a. C., Lucio Valerio Poplicola e Marco Orazio Turrino, non sarebbe rimasto che tentare di pacificare gli animi con una serie di leggi (le *leges Valeriae Horatiae*) mediante le quali: da un lato provvidero a pubblicare le dodici tavole legislative (di cui due certamente *iniquae* perché antiplebee) che il collegio decemvirale era riuscito a mettere insieme; dall'altro lato riconobbero ufficialmente le cariche rivoluzionarie della *plebs* (n. 22), e giunsero sinanche ad ammettere che i *plebiscita* avessero efficacia di leggi dello stato. Senonché la plebe, tuttora malcontenta, avrebbe insistito col massimo vigore nella sua azione ed avrebbe fatto ostruzionismo nei *comitia centuriata* all'elezione dei consoli ordinari, di modo che, nell'ottantennio intercorso tra il 448 ed il 368 a. C., i supremi poteri politici e militari sarebbero stati, in via di ripiego, quasi costantemente esercitati dagli ufficiali superiori dell'esercito, i tribuni militari, tra i quali si annoveravano anche elementi plebei (*tribuni militum consulari potestate*). Indipendentemente da ciò, con un suo plebiscito (*plebiscitum* o *lex Canuleia* del 445 a. C.) la plebe avrebbe provveduto ad introdurre il *connubium* con i patrizi, mentre il sistema di esecuzione personale per debiti non fu potuto mitigare (lo sarebbe stato soltanto un secolo dopo con la *lex Poetelia Papiria* del 326 a. C.). Solo nel 367 a. C. i *patricii* avrebbero ceduto di fronte all'aspirazione plebea di giungere al consolato. Le *leges Licinia Sextiae* di quell'anno, infatti, avrebbero reso

accessibile ad un plebeo (se eletto dai *comitia*) uno dei due seggi della magistratura consolare, concedendo ai *patricii*, a titolo di parziale rivalsa, l'esclusività della nuova magistratura del *praetor minor*, avente il compito di amministrare giustizia tra i *cives*, nonché la partecipazione di due loro esponenti alla carica plebea degli *aediles*, con il titolo e le funzioni preponderanti di *aediles curules*.

Un racconto, quello ora riassunto, che presenta alcuni punti assolutamente inattendibili entro una trama sostanzialmente accettabile. Incredibile è che tra le aspirazioni della plebe vi fosse realmente l'abolizione dell'esecuzione personale per debiti, perché non si capisce il motivo per cui la stessa plebe abbiente tanto la desiderasse. Incredibile è che la legislazione decemvirale sia stata elaborata per appagare questa esigenza plebea, nonché l'altra aspirazione della plebe al *connubium* col patriziato, perché risulta per certo che, viceversa, essa confermò la negazione del *connubium* e dedicò norme minuziose al sistema dell'esecuzione personale, che fu presupposto tuttora valido (n. 66). Incredibile è, infine, che le leggi Valerie Orazie del 449 a. C. siano potute andar tanto incontro alle altre richieste plebee quanto assicura la leggenda, perché non può ragionevolmente ammettersi che sia stato poi necessario addirittura un altro secolo di lotte acché i plebei fossero ammessi al consolato.

Tutto l'equivoco della tradizione consiste nel dare come inizialmente avvenuto quello che, invece, non poté avvenire se non nel corso, e sopra tutto a conclusione, della lunga fase critica dello stato quiritario. La costituzione dei *comitia centuriata*, l'ammissione dei *plebeii* agli stessi, l'instaurazione del collegio consolare furono un risultato raggiunto solo nei primi decenni del sec. IV a. C. A nostro parere, dunque, la vera storia della degenerazione dello stato quiritario si concretò, con ogni verosimiglianza, nella seguente ben diversa serie di eventi.

Sin dagli ultimi anni del sec. VI a. C. la *plebs* era stata chiamata a far parte dell'*exercitus centuriatus*, comandato dal *rex* autoritario di marca etrusca (più precisamente di marca «serviana»). È ben naturale che, se non subito, almeno a partire dagli inizi del sec. V a. C. essa, approfittando della crisi interna ed esterna che si profilava in Roma, sia passata a subordinare sempre più insistentemente il suo importante apporto militare alla duplice rivendicazione del *connubium* con i Quiriti e della garanzia di un ordinamento giuridico non esposto ad equivoci ed arbitrî. L'una e l'altra aspirazione furono appagate, o cominciate ad appagare, entro la prima metà del sec. V a. C., periodo durante il quale fu operato anche il riconoscimento di fatto delle cariche rivoluzionarie plebee e avvenne che i patrizî, per andare incontro alle insistenti richieste della plebe di essere ulteriormente garantita dai loro soprusi attraverso la divulgazione scritta delle linee fondamentali dell'ordinamento giuridico (sino ad allora gelosamente monopolizzato dai *pontifices patrizî*), si decisero a formulare ed a proclamare le *leges XII tabularum*.

Forte di queste prime conquiste, la *plebs* passò, nel corso della seconda metà del sec. V e dei primi decenni del sec. IV a. C., a tentar di realizzare il suo scopo ultimo e supremo: l'abolizione del sistema politico gentilizio. Mentre il *rex* si teneva sempre più lontano dal comando militare e mentre i *tribuni plebis* continuavano attivamente ad organizzare l'agitazione plebea nelle piazze cittadine, i *plebei* dell'esercito si dettero a rifiutare ostinatamente obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento, costringendo la *civitas* a rinunciare alla designazione di *praetores* patrizi e a lasciare i poteri militari e politici nelle mani dei *tribuni militum*. Il *rex* e i *comitia curiata* vennero, per tal modo, definitivamente esautorati sul piano politico, mentre assunse preponderante rilievo l'*exercitus centuriatus*, quindi il *praetor* (ormai distinto dal *rex* e di lui nei fatti più potente) che dell'esercito patrizio-plebeo aveva il comando.

Il *praetor* dell'esercito, essendo unico, non poteva essere che patrizio, designato dai *patres* quiritarî e confermato (si noti: al pari del *rex*) dall'acclamazione di obbedienza dei comizi curiati (*lex curiata de imperio*). Per giungere ad ottenere che al supremo comando potesse pervenire anche uno dei loro, i *plebei* approfittarono dell'occasione favorevole offerta dal divampare e dal protrarsi nel tempo della guerra di Veio. Il fronte settentrionale, che era dunque un «secondo fronte» rispetto a quello che opponeva i Romani ai loro nemici del sud, indusse a duplicare la *legio* dell'esercito ed a portare l'organico dello stesso a due *legiones* autonome, anche se ovviamente coordinate tra loro: il che è confermato dal fatto che giusto nel corso della guerra di Veio il numero dei *tribuni militum* risulta essersi raddoppiato. Due legioni implicavano peraltro due *praetores* in luogo di uno: due *praetores* di pari grado e tenuti pertanto a consultarsi (a *consulere*) reciprocamente e ad agire di conserva, ad essere cioè *praetores-consules*. La possibilità di un posto di *praetor* accessibile anche ai *plebei* era creata (anche se, per vero, vi era ancora da superare la difficoltà religiosa per cui solo un pretore patrizio era in grado di trarre gli *auspicia* divini).

Per questa via si giunse, intorno agli inizi del sec. IV a. C., al riconoscimento del carattere di *comitia* (cioè di assemblea deliberante) all'*exercitus centuriatus*, il quale assunse perciò anche il nome di *comitia centuriata*. E ancora per questa via si giunse, di conseguenza: in primo luogo, all'ammissibilità dei *plebei* (subordinatamente al voto favorevole dei comizi) ad uno dei posti di *praetor* dell'esercito e della comunità politica tutta (cioè, come anche si disse, alla eleggibilità di un *plebeo* alla magistratura di *consul*); in secondo luogo, al riconoscimento della possibilità che anche un console *plebeo*, essendo pari grado del suo collega patrizio, traesse gli *auspicî*; in terzo luogo, alla conclusione che taluni *plebei*, in quanto *ex-consoli*, si affiancassero ai *patres* in un nuovo consesso allargato denominato *senatus*; in quarto luogo, alla riserva ai patrizi della nuova carica del *praetor*, quindi dell'amministrazione della giustizia. Ed è più che probabile

che le *leges Liciniaie Sextiae* del 367 a. C., alle quali si attribuiscono dalla storiografia romana queste riforme (essendo l'istituzione dei *comitia centuriata* fatta risalire, come sappiamo, addirittura agli albori del sec. V a. C.), siano il prodotto di una invenzione della leggenda, mediante la quale si è tentato di dare forma costituzionale ad un compromesso politico ottenuto, nei confronti del patriziato, da due attivissimi tribuni della plebe, C. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano.

Sia come sia, alla organizzazione politica della *civitas* si sovrappose, senza peraltro distruggerla, una nuova organizzazione politica: quella della *res publica Romanorum*, derivante dal *populus Romanus Quiritium*, e perciò aperta a patrizi e plebei e, più in generale, come vedremo a suo tempo, a tutti quanti dessero affidamento concreto di partecipazione fedele alle aspirazioni e agli ideali della «nazione» romana.

§ 3. — LA «CIVITAS» QUIRITARIA

SOMMARIO: 24. La *civitas* quiritaria. — 25. La popolazione della *civitas* quiritaria. — 26. Segue. La cittadinanza quiritaria. — 27. Segue. La sudditanza quiritaria. — 28. Il territorio della *civitas* quiritaria. — 29. Il governo della *civitas* quiritaria. — 30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario.

24. La «civitas» quiritaria. — Il panorama storico tracciato nelle pagine che precedono fa intendere abbastanza facilmente che non è possibile, in ordine ai quattro secoli della Roma arcaica, individuare un'unica e ben precisa struttura statale. Le variazioni sono state molteplici. Tuttavia, se è vero che la storia generale della Roma dei primi secoli ruota intorno alla formazione ed alla successiva evoluzione di quella piccola comunità politica che era gestita dai Quiriti, il punto focale della storia costituzionale di Roma arcaica sia da ravvisare nella struttura di *civitas* o πόλις, nel senso classico della parola, che a quella comunità politica fu impressa dagli Etruschi (n. 19).

Due elementi essenziali caratterizzavano il fenomeno «statale» della πόλις classica. In primo luogo, la concentrazione dei *cives* in un piccolo centro urbano (*urbs*), dominato da un'*arx* (l'acropoli delle πόλεις greche) e circondato a sua volta da un ristretto contado: ciò che rendeva possibile ai membri della comunità e ai residenti del contado di rifugiarsi tra le mura fortificate in caso di pericolo e, nello stesso tempo, rendeva loro agevole la diretta ed immediata partecipazione agli affari della comunità, con la concreta opportunità di correre a rac-

colta nell'assemblea politica e nell'esercito. In secondo luogo, il riconoscimento della qualifica di cittadino agli esseri umani appartenenti a quei soli e determinati ceppi genetici che avessero contribuito alla fondazione o all'incremento decisivo dello stato: ciò che implicava l'esclusione dal governo civico di ogni altro elemento della popolazione, pur se contribuisse fattivamente allo sviluppo economico e alla difesa della comunità cittadina. La πόλις, dunque, era un alcunché di selezionato e di strettamente limitato sul piano umano e su quello territoriale, che non di rado sfruttava a suo beneficio, e secondo i criteri esclusivistici del suo governo, una sudditanza e un territorio pertinenziale anche assai vasti.

Ambedue i connotati ora accennati risaltano con tutta la possibile limpidezza nello stato romano dei primi quattro secoli. Esso fu di estensione ridottissima: sia perché preferì, di regola, non annettersi i territorî di conquista, ma piuttosto stringere alleanze (*foedera*) con le popolazioni vinte; sia perché condizionò rigidamente la qualifica di cittadino (*civis*) al requisito dell'appartenenza ad una delle *gentes* che inizialmente o successivamente avessero concorso, in quanto tali, alla sua formazione od al suo estendimento.

Cittadini si fu, nella Roma dei primi quattro secoli, solo in quanto *gentiles*, e *gentiles* si fu solo in quanto si appartenesse a determinate *gentes* dette dei *patricii* o *Quirites*. La *civitas* quiritaria fu, pertanto, una *polis* gentilizia, che si reggeva sulla convivenza e sulla larga autonomia delle *gentes* patrizie, e la cui estinzione fu segnata dalla progressiva decadenza delle *gentes* e dalla miope (ed alla fine perdente) insistenza dei *patricii* nel voler ciò nonostante riservare a se stessi la cittadinanza.

Questa ricostruzione aderisce abbastanza fedelmente alla *communis opinio*, ma non è unanimemente accettata. Vi è, infatti, chi nega il carattere di *civitas* alla Roma monarchica della tradizione (quella dei sec. VIII-VI a. C.), sostenendo che ad essa mancò un altro elemento essenziale della πόλις o *civitas*, che sarebbe da ravvisare nella rigorosa libertà delle istituzioni, con la quale era inconciliabile la forma di governo del *regnum*. Tuttavia, la libertà interna fu certo la peculiarità delle πόλεις greche, ma lo fu solo nel loro assetto piú evoluto, analogo a quello stadio di sviluppo politico che sarebbe stato raggiunto nel sec. IV a. C., sia pure con strutture costituzionali parzialmente diverse, dalla *respublica Romanorum*: non sembra invece affatto una connotazione irrinunciabile della *civitas*. D'altro canto, la ricostruzione della monarchia originaria romana come *regnum* di tipo assolutistico, radicalmente antitetico alla conformazione democratica della *civitas-respublica* che seguì,

è in parte, a nostro avviso, il frutto di una polemica ricostruzione a forti tinte operata dalla storiografia annalistica dei secoli successivi (n. 286): storiografia visibilmente preoccupata di contrapporre alla protervia del *regnum* l'eccellenza di quella che fu detta la *libera respublica*.

Non solo. Come non crediamo alla negazione della *civitas* in ordine almeno al secolo etrusco della storia arcaica, così (è appena il caso di ripeterlo) rifuggiamo dalle opinioni di chi, prestando per altro verso eccessiva fede al racconto tradizionale sulle vicende di Roma, nega che l'antica struttura della *civitas* quiritaria abbia, in buona sostanza, resistito sino alla metà del sec. IV a. C. ai fermenti della *respublica* che doveva passare poi a sommergerla. La *respublica Romanorum* non prese consistenza durevole prima del quarto secolo, ed è perciò che sin verso la metà del sec. IV a. C. la configurazione costituzionale «tipica», ufficiale di Roma fu, tutto sommato, ancora e sempre quella della *civitas Quiritium*.

25. La popolazione della «civitas» quiritaria. — In relazione ai punti ora precisati, la popolazione della *civitas* quiritaria va distinta: *a)* in una cittadinanza composta esclusivamente da *Quirites* o *patricii*; *b)* in una sudditanza di cui fecero parte, a diverso titolo, i *clientes* ed i *plebei*. Al di fuori di questi elementi umani vi erano gli stranieri, anzi i «nemici» (*hostes*), così denominati perché avversari, se non sempre attuali, almeno potenziali della *civitas Quiritium* e della sua sfera di interessi.

Questo in astratto, ai fini cioè di una schematizzazione di massima delle visuali che sembrano essere state alla radice delle impostazioni arcaiche. In concreto, con più immediata aderenza ai suggerimenti correttivi che emergono dalla analisi storica di questi lontanissimi tempi, è necessario precisare che i *Quirites* non concepivano tutti gli stranieri alla stessa stregua, né consideravano alla stessa stregua tutti i sudditi della *civitas*.

(*a*) Per ciò che concerne gli stranieri, ve ne erano, dal punto di vista dei Quiriti, di due tipi: quelli appartenenti a comunità politiche rientranti nel cd. *nomen Latinum*, cioè nell'ambito delle popolazioni laziali e particolarmente di stirpe latina, e quelli estranei a questo ambito più ristretto e immediato (Sabini, Ernici, Equi, Volsci, Etruschi, Campani, Cartaginesi ecc.). Con i primi esisteva uno stato naturale di intimità (*amicitia*), che poteva essere sempre sovvertito, ovviamente, dall'insorgere di una guerra; con i secondi esisteva, ma in gradazioni varie, uno stato naturale di estraneità (*hostilitas*), che non escludeva peraltro la possibilità di trattati di alleanza (*foedera*), che li rendesse *socii* dei Quiriti. Gli *hostes*, per antonomasia, si trovavano oltre la riva destra del Tevere (*trans Tiberim*), erano quindi gli Etruschi, ma non erano i soli *hostes* della *civitas*.

Agli stranieri, e particolarmente ai Latini, l'accesso alla comunità romana non era peraltro rigidamente precluso. L'accesso pieno e totale

(o, in altri termini, l'acquisto della cittadinanza) dipendeva da una concessione, deliberata dai *patres* e proclamata dal *rex*, a favore di singole famiglie latine (che entravano però a far parte di una delle *gentes* quiritarie preesistenti) o di intere *gentes* anche non latine: il che costituiva per i beneficiari un «*ius Quiritium consequi*». Un accesso parziale, che non comportava conseguimento di *ius Quiritium*, era costituito invece dal permesso di risiedere più o meno a lungo in città o nei dintorni, di cui fruivano quegli stranieri che appartenessero a popoli in relazione di stabile *amicitia* con Roma o che fossero di volta in volta accolti in benevolo *hospitium* dalla *civitas* o da singole *gentes* quiritarie.

(b) Per ciò che concerne i sudditi della *civitas* quiritaria, tali furono, nel senso più proprio, i *plebei*, i quali risiedevano stabilmente nell'*urbs* o nel contado, ma erano estranei alle *gentes* quiritarie, non godevano del riconoscimento di una propria organizzazione gentilizia e perciò erano esclusi dal *ius Quiritium*. Più ambigua la condizione dei *clientes*, i quali risiedevano del pari nell'*urbs* o nel contado e del pari mancavano di un'organizzazione gentilizia autonoma, ma erano peraltro sottoposti alle *gentes* quiritarie, di cui condividevano il *modus vivendi* e portavano il *nomen*.

Si trattava, in fondo, sia per gli uni che per gli altri, di *hospites*, ma di ospiti permanenti e non tendenzialmente temporanei, della comunità cittadina o, rispettivamente, delle *gentes*. I confini tra l'*hospitium* e la plebità o la clientela erano, insomma, assai tenui.

26. Segue. La cittadinanza quiritaria. — Cittadini (*cives*) dello stato quiritario furono, dunque, esclusivamente i membri liberi (*ingenui*) delle *gentes* e, dopo la decadenza di queste ultime, i discendenti dalle medesime. Essi vennero denominati sin dalle origini *Quirites* ed ebbero anche la denominazione di *patricii*, per il fatto di appartenere all'organizzazione gentilizia e di far capo pertanto ai *patres*, in cui, come vedremo (n. 37-38), si concentravano i sommi poteri cittadini.

Nell'ambito della cittadinanza quiritaria è opportuno procedere alla distinzione di tre categorie: i cittadini di piena capacità, i cittadini di capacità limitata e i cittadini meramente nominali.

(a) *Cives* di piena capacità, ammessi a partecipare a tutte le funzioni di governo della *civitas*, e capaci, in particolare, di far parte del *senatus* furono dapprima, forse, i soli *patres gentium*, ma poi anche i *patres familiarum*. Se pur è vero che qualche *filius familias* sia stato chiamato, nella fase di crisi, a sedere in *senatus*, ciò avvenne in ogni caso a puro titolo di privilegio, cioè di concessione *ad personam*. Di regola, la severa organizzazione potestativa delle *familiae* faceva sí che la vita della *civitas* fosse, non meno di quella delle famiglie, nelle mani di coloro, e solo di coloro, che avessero veste di *pater familias* (n. 62).

(b) *Cives* di capacità limitata, ammessi soltanto ai *comitia curiata*, ma esclusi da ogni altra funzione di governo, furono i membri *ingenui* e maschi delle *familiae*, privi della qualità di *pater*, cioè sottoposti alla *potestas* di un *pater familias*. L'inferiorità della loro condizione di cittadini derivava, come vedremo, non solo dalla loro subordinazione familiare, ma anche dalla assenza di attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* di cui essi facevano parte (n. 32).

(c) Cittadini nominali furono le *mulieres* delle genti patrizie: ad esse appartenenti per nascita (*mulieres ingenuae*) oppure per acquisizione da altre famiglie (*mulieres in manu*). Esse erano escluse dai *comitia curiata* ed assoggettate alla *potestas* di un *pater familias* per tutta la vita (n. 62, 69), senza prospettive di liberazione dalla disciplina familiare. Probabilmente nella *civitas* latino-sabina originaria le donne non erano tenute in nessuna considerazione sociale, ma la situazione mutò fortemente con l'avvento in Roma degli Etruschi, nella cui civiltà le donne avevano invece un rilievo sociale molto accentuato. Non vi è dubbio, quindi, che le *mulieres*, se ed in quanto *ingenuae* o *in manu*, siano state considerate, quanto meno a partire dal sec. VI a. C., cittadine, sia pur solo di nome, dello stato quiritario: ne fa fede il fatto che era escluso per esse il *connubium* con i plebei. La loro estraneità ai *comitia curiata* è peraltro da considerarsi certa, salvo forse che nel caso eccezionale delle *virgines Vestales* (n. 46).

La condizione di cittadino di piena o di limitata capacità era subordinata alla riconosciuta e riconoscibile esistenza della capacità di esercitare effettivamente le facoltà ricomprese nello *status* di cittadino. A quest'uopo furono ritenuti necessari, sin da epoca assai risalente, gli ulteriori requisiti della *pubertas*, vale a dire di un'età minima che costituisse garanzia di equilibrato giudizio del *civis*, e dell'assenza di cause di grave ed evidente alienazione mentale, tali cioè da far considerare l'individuo pazzo (*furiosus*). Il maschio impubere e il *furiosus* erano insomma, non meno della *mulier*, meri cittadini nominali, almeno sino a quando venisse meno l'impedimento all'esercizio responsabile da parte loro delle facoltà di cittadino.

27. *Segue. La sudditanza quiritaria.* — Sudditi della *civitas* furono, abbiamo visto, i *clientes* e i *plebeii*. Anche su di essi occorre tornare per qualche ulteriore precisazione.

(a) I *clientes* erano, a rigor di termini, i sudditi non della *civitas*, ma delle singole *gentes* quiritarie. Appunto perciò essi scomparvero progressivamente, in una con la decadenza del sistema economico, sociale e politico dell'organizzazione gentilizia.

(b) I *plebeii*, di cui abbiamo ripetutamente parlato (n. 19), non ebbero nulla a che fare né con i *Quirites*, né con l'economia connessa all'agricoltura estensiva, né con l'organizzazione gentilizia. Organizzati esclusivamente per *familiae*, o al più per consorzi di famiglie apparentate tra loro, essi praticarono

l'agricoltura intensiva e l'artigianato, risiedendo nel primo caso nelle tribú rustiche, nel secondo caso (almeno prevalentemente) nelle tribú urbane dell'urbe serviana (n. 28). Contribuivano in misura determinante (come *pedites*) all'esercito centuriato (facevano cioè parte del *populus Romanus Quiritium*), ma non avevano la partecipazione al *ius Quiritium*: per meglio dire, dovettero lottare energicamente, nei modi che sappiamo, per ottenere dapprima terre di appartenenza stabile, poi il *connubium* con i patrizi, infine la partecipazione alla vita politica mediante la trasformazione dell'esercito centuriato in *comitia centuriata*.

A proposito dei *clientes*, va precisato che è la stessa denominazione di *clientes* (da *cliere* o *clúere*, cioè κλύειν, obbedire) a denunciare la condizione di sudditanza di questa categoria sociale. La correlazione di essa con le *gentes*, e non con la *civitas*, è, a sua volta, chiaramente comprovata dall'esame della sua condizione nel quadro dell'ordinamento quiritario.

I *clientes* erano infatti tenuti ad obbedire solo ed esclusivamente ad un *pater familias* della *gens* cui erano aggregati, godendone in cambio la protezione (*patronatus*). Essi erano considerati *in fide patroni*, fiduciarmente affidati a lui, di tal che una sanzione religiosa, la *sacèrtas*, colpiva il *patronus* che avesse tradito l'affidamento del suo *cliens* (n. 42). Ammessi a portare il *nomen gentilicium* ed a partecipare ai culti (*sacra*) della *gens*, i *clientes* si differenziavano dai *gentiles* per il fatto di non essere *ingenui*, cioè nati da un membro libero della *gens*, ma di essersi aggregati alla medesima o per resa a discrezione (*deditio in fidem*) o per volontaria sottomissione (*applicatio*). La loro utilità consisteva nell'aiuto che offrivano, con le rispettive famiglie, ai fini dell'economia della *gens* non meno che all'esigenza di truppe ausiliarie per l'esercito.

L'esaurimento e la sparizione della *clientela* furono essenzialmente determinati dalla decadenza dell'agricoltura estensiva e quindi delle *gentes*. Non più richieste dalle *gentes*, né più adeguatamente protette dalle stesse, le famiglie clientelari divennero autonome e passarono a confondersi con la *plebs*: il che determinò il fenomeno, a prima vista singolare, che alcune *familiae plebeiae* vennero ad avere *nomina gentilicia*, cioè denominazioni caratteristiche della *familiae patriciae*.

28. Il territorio della «civitas» quiritaria. — Il territorio dello stato quiritario era costituito dall'*urbs* e da un contado, che con il tempo andò sempre più ingrandendosi. Anche le ripartizioni amministrative di esso variarono per influenza della dominazione etrusca, alla quale si deve la ripartizione in quattro tribú territoriali urbane (*urbanae*) ed in un certo numero di tribú rurali (*rusticae*).

(a) Nella fase latino-sabina l'*urbs*, per verità, non esisteva ancora: esistevano le *tribus* «politiche» che si sarebbero progressivamente unificate per dar luogo ad essa.

Vi fu probabilmente, alle soglie dell'età etrusca, la città «binaria» del cd. *Septimontium*, di cui abbiamo detto (n. 17-18), che fu contornata da un contado, di estensione non precisabile, nel quale si muovevano, secondo le esigenze stagionali della pastorizia, le *gentes*. Sembra sicuro che un'*arx* latina fosse stanziata sin dai piú antichi tempi sul *Capitolium* e che una *tribus* sabina ricoprisse le pendici del Quirinale, detto *Collis* per antonomasia. Ma non si può stabilire quando il villaggio sabino sia entrato col *Septimontium* a far parte della *civitas*, e se già prima degli Etruschi una sorta di *pomerium* (cioè una fascia di terreno consacrato e inviolabile che, a prescindere dal baluardo materiale delle mura in essa comprese, costituiva la cerchia protettiva dell'*urbs*) abbia abbracciato i relativi territorî.

(b) Nella fase etrusco-latina l'*urbs*, con relativa arce sistemata sul Campidoglio, era certamente giunta alla sua piena maturazione. Ma a questo proposito è necessario distinguere tra una *urbs* «tarquiniana» e una piú complessa *urbs* «serviana», con riferimento all'opera organizzativa che può rispettivamente attribuirsi a Tarquinio Prisco e a Servio Tullio (n. 19).

L'*urbs* tarquiniana fu quella che racchiuse entro un *pomerium* unico e solennemente determinato dagli àuguri (n. 46) il territorio delle tre *tribus* politiche precittadine dei *Rammes*, dei *Tities* e dei *Lúceres*. Il suo contado, posto al di fuori del pomerio, non è precisabile, ma non dovette essere assai vasto e fu costituito dai pascoli utilizzati dalle *gentes* quiritarie. L'apporto organizzativo di Tarquinio Prisco consistette nel concentrare in un luogo di riunione unico, e precisamente nel Foro, le *curiae* in cui le tribú erano ripartite. Ne risultò un totale di 30 *curiae* (dieci per ciascuna tribú), in cui si davano convegno, come vedremo (n. 31), i *cives* (sia di piena capacità che di capacità limitata) e forse anche i *clientes*.

L'*urbs* serviana, pur lasciando intatta la divisione in 30 curie, fu piú estesa e piú modernamente organizzata. Servio Tullio, tralasciando le suddivisioni precedenti, la ripartí in quattro *regiones* o *tribus urbanae* (la Palatina, l'Esquilina, la Succusana [o Suburana], la Collina), che comprendevano anche il monte Aventino, e la circondò di mura difensive. Tuttavia il sacro *pomerium* dell'*urbs* tarquiniana, anche se fu di qualche poco allargato, non coincise con le mura serviane e certamente non incluse nella sua cerchia, per motivi che sfuggono, l'Aventino: solo all'interno del suo perimetro (probabilmente segnato da una serie di *cippi*) il *rex* poteva prendere gli auspici relativi alla vita della *civitas* (auspici detti di poi, anche se estensivamente, *auspicia urbana*).

Il contado, che già era fitto di *pagi*, cioè di piccoli centri abitati, venne a sua volta ripartito da Servio in *regiones* o *tribus rusticae*: il che era reso necessario dall'introduzione dell'*exercitus centuriatus* (n. 35). Forse le tribú rustiche di Servio Tullio non furono piú di

sei, ma in ogni caso è certo che, sul finire del sec. VI a. C., di *regiones rusticae* se ne contavano 16, denominate le più col *nomen* della *gens* patrizia più importante ivi residente: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia (o Veturia).

(c) Nella fase di crisi della *civitas* rimase intatta la ripartizione dell'*urbs* in *tribus urbanae* e in *tribus rusticae* introdotta da Servio Tullio e il sacro *pomerium* continuò ad essere più piccolo del circuito delle mura serviane e a non includere il territorio dell'Aventino. Le *tribus urbanae* furono sempre quattro, mentre quelle *rusticae* si accrebbero, sia nell'estensione sia nel numero. Nel 450 a. C., dopo la resa della città latina di Crustumerium, fu costituita la diciassettesima tribù rustica, la *tribus Clustumina*. Il totale delle *tribus rusticae* fu portato da 17 a 21 nel 387 a. C. (Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis), da 21 a 23 nel 358 a. C. (Pomptinia e Populilia o Publilia).

29. *Il governo della «civitas» quiritaria.* — Anche se abbiamo escluso che la *civitas* quiritaria abbia mai avuto quel carattere di *regnum* assolutistico che la tradizione attribuisce al periodo da Romolo a Tarquinio il Superbo, non possiamo perciò dire che il suo sia stato mai un governo a struttura democratica. Si trattò, sino al compromesso licinio-sestio del 367 a. C., di uno stato a governo chiuso e, si può precisare, a regime di governo patriarcale.

La *civitas Quiritium* fu uno stato a governo chiuso nel senso che la cittadinanza quiritaria fu preclusa, in linea di principio, a chi non appartenesse alle *gentes* quiritarie. Il modo normale per diventare Quirite era di rientrare in una *gens* che fosse ammessa a far parte della comunità in virtù di una espressa e specifica accettazione del suo sopravvenire da parte dei *patres* delle *gentes* già quiritarie. L'essere residente nell'*urbe* o nel contado non costituiva titolo per l'ammissione alla cittadinanza. È vero che verso la metà del sec. V a. C. i *plebei*, come poi anche alcune popolazioni amiche del Lazio, ottennero il *connubium* con i *patricii* (n. 22); ma probabilmente per tutta la durata del periodo arcaico si continuò a ritenere giuridicamente inammissibile l'*adrogatio* (n. 62) di *plebei*, ed a maggior ragione di stranieri in genere, da parte dei *cives* patrizi, di modo che neanche per questa via indiretta fu lecito incrementare la cittadinanza con elementi che non fossero già di nascita *gentiles*, cioè *ingenui*.

A guardar poi meglio, il regime di governo della *civitas* quiritaria fu un regime che qualificheremo patriarcale in questo senso: che, pur essendo tutti i *gentiles* considerati *cives*, la *civitas* a pieno titolo, comprensiva di ogni capacità di partecipazione al governo dello stato, fu, in linea di principio, riconosciuta ai soli *patres* (*gentium* o *familiarum*), membri del *senatus*. Gli altri membri della cittadinanza, cioè i sottoposti *liberi* e

ingenui delle *gentes* e delle *familiae*, non ebbero (purché fossero di sesso maschile) altro che l'ammissione ai *comitia curiata*, spesso convocati, ma privi, come si dirà (n. 32), di ogni attribuzione deliberativa.

Gli elementi costitutivi del governo della *civitas* patriarcale furono, come in tutte le *civitates* antiche, tre: *a*) un'assemblea popolare (*comitia curiata*); *b*) un consiglio superiore direttivo (*senatus*); *c*) un ufficio o una serie di uffici a carattere direttivo o esecutivo. Questo schema rimase inalterato per tutto il periodo arcaico, tuttavia variarono notevolmente, in esso, gli uffici direttivi o esecutivi: non solo nel senso di una loro specializzazione e moltiplicazione, ma anche nel senso di una progressiva differenziazione tra la categoria dei veri e propri funzionari di governo (*magistri* e *magistratus*) e la categoria dei semplici ausiliari di governo, che furono i *sacerdotes*.

30. Le fasi storiche del governo patriarcale quiritario. — Le caratteristiche della *civitas* quiritaria, risultanti dalla specifica indagine della struttura e del regime del suo governo, appariranno ancor più chiare attraverso un breve *excursus* in ordine alla evoluzione del governo patriarcale nelle tre fasi storiche in cui può essere approssimativamente diviso il periodo arcaico dello stato romano (n. 15).

Queste fasi sono, a nostro avviso, le seguenti: una fase di formazione del governo patriarcale quiritario; una fase di completamento di quell'assetto di governo; una fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale.

(*a*) La fase di formazione del governo patriarcale fu la fase latino-sabina della *civitas* (sec. VIII-VII a. C.).

In questa fase le poche e limitate decisioni di interesse comune delle *gentes* confederate furono essenzialmente riposte nell'accordo dei *patres gentium*, che passarono a costituire quel consesso stabile, cui più tardi fu dato il nome di *senatus*. Occorse ovviamente, sin dall'inizio, un personaggio che esprimesse in sé e con la sua azione personale l'unità e l'autorità della *civitas*, e questo personaggio fu il *rex*. Ma il *rex*, capo civile e religioso a un tempo, ebbe una assai limitata autonomia di governo (*potestas*) e fu, più che altro, l'esponente, il fiduciario a vita dei *patres*.

I membri delle *gentes*, sottoposti com'erano all'assorbente *potestas* dei loro rispettivi *patres*, rimasero, nell'accennata situazione di cose, sostanzialmente estranei alle funzioni di governo, privi cioè di ogni potere di deliberazione in merito agli affari cittadini. Se talvolta, o anche periodicamente, essi erano convocati (del resto, unitamente ai *clientes*) nelle *curiae* (*comitia curiata*), ciò avveniva soltanto affinché partecipassero ai riti comuni della *civitas* o passivamente ascoltassero le delibere di interesse collettivo che fossero state prese sull'accordo dei *patres* e proclamate dal *rex* mediante le *leges regiae*.

(b) La fase di completamento del governo patriarcale fu quella etrusco-latina della *civitas* (sec. VI a. C.).

In questa fase, sia a causa del decadere delle *gentes* sia a causa del potente influsso esercitato dalla civiltà etrusca, i rapporti tra *rex* e *senatus* si modificarono sensibilmente.

Il *rex*, continuando ad essere capo civile e religioso a un tempo, acquistò maggiore autonomia nella direzione degli affari cittadini e, come capo dell'*exercitus centuriatus*, aggiunse alla sua originaria *potestas* il supremo potere di comando militare (*imperium*). Il *senatus* non fu più composto dei soli *patres gentium*, ma fu costituito da un numero fisso di *patres familiarum*, scelti tra quelli di maggiore affidamento e capacità e nominati, probabilmente, dal *rex*.

Non mutò di molto, nell'accennata situazione di cose, la posizione originaria dei *comitia curiata*, i quali furono però anche convocati per prestare il formale impegno di obbedienza al nuovo *rex* ed al suo *imperium* di *magister* dell'esercito centuriato, per acclamare cioè la *lex curiata de imperio*.

(c) La fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale fu un aspetto particolare della fase di degenerazione e di crisi di tutta la struttura politica quiritaria (sec. V - metà IV a. C.).

In questa fase la magistratura del *rex* si svuotò progressivamente di contenuto, riducendosi alla sola supremazia religiosa (*rex sacrorum*). Assunse invece preminenza, come suprema magistratura ordinaria, la carica del *praetor* dell'esercito centuriato (in un secondo tempo, dei due *praetores*): carica di durata annuale.

Il *senatus* rimase essenzialmente composto di *patres familiarum*, sebbene non sia da escludere (ed anzi sia piuttosto verosimile) che incominciasse ad esservi ammesso anche qualche *filius familias* di più provata capacità e rinomanza. I *comitia curiata* andarono invece viepiù scadendo quanto ad importanza e quanto a vitalità.

A prescindere dall'organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, cominciò intanto a ravvisarsi nell'*exercitus centuriatus* un mezzo extracostituzionale, praticamente efficacissimo, di manifestazione della volontà del popolo combattente, sia patrizio sia plebeo (*populus Romanus Quiritium*). Le deliberazioni del *populus* riunito in *centuriae*, pur non avendo di per sé carattere vincolante per la comunità, produssero indirettamente i loro effetti attraverso la successiva convalida del *senatus* (*auctoritas patrum*).

Fu per questa via che vennero, in linea di fatto, designati i *praetores* annuali, la cui nomina spettava invece tuttora, sul piano formale, al *rex*.

§ 4. — LE ASSEMBLEE DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA

SOMMARIO: 31. I *comitia curiata*. — 32. Le pretese attribuzioni deliberative dei *comitia curiata*. — 33. Le vere attribuzioni dei *comitia curiata*. — 34. Le assemblee extracostituzionali. I *concilia plebis*. — 35. Segue. L'*exercitus centuriatus*. — 36. Segue. L'influenza politica dell'*exercitus centuriatus*.

31. I «comitia curiata». — L'unica e sola assemblea costituzionale dei cittadini fu, nella *civitas Quiritium*, quella denominata dei *comitia curiata*, cioè del convegno generale dei *patricii* di sesso maschile nelle 30 *curiae* della comunità ternaria riconosciuta dagli Etruschi (n. 28).

La riunione avveniva normalmente nel *Forum*, vasta piazza a ridosso del Campidoglio, solitamente in uno spazio interno detto appunto *Comitium*. In tempi relativamente tardi ed a titolo eccezionale, per particolari cerimonie religiose, i comizi si riunirono anche sullo stesso Campidoglio, davanti alla sede del collegio dei pontefici (*pro collegio pontificum*). Giunti al luogo di riunione, i *Quirites* si ripartivano ordinatamente per *curiae*, ciascuna presieduta da un *curio* (curione), e la riunione era diretta dal *rex* (in veste di *curio maximus*) o anche, nella fase di crisi, dal *pontifex maximus* in luogo del *rex*. La convocazione («*comitiorum calatio*») era fatta originariamente da appositi araldi (*praefones*), ma a partire dalla fase etrusco-latina fu spesso operata da un littore del *rex* (*lictor curiatus*).

In ordine alla composizione dei *comitia* si ritiene con buona verosimiglianza che ne facessero parte, in quanto inquadrati nelle *gentes* quiritarie, anche i *clientes*. Costituisce invece argomento di qualche discussione se ai comizi curiati partecipassero i soli *patricii*, o se vi siano stati ammessi, almeno a cominciare da una certa epoca, anche i *plebeii*. A nostro parere, tutto quel che si può intuire circa il reale andamento della storia dello stato quiritario depone nettamente contro la tesi dell'ammissione dei *plebeii* ai *comitia curiata*, anzi contro la stessa ipotesi che la plebe abbia mai aspirato ad esservi accolta. Vero è soltanto che, nel successivo periodo preclassico, caduta ogni importanza dell'assemblea curiata in materia politica, vi furono spesso accolti i plebei, che giunsero persino a rivestire la dignità di *curio* o di *curio maximus* (n. 93). Il silenzio delle fonti circa questa tardiva apertura dei *comitia curiata* ai *plebeii* dipende solo dal fatto che nel periodo della repubblica nazionale i comizi curiati avevano appunto perduto pressoché ogni rilevanza costituzionale.

Il problema della composizione dei comizî curiati si chiarisce di molto quando si passi ad esaminare le probabili attribuzioni degli stessi.

Secondo la tradizione, queste attribuzioni sarebbero state di due specie. Da un lato, i *comitia* avrebbero avuto, per certi atti, una mera funzione di partecipazione passiva, di assistenza materiale al loro compimento: onde è che per essi si sarebbe parlato, piú propriamente, di *comitia calata*. Da un altro lato, per altre categorie di atti, essi avrebbero invece avuto una vera e propria competenza deliberativa, che si sarebbe estrinsecata attraverso una prima votazione interna dei *patricii* nelle *curiae* ed attraverso una successiva conta dei voti delle *curiae*, al fine di stabilire la maggioranza. Tra tutte le curie si sarebbe tirata a sorte quella di cui il voto collettivo dovesse essere effettuato e rivelato per primo (*principium*). Se gli àuguri, presenti alle operazioni, decretavano che il voto del *principium* non era gradito agli dei, la votazione era rinviata ad altra data e doveva essere completamente rinnovata.

Le linee ora tracciate si desumono, è bene precisarlo, da pochi e incerti accenni dell'annalistica repubblicana (n. 286), la quale, pur trovandosi ai suoi tempi di fronte a comizî curiati del tutto privi di funzioni deliberanti (n. 93), non esitava a presumere che in età arcaica le funzioni deliberanti vi fossero state e che pertanto la procedura di votazione si fosse svolta, in quei tempi precedenti, in maniera approssimativamente corrispondente alle operazioni di voto delle altre assemblee costituzionali repubblicane. Tuttavia una piú avveduta lettura di queste tarde notizie induce per piú motivi al sospetto che esse siano il frutto di una ardita «anticipazione storica» (n. 292).

32. Le pretese attribuzioni deliberative dei «comitia curiata».

— Le attribuzioni deliberative dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la tradizione poc'anzi accennata, essenzialmente due: a) una funzione elettorale, consistente in un primo voto di approvazione del nuovo *rex*, cosí come designato dall'*interrex*, e in un secondo voto inteso al riconoscimento solenne dell'*imperium* del monarca (*lex curiata de imperio*); b) una funzione legislativa in senso sostanziale, consistente nella votazione delle *leges* normative proposte dal re (*leges regiae* o *curiatae*). In ambedue i casi il voto sarebbe stato effettuato *curiatim*, cioè raccogliendo la volontà espressa da ciascuna *curia* a séguito della delibera operata al suo interno dai rispettivi membri.

Allo stesso modo sarebbe stata esercitata, secondo alcune fonti, anche una funzione ulteriore, e cioè una funzione giudicante in materia criminale: funzione che sarebbe stata piú tardi trasferita ai comizî centuriati da una *lex Valeria* del 509 e da una successiva *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., con l'aggiunta dell'attribuzione a questi ultimi del potere di deliberare, su

istanza (*provocatio ad populum*) volta ai suoi concittadini dal condannato alla pena capitale (*poena capitis*), di commutare (o non commutare) la pena stessa nell'*aqua et igni interdictio*.

Crederne alla verità di queste notizie tradizionali è però veramente difficile. Inducono a dubitarne fortemente la probabile partecipazione ai comizi dei *clientes*, che erano semplici sudditi delle *gentes*, ed il fatto che la massa preponderante dei *patricii* era costituita comunque dai *fili familiarum*, cioè da persone rigidamente sottoposte alla *potestas* dei loro *patres* costituenti il cd. *senatus*. Va tenuto presente, in aggiunta, che i *comitia curiata*, essendo composti di un numero pari di *curiae* (trenta), erano singolarmente inadeguati ad una votazione di maggioranza delle *curiae*.

Delle pretese attribuzioni normative ripareremo più in là (n. 61), ma è opportuno avvertire sin d'ora che la tradizione circa la esistenza di *leges regiae* approvate dai comizi curiati si rivela, per più di una ragione, tra le più labili. Puramente formali, cioè prive di contenuto normativo, erano poi la *lex curiata de imperio* e la *lex de bello indicendo*, l'una relativa ai poteri di *imperium* conferiti al *rex* (o a chi per lui comandasse l'esercito centuriato), l'altra relativa alla dichiarazione di guerra, delle quali egualmente ci occuperemo tra poco (n. 33).

Ancora meno sicure delle attribuzioni normative sono le pretese attribuzioni giudicanti in materia criminale, tanto più che è probabile che la leggenda di una *provocatio ad populum*, introdotta già nel sec. VI o nel V a. C. dalle due leggi centuriate (la *Valeria* del 509 e la *Valeria Horatia* del 449 a. C.) di cui si è detto dianzi, sia il frutto di una maldestra anticipazione storica e che il sistema della *provocatio* sia stato riconosciuto soltanto da una *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C. (n. 134). Comunque, anche se si contestasse la probabilità dell'anticipazione storica, mai si potrebbe fondatamente parlare di una competenza dei *comitia curiata* in ordine alla *provocatio*: la tradizione riferisce, infatti, le *leges de provocatione* sempre e solo al «*populus*», cioè ai *comitia centuriata*. Ora, se si esclude che i *comitia curiata* potessero direttamente condannare o assolvere (funzione che spettava al *rex*) o che essi potessero almeno esprimersi su *provocatio* del condannato, non si vede in che consistessero le loro funzioni di giudizio criminale.

Restano le pretese attribuzioni elettorali. Ma, a ben riflettere, anche esse sembrano derivare, se non da una invenzione della leggenda (che sarebbe troppo), certamente da un grosso equivoco. Per quanto riguarda l'intervento dei *comitia curiata* in ordine alla designazione del nuovo *rex* operata dall'*interrex*, nessun dubbio che esso si sia verificato sin dalle origini a titolo di «presa di conoscenza» della persona del nuovo monarca da parte di coloro che avrebbero dovuto obbedirgli in pace e in guerra, ma è addirittura inverosimile che la scelta dall'*interrex*, portavoce dei *patres* della comunità, sia stata formalmente subor-

dinata all'approvazione (o disapprovazione) dei *cives*. Vero è che, secondo la tradizione, le delibere comiziali erano a loro volta invalide se non approvate dal senato con l'*auctoritas patrum* (n. 38); tuttavia, tenuto presente che il nuovo *rex* era persona di gradimento appunto dei *patres*, non si capisce a che servisse, ciò posto, lasciare ai comizi la possibilità di disapprovare la deliberazione operata dall'*interrex*, per vedersi poi, in tale ipotesi, negata l'*auctoritas patrum*. Considerazioni analoghe valgono per la *lex curiata de imperio*, introdotta con ogni probabilità nella fase etrusco-latina (n. 33).

33. *Le vere attribuzioni dei «comitia curiata».* — I *comitia curiata* furono, dunque, a nostro parere, sempre e solo riunioni non deliberative dei *patricii* di sesso maschile (e di età pubere) e dei loro *clientes*. Si trattò sempre, nella sostanza delle cose, di *comitia calata*, anche se codesta denominazione passò col tempo ad indicare le sole convocazioni fatte dal *rex sacrorum* o dal *pontifex maximus*.

I motivi delle adunanze comiziali furono svariati. Nell'interesse cittadino in generale, i comizi erano riuniti: *a*) per la partecipazione alle funzioni religiose della *civitas*, celebrate dal *rex* o, più tardi, dal *pontifex maximus*; *b*) per l'*inauguratio* del *rex*, vale a dire per la silenziosa attesa nel *Forum* che il nuovo *rex* ottenesse gli *auspicia* favorevoli al suo regno, attraverso la consultazione dei segni celesti operata in un primo tempo dall'*interrex* e più tardi, nella fase etrusco-latina, da un *augur* sull'*arx Capitolina* (*auguraculum*); *c*) per la *lex curiata de imperio*, venuta in uso nella fase etrusco-latina, e consistente nell'acclamazione di obbedienza (forse da ripetere ogni anno) all'*imperium* del *rex* o di chi lo surrogasse nella funzione di comando militare supremo; *d*) per la presa di conoscenza di tutte le deliberazioni e prescrizioni di interesse collettivo (guerra, pace, condanne capitali, disposizioni varie); *e*) per l'accettazione di nuove *gentes* nella comunità (*adlectio gentium*).

Particolarmente improntate alla religione, e perciò spesso convocate anche dal *pontifex maximus*, erano invece le adunanze dedicate all'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum*, cioè di abiura dei culti gentilizi o familiari, eventualmente operati da singoli *patres*. Per tal modo i *patres* abiuranti: o uscivano affatto dal novero dei cittadini (per esempio, con *transitio ad plebem* fatta allo scopo di sposare una plebea); oppure passavano sotto la *potestas* di un altro *pater* che dichiarasse solennemente di assumerli come *fili* nella sua *gens* o nella sua famiglia, quindi come suoi successori in caso di morte (*adrogatio* o *testamentum calatis comitiis*: n. 62).

Queste (ed eventuali altre) funzioni dei *comitia curiata* furono altrettante espressioni di quella partecipazione immediata dei cittadini alla vita politica e religiosa della comunità che era caratteristica della πόλις antica.

È ovvio che le forme in cui i convocanti si rivolgevano ai *Quirites* convocati non fossero quelle di un'arida e scostante notificazione delle decisioni già prese, ma tendessero al persuasivo e talvolta anche all'interrogativo o all'esortativo (per es.: «*Vélitis, iubeàtis, Quirites?*»), al fine di ottenere una convinta adesione o addirittura la finale acclamazione: le sorti della *civitas* non erano certo indipendenti dal buon volere dei *cives* e degli utilissimi *clientes*. Ciò non autorizza, peraltro, a ritenere che i *Quirites* addirittura votassero per il sí o per il no. Tanto per fare un esempio, l'*adlectio* di nuove *gentes*, atto che avrebbe comportato quanto altri mai l'adesione della cittadinanza tutta, viene anche presentata dalle fonti annalistiche, molto piú realisticamente, come l'effetto di una delibera assolutamente autonoma dei *patres* (come *cooptatio gentium*). Quanto alla *lex de bello indicendo*, non vi è dubbio che, di fronte ad un imminente conflitto con altre popolazioni, fosse ritenuto utile e opportuno riunire i comizî per preannunciarlo e per giustificarlo, ma sta di fatto che questa *promulgatio* delle buone ragioni di un *iustum bellum* non risulta essere stata condizionata da una vincolante manifestazione di volontà dei *comitia*: la decisione spettava ai *patres*.

L'istituto piú suggestivo, in parte tuttora misterioso, tra quelli ora indicati è, fuor di dubbio, la *lex curiata de imperio*, in ordine a cui sopra tutto ci si chiede come mai abbia potuto resistere alle profonde trasformazioni delle strutture costituzionali, che travolsero la preponderanza del *rex* e portarono al culmine dello stato, in luogo di lui, il *praetor* o i *praetores* comandanti dell'esercito. Se il *praetor* prima, i due *praetores* poi (e nel periodo della *libera respublica*, come vedremo, i magistrati *cum imperio*) traevano la loro designazione dalle *centuriae* dell'*exercitus* (cioè, nel periodo successivo, dai *comitia centuriata*), come mai fu richiesta anche per essi la *lex curiata* per l'investitura nell'*imperium*? La risposta, pur se ipotetica, non ci pare difficile. L'*imperium* sin dalle origini non fu affatto un potere caratteristico ed esclusivo del *rex*, ma fu piuttosto l'espressione del comando supremo ed effettivo, sanzionato dal gradimento degli dei, assunto dal re sul *populus Romanus Quiritium* all'inizio di ogni anno, cioè di ogni stagione bellica. Ciò spiega perché, subordinatamente all'*inauguratio*, non trovarono difficoltà ad ottenere l'*imperium*, ad un certo momento, in luogo del *rex*, i *praetores*. E ciò chiarisce altresí perché mai i *comitia curiata*, essendo stati *ab origine* gli spettatori della *inauguratio* dei titolari dell'*imperium*, lo rimasero, per forza di tradizione, anche nel periodo della *respublica* nazionale.

Per l'assistenza agli atti di *detestatio sacrorum* ed alle eventuali successive *adrogationes* i *comitia curiata* si riunivano, di regola, due

volte l'anno a data fissa (24 marzo e 24 maggio): giorni indicati nel calendario pontificale con la sigla QRCF («quando rex comitiavit fas»). Per ogni altra attività i comizi si riunivano invece secondo bisogno.

34. Le assemblee extracostituzionali. I «concilia plebis». — La fase di crisi della *civitas* quiritaria (sec. V-IV a. C.) vide emergere, accanto ai *comitia curiata*, due assemblee costituzionalmente irrilevanti, ma politicamente influentissime, che rappresentarono, in modi diversi, gli strumenti di cui la plebe si valse per interferire negli affari della *civitas Quiritium* e per realizzare di conseguenza la sua rivoluzione: i *concilia plebis* e l'*exercitus centuriatus*. La tradizione, seguita largamente dalla storiografia moderna, è nel senso che alla costituzionalizzazione di ambedue le assemblee si sia proceduto assai per tempo, ma noi riteniamo di poter negare che esse abbiano avuto in età arcaica altro carattere se non di aggregazioni puramente politiche.

La nostra tesi incontra minori difficoltà per quanto attiene ai concili plebei.

I *concilia plebis tributa* (n. 22) nacquero, con carattere spiccatamente rivoluzionario, nel primo decennio del sec. V a. C., come riunioni dei plebei distribuiti nelle varie tribù urbane e rustiche. Il luogo di incontro comune fu sin dall'inizio, o comunque divenne ben presto, il monte Aventino, che faceva parte della cerchia delle quattro *regiones urbanae* di Servio Tullio, ma era fuori dal circuito sacro del *pomerium* quiritario (n. 28); può darsi peraltro che, già in periodo arcaico, qualche adunanza di questa assemblea così fortemente contestativa del predominio patrizio sia stata indetta arditamente nel *Forum*.

I *plebeii* convenivano al raduno da tutte le tribù della città e del contado, e non lo facevano a puro titolo di presenza fisica, ma allo scopo (messo chiaramente in evidenza dalla terminologia di «*concilium*») di concordare (a maggioranza), sulla base di una libera discussione, le richieste e le decisioni da far presenti ai *Quirites*. Il voto non era espresso tuttavia in assemblea plenaria, cioè in considerazione della maggioranza dei presenti alla riunione, ma era formulato *tributum*, cioè a titolo di manifestazione degli orientamenti (maggioritari) di ogni singola tribù: il che fa presumere che i presenti all'adunanza votassero, in qualche modo, anche sulla base delle «deleghe» ricevute, in occasione di convegni preliminari svoltisi nel seno delle singole *tribus*, dagli assenti alla riunione collettiva. La convocazione era solitamente fatta dai *tribuni plebis*.

Oltre ad eleggere i loro rappresentanti (cioè gli stessi *tri-*

buni, gli *aediles* ed i *iudices decémviri*), i *concilia* esprimevano, mediante *plebiscita* (cioè «*scita plebis*», delibere della plebe da portarsi a conoscenza dei *Quirites*), le piú importanti istanze plebee di rinnovamento della *civitas*: istanze che i *patricii* (e per essi i *patres* del cd. *senatus*) erano, dal punto di vista formale, pienamente liberi di non accogliere, ma che, dal punto di vista sostanziale, erano spesso addirittura decisive per indurli alla concessione, sia pur contro voglia, delle richieste riforme.

Tra le riforme concesse dal patriziato alla plebe a séguito di *plebiscita* fatti valere in sede di discussione politica dai *tribuni plebis* vanno particolarmente segnalate: a) le *leges duódecim tabularum* del 451-450 a.C. (n. 23, 66 ss.), che un preventivo plebiscito acconsentí venissero formulate da un decemvirato patrizio a condizione che non fossero contestate (dunque, fossero implicitamente confermate) le cd. *leges sacrae* e la cd. *lex Icilia de Aventino publicando* (n. 22); b) le *leges Valeriae Horatae* del 449, di cui abbiamo parlato e parleremo ancora a suo tempo: leggi che, stando alla tradizione, vennero proposte da due consoli e votate dai comizi centuriati (ma dopo una violenta rivolta plebea contro i decemviri ed in connessione con un *plebiscitum Icilium de secessione* volto ad ottenere una sanatoria per gli eccessi plebei) e ammontarono ad almeno tre: una *de plebiscitis* (n. 132), una *de provocatione ad populum* (n. 132) e una *de tribunicia potestate* (n. 66); c) la *lex Canuleia de connubio patrum et plebis* del 445, di cui diremo tra poco (n. 63); d) le *leges Liciniae Sextiae* del 367, le quali, sempre a tenore del racconto tradizionale, furono almeno quattro: quella *de consule plebeio* (n. 23), una *de viris sacris faciundis* (portati da due a dieci: n. 46, 116), una *de aere alieno* (che avrebbe introdotta, tra l'altro, la possibilità di pagare i debiti troppo onerosi in tre rate annuali), e una *de modo agrorum* (che avrebbe vietato ai capifamiglia di utilizzare a titolo di *possessio* piú di 500 iugeri di *ager publicus* ciascuno: n. 79-80).

A nostro avviso, il carattere costituzionale dei *concilia plebis tributa* in periodo arcaico è da negare, non soltanto per le considerazioni di ordine generale che portano a ravvisare nella plebe di questo periodo pur sempre una categoria di sudditi della *civitas Quiritium* (n. 27), ma anche per considerazioni di ordine specifico che inducono ad escludere ogni rilievo costituzionale delle delibere conciliari. Se è vero che i rappresentanti della plebe ebbero veste meramente politica (n. 44), è chiaro che ai *concilia plebis* non furono riconosciute dalla *civitas* attribuzioni elettorali. E se si bada al fatto che le leggi Licinie Sestie del 367 a. C. figurano col nome di due *tribuni plebis* (C. Licinio Stolone e L. Sestio

Laterano) e non di due consoli, è chiaro che la storiografia romana non esitò, in questo come negli altri casi di *leges* anteriori al 367 a. C., a rivestire dei panni della *lex publica* (cioè di legge votata dal popolo, in uso nella *respublica* del periodo successivo: n. 132) quello che era stato il frutto dell'accettazione da parte patrizia (mediante *leges regiae*) di una o più proposte formulate (sulla base di *plebiscita*) dai tribuni plebei. Molto difficile, dunque, è credere alla verità della pretesa *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, con la quale si sarebbe disposto l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges publicae* in un'epoca in cui probabilmente queste ultime nemmeno esistevano ancora.

35. *Segue. L'«exercitus centuriatus»*. — Più impegnativo è il discorso da dedicare al carattere extracostituzionale dell'*exercitus centuriatus* in quanto assemblea deliberante. Non solo, infatti, la tradizione romana è unanime nel riferirci che l'esercito centuriato assunse sin dal primo anno della repubblica (cioè, sempre secondo la tradizione, sin dal 509 a. C.) anche funzioni di suprema assemblea costituzionale deliberante, di *comitia centuriata* (n. 19), ma vi è da aggiungere che la storiografia più recente si mostra piuttosto incline a seguire passivamente il racconto tradizionale. Solo qualche suo esponente ipotizza che il fatto non sia avvenuto da un momento all'altro, ma si sia realizzato, a séguito delle pressioni esercitate dai *plebei*, non prima del 451 a. C., cioè dell'anno in cui i *decemviri legibus scribundis* furono investiti del potere di redigere quelle che sarebbero state le *leges XII tabularum* (n. 45, 67).

A nostro parere, come abbiamo già avvertito a suo tempo (n. 23), è incredibile che la trasformazione dell'*exercitus* in *comitia* (o meglio: anche in *comitia*) sia avvenuta d'un tratto: tanto più incredibile, se si pone mente alla grottesca spiegazione tradizionale, secondo cui tutto si sarebbe svolto in puntuale attuazione di certi «*commentarii Servi Tulli*», cioè di un progetto di riforme predisposto dal lungimirante Servio Tullio (n. 19) per i tempi futuri in cui la monarchia fosse andata a rotoli. L'ipotesi della trasformazione lenta, dunque, si impone. Salvo che è troppo poco ritenere tale trasformazione giunta a compimento già verso la metà del sec. V a. C.: non si spiegherebbero, infatti, di fronte a questo rilevante successo, le furiose lotte (con le connesse minacce di sciopero militare) sostenute dalla plebe anche nei decenni successivi, sin che non si pervenne al compromesso licinio-sestio del 367 a. C. È evidente, insomma, che l'assunzione ufficiale della veste costituzionale di *comitia centuriata* fu conquistata dall'esercito patrizio-plebeo solo intorno a tale data.

Anche dell'organico dell'*exercitus centuriatus* di Servio Tullio è impossibile credere che abbia comportato sin dall'inizio quel totale di ben 193 centurie che fu dei *comitia centuriata* nel periodo preclassico (n. 94): è chiaro cioè che il punto di partenza deve essere stato molto più modesto delle tappe successive e del punto d'arrivo. Tuttavia le varie teorie formulate in proposito sono tutte accomunate dal segno, visibilissimo, della eccessiva libertà di immaginazione.

Secondo noi è probabile che inizialmente la consistenza numerica degli armati sia stata quella stessa dei tempi di Tarquinio Prisco e che la riforma serviana abbia inciso solo sulla organizzazione dell'esercito, non più incentrato sulla cavalleria, ma sulla fanteria pesante: dunque, sei centurie di *equites* patrizi (i *Ramnes*, *Tities* e *Lúceres*, «primi» e «secondi», di Tarquinio Prisco) e trenta centurie di *pedites* plebei in età di combattimento (cioè *iuniores*), costituenti quella che si disse la *classis clipeata* (munita dello scudo rotondo di bronzo denominato *clipeus*), con un ausilio di una dozzina di centurie di véliti (dette tradizionalmente *infra classem*, poste dopo la *classis*). Questo organico, di cui l'indizio più evidente è costituito dal numero iniziale dei *tribuni militum*, che erano tre, fu successivamente, come sappiamo, raddoppiato, nel senso che la *legio* unica cedette il posto a due *legiones*, per un totale di dodici centurie equestri, sessanta centurie di fanteria, più le centurie dei véliti e qualche centuria di complementi specializzati: i *fabri* (artieri), costituenti quel che oggi si chiama militarmente il «genio»; la fanfara, utilissima per ritmare l'avanzata in buon ordine dei ranghi di fanteria; i portatori di armi complementari e di altri rifornimenti.

Ma non fu questa l'unica variazione verificatasi nel corso dei secoli V-IV a. C. I veterani delle singole centurie di fanteria passarono progressivamente a costituire altrettante centurie di *seniores* (dai 40 ai 60 anni), utilizzabili in ultima schiera o per difesa territoriale: centurie che, essendo formate da elementi residui del servizio di prima schiera, non furono in realtà mai a numero pieno di 100 *pedites*, ma a numero di componenti alquanto inferiore, variabile dall'una all'altra. Non solo: è ben comprensibile che anche le centurie degli *infra classem* siano state successivamente graduate in nuclei diversificati dal tipo più o meno importante di armamento (cioè in una seconda, terza, quarta, quinta *classis*); ed è altresì comprensibile che, col passar del tempo, tutte le centurie (sia degli *equites* sia dei *pedites*) abbiano perso il carattere di unità di immediato impiego e siano piuttosto diventate le unità di reclutamento (assommate in ultimo a diciotto per gli *equites* e a ottanta per la *classis clipeata* o *prima classis*) alle quali si attingeva di volta in volta per la formazione della *legio* o delle *legiones*. Questo il motivo per cui, ancora nel sec. II a. C., la legione, pur essendo organizzata su 30 manipoli di fanteria (più gli ausiliari), era ripartita in 60 centurie per un totale di 3000 uomini con armatura pesante (n. 75).

Comunque siano andate di preciso le cose, certo è che le complesse operazioni di leva dei patrizi destinati alla cavalleria e dei plebei de-

stinati alla fanteria furono operate nel campo Marzio attraverso un periodico *census* (da «*censere*», valutare), cioè attraverso una periodica valutazione dei titoli di appartenenza alla cavalleria e del patrimonio familiare minimo occorrente per l'iscrizione dei plebei alla *classis clipeata* piuttosto che a un gruppo di centurie degli *infra classem*: operazioni alle quali il sottrarsi poteva portare sino all'incriminazione di *perduellio* (n. 42). Coerentemente, per la trasformazione delle centurie da unità di immediato impiego in unità di reclutamento a fini di eventuale impiego, il *census* ascese all'importanza di una periodica revisione della popolazione (cittadini patrizi e sudditi plebei) nella sua consistenza numerica, nelle sue componenti di età, nella diversa «cifra» delle varie genti e famiglie, nello stesso comportamento più o meno affidante dimostrato (sul piano del valore personale e su quello morale) dai singoli individui chiamati al servizio nell'*exercitus*. Ben si comprende che, ad un certo punto, si sia resa opportuna l'istituzione, ai fini di queste complesse e delicate operazioni, dagli appositi *censores* (n. 45).

36. Segue. L'influenza politica dell'«*exercitus centuriatus*». — Sempre a proposito dell'*exercitus centuriatus* e dell'azione extracostituzionale da esso esercitata nella fase di crisi della *civitas* quiritaria, non sarà inopportuno precisare, sia pure in linea ipotetica, come sia potuto avvenire che esso abbia progressivamente assunto la veste di influente assemblea politica sino a sfociare nel ruolo di assemblea costituzionale deliberante.

Premesso che fenomeni siffatti di poteri costituzionali assunti dalle forze armate e dai loro comandanti sono stati spesso registrati (e non sempre con notazioni favorevoli) dalla storia di tutti i tempi, nel caso dell'*exercitus centuriatus* va tenuto presente che esso non era quel che suol dirsi un «corpo separato» di militari professionali (come vedremo che l'esercito diventò in epoche successive), ma era un punto di incontro e di convivenza (generalmente nei soli mesi primaverili ed estivi, particolarmente dedicati alla guerra) di quella stessa popolazione patrizia e plebea che viveva e operava e si scontrava politicamente nelle tribù cittadine: non a caso lo si denominava usualmente anche «*populus Romanus Quiritium*». Che i comandanti, per tenerlo disciplinato e obbediente, dovessero tastare il polso al *populus* anche e sopra tutto su questioni politiche è ovvio. Più ovvio ancora è che, essendo il nerbo dell'esercito rappresentato dalla fanteria plebea, essi fossero particolarmente sensibili agli umori delle centurie dei *pedites*; tanto più che, se omettevano di farlo, non mancavano ai plebei della fanteria i modi di farsi ascoltare da loro per mezzo di propri rappresentanti, se non addirittura di metterli in allarme attraverso segni

minacciosi di poca o punta disponibilità a combattere. Di tutte queste istanze dell'esercito i *praetores* (anche questo è ovvio) si rendevano non solo interpreti, ma spesso difensori presso il *rex* ed i *patres* quiritarî, con spiegabile tendenza, a volte, a fare qualcosa di piú: cioè a sostituirsi, nell'interesse del *populus* e delle fortune di Roma, a quegli esponenti del patriziato, cominciando dal *rex*, che non fossero inclini ad ascoltarli.

A voler conoscere qualche dettaglio in piú, non si trascuri quanto segue.

Per poter essere organizzato e, in caso di operazioni militari, efficacemente impiegato, l'esercito doveva venire abbastanza spesso radunato, dal *rex* o dal *praetor*, nel *campus Martius*, la piazza d'armi sita fuori del *pomerium* cittadino, là dove infatti ci risulta che era eseguita la leva (il *census*) ed avevano luogo le esercitazioni. In queste sue riunioni al campo Marzio l'esercito si presentava ovviamente al gran completo: non solo vi partecipavano gli *equites* e i *pedites* chiamati all'impiego di linea, ma vi prendevano parte anche coloro che erano esclusi, per ragioni di età o di insufficiente ricchezza familiare, dalla *classis clipeata*, cioè i *seniores* e gli *infra classem*. Nulla di piú naturale che, in queste occasioni, si procedesse anche alla formazione delle centurie degli *infra classem*, chiamati a compiti di fanteria leggera, e si inquadrasse i *seniores*, ai fini del loro eventuale impiego territoriale, in centurie corrispondenti a quelle degli *iuniores* da cui provenivano. Nulla di piú naturale, altresí, che gli *infra classem* fossero ulteriormente ripartiti in gruppi di centurie diversificati dal tipo di armamento che la maggiore o minore ricchezza dei partecipanti fosse in grado di assicurare.

I raduni plenarî del campo Marzio furono propizi a discussioni, e in certo senso ce lo fa intendere la stessa tradizione quando, parlando delle operazioni di *census*, precisa che i rilevamenti erano fatti dal *ensor* (dopo che fu istituito) in pubblico e in contraddittorio con gli interessati. Gli *equites*, facendo parte della cittadinanza quiritaria, erano la categoria privilegiata e meno incline a discutere le decisioni comunicate dai capi. Ma per i *pedites* plebei era diverso. Il grave carico economico che essi si assumevano, pur essendo esclusi dalla cittadinanza quiritaria, per difendere gli interessi romani li induceva comprensibilmente a far intendere in tutti i modi i loro orientamenti di approvazione o di disapprovazione sul piano politico di quelle decisioni quiritarie. Sopra tutto il parere delle centurie di *iuniores* e di *seniores* da cui proveniva o era provenuta la *classis clipeata* doveva aver importanza pratica notevole. I loro mezzi di pressione erano il rifiuto di obbedienza e la minaccia di ammutinamento: mezzi che si rivelarono particolarmente efficaci anche allo scopo di condizionare al gradimento delle *centuriae* la nomina, fatta dall'*interrex* (n. 44), del *praetor*, comandante della *legio*, e dei *tribuni militum*, costituenti lo stato maggiore del *praetor*.

Data questa situazione, è molto verosimile che, sopra tutto nell'imminenza delle battaglie, sia invalso l'uso da parte del *praetor* di interrogare sugli umori dei singoli reparti i capi delle centurie (*centuriones*). Ed è verosimile, se le cose sono andate in tal modo, che l'interrogazione si iniziasse con i capi delle centurie degli *equites*, per passare poi ai capi delle centurie di fanteria nell'ordine di importanza delle medesime, cominciando cioè dalla prima classe ed eventualmente arrestando l'interrogazione stessa quando fossero state accertate le buone disposizioni degli *equites* e dei *pedites* con armatura pesante, i cd. *classici*.

Oltre queste ipotesi, già piuttosto azzardate, non è il caso di spingersi. Certo è (giova ribadirlo) che, se il *populus* riunito nell'*exercitus centuriatus* venne ad acquistare per le vie ora descritte una notevole importanza nella *civitas*, non è plausibile che il riconoscimento dell'*exercitus* come assemblea istituzionalmente deliberante sia potuto avvenire prima della metà del IV sec. a. C. Davvero non si saprebbe assolutamente spiegare, altrimenti, perché mai tante lotte intestine si sarebbero combattute sino a quell'epoca tra *patricii* e *plebei* per l'ammissione dei secondi alla carica di *praetor*, cioè ad una carica che sarebbe dipesa dal voto della maggioranza (per l'appunto plebea) delle centurie comiziali. Quel che solo può ammettersi è che già nella fase di crisi della *civitas* sia stato concesso ai plebei di ottenere qualche posto di *tribunus militum*, e, inoltre, che in quella fase sia sorto l'uso dei *patres* del cd. *senatus* di convalidare talvolta con la propria *auctoritas*, facendole sostanzialmente proprie, le deliberazioni, per sé non costituzionalmente valide, dell'*exercitus centuriatus*.

§ 5. — IL «SENATUS» DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA

SOMMARIO: 37. Il *senatus*. — 38. Le attribuzioni del *senatus*.

37. Il «senatus». — Il cd. *senatus* (denominazione probabilmente ancora estranea al periodo arcaico) fu inizialmente l'assemblea dei *patres* delle *gentes* quiritarie e si trasformò poi man mano, a partire dalla fase etrusca, in un consiglio del *rex* costituito dai *patres familiarum* di maggior senno ed età (*senes*, *senatores*) nell'ambito della categoria dei *patricii*. *Patres maiorum gentium* quelli provenienti dalle genti originarie, *patres minorum gentium* quelli appartenenti alle genti introdotte in Roma dai re etruschi o riconosciute *ex novo* dagli stessi.

Il dato della tradizione, secondo cui il *senatus*, istituito da Romolo, sarebbe stato inizialmente composto di un numero di cento membri, poi portati a trecento, abbiam visto che non può essere creduto, salvo forse per quanto riguarda il particolare della triplicazione

dei membri del consesso, che adombra la probabile confederazione in un'unica *civitas* delle tre *tribus* dei *Rammes*, dei *Tities* e dei *Lúceres*. In realtà è pensabile che, inizialmente, il numero dei *senatores* non sia stato fisso, ma che sia invece dipeso dal numero effettivo delle *gentes* confederate. Fisso esso può essere divenuto soltanto nella fase etrusco-latina, allorquando, decadendo le *gentes* e non potendo essere ammessi al *consilium regis* tutti i *patres familiarum*, che erano in numero eccessivo, si dovettero scegliere tra i *patres* stessi coloro che, sopra tutto per esperienza di età, dessero maggior affidamento di avvedutezza. In questo secondo momento è verosimilmente anche avvenuto che i senatori siano passati ad essere tali per nomina regia, sebbene non sia affatto da escludere che l'atto di nomina da parte del *rex* altro non fosse che la conferma di una chiamata decisa internamente dal *senatus* (*cooptatio*).

Può darsi, infine, che già nella fase di crisi del sistema di governo patriarcale, abbiano cominciato ad avere accesso in senato, accanto ai *patres familiarum*, alcuni *fili familiarum* di specifica e riconosciuta capacità: sopra tutto per essersi distinti nell'*exercitus centuriatus*. Tuttavia non è credibile che il fenomeno possa essere stato molto diffuso. Esclusi certamente furono, sino a tutta la metà del sec. IV a. C., non soltanto i *clientes* delle genti, ma anche i *plebeii*, che non erano ammessi nemmeno ai *comitia curiata* (n. 31).

38. Le attribuzioni del «senatus». — Secondo la tradizione, spettava ai *patres* una triplice serie di attribuzioni: *a*) esprimere dal loro seno l'*interrex*, in caso di vacanza del trono; *b*) dare pareri al *rex* sugli argomenti per cui questo facesse richiesta; *c*) confermare con la propria convalida (*auctoritas patrum*) le deliberazioni delle assemblee popolari.

Non vi è motivo per dubitare delle prime due attribuzioni, e, in particolare, dell'antichissima origine dell'*interregnum* (n. 39). A proposito della funzione consultiva del *senatus*, è però pensabile che essa abbia subito tutto un processo di evoluzione. Inizialmente, nella fase latino-sabina, è verosimile che i pareri dei *patres* fossero determinanti, dovessero essere perciò obbligatoriamente richiesti dal *rex* e fossero per lui vincolanti. Invece, nel periodo etrusco-latino, pur rimanendo per molte materie obbligatoria l'interrogazione del *senatus* (così in tema di trattati di alleanza, di dichiarazioni di guerra ecc.), i *senatus-consulta* sicuramente non ebbero carattere vincolante per il monarca, il quale poteva anche non tenerne conto.

Quanto alla funzione di convalida (*auctoritas*) nei confronti dei deliberati popolari, essa non ebbe ragione di esistere nei riguardi dei *comitia curiata*, dato che questi mancavano di potere deliberante (n. 32). È pensabile dunque che l'attribuzione

dell'*auctoritas* si sia profilata nel corso della fase di crisi della *civitas*, quando si venne a manifestare l'opportunità di conferire rilevanza costituzionale alle deliberazioni di interesse pubblico, a stretto rigore prive di validità, del *populus* riunito nell'*exercitus centuriatus*. L'*auctoritas patrum*, sebbene se ne sia dubitato, fu insomma, nei riguardi dell'*exercitus*, un atto di conferma e di convalidazione della sua volontà, cioè un intervento fatto a copertura di una volontà manifestata da un'assemblea ancora del tutto incapace, costituzionalmente, di esprimere una delibera di governo. Fuori dalla sfera di influenza dei *patres* si mantennero peraltro i *concilia plebis* ed i relativi *plebiscita*, la cui funzione rimase per tutto il periodo arcaico essenzialmente quella della opposizione politica nei confronti degli organismi quiritari.

Risulta da quanto ora detto che il *senatus dei patres* fu, nel contesto arcaico della *civitas Quiritium*, un consesso essenzialmente deliberante, dal quale dipendevano la designazione del *rex* e delle altre cariche statali (in particolare, il *praetor maximus* dell'esercito centuriato), non meno che l'orientamento di massima del re nella condotta degli affari politici. I re etruschi intaccarono progressivamente questo prepotere dei *patres*, facendo degradare l'istituto in organo consultivo. Ma quando, decaduta la monarchia, al sommo dello stato si trovò la *praetura* annuale, l'importanza del senato ebbe una forte ripresa perché, come meglio vedremo in séguito (n. 101), le designazioni e le delibere dell'*exercitus centuriatus* furono rigorosamente subordinate all'autorevole e determinante *auctoritas patrum*.

§ 6. — IL «REX» E LE MAGISTRATURE DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA

SOMMARIO: 39. Il *rex*. — 40. I poteri e gli attributi del *rex*. — 41. Le attribuzioni regie di carattere militare. — 42. Le attribuzioni regie di carattere civile. — 43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti. — 44. Le magistrature ordinarie. — 45. Le magistrature straordinarie. — 46. Gli ausiliari di governo.

39. Il «rex». — Capo del *civitas Quiritium*, sia sul piano civile e militare sia sul piano religioso, fu inizialmente il *rex*, espresso dal seno del collegio dei *patres* per il tramite dell'*intèrrex*. Ma le vicende del periodo arcaico, e in particolare della fase di crisi della *civitas* quiritaria, determinarono non poche e non trascurabili variazioni di questa carica suprema (n. 40).

In linea molto approssimativa, si può dire della carica regia che essa ebbe, per tutto il periodo, almeno queste tre costanti: a) fu religiosa, essendo il *rex* anzi tutto il supremo sacerdote dei culti cittadini, onerato come tale del compito di assicurare alla *civitas* la *pax deorum*, e quindi di raccogliere, prima di compiere un'azione importante, gli *auspicia* favorevoli degli dei; b) fu monarchica non essendo concepibile che il supremo contatto con gli dei fosse attribuito a più di un solo supremo esponente della comunità cittadina; c) fu vitalizia, restando il *rex*, una volta nominato, tale sino alla morte, salva spontanea *abdicatio*.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che la leggenda parla, a torto o a ragione, di una breve «correggenza» di Romolo e Tito Tazio. Né va tralasciato di tener conto, per ciò che attiene al carattere vitalizio della regalità, dell'istituto antichissimo (e misterioso agli stessi Romani) del «*regifugium*», il quale fa sorgere un ragionevole sospetto che il *rex* fosse assoggettato ad una verifica annuale da parte dei *patres*. Dal 24 al 28 febbraio, infatti, il *rex* si nascondeva ai suoi concittadini, sostituito da un *intèrrex*, tornando poi in circolazione, dopo questa «fuga» di cinque giorni, senza bisogno di una nuova *inauguratio*: singolare usanza che potrebbe essere l'indizio del fatto che il ritorno dalla fuga si verificasse solo se il senato non decidesse di revocare il re, non esprimesse un «voto di sfiducia» in lui.

La tradizione, mentre non dubita della durata vitalizia dell'istituto regale, è assai ferma nell'escludere che la monarchia quiritaria abbia mai avuto carattere ereditario, sebbene non sia difficile avvertire le tracce di una successione parentale sopra tutto negli ultimi tre re, quelli del periodo etrusco-latino. Nel racconto tradizionale la successione di un re ad un altro si sarebbe svolta in questo modo. Morto il *rex*, il potere di prendere gli *auspicia* divini per le buone sorti della *civitas* tornava automaticamente al *senatus* («*auspicia ad patres redeunt*»). Siccome però gli auspici potevano essere raccolti esclusivamente da una persona singola, il senato eleggeva tra i suoi membri un «*intèrrex*», un re provvisorio, per la durata di cinque giorni, che a sua volta passava il potere ad un altro *interrex* e così di séguito, sino a che, convocati i *comitia curiata*, l'*interrex* di turno proponeva il nome del nuovo monarca. Se la votazione dei *comitia* era affermativa, si procedeva alla *inauguratio* e finalmente, in caso di *auspicia* favorevoli, il nuovo *rex* chiedeva ed otteneva la *lex curiata de imperio*.

Già si è detto perché si renda necessario dubitare fortemente di questa macchinosa procedura, ed in particolare della elezione del nuovo re da parte dei *comitia curiata* (n. 33-34). Ciò non importa, peraltro, che si possa rifiutare in blocco, come fanno alcuni, il racconto tradi-

zionale, per sostenere che il nuovo *rex* fosse in realtà designato a titolo successorio dal monarca precedente. Che la scelta del predecessore possa avere avuto in pratica una certa influenza, talvolta notevole, è ben possibile e naturale. Ma negare la fondatezza della tradizione, almeno per quel che riguarda la nomina del *rex* da parte del *senatus* attraverso l'espedito dell'*interrex*, sarebbe, oltre tutto, in netto contrasto con ciò che è dato presumere circa il carattere originario del *senatus*, vero consenso di *reges* piuttosto che mero *consilium regis*.

È bene piuttosto precisare che, a quanto sembra, una sensibile differenza tra monarchia latino-sabina e monarchia etrusco-latina deve esservi stata anche in ordine all'investitura. I re latino-sabini furono tutti designati dall'*interrex* ed investiti da lui, mediante una solenne *inauguratio*, del potere di trarre gli *auspicia* per le sorti della *civitas Quiritium*. I re etrusco-latini, che la tradizione mostra assai più svincolati dall'autorità del senato, non giunsero tutti al potere per il tramite dell'*interrex*; comunque essi introdussero l'uso di far procedere alla loro *inauguratio* da un sacerdozio indipendente dalla influenza del senato, il sacerdozio degli *augures* (n. 46). In più, i re etrusco-latini, se ed in quanto assumevano il comando dell'*exercitus centuriatus* (comando che, almeno in astratto, poteva essere anche affidato, anno per anno, ad un personaggio diverso da loro), avevano necessità della conferma cittadina rappresentata dalla *lex curiata de imperio* (n. 33).

40. I poteri e gli attributi del «rex». — Il culmine delle fortune dell'istituto monarchico fu raggiunto, senza ombra di dubbio, nella fase etrusco-latina del periodo arcaico, quando il *rex* aggiunse alle sue attribuzioni politico-religiose di esponente supremo della *civitas Quiritium* l'attribuzione normale di *magister populi*, di comandante supremo del *populus Romanus Quiritium*, cioè dell'*exercitus centuriatus* composto da *equites* patrizi e *pedites* plebei.

Già nella fase latino-sabina il *rex* si poneva solitamente a capo dell'esercito in guerra, ma i suoi poteri di capo della comunità non erano espressi (o anche espressi) col termine e col concetto «militare» di *imperium* (concetto che fu oltre tutto, si ricordi, di derivazione etrusca), bensì erano indicati, molto più genericamente, dall'unico e solo concetto e dalla corrispondente parola di «*potestas (regis)*». Quest'ultimo termine stava ad indicare una autorità politico-religiosa sulla *civitas* sostanzialmente analoga a quella spettante ai *patres* sulle *gentes* e sulle *familiae*; tuttavia proprio per la concorrenza dei *patres* la *potestas* del *rex* veniva ad essere praticamente esigua, riducendosi, fuori del campo militare, più che altro al cerimoniale esteriore, al simbolismo supremo della unità cittadina.

Furono gli Etruschi a modificare sostanzialmente questa

situazione costituzionale, assegnando ai loro re, al di là della *potestas* limitata dai *patres*, l'*imperium*, inteso come potere di comando assoluto sia sull'esercito, sia (per spiegabile estensione) sulla *civitas* tutta, compresi per molti versi gli stessi *patres*. E che questa innovazione costituzionale sia da attribuire agli Etruschi è confermato da molteplici indizi: dal fatto che gli Etruschi (diciamo, per intenderci, Tarquinio Prisco) crearono una forza armata stabile, levata regolarmente ogni anno; dal fatto che gli Etruschi (diciamo, sempre per intenderci, Servio Tullio) passarono ad istituire quello strumento militare perfezionato che fu l'*exercitus centuriatus*; dal fatto che gli Etruschi introdussero le insegne più vistose dell'alto comando dei re; dal fatto, infine, che i *reges* etruschi ci vengono tradizionalmente rappresentati come titolari non di un solo potere supremo, ma di due poteri in parte coincidenti, la più limitata *potestas* ed il più esteso ed autorevole *imperium*.

Per effetto dell'introduzione dell'*imperium* la figura del *rex*, pur rimanendo fisicamente unica, venne insomma ad avere due facce: l'antica ed originaria, di esponente e simbolo dell'unità quiritaria; la nuova e sopravvenuta, di capo ed arbitro supremo delle sorti del *populus Romanus Quiritium*, comprendente i cittadini patrizi ed i sudditi plebei.

La sede del *rex* fu nel *Forum*, in un edificio detto *Regia*, che rimase poi sede del *rex sacrorum* nella successiva epoca preclassica. Insegne del monarca, in quanto titolare di *imperium*, furono il seggio intarsiato di avorio detto *curule* (*sella curulis*), il mantello di porpora (*toga picta*), sostituito in guerra dalla tunica orlata di palme (*tunica palmata*), il cocchio da combattimento (*currus*). La scorta del *rex cum imperio* fu costituita da dodici *lictors*, muniti di un fascio di verghe con una scure (*fascis cum securi*), i quali avevano funzioni subalterne, tra cui primeggiava quella del carnefice.

I poteri del *rex-praetor* nella fase etrusco-latina si precisarono nelle seguenti funzioni: la direzione dei culti comuni ai *Quirites* e di quelli comuni al *populus Romanus Quiritium*; il comando militare in senso stretto; il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri stati; la direzione della vita della *civitas* in ordine alle questioni interne di comune interesse; la coercizione dei recalcitranti all'*imperium*; l'enunciazione del principio di diritto applicabile nelle controversie private (*iurisdictio*). Di queste attribuzioni, la direzione dei culti comuni dei *Quirites* e di quelli comuni a tutto il *populus Romanus Quiritium* (*sacra publica pro populo*) venne progressivamente attratta nell'ambito dell'antica *potestas regia*, la quale conferiva al *rex* la facoltà di convocare i cittadini quiritari nei *comitia curiata* o l'intero *populus* in una adunanza detta *contio* (*ius contionis*), la facoltà di celebrazione dei riti, la facoltà di

trarre gli *auspicia*, la facoltà di emanare norme culturali (*ius edicendi*). Le altre funzioni furono sempre più strettamente connesse con l'*imperium* e meritano un discorso a parte (n. 41-42).

Cosa molto importante era che il *rex* fosse sempre presente in città, al fine di assicurare la possibilità di prendere gli *auspicia* divini entro la cerchia sacra del *pomerium* (n. 28). In caso di assenza (ad es., per necessità belliche), lo sostituiva, di regola, ma imperfettamente, il *flamen dialis* (n. 46). Specifiche funzioni di supremo interesse (e quindi implicanti l'assunzione di *summa auspicia* fuori dal *pomerium* urbano) potevano dal *rex-praetor* essere affidate a un *magister populi* in qualità di suo sostituto, detto anche *dictator* (n. 41 e 45).

41. Le attribuzioni regie di carattere militare. — Un primo gruppo di funzioni regie ebbe ad oggetto gli affari militari e si concretò essenzialmente, nella fase etrusco-latina, in due ordini di attività: il comando dell'esercito e il regolamento dei rapporti con gli altri stati.

(a) Il comando militare in senso stretto, cioè il comando dell'*exercitus centuriatus* in battaglia, costituì, come si è detto, il contenuto originario dell'*imperium* regio. Solo per tempi e funzioni limitate il *rex* nominò talvolta un diverso e speciale *magister populi*, anche detto *dictator*, che lo surrogasse nella dignità suprema, facendosi coadiuvare da un *magister equitum* (n. 45).

Per il concreto esercizio del comando il *rex* si avvaleva di funzionari subordinati, che erano: i *centuriones*, capi delle *centuriae*; al disopra dei centurioni, il *tribunus celerum*, capo della cavalleria; infine, i tre (poi sei) *tribuni militum*, ufficiali di stato maggiore che assumevano, ove fosse necessario, la direzione tattica degli schieramenti di fanteria in battaglia. Sostituto del *rex* nel comando dell'esercito (o di una *legio* dell'esercito) poteva essere nominato anche un *praetor*, il cui *imperium* era comunque subordinato a quello del *rex*, cui era dunque, in quanto *magister populi* titolare, riservato anche il titolo di *praetor maximus* (n. 44).

(b) Il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri stati (cioè dei cd. rapporti internazionali) fu un'attribuzione che derivò al *rex* abbastanza naturalmente dall'*imperium* militare. Ma sopra tutto in questa materia rimase sempre fortissima, anche nella fase etrusco-latina, l'influenza già esercitata nella fase precedente dai *patres* del *senatus*, del cui conforto politico il re aveva tutto l'interesse a non fare a meno.

Sotto il profilo delle relazioni internazionali, spettava al *rex* il potere di dichiarare la guerra e di porvi fine. Per la dichiarazione di

guerra, peraltro, era tradizionalmente necessario che la *civitas* fosse stata provocata (nel qual caso si parlava di *iustum bellum*) e che il *pater patratus*, capo dei *fetiales* (n. 46), scavalcando il confine tra il territorio cittadino e quello dell'attiguo stato provocatore, chiedesse solennemente al nemico la restituzione entro 33 giorni delle cose o degli uomini sottratti ai Romani (*verum repetitio* o *clarigatio*). In mancanza di soddisfazione, il *pater patratus* tornava sul confine a pronunciare una formula di sfida e scagliava nel territorio nemico una lancia (simbolo della potenza di Giove Feretrio); dopo di che la guerra aveva inizio, sempre che gli *auspicia* risultassero favorevoli. In tempi successivi, quando le guerre furono portate da Roma anche a popolazioni non contigue, il rito del *pater patratus* si svolse all'interno della città, scagliando la lancia su un lembo di terra esterno al *pomerium* (e sito in prossimità della colonna dedicata a Bellona, dea della guerra), che si fingeva essere il territorio nemico.

La guerra terminava, se vittoriosa: o con la materiale conquista del territorio nemico (*occupatio bellica*); o con l'accoglimento della resa a discrezione (*editio*) chiesta dal nemico prima della completa sconfitta («*si aries nondum murum attigerat*»); o infine con un trattato (*foedus*) di armistizio (*indutiae*) o di alleanza (*societas*).

Il potere di concludere trattati con le altre *civitates* era pur esso del *rex*. Questi *foedera*, quando avevano per oggetto un'alleanza, potevano essere stipulati su piede di parità con l'altro stato (*foedera aequa*), oppure sul piede della prepoderanza del contraente romano, verso cui l'altro si obbligava a contributi svariati e a non aver altri amici e nemici all'infuori dei suoi (*foedera iniqua*). I trattati erano conclusi con l'intervento dei *fetiales*, che li giuravano solennemente davanti alla statua di Giove sul Campidoglio («*per Iovem lapidem*»).

42. Le attribuzioni regie di carattere civile. — Altro importante, sempre più importante gruppo di funzioni regie fu costituito, ancora nella fase etrusco-latina, da quelle aventi ad oggetto gli affari civili, cioè la disciplinata convivenza dei cittadini. Queste funzioni furono, in concreto, quattro: la direzione della vita della *civitas*, la *coërcitio*, la *iurisdictio* e la repressione criminale.

(a) La direzione della vita cittadina, già implicita nella *potestas*, fu rafforzata dall'*imperium*. In forza di questa sua attribuzione, il *rex* esercitò, in modo peraltro limitatissimo, anche un'attività normativa che si tradusse nelle cd. *leges regiae* (n. 61).

Funzionario subordinato al *rex*, ma eventualmente suo rappresentante in caso di assenza, fu per queste materie il *praefectus urbi* (n. 44).

(b) La coercizione dei recalcitranti all'*imperium* (*coërcitio*)

era un potere di «polizia» implicito nell'*imperium* stesso, ma già in certa misura rientrante nella *potestas*. Essa si esplicava a mezzo dei *lictores* (n. 40) e poteva consistere in varî *remedia*: l'incarcerazione preventiva, in vista del castigo da irrogare successivamente (*in vincula ductio*); la fustigazione (*verberatio*); l'inflizione di una multa (*mulctae dictio*); il sequestro o la requisizione di una cosa mobile (*pignoris capio*); nei casi piú gravi, la morte (*poena capitis*).

Quanto alle infrazioni, assai esteso era il potere discrezionale del *rex* di individuarle e di graduarne la gravità. I soli limiti erano costituiti dal fatto che, come diremo tra poco, alcune ipotesi ben determinate (i *delicta*) erano rimesse alla reazione privata, mentre altre ipotesi altrettanto ben determinate erano considerate infrazioni religiose da esparsi mediante sacrifici (*piacula*).

(c) La *iuris dictio*, cioè l'intervento nelle liti private per affermare l'autorità del *ius* vigente nella comunità (n. 63), era una funzione già implicata dalla originaria *potestas*, cui l'*imperium* dette solo maggior vigore. Essa però non si esplicava su iniziativa del *rex*, ma interveniva solo su richiesta del privato che si ritenesse vittima di un sopruso, e piú precisamente di un atto *contra ius*, da parte di un altro privato. Dato che il *ius*, come diremo a suo tempo, si sostanzialmente in norme molto autorevoli e precise, minime erano le possibilità del *rex* di infrangerlo senza gravissimo scandalo, tanto piú che suoi consiglieri e controllori erano, in questi affari, i sacerdoti del collegio dei *pontifices* (n. 46).

(d) La repressione dei *crimina*, cioè degli atti gravemente lesivi dell'ordine pubblico e della *pax deorum*, fu resa certamente piú intensa dall'intervento dell'*imperium* e dalla connessa maggiore possibilità di costrizione dei colpevoli, ma fu molto meno estesa di quanto possa ritenersi a tutta prima. Ciò, non soltanto per l'accennata remissione di varî illeciti (denominati tecnicamente *delicta*) alla reazione privata e al relativo processo giurisdizionale (n. 72), ma anche perché altri non pochi atti riprovevoli, sopra tutto se lesivi della *pax deorum*, furono affidati dalla tradizione (o anche, almeno secondo la leggenda, da alcune *leges regiae*) a pratiche di espiatione religiosa (*piacula*) da compiersi dal colpevole oppure, nei casi piú gravi, alla diretta punizione da parte degli dei offesi.

Alla approfondita *iudicatio* del *rex* rimanevano, ciò posto, soltanto due crimini: a) il *parricidium*, cioè l'uccisione di un *paterfamilias* (o *gentis*) da parte di un cittadino suo sottoposto;

b) la *perduellio*, cioè l'alto tradimento degli interessi dello stato da parte del cittadino (anche non capo famiglia).

Il *parricidium*, punito sin dagli albori della *civitas*, era un'azione ritenuta di estrema gravità per il fatto che portava il disordine nell'ambito di un ente parastatale molto importante, come la *gens* o la *familia* (n. 48), privando oltre tutto il senato di un *pater*. Tuttavia, siccome esso raramente si commetteva in flagranza e il piú delle volte (nella ridda delle voci diffuse tra il pubblico al riguardo) era molto difficile da accertare, fu appunto perciò che il *rex* ricorse all'ausilio di due inquisitori, i *quaestores parricidii* (n. 44), uditi i quali egli era in condizione di decidere se condannare o meno l'imputato alla terribile *poena cullei*, che consisteva nel lanciarlo nelle acque del Tevere chiuso in un sacco di cuoio (*culleus*) in compagnia di alcuni animali inferociti.

La *perduellio*, perseguita con particolare intensità sopra tutto nella fase etrusco-latina, consisteva nel tradimento della *civitas* e comportava come pena la decapitazione (*securi percussio*). Tuttavia, siccome il *crimen* era difficile da motivare, nel senso che il tradimento degli interessi dello stato poteva verificarsi nei modi piú varí (dal passaggio al nemico alla diserzione, dalla renitenza alla leva alla evasione delle operazioni di censimento, dall'attentato all'ordine politico costituito alla corruzione dell'*iudex privatus* ecc.), il *rex* ricorse all'ausilio di due giudici aggiunti, i *duoviri perduellionis* (n. 44).

Circa l'ipotesi che un *iudex privatus*, eventualmente incaricato dal re di istruire la causa tra privati e portare a definizione in suo nome il giudizio, si lasciasse corrompere da una delle parti (incorrendo nell'illecito che piú tardi si disse del *litem suam facere*: n. 147), incredibile è la norma attribuita alle *XII tabulae* secondo cui egli doveva essere messo addirittura a morte. Plausibilissima è però la congettura che, in qualche caso particolarmente evidente e clamoroso, lo si sia sottoposto alla incriminazione di *perduellio*.

Dei *piacula* citiamo come esempio quello della meretrice (*paelex*), tenuta a sacrificare un'agnella a Giunone per averne toccato con mani impure l'altare, e quello dell'omicida palesemente non doloso (*imprudens*), tenuto ad offrire pubblicamente un ariete sacrificale agli agnati dell'ucciso. Ricorderemo inoltre che l'abbandono al dio offeso (*consecratio capitis et bonorum*) comportava per il colpevole esecrato (*sacer*) la possibilità che chiunque lo spogliasse dei suoi beni patrimoniali (se non preceduto oculatamente dai sacerdoti) e addirittura impunemente lo uccidesse: triste destino cui erano esposti il *patronus* che avesse violato la *fides* dovuta al *cliens* (o viceversa per il cliente nei riguardi del patrono), oppure il soggetto che avesse rimosso con l'aratro le

sacre pietre di confine del fondo del vicino. Per l'autore evidente o addirittura flagrante di un omicidio volontario («*qui hominem liberum dolo sciens morti duit*») una celeberrima *lex Numae* avrebbe disposto (se questo è il senso della discussa frase) che fosse parimenti ucciso dal primo venuto («*paricidas esto*»). Fattispecie, le ultime due, che ritroveremo in tempi più avanzati nelle forme del *crimen termini amoti* (n. 211) e del *crimen homicidii* (n. 137).

43. Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti. — La moltiplicazione e la concentrazione dei poteri nelle mani del *rex*, che caratterizzò la fase etrusco-latina della *civitas* e che abbiamo appena finito di descrivere (n. 41-42), non era fatta per durare. Essa avrebbe richiesto nella carica regia personaggi tutti di rilevanti capacità e di grande autorevolezza, quali solo raramente si trovano e quali, dopo Servio Tullio, in Roma concretamente non vi furono. Era inevitabile che, nel quadro della crisi della *civitas* apertasi agli inizi del sec. V a. C., i poteri del *rex cum imperio*, del re *magister populi*, si sfaldassero: prima ancora che a causa della lotta ingaggiata dalla plebe allo scopo di pervenire alla cittadinanza, a causa dell'aspirazione degli stessi patrizi, e per essi dei *patres* (senza escludere molti di quelli rappresentativi delle *gentes* etrusche ambientatesi in Roma), ad usurpare le troppe funzioni confidate al *rex*. E siccome il *rex*, come già si è accennato, aveva dal suo canto fatto ricorso a molteplici sostituti e ausiliari (ovviamente di estrazione patrizia), fu naturale che costoro tendessero a rendersi autonomi rispetto a lui nella titolarità delle proprie attribuzioni.

Pur se spogliato, attraverso il secolo e mezzo della crisi, di tutte le sue funzioni militari e civili, il *rex* tuttavia non fu abolito, né disparve, ma rimase in essere nella funzione di *rex sacrorum*, cioè di capo supremo della religione cittadina (n. 40). Ciò che venne meno fu la prassi di conferirgli anno per anno l'*imperium* sull'*exercitus centuriatus*, cioè la funzione di *magister populi* (*Romani Quiritium*), mediante l'apposita *lex curiata*. Non si andò oltre questo limite per un motivo ben preciso: che non si osò mettere a rischio la *pax deorum*, la benevolenza degli dei verso la *civitas*, eliminando l'istituzione deputata a rappresentare l'unità cittadina nei confronti delle divinità protettrici ed a prendere entro il pomeriggio i *summa auspicia*. Di qui la persistente subordinazione al *rex sacrorum*, anche nel successivo periodo della *respublica* nazionale (n. 116), dei pontefici (n. 46).

Per ciò che riguarda le cariche «laiche», non sacerdotali, la

tendenza che si profilò, anche se in modo incerto, sin dal periodo della crisi della *civitas* fu quella di denominarle, nel loro complesso, con un termine derivato da quello solitamente utilizzato per designare la funzione suprema del *rex cum potestate* e *cum imperio*. Dato che il *rex*, investito con la *lex curiata de imperio*, era il *magister populi* (n. 40), le cariche derivate dalla dissoluzione del suo potere militare e politico vennero qualificate come *magistratus* (magistrature).

I *magistratus populi Romani* si andarono più tardi lentamente distinguendo in due categorie: una categoria superiore, di *magistratus maiores*, che comprendeva i magistrati forniti di *potestas* e di *imperium*, ed una categoria inferiore, di *magistratus minores*, costituita da magistrati cui si riconosceva soltanto una *potestas*. Di queste magistrature, alcune assunsero carattere ordinario, nel senso che furono considerate proprie dell'ordinata vita della *civitas* e furono perciò rinnovate annualmente, mentre altre ebbero o mantennero un carattere meramente straordinario, facendovisi ricorso in momenti di speciale bisogno e secondo la misura del bisogno stesso. Di fronte a queste magistrature, infine, alcune cariche vecchie e nuove rimasero sempre prive di autonomia politica, cioè di poteri deliberanti, sicché non uscirono mai dal rango di cariche ausiliarie o subalterne.

Anche se la loro influenza politica fu sempre in crescita, è da escludere che in questo quadro ufficiale dei *magistratus populi Romani* si siano potute inserire, già nel corso del periodo arcaico, le rappresentanze della plebe: *tribuni plebis*, *aediles plebis* e *iudices decemviri*. Il riconoscimento costituzionale di alcune di esse non poté avvenire prima del compromesso del 367 a. C., che consacrò la definitiva vittoria della *plebs* sul patriziato. Ed anche quando il riconoscimento avvenne è difficile pensare che esso, sulle prime, abbia comportato la qualificazione di quelle cariche come *magistratus*.

44. Le magistrature ordinarie. — La magistratura che divenne progressivamente autonoma e stabile, durante la fase di crisi della *civitas*, fu quella del *praetor*. Il *praetor* (da *prae-ire*: andare avanti all'esercito schierato) fu, infatti, dapprima il comandante effettivo annuale dell'*exercitus centuriatus*, in ausilio o in sostituzione del *rex*, e passò poi ad essere, man mano, il vero capo di tutto il *populus Romanus Quiritium*, anche fuori degli affari strettamente militari.

Che cosa sia stato il *praetor* alle origini è incerto. Vari indizi fanno ritenere che egli non fu inizialmente un sostituto del re a titolo integrale, non fu cioè un *magister populi* alla pari del *rex cum imperio* (o di colui che sarebbe stato successivamente il *dictator*: n. 45): le sue funzioni si limitarono inizialmente al comando dell'esercito se ed in

quanto lo stesso *rex* non volesse o potesse assumerlo. Tuttavia, quando la carica regia, nella fase di crisi della *civitas*, andò in decadenza, l'investitura curiata (con il relativo potere di prendere gli *auspicia*) passò ad essere direttamente e regolarmente conferita a lui, anziché al *rex* per la durata di un anno (precisamente dal 15 marzo dell'anno solare al 14 marzo dell'anno successivo). Per la sua *creatio* non vi fu, di regola, neanche bisogno dell'intervento di un *interrex*: bastò che essa fosse fatta, dopo la decadenza del *praetor* annuale precedente (o, piú avvedutamente, in vista di quella decadenza), dal *rex* o anche, piú tardi, dai *patres* del senato e che subito dopo i comizi curiati gli prestassero la *lex curiata de imperio*. Senonché, via via che l'*exercitus centuriatus* acquistò la sempre maggiore rilevanza politica che sappiamo, la designazione del *praetor* annuale da parte del *rex* o dei *patres* si rivelò a sua volta sempre piú insufficiente: si formò pertanto la prassi che il *praetor* uscente si rivolgesse all'esercito centuriato per porgli la domanda (*rogatio*) se la designazione del successore fosse di suo gradimento. Sistema, questo, che divenne costituzionalmente obbligatorio (insieme con il principio che ad uno dei posti di console potesse aspirare anche un candidato plebeo) con la riforma licinia-estia del 367 a. C.

È da notare che quando, duplicatasi la *legio* intorno alla metà del sec. V a. C., i *praetores* divennero due, tra loro si istituì un rapporto di collegialità. Ma non si trattò di collegialità nel senso che essi doversero prendere necessariamente decisioni in comune, bensì solo nel senso che ciascuno di essi potesse bloccare con la sua *intercessio* (letteralmente, con il suo intervento) le iniziative prese dall'altro. In altri termini, ciascun pretore aveva il potere (salvo che il tempestivo veto del collega non lo trattenesse) di provvedere da solo alle sorti dello stato, ed anzi vi era addirittura un caso, quello della nomina del *dictator* (n. 45), nel quale uno solo dei *praetores*, senza possibilità di *intercessio* dell'altro, procedeva alla *creatio*. In pratica, peraltro, questo sistema portò i due pretori ad accordi di potere, cioè a consultazioni preventive, che li fece appunto denominare anche *consules*.

Ausiliari ordinari del *praetor* (e poi dei *praetores*) divennero, in coerenza con l'estendimento dei suoi poteri dall'ambito militare a quello civile e col progressivo esautoramento da parte sua del *rex*, il *tribunus celerum*, preposto alla cavalleria, i tre (poi sei) *tribuni militum*, il *praefectus urbi*, i *duoviri perduellionis* ed i *quaestores parricidii*: tutti funzionari che erano stati prima ausiliari del *rex*. Vi è solo da aggiungere che anche il *tribunus celerum*, legato alla *civitas Quiritium* e ad un tipo di esercito imperniato sulla cavalleria e ormai superato dal piú moderno *exercitus centuriatus*, decadde rapidamente e si avviò ad essere, come il *rex*, un mero funzionario religioso.

Funzionari subalterni furono infine, fra gli altri, i *lictors*, inizialmente in numero di dodici e poi, quando i *praetores* divennero due, di ventiquattro.

45. *Le magistrature straordinarie.* — Magistrature straordinarie, nominate in corrispondenza ad esigenze speciali, furono, nella fase di crisi della *civitas*: il *dictator*, i *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, i *tribuni militum consulari potestate*, i *censores*. Di esse abbiamo già fatto cenno in precedenza e torneremo a parlare, se del caso, piú in là.

(a) La magistratura del *dictator* ricalcava una carica cui già aveva forse fatto capo il *rex cum imperio* (cioè il *rex magister populi*) per essere sostituito, con pieni poteri, in incarichi speciali o per tempi limitati (n. 41). Il *dictator* veniva nominato, nella fase di decadenza della carica regia, dallo stesso *praetor* (o, quando i pretori divennero due, da uno solo degli stessi) sempre e solo per funzioni eccezionali, al cui espletamento occorresse l'assunzione di *summa auspicia*, e nei limiti di durata di queste funzioni: sia per salvare la *civitas* da attacchi esterni (*dictator rei gerundae causa*), sia per salvaguardarla da sedizioni interne (*dictator seditionis sedandae causa*), sia anche per compiere la solenne funzione religiosa e civile di infiggere all'inizio dell'anno un chiodo nelle mura del tempio di Giove capitolino (*dictator clavi figendi causa*). Questo *magister populi* a titolo eccezionale aveva un *imperium* superiore a quello del *praetor* o dei *praetores*, sia pur limitatamente alle funzioni da espletare: del che era conferma il fatto che, quando i *praetores-consules* furono diventati due, a lui fu assegnata una scorta di ventiquattro *lictors* (numero doppio di quello spettante ai singoli consoli). Per evitare che si trasformasse in tiranno, non si ammise che egli rimanesse in carica piú di qualche mese, né gli si riconobbe il contatto diretto con la cavalleria patrizia, alla cui direzione era tenuto a preporre un apposito *magister equitum*.

Dopo la duplicazione della pretura, la nomina del *dictator* ebbe, come si è detto (n. 44), questa particolarità: che non era necessario l'accordo dei *praetores*, bastando la *creatio* di lui da parte di uno solo ed essendo esclusa la reazione di un pretore contro la nomina fatta di propria iniziativa dall'altro.

(b) I *decemviri legibus scribundis* cd. *consulari potestate* furono nominati, secondo la tradizione, per l'anno 451 e il collegio fu rinnovato l'anno seguente (n. 23). Non vi è motivo per dubitare del racconto della leggenda, salvo che per la partecipazione di *plebeii* al decemvirato, certamente da escludere (n. 66).

(c) I *tribuni militum*, dapprima in numero di tre e poi (dopo la duplicazione della *legio*) in numero di sei, ebbero attribuite per lungo tempo (nel periodo tra il 448 e il 368 a. C.) le competenze politiche dei *praetores*, assumendo la veste di magistrati straordinari (*tribuni militum* cd. *consulari potestate*). Non è da escludere che tra di essi vi fossero anche dei *plebeii*, e che sia stato questo il primo, e forse l'unico strappo all'esclusivismo patrizio della *civitas* arcaica (n. 23). Se i tribuni «consolari» vi sono veramente stati, è da presumere che essi abbiano deciso il da farsi collegialmente e che, in ogni caso, gli au-

spicia siano stati presi per lungo tempo dai soli tribuni di estrazione patrizia.

(d) I *censores*, con il compito della verificaione del censo individuale al fine della *recognitio equitum* e dell'assegnazione dei *pedites* alle varie classi dell'*exercitus centuriatus*, sarebbero stati istituiti, secondo la tradizione, nel 443 a. C., mediante una *lex de censoribus creandis*, e sarebbero stati rinnovati di cinque in cinque anni per una durata massima di diciotto mesi di carica. Ma si tratta di una attestazione per più motivi dubbia. Tenendo presente che le liste dei *tribuni militum consulari potestate* presentano, talvolta, quattro nominativi invece di tre (o otto invece di sei), può supporre che la *censura* sia derivata dall'uso di destinare periodicamente un *tribunus militum* (e, dopo la duplicazione della legione, due *tribuni militum*) alle operazioni del censo. I *tribuni militum* con mansioni censorie, non avendo da esercitare alcuna attività di comando, furono peraltro sorniti di *imperium* e muniti della sola generica *potestas*.

46. *Gli ausiliari di governo.* — I *sacerdotes* (denominati, nella fase etrusca, *sacerdotes populi Romani*), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo quiritario, svolsero notevolissimi compiti ausiliari nelle funzioni di governo: funzioni che, non si dimentichi, erano subordinate alla *pax deorum*. Essi costituivano dei collegi vitalizi, che procedevano al loro rinnovamento per *cooptatio*, cioè per scelta autonoma dei nuovi componenti, ed avevano il compito di celebrare le funzioni religiose di interesse pubblico (*sacra publica pro populo*), nonché altre cerimonie connesse. In buona sostanza, era quindi dal loro beneplacito che dipendeva il funzionamento dell'organizzazione statale, e si spiega perciò che i *patricii* siano stati tanto gelosamente attaccati, sino all'ultimo (come vedremo, sino al 300 a. C.: n. 116), all'esclusivismo patrizio dei *collegia* maggiormente influenti.

I tre massimi collegi sacerdotali (*summa collegia sacerdotum*) del periodo arcaico furono: quello dei *pontifices*, quello degli *augures* e quello dei *duoviri sacris faciundis*.

(a) I *pontifices*, dapprima in numero di tre (uno per ciascuna *tribus gentilizia*), passarono in séguito a cinque, più il *rex sacrorum*, che ne fu inizialmente il capo. Durante la fase di crisi (a séguito, dicono alcuni, di una vera e propria «rivoluzione pontificale») capo effettivo del collegio divenne il *pontifex maximus* (eletto dalla maggioranza del collegio), che solo in linea di dignità esteriore cedette al *rex sacrificulus*.

La funzione del *rex* e dei *pontifices* era quella di assicurare che la vita cittadina si svolgesse in conformità alle esigenze

poste dalle divinità protettrici della *civitas* (in particolare, la triade Capitolina: n. 19) e di ottenere per questa via la *pax deorum*. Pertanto le mansioni del collegio pontificale consistettero: nel compimento di svariati *sacrificia* propiziatori; nella custodia e nell'interpretazione dei principî del *fas* e del *ius*; nella redazione del calendario, precisando i giorni in cui fosse concesso dalle divinità di trattare gli affari pubblici (*dies fasti*) ed i giorni in cui ciò non fosse concesso (*dies nefasti*). L'assistenza alla *iuris dictio*, originariamente effettuata dando opportuni consigli al *rex*, fu dai *pontifices* continuata a prestare più tardi nei riguardi del *praetor*, e poi dei due *praetores*, ma in pratica i *pontifices* erano gli autorevoli e rispettatissimi ispiratori di questa delicata funzione (n. 63).

(b) Gli *augures*, inizialmente tre, divennero nel corso della fase di crisi della *civitas* sei, probabilmente in corrispondenza con la duplicazione della *legio*. Essi erano indipendenti dal *rex* perché erano gli specialisti e gli arbitri della delicata scienza degli *auspicia* e degli *auguria*, ai quali era condizionata la *inauguratio* dello stesso *rex* e tutta una vasta gamma di grandi decisioni politiche (n. 104).

(c) I *duoviri sacris faciundis*, istituiti secondo la leggenda da Tarquinio il Superbo, erano i custodi dei sacri *libri Sibyllini* e ne interpretavano i dettami su richiesta dei magistrati.

Collegia sacerdotali minori, subordinati prima al *rex* e poi al *pontifex maximus*, rimasero o divennero, nella fase di crisi della *civitas*: a) i *flamines*, sacerdoti di singole divinità, tra cui emergevano il *flamen* di Giove (*Dialis*), incaricato di prendere i *summa auspicia* divini in città nell'ipotesi di assenza del re (n. 40), il *flamen* di Marte (*Martialis*) e il *flamen* di Quirino (*Quirinalis*); b) le sei *virgines Vestales*, incaricate di tenere sempre acceso il sacro fuoco di Vesta; c) i *fetiales*, incaricati del rituale attinente ai rapporti internazionali (n. 41).

§ 7. — GLI ENTI PARASTATALI QUIRITARI

SOMMARIO: 47. Le *tribus* gentilizie. — 48. Le *gentes* patrizie.

47. Le «*tribus*» gentilizie. — Dal momento in cui la *civitas Quiritium* conseguì la sua unità politica e divenne uno «stato» (n. 24), assunsero nei suoi confronti il rango di enti parastatali

due contesti sociali che, prima dell'unificazione, erano stati a loro volta enti politici sovrani: le *tribus* gentilizie e le *gentes* quiritarie. Su questi enti occorre qui tornare per valutarne piú esattamente la posizione nel quadro dell'unità cittadina.

L'origine precittadina delle *tribus* gentilizie è confermata dalla stessa etimologia del termine «*tribus*», che probabilmente non deriva da «*tres*» (con riferimento quindi a tre reparti dell'antichissima città), come pur ritenevano i Romani, ma proviene invece dall'umbro «*trefo*», che significa territorio di un comune autonomo. Ed a sostegno della tesi qui accolta può anche osservarsi che l'antica costumanza italica (anche al di fuori di Roma) fu quella di ripartire la cittadinanza in distretti territoriali secondo un criterio decimale, proprio come si osserva nelle *tribus* della città quiritaria, che erano divise ciascuna in dieci *curiae*.

Ramnes, *Tities* e *Lúceres* dovettero dunque costituire, in epoca precittadina, tre comuni autonomi, stanziati in zone finitime sulla riva sinistra del Tevere: comuni che passarono successivamente a federarsi, perdendo la loro individua sovranità. Ogni altra precisazione circa la composizione e la sede dei supposti comuni (avvertendo che la storiografia ne ha proposte in buon numero) sconfinerebbe pericolosamente, almeno secondo noi, nell'arbitrario (n. 25).

Non è possibile disegnare un quadro della vita precittadina delle tre *tribus*, il quale sia meno generico e approssimativo di quello tracciato a suo luogo. La sola cosa che può dirsi è che le *tribus* furono, in quei tempi di forte autonomia gentilizia e di esistenza semi-nomade, delle organizzazioni politico-religiose assai rudimentali: piú che altro, punti di riferimento e di riunione periodica delle *gentes* alleate e centri di raccolta a difesa in caso di guerra. Della loro assai scarsa organicità fa fede il fatto che, costituitasi la *civitas*, ben presto le tribú genetiche persero ogni funzione parapolitica, riducendosi a meri nomi, tradizionalmente utilizzati per designare le tre (poi sei) centurie della cavalleria centuriata. Rimasero, invece, assai piú a lungo in vita le *curiae*, nella loro limitata funzione di punti di convegno dei cittadini quiritari.

L'ipotesi che le *tribus* siano state il risultato di una suddivisione della *civitas* in tre parti, venuta in essere dopo la sua costituzione unitaria, non solo trova contro di sé gli indizi favorevoli alla tesi del carattere precittadino, ma è svalORIZZATA dalla facile costatazione della labilissima vitalità delle tribú genetiche nel quadro della città unificata. Se nel seno della *civitas* le *tribus* gentilizie ebbero vita tanto grama e tanto rapidamente sparirono, ciò è segno che la loro sopravvivenza non era compatibile con l'unità cittadina.

48. Le «gentes» patrizie. — Riconosciuta l'origine precittadina delle *tribus*, a maggior ragione deve ammettersi l'origine precittadina delle *gentes patriciae* ripartite fra le *tribus* stesse. Il meno che possa dirsi del racconto tradizionale, secondo cui le *gentes* furono invece istituite *ex novo* da Romolo, è che si tratta di una trasparentissima favola.

Dopo l'inserimento nella *civitas* e la riduzione al rango di enti parastatali, le *gentes* ebbero, piú precisamente, struttura di organismi *patricii* a base principalmente parentale agnaticia e ad interno governo patriarcale. Membri delle *gentes* erano, anzi tutto, i componenti liberi (di sesso maschile e di sesso femminile) delle *familiae* discendenti dal capostipite, i quali erano subordinati direttamente alla *potestas* del rispettivo *pater familias* e indirettamente alla potestà del *princeps* (o *pater*) *gentis* scelto dai *patres* stessi. Alle *familiae* naturalmente parenti tra loro si aggiungevano, in maggiore o minor numero, altre famiglie artificialmente passate ad una *gens*, previa esclusione dalla vecchia *gens* e subordinatamente all'accettazione da parte della nuova *gens*. In piú vi erano i singoli figli ceduti dalla famiglia di una *gens* a quella dell'altra e, sopra tutto, le *filiae* passate dall'una all'altra *gens* (e da una famiglia dell'una a una famiglia dell'altra) per scopi matrimoniali (*gentis enuptio*). I *clientes*, accorsi alla *gens* in situazione di sudditi, completavano il quadro, e costituivano famiglie separate poste, peraltro, ciascuna sotto la protezione immediata di uno tra i *patres* della *gens*. Il patriarca del clan, il *pater gentis*, era designato, senza troppo rigorose procedure, dai *patres familiarum*: il che, peraltro, spesso comportava situazioni o periodi di incertezza, se non addirittura di anarchia.

Le *gentes* quiritarie non ebbero mai una propria circoscrizione territoriale fissa. In epoca precittadina, infatti, esse erano gruppi seminomadi, dediti prevalentemente alla pastorizia. Quando poi fu costituita la *civitas*, non occorre assegnare una sede fissa alle *gentes*, tanto piú che queste continuavano nel loro seminomadismo, ma fu sufficiente sfruttare la ripartizione territoriale in *curiae* del centro cittadino, per insediare in ciascuna di queste un certo numero di esponenti delle *gentes* in caso di adunanza generale. La decadenza delle *gentes* come enti parastatali, sebbene piú lenta di quella delle *tribus*, fu tuttavia inesorabile ed andò di pari passo con l'assunzione da parte della *civitas* delle caratteristiche di uno stato unitario e col diffondersi del sistema agricolo intensivo. Quest'ultimo, mentre valorizzò le *familiae* agnaticie, non poté non ostacolare la sopravvivenza di organismi cosí pletorici e cosí male adeguati alle

esigenze della coltura di terreni relativamente poco estesi e al contempo ben diversificati tra loro, quali erano le *gentes*.

Bisogna dare atto, a proposito delle *gentes*, che vi è qualcosa da cui si è invitati a supporre che esse, pur se non furono create artificialmente, effettivamente si formarono (così come tramanda la leggenda) per influsso del naturale impulso delle famiglie discendenti dallo stesso ceppo a considerarsi partecipi di una sorta di super-famiglia comune. Questa configurazione eminentemente «parentale» delle *gentes* è suggerita, anzi tutto, dall'ètimo stesso del termine (radice indo-europea «gen», da cui *gigno*, procreare); secondariamente dal fatto che ogni *gens* aveva un suo *nomen* caratteristico (*nomen gentilicium*) e suoi propri culti (*sacra gentilicia*), conservatisi l'uno e gli altri ancora in epoca storica; in terzo luogo dal fatto che spesso si trova usato il termine «*familia*» per indicare la *gens* e che ha riferimento alla *gens* la nota definizione della cd. «grande famiglia», o *familia communi iure*, costituita dagli appartenenti ad un'unica stirpe («*familia personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur*»).

Tuttavia, anche se è giusto riconoscere che di regola le antichissime *gentes* furono ad impianto parentale, è necessario tener conto del fatto che, per quanto sappiamo, la funzione delle *gentes* non fu alle origini una funzione di mero collegamento tra famiglie discendenti da uno stesso capostipite, ma andò al di sopra e al di fuori di questi limiti. I *patres* o *principes gentis* avevano, sulle famiglie aderenti, potestà religiose e di comando, che si traducevano in veri e propri *decreta gentilicia*, cui tutti i *patres familiarum* erano tenuti ad obbedire: per quanto debole ed ancora approssimativo fosse primitivamente lo stato, non è seriamente ipotizzabile che questo fenomeno di coesione si sia potuto produrre nell'interno di una *civitas* già costituita, ma è ragionevole supporre che esso si sia verificato prima o fuori della *civitas*. Si tenga anche presente che, per quel che ci risulta, talune *gentes* si inserirono nella *civitas* quando erano già vive e operanti: per esempio, la *gens Claudia*, che a Roma trasmigrò dalla Sabina. Né privo di significato è il racconto tradizionale, già ricordato (n. 21), relativo alla *gens Fabia*, la quale, in pieno sec. V a. C., mosse da sola guerra ai Veienti e si limitò a notificare questa sua autonoma decisione ai *patres* del senato.

Se a tutti questi elementi si aggiunge il rilievo che le famiglie plebee, pur determinando anch'esse stirpi parentali, non avevano *gentes* («*plebeii gentes non habent*»), la conclusione non può essere se non che le *gentes* erano organizzazioni precittadine (o extracittadine) a carattere politico (oltre e più che parentale), le quali persero progressivamente importanza dopo l'incorporazione nel seno della *civitas* e appunto perciò non furono estese alle famiglie plebee.

§ 8. L'ORDINAMENTO DELLA «CIVITAS» QUIRITARIA

SOMMARIO: 49. Quadro generale. — 50. L'ordinamento della *civitas* latino-sabina. — 51. L'ordinamento della *civitas* etrusco-latina. — 52. La crisi dell'ordinamento statale quiritario. — 53. Il diritto romano arcaico.

49. Quadro generale. — L'ordinamento della *civitas* quiritaria, nel suo complesso, non fu costituito da un sistema unitario ed omogeneo di norme. Esso risultò, invece, dal concorso di diversi sistemi normativi, dei quali soltanto alcuni (non tutti) ebbero carattere giuridico, assumendo il denominatore specifico di *ius*. Ed è appena il caso di aggiungere che, quando si parla di «sistemi normativi», cioè di complessi omogenei di norme, se ne parla in senso largamente approssimato, non essendo certo stata la realtà concreta dello stato quiritario quella di un'organizzazione minuziosamente determinata e definita.

Comunque, sono identificabili (e non potrebbe essere altrimenti), nell'ordinamento della *civitas* quiritaria, alcune caratteristiche generali, le quali: da un lato fanno intendere la sostanziale unità di esso, pur nella molteplicità e varietà delle sue componenti; dall'altro lato aiutano a ravvisare la fondamentale diversità dell'ordinamento statale quiritario (sec. VIII-IV a. C.) da quello che vedremo essere stato l'ordinamento statale dei secoli seguenti. Tali caratteristiche furono principalmente due: *a*) il fondamento religioso dell'ordinamento; *b*) l'esclusivismo patrizio della sua sfera di applicazione.

50. L'ordinamento della «civitas» latino-sabina. — La genesi dell'ordinamento statale quiritario non può, ovviamente, che farsi coincidere con la nascita stessa della *civitas*, vale a dire con il sec. VIII a. C. Una prima fase della sua storia fu quella corrispondente alla fase latino-sabina della comunità cittadina (sec. VIII-VII a. C.).

La struttura dell'ordinamento della *civitas* latino-sabina non fu sostanzialmente diversa da quella degli ordinamenti precittadini. L'ordinamento risultò, infatti, costituito da tre sistemi normativi: *a*) il sistema del *fatum*, concretantesi in una serie di norme religiose proibitive («*nefas est*») ancor vive e autorevoli, ma ormai non più capaci di accrescersi nel numero e destinate inevitabilmente alla decadenza; *b*) il sistema del *ius Quiritium*, cioè delle norme risultanti dai *mores maiorum* comuni alle *gentes* quiritarie; *c*) il sistema delle norme poste in essere mediante accordi (*foedera*) tra i *patres gentium* o anche mediante *leges* proclamate dal *rex* (leggi che dovettero essere, peraltro, limitatissime nel numero ed essenzialmente relative ad argomenti sa-

crali). Le sanzioni contro i trasgressori dell'ordinamento facevano ancora parte della sfera del *fatum*, data la tuttora embrionale organizzazione politica.

Fra i tre sistemi ora detti correva una rigida gerarchia, per cui né le norme del *ius* potevano violare i divieti del *fatum*, né le norme poste mediante *foedera* e *leges* potevano comunque ledere i principî degli altri due sistemi. Quanto alla loro sfera di applicazione è da dire che: il *fatum* circoscriveva tutto; i principî stabiliti mediante atti espressi (*foedera*, *leges*) riguardarono prevalentemente l'ordinamento di governo della *civitas*, cioè i cd. rapporti pubblici; le norme del *ius* riguardarono la materia dell'organizzazione interna delle *gentes* e delle *familiae*, nonché quella dei rapporti tra esse intercorrenti, quindi prevalentemente i cd. rapporti privati.

Il carattere di religiosità dell'ordinamento, nel suo complesso, non ha bisogno ormai di delucidazioni. Oltre che attraverso il sistema sanzionatorio (concepito esclusivamente come espressione del *fas*), esso si rivelava attraverso la commistione nell'organo monarchico delle funzioni religiose con quelle politiche, nonché attraverso l'attribuzione ai *patres* delle *gentes* (e subordinatamente a quelli delle *familiae*) di funzioni di culto delle divinità proprie di ciascun singolo raggruppamento (*lares*, *di parentes*). In particolare, aiutavano il *rex* nella delicata mansione di interpretare le norme del *fatum* e del *ius Quiritium*, quando insorgessero divergenze (*lites*) in proposito tra i *patres*, i membri del collegio sacerdotale dei *pontifices* (n. 46), i quali sarebbero poi divenuti, con l'andar del tempo e col progressivo decadere del *rex*, i detentori di un vero monopolio in materia.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento dello stato gentilizio era, a sua volta, la conseguenza dell'intima ed immediata aderenza di esso all'ambiente sociale in cui e per cui si era venuto formando. La rilevanza di esso era in ciò: che l'ordinamento statale quiritario, non meno che la religione, essendo sorto in funzione del contesto quiritario, non venne ritenuto applicabile se non al solo ambiente dei *Quirites*. Fu, di conseguenza, assolutamente inconcepibile che l'ordinamento quiritario, così come la religione, potesse applicarsi agli stranieri (*hostes*), anche se residenti in Roma, o che a un Quirite, anche se fuori di Roma, potessero applicarsi l'ordinamento e la religione di altra *civitas*.

51. L'ordinamento della «civitas» etrusco-latina. — La fase etrusco-latina della *civitas* quiritaria (sec. VI a. C.) fu anche quella in cui l'ordinamento statale precisò le sue caratteristiche generali e, sotto molti punti di vista, si completò nelle sue branche essenziali.

La struttura dell'ordinamento della *civitas* etrusco-latina si differenziò da quella del periodo precedente in due punti. In primo luogo, acquistò maggiore importanza come fonte normativa la *lex*, nel senso

di provvedimento emanato dal *rex*. In secondo luogo, si profilò, in sede distinta e concorrente rispetto alle sanzioni del *fas*, la sanzione basata sul potere politico, piú precisamente sull'*imperium regio*.

Caratteristica dell'ordinamento rimase, nella *civitas* etrusco-latina, la religiosità, nel senso già visto per la fase precedente.

L'esclusivismo patrizio dell'ordinamento, già manifestatosi sin dalle origini, acquistò in questa epoca un rilievo pratico particolarissimo per effetto della emersione della *plebs* nella vita cittadina. Il ceto, strettamente chiuso in se stesso, dei *cives* patrizi impedì nel piú rigoroso dei modi alla plebe non solo di concorrere alla produzione di nuovi regolamenti, ma anche di controllare l'applicazione dei regolamenti vigenti, con il risultato che la *plebs*, pur risiedendo sullo stesso territorio dei *patricii*, si ridusse alla mercé del patriziato.

I dominatori *Quirites* non vietarono peraltro ai nuclei plebei di vivere nel loro interno in autonomia, cioè secondo propri principi. In particolare, fu tollerato che gli abitanti, forse di estrazione latina, del monte Aventino adorassero le loro divinità tradizionali (Cerere, Libero, Libera) e fossero inquadrati sotto la guida di un loro *aedilis* (n. 19). Non fu tollerato, invece, che le organizzazioni e le discipline interne alla plebe interferissero nell'ordine costituito della *civitas*, quindi negli interessi del patriziato, né i *plebei* furono ammessi al *connubium*, oltre che al *commercium*, con i *patricii*.

52. La crisi dell'ordinamento statale quiritario. — La fase di crisi dello stato quiritario (sec. V-IV a. C.) fu quella in cui, sotto l'impulso di svariati fattori, andarono man mano sfuocandosi, sino a sparire del tutto, le caratteristiche peculiari dell'ordinamento statale quiritario. Ma fu anche l'epoca in cui, attraverso una piú intensa produzione legislativa ed una piú attenta ed oculata opera di *interpretatio* giurisprudenziale, l'ordinamento quiritario, ed in particolare l'ordinamento giuridico, si accrebbe di determinazioni e specificazioni interne della massima importanza ai fini della successiva evoluzione del diritto romano.

Decadde fortemente, nell'epoca della crisi, la concezione religiosa dell'intero ordinamento. Piú precisamente, la sanzione coercitiva non si nascose piú tra le pieghe della sanzione religiosa, ma venne spesso, nelle norme di nuova formazione, in piena luce: divenne cioè autonoma, anticipando la «laicizzazione» che si sarebbe compiuta in periodo preclassico. Ciò dipese: anzi tutto dalla specificazione e dal potenziamento dei poteri politici, sempre piú chiaramente distinti dalle funzioni sacrali; secondariamente dall'unificazione progressiva della religione collettiva della *plebs* con quella del patriziato, e quindi dalla formazione di un cd. *ius divinum* o *sacrum* unico per tutto il *populus Romanus Quiritium*. La fusione delle religioni patrizia e plebea fu, forse, uno dei primi passi verso la unificazione delle due classi: essa

fu facilitata dal fatto che le sorti dei *patricii* e dei *plebei* erano accomunate dall'*exercitus centuriatus* (il cui compito era di difendere la *civitas* sotto la protezione degli dei) e che le divinità antropomorfe patrizie e quelle plebee ricalcavano, in fondo, modelli offerti da un unico archetipo, quello della religione greca.

Riguardo all'esclusivismo patrizio dell'ordinamento statale quiritario, si è detto ora che un primo cedimento esso ebbe a causa della fusione del *ius sacrum* patrizio con quello plebeo, e già si conoscono le vicende dell'asprissima lotta condotta dai *plebei* per la parificazione con i *patricii* nella materia dei rapporti pubblici. Ben prima che questa lotta si concludesse a loro favore, riuscirono, peraltro, i *plebei* ad ottenere importanti successi nel campo dei rapporti privati, di modo che sul finire del sec. V a. C. buona parte del *ius Quiritium* era stata ad essi estesa. Viceversa, solo al termine del periodo arcaico, ed a suggello della sua fine, cadde dalle mani del ceto patrizio il monopolio della produzione e dell'applicazione dell'ordinamento: e ciò avvenne in parte a causa della decadenza ulteriore dei *pontifices*, in parte a causa dell'ammissione della *plebs*, attraverso i *comitia*, alla formazione delle *leges publicae*.

53. Il diritto romano arcaico. — All'interno del complessivo ordinamento statale quiritario (dell'ordinamento cioè della *civitas* quiritaria) lo specifico ordinamento giuridico, che aveva le sue radici nelle comunità preciviche (cioè nelle *tribus* e, ancor prima, nelle *gentes*), fu contraddistinto col termine di «*ius*» e registrò, col procedere del tempo, sensibili sviluppi, sia nella sua struttura concettuale sia nella sua sfera di applicazione.

Per rendersi conto dell'intima essenza del *ius* romano arcaico e dei suoi rapporti con la sfera della religione, occorre perciò: anzi tutto, studiarne la genesi nell'ambito delle comunità politiche precittadine; secondariamente, esaminare la conformazione di esso nel suo nucleo più antico, che fu quello ovviamente denominato *ius Quiritium*; infine, passare all'esame delle modifiche successivamente apportate al *ius Quiritium* dalle *leges*, attraverso la creazione del cd. *ius legitimum vetus*. Questo esame varrà a rendere ancor più chiaro il motivo per cui nell'età arcaica, non tutto l'ordinamento statale fu ritenuto giuridico, ed in particolare non rientrarono nella sfera concettuale del *ius* i cd. rapporti pubblici.

Alla distinzione del *ius Quiritium* dal cd. *ius legitimum vetus* nel quadro generale del diritto romano arcaico gli storiografi moderni non sono, generalmente, propensi. In ordine al diritto privato essi, infatti, tendono a ritenere che questo abbia integrato, dalle origini al sec. II a. C., un solo periodo omogeneo ed indifferenziabile, che si suole de-

nominare «periodo del diritto quiritario» o «del *ius civile*». Tuttavia l'analisi che sarà effettuata sia pure per cenni qui di seguito varrà a dimostrare che il cd. *ius civile (vetus)*, nucleo del diritto romano nel periodo preclassico (n. 127), non derivò affatto, in linea diretta e continua, dalle formazioni normative costituitesi agli inizi della vita cittadina. Esso si formò soltanto nel sec. IV a. C. attraverso la fusione dei due distinti sistemi normativi arcaici del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* e nel teatro di un ordinamento statale molto diverso da quello dei primi secoli della storia di Roma.

§ 9. — LA GENESI DEL «IUS» ROMANO

SOMMARIO: 54. L'ordinamento delle comunità preciviche. — 55. Il sistema del *fas* e del *nefas*. — 56. L'umanità del concetto di *ius*. — 57. Il *ius* ed i *mores maiorum*. — 58. Il *ius* ed il *rex*.

54. *L'ordinamento delle comunità preciviche.* — Le radici dell'ordinamento giuridico quiritario, ed in particolare del sistema normativo del *ius Quiritium*, debbono essere ricercate, come abbiamo avvertito, negli ordinamenti delle comunità preciviche, e principalmente in quelli delle *tribus* e delle *gentes*. Ma per rendersi esatto conto della conformazione di questi ordinamenti occorre preliminarmente richiamarsi al concetto più vago e risalente del *fatum*, cioè del «destino» di livello sovranaturale che incombe irresistibilmente sugli uomini, predisponendone in modo ineluttabile la buona e la cattiva sorte: idea, codesta, comune a tutti i popoli antichi ed in ispecie a quelli delle stirpi arie, progenitrici lontane, ma sicure, della civiltà romana. Fissata questa innegabile e incontestata concezione di base, il quesito che conseguenzialmente si pone agli storiografi è il senso e il modo in cui, almeno nei tempi più antichi e meno evoluti, i consociati ravvisarono la possibilità di darsi di propria volontà, pur senza sfuggire alla cappa incombente del *fatum*, le loro prime regole di convivenza.

La risposta a questa fondamentale domanda è, a nostro avviso, questa: che il *fatum* non fu visto mai, in sostanza, come la predisposizione rigida e ineluttabile di tutto quanto il vivere sociale, ma fu inteso piuttosto (e più ragionevolmente) solo come un insieme ampio, ma non illimitato, di rigorosi, inevitabili divieti (*nefas*), che lasciava peraltro piena libertà agli uomini di comportarsi per il resto come meglio credessero,

quindi anche di regolare la loro convivenza secondo criteri organizzativi da loro stessi scelti.

A maggior chiarimento di quanto ora detto valga anzitutto il richiamo alla concezione dei cd. «tabú», che la moderna antropologia culturale ha riscontrato essere largamente diffusa tra i popoli primitivi. Ma valgano altresí, e sopra tutto, con riguardo all'antichità preromana, le seguenti precisazioni.

L'idea originaria che i primitivi, non ancora socialmente organizzati, si fecero di sé e della vita fu che l'uomo fosse non il padrone, ma il servo della natura. Alla natura, in ogni suo aspetto statico ed in ogni sua manifestazione dinamica (gli alberi, le rocce, i fiumi, la pioggia, il fulmine ecc.), si attribuì dai primitivi un'anima che la pervadeva e la determinava (cd. «animismo»). Sgomenti e atterriti di fronte al mistero del mondo, gli uomini si sentirono alla piena mercé di forze oscure e di influenze incontrastabili, che presero lentamente ad identificare una per una, per passare quindi ad adorarle come *numina* (dall'ètimo indo-europeo «*neu*», che indica movimento), cioè come «potenze», espressive di una volontà incontrastabile dagli esseri umani: una volontà che non si esprimeva in parole di comando, ma in segni rivelatori (non per nulla «*numen*» è collegato anche con «*nuo*», che significa rivelare con un cenno).

Ma venne il momento in cui questo senso di abbandono dell'uomo al destino cominciò ad attenuarsi. Alla originaria, servile adorazione dei *numina* fece séguito il tentativo di interpretarne i voleri, sí da conoscere preventivamente ciò che fosse illecito compiere (*nefas*), e conseguentemente anche ciò che invece fosse lecito agli uomini di compiere o non compiere, a loro piacimento (*fas*). Questa, secondo noi, la vera concezione del *fatum* (dalla radice indo-europea «*bha*» = *-fari*, parlare, rivelare), vale a dire del volere divino rivelato agli uomini attraverso i segni della natura: «*fata sunt quae divi fatuntur*», dissero piú tardi i Romani, in una età in cui si era diffusa la credenza nei *divi* antropomorfi. Al che bisogna aggiungere, ed è molto importante, che del *fatum* i primitivi Italici ebbero, a quanto sembra, una rappresentazione meno assorbente, e quindi meno radicale, di quella che espressero i Greci attraverso il termine $\mu\omicron\iota\pi\alpha$. L'identificazione del *fatum* romano con la $\mu\omicron\iota\pi\alpha$ ellenica, cioè con la concezione deterministica di un ordine immutabile dei destini umani, fu operata, infatti, solo in epoca piuttosto avanzata e in sede di discettazione filosofica. Lungi dal sentirsi l'oggetto di una predestinazione suprema e immutabile, i primitivi italici ritennero, in altri termini, di poter anche piegare la gran parte dei *fata* divini alle loro preghiere propiziatricie, se non proprio ai loro voleri.

Fu da questo primordiale ottimismo nei confronti del *fatum* che derivò la caratteristica moltitudine dei *genii*, delle divinità minori, che i Romani dell'età storica ravvisavano in ogni minima manifestazione della natura: *genii* che i Romani avevano l'uso di indicare uno per uno

nelle loro litanie (*indigitamenta*) affinché esaudissero i loro desideri, cioè volgessero al soddisfacimento dei loro interessi una volontà tendenzialmente indifferente a soddisfarli. I preromani, dunque, rifuggirono dal credere che il *fatum* si traducesse per gli uomini in un sistema «completo» di comandi e divieti indiscutibili. Al contrario, essi ridussero il *fatum* ad un numero non eccessivamente esteso di divieti inderogabili (di *nefas est*), mentre ritennero, per ogni altra loro attività, di essere liberi, sia pure a condizione di ottenere con preghiere e blandizie l'aiuto divino, di comportarsi secondo i propri voleri («*fas est*»).

55. Il sistema del «fas» e del «nefas». — In applicazione del modo sopra descritto di intendere il *fatum*, i primi e più elementari organismi politici precittadini (le *familiae* e le *gentes*) si costituirono e vissero all'insegna di tre regimi fondamentali. In primo luogo, affidarono al *pater* ed eventualmente a sacerdoti suoi ausiliari la funzione sacrale di identificare e proclamare il «*nefas*», il vietato dai numi, opportunamente interpretando i segni di gradimento o di riprovazione da questi dati in ordine al compimento delle attività di interesse comune. In secondo luogo, si comportarono nell'ambito del «*fas*», cioè nell'ambito di ciò che fosse permesso (non vietato) dai numi, sulla base di quei criteri di pacifica convivenza che sembrassero alla grande maggioranza (se non proprio alla totalità) dei consociati i più convenienti, e per conseguenza i più doverosi, ai fini di una pacifica e fruttuosa coesistenza. In terzo luogo, reagirono anche con azione collettiva alle infrazioni del *nefas* eventualmente poste in essere, secondo il giudizio del *pater* e dei suoi ausiliari sacerdotali, da singoli consociati in veste di «peccatori».

A garantire la coesione degli organismi primitivi fu sufficiente, pertanto, la formulazione (o meglio, la immaginaria rivelazione) di un limitato novero di divieti religiosi («*nefas est*») corrispondenti ad attività universalmente ritenute deprecabili, ma pur talvolta da taluni malauguratamente compiute, quali le unioni sessuali tra parenti di sangue, l'omicidio, la disobbedienza al *pater* e via dicendo. Dell'esistenza di queste norme proibitive e del loro antichissimo ricollegamento alla rivelazione divina fa prova il fatto che alcuni comportamenti illeciti (ad esempio, le unioni incestuose, cioè tra parenti) erano ancora qualificati, in piena epoca storica, come peccaminosi (*nefarii*), invece che (od oltre che) come anti giuridici (*iniusti*).

Quanto alla sanzione comminata per coloro che commetterebbero un *nefas*, essa era formalmente vista nell'ira divina, che si sarebbe abbattuta direttamente ed inesorabilmente sul capo del

colpevole, salvo che costui, in taluni casi, non si offerisse spontaneamente alla espiazione, sia immolando se stesso, sia immolando un suo dipendente (per esempio, un figlio), sia surrogando l'immolazione umana con quella di un «capro espiatorio». All'atto pratico, peraltro, si ammise come *fas*, cioè come permessa dai *numina*, anche la reazione della stessa persona offesa (la cd. *talio*), purché proporzionata, corrispondente (*talis*), al danno subito, o addirittura si ammise, a salvaguardia dell'organismo sociale dalla punizione della divinità offesa, la reazione di tutta la comunità attraverso uno qualunque dei suoi membri (caso, questo, di dichiarazione di *sacertas* del colpevole: n. 42).

Lentamente, ma sicuramente, si venne insomma consolidando, negli ambienti sociali precittadini, la coscienza che gli uomini disponessero di un'ampia sfera di autonomia volitiva entro la cerchia delle proibizioni del *fatum*. Autonomia che fu concepita non più soltanto come libertà dell'azione singola, ma anche come possibilità di determinare convenzionalmente ed in via generale (a condizione di non incorrere nello sfavore dei *numina*, anzi previe opportune pratiche di propiziazione degli stessi) ulteriori limitazioni della libertà di agire dei consociati.

Sia ben chiaro, peraltro, che questa autonomia volitiva non fu mai confusa, né alle origini né in tempi avanzati, con l'arbitrio, cioè con la possibilità di decidere incondizionatamente checchessia. Al contrario, i Romani ebbero sempre la convinzione che nessuna decisione di carattere generale o speciale, in materia pubblica o privata, fosse valida senza il favore, richiesto attraverso i riti opportuni, delle divinità interessate. Su tutta la vita pubblica e privata romana, prima del trionfo del cristianesimo, pesò infatti l'esigenza suprema della *pax deorum*, dell'assenso esplicitamente o implicitamente manifestato dagli dei.

56. L'umanità del concetto di «ius». — Tra le norme di condotta che si formarono nel seno delle comunità preciviche, come espressione dell'autonomia normativa implicata dal concetto primitivo e italico del *fatum*, acquistarono per prime una definizione propria e caratteristica quelle create mediante convenzioni implicite degli antenati e confermate, di generazione in generazione, dalle usanze conformi degli stessi (*mores maiorum*). Tali norme di consolidata esperienza costituirono il sistema che si denominò specificamente «ius». Il quale *ius* fu, dunque, sin dalle origini concepito non come creazione (diretta o indiretta) della volontà divina, ma come prodotto esclusivo della volontà umana, sia pure entro i confini di ciò che i *numina* non ritenessero *nefas*.

La connessione del concetto di *ius* con quello di *fas*, e in genere con l'idea del *fatum*, sebbene negata da alcuni, non può formare oggetto di seri dubbi, pur se le fonti di epoca storica, di cui disponiamo, mostrano con tutta evidenza di considerare il *fas* ed il *ius* come due concetti nettamente distinti: il *fas* come «*lex divina*» e il *ius* come «*lex humana*». Ma il punto veramente difficile è questo: se la concezione del *fas* e del *ius*, che appare nelle fonti dei tempi storici, corrisponda alla concezione originaria oppure no. Vi è, infatti, chi intende il *fas* originario come un insieme di comandamenti divini, cui si contrappone il *ius* di provenienza esclusivamente umana; e vi è invece chi assume che la concezione originaria del *ius*, essendo stata indubbiamente imparentata con quella del *fas*, fu anch'essa nel senso di un complesso di norme poste dalle divinità ed accettate supinamente dagli uomini.

Secondo noi, il delicato problema va risolto tenendo presente che, come abbiamo visto (n. 54), i primitivi non nutrono un concetto esauritivo di *fatum*, ma ebbero solo le idee specifiche del «*nefas esse*» e del «*fas esse*». La parentela *ab origine* del *ius* col *fas esse* è innegabile, ma non va confusa con una improbabile (e poco credibile) parentela del *ius* con tutti i valori del *fatum*, e quindi anche col *nefas esse*.

Stabilita l'«umanità» del *fas*, ne consegue che a maggior ragione deve ritenersi l'umanità del *ius*, il quale non può altrimenti spiegarsi, se non come una determinazione, una specificazione più evoluta del *fas*, anch'essa, beninteso, condizionata dalle limitazioni del *nefas*. Nel quadro del *fas*, di ciò che era permesso, di ciò che non era vietato dai *numina*, il *ius* rappresentò qualcosa di determinato, di stabilito, di fissato positivamente dagli uomini: un potere, un precetto, una facoltà, un giudicato. E si noti che, se non è concepibile un *ius* che sia *nefas*, è tuttavia pienamente concepibile un *fas* che non sia anche *ius*. Non tutto quello che fosse genericamente *fas* fu, quindi, per i Romani specificamente *iustum*.

La nostra tesi è, concludendo, che il *ius* abbia rappresentato una evoluzione dell'idea del *fas* e sia stato, più precisamente, l'espressione dell'uso che gli uomini facevano della libertà ad essi lasciata dagli dei: uso concretatosi nella determinazione di ulteriori limiti e divieti, oltre quelli del *nefas*. Per ciò appunto il *ius* si manifesta come un sistema distinto da quello del *fas-nefas*, eppure con esso collegato. Per ciò appunto il *ius* si rivela come il concetto più evoluto, che, arrestando la produttività del *fas-nefas*, si è surrogato ad esso nella creazione di principi di condotta, di cui gli umani hanno sentito la necessità per dare ordine alle loro relazioni sociali.

Ecco quindi perché non inesattamente i Romani delle età posteriori qualificarono il *fas-nefas* come *lex divina* ed il *ius* come *lex humana*, sebbene ad essi sia molto probabilmente sfuggito che questa diversità genetica delle due precettistiche non significava affatto antitesi fra le medesime, non implicava menomamente la profanità *ab origine* del *ius*, il quale sorse invece come espressione di una attività

umana, sí, ma inserita nel quadro della permissione divina. E la derivazione attendibile del termine «*ius*» («*iouis*») dalla radice indo-europea «*yaos*» («*yaus*», «*yaos*»), la quale dà l'idea della elevazione verso gli dei, dell'invocazione della grazia divina, conferma pienamente queste intuizioni, perché spiega, ad un tempo, tanto la radice umana del *ius* pur all'interno di un riquadro divino (i divieti del *nefas*), quanto la cosciente e voluta subordinazione del *ius* a quella *pax deorum* che stava agli uomini di ripiziarsi e di conquistarsi.

57. *Il «ius» ed i «mores maiorum».* — Il concetto di *ius* tuttavia (ecco un punto sul quale bisogna fortemente insistere) non abbracciò ogni e qualsiasi precettistica normativa formatasi entro la sfera del *fas*, ma si limitò come accennato alle norme prodotte mediante convenzioni tacite degli antenati (*maiores*) e rese certe e ferme (anzi tendenzialmente immodificabili) attraverso il generale e ripetuto riconoscimento delle relative usanze (*mores*).

Al di fuori del *ius*, nella sua configurazione precittadina prima e arcaica poi, rimasero dunque come distinte, come «non giuridiche» espressioni del *fas esse*: sia i *foedera* (i «trattati») intervenuti tra i *patres gentium*, allo scopo di regolare specifiche questioni di convivenza tra le rispettive *gentes*; sia le disposizioni di carattere generale emanate (dopo che fu costituita la *civitas*) dai *reges*, cioè le cd. *leges regiae* (n. 61). *Foedera* e *leges* che, a differenza dei *mores maiorum*, ponevano regole altrettanto obbligatorie, ma non immodificabili, anzi ampiamente aperte alle variazioni (mediante altri *foedera* ed altre *leges*) imposte o suggerite dalle vicende politiche.

La derivazione del *ius* piú antico dai *mores maiorum* è stata, peraltro, posta in discussione da certi studiosi, a parere dei quali, dalle origini sino a tutto il periodo classico, i Romani non avrebbero mai nutrito la concezione che alcuni istituti del loro diritto fossero di formazione consuetudinaria. La concezione tipicamente arcaica degli istituti giuridici romani, che noi oggi definiamo come consuetudinari, sarebbe stata che tali istituti dovessero la loro «giuridicità» esclusivamente al fatto di corrispondere, per esserne derivati, ad un «diritto naturale originario di Roma». I *mores maiorum* sarebbero stati, tutt'al piú, richiamati, in questa o in quella occasione, per dimostrare l'esemplare rispetto portato dagli antenati agli istituti giuridici originari.

Bisogna ammettere che in questa tesi non manca qualcosa di vero e di importante. Essa mette in guardia, infatti, dal ritenere, troppo semplicisticamente, che i *patres* precittadini e dell'età arcaica abbiano potuto aver chiara e precisa coscienza del concetto, indubbiamente complesso ed evoluto, della consuetudine come fonte di obbligatorietà giuridica o comunque come fatto normativo. Ma anche il concetto di

diritto naturale della stirpe è un concetto evoluto, forse anche più evoluto di quello di consuetudine. Ora ciò cui non si è posto mente è che, nella ricostruzione corrente dell'antico *ius*, la fonte dello stesso non è vista puramente e semplicemente nei *mores*, cioè nelle consuetudini in astratto, ma è vista nei *mores «maiorum»*, nelle consuetudini degli antenati, cioè in un valore concreto, correlato ad un'indicazione autoritativa precisa e sicuramente molto rispettata dagli antichi: quella dei *maiores*, cioè degli antenati, passati con la morte al rango di divinità tutelari (*lares, di parentes*) delle *gentes* e delle *familiae*.

A nostro avviso, pertanto, è incredibile che il concetto del «diritto naturale della stirpe» possa essere stato realmente operativo alle origini del diritto romano. Non è credibile, cioè, che i primitivi abbiano qualificato *ius* un istituto, piuttosto che un altro, esclusivamente perché quell'istituto rispondeva ad una generale e sentita esigenza della stirpe. Questo sarà stato, indubbiamente, il motivo sociale, pregiuridico, per cui l'istituto si sarà avviato a diventare giuridico. Ma è ragionevole pensare che, se un istituto è stato sentito e concepito come *ius*, e quindi come obbligatorio, anzi come immutabile, ciò sia avvenuto proprio e soltanto in forza del rispetto portato dai consociati ad una autorità ritenuta indiscutibile. La quale autorità, escluso che possa essere stata vista nei *numina*, sarà stata scorta, appunto, o nei capi gruppo o più probabilmente nei *mores maiorum*, di cui buon ricordo conservano le fonti di cognizione dell'età storica.

58. *Il «ius» ed il «rex».* — Contro la ricostruzione da noi accolta, e fondamentalmente condivisa dalla *communis opinio*, si schierano (ed è bene non tacerlo) alcuni studiosi, i quali escludono che l'antichissimo *ius* sia stato ritenuto proveniente dai *mores maiorum* e preferiscono ipotizzare (con formulazioni e precisazioni varie) che, in origine, il *ius* fu prodotto, in forza della loro riconosciuta autorevolezza, dai capi stessi dei gruppi politici, non solo con le loro *leges* di carattere generale, ma anche con le *sententiae* da loro pronunciate a soluzione di controversie specifiche tra i consociati. Tuttavia l'arbitrarietà di queste ipotesi, comunque suggestive, è sanzionata dal fatto che mancano, a tutto stringere, serî indizî per sostenerle.

Taluni rappresentanti degli orientamenti storiografici ora accennati sostengono, addirittura, che il primo nucleo del *ius* sarebbe scaturito dalla risoluzione delle liti mediante duelli ordalici, o «giudizî di dio», di cui la procedura privata romana avrebbe serbato ancora le tracce, sin verso la fine del sec. I a. C., nella cd. *legis actio per sacramentum* (n. 71). Anzi vi è stato addirittura chi ha adombrato la tesi che il *ius* fosse essenzialmente il prodotto, il risultato finale dell'azione promossa dai singoli per la difesa, contro i loro avversari, dei propri interessi. Ma, a nostro avviso, l'iter storico di gran lunga più probabile è sempre

quello per cui da un'età antichissima, nella quale la *iuris dictio* del *rex* era semplice *iuris interpretatio* (cioè individuazione dei preesistenti principî del *ius*, in relazione ad una fattispecie prospettata dalle parti, come criterio di giudizio per un arbitro), si sia passati in Roma, con i *reges* etruschi, importatori dell'*imperium*, alla pratica imposizione della *dictio iuris* ai contendenti. Solo nella fase etrusco-latina i litiganti furono, dunque, indotti a chiedere al *rex* l'*interpretatio* del *ius* come condizione per il passaggio alla fase arbitrale: ed è chiaro che di fronte alle autorevoli enunciazioni del *rex* (cioè, come significativamente si diceva, *in iure*) accadesse spesso che l'una o l'altra parte, prevedendo la soccombenza, si dichiarasse vinta, sí che non si passasse alla successiva fase *apud iudicem* (n. 63).

Quanto alle ordàlie, può anche darsi che in qualche caso i contendenti abbiano rimesso la decisione delle loro liti ad un duello tra loro o tra loro rappresentanti (e siano magari stati piú o meno convinti che il risultato favorevole dello scontro dipendesse dal favore divino o, come nei poemi omerici, dal prevalere di un divino protettore sul divino protettore della controparte). Ciò che contestiamo è che questo metodo, tanto semplicistico quanto rozzo e violento, che è stato indubbiamente concepito come «giuridico» dalle popolazioni germaniche di un lontano passato, abbia avuto fortuna anche presso le comunità precittadine di Roma.

§ 10. — IL «IUS QUIRITIUM»

SOMMARIO: 59. Il *ius Quiritium*. — 60. I caratteri del *ius Quiritium*. — 61. Le *leges regiae* e il *ius Quiritium*. — 62. Il contenuto del *ius Quiritium*. — 63. L'applicazione del *ius Quiritium*. — 64. Lo sviluppo del *ius Quiritium*.

59. Il «*ius Quiritium*». — La piú antica qualificazione romana del *ius*, di cui a noi resti traccia nelle fonti, è quella manifestata dalla locuzione «*ius Quiritium*» (diritto dei Quiriti), mediante la quale i testi romani dell'età storica generalmente designavano alcuni istituti del *ius civile vetus* promanati dai piú antichi *mores maiorum* (ad es., il *dominium ex iure Quiritium*). È ragionevole, almeno secondo noi, dedurre da quest'uso linguistico che il *ius Quiritium* fu un sistema normativo antecedente a quello del *ius civile vetus* di età preclassica (n. 127-131): un sistema, piú precisamente, passato ad incorporarsi nel *ius civile vetus* solo dopo una lunga stagione di fioritura autonoma.

I lineamenti essenziali del *ius Quiritium* possono essere precisati, approssimativamente, nel modo che segue.

(a) Il *ius Quiritium* fu la primissima estrinsecazione di un

ordinamento giuridico in Roma. Esso fu, piú esattamente, l'ordinamento giuridico proprio dei *Quirites* o *patricii* nella fase latino-sabina e in buona parte della successiva fase etrusco-latina della *civitas* (sec. VIII-VI a. C.).

(b) Il *ius Quiritium* fu il complesso degli istituti giuridici (*iura*) comuni alle varie *gentes patriciae* che avevano concorso alla costituzione della *civitas*. Esso non si indentificò *in toto* con gli ordinamenti gentilizi, perché non ricomprese in sé anche i *iura* che fossero specifici di questa o quella singola *gens* (i cd. *iura gentilicia*), ma riguardò i soli *iura communia gentium*, gli ordinamenti comuni a tutte le *gentes*, cioè soltanto i sommi principî regolatori della vita gentilizia. D'altro canto, esso nemmeno coincise *in toto* con l'ordinamento cittadino, perché non ebbe nulla a che vedere col regolamento della costituzione cittadina, che fu rimesso dapprima ai *foedera* extra-giuridici dei *patres gentium* e poi, nella fase etrusco-latina, su scala peraltro limitata, alle delibere degli stessi *reges*, cioè alle cd. *leges regiae*.

I *foedera* e le *leges* (n. 57) rimasero dunque sempre esterni al *ius Quiritium*, così come erano stati esterni al *ius precittadino*. Ma, beninteso, questa «esternità» dei *foedera* e delle *leges* rispetto al *ius Quiritium* non significò estraneità, e tanto meno antitesi, contrarietà. Essa significò, anzi, «complementarità», nel senso che le materie non facenti parte del *ius Quiritium* furono regolate dai *foedera* e dalle *leges* sempre nel quadro del *fas*.

60. I caratteri del «ius Quiritium». — Caratteristiche del *ius Quiritium* furono, in sintesi, le seguenti: a) la limitazione della sua applicabilità esclusivamente alle *gentes* e *familiae* quiritarie; b) la limitazione della materia regolata ai soli rapporti intergentilizi prima, ed interfamiliari poi; c) la religiosità delle sue norme, nel senso di inquadramento delle stesse nella sfera del *fas*; d) la sua immutabilità, derivante dalla limitazione dell'ordinamento ai soli principî consacrati dai *mores maiorum*.

(a) L'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* fu una caratteristica comune a tutto quanto l'ordinamento della *civitas* quiritaria (n. 49), che non ha bisogno, pertanto, di ulteriori delucidazioni.

Ad ogni modo, il riferimento del *ius Quiritium* ai soli *patricii* è confermato ulteriormente da un dato testuale: che, in talune fonti dell'età classica, il «*ius Quiritium*» sta ad indicare la cittadinanza romana concessa ai *Latini*, a questi soltanto e non ad ogni sorta di *peregrini*. La contrapposizione si è formata, dunque, proprio in età arcaica, quando i soli altri popoli con cui i Quiriti erano in rapporti

normalmente amichevoli erano i *Latini*. E il fatto che la contrapposizione si sia così formata implica che per *Quirites* siano da intendere i soli cittadini romani di quel tempo antichissimo, cioè i *patricii*, con esclusione dei *plebeii*.

(b) La limitazione del *ius Quiritium* ai rapporti intergentilizî e, poi, a quelli interfamiliari fu un derivato dell'autonomia lungamente conservata dalle *gentes*, e piú lungamente ancora mantenuta dalle *familiae patriciae*, in virtù delle origini politiche precittadine.

La ragion d'essere del *ius Quiritium* non fu nel disciplinare i rapporti tra i singoli *cives*, ma fu essenzialmente nel disciplinare secondo una direttiva unica i rapporti tra le *gentes* quiritarie e, dopo la decadenza di queste, i rapporti tra le *familiae* patrizie. Dipese da questa causa remota la singolarità che il cd. diritto privato romano (formatosi, come vedremo a suo tempo, intorno al nucleo del *ius Quiritium*) fu il diritto dei rapporti tra i soli *patres familiarum* (fu, piú esattamente, il diritto dei soli individui, maschi o femmine, non sottoposti a *potestas*), mentre la soggettività privata fu esclusa per le cd. *personae alieno iuri subiectae*: alle quali persone il cd. diritto pubblico, essendosi formato al di fuori del *ius Quiritium*, concesse invece rilevanza pari a quella dei *patres familiarum* (n. 129).

(c) Nulla vi è da dire, dopo il parecchio che già si è detto, a chiarimento del carattere di religiosità del *ius Quiritium*, considerato come specifica espressione del *fas* (n. 56).

(d) La immutabilità del *ius Quiritium* fu una peculiarità strettamente connessa col fatto che il *ius* non fu per i *Quirites* un ordinamento qualunque, ma fu un ordinamento specificamente composto dai *mores maiorum*. Non soltanto, perciò, esso fu considerato obbligatorio, cioè non derogabile dai destinatari, ma fu considerato definitivo, cioè non mutabile in alcun modo.

Questa definitività o immutabilità era la ovvia conseguenza di due premesse, delle quali l'una di natura logica e l'altra di natura religiosa. Dal punto di vista logico è chiaro che, posta l'equazione «*ius = mores maiorum*», non era pensabile la mutabilità del *ius*, per il motivo che i *mores maiorum*, cioè i *mores* degli antenati defunti, erano un fatto, come suol dirsi, irreversibile. Dal punto di vista religioso è comprensibile che i *Quirites* avessero un sacro rispetto per i *mores* dei loro *maiores*, passati con la morte nel novero delle divinità domestiche (*di parentes, lares*), e perciò non osassero ritoccarli neppure quando ne risultasse evidente la non rispondenza alle mutate esigenze sociali.

I *Quirites*, in definitiva, non negarono il carattere di ordinamenti degni di piena obbedienza ai principî posti dai *foedera* dei *patres gentium* o dalle *leges* dei re. Essi si limitarono a non riconoscere loro il carattere di *ius* e l'immutabilità con esso connessa. Questi ordinamenti furono, dunque, esterni al *ius* e subordinati allo stesso, nel senso che non era concepita la possibilità che essi comunque modificassero quanto risultasse stabilito dal *ius*.

61. *Le «leges regiae» e il «ius Quiritium».* — Per meglio intendersi sul concetto di *ius Quiritium*, occorre, tuttavia, fermarsi su una leggenda assai diffusa nella tradizione romana: quella che le norme dei *mores maiorum* siano state integrate, nei sec. VIII-VI a. C. (se non già prima: n. 58), da norme del pari «giuridiche» proclamate da leggi dei re (*leges regiae*).

Va premesso, a questo proposito, che il termine «*lex*», deriva dall'etimo indoeuropeo «*lag*», che significa «dire, pronunciare». In senso etimologico, dunque, *lex* altro concetto non adombra se non quello dello «stabilire espressamente un certo regolamento»: il che, come è chiaro, può essere fatto tanto dall'autorità statale (relativamente ad argomenti di interesse collettivo), quanto da un privato o, in base ad accordo, da due o più privati (in ordine a materie di interesse privato). In particolare, le fonti romane sono ricche dell'uso di «*lex*», adoperata non solo nel senso di «provvedimento statutale», ma anche nel significato di «manifestazione di volontà privata» (cd. *lex privata*: es., disposizione di ultima volontà, clausola convenzionale apposta ad un negozio giuridico ecc.).

Ciò chiarito, nulla vi è di strano se le fonti di cui disponiamo parlano talvolta di «*leges regiae*», cioè di provvedimenti emessi dai leggendari *reges* dei sec. VIII-VI a. C. Non vi è nulla di strano, dato che è ben presumibile che gli antichissimi *reges* abbiano potuto emanare delle *leges*, o nella qualità originaria di portavoce dei *patres* o anche, nella fase etrusco-latina, sulla base del loro *imperium* militare e politico. Incredibile è, invece, che queste *leges* siano state, come pure in qualche fonte antica si legge, addirittura votate dai *comitia curiata*, i quali invece non sembra abbiano avuto altra funzione che di audizione dei deliberati dei capi (n. 32). Ancora meno credibile è che talune *leges regiae* abbiano proclamato, sempre a voler concedere fede a certe antiche fonti, alcuni principî che, per altro verso, ci risultano appartenere al patrimonio dei *mores maiorum*. Possibile che all'integrazione del *ius Quiritium* abbiano contribuito anche *leges* dei re?

Secondo noi, non è affatto da escludere che alcune delle *leges regiae* vi siano effettivamente state. Da escludere è solo che esse siano state votate dai comizi curiati e che esse abbiano introdotto o modificato anche i principî di *ius Quiritium*.

Quanto al primo punto, è probabile che le antichissime *leges regiae* siano state anche dette «*curiatae*» in quanto comunicate ai comizi curiati, e che l'annalistica dei sec. III-II a. C. (n. 286) abbia fantasti-

cato che esse siano state designate così per motivi analoghi a quelli, per cui (lo vedremo a suo tempo: n. 133) le leggi votate dai comizi centuriati furono dette «*leges centuriatae*» e quelle votate dai comizi tributi furono dette «*leges tributae*»: abbia cioè supposto che le leggi regie, oltre che comunicate ai comizi curiati, fossero state anch'esse subordinate ad una procedura di approvazione da parte degli stessi. Forse a queste ardite induzioni, se non addirittura (come pure è stato sostenuto) ad una deliberata falsificazione del secolo I a. C., è da attribuire la raccolta di *leges regiae* denominata *ius Papirianum*, di cui aveva notizia, ma non conoscenza diretta, il giurista classico Pomponio (n. 227), il quale l'attribuiva all'opera di un improbabile Sesto Papirio vissuto ai margini dell'età regia.

Quanto al secondo punto, è sufficiente ricordare che la giusromantica moderna è ormai pressoché concorde nell'opinare che le vere *leges regiae* abbiano riguardato principalmente argomenti sacrali, e siano state emanate dai *reges* sopra tutto in quanto capi dei culti quiritari ed interpreti dei *desiderata* divini circa i riti da compiersi in onore delle divinità.

62. Il contenuto del «ius Quiritium». — Intorno alla fine del sec. VI a. C. il sistema del *ius Quiritium* poteva dirsi ormai sufficientemente precisato ed articolato nei suoi istituti fondamentali. Si trattava di un sistema normativo estremamente semplice, aderente alle più immediate ed evidenti esigenze della società quiritaria: di un sistema informato, come ogni diritto primitivo, alla massima economia dei mezzi giuridici, i quali si riducevano ad un ristretto numero di atti di autonomia adattati dai soggetti alle più svariate situazioni. Sintomo dell'alta antichità del *ius Quiritium* è anche il fatto che esso non sembra aver preso per nulla in considerazione, allo scopo di disciplinarlo, il fenomeno socio-economico del credito, consistente nell'affidamento provvisorio di risorse economiche da chi ne avesse in eccesso a chi ne mancasse e avesse bisogno di utilizzarle per suo sostentamento o per suo profitto: fenomeno evidentemente ancora molto raro, la cui diffusione in Roma avrebbe acquistato caratteri di qualche rilievo soltanto nel successivo sec. V a. C. (n. 70).

L'ordinamento interno delle *gentes* e delle *familiae* sfuggì, come si è detto, alla regolamentazione del *ius Quiritium*, che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Tale qualifica fu riconosciuta, dopo il decadimento delle *gentes*, al capostipite maschio e pubere della *familia* (*pater familias*).

Privi di capacità giuridica furono per lungo tempo considerati i maschi impuberi e le donne: in caso di scomparsa del

pater essi passavano a far parte (i primi sino al raggiungimento della pubertà, le seconde, almeno nei tempi più antichi, per sempre) della *familia* del suo o dei suoi successori. Pertanto la morte di un *pater familias* implicava la scissione della sua *familia* in tante *familiae* per quanti erano i suoi *filii* maschi e puberi di primo grado (ognuno dei quali diventava, dunque, *pater familias* a sua volta), mentre ai *filii* impuberi la situazione giuridica di *pater familias* era originariamente riservata solo in subordine al conseguimento della *pubertas*.

Non è chiaro come si denominasse usualmente la situazione attiva del *pater familias* nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento quiritario (tutti tenuti a rispettare il libero e pacifico esercizio delle sue facoltà di disposizione in ordine alla propria *familia*): le fonti suggeriscono terminologie varie («*potestas*», «*manus*», «*mancipium*»), tra le quali presceglieremo, a soli fini di uniformità espressiva, la terminologia di *mancipium*, che risulta anche la più frequentemente usata.

La *familia* quiritaria era perciò un complesso di oggetti giuridici, di cui era responsabile ed esponente verso la comunità il *pater familias*, titolare del relativo *mancipium*. Essa era costituita: a) dai *filii*, *nepotes ex filio*, *pronepotes* ecc., tutti denominati *filii familias*, in quanto nati posteriormente al *pater* (*adgnati*); b) dagli eventuali *adrogati*, cioè da *patres familiarum* liberamente assoggettatisi mediante *adrogatio* al *pater* (n. 33), e quindi ridotti, in una con i propri *filii*, in condizione di *filii familias* di lui; c) dalle *adgnatae* o *filiae familias*; d) dalle *mulieres in manu*, cioè dalle donne acquistate dal *pater* presso altre famiglie (appartenenti, di regola, ad altre *gentes*) principalmente allo scopo di procreare figli a lui ed ai suoi *filii*, e subordinate pertanto alla sua *potestas* o *manus*, in situazione analoga (non completamente identica) a quella delle *filiae*, quindi *filiarum loco*; e) dai *liberi* acquistati presso altre *familiae*, generalmente allo scopo di accrescere le forze di lavoro della comunità (*liberi* che vennero detti poi, per sinèdoche, *mancipia*); f) dagli ancor rarissimi *servi*, cioè dai prigionieri di guerra non uccisi, ma conservati (*servati*) per il lavoro domestico; g) dalla *domus* (termine risalente all'ètimo indoeuropeo «*dham*» = «*fam*» = «*familia*»), in una con il piccolo orto (*heredium*) circostante, ove aveva sede il gruppo familiare con i suoi propri *lares*; h) dagli animali domestici destinati ai lavori agricoli ed ai servizi familiari (*animalia quae collo dorsove domantur*: buoi, muli, asini, cavalli); i) dalle altre cose mobili, in quanto funzionalmente necessarie alla *familia*, cioè dagli attrezzi per la coltivazione (*instrumentum fundi*).

Basta uno sguardo all'elenco di questi cespiti per rendersi conto che la *familia* non era intesa come fonte di reddito, cioè come ricchezza che fosse oggetto di sfruttamento da parte del *pater* a fini di produzione di altra ricchezza, ma era piuttosto concepita come una sorta di rudimentale «impresa» diretta dal *pater* e volta a produrre ricchezza mediante lo sfruttamento dei beni economici ad essa esterni (principalmente le terre da pascolo). Né la ricchezza prodotta (principalmente il bestiame da mandria e da gregge) era considerata elemento integrativo della *familia*: al contrario, essa era a disposizione del *pater* a titolo di *pecunia*, cioè come bene extrafamiliare in ordine al quale il *pater* non era titolare di *mancipium*, ma di semplice *possessio*, irrilevante dal punto di vista del *ius Quiritium*. Quando, nella fase etrusco-latina, prese corpo l'agricoltura intensiva, praticata essenzialmente dalle famiglie plebee (n. 19), il concetto di *familia* si estese lentamente anche ai terreni agricoli circostanti l'*heredium* e coltivati a titolo stabile, ma non si estese né al bestiame da allevamento né ai prodotti agricoli, che furono tuttora considerati *pecunia* in possesso extragiuridico del *pater*. Solo nella fase di crisi della *civitas* quiritaria la diversa valutazione sociale dei singoli elementi costitutivi della *familia* e il diffondersi e consolidarsi di una sostanziosa *pecunia* extrafamiliare fecero sì che incominciasse a profilarsi, peraltro ancora molto rudimentalmente, una scissione del *mancipium* nelle quattro distinte categorie di rapporti giuridici assoluti che vedremo più da vicino quando parleremo del *ius civile vetus* del periodo preclassico (n. 129-130): la *patria potestas*, avente per contenuto i poteri illimitati del *pater* sui *fili* e sui soggetti assimilati (gli *adrogati*); la *manus maritalis*, avente per contenuto i poteri del *paterfamilias* sulla donna acquistata presso altra famiglia mediante una *cd. conventio in manum*, cioè con la esplicita destinazione a divenire la stabile moglie (*uxor*) di lui o di un *maritus* a lui sottoposto; la *potestas* sui *mancipia*, cioè sui *liberi* acquistati presso altre *familiae*; e finalmente il *cd. dominium ex iure Quiritium* sui *servi*, sugli animali subumani e sulle cose inanimate immobili e mobili. Il *dominium ex iure Quiritium* (terminologia, si tenga ben presente, diffusasi peraltro solo nel successivo sec. I a. C.) si avviò ad essere quindi concepito come un potere giuridico assoluto del *paterfamilias* su tutte le «ricchezze» (sia di carattere strettamente familiare, sia anche di carattere pecuniario) pertinenti alla *familia*; ma *servi* e *res familiares* del catalogo originario (e in più, per estensione, i *fundi in agro Romano*) furono qualificati *res mancipi*, mentre ogni altro cespite (derivante dall'antica *pecunia*) rientrò nella categoria delle *res nec mancipi*.

Era impensabile che il *paterfamilias* alienasse *inter vivos* ad altri tutti i suoi poteri sui cespiti familiari (e particolarmente quelli sulla sede domestica: la *domus* e l'*heredium*), ma era ben possibile che egli, in vista di una migliore funzionalità dell'organismo familiare, cedesse ad altri i cespiti esuberanti (o acquistasse da altri *patres* i cespiti che gli mancavano): *servi*, *animalia quae collo dorsove domantur*, *liberi*,

mulieres da marito. A queste attività si procedeva in origine col sistema della *vindicatio*: davanti a qualche testimone, il *pater* acquirente afferrava il cespite, affermando perentoriamente che esso era di sua spettanza (es.: «*aio hanc rem meam esse*»), e il *pater* alienante confermava con la sua presenza, e il suo silenzio, l'acquisizione. Dopo l'istituzione dell'*exercitus centuriatus* sorse il problema di disciplinare meglio queste operazioni (che non di rado erano fatte a titolo oneroso, cioè contro prestazione di congrua *pecunia*), perché da esse dipendeva una variazione del *census* familiare molto importante per l'ammissione dei plebei alla *classis* (piuttosto che alle centurie *infra classem*). Il procedimento si svolgeva, pertanto, o davanti al *praetor* comandante dell'esercito (e in tale ipotesi si parlò di *in iure cessio*), oppure col sistema, che fu il più diffuso, della *mancipatio*: un *libripens* (portatore di bilancia) pesava l'*aes rude* (cioè il bronzo non coniato dato in cambio) alla presenza delle parti e di cinque testimoni *puberi*, che fossero quindi membri dell'esercito, e l'acquirente affermava, davanti ai convenuti, di essere egli il titolare del rapporto invece dell'alienante. Ma l'acquisto di un oggetto giuridico altrui poteva avvenire anche senza necessità di un esplicito atto di autonomia posto in essere dalle parti, cioè per il solo fatto che l'acquirente avesse usato dell'oggetto, pubblicamente e senza contestazioni da parte del suo titolare, per un congruo periodo di tempo (un paio di anni per i *fundi*, un anno per le *ceterae res*): nel qual caso si parlava di *usus* e di acquisto per *usus* (*usucapio*).

Ai vasti poteri di disposizione *inter vivos* dei cespiti familiari non corrispondevano poteri altrettanto estesi del *pater familias* di disporre di quei cespiti *mortis causa*, cioè per dopo la sua morte. La scissione della sua famiglia tra i *fili* di primo grado (i cd. *heredes sui*) era un effetto che si produceva *ipso iure* e che egli non poteva né impedire né modificare. Gli era solo concesso di disporre della *pecunia* (e più avanti nel tempo anche delle *res familiares* considerate come ricchezza), sottraendola alla divisione e attribuendola a chi (discendente o estraneo) egli indicasse mediante i cd. *legata* (da «*legem dicere*»), cioè mediante dichiarazioni di ultima volontà espresse davanti a testimoni. I *legata* fatti nella imminenza della battaglia chiamando a testimoni i commilitoni dell'*exercitus centuriatus* costituivano, in particolare, il cd. *testamentum in procinctu*. Se poi mancavano i discendenti, il *pater*, allo scopo di garantire la sopravvivenza della sua *familia*, poteva assumere sotto la sua potestà un altro *pater* (con relativa famiglia): il che comportava, come sappiamo (n. 33), l'assistenza dei *comitia curiata* e dava luogo ad una *adrogatio*, anche detta in questo caso *testamentum calatis comitiis*. Mancando il successore (naturale o *adrogatus*), i cespiti delle *familiae* patrizie andavano alla relativa *gens* (ed erano ripartiti tra le famiglie della stessa), mentre i cespiti delle *familiae* plebee divenivano *res nullius*, cose di nessuno, e passavano perciò ad essere a disposizione del primo occupante.

Sopra tutto dopo l'istituzione dell'*exercitus centuriatus*, costituì un

grosso problema, principalmente per le *familiae* plebee (la cui importanza militare e sociale, si ricordi, era correlata al *census*), quello di evitare il piú a lungo possibile la riduzione dei patrimoni familiari conseguente alla loro divisione tra i *fili*. A questo fine serví la prassi del *consortium erecto non cito*: i *fratres* rimanevano volontariamente uniti, come se il *pater* non fosse morto, attribuendo ad uno tra loro le funzioni direttive del gruppo. L'istituto ebbe tanto successo che fu adottato a titolo imitativo, per concentrare i cespiti di ciascuno in un unico e piú ingente patrimonio, anche da *patres familiarum* tra loro estranei (*consortium ad exemplum fratrum suorum*).

63. L'applicazione del «ius Quiritium». — È ben vero che il *ius Quiritium* si limitava, come è stato già rilevato, ad una precettistica dei rapporti intergentilizî e interfamiliari, senza curare anche la predisposizione di mezzi di costringimento degli eventuali inosservanti al suo rispetto. Tuttavia sarebbe erroneo ritenere che, per conseguenza, la trasgressione dei suoi precetti fosse libera ed imperseguibile.

Il perseguimento ed il costringimento, ove necessario, degli inosservanti, affinché si riducessero al rispetto del *ius* violato, rientrava nell'ordine del *fas-nefas*, ed era, piú precisamente, un'esplorazione del *fas*: di quel *fas* di cui il *ius* altro non costituiva se non una «sezione» o parte. Pertanto chi della trasgressione avesse sofferto era autorizzato, a titolo di religiosamente lecito (*fas*), a reagire contro l'inosservante, sempre che proporzionasse la sua reazione alla lesione ricevuta. Tale reazione: vista sotto l'aspetto materiale, si disse *actio* (azione); vista sotto l'aspetto della proporzione all'offesa, si disse *talis* (da *talis*), cioè controfensiva o «contrappasso» (n. 55).

Caratteristiche dell'*actio*, nell'ambito del *fas*, furono la facoltatività e la proporzionalità. L'*actio* era facoltativa nel senso che la decisione di reagire al trasgressore del *ius* (piuttosto che di sopportarne supinamente il malfatto o di venire a patteggiamento con lui) era rimessa esclusivamente all'iniziativa del capo del gruppo offeso, oltre che (diciamolo pure) alle sue concrete possibilità di piegare l'avversario con un'azione di forza. D'altro canto, l'*actio* era proporzionale (o meglio, era lecita solo in quanto tale) nel senso che un eccesso di reazione della persona offesa nei confronti della controparte avrebbe inevitabilmente posto quest'ultima in condizione di replicarle lecitamente a sua volta.

Le condizioni cui l'esercizio dell'*actio* era sottoposto fanno intendere quanto grande e sentito fosse il bisogno, nei *Quirites*, di essere

ben certi dell'esistenza e dei limiti della loro *actio*. Questa esigenza di certezza non poteva peraltro essere soddisfatta dai comuni cittadini, dato il carattere complesso e misterioso del *ius Quiritium*, privo di fonti scritte e tanto intimamente connesso con la religione. Di qui il sorgere, sin dai primissimi tempi, della funzione della *iuris interpretatio* o *iuris dictio*, esercitata dal *rex*, capo dei culti cittadini. Col sopravvenire della fase etrusco-latina, quando il *rex* fu munito di *imperium*, le cose sostanzialmente non cambiarono di molto, salvo che la *iuris dictio* regia acquistò un carattere particolarmente autorevole ed ai *cives* apparve indispensabile (e cioè praticamente, anche se non assolutamente, obbligatorio) ricorrervi in caso di controversia.

Ebbe luogo così, nella fase etrusco-latina, un inizio di differenziazione tra la pura *interpretatio iuris* (nel senso di mera interpretazione del *ius*) e la funzione del *ius dicere* (nel senso di affermazione autoritaria e incontestabile della norma di *ius* applicabile al caso concreto). La prima passò ad essere esercitata dai *pontifices*, come un'attività di rivelazione del *ius* svolta puramente «*in hypothesi*», cioè in base all'esposizione del caso fatta da una delle parti allo scopo di essere informata della consistenza delle proprie ragioni. La seconda venne invece tuttora esercitata dal *rex* nella veste di *magister populi*, di titolare di un *imperium*, che permetteva di esercitare efficacemente una *coërcitio* contro tutti coloro che turbassero ingiustamente l'ordine sociale (n. 42).

Si badi bene. Dato che la *iuris dictio* non fu mai esplicitamente e direttamente imposta ai *Quirites* come mezzo di risoluzione delle loro controversie, dato che essa si rese necessaria per il timore che il sottrarsi all'*actio* avversaria o l'eventuale inconscia esorbitanza dai limiti della propria *actio* potessero determinare l'intervento punitivo dell'*imperium* regio, tanto l'offeso quanto lo stesso offensore (il primo in veste di attore, il secondo in veste di convenuto) ebbero tutto l'interesse di incontrarsi davanti al re, *in iure*, per sentir interpretare autoritativamente il *ius* in relazione alla loro lite, onde rimettersi senz'altro a quella così autorevole interpretazione. Nel caso, poi, che le parti, pur non contestando l'interpretazione del re, quindi la norma quiritaria applicabile alla controversia, fossero in disaccordo circa gli elementi di fatto della controversia stessa (l'accertamento di un avvenimento, di una quantità, di una qualità ecc.), fu altresì loro interesse farsi guidare dal re nella concorde scelta di un arbitro, o *iudex privatus*, che procedesse imparzialmente all'accertamento di merito, sulla base degli elementi di prova da esse addotti, e formulasse pertanto il suo relativo parere (o «*sententia*»).

64. *Lo sviluppo del «ius Quiritium».* — Per quanto attiene al problema dello sviluppo del *ius Quiritium*, già si è segnalato che questo sistema normativo si accrebbe via via, col procedere dei tempi, attraverso l'aggiungersi di nuovi *mores maiorum* ai

piú antichi. Tuttavia il fenomeno non fu, nella realtà delle cose, cosí semplice come potrebbe a tutta prima supporre.

La funzione delicatissima dell'identificazione dei *mores* da considerarsi come «*maiorum*», cioè come praticati dagli antenati, e quindi, oltre tutto, come rivestiti di un particolare carattere di religiosità, non era certamente esplicabile a titolo privato dai singoli *Quirites* man mano che si trovassero nella necessità di doverlo applicare ai loro affari concreti: questo metodo avrebbe inevitabilmente dato luogo a dubbî e controverse senza fine. Anche per ciò, sin dall'inizio, si rese indispensabile la *iuris interpretatio* del *rex* e dei *pontifices*, da cui derivò la posteriore *iuris dictio* del *rex* etrusco-latino (n. 46).

Orbene, non vi è dubbio che fu, in effetti, dalla *interpretatio iuris* e dalla *iuris dictio* che scaturí lo sviluppo del *ius Quiritium*, quindi il suo accrescersi di nuove e piú dettagliate norme. Le due attività, formalmente intese solo alla ricerca ed alla autorevole dichiarazione di principî giuridici già esistenti, furono in realtà creative anche di molte nuove determinazioni del *ius Quiritium*: sia perché l'autorità di chi le esercitava (il *rex* ed i *pontifices*) era, per motivi religiosi e per motivi politici, incontestabile dai *Quirites*; sia perché da ciò derivava un monopolio di fatto del *ius Quiritium* da parte del re e dei pontefici.

Il segreto delle analisi che il *rex*, nel suo intimo, e i *pontifices*, nelle loro adunanze a porte chiuse, esercitavano per l'identificazione del *ius Quiritium* non fu violato dagli antichi e non potrebbe certamente essere forzato, a distanza di tanti secoli, da noi. Pertanto, se da un lato possiamo con sicurezza ritenere che la funzione di mero accertamento del *ius* non portava a discriminazioni clamorosamente contrastanti con gli accertamenti già resi noti in precedenza, d'altro lato non possiamo ritenere con altrettanta sicurezza che *rex* e *pontifices* si astenessero dal contrabbandare per *mores maiorum* di formazione piú recente principî escogitati, piú o meno intenzionalmente, da loro stessi. È probabile, anzi, che nell'attività del *rex* e dei *pontifices*, nonché nella stessa coscienza dei *Quirites*, l'attività di accertamento dei *mores maiorum* e l'attività di creazione, sotto veste di *mores maiorum*, di nuovi principî del *ius Quiritium* si confondessero tanto intimamente, che i *mores maiorum* erano, in pratica, sinonimi di *interpretatio* o di *dictio iuris*.

Di questa originaria commistione di concetti le tracce rimasero profondissime, come vedremo, almeno limitatamente allo

scambio tra *mores maiorum* e *iuris interpretatio*, nella concezione che del *ius civile Romanorum* avrebbero avuto i giuristi dei periodi preclassico e classico (n. 127).

§ 11. — IL «IUS LEGITIMUM VETUS»

SOMMARIO: 65. Il *vetus ius legitimum*. — 66. Le fonti del *vetus ius legitimum*. — 67. La legislazione decemvirale. — 68. Il contenuto delle *leges XII tabularum*. — 69. Segue. Le norme correttive del *ius Quiritium*. — 70. Segue. Le norme in materia di *obligationes*. — 71. Segue. Le norme in materia di *actiones*. — 72. Segue. Le norme limitative delle reazioni private. — *Riepilogo del periodo arcaico*.

65. Il «*vetus ius legitimum*». — Nel passaggio dal sesto al quinto secolo a. C., il *ius Quiritium*, pur rimanendo pienamente vigente, si avviò rapidamente ad isterilirsi, cioè a perdere la capacità di produrre altre norme che facessero fronte alle nuove esigenze emergenti dalla vita sociale. Questo fenomeno, che si inquadra nel più ampio processo di crisi dell'ordinamento quiritario (n. 52), dipese essenzialmente dalla crescita dell'elemento plebeo e dalla sua progressiva aggregazione in classe rivoluzionaria antipatrizia.

Se la *plebs* avesse mirato ad una sua ammissione tra i *Quirites* della *civitas* gentilizia, il problema si sarebbe potuto risolvere mediante la progressiva estensione ad essa ed alle sue istanze del *ius Quiritium*: il quale avrebbe pertanto molto ritardato la fine della sua produttività. Ma si ricorderà che, a parte la viva riluttanza del patriziato a dividere i suoi privilegi con i *plebei*, furono dal canto loro gli stessi *plebei* a rifiutare la possibilità di inserirsi nella *civitas* gentilizia e di sacrificare a questo successo formale la sostanza economica del loro modo di vivere organizzati in famiglie dedite all'agricoltura intensiva (n. 22). Comunque anche se ai *plebei* fu concesso, nel corso del sec. VI a. C., il *commercium* con i patrizi, vale a dire la capacità di acquistare (e di *vindicare* in giudizio) diritti «*ex iure Quiritium*» di contenuto economico (su terre, su *animalia quae collo dorsove domantur*, su schiavi), sta in fatto che il *ius Quiritium* nella sua pienezza (il cd. «*ius Quiritium consequi*») non fu loro mai elargito. Le famiglie plebee, da cui erano reclutati i *pedites* dell'esercito, continuarono perciò ad essere un elemento sociale nettamente diversificato, che, pur fruendo di taluni benefici del *ius Quiritium*, fu sempre tenuto lontano dalla produzione delle sue normative, dall'*interpretatio*, dalla *iuris dictio*.

I primi cinquanta anni del sec. V a. C. furono, ciò posto, anni di tensione anche sul piano specifico, ma estremamente importante, del diritto, del *ius*. Nel quadro dell'azione rivoluzionaria di cui abbiamo parlato a suo tempo, la plebe si impegnò, su questo terreno, in un triplice sforzo: *a*) quello di arginare l'ulteriore fioritura di un *ius Quiritium* patrizio, alla cui creazione essa non prendeva parte; *b*) quello di contenere l'arbitrio del patriziato nell'interpretazione e nell'applicazione giudiziaria dell'ordinamento quiritario; *c*) quello di ottenere che rivestissero dignità di diritto alcune nuove usanze frattanto insorte nella vita economica patrizio-plebea di Roma (prime fra tutte quelle relative alle *obligationes*, sorte e diffusesi in connessione con la diffusione del fenomeno economico del credito). Si impegnò inoltre, e fortemente, la plebe, per ottenere dai patrizi il *connubium*, cioè l'ammissione a validi matrimoni misti patrizio-plebei (produttivi di figliolanza patrizia ove il *maritus* fosse patrizio, e di figliolanza plebea ove il marito fosse plebeo). Ma si badi bene: anche questa rivendicazione, peraltro osteggiatissima dal patriziato, non si spinse all'estremo di una richiesta di riforma del *ius Quiritium*, che avrebbe reso patrizi i plebei; e non si spinse a tanto, ripetiamo, per la ragione che lo scopo dei plebei non era quello di essere integrati nel patriziato, ma era piuttosto quello di far trionfare, come ordinamento romano, l'ordinamento centuriato.

Le aspirazioni della plebe vennero parzialmente (non totalmente) soddisfatte, tra il 451 e il 445 a. C., dalla legislazione decemvirale e dalla successiva *lex Canuleia de connubio patrum et plebis* (n. 23). Una serie di *leges*, questa, che va differenziata e isolata da tutte le altre *leges* del periodo arcaico, in considerazione della funzione di completamento e di riforma che esse esercitarono nei confronti del *ius Quiritium*, e cui appunto perciò daremo, per meglio identificarla, la denominazione allusiva, ma non romana, di *ius legitimum vetus* (diritto legislativo antico). *Ius «legitimum»* perché derivante da leggi; *ius «vetus»* perché le leggi da cui esso fu posto non furono (contrariamente a quel che riferisce la tradizione) vere e proprie *leges publicae* (cioè approvate con votazione maggioritaria da un'assemblea di cittadini) alla guisa di quelle dei tempi nuovi della *respublica*.

66. *Le fonti del «vetus ius legitimum».* — La storiografia romana ci presenta concordemente le *leges Duodecim tabularum* come un corpo organico di leggi votate dai *comitia centuriata* e la *lex Canuleia* come un *plebiscitum* che acquistò efficacia di legge, impegnativa per tutti i Romani, in virtù dell'*auctoritas*

patrum. La realtà è stata, peraltro, sicuramente diversa: sia perché nel sec. V a. C. i *comitia centuriata* ancora non esistevano (n. 36); sia perché l'equiparazione dei plebisciti alle leggi era ancora ben lontana dalla sua realizzazione (n. 34).

Si trattò, dunque, nell'uno e nell'altro caso, di provvedimenti normativi emessi unilateralmente dalla classe patrizia (e per essa dai suoi esponenti al sommo dello stato) per venire incontro a richieste pressanti avanzate dalla plebe in sede politica (richieste manifestate, nel caso della *lex Canuleia*, mediante un esplicito e vigoroso plebiscito).

Il racconto della tradizione è noto (n. 23), ma va ulteriormente precisato. Sin dal 461 a. C. il *tribunus plebis* Terentilio Arsa, per dar sfogo alla richiesta plebea di introduzione del *connubium* e di abolizione del sistema di esecuzione personale sui debitori morosi, avrebbe proposto la nomina di una magistratura straordinaria con l'incarico di riformare l'ordinamento giuridico romano. Più tardi, nonostante la viva opposizione del patriziato, una commissione di cittadini si sarebbe recata in Grecia per studiarne le leggi, tra cui principalmente quelle date da Solone ad Atene nel 594 a. C. Nel 451 a. C. i Romani avrebbero finalmente proceduto all'insediamento di un collegio straordinario di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, tutti patrizi, i quali avrebbero approntato dieci tavole di leggi, senza peraltro esaurire con ciò il lavoro della riforma. Rinnovato per il 450 a. C. (pare con l'inserzione di due plebei al posto di due patrizi), il collegio decemvirale, presieduto come già l'anno precedente dal superbo patrizio Appio Claudio, avrebbe mutato atteggiamento e avrebbe messo insieme altre due tavole di leggi ostili alla plebe, tra cui un divieto esplicito di *connubium* tra plebei e patrizi. Una rivolta di popolo avrebbe però rovesciato i *decemviri* nel mezzo della loro attività e la legislazione sarebbe rimasta pertanto incompiuta, anzi con il gravame di due *tabulae iniquae*, quelle redatte nel 450 a. C., sulle dodici complessive. Comunque, i consoli Valerio e Orazio del 449 a. C., tra le altre iniziative prese per placare la plebe in agitazione, avrebbero anche pubblicato le tavole decemvirali sino ad allora redatte. Quanto al divieto di *connubium*, esso sarebbe rimasto intatto e sarebbe stato abolito, dopo vivacissime polemiche tra il *tribunus plebis* Caio Canuleio e il patriziato senatorio, solo nel 445 a. C.

Prendere tutta per buona questa narrazione è davvero gravoso. A parte gli anacronismi già rilevati, a parte l'inverosimiglianza dell'ambasceria in Grecia (un'ambasceria effettuata quando Roma era ben lontana da contatti diretti con quella nazione), insanabile è la contraddizione tra il fine conclamato della legge decemvirale e la circostanza che le *XII tabulae* non solo non abolirono l'esecuzione personale per debiti, ma addirittura ribadirono per esplicito il divieto di *connubium* tra patrizi e plebei. Chiaro che il nucleo della verità è soffocato dalle invenzioni della leggenda (n. 23). Ma sino a che punto?

Vi è stato chi ha tentato di dimostrare che tutta la tradizione sulla legislazione decemvirale sarebbe il frutto di un concentramento e di una anticipazione di dati storici e che, viceversa, le *XII tabulae* si sarebbero formate in epoche diverse, posteriormente alla fine del sec. V a. C., e sarebbero state raccolte in unico corpo da Gneo Flavio, colui che sulla fine del sec. IV a. C. redasse il cd. *ius Flavianum* (n. 127). Vi è stato chi, proseguendo più audacemente su questa strada, ha ipotizzato che il vero raccoglitore delle *XII tabulae* sarebbe stato, nel sec. II a. C., il giurista Sesto Elio Peto, autore del cd. *ius Aelianum* (n. 152). Vi è stato, infine, chi, pur accettando la tradizione sul decemvirato, ha escluso che questo abbia espletato mansioni di riforma legislativa, aderendo, per quanto riguarda il punto della raccolta organica delle *XII tabulae*, alla tesi che le attribuisce a Sesto Elio. Se queste teorie estremiste fossero accolte, le *XII tabulae* dovrebbero essere spazzate via dalla storia del diritto romano arcaico.

Per quanto ci riguarda, non indugeremo nella critica delle opinioni oltranziste ora ricordate, opinioni ormai giustamente accantonate dalla dominante dottrina. Che il decemvirato vi sia stato e che vi sia stata una sua opera di formulazione di *leges* e di emanazione di *tabulae*, non si ha serio motivo di contestare. I punti nei quali la tradizione non può essere seguita sono, a prescindere da molteplici particolari di secondaria importanza, soltanto quelli che attengono al valore politico e giuridico della legislazione decemvirale.

67. La legislazione decemvirale. — Per ciò che attiene alle *leges XII tabularum*, il nostro avviso è che il loro valore politico non sia consistito nel pieno soddisfacimento delle molteplici rivendicazioni che la tradizione attribuisce alla plebe. Per meglio dire, non ci sembra verosimile che la *plebs* si sia proposta tutti quegli obbiettivi immediati che la leggenda le attribuisce. Non si capirebbe il motivo per cui essa, alla fin dei conti, mostrò di considerare come un importante successo una legislazione che né addolcì i principî sull'esecuzione personale per debiti, né introdusse il *connubium* con i patrizi.

La *plebs*, in realtà, si prefisse e realizzò, come si è detto (n. 23), uno scopo alquanto diverso e molto più modesto. Essa chiese ed ottenne che il *ius Quiritium*, sino ad allora gelosamente custodito e manipolato dalla classe patrizia, fosse posto, nei suoi elementi fondamentali, alla portata di tutti, fosse reso di pubblica ragione e fosse sottratto perciò al pericolo che la classe dominante ne facesse oggetto di interpretazioni arbitrarie ed incontestabili da parte dei plebei. Il fine politico della *plebs* fu, insomma, essenzialmente quello della «certezza» del *ius Quiritium* (nonché delle altre usanze patrizio-plebee frattanto sopravvenute) e le *XII tabulae*, non meno della successiva *lex*

Canuleia, ebbero il carattere di una legislazione «ottriata», concessa cioè unilateralmente dal patriziato alla plebe allo scopo di sedare i piú gravi malcontenti della stessa.

Questo per quanto riguarda il valore politico. Per quanto poi concerne il valore giuridico delle leggi decemvirali, è ormai certo che esso fu molto inferiore a quanto la tradizione insegna.

Evidentemente esagerata è dunque la qualificazione delle Dodici tavole come fonte di tutto il diritto pubblico e privato («*fons omnis publici privatique iuris*»), qualificazione assegnatale metaforicamente da Tito Livio (n. 287), e del tutto fantasioso e arbitrario è il raccostamento delle stesse alla legislazione di Soione ad Atene. L'esame spassionato dei frammenti e dei richiami conservatici, che non sono pochissimi, mostra invece, ad un occhio critico, due cose: a) che le *XII tabulae*, lungi dal «codificare» il *ius Quiritium*, si limitarono a formulare un certo numero di massime prevalentemente interpretative e solo in minor misura modificative e integrative dei *mores maiorum*; b) che molto al di là dei confini del *ius Quiritium* la legislazione decemvirale non andò, sí che parecchie norme ad essa attribuite da fonti piú tarde, e particolarmente le norme di *ius publicum* e di *ius sacrum*, non dovettero in realtà farne parte. Il testo fu predisposto dai decemviri essenzialmente al fine di porre i Romani, fossero patrizi o plebei, di fronte a precise e non contestabili possibilità di affermare i loro diritti e di difenderli in giudizio. Ed è significativo che le disposizioni piú numerose e, al tempo stesso, piú sicure riguardino, per quel che possiamo dedurre dai residui pervenuti a nostra conoscenza, il processo privato e le azioni processuali private.

Le *leges XII tabularum* furono *fons omnis privati* (ma non *publici*) *iuris* in altro senso: nel senso che, a cominciare dal sec. II a. C., con Sesto Elio Peto, che primo le commentò e forse le ordinò sistematicamente (n. 152), esse assunsero la massima importanza per la giurisprudenza repubblicana. La quale, interpretando con molta libertà le loro formulazioni, e richiamandosi ad esse per molti arditi sviluppi di sua sostanziale creazione, giunse con questo metodo ad un vero e proprio rinnovamento del *ius civile* in molte sue parti.

68. *Il contenuto delle «leges XII tabularum».* — Numerosi e, purtroppo, discordi sono stati a tutt'oggi i tentativi di palingenesi delle *Duòdecim tabulae*, cioè di ricostruzione delle stesse, se non nel loro testo originario, quanto meno nella sostanza delle loro disposizioni. Anche se i riferimenti alle leggi decemvirali

nelle nostre fonti tecniche e atecniche non mancano, si tratta di riferimenti troppo scarsi, spesso (sopra tutto per quanto riguarda il tenore formale) troppo frammentari, talvolta addirittura contraddittori. Vero è che Cicerone (n. 285), nel pieno del sec. I a. C., asseriva che egli e gli amici della sua generazione le Dodici tavole le avevano imparate da ragazzi addirittura a memoria (a guisa di «*carmen necessarium*»), ma la sua vanteria di anziano, in polemica con la gioventù dei nuovi tempi, è sin troppo trasparente per poter essere presa sul serio. Qualche versetto decemvirale usavano di certo citarlo, più o meno esattamente e a proposito, quasi tutte le persone colte del suo stampo, ma è probabile che ormai già da secoli il famosissimo testo non lo avesse più nessuno davvero sotto gli occhi.

Vi è di più. Se si analizzano sul piano linguistico gli scarsi versetti a noi pervenuti, si scopre facilmente che il loro tenore è certamente arcaico rispetto al linguaggio di Livio o di Cicerone, ma sicuramente non è tanto antico da poter essere attribuito al sec. V a. C. Il massimo cui si può seriamente aspirare è la ricostruzione del testo riferito o commentato nella sua opera da Sesto Elio, ma anche questo risultato è frammentario ed insicuro, perché dei celebrati libri di Sesto Elio noi non abbiamo nozione diretta, ma abbiamo conoscenza solo parziale e per sentito dire. Ecco il motivo per cui non è affatto il caso di sottovalutare i molteplici indizi che, dal canto loro, portano a sospettare che i Romani abbiano spesso e volentieri, sia pure non deliberatamente, attribuito alle *XII tabulae* principi antichi e solenni di cui non riuscivano a spiegarsi altra autorevole fonte.

Come mai (si dirà) il testo originario delle XII tavole poté tanto facilmente dissolversi attraverso i secoli? La risposta che molti studiosi danno fa leva sull'ipotesi che esse andarono distrutte nell'incendio gallico di Roma del 387 a. C. (n. 21). Ma è una risposta che non soddisfa, se è vera la leggenda secondo cui ai Galli il Campidoglio fece resistenza, che ivi i Romani ammassarono le cose più preziose della città e che preziosissimo fu sempre ritenuto il testo decemvirale esposto su dodici tavole nel Foro. Molto più persuasiva è invece la congettura che le *XII tabulae* furono, sí, portate su bronzo a conoscenza del pubblico, ma non costituirono un testo di leggi a carattere «definitivo», non fosse altro perché vi era ancora da mettersi d'accordo circa le famose due *tabulae iniquae*. Prive di una formulazione e di una sistemazione certa e conclusiva, esse prestarono inevitabilmente il fianco, nei tempi che seguirono, a dubbî e ad arbitrî di interpretazione di ogni sorta.

In generale, i frammenti ed i riferimenti superstiti sono raggruppati, nelle palingenesi moderne, secondo questo schema. Le prime tre tavole contengono le norme attinenti alle *legis actiones* ed al processo privato relativo. Altre quattro tavole (IV-VII) sono relative alla *familia*, ai rapporti economici interfamiliari (assoluti e relativi), alla successione *mortis causa* nella *familia pecuniaque* del *paterfamilias* defunto. La tavola VIII porta norme sulla repressione penale di alcuni principali illeciti privati. Le due tavole successive (IX-X) attengono alla organizzazione costituzionale ed alle disposizioni a carattere sacrale. Le tavole XI-XII costituiscono un'appendice di norme varie (tra cui il preteso divieto di *connubium* tra patrizi e plebei). Rimangono, inoltre, fuori della ricostruzione una mezza dozzina di «*fragmenta incertae sedis*», cioè di riferimenti troppo monchi e vaghi per potersi intuire a qual materia si riferiscano.

A nostro modo di vedere, essendo assai improbabile che le XII tavole abbiano realmente contenuto norme di argomento costituzionale e norme in materia sacrale (tavole IX-X delle palingenesi correnti), alle accennate ricostruzioni non si può prestar troppa fede. Esse non riflettono le XII tavole genuine, ma riflettono, al più, l'idea errata che di queste avevano i Romani delle età successive. Il vero contenuto delle *XII tabulae* fu costituito, ripetiamo, esclusivamente da norme dichiarative e, subordinatamente, integrative del vecchio *ius Quiritium*: le norme che le ricostruzioni correnti assegnano alle tavole I-VIII, nonché alcune di quelle che si sogliono disporre dalle medesime entro le tavole XI-XII.

69. Segue. Le norme correttive del «ius Quiritium». — Un primo gruppo di norme fu dedicato dalle leggi decemvirali al perfezionamento di alcuni istituti del *ius Quiritium*, in parte superati e in parte resi piuttosto oscuri ed incerti dai più recenti sviluppi sociali (n. 62). Gli argomenti affrontati furono: *a*) quello dell'amministrazione della famiglia da parte di soggetti ancora impuberi, oppure di sesso femminile; *b*) quello della eliminazione e surrogazione dei *patres familiarum* divenuti chiaramente incapaci di assolvere i loro compiti; *c*) quello della proprietà fondiaria; *d*) quello della successione al *pater familias* defunto.

(*a*) Primo punto da chiarire era quello relativo alla situazione degli *impuberes* e delle *mulieres* dopo la morte del *paterfamilias*. Le *XII tabulae*, in omaggio alle concezioni sociali più recenti, ammisero che gli uni e le altre fossero capaci di diritti, fossero cioè soggetti di rapporti giuridici, ma stabilirono altresì che, gli uni sino al raggiungimento della *pubertas* e le altre sino alla morte, fossero sottoposti ad una *potestas* analoga, sebbene meno intensa, a quella del *pater*: potestà rimessa o alla persona designata testamentariamente dal *pater* stesso

(*tutor testamentarius*) o altrimenti, sembra, al successore *ab intestato* del padre (*tutor legitimus*).

Fu un passo avanti notevole, non tanto per gli impuberi di sesso maschile (cui già da prima si riconosceva quanto meno l'aspettativa di diventare *patres familiarum* col raggiungimento della pubertà) quanto per le donne puberi, le quali uscirono con ciò dalla loro soggezione totale a vita, acquistando la titolarità di diritti e di obblighi, con eccezione tuttavia della *potestas* sui *fili*. Bisogna però aggiungere che di questa trasformazione le *XII tabulae* compirono, per verità, solo il movimento iniziale, non si sa quanto incisivo. La *tutela* (*impuberum, mulierum*), intesa come istituto di protezione e assistenza di un soggetto giuridico incapace di agire (n. 129), ebbe solo le sue prime radici nelle leggi decemvirali, le quali anzi non usarono ancora il termine «*tutela*», ma si limitarono a parlare di una *potestas* (analoga alla *patria potestas*, ma meno intensa della stessa) sull'impubere e sulla donna.

(b) Per l'ipotesi che un *paterfamilias* divenisse insanabilmente e visibilmente pazzo (*furiosus*) o si comportasse, in certi casi, con prodigalità dannosa (e perciò disgregante) per la sua famiglia (*prodigus*), le leggi decemvirali lo considerarono probabilmente decaduto dalla *patria potestas*, con l'effetto che sulla sua *familia* (non anche sulla *pecunia*) si apriva la successione *ab intestato* dei discendenti. Quanto a lui personalmente i decemviri lo sottomisero, insieme con la sua eventuale *pecunia* (quest'ultima da destinarsi evidentemente al suo sostentamento), alla *potestas* di un collaterale *adgnatus* o subordinatamente di un *gentilis*: dal che sarebbe derivato col tempo l'istituto detto della *cura* (*furiosi, prodigi*).

Se poi il *paterfamilias* abusava della sua facoltà di alienare i *fili* (i quali, se manomessi poi dall'acquirente, tornavano automaticamente sotto la sua *potestas*) e, più precisamente, se egli esercitava per tre volte il suo *ius vendendi* di un proprio *filius*, fu disposto che con la terza *mancipatio* il *filius* diventasse per sempre libero dalla sua *potestas*, e perciò unicamente sottoposto al *mancipium* dell'acquirente («*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*»). Norma, quest'ultima, veramente provvida per infrenare il malcostume di utilizzare i *fili* allo scopo di ricavarne *pecunia*, trasferendoli come forze di lavoro ad altri *patres familiarum*.

(c) Molta cura fu dedicata alla disciplina del nascente istituto del *dominium* (non ancora, peraltro, chiamato così), particolarmente di quello fondiario. Fu stabilito fra l'altro: che i *fundi* fossero circondati da uno spazio inappropriabile di cinque piedi (*limes*) destinato a permettere la viabilità; che i *domini* fondiari potessero agire contro i propri vicini (con l'*actio aquae pluviae arcendae*) qualora questi deviasero il flusso naturale delle acque piovane verso il loro fondo; che, a tutela preventiva dai pericoli implicati da una costruzione o da un'opera di un vicino, il *dominus soli* potesse agire contro di lui con l'*actio damni infecti* (letteralmente: azione del danno «non fatto», an-

che se prevedibile); che tra i *domini* di fondi confinanti potessero stabilirsi convenzionalmente dei diritti (*iura praediorum*) per l'uno di passare sul fondo dell'altro (*iter, via, actus*), o di farvi scorrere un canale per l'irrigazione del proprio fondo (*aquaeductus*).

Queste ed altre disposizioni minori mostrano con tutta evidenza che ormai la *familia* non si limitava piú alla *domus* e all'*heredium*, ma si estendeva sovente (e, in particolare, per i *plebei*) ai terreni agricoli circostanti, in una fitta rete di piccole estensioni a coltura intensiva tra loro per piú versi interdipendenti.

(d) Sopra tutto le *XII tabulae* furono dedicate a chiarire e definire la regolamentazione della successione *mortis causa* sia nella *familia*, sia nella *pecunia*.

I *decemviri* riaffermarono solennemente l'obbligo giuridico di dare esatta esecuzione alle disposizioni di ultima volontà (*legata*) espresse dal *pater* («*uti legasset super familia pecuniaque sua ita ius esto*»). Per il caso che il *pater familias* avesse ommesso di fare *testamentum*, fu chiarito che tanto la *familia* quanto la *pecunia* di lui spettassero al piú vicino tra i suoi discendenti (al cd. *suus heres*: figlio, nipote, pronipote ecc.). Per il caso che il *pater* avesse lasciato piú *heredes sui*, cioè piú discendenti di pari grado, e che questi non gradissero rimanere uniti in *consortium*, fu disciplinata una apposita azione divisoria, l'*actio familiae erciscundae*. Per il caso che mancassero discendenti *sui heredes*, la *familia* e la *pecunia* del defunto furono assegnate al piú stretto parente in linea collaterale (*adgnatus proximus*) o, in mancanza di *adgnati*, ai *gentiles* (norma, quest'ultima, valevole per i soli *patricii*). Per il caso, infine, che il defunto fosse uno schiavo liberato (*libertus*), che fosse morto senza *sui heredes* e non avesse disposto testamentariamente in modo diverso, si stabilí che il compendio ereditario dovesse andare al *patronus*.

Insomma, anche in questo settore furono poste le premesse del futuro sistema successorio del (*vetus*) *ius civile* (n. 129).

70. Segue. Le norme in materia di «obligationes». — Se in materia di rapporti assoluti le novità puntualizzate dalle *leges XII tabularum* furono ristrette e parziali, piú incisive furono quelle in materia di rapporti relativi. Noi pensiamo infatti che attraverso le *XII tabulae* fecero il loro ingresso nel *ius romano*, uscendo dal generico di un loro riconoscimento puramente sociale, le *obligationes*. Ciò avvenne mediante la concessione ai creditori di un'*actio sacramenti in personam* contro i debitori (piú precisamente contro gli *obligati*) inadempienti.

Va confermato, a questo proposito, quanto si è già detto dianzi (n. 62): che nel sistema del *ius Quiritium* il fenomeno economico del credito, essendo poco diffuso nella *civitas*, non aveva alcun riconoscimento. Gli impegni all'adempimento di una prestazione futura si ba-

savano o sulla *fides*, cioè sulla fiducia reciproca delle parti, oppure sul sistema del *fas*, nel caso che fossero stati assunti attraverso il rito antichissimo della *sponsio*. Una sanzione giurisdizionale a carico degli inadempienti non era prevista.

Nel passaggio dal sec. VI ai secoli successivi la situazione cambiò. L'esigenza di ricorrere al credito si accrebbe notevolmente, ma appunto perciò parve insufficiente far ricorso, per assicurare l'adempimento, alla semplice *fides* od anche, sia pure, al *fas*. Fu così che prese piede l'usanza di rafforzare e garantire i vincoli sociali di credito attraverso la costituzione di un rapporto giuridico assoluto, e cioè mediante l'espedito del *nexum*: il debitore (oppure un suo compiacente amico) alienava temporaneamente se stesso al creditore, divenendo oggetto del suo *mancipium* (e appunto per ciò *nexus*, *adstrictus*, *obligatus*, nel senso letterale di «materialmente vincolato») sino al giorno in cui altri lo riscattasse o egli stesso giungesse a liberarsi, a sciogliersi dal vincolamento col suo lavoro (*nexi liberatio*, *solutio obligati*). Era un metodo efficace, ma rudimentale di garanzia giuridica, dal quale la società romana arcaica, via via che i traffici (e con essi il ricorso al credito) andarono aumentando, cercò sempre più decisamente di affrancarsi, non tanto per la sua rozzezza, quanto per la sua antieconomicità.

Piuttosto che paralizzare sin dall'inizio un soggetto a garanzia dei suoi debiti (il che esponeva sovente l'esercito alla perdita di un armato), si preferì pertanto, particolarmente dalla classe plebea, lasciarlo libero ed economicamente attivo sino al momento della scadenza, preordinando la sua riduzione in ceppi solo in relazione all'eventualità che l'adempimento, al momento debito, non fosse operato. Questo mutamento di mentalità (che la tradizione interpretò semplicisticamente come una richiesta plebea di alleviare la dura condizione del *nexus*) implicò che si ritenesse sempre più diffusamente e insistentemente necessario accogliere nell'ambito del *ius* anche i rapporti derivanti da *sponsio* o da altri fatti costitutivi di debito, sì che l'*obligatio* fosse, sino all'inadempimento, una situazione del debitore assolutamente esente da vincoli materiali. Al che è pensabile che si pervenne, nella prassi dei rapporti economici, attraverso accordi tra creditore e *obligatus*.

Le *XII tabulae* dettero riconoscimento giuridico alla nuova concezione dell'*obligatio* come vincolo non più materiale, ma ideale, di un debitore appunto attraverso l'introduzione della *legis actio sacramenti in personam*, caratterizzata dal fatto che il creditore affermava nei confronti dell'*obligatus* un «*dare* (o *facere*) *oportere*» dello stesso (n. 71), e che l'*obligatus* sarebbe stato assegnato materialmente al creditore solo se ed in quanto non obbedisse nemmeno alla condanna e il magistrato, su nuova istanza, del creditore, ne decretasse l'*addictio* a quest'ultimo.

La massima importanza, nel quadro delle *obligationes*, fu assunta dalle *obligationes verbis contractae*, cioè da quelle scaturenti dalla pronunzia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di uno o

ambedue i contraenti. L'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire loro validità, sicché il consenso effettivo delle parti non aveva rilevanza giuridica. Rientrarono in questa categoria figure tutte di origine antichissima, e piú precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnava a prestare al *patronus* certi servizi che già gli aveva anticipatamente promessi, sul piano religioso, proprio allo scopo di essere affrancato, da schiavo; la *vadiatura* e la *praediatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato («*vas, praes es?*»), si assumevano certe determinate garanzie («*vas sum, praes sum*»); ma, sopra tutto importante, la *sponsio* (o, come si sarebbe detto piú tardi, sino a tutta l'epoca classica, la *stipulatio*). Quest'ultima consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*) al futuro debitore (*sponsor*), ed in una immediata risposta affermativa del secondo al primo («*spondeo dari centum? [o aliquid fieri], spondeo*»): dal che scaturiva tra i due soggetti il vincolo obbligatorio.

71. Segue. Le norme in materia di «actiones». — In coerenza con le riforme accennate fu il contributo portato dalle *XII tabulae* alla chiarificazione ed alla articolazione della materia della tutela dei diritti.

Il sistema cui la legge decemvirale fece riferimento era sempre quello originario della piena libertà del singolo di agire (*agere*) con i proprî mezzi per la propria tutela, a condizione che l'*actio* fosse proporzionata al pregiudizio ricevuto. Già da tempo, peraltro, si era affermato, come sappiamo (n. 63), il *modus agendi* indiretto (e piú cauto) di invitare l'avversario a recarsi dinanzi al capo dello stato (*vocatio in ius*), di pronunciare in quella sede (*in iure*) una formula (spesso suggerita dai *pontifices*) di affermazione della propria pretesa, e di ottenere dal capo (eventualmente in presenza di testimoni: *litis contestatio*) la dichiarazione della conformità al *ius* della pretesa giuridica vantata. Se l'autorità adita non era in condizione di dare su due piedi ragione all'attore (o di negargliela), occorrendo all'uopo particolari accertamenti di fatto e valutazioni di prove, le parti in causa si trasferivano davanti ad un giudice privato (*apud iudicem*), il quale, esaminate piú attentamente le circostanze di fatto e le prove, decideva di chi fra loro fosse la ragione. Le *XII tabulae* disciplinarono minutamente questa procedura, sopra tutto in relazione all'*in ius vocatio* del convenuto da parte dell'attore e in relazione alla fase *in iure* del processo. Esse regolarono inoltre i presupposti delle varie *actiones*, fissando alcuni schemi procedurali, che, probabilmente, appunto per ciò furono chiamati dai posterì *legis actiones*.

Le *actiones* fondamentali furono due: a) la *legis actio per sacramentum* o *sacramenti*, avente carattere dichiarativo e cioè funzione di stabilire, tra due litiganti, chi avesse torto (e chi per converso avesse ragione); b) la *legis actio per manus iniunctionem*, avente carattere esecutivo e cioè funzione di esecuzione di una pretesa ormai certa e determinata, cioè non più passibile di contestazioni e quindi di accertamenti dell'*iudex privatus*.

La *legis actio sacramenti* aveva la caratteristica che i due litiganti (attore e convenuto) affermavano ciascuno, *in iure*, la propria pretesa e pronunciavano a conferma una sacra promessa (*sacramentum*) di versare all'*aerarium* una somma in caso di soccombenza: dopo di che l'*iudex privatus* aveva da decidere, in linea di fatto, quale dei due avesse prestato il *sacramentum* giusto («*utrius sacramentum iustum utrius iniustum esset*»). Ma dell'*actio sacramenti* furono disciplinate due forme ben distinte: l'*actio sacramenti in rem*, a tutela dei diritti assoluti, e l'*actio sacramenti in personam* (di nuova introduzione: n. 70), a tutela dei diritti relativi. Nell'ipotesi di *actio in rem*, l'attore e il convenuto proclamavano entrambi l'un dopo l'altro la *vindicatio* dell'oggetto giuridico contestato (oggetto consistente generalmente in una *res*) e si sfidavano quindi al *sacramentum*: dopo di che il giudicante affidava provvisoriamente l'oggetto ad uno dei due (che doveva prestare adeguate garanzie di restituirlo o di pagarne il controvalore) e rimetteva i litiganti al *iudex privatus*. Nell'ipotesi di *actio in personam*, l'attore affermava il suo diritto sulla persona dell'*obligatus* (in quanto suo debitore): a séguito del diniego di costui, entrambi prestavano il *sacramentum* ed erano rimessi per la decisione al *iudex*.

Una procedura dichiarativa più spedita e meno dispendiosa fu costituita, proprio per iniziativa delle XII tavole, dalla *legis actio per iudicis postulationem*, la quale valeva però solo in ordine alle pretese derivanti da *sponsio* e in ordine alle istanze di divisione del *dominium* di un oggetto giuridico oppure di un patrimonio ereditario. L'attore (cioè colui che assumeva l'iniziativa del procedimento) affermava solennemente la pretesa o la istanza e il giudicante, senza necessità di *sacramentum*, nominava, in caso di diniego del convenuto, l'*iudex* per la soluzione della controversia.

Quanto alla *legis actio per manus iniunctionem*, essa altro non fu che la stilizzazione della difesa privata con l'appoggio del giudicante. Colui che, generalmente a séguito di una procedura di accertamento, risultasse titolare di un diritto incontestabile verso l'avversario e non fosse stato soddisfatto da quest'ultimo, conveniva l'avversario *in ius* e dichiarava di volerlo ridurre in suo potere: il giudicante legittimava l'operazione mediante l'assegnazione (*addictio*) del convenuto all'attore. Il convenuto diveniva pertanto prigioniero dell'attore, che poteva, mancando il riscatto, ucciderlo o venderlo come schiavo *trans Tiberim*, cioè fuori del territorio cittadino (n. 25).

72. *Segue. Le norme limitative delle reazioni private.* — La legge decemvirale provvide, infine, a disciplinare la materia penale, cioè la materia attinente alle reazioni afflittive riconosciute lecite ai soggetti che fossero stati offesi senza buone ragioni da altri: materia da non confondersi con quella «criminale», cioè con quella della reazione diretta dello stato contro coloro che avessero commesso un *crimen*, attendando, piú ancora che a un'interesse privato, all'interesse indifferenziato e superiore della intera comunità (n. 42).

In questo specifico campo, probabilmente, le *XII tabulae* non si limitarono ad una mera funzione di accertamento dei *mores*, ma introdussero sensibili riforme degli stessi, al fine di arginare il sistema della vendetta e di favorire quello della composizione pecuniaria o del pagamento di una somma fissa di danaro. Ciò si nota particolarmente in relazione a due gruppi di ipotesi: a) lesioni personali; b) furto.

(a) In ordine alle lesioni personali: per la piú grave, consistente nell'asportazione di un membro (*membrum ruptum*), fu autorizzato il taglione, ma fu ammessa altresí la possibilità di una soluzione diversa, consistente nella composizione pecuniaria; per l'ipotesi di *os fractum* (fratturazione di un osso), fu decisamente abolito il taglione e fu introdotta una somma fissa a titolo di pena; una somma fissa assai inferiore fu, infine, prevista per la ipotesi di minori offese (percosse non gravi), ipotesi denominate genericamente di *iniuria* (termine che in tempi storici avrebbe poi ricompreso anche le fattispecie di *membrum ruptum* e *os fractum*). La *poena* dell'*os fractum* fu di 300 assi da pagarsi al *pater familias* per la lesione sofferta da un uomo libero appartenente al suo gruppo, di 150 assi per la lesione inferta ad un suo schiavo; la *poena* dell'*iniuria* fu di 25 assi per ogni atto lesivo commesso.

(b) In ordine al *furtum*, cioè alla sottrazione non violenta di cose mobili a chi ne fosse il detentore: per l'ipotesi di sorpresa in flagranza (*furtum manifestum*), l'uccisione del ladro (*fur*) fu autorizzata solo in alcuni casi (tempo di notte, reazione a mano armata), mentre in ogni altro caso fu necessario il ricorso alla procedura della *manus iniectio* per ottenere l'*addictio* del ladro (*fur*) sinché non pagasse una pena; per l'ipotesi di furto non flagrante (*nec manifestum*), il derubato fu ovviamente tenuto a provare chi fosse il ladro (e di che) e fu pertanto invitato a citare *in ius* il presunto ladro e ad iniziare un processo dichiarativo per ottenerne *apud iudicem* la condanna. La *poena* pecuniaria a carico del *fur manifestus* fu pari al quadruplo del valore della refurtiva; la *poena* a carico del *fur nec manifestus* fu del *duplum*.

Una pena pari a tre volte il valore delle cose rubate fu comminata per le ipotesi speciali di *furtum conceptum* (refurtiva ritrovata in casa del ladro o del ricettatore), *furtum prohibitum* (rifiuto del presunto

ladro di sottoporsi a far perquisire dal derubato la propria casa), *furtum oblatum* (refurtiva nascosta dal ladro in casa di altri). La perquisizione della casa del sospetto ladro o ricettatore doveva essere fatta dal derubato, secondo un rito di difficile spiegazione, senza vesti (salvo un piccolo grembiule coprisesso) e con un piatto di bronzo in mano: *perquisitio lance licioque*.

RIEPILOGO DEL PERIODO ARCAICO

Il periodo arcaico della storia giuridica romana (cap. I: n. 15-72) abbraccia non solo i secoli favolosi del regnum, cioè i sec. VIII-VI a. C. (quelli che vanno dal mitico Romolo sino a Servio Tullio: 754-510 a. C.), ma anche i sec. V e (all'incirca nella prima metà) IV a. C., cioè quelli in cui la città dei Quiriti, poi detti anche «patrizi» (civitas Quiritium), fu sconvolta dalla rivoluzione plebea (cfr. § 2).

La rivoluzione plebea portò gradualmente i sudditi plebei (così detti perché appartenenti alla «massa», alla plebs, dei residenti non ammessi al governo della civitas) ad imporre ai Quiriti: dapprima l'equiparazione, successivamente la sovrapposizione all'organismo politico quiritario della struttura militare (divenuta col tempo, sempre più accentuatamente, anche politica) detta dell'esercito centuriato (exercitus centuriatus), che aveva a suoi componenti non soltanto i patrizi (equites), ma anche (in netta prevalenza numerica e di importanza) gli stessi plebei (pedites). D'altra parte, l'esercito centuriato era stato reso necessario ai Quiriti dalle numerose guerre da affrontare e da una tattica più moderna da adottare: tattica non più basata sull'impeto disordinato di una ridotta cavalleria patrizia (sia pure montata su carri o comunque ben armata e volenterosamente coadiuvata da nuclei di combattenti appiedati), ma fondata essenzialmente su una numerosa e compatta falange di fanteria pesante («oplitica»), a colmare i cui ranghi furono chiamati i plebei.

Il governo della società politica arcaica (cfr. §§ 3-7), anche quando incalzò la rivoluzione plebea, fu costituito sino all'ultimo (sino alle leggi Licinie Sestie del 367 a. C.), almeno sul piano formale, da tre componenti: a) l'assemblea politico-religiosa dei comizi curiati (comitia curiata, ripartiti in 30 curie), di cui facevano parte i patrizi di sesso maschile (ivi compresi i filii familiarum) e persino i «clienti» (clientes) delle varie gentes patrizie (ma assolutamente non i sudditi plebei): comizi che erano peraltro privi di poteri deliberanti e si limitavano a prendere cognizione (spesso acclamandole) delle delibere di interesse generale portate a loro conoscenza dal re o dai suoi incaricati; b) l'assemblea degli anziani: riunione più ristretta, ma eminente e deliberante, dei patres delle genti, nonché dei più importanti patres delle famiglie, alla quale solo più tardi sarebbe stata conferita la denominazione di senatus; c) il rex, eletto a titolo vitalizio dal senato col sistema del ricorso all'interim di eventuali interreges a tempo limitato (interreges): personaggio avente funzioni di sommo sacerdote e di capo politico, con connesso comando dell'esercito.

L'accennata moltiplicazione delle guerre a nord (con gli Etruschi) ed a sud (con le popolazioni campane) ebbe tuttavia il triplice effetto: a) di distrarre il re dall'oneroso comando (come praetor maximus) dell'esercito centuriato; b) di indurre ad una duplicazione dei corpi militari centuriati (legiones) ed alla loro sottomissione, di regola, al comando di due praetores; c) di esaltare l'importanza della plebs e dei suoi capi, sia sulle piazze cittadine (ove si fecero valere i tribuni plebis) e sia nei ranghi dell'esercito centuriato (ove si fecero va-

lere gli ufficiali superiori, i tribuni militum, parzialmente di estrazione plebea), e si profilò progressivamente la pretesa di assegnare almeno un posto di praetor ad un plebeo.

All'interno dell'ordinamento «statale» ora accennato (cfr. § 8), si formarono, in tempi successivi, due sistemi «giuridici» normativi: a) il sistema del *ius Quiritium* (cfr. §§ 9-10), che fu essenzialmente costituito da *mores maiorum* (usanze consolidate dal fatto di essere state praticate dagli antenati) e che fu, di regola, relativo ai rapporti tra le gentes e le familiae quiritarie (patrizie), mentre venne solo eccezionalmente aperto (per concessione del *commercium* [n. 63] o anche del *connubium* [n. 65]) anche ai plebei ed agli stranieri; b) il sistema del *ius legitimum vetus* (cfr. § 11), che fu principalmente costituito dalla legislazione delle Dodici Tavole (*leges Duodecim tabularum*) e da altre poche leggi (tra cui, memorabile, la *lex Canuleia*, che ammise finalmente i plebei al *connubium* con i patrizi): leggi tutte concesse unilateralmente (beninteso sotto forti pressioni politiche di carattere rivoluzionario) dai rappresentanti del patriziato alla plebe per estendere stabilmente a quest'ultima i rapporti del *ius Quiritium*, per migliorare ed arricchire i regolamenti del *ius Quiritium* secondo criteri più moderni, per garantire che i processi giurisdizionali si svolgessero dinanzi ai magistrati patrizi secondo criteri ben predeterminati e quindi non più aperti a prevaricazioni da parte del patriziato.

CAPITOLO II

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

§ 12. — ROMA NEL PERIODO PRECLASSICO

SOMMARIO: 73. Quadro generale. — 74. L'assestamento della *respublica* nazionale. — 75. Il completamento del processo di assestamento. — 76. L'apogeo della *respublica* nazionale. — 77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo. — 78. L'espansione nel Mediterraneo orientale. — 79. La crisi della *respublica* nazionale e le sue cause. — 80. Le vicende della crisi: i Gracchi. — 81. Le vicende della crisi: Mario e Silla. — 82. Le vicende della crisi. Pompeo e Cesare. — 83. La formazione della *respublica* universale romana.

73. Quadro generale. — Verso la metà circa del sec. IV a. C. (col 367, stando alla data convenzionale da noi accettata), esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: periodo che merita la denominazione di periodo della «*respublica* romano-nazionale».

Il motivo essenziale per cui può e deve parlarsi di una «civiltà romano-nazionale», fiorita dal sec. IV al sec. I a. C., è che in quest'epoca, di fronte allo sgretolamento dell'esclusivismo patrizio dell'ordinamento statale e del connesso ordinamento giuridico arcaici, il mondo romano si stabilizzò su una base del tutto nuova, la quale, a ben guardare, fu appunto la base della nazionalità romana, senza più preconcetti di stirpe e di appartenenza etnica. Il nucleo della civiltà romana, l'elemento coesivo e propulsore di essa, fu infatti costituito, nei sec. IV-I a. C., dalla compatta solidarietà di interessi, di sentimenti e di azione dei cittadini romani. Per conseguenza, la qualifica di *civis Romanus*, pur non essendo subordinata a pregiudiziali genetiche, fu tutt'altro che un marchio esteriore della formale appartenenza allo stato: fu l'espressione giuridica dell'inserimento del cittadino in un amalgama di interessi economici, di convenienze sociali, di aspirazioni rispetto al mondo esterno e, al sommo, anche di

esigenze spirituali e ideali, caratterizzanti nel loro insieme una specie unica e inconfondibile di organizzazione politica, cioè appunto una «nazione» (*natio*). Il che trova conferma in tutto il complesso di requisiti che, come vedremo (n. 86-87), vennero accortamente disposti dall'ordinamento costituzionale preclassico ai fini del riconoscimento della cittadinanza romana.

Questa concezione nazionalistica dell'elemento cittadino romano fu, ad un tempo, effetto e causa della nuova struttura di *respublica*, e non più di semplice *civitas*, che venne assunta col tempo dallo stato romano. Ma si eviti di intenderla, anche in minima parte, sul piano mistificante della retorica. L'unità «nazionale» romana fu determinata sopra tutto dalla emersione e dalla convergenza di ben precise e tangibili esigenze di ordine materiale, le quali: da un lato, misero a tacere le lotte patrizio-plebee; dall'altro lato, solleccitarono la politica di Roma verso la raccolta di forze umane scelte e fidate, non importa da quali paesi provenienti, di cui vi era necessità (ed in numero sempre maggiore) per portare avanti un'espansione imperialistica sempre più vasta e più audace. Espansione imperialistica, quest'ultima, che cominciò con l'assicurare a Roma il cd. «primato» in Italia e che continuò poi con l'assoggettamento, diretto o indiretto, di vasti territori peninsulari ed extra-peninsulari ad una repubblica romana costituita ormai non soltanto da Laziali, ma anche e in buona parte da Italici della penisola a sud del Rubicone (per non parlare di numerose famiglie di origine servile che vennero assorbite, per ragioni ed in modi che indicheremo a suo tempo, nel seno della cittadinanza repubblicana).

Quanto alle molte e agitate vicende attraverso le quali si trovò a passare la *respublica Romanorum*, la visione panoramica può esserne agevolata dalla suddivisione del periodo preclassico in tre fasi successive: *a*) la fase di assestamento della *respublica* nazionale, durata dalla metà del sec. IV a. C. sino a poco oltre la fine dello stesso secolo (n. 74-75), nella quale furono quasi integralmente eliminati gli ultimi privilegi patrizi e si provvide ad assicurare stabilmente Roma dal pericolo di attacchi sopra tutto da parte dei Latini e dei Sanniti; *b*) la fase di apogeo della *respublica* nazionale, durata dai primi anni del sec. III sin verso la metà del sec. II a. C. (n. 76-78), nella quale Roma, forte della sua efficiente organizzazione politico-militare interna, passò apertamente ad una politica di imperialismo, che la rese dominatrice di tutto il mondo mediterraneo; *c*) la fase di crisi della *respublica* nazionale, durata dalla metà del sec. II sin verso la fine del sec. I a. C. (n. 79-83), nella quale Roma perse progres-

P. preclassico (respubblica nazionale romana: sec. IV-I a. C.)	vicende	[fase di assestamento (s. IV-III): formazione della nazione romana (74-75) fase di apogeo (s. III-II): espansione in Italia e nel Mediterraneo (76-78) fase di crisi (s. II-I): indebolimento della democrazia (79-83)		
	popolazione	[cittadinanza: prevalenza del criterio di nazionalità romana (86-87) sudditanza: Latini, Italici e indigeni delle province (85, 120)		
	territorio	[italico (peninsulare): 4 tr. urbane, 31 rustiche (88) provinciale (non pertinenziale): 87)		
	governo	A	[comizi curiati, estesi ai plebei (93); <i>lex curiata de imperio</i> comizi centuriati: elettorali, legislativi, giudiziari (94-95) comizi tributi (97): id. concili tributi della plebe (96): id.	
		B	[senato degli ex-magistrati (98-99)	[alta consulenza (102) <i>proditio interregis</i> (100) <i>auctoritas patrum</i> (101)
		C	[magistrature in generale (103-105) id. con <i>imperium</i> : consolato, pretura, dittatura (106-107, 113) id. solo con <i>potestas</i> : edilizia (curule e plebea), tribunato della plebe, questura, vigintivirato, censura (108-112) id. straordinarie e promagistrature (113-114) uffici subalterni (115) sacerdoti pubblici (116) enti parastatali: colonie e municipi romani (117-118)	
ordinamento	[statale (123-125)			
	giuridico	[<i>ius civile vetus</i> , derivante dai sistemi arcaici (127-131) <i>ius publicum</i> , cioè posto da <i>leges publicae</i> (132-138) <i>ius civile novum</i> (cd. <i>ius gentium</i>): derivante dalla giurisdizione del pretore peregrino (139-141) <i>ius honorarium</i> : derivante dalla giurisdizione del pretore urbano e degli altri magistrati giurisdicenti (142-147) interpretazione giurisprudenziale laica (148-154)		

TAVOLA IV: Il periodo preclassico del diritto romano. (Le cifre tra parentesi si riferiscono ai «numeri» in cui è diviso il capitolo).

sivamente la sua caratteristica di *libera respublica* e si aperse al regime autoritario di governo detto del *principatus*.

74. *L'assestamento della «respublica» nazionale.* — L'esautoramento dello stato quiritario non significò annullamento completo ed immediato della preponderanza politica patrizia nel seno della *respublica Romanorum*, ma comportò un faticoso processo di assestamento che prese consistenza in almeno due tempi. Un primo tempo, di cui parleremo qui di séguito, fu caratterizzato dalla riduzione dei privilegi riconosciuti ai patrizi entro limiti molto ristretti, che vennero fissati dalle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. Un secondo tempo, di cui parleremo subito dopo (n. 75), fu quello dell'eliminazione pressoché totale degli ultimi privilegi del patriziato.

Tra i privilegi riconosciuti ai *patricii* dopo la riforma del 367 a. C., il meno rilevante fu forse quello per cui i membri del patriziato conservavano, nel seno dei *comitia centuriata*, l'iscrizione a titolo esclusivo, e indipendentemente da ogni valutazione economica, nelle *centuriae* degli *equites*, che avevano la priorità nelle votazioni: ben scarso dovette essere, infatti, sin dall'inizio, il peso dei patrizi nei *comitia centuriata*, data la stragrande maggioranza di numero delle centurie plebee dei *pedites*. In altri campi e per altre vie, invece, la preminenza politica del patriziato fu ancora solidamente garantita. In ordine alle magistrature, in cambio del loro cedimento sulla questione del consolato, i patrizi avevano ottenuto l'esclusività della carica di nuova istituzione del *praetor minor*, avente attribuzioni giurisdizionali nelle liti tra cittadini, nonché poco più tardi l'esclusività delle cariche di *censores* e di *aediles curules*. Patrizi erano rimasti anche i sacerdoti più importanti, principalmente il pontificato e l'augurato, dai quali dipendeva, come ben sappiamo (n. 46), la «fattibilità» pratica di molte iniziative di governo.

Il fondamento più solido e fermo della posizione privilegiata dei *patricii* nel nuovo stato romano fu però costituito dalla composizione e dalle attribuzioni del *senatus*. I *plebeii* erano stati ammessi a far parte di questo consesso nella qualità di ex-magistrati, ma vi erano stati iscritti come membri aggiunti (cd. *conscripti*) in posizione di netta inferiorità rispetto ai senatori patrizi, che continuarono a detenere la qualifica di *patres*. È probabile che i *conscripti* non avessero diritto di voto in senato, ma solo facoltà di prendervi la parola; comunque, è pressoché sicuro che ai soli *patres*, con esclusione dei *conscripti*, fosse riservato il potere di confermare, con la propria approvazione nel merito (*auctoritas patrum*), le deliberazioni dei *comitia centuriata*. Era appunto l'esercizio dell'*auctoritas* a permettere ai *patricii* di avere tuttora efficacemente in mano le redini dello stato, potendo essi col rifiuto dell'*auctoritas* bloccare sia le leggi sia le elezioni consolari che risultassero sgradite alla loro classe.

Data la situazione ora descritta, è evidente che la *plebs* non poté far a meno di considerare la nuova struttura della *respublica* come transitoria e che essa continuò a sfruttare ogni favorevole congiuntura per eliminare del tutto il prepotere politico del patriziato.

L'occasione per il raggiungimento di una prima, importante tappa nella loro azione politica fu offerto ai *plebei* dalla rivolta delle città latine, verificatasi in uno dei momenti più delicati della storia della repubblica. Due minacce egualmente gravi insidiavano in quegli anni Roma: l'una rappresentata dai bellicosi Sanniti, che tendevano ad assicurarsi il dominio sulla Campania per poi eventualmente dilagare nel Lazio; l'altra proveniente dall'audacia piratesca dei Cartaginesi (o Punici) di Africa, che non esitavano a spingere le loro scorrerie sin sulle coste dell'Italia centro-meridionale. Con gli uni e con gli altri, Sanniti e Cartaginesi, Roma evitò accortamente di scontrarsi ricorrendo alle armi e preferì concludere, almeno sul primo momento, due trattati di *amicitia*, che furono rispettivamente stipulati nel 354 e nel 348 a. C. Ma il trattato con i Cartaginesi (che secondo la tradizione avrebbe rinnovato, con l'aggiunta di nuove clausole, un assai dubbio precedente accordo del 509 a. C.: n. 21) non soddisfece le città latine, che conclamarono contrario al *foedus aequum*, quindi alla parità con Roma, l'aver i Romani pattuito con i Punici la non aggressione delle coste laziali senza aver previamente proceduto a interpellarle.

Questa ed altre ragioni (non ultima delle quali fu costituita, probabilmente, da guerriglie tra Romani e Sanniti, che la leggenda addirittura raffigura come una prima guerra sannitica, avvenuta tra il 343 ed il 341 a. C.) determinarono i Latini, nel 340 a. C., ad una violenta insurrezione, che trovò appoggio in molte città campane sotto la guida di Capua, antica colonia etrusca. Fu un momento assai critico, che Roma riuscì fortunatamente a superare per effetto di una geniale mossa strategica, e cioè raccogliendo tutte le sue forze e audacemente puntando nel cuore stesso della Campania, ove gli alleati furono sbaragliati nei pressi di Sinuessa. Nel 338 a. C. la lega latina fu sciolta e i rapporti tra Roma e le città del Lazio furono regolati non più su basi di parità, ma in termini di preminenza (cioè su basi di *foedus iniquum*) per una delle parti contraenti, e più precisamente per Roma. L'opera fu completata mediante l'annessione di Capua, i cui cittadini divennero *cives sine suffragio* della *respublica*.

Il maggior frutto che i *plebei* trassero dalla difficile situazione di quegli anni agitati (nei quali ricorsero anche ad una secessione militare: 342 a. C.) fu costituito dall'iniziativa di un ambizioso plebeo, Q. Publilio Filone, che riuscì ad ottenere nel 339 a. C. il consolato prima, poi la dittatura. Appunto nelle vesti di *dictator* Publilio propose ai comizi centuriati, ottenendone la facile approvazione, tre *leges Publiliae Philonis* fortemente favorevoli agli interessi plebei; tre leggi che i *pateres* non gradirono affatto, ma cui essi, dato il momento difficile che Roma attraversava, non osarono rifiutare la loro *auctoritas*. Una prima legge Publilia (*de censore plebeio*) stabilì che almeno un censore su due

dovesse essere di estrazione plebea (n. 112). Un'altra (*de patrum auctoritate*) dispose che l'*auctoritas patrum* non dovesse essere piú prestata a titolo di approvazione delle leggi centuriate (cioè dopo la loro votazione), ma dovesse intervenire prima delle votazioni relative, a titolo di conferma delle *rogationes* predisposte dai magistrati per la eventuale presentazione ai *comitia* (n. 101). Una terza (*de plebiscitis*), implicitamente riconoscendo la costituzionalità dei *concilia plebis*, equiparò i *plebiscita*, se non ancora alle *leges*, quanto meno alle *rogationes* magistratuali, impegnando i magistrati (e il senato) a sottoporre al voto di accettazione (o di ripulsa) dei *comitia centuriata* tutte le deliberazioni normative dei *concilia plebis* (n. 132).

75. Il completamento del processo di assestamento. — I *plebei* non si fermarono qui. Approfittando del fatto che nel successivo cinquantennio la penetrazione romana in Campania aveva reso inevitabile, dopo tanta guerriglia preparatoria, l'aperto conflitto armato con i Sanniti, essi contribuirono validamente a che l'egemonia di Roma si estendesse sulla Campania e sull'Italia centrale, ma pretesero e ottennero in cambio ulteriori e importanti concessioni: concessioni per effetto delle quali la *respublica* nazionale romana poté dirsi completamente assestata e pertanto sparirono gli ultimi privilegi patrizi, mentre sotto certi profili, diventò piú vantaggiosa la condizione di cittadino plebeo. Le riforme culminarono in tre provvedimenti di governo, sui quali ci fermeremo piú a lungo nei luoghi opportuni: a) il *plebiscitum Ovinium* del 318-312, che (convertito in legge centuriata) trasferì ai censori (uno dei quali plebeo) la delicata mansione della scelta dei membri del *senatus* (n. 112); b) il *plebiscitum Ogulnium* del 300, che promosse, vedremo poi in che modo (n. 116), l'accesso dei *plebei* ai collegi sacerdotali del pontificato e dell'augurato; c) la *lex Hortensia de plebiscitis*, un plebiscito di cui i *plebei* ottennero l'*auctoritas* nel 287 a séguito di una secessione sul Gianicolo e che, travolgendo le limitazioni poste dalla precedente *lex Publilia* (n. 74), stabilì che i *plebiscita* avessero valore obbligante per tutto il *populus* (patrizi compresi) alla stessa guisa delle *leges*.

Ma vediamo piú da vicino gli avvenimenti e le trasformazioni sociali ed economiche entro cui le accennate riforme si inquadrono.

La guerra tra Roma e la lega sannitica (la seconda guerra sannitica, stando all'accennata tradizione romana) scoppiò nel 327 a. C., allorché Roma occupò la colonia greca di Neapolis (Napoli), costringendola a federarsi con lei. In un primo momento gli eserciti romani mossero incautamente all'offensiva contro le posizioni montagnose del Sannio, ma quivi subirono poi una durissima e umiliante sconfitta

nella gola detta delle Forche Caudine (321 a. C.). Seguì la controffensiva dei Sanniti, che ricacciarono i Romani nel Lazio e li batterono a Låtule (315 a. C.). Tuttavia Roma riuscì a superare la difficile prova, respingendo faticosamente gli invasori e tentando nel contempo di aggirarli alle spalle attraverso un'alleanza con gli Arpani di Puglia e mediante la fondazione di una colonia a Luceria. I Sanniti chiamarono a raccolta, dal loro canto, gli Ernici, gli Etruschi e gli Umbri, costringendo i Romani a dividersi su piú fronti e riprendendo l'avanzata sul Lazio (312 a. C.). Con uno sforzo supremo Roma giunse, peraltro, a piegare gli Etruschi e a ricacciare il principale avversario nel Sannio, finché chiese esausto la pace, impegnandosi a non piú turbare il dominio romano sulla Campania (304 a. C.).

Intanto, nel 306 a. C., era stato rinnovato, ad ogni buon conto, il trattato di commercio con Cartagine del 348 a. C. Pochi anni dopo la conclusione della guerra, i Sanniti, non ancora domi nonostante i rovesci subiti, vollero fare un ultimo e disperato tentativo per smorzare la potenza romana: terza guerra sannitica della tradizione. Alleatisi con Umbri, Etruschi, Galli Sónoni, Sabini e Lucani, essi iniziarono una manovra di soffocamento di Roma entro i confini del Lazio. Ma la coesione fece difetto agli alleati, mentre notevole appoggio fu dato a Roma da vecchi e da nuovi amici: i Marsi, i Marrucini, i Peligni, i Frentani, i Vestini, i Picentini. Nel 295 a. C. i Romani travolsero il nemico a Sentinum (Sassoferrato) e un anno dopo occuparono l'alta Sabina, costringendo i Sanniti alla resa. La partita con gli altri coalizzati fu liquidata, non senza qualche difficoltà, negli anni ancor successivi e l'azione militare di Roma fu suggellata dalla vittoria del lago di Bassano su Etruschi e Galli Sónoni, ottenuta nel 283 a. C. Pertanto il controllo romano si estese ormai ininterrotto dal Rubicone, presso cui fu fondata la colonia di Sena Gallica (Senigallia), sino a Neapolis ed a Luceria nell'Italia Meridionale.

Problema di capitale importanza fu per la *civitas* l'organizzazione dei territori e dei popoli conquistati. Il ricorso ai sistemi precedentemente adottati dei *foedera* o dell'annessione territoriale non si manifestava piú sufficiente: sia perché a molte popolazioni soggette mancava la struttura di *civitas*, considerata essenziale per la stipulazione di alleanze; sia perché non tutte quelle popolazioni erano finitime al territorio romano e cioè tali da poter essere incorporate in esso a guisa di nuove tribú territoriali; sia perché, infine, i Romani erano ancora molto legati alla concezione del loro stato come *civitas*, restia ai troppo ampi sviluppi territoriali ed agli eccessivi aumenti di popolazione. Di qui qualche oculata concessione di *civitas sine suffragio* a taluni nuclei particolarmente degni di fiducia, ma sopra tutto l'adozione su larga scala del nuovo sistema costituito dalla deduzione di *coloniae*, cioè dallo stabilimento di piccoli capisaldi di *cives Romani* o di *Latini* organizzati a città satelliti in territori non facilmente e direttamente raggiungibili dagli eserciti romani (n. 117).

Negli anni dell'assestamento della *respublica* nazionale l'economia

romana fu sempre più intensamente incentrata sull'agricoltura intensiva, ampiamente praticata nell'ormai vasta distesa territoriale delle *tribus rusticae* da una larga massa di *adsidui*, di piccoli coltivatori residenti, che formavano il nerbo dell'*exercitus*. La conquista della Campania mise a disposizione di Roma un granaio copiosissimo e incitò i Romani ad intraprendere una più vasta attività commerciale, sia per terra sia per mare. Di questo nuovo indirizzo incipiente dell'economia della *respublica* fanno prova il trattato con Cartagine del 306 a. C. e la costruzione della prima grande via di comunicazione, la via Appia, da Roma a Capua (poi fino a Brindisi), voluta da Appio Claudio Cieco, il censore e giureconsulto (n. 152). Le guerre vittoriose portarono infine ai Romani il contributo di un primo consistente numero di schiavi, i quali, distribuiti tra le *familiae*, servirono ad aiutare i membri nei lavori agricoli ed a sostituirli in caso di loro allontanamento per le campagne militari.

Il mezzo utilizzato negli scambi fu ancora, inizialmente, l'*aes rude*, in pezzi non coniatati dal peso di una *libra* (327 grammi); ma in breve, dopo la conquista della Campania, i Romani presero l'uso di impiegare per i loro traffici anche le monete di argento campane e quelle della Magna Grecia. Solo verso il 350 a. C. furono coniatati e ufficialmente diffusi dalla repubblica i primi *asses librales* romani di bronzo, divisi in 12 *unciae* e 24 *scripula*. Ne occorreivano, come per il passato, 100 per acquistare un bue, 20 per una pecora, 120 per una libbra di argento, 1800 per una libbra d'oro. A breve distanza di tempo, nel periodo tra il 335 e il 268 a. C., seguirono le coniazioni delle cd. monete romano-campane in argento: dramme o didramme di peso sui 7 grammi. Infine, nel 268 a. C. fu creato il *denarius nummus* romano di argento (di gr. 4,52), pari a 10 assi librali, e dello stesso furono messi in circolazione due nominali inferiori: il *quinarius nummus* (mezzo nummo: di gr. 2,26) e il diffusissimo *sestertius nummus* (un quarto di nummo: di gr. 1,13), rapportati rispettivamente a 5 ed a 2½ assi librali (*sestertius* = *semis tertius*, cioè due assi interi e metà del terzo). La zecca fu istituita nel tempio di *Iuno Moneta* (Giunone «*monens*», cioè ammonitrice o «del buon consiglio») sul Campidoglio. Ma è bene avvertire che in seguito si verificarono varie svalutazioni dell'asse (n. 94) e si ebbero coniazioni di argento e di bronzo di misura diversa e di diverso rapporto tra loro.

L'esercito di Roma aumentò progressivamente di importanza, e non poteva essere diversamente. Del suo accrescimento fa prova il numero dei *tribuni militum*, portati da 6 a 12 nel 311, e più tardi a 24. L'unità di impiego rimase la *legio*, di circa 4000 fanti ripartiti in 60 *centuriae* (ridotte però a un effettivo di 60 uomini ciascuna): ai fini tattici, cioè di manovra sul campo, le 60 centurie erano abbinata in 30 *manipuli* mobili, che si usava disporre su tre linee di forza (*hastati*, *principes*, *triarii*). Due *legiones*, con le relative 3 *turmae* di cavalleria ciascuna e con una giunta variabile di truppe ausiliarie, distribuite in *cohortes*, costituivano un *exercitus consularis*. Già da tempo (ad ascol-



CARTINA V. La sfera egemonica di Roma verso il 250 a. C.

tare la tradizione, già dal sec. VI-V a. C.) era stato introdotto (riforma importantissima) il «soldo», cioè la paga erogata per compensare i *pedites* dei mancati guadagni e per metterli in grado di provvedere all'armamento individuale. Per conseguenza, mentre i *comitia centuriata* rimasero tuttora legati al sistema di graduazione per censo dell'ordinamento serviano, l'esercito centuriato se ne distaccò completamente. Le diverse schiere dei *pedites* non furono più formate con il criterio della ricchezza di ciascuno, ma con il criterio più saggio di mettere i giovani tra gli *hastati* e, via via, i più anziani tra i *principes* e i *triarii*, mentre il periodo di recluta era compiuto tra i *velites* delle coorti ausiliarie. Anche la cavalleria si disancorò dal patriziato e fu reclutata in base alle attitudini militari degli aspiranti, ivi compresi i plebei: tuttavia gli alti costi comportati dal cavallo e dal foraggio furono posti (diversamente che per le armi individuali) a carico della comunità (n. 90).

76. L'apogeo della «respublica» nazionale. — Nel cinquantennio successivo alla vittoria del 283 a. C. ebbe inizio una nuova fase della storia di Roma: la fase apertamente imperialistica dello stato romano, che doveva portare quest'ultimo al decisivo conflitto con Cartagine e, dopo la faticosa vittoria sulla potente rivale (n. 77), alla affermazione della egemonia romana anche sul Mediterraneo orientale (n. 78).

L'impresa di gran lunga più difficile fu lo scontro con Cartagine: scontro reso inevitabile non tanto dal fatto che il vigoroso stato nordafricano tuttora insidiasse con le sue scorrerie le coste tirreniche, quanto dal fatto che la potenza politico-militare punica impediva a Roma di allontanarsi da quelle coste e di estendersi, come era nei suoi interessi, anche nell'oltremare. Il coronamento di questa vicenda politica comportò per Roma una complessa preparazione, durata dal 282 al 241 a. C.

Nel 282 a. C., venuti i Lucani, nemici di Roma, a conflitto con la colonia greca di Thurii, questa chiese ed ottenne l'interessato aiuto dei Romani, che si affrettarono a stabilire guarnigioni, su istanza degli stessi cittadini, anche a Reggio ed a Locri. La mossa chiamò direttamente in causa Taranto, la maggior città della Magna Grecia, che dichiarò guerra a Roma nel 281 a. C. e pensò bene di procurarsi l'aiuto di Pirro, re dell'Epiro, un avventuroso guerriero della scuola di Alessandro Magno.

Approdato in Italia con un esercito agguerrito e con assai fieri propositi, Pirro riuscì a sconfiggere i Romani a Siri, presso Eraclea, nel 280, e li braccò nella ritirata verso il Lazio con il valido aiuto dei Lucani e dei Sanniti. Ma l'anno seguente, pur riuscendo vincitore ad Ascoli in Puglia, egli subì tali perdite, che si indusse a desistere provvisoriamente dalla campagna offensiva ed a passare con una buona

metà delle sue forze in Sicilia, ove lo chiamavano in ausilio le colonie greche minacciate dai Cartaginesi. In Sicilia Pirro riuscì con relativa facilità a ricacciare i Cartaginesi dalla fortezza di Lilybaeum (Marsala); ma quando, nel 278 a. C., egli tornò sul continente, questi ripresero forza e sconfissero la sua flotta. Tre anni dopo (275 a. C.), trovandosi stretto tra due eserciti romani operanti a tenaglia, l'uno dalla Lucania e l'altro dal Sannio, egli dette battaglia alle truppe del Sannio presso Maluentum (Maleventum, e poi Beneventum per i Romani), ma senza riuscire a sconfiggerle. Comprendendo a buon punto che la campagna italica stava per fallire, tolse frettolosamente il campo e ritornò in Epiro.

Mentre la Sicilia era integralmente riconquistata dai Cartaginesi, la Magna Grecia divenne facile preda di Roma, che l'assoggettò completamente tra il 275 e il 270 a. C.

Non passarono molti anni, che deflagrò (voluto o non voluto che fosse inizialmente) il conflitto con Cartagine per il dominio della Sicilia. Un gruppo di mercenari di origine campana, i Mamertini, che avevano occupato Messina, essendo stati attaccati da Ierone II di Siracusa, si rivolsero per aiuti, quasi contemporaneamente, sia a Cartagine e sia a Roma (265 a. C.). Cartagine fu lesta a fissare un suo presidio a Messina, Roma esitò. Solo quando il partito della guerra prevalse, forti aiuti vennero inviati dai Romani ai Mamertini. Questi avevano frattanto scacciato il troppo invadente presidio cartaginese, ma ormai le due potenze mediterranee erano entrate a causa loro in una rivalità che aveva per posta lo sfruttamento di una terra ricchissima e troppo pericolosamente vicina alle coste peninsulari tirreniche per poter essere trascurata dai Romani. La guerra tra Roma e Cartagine fu pertanto dichiarata (264 a. C.) e si manifestò fin dall'inizio molto difficile.

Con l'aiuto di Ierone, che era intanto passato dalla loro parte, i Romani ebbero qualche vittoria su terra e conquistarono Agrigento. Ma la soluzione non poteva essere raggiunta se non a patto di distruggere la potentissima flotta punica, che dominava i mari, per poi passare, in un secondo momento, all'attacco diretto della stessa Cartagine in Africa. La prima condizione fu realizzata dai Romani nel 260 a. C. con la vittoria navale di Milazzo, ottenuta da C. Duilio. La seconda condizione invece fallì: l'esercito romano del console M. Attilio Regolo, sbarcato in Africa, fu distrutto dalle truppe mercenarie cartaginesi (256 a. C.) e la guerra fu riportata in Sicilia. Seguirono anni di lotta, estenuante ed incerta, durante i quali rimasero imprevedibili per i Romani le fortezze di Lilibeo e Trapani e molti smacchi i Romani subirono dal condottiero cartaginese Amilcare Barca. Ma finalmente, nel 241 a. C., una nuova ed agguerritissima flotta romana, al comando di C. Lutazio Catulo, conseguì piena vittoria alle isole Egadi. La Sicilia era perduta per Cartagine, che accettò la condizione di rinunciarvi pur di fare la pace.

Anche Roma uscì peraltro malconca dai ventitré anni della prima

guerra punica, a causa dei gravi sacrifici sofferti in uomini e mezzi. Se alla ricostruzione finanziaria potevano bastare lo sfruttamento della Sicilia, che venne sottoposta ad un tributo, e la fortissima indennità promessa da Cartagine (2200 talenti), per la ricostruzione e il rinsanguamento dell'esercito occorreano radicali riforme interne. Roma vi provvide tempestivamente mediante la concessione della cittadinanza (con relativo carico militare) ad un buon numero di alleati italici, scelti tra quelli che le si erano mostrati più fedeli nei passati frangenti, e mediante l'abbassamento del censo necessario per la partecipazione all'ultima classe dei *comitia centuriata*.

Il numero delle tribù territoriali venne ulteriormente aumentato e portato a 35 (241 a. C.). Negli anni seguenti si operò anche una riforma della struttura dei *comitia centuriata*, al duplice fine di adeguare il numero delle centurie (193) a quello delle tribù e di sminuire la preponderanza che vi avevano le classi più abbienti (n. 95). Il problema dell'amministrazione della Sicilia fu risolto considerando l'isola (ad eccezione di alcune *civitates* che si allearono con Roma) come territorio di conquista affidato di anno in anno in attribuzione specifica (cd. *provincia*), affinché ne curasse l'amministrazione (e lo sfruttamento), o ad uno dei consoli o ad un altro magistrato *cum imperio* (per esempio, ad un *praetor*). Infine, dato il sempre crescente afflusso di stranieri (*peregrini*) in Roma per intrattenervi rapporti di commercio, fu istituita, nel 242 a. C., la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con competenza di amministrare giustizia nelle liti che insorgessero tra Romani e stranieri (n. 107, 139).

77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo. — Nella politica mediterranea Roma, una volta avviatasi sulla via della espansione egemonica, non perse tempo. Assicuratosi il dominio della Sicilia, poi della Corsica e della Sardegna, quindi la piena egemonia sul Tirreno, essa battagliò vivacemente, dal 229 al 215 a. C., per strappare agli Illirici della Dalmazia il controllo dell'altro mare che la circondava, l'Adriatico, finendo anche qui per ottenere la piena vittoria. Contemporaneamente, per soddisfare le esigenze popolari di nuovi territorî da colonizzare, la repubblica si estese nella Gallia Cisalpina, dopo aver facilmente sconfitto i Boi e gli Insubri a Clastidium (Casteggio) nel 222 a. C., facendo di questo vasto territorio una nuova *provincia*.

Tuttavia la questione tra Roma e Cartagine per l'egemonia sul Mediterraneo centrale era ancora aperta e da risolvere. Cartagine, dopo essere stata ricacciata dal Tirreno, aveva, in quegli anni, riversato le sue mire espansionistiche sulla Spagna, impadronendosi della parte meridionale di quella penisola. Allarmata di ciò, nel 226 a. C. Roma aveva imposto ad Asdrubale, genero di Amilcare Barca, un'intesa di massima (cd. «trattato dell'E-

bro»), in forza della quale la sfera di influenza cartaginese non si sarebbe dovuta estendere a settentrione dalla linea segnata, dai monti cantabrici sino alle coste mediterranee dell'odierna Catalogna meridionale, dal fiume Ebro. Morto Asdrubale, avvenne però che suo cognato Annibale Barca, figlio di Amilcare, giocando sulla formulazione approssimativa dell'intervenuto accordo, cingesse d'assedio e conquistasse Sagunto (oggi Murviedro), città situata a sud del fiume, ma strettamente legata alla repubblica, della quale essa invocò a gran voce l'aiuto. Roma fu pertanto indotta, non senza qualche esitazione, a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a. C.): guerra che le avrebbe fruttato, dopo molte traversie, l'egemonia su tutto il Mediterraneo occidentale.

Annibale, che già disponeva di un apprezzabile esercito di terra, non esitò a prendere l'iniziativa ed a muovere contro l'avversario per la via più impensata. Varcata i Pirenei, attraversò rapidamente la Gallia meridionale, eludendo un corpo di esercito romano che proveniva dalla città alleata di Marsiglia, e senza indugio superò la difficile impresa del baluardo delle Alpi occidentali. Sceso nell'Italia settentrionale, sorprese e sconfisse i Romani al Ticino e alla Trebbia (218 a. C.). Le porte dell'Italia centrale si aprirono così al cartaginese, che riportò una nuova vittoria, l'anno seguente, al lago Trasimeno (217 a. C.), sorprendendo il console Caio Flaminio mentre era in fase di trasferimento delle sue truppe.

Se le forze cartaginesi fossero state sufficienti, Annibale si sarebbe ovviamente precipitato su Roma: ma l'esercito era provato dai tre anni di campagna e i rincalzi dovevano giungergli da molto lontano. Annibale decise pertanto di aggirare il Lazio e di scendere in Italia meridionale lungo la costa adriatica, allo scopo di fissare nel Sud il campo per l'inverno successivo e di sollevare frattanto contro i Romani le popolazioni italiche. Il dittatore Q. Fabio Massimo intuì perfettamente le sue difficoltà e cercò di attardarlo e di indebolirlo con una accorta tattica di guerriglia temporeggiatrice. Ma i dirigenti politici romani non apprezzarono la strategia del loro generale, che non fu più utilizzato per il comando dopo la scadenza del termine massimo di sei mesi assegnato alla dittatura. Nel 216 a. C., avendo Annibale occupato Canne, a sud dell'Ofanto in Puglia, essi credettero di poterlo soverchiare mandandogli contro, con 50.000 uomini, i consoli C. Terenzio Varrone e L. Emilio Paolo. Fu per le armi di Roma una completa disfatta. Le legioni romane (comandate in quella giornata dall'impetuoso Terenzio Varrone) sfondarono al centro l'assai più debole schieramento cartaginese, ma Annibale, che si attendeva questa mossa, manovrò sulle ali, rinforzandole con truppe fresche che aveva tenuto preventivamente in riserva, e finì per chiudere il nemico in una morsa che lo distrusse.

Questi infausti avvenimenti portarono Roma sull'orlo dell'estremo disastro, tanto più che molti alleati italici e siculi, e persino Capua e Siracusa, l'abbandonarono. Ci si accorse che bisognava cambiare tattica e sostituire alla illusione di una guerra fulminea la paziente ed accorta strategia del logoramento, di cui era stato maestro insuperabile, ma purtroppo inascoltato, Q. Fabio Massimo. I Romani evitarono, perciò, scontri frontali con Annibale, che dal canto suo lamentava la scarsità di rifornimenti da Cartagine e dalla Spagna, ed era costretto a frammentare la sua azione di guerra contro i numerosi capisaldi romani ed alleati, che ancora resistevano nelle Puglie, in Campania, in Lucania, nel Bruzzio.

Così, attraverso successive e fortunate imprese militari, Roma riuscì a riprendersi. Siracusa fu conquistata e la Sicilia riportata totalmente sotto il dominio romano (210 a. C.). Capua e Taranto vennero ridotte all'obbedienza (211-209 a. C.). Filippo V, re di Macedonia, che intendeva venire in aiuto di Annibale, fu trattenuto in Oriente da una flotta romana e fu impegnato in guerra dalla lega etolica delle città greche e dal regno di Pergamo, l'una e l'altro incitati da Roma (prima guerra macedonica).

Intanto (212 a. C.) i Romani inviarono in Spagna un esercito al comando dei fratelli Cneo e Publio Cornelio Scipione, entrambi ex-consoli, allo scopo di tenervi impegnato il fratello di Annibale, Asdrubale. I due promagistrati morirono nella presa di Sagunto (211 a. C.), ma li surrogò assai degnamente nel comando il giovanissimo Publio Cornelio Scipione, figlio di Publio. Malgrado non avesse coperto il consolato (ma solo l'edilità), il giovane Scipione, destinato a passare alla storia come Scipione l'Africano, fu eletto eccezionalmente proconsole; in tale qualità conquistò tutta la Spagna e sconfisse Asdrubale nel sud della penisola, a Carthago Nova (Cartagena, Murcia) nel 209 a. C. Infine, avendo Asdrubale ripercorso il cammino del fratello attraverso i Pirenei e le Alpi per venirgli in aiuto, fu ancora Scipione ad affrontarlo sul Metauro (nelle odierne Marche), infliggendogli la disfatta e la morte (207 a. C.).

Nel 205 a. C. Filippo V si rassegnava ad una pace separata con Roma e Publio Cornelio Scipione otteneva, stavolta come console, l'autorizzazione a portare l'offensiva direttamente contro Cartagine in Africa. Quivi, dopo importanti successi romani, si ebbe a Zama, nel 202 a. C., lo scontro decisivo con Annibale, precipitosamente rientrato dall'Italia. Annibale manovrò al meglio delle forze di cui disponeva, ma venne inesorabilmente sconfitto. L'anno seguente fu stipulata la pace. Cartagine dovette rinunciare a tutti i suoi possedimenti all'estero ed accettò un controllo romano sui territori africani.

La vittoria nella seconda guerra punica assicurò a Roma, come si è detto, l'egemonia sul Mediterraneo occidentale. Valido alleato dei romani in Africa era il re Massinissa di Numidia, che garantiva con la sua fedeltà un controllo ravvicinato su Cartagine. La Spagna divenne una *provincia* romana. L'alleanza di Marsiglia permetteva a

Roma il controllo indiretto della Gallia meridionale. L'Italia settentrionale, completamente pacificata con la sottomissione dei Celti e dei Liguri, costituiva un ottimo sfocio per la sovrabbondante popolazione romana. Da tutte le parti di questo vasto impero affluivano a Roma riformamenti e ricchezze, fonti di inusitato benessere e di grandi iniziative commerciali per larghi strati della popolazione romana.

78. *L'espansione nel Mediterraneo orientale.* — Perfettamente sicura dell'Occidente mediterraneo, Roma passò, nel primo cinquantennio del sec. II a. C., ad occuparsi delle molteplici ed agitate questioni dell'Oriente, sia per prevenire eventuali attacchi da quel lato al suo impero, sia perché ormai essa era inarrestabilmente avviata lungo la direttrice della politica imperialistica. Anche su questo difficile versante la repubblica ebbe alla fine piena fortuna, coniugando la forza delle armi con le sottigliezze di una sagace politica.

La situazione dell'Oriente mediterraneo alla fine del sec. III a. C. era, in succinto, questa. Il regno macedonico, con Filippo V, aveva attratto nella sua sfera di influenza tutta la Grecia e Filippo, deluso ad opera dei Romani nei suoi intenti di espansione verso l'Iliria e l'Adriatico, polarizzava ora tutta la sua attenzione sopra l'Egitto. Egualmente forte era il regno siriano dei Seleucidi, sotto Antioco III, che dominava l'Asia minore e stendeva la sua influenza sin verso l'India. Vaso di cocchio tra questi due vasi di ferro era, invece, l'Egitto, sotto il regno del minorente Tolomeo V Epifane, che poteva sperare per la sua salvezza o nel disaccordo tra i due stati piú potenti o nell'aiuto delle armi romane.

Nel 200 a. C., essendosi Filippo ed Antioco accordati per la conquista in comune dell'Egitto, Tolomeo dovette appunto ricorrere ad una richiesta di aiuto a Roma, ed a lui si unirono i Rodii, gli Ateniesi e il re di Pergamo, Attalo I. Roma anche stavolta, come già dopo la presa di Sagunto (n. 76), ebbe parecchi dubbî circa l'opportunità di intervenire. Alla fine i sostenitori dell'intervento prevalsero e scoppiò una seconda guerra macedonica, che si concluse nel 197 a. C. con la vittoria di T. Quinzio Flaminio su Filippo V a Cinocefale, in Tessaglia. La Macedonia fu costretta ad allearsi con Roma e nei giochi olimpici del 196 a. C. Flaminio proclamò solennemente la liberazione delle città greche dall'egemonia macedone: il che significava peraltro, nella sostanza, la riduzione delle stesse sotto l'egemonia romana.

Liquidata la partita con il regno macedonico, rimaneva aperta quella con il regno siriano. Antioco III all'inizio della guerra macedonica aveva pensato bene di staccarsi da Filippo per non venire in contrasto con Roma; in séguito egli aveva considerevolmente allargato il suo dominio in Asia minore, a spese di Tolomeo, ed era passato anche in Europa. Il monarca siriano mirava ora sempre piú insisten-

temente ad instaurare il suo predominio sulla Grecia e a fare di questa una sorta di Cartagine dell'Est: al che non era un caso che lo incitasse l'irriducibile Annibale, divenuto frattanto suo ospite e consigliere, mentre altro impulso gli veniva dal palese malcontento degli Etoli nei riguardi di Roma. Dopo alcuni anni di vivaci scaramucce diplomatiche, Antioco decise infine lo sbarco in Grecia e Roma gli dichiarò guerra (192 a. C.). Ma al siriano mancarono, in questa impresa, l'ausilio delle città greche e l'alleanza di Filippo di Macedonia, che preferì schierarsi per Roma. Sconfitto alle Termopili (191 a. C.), egli fu costretto a riparare in Asia, dove subì la definitiva disfatta a Magnesia ad opera di L. Cornelio Scipione (190 a. C.). Roma lo costrinse ad abbandonare tutte le città dell'Asia minore al di qua del Tauro, compensò con questi territorî gli alleati di Rodi e di Pergamo e sottomise senza troppo infierire gli Etoli.

Non bastarono però gli avvenimenti sin qui descritti a stabilizzare il mondo mediterraneo orientale. Col passare del tempo si riaccesero, sopra tutto in Macedonia, i focolai di rivolta contro Roma. Attese a preparare la riscossa Filippo V, ma la guerra scoppì soltanto dopo la sua morte, per iniziativa del figlio Perséo, nel 171 a. C. Nei primi due anni Roma, anziché intervenire direttamente, preferì che la lotta contro Perséo fosse condotta, non senza qualche successo, dal re di Pergamo, Eumene, e da minori alleati di Oriente. Ma poiché questa sua eccessiva indolenza cominciò ad alienarle il favore degli alleati e ad eccitare alla rivolta Achei ed Etoli, il console L. Emilio Paolo si recò infine in Macedonia e a Pidna sconfisse e fece prigioniero Perséo nel 168 a. C. Piuttosto che complicare i loro già gravi problemi organizzativi mediante nuovi estendimenti provinciali, i Romani si limitarono stavolta a frazionare la Macedonia in quattro piccole ed inoffensive repubbliche. Le città greche alleate di Perséo vennero severamente punite e costrette a consegnare ostaggi. Diminuzioni territoriali subirono anche Rodi e Pergamo. Infine, dato che nel frattempo Antioco IV di Siria aveva aggredito l'Egitto, le minacce di Roma furono sufficienti a ridurlo alla ragione.

Gli anni seguenti vennero impiegati da Roma nel coronamento dell'egemonia mediterranea sia in Occidente sia in Oriente.

In Occidente, e più precisamente in Africa settentrionale, avendo Cartagine tentato di reagire contro l'invasione di Massinissa, fu intrapresa nel 149 a. C. una terza guerra punica, che si concluse tre anni dopo, nel 146, con la conquista e distruzione della vecchia città rivale ad opera di P. Cornelio Scipione Emiliano, figlio adottivo di un figlio dell'Africano, e la costituzione della *provincia* di Africa. Passando ad estendere e a rafforzare il dominio sulla Spagna, Roma conseguì poco più tardi il successo definitivo ancora una volta per merito di Scipione Emiliano, il quale spese nel 133 a. C. l'ultima e disperata rivolta dei Celtibèri, radendo al suolo, nella zona nordica della penisola, la città di Numanzia. Anche la vasta penisola iberica subì il destino della spartizione in *provinciae*.

In Oriente, visto che le agitazioni continuavano, Roma dovette decidersi ad introdurre anche ivi il sistema delle province. Fu costituita così, nel 147 a. C., la *provincia* di Macedonia e nel 146 (l'anno stesso della distruzione di Cartagine) furono sottomesse, dopo una ribellione degli Achei, le città greche, ad eccezione di Atene, previa la distruzione di Corinto, che del malcontento ellenico contro Roma era da anni il focolaio. Seguì a poca distanza, nel 133 a. C., un avvenimento davvero singolare: il lascito testamentario a Roma del regno di Pergamo da parte di Attalo III. Ciò diede occasione ai Romani di fondare la *provincia* di Asia, centro di sorveglianza di molteplici stati vassalli.

79. *La crisi della «respublica» nazionale e le sue cause.* —

Già nel momento apparentemente più florido della vita romana, dopo la vittoriosa conclusione della seconda guerra punica e durante le successive e fortunate imprese di guerra di Occidente e di Oriente, cominciarono a manifestarsi, dapprima come possibili, poi come probabili, sicuri, imminenti, i segni premonitori di una gravissima crisi, la più famosa di tutta la storia romana, che avrebbe, a lungo andare, esautorato del tutto la *respublica* nazionale. In ordine ad essa si è addirittura parlato da alcuni, peraltro fortemente esagerando, di «rivoluzione romana».

Di questa crisi, le cui agitate vicende si protrassero, all'incirca, dai primi anni del secondo cinquantennio del sec. II sino agli ultimi anni del sec. I a. C. (all'ingrosso, dal 150 al 30 a. C.), occorre ricercare ed analizzare le cause principali, prima di passare a narrarne e a valutarne gli sviluppi.

(a) La prima, fondamentale ragione di crisi dello stato romano nazionale fu l'inadeguatezza dei suoi ordinamenti politici rispetto al compito nuovo ed immane di una durevole organizzazione dell'impero.

Si è già fatto cenno ai sapienti accorgimenti cui i Romani ricorsero per conciliare la salda tenuta dell'impero conquistato all'esterno con la perdurante struttura cittadina e con la fisiologia rigidamente nazionale della loro comunità politica. Ma si trattava pur sempre di accorgimenti sforniti di una intrinseca durevolezza, anzi bisognevoli di continui restauri e ritocchi. Si trattava pur sempre di dover assicurare momento per momento il prodigio della sussistenza di un sistema complessivo, che era di equilibrio, ma di equilibrio instabile. Tutta l'organizzazione politica romana, interna ed esterna, era fondata su un tale intreccio di presupposti reciprocamente interferenti (presupposti economici, sociali, militari, culturali, morali), che il venir meno

anche di un solo tra quei presupposti non avrebbe potuto non determinare il crollo del sistema. Così, tanto per segnalare qualche aspetto tra i piú appariscenti, l'organizzazione imperiale di Roma, nonché tutta la sfera delle sue influenze politiche sul mondo mediterraneo, era essenzialmente basata sull'ascendente politico della *respublica* romana; piú in concreto, sulla forza e sulla onnipresenza dei suoi eserciti; piú in concreto ancora, sulle buone doti militari e politiche dei suoi generali e sull'abbondanza e regolarità delle sue leve; in definitiva, quindi, sul ripetersi anno per anno di una scelta oculata e fortunata dei magistrati da parte dei comizi, nonché sul mantenersi efficiente, numerosa (sempre piú numerosa), economicamente florida la classe dei piccoli agricoltori, che delle legioni era, per la costituzione romana, il nerbo.

Ogni pur minima conseguenza finiva, insomma, per dipendere dalla premessa dell'inalterabilità della compagine dello stato nazionale romano nella fisionomia assunta verso la fine del sec. III a. C. D'altra parte, tutta la nuova situazione economica, sociale, militare, culturale, ch'era venuta a crearsi attraverso le varie tappe dell'espansione imperialistica, metteva sempre piú a nudo l'insufficienza dello stato nazionale, in quanto tale, a farle fronte in modo durevole ed efficace.

(b) Altra importante ragione di crisi fu quella economica. Le grandi conquiste di suolo italico, la formazione delle province transmarine, l'afflusso di masse ingentissime di prigionieri di guerra ridotti in stato di schiavitù, il moltiplicarsi degli schiavi attraverso gli acquisti operati sui fiorenti mercati dell'epoca determinarono in piú modi un rivolgimento del sistema economico romano: di quel sistema economico tradizionale che era la base dell'organizzazione politica, militare e sociale romana.

Delle vastissime estensioni di terre annesse al territorio della repubblica, ma non ancora distribuite in *dominium* ai privati (il cd. *ager publicus*), solo una piccola parte era direttamente utilizzata dall'amministrazione pubblica, oppure era da questa affidata in utilizzazione temporanea e retribuita a privati. La maggior parte era *ager occupatorius*, lasciato cioè a disposizione provvisoria, sin che non se ne stabilisse il destino giuridico, di chi volesse materialmente occuparlo; fu appunto di questo *ager occupatorius* che provvidero ad assicurarsi, piú o meno prepotentemente, il possesso (teoricamente precario, ma praticamente indisturbato) le famiglie piú ricche e politicamente piú influenti. Si formarono per conseguenza immensi ed arbitrari latifondi (*latifundia*), a detrimento delle ripartizioni

ed attribuzioni a titolo di appartenenza definitiva (le *divisiones et adsignationes in dominium*) che si sarebbero invece potute e dovute fare in larga misura a beneficio dei non pochi cittadini *proletarii*, cioè carichi di una famiglia da mantenere.

Le masse di schiavi affluenti a Roma (non tanto direttamente dalle guerre vittoriose, quanto dai floridi mercati di schiavi dell'Oriente mediterraneo) furono anch'esse accaparrate da chi aveva le disponibilità liquide per acquistarle, cioè dai piú ricchi, costituendo una mano d'opera servile enormemente piú abbondante, e quindi meno cara, della mano d'opera libera che avrebbero potuto offrire dietro compenso i proletari.

La conquista dei territorî provinciali garantì infine a Roma immense riserve di derrate (sopra tutto frumento) a costi tanto bassi da rendere molto conveniente l'impiego di capitali nell'assicurarne l'importazione e da far divenire nel contempo anti-economica, perché di costo comparativamente piú alto, la coltura intensiva in Italia.

Da ciò conseguí che decadde e si rovinarono i piccoli proprietari terrieri, i cui fondi furono acquistati a prezzo vile e unificati in unità poderali intensive (le *villae*) di notevole (anche se non vastissima) estensione (100-200 iugeri), in aggiunta ai *latifundia* occupatori, dagli stessi ricchi latifondisti. Si costituí, inoltre, un numeroso ed agiatissimo ceto di banchieri, di commercianti e di appaltatori di imposte (*publicani*), che rivaleggiò in potenza ed arroganza col ceto dei latifondisti.

(c) Decaduta la categoria dei piccoli proprietari terrieri, l'esercito si trovò privo della sua fonte migliore di uomini, mentre le molte guerre aumentavano a dismisura la sua necessità di disporre di schiere di militi ben equipaggiati.

La guerra divenne per Roma un avvenimento quasi regolare, dal momento che era ben difficile vivere un anno privo di conflitti in questa o in quella parte dell'impero. Stabile dovè divenire, per conseguenza, anche l'esercito. Il problema dei capi (che non potevano essere sempre i due consoli di elezione annuale, già insufficienti al regolare esercizio del potere supremo) fu risolto con la speciale proroga del comando concessa ai generali delle singole armate e ai loro ufficiali superiori (n. 114). Il problema dei gregari fu risolto con gli arruolamenti a lunga ferma (e a soldo relativamente allettante) della massa innumere degli impoveriti e dei proletari.

In apparenza il sistema fu buono, perché Roma si apprestò degli eserciti assai ben addestrati e comandati da stati maggiori a carattere professionale. In realtà, peraltro, si determinò per le

libertà cittadine il pericolo assai grave che queste armate stabili si rivolgessero contro la città per instaurarvi un dominio militare, trascinatevi dalla sete di guadagno dei veterani e dall'ambizione dei promagistrati, molte volte restii ad abbandonare un potere detenuto per anni.

(d) Altro fenomeno, strettamente connesso con la mutata situazione economica, fu l'inurbamento della vecchia classe agricola, che accorse nel centro urbano da ogni parte per cercarvi fortuna a facile prezzo.

Decaddero, per conseguenza, i comizi. Dato che la partecipazione alle loro adunanze era molto ridotta, sopra tutto a causa della difficoltà di convenire nell'urbe in cui versavano i cittadini delle tribù rustiche, le loro deliberazioni non furono più frutto di cosciente e libera determinazione di tutti i cittadini e, col tempo, nemmeno di tutti gli effettivi partecipanti, ma furono il prodotto di abili manovre di demagoghi, facili corruttori a basso prezzo della cd. *plebécula* urbana. E al decadimento del ceto medio agricolo corrispose la rapida ascesa sociale dei ceti abbienti e la formazione di ambienti oligarchici avidi e prepotenti, nonché, lo si è detto, in concorrenza tra loro.

Già durante la fase di apogeo della *respublica* si erano venute delineando nel seno della cittadinanza romana queste distinzioni di classi sociali e di partiti politici, che esercitarono poi tanto grande influenza sulla degenerazione dello stato. Verso la metà del sec. III a. C. si era saldamente costituita sul piano sociale la cd. *nobilitas* senatoria, cioè la classe delle famiglie (patrizie e plebee) i cui ascendenti avessero rivestito una magistratura curule (o addirittura, secondo una concezione restrittiva diffusasi nel sec. II a. C., una magistratura consolare). Non si trattava di una casta chiusa, essendo sempre costituzionalmente possibile l'elezione di *homines novi*, chiamati per la prima volta ad una carica curule, tuttavia, nella realtà delle cose, ben raramente i *comitia* furono posti dinanzi a candidature che permettessero loro di scegliere i magistrati curuli al di fuori della cerchia nobile, anzi di eleggerli al di fuori della cerchia ancora più ristretta di quelli tra i *nobiles* cui fosse stato trasmesso ereditariamente dai rispettivi ascendenti, attraverso le istituzioni di erede, la titolarità del patrimonio familiare.

Tenuti in tal modo da parte, gli *ignobiles* (non nobili) di una certa levatura, e con loro i *nobiles* diseredati (e resi, in un certo senso, «cadetti»), essendo incapaci di infrangere la barriera delle influenze politiche e delle prevenzioni sociali che filtravano di generazione in generazione, ebbero allora da sce-

gliere fra due strade: o estraniarsi del tutto dalla vita politica attiva, cercando soddisfazioni di altro genere nella vita militare e sopra tutto in quella degli affari; o aggregarsi in un saldo partito politico, polarizzato intorno alle magistrature minori e particolarmente intorno al tribunato della plebe, che contrastasse l'ascendente dei *nobiles*.

Entrambe le strade furono praticate a partire dal sec. II a. C. Come primo risultato, si formò, parallela alla *nobilitas*, una potentissima «aristocrazia del danaro», che fu detta degli *equites* per il fatto di essere i suoi esponenti ammessi a far parte delle centurie (o di alcune fra le 18 centurie) degli *equites* dei comizi centuriati (centurie ormai ben distinte, si ricorderà [n. 75], da quelle dei militanti a cavallo dell'esercito cd. centuriato): il che aveva luogo, piú precisamente, nell'ipotesi che godessero di un censo quadruplo di quello richiesto per l'appartenenza alla prima classe dei *pedites* (n. 94). Come secondo risultato si formò, sostenuto e finanziato da questo ceto surretizio di *equites* (un ceto che si usa anche denominare, per distinguerlo dagli *equites equo publico* di sangue patrizio, quello degli *equites equo privato*), il partito politico dei *populares*, costituito dalle masse proletarie cittadine facilmente manovrate da demagoghi, in veste generalmente di *tribuni plebis*.

Alle ricchezze mobiliari dell'aristocrazia mercantile la *nobilitas* senatoria fu in grado di opporre non meno ingenti ricchezze immobiliari (che erano poi, nella mentalità dei tempi, le ricchezze per eccellenza). All'azione di piazza dei *populares* essa rispose raccogliendo attorno a sé, col mezzo della corruzione, altre masse di proletari, che costituirono il nerbo del partito cd. degli *optimates*. Conseguenza: lotta per il potere esclusivamente tra *nobiles* ed *equites* (*equites* nel senso di ricchi in danaro) e completo assoggettamento agli uni o agli altri (nei partiti politici degli *optimates* e dei *populares*, o piú in generale nelle clientele che ruotavano intorno alle grandi famiglie e ai personaggi eminenti) della massa dei *proletarii*. Una massa, quella dei *proletarii*, che era carente non solo di ricchezza, ma anche della possibilità di recitare un ruolo contestativo come classe lavoratrice, visto che le esigenze di mano d'opera erano, come si è detto, largamente soddisfatte dagli schiavi.

(e) In tutto questo rivolgimento di valori politici ed economici ed in tutto questo agitarsi di insaziabili rivalità di potere, gravi sofferenze erano implicate per le popolazioni soggette ed alleate.

I popoli delle province, vessati dall'amministrazione senza

scrupoli e senza controllo dei governatori della *nobilitas* ed oppressi dall'avidità di guadagno dei *publicani* (che si rifacevano del gettito di imposte anticipate allo stato, torchiando i contribuenti sino ad ottenere due o più volte tanto), presero in odio gli uni e gli altri e mal sopportarono il giogo della dominazione romana. Gli schiavi di ogni provenienza, non tanto perché impegnati senza ritegno in lavori gravosi quanto perché sempre più consapevoli della loro importanza nel sistema economico romano, rodevano il freno, avanzavano pretese di essere remunerati (e affrancati nel giro di alcuni anni di lavoro) e prendevano in seria considerazione la possibilità della ribellione. I *socii Italici*, cioè gli alleati della varie città della penisola che erano stati di provvido aiuto alla repubblica in più di un momento critico, aspiravano alla parificazione coi cittadini di Roma e a condividere la posizione privilegiata conquistata da questi ultimi essenzialmente per loro merito.

Di fronte a tanto malcontento e a tante rivendicazioni, i Romani (cioè, in concreto, i ceti dirigenti della repubblica) o non seppero adottare provvedimenti efficaci, oppure si irrigidirono in una resistenza egoistica, che doveva tornare tutta a loro danno. Le giuste lamentele dei provinciali contro le ruberie dei magistrati ad essi preposti furono spesso trascurate, salvo casi assolutamente eccezionali, in cui il senato romano si decise malvolentieri a nominare collegi di *recipitatores*, per accertare le concussioni ed ordinare il recupero e la restituzione del maltolto (n. 135). L'insofferenza degli schiavi non fu tenuta nel debito conto e dilagò, sopra tutto in Sicilia, in maniera paurosa, salvo là dove i padroni li affrancavano con una certa larghezza, spesso però creando alla repubblica il danno di neo-cittadini ben poco sicuramente innestati nell'idea nazionale romana. Quanto alle richieste dei *socii Italici*, esse rimasero del tutto inascoltate. Anzi, siccome gli Italici cercavano di conseguire la cittadinanza romana mediante vari sotterfugi (o migrando nelle colonie latine ed usufruendo successivamente delle molte facilitazioni concesse ai Latini delle colonie stesse per l'ottenimento dello *status civitatis* romano, o perfino vendendosi simulatamente come schiavi a privati cittadini romani per poi esserne liberati e acquistare di colpo la condizione di *cives*), Roma adottò, con indubbia sconsideratezza, ripetuti provvedimenti drastici di espulsione in massa e di limitazione dell'acquisto della cittadinanza.

80. *Le vicende della crisi: i Gracchi.* — Intorno al 150-140 a. C. la crisi della repubblica si andava annunciando principal-

mente sotto l'aspetto economico. La natalità della popolazione libera era in fortissima diminuzione. Il latifondo nobiliare invadeva l'Italia centrale, soffocando ogni iniziativa degli ultimi piccoli proprietari agricoli. Gli schiavi turbolenti, in Sicilia, conducevano una vera e propria guerra di ribellione a Roma, che fu poi faticosamente domata solo nel 131 a. C.

Forse si sarebbe ancora potuto, sia pure con estrema difficoltà, arrestare questo processo di dissoluzione. Ma ad accelerarlo ed a renderlo irreparabile sopravvenne il drammatico decennio (o poco più), che ebbe a suoi più vistosi protagonisti, tra il 133 e il 122 a. C., i due fratelli Tiberio e Caio Sempronio Gracco con i loro radicali (ed in buona parte apprezzabili), ma comunque sfortunati, tentativi di riforma.

Nel 133 a. C. Tiberio Sempronio Gracco, un giovane della *nobilitas*, ma di tendenze democratiche non esenti da venature demagogiche, ottenne il tribunato della plebe. Ambizioso com'era di giungere in breve tempo, con l'appoggio dei *populares*, a posizione di netta preminenza nella vita politica repubblicana, propose ai *concilia plebis* l'emanazione di un plebiscito (la cd. *lex Sempronia agraria T. Gracchi*) in forza del quale l'occupazione dell'*ager publicus Italicus* (escluso quello campano) da parte dei singoli privati non potesse superare il limite massimo dei 500 iugeri (ca. 115 ettari), con in più 250 iugeri per ogni figlio sino ad un massimo di 1000 iugeri. Si trattava, in fondo, di ripristinare un'antica norma romana (attribuita dalla tradizione alle leggi Licinie Sestie del 367: n. 34), e lo scopo era di togliere ai latifondisti l'*ager* esuberante e di ridistribuirlo tra i *proletarii* in lotti di 30 iugeri, per i quali costoro avrebbero dovuto pagare un modesto *vectigal*. Ma, sebbene alle spalle di Tiberio vi fossero uomini come Appio Claudio Pulcro, *princeps senatus*, e Publio Mucio Scevola, il pontefice e giurista (n. 153), la maggioranza della *nobilitas* senatoria fu decisamente avversa alla riforma e non ebbe difficoltà ad ottenere che un altro tribuno della plebe, C. Ottavio, operando subdolamente come sua *longa manus*, opponesse il veto alla proposta del collega.

All'agire di Ottavio, in netto contrasto con il vero mandato di rappresentante della plebe, Tiberio Gracco, forte del favore incontrato nei *populares*, oppose un'azione di discussa correttezza costituzionale, riscuotendo dai *concilia plebis* un plebiscito di destituzione del collega (*lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*) ed eliminando perciò l'ostacolo all'esecuzione del plebiscito agrario. Immediatamente una *lex Sempronia agraria altera* di sua iniziativa costituì una magistratura dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*, guardata peraltro con comprensibile astio dalla *nobilitas*, che aspettava il momento della reazione. E il momento atteso dal ceto nobiliare non tardò a presentarsi allorché Tiberio osò proporre, contro ogni prassi costituzionale, la rinnovazione della propria candidatura al tribunato per

l'anno 132, al fine di sostenere con la sua personale influenza l'applicazione della legge agraria. Accusato di aspirare nientemeno che al regno, Tiberio fu assalito in un tumulto da un gruppo di senatori e di loro seguaci, che l'uccisero.

Il senato, senza perdere tempo, nell'intento di giungere all'abrogazione del plebiscito agrario, si premurò di ingrandire esageratamente il pericolo rappresentato dai partigiani di Tiberio e si orientò verso l'emaneazione di un senatoconsulto (cd. *senatus consultum ultimum*: n. 102) che invitasse i consoli a far uso di ogni loro potere per salvare la repubblica dal pericolo estremo delle agitazioni graccane. Ma il *senatus consultum ultimum* non fu varato per la resistenza del console Publio Mucio Scevola, cui non sfuggiva il pericolo dei torbidi che avrebbe sollevato questo tipo provocatorio di provvedimento. I senatori nemici di Tiberio riuscirono solo a decidere che contro i suoi seguaci, dichiarati *hostes populi Romani*, fossero istituiti tribunali criminali straordinari (*quaestiones extraordinariae*: n. 135), i quali non comportavano il diritto per gli incriminati di ricorrere ai comizi centuriati (*provocatio ad populum*: n. 134) contro le sentenze di condanna alla pena capitale. La legge agraria di Tiberio Gracco fu salva, almeno in linea di principio, ma incontrò tali e tante difficoltà di pratica attuazione, da rimanere sostanzialmente inapplicata.

L'anno 123 a. C. ottenne peraltro il tribunato Caio Sempronio Gracco, fratello di Tiberio e dal carattere molto più incisivo, il quale iniziò un'opera più decisa e completa di quella del fratello per sradicare il predominio della *nobilitas*. La legge agraria di Tiberio fu confermata e ritoccata da una nuova *lex Sempronia agraria C. Gracchi*, che eliminò le difficoltà incontrate nell'applicazione pratica dalla prima ed aggiunse, fra l'altro, per i beneficiari della *divisio et adsignatio agrorum* il divieto di alienare *inter vivos* gli agri ottenuti a terze persone (il che avrebbe determinato l'effetto di vanificare la riforma).

Per rendere legittima la rielezione di Caio nel 122 fu votato inoltre un *plebiscitum de tribunis reficiendis*, con cui si ammise che, se non vi fossero candidati in numero sufficiente a coprire tutti i posti di *tribunus plebis*, i *concilia* potessero designare i tribuni dell'anno precedente. Caio approfittò, come è ovvio, di questo strumento e si assicurò in tal modo il tempo necessario a dare impulso all'attività dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (attività resa particolarmente difficoltosa dalla necessità della *iudicatio* in ordine alle numerose controversie determinate dall'applicazione della riforma agraria), nonché a coronare la sua attività riformatrice con altri provvedimenti intesi a battere in breccia i privilegi della classe senatoria.

Innegabilmente, alla radice dell'operato politico di Caio era anche e sopra tutto l'aspirazione all'ottenimento di un potere personale, e lo dimostrano alcuni provvedimenti di carattere prettamente demagogico da lui fatti votare tra l'entusiasmo dei *populares*. Così, principalmente, quella *lex Sempronia frumentaria* da cui fu stabilito che ogni proletario avesse mensilmente diritto, con non lieve carico per le pubbliche fi-

nanze, ad un'assegnazione di grano a prezzo inferiore a quello del mercato: plebiscito che dette l'avvio a tutta una serie di provvedimenti analoghi, provocati negli anni successivi da coloro che intendevano accattivarsi (senza troppo curarsi dell'equilibrio del bilancio statale) il favore del popolo minuto. È altrettanto innegabile, peraltro, che Caio Gracco seppe coltivare, come si è detto, quegli ideali politici che, se attuati, avrebbero forse tempestivamente modificato (non si sa peraltro con quanto vantaggio per le libertà cittadine) la struttura dello stato-città, mettendola in condizione di adeguarsi alla nuova realtà politica del vasto impero.

Senonché Caio Gracco segnò la propria rovina con la proposta legislativa di concedere la latinità agli Italici e la cittadinanza ai Latini: *rogatio Sempronia de civitate sociis danda* (122 a. C.). Questo lungimirante progetto, che preludeva ad un'estensione della cittadinanza a tutta l'Italia peninsulare, suscitò l'ostilità non solo della *nobilitas*, ma anche degli *equites* e delle masse proletarie, timorose queste ultime di veder sminuire il proprio peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini. Il senato, dal suo canto, seppe sfruttare magistralmente il diffuso malcontento, ricorrendo ancora una volta alla complicità di un tribuno della plebe a lui fedele, Marco Livio Druso. Questi cominciò con l'assicurarsi il mutevole favore popolare mediante iniziative di carattere ancora più demagogico di quelle di Caio Gracco; dopo di che, quando Caio sottopose al voto della plebe la sua proposta relativa agli Italici, egli non esitò ad interporre l'*intercessio*, con la piena adesione proprio dei *populares*.

La proposta di Caio Gracco cadde insieme con la sua popolarità, talché egli non ottenne la rielezione per il 121 a. C. Poco dopo, scontri avvenuti fra i suoi seguaci e gli ormai molti suoi oppositori diedero il pretesto al senato per l'emanazione di un *senatus consultum ultimum* contro Caio e i graccani. Caio Gracco trovò la morte in un tumulto di piazza e tremila suoi seguaci furono condannati alla pena capitale come *hostes publici* (nemici della patria), senza possibilità di *provocatio ad populum*, da un tribunale straordinario presieduto dal console Lucio Opimio.

81. Le vicende della crisi: Mario e Silla. — I tempi immediatamente successivi alla tragica fine del secondo dei Gracchi furono testimoni del progressivo sgretolamento delle riforme graccane, per effetto dell'attività reazionaria del partito senatorio, e del sovrastare su tutti e su tutto di due grandi personalità accentratrici che furono tra loro in radicale contrasto: Mario e Silla. Fascinatore dei *populares* il primo, fierissimo sostenitore delle posizioni care agli *optimates* il secondo.

Dieci anni dopo la morte di Caio Gracco, il 111 a. C., Roma mosse guerra a Giugurta, re dei Númidi, il quale aveva costituito in Africa un impero potente e profondeva l'oro della corruzione tra i membri del

senato romano per assicurarsene acquiescenza e favori. La guerra giugurtina, reclamata dai *populares* ma molto malvolentieri promossa dal senato, fu condotta con condannevole debolezza. L'esercito romano d'Africa subì, in una prima fase della campagna, perfino l'umiliazione del giogo, ricordo mortificante di una delle antiche guerre sannitiche. Sotto la pressione dei *populares* il senato dovette finalmente decidersi ad una azione piú energica, inviando sul posto il console Quinto Cecilio Metello, che ristabilì la situazione militare in favore di Roma. Ma i *populares* vollero di piú, ed appassionatamente difesero la candidatura al consolato ed al comando degli eserciti d'Africa di uno dei loro, il duro ed energico Caio Mario, di famiglia equestre oriunda di Arpino, che già aveva dato buone prove di sé sotto Quinto Metello.

Mario, ottenuto il consolato, portò a termine con fulminea manovra la guerra giugurtina, facendo sinanche prigioniero Giugurta, che fu tradito dai suoi stessi alleati (105 a. C.). Tornato a Roma, egli aveva conquistato una posizione personale di enorme rilievo e la *nobilitas* si vide costretta, per salvaguardare i propri interessi, a cercare affannosamente nel suo seno un uomo non meno deciso, il quale potesse contrapporsi al momento opportuno a colui che si profilava come un futuro padrone della repubblica. Una figura siffatta fu trovata nel patrizio Lucio Cornelio Silla, che aveva militato come questore in Africa sotto le insegne di Mario.

Agli inizi del I sec. a. C. già si profilava, pertanto, il duello fra i due esponenti delle fazioni contrapposte. Inizialmente Mario godé, peraltro, di una posizione di forte vantaggio. Incurante di leggi, egli si candidò di anno in anno al consolato, ottenendo la rinnovazione della carica suprema a fianco di colleghi scialbi o suoi partigiani. Ne approfittò per dispensare largamente favori agli amici e per mettere in atto, nell'intento di rafforzare in modo duraturo il suo potere personale, anche una importante riforma organica dell'esercito. Posto completamente da parte il vecchio sistema della partecipazione dei soli cittadini abbienti all'armata, scelse di inserire largamente nelle file di questa i proletari, garantendo loro una paga lauta e sicura. La legione fu portata a 6000 uomini, divisi in 10 *cohortes* e armati in maniera assai piú moderna e piú adatta alla guerra di movimento. Al criterio tattico dell'*acies* ordinata su tre linee (*hastati, principes, triarii*) fu sostituito, con audace innovazione, lo schieramento su una duplice linea di 5 coorti ciascuna, che assicurava alla legione una forza di penetrazione e di manovra indiscutibilmente maggiori.

La potenza dell'esercito riformato da Mario si manifestò appieno nella vittoriosa campagna contro le orde di invasione dei Cimbri e dei Tèutoni, popolazioni germaniche che appunto in quei tempi premevano minacciosamente sulla Gallia Cisalpina (102-101 a. C.). Ma intorno al 100 a. C. la stella di Mario cominciò ad impallidire e ad avviarsi al tramonto. L'esercito mercenario da lui formato mal si acconciava alla pace e per provvedere alla sistemazione civile dei veterani un amico di Mario, il tribuno della plebe L. Apuleio Saturnino,

propose ai concili la distribuzione dei territori conquistati oltre il mare tra i reduci dell'esercito mariano. Senonché il senato scatenò una violentissima opposizione, non solo fra i membri della sua classe, ma anche (e qui si mostrò la sua rilevante scaltrezza politica) tra i *populares* della città, che non gradivano certo essere esclusi dai vantaggi offerti ai soli veterani di Mario. In un tumulto Saturnino fu ucciso (100 a. C.). La proposta legge agraria cadde e Mario si vide circondato da una opposizione della sua stessa classe sociale, che egli, con grande ingenuità politica, non aveva preveduta e non riusciva ora a capire. Rifugiatosi in Asia, scomparve per qualche anno dalla scena politica.

Intanto gli alleati (*socii*) italici erano giunti all'estremo della loro sopportazione e si manifestavano con paurosa chiarezza le avvisaglie di una grave rivolta. Il tribuno Marco Livio Druso (da non confondere con quello del 122, di cui era il figlio: n. 80) tentò di correre ai ripari, nel 91 a. C., proponendo (lo aveva già piú cautamente tentato Caio Gracco) che si concedesse l'ambita cittadinanza romana agli Italici federati. Ma la sua proposta incontrò innumerevoli difficoltà. Il 90 a. C., nell'imminenza del voto definitivo, aspettato con impazienza dai *socii* italici, Druso, pur essendo persona di fiducia della *nobilitas*, venne assassinato a tradimento. Fu il segnale della rivolta di tutti gli Italici contro l'egemonia di Roma.

La «guerra sociale» fu breve e violenta. Marsi, Marrucini, Peligni, Vestini, Sanniti e Piceni costituirono una confederazione, con capitale Corfinium (in Abruzzo), e sconfissero a piú riprese gli eserciti mossi contro loro da Roma. Il senato finalmente si rassegnò. Tra il 90 e l'89 a. C. la cittadinanza ai Latini ed ai *socii* italici fu largamente concessa (n. 86). I centri cittadini italici non furono annessi all'*urbs*, ma furono organizzati in *municipia civium Romanorum*, con ordinamenti connessi a quelli di Roma (n. 118). A questo punto Lucio Cornelio Silla, che si era molto segnalato nella guerra sociale, ottenne (nell'88 a. C.) il consolato ed ebbe l'incarico della guerra contro Mitridate, re del Ponto, un altro epigono di Alessandro Magno, il quale proprio in quel tempo si manifestava pericoloso antagonista di Roma in Oriente ed attirava nella propria orbita, oltre gli stati dell'Asia, tutte le città della Grecia.

Mario, che era rimasto finora nell'ombra, intuì finalmente il pericolo che correva e, avvalendosi dell'aiuto del tribuno Sulpicio Rufo, fomentò una rivolta dei *populares* contro Silla, di cui fece revocare l'incarico. Silla non indugiò nemmeno un momento ad adoperare contro l'indebolito avversario i mezzi stessi che questi aveva apprestati con la sua riforma dell'esercito. Egli marciò su Roma con le legioni da lui stesso arruolate, non esitò (fu il primo) a portare uomini in armi entro il *pomerium* cittadino e costrinse Mario a fuggire in Africa. Ripristinata l'autorità del senato, ripartì per la campagna del Ponto, che lo portò in quattro anni, dall'87 all'83, a sottomettere la Grecia e ad inseguire Mitridate in Asia.

Della lontananza di Silla Mario approfittò per tornare a Roma, esercitandovi sanguinose vendette insieme col suo ferocissimo accolto

L. Cornelio Cinna, ma la morte lo colse improvvisa nell'86. Seguirono vicende turbinate di lotte fratricide e Silla giudicò venuto il momento di costringere Mitridate alla pace e di rientrare in patria, per stabilirvi in modo duraturo l'autorità della *nobilitas* e la propria. Una *lex Valeria de Sulla dictatore* (82 a. C.), da lui stesso suggerita, gli conferì i poteri straordinari di *dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae* (in altri termini di capo supremo incaricato della restaurazione repubblicana) per la durata di tre anni, dall'81 al 79 a. C.

Nella sua opera di restaurazione Silla non incontrò davvero rilevanti difficoltà, ma egli volle anche, con fredda determinazione politica, far sentire ai *populares* tutto il peso della forza del suo partito, in modo da dissuaderli dal riprendere le agitazioni di piazza. Da qui le fierissime ed estesissime persecuzioni politiche, che hanno reso così tristemente noto ai posteri il nome di lui. Vennero compilate numerose liste di proscrizione dei seguaci di Mario o di chiunque fosse anche lontanamente sospetto di avversione al senato. I beni dei proscritti furono venduti a prezzo vile e i loro terreni furono distribuiti fra 100.000 veterani, che riconobbero nei fatti in Silla il vero continuatore e realizzatore della politica agraria dei Gracchi. Numerose ed importanti leggi mirarono inoltre a ripristinare nel più pieno dei modi il prepotere politico della *nobilitas*, sia aumentando il numero dei senatori (che da 300 furono portati a 600), sia limitando l'influenza dei cavalieri (i quali furono esclusi dalla partecipazione alle giurie criminali), sia sminuendo le attribuzioni dei tribuni della plebe (che poterono essere solo di estrazione senatoria), sia creando dal nulla, o quasi, una rigorosa legislazione criminale (per certi versi da apprezzarsi) particolarmente avversa al turbamento dell'ordine pubblico.

In definitiva, Silla deve essere considerato come colui che, nel periodo della crisi, operò il massimo sforzo per arginarla e per far ritornare in Roma i tempi aurei della repubblica. Se quest'opera di restaurazione (ottenuta tuttavia col sacrificio della libertà dei ceti non senatori) gli sopravvisse di poco, ciò dipese dal fatto che le cause del decadimento della repubblica erano troppe e troppo sviluppate perché forza umana potesse arrestarle. Nel 79 a. C. egli si ritirò a vita privata, ma quando la morte lo colse, nel 78, già dovette intuire il fallimento imminente del suo energico tentativo di restaurazione.

82. Le vicende della crisi: Pompeo e Cesare. — Prima di morire Silla non mancò di individuare in due uomini i protagonisti degli avvenimenti successivi. Da un lato vi era il sillano Cneo Pompeo, decisamente orientato verso gli *optimates*, dall'altra l'aristocratico e tuttavia *popularis* Caio Giulio Cesare, parente di Mario e marito di una figlia di Cinna. Nel primo Silla vedeva e sperava il continuatore della sua politica conservatrice intransigente; nel secondo, pur ancora giovanissimo, egli scorgeva e temeva il futuro genio manovriero delle masse dei *populares*,

sicch  ebbe a dire che sotto i suoi modi colti e raffinati si nascondevano molteplici Marii. Fu infatti principalmente intorno a queste due spiccate personalit  che ruotarono le sorti di Roma dal 79 al 48 a. C., con ovvie conseguenze di ulteriore scadimento dei valori genuini di democrazia repubblicani.

La fortuna politica di Cneo Pompeo, che pur era solo di rango equestre, ebbe origine dal valido apporto che egli dette, tra l'82 e il 79 a. C., alla repressione dei resti del partito mariano in Sicilia, in Africa e in Spagna. Malgrado non fosse mai stato console o pretore, gli fu conferito in quelle province il comando di eserciti e nel 79 a. C., per la vittoria sul ribelle generale mariano Quinto Sertorio in Spagna, egli ottenne da Silla il trionfo e l'*agnomen* di *Magnus*. Scomparso Silla dalla scena, a maggior ragione il senato fece capo alle sue rimarchevoli capacit  militari contro le risorgenti ambizioni dei mariani. Furono azioni di guerra continue e fortunate sopra tutto in Spagna contro l'ostinato Sertorio, la cui sconfitta definitiva, seguita da morte per assassinio, ebbe luogo solo nel 73 a. C.

Nei due anni successivi Pompeo contribu  anche alla repressione di una sanguinosa rivolta di schiavi e di contadini nell'Italia meridionale e in Sicilia, capeggiata con estrema determinazione dal gladiatore trace Spartaco. Il *bellum Spartacium* fu per  definitivamente vinto, nel 71 a. C., dal pretore Caio Licinio Crasso, un'ambigua figura di ricchissimo affarista che si profilava sulla strada di Pompeo come suo rivale nei favori del senato. E fu appunto con Crasso che Pompeo decise tempestivamente di allearsi, ottenendo con lui il consolato per l'anno 70 a. C. Non pure gli interessi della repubblica, ma quegli stessi della *nobilitas* furono cos  sacrificati agli interessi delle persone.

Roma attraversava in quegli anni sempre pi  agitate vicende. All'interno dilagava il malcontento dei *populares* contro le severe istituzioni del regime sillano e contro la corruzione dei magistrati mandati ad amministrare le province; all'esterno gravavano la minaccia asiatica del risorgente Mitridate e il disordine arrecato ai traffici marittimi dal moltiplicarsi della pirateria. Con l'appoggio di Crasso, Pompeo, rendendosi lodevolmente conto dell'opportunit  di moderare certi odiosi eccessi, non esit  a scardinare in parte la costituzione di Silla e ad abrogare, in particolare, con una *lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*, le odiose limitazioni ai poteri dei tribuni. Il favore del senato si intiepid , ma si accrebbe per lui quello dei cavalieri. In ogni caso, il pericolo esterno rendeva insostituibile l'azione di Pompeo, tanto pi  che la fortuna militare non aiut  negli anni seguenti, contro Mitridate, il console Lucullo. Da qui l'affidamento a Pompeo di poteri eccezionali. Nel 67 a. C. una *lex Gabinia de bello piratico* gli conferiva, nonostante l'opposizione degli *optimates*, un *imperium* triennale su terra e su mare per la guerra contro i pirati. Essendosi egli sbarazzato in soli tre mesi di costoro, una *lex Manilia de imperio Cn. Pompei* (pi  precisamente, un plebiscito) del 66 poneva nelle sue mani, con poteri

illimitati, la guerra contro Mitridate e le sorti delle province di Asia, Bitinia e Cilicia. Pompeo debellò Mitridate, costrinse alla pace il genero Tigrane, re di Armenia, e sottomise inoltre la Siria, che divenne anch'essa *provincia* romana (62 a. C.).

Frattanto in Roma il console del 63, M. Tullio Cicerone, amico di Pompeo e grande sostenitore della *nobilitas* senatoria, reprimeva con molta energia un moto insurrezionale capeggiato dal patrizio L. Sergio Catilina, uomo di corrotti costumi che aveva adunato intorno a sé tutti gli ambiziosi ed i malcontenti della città, dei municipi e delle province, al fine (pare) di instaurare una propria dittatura personale. Sferzato dalle veementi accuse mossegli da Cicerone in senato, colpito da un minaccioso *senatus consultum ultimum*, dichiarato nemico pubblico, Sergio Catilina si dette alla fuga, raccolse frettolosamente le sue truppe in Etruria, ma fu sconfitto l'anno seguente a Pistoia (62 a. C.). La sua congiura era stata, tuttavia, tale da preoccupare per molte ragioni. Da un canto si mostrava evidente al senato il completo sgretolamento della restaurazione sillana, dall'altro si profilava il pericolo che le mire usurpatrici di Catilina fossero per essere riprese, con ben altra forza, da Pompeo, di cui era imminente il ritorno dall'Asia con tutto il suo esercito ben agguerrito.

L'attenzione sgomenta dei senatori, e (bisogna riconoscerlo) dello stesso Cicerone, si fissò su Brindisi, porto di approdo di Pompeo. Ma fortunatamente questi, troppo sicuro di sé, sciolse il suo esercito non appena sbarcato e si presentò a Roma inerme, per chiedere il conferimento di un clamoroso trionfo *de orbe terrarum*, che ottenne con pieno successo nel 61 a. C.

Fu allora che il senato commise un gravissimo errore politico. Anziché blandire colui che sarebbe potuto ridiventare il difensore dei loro privilegi, i senatori si dettero a discutere sull'opportunità o meno di ratificare le misure adottate da Pompeo in Asia e respinsero decisamente la sua richiesta di destinare parte del bottino di guerra all'acquisto di terre da distribuire ai veterani. Grave indignazione di Pompeo, che si avvide troppo tardi della sconsideratezza di Brindisi e si pose quindi il problema di forzare la situazione assicurandosi in Roma un predominio politico stabile. Un alleato già era disponibile in Crasso, ma per poter influire con sicurezza sui *populares* era necessario l'aiuto di una personalità decisamente grata a questi ultimi. Questa personalità fu facilmente trovata in C. Giulio Cesare, il quale sino ad allora si era mantenuto con molta prudenza (e forse non senza qualche complicità con la congiura di Catilina) più fra le quinte che sulla scena della vita politica romana.

Tornando a Roma da un comando in Spagna, Cesare ottenne il consolato per il 59 a. C. e, avvicinatosi a Pompeo e a Crasso, propose loro né più né meno che un accordo privato di durata quinquennale (il cd. primo triumvirato), allo scopo di concentrare i mezzi e le influenze a disposizione di tutti e tre per raggiungere il fine del massimo di potenza di ciascuno. L'appoggio del partito popolare di Cesare

garantí a Pompeo l'approvazione in blocco dei suoi provvedimenti asiatici ed il proconsolato di Africa e di Spagna. L'appoggio di Pompeo e di Crasso portò Cesare ad ottenere l'incarico di conquistare i vasti territori della Gallia nei cinque anni a partire dal 1° marzo del 58 a. C., o forse, meglio, dopo la scadenza del consolato, e cioè dal 1° gennaio del 58 (*lex Vatinia de provincia Caesaris* del 59 a. C.). Quel che ottenne Crasso non è ben noto, ma non è difficile immaginarlo quando si pensi ai fortissimi interessi finanziari di questo capitalista antico. I due difensori piú in vista delle libertà repubblicane, Cicerone e M. Porcio Catone «minore», furono pretestuosamente allontanati da Roma: il primo inviato in esilio, in base ad una legge «*ad personam*», per aver represso la congiura catilinaria senza le forme regolari del processo criminale (n. 132); il secondo impegnato in una meschina impresa militare contro l'isola di Cipro.

Il triumvirato, che la propaganda esaltava come il fondamento della concordia nazionale, funzionò, almeno per i tre alleati, molto bene, anche a causa dell'abile attività intermediatrice di Giulia, figlia di Cesare andata sposa a Pompeo. Col convegno di Lucca del 56 a. C. ne fu decisa, prima ancora della scadenza, la proroga per altri 5 anni, stabilendosi che stavolta Pompeo sarebbe rimasto a Roma per controllare la situazione dal centro, mentre Crasso avrebbe lasciato momentaneamente i forzieri per intraprendere, in cerca di trionfi militari (succede), una campagna contro i Parti in Asia. Intanto Cesare aveva iniziato molto energicamente la sua azione per sottomettere a Roma la Gallia transalpina, che, liberata dagli invasori Elvezí e dai Germanici di Ariovisto (58 a. C.), si avviava a divenire una vastissima provincia romana. La proroga del comando per un quinquennio (disposta da una *lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris* del 55) giunse provvidamente ad assicurare a quest'opera, non meno che alle crescenti (e lungimiranti) ambizioni di Cesare, un sufficiente respiro.

Malgrado l'apparente concordia, si annunciavano tuttavia i segni premonitori del conflitto fra Cesare e Pompeo. Pompeo invidiava la recente gloria di Cesare e la *nobilitas* senatoria, accortasi finalmente di dove provenisse il pericolo vero, non perdeva occasione per sobillararlo, approfittando della sua presenza a Roma. Il 54 a. C. Giulia morì e Pompeo si trovò sottratto al forte influsso che Cesare esercitava per mezzo della figlia fra le sue pareti domestiche. Il 53 l'incauto Crasso trovò fine ingloriosa, dopo una campagna di guerra tra le piú sconsiderate che si ricordino, nella lontana Siria, a Carre. Nello stesso anno Cesare era impegnato aspramente con la ribellione gallica, capeggiata dall'indomabile arverniate Vercingetorige. Ma il ritorno di Cesare in patria era ormai questione di poco tempo e tutti intuivano che egli non avrebbe ripetuto l'errore di Pompeo a Brindisi.

Parve, in un primo momento, che Cesare stesse avendo la peggio. I *populares* si erano divisi da tempo in due fazioni: quella di P. Clodio Pulcro, protetto di Cesare e nemico acerrimo di Cicerone, e quella di T. Annio Milone, che vedeva con astio la politica di Cesare. Clodio era

una singolare figura di avventuriero scapestrato e privo di scrupoli, il quale aveva promosso nel 58 a. C., come tribuno della plebe, l'esilio di Cicerone: era spiegabile che egli avversasse Milone e i suoi seguaci con tutti i mezzi. Dal suo canto Milone non gli era certo da meno e aveva indotto, tra l'altro, i consoli del 57 a. C. ad ottenere addirittura una legge centuriata per il richiamo di Cicerone in patria (n. 132). In questo clima avvelenato gli episodi di banditismo politico giunsero a svolgersi con impudente frequenza quasi in ogni angolo della città, sì che il senato decise, nel 53 a. C., di porvi fine facendo eleggere Pompeo, su proposta dell'interrè Servio Sulpicio, console unico (*consul sine collega*). Gravissima infrazione alla costituzione, perché non solamente veniva ad essere violato il principio della dualità della magistratura consolare, ma veniva inoltre quest'ultima a trovarsi affidata a persona che era già, per altro verso, proconsole.

Tuttora lontano da Roma, Cesare non si faceva illusioni. Numerosi amici lo tenevano minutamente informato dei retroscena politici della vita di Roma. Egli sapeva che Pompeo e la *nobilitas* gli erano irriducibilmente contrari. Già l'aspro Catone, il quale aveva fatto ritorno dalla grama spedizione cipriota, aveva pubblicamente proposto che fosse consegnato ai Germani, per ripagarli moralmente di una strage di donne e bambini che egli aveva ordinato. Solo che per un momento egli avesse abbandonato l'esercito o si fosse fatto abbandonare da questo, era pronto a scattare il processo criminale contro di lui per le vere o false malversazioni, per gli eccidi e gli atti arbitrari operati in Gallia. La sua sorte era, dunque, legata all'esercito, ed egli decise che non avrebbe lasciato il proconsolato gallico, se non fosse già stato portato al consolato per lo stesso anno. Ma intanto Pompeo aveva fatto votare una legge (*lex Pompeia de provinciis*, forse del 52 a. C.) per cui non si poteva riottenere il consolato se non a distanza di 10 anni dal consolato precedente: Cesare, che era stato console il 59, non sarebbe potuto tornare ad esserlo se non nel 48 a. C. Inoltre ecco il senato avanzare la tesi sottile che il secondo proconsolato di Cesare debba ritenersi esaurito il 31 dicembre del 50 (anziché il 28 febbraio o il 31 dicembre del 49) perché il quinquennio relativo non decorrerebbe dalla data di scadenza del primo proconsolato (28 o 31 dicembre del 54) ma dovrebbe farsi decorrere dall'anno in cui il secondo proconsolato è stato concesso (55 a. C.). Breve: si cercava con astuzie giuridiche di fare di Cesare un privato cittadino per l'anno 49 a. C., e pertanto si sperava che in quell'anno lo si potesse rendere innocuo, tanto più che per candidarsi al consolato era richiesta la sua presenza fisica a Roma (in forza stavolta di una *lex Pompeia de iure magistratuum* appositamente varata nel 52 a. C.).

Alla fine del 50 a. C. Cesare fu dunque dichiarato decaduto dal proconsolato gallico e venne richiamato in patria. *Pro bono pacis* egli non dette un reciso rifiuto e domandò che almeno si considerasse anche Pompeo non più investito del proconsolato di Spagna e di Africa. Ma il senato, accecato dall'odio, non volle intendere ragioni e gli fece ordinare

dai consoli di allontanarsi immediatamente dagli eserciti e dalla Gallia sotto minaccia di essere dichiarato *hostis publicus*, nemico della patria.

Cesare esitò, ma non aveva in realtà altra scelta, volendo evitare la rovina personale, se non di portare le armi contro Roma. Nel gennaio del 49 il suo esercito passò il Rubicone, lo scarso fiumicello nei pressi di Ravenna che segnava il confine di Roma con la Gallia Cisalpina, e mosse contro la città senza incontrare resistenza. In Roma entrò il 1° aprile del 49 a. C. Poi che Pompeo e molti senatori erano fuggiti a Brindisi e di qui si erano imbarcati per Durazzo, egli decise di ridurli all'estrema disfatta, ma prima gli fu necessario sconfiggere il potente esercito proconsolare di Pompeo in Spagna. Condotta a termine questa difficile impresa, navigò verso l'Epiro, ove si era rifugiato Pompeo, travolgendo i seguaci di quest'ultimo a Farsàlo in Tessaglia (48 a. C.).

Pompeo, salvo per miracolo, riparò presso il re di Egitto Tolomeo Dionisio, che peraltro, fiutando con accortezza la direzione del vento, lo tradì e lo uccise, consegnandone il capo a Cesare che sopravveniva. Prima di muoversi dall'Egitto, Cesare, cedendo con diletto alle richieste dell'affascinante Cleopatra, sorella e moglie di Tolomeo, decise di dividere il regno fra i due; ma Tolomeo sollevò il popolo contro di lui, costringendolo ad una fortunosa campagna di repressione. Domata la rivolta, in cui lo stesso Tolomeo trovò la morte, Cesare assegnò stavolta integralmente il regno a Cleopatra (dalla quale aveva intanto avuto, a dir di lei, un figlio denominato Tolomeo Cesare o, più familiarmente, Cesarione) e fece finalmente ritorno a Roma, ove intanto curava il mantenimento dell'ordine a suo favore il fido Marco Emilio Lepido.

Le due ultime azioni militari di Cesare furono rese necessarie dalle resistenze dei pompeiani e dei membri del partito senatorio. Nel 46 a. C. egli sconfisse a Tapso, in Africa, un esercito di cui faceva parte l'irriducibile Catone, che si uccise poi ad Utica ed è perciò passato alla storia come Catone «uticense». Nel 45 a. C. tornò nuovamente in Spagna ad annientarvi, a Munda, l'esercito pompeiano, raccolto dai due figli del suo rivale, Cneo e Sesto Pompeo.

83. La formazione della «respublica» universale romana. —

Un giudizio preciso sull'azione politica di Cesare come capo dello stato romano non è possibile dare, perché ben poco egli rimase in Roma, dal 49 al 45 a. C., e perché egli cadde vittima, a breve distanza dalla vittoria finale, di una congiura ordita da ostinati partigiani della reazione senatoria (Idi di marzo del 44 a. C.). Può darsi, come molti sostengono, che egli si preparasse a diventare monarca assoluto, cioè *dominus et deus* alla maniera orientale, ma l'ipotesi è fragile ed è contrastata dal fatto che Cesare, il quale non mancava certo di realismo, nulla fece di concreto e di pubblico per precostituirsì saldamente in vita un successore nella sua posizione di preminenza.

Ad ogni modo, altre due personalità spiccatissime emersero dopo Cesare: quella di Antonio e quella di Ottaviano. La rivalità tra costoro si risolse, dopo convulse vicende, a favore del secondo, il quale segnò la fine della *respublica* nazionale e l'inizio di un'altra e ben distinta stagione della storia di Roma.

La congiura antecesariana aveva coinvolto una ottantina di famiglie del ceto senatorio. Capi ne erano stati Caio Cassio Longino, un antico pompeiano solo apparentemente ravveduto, e lo stesso Marco Giunio Bruto, amatissimo dal dittatore. Pareva, dunque, che l'assassinio di Cesare dovesse significare la restaurazione dell'oligarchia senatoria, nello spirito della reazione sillana. Ma i congiurati non furono assolutamente capaci di sfruttare la situazione. Stremati dalla loro stessa audacia, temendo le ire del popolo e dei veterani di Cesare, essi non si gettarono sulle leve del potere, ma si asserragliarono in Campidoglio, quasi già si sentissero assediati dalle turbe esagitate. Dell'assurda situazione creatasi seppe magistralmente approfittare il console Marco Antonio, compagno d'armi di Cesare, che indusse il popolo a sollevarsi contro i congiurati, costringendo questi ultimi a riparare ingloriosamente in Oriente. Il testamento di Cesare, letto da Antonio al popolo in occasione dei funerali del dittatore, rivelò ai *populares* che Cesare li aveva magnificamente beneficiati con ricchissimi lasciti di danaro, incaricando dell'esecuzione dei medesimi un pronipote non ancora ventenne, Caio Ottavio, nominato nello stesso testamento figlio adottivo ed erede. Bastò questo a determinare la disgrazia degli antecesariani.

Per un momento Antonio pensò, forse, di poter succedere nella dittatura a Cesare, mettendosi d'accordo col fido collaboratore di costui, M. Emilio Lepido. Ma il quasi imberbe pronipote di Cesare, Caio Ottavio, che si attribuiva in virtù dell'adozione testamentaria il nome di Cesare Ottaviano, sopravvenne dall'Epiro a Roma a reclamare i suoi diritti. Antonio non volle trasferire ad Ottaviano il patrimonio mobiliare di Cesare, di cui si era già impadronito. Certamente egli sottovalutò il giovanissimo avversario, ma fece male, perché la tempra di Caio Ottavio subito si rivelò notevolmente ferma. Contro Antonio egli non ricorse alla forza, di cui del resto ancora non disponeva, ma ricorse alla legalità, un'arma assai insidiosa se adoperata da una mente fredda e capace. Mentre insisteva nel chiedere per le vie di giustizia il soddisfacimento dei suoi diritti sui beni mobiliari, non esitò, per ingraziarsi le masse, a vendere tutti i beni immobiliari pervenutigli dal prozio per dare esecuzione ai vistosi lasciti che Cesare aveva disposto in favore del popolo. L'aria di Roma si rese assai insalubre per Antonio, che passò a costituirsi un esercito a Modena, con chiara intenzione di marciare in forze sulla città. Sino a Modena appunto lo inseguirono le truppe regolari della repubblica al comando dei consoli Aulo Irzio e Vibio Pansa.

Ben presto, però, Ottaviano si avvide che il senato fiutava in lui

una persona malfida per le libertà repubblicane. La sua decisione fu rapidissima: alla testa di un esercito suo personale mosse contro Roma e la occupò; dopo di che, per evitare una sanguinosa guerra civile con Antonio e Lepido, si accordò con costoro costituendo un triumvirato quinquennale con poteri illimitati «per la restaurazione della repubblica», il quale fu stavolta sancito da un'apposita legge (*lex Titia de triumviris*: 43 a. C.). I primi effetti di questo secondo triumvirato furono l'eliminazione delle ultime resistenze aristocratiche in Roma (e fu in questa occasione che Cicerone perse la vita), nonché la guerra contro l'esercito raccolto in Oriente da Cassio e Bruto. Gli anticesariani furono sconfitti decisamente a Filippi, in Macedonia (42 a. C.), ed i loro capi si uccisero. I vincitori si spartirono da buoni amici l'impero: Lepido ebbe l'Africa nord-occidentale, Antonio l'Oriente (comprensivo dell'Egitto) ed Ottaviano si assegnò il compito di rimanere in Roma a impedire ogni velleità reazionaria del senato. Alla scadenza del primo quinquennio, il triumvirato venne rinnovato per altri cinque anni.

In quel decennio, Antonio si impaniò in Egitto fra i vezzi tuttora consistenti della regina Cleopatra, donna (sia chiaro) di raffinata cultura e di grande intelligenza, e Ottaviano divenne signore incontrastato dell'Italia romana, mentre Lepido si ritirò a vita privata. Il conflitto risolutivo fra Antonio ed Ottaviano non tardò a scoppiare, ed Ottaviano riportò la vittoria sul rivale e sulla regina Cleopatra nella battaglia navale di Azio, lungo la costa acarnana (31 a. C.). Antonio e Cleopatra, inseguiti fino in Egitto, si suicidarono.

Dopo la vittoria di Azio, Ottaviano apparve l'arbitro delle sorti di Roma. Egli aveva conservato sino al 32 a. C. la carica straordinaria di triumviro. Nello stesso anno 32 a. C., scadendo il triumvirato, venne organizzata dai suoi amici una solenne acclamazione plebiscitaria delle sue virtù (*coniuratio Italiae et provinciarum*) di cui egli profitò per non lasciare nemmeno negli anni seguenti i suoi poteri di alto comando degli eserciti. Nulla impediva, nella infiacchita repubblica, che si protraesse ancora per molti anni questa situazione straordinaria a favore di Ottaviano, ma il genio politico di lui, unito alla sua saggia moderazione, seppe mettervi tempestivamente fine, a tutto vantaggio della parziale (e formale) conservazione, ancora per qualche secolo, delle strutture repubblicane.

Nella storica seduta in senato del 13 gennaio 27 a. C., Ottaviano dichiarò vendicata la morte di Cesare e ristabilita la pace civile, proclamando pertanto di ritirarsi a vita privata. L'abile mossa politica, che non era stata disgiunta da un'avveduta preparazione degli avvenimenti, determinò un moto di riconoscenza del senato e del popolo, i quali d'altra parte non sapevano più fare a meno di un uomo forte che sovrintendesse a tutto per tutti. Ottaviano fu quindi universalmente pregato (esattamente come aveva previsto) di rimanere il sommo *moderator rei publicae*, il primo cittadino di Roma (*princeps Romanorum*), anche in vista della non pacifica situazione di alcune

province. La riconoscenza e la fiducia del senato arrivarono al punto di conferirgli il titolo di *Augustus* (cioè di consacrato dagli dèi) e di fargli attribuire dai comizi centuriati un *imperium* straordinario di durata decennale sulle province non pacificate, quindi il comando degli eserciti occorrenti a ridurre quelle province all'obbedienza: potere, questo, indirettamente molto utile per intimorire a suo vantaggio ogni eventuale competitore politico.

Si aprì, di conseguenza, un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: il periodo della *respublica* universale romana. Una comunità politica tuttora formalmente democratica, ma snaturata nella sostanza. Con l'apertura sempre più indiscriminata della cittadinanza romana a tutti quanti vivessero in modo approssimativamente civile nell'«universo» romano (*orbis Romanus*) e con l'instaurazione di un regime di governo autoritario, ovvero sia di *principatus*.

§ 13. — LA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 84. La *respublica* nazionale romana. — 85. La *respublica* nazionale e i popoli soggetti. — 86. La popolazione della *respublica* nazionale. — 87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — 88. Il territorio della *respublica* nazionale. — 89. Il governo della *respublica* nazionale romana. — 90. Le finanze della *respublica* nazionale romana. — 91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana.

84. La «*respublica*» nazionale romana. — Il concetto dello stato come *respublica*, venuto lentamente a delinearsi già durante la fase di crisi della *civitas* quiritaria, rappresenta un'elaborazione peculiare della civiltà romana: una figura ideale di cui gli elementi essenziali perdurarono a lungo, come si vedrà, anche nel periodo seguente. Quel che peraltro caratterizzò la *respublica* romana dei sec. IV-I a. C. (la cd. *libera respublica*: «libera» perché sottratta alla tirannia dei *reges*) non fu solo il criterio nazionalistico di composizione dell'elemento cittadino, ma fu anche (ed è necessario rilevarlo) la sopravvivenza in essa, almeno sino agli albori del sec. I a. C., di tracce notevoli della struttura arcaica dello stato come *πόλις* o *civitas*.

Res publica, significò *res populica*, *res populi*, insomma «cosa di tutto il popolo». Ma questa particolarissima concezione del nuovo stato non può comprendersi appieno, se non tenendo presente il processo storico che portò alla scomparsa dello stato quiritario ed all'ammissione dei *plebeii* alla cittadinanza.

A questo proposito, si ricordi che la *plebs* romana, insofferente della sua condizione di mera sudditanza, aveva accanitamente lottato, per oltre un secolo e mezzo (sec. V-IV a. C.), contro l'esclusivismo patrizio della cittadinanza romana, cioè contro uno degli aspetti fondamentali della costituzione di Roma come *civitas Quiritium*. Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica fossero merito non esclusivo dei *cives patrizi*, ma anche dei sudditi *plebei*, sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus*, vale a dire del *populus Romanus Quiritium*, la classe plebea riuscì appunto, nel corso del sec. IV a. C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus*, senza pregiudiziali di stirpe, e che quindi tutti i membri del *populus*, anche se non *patricii*, meritassero la qualifica di *civis* con conseguente capacità di partecipazione al governo dello stato. Ma il riconoscimento di questo nuovo principio non comportò l'esplicita abolizione del precedente: determinò piuttosto la concorrenza di esso col principio più antico, il quale fu solo implicitamente accantonato, divenne quindi praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizi del sec. III a. C.

Così avvenne che, pur avendo perduto ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quiritaria (il *rex*, i *comitia curiata*, l'*auctoritas patrum* ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per tempi più o meno lunghi, sino alle soglie del sec. I a. C., principalmente a causa della reverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche e tradizionali funzioni. Nel che va peraltro anche ravvisata, come sappiamo (n. 79), una delle non ultime cause della crisi della *respublica*, rimasta territorialmente troppo angusta rispetto all'enorme estensione delle terre via via conquistate.

85. *La «respublica» nazionale e i popoli soggetti.* — La concezione dello stato come *res populi* (intendendosi il *populus* come complesso dei soli cittadini, ormai tanto patrizi quanto plebei) e la persistenza della antica struttura statale come *civitas* o πόλις concorsero, come abbiamo detto (n. 79), nel far sì che la gran parte delle moltissime conquiste territoriali di Roma in Italia e fuori d'Italia non fosse annessa al territorio romano, ma fosse considerata, in una con i suoi indigeni, come estranea alla romanità (e popolata quindi da stranieri, *peregrini*), anche se era saldamente tenuta in pugno, con modalità varie, dal popolo romano e dai suoi magistrati.

Attraverso un processo storico molto tormentato e tutt'altro che coerente, il risultato (o almeno l'orientamento dominante) fu quindi che l'egemonia romana si basò, al di fuori del territorio vero e proprio della *respublica* (n. 88), sulla combinazione

di tre elementi: *a*) una rete di città-satelliti (*coloniae civium Romanorum, municipia civium Romanorum*), vere e proprie «filiali» della *respublica*, diffuse nel mondo romano a tutela degli interessi di Roma, ma facenti parte, sul piano politico-costituzionale, della città-madre (n. 117-118); *b*) una rete di città-protette, cioè di comunità non romane, in stato di subordinazione al protettorato internazionale esercitato da Roma, anch'esse variamente diffuse nel mondo romano a salvaguardia degli interessi della città eminente, da cui ricevevano in cambio protezione (n. 121); *c*) un complesso sempre più vasto di territori non annessi, quindi del tutto extraromani, sui quali (e sulle popolazioni dei quali) Roma si riservava un potere assoluto di sfruttamento, che era affidato all'*imperium militiae* dei suoi magistrati e promagistrati (n. 120).

Di questa complicata organizzazione egemonica parleremo più diffusamente a suo tempo (n. 119), ma qui si impone una precisazione di carattere generale. Quanto meno sino a tutto il sec. II a. C., ai Romani non fu affatto chiaro il concetto che le terre di sfruttamento (cioè le cd. *provinciae populi Romani*) fossero territorio pertinenziale dello stato e che i loro indigeni (cioè i *peregrini in ditione populi Romani*) fossero sudditi permanenti di Roma. L'idea che alla *respublica Romanorum* inerisse un *imperium Romanorum* fu estranea al periodo preclassico, o almeno si avviò a formarsi solo durante l'ultimo secolo di esso, vale a dire quando Roma si sentì veramente e definitivamente sicura della stabile tenuta dei suoi territori di conquista e dell'instaurazione negli stessi della cd. *pax Romana*. Sino ad allora la *provinciae*, dove più dove meno, furono considerate, in altri termini, come zone di guerra, subordinate a Roma a titolo precario o comunque a condizione di un'assidua vigilanza armata. Parlare di sudditi (permanententi) di Roma non sembra, dunque, in relazione al periodo preclassico, storicamente corretto.

86. La popolazione della «respublica» nazionale. — La definizione più incisiva del *populus* nella concezione repubblicana fu data dal giurista classico Gaio (n. 228): «*populi appellatione universi cives significantur connumeratis etiam patriciis*» (con la denominazione di popolo si intendono tutti i cittadini, ivi compresi i patrizi).

È una definizione, quella gaiana, che mette in luce due cose: *a*) la raggiunta irrilevanza della distinzione tra *patricii* e *plebei* (i quali ultimi conservavano, peraltro, una loro individuazione specifica in quanto membri dei *concilia plebis* e soli ammessi alla copertura delle cd. magistrature plebee); *b*) la identificazione del *populus* con i soli *cives*, rimanendo confinati

i non *cives*, come poco fa si è accennato (n. 85), nella categoria dei *peregrini*. Tuttavia, tra il *civis Romanus* della *respublica* nazionale e quello che sarebbe stato più in là il *civis* della *respublica* universale la differenza, lo vedremo a suo tempo (n. 167 ss.), fu profonda. La connotazione del *civis* nella *respublica* nazionale fu ancorata infatti ad orientamenti fortemente restrittivi: orientamenti tutti suggeriti dalla finalità di salvaguardare la nazionalità romana.

Civis Romanus fu pertanto ritenuto, nella *respublica* nazionale, solo chi presentasse i seguenti requisiti: a) l'appartenenza alla specie umana (non erano considerati cittadini gli dèi, gli animali subumani, gli esseri umani mostruosi); b) l'esistenza in *rerum natura* (non erano considerati cittadini i nascituri, i nati morti, i defunti); c) la *libertas* (non erano considerati cittadini gli schiavi); d) la *civitas* in senso stretto, cioè l'inerenza per precise e ben definite causali (nascita, naturalizzazione, manumissione) alla comunità nazionale romana. Questi requisiti erano sufficienti per inquadrare l'individuo come soggetto nell'ordinamento statale, quindi nei cd. rapporti di diritto pubblico, mentre (si badi bene) non bastavano a conferire all'individuo la soggettività propriamente «giuridica», che era quella attinente alle relazioni tra privati (n. 127-147). Per essere soggetti attivi o passivi dei rapporti privati occorreva, di regola, un requisito ulteriore: quello dell'autonomia familiare, vale a dire quello della indipendenza da ogni soggezione ad altrui *potestas*, *manus* o *mancipium* (n. 129). Comunque, il punto di incontro tra cittadini familiarmente autonomi (maschi o femmine che fossero) e cittadini sottoposti a potestà era sempre dato dall'appartenenza loro ad una certa *familia*, quindi dall'individuazione del relativo capo, dall'individuazione del patrimonio a lui spettante (sulla base del quale erano assegnati alle varie classi dei *comitia centuriata* anche i suoi sottoposti liberi e maschi), dall'individuazione della sede da lui assegnata alla famiglia (sulla base della quale tutti i membri liberi di una *familia* erano iscritti alle varie *tribus*).

L'esame delle regole relative all'acquisto della *civitas* conferma in modo molto chiaro la cura, per non dire la preoccupazione, che la qualifica di *civis Romanus* fosse attribuita a persone che dessero sufficiente garanzia di partecipazione alla nazionalità romana.

(a) Cittadini per nascita erano solo; a) i nati da *matrimonium iustum* tra una madre (anche non romana, purché ammessa al *connubium* con i Romani) e un padre che fosse ro-

mano (per nascita o per *donatio civitatis*) al momento del presumibile concepimento; *b*) i nati fuori di *matrimonium* da una cittadina romana che si fosse congiunta con padre romano o ignoto. I nati fuori di matrimonio da una madre non romana erano esclusi dalla *civitas* romana pur se il padre naturale era sicuramente (per quanto si può essere sicuri su questo punto) romano. Di più: una *lex Minicia de liberis* (anteriore al 90 a. C.) esclude altresì dalla cittadinanza romana i nati dall'unione di una madre romana con un padre noto, che fosse però latino o peregrino.

b) Cittadini per naturalizzazione erano solo i *peregrini* che avessero beneficiato di una espressa *donatio civitatis* (che si soleva concedere con estrema parsimonia) e i Latini i quali avessero stabilito domicilio a Roma, rinunciando alla propria cittadinanza (n. 121). Ma il cd. *ius migrandi* dei Latini, che risaliva agli antichissimi legami di stirpe tra Latini e Romani, essendo troppo facilmente utilizzato dai *socii Italici* (che prima si facevano naturalizzare *Latini* e poi si trasferivano a Roma), fu dapprima limitato da una *lex Claudia de sociis* (117 a. C.) e poi addirittura abolito da una *lex Licinia Mucia de civibus redigundis* del 95 a. C.: leggi che furono tra le cause della guerra sociale e della successiva *donatio civitatis* cui Roma fu costretta a favore dei Latini e degli Italici (n. 81), purché si astenessero dalla rivolta (*lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda*, a. 90) o desistessero entro sessanta giorni dalla stessa (*lex Plautia Papiaria de civitate sociis danda*, a. 89).

c) Cittadini per affrancazione dalla schiavitù (*manumissio*) erano, infine, gli schiavi (*servi*) che fossero stati affrancati dai loro padroni con gli atti solenni della *manumissio testamento*, *vindicta* o *censu* (n. 129). Questo modo tradizionale di acquisizione della *civitas*, risalente ai tempi arcaici in cui gli schiavi erano pochi e provenivano da popolazioni del Lazio e del centro d'Italia strettamente affini ai Romani, costituiva certo un grave pericolo per la compattezza della nazionalità romana, e ciò sia perché la *manumissio* era un negozio rimesso alla discrezionalità del *dominus* privato (sempre pochi furono infatti i *servi publici*: n. 90) e sia perché gli schiavi erano delle più diverse provenienze straniere. Tuttavia, a parte il fatto che le affrancazioni erano praticate su scala alquanto ristretta, tanto più che chi le operava era tenuto a pagare un'imposta del 5% sul valore di mercato dello schiavo (*lex Manlia de vice-sima manumissionum* del 357 a. C.: n. 90), fu appunto per porre un argine al principio antichissimo per cui la *manumissio*

faceva acquistare ad un tempo *libertas civitasque* che venne consolidato l'antico istituto del *patronatus libertorum* (n. 129) e vennero fissate, come si vedrà tra poco (n. 87), forti limitazioni di carattere costituzionale ai *libertini*.

La perdita e la variazione della qualifica di cittadino dipendevano dal venir meno dei requisiti richiesti. Si è parlato, in particolare, da qualche giurista dell'età classica, di *capitis deminutio maxima* (perdita della libertà), *media* (perdita dei soli requisiti di cittadinanza), *minima* (mutamento dello *status familiae*). Casi di *capitis deminutio media* furono: la *reiectio civitatis* compiuta tacitamente dal cittadino che avesse acquistato un'altra cittadinanza; l'*interdictio aqua et igni* dei condannati a pena capitale; l'*exilium* volontario dell'accusato di un *crimen*, prima della condanna; la revoca della cittadinanza ad un cittadino naturalizzato (*ademptio civitatis*) operata con legge o per senatoconsulto autorizzato da una legge.

Nell'ipotesi di *capitis deminutio* per *reiectio civitatis*, così come in alcuni casi di *capitis deminutio maxima* (prigionia di guerra, *deditio per patrem patratum* di un cittadino colpevole al popolo straniero offeso), si affermò consuetudinariamente l'istituto del *postliminium*, in forza del quale il cd. *reversus ab hostibus* riacquistava, ove tornasse in patria con *animus remanendi*, la sua condizione di *civis Romanus*, con tutte le conseguenze della stessa, così come se non l'avesse mai perduta. Se il *civis* era anche soggetto giuridico (privato), in quanto fornito di autonomia familiare, la conseguenza era altresì il riacquisto *ex tunc* della titolarità delle sue situazioni giuridiche. Una *lex Cornelia (Sullae?) de captivis*, del periodo 82-79 a. C., stabilì qualcosa di più, e cioè che, se il *civis Romanus* morisse in prigionia, il *testamentum* da lui fatto precedentemente alla cattura si considerasse valido, come se egli fosse morto al momento della caduta in prigionia (cd. *factio legis Corneliae*).

A complemento di tutto quanto precede, è il caso di porre in rilievo che anche l'onomastica faceva perno sulla famiglia di appartenenza e sulla relativa parentela in linea agnatizia, nel senso che tutti i cittadini di una stessa *familia* e di una stessa discendenza erano contraddistinti da un unico *nomen gentilicium* (i Cornelii, i Quinzi, i Cecilii ecc.). Col tempo, per identificare meglio il *civis Romanus* nel groviglio delle diramazioni di una certa famiglia originaria, si diffuse il sistema dei cd. *tria nomina*: il *praenomen* (es.: *Marcus*), che si riferiva al singolo individuo; il *nomen gentilicium* (es.: *Tullius*), relativo alla *familia* o, più precisamente, alla schiatta (denominata, questa, *gens* in senso improprio e estensivo, cioè non solo per i patrizi, ma anche per i plebei); infine il *cognomen* o soprannome (es.: *Cicero*), caratterizzante ogni singolo ramo familiare. Le donne erano solitamente indicate col solo gentilizio, seguito da un ordinale nell'ipotesi che fossero, nella famiglia, più di una (es.: *Cornelia prima*, *Cornelia secunda* ecc.). A facilitare l'identificazione dei personaggi serviva l'indicazione

della paternità (es.: *Sex. f.*, figlio di Sesto) ed eventualmente anche di ascendenze ulteriori (es.: *M. n.*, nipote di Marco), nonché, per i cittadini piú in vista, qualche *cognomen* ulteriore, anche «*ad personam*» (es.: *P. Cornelius Scipio Nasica*, cioè del ramo Nasica, soprannominato inoltre *Serapio*, pare per la somiglianza ad un cattivo soggetto di tal nome) e ancora, come vedremo (n. 88), l'indicazione della tribú di appartenenza.

87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — L'autonomia familiare, non richiesta per la qualificazione come *civis Romanus*, era altrettanto irrilevante ai fini dell'ammissione alle funzioni di governo. Poteva accadere, dunque, che un *filius familias*, pur essendo incapace di rapporti giuridici (privati), rivestisse una carica pubblica e fosse sul piano costituzionale in una situazione di preminenza di fronte al suo *pater familias*.

Per la capacità di funzioni di governo, erano, peraltro, richiesti ulteriori requisiti, la cui mancanza faceva sí che si fosse considerati *cives* di capacità ridotta, variamente limitati o anche totalmente privi di partecipazione al governo.

(a) I *cives* di piena capacità (cd. *optimo iure*) avevano accesso a tutte le funzioni di governo, e ciò significava in concreto che essi potevano votare nelle assemblee (cd. *ius suffragii*) e presentarsi candidati alle cariche pubbliche (cd. *ius honorum*).

I requisiti specificamente e suppletivamente richiesti a questo scopo furono: a) l'*ingenúitas*, cioè l'essere nati come cittadini (quindi da uomo libero); b) trattandosi di *peregrini* naturalizzati, la *civitatis donatio ex lege*, disposta cioè con l'esplicita concessione della *civitas* a capacità piena mediante una *lex rogata* o *data*, sia a favore di singole persone (*viritim*, *singillatim*) che di intere comunità (per es., i *socii Italici*).

Cives pienamente capaci erano anche i *liberi in mancipio* manomessi, con l'avvertenza che essi potevano, di regola, autoaffrancarsi in occasione del censimento, chiedendo di propria iniziativa ai censori l'iscrizione nelle liste del censo (n. 129).

(b) *Cives* di capacità limitata (cd. *imminuto iure*) furono: a) i *libertini*, e piú precisamente gli schiavi liberati (*manumissi*) in uno dei modi previsti dal *ius civile* (n. 129), i quali, in considerazione della loro troppo recente acquisizione alla nazione romana, erano privi del *ius honorum*, della capacità di rivestire cariche sacerdotali, del *connubium* con gli *ingenui*, e furono, ad un certo momento, concentrati, ai fini del *suffragium*, in una sola *centuria* (quella dei *capite censi*) e in una

sola *tribus* (la Esquilina, a partire dal 168 a. C.); *b*) le *mulieres*, che non erano piú cittadine meramente nominali come in periodo arcaico (n. 26), potendo esse conseguire la soggettività giuridica (privata), ma erano sempre escluse dal governo; *c*) i *municipes sine suffragio* (cd. *Caerites*, in ricordo del caso di Caere, che fu il primo in ordine di tempo: 353 a. C. [n. 21]), privi di poteri di governo, ma tenuti al servizio militare; *d*) i cd. *aerarii*, cioè i cittadini puniti con l'esclusione dalla *tribus* e l'immissione nella centuria degli *aerarii*, i quali si distinguevano in: *infames* (condannati in giudizi infamanti), privi di *ius honorum* e di obblighi militari; *ignominiosi* (colpiti da *nota censoria*), limitati soltanto nel *suffragium*.

La capacità di governo non conferiva di per sé sola la possibilità di esercitare le facoltà da essa implicate. Per poter concretamente compiere atti di voto e di autocandidatura, per avere cioè la capacità di agire, occorreva il concorso di alcuni ulteriori requisiti, tra cui, principalmente: la sanità mentale (incapaci di atti politici furono i pazzi [*furiosi*], limitatamente al tempo della demenza); l'età minima richiesta per i singoli atti (per es.: la *pubertas* per la partecipazione ai *comitia tributa*, i 17 anni compiuti per l'iscrizione ai *comitia centuriata*, i minimi prescritti dalla *lex Villia annalis* del 180 a. C. [n. 105] per la candidatura ai vari *honores*); l'età massima di 60 anni richiesta per la permanenza nei *comitia centuriata*. A proposito del diciassettesimo anno, va segnalato che il cittadino dismetteva la *toga praetexta* (orlata di porpora), caratteristica anche dei magistrati curuli (n. 104) e dei sacerdoti pubblici (n. 116), e rivestiva la *toga pura* (integralmente unicolore), acquistando anche la capacità di presentarsi *in iure* davanti al pretore e agli altri magistrati giurisdicenti per esporre le proprie ragioni (*postulatio in iure*).

88. Il territorio della «respublica» nazionale. — In virtù della concezione della *respublica* come *res populi Romani*, per territorio della *respublica* nazionale non si intese affatto tutto il territorio piú o meno stabilmente assoggettato a Roma e nemmeno tutto il territorio abitato dai Romani. Come abbiamo segnalato poc'anzi (n. 85), si intese per territorio della repubblica soltanto l'estensione tradizionalmente abitata dai *cives Romani*, cioè la sede tradizionale del *populus Romanus Quiritium*: quindi la vecchia e immutata cerchia dell'*urbs* di Servio Tullio, con le sue 4 *tribus* urbane, ed il contado circostante, portato nel 241 a. C. ad un totale definitivo di 31 *tribus* rustiche. Intanto, o solo di poco esteso, rimase all'interno dell'*urbs* il *pomerium* riservato alla presa dei cd. *auspicia urbana* (n. 28).

Salvo eccezioni, tutti i *cives* con capacità di voto (esclusi,

dunque, le donne e gli impuberi) erano distribuiti nelle *tribus* sulla base dei criteri che seguono. I non proprietari di terre (*proletarii*) erano assegnati alle *tribus* urbane: un famoso (ma non del tutto chiaro) provvedimento di Appio Claudio Cieco (n. 152), censore nel 312, che suddivise i proletari urbani anche tra le tribù rustiche, fu posto nel nulla dal censore del 304 a. C., Q. Fabio Rulliano. I proprietari di terre (*adsidui*) erano invece assegnati, anche se residenti personalmente nell'urbe, alla *tribus* in cui si trovava il terreno oggetto del loro *dominium*, oppure, in caso di più proprietà site in *regiones* diverse, in una di quelle *regiones* a scelta dei censori. Gli uni e gli altri usavano far seguire al proprio *nomen*, nelle scritture, le prime tre lettere della denominazione della propria *tribus* (es.: *Rom, Ter, Qui*).

Le *tribus urbanae* erano, è bene ripeterlo, la Suburana, la Palatina, la Esquilina e la Collina. L'elenco delle *tribus rusticae* era, in ordine di successiva istituzione, il seguente: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia o Veturia, Clustumina, Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, Pomptinia, Publilia, Maecia, Saptia, Oufentina, Falerna, Aniensis, Teretina, Velina, Quirina.

Occorre aggiungere che, per effetto di consistenti annessioni territoriali, le tribù rustiche si estendevano notevolmente al di là dell'*ager Romanus antiquus*. La Stellatina, la Tromentina, la Sabatina e l'Arniensis (istituite nel 387 a. C.) erano nell'agro veiente. La Pomptinia e la Publilia o Popilia (istituite nel 358 a. C.: n. 28) erano in territorio tolto ai Volsci e agli Ernici. La Maecia e la Saptia erano state istituite nel 332 a spese della ribellione latina (n. 74). La Oufentina e la Falerna (istituite nel 318 a. C.) erano sistemate rispettivamente in terra volsca e in Campania. In territorio rispettivamente degli Equi e degli Aurunci si trovavano la Aniensis e la Teretina, istituite nel 299 a. C. Le due ultime, istituite nel 241 a. C., occupavano territori dei Piceni e dei Petruzzii (la Velina) e i territori tra Sabini e Vestini (la Quirina).

Dato che le tribù erano circoscrizioni di voto, su cui si basava il funzionamento delle assemblee (n. 92 ss.), si capisce facilmente perché la storia politica romana conosca, oltre quello di Appio Claudio, non pochi episodi di spostamenti di masse elettorali (particolarmente di *libertini*) dall'una all'altra tribù (e sopra tutto dalle quattro sovraffollate tribù urbane alle assai più numerose tribù rurali) effettuati al fine di influire sulla formazione dei voti. Ci si rende conto, inoltre, della necessità in cui la *respublica* si trovò di ascrivere alle tribù anche i *cives cum suffragio* residenti nelle *coloniae civium Romanorum* (n. 117) e nelle *civitates cum suffragio et iure honorum* (n. 118): gente che difficilmente aveva la possibilità pratica di partecipare alle votazioni, ma che vi aveva in ogni caso diritto.

Quando la *civitas Romana* fu estesa agli Italici (n. 81), il territorio proprio di Roma non fu peraltro formalmente ampliato al di là delle 35 tribù tradizionali. Gli Italici, organizzati in *municipia cum suffragio et iure honorum*, pur vivendo su territori ormai pienamente romanizzati (e passibili quindi di *dominium ex iure Quiritium*: n. 130), non ottennero che questi territori costituissero nuove *tribus*, ma dovettero accontentarsi di essere assegnati alle tribù romane preesistenti secondo criteri connessi con la vicinanza geografica.

89. *Il governo della «respublica» nazionale romana.* — La *respublica* nazionale si manifestò ben presto (sec. III a. C.) uno stato a governo aperto, cioè strutturalmente democratico (n. 3), ma a regime politico spiccatamente conservatore.

Gli storiografi di Roma sono soliti negare il carattere di vera democrazia al governo repubblicano dei sec. III-I a. C. e preferiscono ravvisare in esso una forma di aristocrazia, addirittura nel senso di oligarchia, per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, perché le assemblee popolari erano costituite in modo da conferire molto maggior peso ai cittadini delle classi abbienti; dall'altro, perché le cariche pubbliche e il *senatus* rimasero praticamente nelle mani di un ristretto numero di ricche famiglie, costituenti la *nobilitas*. Ora tutto ciò è vero, ma non autorizza a concludere che la repubblica romana fosse uno stato a governo chiuso, cioè costituzionalmente precluso nelle sue funzioni più delicate e importanti alle categorie dei meno abbienti e degli *ignobiles*. L'innegabile posizione di favore riconosciuta dall'ordinamento ai più abbienti non significò, infatti, impossibilità per gli altri *cives* di ottenere la stessa condizione, ben potendo la fortuna economica delle varie famiglie modificarsi, sia in aumento che in diminuzione. Quanto al fenomeno per cui *de facto* le alte cariche ed i seggi in senato rimasero una gelosa riserva della *nobilitas*, non bisogna dimenticare che ciò non avvenne perché fosse stabilito dall'ordinamento, ma avvenne sempre e soltanto in virtù della libera determinazione delle assemblee popolari: le quali avrebbero anche potuto (come talvolta fecero) eleggere alle magistrature maggiori esponenti della gente comune privi di ascendenza nobiliare (i cd. *homines novi*).

La verità è che, come già si è accennato, se il governo della *respublica* nazionale romana fu nella sua struttura costituzionale indiscutibilmente democratico, tuttavia fortemente conservatore fu nella realtà il «regime» di esso, cioè il suo modo di funzionamento. Regime «conservatore»: sia nel senso che l'ordinamento riservò una situazione di maggiore influenza

politica ai discendenti dell'antico patriziato e, sopra tutto, alle classi sociali piú abbienti; sia nel senso che gli stessi *cives Romani* mostrarono tendenza a concentrare i supremi poteri politici in una classe ristretta e a dir cosí specializzata, che fu quella detta dei *nobiles*.

La formula caratteristica, che sin dall'inizio serví a designare il governo democratico della *respublica* nazionale romana, fu la dizione «*Senatus populusque Romanus*». Le origini di essa sono da ricercare nel periodo di crisi dello stato quiritario, allorché le deliberazioni assembleari del *populus* costituente l'*exercitus centuriatus*, essendo di per sé invalide, venivano convalidate dall'*auctoritas patrum*, espressa cioè dai *patres* del cd. *senatus*. Nel periodo preclassico, diventata l'assemblea del *populus* un'assemblea deliberante dello stato (*comitia centuriata*), l'esigenza dell'*auctoritas patrum* resistette sino ai primi anni del sec. III a. C., ma finí anch'essa (tolto un temporaneo ritorno di fiamma verificatosi ai tempi di Silla) per esaurirsi; sicché la espressione *Senatus populusque* passò a significare che ogni deliberazione nell'interesse della *respublica* era, in ultima analisi, da ricondursi alla volontà del *populus*. Ed invero, anche se ai *magistratus populi Romani* era conferita una larga sfera di autonomia e anche se al *senatus* mai venne meno una notevole influenza politica, sta in fatto che i magistrati erano pur sempre, salvo eccezioni, eletti dal *populus* dei *comitia* e che i senatori altro non erano che ex-magistrati: ragion per cui i *comitia* erano, formalmente, il centro motore di ogni attività del governo.

Sulla struttura generale del governo repubblicano influí potentemente la vecchia tradizione cittadina, con la sua tripartizione degli organi di governo (n. 29). Vi fu di piú. I vecchi e superati organismi cittadini non furono aboliti: o si adattarono alle nuove esigenze, oppure si ridussero a residui privi di funzioni pratiche. Questa coesistenza degli organismi vecchi con i nuovi è particolarmente evidente, come si dirà (n. 92), nel campo delle assemblee popolari.

90. Le finanze della «respublica» nazionale romana. — A completare il discorso generale sulla *respublica* nazionale romana, è indispensabile tracciare un quadro della sua organizzazione finanziaria. Un quadro, cioè: delle spese cui essa doveva sobbarcarsi; delle fonti cui ricorse per procurarsi i mezzi necessari alle varie esigenze; dei modi in cui fu regolata l'attività economica statale; della qualifica attribuita al patrimonio statale.

(a) Le spese della *respublica* nazionale, cioè le erogazioni

cui essa dovette sobbarcarsi per soddisfare le esigenze del *populus*, furono troppo numerose per poter essere qui elencate.

I principali «capitoli di spesa» furono i seguenti: *a*) i lavori pubblici (*opera publica*) per la costruzione di strade, acquedotti, edifici varî e per la loro manutenzione; *b*) le cerimonie religiose *pro populo* (dette *sacra publica*); *c*) le esigenze militari, sia per costruzione di fortificazioni e flotte, sia per fornitura di vestiario, armi e viveri all'esercito ed eventualmente ai *socii*, sia per l'erogazione agli *equites equo publico* del danaro necessario all'acquisto del cavallo (*aes equestre*) e al suo mantenimento (*aes hordearium*), sia infine per il soldo dei legionarî (*stipendium*); *d*) le paghe (*mercedes*) da versare ai numerosi impiegati subalterni (*apparitores*) e le indennità da corrispondere ai governatori delle province per le spese di trasferimento e prima sistemazione (*vasaria*) e per il mantenimento proprio e dei propri dipendenti; *e*) le uscite straordinarie per ricompense, feste pubbliche, ricevimenti di ambasciatori e capi di stato stranieri.

Tra le spese straordinarie acquistarono, nella fase di crisi della *respublica*, notevolissima rilevanza quelle implicate dalle distribuzioni gratuite di olio e vino al popolo minuto (*congiaria*) e dalle distribuzioni mensili ai cittadini meno abbienti di grano a prezzo ridotto o a titolo gratuito (*frumentationes*, introdotte dalla *lex Sempronia frumentaria* del 122 a. C.: n. 80).

(*b*) All'elenco delle «entrate» pubbliche, disposte e preordinate per provvedere alle accennate erogazioni, mancò, nella *respublica* nazionale, come già nello stato quiritario, un capitolo che solitamente è alla base delle finanze statali: quello delle «imposte reali», vale a dire dei tributi da pagarsi proporzionalmente al valore degli immobili e dei mobili, cioè delle *res* di cui i cittadini avessero il *dominium ex iure Quiritium* (n. 130). Il che derivò dal fatto che, essendo il *dominium ex iure Quiritium* espressione dell'antica autonomia politica familiare, si ritenne inconcepibile l'imposizione di un tributo, che ne avrebbe violato la illimitatezza.

Per conseguenza, le entrate pubbliche riguardarono le seguenti partite principali: *a*) il *tributum ex censu*, cioè l'imposta personale sul patrimonio dei *patres familiarum* iscritti nelle *tribus*, che si pagava annualmente nella misura ordinaria (*tributum simplex*) di 1/1000 del censo accertato dai censori (n. 112), ma che poteva essere aumentato o viceversa rimborsato, a seconda delle necessità finanziarie, per decisione del *senatus*; *b*) il *tributum* speciale, piú elevato, imposto ai *municipes sine suffragio*, agli *aerarii* ed agli *infames* (n. 87) sempre sulla base dei

rilevamenti operati dai *censores*; c) l'altro *tributum* speciale tradizionalmente imposto agli *orbi* (*patres familias* impuberi, quindi non sposati, ma titolari di un *patrimonium*) ed alle *viduae* (donne *sui iuris*, quindi titolari di un *patrimonium*, ma non maritate o rimaritate) per provvedere con il suo ricavo all'*aes hordearium* degli *equites equo publico*; d) i proventi dell'*ager publicus*, di cui parleremo tra poco; e) i cospicui *stipendia* e *vectigalia* tratti dalle *provinciae* (n. 120); f) i prodotti delle miniere pubbliche (*metalla publica*) e le imposte sulla gestione dei *metalla* privati; g) le tasse richieste per le concessioni di suolo pubblico (*solaria*), per l'uso di acquedotti e cloache (*cloacaria*) ed i diversi pedaggi pretesi per il transito su certe strade e ponti; h) le imposte di dogana (*portoria maritima* e *terrestria*) da corrisondersi per l'esportazione marittima o terrestre di merci prodotte in altri settori territoriali (particolarmente nelle *provinciae*: n. 120); i) la *vicesima manumissionum*, cioè l'imposta del 5% sul valore di mercato degli schiavi manomessi (n. 147), stabilita dalla *lex Manlia* del 357 a. C.; l) i proventi straordinari delle guerre (*praedae*), delle vendite di *ager quaestorius*, delle *mulctae* giudiziarie, delle confische di beni privati (*publicationes bonorum*) e da altre fonti di minore importanza.

È da notare che dopo la conquista della Macedonia (167 a. C.) i proventi del *tributum ex censu* e delle imposte simili divennero talmente superflui, che queste imposte non furono praticamente più percepite. Ma è opportuno anche aggiungere che talune (e talvolta ingenti) spese pubbliche (per giochi, manifestazioni religiose e via dicendo) furono prese sempre più spesso a proprio carico privato dai titolari delle cariche pubbliche più ambite: fenomeno politicamente assai fruttuoso di beneficenza pubblica o, per dirla alla greca, di «evergetismo».

(c) Le entrate pubbliche, in linea di massima, venivano convogliate all'*aerarium populi Romani* o *aerarium Saturni* (così detto perché custodito nel tempio di Saturno), di cui avevano la custodia i *quaestores* (n. 110); i proventi della *vicesima manumissionum* costituivano in esso un fondo di riserva a parte da intaccarsi solo per esigenze eccezionali (*aerarium sanctius*). Oltre l'*aerarium*, vi erano le casse (*arcae*) dei collegi religiosi, alimentate dai frutti dei beni pubblici ad essi assegnati e dalle erogazioni di pubblico danaro disposte dal *senatus*, e la cassa speciale degli *aediles* (n. 108), alimentata dalle multe che questi avessero disposto e percepito (*pecunia mulctalicia*) e destinata a sovvenzionare le spese che sugli edili gravavano per l'organizzazione dei pubblici giuochi.

La percezione delle pubbliche entrate (*pública*) solo in piccola parte era fatta direttamente dai magistrati e dai loro *apparitores*. Per evitarsi l'impianto di una struttura esattoriale troppo ampia e articolata, la repubblica ricorreva largamente al sistema della percezione indiretta attraverso appaltatori privati denominati *publicani* o anche *vectigalicii*. Tra i *censores* (o altri magistrati minori) e i *publicani* interveniva di solito una sorta di *locatio-conductio*, analoga a quella intercorrente tra privati (n. 141), in forza della quale il rappresentante dello stato metteva a disposizione della contraparte un certo ambito territoriale o personale da sfruttare e il pubblicano, in veste di *conductor*, versava anticipatamente (almeno in parte) un certo gettito minimo concordato. Come è chiaro, il gettito era calcolato in modo da assicurare adeguato (spesso larghissimo) margine all'appaltatore, che alle esazioni provvedeva attraverso suoi subordinati privati, ma non senza poter utilizzare all'occorrenza il valido aiuto della forza pubblica. Quanto alla categoria dei *publicani*, ben difficilmente l'appaltatore (*manceps*) affrontava da solo gli ingentissimi oneri economici (nonché i rischi connessi ad una percezione inferiore al previsto) che il contratto comportava: di solito, alle sue spalle si costituiva a sostegno, con ovvio favore da parte dello stato, una potente società di affaristi cointeressati (una *societas publicanorum* o una *societas vectigalis*).

Il delicato problema del contenimento delle spese entro i limiti delle entrate e delle riserve del tesoro e il non meno delicato problema della ripartizione delle spese a seconda delle necessità pubbliche non erano risolti con una struttura, sia pure approssimativa, di «bilancio». In astratto, i magistrati (e particolarmente i consoli) erano abilitati ad attingere dall'*aerarium Saturni* tutti i fondi che ritenessero occorrenti alle esigenze ordinarie e straordinarie dei loro uffici. Ma in concreto le cose si sistemarono assai per tempo in modo molto diverso e più rassicurante. A prescindere dal gioco delle *intercessionones* tra magistrati (intese a ostacolare eventuali colpi di testa), la direzione del bilancio e di tutto il movimento finanziario fu saldamente assunta, come meglio si dirà a suo tempo (n. 102), dal *senatus*.

(d) Il «patrimonio dello stato» (solitamente denominato con la dizione *res publicae*) era costituito dal danaro liquido (*pecunia publica*), dai *servi publici* (cioè dagli schiavi di stato), dalle cose mobili di pertinenza statale (tra cui il bottino di guerra), dalle miniere e dall'*ager publicus*, cioè dal territorio della *respublica* (non anche da quello delle *provinciae*) sottratto alla proprietà privata.

Particolarmente importante era l'*ager publicus*. Esso si distingueva in: a) *ager publicus* per antonomasia, che era quello sfruttato direttamente dallo stato (tale il fertilissimo *ager Campanus*); b) *ager colonicus*, destinato ad essere assegnato in *dominium ex iure Quiritium* ai componenti di una *colonia civium Romanorum* su suolo italico (n. 117); c) *ager occupatorius*, lasciato al possesso (*possessio*) del primo occupante, che ne poteva disporre *inter vivos* e *mortis causa*, ma non ne era riconosciuto *dominus ex iure Quiritium* (n. 80); d) *ager quaestorius*, che una *lex* (oppure il *senatus*) poneva a disposizione dei *quaestores* affinché lo concedessero in utilizzazione, contro il pagamento di un prezzo immediato e di un minimo canone periodico (cd. *scriptura*) a privati cittadini; e) *ager viasius vicaniis ex senatusconsulto datus*, concesso in uso agli abitanti dei villaggi sui margini delle grandi strade pubbliche contro l'impegno di provvedere alla manutenzione delle strade stesse; f) *ager in trientabulis fruendus datus*, posto, in casi eccezionali, a disposizione dei creditori dello stato affinché, non potendo la repubblica pagarli in danaro, li acquistassero in *dominium* per rivalersi (nella misura massima di un terzo) dell'ammontare dei loro crediti; g) *ager compascuus*, messo a disposizione collettiva degli abitanti di certe località (per il pascolo e per l'uso civico in genere) contro il pagamento di un piccolo canone periodico.

91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana.

— Le caratteristiche ora illustrate del governo della *respublica* nazionale romana risulteranno ancora più chiare attraverso una succinta analisi della sua evoluzione nelle tre fasi in cui si è diviso il periodo della *respublica* nazionale (n. 73).

(a) La democrazia romana non sorse contemporaneamente alla *respublica*, ma si formò e si precisò nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale romana (367-283 a. C.: n. 74-75).

La riforma, che la tradizione attribuisce alle leggi *Liciniae Sextiae* del 367 a. C., costituì indubbiamente un colpo mortale per l'esclusivismo patrizio delle funzioni di governo, caratteristico dello stato quiritario, tuttavia non implicò l'immediata instaurazione di un governo democratico in Roma. Il governo della *respublica* fu un governo solo parzialmente aperto al popolo, non tanto perché i *plebei* rimasero estranei ai *comitia curiata* quanto perché i *patricii* riuscirono a mantenere la esclusività, oltre che dei più importanti sacerdoti, anche di alcune cariche (uno dei due posti di *consul*, la carica di *praetor minor* e, poco più tardi, quelle di *censores* e di *aediles curules*) e perché, inoltre, nel nuovo senato patrizio-plebeo rimase privilegio dei senatori patrizi (*patres*), con esclusione di quelli plebei (*conscripti*), la manifestazione dell'*auctoritas*, tuttora richiesta per la conferma delle deliberazioni dei *comitia centuriata*.

Le rinnovate agitazioni della *plebs* valsero, nei decenni che seguirono, a far cadere uno ad uno tutti gli accennati privilegi del patri-

ziato. Le tappe principali di questo processo storico furono segnate dalle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. (n. 74), dal *plebiscitum Ogulnium* del 300 a. C. (n. 75) e dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. (n. 75).

(b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.: n. 76-78) i varî istituti di governo furono meglio ordinati e tesero fortemente ad amalgamarsi e ad armonizzarsi l'uno con l'altro, con l'effetto di un funzionamento veramente mirabile della complessa macchina governativa repubblicana.

Il processo di riordinamento e di coordinamento delle istituzioni governative romane fu particolarmente intenso in ordine alle assemblee popolari. Ridotti i *comitia curiata* ad una vuota forma, furono riordinati i *comitia centuriata* e si procedette ad una loro riforma organica per adeguarli al numero definitivo delle *tribus* territoriali. I *concilia plebis tributa* si accollarono, oltre alla elezione dei *cd. magistratus plebis*, particolarmente il compito della legislazione integrativa del *ius civile*, riducendo con ciò il lavoro dei piú macchinosi *comitia centuriata*. Sorse, infine, sullo schema dei *concilia plebis*, la nuova e piú agile assemblea popolare (aperta tanto ai patrizi quanto ai plebei) detta dei *comitia tributa*.

Degno di nota fu il processo di armonizzazione fra le tre branche del governo repubblicano: *comitia*, *senatus*, *magistratus*. Lo storico Polibio (n. 286) esprese la sua ammirazione per il sistema di governo romano in un giudizio rimasto famoso: la *respublica* romana era riuscita, secondo quanto egli scrive, a conciliare in un'armonia superiore, in un «governo misto» felicemente organizzato, i benefici delle tre classiche categorie aristoteliche (monarchia, aristocrazia, democrazia), evitando gli svantaggi di ciascuna.

Sin che non degenerò in partito, la *nobilitas* senatoria fu l'elemento sociale che meglio servì ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione di governo repubblicana. Composta di uomini espertissimi della vita politica e ad essa totalmente dedicati, sorretta dalla fiducia del popolo periodicamente riconfermata dalle elezioni assembleari, operante attraverso un consesso direttivo altamente specializzato, quale fu il *senatus*, la *nobilitas* seppe evitare le oscillazioni e i cedimenti della politica romana e seppe garantire la continuità e la stabilità di essa pur nei momenti non rari di pericolo e di sfortuna.

(c) Una delle principali cause della crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.: n. 79-83) consistette appunto nella crisi della democrazia repubblicana, la quale fu, a sua volta, fortemente influenzata e aggravata dalle altre cause concomitanti che abbiamo poco prima illustrate (n. 79).

Essenzialmente, la crisi della democrazia repubblicana dipese da due ragioni: da una parte, l'irrigidimento della *nobilitas* e la sua tendenza ad assumere un vero e proprio monopolio delle funzioni direttive di governo, dalle quali furono tenuti quanto piú possibile lontani, pur se divenuti frattanto socialmente ed economicamente molto importanti, tutti coloro che non facessero parte del ristrettissimo numero

delle famiglie (e nemmeno tutte) di ascendenza curule; dall'altra, la sproporzione tra la piccola *respublica* ed il suo *imperium*, donde la sempre maggiore difficoltà di amministrare un così vasto e vario territorio. La corruzione, la lotta politica, i personalismi fecero il resto, sì che l'ammirevole armonia elogiata da Polibio scomparve.

Disorientato, stanco, non più cosciente di sé e della sua forza, il popolo si adattò a compiacenti votazioni, nelle assemblee, secondo i desiderî dei suoi idoli del momento, i quali facevano leva, a loro volta, sulla minacciosa forza dei loro eserciti in armi e sulla disponibilità insolente e manesca delle squadracce dei «reduci», cioè dei loro veterani, esaltati dal ricordo delle glorie belliche passate ed anche, non meno, dai tangibili favori ottenuti od ottenibili sostenendo le loro aspirazioni politiche. Già l'assiduità dei cittadini ai comizi (svolgentisi, questi, spesso troppo lontano dalle loro sedi rustiche e a detrimento delle giornate di lavoro) aveva da tempo lasciato molto a desiderare. Causa la fiducia (a volte di tipo carismatico) che ispiravano certi personaggi, a maggior ragione la *frequentia* diminuì ulteriormente, sino al punto che il popolo passò a disinteressarsi del governo dello stato e ad abbandonare quasi del tutto le leve del potere nelle mani degli uomini di punta, dei *principes* del momento.

§ 14. — LE ASSEMBLEE DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 92. Le assemblee popolari. — 93. I *comitia curiata*. — 94. I *comitia centuriata*. — 95. La riforma dei *comitia centuriata*. — 96. I *concilia plebis*. — 97. I *comitia tributa*.

92. Le assemblee popolari. — Elemento centrale e fondamentale del governo della *respublica* nazionale romana furono le assemblee popolari, dette: *comitia* se comprensive di tutti i *cives*; *concilia* se comprensive della sola *plebs*; *contiones* (*populi* o *plebis*) se riunite a scopo di mero convegno informativo, cioè solo per ascoltare discorsi o dibattiti (per esempio nella fase dell'*anquisitio* del processo comiziale: n. 134).

Le assemblee popolari furono le seguenti, elencate in ordine di precedenza cronologica: *a*) i comizi curiati; *b*) i comizi centuriati; *c*) i concili della plebe; *d*) i comizi tributi.

La convocazione (*promulgatio*) dei *comitia* e dei *concilia* avveniva in base ad un *edictum* del magistrato abilitato a presiederli: editto che doveva essere proclamato in tre successivi giorni di mercato (*núndinae*: n. 19) e doveva quindi precedere di almeno un *trinúndinum* (21

giorni, pari a tre mercati) il giorno della deliberazione, da fissarsi tra i *dies comitiales* (n. 116). Così fu stabilito, a conferma di precedenti statuizioni analoghe, dalla *lex Caecilia Didia* del 98 a. C.

Minute regole procedurali di carattere religioso erano dettate per la riunione. Essa poteva essere iniziata solo in caso di *auspicia* favorevoli e doveva essere interrotta e annullata se gli *augures* (n. 116) accertassero il sopravvento di *auspicia* sfavorevoli: *auspici e caelo*, cioè tratti da segni della volontà divina («*love tonante vel fulgurante*»), oppure *e diris*, cioè tratti da circostanze funeste (particolarmente, l'attacco epilettico di un partecipante: *morbus comitialis*).

Il voto era originariamente pubblico e veniva comunicato oralmente ad appositi interroganti (*rogatores*), uno per ciascuna ripartizione dell'assemblea (*centuria, tribus*); i *rogatores* lo marcavano con dei punti su tavolette cerate. Questo sistema non agevolava certamente la libertà dei votanti, ed appunto perciò nella seconda metà del secolo II a. C. il voto fu reso segreto, superando forti resistenze della *nobilitas*, dalle cd. *leges tabellariae*: la *lex Gabinia* (139 a. C.) per la elezione dei magistrati (*creatio magistratuum*), la *lex Cassia* (137 a. C.) per i *iudicia* criminali (esclusa la *perduellio*), la *lex Papiria* (131 a. C.) per l'approvazione delle *leges*, la *lex Caelia* (107 a. C.) per i giudizi di *perduellio*. In forza di queste leggi (che furono più esattamente quattro plebisciti) il voto venne segnato su *tabellae*, che ciascun votante deponeva in apposite *cistae*, custodite dai *rogatores* e sorvegliate da *custodes* inviati, per maggior sicurezza di controllo, dalle altre *centuriae* o *tribus*. Per garantire la contemporaneità e l'ordine del voto delle centurie di una stessa classe o delle tribù lo spiazzo delle votazioni era cintato come un ovile (e detto appunto perciò *ovile*) e distinto, con corde o con transenne, in tanti corridoi paralleli lungo i quali, procedendo su passerelle sopraelevate (*pontes*), si incolonnavano i votanti sino a raggiungere il rispettivo *rogator*. Lo spoglio dei voti raccolti in ogni singola ripartizione era fatto da altrettanti *diribitores*, che comunicavano il risultato parziale al presidente. Il risultato finale era proclamato dal magistrato (*renuntiatio*).

Questi cenni schematici sono sufficienti a porre subito in luce che, nelle assemblee deliberanti, la volontà degli iscritti era non poco condizionata dai poteri dei magistrati e dei sacerdoti, dietro cui stava la *nobilitas*. Dai magistrati dipendevano tanto la convocazione quanto, come vedremo, le proposte di voto; dai sacerdoti dipendevano gli eventuali interventi paralizzanti in occasione di votazioni non gradite. Non solo: siccome le votazioni si svolgevano a Roma-urbe (nel Foro o nel Campo Marzio), molto dipendeva anche dall'affluenza dei votanti dalle *tribus* rustiche, la quale (salvo che non fosse artatamente sollecitata da chi vi avesse specifico interesse) era spesso assai scarsa, sopra tutto trattandosi di tribù lontane. Di più: siccome il voto dell'assemblea era un voto di secondo grado, costituito dal rilevamento delle maggioranze manifestatesi nell'interno delle singole ripartizioni, poteva ben darsi che una delibera fosse proclamata vincente, pur essendo contraria

alla volontà espressa singolarmente dalla maggioranza dei votanti presi nella loro totalità. E finalmente: siccome le proclamazioni erano fatte per sorteggio, oppure (in subordinata) via via che le varie unità di voto completavano i propri lavori, e siccome le proclamazioni stesse erano interrotte nel momento in cui fosse stata raggiunta la maggioranza occorrente, non era da escludere, almeno in sede di assemblee elettorali, la singolarità che venisse proclamato eletto un candidato che, nella conta finale di tutte le unità di voto, risultasse aver ottenuto minor numero di suffragi di uno o più tra i suoi concorrenti.

93. *I «comitia curiata».* — I *comitia curiata* si mantennero nella *respublica* soltanto per motivi di tradizionalismo e furono privi, a maggior ragione che nel periodo precedente, di funzioni deliberative (n. 31). Sin dalla fase iniziale del periodo essi vennero, probabilmente, aperti anche alla *plebs*. Talvolta il presidente (*curio maximus*) ne fu addirittura un plebeo.

Le attribuzioni dei *comitia curiata* furono di carattere politico e di carattere religioso.

(a) Come *comitia curiata* in senso proprio essi erano convocati dai consoli, dai pretori o dal dittatore (*magistratus* cd. *patricii*, perché erano stati in origine esclusivamente di estrazione patrizia) affinché fosse loro conferito l'*imperium* magistratuale mediante la *lex curiata de imperio* (n. 33). Ma in realtà non fu il popolo ad essere radunato a questo scopo, bensì fu un gruppo di 30 *lictors*, uno per ciascuna *curia*, che ebbe il compito di simboleggiare i *Quirites*.

(b) Come *comitia calata* l'assemblea fu, invece, effettivamente e non simbolicamente convocata dal *pontifex maximus* o dal *res sacrorum* davanti alla sede del *collegium pontificum*, per assistere a vari atti di carattere eminentemente religioso: a) l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines*; b) la *detestatio* dei *sacra gentilia* fatta dal *pater familias* (patrizio) che volesse sottoporsi ad *adrogatio* di un altro *pater familias* o che volesse effettuare il passaggio alla plebe (*transitio ad plebem*); c) la cerimonia solenne del *testamentum calatis comitiis*, divenuto ora distinto dall'*adrogatio*; d) la proclamazione, alle *kalendae* di ogni mese, delle *nonae* (il nono giorno prima del compimento delle *idus*) e delle feste relative. In tali occasioni, se anche è da escludere che avesse luogo una vera votazione, non è improbabile che ai partecipanti fosse riconosciuta (sopra tutto in relazione alla *detestatio sacrorum* e al *testamentum*) la possibilità di sollevare obiezioni e rilievi, peraltro non vincolanti.

La *lex curiata de imperio* era tanto poco una legge, che non era subordinata né al *trinúndinum* né all'*auctoritas patrum*. Al *trinúndinum* vennero invece subordinati i *comitia calata*, nei quali il *curio maximus* faceva formalmente una vera e propria proposta di delibera ai presenti, ottenendone ritualmente una risposta adesiva unanime. La notizia che la proposta fosse anche subordinata all'*auctoritas patrum* è assai dubbia ed è comunque incredibile.

94. I «*comitia centuriata*». — I *comitia centuriata* (n. 35-36) divennero nella *respublica*, per dirla con Cicerone (n. 285), il *comitiatus maximus*, l'assemblea fondamentale dello stato, e mantennero evidentissime le tracce della loro origine militare sinanche nella denominazione non rara di «*exercitus urbanus*».

L'assemblea poteva essere convocata e presieduta solo da un magistrato *cum imperio*. I *censores* avevano la potestà di riunirne i partecipanti in *contio* per assistere alle operazioni di censimento ed al *lustrum* successivo, ma non potevano chiedere loro delibere di alcuna sorta. Il bando di convocazione era fatto nel Foro, ma la votazione si svolgeva fuori del *pomerium* quiritario tradizionale, nel *campus Martius*, secondo rigorose formalità.

La composizione dei *comitia centuriata* si stabilizzò, nel corso della fase di assestamento del governo repubblicano, su un totale di 193 *centuriae*. Le prime 18 furono di *equites* e furono composte dai discendenti delle vecchie *gentes* patrizie (che servivano nell'esercito come *equites equo publico*, con cavallo fornito dallo stato), nonché dai *plebei* che avessero un censo quattro volte superiore al minimo richiesto per la prima classe dei *pedites* (*equites* detti talvolta, con terminologia moderna, anche *equo privato*). Le rimanenti 175 *centuriae* furono dette dei *pedites* e furono distinte in 5 *classes* (rispettivamente di 80, 20, 20, 20, 30 centurie). In più vi erano 5 *centuriae* di *proletarii*, rispettivamente dette, in omaggio alla tradizione dell'antichissimo *exercitus centuriatus*, centurie dei *capite censi* (contati in base al numero e non valutati in base alla ricchezza), dei *tubicines* (suonatori di *tuba*), dei *cornicines* (suonatori di corno), dei *fabri aerarii* e dei *fabri tignarii* (genio militare). Le classi dei *pedites* erano divise in un numero pari di centurie di *iuniores* (dai 17 ai 45 anni) e di *seniores* (dai 46 ai 60 anni).

Le *centuriae* erano aperte a tutti i cittadini di sesso maschile e di età tra i 17 e i 60 anni, fossero o meno *patres familiarum*. Di regola, l'assegnazione alle classi era determinata

anche per i *filii* dal censo del padre, cioè dall'entità del patrimonio familiare di cui questo era titolare. Quanto alle operazioni di voto, le notizie non sono univoche (anche perché vi furono successive variazioni), ma è certo che la votazione dei *comitia* avveniva per distinte centurie (*centuriatim*) e in ordine successivo di classi. Votavano prima gli *equites* e, fra gli *equites*, avevano la precedenza le sei centurie degli *equites equo publico*, dette perciò anche «*sex suffragia*». Seguiva la prima classe dei *pedites*, insieme con la quale votavano le due *centuriae* dei *fabri*. Venivano poi le altre classi e chiudevano la votazione i *cornicines*, i *tubicines* e i *capite censi*. La raccolta dei voti delle centurie era fatta da un banditore (*praeco*), il quale annunciava i risultati classe per classe. L'operazione era interrotta non appena si accertava essersi formata la maggioranza delle centurie. Bastava, dunque, che gli *equites*, i *pedites* della prima classe e le centurie aggiunte a questa (in totale 100 centurie) avessero manifestato 97 voti conformi, perché la raccolta dei voti cessasse.

Le attribuzioni dei *comitia centuriata*, di cui ci riserviamo di parlare nei luoghi opportuni, furono, in ogni tempo: *a*) la elezione (*creatio*) dei magistrati, ordinari e straordinari, maggiori (consoli, pretori, censori: n. 106, 107, 112); *b*) la votazione delle leggi (*leges centuriatae*: n. 133); *c*) il *iudicium* nelle cause criminali con condanna alla pena capitale (n. 134).

Altre opportune precisazioni in ordine ai *comitia centuriata* sono le seguenti:

(*a*) Il magistrato convocante, presi gli *auspicia* favorevoli, ordinava al suo banditore (*accensus*) di chiamare a raccolta il popolo nei tre successivi giorni di mercato; l'*accensus* procedeva al bando, facendo convergere l'attenzione dei cittadini delle tribù a suon di tromba. Trascorso il *trinúndinum*, il popolo si riuniva all'alba (*prima luce*) nel Campo Marzio ed assisteva al sacrificio celebrato dal magistrato presidente: dopo di che, svoltasi o meno una *contio* di discussione generale, esso ascoltava la formale *rogatio* e passava ai voti. La votazione doveva interrompersi nel momento in cui, al più tardi sul calar della sera, un vessillo rosso, già issato sul Gianicolo, veniva ammainato, in ricordo dei tempi in cui era pericoloso sostar fuori delle mura di notte e una vedetta era distaccata *trans Tiberim* dall'*exercitus* per avvistare l'approssimarsi del nemico.

(*b*) L'appartenenza alla varie classi fu derivata in origine dal censo fondiario (rispettivamente, pare: 20, 15, 10, 5, 2 iugeri di terreno in *dominium ex iure Quiritium*). In seguito, per una riforma largheggiante del censore Appio Claudio Cieco (312 a. C.), essa fu stabilita in base al censo patrimoniale, cioè in base al patrimonio

complessivo (anche non fondiario) valutato in *asses librales* (n. 75): rispettivamente, 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 12.500 (successivamente ridotti a 10.000) assi di patrimonio minimo. Ma è da tener presente che, nel corso dei secoli, l'asse di bronzo venne progressivamente diminuito di peso e perse quindi il valore nei rapporti col *denarius* argenteo: dapprima, intorno al 214 a. C., fu portato a un terzo del peso originario (da 12 a 4 onces: *as trientalis*), più tardi passò al peso di un sesto di *libra* (2 onces: *as sextantarius*), infine, nei sec. II-I a. C., arrivò a pesare un dodicesimo (*as uncialis*) e addirittura un ventiquattresimo dell'asse originario (*as semiuncialis*). Non è da supporre che questa svalutazione della moneta bronzea abbia comportato un automatico progressivo abbassamento dei valori minimi del censo richiesto per le varie classi: qualche ritocco in aumento deve esservi pur stato, anche se non sino al punto da eliminare *in toto* gli effetti della svalutazione. Forse è a titolo di ritocco che si spiega il privilegio accordato ai *pedites* della prima classe di votare con gli *equites*, ove avessero un censo quattro volte maggiore del minimo di 100.000 assi: il privilegio si profilò infatti, nel corso del sec. II a. C., per salvare e rendere immutabile la equivalenza di un *sextertius* argenteo (pari ad un quarto di denaro nummo) con almeno 4 assi sestantarii (e, più tardi, con circa 10 assi onciali). Tuttavia il punto rimane oscuro.

95. *La riforma dei «comitia centuriata»*. — Il sistema dei comizi centuriati ora descritto risultava manifestamente favorevole alle classi abbienti ed ai *seniores*. Alle classi abbienti, perché queste godevano della quasi totalità delle centurie e perché i cittadini più ricchi, pur essendo ovviamente in numero fortemente inferiore ai meno ricchi, avevano a disposizione, per ciascuna classe, un numero di centurie proporzionalmente maggiore di quello spettante alla classe successiva: per la prima classe (la più esigua quanto a numero di appartenenti) le centurie assommavano a ben 80, contro un totale di 90 spettanti alle classi dalla seconda alla quinta e di solo 5 centurie spettanti ai *proletarii*. Ai *seniores*, perché questi, pur essendo approssimativamente la metà degli *iuniores*, avevano un numero di centurie di *pedites* pari a quello degli *iuniores* stessi.

Al fine di attenuare questo carattere timocratico e gerontocratico dei *comitia centuriata* e, nello stesso tempo, allo scopo di adeguare l'appartenenza alle centurie al numero definitivo delle 35 *tribus* (n. 88), è sicuro che verso la metà del sec. III a. C. si procedette ad una riforma organica. Tutto il resto è incerto.

Secondo noi la riforma va attribuita ad un'iniziativa (non in forma di legge, ma in sede di *formula census*: n. 112) presa nel 241 a. C. dai censori C. Aurelio Cotta e M. Fabio Buteone

nell'impostazione del censimento di quell'anno tanto delicato per le sorti di Roma (n. 76). È presumibile che l'innovazione di Aurelio Cotta e Fabio Buteone non sia stata sconfessata dai censori successivi, ma è altrettanto presumibile che essa abbia subito, in occasione delle successive censure, molti e svariati ritocchi: il che spiega le incertezze delle notizie al riguardo.

Probabilmente restarono intatte le 18 centurie degli *equites* e le 5 centurie degli inermi, ma le centurie della prima classe dei *pedites* furono ridotte a 70 (35 di *iuniores* e 35 di *seniores*). Le rimanenti 100 centurie restarono forse divise in 4 classi di 25 ciascuna. I *tribules* della prima classe, essendo ripartiti in 70 *centuriae*, potevano votare regolarmente per *tribus* e, nel contempo, per *centuriae*. I *tribules* delle altre quattro classi, che avevano a disposizione un totale di 100 voti, ai fini della votazione si raggruppavano forse in 70 «sezioni di voto» per ciascuna classe, sicché, pur fornendo ciascuna classe un totale di 25 voti, la votazione poteva avvenire in *tribus* e con rispetto della distinzione tra *iuniores* e *seniores*.

Certo è che con la riforma del 241 a. C. gli *equites* (e fra gli *equites* i *sex suffragia*) persero il privilegio di votare (con conseguente bando del risultato) per primi. Questo privilegio (cui si assegnava molta importanza per l'*omen*, cioè per il presagio e per l'influenza rappresentati dal primo voto) passò ad una centuria di *iuniores* della prima classe estratta (almeno formalmente) a sorte (*centuria praerogativa*). Insieme con la prima classe votava, per un residuo dell'antica tradizione, una centuria dei proletari, quella dei *fabri tignarii*.

Può darsi, ma è tutt'altro che sicuramente attestato dalle fonti a nostra disposizione, che altri e più sostanziosi ritocchi alla struttura dei *comitia centuriata* siano stati tentati nel corso dei sec. II e I a. C., nell'intento di avvicinarsi sempre più al risultato di una equiparazione dei voti (*confusio suffragiorum*), che permettesse anche alle ultime classi di esprimere e di far valere il loro parere. Ma, considerato che il ricorso ai comizi centuriati in sede legislativa diminuì sempre più con l'andar del tempo, è probabile che molto sia rimasto allo stadio di programma o, al massimo, di *rogatio* mai seguita da approvazione. La sola cosa che sembra verosimile è che i censori di quei due secoli abbiano chiuso deliberatamente gli occhi di fronte alle successive svalutazioni dell'asse, con l'effetto di non elevare i minimi del censo nominalmente richiesto per l'iscrizione alle varie classi dei *pedites*, e quindi di ammettere sempre maggior numero di cittadini alla votazione nelle classi superiori: in cambio, ai *pedites* particolarmente ricchi furono aperte a titolo onorifico, come si è già detto (n. 94), le centurie degli *equites*.

96. I «*concilia plebis*». — I *concilia plebis tributa* erano l'assemblea deliberativa della *plebs* ordinata per *tribus*.

Riconosciuti nel 367 a. C., col compromesso licinio-sestio (n. 65), come istituzione operante esclusivamente nel seno della plebe, senza alcuna influenza sulle sorti del *populus*, i *concilia plebis* (e con loro i tribuni e le altre cariche plebee) passarono ben presto ad esercitare nella repubblica una influenza politica tanto incisiva, che le ripercussioni costituzionali, sia pure dopo lunga resistenza del patriziato, non poterono mancare. Mentre i *tribuni* e gli *aediles* da essi eletti vennero riconosciuti come magistrati della repubblica, i *plebiscita* da essi votati furono progressivamente equiparati alle *leges publicae* e il voto da essi espresso in ordine ad alcune incriminazioni acquistò efficacia vincolante per i cittadini (plebei o patrizi che fossero) che avessero subito una condanna: il che avvenne nel corso dei sec. III - II a. C. Del resto, dato il numero sempre più esiguo dei patrizi di sangue (non pochi dei quali, oltre tutto, avevano ritenuto conveniente effettuare, con le loro famiglie, la *transitio ad plebem*: n. 93), l'assemblea della plebe praticamente (e sempre più incontrastatamente) era rappresentativa di tutto il popolo e presentava, rispetto ai *comitia centuriata*, il duplice vantaggio di essere meno strettamente ancorata alle gradazioni di ricchezza e di funzionare in modo incomparabilmente più semplice.

La convocazione dei *concilia* era fatta dai magistrati plebei (*tribuni* e *aediles plebis*) senza bisogno di prendere previamente gli *auspicia* (*inauspicato*), quindi senza interferenza da parte degli *augures*. La riunione poteva avvenire dovunque in città, purché non oltre un miglio dal *pomerium* (*intra primum urbis miliarium*): solitamente la si teneva nel *Forum*.

Le attribuzioni, su cui torneremo in luoghi più opportuni, furono: a) la elezione dei *magistratus plebis* (n. 108-109); b) la votazione dei *plebiscita* (n. 132-133); c) il *iudicium* in alcune cause per *crimina* passibili di *mulcta* (n. 134).

Può segnalarsi fin d'ora che ai *concilia plebis* si ricorse sempre più frequentemente ai fini della votazione delle riforme agli istituti del *ius civile*: ciò non tanto per la maggior speditezza delle operazioni di voto, quanto per la maggiore apertura che ebbero, nei confronti dei problemi di un ammodernamento del vecchio diritto, i tribuni (solitamente giovani e «progressisti») che li convocarono.

Le fonti romane talvolta palesemente equivocano tra *concilia plebis* e *comitia tributa*. La confusione si spiega pensando che, dopo l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges*, disposta dalla *lex Hortensia* del 287

a. C. (n. 75), l'importanza dei *concilia* fu pari a quella dei *comitia* di tutto il *populus*. Ma non crediamo, ciò non ostante, che *concilia plebis* e *comitia tributa* siano perciò davvero stati, o successivamente divenuti, un'assemblea unica. L'elemento differenziale, oltre che dalla composizione diversa dei due consessi (costituiti rispettivamente dalla sola *plebs* e dal popolo tutto), fu dato dalla diversità dei magistrati proponenti (rispettivamente, quelli *plebei* e quelli *patricii*) e dal fatto che i comizi tributi erano convocati *auspicato*.

97. I «*comitia tributa*». — I *comitia tributa* erano l'assemblea deliberativa dell'intero *populus*, ordinato per *tribus*, su convocazione e sotto la presidenza di uno tra i *magistratus maiores* di rango patrizio (pretori e consoli), il quale procedeva anzi tutto all'assunzione degli *auspicia*.

Oscuro è il problema delle origini. Qualche fonte attribuisce ai comizi tributi già un'antica legge del 357 a. C. (la *lex Manlia de vicesima manumissionum*: n. 90), ma la notizia è incredibile. Assai più probabile è che i *comitia tributa* siano venuti in essere nel corso del sec. III a. C., dopo che i *concilia plebis* furono assurti ad assemblea legislativa della *respublica* (n. 96). Là dove non fosse strettamente necessario (per motivi tradizionali e costituzionali) riunire ancora il *populus* nei macchinosi *comitia centuriata*, parve opportuno convocarlo direttamente per *tribus*, ponendo in atto una procedura assai più semplice e sbrigativa che fece appunto parlare, per i comizi tributi, di *leviora comitia*. La nuova assemblea sorse perciò, a nostro avviso, dalla prassi, nel quadro di un sempre maggiore cedimento del principio democratico in sede assembleare (n. 95).

L'adunanza si teneva originariamente nel *Forum*, ma fu poi uso procedervi in altri luoghi e, significativamente, nel *Campus Martius* (sec. I a. C.), ove Giulio Cesare (n. 82) prese l'iniziativa di costruire un'apposita cinta rettangolare di marmo suddivisa o suddivisibile in un numero adeguato di corridoi e circondata da portici (*Saepta Iulia*) che fu terminata sotto Augusto. Il voto era espresso singolarmente da ogni votante (*viritim*) nel seno delle tribù, mentre era espresso per tribù (*tributim*) ai fini della delibera comiziale. La proclamazione dei voti era fatta col sistema di tirare a sorte sin dall'inizio la *tribus* da proclamare per prima (*tribus principium*): il che ovviamente induceva le altre tribù a votare con ritardo per attendere l'indicazione orientativa da essa proveniente.

Le attribuzioni dei *comitia tributa*, su cui torneremo nei luoghi opportuni, furono: a) la elezione dei magistrati minori, ordinari e straordinari, nonché di un certo numero (24, nel sec.

III a. C.) di *tribuni militum* (cd. *tribuni comitiati*, da distinguersi dai *tribuni Rūfūli*, nominati dai consoli: n. 106); *b*) la votazione delle leggi per cui non fosse assolutamente richiesto il voto dei *comitia centuriata* (*leges tributae*: n. 133); *c*) il *iudicium* nelle cause per infrazioni passibili di *mulcta*, se e in quanto la irrogazione della medesima fosse stata fatta da un magistrato non plebeo (n. 134).

La fortuna dei comizi tributi come assemblee legislative non andò comunque (ed è bene avvertirlo sin d'ora) a discapito dell'attività riformatrice del *ius civile* esercitata dai *concilia plebis* (n. 96), né, d'altra parte, intaccò la prerogativa dei *comitia centuriata* di procedere alla elezione dei *magistratus maiores*, di pronunciarsi sulle condanne a pena capitale e di votare le leggi fondamentali della *respublica*. Ma la progressiva equiparazione del voto per centurie a quello per tribù e la incalzante *confusio suffragiorum* resero praticamente poco distinguibili tra loro, almeno dopo la transitoria restaurazione sillana (n. 81), le leggi centuriate dalle leggi tribute e dagli stessi plebisciti.

I *comitia tributa* acquistarono progressivamente anche attribuzioni deliberanti in materia religiosa, nel qual caso furono detti *comitia religiosa*. Dapprima fu loro riconosciuto il compito di designare il *pontifex maximus* (212 a. C.) e il *curio maximus* (209 a. C.). Più tardi, in virtù della *lex Domitia de sacerdotibus* (103 a. C.), legge peraltro abrogata nell'81 a. C., essi furono abilitati a designare i *pontifices*, gli *augures*, i *tresviri sacris faciundis* e i *septemviri epulones* (n. 116). In questi casi la presidenza era assunta da un *pontifex* e il voto era esercitato da sole 17 *tribus*, estratte a sorte tra le 35 complessive, nel quadro di una procedura che descriveremo meglio a suo tempo (n. 116). Qui va segnalato che, essendo 17 la maggioranza rispetto a 33 (anziché rispetto a 35), evidentemente l'istituzione dei *comitia religiosa* fu posteriore al 299 e anteriore al 241 a. C. (n. 88), né vi furono in seguito ritocchi.

§ 15. — IL «SENATUS» DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 98. Il *senatus* e la sua composizione. — 99. Il funzionamento del *senatus*. — 100. La *proditio interregis*. — 101. La *patrum auctoritas*. — 102. Le attribuzioni consultive del *senatus*.

98. *Il «senatus» e la sua composizione.* — Man mano che le assemblee popolari si affermarono come il centro di propulsione della organizzazione di governo della *respublica*, il *senatus*

perse quell'originaria egemonia costituzionale che si esprimeva sopra tutto nell'*auctoritas patrum* (n. 38). Ma, se questo è vero sul piano dell'ordinamento costituzionale, ben diversamente andarono le cose sul piano politico. Pur riducendosi formalmente ad istituto essenzialmente consultivo, il senato (espressione di un gelosissimo, ma per lungo tempo non miope, ceto dirigente patrizio-plebeo, la *nobilitas*) divenne praticamente l'organo moderatore e coordinatore del governo repubblicano, rappresentando in modo molto efficiente la continuità e la coerenza della politica di Roma. La sua importanza, dunque, andò nei fatti continuamente aumentando col tempo, sì che, sopra tutto nella politica estera, esso ancor più delle assemblee popolari espresse l'atteggiamento della *respublica*.

Il termine d'uso per la designazione dei *senatores*, particolarmente nei discorsi, fu quello di «*patres conscripti*», derivato assai probabilmente dal fatto che, all'inizio del periodo, entrarono a far parte del senato, sino ad allora composto dai soli patrizi (*patres*), i *plebeii*, come membri aggiunti e in sottordine (*conscripti*: n. 74). Mentre è credibile che originariamente non fosse riconosciuto ai *conscripti plebeii* se non il diritto di esprimere il proprio parere (*dicere sententiam*) in senato, è comunque certo che ben presto, o per esplicita disposizione o almeno per effetto implicito della *lex Publilia Philonis de patrum auctoritate* del 339 a. C. (n. 74), ogni differenza tra le due categorie di *senatores* venne a cessare. Assai presto cessò anche un'altra limitazione, e cioè quella per cui i *senatores* dovessero essere scelti tra i *seniores* dei comizi centuriati (dai 46 anni in poi): già nel corso del sec. IV a. C. sembra essersi diffusa l'usanza di sceglierli liberamente, senza preoccupazioni di età, sopra tutto tra gli ex-magistrati curuli.

La scelta dei senatori (*lectio senatus*) spettò originariamente ai consoli e ai magistrati straordinari che li rimpiazzavano (per es., il dittatore). Un *plebiscitum Ovinium* del 318 o del 312 a. C. (forse ratificato dai *comitia centuriata* e divenuto perciò la *lex Ovinia tribunicia*, ma forse rimasto semplice plebiscito e spontaneamente applicato nelle sue istanze dai censori dell'uno o dell'altro anno) trasferì la *lectio senatus* ai *censores* (n. 112), disponendo che questi dovessero proclamare senatori tutti i cittadini che nel quinquennio precedente avessero coperto senza demeritare una magistratura anche non curule («*ut censores ex omni ordine optimum quemque iurati in senatum legerent*»). Con ciò i senatori vennero ad essere indirettamente indicati dal popolo, limitandosi i censori a controllare la presenza di partico-

lari requisiti di dignità, di moralità e di agiatezza per ammettere gli ex-magistrati in senato.

In via eccezionale, la *lectio senatus* venne operata: nel 216 a. C., dopo la sconfitta di Canne (n. 77), da un *dictator rei publicae constituendae causa*, M. Fabio Buteone, per provvedere a sostituire i molti morti nella sanguinosa battaglia; nel 48-44 a. C. da Cesare in qualità di dittatore a vita (n. 82); successivamente, dai *tresviri rei publicae constituendae causa* (Ottaviano, Antonio e Lepido: n. 83).

Il numero dei *senatores* rimase lungamente fermo a 300; Silla lo portò a 600; Cesare addirittura a 900 e poi a 1000. Se gli ex-magistrati non erano sufficienti ad integrare il numero dei senatori, i *censores* erano liberi di scegliere e nominare qualsiasi altro cittadino. In pratica, tuttavia, ciò non si verificava mai, ed anzi la maggiore difficoltà consisteva nell'accantonamento, nella *praeteritio*, degli esuberanti (oltre che nella espulsione, nella *eiectio*, dei senatori rivelatisi indegni), la quale doveva essere in qualche modo motivata dai censori. Solo a partire da Cesare avvenne che il senato fosse inflazionato da elementi non derivanti dalla carriera magistratuale, persino da provinciali; ma fu l'inizio della decadenza dell'istituto e della *nobilitas*.

La provenienza dalle varie magistrature implicava tra i *senatores* una rigida gerarchia. Venivano in primo luogo i *curules*, distinti in *consulares* (ex-dittatori, ex-censori, ex-consoli), *praetorii* ed *aedilicii curules*; seguivano i non *curules*, detti anche *pedarii* (forse perché non assisi su una *sella curulis*) e distinti in *aedilicii plebei*, *tribunicii*, *quaestorii* e non magistrati. I senatori di ciascun rango erano ordinati secondo l'anzianità di carica ed il più anziano del rango maggiore era denominato onorificamente *princeps senatus*. Ma a partire dal sec. III a. C., a titolo di ulteriore conseguenza del plebiscito Ovinio, non solo i *senatores lecti* partecipavano alle sedute del senato: vi partecipavano anche, sebbene privi del diritto di voto e con la sola facoltà di esprimere il proprio parere (*dicere sententiam*), gli ex-magistrati in attesa di designazione da parte dei *censores* (*nondum a censoribus lecti*). Aveva inoltre il potere di *dicere sententiam* in senato il *flamen dialis* (n. 116).

99. Il funzionamento del «senatus». — La convocazione del senato poteva essere fatta, nell'ordine: dal *dictator*, dal suo *magister equitum*, dai *consules*, dai *praetores*, dai *tribuni plebis* (dopo il loro riconoscimento come magistrati: n. 109), dall'*interrex* e dal *praefectus urbi*. Essa era effettuata mediante bando annunciato in giro per l'urbe da *praecones* o *viatores*, oppure mediante un *edictum* scritto ed affisso nell'albo.

La seduta, che doveva essere tolta prima del calar del sole (*hora sexta post meridiem*), poteva aver luogo solo in un *templum* e si teneva generalmente nella *curia Hostilia*. Il pubblico

non vi era ammesso, ma le porte della sala restavano aperte, salvo casi eccezionali di riunione segreta, cioè di *cd. senatus consultum tacitum*. La presidenza era assunta dal magistrato convocante, il quale aveva il potere di disporre una multa oppure il prelevamento di un pegno a carico degli assenti non giustificati: ciò sebbene non fosse necessaria, di regola, la presenza di un minimo di votanti.

Nell'ipotesi normale, che era quella del *senatus consultum* (n. 102), il presidente, dopo aver fatto eventuali comunicazioni di carattere generale sugli affari politici, passava a sottoporre una o più questioni al consesso per ottenerne il parere di maggioranza (*referre, relationem facere senatui*: «*Quod bonum faustum felix fortunatumque sit populo Romano Quiritium referimus ad vos, patres conscripti,.... de ea re quid placet*»). Quindi il relatore: o chiedeva senz'altro che i *senatores* votassero per divisione nell'aula (*senatus consultum factum per discessionem*); oppure (più spesso) chiedeva, come premessa della votazione, il parere dei singoli senatori, nell'ordine di rango, nonché dei presenti cui spettasse la facoltà di *dicere sententiam* (*senatus consultum per singulorum sententias exquisitas*, anche detto *per relationem*). Per certe materie, ove fosse stata richiesta la *discessio*, i *senatores* avevano però la facoltà di pretendere, anche su iniziativa di uno soltanto, la *rogatio sententiarum*, cioè l'apertura di una discussione che inducesse il relatore ad emendare oculatamente il suo quesito, se non addirittura, in qualche caso, a ritirarlo.

Nell'espressione della loro *sententia* gli interrogati non erano soggetti a limitazioni di tempo o di argomento, sì che potevano, divagando o prolungandosi, giungere alla fine della seduta (*diem dicendo consumere*) ed evitare con questo ostruzionismo la votazione. Ma di solito pochi, i più autorevoli, erano quelli che esprimevano diffusamente il loro parere, mentre gli altri si rimettevano ad una delle *sententiae* manifestate, o dicendolo esplicitamente (*verbo adsentiri*) o recandosi in silenzio alle spalle di colui del quale approvassero l'avviso (*pedibus ire in sententiam alienam*). Il presidente interrompeva la discussione quando questa gli paresse esauriente e, dopo averne riassunto i termini, invitava i *senatores* a votare *per discessionem* sull'alternativa che gli paresse essersi manifestata («*Qui hoc censetis, illuc transite, qui alia omnia, in hanc partem*»). Infine egli proclamava il risultato della votazione e passava a sciogliere la seduta (*dimittere senatum*).

I *senatus consulta* erano dati oralmente, ma sin dal sec. III a. C. sorse l'usanza di passare, dopo la votazione, alla redazione del relativo processo verbale da parte di un comitato di senatori nominato dal *relator*. Il documento, denominato anch'esso *senatus consultum*, veniva

depositato nell'*aerarium Saturni*; peraltro i *quaestores* solevano farne fare una copia dai loro scribi per renderla di pubblica ragione mediante affissione.

Il testo, a quanto risulta, era steso in conformità del seguente schema formale: *a*) una *praescriptio*, che conteneva l'indicazione della data e del luogo di convocazione del *senatus*, l'indicazione del magistrato che aveva fatto la *relatio* e, infine, quella del comitato di redazione del processo verbale (*qui scribundo adfuerunt*); *b*) la trascrizione della *relatio*; *c*) la *senatus sententia*, cioè la succinta motivazione del parere espresso dal senato e la formula del *consultum* o *decretum*; *d*) l'attestazione esplicita della effettiva deliberazione presa dal senato, espressa mediante la parola «*censuère*»; *e*) la indicazione eventuale del numero dei senatori presenti alla seduta.

100. *La «proditio interregis»*. — La piú autorevole e antica tra le attribuzioni del *senatus* rimase a lungo (e va segnalata in primo luogo) la *proditio interregis*, che non aveva carattere consultivo, ma consisteva nella designazione autoritaria dell'*interrex* (o meglio, del primo degli *interreges*) in caso di vacanza di tutte le magistrature *cum imperio*.

In questa ipotesi, a ricordo di quanto avveniva nel periodo arcaico (n. 39), si diceva «*auspicia ad patres redeunt*». Il *senatus*, ritrovandosi depositario di quelli che erano gli elementi condizionanti della sovranità (gli *auspicia*), si autoconvocava, probabilmente sotto la presidenza del *princeps senatus*, per eleggere fra i soli senatori *curules* e *patricii* un *interrex*. Questo, dopo cinque giorni, avrebbe trasmesso la sua dignità, ottenuti gli auspici favorevoli (*auspicato*), ad un altro collega, e così via sino al giorno in cui i *comitia centuriata*, convocati e presieduti dagli *interreges* rispettivamente di turno nei giorni relativi, avessero eletto i *consules*, cioè la massima magistratura *cum imperio* ordinaria tra quelle mancanti. È probabile che l'urgenza di colmare il vuoto al sommo della *respublica* abbia esentato gli *interreges* dal rispetto del lungo *trinundinum* (n. 92).

L'ultimo esempio di *interregnum* si ebbe nel 52 a. C., quando i tumulti elettorali impedirono l'elezione dei *consules* e finirono poi per indurre il *senatus* a concedere a Pompeo la possibilità di diventare, su proposta di un interré, *consul sine conlega* (n. 82). Ma la decadenza dell'istituto aveva avuto inizio già da tempo.

Non vi è dubbio che originariamente la *proditio interregis* spettasse esclusivamente ai senatori patrizi (*patres*), ma è piú che probabile che questo privilegio patrizio sia caduto in disuso unitamente al privilegio dei *patres* relativamente all'*auctoritas* (n. 101). Quanto all'estrazione patrizia dell'*interrex*, è da credere che anche questo requisito sia scomparso durante il sec. III a. C., trasformandosi nell'esigenza che l'*interrex* fosse scelto tra i senatori (di famiglia patrizia o anche plebea) che avessero rivestito una magistratura patrizia e *curule*.

101. La «*patrum auctoritas*». — Altra importante attribuzione del *senatus* fu la *patrum auctoritas*, di cui già conosciamo le origini, risalenti alla fase di crisi dello stato quiritario (n. 38). Dapprima essa fu un provvedimento di convalidazione *ex post* delle delibere dei *comitia centuriata* (quindi un istituto di rilievo costituzionale decisivo ai fini dell'operatività di quelle delibere). Di poi, sul finire del sec. IV a. C., essa fu richiesta, sempre con funzione convalidante, prima del voto dei comizî, cioè a titolo di conferma delle *rogationes* magistratuali: non solo di quelle intese ad ottenere l'approvazione di autonome proposte di legge e di candidature magistratuali, ma anche di quelle dirette (secondo quanto fu probabilmente prescritto della *lex Publilia Philonis* del 339) a convertire in richieste di approvazione da parte dell'intero *populus* le delibere prese con semplici *plebiscita*.

Pura invenzione e confusione degli annalisti è che l'*auctoritas* sia stata mai richiesta per le pronunce dei *comitia curiata* (che non ebbero competenze deliberative: n. 93) e per le *leges tributae* (venute in uso dopo la *lex Hortensia* del 287 a. C.).

Oggetto di molte discussioni è a chi spettasse votare l'*auctoritas*: se ai *senatores* tutti; o soltanto ai *patres*, cioè ai senatori patrizî; o, infine, ai *patres*, nel senso dei *patricii* tutti, cioè nel senso dei *comitia curiata*. Quest'ultima opinione è sicuramente infondata, non fosse altro perché contrasta con la stessa tradizione romana, secondo cui gli atti dei *comitia curiata* dei *patricii* sarebbero stati essi stessi *ab origine* sottomessi all'*auctoritas*. A noi non sembra dubbio che il senso originario di «*patres*» debba essere stato quello di senatori patrizî; ma ci pare altrettanto indubbio, anche perché confermato da numerose fonti, che nel passaggio dal sec. IV al sec. III a. C., divenuta l'*auctoritas patrum* una delibera da prestarsi preventivamente rispetto al voto dei comizî, essa sia stata assorbita dal *senatus consultum* preventivo che era solito darsi (da tutti i senatori, indistintamente) sulle *rogationes* magistratuali e che per questa via siano stati ammessi alla votazione dell'*auctoritas* anche i *senatores plebei*.

Quanto ai provvedimenti assembleari sottoposti ad *auctoritas*, valgono le seguenti precisazioni.

Nei primi decenni della repubblica l'*auctoritas patrum* era data *post suffragium*, probabilmente su convocazione e richiesta dei magistrati stessi che avevano presieduto i *comitia*: il che significa che essa consisteva in un'approvazione di merito delle delibere comiziali. Le cose si avviarono a cambiare con la *lex Publilia Philonis de patrum auctoritate* del 339 a. C. (n. 98), la quale stabilì, quanto alle *leges centuriatae*, che l'*auctoritas* fosse da prestarsi prima della votazione comiziale (*ante initum suffragium*). Identica statuizione fu posta dalla *lex Maenia* del 338 a. C. in ordine ai comizî elettorali. Alle *leges Pu-*

bliliae Philonis del 339 a. C. rimonta anche, a nostro avviso, la disposizione che i *plebiscita* (valevoli di per sé solo a vincolare la plebe) dovessero essere convertiti in *rogationes* magistratuali da sottoporre all'*auctoritas patrum* e, subordinatamente ad un'*auctoritas* favorevole, al voto dei *comitia centuriata* per divenire, se votati dalla maggioranza delle centurie, leggi vincolanti il popolo tutto. Comunque, col procedere del tempo l'*auctoritas patrum* decadde talmente che la *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a. C., come meglio vedremo a suo tempo (n. 132), trovò agevole abolire, in ordine alle delibere dei *concilia plebis*, la procedura tanto gravosa quanto ormai inutile della loro conversione in *rogationes* dei magistrati.

Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale l'*auctoritas patrum* altro non fu, insomma, che una formalità tradizionale, richiesta per le *rogationes* di leggi centuriate e per le candidature davanti ai *comitia centuriata*. Silla cercò di restituirle la primitiva importanza con la *lex Cornelia Pompeia de comitiis* dell'88 a. C. e con una confermativa *lex Cornelia de tribunicia potestate* dell'82 (da lui rogata come dittatore): provvedimenti che subordinarono al beneplacito di un senato consulto preventivo (προβούλευμα, lo chiama Appiano: n. 287) tanto le leggi centuriate quanto i *plebisciti*.

102. *Le attribuzioni consultive del «senatus».* — A prescindere dalla *proditio interregis* e dall'*auctoritas patrum*, l'alta consultenza, cioè il cd. *consultum* del *senatus* su richiesta dei magistrati, già largamente esercitata nel periodo dello stato quiritario, divenne, nel nuovo periodo, l'attività di gran lunga più intensa e influente dell'assemblea. Le sue fortune furono legate a quelle della *nobilitas* senatoria e impallidirono, nell'ultimo secolo avanti Cristo, di pari passo con il decadere della stessa.

Il ricorso alla consultazione preventiva del *senatus* fu, per molte materie, ritenuto addirittura obbligatorio per i magistrati, ma il *consultum* scaturente dall'assemblea non venne mai, a stretto rigore di ordinamento, concepito come vincolante: esso fu infatti sempre formalmente subordinato alla clausola «*si magistratibus videbitur*» (se parrà opportuno ai magistrati). In pratica, a parte l'autorità sempre maggiore acquistata col tempo dal senato, la renitenza del magistrato ad eseguire il *consultum* poteva essere peraltro facilmente vinta in vari modi: mediante rifiuto di danaro pubblico alle sue iniziative, mediante sollecitazione del veto di qualche *tribunus plebis* amico della *nobilitas*, mediante induzione di un console amico alla nomina di un dittatore di fiducia della maggioranza nobiliare, e in altri modi ancora. Per mezzo del *senatus consultum* preventivo le iniziative dei magistrati (tra cui, in particolare, le *rogationes*

da sottoporre al voto delle assemblee) venivano pertanto accuratamente emendate, integrate, formulate meglio, precisate.

Il quadro delle materie di cui si occupò il *senatus* è assai ampio, e molto varia è la gamma dell'efficacia praticamente vincolante che venne riconosciuta ai varî tipi di *senatus consulta*.

(a) In materia di affari politici straordinari, il parere del *senatus* fu indispensabile in ordine: a) alla nomina del dittatore (n. 113); b) al *tumultus*, vale a dire alla decisione da parte dei consoli di chiamare, in caso di necessità e di urgenza, tutti i cittadini alle armi, sospendendo le esenzioni dal servizio militare; c) al *iustitium*, cioè alla decisione, sempre da parte dei consoli, di sospendere, in gravi momenti di disordine, l'ordinaria attività giurisdizionale (*ius-stitium*); d) alle misure eccezionali da adottarsi, a cura di questo o di quel magistrato, per la salute pubblica. Nella fase di crisi, nonostante la fiera opposizione dei *populares*, il senato non esitò ad emanare, nei momenti più gravi, proclami ed incitamenti drammatici: il cd. *senatus consultum «contra rempublicam factum videri»*, sorta di ammonimento solenne ai turbatori della pubblica quiete affinché desistessero dalle loro iniziative; o addirittura il cd. *senatus consultum ultimum*, solenne (ed equivoca) esortazione a tutti o ad alcuni tra i magistrati ordinari affinché facessero uso dei loro poteri fino ai limiti estremi del lecito, quando ciò si rendesse indispensabile per il ristabilimento dell'ordine pubblico violato («*videant consules, praetores, tribuni plebis ecc., ne quid respublica detrimenti capiat*»).

(b) In materia di affari politici e amministrativi interni, il *senatus* doveva essere consultato: a) per determinare le *provinciae* da assegnare mediante sorteggio ai magistrati (n. 103); b) per le questioni di grossa portata insorte nell'amministrazione cittadina e in quella delle province; c) per i casi di tradimento dei cittadini, di ribellione dei *socii* e dei sudditi provinciali ecc. Con l'andar del tempo il senato assunse, come si dirà più avanti (n. 135), anche funzioni straordinarie intese, mediante la nomina di sue commissioni di inchiesta (*quaestiones extraordinariae*), alla repressione di atti criminosi.

(c) In materia di affari esteri e di guerra, fu riconosciuta al *senatus* un'ingerenza assai vasta in tutte le questioni relative ai rapporti internazionali, ai trattati, alle dichiarazioni di guerra, alla condotta generale della guerra ecc. Sopra tutto in questo campo il consesso ebbe modo di assicurare efficientemente l'omogeneità della politica romana. Ad esso facevano direttamente capo le legazioni straniere e dal suo seno erano

esprese con molta frequenza commissioni, officiose ma autorevolissime, di inchiesta o di controllo sull'operato dei magistrati all'estero o in guerra.

(d) In materia di finanze pubbliche, come si è già avvertito (n. 90), spettò al *senatus* l'alta sorveglianza sul tesoro pubblico (*aerarii dispensatio*) e sui beni del pubblico patrimonio. Il suo parere fu obbligatorio in materia di imposte ordinarie e straordinarie, di tasse, di spese pubbliche e di assegnazioni di fondi ai magistrati. Già nel sec. III a. C. si riteneva che i *quaestores* non potessero distogliere alcuna somma dall'*aerarium Saturni* senza l'assenso del senato, salvo che a richiesta dei *consules* presenti in Roma (n. 110).

(e) In materia di culto pubblico, il *senatus* fu molto frequentemente interpellato per stabilire se e quali cerimonie religiose fossero eventualmente da compiersi. In particolare, i *consules* solevano riferire al senato, all'inizio dell'anno di carica, i *prodigia* e i *sacrilegia* verificatisi nel frattempo, affinché il consenso, udito il parere degli organi religiosi competenti, decretasse i sacrifici, le *lustrationes* purificatrici, le feste e ogni altra misura da adottare per placare o ringraziare gli dèi.

§ 16. — LE MAGISTRATURE DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 103. Le magistrature repubblicane. — 104. Classificazione delle magistrature. — 105. L'ottenimento delle magistrature. — 106. Il consolato. — 107. La pretura. — 108. L'edilità. — 109. Il tribunato della plebe. — 110. La questura. — 111. Il vigintivirato. — 112. La censura. — 113. Le magistrature straordinarie. — 114. Le promagistrature. — 115. Gli uffici subalterni. — 116. Gli ausiliari di governo.

103. Le magistrature repubblicane. — Il sistema di governo della *respublica* nazionale romana era completato dallo stuolo dei *magistratus*, cioè degli individui incaricati di espletare le varie e specifiche funzioni di governo: stuolo entro il quale lentamente si inserirono, come vedremo tra poco (n. 108-109), anche edili plebei e tribuni della plebe, che in origine erano ai magistrati non solo estranei, ma addirittura contrapposti. Il termine «*magistratus*», oltre che i funzionari di governo, valse anche ad indicare le magistrature, vale a dire gli uffici in cui si ripartiva l'amministrazione dello stato romano. Queste magistra-

ture altro non furono che la prosecuzione e lo sviluppo di quegli uffici di governo, che già in gran parte si erano andati costituendo e specificando nel corso della crisi dello stato quiritorio. La loro stabilizzazione, sia nel numero sia nelle attribuzioni, avvenne quasi interamente durante la fase di assestamento della *respublica* nazionale e mai si tradusse, per verità, in un «organico» ben distribuito e preciso di uffici e di relative competenze: con la conseguenza che non poche e non di poco conto furono le attribuzioni magistratuali concorrenti e spesso tra loro in conflitto.

Caratteri generali delle magistrature ordinarie furono: *a*) la elettività da parte delle assemblee popolari; *b*) la durata limitata (solitamente annuale) della carica; *c*) la collegialità dell'ufficio, che implicava a sua volta la pari potestà (*par potestas*) dei colleghi, quindi la facoltà di ciascuno di essi di paralizzare le iniziative degli altri (beninteso, prima che giungessero a compimento) mediante un intervento di veto (*intercessio*); *d*) la responsabilità per gli atti compiuti in danno di pubblici o privati interessi, quindi la possibilità di essere convenuti in giudizi civili o anche criminali per gli illeciti commessi: canone cui si sottraevano soltanto i *censores* e che ai *magistratus cum imperio* si applicava solo dopo la cessazione dell'anno di carica; *e*) la onorarietà della carica (detta, appunto per ciò, anche *honor*), quindi la gratuità della stessa. In cambio della mancata retribuzione i *magistratus* avevano varî poteri onorifici, tra cui quello di esigere che i cittadini stessero in piedi e facessero ala in loro presenza (*adsurgere et decedere*), che fossero loro riservati posti speciali nel teatro e nel circo, oltre a distinzioni particolari per i diversi tipi di magistrature. Molto importante (anche se applicato in un numero piuttosto ristretto di casi concreti) il principio di responsabilità (n. 105).

Le regole generali ora enunciate subivano, come vedremo, talune eccezioni. Il *dictator* e il *magister equitum* non erano eletti, ma nominati da un altro magistrato. La carica dei *censores* durava sino a diciotto mesi e quella del *dictator* non più di sei mesi. La possibilità di *intercessio* reciproca poteva essere totalmente o parzialmente eliminata dal fatto che i *magistratus* si mettessero d'accordo sull'assegnazione a ciascuno di competenze esclusive (*provinciae*) per tutto il periodo di carica: il che era d'uso tra i *praetores* e i *quaestores*. Tutta una gamma di varietà che si spiega sufficientemente, quando si pensi che le magistrature romane non traevano origine da una riforma costituzionale unitaria e organica, ma si rifacevano ciascuna ad

una sua propria e peculiare ragion d'essere storica, indubbiamente analoga, ma non necessariamente identica e comune a quella delle altre.

I poteri magistratuali erano molteplici e varî, ma si riassumevano tutti nei due concetti della *potestas* e dell'*imperium*, sostanzialmente analoghi e derivanti dalla costituzione quiritaria (n. 40). Tutti i *magistratus* ebbero la *potestas*. Invece l'*imperium* spettò soltanto ai *consules*, ai *praetores*, al *dictator* e al relativo *magister equitum*, cioè alle magistrature ricollegantisi per le loro origini alle funzioni di comando dell'*exercitus centuriatus* venuto in essere nella fase etrusco-latina del periodo arcaico: magistrature che si dissero, perciò, *cum imperio*.

Manifestazioni della *potestas* magistratuale furono: a) il *ius edicendi*, cioè il potere di far bandire oralmente o di fare affiggere nel Foro (*apud Forum palam*) il testo dei loro programmi amministrativi (*edicta*); b) il *ius agendi cum populo* o *cum plebe*, cioè il potere di convocare i *comitia* o i *concilia*; c) il *ius agendi cum patribus*, cioè il potere di convocare il *senatus*; d) il potere di infliggere multe (*ius mulctae dictionis*) e quella di prelevare beni a titolo di garanzia (*ius pignoris capionis*), come mezzi di costrizione indiretta dei cittadini recalcitranti all'obbedienza (mezzi negati, tuttavia, ai *quaestores*).

L'*imperium* conferiva ai magistrati, oltre ai poteri predetti, anche: a) il comando degli eserciti *suis auspiciis*, cioè sulla base di *auspicia* presi personalmente, non subordinati all'iniziativa di alcuno; b) il potere di sottoporre a costrizione materiale e diretta (*coërcitio*) i cittadini recalcitranti mediante incarcerazione (*in vincula deductio*) o flagellazione (*verberatio*); c) il cd. *ius vitae et necis* sui cittadini, un potere di vita o di morte ben presto paralizzato, però, dal *ius provocationis ad populum* dei cittadini stessi (n. 134); d) il potere di tutelare gli interessi dei privati, quando li reputassero degni di particolare tutela, mediante provvedimenti discrezionali (*in integrum restitutiones, missiones in possessionem, interdicta*) o mediante concessione di *iudicia quae imperio continentur* (n. 142); e) la disponibilità di una scorta di *lictors*, che costituivano appunto i peculiari segni della carica (*insignia imperii*).

A tutela della libertà dei *cives* e per evitare l'aspirazione alla tirannide (*adfectatio regni*) dei magistrati, l'*imperium* dei magistrati ordinari fu sensibilmente limitato dal divieto di introdurre le milizie ai loro ordini dapprima entro la cerchia del *pomerium*, di poi entro il territorio delle quattro tribù urbane, e più precisamente non oltre mille passi dalle mura della città

(*intra primum urbis miliarium*). Di qui derivò, nel sec. II a. C., la contrapposizione dell'*imperium domi*, limitato, all'*imperium militiae*, illimitato. Di qui derivò ancora il divieto ai magistrati ordinari di esercitare l'*imperium militiae* in città, nonché il divieto ai *lictore*s di inalberare la scure sui fasci *intra pomerium*.

Poteri affini a quelli (o ad alcuni di quelli) implicati dall'*imperium* ebbero, per una sorta di fenomeno di attrazione, anche taluni magistrati *cum potestate* che collaboravano alle funzioni esercitate dai magistrati *cum imperio*. Così gli *aediles curules* in ordine a certe attività di *iurisdictio* (n. 108 e 142); i *tribuni plebis* in ordine ai poteri di *in vincula ductio* e di *verberatio* (n. 109 e 134); i *tresviri capitales* in ordine alla *coërcitio* (n. 111 e 134).

104. Classificazione delle magistrature. — A prescindere dalla ovvia classificazione in ordinarie e straordinarie, le magistrature repubblicane vanne distinte in: patrizie e plebee, maggiori e minori, curuli e non curuli. A queste distinzioni debbono correlarsi le regole vigenti in Roma per la risoluzione dei conflitti intermagistratuali.

(a) La distinzione tra *magistratus patricii* e *plebei* si richiama all'arcaica separazione tra magistrature del patriziato e magistrature (o comunque cariche rappresentative) della plebe. Siccome nella fase di assestamento della *respublica* nazionale tutte le magistrature patrizie divennero accessibili ai *plebei*, così come i patrizi poterono a loro volta accedere (previa *transitio ad plebem*) alle magistrature plebee, di *magistratus patricii* o *plebei* si passò gradatamente a parlare solo nel senso di magistrature tipicamente patrizie e di magistrature tipicamente plebee.

Di fronte ai magistrati tipicamente plebei i *magistratus patricii* furono caratterizzati dal fatto di dover essere creati *auspicato*, cioè subordinatamente ad auspici favorevoli, e di avere il *ius auspiciorum*, cioè il potere di consultare direttamente (senza interferenza di sacerdoti o di altri) la volontà divina per stabilire se essa fosse favorevole o meno alla attività da compiere.

(b) Gli *auspicia* si distinguevano in cinque categorie: gli *auspicia ex avibus*, tratti dal volo degli uccelli; gli *auspicia ex tripudiis* o *pullaria*, tratti dal comportamento di gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri; gli *auspicia de coelo*, tratti dai segni celesti (tuoni, lampi); gli *auspicia ex quadrupedibus* e gli *auspicia ex diris*, sempre sfavorevoli, tratti dall'improvviso schiamazzare o correre disordinato qua e là di quadrupedi o dall'accadimento inopinato di avvenimenti singolari e ritenuti funesti (*dira*).

Gli *auspicia* presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano *auspicia maiora* perché prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrizî. Da ciò derivò la suddivisione dei *magistratus patricii* in *maiores* e *minores*.

(c) Altra classificazione dei *magistratus* fu infine quella per cui si distinsero i *curules* dai non *curules*. Insegne e privilegi dei magistrati curuli (dittatore, consoli, censori, pretori ed edili curuli) furono la *sella curulis* e la *toga praetexta* (orlata di porpora): quest'ultima simboleggiava, come per i minori dei 17 anni (n. 87), la loro esenzione dall'obbedienza militare entro l'antico esercito centuriato.

(d) La pluralità delle magistrature, unita alla non perfetta specificazione delle attribuzioni di ciascuna, implicò la possibilità di conflitti intermagistratuali, che l'ordinamento statale risolse (sia pure molto approssimativamente) facendo ricorso a tre principî: a) il principio di prevalenza dell'*imperium* sulla *potestas*; b) il principio di gerarchia delle magistrature; c) il principio di tutela degli interessi della *plebs*.

In forza del principio di prevalenza dell'*imperium*, si riconobbe ai magistrati *cum imperio* il diritto di vietare ai magistrati *sine imperio* il compimento di atti normalmente inerenti alla loro carica («*vetari quicquam agere pro magistratu*»).

In forza del principio di gerarchia, si determinò una graduazione delle varie magistrature ordinarie (consolato, censura, pretura, edilìtà curule, tribunato della plebe, questura, edilìtà plebea) e si ammise che il magistrato fornito di *imperium maius* potesse porre il veto agli atti del magistrato con *imperium minus* e che, piú in generale, la *maior potestas* prevalesse con il veto sulla *minor potestas*.

In forza del principio di tutela della *plebs* (cioè, praticamente, nella fase di apogeo, di tutela degli interessi di tutto il popolo contro gli abusi dei magistrati), i *tribuni plebis* furono sottratti alla *vis imperii* e alla *vis maioris potestatis* degli altri magistrati ordinari ed ebbero, per converso, il potere di arrestare con un veto l'attività di qualsivoglia magistrato ordinario (*intercessio tribunicia*). A frenare gli abusi che essi stessi potessero commettere provvedeva il *ius intercessionis* reciproco loro riconosciuto, nonché, sul piano pratico, il fatto che essi erano piuttosto numerosi e che nel loro seno vi era sempre qualcuno legato piú o meno palesemente alla *nobilitas*.

105. *L'ottenimento delle magistrature.* — La candidatura alle cariche magistratuali fu aperta, in linea di principio, a tutti i

cives di capacità piena (n. 87). Caduti, nel corso della fase di assestamento della *respublica*, gli ultimi privilegi patrizî, altre limitazioni alle candidature si posero sia in quella fase sia in séguito: limitazioni intese ad evitare il cumulo delle cariche, la loro iterazione e, sopra tutto, il loro ottenimento in età troppo giovane o con esperienza troppo scarsa.

L'anno amministrativo prendeva il nome dalla coppia consolare che l'aveva coperto e sotto quel nome era registrato nei *Fasti*. Ma per molto tempo gravi inconvenienti (con conseguenti vistosi equivoci di datazione) derivarono alla individuazione degli anni da un duplice ordine di circostanze: anzi tutto, che la magistratura consolare, per motivi risalenti ai tempi arcaici (n. 44), non entrava in carica all'inizio dell'anno solare (il 1° gennaio), ma in data successiva (generalmente il 15 marzo), il che è a dirsi (con altre e diverse date) anche per le altre magistrature; secondariamente, che non di rado i consoli venivano meno, ambedue o uno soltanto, prima del finire dell'anno di carica (per morte, per *abdicatio*, per altra causa), con la conseguenza che si doveva procedere, tramite l'*interrex*, alla loro sostituzione.

Solo sul finire del sec. III a. C. si consolidò il principio che l'anno di carica dovesse avere inizio e fine sempre alle stesse date, sí che i consoli eletti per sostituire quelli venuti meno (cd. *consules suffecti*) non duravano in carica un anno, ma duravano in carica solo nel residuo di anno iniziato dai cd. *consules ordinarii* (al cui nome l'intero anno era esclusivamente intestato). A scanso di equivoci, l'inizio dell'anno consolare fu ufficialmente fissato, nel 217 a. C., al 15 marzo (con fine al 14 marzo dell'anno solare successivo), ma fu successivamente spostato, nel 154 a. C., al 1° gennaio (con fine al 31 dicembre). La riforma del 154 valse anche per le altre magistrature, fatta eccezione per i *quaestores* (che entravano in carica il 5 dicembre) e per i *tribuni plebis* (che entravano in carica il 10 dicembre).

La tradizione attribuisce al 342 a. C. un (peraltro assai dubbio) *plebiscitum ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet*, che stabiliva dunque un intervallo di almeno dieci anni fra le assunzioni di una stessa magistratura (o che, piú verosimilmente, esprimeva il desiderio della *plebs* in questo senso). Lo stesso plebiscito avrebbe altresí vietato il cumulo di due magistrature nello stesso anno, con obbligo perciò per i plurieletti di optare per l'una ovvero per l'altra carica. Il divieto di iterazione fu reso assoluto, cioè indipendente anche dal limite dei dieci anni, per la censura da una *lex de censura non iteranda* del 265 a. C. e per il consolato da una *lex de consulatu non*

iterando del 151 a. C. Ma si trattò di divieti che vennero largamente inosservati nella fase di crisi della *respublica*.

Ben più importante e durevole fu la *lex Villia annalis* del 180 a. C., un plebiscito proposto dal tribuno L. Villio, in forza del quale: a) occorre aver servito almeno dieci anni nell'*exercitus* (*decem stipendia*: 27 anni di età) per candidarsi alla *quaestura*; b) non poté presentarsi candidato alla *praetura* chi non fosse stato *quaestor*, né al *consulatus* chi non fosse stato *praetor* (si istituì dunque un «*certus ordo magistratuum*»); c) fu ineleggibile ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la *censura*) chi ne avesse ricoperta un'altra nel *biennium* precedente. A quanto sembra, la *lex Cornelia* (*Sullae*) *de magistratibus* dell'81 a. C. elevò l'età minima (*aetas legitima*) per la *quaestura* a 37 anni, dal che derivò che il minimo per la *praetura* fu di 40 anni e il minimo per il consolato di 43 anni: minimi che però variarono poi spesso.

I *cives*, che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, volessero *petere magistratus* dovevano far presente il loro nome alla persona incaricata di presiedere i relativi comizi elettorali (*professio nominis*), in modo da essere iscritti nelle liste dei candidati; per le candidature a magistrature patrizie maggiori fu richiesta dalla *lex Maenia* del 338 a. C. l'*aucltoritas patrum* (n. 101). L'intervallo tra la *professio* e la votazione era dedicato alla propaganda elettorale, la quale consisteva essenzialmente nell'aggirarsi nell'urbe con una *toga candida* (dove il termine «*candidati*»), cercando di convincere i cittadini, con qualche discorso d'occasione o col sistema del «porta a porta», a votare il proprio nome. Siccome i candidati non sempre si limitavano a questi modi leali di propaganda, ma ricorrevano (personalmente o a mezzo di loro galoppini) a giri elettorali (*ambitus*) per le campagne delle tribù rustiche, dando luogo a corruzioni, pressioni, coalizioni e via dicendo, si resero necessarie varie *leges de ambitu* per la repressione come *crimina* dei casi più gravi (n. 137).

La proclamazione dei risultati elettorali conferiva di per sé sola all'eletto la *potestas* magistratuale; l'*imperium* era, invece, deferito mediante la *lex curiata de imperio* (n. 93). La votazione elettorale avveniva, peraltro, di regola, qualche tempo prima dell'inizio dell'anno di carica, sicché in questo frattempo l'eletto era soltanto un *magistratus designatus* e non poteva esercitare alcuno dei suoi poteri per mancata scadenza del termine iniziale della sua carica. Eccezionalmente, le assemblee elettorali venivano riunite durante l'anno di carica allo scopo di riempire i posti vacanti per morte, rinuncia (*abdicatio*) o destituzione per legge speciale (*abrogatio*): i magistrati eletti entravano, in tal caso, in carica subito dopo il voto (*extemplo*) e si chiamavano *suffecti* (supplementari).

Il primo atto del magistrato, nell'entrare in carica, doveva essere, salvo che per le magistrature plebee, l'assunzione di *auspicia e coelo*. Se gli *auspicia* erano favorevoli, si procedeva nei cinque giorni successivi a giurare nelle mani dei *quaestores* la fedeltà alle leggi repubblicane (*iurare in leges*).

Al termine della carica i magistrati solevano convocare una *contio* dell'assemblea da cui erano stati eletti e giurare solennemente e pubblicamente di aver osservato gli obblighi di loro spettanza. Ma il giuramento non li sottraeva alle eventuali chiamate in giudizio da parte dei privati ed alle possibili accuse criminali (sino agli estremi del *crimen* di *maiestas*: n. 107) per gli illeciti commessi nella loro amministrazione (n. 103).

106. Il consolato. — Il *consulatus* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, composta da due *consules* (detti anche *praetores maiores* o *iudices*) eletti dai *comitia centuriata*. Esso comportò la *suprema potestas* e il *maius imperium* (*maius* rispetto all'*imperium minus* dei pretori: n. 107) della *respublica*, nonché la scorta di 12 *lictors* per ciascun console.

Le attribuzioni del consolato non sono facili da enumerare. In linea di principio i *consules* furono, infatti, competenti per tutte le materie che non fossero riservate, dalla prassi o da apposite leggi, alla competenza esclusiva delle altre magistrature.

Come titolari dell'*imperium maius*, i consoli avevano l'alta direzione della politica interna (*imperium domi*) e l'alto comando degli eserciti (*imperium militiae*), con conseguente diritto a nominare gli ufficiali delle legioni, i *tribuni militum* cd. *Rufuli* (n. 97), il *praefectus urbi* (n. 113), i *praefecti sociorum, fabrorum* ecc. In età risalente i *consules* erano sicuramente privi, per prassi consolidata, se non proprio della titolarità ufficiale, almeno dell'esercizio della *iurisdictio*, di cui erano titolari ed esercenti ormai a carattere esclusivo i *praetores* (nonché esercenti, in ordine a limitate materie, gli *aediles curules*: n. 108). Tuttavia, proprio a causa dell'antica titolarità della funzione di *dicere ius*, essi mantennero sul piano formale alcune delle antiche attribuzioni giurisdizionali. Col loro intervento, oltre che con quello del *praetor*, potevano essere compiute, più precisamente, la *in iure cessio* e la *manumissio vindicta*: due *legis actiones* non più utilizzate a fini contenziosi, ma come finti processi che coprivano la realtà di due negozi giuridici (n. 129-130).

Nell'esercizio dell'*imperium domi* pare che inizialmente i consoli, pur non rinunciando alla facoltà di *intercessio*, si spartissero il lavoro col criterio di comandare un mese per uno. Più tardi, nel sec. III a. C., essendosi venuto a creare una sorta di dicastero unico alle loro dipendenze, essi presero l'uso di agire,

se presenti a Roma, almeno formalmente d'accordo, salvo restando il potere di reciproca *intercessio*. Di qui l'uso di proporre insieme le leggi ai *comitia*, sí che le leggi stesse risultano spesso qualificate con ambedue i loro nomi (n. 133).

Per l'esercizio dell'*imperium* militare, in caso di guerra, si seguí (sopra tutto affinché uno solo fosse il magistrato destinato a prendere gli *auspicia* all'inizio delle giornate operative) l'improvvido sistema del comando, da parte di ciascun console, a giorni alterni: causa non ultima della famosa sconfitta di Canne (n. 77). Quando però, a partire dal sec. III a. C., avvenne che Roma fosse impegnata su due o piú fronti, si rese spesso necessario dividersi, all'inizio dell'anno, d'accordo nel ricorso al sorteggio, le rispettive zone di azione militare, che si dissero *provinciae* (*sortitio provinciarum*). In tal caso, nell'amministrazione della propria *provincia* militare ciascun console era ovviamente sottratto all'*intercessio* dell'altro.

Nel sec. II a. C. la moltiplicazione delle *provinciae* fece sí che ai consoli se ne attribuissero una o due soltanto (*provinciae consulares*). Alla determinazione delle province consolari provvide il *senatus*, che in un primo tempo la operò dopo le elezioni, ma in un secondo tempo, per opportuna disposizione della *lex Sempronia de provinciis* del 123 a. C., la dispose prima che si sapessero i nomi dei *consules designati*, in modo da evitare scandalosi favoritismi. Salvo necessità speciali, i *consules* si recavano in provincia nella seconda metà dell'anno, dopo aver rivestito il *paludamentum* di guerra ed aver fatto solenni *vota* a Giove in Campidoglio.

107. La pretura. — La *praetura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, eletta dai *comitia centuriata*. Da un solo componente iniziale essa giunse col tempo sino al numero di sedici *praetores*.

Le attribuzioni ordinarie della pretura, man mano che l'istituto si venne stabilizzando, si concretarono in distinte *provinciae praetoriae*, attribuite all'inizio dell'anno mediante una *sortitio* tra gli eletti, ma con possibilità di correggere le indicazioni del sorteggio attraverso accordi. Le *provinciae praetoriae* corrispondevano: a) ad alcune funzioni giudiziarie: la *iurisdictio* fra cittadini in Roma (còmpito normalmente assolto dal *praetor urbanus*: n. 142), la *iurisdictio* fra cittadini e stranieri o fra stranieri che si trovassero a Roma (còmpito specifico del *praetor peregrinus*: n. 139), la direzione delle *quaestiones perpetuae*, cioè delle corti permanenti destinate alla repressione dei *crimina* (còmpito specifico del *praetor peregrinus* e di altri determinati

praetores: n. 136); b) ad alcune funzioni militari, che consistevano nell'amministrazione di certe province territoriali (tra cui la Sicilia e la Sardegna). Il sistema delle *provinciae* rendeva ovviamente inattuabile l'*intercessio* reciproca tra i pretori.

A titolo di attribuzioni straordinarie, i *praetores* o alcuni di essi potevano essere altresì incaricati di sostituire i *consules* in città, di comandare un esercito o una flotta in luogo degli stessi, di dirigere *quaestiones extraordinariae* a Roma e in altre regioni d'Italia (n. 135).

Istituita nel 367 a. C. a séguito delle cd. *leges Liciniae Sextiae* (n. 23), che la riservarono ai *patricii*, la *praetura* fu, dapprima, piú che una magistratura autonoma, un completamento della magistratura dei *praetores-consules*. L'unico *praetor* (il cd. *praetor minor*) previsto dal compromesso licinio-sestio fu, infatti, considerato *conlega minor* dei *consules*, titolare quindi di un *imperium minus* e incaricato essenzialmente di rimpiazzarli in caso di assenza («*consulare munus sustinere*»), nonché di sgravarli dall'esercizio dell'attività di *iurisdictio* nelle liti tra *cives Romani*. Piú tardi la nuova carica divenne accessibile ai *plebeii* e assunse una fisionomia sempre piú propria.

Ma la sistemazione definitiva dell'istituto va attribuita, secondo noi, al 242 a. C.: anno al quale la tradizione accredita l'istituzione di un secondo pretore, il *praetor peregrinus* (n. 76), ed in cui effettivamente sappiamo essere stata emanata una *lex Plaetoria de praetore urbano*, che attribuì la scorta di due *lictiores* al *praetor* «*qui ius inter cives dicit*» (cioè al pretore urbano). È presumibile che questa *lex Plaetoria* abbia avuto lo scopo di regolamentare specificamente la carica del *praetor urbanus* per il fatto che i comizi centuriati avevano preso ad eleggere non piú un solo pretore, ma due (n. 139).

Successive *leges de praetoribus creandis* aumentarono ulteriormente il numero dei pretori: una del 227 a. C., che li portò a 4; una del 197 a. C., che li portò a 6; una *lex Baebia* del 181 a. C. (?), abrogata però nel 179, che stabilì un'alternativa annuale tra il numero di 6 e quello di 4; una *lex Cornelia (Sullae)* dell'81 a. C., che fece salire i pretori ad 8; alcune *leges Iuliae (Caesaris)* del 46-44 a. C., che estesero i posti di pretore prima a 10, poi a 14, infine a 16.

I *praetores* godevano ciascuno dell'accompagnamento di 2 *lictiores* in città e di 6 fuori. Le loro funzioni giurisdizionali erano esercitate per delega anche in alcuni municipi campani dai *quattuorviri praefecti* (n. 111) e negli altri municipi dai *praefecti iure dicundo* (n. 118), mentre alla giurisdizione nelle colonie romane provvedevano (sempre che non si preferisse rivolgersi nell'urbe ai pretori romani) i locali *duoviri praetores* (n. 117).

108. L'edilità. — La *aedilitas* fu una magistratura ordinaria composita, comprensiva, in realtà, di due magistrature ben di-

stinte: i due *aediles curules*, magistrati patrizî, minori, curuli, *sine imperio*; i due *aediles plebis*, magistrati plebei.

Le attribuzioni degli edili (sia curuli che plebei) furono: a) la cd. *cura urbis*, cioè l'amministrazione della polizia nel territorio cittadino e nella fascia circostante di 1000 passi: essa era esercitata da ciascun *aedilis* in una delle quattro *regiones urbanae* e implicava la sorveglianza sui pubblici edifici, sulle strade, sulle opere pubbliche, la direzione dei servizi antincendi, il mantenimento dell'ordine e un certo qual controllo della buona condotta dei cittadini; b) la cd. *cura annonae*, esercitata collegialmente, cioè la disciplina degli approvvigionamenti, dei prezzi e dei mercati; c) la cd. *cura ludorum*, cioè la sorveglianza dei giuochi pubblici, di cui i piú importanti (*ludi Romani*, *ludi Megalenses* in onore di Cibele) erano riservati anche per la loro organizzazione agli edili curuli.

I compiti di polizia degli *aediles* autorizzavano questi ad infliggere ai contravventori *mulctae* e *pignoris capiones*, il cui ricavato era riposto in una cassa speciale (n. 90) ed utilizzato per i giuochi. Inoltre gli *aediles curules* (ed essi soltanto) esercitarono anche una limitata *iurisdictio* per particolari controversie insorgenti nei mercati pubblici (n. 142).

Sappiamo che nel periodo arcaico gli *aediles* (prima uno, poi due, poi forse quattro; cioè uno per ciascuna *tribus urbana*) erano funzionari della organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, che aveva compiti di amministrazione del tesoro plebeo e di ausilio dei *tribuni plebis*. Creatasi la *respublica*, i *patricii* (secondo la tradizione, mediante le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. [n. 23], ma piú probabilmente qualche decennio dopo) condizionarono il riconoscimento della *aedilitas* come magistratura alla riserva di due dei quattro posti a membri del loro ordine con il rango dei magistrati curuli. Successivamente, nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale, il privilegio patrizio cadde, ma rimase la distinzione formale tra *aediles curules* e *aediles plebeii*, rispettivamente eletti gli uni dai *comitia centuriata* (piú tardi dai *comitia tributa*) e gli altri dai *concilia plebis*.

Il numero degli *aediles plebis* fu portato da una *lex Iulia* (*Caesaris de magistratibus* del 46-44 a. C. a 4, mediante la istituzione dei 2 *aediles ceriales*, particolarmente incaricati dell'approvvigionamento dei cereali e della organizzazione dei *ludi Ceriales*, i giuochi circensi in occasione della festa di Cerere in aprile.

109. *Il tribunato della plebe.* — Il *tribunatus plebis* fu ufficialmente proclamato come una vera e propria magistratura ordinaria (plebea) solo nel corso del sec. I a. C., per effetto delle riforme di Silla (n. 81): riforme, piú tardi mitigate da

Pompeo (n. 82), per effetto delle quali si eliminò ogni residuo dell'antico suo carattere rivoluzionario. Nei due secoli precedenti (sec. III e II a. C.), infatti, ed ancora nell'età dei Gracchi ed in quella di Mario, i tribuni della plebe, mentre da un lato si atteggiarono a *magistratus* (e come tali furono riconosciuti), dall'altro conservarono almeno in parte la loro originaria veste contestativa ed ebbero perciò una posizione speciale (e un po' ambigua) nell'organizzazione di governo repubblicana.

Il collegio tribunizio veniva annualmente eletto dai *concilia plebis* e giunse infine ad essere composto dal numero definitivo di dieci membri, che avevano il carattere di *sacrosanctitas*, cioè di inviolabilità sacrale nell'esercizio delle loro funzioni.

Le attribuzioni dei tribuni della plebe, tutte inquadrare nella funzione di protezione (*auxilii latio*) degli interessi della *plebs* (ma via via, col passar del tempo, degli interessi di tutto il popolo minuto), furono o divennero: *a*) il *ius agendi cum plebe*, consistente nel potere (esclusivo) di convocare e presiedere i *concilia plebis tributa*; *b*) il *ius intercessionis*, consistente nel potere (esclusivo) di paralizzare l'attività di ogni altro magistrato ordinario (censori esclusi) mediante un veto posto su richiesta di un plebeo e a protezione (*auxilium*) dei suoi interessi violati (per es. dal *dilectus* ingiustificato, dalla richiesta o dalla percezione di un *tributum* non dovuto, da un arbitrario atto di *imperium* ecc.); *c*) il *ius coërcitionis*, esercitabile contro tutti i *cives* (patrizi compresi) e consistente nel potere di irrogare multe per cattivo comportamento civico, di arrestare i recalcitranti sino all'atto del pagamento, di deferire ai magistrati *cum imperio* gli autori di *crimina* punibili con la pena capitale, di sostituirsi ai vecchi *duoviri perduellionis* (n. 42) nel punire su propria sommaria inchiesta i casi più clamorosi ed evidenti di *perduellio*. Quest'ultimo potere, che fu oggetto ovviamente di molte resistenze e di molte polemiche, va riservato ad un approfondimento della materia della repressione criminale che faremo tra poco (n. 134).

Il *ius intercessionis* poteva essere efficacemente esercitato anche da un solo *tribunus*, malgrado la ignoranza o la generica contrarietà di tutti gli altri («*ex tribunis potentior est qui intercedit*»). Tuttavia la *par potestas* faceva sì che un *tribunus plebis* dissenziente potesse paralizzare a sua volta con l'*intercessio* le iniziative di veto dei suoi colleghi.

Caduta la differenziazione tra patrizi e plebei, il *tribunatus plebis* divenne dunque, nella costituzione della *respublica* romana, l'organo di tutela degli interessi «popolari», nel senso traslato di interessi dei cit-

tadini (di tutti i cittadini) comuni, contro gli abusi perpetrati o tentati dai magistrati repubblicani specie a vantaggio della *nobilitas* e su suggestione del senato (il quale ultimo poteva anche essere convocato dai *tribuni*: n. 99). Altro discorso è come andarono le cose nella prassi politica, sopra tutto durante la fase di crisi (n. 79-83). Spesso i *tribuni* usarono della propria carica con chiari intenti demagogici e per crearsi una base personale di popolarità; non meno spesso essi (o taluni tra essi) operarono come *longa manus* del senato e della *nobilitas* (oppure anche degli *equites* o di gruppi politici rivali), sopra tutto per intralciare con l'*intercessio* le iniziative dei magistrati legati a forze politiche avverse.

Il giuoco si concretò pertanto, nella lotta politica, in una corsa all'accaparramento, in ciascun collegio tribunitio, di almeno un tribuno amico, che col suo veto paralizzasse l'azione del tribuno o dei tribuni accaparrati a loro volta dalle parti nemiche.

110. La questura. — La *quaestura* fu una magistratura ordinaria, minore, non curule, *sine imperio*, eletta dai *comitia tributa*. Considerata il grado iniziale (*primus gradus*) del *cursus honorum*, ebbe per insegne una *sella* non curule, una borsa porta-danaro ed un bastoncino di interpretazione incerta.

Le attribuzioni dei questori si accrebbero e si specificarono con l'andar del tempo: esse erano determinate annualmente dal *senatus* in tante *provinciae quaestoriae*, ripartite tra gli eletti per *sortitio*. Due *quaestores* (detti *aerarii* o *urbani*) rimanevano permanentemente a Roma a custodire l'*aerarium Saturni* e le insegne dell'esercito (*signa militaria*), provvedendo alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal *senatus*; nell'*aerarium* si conservava, inoltre, il testo ufficiale delle *leges* e dei *senatusconsulta*. Un *quaestor* (detto *Ostiensis*) provvedeva nel porto di Ostia a sorvegliare lo scarico delle derrate dirette a Roma. Altri *quaestores* (detti *aquarii*) sorvegliavano il servizio degli acquedotti. Altri *quaestores* ancora (detti *militares*) accompagnavano i vari comandanti di esercito per provvedere all'amministrazione delle *legiones*. Altri *quaestores* (detti *provinciales*) servivano, infine, da ausiliari dei governatori delle *provinciae*, esercitando in esse funzioni giurisdizionali tra i *cives*, analoghe a quelle degli *aediles curules* (n. 142).

Molto incerta è la questione delle origini. A nostro avviso, è probabile che i *quaestores* non abbiano mai avuto nulla a che fare con i *quaestores parricidii* del periodo arcaico (n. 42), ma che siano derivati dall'uso dei *consules* di proporre persone di loro fiducia, non magistrati, alla sorveglianza e all'amministrazione dell'*aerarium* (*quaestores aerarii*). Nel sec. III a. C. i *quaestores* passarono ad essere considerati

magistrati ordinari e ad essere eletti dai *comitia tributa*, dapprima in numero di 4, poi di 8, forse in virtù di una *lex Titia de provinciis quaestoriis* del 267 a. C. Una *lex Cornelia (Sullae) de viginti quaestoribus* dell'81 a. C. portò il numero a 20 ed una delle *leges Iuliae (Caesaris) de magistratibus* del 46-44 a. C. lo elevò a 40.

111. Il vigintivirato. — Il cd. *vigintiviratus* (denominazione di comodo venuta in essere, per verità, nel successivo periodo classico: n. 180) era un complesso di cinque collegi magistratuali infimi (per un totale, in periodo preclassico, di 26 membri e non ancora di soli 20), originariamente nominati dai magistrati *cum imperio* e poi, gradualmente, resi elettivi su votazione dei *comitia tributa*. Le funzioni dei cinque collegi furono quelle di cooperazione specializzata con le magistrature superiori nell'esercizio della coercizione criminale, dell'amministrazione finanziaria, dell'amministrazione cittadina e della *iurisdictio*: funzioni che comportarono poteri affini e integrativi rispetto a quelli delle magistrature interessate.

I collegi dei cd. *vigintiviri* (o più esattamente dei *vigintisèxviri*) furono: a) i *trèsviri capitales* (o *nocturni*), i quali esercitavano funzioni molte estese (anche perché non chiaramente delimitate) di polizia, collaborando con i magistrati preposti alle repressioni criminali (n. 134), vigilavano sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, dirigevano la sorveglianza notturna per le strade di Roma; b) i *trèsviri aere argento auro flando feriundo* (o *trèsviri monetales*), i quali sovrintendevano alla coniazione delle monete d'argento (dal 268 a. C.) e di oro (a partire dai tempi di Silla); c) i *quattuòrviri iure dicundo Capuam Cumas* (o *quattuòrviri praefecti*), i quali erano incaricati di integrare la *iurisdictio* urbana e peregrina dei *praetores* (n. 107) esercitandola anche, per delega di questi magistrati, in alcuni importanti centri cittadini fuori Roma, e precisamente nelle 10 *civitates* campane di Capua, Cuma, Casilinum, Volturnum, Puteoli, Liternum, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia, tra le quali compivano periodici giri; d) i *decèmviri stlitibus iudicandis* (o *iudices decemviri*), istituiti tra il 242 e il 227 a. C., i quali esercitavano la presidenza dei *centumvitalia iudicia*, cioè dei giudizi che si svolgevano dinanzi al collegio giudicante dei *centumviri*, cui era attribuita competenza per questioni di eredità, ed avevano inoltre una competenza esclusiva nella delicata materia delle contestazioni sullo stato di libertà (n. 129); e) i *quattuòrviri viis in urbe purgandis* e i *duòviri viis extra urbem purgandis*, i quali cooperavano nel settore della nettezza urbana (e dell'immediato contado) con gli *aediles*.

112. La censura. — La *censura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *sine imperio*, composta da due *censores* eletti dai *comitia centuriata* tra i *senatores consulares*.

A partire dal 339 a. C., in forza di una *lex Publilia Philonis de censore plebeio creando*, almeno uno dei due censori dovette essere plebeo, ma solo nel 131 a. C. una coppia censoria fu integralmente plebea.

Delle origini e della successiva evoluzione di questa magistratura si è già parlato (n. 45). Col tempo essa aumentò sempre di importanza ed assunse, tra le magistrature ordinarie, una posizione speciale, molto elevata. La *censura* ebbe carattere ordinario, ma non continuativo: alla elezione dei *censores* si procedeva infatti dai comizi centuriati a séguito di una convocazione operata dai consoli su invito di un *decretum senatus* emesso generalmente ogni cinque anni; i *censores*, tuttavia, non potevano durare in carica più di 18 mesi. Natura particolare aveva anche la *potestas censoria*: essa investiva i *censores* di una dignità elevatissima (*sanctissimus magistratus*), non era soggetta ad alcuna *vis maioris potestatis*, né era soggetta al *ius intercessionis* dei *tribuni plebis*.

Le attribuzioni dei censori furono il censimento dei cittadini, la scelta dei senatori (*lectio senatus*), la sorveglianza sui costumi, oltre ad alcune competenze finanziarie. Le prime tre funzioni non erano peraltro che tre aspetti del compito generale di *censum agere* commesso ai censori.

Appena entrati in carica, i *censores*, mentre si apprestavano ad effettuare la *lectio senatus* (n. 98), provvedevano a convocare in *contio* i membri dei *comitia centuriata* per rendere noti i criteri cui si sarebbero attenuti nel censimento: questa loro dichiarazione, detta *lex censui censendo*, ha fatto erroneamente pensare che essi fossero, almeno alle origini, subordinati ad una investitura deliberata da una vera e propria *lex centuriata de potestate censoria*. Viceversa i *censores*, col loro editto pubblicavano la cd. *formula census*, nella quale precisavano secondo quali misure avrebbero stabilito il valore degli *agri* e degli altri beni mobili e immobili dei *cives Romani* e fissavano il giorno del censimento, che si sarebbe tenuto nel Campo Marzio.

Presi di notte gli *auspicia* e stabilito con sorteggio chi dei due dovesse compiere il *lustrum*, essi, assistiti da un comitato di pretori, tribuni e persone di fiducia (*iuratores*), procedevano all'appello di tutti i *patres familiarum* delle singole tribú (*tribules*) ricevendo la dichiarazione delle loro generalità, delle generalità dei membri della *familia*, dei beni immobili e mobili in loro *dominium ex iure Quiritium*, controllandone la stima e facendo registrare tutto dal *nomenclator censorius* e dagli *scribae*.

A parte si compiva il censimento dei cittadini sotto le armi, di quelli municipali, di quelli *coloniarii*, dei *patres familiarum* (*orbi*) e delle *mulieres sui iuris* ma non maritate o rimaritate (*viduae*) (n. 90), dei *cives aerarii* (n. 87). Finalmente i censori procedevano alla solenne ispezione degli *equites equo publico* e del loro armamento (*recognitio equitum*): ispezione che, derivando gli *equites equo publico* dai *Quirites* dell'antichissima *civitas*, si svolgeva eccezionalmente *intra pomerium*.

Al termine delle operazioni censuali venivano pubblicate quattro liste (*tabulae censoriae*): a) quella dei *tribules*; b) quella degli *orbi*, *orbae* e *viduae*; c) quella degli *aerarii*; d) quella delle *classes* e delle *centuriae*. La chiusura avveniva con la cerimonia purificativa del *lustrum* in Campo Marzio, davanti ai *comitia centuriata*.

In occasione del censimento e della *lectio senatus* i *censores* avevano modo di riesaminare la vita pubblica e privata dei cittadini negli anni intercorsi dall'ultimo *lustrum*, ed in particolare di appurarne le eventuali attività immorali o sconvenienti (lusso, ozio, sregolatezza, cattiva amministrazione del patrimonio ecc.). Per punire queste attività e per evitare che persone indegne venissero a trovarsi mescolate con persone degne, essi presero l'abitudine di infliggere una sanzione, che si disse *nota* o *animadversio censoria* e poté consistere: nel destituire i membri in carica del *senatus* o nel non ammettere in senato gli *exmagistrati* che avessero formalmente il titolo per entrarvi (*senatu movere vel praeterire*); nell'escludere i cittadini dalla categoria privilegiata degli *equites* (*equum publicum adimere*), assegnandoli alle classi dei *pedites*; nel trasferirli da una *tribus rustica* in una affollata *tribus urbana* (*tribum mutare iubere*); nell'escluderli addirittura dai *comitia tributa* (*tribubus omnibus movere*). La *nota censoria* importava ovviamente una disistima sociale (*ignominia*), non priva di conseguenze anche nel campo del *ius privatum* per chi ne fosse colpito (n. 87).

Le attribuzioni finanziarie dei *censores* consistettero, principalmente, nel decidere, mettere in gara e aggiudicare la costruzione e riparazione di opere pubbliche, nell'assegnare a certe condizioni di canone i terreni pubblici da coltura intensiva e da pascolo (*agri scripturarii*) e nel concedere al miglior offerente la percezione dei *vectigalia* (n. 90). I capitolati degli appalti e delle concessioni erano contenuti in cd. *leges censoriae*. Ai *censores* spettò anche di giudicare (*cognoscere*) sulle contestazioni sorte in proposito tra lo stato e i cittadini e tra i cittadini stessi.

Nel corso del sec. I a. C. la *censura* decadde progressivamente e fu indetta sempre più di rado. L'ultima censura di cui si ha notizia rimonta al 63 a. C.

113. *Le magistrature straordinarie.* — Magistrature straordinarie (*magistratus extra ordinem creati, extraordinarii*) furono le magistrature istituite, quando se ne presentasse la necessità, per provvedere all'espletamento di funzioni, le quali non potessero essere esercitate dai magistrati ordinari. Altre volte, sopra tutto nel periodo di crisi della *respublica* nazionale romana, si ricorse anche al sistema di affidare poteri straordinari (*imperia extraordinaria*) ai magistrati ordinari od anche a privati cittadini.

(a) La più importante magistratura straordinaria fu quella del *dictator*, con relativo *magister equitum*, già frequentemente utilizzata nel periodo arcaico (n. 45). Il *dictator* (detto anche *magister populi*) veniva nominato (*creatus*) da uno soltanto dei *consules* (senza possibilità di *intercessio* da parte dell'altro), previa conforme indicazione del *senatus*, tra i *cives optimo iure*, preferibilmente tra i senatori *consulares*; a sua volta egli nominava di propria scelta il *magister equitum*. La carica non poteva essere coperta per più di sei mesi o comunque al di là del giorno di scadenza del consolato durante il quale era avvenuta la nomina. Dato che la magistratura era *cum imperio*, occorreva sia per il *dictator* sia per il *magister equitum* la investitura della *lex curiata de imperio*.

Le attribuzioni del *dictator* variavano a seconda delle funzioni che gli fossero state specificamente assegnate. L'ipotesi più estesa era quella del dittatore con pieni poteri, ma potevano esservi anche dittatori con incarichi più limitati.

Il dittatore con pieni poteri (cd. *dictator optima lege creatus*) era nominato come *ultimum auxilium* in caso di guerra (*rei gerundae causa*) o di sedizione interna (*seditionis sedandae causa*). La nomina gli conferiva di per sé una *potestas* suprema pari a quella dei *consules*, ma esente da *intercessio* di qualunque altro magistrato; inoltre gli era attribuito il *summum imperium*, con la scorta di 24 *lictors* muniti di fasci e scuri. Durante la *dictatura* le magistrature ordinarie rimanevano in vita, ma il loro funzionamento era subordinato agli *auspicia* ed ai comandi del dittatore stesso, che assumeva la veste di un autocrate temporaneo. Solo i *tribuni plebis* conservavano le loro attribuzioni e la *sacrosanctitas*, salva la mancanza del potere di *intercedere* contro il *dictator*.

I *dictatores* con funzioni limitate (impropriamente detti dai moderni studiosi *dictatores imminuto iure*) erano quelli nominati (sempre da un console) per il compimento, in caso di carenza dei magistrati ordinari, di speciali e determinati atti religiosi o politici, al cui compimento fosse necessaria la pre-

via assunzione di *summa auspicia*, cioè di auspici richiesti al capo supremo degli dei, Giove, da chi fosse il capo supremo della *civitas*. Tali furono, ad esempio: il *dictator clavi figendi causa* (per la antichissima cerimonia annuale, compiuta in sostituzione del *rex* in quanto *magister populi*, della infissione di un chiodo nelle mura del tempio di Giove Capitolino, alle Idi di settembre: n. 45); il *dictator comitorum habendorum causa* (per l'indizione dei comizi elettorali in casi eccezionali e di mancato ricorso all'*interrex*); il *dictator legendo senatui* (per speciali integrazioni del senato in mancanza dei censori); il *dictator ludorum faciendorum gratia* (per l'organizzazione di grandi giuochi pubblici); il *dictator feriarum constituendarum causa* (per la determinazione, in luogo dei pontefici, di speciali giorni festivi). L'*imperium* dei cd. dittatori *imminuto iure* era dunque, entro i confini della funzione specifica da espletare, altrettanto *summum* quanto quello del *dictator optima lege creatus*: il che comportava che anch'egli dovesse nominarsi un *magister equitum*.

(b) Altre magistrature straordinarie furono: l'*interrex*, di cui si è già detto (n. 100); il *praefectus urbi*, che poteva essere nominato da uno dei *consules* tra i *senatores consulares* al fine di provvedere, in assenza di entrambi i consoli, alla *custodia urbis* e alla presidenza del *senatus*, ma che generalmente era delegato a funzioni molto più limitate (per es., *feriarum Latinarum causa*); le varie commissioni di *curatores* elette dai *comitia tributa* per la fondazione di colonie (*tresviri coloniae deducendae*), per l'assegnazione di terreni agricoli (*tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*), per le necessità annonarie (*curatores annonae*), per la manutenzione di vie pubbliche (*curatores viarum*) ecc.

(c) Tra gli *imperia extraordinaria*, conferiti a privati o a magistrati ordinari in varie epoche, sono degni di ricordo: a) la *dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae* attribuita nell'82 a. C. a L. Cornelio Silla da una *lex Valeria*, rogata dall'*interrex* L. Valerio Flacco (n. 81); b) le *dictaturae* di C. Giulio Cesare: la prima (*dictatura rei publicae constituendae*) attribuita nel 48 a. C. a tempo indeterminato, la seconda attribuita nel 46 a. C. per dieci anni, la terza attribuita *in perpetuum* (a vita) nel 44 a. C. (n. 82); c) i poteri e le dignità straordinarie riconosciuti allo stesso Cesare nel 48 a. C., tra cui la *tribunicia potestas* a vita, i poteri censori (*praefectura morum*), il diritto di designare i candidati alle magistrature, la disposizione del tesoro pubblico, i titoli di *Imperator*, *Liberator* e *Pater patriae* (n. 83); d) il *triumviratus rei publicae constituendae* accordato ad Ottaviano, Antonio e Lepido per un quinquennio dalla *lex Titia de triumviris* del 43 a. C. e rinnovato per altri 5 anni nel 37 a. C. (n. 83).

114. *Le promagistrature.* — Un discorso a parte meritano i cd. *pro-magistratus*, che magistrati ordinari non erano, ma erano «facenti funzione» dei magistrati, cioè soggetti incaricati dell'espletamento di funzioni analoghe a quelle magistratuali ordinarie. Le funzioni promagistratuali venivano conferite in modi *extra ordinem*, cioè al di fuori delle regole consuete, a privati cittadini, per assicurare l'efficiente continuazione di un'azione politica o militare. Al sistema si fece ricorso, cominciando dagli ultimi decenni del sec. III a. C., *necessitatis causa*: sopra tutto a fini di guerra o ai fini, strettamente connessi, di amministrazione di certe province in luogo (e in difetto) dei consoli (*pro consule*) o dei pretori (*pro praetore*).

La casistica è assai varia, ma gli elementi tipici del fenomeno delle promagistrature furono due: l'opportunità di sacrificare alla continuità di una certa azione politica o militare le regole formali dell'annalità e dell'elettività in certi modi di talune cariche; la limitazione dei poteri del promagistrato alla *provincia*, o comunque all'azione specifica commessagli. Si ebbero pertanto casi di magistrati prossimi alla decadenza dalla carica (e sul punto perciò di tornare ad essere cittadini privati) cui fu eccezionalmente concesso di proseguire determinate guerre o amministrazioni provinciali (*prorogatio imperii*), e casi (più rari) di privati cittadini (spesso però già esperti ufficiali delle legioni) cui furono eccezionalmente concessi comandi di eserciti o di province che sarebbero dovuti spettare ai consoli o ai pretori (*privati cum imperio*).

La *prorogatio imperii* dei *consules* e dei *praetores* veniva solitamente decisa con *plebiscitum ex senatus consulto*, cioè con una indicazione del senato seguita dalla delibera di gradimento della *plebs* su richiesta dei relativi *tribuni*, ma a partire dalla fine del sec. II a. C. fu praticata anche sulla base di un semplice *senatus consultum*, ritenendosi il benessere della plebe implicito. I *consules* e i *praetores* uscenti ottenevano in tal modo la proroga per un anno dell'*imperium militiae* per occuparsi del governo delle varie *provinciae*, col titolo di *proconsules* e *propaetores*. Non bastando i magistrati *cum imperio* uscenti di carica, si usò, sempre a partire dal sec. II a. C., conferire *ex senatus consulto* la promagistratura ai *privati cum imperio*, sia per delibera popolare sia, in qualche caso, per nomina da parte dei magistrati *cum imperio* in carica. I governatori delle province, magistrati o promagistrati che fossero, usarono nominare, a loro volta, dei *legati* con funzioni magistratuali subordinate (*legati pro praetore* o *pro quaestore*); anche il senato usò inviare *legati* in provincia (*legati senatus*) con funzioni ispettive e di controllo.

Una regolamentazione organica, ma parziale, della *prorogatio imperii* fu introdotta dalla *lex Cornelia (Sullae) de provinciis ordinandis* (81 a. C.), la quale dispose che i *praetores*, dopo un primo anno di carica in città, avessero diritto ad un secondo anno di proroga in provincia. Ma non sembra che la legge abbia avuto durevole applicazione.

115. Gli uffici subalterni. — Impiegati subalterni dell'organizzazione governativa romana (privi di dignità magistratuale) furono i cd. *apparitores* («*qui parent magistratibus*»), nominati dai magistrati tra i cittadini romani e retribuiti a carico dello stato. Sebbene ogni magistrato avesse diritto a nominare *ex novo* i suoi *apparitores*, l'uso fu di confermare quelli già in funzione, sicché vennero a crearsi delle *decuriae* stabili alle dipendenze delle varie magistrature.

Completavano i quadri dei varî dicasteri stuoli di *servi publici populi Romani*: schiavi pubblici, ovviamente non romani, di buona cultura e preparazione tecnica, spesso largamente compensati.

Gli *apparitores* si distinguevano in varie categorie: gli scrivani (*scribae*), i *lictors*, i porta messaggi (*viatores*), gli araldi (*praecones*). Ogni magistrato *cum imperio* aveva inoltre un attendente personale, detto *accensus*, e i *censores* disponevano in più dei *nomenclatores censorii*. Da non dimenticare il *carnifex*, uno schiavo pubblico addetto alle esecuzioni capitali.

116. Gli ausiliari di governo. — Ausiliari di governo della *respublica* nazionale romana furono, come già nel periodo arcaico (n. 46), principalmente i *sacerdotes publici populi Romani*, che si occupavano della celebrazione dei culti di stato (*sacra publica pro populo*) ed eventualmente della direzione delle feste religiose del popolo romano (*sacra popularia*). Essi costituivano ormai varî *collegia* con attribuzioni differenziate, tra i quali primeggiarono quelli dei *pontifices*, dei *viri sacris faciundis* e degli *augures*.

(a) Il *collegium pontificum* fu portato a 9 membri (di cui 4 plebei) a séguito della *lex Ogulnia* del 300 a. C. (n. 75) e fu elevato a 15 membri dalla *lex Cornelia (Sullae) de sacerdotiis* (81 a. C.). Capo ne fu il *pontifex maximus*.

I pontefici ebbero l'incarico di compiere numerosi *sacrificia* in onore dei *di patrii*, mantennero il compito di interpreti e custodi del *fas* e del *ius divinum* (n. 46) e coltivarono la

scienza dei *ritus patrii*, strettamente collegati con le attività di governo della *respublica*. Frequente fu, quindi, il ricorso del senato e dei magistrati ai *pontifices* per ottenere *responsa* sull'interpretazione di prodigi, sull'introduzione di nuovi culti, sulla ritualità dei culti patrii, e per averne assistenza nelle cerimonie religiose e nelle preghiere. Ancora più frequentemente, quanto meno nella fase di assestamento della *respublica* nazionale, si rivolsero ai pontefici i privati allo scopo di essere illuminati nella difficile sfera dell'interpretazione del *ius civile vetus*: dopo di che il «monopolio» pontificale del *ius*, come vedremo a suo tempo, lentamente decadde (n. 148).

Altra delicata funzione spettante ai *pontifices* fu quella di stabilire annualmente quali fossero i giorni da destinare in tutto o in parte alle cerimonie sacre di più elevata solennità («*quibus diebus sacra fierent*») e pertanto di distinguere le giornate dell'anno in: *dies F* (*fasti*), in cui era lecito compiere attività pubbliche (e quindi, in particolare, esercitare la *iurisdictio*); *dies C* (*comitiales*), sottocategoria dei *dies F*, in cui era lecito lo svolgimento dei *comitia* (nel qual caso non si sarebbe proceduto però a *iuris dictio*); *dies N* (*nefasti*), in cui non era lecito amministrare giustizia e indire i comizi per la necessità di dedicarli integralmente ai riti o alle feste religiose; e giornate miste (*dies EN* o *endotercisi*, cioè spezzati), nei quali, essendo alcune ore da devolvere ai *sacra*, si rendeva giustizia solo nella parte media della giornata, tra il sacrificio mattutino dell'uccisione dell'*hostia*, e quello pomeridiano dell'offerta delle interiora, ritualmente ispezionate, della vittima (gli *exta*).

Dipendevano strettamente dai *pontifices*: a) il *rex sacrorum* o *sacrificulus*, larva dell'antico monarca (n. 43), ridotto al compito di sacerdote di Giano e di capo formale dei *comitia calata*; b) i 15 *flamines*, dei quali 3 erano denominati *maiores* (*Dialis*, *Martialis* e *Quirinalis*) e il *Dialis* aveva diritto alla *sella curulis*, ad un *lictor* e a *sententiam dicere* in senato; c) le 6 *virgines Vestales*. Tutti questi sacerdoti dovevano essere *patricii* e nati da nozze celebrate col rito religioso della *confarreatio*. Essi venivano nominati, nel sec. III a. C. e successivi, dal *pontifex maximus*.

(b) I *viri sacris faciundis* furono portati a 10 nella fase di assestamento della *respublica* e furono elevati a 15 da Silla (81 a. C.). Essi conservarono il compito di custodire e interpretare i *libri Sybillini* ed ebbero funzioni e attribuzioni analoghe a quelle dei *pontifices* nella sorveglianza e nella direzione del culto dei *di peregrini* (sopra tutto Apollo).

(c) Il *collegium àugurum* fu portato a 9 membri (di cui 4 plebei) a séguito della *lex Ogulnia*, a 15 membri da Silla. Esso rimase depositario esclusivo della scienza della *divinatio*, cioè dell'interpretazione degli *auspicia* o *auguria* (n. 104).

Gli *augures* avevano, per conseguenza, il còmposito della *inauguratio* di alcuni sacerdoti (*rex*, *pontifices*, *flamines* ecc.), nonché dei luoghi destinati alla raccolta degli *auspicia* ed a sede degli atti da compiersi *auspicato*, davano responsi al senato sugli *auspicia vitata* ed annunciavano ai *comitia* il sopravvenire di *auspicia* sfavorevoli, influenzando con ciò non poco (e non sempre imparzialmente) sullo svolgimento della vita pubblica romana.

Da segnalare anche i *fetiales* (n. 46), i *salii* e i *septemviri epulones*.

Pur non essendo funzionari di governo, i *sacerdotes publici* avevano nello stato una posizione privilegiata in considerazione dell'importanza essenziale dei *sacra* per la vita pubblica. Erano esenti dal servizio militare, dal pagamento del *tributum* e da ogni onere civico (*munera publica*), indossavano la *toga praetexta* caratteristica dei magistrati curuli (n. 104), disponevano di beni e di fondi pubblici, di *servi publici* e di subalterni retribuiti dallo stato (*lictors*, *pullarii*, *victimarii* ecc.), amministravano altresì le *res sacrae* (templi, arredi, oggetti destinati al culto degli dei) di cui erano depositari. Le cariche sacerdotali erano, di regola, vitalizie e ne era ammesso il cumulo con le magistrature e con altri sacerdozi.

Alla copertura dei posti lasciati vuoti si continuò per un certo tempo a procedere rigorosamente per *cooptatio*, cioè per scelta operata dai sacerdoti in carica: sistema implicante l'inconveniente che i membri patrizi dei *collegia* riempissero i vuoti ricorrendo solo ad altri patrizi. Ma il *plebiscitum Ogulnium* del 300 a. C. (anche noto come *lex Ogulnia*; n. 75) mise il collegio dei *pontifices* e quello degli *augures* di fronte alla richiesta pressante e minacciosa di cambiar metodo: per il che i due collegi sacerdotali si indussero ad accrescersi nel numero ed a cooptare anche nominativi plebei (fatto che la tradizione romana traveste come una riforma direttamente operata da un plebiscito che ancora non aveva valore di legge). Più tardi, una *lex Domitia de sacerdotiis* del 103 a. C. introdusse un altro sistema e stabilì, in ordine ai *collegia* dei *pontifices*, dei *viri sacris faciundis*, degli *augures* e degli *epulones*, che i collegi proponessero ai *comitia tributa religiosa* una rosa di persone loro gradite (*nominatio*), dopo di che i comizi avrebbero eletto il candidato che i *collegia* passavano a dover *cooptare* e *inaugurare* (n. 97). La *lex Cornelia (Sullae) de sacerdotiis* dell'81 a. C. abrogò la *lex Domitia*, ripristinando la piena autonomia dei collegi sacerdotali; ma il sistema della *lex Domitia* fu restaurato con la successiva *lex Atia de sacerdotiis* del 63 a. C.

§ 17. — GLI ENTI PARASTATALI
DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 117. Gli enti parastatali e le *coloniae Romanae*. — 118. I *municipia*.

117. *Gli enti parastatali e le «coloniae Romanae»*. — Rango di enti parastatali rispetto alla *respublica* romana ebbero: le colonie romane (*coloniae civium Romanorum*), i municipi con diritto di voto attivo e passivo (*municipia cum suffragio et iure honorum*), i municipi senza diritto di voto (*municipia sine suffragio*). Questi enti, diffusi largamente in Italia e nel mondo romano (n. 85), vivevano di una vita in parte propria e in parte romana. Propria era l'organizzazione amministrativa interna; romana era la qualificazione costituzionale della comunità.

L'istituto primogenito fu quello delle *coloniae civium Romanorum*. A partire dal sec. IV a. C. ne furono costituite prima in Italia e particolarmente sulle coste marittime (*coloniae maritimae* di Ostia, Anzio, Terracina, Minturno, Sinuessa, Sena Gallica), poi anche nelle province, originariamente a scopi militari («*vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos vel ad hostium incursum repellendos*») e più tardi anche per dare uno sfogo alla popolazione cittadina esuberante. La loro caratteristica era quella di insediamenti urbani creati *ex novo* e considerati, più precisamente, come filiali distaccate della *respublica*, come riproduzioni in piccolo («*quasi effigies parvae simulacraque quaedam*») della stessa. Ma i pochi esempi più sicuri non si verificarono che a partire dal sec. II a. C.

La fondazione di colonie (*deductio coloniarum*) era solitamente stabilita per legge *ex senatusconsulto* (*lex coloniae deducendae*). La *lex colonica* fissava il numero dei coloni, quello degli iugeri di terreno assegnati a ciascun colono e quello dei cittadini incaricati della fondazione: ordinariamente, una commissione di tre membri (*trèsviri coloniae deducendae agroque dividundo*: n. 113). Il numero variava da 300 a 3000, scelti fra gli uomini atti alle armi, e i lotti assegnati a ciascuno (e alla sua famiglia) si estendevano dai 2 ai 10 iugeri.

La commissione incaricata della fondazione era originariamente nominata dai consoli, ma a partire dal sec. III a. C. fu eletta dai *comitia tributa*. Ad essa era riconosciuto, mediante *lex curiata*, un *imperium* della durata di 3 o 5 anni ed era altresì attribuito un compenso (*ornatio*). Dopo la consultazione degli auspici (*auspicato*), i coloni erano condotti sul territorio della colonia, il cui suolo, misurato dagli agrimensori, era ripartito in lotti (*sortes*) ed assegnato a sorte, divenendo *ager privatus ex iure Quiritium* (oggetto di vero e proprio *dominium* civilistico: n. 130) se situato in Italia, oppure *ager privatus*

vectigalisque (oggetto non di *dominium ex iure Quiritium* degli assegnatari, ma di concessione subordinata al pagamento di un *vectigal*, cioè di un tributo periodico: n. 147) se situato in provincia. Oggetto di assegnazione era soltanto la terra coltivabile («*qua falx et aràter ierit*»), mentre il resto rimaneva *ager publicus* o veniva assegnato come *ager compascuus* al godimento dei coloni nel loro complesso.

Generalmente le colonie non erano dedotte in luoghi deserti, ma sul territorio di comunità politiche preesistenti, che venivano ristrette entro piú limitati confini e subordinate politicamente ai coloni. I coloni costituivano, ai fini dell'amministrazione locale, una comunità politica autonoma, sulla falsariga di quella romana, che faceva capo a un collegio di *duoviri praetores*. Dato che conservavano la *civitas Romana*, essi erano iscritti nelle *tribus* cittadine e potevano esercitare il voto a Roma, anche se il viaggio era spesso troppo gravoso (n. 88).

118. I «*municipia*». — A differenza dalle *coloniae*, i *municipia* non erano città di nuova fondazione, ma comunità cittadine preesistenti (situate entro il perimetro delle 35 *tribus* romane o, fuori di esso, sul territorio italico extraurbano o su quello delle province), che Roma aveva ritenuto opportuno e possibile legare a sé con la concessione della cittadinanza.

Vi erano due tipi di *municipia*: quelli *cd. sine suffragio*, che è da ritenere siano stati i primi ad apparire, e quelli *cum suffragio et iure honorum*. Il rovescio della concessione del diritto di cittadinanza, di cui i municipali erano onorati, stava nella sottomissione agli obblighi relativi, e in particolare a quello del servizio militare (n. 121).

(a) I *municipia sine suffragio* godevano per i loro membri (i *municipes*) della *civitas* limitata spettante ai *Caerites* (n. 87), conservando una certa autonomia amministrativa. La *iurisdictio* tra i *municipes* era però riservata al pretore romano, che spesso la esercitava a mezzo di un suo delegato locale, detto *praefectus iure dicundo*. Da ciò derivò la denominazione corrente dei *municipia sine suffragio* come *praefecturae*.

La *civitas sine suffragio* fu concessa da Roma alla gran parte delle *civitates* latine dopo la vittoria del 338 a. C. (n. 74); piú tardi fu del pari elargita a molte città della Campania e dell'Italia centrale. Dieci città campane, a cominciare da Capua e da Cuma, erano stabilmente visitate, come sappiamo (n. 111), dagli appositi *quattuorviri iure dicundo*. In mancanza di un *praefectus* locale o della visita periodica dei *quattuorviri*, i *municipes* facevano capo per la *iurisdictio* all'Urbe.

(b) I *municipia cum suffragio et iure honorum*, mentre conservavano intatta (o quasi) la loro organizzazione, godevano

per i loro *municipes* l'ammissione, su un piano di completa parità, alla piena *civitas* romana, con diritto non solo di partecipare alle votazioni nelle assemblee romane, ma anche di essere eletti dalle stesse alle cariche magistratuali di Roma. Il *múniceps cum suffragio* aveva pertanto, almeno entro certi limiti, una doppia cittadinanza: la propria originaria e quella romana, la quale prevaleva comunque sulla prima.

La significazione originaria del termine «*municipium*» è incerta, ma pare probabile che *municipium* sia derivato da «*munera capessere*» nel senso che la comunità riceveva il carico degli obblighi (*munera*) spettanti ai *cives* romani in cambio della *donatio civitatis* e di una certa autonomia amministrativa locale. La funzione politica dei *municipia* era infatti quella di corredare Roma di una costellazione di organismi amministrativi locali saldamente uniti nel loro interno, ma di sicura fedeltà verso la *respublica*.

Secondo la tradizione, il primo *municipium cum suffragio et iure honorum* fu Tusculum (381 a. C.); dopo la sottomissione del Lazio (338 a. C.) ebbero la stessa concessione Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum. Successivamente furono promossi a *municipia cum suffragio* quasi tutti quelli *sine suffragio* del *nomen Latinum* e, via via, anche *civitates* esterne al perimetro cittadino, in Italia ed in provincia.

§ 18. — L'ORGANIZZAZIONE DELL'«IMPERIUM ROMANUM»

SOMMARIO: 119. Il sistema egemonico romano. — 120. Le *provinciae*. — 121. I protettorati internazionali.

119. *Il sistema egemonico romano.* — L'espansionismo politico della *respublica Romanorum*, lo abbiamo detto (n. 85), si tradusse solo in minima parte, sul piano organizzativo e costituzionale, nel sistema delle annessioni territoriali e della creazione (sul suolo italico e fuori di esso) di enti parastatali a carattere territoriale (n. 117-118). A prescindere da questi espedienti, il sistema egemonico romano si fondò: *a*) su una rete di alleanze e amicizie internazionali; sulla sottoposizione diretta all'*imperium militiae* dei magistrati romani di vasti territori di conquista e di sfruttamento (*provinciae* in senso stretto); *b*) su una costellazione, in Italia e nei territori provinciali, di *civitates* non romane in posizione di più o meno intenso vassallaggio nei confronti della *respublica*.

Le fortune crescenti delle armi romane ridussero sempre piú, col passare dei decenni e dei secoli, l'impostazione dei rapporti tra Roma e gli altri stati dell'antichità sulle basi dell'*amicitia* e dei *foedera aequa*. Relazioni del genere si ebbero essenzialmente con i *regna* dell'Oriente mediterraneo, la cui subordinazione agli interessi egemonici romani non aveva carattere formale, ma era piuttosto assicurata sul piano politico da un'attività diplomatica assai fitta e complessa. I *regna* orientali costituivano, del resto, il limite estremo degli interessi egemonici romani: un limite che non metteva conto di raggiungere col dispendioso sistema dell'occupazione armata. Al di là di questi confini esistevano certo altri territorî ed altre popolazioni, e i Romani se ne rendevano ben conto; ma si trattava di organizzazioni politiche rudimentali e di scarsa civiltà (denominate solitamente *barbari*), che i Romani non ritenevano utili alla loro economia né pericolose per la loro egemonia, ed escludevano quindi dalla loro visione di conquista.

Il cardine dell'egemonia politica romana era dunque costituito dall'*imperium militiae* esercitato dai magistrati e promagistrati della *respublica* sulle rispettive *provinciae*. Da qui derivò progressivamente la traslazione di significato per cui il termine «*imperium*» passò (anche) a qualificare, nel suo complesso, il mondo dominato (direttamente mediante protettorato) dalla *respublica Romanorum* e dai suoi magistrati e promagistrati *cum imperio*: l'*imperium Romanum*.

120. *Le «provinciae»*. — *Provincia* (voce di etimologia incerta) significava, come sappiamo (n. 103), la sfera di attribuzione esclusiva spettante ad un magistrato *cum imperio*; ma per traslato la parola passò ad indicare anche l'oggetto di quella competenza, e particolarmente i territorî e i popoli extraitalici conquistati da Roma ed affidati alle cure di un governatore *cum imperio* (i consoli, un apposito *praetor* o, piú tardi, un promagistrato). Ausiliari del governatore erano un *quaestor*, con competenze finanziarie e giurisdizionali, ed un certo numero di *legati* nominati da lui o inviati sul posto dal *senatus*.

Non è possibile tracciare un quadro unitario dell'organizzazione delle *provinciae* territoriali romane in età preclassica. Essa variò dall'uno all'altro territorio in considerazione delle diverse condizioni ambientali (sopra tutto di sviluppo civile), e per effetto dei modi diversi attraverso cui Roma era giunta alla sottomissione dei popoli relativi. La maggior parte delle *provinciae* romane trasse origine da una occupazione militare e dalla

conseguente *deditio* a Roma delle popolazioni. Allo stato di *deditio* faceva quindi séguito, dopo trattative piú o meno intense con le popolazioni locali, la costituzione formale della provincia (la *redactio in formam provinciae*), la quale era decretata con un provvedimento unilaterale, e piú precisamente con una *lex (data) provinciae* emessa dal magistrato o promagistrato conquistatore su delega dei *comitia* (n. 133).

Generalmente, col piano di amministrazione e di sfruttamento della *lex provinciae* si attuavano questi orientamenti. Si riconosceva anzi tutto l'autonomia piena, entro i relativi territorî, degli *oppida latina*, delle *coloniae latinae*, delle *civitates foederatae*, e delle *civitates liberae et immunes* (n. 121). Altre *civitates* locali erano dichiarate *liberae*, ma non *immunes*, soggette quindi al pagamento di *stipendia* o *portoria* (n. 90). Infine i rimanenti popoli erano mantenuti nello stato di *peregrini dediticii*, soggetti all'*imperium* del governatore, ed i loro territorî, considerati *ager publicus*, o erano appaltati ai *publicani* contro pagamento di una percentuale in prodotti (*vectigal*), o erano assegnati a contigue *coloniae civium Romanorum* sempre dietro pagamento di un *vectigal* (*ager privatus vectigalisque*: n. 118), o erano talvolta lasciati agli antichi proprietari, ma sotto condizione del versamento di un *vectigal*. Solo in linea eccezionalissima ed in tempi avanzati si cominciò a riconoscere a singoli individui o a colonie romane una cd. *possessio vel ususfructus* sostanzialmente simile al *dominium ex iure Quiritium* (n. 130) sui terreni provinciali.

In sostanza, tolte le oasi piú o meno numerose costituite da organizzazioni politiche in stato di protettorato (n. 121) e tolte, altresí, le poche *coloniae civium Romanorum* stabilite qua e là come filiali della *respublica*, il grosso della *provincia*, in uomini e cose, era trattato da Roma con assoluta noncuranza delle situazioni costituzionali preesistenti. Le comunità politiche del luogo, spesso anche a causa della loro rudimentalità, non erano prese in considerazione come tali e i loro componenti erano, di conseguenza, classificati come *peregrini nullius civitatis* (anche detti *dediticii*, perché si erano arresi a discrezione). La proprietà immobiliare dei *dediticii* era disconosciuta e il loro trattamento era quello dei sudditi temporanei di uno stato conquistatore.

121. *I protettorati internazionali.* — Prescindendo dai rapporti di mera *amicitia* e di alleanza paritetica di Roma con le altre *civitates* e i *regna* (gli uni e gli altri stipulati mediante *foedera aequa*), giova fermare il discorso sulle relazioni di subordinazione di stati esteri verso Roma: relazioni approssimativa-

mente simili a quelle modernamente definite come «protettorati internazionali». I protettorati potevano essere istituiti o mediante *foedera iniqua* oppure mediante atti unilaterali dello stato romano: *deductio* di una colonia latina, concessione della *libertas* a una *civitas* con la *lex provinciae* o con altro provvedimento.

Dopo gli antichi *foedera iniqua* con le popolazioni latine, se ne vennero costituendo vari tipi che presero il nome dai popoli con cui per primi rapporti di tal genere erano stati istituiti. Si distinse pertanto, tra le seguenti condizioni di dipendenza: a) il *ius Latii*; b) il *ius Italicum*; c) la condizione di *peregrini alicuius civitatis*.

(a) Il protettorato latino (*ius Latii*) costituiva la situazione piú favorevole di subordinazione di popoli *peregrini* a Roma. Esso ineriva alla massima parte delle *civitates Latinae*, che lo avevano ottenuto mediante *foedera iniqua*, ma poteva essere stipulato anche con *civitates Italicæ*. Inoltre Roma prese l'uso di fondare molte *coloniae Latinae*, i cui componenti ottenevano il *ius Latii*: qualora i coloni o alcuni di essi fossero *cives Romani*, la cittadinanza romana, in forza dell'adesione alla colonia latina, si perdeva alla seconda generazione.

La condizione dei *Latini* (sia *prisci* che *coloniarii*) era di autonomia politica interna, ma di subordinazione alla politica internazionale di Roma. I Latini non potevano, conseguentemente, avere altri amici e nemici fuori di quelli di Roma; dovevano contribuire alle necessità finanziarie di questa ed inviarle, in caso di guerra, truppe ausiliarie (*socii Latini*). In cambio essi godevano del *commercium* con i Romani (n. 65) e avevano altresí, se residenti in Roma (*incolae*), un limitato *ius suffragii*, concretantesi nel partecipare ai *comitia tributa*, votando però tutti in un'unica tribú estratta a sorte. Non pare che, di regola, ai Latini spettasse il *connubium* con i Romani (n. 65).

Si riconobbe, infine, ai Latini la possibilità di ottenere la *civitatis donatio* in tre casi; a) se avessero preso domicilio a Roma con rinuncia alla propria cittadinanza (cd. *ius migrandi*: n. 86); b) se avessero coperto una magistratura annuale in una città latina; c) se avessero accusato con esito positivo un magistrato romano di *crimen repetundarum* (n. 137).

(b) Il protettorato italico (*ius Italicum*) differiva da quello latino per il fatto che agli Italici non si riconosceva né il *ius commercii*, né il *ius suffragii*, né alcuna facilitazione per l'acquisto della cittadinanza romana. Dato però che non era difficile per i *socii Italici* essere ammessi a far parte di una *civitas* latina, gli Italici riuscirono, per questa via indiretta, ad ottenere

anch'essi la *civitas* romana, ancor prima che la cittadinanza stessa fosse a gran parte di essi concessa (88 a. C.: n. 81).

Agli alleati italici, sinché non vennero ammessi alla cittadinanza, furono anche richiesti forti contingenti di truppe ausiliarie secondo un piano di mobilitazione denominato usualmente *formula togatorum* (cioè piano relativo alle popolazioni use, come i Romani, all'indumento caratteristico della *toga*).

(c) Il protettorato peregrino si verificava nei confronti delle comunità politiche site in *provincia*, alle quali Roma non avesse ritenuto opportuno togliere l'autonomia politica.

Si distinguevano: a) le *civitates peregrinae foederatae*, le quali godevano *ex foedere* di una situazione non molto diversa da quella dei *socii Italici*, salvo che ai loro cittadini non pare fosse possibile l'acquisto, tramite il passaggio ad una *civitas* latina, della cittadinanza romana; b) le *civitates peregrinae liberae et immunes*, dichiarate unilateralmente (con la *lex provinciae* o con un *senatusconsultum* successivo) libere ed esenti da tributi, in condizioni cioè analoghe a quelle delle *civitates foederatae*, mediante un provvedimento unilaterale di Roma; c) le *civitates peregrinae liberae*, dichiarate unilateralmente libere, ma non esenti da tributi, sicché i loro cittadini erano tenuti al pagamento di imposte dirette per l'occupazione del suolo (*stipendia* o *decimae*) e di tributi doganali per il movimento terrestre e marittimo di merci (*portoria*).

Si noti che il *ius Latii* e il *ius Italicum* divennero progressivamente situazioni di dipendenza «tipiche», e quindi non correlate all'insediamento effettivo delle comunità relative nel Lazio o in Italia. Sempre più frequenti furono perciò in provincia gli individui che godevano fittiziamente dello *status* di latini o di italici a titolo di privilegio personale.

§ 19. — L'ORDINAMENTO DELLA «RESPUBLICA» NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 122. Quadro generale. — 123. L'ordinamento statale nella fase di assestamento. — 124. L'ordinamento statale nella fase di apogeo. — 125. L'ordinamento statale nella fase di crisi. — 126. Il diritto romano preclassico.

122. Quadro generale. — L'ordinamento della *respublica* nazionale romana, della *libera respublica* dei secoli IV-I a. C., fu la continuazione essenzialmente coerente dell'ordinamento della *ci-*

vitas quiritaria, il naturale prosieguo di un assetto istituzionale che aveva avuto i suoi inizi ben prima del sec. IV a. C.

Rispetto all'ordinamento arcaico l'ordinamento della *respublica* nazionale si manifestò, come è ovvio, anche incommensurabilmente più ricco e articolato, in dipendenza delle nuove e sempre più complesse situazioni che vennero a profilarsi, nei tre secoli e mezzo della *respublica* nazionale, in campo politico, economico e sociale. Anzi la «dinamicità» dell'ordinamento statale di questi secoli sembra essere stata di gran lunga maggiore che nel periodo precedente; e ciò non si dice soltanto perché più numerose e dettagliate sono le nostre fonti di informazione al riguardo, ma perché è fuor di dubbio che nel nuovo periodo la produzione dell'ordinamento non si ridusse più alle iniziative del patriziato ed alle sollecitazioni rivoluzionarie esercitate dalla classe plebea per indurlo o per costringerlo sul piano politico ad assumersi la responsabilità formale di certe decisioni innovative. Nell'età della *libera respublica*, sia pure entro il quadro formalmente unitario di una cittadinanza ormai comprensiva tanto dei patrizi quanto dei plebei, le disorganiche strutture dello stato (nate, si ricordi, da compromessi e da accomodamenti successivi, non da una chiara ed univoca e stabile riforma costituzionale) permisero, a seconda delle occasioni e delle opportunità determinate dalle alterne lotte di potere, interventi innovativi diversi e spesso concorrenti, se non addirittura contrastanti. Sì che la configurazione di un «ordinamento» caratterizzato dal principio alla fine da un certo e preciso schema riesce particolarmente difficile, nonché (giova avvertirlo) insidiosamente deformante, anche se non esime dall'obbligo di un tentativo di inquadramento unitaria.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-nazionale furono, a nostro avviso, le seguenti: *a*) l'esclusivismo romano-nazionale, peraltro variamente corroso da sempre più numerose eccezioni, della sfera di applicazione dei suoi istituti; *b*) la pluralità e la varietà dei sistemi normativi, sia giuridici sia non giuridici, che concorsero a costituirlo; *c*) la sua eccezionale vitalità e produttività, che andò peraltro a discapito di una sistemazione organica dei suoi istituti. La prima caratteristica richiama quella dell'esclusivismo patrizio dell'ordinamento quiritario (n. 49), e può essere forse indicata anche come una derivazione psicologica della stessa, ma se ne differenzia sostanzialmente per il fatto di riferirsi ad un valore nuovo, quello della «nazionalità» romana (n. 73, 86), di gran lunga più elastico di quello arcaico, e quindi anche di gran lunga più espo-

sto a deroghe numerose e (come vedremo) talvolta anche importanti. Quanto alle altre due, caratteristiche, esse si rapportano alle accennate sconessioni strutturali della *respublica* e si spiegano come derivanti, in concreto, dalla necessità in cui Roma si trovò di andare incontro a sempre nuove esigenze della sua vita sociale e, nel contempo, dalla difficoltà che i Romani ebbero di realizzare questi compiti attraverso il lineare sviluppo dell'ordinamento piú antico ed esclusivo.

La primitiva religiosità dell'ordinamento (n. 60) si attenuò invece di molto, ma non sino al punto che non ne rimanessero tuttora in vita rilevanti tracce o conseguenze. Tracce superstiti di quella primitiva religiosità sono evidenti principalmente nell'ordinamento dello stato e del suo governo. Conseguenze indirette della stessa sono ravvisabili altresí nello specifico ambito dell'ordinamento giuridico, ed in particolare nel *ius civile*, che fu ancora concepito, almeno nei suoi principî di piú alta antichità, come eterno ed immodificabile (n. 127-128).

La comprensione dell'ordinamento statale romano-nazionale in tutti i suoi complessi aspetti, e particolarmente nella caratteristica della molteplicità dei sistemi che concorsero via via alla sua evoluzione, può essere forse meglio raggiunta ove si cerchi di fermarne i successivi stadi di sviluppo in correlazione con le fasi in cui è stato già ripartito il periodo della *respublica* nazionale romana (n. 73): la fase di assestamento, la fase di apogeo, la fase di crisi.

123. *L'ordinamento statale nella fase di assestamento.* — Nel tratto di tempo dal 367 al 283 a. C., in correlazione con l'assestamento della *respublica* nazionale nelle sue strutture fondamentali, si produsse la trasformazione praticamente completa dell'ordinamento cittadino: da ordinamento incentrato sui patrizi (qual era inizialmente) in ordinamento comune tanto ai *patricii* quanto ai *plebei*, considerati anche questi come *cives Romani*.

Nucleo essenziale dell'ordinamento divenne, in questa prima fase storica della *respublica* nazionale, il *ius civile Romanorum* (n. 127-131): un complesso di principî di comportamento uguale per tutti i *Romani* (e limitato strettamente agli stessi) che fu la risultante della confluenza a unità del primordiale *ius Quiritium*, delle norme del *ius legitimum vetus* e dell'*interpretatio* attivamente proseguita sin sulle soglie del sec. III a. C. dai *pontifices*. Ma il *ius civile* non occupò integralmente l'area dell'ordinamento della *respublica*: esso si limitò a regolare il settore dei rapporti tra le *familiae*. Al di fuori del *ius civile*, l'aspetto puramente religioso fu di competenza di quel che si sarebbe detto piú tardi il *ius sacrum*, appannaggio esclusivo degli ordini sacer-

dotati (con particolare riguardo ai *pontifices*), mentre il settore propriamente costituzionale fu oggetto di un regolamento di altra natura costituito in parte dagli istituti tradizionali della costituzione romana e in parte dalle norme, modificative o innovative rispetto ai precedenti, poste dalle *leges publicae populi Romani*, cioè dai provvedimenti votati in un primo tempo soltanto dai *comitia centuriata*, più tardi anche dai *comitia tributa* e dai *concilia plebis*.

Occorre insomma distinguere, in questa fase storica, il «giuridico» dal «non giuridico». Giuridico, nel senso pieno della parola, fu il *ius civile* (che chiameremo *vetus* per differenziarlo dal *novum ius civile* sopravvenuto in séguito: n. 140); giuridico, ma ristretto alla limitata materia della religione, fu anche il *ius sacrum*, di cui rimanevano forti le tracce della originaria stretta parentela, per non dire unità, con il *ius Quiritium*; non giuridico fu invece l'altro importante e vasto settore dell'ordinamento statale, cioè quello attinente alla costituzione e all'amministrazione della *respublica*. Anche di questo settore fu peraltro subito evidente la tendenza ad evolversi dal non giuridico al giuridico. Alla «giuridificazione» dei principî costituzionali (che si sarebbe tuttavia completamente verificata solo a distanza di secoli, in età classica) dette un vigoroso impulso il fatto che le *leges publicae populi Romani* non si limitarono a regolare le materie propriamente costituzionali, ma, uscendo dal loro campo specifico, interferirono anche, sempre più spesso, allo scopo di far valere esigenze sentite dalla pubblica opinione, nelle materie proprie del *ius civile*, oltre che in quelle del *cd. ius sacrum*. Per tal motivo, essendo sempre più diffusamente relative al *ius* e costitutive di *ius*, le *leges publicae* si avviarono ad essere considerate esse stesse come espressione di una nuova specie di *ius*, denominato «*ius*» appunto perché sussidiario del *ius civile*: il *ius publicum* (nel senso di *ius legibus publicis conditum*, di diritto fondato sulle *leges publicae*: n. 132-138).

124. *L'ordinamento statale nella fase di apogeo.* — Nel corso della fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) il fenomeno che per primo prese consistenza fu quello di un allontanamento sempre più netto del *ius civile* dal *ius sacrum*. Al posto della giurisprudenza monopolizzata dal sacerdozio dei *pontifices* si andò progressivamente formando e affermando infatti, nell'opera di *interpretatio* del *ius civile*, una giurisprudenza privata essenzialmente laica proveniente dalla *nobilitas*: giurisprudenza che divenne il centro di propulsione di tutta la vita giuridica romana. Il pensare «giuridico» (esente da influssi religiosi) guadagnò dunque un'autonomia ed una dignità nuove.

Quanto all'ordinamento costituzionale, esso rimase costituito in parte dagli istituti tradizionali e in parte dalle normative poste con le *leges publicae*, particolarmente numerose in materia elettorale, giu-

diziaria e criminale. Il concetto di *ius publicum*, originariamente limitato alle sole *leges* integrative del *ius civile*, insensibilmente e comprensibilmente si estese sino al punto di abbracciare tutte le *leges publicae*, anche se di argomento costituzionale. Non vi fu ancora, peraltro, una identificazione del *ius publicum* con tutte le istituzioni costituzionali ed amministrative della *respublica*: si giunse solo (e vi si sarebbe rimasti per tutto il periodo preclassico) a concepire come «giuridico», come *ius*, tutto quanto, della materia costituzionale (oltre che di quella civilistica e di quella religiosa), fosse specificamente regolato da *leges publicae populi Romani*, tutto quanto formasse oggetto di quelle leggi e scaturisse da esse.

La caratteristica piú spiccata della fase storica in esame fu però costituita dalla soluzione che i Romani dettero ad un duplice problema imposto dai tempi: il regolamento di nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, ignoti agli antichi *mores*; e l'ammissione alla tutela giuridica, relativamente a quei rapporti, dei *peregrini*, che ormai in gran numero convenivano in Roma per trafficarvi con i *cives*. Questi due problemi, tra loro intimamente collegati, non solo non potevano essere risolti attraverso l'incremento del *ius civile*, ritenuto fondamentalmente immutabile, ma nemmeno potevano risolversi attraverso l'intervento del *ius publicum*, ostando a ciò il principio basilare dell'esclusivismo romano-nazionale dell'ordinamento statale. La soluzione fu trovata e attuata con l'espedito della creazione del *praetor peregrinus*, cui fu riconosciuto il potere di accordare la tutela giuridica romana a quei rapporti commerciali tra Romani e stranieri che, pur essendo estranei al *ius civile vetus* e al *ius publicum*, non fossero in contrasto stridente con i principî fondamentali dell'ordinamento giuridico romano (n. 139). Per tal modo, attraverso la prassi del tribunale peregrino, si andò formando e consolidando un complesso di nuove istituzioni prive del carattere di esclusivismo romano nazionale, le quali costituirono un nuovo sistema giuridico (un sistema rientrante nel concetto generale di *ius civile Romanorum*, ma tuttavia sostanzialmente diverso dall'esclusivistico *ius civile vetus* perché aperto alla fruizione anche da parte dei *peregrini*): sistema cui daremo, per intenderci, il nome di *novum ius civile* (n. 140).

125. *L'ordinamento statale nella fase di crisi.* — Nella fase di crisi della *respublica* nazionale (146-27 a. C.), al profondo travaglio delle strutture statali determinato dalle lotte e dai disordini che caratterizzarono quell'epoca corrispose, nel campo propriamente «giuridico», una sempre piú accentuata ed evidente inadeguatezza delle vecchie fonti e dei vecchi sistemi di fronte alle pressanti esigenze di nuovi regolamenti dei rapporti tra privati manifestantisi nella vita sociale romana. Data la progressiva paralisi degli altri modi di produzione di nuovo diritto, andarono incontro a queste esigenze i magistrati giurisdicenti, e

in particolare il *praetor urbanus*, piantando le radici di quello che piú tardi sarebbe stato denominato il *ius honorarium*.

Alle nuove esigenze avrebbe dovuto, a rigor di termini, provvedere in tutto e per tutto il *ius publicum* attraverso le sue *leges*, e sta di fatto che la legislazione romana non rimase del tutto inerte durante la fase di crisi della *respublica* nazionale. Peraltro, sia per i forti dissensi che bloccavano il senato, sia per la difficoltà di convocare spesso i comizi e di portarli rapidamente alla decisione dei molteplici problemi che si ponevano, avvenne che, all'atto pratico, il *ius publicum*, mentre sopperí abbastanza efficacemente alle istanze piú urgenti di riforma dell'ordinamento statale, e sopra tutto di regolamento e potenziamento della repressione criminale, non riuscí del pari a provvedere con la dovuta capillarità e tempestività al necessario rinnovamento dell'antiquato *ius civile*: un *ius civile* che, d'altra parte, la ormai evoluta collettività romana sempre meno mostrava di comprendere e sempre piú difficoltosamente applicava alle mutate condizioni sociali. Indubbiamente le *leges publicae* interferirono anche nel *ius civile* per reprimere alcuni abusi e anacronismi piú clamorosi, ma di massima non lo fecero e non riuscirono a farlo.

Questi i motivi di fondo per cui al regolamento dei rapporti civilistici secondo nuovi e piú moderni criteri fecero fronte, nella fase di crisi, i magistrati giudicenti, e particolarmente il *praetor urbanus*. Naturalmente, essi non lo fecero attraverso l'emanazione di provvedimenti normativi, che non avevano il potere di emanare, ma lo fecero in maniera del tutto indiretta. Avvalendosi dei poteri di comando, che costituivano la sostanza della loro *iurisdictio*, i magistrati giudicenti si assunsero la responsabilità di negare la tutela giurisdizionale a pretese fondate sui principî superati e impopolari del *vetus ius civile*, o addirittura di concedere protezione giurisdizionale ad istanze assolutamente ignote al *ius civile vetus*, ma rispondenti alle nuove esigenze sociali. Da questi spunti iniziali si sviluppò, col tempo, tutta una prassi giudiziaria, che assunse progressivamente addirittura la veste di un nuovo sistema giuridico, cui si sarebbe dato il nome (piú tardi ancora però, e precisamente in età classica) di *ius praetorium* o *honorarium* (n. 142-147).

126. Il diritto romano preclassico. — Dopo aver cosí delineato il processo di sviluppo dell'ordinamento romano nei sec. IV-I a. C., il problema che si pone alla nostra indagine è se, anche in relazione a quel che fu specificamente «diritto» per i Romani dell'epoca, sia lecito parlare di un periodo storico unitario.

Nonostante i dubbî di qualche giusromanista moderno (n. 9), noi riteniamo di sí. Parleremo di «diritto romano preclassico» non solo per distinguere questo periodo storico da

quello del diritto «classico» che gli fece séguito, ma anche perché, a prescindere dalla denominazione di comodo (n. 10), ci sembra che, come per tutto l'ordinamento della *respublica* romano-nazionale nella sua globalità, anche sulla varietà degli aspetti e dei motivi del suo ordinamento specificamente «giuridico» o, in altri termini, del *ius* romano (*ius civile vetus*, *ius publicum*, *ius civile novum*, *ius honorarium*) prevalgano gli elementi caratterizzanti unitari.

Il diritto romano preclassico fu essenzialmente limitato ai rapporti privati (n. 6), ma è bene mettere subito in chiaro una sua particolarità. A differenza di ciò che si verificò per il settore religioso e per quello costituzionale dell'ordinamento dell'epoca, esso non conservò in tutto e per tutto i caratteri dell'esclusivismo nazionale romano. Per meglio dire, esso perse lentamente gran parte del suo esclusivismo nazionale, aprendosi anche agli stranieri (*peregrini*) e ponendosi come espressione di un processo storico unitario (e come ben distinto sia dal diritto arcaico, sia da quello classico) particolarmente per i suoi connotati di laicità (o meglio, di laicizzazione progressiva), di tendenza decisa ad accrescere la sua sfera di influenza e di sviluppo «tropicale» dei suoi istituti. Mentre cioè nel periodo successivo della repubblica universale romana si sarebbe verificato, nel quadro di una vita sociale e politica fortemente compressa dal regime del principato, un processo di sistemazione e di semplificazione organica dei vari istituti giuridici romani (questo lo vedremo piú in là: n. 196), si ebbe, in questo periodo, un fermento, per dir così, «primaverile» della vita giuridica. Non solo mancò l'organicità «classica» dell'ordinamento, ma mancò addirittura, nell'èmpito della fioritura, una chiara visione del diverso valore della produzione, della interpretazione e della applicazione del diritto. Accanto ad istituti giuridici creati nei modi propri della produzione giuridica, altri se ne determinarono attraverso la prassi dei tribunali (là dove, a rigore, il diritto lo si sarebbe dovuto soltanto puntigliosamente applicare), altri ancora (e fu in ciò la caratteristica piú rilevante del periodo) se ne profilavano attraverso l'attività solo formalmente interpretativa, ma nella sostanza audacemente creativa, della giurisprudenza.

La stagione del diritto preclassico fu, insomma, l'epoca in cui il diritto romano acquisì i tratti essenziali di quella che sarebbe stata nei secoli la sua struttura portante: una struttura ben piú articolata e ricca di quella arcaica e rimasta, malgrado ogni modifica delle età successive, quella stessa che Giustiniano I avrebbe tramandato a noi nella sua grande compilazione del sec. VI d. C. (n. 10).

§ 20. — IL «IUS CIVILE VETUS»

SOMMARIO: 127. Il *ius civile vetus*. — 128. I caratteri del *ius civile vetus*. — 129. Il contenuto del *ius civile vetus*. — 130. Segue. I rapporti assoluti. — 131. Segue. I rapporti relativi.

127. Il «*ius civile vetus*». — Il cd. *ius civile vetus* (diritto cittadino antico), che aggettiviamo come «antico» per differenziarlo dal *novum ius civile* di formazione successiva (n. 139), fu il *ius civile Romanorum* per antonomasia e costituì il sistema normativo fondamentale, il tronco di tutto quanto l'ordinamento giuridico preclassico; il sistema cioè rispetto al quale tutti gli altri sistemi giuridici preclassici successivamente venuti in essere (*ius publicum*, *ius civile novum*, *ius honorarium*) furono considerati complementari e sussidiari.

Le radici del *ius civile vetus* affondano chiaramente nel diritto dell'età arcaica, di cui il *ius civile Romanorum* (il *ius* di tutto il *populus Romanus Quiritium*) fu appunto la risultante unitaria e la continuazione sul piano storico. Il processo di formazione del nuovo e più moderno sistema prese, peraltro, aspetti più precisi solo nel corso del sec. IV a. C. attraverso la laicizzazione dell'*interpretatio prudentium*, che seguì alla cessazione del monopolio pontificale della giurisprudenza, e nel contempo fu causa della stessa.

Fonti del *ius civile* furono ancora considerati i *mores maiorum* (n. 57), nell'assetto acquisito attraverso i secoli della *interpretatio* pontificale: a questa, pur dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*, era sicuramente riuscito di determinare non pochi e non irrilevanti sviluppi degli istituti giuridici primitivi adeguati alle nuove esigenze sociali. In astratto la via dell'incremento e della modificazione del *ius civile* era aperta alla possibilità che si formassero nuovi *mores*, sia per integrare sia per surrogare quelli più vecchi e superati. Ma in concreto ciò si verificò su scala assai limitata e, comunque, mai nel senso di una abrogazione dei *mores* più antichi e di una loro sostituzione con istituti giuridici più rispondenti alle moderne esigenze. La religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime della eternità ed immutabilità dei vecchi istituti quiritari; e tale convincimento costituiva un ostacolo insuperabile a che le nuove e sopravvenute costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il conforto di una autentica persuasione della loro giuridicità (cd. *opinio iuris ac necessitatis*) e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie.

Il progresso, almeno entro certi limiti, del *ius civile* fu assicurato tuttavia (a prescindere dagli interventi del *ius publicum* di cui parleremo tra poco: n. 138) in altro modo, e precisamente attraverso l'opera di *interpretatio* esercitata da un buon numero di giuristi laici, esponenti della classe nobiliare (classe largamente alfabetizzata entro una moltitudine di analfabeti o di semi-analfabeti), i quali si aggiunsero alla antica giurisprudenza pontificale e nel sec. III a. C. finirono per sopraffarla. I nuovi giuristi laici non si limitarono, infatti, alle attività puramente logiche della «interpretazione» in senso proprio, ma, ritenendosi eredi e continuatori dei *pontifices* ed essendo uomini circondati da altissima estimazione sociale (nonché talvolta insigniti anche del pontificato), si dettero a loro volta ad audacie interpretative non meno grandi di quelle dei *pontifices*, basando sul loro personale prestigio (*auctoritas*) non poche e non piccole creazioni, mascherate da *interpretatio iuris*, di nuovi istituti o di nuovi sviluppi di istituti preesistenti. Per conseguenza, quella integrazione del *ius civile*, che i Romani erano restii a compiere attraverso la via rettilinea (ma di lento percorso) della formazione di nuovi *mores* giuridici, venne ad essere effettuata indirettamente (e con maggior speditezza) tramite la mediazione dei *iurisprudentes*. Molte costumanze nuove che, come si è detto, la coscienza sociale esitava a corredare della *opinio iuris ac necessitatis* acquistarono veste giuridica in quanto sorrette dall'*auctoritas* dei *prudentes* della *nobilitas*, ed in quanto formalmente presentate da questi ultimi come applicazioni logiche e consequenziali dei *mores* quiritari.

In ordine al processo di laicizzazione della giurisprudenza, connesso alla decadenza del monopolio pontificale, dati verosimili si frammischiano, nel racconto della tradizione, ad elementi puramente leggendari ed assai poco credibili. Ma la sostanza degli avvenimenti descritti dalla tradizione non presta il fianco a molteplici dubbî. Nel 304 a. C. il plebeo Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco (n. 152), avrebbe sottratto ai pontefici i formulari delle *actiones* (formulari che proprio il suo patrono si era dato cura di riordinare e sistemare durante il proprio pontificato) e li avrebbe resi di pubblica ragione, traendo tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì successivamente a giungere, malgrado l'umile origine, sino alla carica di edile curule. La sua raccolta avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*. Qualche decennio dopo, Tiberio Coruncanio, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus* (n. 152), avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei *pontifices*, stabilendo che le discussioni di questi ultimi tra loro dovessero essere pubbliche, e non più svolgersi in sedute segrete.

In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla estinzione di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato, come pure tenderebbe a far credere la tradizione, è assai discutibile. Alla fine del sec. IV a. C. ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressoché superata, ed è quindi da credere che sia stato tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto ormai anacronistico. Non è difficile avvedersi, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che il patriziato partecipò attivamente al movimento per l'adeguamento ai tempi della vita giuridica romana. È evidente, ad esempio, che Gneo Flavio, se la leggenda del *ius Flavianum* è vera, dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i formulari delle *actiones* ai *pontifices* (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego, e lo avrebbe portato piuttosto alla morte che non alla edilità curule). Tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse di volta in volta, per i singoli tipi di fattispecie, ed a costituire, sulla base di questi appunti, una sorta di formulario posto a disposizione dei suoi concittadini; né va escluso che in tale attività gli sia stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo coltissimo patrono Appio Claudio, che era uomo di vedute piuttosto progressiste (n. 94). D'altronde anche Tiberio Coruncanio non avrebbe verosimilmente potuto disporre da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se già non si fosse creata la situazione della pratica inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai venuti a conoscenza di tutti.

128. *I caratteri del «ius civile vetus».* — Le caratteristiche generali del *ius civile vetus* si riallacciano tutte, con maggiore o minore evidenza, ai caratteri già illustrati (n. 60) dell'antichissimo *ius Quiritium*; né sarebbe potuto essere diversamente per un ordinamento che era tanto rettilineamente derivato da quello originario della *civitas*. Peraltro i tratti fisionomici del *ius civile vetus* richiamano quelli del *ius Quiritium* allo stesso modo in cui la fisionomia dell'adulto richiama quella del fanciullo. Il *ius civile* derivò dal *ius Quiritium* e ne assimilò gli istituti, ma non rimase davvero sulle sue antiquate posizioni, né si limitò ai soli sviluppi impressi al sistema quiritario dalla legislazione decemvirale e dall'interpretazione pontificale. E ciò significa che, mentre da un lato il *ius civile vetus* non è esplicabile senza un continuo rinvio alle sue origini quiritarie, d'altro lato i suoi istituti costituiscono un quadro tanto evoluto da poter sembrare, a prima vista, addirittura diverso, almeno in certi punti, da quello dell'ordinamento giuridico arcaico.

Caratteristiche estrinseche del *ius civile vetus* furono: a)

l'applicazione esclusivistica alla nazionalità romana in senso ampio (n. 86); *b*) la limitazione al regolamento dei rapporti privati in senso lato. Caratteristiche intrinseche al *vetus ius civile* furono inoltre: *c*) il suo inquadramento nella sfera delle istituzioni costituzionali repubblicane (non più strettamente cittadine) e perciò del connesso *ius publicum* (n. 132); *d*) l'eternità, se non proprio di tutti i suoi specifici istituti, certamente dei suoi principî fondamentali.

(a) L'esclusivismo nazionale romano del *ius civile vetus* rappresentò un superamento dell'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* almeno per due motivi. Anzi tutto perché segnò il decadimento, praticamente completo (salvo residui formalistici di minima importanza), della differenziazione arcaica tra *patricii* e *plebei*, tutti ormai considerati a pari titolo *cives Romani*. Secondariamente perché sostituì al criterio esclusivistico e anelastico della «stirpe» (quiritaria) il criterio pur esso esclusivistico, ma ben più elastico, della «nazionalità romana» nel senso già più volte illustrato.

L'«elasticità» del criterio esclusivistico nazionale si rivelò non solo nell'abbandono della pregiudiziale di stirpe ai fini del riconoscimento della qualifica di cittadino, ma più tardi anche nelle numerose concessioni a stranieri, singole e collettive, di usufruire della tutela dell'ordinamento giuridico: concessioni tanto più facili e frequenti quanto più limitate (in quanto tali) ai rapporti di rilievo esclusivamente economico. Ed invero, se in materia di rapporti pubblicistici la *respublica* fu assai restia ad abbandonare le sue posizioni di chiusura nei confronti dei *peregrini* (cioè a elargire agli stessi la cittadinanza: n. 86), essa non manifestò altrettanti riluttanze nel concedere loro la tutela del *ius civile*, almeno limitatamente al *commercium*, ogni qual volta riscontrasse in essi un livello di civiltà corrispondente al livello di civiltà dei *cives Romani*.

(b) La limitazione del *ius civile vetus* ai rapporti privatistici in senso lato implica che si chiarisca, anzi tutto, cosa sia da intendere per «rapporti privatistici in senso lato». Si dice solitamente che il *ius civile* romano non si occupò di altro che del regolamento dei rapporti privatistici, cioè dei rapporti «*inter privos* (o *singulos*)» nei quali non intervenisse lo stato. Ma l'affermazione è equivoca e parzialmente erronea, in quanto sta di fatto che i Romani considerarono di *ius civile* anche rapporti ed atti, che noi inquadriamo oggi giorno tra quelli pubblicistici: così i rapporti processuali attinenti alla tutela dei diritti civilistici, la *manumissio censu* e via dicendo. La verità è che il *ius civile (vetus)* fu certo essenzialmente relativo ai rapporti privatistici, ma riguardò anche rapporti pubblicistici con essi collegati e ad essi, in certo qual modo, coordinati o accessori. Quindi il meglio che può dirsi di esso, in sede di prima approssimazione concettuale, è, appunto, che attenne ai rapporti privatistici «in senso lato».

Ai rapporti privatistici, sia pure in senso lato, il *ius civile vetus*,

fu, tuttavia, si badi, rigidamente limitato: nel senso, che mai avviene di trovar nelle fonti riferito ad esso il regolamento di rapporti meramente pubblicistici, non connessi cioè con rapporti privatistici. Il fenomeno non può avere, a nostro avviso, altra spiegazione che questa: il *ius civile vetus*, essendo derivato dai precedenti sistemi del *ius Quiritium* e del *vetus ius legitimum*, essendosi d'altra parte ristretto e concentrato nell'attività interpretativa dei *prudentes*, rimase aderente (né poteva essere diversamente) allo stesso ordine di interessi già presi in considerazione dagli accennati ordinamenti arcaici. L'*interpretatio prudentium*, se poté svolgere un'azione anche audace di sviluppo dei vecchi principî, non poté d'altro canto spingersi sino ad occuparsi di interessi estranei a quelli che avevano formato oggetto degli archetipi su cui ebbe a lavorare e da cui, quindi, ebbe a dipendere.

Può dirsi, in conclusione, che tutto e solo ciò che in periodo arcaico era stato considerato *ius* fece parte del *ius civile vetus*. Ciò che, invece, non aveva formato oggetto di regolamento «giuridico» arcaico (e cioè, principalmente, l'organizzazione costituzionale dello stato) fu necessariamente estraneo all'*interpretatio prudentium*, e quindi al *ius civile vetus*. Dal quale, bisogna aggiungere, progressivamente si allontanarono e diversificarono i regolamenti propriamente religiosi (del cd. *ius sacrum*), che continuarono ad essere oggetto di una sorta di monopolio dei *pontifices* e dei sacerdoti in genere.

(c) Come già il *ius Quiritium* e il successivo *ius legitimum vetus*, il *ius civile* rimase inquadrato nella sfera del *fas*. Rispetto all'ordinamento giuridico arcaico fu però sua caratteristica ulteriore e specifica l'inquadramento nella sfera delle istituzioni costituzionali, che si erano venute frattanto articolando, e la subordinazione alle normative poste dal cd. *ius publicum*, inteso questo nel senso di regolamento posto dalle *leges publicae populi Romani*. Sul che ritorneremo tra breve, quando parleremo del *ius publicum* (n. 138).

(d) Altra caratteristica intrinseca del *ius civile vetus* fu la eternità dei suoi principî, incorporatisi nell'*interpretatio prudentium* e dalla stessa custoditi, garantiti ed espliciti in ordine alle singole fattispecie della vita sociale. La lontananza (nel tempo e nelle valutazioni sociali) da quei *mores maiorum* da cui era scaturito il *ius Quiritium*, l'importanza addirittura eccessiva conferita via via alla legislazione decemvirale, l'autorità progressivamente conquistata dalla giurisprudenza laica e l'audacia delle sue interpretazioni innovative concorsero nel far affievolire la concezione per cui fonte prima e più autorevole del diritto fossero i *mores maiorum*. Il *ius civile* fu visto come un patrimonio inalienabile di principî generali non soggetti a modifiche (e in questo senso richiamò la immutabilità dell'antico *ius Quiritium*), ma fu concepito altresì come un insieme di principî che potevano essere applicati alle situazioni concrete con grande larghezza di vedute (e in questo senso, ed entro questi limiti, esso poté sensibilmente evolversi e riformarsi col progresso dei tempi).

Tutto fa credere insomma che l'autorità del *ius civile* non fosse

più sentita così tassativa e immutabile come era avvenuto per l'antico *ius Quiritium*. Senza disconoscerne la eternità, i Romani cominciarono ad ammetterne una limitata modificabilità, almeno in punti secondari. Immutabili furono considerati solo i «principi», che vennero ritenuti quasi come espressione naturale della stessa civiltà romana.

129. *Il contenuto del «ius civile vetus».* — Le linee generali del sistema del *ius civile vetus* vanno costantemente poste in relazione, per poter essere meglio comprese, con i cenni a suo tempo dati in ordine al contenuto del *ius Quiritium* (n. 62-63) e del *ius legitimun vetus* (n. 69-72).

Il progresso dei tempi si nota facilmente, ma altrettanto facilmente si avverte l'aderenza del sistema civilistico ad una società eminentemente agraria, di cui la cellula elementare rimaneva tuttora la *familia*, ma di cui il fulcro era divenuto lo sfruttamento terriero mediante forze di lavoro che facevano essenzialmente capo alla schiavitù. Anche se si curò formalmente del benessere di tutti i Romani, nella realtà il *ius civile* fu essenzialmente il diritto che tutelava gli interessi degli *adsi-dui* (dei proprietari terrieri) e più in generale degli abbienti: un diritto che favoriva la concentrazione della ricchezza in un numero relativamente ristretto di famiglie e che, per conseguenza, avvertitamente o inavvertitamente, si prestava in molteplici modi (quanto meno col disinteresse verso i loro problemi) al sacrificio degli strati sociali più deboli o meno intraprendenti, con vantaggio di quella *nobilitas* senatoria (e delle sue fedeli aderenze clientelari) da cui provenivano i giuristi che professionalmente lo interpretavano.

(a) Soggetti dei rapporti giuridici civilistici erano esclusivamente i *cives Romani*, purché godessero inoltre della autonomia familiare, purché fossero cioè «*sui iuris*», indipendenti da un *pater familias* vivente (n. 85). Anche le donne erano ormai ammesse alla soggettività giuridica (ove non fossero subordinate alla *patria potestas*), ma vi erano ammesse con alcune rilevanti limitazioni residue dalla loro condizione arcaica di sottoposte (e connesse, si aggiunga, con la persistente esclusione loro dalla vita politica): esse potevano essere titolari di diritti su beni e su *servi*, ma erano escluse da ogni *potestas sui filii* e sugli ulteriori discendenti. I non *cives* (cioè i *peregrini*) godevano della soggettività solo nell'ipotesi (peraltro poco frequente) che avessero ottenuto la concessione del *commercium* ed eventualmente anche del *connubium*: naturalmente entro gli stretti limiti di queste concessioni.

Oltre che per morte del *pater familias* o per perdita della *civitas libertasque* da parte di costui, l'autonomia familiare si poteva acqui-

stare, da un sottoposto libero, per *emancipatio*: istituto derivato, per via di faticosa interpretazione, dalla norma decemvirale «*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*» (n. 69). Il *pater* che volesse liberare il *filius* dalla sua *potestas* e renderlo estraneo alla *familia* (il che poteva essere motivato tanto dall'intento di eliminare un partecipante al patrimonio familiare, quanto dal desiderio di procurarsi una *familia* alleata facente capo all'emancipato) mancipava il figlio ad un amico compiacente, che lo acquistava come *liber in mancipio* e subito dopo lo manometteva: per il che il figlio veniva a ritrovarsi automaticamente in *potestate patris*. La *mancipatio* e la *manumissio* si ripetevano poi ancora due volte, salvo che alla terza *manumissio* il *filius*, oltre che libero dall'amico, era ormai *liber* anche *a patre*, quindi era diventato soggetto giuridico. In ordine alle *filiae* ed ai discendenti di grado ulteriore al primo (*nepotes*) si ritenne sufficiente, visto che la legge decemvirale aveva parlato di «*filius*» al maschile, il compimento di una sola *mancipatio* e di una sola *manumissio*.

Fatti estintivi dell'autonomia familiare erano gli stessi che facevano perdere la *civitas libertasque*. In piú: l'*adrogatio* (sempre piú rara) di un *pater familias* ad opera di un altro *pater familias* (n. 62) e la *conventio in manum* (solitamente operata *matrimonii causa*) di una donna *sui iuris* (la quale diventava pertanto sottoposta, *filiae loco*, nella famiglia del marito).

(b) La logica dell'autonomia familiare impose che fossero considerati soggetti giuridici, senza piú alcuna rêmora, non solo le *mulieres*, ma anche gli *impúberes* (maschi o femmine che fossero), i *patres familiarum* divenuti dementi (i cd. *furiosi* della legge decemvirale) e quelli che si manifestassero gravemente *pròdigi*. Ma sarebbe stato contro l'interesse loro, delle loro *familiae* e della stessa comunità lasciarli liberi di compiere le attività che non erano capaci di svolgere in modo ragionevole (donne *puberi* comprese, causa la loro ineliminabile *levitas animi*). Pertanto tutte queste persone (si ripete: se ed in quanto familiarmente autonome, cioè mancanti di un *pater familias* che provvedesse alle loro sorti) furono ritenute incapaci di agire, cioè soggetti giuridici di cui la volontà dovesse essere integrata o sostituita da quella di un *pater familias* responsabile chiamato (per testamento o per legge) a curarne oculatamente gli interessi. In questo senso «assistenziale» si svilupparono (e presero anzi la loro denominazione caratteristica) gli istituti di cui la legge decemvirale aveva piantato le radici: la *tutela* (*impuberum* e *mulierum*) e la *cura* (*prodigi, furiosi*). Se l'incapacità di giudizio e di volontà era totale, al *tutor* e al *curator* spettava una vera e propria funzione sostitutiva (cd. *negotiorum gestio*); se essa era invece solo parziale (caso, ad esempio, delle *mulieres viripotentes* e dei fanciulli *pubertati proximi*), le attività giuridiche si lasciavano compiere al soggetto, ma con l'integrazione della sua volontà da parte del custode (*auctoritas tutoris*).

(c) Oggetti di rapporti giuridici civilistici erano: gli individui liberi ma in *potestate patris, in manu, in mancipio*; i *servi*, su cui insi-

steva un *dominium* di tipo speciale (cd. *dominica potestas*), con qualche connessione con la *potestas sui liberi in mancipio*; le *res* in senso stretto, cioè gli animali subumani e le cose inanimate; infine, ma con modalità di esercizio sempre piú affievolite man mano che procedettero i tempi, gli *obligati*, cioè i soggetti giuridici vincolati (e nei limiti in cui fossero vincolati) da *obligatio* verso di un *creditor* (n. 131).

Le *res* erano l'oggetto tipico del *dominium ex iure Quiritium* (n. 130) e si distinguevano in due categorie fondamentali: le *res mancipi*, connesse all'antico *mancipium* e trasferibili *inter vivos* solo mediante *mancipatio* o *in iure cessio*; e le *res nec mancipi*, connesse all'arcaica *possessio* della *pecunia* e trasferibili *inter vivos* mediante semplice *traditio*. Ma non tutte le *res* erano passibili di disponibilità privata (erano cioè *res in commercio* o *in patrimonio*): vi erano anche le *res extra commercium* (o *extra patrimonium*), sottratte alla disponibilità privata o perché *res divini iuris* (cioè *sacrae, sanctae, religiosae*) o perché *publicae* (cioè appartenenti alla comunità nel suo complesso: strade, edifici pubblici, *flumina publica* ecc.).

(d) La *familia* era un complesso di oggetti giuridici, ma era ormai limitata, in senso stretto, ai soli sottoposti a *patria potestas, manus, mancipium*, vale a dire: *fili, nepotes, mulieres in manu, liberi in mancipio*. Per estensione ne facevano parte, in quanto esseri umani (*personae*), anche i *servi* (cd. *familia servilis*) che avevano una posizione intermedia tra i *liberi in mancipio* e le *res*. Della *patria potestas* e della *manus* potevano essere titolari, abbiám detto, solo i maschi: rispetto ad essi i sottoposti erano *adgnati* (da *ad-nasci*). Della *potestas sui liberi in mancipio* (limitatamente a quelli che fossero stati ricevuti a *noxa*, cioè a titolo di esenzione da responsabilità *ex delicto* [n. 131], dal loro *pater*) e della *dominica potestas sui servi*, la titolarità poteva spettare invece anche alle donne.

I *fili in potestate* erano tali per nascita da *iustae nuptiae*, per *adrogatio*, o infine per *adoptio*. Quest'ultima era un adattamento, escogitato dalla giurisprudenza, dell'*emancipatio*: alla terza *mancipatio* del *filius* l'acquirente non lo manometteva, ma, in un finto processo *in rem*, subiva passivamente che un altro soggetto (l'adottante) lo rivendicasse come proprio figlio e se lo facesse aggiudicare dal connivente magistrato.

Sui membri liberi della *familia* (e a maggior ragione sui *servi*) il *pater* aveva sempre le tradizionali facoltà di disporne come credesse meglio, quindi anche di alienarli a terzi (*ius vendendi*) o di ucciderli (*ius vitae ac necis*); ma le alienazioni (salvo che ai fini dell'*emancipatio* e dell'*adoptio*) erano infrequenti, e ancor meno diffuso era l'esercizio del *ius vitae ac necis*. Ormai i figli non erano piú fonte di ricchezza, vista l'abbondanza dei *servi*, salvo che per qualche famiglia proletaria (che li alienava, eventualmente a titolo oneroso, a famiglie piú abbienti, di cui diventavano *liberi in mancipio*); le famiglie ricche tendevano, infatti, o ad escluderli dalla cerchia familiare mediante l'*emancipatio* (il che avveniva quando fossero di troppo in rapporto all'entità

del patrimonio familiare) o, viceversa, a disfarsene mediante *datio in adoptionem* (il che avveniva quando si volessero istituire utili alleanze con altre famiglie), o a procurarseli presso altre famiglie (il che avveniva quando mancassero i figli di sangue).

È da notare, piuttosto, che l'antico diritto di *manumittere* i *liberi in mancipio* si era irrimediabilmente esteso, causa la stretta analogia intercorrente tra le due categorie, anche ai *servi* (i quali non erano *liberi* e tanto meno erano *cives Romani*): donde la caratteristica possibilità, già segnalata a suo tempo (n. 86), che uno schiavo acquistasse, in virtù dell'affrancazione disposta dal suo padrone, la *civitas libertasque*. Ma l'affrancazione era praticabile solo con atti di tre tipi: la *manumissio testamento* (disposta formalmente nel testamento), la *manumissio vindicta* (finto processo di asserzione della indipendenza del sottoposto fatto, nei confronti dell'avente diritto e davanti ad un magistrato *cum imperio*, da un amico in veste di *adsertor libertatis*) e la *manumissio censu* (iscrizione del sottoposto nelle liste censuali sulla base dell'affermazione, compiacentemente ricevuta dai censori, che si trattasse di un uomo libero e *sui iuris*). A compensare in parte l'eccessiva indipendenza degli schiavi manomessi, o *liberti*, fu progressivamente recepito e adattato un istituto di antichissima origine, quello del *patronatus libertorum* (n. 27); in forza di esso il *patronus* era tenuto ad aiutare nel bisogno il proprio liberto, ma era sopra tutto il *libertus* ad essere caricato vita natural durante dal peso di molteplici prestazioni personali e patrimoniali di cd. *obsequium* (di «deferenza») a favore del *patronus* o su richiesta di lui.

(e) Le *iustae nuptiae*, fondamento primo della *patria potestas sui filii*, potevano tuttora consistere nel vecchio sistema della *conventio in manum* della *uxor* (n. 62), per il che si usava parlare di *matrimonium cum manu*, oppure nel sistema tutto nuovo del cd. *matrimonium sine manu*, che la giurisprudenza aveva escogitato allo scopo di evitare la sottoposizione della *mulier* alla *manus* del marito o del suo *pater familias*, e quindi al fine che la donna rimanesse *sui iuris* (con proprio patrimonio indipendente) oppure soggetta al *pater familias* originario (con l'aspettativa di ereditare da lui), pur dando al *maritus* dei *filii* sottoposti alla sua *potestas*. Per porre in atto il cd. *matrimonium cum manu* occorreva o un negozio di acquisto della donna con connessa sua destinazione ad *uxor* del *pater familias* acquirente o di uno dei suoi figli (*coemptio matrimonii causa*), o un rito religioso di antichissima data denominato *confarreatio*, o almeno la convivenza della donna nella casa del marito (e a titolo di *uxor*) per la durata almeno di un anno (*usus maritalis*). Per porre in atto il *matrimonium sine manu* bastava che la donna entrata in convivenza con l'uomo si allontanasse dalla casa maritale per tre notti consecutive ogni anno: questa *trinocitii usurpatio* impediva il compimento dell'anno di *usus* ed impediva pertanto l'acquisto della *manus* sull'*uxor*, sempre beninteso che non vi fosse stata *confarreatio* o *coemptio*.

I requisiti necessari affinché un *matrimonium (sine manu)* fosse con-

siderato *iustum* e una *conventio in manum* fosse considerata fatta *matrimonii causa* furono: la manifesta e normale convivenza dei soggetti come coniugi; la seria e costante intenzione degli stessi di essere e di rimaner tali (cd. *affectio maritalis*, dimostrata particolarmente dal reciproco riguardo, cioè dal cd. *honor matrimonii*); il *connubium* tra i due (n. 65); la inesistenza tra i coniugi di vincoli stretti di parentela di sangue (*cognatio*), la cui presenza avrebbe determinato un *incestum*.

Il *divortium* tra i coniugi si compiva: o mediante l'*actus contrarius* di quello che aveva determinato il *matrimonium cum manu* (*diffarreatio*, *remancipatio*), oppure, nell'ipotesi di *matrimonium sine manu*, mediante l'evidente venir meno della *affectio maritalis*: il che poteva succedere anche ad uno soltanto dei coniugi (cd. *repudium*, generalmente operato dal marito). Per sciogliere un *matrimonium cum manu* costituito mediante *usus* occorre che il marito (o il *pater* di lui) emancipasse la *uxor* e la rendesse *sui iuris*, ma forse (e più probabilmente) bastava che la repudiasse, mettendola con ciò in condizione (se non fosse già *sui iuris*) di ritornare *ipso iure* sotto la *potestas* del *pater* di origine.

Gli onera *matrimonii* dovevano essere sopportati dal marito (o dal suo *pater familias*). Ma proprio *ad onera matrimonii ferenda* sorse nell'uso l'istituto della *dos*, cioè di un piccolo capitale affidato in esclusiva appartenenza patrimoniale al marito dalla *mulier sui iuris*, dal *pater* della donna *alieni iuris* (cd. *dos profecticia*), o infine da un terzo interessato alla buona riuscita del matrimonio (cd. *dos adventicia*). La costituzione della dote poteva avvenire in tre modi: mediante *dotis datio*, cioè trasferimento di proprietà dei beni dotali (con *mancipatio*, *in iure cessio*, *traditio*); mediante *dotis dictio*, negozio *verbis* di solenne assunzione unilaterale dell'obbligo di versare una certa *dos* al marito; mediante *dotis promissio*, cioè mediante *stipulatio* tra marito e costituente, creativa dell'*obligatio* da parte di costui di versare la dote. Se il costituente non si faceva promettere dal marito (con una *stipulatio*) la restituzione della *dos* in caso di scioglimento del matrimonio (cd. *dos recepticia*), la dote rimaneva per sempre al marito.

(f) Quando il soggetto giuridico moriva senza testamento, la successione *ab intestato* nell'*hereditas* obbediva solo in parte alle regole poste in materia dalle *XII tabulae*. Erano chiamati in primo luogo i *sui heredes*, i quali acquistavano l'eredità *ipso iure* (cd. *heredes necessarii*); in mancanza di *sui heredes* (per non avere il *pater* lasciato *filii* o ulteriori discendenti *in potestate*), era chiamato ad accettarla, tra i collaterali, esclusivamente il più vicino degli stessi in linea maschile (*adgnatus proximus*); se l'*adgnatus proximus* non accettava, l'*hereditas* non andava agli *adgnati* di grado successivo, ma (per i patrizi) ai *gentiles*; mancando i *gentiles* o non accettando il *pater gentis*, i cespiti ereditari divenivano *res nullius*. La limitazione degli *heredes voluntarii* (cioè successori nell'*hereditas* solo se accettanti) all'*adgnatus proximus* (ed agli improbabilissimi *gentiles*) fu conseguita dalla giurisprudenza pontificale e laica in sede interpretativa, probabilmente allo scopo di

ridurre al minimo le possibilità di dispersione del patrimonio familiare e dei *sacra* domestici: allo scopo cioè di spingere i soggetti, quando non avessero *sui heredes* (o non avessero fiducia nei *sui heredes*), verso la devoluzione dell'*hereditas* (nella sua globalità di attivo e passivo) ad una o più persone di loro gradimento, da nominare *heredes ex testamento*.

La grande novità dell'*interpretatio* giurisprudenziale fu, in questo quadro, la creazione di un nuovo tipo di *testamentum*, il *testamentum per aes et libram*, inteso per sua natura alla istituzione dell'*heres* preferito dal testatore, diretto cioè a far sì che il patrimonio del soggetto giuridico fosse da lui stesso assegnato alla persona o alle persone ritenute più degne e capaci. Il *testamentum per aes et libram* derivò dalla prassi di una originaria alienazione di tutto il proprio patrimonio ad una persona di fiducia (*familiae emptor*), affinché lo devolvesse, dopo la morte del *mancipio dans*, secondo le sue indicazioni: cd. *mancipatio familiae (pecuniaeque)*. Le disposizioni erano dette a voce (*nuncupatio*), ma invalse l'uso di farne, a scopi probatori, un verbale (*testatio*) su *tabulae* cerate sigillate dagli altri attori della *mancipatio* (il *familiae emptor*, i cinque testimoni ed il *libripens*), sicché andò a finire che (usualmente) prima si scrivevano le *tabulae* e poi il testatore le consegnava al *familiae emptor* con la solenne dichiarazione (*nuncupatio testamenti*) che esse racchiudevano le sue ultime volontà («*Haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote*»).

Contenuto essenziale del *testamentum* civilistico era dunque la *heredis institutio*, cioè la solenne designazione del *successor in locum et ius* («*L. Titius mihi heres esto*»), accompagnata dalla eventuale espressa *exheredatio* degli *heredes sui*, qualora ve ne fossero e li si volesse (tutti o alcuni) escludere dalla *successio* («*sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*»). Subordinatamente alla immancabile *institutio heredis*, il *testamentum* poteva anche contenere la *substitutio heredis*, cioè: la nomina di un *heres* al *suus heres* impubere, per il caso che questo morisse prima di aver raggiunto la pubertà e con essa la capacità di testare a sua volta (*substitutio pupillaris*); oppure, più in generale, la nomina di un altro o di altri *heredes* al testatore, per il caso che le persone da lui istituite non acquistassero l'eredità (*substitutio vulgaris*). E ancora, sempre subordinatamente alla presenza dell'*institutio*, il *testamento* poteva contenere una *datio tutoris*, una *manumissio*, un *legatum*, cioè un lascito a titolo particolare: *legatum per vindicationem* (nella forma: «*do, lego*»), avente per effetto il trasferimento diretto della proprietà di una cosa dal testatore al legatario, che poteva senz'altro esercitare la *rei vindicatio* contro chi ne trattenesse il possesso (eredi o altri); *legatum per damnationem* («*heres meus damnas esto dare*»), avente per effetto la costituzione di un debito per la *res legata* a carico dell'erede e a favore del legatario, che poteva agire contro il primo con un'*actio in personam* (cd. *actio ex testamento*); *legatum sinendi modo* («*heres meus damnas esto sinere*»), sottospecie del precedente, produttivo dell'obbligo dell'e-

rede di permettere che il legatario si impossessasse di una cosa o non pagasse un debito ecc.; *legatum per praeceptionem* («*heres meus praecipito*»), avente per effetto la costituzione di un diritto reale su un oggetto determinato a favore di uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima (*prae-capere*) della divisione ereditaria.

Grave inconveniente era costituito dalla possibilità che il *testator* distribuisse tutto l'attivo patrimoniale in legati, lasciando all'*heres necessarius* il carico dei *sacra* e del pagamento dei debiti: a ridurlo dovette provvedere, come vedremo (n. 138), il *ius publicum*.

130. Segue. I rapporti assoluti. — Un sistema come il *ius civile vetus*, così chiaramente orientato verso la tutela degli interessi alla concentrazione della ricchezza (sopra tutto di quella in beni reali) nelle mani dei soggetti più capaci di valorizzarla, non poté, conseguentemente, che dedicarsi con particolare cura alla disciplina dei rapporti assoluti di contenuto patrimoniale (sulle *res* in senso stretto e sugli schiavi), con attenzione ancora più particolare ai rapporti assoluti attinenti alla ricchezza immobiliare, cioè a quella che era considerata la ricchezza per eccellenza e quasi per antonomasia (n. 79): Lo conferma tutta la relevantissima opera di *interpretatio* esercitata dalla giurisprudenza civilistica, in connessione con lo sviluppo del diritto successorio (n. 129), intorno agli istituti del *dominium ex iure Quiritium*, dei *iura praediorum*, dell'*ususfructus* e affini, della stessa *fiducia cum creditore*.

(a) Il *dominium ex iure Quiritium* (denominazione, sarà bene ripeterlo, venuta in essere solo nel sec. I a. C.) era un rapporto giuridico assoluto in senso proprio avente ad oggetto *res* di rilievo economico, sia *mancipi* che *nec mancipi*, sia mobili che immobili, *servi* compresi. Soggetti attivi di esso (*domini ex iure Quiritium*, aventi diritto cioè ad affermare che le *res* erano di loro esclusiva spettanza «*ex iure Quiritium*», per derivazione dal *ius Quiritium*) poterono essere, di regola, i soli *cives Romani* ed in più i *peregrini* dotati di *ius commercii* (n. 129). Quanto agli oggetti, quelli maggiormente tutelati erano le *res mancipi* di antica memoria, ma tra queste il posto eminente era occupato dai fondi situati in territorio cittadino o assimilato (*fundi in agro Romano*, e poi, via via, in *agro Italico*). Il diritto del *dominus* sugli immobili era talmente intenso da estendersi, entro i confini del *fundus*, illimitatamente verso l'alto e verso il basso («*usque ad sidera et usque ad Inferos*», come dissero più tardi i commentatori medievali), da non ammettere la possibilità di tributi fondiari a favore dello stato e da escludere, a più forte ragione, la concepibilità della cd. espropriazione per pubblica utilità.

Era, invece, ammessa e largamente diffusa la *communio* (anche sui mobili *mancipi* e *nec mancipi*, naturalmente), vale a dire il con-

corso di piú soggetti nella titolarità attiva di un rapporto di *dominium*. Di conseguenza, ciascun comunista partecipava *pro parte* alla utilizzazione del bene comune (o del patrimonio ereditario comune), con sopportazione *pro parte* delle spese o dei danni; ma siccome ognuno era titolare del tutto, ciascuno poteva disporre in astratto del bene, salvo il potere degli altri comunisti di opporsi in concreto alle sue iniziative e di paralizzarle (cd. *ius prohibendi*).

(b) Il carattere essenzialmente agrario dell'economia cui il *ius civile vetus* si riferiva spiega la cura minuziosa dedicata dalla giurisprudenza alla disciplina delle vicende dei rapporti dominicali, con particolare riguardo a quelli relativi ai *fundi*.

Fatti giuridici costitutivi del *dominium* furono considerati, tra gli altri: l'incremento naturale del *fundus* per *adluvium* (lento accrescimento dell'*humus* nei fondi a valle di un fiume, determinato, a spese di quelli a monte, dal corso delle acque), o per *avulsio* (distacco, operato dal corso delle acque, di zolle dai fondi a monte e incorporazione delle stesse nei fondi a valle), o per *insula in flumine nata*, emersa cioè sul fronte di un fondo rivierasco, o per altre cause consimili; l'adesione o incorporazione di una cosa economicamente accessoria rispetto ad una *res principale* («*accessorium sequitur principale*»: es., l'inchiostro che diviene *dominium* del proprietario della *tabula* ecc.); la fruttificazione della *res*, che determinava l'acquisto dei *fructus* al *dominus*, salvo che esistessero situazioni riconosciute poziori dal diritto (es.: usufruttuario, possessore di buona fede ecc.). Fatti giuridici estintivi del *dominium* erano considerati, sotto altro profilo, quelli stessi innanzi elencati, nonché: il perimento della *res*, la sua perdita ecc. La morte o la *capitis deminutio* del *dominus* non determinavano la estinzione del *dominium*, ma la sua modificazione soggettiva secondo le regole proprie della *successio*.

Tra gli atti giuridici costitutivi ed estintivi del *dominium* hanno particolare rilievo nelle fonti: la *occupatio*, cioè la apprensione materiale delle *res nullius* (es.: caccia, pesca), nonché, secondo alcuni, quella delle *res nec mancipi* abbandonate dal proprietario (*res derelictae*) e del *thesaurus* («*vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat*»); la *derelicto* della *res nec mancipi* (atto estintivo); ma sopra tutto la *usucapio*, cioè la disposizione di fatto (*usus*) della *res* (*mancipi* o *nec mancipi*) verificatasi pubblicamente per un certo periodo di tempo (due anni per i *fundi*, un anno per le altre *res*) e senza opposizione del *dominus*, la quale faceva alla fine presumere che il proprietario avesse tacitamente riconosciuto l'acquisto (*capio*) del *dominium* da parte del possessore. Inusucapibili erano le *res extra commercium* (quindi gli *agri occupatorii*), nonché, in forza di leggi dei sec. II-I a. C., le cose rubate (*res furtivae*) o sottratte ad altri con la violenza (*res vi possessae*).

I negozi giuridici tipici per il trasferimento del *dominium ex iure Quiritium* dall'uno all'altro soggetto attivo furono, nel solco della tradizione, tre. La *mancipatio*, richiesta per le *res mancipi*: davanti ai

cinque testimoni ed al *libripens* l'acquirente (*mancipio accipiens*) rivendicava solennemente il *dominium* («*aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium eaque mihi empta esto hoc aere aeneaque libra*»), mentre l'alienante (*mancipio dans*) assentiva tacendo. La *in iure cessio*, valevole per ogni sorta di *res*, che era un'utilizzazione della *legis actio sacramenti in rem*: le parti si recavano con la cosa o con parte di essa davanti al *praetor* (o a un console); ivi l'acquirente rivendicava il *dominium* e l'alienante, anziché *contravindicare*, taceva e perciò «*in iure cedebat*». La *traditio*, valida per le sole *res nec Mancipi*: l'alienante (*tradens*) metteva la *res* a disposizione dell'acquirente (consegnandogliela materialmente o simbolicamente); il trasferimento del *dominium* dipendeva dalla duplice circostanza che il tradente fosse effettivamente *dominus* e che la *traditio* fosse palesemente operata a questo scopo (cd. *iusta causa traditionis*).

La disciplina sopra accennata non fu sufficiente, malgrado la sua ricchezza di ipotesi, ad evitare l'insorgere nella vita giuridica di gravi incertezze in ordine al *dominium* particolarmente delle *res nec Mancipi* e, tra le *res Mancipi*, dei *fundi*. Le regole dell'*usucapio* sovvenivano ad eliminare le situazioni di equivoco sino ad un certo punto, non fosse altro per il tempo occorrente a che l'acquisto per usucapione si compisse. Dato poi che mancavano sistemi sicuri di pubblicità del *dominium* fondiario, le controversie erano frequenti e non agevoli da risolvere. Nella pratica si guardava non tanto al titolo di acquisto del *dominium ex iure Quiritium*, quanto al fatto che la *res* si trovasse nella effettiva disponibilità (*possessio*) di un soggetto: se il *possessor* non riconosceva di detenere la cosa *pro alieno*, cioè per altri (che ne fosse il *dominus*), e sin tanto che il *dominus* non perveniva (avendo interrotto il corso dell'*usucapio*) a dimostrare processualmente il proprio diritto, era la *possessio* a prevalere, non senza però il pericolo di conflitti gravemente lesivi della pace sociale.

(c) Lo sviluppo dell'agricoltura intensiva (e, in città, delle costruzioni abitative) diede incremento rilevante alla moltiplicazione di quei *iura praediorum*, di alcuni dei quali già la legge decemvirale si era occupata. Il concetto di *iura praediorum* (anche detti *servitutes praedii*) si precisò nel senso di indicare la situazione di subordinazione (figuratamente, di *servitus*) in cui venisse a trovarsi un immobile (cd. fondo servente) rispetto ad un immobile vicino (cd. fondo dominante) quando esso fosse destinato dall'autonomia privata a determinare una certa *utilitas* obbiettiva dell'altro fondo: data la inerenza della *utilitas* al fondo dominante, la *servitù* sopravviveva al mutamento dei soggetti, cioè dei rispettivi proprietari. L'obbligo del proprietario del fondo servente poteva consistere nella sopportazione di una attività esplicata sul suo fondo dall'altro proprietario (cd. *servitù* positiva), oppure nella astensione da una attività che egli avrebbe avuto diritto altrimenti di esplicare (cd. *servitù* negativa), ma non poteva consistere, di regola, in un'attività positiva a favore dell'altro fondo, cioè in un *facere* («*servitus in faciendum consistere nequit*»).

Le *servitutes praediorum* si distinguevano in due categorie: quella

delle *servitutes rusticae*, che erano le servitù di passaggio (*ius eundi agendi*), la servitù di acquedotto (*ius aquae ducendae*), la servitù di abbeverata (*ius pecoris ad aquam appellendi*) ed altre; quella delle *servitutes urbanae* (relative a immobili urbani), le quali erano la servitù di non sopraelevare (*ius altius non tollendi*), la servitù di sostegno dell'edificio dominante (*servitus oneris ferendi*), le servitù di veduta (*servitus ne prospectui officiat, ne luminibus officiat*) ed altre ancora. Le servitù di passaggio e quella di acquedotto (*iter, actus, via, aquaeductus*) furono equiparate, a differenza di ogni altra, alle *res* (e più precisamente alle *res Mancipi*, quali erano i fondi cui inerivano) probabilmente per il fatto che nel sistema del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* esse non erano ancora concepite come *iura in re aliena*, ma erano intese come porzioni del fondo servente sottoposte al *Mancipium* del titolare del fondo dominante.

Modi principali di costituzione delle *servitutes praediorum* erano: la *Mancipatio servitutis*, valevole per le quattro *servitutes Mancipi*; la *in iure cessio servitutis*, valevole per le altre servitù rustiche e urbane; la *deductio servitutis*, cioè l'esplicita riserva di una servitù a favore dell'alienante, fatta nell'atto di *Mancipatio* o di *in iure cessio* di un fondo in *dominium ex iure Quiritium*; l'*adiudicatio* operata dall'*iudex* nell'*actio communi dividundo*. Modi principali di estinzione erano: la riunione in un solo soggetto dei titoli di proprietario del fondo dominante e di proprietario del fondo servente a séguito di *successio, Mancipatio, in iure cessio* ecc. (*confusio*: «*nemini res sua servit*»); il *non usus* per due anni delle servitù positive; l'*usucapio libertatis* per le servitù negative (decorso di due anni da un atto iniziale di opposizione compiuto dal proprietario del fondo servente).

(d) Esclusivamente dall'escogitazione della giurisprudenza derivarono i nuovi istituti dell'*usus fructus* e dell'*usus sine fructu*, che permettevano al proprietario di conservare il *dominium ex iure Quiritium* di una cosa (immobile o mobile) pur se l'utilizzazione della cosa stessa era affidata temporaneamente ad altri. L'*usus fructus*, valevole per le cose fruttifere, dava diritto all'usufruttuario di usare la cosa per farne proprî i frutti, senza quindi alterarne o mutarne la struttura o la destinazione economica («*ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia*»); l'*usus (sine fructu)*, valevole per cose infruttifere, dava all'usuario il diritto di usarne alle stesse condizioni.

Modi principali di costituzione dell'*ususfructus* e dell'*usus* erano: l'*in iure cessio (ususfructus o usus)*, la *deductio*, l'*adiudicatio*. Modi di estinzione: la riunione in una sola persona delle qualità di nudo proprietario e di usufruttuario o usuario (*consolidatio*), il *non usus*, la morte dell'usufruttuario o usuario (oltre la vita del quale il rapporto non poteva mai durare).

(e) Oltre che in godimento, il *dominus ex iure Quiritium* poteva dare le proprie cose anche in garanzia ad altri, e ciò sia per coprire una propria *obligatio* sia per coprire un'*obligatio* altrui: operazione sempre più vantaggiosa (sia per l'*obligatus*, sia per lo stesso creditore)

dell'antico *nexum*, in cui il debitore dava in garanzia al creditore se stesso. Vi si ricorreva largamente tanto in ordine a *res nec Mancipi* (trasferite al *creditor* mediante *traditio*) quanto in ordine a *res Mancipi* (trasferite al *creditor* mediante *mancipatio* o *in iure cessio*). Il problema era di ottenere il ritrasferimento in *dominium* della cosa quando l'*obligatio* fosse adempiuta, ma un mezzo giuridico per reclamare la restituzione non era previsto dall'ordinamento. Relativamente alle *res Mancipi* la giurisprudenza si sforzò, pertanto, di responsabilizzare al massimo, quanto meno sul piano sociale, il creditore, suggerendo la prassi della cd. *mancipatio fiduciae causa* (o *fiducia cum creditore*): davanti agli stessi testimoni della *mancipatio* le parti pattuivano, sia pur solo a titolo fiduciario (col cd. *pactum fiduciae*), che la cosa sarebbe stata remancipata all'alienante dopo l'adempimento dell'*obligatio*.

131. *Segue. I rapporti relativi.* — Nel sistema del *ius civile vetus*, essendo stato molto attenuato dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a. C. il contenuto affittivo del *nexum* nei riguardi dell'obligato (n. 138), l'*obligatio* si profilava ormai, molto più chiaramente che nelle *XII tabulae* (n. 70), come puro «*iuris vinculum*». Non si trattava di istituto molto diffuso, ma nemmeno di istituto privo di rilievo pratico. Le fonti ne erano raggruppate in due grandi categorie: il *contractum* (participio del verbo *contrahere*, da cui fu tratto poi il sostantivo *contractus*: n. 141), che era comprensivo di un certo numero di atti leciti; e il *delictum*, che era comprensivo di alcuni atti illeciti.

(a) Ogni assunzione di debito in virtù di atto lecito fu designata con la terminologia di *obligatio contracta* (cioè «obbligazione pacificamente assunta», «vincolo pacificamente costituito») e con l'aggiunta dell'indicazione del modo in cui il vincolo fosse stato posto in essere (*verbis, litteris* o *re*).

Obligationes verbis contractae erano quelle scaturenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di una o di ambedue le parti: l'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire loro validità, sicché non era giuridicamente rilevante che vi fosse anche il consenso delle parti. Rientrarono in questa categoria figure di origine antichissima, più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnavo sul piano del diritto a prestare al *patronus* certi servizi che già gli aveva promessi (allo scopo di farsi *manumittere*) sul piano religioso quando era ancora schiavo (e quindi ancora privo di soggettività giuridica); la *vadiatura* e la *praediatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato («*vas, praes es?*»), si assumevano anticamente certe determinate garanzie in sede di processo *per legis actiones* (n. 71) («*vas sum, praes sum*»); ma, sopra tutte importante, la *sponsio* o *stipulatio*, che consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore

(*stipulans*) al futuro debitore (*promissor*) e in una congrua e immediata risposta del secondo al primo («*spondes dari centum [o aliquid fieri]?*; *spondeo*»). Attraverso ritocchi della formula o l'esplicazione della causa dell'atto la *stipulatio* fu adattata alle più diverse necessità: a costituire obbligazioni di *dare* (cd. *stipulatio in dando*) o di *facere* (cd. *stipulatio in faciendo*); a promettere la *dos* al marito (cd. *promissio dotis*: «*promittis dari centum dotis causa?*; *promitto*»); ad impegnarsi al pagamento di una certa somma di danaro o di una certa quantità di cose individuate a peso, numero o misura (cd. *stipulatio certi*) o a promettere alcunché da determinarsi all'atto del pagamento (cd. *stipulatio incerti*); a garantire sussidiariamente che l'obbligazione di un terzo sarebbe stata adempiuta (cd. *sponsio* o *fidepromissio* o *fideiussio*: «*idem dari spondes [o fidepromittis, o fideiubes]?*; *spondeo [o fidepromitto, o fideiubeo]*»). Contro il *promissor* inadempiente lo *stipulans* poteva esercitare un'*actio ex stipulatu*.

Obligaciones litteris contractae erano quelle aventi carattere pecuniario e scaturenti da determinate scritturazioni (*litterae*) operate dalle parti. Abbastanza diffusa era la *expensilatio* o *nomen transscripticium*, consistente in una registrazione dell'obbligazione e del nome dell'*obligatus* fatta dal creditore nella colonna dello «speso» del suo libro di cassa (*codex accepti et expensi*).

Obligaciones re contractae furono quelle scaturenti da una *datio rei*, e precisamente dal trasferimento a titolo temporaneo della proprietà di una cosa: contenuto di tali obbligazioni fu la restituzione della cosa ricevuta o di un suo equivalente da effettuarsi in un momento successivo. Causa precipua di *obligaciones re* furono: la cd. *fiducia cum amico*, cioè la *mancipatio fiduciae causa* (n. 130) di una *res Mancipi* ad una persona di fiducia, affinché la custodisse e la tenesse presso di sé come *dominus* per un certo tempo e quindi la remancipasse (così come nell'ipotesi della *fiducia cum creditore*) intatta al fiduciante; il *mutuum* (cd. prestito di consumo), cioè il trasferimento (mediante *traditio*) della proprietà di *pecunia* o di altre *res nec Mancipi* individuate a peso, numero o misura dal mutuante al mutuatario, con l'impegno implicito di ritrasferire al mutuante un altrettanto dello stesso tipo (*tantundem eiusdem generis*). Ad allargare la categoria delle *obligaciones re contractae* avrebbe poi provveduto, come vedremo (n. 147), il *ius honorarium*.

(b) Caratteristiche comuni delle *obligaciones ex delicto* furono: la nossalità, l'individualità, la cumulatività, la penalità. La nossalità (da *noxa*, delitto) implicava che il *pater familias*, responsabile degli atti illeciti commessi da un *servus* o da un *filius familias*, potesse sottrarsi all'*actio* della vittima cedendo il colpevole a quest'ultima (*noxae deditio*). La individualità implicava che le *actiones* da illecito non potessero né trasmettersi ereditariamente né esercitarsi contro gli eredi dell'offensore: principio che nel successivo periodo classico sarebbe stato peraltro limitato a pochissime *actiones* (cd. *actiones vindictam spirantes*). La cumulatività importava che, se di un *delictum* erano

corresponsabili piú autori, ciascuno di essi fosse tenuto ad adempiere per intero, insieme agli altri, la *obligatio*. La penalità significava che le *actiones* da atto illecito miravano anzi tutto a che l'autore dell'atto sopportasse una *poena* per l'illecito commesso e fosse cioè condannato al pagamento di una penale in danaro, generalmente superiore (doppio, quadruplo) all'importo del pregiudizio arrecato; nel caso in cui il pregiudizio fosse consistito nella sottrazione di una *res*, il danneggiato aveva solitamente a sua disposizione, oltre l'*actio poenalis*, anche un'*actio reipersecutoria* intesa ad ottenere il controvalore della *res* (salva la restituzione da parte dell'*obligatus*).

I *delicta* previsti e disciplinati dal *ius civile* furono il *furtum* e l'*iniuria*, già noti alle *XII tabulae* (n. 72). Ad essi il *ius publicum*, e precisamente la *lex Aquilia*, avrebbe aggiunto piú tardi il *damnum iniuria datum*, cioè il danneggiamento materiale di *res* altrui (n. 138), mentre l'editto pretorio avrebbe aggiunto altresí la *rapina*, cioè il furto commesso con violenza sul derubato (n. 147).

(c) Il modo normale di estinzione dell'*obligatio* era l'adempimento di essa, cioè la messa in atto della prestazione (di *dare*, di *facere*, di *non facere*) cui l'*obligatus* era tenuto verso il creditore: esso determinava lo svincolamento dell'*obligatus* e fu pertanto chiamato, in tempi successivi, *solutio*. Solo con il consenso del creditore il debitore poteva liberarsi prestando *aliud pro alio* (cd. *datio in solutum*).

Originariamente la *solutio* avveniva mediante *mancipatio* delle *res mancipi* dovute (cd. *solutio per aes et libram*). Altro modo originario di estinzione fu l'*acceptilatio*, valevole per le *obligationes* costituite mediante *stipulatio* e consistente in una solenne domanda del debitore («*habeasne acceptum?*») ed in una contestuale risposta affermativa del creditore («*habeo*»). Per le *obligationes litteris contractae* valse la forma solenne della *acceptilatio litteris*, consistente nella scritturazione del pagato (e quindi dell'*acceptum*) fatta dal creditore in quello stesso *codex accepti et expensi* in cui era stato precedentemente registrato l'*expensum*. Per l'adempimento di obbligazioni relative a *res nec mancipi* bastava ovviamente la *traditio* delle stesse al creditore.

L'obbligazione poteva peraltro estinguersi *ipso iure* anche senza effettivo adempimento. A tale scopo servirono la *solutio per aes et libram*, la *acceptilatio* e la *expensilatio*, intese e praticate come «*imaginariae solutiones*» (cioè come adempimenti fittizi, quindi come espedienti di remissione del debito). Altri modi estintivi senza adempimento furono: la *novatio*, cioè la trasfusione (attuata mediante *stipulatio*) della precedente obbligazione in una nuova, fornita del medesimo contenuto economico («*idem debitum*»), ma avente particolarità diverse (per esempio, quanto alla persona dell'*obligatus* o quanto al termine di scadenza); la impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa di *vis maior* o *casus fortuitus*; la *confusio (obligationum)*, cioè la sopravvenuta coincidenza, per una qualsiasi ragione, delle qualità di debitore e di creditore in un'unica persona.

§ 21. — IL «IUS PUBLICUM»

SOMMARIO: 132. Il *ius publicum* e il suo processo di formazione. — 133. La struttura perfezionata del *ius publicum*. — 134. L'influenza del *ius publicum* sulla *coërcitio* magistratuale. — 135. Segue. La riforma della repressione criminale. — 136. Segue. La procedura delle *quaestiones perpetuae*. — 137. Segue. I singoli *crimina*. — 138. L'influenza del *ius publicum* sul *ius civile*.

132. *Il «ius publicum» e il suo processo di formazione.* — Il riconoscimento dei *comitia centuriata* come assemblea costituzionale, con cui si aprì il periodo della *respublica* nazionale romana, dette luogo all'inclusione, tra le fonti dell'ordinamento statale romano, delle *leges publicae populi Romani*.

Leges publicae, in senso proprio, erano tutte le deliberazioni comiziali, quindi anche quelle relative alla *creatio* dei *magistratus* e quelle interferenti negli *iudicia* criminali. Ma il termine passò presto ad essere usato, restrittivamente, per le sole deliberazioni a carattere normativo, o eccezionalmente per quelle a carattere di *privilegium*, cioè di provvedimento autoritativamente preso dal *populus «ad personam»*, a favore o a carico di singole persone («*lex in privos lata*», tra cui esempî famose: la *lex de P. Aebutio et de Hispala Faecennia*, un plebiscito che premiò nel 186 a. C. i due delatori dei riti bacchici segreti che avevano messo in allarme il senato [n. 135]; la *lex Clodia de exsilio Ciceronis*, un plebiscito proposto nel 58 a. C. dal tribuno P. Clodio Pulcro; la *lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone*, votata nel 57 dai comizî centuriati su richiesta dei consoli P. Cornelio Lentulo e Q. Cecilio Metello Nepote [n. 82]).

In linea di massima, le *leges publicae* si mantennero estranee al sistema del *ius civile vetus*, che era essenzialmente affidato, per il suo ulteriore sviluppo, all'iniziativa dell'*interpretatio prudentium*. Tuttavia l'estraneità non fu totale. Anzi sin dalla fase iniziale dell'assestamento della *respublica* nazionale romana avvenne che, sopra tutto per pressanti esigenze di carattere sociale e politico, alcune, sia pur poche, *leges publicae* intervenissero a delimitare e precisare il campo di applicazione di taluni istituti civilistici (n. 138). Fu da questi primi interventi delle *leges publicae* nelle materie del *ius civile Romanorum* (interventi che, come si è già avuto occasione di dire, facevano delle norme poste dalle *leges* un corollario di quelle costituenti il *ius civile* tradizionale, quindi una manifestazione di *ius*) che prese avvio un processo storico di grande importanza: il processo di progressiva qualificazione come *ius* di tutte quante le norme (cioè anche se non attinenti al *ius civile vetus*) scatu-

renti dalle *leges publicae*. A voler essere piú precisi, il complesso di prescrizioni normative (e spesso, eccezionalmente, anche di comandi non normativi, ma attinenti a casi singoli, cioè con caratteri di *privilegium*) che venne per tal modo a crearsi fu denominato come *ius publicum*: locuzione abbreviata per indicare il *ius legibus publicis conditum*.

Quanto al processo di formazione del nuovo sistema normativo, occorre aggiungere che alle *leges centuriatae* furono parificati, sempre nella fase di assestamento della *respublica* nazionale e prima ancora che si profilassero le cd. *leges tributae*, i *plebiscita*. L'*exaequatio* completa venne proclamata, dopo annosa resistenza del patriziato, dalla *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a. C. (n. 75).

Non vi è dubbio che in forza della legge Ortensia le delibere normative dei *concilia plebis* abbiano acquisito la stessa efficacia delle *leges centuriatae*, con il vantaggio di non dover essere sottoposte alla *auctoritas patrum*, né successiva né preventiva; ma siccome la tradizione romana attribuisce l'*exaequatio legibus* dei *plebiscita* anche a due leggi precedenti, una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C. e una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C., si pone il problema se queste riforme precedenti siano puro frutto di invenzione o se esse abbiano avuto una portata minore di quella della *lex Hortensia*. A nostro avviso, la pretesa *lex Valeria Horatia de plebiscitis* è del tutto leggendaria (n. 22, 23) ma la *lex Publilia Philonis* (n. 74) non lo è, anche se è poco credibile che essa abbia potuto comportare una *exaequatio* completa e che la *lex Hortensia* ne sia stata, a cinquanta anni di distanza, una piatta ripetizione. Secondo alcuni storiografi, la legge Publilia avrebbe stabilito l'efficacia vincolante dei *plebisciti* per tutto il popolo a condizione che avessero ottenuto la successiva *auctoritas* dei senatori patrizi, mentre la legge Ortensia avrebbe abolito la necessità dell'*auctoritas*: ipotesi per verità poco convincente, ove si consideri che l'*auctoritas patrum* (per il minimo di importanza a cui si ridusse) fu sempre richiesta, sia pure in linea preventiva, per le *leges centuriatae* e che perciò l'«*exaequatio*» della legge Ortensia avrebbe dovuto comportare, per essere veramente tale, l'*auctoritas* preventiva anche per i *plebisciti*. In realtà i *plebisciti* furono sempre esenti (e non sarebbe potuto essere diversamente) dal requisito dell'*auctoritas patrum*, sia successiva che preventiva.

Se teniamo presente che, sempre secondo la tradizione, le *leges Publiliae Philonis*, non solamente sancirono la equiparazione dei *plebisciti* alle leggi, ma stabilirono inoltre che la *patrum auctoritas* fosse data, quanto alle leggi centuriate, in linea preventiva («*ante initum suffragium*»: n. 101), sembra piuttosto plausibile la congettura che una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C. abbia equiparato i *plebisciti* non alle leggi centuriate, ma alle *rogationes* di queste leggi: nel senso che la plebe poté chiedere che i suoi *plebisciti* fossero sottoposti al-

l'approvazione (o disapprovazione) dei comizî centuriati, previa *auctoritas patrum*, dai magistrati titolari del *ius agendi cum populo*, che essi fossero insomma convertiti in *rogationes* di *leges centuriatae* e quindi, eventualmente, in leggi centuriate. Non era tutto, perché la votazione comiziale sarebbe potuta anche essere di ripulsa, ma, dati i tempi, era già molto. Il tutto, cioè l'*exaequatio* piena e completa, venne nel 287 a. C., quando la *lex Hortensia*, riconoscendo la preponderanza ormai assunta dalla plebe e dai suoi *concilia* nella vita cittadina, eliminò la necessità della conferma dei plebisciti da parte dei comizî centuriati ed abolì anche, per implicito, il requisito dell'*auctoritas patrum*.

133. *La struttura perfezionata del «ius publicum».* — Non è il caso di rifare l'elenco di tutte le *leges publicae* che furono emanate per provvedere alla organizzazione di governo dello stato: le più importanti sono state di volta in volta già menzionate nella trattazione degli istituti relativi. Sarà invece opportuno fermarsi: a) sulle principali *leges publicae* che interferirono nella repressione dei *crimina* (n. 134-137); b) su quelle che, intervenendo nelle materie del *ius civile* (n. 138), dettero con ciò lo spunto specifico alla formazione del concetto di *ius publicum* inteso come sistema normativo concorrente con il *ius civile*. Ma prima di tutto un cenno sulla struttura del *ius publicum*.

Il suo assetto più perfezionato la struttura del *ius publicum* lo raggiunse nella fase di apogeo della *respublica* nazionale. *Ius publicum* significò allora, pienamente, «regolamento normativo posto da una *lex publica*» e la *lex publica* poté essere pertanto intesa (secondo una definizione formulata, peraltro, qualche secolo dopo) come «*generale iussum populi aut plebis rogante magistratu*» (comando rivolto a tutta la comunità, su richiesta di un magistrato, dal popolo o anche dalla plebe), essendo ormai la *plebs* pressoché equivalente al *populus*.

In relazione all'assemblea votante (n. 94-97), le *leges publicae* (in senso lato) furono distinte in *centuriatae* e *tributae*, queste ultime suddivise in vere e proprie *leges* e in *plebiscita*. Esse erano, di regola, *leges rogatae* o *latae*, nel senso che scaturivano dalla approvazione, da parte dell'assemblea deliberante, di una proposta (*rogatio*) portata ad essa (*lata*) dal magistrato che l'avesse convocata. La *rogatio* di una *lex centuriata* doveva essere munita, altresì, della preventiva *auctoritas patrum*, peraltro praticamente assorbita col tempo dal *senatus consultum* preventivo di tutti i senatori (n. 101). Né l'assemblea aveva il potere di accogliere con emendamenti il testo della *rogatio*. Il sistema era rigido ma semplice, accessibile anche a votanti di scarsa

alfabetizzazione: ciascun votante era chiamato o ad approvare la *rogatio* nella sua interezza oppure a respingerla, segnando sulla tavoletta cerata avuta in dotazione (questo, ovviamente, dopo la *lex Papiria tabellaria* del 131 a. C.: n. 92) una V (= U, cioè «*uti rogas*») o una A (cioè «*antiquo iure utor*»).

Solo in contingenze speciali l'assemblea, anziché approvare una specifica *rogatio* relativa ad uno specifico argomento, poteva essere richiesta di delegare ad un magistrato l'emaneazione di norme a suo criterio, purché entro certi limiti prefissati, in ordine ad una materia particolarmente complessa. Se la legge di delegazione era votata, il provvedimento del magistrato delegato (generalmente, un magistrato provinciale o incaricato della fondazione di una *colonia*: n. 120) prendeva il nome di *lex data* (cioè appunto di legge delegata).

(a) Dal punto di vista dello schema, ciascuna *lex publica* si divideva in tre parti. In apertura vi era la *praescriptio*, la quale conteneva il nome e i titoli del magistrato proponente, l'indicazione della data e del luogo della votazione, l'indicazione della tribù o centuria *praerogativa* sorteggiata a manifestare per prima il voto, quella del suo componente sorteggiato a votare per primo. Seguiva la *rogatio*, che era appunto il testo della proposta approvata dall'assemblea e conteneva sia i precetti (normativi o non normativi), sia le eventuali sanzioni per i loro trasgressori. Finalmente si aveva la *sanctio*, che era un complesso variabile di clausole imperative, le quali avevano lo scopo precipuo di inquadrare esattamente la legge cui si riferivano nel sistema dell'ordinamento vigente.

Tra le clausole piú caratteristiche della *sanctio* vi erano (ma non tutte necessariamente presenti): il *caput tralaticium de impunitate*, che garantiva esplicitamente la impunità a chi, per obbedire alla legge nuova, fosse stato costretto a trasgredire una legge precedente; il *caput «si ius non esset»*, o clausola di inderogabilità dei principî fondamentali del *ius civile*, che negava esplicitamente validità a qualunque disposizione della legge stessa che inavvertitamente urtasse contro quei principî ritenuti eterni («*si quid ius non esset rogariet, eius hac lege nihilum rogatum*»); il *caput «si quid sacri sancti»* o clausola di inderogabilità delle leggi sacrate, che del pari affermava invalida qualunque disposizione in urto con le *leges sacratae* (n. 22: «*si quid sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatum*»).

(b) La forza vincolante delle *leges publicae* non era data, almeno nella concezione tradizionale, dalle sanzioni predisposte nella *rogatio* per le ipotesi di trasgressione. Sappiamo che a molte leggi, quanto meno sino alla fine del sec. II a. C., le sanzioni mancavano e tutto si limitava ai precetti di condotta e alla creazione di istituti atti a renderne possibile l'attuazione: *i tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (n. 113), il *praetor Atilianus* (n. 138) e via dicendo. La forza

vincolante delle leggi derivava, in tal caso indirettamente: o dall'azione esplicita dagli istituti da esse creati; o del fatto che i magistrati (e in particolare i magistrati giudicanti), raccogliendo i loro autorevoli suggerimenti, adottavano misure atte a soddisfarne le finalità (si pensi in ispecie alla creazione di apposite *actiones* o *exceptiones*); o infine (e in aggiunta) dal grande ascendente esercitato sul piano sociale, almeno sin quando non dilagò la crisi della *respublica*, da manifestazioni di volontà che il popolo riconosceva come sue e come rispondenti alle proprie esigenze di fondo. Determinante, ai fini della individuazione dell'efficacia e dei limiti del provvedimento, era inoltre il contenuto della *sanctio*.

(c) L'efficacia temporale delle *leges* era teoricamente illimitata. Al diritto preclassico fu ignota l'abrogazione espressa, totale (*abrogatio*) o parziale (*derogatio*, *exrogatio*), di una legge precedente da parte di una legge successiva. L'abrogazione delle leggi fu sempre, o quasi sempre, tacita (*obrogatio*): nel senso che la legge vecchia fu considerata implicitamente messa da parte dalla legge posteriore, in quanto questa avesse regolato *ex novo* la stessa materia di quella. Senonché si trattava di «abrogazione» per modo di dire, perché il principio giuridico sancito dalla legge così detta abrogata era considerato soltanto in letargo, ma sempre vivente, e capace perciò di uscire dall'ombra e di riassumere la sua funzione produttiva: tanto vero che era ritenuta di rigore l'inserzione del *caput tralaticium de impunitate* nella *sanctio* di una legge nuova.

(d) Le leggi erano usualmente citate aggiungendo alla parola «*lex*» l'aggettivazione dal *nomen* del proponente e, qualche volta, il genitivo del *cognomen* e persino del *praenomen* (*lex Aquilia*, *lex Publilia Philonis*, *lex Sempronia C. Gracchi*). Se il proponente era uno dei consoli (al quale l'altro non avesse interposto il veto), per molto tempo si usò aggettivare in rubrica il nome di ambedue i supremi magistrati (*lex Plautia Papiria* ecc.). Seguiva una succinta indicazione dell'argomento della *rogatio* (*lex Aquilia de damno*, *lex Cornelia de XX quaestoribus* ecc.). Nell'ultimo secolo della repubblica queste denominazioni indicative passarono addirittura a far parte del testo ufficiale delle leggi e furono situate prima della *praescriptio*, col nome di *index*.

(e) Una provvida, ma tardiva legge del 98 a. C., la *lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum* (quella stessa che confermò il *trinúndinum*: n. 92) vietò le cd. *rogationes per sàturam* (alla rinfusa), cioè le proposte di leggi su argomenti tra loro diversi, brutta caratteristica di molte leggi dei secoli precedenti (es., la *lex Aquilia*: n. 138).

134. *L'influenza del «ius publicum» sulla «coërcitio» magistratale.* — Nel quadro generale dell'influsso operato dalle *leges publicae* sull'organizzazione e sul funzionamento del governo della *respublica* nazionale, merita di essere posta in particolare rilievo l'azione che esse esercitarono in ordine alla *coërcitio*,

cioè al potere indeterminato (e perciò facile agli eccessi) spettante ai magistrati ordinari *cum imperio* (consoli e pretori), ed inoltre agli *aediles* ed ai *tribuni plebis* (n. 106-109). Tale *coërcitio* perdurò lungamente illimitata: il che può sorprendere solo sino ad un certo punto, ove si rifletta che le cariche magistratali erano temporanee e che il timore di essere a loro volta perseguiti per abusi di potere al termine della carica tratteneva fortemente i magistrati dagli eccessi. Comunque sia, solo nella fase di apogeo della repubblica e nella successiva fase di crisi (dunque, tra il sec. III e il sec. I a. C.) la *coërcitio* magistratale subì importanti limitazioni legislative, aprendosi con ciò la via ad un organico (sebbene sempre piuttosto approssimativo) sistema di repressione criminale che dianzi non era esistito.

Tutto cominciò, a nostro avviso, con la *lex Valeria (Corvi) de provocatione ad populum* del 300 a. C.: legge che, pur astenendosi da ordini espliciti, impegnò indirettamente, ma chiaramente, i magistrati *cum imperio*, dittatore escluso, a concedere sempre il beneficio del ricorso ai comizi centuriati ai cittadini che essi avessero ritenuti meritevoli di morte. Essa non introdusse, come alcuni ritengono, un «giudizio del popolo» per certi *crimina* più gravi. Lasciando intatto il potere già da secoli riconosciuto ai magistrati *cum imperio* di stabilire a loro discrezione quali fossero i *crimina* da sottoporre alla loro *coërcitio*, aggiunse solo l'invito a tener conto della eventuale *provocatio ad populum* che dopo la condanna il cittadino (se ed in quanto membro dell'assemblea centuriata: dunque, solo se maschio e di età tra i 17 e i 60 anni) facesse al *populus* dei *comitia centuriata*: nel qual caso i comizi avrebbero potuto o confermare la pena di morte oppure assolvere. Tre successive *leges Porciae de provocatione*, intervenute nella prima metà del sec. II a. C., confermarono la *lex Valeria* e stabilirono (pare): *a*) che la *provocatio* potesse essere fatta (con deferimento a Roma) anche dal cittadino residente in provincia; *b*) che essa fosse accessibile anche (ovviamente per crimini non di carattere militare) al cittadino che si trovasse sotto le armi; *c*) che la pena di morte del cittadino non dovesse essere preceduta dall'umiliante staffilatura sulla schiena (cd. *lex de tergo civium*).

Le importanti ripercussioni della *lex Valeria* e delle altre leggi integrative furono due. In primo luogo, i magistrati ordinari *cum imperio* (principalmente, i consoli) si indussero, non solo a rispettare rigorosamente la *provocatio ad populum* dei condannati, ma anche ad esercitare la loro stessa attività di *coërcitio*, prima della eventuale convocazione dei *comitia*, in

sede pubblica, invitando ad assistervi, a titolo di *contio*, tutti i membri dell'assemblea centuriata: pratica, questa, che ridusse di molto i possibili comportamenti arbitrari dei magistrati e si consolidò col tempo in una sorta di «processo comiziale». In secondo luogo, i *magistrati sine imperio* (e fra questi i *tribuni plebis*, sempre più avviati ad inquadrarsi tra le magistrature ordinarie romane) rinunciarono a spingersi, nella repressione dei *crimina publica*, oltre le *mulctae* e le *pignoris capiones* (con le connesse carcerazioni di garanzia) e deferirono i casi più gravi al giudizio dei magistrati *cum imperio* onde permettere l'esercizio della *provocatio ad populum*.

Solo per la *perduellio* i *tribuni plebis*, che si erano sostituiti agli antichi *duoviri perduellionis*, mantennero (pare) l'esclusiva della *coercitio* e della eventuale condanna a morte: ma lo fecero, crediamo, più a titolo di principio e di generica intimidazione, che a titolo di concreta impostazione di specifici casi sanzionatori. Quanto alle ipotesi non rimesse al giudizio dei magistrati *cum imperio*, né reclamate alla propria competenza dagli *aediles* o dai *tribuni plebis* (quanto cioè alle ipotesi di minori o diverse lesioni dell'ordine pubblico), se ne occuparono, con una larghezza di poteri che fu solo in parte mitigata dall'intervento dei tribuni della plebe, i *trèsviri capitales* (n. 111): i quali più in là del carcere e delle fustigazioni non potevano andare, ma a volte del carcere (sopra tutto se disposto a titolo preventivo, cioè in attesa degli accertamenti da compiere in vista di un deferimento ai magistrati *cum imperio*) abusarono notoriamente oltre misura.

Il cd. «processo comiziale» comportava due fasi: la fase dell'*anquisitio* e la fase (eventuale) della *rogatio*. L'*anquisitio* (inchiesta) si svolgeva in Campo Marzio davanti al *populus* convocato in *contio* e richiedeva almeno tre udienze, da svolgersi in giorni alterni: una udienza per l'impostazione dell'accusa, la quale poteva essere fatta dallo stesso magistrato presidente, ma veniva svolta più spesso da un suo collaboratore, da un *quaestor*, da un *tribunus plebis*, o anche da un privato; una udienza per la difesa da parte dell'imputato, con o senza l'aiuto di un avvocato; una o più udienze per l'escussione dei testimoni e la discussione delle altre prove. L'*anquisitio* poteva chiudersi con un *decretum* di assoluzione dell'imputato (e allora il processo era concluso) oppure con un *decretum* di condanna. In questa seconda ipotesi il magistrato passava, osservando il debito *trinúndinum*, a convocare ufficialmente i comizi per la *rogatio*, cioè per sottoporre al loro voto l'alternativa se confermare la condanna o se assolvere il condannato. Se il condannato, prevedendo la conferma della sua condanna a morte, si allontanava in volontario esilio prima della *rogatio*, l'assem-

blea era chiamata, previo regolare *trinúndinum*, a deliberare legislativamente se infliggergli l'*interdictio aqua et igni* (n. 86).

Non va taciuto che, in analogia alla prassi del processo comiziale, si diffuse col tempo anche la prassi di una sorta di «processo edilizio»: nel senso che, in ordine a talune infrazioni di maggior rilievo (ivi comprese quelle commesse da donne), gli *aediles*, astenendosi dall'esercitare direttamente la *coercitio* loro spettante, svolsero questa loro attività in presenza dei *comitia tributa*, riuniti per l'occasione in *contio*. Questa maggior garanzia di pubblicità, del resto, fu adottata spesso dai *tribuni plebis* con riferimento ai *concilia plebis tributa*. Prassi, quelle qui accennate, che non autorizzano, a nostro avviso, l'azzardata ipotesi di vere e proprie procedure giuridicamente vincolanti, con annesso *ius provocationis* del cittadino.

Tanto premesso in ordine alla storia ed alla procedura della repressione comiziale dei *crimina*, è tuttavia doveroso mettere in chiaro che la tradizione romana, seguita da larga parte della giusromanistica moderna, sottopone ai nostri occhi un quadro ben diverso, vale a dire un sistema di «giustizia» in materia di *crimina* che risalirebbe addirittura agli albori della *respublica* (fissati dalla tradizione, come si ricorderà, al 509 a. C., in coincidenza con la cacciata dei re etruschi). Senza voler ripetere le ragioni per cui, nei luoghi opportuni (n. 32 e 42), già abbiamo manifestato la nostra incredulità verso gran parte delle notizie relative (incredulità coordinata con la nostra tesi per cui gli ordinamenti pubblicistici repubblicani assunsero veste costituzionale non prima del 367 a. C.), vogliamo qui rammentare, sintetizzando, che le linee maestre dell'operazione di «plastica costituzionale» effettuata dalla tradizione romana in ordine al tratto di tempo che va dal 509 in poi sono, con riferimento alla repressione criminale, le seguenti: a) sin dal 509 a. C. una *lex Valeria (Poplicolae)* introdusse il diritto dei cittadini di *provocatio ad populum*, cioè di ricorrere al giudizio dei comizi centuriati contro le condanne a morte pronunciate da un magistrato; b) nel primo cinquantennio del sec. V a. C. i tribuni della plebe, facendosi forti delle *leges sacratae*, deferirono al giudizio dei *concilia plebis*, in ispregio della *lex Valeria*, i cittadini (patrizi) che ritenessero degni di morte per aver gravemente violato gli interessi della plebe; c) nel 451-450 a. C. la legislazione delle XII tavole, per porre riparo al comportamento dei *tribuni plebis*, proclamò che solo i comizi centuriati fossero competenti a giudicare «*de capite civis*» e confermò, ad ogni buon conto, l'istituto della *provocatio ad populum*; d) nel 449 a. C. le *leges Valeriae Horatae*, dando pubblicità alle *XII tabulae*, ancora una volta proclamarono solennemente il diritto del cittadino condannato a morte di *provocare ad populum*; e) finalmente, nel 300 a. C. la *lex Valeria (Corvi) de provocatione*, di cui abbiamo dianzi parlato, dichiarò riprovevole (*improbe factum*) il comportamento dei magistrati *cum imperio*, fatta eccezione per il *dictator*, qualora avessero condannato alla decapitazione (*securi percussio*) un cittadino reo di aver commesso un *crimen* e non gli avessero offerto la possibilità di *provocare ad populum*.

Orbene, se anche fossero invalide le ragioni che abbiamo portato a suo tempo contro la storicità della legge decemvirale «*de capite civis*» (n. 67), se anche fossero infondati i motivi per cui abbiamo escluso in precedenza (n. 36) che anteriormente al 367 a. C. vi siano potute essere *leges centuriatae* (come la *Valeria Poplicolae* del 509 o la *Valeria Horatia* del 449 a. C.), basterebbe la notizia incontestabile che abbiamo in ordine alla *lex Valeria (Corvi)* del 300 ed alla relativa formulazione a doverci indurre, sul piano della ragionevolezza, a ritenere che, insomma, prima del 300 a. C. tutte le altre altisonanti leggi non avevano avuto presa nella realtà, erano rimaste soltanto sulla carta. Il che, tenuto conto che le norme decemvirali in materia privatistica (e particolarmente quelle sui *delicta privati*) avevano per converso pienamente funzionato, farebbe per davvero meraviglia. Meglio, dunque, molto meglio convincersi (anche a prescindere dalla nostra ricostruzione di tutta la crisi dell'ordinamento della *civitas quiritaria*) che la *lex Valeria Poplicolae*, la norma decemvirale «*de capite civis*» e la *lex Valeria Horatia* della prima metà del sec. V a. C. altro non siano (unitamente ad altre leggi criminalistiche antiche sulle quali qui sorvoliamo) se non il frutto di fantasie «*a posteriori*». Fantasie non del tutto gratuite perché consistite, se ben si guarda, in un riversamento nello stampo formale delle *leges publicae* e delle *XII tabulae* di quella che fu, anteriormente alla *lex Valeria (Corvi)* del 300 a. C., solamente una comprensibile prassi: la prassi dei magistrati *cum imperio* di tener conto degli umori dell'*exercitus centuriatus* (trasformatosi col 367 a. C. in *comitia centuriata*) prima di rendere esecutiva la condanna di un membro dell'esercito stesso. E fu con chiaro riferimento a questa prassi, la quale doveva essere non da tutti e non in ogni caso seguita, che la *lex Valeria Corvi*, non solo si astenne dal richiamare i magistrati *cum imperio* all'osservanza di tassative disposizioni di leggi precedenti (che evidentemente non esistevano), ma nemmeno tassativamente impose l'adozione della *provocatio ad populum*: si limitò, come si è detto, a dichiarare fortemente repressibile il magistrato ordinario *cum imperio* che, facendo uso smodato dell'*imperium* stesso, non concedesse la *provocatio ad populum* al cittadino da lui condannato a morte.

A completamento del quadro da noi tracciato va infine segnalato come probabile che, quando le *leges tabellariae* Gabinia del 139 e Celia del 107 a. C. ebbero introdotto il sistema del voto dato per iscritto (n. 92), il voto si esprimeva segnando sulla *tabella* cerata una C (cioè l'iniziale di «*condemnato*») oppure una A (cioè l'iniziale di «*absòlvito*»). Ma notizie sicure in proposito non si hanno.

135. Segue. La riforma della repressione criminale. — È facile rendersi conto dei notevoli inconvenienti implicati dalla procedura comiziale ora descritta. A parte che essa era limitata ai soli *crimina* piú gravi, restando molte altre attività antisociali tuttora sottoposte alla pressoché incontrollata *coèrcitio* esclusiva

dei magistrati, basterà rilevare che il cd. processo comiziale, implicando almeno quattro adunanze dei *comitia*, imponeva un dispendio di forze e di tempo veramente eccessivo. Inoltre il gran numero dei componenti la giuria (tutti i membri dei *comitia*) mal si prestava ad una valutazione pacata e serena della causa, e troppo favoriva le mene dei demagoghi al servizio degli imputati e delle famiglie nobiliari di cui fossero membri o clienti.

Per queste ed altre ragioni, il processo comiziale entrò, verso la metà del sec. II a. C., in accentuata decadenza, mentre in corrispondenza di questo suo affievolimento si affermò, dapprima nella prassi e poi nella legislazione, un nuovo e più efficiente tipo di processo criminale, a carattere apertamente accusatorio, che si disse delle *quaestiones*. Ma peccherebbe di semplicismo chi vedesse nel sorgere e nel diffondersi delle *quaestiones* una mera riforma tecnica.

Le radici del nuovo sistema furono di ordine sociale e politico e vanno ricercate nei nuovi orizzonti che si apersero a Roma dopo la vittoria nella seconda guerra punica (a. 201 a. C.: n. 78), allorché la *respublica* si dette allo sfruttamento in grande stile delle nuove *provinciae* e i governatori delle stesse, tutti esponenti della *nobilitas*, non dettero prova di molti scrupoli nel rendere lo sfruttamento ancora più smodato a beneficio dei loro interessi privati. Esasperate da questo stato di cose, molte comunità provinciali presero ad inviare loro rappresentanti al *senatus* per denunciare le malversazioni più scandalose e per implorare la restituzione del maltolto o del suo controvalore in danaro (*pecuniarum repetitio*) previa una inchiesta (*quaestio*) sui casi segnalati.

Il *senatus* romano, che già per suo conto aveva organizzato qualche «inchiesta straordinaria» (*quaestio extra ordinem*) per scandali sociali di altro tipo (celebre, ad esempio, la repressione dei riti bacchici adottati in segreto dall'alta società romana: repressione ordinata da un *senatus consultum de Bacchanalibus* del 186 a. C.: n. 132, 297), fu pronto ad adottare il ricorso alle *quaestiones extra ordinem* anche in ordine ai reclami più insistenti e clamorosi delle comunità provinciali. In linea di massima, esso nominò delle commissioni di *recuperatores* presiedute da un magistrato (eventualmente dal successore nel governo della provincia del magistrato malversatore) e queste commissioni giudicarono se e quanto i richiedenti avessero ragione di «recuperare» dai malversatori, di farsi cioè restituire dagli stessi (n. 79). In tal modo un certo che di giustizia era fatta e l'affare era tenuto, nei

limiti del possibile, entro la cerchia della stessa *nobilitas*, senza troppo trapelare al di fuori, cioè negli ambienti degli *equites*, che erano sempre piú interessati a contrastare la *nobilitas*.

Con l'annunciarsi della crisi della *respublica* e col suo successivo divampare, il rimedio delle *quaestiones extraordinariae* senatorie fallí: da un lato, perché gli avversari della *nobilitas* pretendevano una piú sicura e piú severa punizione dei colpevoli; dall'altro lato, perché il senato usò incautamente il ricorso a *quaestiones extraordinariae* composte dai suoi stessi membri anche per reprimere nel sangue i movimenti dell'opposizione, e in particolare il movimento dei seguaci di Tiberio Gracco nel 133 a. C. (n. 80). A bloccare l'ignominia dello sterminio dei graccani provvide nel 123 a. C. la *lex Sempronia* (C. Gracchi) *de capite civis*, proclamando l'illiceità della condanna a morte di un cittadino senza la preventiva istituzione per legge (e non per iniziativa del senato) della relativa *quaestio extraordinaria*. A rendere piú efficace la persecuzione dei casi delle *pecuniae repetundae* intervenne ancor prima, nel 149 a. C., una *lex Calpurnia de repetundis*, con la quale fu aperto il varco ad un nuovo sistema di repressione criminale che si sarebbe in pochi decenni molto esteso.

La *lex Calpurnia de pecuniis repetundis*, un plebiscito rogato dall'antinobiliare tribuno della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi, istituí una *quaestio* regolare e permanente, cioè una *cd. quaestio perpetua*, per quello che fu qualificato da allora in poi il *crimen de pecuniis repetundis*. La presidenza della *quaestio*, da rinnovarsi ogni anno, fu affidata al *praetor peregrinus* (n. 107), il quale doveva essere coadiuvato nelle indagini e nella decisione da un certo numero di giurati estratti a sorte, per ogni singola causa, entro un piú ampio elenco di appartenenti alla *nobilitas* che veniva predisposto ad inizio d'anno. La legge non pretese che i giurati fossero almeno in parte estranei alla *nobilitas* e nemmeno fissò una pena per il colpevole (a ciò avrebbero provveduto le leggi successive), ma segnò una tappa fondamentale per almeno tre motivi: primo, perché prefigurò il *crimen* da perseguire, identificandolo nelle malversazioni magistratuali ormai universalmente chiamate, per traslato, delle *repetundae* (concussione, corruzione, spoliazione di edifici pubblici, interesse personale in atti di ufficio ecc.); secondo, perché prefigurò senza equivoci la sanzione da irrogare (per il momento, la sola restituzione del maltolto); terzo, perché fissò con esattezza una certa procedura da seguire, ammettendo chiunque si sentisse in grado di farlo, purché cittadino, a pro-

muovere una circostanziata *accusatio* contro l'asserito colpevole ed ammettendo quest'ultimo a difendersi.

Il nuovo sistema delle *quaestiones* cd. *perpetuae*, per tal modo ufficialmente introdotto, fu successivamente disciplinato e perfezionato da numerose *leges*, le quali fissarono i criterî per la scelta dei giudici e dei magistrati preposti e determinarono via via le altre figure criminose da perseguire, le *quaestiones* relative a ciascuna e le specifiche procedure adeguate. La repressione dei *crimina* (o meglio, di alcuni *crimina*: in realtà, non piú di nove o dieci) fu, perciò, assicurata attraverso un complesso di tribunali e di procedure proprie per ciascun tipo, anziché col metodo di una giurisdizione unitaria e complessiva. Per il resto rimase astrattamente in vigore, ma venne in pratica del tutto esautorato, il vecchio processo comiziale. Per i reati minori (se ed in quanto non rientranti tra le figure criminose assegnate alle *quaestiones*) continuò a valere la repressione di tipo poliziesco esercitata pubblicamente (di solito davanti a *contiones* assembleari) mediante *coërcitio* magistratuale.

136. Segue. La procedura delle «quaestiones perpetuae». — Sebbene mancasse una legislazione organica, le procedure delle *quaestiones perpetuae* presentarono tra loro note di forte somiglianza perché furono modellate l'una sull'altra. È possibile dunque tracciarne una descrizione approssimativamente unica.

La presidenza delle *quaestiones* fu assegnata, di regola, ai *praetores*, che proprio a questo scopo vennero progressivamente aumentati di numero (n. 107). In via eccezionale, quando non era sufficiente il novero dei *praetores*, la presidenza era affidata a promagistrati, e piú precisamente agli *ex-aediles*.

Il processo prendeva le mosse da una *delatio nominis*, cioè da una denuncia del presunto reo fatta al presidente della *quaestio* competente da un privato che se ne assumesse la responsabilità (non da un anonimo, dunque). Se il *delator* era cittadino di buona fama, il presidente (spesso coadiuvato da un comitato ristretto dei suoi giudici) dichiarava la *delatio* procedibile, sí che questa si trasformava in formale *accusatio* (*criminis*). Il diritto di accusa era insomma, in linea di principio, un'*actio popularis*, esperibile da chiunque (da un *quivis de populo*), ed era di fatto esercitato per i piú varî motivi (protezione di comunità provinciali, vendetta, ambizione), non ultimo dei quali era l'interesse a riscuotere i premî che si usava assegnare, sul patrimonio del reo, agli accusatori vittoriosi.

Messa la causa a ruolo e compiuta la delicata operazione della scelta del *consilium* dei giurati (i quali, appunto, giuravano

di giudicare imparzialmente), si passava dopo un certo termine al dibattimento pubblico (*altercatio*), nel quale il presidente interveniva per mettere ordine, mentre i giudici dovevano solo ascoltare e tacere. L'accusatore produceva le prove documentali e testimoniali a carico e, naturalmente, l'accusato produceva a sua volta le prove a discarico. Ma tutto stava nell'efficacia dell'interpretazione in contraddittorio dei documenti e nell'abilità di interrogare e controinterrogare dalle due parti i testimoni (che potevano essere anche schiavi), mettendone in luce i punti di credibilità o, in senso opposto, i punti di incredibilità: il che implicò che il più delle volte si ricorresse all'ausilio tecnico di *patroni* degli interessi pubblici proclamati lesi dall'accusatore e di *advocati e laudatores* dall'accusato. L'*altercatio* si concludeva con le arringhe di riepilogo, di argomentazione e di perorazione delle parti o dei loro rappresentanti processuali.

Esaurito il contraddittorio, il presidente poneva al *consilium* il quesito se la causa fosse sufficientemente chiarita. Se più di un terzo dei giurati rispondeva di non avere le idee chiare («*sibi non liquere*»), il dibattimento era rinnovato (*ampliatio*) una o anche più volte. Altrimenti si procedeva alla votazione definitiva, che si svolgeva deponendo ciascun giudice in un'urna una tavoletta anonima con su scritto *A* («*absolvo*») o *C* («*condemno*»). Al presidente non rimaneva che raccogliere i voti, accertare la maggioranza e pronunciare l'assoluzione o la condanna. Ma la condanna raramente era di morte e spesso si tollerava, in questa ipotesi estrema, che il condannato se ne andasse tempestivamente da Roma in spontaneo *exsilium*.

Come facilmente si vede, mentre non vi è dubbio che le procedure delle *quaestiones perpetuae* abbiano realizzato un sensibile passo in avanti rispetto ai modi precedenti di repressione dei cd. *crimina*, nemmeno è dubbio che esse a loro volta di gravi difetti ne presentassero. A parte il fatto di essere limitate solo ad un numero ristretto di *crimina* (peraltro provvidamente ben individuati nelle fattispecie normative), le *quaestiones perpetuae* favorivano il moltiplicarsi delle *accusationes* temerarie (e a ciò si tentò in qualche modo di provvedere con la previsione del reato di *calumnia*: n. 137), ponevano i giudicanti dinanzi ad un «aut-aut» (condanna o assoluzione) che rendeva impossibile commisurare la pena al grado di gravità del reato o di colpevolezza del reo, ma sopra tutto presupponevano che l'accusato avesse i mezzi economici non scarsi (e talvolta necessariamente ingenti) per procurarsi le prove a difesa e per farsi assistere da buoni avvocati (essendo escluso, oltre tutto, che a suo favore potessero intercedere i *tribuni plebis*). Vero è, quanto al terzo punto, che la *lex Cincia de donis et muneribus* (n. 138) sin dal 204 a. C. aveva vietato ai difensori

in giudizio di accettare ricompense per la loro opera; ma sarebbe da ingenui credere che la categoria degli avvocati sarebbe stata pur dopo la *lex Cincia* tanto numerosa e fiorente, se non si fosse trovato e diffuso il modo di agire in *fraudem* della stessa.

Ovviamente, contrasti politici vivissimi si verificarono in ordine ai requisiti di capacità richiesti per essere giurati (*iudices selecti*). La *nobilitas* senatoria voleva mantenere l'esclusiva, ma i non *senatorii*, e in particolare gli appartenenti al dilagante ceto degli *equites*, ambivano ad esercitare un controllo sui misfatti della *nobilitas* ed a partecipare pertanto anch'essi alle giurie.

Nel quadro della sua lotta contro la *nobilitas* (n. 80), Caio Gracco fece votare nel 123 a. C. un plebiscito (*lex Sempronia C. Gracchi iudiciaria*) che addirittura conferì il diritto di sedere nelle giurie ai soli *ignobiles* inseriti per censo tra gli *equites*. Una *lex Servilia Caepionis* del 106 a. C. (forse però rimasta allo stato di *rogatio*, perché non approvata dai comizi centuriati) mitigò la norma graccana e dispose che l'*album iudicum* fosse composto per metà di *senatores* e per metà di *equites*. La *lex Cornelia (Sullae) iudiciaria* dell'81 a. C., nel quadro della severa restaurazione sillana (n. 81), restituì il diritto di giuria ai soli *senatores*. La *lex Aurelia (Cottae)* del 70 a. C. fece invece qualche passo indietro e stabilì che l'*album iudicum* fosse composto di una *decuria* di *senatores*, di una di *equites* e di una di *tribuni aerarii*, (membri del direttivo delle *tribus* titolari di censo equestre). Nel 46 a. C. Giulio Cesare, con una *lex Iulia iudiciaria* da lui proposta, sopprime la *decuria* dei *tribuni aerarii*, e nel 44 una *lex Antonia iudiciaria* (abolita peraltro l'anno dopo) la sostituì con una *decuria* di centurioni e veterani, senza rilevanza del censo.

I criteri per la confezione dell'*album iudicum* e per la designazione della giuria (*consilium*) investita concretamente del giudizio in ciascun singolo processo variarono anch'essi col tempo e non sono ben noti. Dalla *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. (un plebiscito forse proposto da Manlio Acilio Glabrione, collega di Caio Gracco nel tribunato: n. 296) si apprende: che l'*album* era formato all'inizio dell'anno, dal *praetor* designato, con 450 giurati (presumibilmente di sufficiente cultura); che all'accusatore spettava di proporre 100 nomi tratti dall'albo (*editio*); e che l'accusato, a sua volta, sceglieva tra questi nomi i 50 giudici della *quaestio (electio)*. La citata *lex Cornelia* dell'81 attribuì invece al pretore anche la nomina (forse mediante sorteggio) del *consilium*, mentre la *lex Aurelia* del 70 dispose che il sorteggio dei giurati (*sortitio*) fosse fatto dai *quaestores*: in generale, si tirava a sorte un numero di giurati superiore a quello occorrente, in modo da permettere all'accusato ed all'accusatore la recusazione (*reiectio*) di quelli non graditi.

137. *Segue. I singoli «crimina».* — I *crimina* previsti da *leges publicae* e da queste dichiarati perseguibili mediante *quaestiones perpetuae* furono, nelle loro linee generali, i seguenti.

(a) *Crimen repetundarum*: consisteva, come si è visto, nelle malversazioni commesse da magistrati provinciali a danno di comunità delle *provinciae* o di singoli provinciali. La *lex Acilia* del 123 a. C. stabilì, per questo *crimen*, una pena pecuniaria pari al doppio del valore delle cose maltolte. Pena confermata dalle successive *leges repetundarum*: la *Servilia* del 111 a. C., la *Cornelia* dell'81 a. C., la *Iulia* del 59 a. C., che provvidero ciascuna (specie l'ultima) a precisazioni in ordine alle ipotesi criminose ed a ritocchi in ordine al procedimento. Data la frequenza con cui gli accusati, influenzando scorrettamente sui giudici, ottenevano che costoro dichiarassero il «*sibi non liquere*» e provocassero il moltiplicarsi delle *ampliatioes* e dei correlativi ritardi nella decisione, intorno agli inizi del sec. I a. C. fu stabilito che non si potesse avere più di una sola ripetizione del giudizio, denominata (pare) *comperendinatio* (cioè, almeno letteralmente: rinvio al dopodomani).

(b) *Crimen maiestatis*: consisteva nell'abuso dei poteri conferiti ai magistrati dal popolo romano, e quindi nella violazione, da parte di costoro, della *maiestas populi Romani*. La *lex Appuleia* del 103 e la *lex Varia* del 90 a. C. introdussero, in ordine a fattispecie singole, la nozione di questo nuovo *crimen*, diverso dall'antica *perduellio* (alto tradimento: n. 42). La *lex Cornelia (Sullae) maiestatis* dell'81 a. C. istituì una *quaestio perpetua de maiestate*, comminando la pena di morte. Al condannato fu concesso, peraltro, di sottrarsi con l'esilio volontario alla esecuzione della condanna (*ius exilii*).

(c) *Crimen vis*: consisteva nell'uso della violenza fisica per impedire il libero svolgimento delle funzioni statali (ad es., delle adunanze dei comizi o del senato): fattispecie molto diffusa nel periodo di crisi della *respublica*, ma perseguita come criminosa piuttosto tardi. La *lex Plautia de vi* (80-70 a. C.) configurò per prima questo nuovo *crimen*, colpendolo con la pena capitale (salvo l'esercizio del *ius exilii*).

(d) *Crimen ambitus*: consisteva nell'uso di raggiri o di corruzioni da parte dei candidati alle magistrature per procurarsi, particolarmente nei giri elettorali (*ambitus*), i voti necessari (n. 105). Già prevista e punita dalle leggi *Cornelia Baebia* del 181 a. C. e *Cornelia Fulvia* del 179, che comminavano l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa figura criminosa fu resa oggetto di apposita *quaestio* solo dalla *lex Cornelia (Sullae)* dell'81, che stabilì l'interdizione decennale dalle magistrature. Più tardi: una *lex Calpurnia* del 67 a. C. (ottenuta non senza fatica dal console C. Calpurnio Pisone) prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la esclusione dal senato e una multa; una *lex Tullia (Ciceronis)* del 63 a. C. aggiunse (pare) l'*interdictio aqua et igni* per dieci anni in ordine ad alcuni casi più gravi; una *lex Pompeia* del 52 a. C. (di Pompeo Magno) elevò la pena della *lex Tullia* all'*interdictio* perpetua.

(e) *Crimen sodalictorum*: consisteva nella appartenenza a consorterie (*sodalicia*) aventi il fine di bloccare in un certo senso i voti elettorali, od anche nel ricorso al servizio di quelle *sodalitates*. La *lex*

Licina (Crassi) de sodaliciis del 55 a. C. irrogò probabilmente l'*interdictio aqua et igni*.

(f) *Crimen peculatus*: consisteva nell'appropriazione di *pecunia sacra, religiosa* o *publica* da parte di un pubblico funzionario o anche di un privato, nonché nell'alterazione di monete o di documenti del potere governativo affissi in pubblico. Una *lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis* (probabilmente fatta votare da Cesare e rinnovata da Augusto) irrogò l'*interdictio aqua et igni*.

(g) *Crimen homicidii*: la *lex Cornelia (Sullae) de sicariis et veneficis* (81 a. C.), ponendo fine ad una situazione di incertezza circa la repressione dei casi di assassinio che era durata troppo a lungo, irrogò la *interdictio aqua et igni* per varie figure di omicidio (di sangue o per mezzo di veleni) anche solo tentato. La *lex Pompeia de parricidio* del 55 a. C. sottopose alla stessa pena dell'omicidio la uccisione dei prossimi congiunti (comprensiva anche del *parricidium*, nel senso di uccisione del proprio padre).

(h) *Crimen falsi*: consisteva nell'offesa alla pubblica fede operata mediante falsificazioni materiali di documenti o di cose particolarmente importanti. La *lex Cornelia de falsariis* dell'81 a. C. (anche ricordata come *lex testamentaria* o *nummaria*) comminò l'*aqua et igni interdictio*, principalmente per le ipotesi di falso testamentario (sottrazione, distruzione, alterazione di un testamento) e di falso in monete (spaccio di *nummi stagnei vel plumbei*).

(i) *Crimen plagii*: consisteva nella riduzione in schiavitù di fatto, cioè nell'assoggettamento comunque effettuato al proprio volere, di un cittadino romano (ingenuo o liberto), di un liberto di condizione latina o peregrina, o anche di un *servus* altrui. Il *crimen* fu punito, probabilmente con una multa, da una *lex Fabia de plagiariis* di data incerta, ma forse del sec. I a. C.

(l) *Crimen calumniae*: consisteva nelle accuse di *crimina* dolosamente false. Una *lex Remmia* (circa 80 a. C.) stabilì che i calunniatori dovessero essere giudicati dalla *quaestio* davanti alla quale avessero accusato un innocente e che perdessero, tra l'altro, la capacità di *accusare* per l'avvenire. La istituzione del *crimen calumniae* fu, come si è detto (n. 136), una remora salutare, ma solo parzialmente efficace, alla leggerezza con cui molti avventurieri si prestavano, spesso per scopi di lucro, ad accusare i loro concittadini di *crimina* inesistenti.

138. *L'influenza del «ius publicum» sul «ius civile».* — Chiuso col tema delle leggi in materia di repressione criminale, passiamo ai rapporti tra *ius publicum* e *ius civile Romanorum*, che implicano un discorso complesso e, a prima apparenza, contraddittorio. Bisogna distinguere infatti (cosa non sempre facile) tra i principî regolatori e la loro pratica applicazione.

Dal punto di vista dei principî regolatori, non vi è dubbio, come si è già avvertito a suo tempo (n. 128), che il *ius civile*

Romanorum, essendo inquadrato entro il sistema costituzionale repubblicano, fosse per conseguenza subordinato ai precetti delle *leges publicae populi Romani*. Queste ultime potevano dunque, in astratto, non solo secondare e integrare la precettistica del *ius civile*, ma anche radicalmente riformarla. Ma in realtà, quindi sul piano storico, le cose andarono molto diversamente. L'autorità del *ius civile* era talmente sentita, che la legislazione romana osò interferire in esso in misura minima, anzi spesso ebbe cura di declinare *a priori*, con la esplicita clausola di inderogabilità del *ius civile* («*si quid ius non esset rogarier, eius hac lege nihilum rogatum*»: n. 133), ogni possibilità di modificarlo. Nel *ius civile* la legislazione intervenne (principalmente, come abbiamo detto a suo luogo, mediante *plebiscita*: n. 96) solo quando insopprimibili esigenze di utilità generale reclamassero una integrazione o una modifica di quel sistema; ed anche in queste ipotesi spesso i suoi precetti rimasero allo stadio di pure norme di condotta (cd. *leges imperfectae*), senza essere accompagnate da correlative norme sanzionatorie, che irrogassero una pena per i trasgressori (come le cd. *leges minus quam perfectae*) o che addirittura giungessero a dichiarare invalidi gli atti compiuti in violazione dei loro divieti (come le cd. *leges perfectae*).

A partire dal sec. II a. C. il disagio si attenuò e la legislazione prese ad occuparsi più incisivamente dei rapporti civili. In due modi: anzi tutto, attraverso leggi limitative o proibitive dell'uso di diritti scaturenti dal *ius civile*, ma ormai giudicati eccessivi od iniqui dalla coscienza sociale; secondariamente, attraverso leggi che, favorendo l'attività di *iurisdictio* del *praetor* e degli altri magistrati giurisdicenti, permisero a questi di operare attivamente nel senso dell'integrazione o della modificazione del *ius civile*. Ma se anche le *leges publicae* divennero da allora sensibilmente più efficaci del passato (sí che si diffuse l'uso di stabilire quanto meno delle pene pecuniarie a carico dei trasgressori), è probabile, tuttavia, che il periodo della *respublica* nazionale abbia largamente (se non proprio completamente) ignorato quel tipo di *leges* che nel successivo periodo classico furono invece predominanti, e che perciò appunto furono definite dalla giurisprudenza classica come *leges perfectae*, cioè come leggi in senso pieno (n. 198).

Nel periodo dal 367 al 205 a. C. solo due *leges* sicuramente interferirono, per quanto è a nostra conoscenza, nel *ius civile*. La prima fu la *lex Poetelia Papiria de nexis* (votata dai *comitia centuriata* del 326 a. C. su proposta dei consoli C. Petelio Libone e L. Papirio Cursore),

la quale si occupò dell'istituto del *nexum* (n. 70), ma non per abolirlo, bensì solo per mitigare la condizione inumana in cui si trovavano i *nexi*: essa vietò infatti che i cittadini in stato di *nexi* (ad eccezione di quelli dati a *noxam*) fossero trattati dai loro creditori con manette e ceppi (*in nervo aut compedibus*), aprendo con ciò la via al principio per cui la responsabilità del debitore va limitata ai suoi beni patrimoniali e non va estesa alla sua persona («*pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse*»). La seconda fu la *lex Aquilia de damno dato* (un *plebiscitum* forse votato nel 286 a. C., ma presumibilmente riepilogativo di tutto un lungo sviluppo anteriore), che introdusse, tra l'altro, un nuovo tipo di illecito, ben presto accolto tra i *delicta* civilistici (n. 131), costituito dall'ingiusto danneggiamento procurato con atti materiali alle *res* (cose, animali, schiavi) altrui (*damnum iniuria datum*): se al danneggiamento seguiva la morte di uno schiavo o di un animale da mandria o da gregge, il danneggiatore era tenuto a rimborsare il maggior valore di mercato che l'oggetto avesse avuto nell'anno precedente; se si trattava di altri danneggiamenti (distruuttivi o non distruuttivi), la pena era del maggior valore attribuito all'oggetto nell'ultimo mese.

Tra le leggi del periodo sino al 150 a. C. possono essere ricordate: la *lex Cincia de donis et muneribus* (un plebiscito proposto dal tribuno M. Cincio Alimento nel 204 a. C.), la quale (ufficialmente per porre un freno agli sperperi privati, ma forse, in realtà, per evitare l'occultamento di ricchezze mediante la loro ripartizione tra donatari di comodo) vietò, senza comminare sanzioni, di accettare liberalità (*dona*) oltre un certo ammontare (a noi ignoto), salvo che fossero fatte a parenti, affini ecc. (cd. «*exceptae personae*»), e proibì inoltre ai patrocinatori giudiziari di farsi remunerare (forse al là di un certo massimo?) dai loro clienti; la *lex Furia testamentaria* (circa 200 a. C.), la quale vietò, sotto comminatoria del pagamento del *quadruplum*, che i beneficiari di *legata* o di donazioni fatte in vista della morte imminente (*donationes mortis causa*) incamerassero più del valore di 1000 assi; la *lex Publilia de sponsu* (circa 200 a. C.), la quale concesse allo *sponsor* di un debito altrui di rivalersi sul debitore, dopo che avesse pagato il debito in suo luogo; la *lex Atilia de tutore dando* (186 a. C.), la quale autorizzò il *praetor* a nominare, d'accordo con la maggioranza dei *tribuni plebis*, un tutore (cd. *tutor Atilianus*) agli *impuberi*, qualora fossero sprovvisti di tutore testamentario o legittimo; la *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium* (190-180 a. C.), la quale vietò di approfittare della inesperienza di un minore dei 25 anni (cd. *adolescens*) per concludere affari a tutto proprio vantaggio; la *lex Voconia testamentaria* (169 a. C.), la quale, per combattere le frantumazioni dei patrimoni e gli impoverimenti delle *familiae* abbienti, vietò agli iscritti nella prima classe del censo di istituire eredi le donne (che non avevano potestà familiari) e proibì inoltre che si lasciasse all'erede testamentario meno di quanto spettasse al legatario più favorito; la *lex Atinia de usucapione* (circa 150 a. C.), la quale dichiarò che le cose rubate (*res*

furtivae) portassero con sé il marchio di non poter essere acquistate mediante *usucapio* da parte di chicchessia. Si aggiungano le leggi *Vallia*, *Silia* e *Calpurnia* in tema di *legis actiones*, delle quali parleremo più in là (n. 142).

Nella fase di crisi della *respublica* nazionale si ebbero nuovi interventi di *leges publicae* nelle materie del *ius civile*, ma si trattò sempre di interventi limitati nel numero e nel fine, che fu quello di proibire o infrenare gli abusi più gravi ed intollerabili dei diritti scaturenti dal *ius civile*. Possono ricordarsi, tra le altre: le numerose *leges de sponsu* (*lex Appuleia* del 103 [?] a. C., *lex Furia* del 100 [?], *lex Cicereia*, *lex Cornelia* dell'81), tutte intese a precisare il regime giuridico delle garanzie personali delle obbligazioni; la *lex Cornelia de captivis* sui testamenti dei cittadini caduti in prigionia di guerra (n. 86); la *lex Plautia de vi* (la stessa di cui abbiamo parlato in tema di *crimen vis*: n. 137) e la *lex Iulia de vi privata* (46 a. C.), che dichiararono inusucapibili (alla stessa guisa delle *res furtivae*) le cose apprese con violenza (*res vi possessae*); la *lex Scribonia de usucapione servitutum* (50 a. C.), che vietò l'acquisto dei *iura praediorum* mediante *usucapio*; e infine l'importante *lex Falcidia de legatis* del 40 a. C., la quale riservò agli eredi almeno un quarto del patrimonio ereditario netto (cd. *quarta Falcidia*), disponendo che a questo fine fossero proporzionalmente ridotti i *legata* di ammontare eccessivo.

Le tre leggi testamentarie sopra indicate (la *Furia*, la *Voconia* e la *Falcidia*) costituiscono un esempio particolarmente interessante del modo progressivo e sempre più efficace in cui il *ius publicum*, sotto la spinta della coscienza sociale, intervenne ad arginare le deficienze del *ius civile vetus* in ordine alla eccessiva libertà dei *legata* ed all'abuso caparbio che di questa libertà largamente si faceva (n. 129).

§ 22. — IL «IUS CIVILE NOVUM»

SOMMARIO: 139. Il *praetor peregrinus* e la tutela dei nuovi rapporti commerciali. — 140. La genesi del *novum ius civile*. — 141. I principali istituti del *ius civile novum*.

139. Il «*praetor peregrinus*» e la tutela dei nuovi rapporti commerciali. — Un passo ulteriore e veramente importante verso l'ampliamento ed il rinnovamento del *ius civile* fu determinato dal *ius publicum*, sia pure in modo indiretto, attraverso la istituzione della magistratura del *praetor peregrinus*. La riforma viene da molti attribuita ad una *lex Plaetoria* del 242 a. C., ma bisogna tener conto che questa legge fu in realtà un plebiscito proposto dal tribuno Marco Pletorio, e che è

ben difficile che un plebiscito abbia posto una normativa costituzionale cui i comizi centuriati siano stati tenuti in séguito ad attenersi. Più verosimile è che, a partire dal 242 a. C., i *comitia centuriata* abbiano proceduto di propria iniziativa, su proposta dei consoli, ad eleggere due pretori, al posto di un solo pretore, per l'anno successivo. La *lex Plaetoria* intervenne perciò (così supponiamo) solo allo scopo di ottenere che dei due pretori uno fosse *urbanus*, cioè rimanesse stabilmente in città, assistito da due littori, al fine di assicurare la continuità dell'amministrazione della giustizia tra i cittadini (n. 107).

Il secondo pretore poté soddisfare, tra l'altro, un'esigenza ormai molto sentita nella realtà sociale romana. Già da tempo, non appena compiuto l'assestamento delle sue strutture essenziali, la *respublica* aveva intrapreso una vigorosa espansione commerciale in Italia e nel Mediterraneo: espansione di cui fan prova, come primi documenti, i trattati commerciali con Cartagine del 348 e del 306 a. C. (n. 74-75). Era questione di rapporti molteplici, strutturati su schemi completamente ignoti al *ius civile* romano e, comunque, caratterizzati dal fatto di non intercorrere tra *cives Romani*, ma tra cittadini romani e *peregrini* delle più diverse nazioni. Il conseguente problema del regolamento applicabile a questi rapporti era difficile e delicato per varie ragioni: sia perché, essendo i rapporti stessi in gran parte estranei alla tradizione civilistica di Roma (derivanti, ad esempio da *emptiones*, *locationes*, *fenora* ecc.), non era adeguata la soluzione di concedere ai *peregrini* il *commercium* con i Romani (cioè nulla più che l'ammissione ad intrattenere rapporti di *ius civile* con questi ultimi: n. 65); sia perché all'esclusivismo giuridico non solo di Roma, ma anche delle altre nazioni mediterranee, ripugnava l'ammissione indiscriminata degli stranieri all'uso del diritto patrio, nelle sue formule tradizionali e nei suoi negozi solenni; sia perché ciascun soggetto dei singoli rapporti tendeva, ovviamente, nel costituirlo, a farvi influire gli schemi del proprio diritto, col risultato che venivano in essere, a séguito di disinvolve trattative tra le parti, fattispecie composite; sia, infine, perché, fra tanto fervore di traffici e di contrattazioni, era ben difficile che si formassero tipi di rapporti e di negozi così durevoli e immutabili, da poter essere recepiti, consuetudinariamente o anche legislativamente, da questo o quell'ordinamento giuridico mediterraneo, a cominciare dallo stesso ordinamento romano.

Lo stato di cose ora descritto fece sí che Romani e *peregrini*, venendo tra loro in contatti commerciali, si affidarono essenzialmente alla *fides* o *bona fides*, vale a dire alla reciproca

fiducia nella onestà e nella correttezza dell'altro contraente, stabilendo eventualmente che, in caso di lite, si sarebbe proceduto di comune accordo alla nomina di un collegio di arbitri (*recuperatores*) scelti tra i concittadini dei litiganti e presieduti da qualche persona di nazionalità neutra. Il giudizio dei *recuperatores* (o *reciperatores*) avrebbe dovuto essenzialmente accertare se e quale tra le parti si fosse discostata, e di quanto, dai criteri obbiettivi di onestà e di correttezza commerciale usualmente riconosciuti come impegnativi nei rapporti di affari, stabilendo di conseguenza se ed in che misura una delle due parti avesse ragione di recuperare qualcosa dall'altra.

Fu per facilitare la composizione di queste non infrequenti liti, quando esse si verificassero in Roma, che i *praetores* vennero portati a due. Al *praetor urbanus*, colonna portante del sistema giurisdizionale romano, il secondo pretore si affiancò con compiti vari, ma sopra tutto con la funzione di amministrare giustizia a Roma tra romani e stranieri o anche tra stranieri. Il *praetor peregrinus* (così denominato perché «*inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma ius dicit*») si offrì alle parti contendenti non già per imporre loro un diritto che (lo abbiamo detto) non esisteva, ma piuttosto per agevolarle, se ed in quanto fossero concordi nel far capo alla sua autorità, nella ricerca e nell'applicazione di un ragionevole ed equo criterio risolutore delle loro inusitate controversie. A quest'uopo egli si dispose dunque a compiere un triplice ordine di operazioni: *a*) anzitutto, quella di ricostruire, sulla base delle allegazioni delle parti, quale fosse il regolamento cui avessero voluto concretamente attenersi; *b*) secondariamente, quella di stabilire se ed entro quali limiti questo regolamento fosse compatibile con i principi generali (valevoli quindi anche per Roma) della *bona fides*; *c*) in terzo ed ultimo luogo, quella di escogitare la «regola di giudizio» più adatta alla risoluzione della concreta fattispecie a lui sottoposta.

Si riprodusse, in sostanza, la situazione originaria del processo civile romano, nei tempi in cui i contendenti si presentavano spontaneamente al *rex* per essere agevolati nella soluzione arbitrale della lite (n. 63): salvo che il *praetor peregrinus*, anziché enunciare un principio inderogabile, collaborò autorevolmente con le parti nella ricerca del criterio risolutivo da adottare. Come si è detto, le parti potevano anche non essere d'accordo nel far capo a lui o non accordarsi sulla «regola di giudizio» da lui suggerita; ma è chiaro che, al pratico, il non ricorrere al *praetor peregrinus* e il non adottarne i suggerimenti

il piú delle volte (sopra tutto per gli stranieri) equivaleva alla impossibilità di far valere le proprie ragioni.

L'attività giurisdizionale del *praetor peregrinus* dette vita ad un tipo peculiare e originale di processo, che fu solo molto approssimativamente simile alla procedura delle *legis actiones* (n. 71).

In una prima fase, che si svolgeva davanti al *tribunal* del magistrato (*in iure*), si procedeva (non senza lunghe discussioni e successivi accomodamenti) alla formulazione del cd. «*iudicium*», cioè del criterio sulla base del quale la specifica controversia sarebbe stata (in un senso o nell'altro) da giudicare: *iudicium* che l'attore recitava al convenuto (o che il *praetor*, su richiesta dell'attore, dettava al convenuto), il quale esplicitamente lo accettava davanti a testimoni. Quest'atto del «*dictare et accipere iudicium*», che implicava l'accordo delle parti tra loro e col pretore, si disse, con termine preso in prestito dal procedimento *in iure* delle *legis actiones*, *litis contestatio*.

In una seconda fase (*apud iudicem*) l'arbitro prescelto dalle parti (*iudex, arbiter*), assunte le prove, emetteva la *sententia*, adottando l'una o l'altra delle alternative prospettate nell'*iudicium* formulato *in iure*: quindi, o l'accoglimento della richiesta dell'attore o l'assoluzione del convenuto. I testimoni della *litis contestatio* riversavano spesso la loro testimonianza (destinata al giudice) in un documento (*testatio*).

Molto sovente, invece del *iudex unus*, si nominava, per la difficoltà del giudizio di merito (o per la comprensibile diffidenza che le parti, appartenendo a paesi diversi, avevano in un giudicante unico che non fosse della loro nazionalità), un collegio di *recipitatores*. Ed era frequente il caso che il giudicante non fosse destinatario di un *iudicium* strettamente condizionante (che gli ponesse cioè un *aut-aut* in ordine alla decisione da prendere), ma fosse investito da un cd. *iudicium bonae fidei*, cioè da un incarico piú elastico, che gli lasciava il potere di decidere a proprio criterio, in base alla valutazione degli accordi intervenuti tra le parti e del comportamento tenuto dalle stesse, tutto ciò che secondo buona fede fosse eventualmente da dare o da fare («*quidquid dare facere oportet ex fide bona*»).

140. *La genesi del «novum ius civile».* — La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus*, considerata dal punto di vista dei rapporti tutelati, determinò un complesso di nuovi istituti, che furono ritenuti un settore particolare del *ius civile Romanorum*.

Naturalmente ai Romani in genere ed ai giuristi in specie non sfuggiva che questi istituti erano, il piú delle volte, qualcosa che induceva a considerarli l'espressione di una sorta di diritto sovranazionale, di un «*ius gentium*» comune ai Romani e alle altre nazioni civili dell'orbita mediterranea. È perciò che qualche volta, in autori non giuristi del periodo preclassico (per esempio, in Cicerone: n. 285), il riferimento in questo senso al

ius gentium già si legge. Ma i giuristi preclassici, che guardavano essenzialmente all'aspetto processuale e romano del fenomeno, non raccolsero, per quanto ci risulta, queste sollecitazioni. I nuovi istituti non ricevettero da essi una propria denominazione complessiva e possono essere quindi da noi qualificati, per distinguerli dal vecchio tronco della tradizione civilistica, solo come *novum ius civile*: «diritto civile nuovo» sia perché relativo a fattispecie non previste dall'antico *ius civile*, sia perché accessibile anche agli stranieri (e non esclusivamente ai cittadini romani).

Come già si è avvertito, il *praetor peregrinus* non svolse opera passiva di agevolazione delle parti nella ricerca del principio risolutivo delle singole controversie, ma approfittò della sua alta autorità per esercitare una funzione di orientamento dei privati verso le soluzioni che più gli paressero confacenti ad un criterio obbiettivo di *bona fides*. Per conseguenza, pur lasciando pienamente liberi i litiganti di non accogliere le sue direttive e di non giungere all'accordo sulla «regola di giudizio» da adottare (cioè all'accordo impropriamente, ma usualmente denominato *litiscontestatio*), egli fissò progressivamente, valendosi della solerte e oculata collaborazione della giurisprudenza coeva, un certo numero di rapporti tipici e di conseguenti *iudicia* tipici, che esponeva, all'inizio dell'anno di carica, nel suo editto (*edictum peregrinum*). E sia chiaro: il pretore era perfettamente libero di non adottare, nei casi concreti, i principî da lui stesso esposti nel proprio *edictum* o di proporre nell'*edictum* soluzioni non conformi alla prassi dei suoi predecessori, ma in pratica ciò era da ritenersi molto difficile per la riprovazione sociale che non avrebbe mancato di coprirlo. Fu in tal modo che si formò col tempo, ma assai lentamente, una sorta di *opinio iuris ac necessitatis* della sua prassi giurisdizionale, cioè di generale convincimento che quella prassi fosse giuridicamente vincolante; e fu per ciò che nel periodo successivo i giuristi classici si sentirono autorizzati a concepire gli istituti del *ius civile novum* come manifestazioni di una vera e propria normativa inderogabile, che finirono col collegare, oltre e più che al sistema del *ius civile Romanorum*, al concetto frattanto divulgatosi del *ius gentium* (n. 198).

Cosa molto importante da aggiungere è, a questo punto, la seguente. Anche se erano sorti nei rapporti tra Romani e *peregrini* o tra *peregrini* in Roma, è tuttavia ben spiegabile che gli istituti del *novum ius civile* non tardarono ad essere ritenuti applicabili agli stessi cittadini romani nei rapporti tra loro (n.

71), quando anche tra loro si istituissero relazioni di affari analoghe. Il problema circa la magistratura cui competesse la funzione di *ius dicere inter cives* a riguardo di questi rapporti fu prevalentemente risolto con la remissione dei contendenti al *praetor urbanus* (pur se la *iurisdictio inter cives*, non essendo sua *provincia* esclusiva, si sarebbe potuta esercitare anche dal *praetor peregrinus*). Ma l'angusta procedura delle *legis actiones*, cui i *cives* facevano ricorso per le controversie tra loro (n. 71), proprio non si adattava ai nuovi istituti ed alle controversie relative. Ne seguì che il *praetor urbanus*: mentre, da un lato, in ordine agli istituti del vecchio *ius civile*, continuò ad applicare le regole della procedura tradizionale delle *legis actiones*; dall'altro, in ordine agli istituti del *ius civile novum*, non poté fare a meno di adottare anch'egli (sempre che le parti fossero concordi nel richiederglielo) il più elastico tipo di procedimento introdotto dal *praetor peregrinus*.

141. *I principali istituti del «ius civile novum».* — Tra gli istituti del cd. *ius civile novum* romano ci limiteremo a segnalare i più importanti: costituiti dalla cd. *stipulatio iuris gentium* e dal complesso delle *obligationes consensu contractae*.

La *stipulatio iuris gentium* altro non fu che il tradizionale istituto della *stipulatio* (n. 131), reso però accessibile anche ai *peregrini*. Purché non si adoperasse nella formula orale il verbo «spondere» caratteristico della *sponsio* più antica (ma si dicesse «promittere», «*fideiubere*», «*dare*», al limite esprimendosi anche in greco), la giurisprudenza ritenne (con interpretazione indubbiamente assai ardita) che i *peregrini*, pur essendo privi di *ius commercii*, potessero stringere validi vincoli obbligatori da *stipulatio* con i Romani: vincoli per l'accertamento giudiziario dei quali era possibile esercitare, nei modi nuovi del processo peregrino, l'antica *actio ex stipulatu*.

Dato che la *stipulatio* doveva essere fatta *inter praesentes*, cioè da persone che si trovassero l'una a fronte dell'altra, ed era comunque uno schema negoziale troppo rigido per poter contenere tutta la svariata gamma di ipotesi di una vita commerciale assai intensa, spesso svolgentesi tra persone lontane, l'innovazione non bastò. Si rese pertanto opportuno dare riconoscimento giuridico diretto ai rapporti di credito che sorgevano, anche tra persone lontane tra loro, dalle negoziazioni *ex fide bona* del commercio mediterraneo.

Presero corpo, per conseguenza, le cd. *obligationes consensu contractae* (o *iuris gentium*): dette così perché derivanti dal puro e semplice («*nudus*») *consensus in idem placitum* delle parti, cioè dall'accordo comunque da queste manifestato, indipendentemente da ogni formalità e da qualsiasi presupposto. Questa categoria di *obligationes*

dette l'avvio a quella che sarebbe stata piú tardi, in periodo classico avanzato, la concezione del *contractus* come categoria particolare del piú ampio *genus* del *contractum* (o *negotium contractum*: n. 70 e 131) e consistente in una *conventio*, cioè in un negozio giuridico bi- o plurilaterale di piena intesa tra le parti, volto a creare tra loro una o piú obbligazioni. La ragione per cui il *ius civile novum* non giunse ancora ad ammettere che *obligationes* potessero scaturire da qualsivoglia ipotesi di *conventio* è da ravvisare nelle sue radici eminentemente pragmatiche, legate a precisi modi negoziali del commercio dell'epoca: usanze negoziali che lo portarono solo a riconoscere quattro tipi ben determinati di *contractus* ed a fissare in ordine a ciascuno le *obligationes* che per le parti ne facessero scaturire.

I quattro contratti furono: la compravendita, la locazione, la società e il mandato. Le *actiones* relative agli stessi furono tutte *ex fide bona* (n. 139).

(a) Per *emptio-venditio* (compravendita) si intese il contratto tra *vendor* ed *emptor*, in forza del quale nascevano le seguenti *obligationes*: a) l'obbligo del *vendor* di procurare all'*emptor* la disponibilità (immediata o differita) di una cosa (*merx*, merce), che poteva essere, al momento del contratto, già sua oppure altrui (*res aliena*), già esistente oppure futura (*res sperata*: da non confondere con la *spes rei*, ove fosse il compratore ad assumersi il rischio che la cosa non venisse in essere); b) l'obbligo dell'*emptor* di trasferire alla controparte, a titolo di corrispettivo, la proprietà di una somma di danaro (*pretium*, prezzo).

A tutela dei rispettivi diritti spettavano al *vendor* l'*actio venditi*, all'*emptor* l'*actio empti*.

Per effetto del *consensus* tra le parti e dal momento in cui esso si fosse formato, il rischio del perimento della merce (il cd. *periculum rei venditae*) passava dal venditore al compratore: solo in caso di *res sperata* il trasferimento del rischio era rinviato al momento in cui la cosa fosse venuta in essere. La consegna della *merx* ne faceva acquistare all'*emptor* la pura disposizione materiale (*vacua possessio*), non il *dominium*: a parte il fatto che i *peregrini* privi di *ius commercii* non erano capaci di essere titolari del *dominium ex iure Quiritium*, poteva dunque darsi che la *res* risultasse di proprietà di un terzo e che questi si presentasse a rivendicarla come propria presso il compratore (cd. *evictio*, evizione, recupero). Con l'andar del tempo sorse pertanto l'uso di accompagnare il contratto di *emptio-venditio* con una *stipulatio (iuris gentium)* accessoria, mediante la quale il *vendor* garantiva il pagamento del valore (o del doppio valore) della *merx* in caso di *evictio*: il pericolo di quest'ultima veniva meno, per l'*emptor*, sempre che avesse la capacità di essere titolare del *dominium*, col decorso del termine per l'*usucapio* da parte sua della cosa.

(b) Per *locatio-conductio* (locazione-conduzione) si intese il contratto tra *locator* e *conductor*, in forza del quale nascevano le seguenti obbligazioni: a) l'obbligo del *locator* di tenere per un certo periodo di tempo a disposizione materiale del *conductor* un determinato oggetto

giuridico (suo o di altri); b) l'obbligo del *conductor* di restituire l'oggetto al *locator* dopo averlo utilizzato, nell'interesse proprio o in quello dello stesso *locator*, nel modo e per il tempo convenuto; c) l'obbligo della parte che avesse tratto un vantaggio economico dal contratto di corrispondere all'altra (*locator* o *conductor*), a titolo di corrispettivo, una prestazione (generalmente periodica) in danaro (*merces*, mercede).

A tutela dei rispettivi diritti, spettavano al *conductor* l'*actio conducti* ed al *locator* l'*actio locati*.

Nell'ambito dell'unico *genus* ora descritto di *locatio-conductio* andarono poi differenziandosi progressivamente: a) la *locatio rei*; b) la *locatio operis*; c) la *locatio operarum*.

In forza della *locatio rei* (locazione di cosa: probabilmente l'ipotesi piú elementare e piú antica) il *locator* era obbligato a mettere a disposizione del *conductor* (detto, nel caso di fondi rustici, *colonus* e, nel caso di immobili di abitazione, *inquilinus*) una cosa materiale, mobile o immobile, affinché fosse il *conductor* a goderne ed a pagargli periodicamente, in corrispettivo, la *merces*.

In forza della *locatio operis* (locazione di opera; ma meglio si direbbe *locatio rei ad opus perficiendum*) il *locator*, proprietario di certi materiali, li metteva a disposizione di un artefice (*conductor*) affinché questo li lavorasse e li trasformasse nell'interesse di lui *locator*, che appunto perciò si obbligava a pagargli, ad *opus perfectum*, una *merces*.

In forza della *locatio operarum* (locazione di attività lavorative, contratto di lavoro dipendente), il *locator* (cd. *mercennarius*), avendo specifiche capacità di lavoro fisico, si obbligava a mettere se stesso, con riferimento a quelle sua capacità (*operae*), agli ordini del *conductor*, che appunto per ciò era tenuto a pagargli in corrispettivo una periodica *merces* (un salario).

(c) Per *societas* (società) si intese il contratto tra due *socci*, in forza del quale ciascun *socius* era obbligato ad impiegare nell'interesse comune una certa entità, anche disuguale, di *res*, oppure anche un certo *quantum* di sue proprie e specifiche attività (*operae*), allo scopo di compiere un singolo affare (*societas unius negotiationis*) o varî affari, oppure anche allo scopo di sfruttare l'insieme di ogni loro cespite patrimoniale (*societas omnium bonorum*). In connessione con questo impegno di cooperazione, le parti erano tenute a ripartire tra loro, secondo criterî prestabiliti, i guadagni, nonché eventualmente anche le perdite.

A tutela dei suoi diritti ciascun *socius* aveva verso l'altro l'*actio pro socio*. Eccezionalmente la *societas* veniva contratta anche da piú di due *socci*.

(d) Per *mandatum* (mandato; meglio dovrebbe dirsi *mandatum acceptum*, incarico accettato) si intese il contratto tra *mandator* (incaricante, mandante) e *mandatarius* (incaricato, mandatario), in forza del quale quest'ultimo si obbligava a compiere uno o piú atti commessigli dal *mandator* per l'utile di questi o per l'utile di terzi (o anche di terzi) o anche per un utile parzialmente proprio (*mandatum mea gratia, aliena gratia, mea et tua gratia, tua et aliena gratia*).

Non era previsto un corrispettivo per l'opera del mandatario perché il contratto si inseriva normalmente in un più ampio complesso di rapporti tra le parti e costituiva, in questo quadro, una esplicazione sussidiaria di fiducia e di amicizia. Per i servizi specificamente retribuiti con una *merces* era già a disposizione la *locatio-conductio*.

A tutela dei suoi diritti, nei confronti di un mandatario infedele o trascurato, il *mandator* aveva l'*actio mandati directa*. Contro di lui, per costringerlo al pagamento di eventuali indennizzi, il mandatario aveva a sua volta l'*actio mandati contraria*.

§ 23. — IL «IUS HONORARIUM»

SOMMARIO: 142. La giurisdizione del *praetor urbanus* e la formazione del *ius honorarium*. — 143. Gli *edicta magistratum*. — 144. Lo svolgimento del processo formulare. — 145. La struttura del *iudicium formulare*. — 146. I mezzi processuali per la riforma del *ius civile*. — 147. Il contenuto del *ius honorarium*.

142. *La giurisdizione del «praetor urbanus» e la formazione del «ius honorarium».* — L'esempio del *praetor peregrinus* come magistrato giurisdicente venne seguito dal *praetor urbanus* non soltanto in ordine ai rapporti del *ius civile novum* ed alla procedura giurisdizionale relativa (n. 140), ma anche in ordine ai rapporti del *ius civile vetus*. Infatti, col passare del tempo, si rivelò sempre più gravoso il compito di applicare *inter cives* un ordinamento giuridico, il *ius civile vetus*, superato dal progresso civile e certe volte addirittura riprovato dalla più evoluta coscienza sociale, facendo per di più ricorso ad una procedura (quella delle *legis actiones*: n. 71) a dir poco decrepita.

Il *ius publicum*, di cui abbiamo già segnalato il limitatissimo apporto che dette (per motivi in parte spiegabili) al rinnovamento degli istituti tradizionali del *ius civile vetus* (n. 138), fece, bisogna dirlo, assai poco anche nella sede in cui, trattandosi di materia costituzionale, grande era l'invito ad operare: nella sede cioè delle procedure giurisdizionali. La legislazione comiziale si limitò, infatti: *a*) ad una mitigazione della troppo severa procedura esecutiva della *manus iniectio* (*lex Vallia de manus iniectioe*, circa 200 a. C.); *b*) all'introduzione, con le *leges Silia* e *Calpurnia* (degli anni intorno al 205-204 a. C.), di un procedimento dichiarativo semplificato e non più comportante il dispendio del *sacramentum* (con relativa *summa sacramenti* da versare all'erario: n. 71), limitatamente però alle liti aventi ad oggetto debiti di somme di

danaro e, rispettivamente, di altre cose cd. «fungibili», cioè da determinare a peso, numero o misura: la *legis actio per condictio-nem*. Data la relativa facilità dell'accertamento in queste controverse, le due ultime leggi stabilirono che il sedicente creditore convenisse l'asserito debitore davanti al magistrato (*in iure*) ed ivi si limitasse a fare un'affermazione solenne del proprio diritto: in caso di negazione del convenuto, l'attore era tenuto a dargli appuntamento (*condictio*) da lí a trenta giorni davanti al pretore per la nomina del giudice. La dilazione, inducendo le parti a rivedere i proprî conti e a valutare attentamente i proprî mezzi di prova, si rivelava opportuna ad evitare liti inutili, a sconsigliare al convenuto (e talvolta allo stesso attore) la riapparizione *in iure*, ad agevolare il piú delle volte una transazione extragiudiziale.

Le innovazioni procedurali ora dette non risolsero comunque il problema fondamentale della inadeguatezza ai tempi nuovi degli antiquati regolamenti dettati dal *ius proprium civium Romanorum* per i rapporti privati. E fu essenzialmente questo il motivo per cui, a partire dagli ultimi anni del sec. III a. C. il *praetor urbanus* cominciò, caso per caso, ad avvalersi senza troppi riguardi del suo *imperium* per evitare i piú gravi e palesi inconvenienti. Avvenne cosí che talvolta, pur senza disconoscere la validità formale di alcuni negozi civilistici, egli decretasse la reintegrazione dello stato giuridico precedente (*in integrum restitutio*), come se quei negozi non vi fossero stati, per qualche motivo che gli sembrasse opportuno; che altre volte, senza pronunciarsi circa la formale esistenza di un diritto scaturente dal *ius civile*, egli ne interdicesse provvisoriamente l'esercizio (*interdictum*), tutelando in tal modo, nell'attesa di un futuro accertamento giudiziale, uno stato di fatto eventualmente antiggiuridico, ma a prima vista attendibile; che altre volte ancora egli concedesse ai privati di immettersi, per giusti motivi, nel possesso di beni pur senza esserne *domini* (*missio in possessionem*); e via di questo passo. Indubbiamente, con questi interventi marcatamente autoritari («*magis imperii, quam iurisdictionis*»), il *praetor* derogava formalmente al *ius civile*; ma, a parte il fatto che il suo *imperium* non era limitato giuridicamente che dagli *imperia* superiori e dalla *intercessio tribunicia*, l'opinione pubblica (ovviamente tenuta in gran conto dai *tribuni plebis*) plaudiva a queste sue iniziative, che erano generalmente fondate sul consiglio dei piú accreditati esponenti del ceto giurisprudenziale ed erano riconosciute conformi alle istanze della piú evoluta coscienza sociale.

A questi primi e sporadici modi di intervento fece séguito, agli albori del sec. II a. C., il ricorso da parte del *praetor ur-*

banus ai cd. *iudicia imperio continentia*: «regole di giudizio» mediante le quali egli avviava le liti tra cittadini ad una decisione da parte del giudice non con ricorso agli schemi delle *legis actiones* ed ai principî del *ius civile vetus* ma *ex imperio suo*, quindi sulla base della sua autorevole adesione alle piú evolute concezioni sociali. Al varo di *iudicia* di questo tipo occorre- vano però due fondamentali requisiti: *a*) che le parti si trovassero in pieno accordo, tra loro e col *praetor*, in ordine all'utilizzazione di una procedura ricalcata su quella introdotta dal pretore peregrino ed altresì in ordine al contenuto del *iudicium* (contenuto derogatorio rispetto ai principî del *ius civile vetus*); *b*) che il *iudex privatus*, essendo investito del potere di giudicare secondo nuovi criterî da un *iussus iudicandi* del *praetor*, portasse a termine il suo compito prima della scadenza dell'anno di carica dello stesso *praetor*, cioè sotto le ali protettive del *praetor* che lo avesse investito con l'*iussus iudicandi* e che lo coprisse col suo *imperium*. Due ostacoli che non era nelle possibilità del *praetor* di superare.

I due impedimenti al diffondersi della nuova procedura furono, se non del tutto eliminati, di certo fortemente ridotti, nella fase di crisi della repubblica, dall'intervento di una provvida *lex Aebutia (de formulis)*, di data incerta ma comunque non posteriore al 123 (130 a. C.?). Sebbene l'argomento sia oscuro e controverso, noi riteniamo assai probabile che questa legge, ponendo fine a ogni dubbio in proposito, abbia autorizzato esplicitamente il *praetor urbanus* ad adottare, su richiesta delle parti, la procedura *per concepta verba* (cioè fondata su criterî di giudizio formulati d'accordo con le parti), in alternativa a quella *per legis actiones*, anche in ordine alle controversie relative ai rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. L'adesione delle parti fu sempre necessaria (non solo ai fini della *litis contestatio*, ma anche ai fini dell'adozione della procedura nuova anziché di quella vecchia); tuttavia il rifiuto della procedura nuova da parte di uno dei contendenti divenne piú difficile, quanto meno perché bisognò motivarlo con argomenti specifici che non contrastassero con il favore che per la nuova procedura manifestava la pubblica opinione. Quanto alla necessità che il giudice privato emanasse la sua *sententia* entro l'anno di carica del magistrato che lo aveva investito, essa praticamente svanì, anche se non fu mai espressamente abolita, essendo assai difficile che il nuovo *praetor* si rifiutasse di dar corso al *iussus iudicandi* del suo predecessore, e quindi non lo convalidasse implicitamente. Conseguenza della *lex Aebutia* fu,

pertanto, che il *praetor* venne ad essere confortato dalla stessa legislazione popolare nell'orientamento di dar vita ad un «diritto alternativo» piú snello e moderno del vecchio *ius civile*, e ad ispirare il suo agire al criterio dell'*aequitas*, cioè dell'adeguamento delle regole di giudizio alle piú progredite e mature concezioni sociali, ricorrendo, per l'attuazione del suo programma, ad accorgimenti tecnici di varia natura.

Il modo di procedere dei due *praetores* (il peregrino e l'urbano) fu ben presto imitato dagli altri magistrati giusdicenti, e cioè dagli *aediles curules* (peraltro sforniti del potere di mettere in atto anche iniziative, come le *in integrum restitutiones*, basate sull'*imperium*, del quale, come sappiamo, erano sforniti) e dai governatori delle *provinciae*. Anche qui l'elasticità della procedura, se accettata concordemente dalle parti in causa, fu il mezzo per l'affermazione di nuovi orientamenti di valutazione dei rapporti in controversia: ragion per cui, a lungo andare, prese consistenza un nuovo sistema giuridico, che si disse complessivamente (ma con terminologia diffusa sopra tutto nel successivo periodo classico) *ius honorarium*: «onorario» con allusione al fatto di scaturire dall'attività di magistrati, cioè di funzionari rivestiti di *honores*. Ma si badi bene: il *ius honorarium*, a differenza del *novum ius civile*, non fu affatto considerato un piú moderno sistema civilistico. Esso rimase sempre un sistema giuridico nettamente distinto da quello del *ius civile*, sia *vetus* sia *novum*: il che dipese dal fatto che le materie di *ius honorarium* non furono diverse da quelle del *ius civile*, ma furono le stesse materie del *ius civile*, regolate, tuttavia, secondo criteri diversi.

Dato che il *ius civile vetus* era ritenuto tuttora eterno e immutabile nei suoi principî, è chiaro che i «principî alternativi» scaturiti dalla giurisdizione onoraria, pur se vennero anch'essi chiamati (non senza qualche esitazione iniziale) principî di *ius*, non potevano essere qualificati come civilistici, tanto piú che l'applicazione ai cittadini ne dipese a lungo, almeno formalmente, dalla accettazione delle parti in causa.

143. *Gli «edicta magistratum».* — Ai fini della cognizione del *ius honorarium*, ebbero molto rilievo gli *edicta* emanati dai magistrati giusdicenti all'inizio dell'anno di carica per rendere noto ai *cives Romani* il programma che ciascun magistrato avrebbe attuato. Tali *edicta*, essendo destinati a coprire l'intero anno, si dissero *perpetua*. Ma non era escluso che il magistrato emanasse dei cd. *edicta repentina* nel corso dell'anno, secondo le necessità, ad integrazione dell'editto di entrata in carica.

A prescindere dall'*edictum peregrinum*, del quale già abbiamo parlato (n. 140), si segnalano, con l'andar del tempo, quattro altri tipi di editti giurisdizionali: a) l'*edictum praetorium* per antonomasia, cioè l'editto del *praetor urbanus*, che preannunciava i criteri che avrebbe seguito questo magistrato nella risoluzione delle controversie fra cittadini romani in Roma (*intra primum urbis miliarium*); b) l'*edictum aedilium curulium*, che preannunciava i criteri cui si sarebbero attenuti questi magistrati nell'amministrazione cittadina e nella risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere entro i mercati cittadini; c) l'*edictum provinciale* di ogni singolo governatore delle *provinciae* (magistrato o promagistrato), che preannunciava i criteri cui si sarebbe attenuto ciascuno di questi funzionari nel regolamento di certe questioni politico-amministrative della *provincia* e conteneva, probabilmente, anche una sezione in cui erano ripetute molte clausole dell'*edictum praetorium*, ai fini della risoluzione delle controversie che potessero intervenire fra i cittadini residenti nella *provincia*; d) l'*edictum quaestorium* di ogni singolo *quaestor provincialis*, relativo al tipo di controversie tra *cives* residenti in provincia di cui si occupavano in città gli edili curuli. I *quattuorviri iure dicundo* (n. 111) e, più in generale, i *praefecti* municipali (n. 118) applicavano ovviamente gli editti dei due pretori romani.

Gli *edicta* (*perpetua* o *repentina* che fossero) erano espressioni di una auto-limitazione della discrezionalità magistratuale e perciò non vincolavano autoritariamente i magistrati all'attuazione dei programmi in essi formulati: erano tutti, in linea astratta, derogabili nei casi concreti con decisioni (*decreta*) del tutto originali. In pratica, peraltro, l'opinione sociale controllava gli edicenti sia nella emanazione che nell'osservanza dei loro programmi annuali, e una *lex Cornelia de edictis praetorum* (un plebiscito provocato dal tribuno C. Cornelio nel 67 a. C.) finì per stabilire significativamente «*ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent*», cioè che i pretori non risolvessero le controversie già previste dai loro editti annuali in modo difforme dal programma stabilito. Ma la *lex Cornelia* (relativa, si badi, ai soli *praetores*) non fu dotata di sanzioni vincolanti ed ebbe efficacia nella misura in cui i pretori non ricorressero, per modificare l'editto annuale, ai cd. *edicta repentina*. Essa si risolse, in buona sostanza, in un vibrato richiamo dei magistrati giurisdicenti alla coerenza ed alla correttezza: due virtù che, nell'agitato sec. I a. C., non lucevano molto.

Se deviazioni singole dalle promesse edittali vi furono, va

subito aggiunto, peraltro, che i magistrati giudicanti romani, conformemente alla tendenza generale della giurisprudenza che li consigliava, furono tutt'altro che inclini ad emanare, all'inizio dell'anno di carica, programmi edittali personalistici e originali. Al contrario, gli editti magistratuali si accrebbero certo, col tempo, di nuove clausole, ma, salvo minimi ritocchi, non furono mai riformati rispetto ai testi pubblicati negli anni precedenti. Le clausole edittali non erano, in generale, il frutto di una escogitazione piú o meno profonda del magistrato, ma erano formulate soltanto se ed in quanto una determinata soluzione fosse stata trovata e collaudata nella pratica su ispirazione della giurisprudenza. All'inizio del suo anno di carica il magistrato confermava insomma quel che era stato fatto dai suoi predecessori, che era stato riconosciuto equo dai consociati e che quindi egli sentiva di dover fare, mentre le stesse clausole «nuove» erano piuttosto relative alle soluzioni affermatesi come eque nell'anno o negli anni immediatamente precedenti, che non a quelle che il nuovo magistrato ritenesse, in forza di un ragionamento *a priori*, ancora piú opportune e socialmente adeguate: per le ipotesi aventi carattere di novità si sarebbe provveduto con *edicta repentina* o, piú semplicemente, con *decreta*, vale a dire con decisioni «*ad hoc*». Di conseguenza, si spiega perché fosse ben rara l'ipotesi che una clausola, una volta penetrata nell'editto, ne venisse successivamente estromessa: se succedeva che di fronte ad una soluzione piú rudimentale il nuovo pretore si decidesse ad adottare una soluzione piú perfezionata o diversa, non perciò era cancellata la clausola precedente, ma la nuova si poneva accanto all'antica e coesisteva con essa, salvo a soppiantarla nell'applicazione concreta tutte le volte che la fattispecie relativa si presentasse.

Tecnicamente, la parola *edictum* stava a significare ogni singola clausola inserita nell'albo magistratuale (*edictum de vadimonio*, *edictum de mancipiis vendundis* ecc.). Molto presto, peraltro, invalse l'uso di chiamare anche, complessivamente, *edictum* (*praetoris urbani*, *praetoris peregrini* ecc.) tutto il testo magistratuale. L'uso si diffuse sempre piú, man mano che, col finire del periodo preclassico ed il procedere del periodo seguente, avvenne che l'albo subisse, per opera dei magistrati che si succedevano, sempre minor numero di innovazioni e modificazioni, avviandosi cioè a diventare *tralatitium*.

Quanto al modo di formulazione dei programmi edittali, va avvertito che il «linguaggio» degli edicenti era un linguaggio eminentemente processuale. Il magistrato cioè elencava, a beneficio delle eventuali parti che volessero rivolgersi a lui, il formulario (le *formulae*) degli *iudicia* che si sarebbe sentito di concedere in ordine alle singole ipotesi di controversia: quando queste ipotesi dovessero essere risolte,

secondo lui, ancora in base ai vecchi principi del *ius civile*, la clausola edittale si limitava a proporre la *formula* relativa; quando invece il principio di soluzione della controversia era nuovo, la *formula* era preceduta da una breve enunciazione illustrativa di quel principio, cioè da un *edictum* nel senso più stretto del termine.

Appunto perciò le controversie modellate sulle *formulae* edittali, secondo le tecniche del nuovo processo, integrarono quella procedura che si disse dell' «*agere per formulas*», e che si usa oggi denominare come «procedura formulare».

144. *Lo svolgimento del processo formulare.* — Il procedimento *per formulas*, che andò stabilizzandosi sugli scorcî del periodo preclassico, surrogò quello *per legis actiones* limitatamente alle azioni dichiarative (fermo restando, almeno in teoria, il procedimento esecutivo della *legis actio per manus iniectio-nem*). Anch'esso si svolgeva in due fasi: una *in iure*, davanti al magistrato giudicante, e l'altra *apud iudicem*, davanti al giudice privato. E questi (è bene sottolinearlo) non era invitato a giudicare secondo diritto, ma era invitato ad informare la sua *sententia* esclusivamente alla «regola di giudizio» (eventualmente difforme dallo *strictum ius*) scaturita dalla *litis contestatio*.

(a) La fase *in iure* era resa possibile dalla presenza di ambedue le parti (attore e convenuto) *pro tribunali*. A tal fine l'attore poteva citare il convenuto nel tradizionale modo solenne della *in ius vocatio*, regolato dalle *XII tabulae*: per i rinvii ad udienze successive egli si faceva rilasciare dal convenuto un *vadimonium* cioè una formale promessa (anticamente garantita da *vades* e successivamente garantita da *sponsores*) di ripresentarsi *in ius* in un determinato giorno. Se ed in quanto il convenuto si recasse effettivamente *in ius* per il contraddittorio, l'attore (che già in sede stragiudiziale aveva provveduto normalmente a preavvertirlo circa l'azione che intendeva esercitare) procedeva all'*editio actionis*, cioè ad una indicazione precisa della sua pretesa con conseguente designazione della *formula* edittale prescelta o, in mancanza di una *formula* edittale *ad hoc*, con conseguente invocazione al magistrato affinché concedesse un apposito *iudicium*. Sul punto il convenuto era libero di intavolare una discussione, al termine della quale il magistrato era in grado di decidere se procedere alla invocata *datio actionis* o se, invece, respingere le richieste dell'attore mediante un diniego dell'azione da lui richiesta (*denegatio actionis*).

Cause di impossibilità del processo erano, a prescindere dalla *denegatio actionis*, l'assenza di una delle parti *in iure* o la renitenza di una di esse ad addivenire alla *litiscontestatio*: in questi casi la proponibilità dell'azione non era però esclusa per sempre, sicché l'attore poteva tornare alla carica con la stessa azione anche altre volte, profittando del cambiamento del magistrato o di altre circostanze. La

possibilità sia per il pretore sia per le parti di impedire la *litiscontestatio* dimostra come questa fosse il frutto del concorso delle loro tre volontà: la *datio iudicii* del magistrato, la *dictatio iudicii* dell'attore (o del pretore su istanza dell'attore) e l'*acceptio iudicii* del convenuto. Concettualmente indipendente dalla *litiscontestatio*, sebbene il più delle volte implicito in essa, era il *iussum iudicandi* rivolto dal magistrato al giudice privato per investirlo della funzione di giudizio.

Effetto della *litiscontestatio* era la estinzione del rapporto giuridico controverso (estinzione nel senso che della reale configurazione di quel rapporto non fosse più possibile discutere, neanche nel sopravvenire di nuovi elementi di identificazione) e la surrogazione di quel rapporto con un nuovo rapporto giuridico nei termini indicati convenzionalmente nel *iudicium*: un rapporto nuovo, con esclusivo riferimento al quale il convenuto era obbligato a subire la condanna se il giudice accertasse il suo torto («*condemnari oportere*»). Effetto del *iussum iudicandi* era l'assunzione da parte del giudice privato della potestà pubblica di condannare o di assolvere il convenuto nel termine finale dell'anno magistratuale.

(b) La fase *apud iudicem* aveva inizio, in teoria, nel momento della *litiscontestatio*, in cui contemporaneamente aveva termine la fase *in iure*; ma in pratica essa cominciava nel momento in cui le parti o una di esse (generalmente, per ovvi motivi, l'attore) si presentavano effettivamente al *iudex privatus*, chiedendogli che, in forza del *iussum iudicandi* e sulla base del *iudicium* concertato *in iure* (*iudicium* i cui termini erano confermati personalmente da testimoni o da un documento di *testatio* dagli stessi sigillato), svolgesse la sua attività di giudizio. Se una delle parti non si presentava al *iudex*, questo esercitava egualmente la sua funzione fruendo delle allegazioni dell'altra parte (attore o convenuto che fosse), dimodoché giungeva alla *sententia* pure in assenza di uno dei contendenti; solo se ambedue le parti non comparivano davanti al *iudex*, il procedimento non poteva andare a buon fine. Infine, se, non presentandosi le parti o non facendo in tempo il *iudex* ad assolvere la sua funzione, scadeva il termine finale del giudizio a causa della decadenza del magistrato che aveva emesso l'*iussum iudicandi*, si verificava l'estinzione della controversia (*mors litis*); ma sembra che l'attore potesse invocare dal nuovo magistrato una conferma della precedente *litiscontestatio* ed una rinnovazione del processo *apud iudicem* sulla base di un altro *iussum iudicandi*.

Il procedimento *apud iudicem* era molto semplice e libero. Le parti, eventualmente assistite da *defensores*, ribadivano le affermazioni fatte *in iure* e cristallizzate nel *iudicium*, adducendo le prove relative, che il giudice assumeva e valutava con ampia facoltà di chiedere spiegazioni e chiarimenti. L'onere della prova spettava, di regola, a chi affermasse una circostanza, non a chi la negasse («*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*»). Pertanto, essenzialmente l'attore era gravato del compito di provare gli elementi giustificativi della condanna del convenuto; il convenuto, invece, era tenuto a provare solo

le circostanze su cui avesse basato una *exceptio* o una *duplicatio* (e in questo senso si diceva che «*reus in excipiendo fit actor*»: n. 145). Quanto ai mezzi di prova, era lasciata alle parti la massima libertà di produrli in tutta la loro varietà (documenti, testimonianze ecc.), ma era altresì lasciata al giudice piena libertà di valutarne la consistenza. Unica limitazione per il giudicante, questa: egli non era libero di basare la sua *sententia* su indagini svolte da lui stesso o di propria iniziativa (*inquisitiones*), ma doveva giudicare in base a ciò che avessero affermato e provato le parti («*iuxta alligata et probata*»).

La *sententia iudicis*, con cui si chiudeva la fase *apud iudicem*, era un atto complesso costituito: da un parere (*sententia* in senso stretto), che il *iudex* esprimeva come privato *ex informata conscientia*; da un conseguente provvedimento di *condemnatio* o di *absolutio* (o, nelle azioni divisorie, di *adiudicatio*), che il *iudex* emanava in forza dell'investitura di potere conferitagli mediante il *iussum iudicandi*. L'eventuale condanna era sempre pecuniaria, cioè in una somma di danaro determinata, e mai *in ipsam rem*.

145. *La struttura del «iudicium» formulare.* — Una migliore conoscenza del procedimento *per formulas* comporta che si analizzi, sia pur sommariamente, la struttura del *iudicium* processuale, cioè dello schema (concretato *in iure* tra magistrato e parti) di quel che sarebbe dovuto essere il problema che il giudicante avrebbe avuto il compito di risolvere.

Il *iudicium* era costituito da quattro parti ben distinte: a) la *iudicis nominatio*, cioè la designazione della persona o delle persone incaricate dal pretore, su accordo o con l'assenso delle parti, di emettere la *sententia* (es.: «*Titius iudex esto*»); b) la *pars pro actore*, nella quale si formulava l'ipotesi che risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore (indicato nelle formule edittali con nome simbolico di Aulo Agerio) ed infondati quelli addotti dal convenuto (nelle formule edittali: Numerio Negidio), e si invitava conseguentemente il giudice ad emettere il provvedimento richiesto dall'attore (es.: «*si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere — nec inter A.m A.m et N.m N.m convenisse ne ea pecunia peteretur —, iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium decem milia condemnato*»); c) la *pars pro reo*, nella quale si formulava la ipotesi che non risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore o risultassero fondati gli argomenti contrari addotti dal convenuto, e si invitava conseguentemente il giudice a lasciare libero il convenuto (es.: «*si non paret, absolvito*»); d) il *iussum iudicandi*, cioè il conferimento al giudice del potere di emettere un conseguente provvedimento di condanna, oppure di assoluzione, del convenuto: *iussum* che non sempre era formulato autonomamente, ma che si desumeva *ab implicito*, il più delle volte, dallo stesso tono imperativo della formulazione (cioè dal «*condemnato, absolvito*»).

Il «merito», cioè il *thema decidendum* dell'*iudicium*, costituito dalle

partes pro actore e pro reo, si componeva di due elementi essenziali e di svariati elementi accidentali.

(a) Clausole essenziali erano l'*intentio*, cioè la formulazione della pretesa dell'attore, e la *condemnatio*, cioè l'invito rivolto al giudice a condannare il convenuto al pagamento di una somma di danaro se ed in quanto risultasse accoglibile l'*intentio*, o ad assolverlo in caso contrario.

L'*intentio* poteva essere *in ius* o *in factum concepta*. Era *in ius concepta*, se consistente nella affermazione di un diritto o di un dovere prestabili dal *ius civile*, dal *ius publicum* o, per taluni principi ormai consolidati, dallo stesso *ius honorarium* (es.: «*si paret fundum Capenatem A.i A.i esse ex iure Quiritium*»; «*si paret N.m N.m A.o A.o centum dare oportere*»); mentre era *in factum concepta*, se consistente nella indicazione di una situazione di fatto che (nella mancanza di una sicura previsione dell'ordinamento giuridico) giustificasse, ad avviso del magistrato, la *condemnatio* (n. 146). Solo eccezionalmente potevano aversi *formulae* con la sola *intentio*, nel senso che il giudice era invitato al mero accertamento della esistenza o inesistenza di un diritto o di una circostanza di fatto: tali *formulae* servivano, peraltro, a porre i presupposti di un'altra azione, quindi in definitiva di una *condemnatio*, ed appunto perciò erano dette *praeiudicia* (es.: «*quandos C. Seiae sit [vide]*», «*an Titius ingenuus sit [vide]*»).

(b) Clausole accidentali, eventuali del *iudicium*, che potevano essere inserite in esso in ipotesi particolari, furono la *demonstratio*, la *adiudicatio*, la *taxatio*, la *praescriptio*, l'*exceptio* e le clausole affini all'*exceptio*.

La *demonstratio* era una clausola mediante cui si chiarivano e precisavano i termini di fatto della questione (es.: la frase «*quod A.s A.s apud N.m N.m mensam argenteam deposuit, qua de re agitur*», con cui si precisava l'*intentio* che la seguiva nella formula dell'*actio depositi*: «*quidquid ob eam rem N.m N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bona, eius, iudex, N.m N.m condemnato ecc.*»).

La *adiudicatio*, propria dei giudizi divisorî (*iudicia familiae herciscunde, communi dividundo e finium regundorum*), era una clausola con cui si dava al giudice il potere di assegnare in *dominium ex iure Quiritium* ai singoli dividenti le parti di una cosa o di un patrimonio comune (a prescindere dal pagamento di eventuali somme di conguaglio, che era previsto dall'immane *condemnatio*).

La *taxatio* era una clausola con cui, in taluni casi, si limitava entro un certo *maximum* l'importo della condanna, lasciando al giudice la possibilità di fissare un importo minore (es.: «*dumtaxat sesterium decem milia condemnato*»; «*dumtaxat quod reus facere potest condemnato*»).

La *praescriptio* era una clausola con cui si ponevano in via preliminare delle riserve *pro actore* o *pro reo* (queste ultime poco usate), in modo da limitare il campo di estensione dell'azione (es.: «*ea res agatur cuius rei dies fuit*», *praescriptio pro actore* mediante la quale si limitava

l'azione contro il debitore rateale alle rate per cui fosse già venuto il giorno di scadenza).

L'*exceptio*, posta subito dopo l'*intentio*, serviva, infine, a condizionare la condanna del convenuto, oltre che al buon fondamento della pretesa dell'attore, anche al mancato fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto e tale da rendere inefficace la pretesa dell'attore (n. 146). Clausole ulteriori erano la *replicatio* dell'attore, la *duplicatio* del convenuto, la *triplicatio* dell'attore ecc.: mediante le quali, contro una circostanza dedotta dalla controparte, si faceva presente un'altra circostanza atta a togliere efficacia alla prima.

146. I mezzi processuali per la riforma del «ius civile». — Nel quadro della procedura ora descritta, il *praetor urbanus* e gli altri magistrati giurisdicenti operarono nei modi più vari per giungere attraverso il processo al risultato pratico di una riforma del *ius civile*.

In primo luogo, essi (se muniti di *imperium*) svilupparono e perfezionarono i mezzi «*magis imperii quam iurisdictionis*» (n. 142). In secondo luogo, essi utilizzarono con somma accortezza le possibilità dello stesso procedimento ordinario, sopra tutto mediante il ricorso alle *exceptiones*, alla *denegatio actionis* e a *formulae* particolarmente studiate.

Di queste tecniche ingegnose (dietro le quali si avverte facilmente l'opera di una raffinatissima giurisprudenza) sarà bene, almeno per sommi capi, rendersi meglio conto.

(a) Gli *interdicta* (n. 142) erano ordinanze di urgenza (anche dette, pertanto, *decreta*) mediante le quali il magistrato *cum imperio* ingiungeva a chi di ragione di restituire una cosa di cui si fosse impossessato (*interdicta restitutoria*), di esibire un oggetto che tenesse riservato (es., un documento: *interdicta exhibitoria*), o infine di astenersi da un certo comportamento (*interdicta prohibitoria*). La fattispecie processuale da cui scaturivano normalmente questi provvedimenti era la seguente: un attore, avendo convocato *in ius* un convenuto, non solo chiedeva (o si riservava di chiedere) un determinato accertamento (con conseguente *condemnatio* ed eventuale *adiudicatio*) nei suoi confronti, ma lamentava un suo comportamento palesemente arbitrario od ostruzionistico; il convenuto poteva a sua volta cogliere l'occasione per denunciare di quel comportamento proprio l'attore: di fronte all'evidenza o all'alta probabilità del comportamento, il magistrato decretava che chi lo avesse effettuato (cioè il convenuto oppure, eventualmente, anche l'attore) si astenesse per il momento dall'insistere. Quando l'ordine, anziché ad una parte soltanto, si rivolgeva impersonalmente ad ambedue (il che si verificava, più precisamente, nell'ipotesi degli *interdicta prohibitoria*, di cui vedremo tra poco una importante applicazione in materia di *possessio*; n. 147), si parlava di *interdictum duplex*.

Se il destinatario dell'ordine dichiarava di volervi ottemperare, la questione di urgenza era chiusa e il processo di accertamento richiesto dall'attore poteva essere tanto impostato nella stessa udienza, quanto (più spesso) rinviato a tempi successivi. Se invece il destinatario (o uno dei destinatari) dell'*interdictum* dichiarava di non volervi ottemperare, chi vi avesse interesse poteva aprire una procedura *ex interdicto* (spesso *cum poena*, cioè comportante una penale pecuniaria a carico del soccombente) per l'accertamento della questione di fondo. L'importanza pratica del *decretum* interdittale era quella di rendere impossibile, a chi si rifiutasse di ottemperare all'*interdictum*, di sottrarsi all'accertamento giurisdizionale.

(b) Le *in integrum restitutiones* (n. 142) erano provvedimenti mediante i quali il magistrato (*cum imperio*) dichiarava privi di efficacia, per motivi di equità, atti pienamente validi *iure civili*, e quindi ripristinava integralmente («*restituere in integrum*») le situazioni che quegli atti giuridici avessero modificato. Il magistrato emanava tali provvedimenti su richiesta dell'attore e nei confronti del convenuto «*causa cognita*», cioè previo un suo personale accertamento delle buone ragioni per cui fosse equo procedere alla «inutilizzazione» dell'atto giuridico pregiudizievole per l'attore (es., il *dolus malus* di cui l'attore fosse stato vittima; n. 147). Di solito, il provvedimento era emesso in forma esplicita, mediante apposito *decretum*; ma, a volte, l'effetto restitutorio era ottenuto in modo implicito, attraverso la concessione di *formulae ficticiae*, con cui si invitava il *iudex* a fingere che un certo fatto (es.: una *capitis deminutio*) non si fosse verificato o che un altro fatto si fosse verificato.

(c) Le *stipulationes praetoriae* (anche dette *cautiones*) erano *stipulationes* che il magistrato (anche *sine imperio*), su richiesta dell'interessato, imponeva alla controparte di compiere, con la minaccia (per l'ipotesi che si rifiutasse) di una *denegatio actionis* o di una *missio in possessionem* o di altro provvedimento sfavorevole ai suoi interessi. Il loro era un fine di garanzia: il destinatario del comando pretorio era tenuto ad impegnarsi (in veste di *promissor*) al pagamento di una somma di danaro alla controparte allo scopo di garantirla dal verificarsi di un pregiudizio eventuale.

(d) Le *missiones in possessionem* (n. 142) erano provvedimenti mediante i quali il magistrato (*cum imperio*) autorizzava il richiedente ad immettersi nella detenzione (o anche talvolta nel possesso) di un bene singolo, o addirittura di tutto il patrimonio di un altro soggetto (es., un debitore insolvente), con la conseguenza che a costui il magistrato denegava l'azione se volesse riacquistare la materiale disponibilità dei suoi beni. Nel caso di *missio in possessionem* relativa ai singoli beni si parlava di *missio in rem*; se invece la *missio* riguardava l'intero patrimonio di un soggetto, si parlava di *missio in bona* (n. 147). L'importanza delle *missiones in possessionem* fu sopra tutto in ciò: che esse costituivano, di regola, il modo «onorario» per la esecuzione delle condanne (e più in generale dei crediti certi) sul patrimonio del debi-

tore, pur restando ferma in teoria la possibilità di ricorrere all'ormai svuotata *legis actio per manus iniunctionem*.

(e) La *bonorum possessio* era l'autorizzazione elargita dal pretore ad una o più persone di comportarsi come se fossero titolari del patrimonio ereditario di una persona defunta, prescindendo dai diritti che su tale patrimonio potessero vantare i successori *iure civili*. In origine la *bonorum possessio* era *sine re*, nel senso che i *bonorum possessores* potevano comportarsi come successori nei riguardi di tutti salvo che degli *heredes iure civili*, di fronte alla cui azione ereditaria (*hereditatis petitio*) erano tenuti a soccombere. Ma sul finire del periodo preclassico essa divenne, almeno di regola, *cum re*, e pertanto i *bonorum possessores* furono protetti (mediante la *denegatio* della *hereditatis petitio* ai successori *iure civili*) anche rispetto agli *heredes* e furono ammessi ad esercitare contro chiunque *actiones ficticiae* (in cui si ordinava al giudice di emettere il provvedimento, facendo fittiziamente conto che essi fossero *heredes iure civili*).

(f) L'*exceptio* (n. 145) era utilizzata nel caso che un soggetto convenisse un altro soggetto per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile* (es.: un diritto di credito). Il magistrato pur non essendovi motivo di disconoscere la fondatezza del diritto vantato dall'attore, se tuttavia riteneva che una certa circostanza opposta dal convenuto fosse tale da autorizzare l'*iudex privatus* a negare in concreto il soddisfacimento della pretesa dell'attore (es.: il convenuto si era realmente obbligato, ma perché vittima di un raggirio o di una minaccia della controparte [n. 147]), redigeva il *iudicium* con l'accorgimento di inserirvi una clausola con cui invitava il *iudex privatus* a fare una eccezione, cioè ad assolvere il convenuto, qualora questi provasse a sua volta quella certa circostanza paralizzante. Ad esempio: «(Si paret N.m N.m A.o A.o sestertium X milia dare oportere,) si in ea re nihil dolo malo A.i A.i factum est, (iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium X milia condemnato: si non paret, absolvito)».

(g) La *denegatio actionis* era operata dal magistrato quando ritenesse iniquo, per motivi generali o per motivi specifici, dar corso alla pretesa vantata *iure civili* dall'attore. È pensabile che già in sede di procedimenti *per legis actiones* il pretore si sia indotto talvolta a denegare giustizia, pur di non far valere pretese riprovate dalla coscienza sociale. Ma, tecnicamente, la *denegatio actionis*, nell'ambito delle procedure formulari, non era un diniego di giustizia: era, più semplicemente, il rifiuto di avallare un certo *iudicium* richiesto dall'attore (n. 144). Dato che il *praetor* poteva discrezionalmente concedere il *iudicium*, poteva anche non concederlo, cioè rifiutarlo.

(h) I *iudicia ficticia* erano *iudicia* in cui si ordinava al *iudex privatus* di procedere nella sua funzione di decisione astraendo dalla mancanza di un certo requisito chiesto dal *ius civile* per il buon fondamento del diritto vantato dall'attore, e più precisamente facendo finta che quel requisito esistesse. Ad esempio, Aulo Agerio, volendo acquisire da Sempronio il *dominium ex iure Quiritium* di una *res*

mancipi, si era accontentato di una semplice *traditio*, senza il ricorso alla formalità della *mancipatio* o della *in iure cessio*: il vizio di forma impediva ad Aulo Agerio di essere *dominus ex iure Quiritium* della cosa, ragion per cui avrebbe dovuto aspettare a questo fine il decorso del termine necessario per la *usucapio*. Si supponga ora che, prima della scadenza del termine dell'*usucapione*, un qualsiasi Numerio Negidio si impossessasse della cosa acquistata da Aulo Agerio: questi, non essendo ancora *dominus*, non era in condizione, *iure civili*, di esercitare la *rei vindicatio*. Siccome ciò non sarebbe stato equo, il magistrato concedeva ad Aulo Agerio la *rei vindicatio* contro Numerio Negidio «come se fossero già decorsi i termini per l'*usucapione*». Ecco la *formula* (cd. *actio Publiciana*: n. 147): «*Si quem hominem (schiavo) A.s A.s emit et ei traditus est anno possedisset, tum si eum hominem, de quo agitur, eius ex iure Quiritium esse oporteret, neque is homo a N.o N.o A.o A.o restituatur, quanti ea res erit, tantae pecuniae, iudex, N.m N.m A.o A.o condemnato; si non paret, absolutio*».

(i) I *iudicia* con trasposizione di soggetti si usavano quando certe persone, per conto delle quali un negozio era stato gerito, non potessero essere convenute in giudizio per il pagamento o la restituzione, in quanto il *ius civile* non ammetteva che esse fossero responsabili delle obbligazioni assunte da certi altri: così era, ad esempio, per il *pater familias* in ordine alle obbligazioni contratte per suo conto da *fili* o dai *servi*, che *iure civili* erano privi della soggettività giuridica e della capacità di obbligarsi. Il magistrato, giudicando iniqua l'applicazione di questa regola, concesse ai creditori una *formula* speciale nella quale, mentre la persona di colui che aveva assunto il debito (*filius familias, servus*) era rettamente indicata nella parte destinata ad esprimere la pretesa (*intentio*), il giudice era tuttavia invitato (dalla *condemnatio*) a condannare (o assolvere) il soggetto per conto del quale il negozio era stato concluso (cioè il *pater familias*). Esempio: «*Si paret Damam (servum N.i N.i) A.o A.o sestertium X milia dare oportere, iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium X milia condemnato; s.n.p.a.*».

(l) I *iudicia in factum concepta* si usavano per certi casi in cui un interesse subiettivo non era affatto tutelato dal *ius civile*, eppure il magistrato riteneva equo concedere all'attore la tutela giudiziaria: il *iudex privatus* era allora invitato a decidere non sulla base di presupposti di diritto (veri o fittizi), ma sulla base di circostanze di fatto reputate degne di tutela dal giurisdicente. Esempio: «*Si paret A.m A.m apud N.m N.m mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N.i N.i A.o A.o redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex, N.m N.m A.o A.o condemnato; s.n.p.a.*». In questa formula (dell'*actio depositi*) non si parla di un obbligo giuridico di Numerio Negidio verso Aulo Agerio («*si... oportet*»), ma la potestà del giudice (di condannare o di assolvere) si basa sui risultati dell'accertamento da parte sua di una mera situazione di fatto: quella dell'avvenuta consegna di un piatto di argento, a fini di deposito, dall'attore al convenuto («*si paret A.m A.m... deposuisse*»).

(m) Completa il quadro la gamma delle cd. *actiones utiles*. Il magistrato estendeva talvolta l'azione spettante a tutela di un certo rapporto a rapporti analoghi ad esso, sebbene non identici, rendendola quindi «utilizzabile» per gli stessi. Ad esempio, l'*actio legis Aquiliae* (n. 138) spettava soltanto per pretendere in giudizio il risarcimento di danni arrecati materialmente dall'agente ad una cosa corporale (*damnum corpore corpori illatum*): il pretore concesse *utiliter* la stessa azione anche a favore di coloro che avessero subito danni di tipo diverso o per cause diverse.

147. Il contenuto del «ius honorarium». — Pur attraverso una scorsa assai rapida, è estremamente facile illustrare l'imponenza dell'opera riformatrice esercitata dal *ius honorarium*, e particolarmente dal *ius praetorium*, a chi abbia presente, nelle sue linee generali, il contenuto del *ius civile* (n. 129-131).

(a) In ordine ai soggetti dei rapporti giuridici, va particolarmente segnalato lo sforzo di facilitare le manumissioni di *servi* e, comunque, di permettere ai sottoposti a *potestas* il compimento di importanti atti giuridici. Ciò essenzialmente allo scopo di agevolare la vita giuridica privata e di far cadere, o quanto meno di rendere meno rigorosa, la limitazione della capacità di compiere atti giuridici ai soli cittadini in condizione di autonomia familiare.

Le *manumissiones*, che il rigore civilistico considerava valide solo se compiute in tre modi determinati (*testamento, censu, vindicta*), furono tutelate dal *praetor* anche se fatte in altri modi non formali (*per epistulam* o *inter amicos*), essendo ritenuta più che sufficiente allo scopo la possibilità di dare una prova documentale (la *epistula*) o testimoniale (l'attestazione degli *amici*) della manifestazione di volontà del *dominus*. Il liberto «onorario» (rispetto al quale venne probabilmente esteso il carico della *vicesima manumissionum*: n. 90) non diventava cittadino romano sul piano costituzionale, mentre solo per il resto era praticamente equiparato ai liberi e cittadini: risultato, anche questo, molto importante, perché limitava l'afflusso, attraverso le *manumissiones*, di troppi stranieri alla piena cittadinanza romana (quindi, anche al *ius suffragii* ed al *ius honorum*).

Ma per creare nuovi protagonisti della vita giuridica non era necessario ricorrere ad emancipazioni ed a manumissioni. In considerazione della pratica assai diffusa di affidare ai *filii* ed ai *servi* più capaci (cioè a persone sostanzialmente capaci di agire, anche se formalmente prive di soggettività e quindi di capacità *iure civili*) la gestione di taluni negozi (per es., il comando di una nave oneraria, la direzione di una filiale distaccata, una trattativa di merci in luoghi lontani ecc.), il *praetor* si preoccupò di tutelare i crediti sorti verso i sottoposti (incapaci di obbligarsi), mediante la concessione di azioni formulari con trasposizione di soggetti (n. 146): l'*actio exercitoria* (contro il *pater* o il *dominus* del sottoposto messo al comando di una

nave), l'*actio institoria* (per l'ipotesi di preposizione del sottoposto ad una filiale di commercio), l'*actio quod iussu* (contro il capo-famiglia che avesse autorizzato la trattativa del sottoposto) ed altre ancora (cd. *actiones adiecticiae qualitatis*).

(b) Tra i molteplici interventi del *praetor* nei rapporti attinenti alla *familia*, è degna di particolare rilievo l'introduzione dell'*actio rei uxoriae* in materia dotale. A termini di *ius civile*, sappiamo che la *dos*, costituita dalla moglie o da altri per lei al fine di sovvenzionare il marito nella gestione domestica, era destinata a divenire di pertinenza esclusiva del *maritus*: di conseguenza (ove non si fosse provveduto a premunirsi mediante una *stipulatio de dote reddenda*), non vi era diritto alla restituzione in caso di scioglimento del matrimonio per divorzio o per morte della moglie. L'*actio rei uxoriae* fu appunto concessa alla moglie *sui iuris* (o, se la moglie era *alieni iuris*, al *pater* di lei) per ottenere la retrocessione di quel tanto di *res uxoria* (tutta la *dos* o parte della stessa), che non fosse equo lasciare gratuitamente nelle mani del marito e che quindi fosse opportuno, a mente del giudice, restituire («*quod melius aequius erit*»).

(c) In materia di rapporti assoluti, il *ius honorarium* si segnalò per innovazioni di particolare interesse, che facilitarono in modo rilevante il pacifico e più razionale sfruttamento dei beni reali.

Il *praetor* cominciò con l'accordare una tutela interdittale a largo numero di ipotesi in cui un soggetto si trovasse nella *possessio* di una *res* e ne fosse insidiato o addirittura spogliato da altri. Le *res* spettano ovviamente al *dominus*, ma (così ragionò opportunamente il pretore), se il *dominus* non è noto, o non si fa avanti ad esercitare la *rei vindicatio* contro chi materialmente le possiede, o è in attesa del riconoscimento giudiziale del suo diritto, è più equo che esse restino frattanto nelle mani di chi già le possiede (in taluni casi, di chi le ha più a lungo possedute nel corso dell'ultimo anno), o di chi ne è stato spossessato in modi riprovevoli, anziché passare nelle mani di altri. Da questi orientamenti furono dettati i cd. *interdicta retinendae possessionis* (intesi a favorire il possessore contro le pretese altrui di spossessarlo) e i cd. *interdicta recuperandae possessionis* (intesi a far riottenere al possessore le cose di cui fosse stato iniquamente spossessato): interdetti che dettero luogo al sorgere dell'istituto della *possessio ad interdicta*, largamente elaborato dalla giurisprudenza.

La tutela della *possessio* non significava sfavore per il *dominium*, ma solo garanzia delle posizioni apparentemente più attendibili sinché le questioni in ordine alla titolarità del *dominium* fossero proposte o risolte. Non meno importante della tutela della *possessio* fu pertanto la tutela garantita dal *praetor* al *dominium ex iure Quiritium* mediante l'introduzione di vari rimedi integrativi della *rei vindicatio* (*cautio damni infecti*, *cautio de operis novi nunciatione*, *interdictum de arboribus caedendis* ecc.). Rilevantissima fu, d'altronde, la decisa presa di posizione a favore di coloro che, pur non essendo formalmente *domini*, meritassero di essere considerati sostanzialmente tali: per il che

il *praetor* non esitò a far ricorso, prima che si verificasse l'*usucapio*, a trattarli fittiziamente come *domini*, concedendo loro *actiones ficticiae* come l'*actio Publiciana* (n. 146) ed altre minori.

Infine, va ascritto a merito dell'attività giurisdizionale onoraria il rilievo concesso a rapporti più moderni, non rientranti negli schemi tradizionali civilistici: la *superficies* (godimento di un suolo altrui per erigervi una costruzione propria), la *possessio vel ususfructus* dei fondi provinciali (n. 120), il *ius in agro vectigali* (diritto di godere in perpetuo un fondo municipale, condizionatamente al regolare pagamento di un *vectigal*), il *pignus* (diritto di tenere in *possessio*, o di veder riservata alla propria *possessio*, una *res* mobile o immobile a garanzia di un credito, con facoltà, in caso di inadempimento, di soddisfarsi sul ricavato della vendita forzosa della *res*).

(d) In materia di rapporti relativi le iniziative dei giurisdicenti si moltiplicarono a causa delle pressanti istanze del mondo degli affari.

Tra gli atti illeciti produttivi di responsabilità, emersero la concessione di un'*actio vi bonorum raptorum* alle vittime di *rapina* (furto operato con violenza), che passò addirittura ad essere annoverata, per le sue strette attinenze col *furtum*, tra i *delicta* civilistici; la concessione di un'*actio popularis* contro gli autori di *effusum vel deiectum* (gettito dall'alto di liquidi o di solidi su luoghi di pubblico transito), o di *positum vel suspensum* (messa in pericolo del pubblico transito, ponendo sui davanzali o appendendo ai muri esterni oggetti capaci di arrecar danno ai passanti); la concessione di un'*actio* contro l'*iudex*, *qui litem suam fecerit*, cioè l'*iudex privatus* che si fosse indotto a comportarsi con parzialità; nonché, tra l'altro, le azioni contro il *dolus malus* e la cd. *vis compulsiva*, di cui si dirà tra poco.

Tra gli atti leciti produttivi di debito, si distinsero: il *depositum*, cioè l'affidamento di una *res* alla custodia del depositario (implicante l'obbligo di costui alla buona conservazione e alla restituzione); il *commodatum*, cioè l'affidamento di una *res* in uso ad un comodatario (anche questo tenuto alla buona conservazione ed alla restituzione); la *datio pignoris*, cioè la concessione di una cosa in possesso del creditore a titolo di *pignus* sino all'adempimento; la *conventio pignoris*, cioè la convenzione implicante l'impegno del debitore di tenere presso di sé una cosa a disposizione del creditore a titolo di *pignus*. Tutte ipotesi per cui furono concesse *actiones in factum*, ma poi anche, in tempi diversi, *actiones in ius*.

(e) In tema di *successio mortis causa*, gli sforzi del *praetor urbanus* si polarizzarono essenzialmente nella direzione di un allargamento del novero dei successibili *ab intestato* e di un rispetto delle volontà testamentarie nella loro sostanza, indipendentemente dall'osservanza dei rigidi requisiti formali civilistici.

Il mezzo per giungere a questo risultato fu la *bonorum possessio* (n. 146): *bonorum possessio secundum tabulas*, accordata alle persone indicate nelle *tabulae* testamentarie (con preferenza sugli eredi *ab intestato*), pur quando il *testamentum* fosse *iure civili* nullo per vizio di

forma; *bonorum possessio contra tabulas*, accordata ai *fili emancipati*, che il testatore non avesse espressamente istituiti, ma nemmeno espressamente diseredati (riconoscendosi con ciò un diritto degli *emancipati* ad essere, non meno dei discendenti rimasti in *potestate*, «*aut instituendi aut exheredandi*»); *bonorum possessio sine tabulis*, accordata, in caso di successione *ab intestato*, anche a persone non previste dal *ius civile* (gli *emancipati*, i *cognati*, il coniuge superstite). A tutela della loro situazione, i *bonorum possessores* avevano un *interdictum* «*quorum bonorum*», restitutorio, inteso a riottenere i *bona* da chi se ne fosse impossessato.

(f) Singolare, e forse eccessivo, era il sistema onorario di rivalsa dei creditori nei confronti di un *obligatus* insolvente: non si procedeva all'esecuzione personale, si effettuava peraltro una vendita in blocco di tutti i suoi cespiti patrimoniali (*venditio bonorum*) e naturalmente questa vendita (ad un *bonorum emptor* disposto all'acquisto) raramente lasciava residui per il fallito, anzi raramente procurava un importo tale da soddisfare al cento per cento tutti i creditori.

Le cose si svolgevano così. Su richiesta di un creditore, il magistrato *cum imperio* concedeva a costui la *missio in bona* (cd. «*rei servandae causa*»: n. 146) per un periodo di trenta giorni (ridotti a quindici nell'ipotesi che l'*obligatus* fosse morto e non avesse eredi): ma il creditore procedente doveva rendere di pubblica ragione la *missio*, per modo che tutti gli altri creditori avessero la possibilità di mettersi in lista. Se alla scadenza i debiti non erano stati pagati, il magistrato autorizzava la vendita in blocco (*venditio bonorum*), con successivo riparto del ricavato ad un *bonorum emptor* che diventava, per conseguenza, il successore *iure honorario* del fallito (sul quale, o sulla memoria del quale, ricadeva l'*infamia*). Solo in casi eccezionali si attuò una vendita per cespiti separati (cd. *bonorum distractio*), che evitava almeno l'*infamia* all'*obligatus*.

(g) Non può essere sottaciuta, infine, la cura che i magistrati giudicanti dimostrarono per il rispetto della vera volontà negoziale, indipendentemente da ogni apparenza esteriore e da ogni requisito formale, e per la tutela di una libera formazione di quella volontà.

A parte i cenni dati dianzi, va ricordato che si deve al *praetor urbanus* se acquistarono rilevanza le ipotesi di *dolus malus* e di cd. *vis compulsiva* produttiva di *metus*, cioè le ipotesi che una volontà negoziale si fosse formata per influenza di raggiri capziosi della controparte o in un clima di timore determinato da pressioni minacciose della controparte o di un terzo. Giustamente ritenendo che la volontà fosse, in queste ipotesi, gravemente viziata, il *praetor* concesse alla vittima del raggio o della minaccia tre possibilità: una *exceptio* (*doli* o *metus*), per il caso che, non essendo stato ancora posto in esecuzione il negozio, la controparte ne chiedesse giudizialmente l'adempimento; una *in integrum restitutio* (*ob dolum, ob metum*), per il caso che, essendo stata già eseguita la prestazione, fosse ancora possibile rimettere le cose in pristino (n. 146); un'*actio poenalis* (*doli, quod me-*

tus causa), per il caso che, non essendo più possibile la riduzione in pristino, fosse opportuna la condanna del responsabile ad una pena pecuniaria.

§ 24. — LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA

SOMMARIO: 148. La giurisprudenza preclassica romana. — 149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 150. I *responsa* giurisprudenziali. — 151. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 152. I principali giureconsulti preclassici. — 153. I «fondatori» del *ius civile*. — 154. I giureconsulti dell'ultimo secolo della *respublica* nazionale. — *Riepilogo del periodo preclassico*.

148. *La giurisprudenza preclassica romana*. — Nel periodo del diritto romano preclassico sorse e si affermò un'attività sociale del tutto privata, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per la comprensione non solo degli istituti in sé, ma anche e sopra tutto degli aspetti generali dell'ordinamento. Questa attività sociale (di cui già abbiamo fatto più volte cenno in precedenza) fu la *iurisprudentia*, la «esperienza del diritto»: una realtà sociale non inesattamente (anche se in modo un po' enfatico) definita dalle fonti romane «consapevolezza del divino e dell'umano, scienza del giusto e dell'ingiusto» («*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*») e molto perspicuamente indicata, sempre dalle fonti romane, come condizione essenziale di vita e di continuo miglioramento del diritto («*constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci*»).

Gli accennati caratteri della *iurisprudentia* furono presenti allo spirito dei giureconsulti romani sino agli inizi del sec. III d. C. (dunque, anche per buona parte del successivo periodo classico: n. 214), ma furono particolarmente vivi e immanenti nell'attività giurisprudenziale dei sec. IV-I a. C.: attività che va considerata come integrativa di una stagione a sé stante della storia della scienza giuridica romana. Questa stagione, la cui singolarità fu riconosciuta dagli stessi giureconsulti classici, i quali indicarono i loro predecessori preclassici col termine complessivo di «*veteres*», può essere denominata, in corrispondenza con la denominazione generale del periodo, periodo della giurisprudenza preclassica.

Caratteristiche peculiari della giurisprudenza preclassica fu-

rono, in tutto il suo corso, tre: a) il nazionalismo, da intendersi nel senso che la *iurisprudencia* si mantenne in sostanza sempre intimamente aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; b) la democraticità, da intendersi nel senso che essa fu accessibile a tutti i cittadini, sebbene fosse in pratica principalmente esercitata (al solito) da quella esperta classe dei *nobiles*, che deteneva le redini del governo statale; c) la creatività, da intendersi, come vedremo (n. 149), nel senso che essa fu, direttamente o indirettamente, il centro di propulsione dello sviluppo, sotto forma di *interpretatio*, del diritto romano nazionale.

La storiografia moderna, approssimativamente, è concorde nella individuazione di un periodo storico unitario della giurisprudenza romana, che va dal sec. IV al sec. I a. C. I dubbî sorgono, viceversa, ad altro proposito, e cioè in relazione alle caratteristiche individuatrici da noi segnalate della giurisprudenza preclassica.

Si è detto da alcuni che, in primo luogo, bisogna nettamente distinguere tra la giurisprudenza laica dei sec. IV-III e quella dei sec. II-I a. C. e che, in secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza di quei primi due secoli, indiscutibilmente assai più influente sullo sviluppo giuridico romano di quella dei secoli successivi, ebbe quel carattere di «creatività», che viceversa si suole riconoscere a tutta la giurisprudenza preclassica. Il presunto carattere creativo dell'attività giurisprudenziale dei secoli IV e III a. C. altro non è, si aggiunge, che il frutto dell'incomprensione del concetto romano di eternità e di fecondità del vecchio *ius civile*: appunto perché considerato eterno, il *ius civile* era ritenuto fecondo, cioè estensibile a nuove situazioni e rapporti attraverso un'operazione intellettuale, e cioè di *interpretatio*. Questo rilievo, entro certi limiti, è giusto, ma non può svalutare il fatto incontestabile che, dapprima direttamente e poi indirettamente, la giurisprudenza preclassica esorbitò dai confini di quell'attività puramente logica che è, a stretto rigore, la interpretazione del diritto (n. 5), giungendo innumerevoli volte a porre o a suggerire nuovi principi di regolamento dei rapporti sociali. Certo, parlandosi di «creatività» della giurisprudenza preclassica, non si vuol giungere all'assurdo di sostenere che essa abbia svolto un'attività intenzionale di produzione del diritto. La creatività della giurisprudenza preclassica sta appunto, *in nuce*, nell'aver originato il mito della «fecondità» dei *mores maiorum* a giustificazione di ardite innovazioni giuridiche.

Con specifico riguardo alla giurisprudenza dei sec. II e I a. C., altri ha contestato il carattere nazionalistico di essa ed è giunto addirittura ad affermare l'opportunità di qualificare questo particolare periodo come «periodo della giurisprudenza ellenistica», in considerazione del fatto che in quei secoli la scienza giuridica romana, così come ogni altra attività dello spirito, avrebbe risentito dell'influsso determinante della cultura ellenica. Anche questa opinione è, a nostro

avviso, da respingere. A prescindere dal fatto che la «ellenizzazione» della cultura romana negli ultimi due secoli a. C. è un dato quanto meno contestabile (e da varie parti disatteso), va rilevato che, se pure un influsso la cultura ellenica ebbe ad esercitare su alcuni esponenti della scienza giuridica preclassica, questo influsso si limitò alle forme esteriori, ai modi di esporre e di sistemare i concetti, ma non intaccò la sostanza originale e romana del loro pensiero, che si mantenne sempre aderente alle direttrici della tradizione nazionale ed anzi rifuggì fortemente, anche in materia di *ius civile novum*, dalla passiva importazione in Roma di modelli offerti dagli altri diritti mediterranei. Del resto, non è da escludere che sulla tipizzazione dell'ultima giurisprudenza preclassica come «giurisprudenza ellenistica» abbiano influito impressioni recepite da fonti non tecnicamente pertinenti, come ad esempio Cicerone (n. 285), se non anche da fonti tecniche ampiamente rielaborate dalle scuole bizantine postclassiche (n. 255).

Le fasi storiche in cui può essere suddiviso il periodo della giurisprudenza preclassica sono, ovviamente, quelle stesse in cui è stato distinto il periodo dell'ordinamento giuridico nazionale romano.

(a) Nella fase di assestamento della *respublica* nazionale romana (367-283 a. C.) si verificò, come già si è rilevato, la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il passaggio del *ius civile* nelle mani di una giurisprudenza laica, teoricamente aperta a tutti i *cives Romani*, ma in realtà esercitata da quegli stessi ceti (poi denominati come *nobilitas*) che ebbero accesso ai sacerdozî (patrizî) e che esercitarono le funzioni direttive di governo nello stato.

(b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) la giurisprudenza laica nobiliare, continuando l'opera intrapresa dai *pontifices* nei riguardi del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus*, effettuò, sotto gli aspetti della *interpretatio*, una gigantesca attività di sviluppo del *ius civile*. D'altro canto, la giurisprudenza esercitò decisiva influenza sul *ius publicum* (da intendersi, questo, nel senso, già più volte illustrato, di *ius legibus publicis conditum*) e poi sul *praetor peregrinus* ai fini della ulteriore integrazione dell'ordinamento giuridico romano.

(c) Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.) il carattere «scelto», nobiliare, della giurisprudenza si andò affievolendo, e con esso andò lentamente diminuendo l'*auctoritas* dei giurisperiti, divenuti, sopra tutto negli ultimi anni, troppi e troppo poco selezionati. La forza di diretta propulsione dello sviluppo giuridico romano conseguentemente diminuì e la giurisprudenza passò, prevalentemente, ad esercitare sull'evoluzione del diritto una influenza indiretta, esplicantesi attraverso l'orientamento degli organi produttori del *ius publicum* e dell'incipiente *ius honorarium*. Si diffusero anche, in quest'epoca, l'attività sistematica e quella scolastica, determinatrici l'una delle prime opere di esposizione del *ius civile*, l'altra delle prime dispute e controversie dottrinali.

149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica.

— Indispensabili alla comprensione dei modi e delle forme dell'attività giurisprudenziale preclassica sono l'analisi della sua cd. «creatività» (n. 148) e l'illustrazione di due altre caratteristiche generali: la gratuità e la tecnicità.

(a) Le ragioni storiche della creatività della giurisprudenza preclassica stettero essenzialmente nel fatto che essa si considerò naturale prosecutrice, sopra tutto in ordine al *ius civile vetus*, di quell'opera di *interpretatio* creativa che i *pontifices* avevano esercitato, nel periodo arcaico, rispetto al *ius Quiritium* e al *ius legitimum vetus* (n. 127).

Questo rilievo spiega perché la *iurisprudentia* venne pur sempre considerata, prima ancora che come scienza del giusto e dell'ingiusto (*iusti atque iniusti scientia*), come scienza di materie divine oltre che umane (*divinarum atque humanarum rerum notitia*). Basta ricordare la religiosità dell'antico *ius* per rendersene conto.

(b) L'altissima importanza della *iurisprudentia*, come depositaria di una *scientia* indispensabile alla vita sociale romana, vale a spiegare il carattere di gratuità che essa sempre rigorosamente mantenne. Si trattava, nel concetto romano, di una funzione privata parallela e sottostante a quelle magistratuali, di una milizia civile («*urbana militia respondendi, scribendi, cavendi*») esercitata dagli stessi membri dei ceti magistratuali, e quindi di una attività che non comportava e non poteva comportare il rischio di perdere di dignità attraverso compensi di alcun genere: («*quae praetio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda*»).

Ad evitare una eccessiva idealizzazione della categoria dei giureconsulti, si pensi tuttavia anche all'evidente interesse pratico che spingeva questi ultimi a mettersi a disposizione del pubblico (spesso dei ceti medi) per risolvere i molti dubbi che ad esso si presentavano nello svolgimento delle attività private, quindi nell'interpretazione del *ius civile* e dei suoi annessi. Si trattava anche, in genere, di un modo efficace (forse più efficace di qualunque campagna elettorale) per procurare, a se stessi e ai familiari impegnati in politica, larghe e salde influenze, dirette o indirette, in vista dei voti da raccogliere o da convogliare al momento opportuno.

(c) La giurisprudenza fu, infine, una scienza strettamente tecnica, rigorosamente aderente alla funzione dell'*interpretatio iuris*, la quale ebbe molta cura di astenersi, salvo che negli ultimissimi anni dell'età preclassica, da ogni contamina-

zione con altre scienze o arti, quali la filosofia, la sociologia, la retorica, la politica spicciola.

I giureconsulti preclassici rifuggirono, di regola, in quanto *iurisperiti*, dai richiami a concezioni filosofiche o sociologiche generali. Non si confusero con i retori, con gli *oratores*, con gli *advocati*, con i *laudatores* processuali. Non mescolarono le considerazioni e le passioni politiche ai loro ragionamenti giuridici, anzi si mantennero tanto aderenti al binario tradizionale del *ius civile*, da non occuparsi se non di scorcio e limitatamente dei problemi dell'organizzazione di governo, della repressione criminale, dell'amministrazione delle *provinciae* e via dicendo, considerandoli estranei al filone che si erano riservati di sfruttare. Furono certamente uomini del loro tempo, e come tali notoriamente parteciparono alla vita politica e culturale della repubblica, esercitando una non trascurabile influenza anche sull'evoluzione costituzionale di quest'ultima, ma questa attività essi la tennero ostentatamente separata da quella tecnica di consulenti dei privati cittadini e del diritto applicabile ai rapporti tra gli stessi. Nell'esercizio specifico dell'attività giurisprudenziale vera e propria essi studiarono, insomma, di tenere da parte ogni considerazione di interessi particolaristici, ivi compresi quelli del ceto della *nobilitas* cui appartenevano: il che non vuol dire che vi riuscirono, ma vuol dire soltanto che non si avvidero (o almeno non ne fecero mostra) di fungere spesso da supporto ad un sistema di organizzazione sociale che privilegiava nei fatti una ristretta minoranza di abbienti.

Tutto quanto si è detto ad elogio e ad esaltazione della giurisprudenza preclassica e classica non giustifica tuttavia, almeno a nostro parere, l'affermazione (sottoscritta da vari autorevoli studiosi) secondo cui il diritto romano preclassico e classico fu addirittura un «diritto giurisprudenziale», e ciò perché lo svolgimento di esso sarebbe stato nelle mani di un gruppo ben definito di persone che facevano professione di giuristi. Questa tesi è fuori dalla realtà e dalla verosimiglianza. Non tanto perché è arbitrario, se non addirittura avventato, identificare la categoria sociale dei giuristi (ai quali mancava, diversamente che ai sacerdoti od ai magistrati, ogni «titolo» professionale, cioè ogni contrassegno sicuro della loro professione), quanto per altri due motivi: primo, che il materiale di giurisprudenza di cui disponiamo (sopra tutto attraverso le compilazioni postclassiche e giustiniane: n. 266 ss., 274 ss., 304 s.) è vasto, ma tutt'altro che esauriente; secondo, perché la giurisprudenza romana, particolarmente nella documentazione che di essa ci resta, riflette all'ottanta per cento (e forse più) solo la faccia del *ius privatum*, inducendo quanto meno al dubbio che essa abbia con pari larghezza ed efficacia contribuito allo svi-

luppo, nelle sue molteplici variazioni legate alla politica in generale, del settore vastissimo del *ius publicum*.

Il diritto romano come diritto giurisprudenziale è, insomma, il frutto di un equivoco piuttosto ingenuo: tale da ingenerare, in chi vi incorra, una visione ridotta e deforme della storia giuridica romana.

150. I «*responsa*» giurisprudenziali. — L'attività della giurisprudenza preclassica si incanalò nella stessa triplice direzione seguita dalla giurisprudenza pontificale arcaica: *respondere, cavere, agere*. Alla base, peraltro, si trattò sempre di un'attività di *respondere*, in quanto i *iurisconsulti* (letteralmente o quasi: i giuristi consultati dai privati) usavano formulare risposte (*responsa*) relativamente ai casi degli interroganti basandosi solo sulle notizie fornite da questi, cioè senza controllare se le cose stessero in concreto così come erano state loro esposte.

Questo loro modo di «rispondere» non deve far credere però che essi esercitassero, come si è opinato da alcuni, una sorta di funzione «oracolare» (alla maniera, si fa per dire, degli *augures* o anche, entro certi limiti, dei *pontifices*). Difficilmente il caso da risolvere era esposto dall'interrogante in termini esaurienti e concisi, nonché sufficientemente imparziali: il giureconsulto (come avviene da che mondo è mondo) doveva sforzarsi anzi tutto di ricostruirlo attraverso molte richieste di precisazioni.

(a) L'attività del *respondere* in senso stretto (attività concretantesi spesso in risposte puramente orali e parcamente motivate) fu particolarmente importante nei primi tempi, ma fu intensissima in ogni epoca. Nei primi tempi, infatti, si trattava ancora, per la giurisprudenza, di svelare gli *arcana* del *vetus ius civile*, mettendo a frutto la sua peculiare *notitia rerum divinarum atque humanarum*. Man mano che la conoscenza del diritto si diffuse ed i sistemi si accrebbero di numero, il *respondere* giurisprudenziale perse il suo originario carattere, in certo senso, imperativo ed assunse piuttosto la funzione della somministrazione di pareri o consigli particolarmente autorevoli, quindi pur sempre tenuti in altissima considerazione dai magistrati giusdicenti e dai giudici.

Nell'epoca della crisi della *respublica* nazionale, moltiplicatosi il numero dei giureconsulti e limitatasi correlativamente la loro originaria *auctoritas*, sorse, per chiare finalità concorrenziali, l'usanza di giustificare (di «motivare») più diffusamente i *responsa* al fine di renderli più persuasivi e di farli prevalere sugli eventuali *responsa* divergenti di altri giuristi. Venne anche l'uso, in questa fase, di redigere o trascrivere i *responsa* per

iscritto, su tavolette cerate munite del sigillo di testimoni (cioè su *testationes*), onde permetterne l'esibizione in giudizio, evitandosi il dubbio di falsificazioni. Ma in generale era cura degli interroganti riferire, ai magistrati o ai giudici, il parere espresso dai giuristi sulle varie questioni.

(b) L'attività del *cavère*, cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali, divenne, a partire dal sec. III a. C., davvero imponente: di tal che la giurisprudenza preclassica è stata anche definita, non senza qualche esagerazione, come «giurisprudenza cautelare». E, in verità, l'ausilio giurisprudenziale agli atti negoziali privati era indispensabile in un ambiente (oltre tutto, molto poco alfabetizzato) in cui occorreva districare tutti i propri affari col mezzo dei pochissimi negozi del vecchio *ius civile*, ridotti a schemi meramente formali, o pure col ricorso a modalità ancor nuove e malcerte offerte dai più recenti sistemi giuridici.

(c) L'attività dell'*agere* decadde notevolmente nei sec. IV e III a. C., data la forma schematica, inderogabile e immodificabile, assunta dalle *legis actiones*. Nei sec. II e I a. C. essa ebbe invece, in altra direzione, una importantissima ripresa.

Causa precipua di questa grande ripresa fu la trasformazione del processo privato, dapprima davanti al *praetor peregrinus* e poi davanti al *praetor urbanus*, con la connessa introduzione dell'*agere per concepta verba* o *per formulas* (n. 143). Le parti avevano, nel nuovo tipo di processo, da contraddirsi ampiamente tra loro e da convincere nel contempo il *praetor* ai fini della redazione definitiva del *iudicium* e dell'attuazione della *litis contestatio*, di modo che non poterono che far capo ai *iurisconsulti* per essere consigliate e orientate. I giuristi, inoltre, esercitavano opera di diretta influenza sui magistrati, sia con l'indirizzar loro le proprie *epistulae*, sia col prodigare pareri verbali su loro esplicita richiesta. Lo sviluppo rigogliosissimo del processo formulare romano non potrebbe essere spiegato senza tener conto dell'opera di supporto esplicata in questo campo dalla giurisprudenza.

La traccia profonda impressa dai giuristi preclassici nella storia di tutta la giurisprudenza romana si desume dall'elevato numero delle citazioni delle loro personalità e dei loro responsi giunti attraverso i secoli sino a noi. Nelle fonti posteriori non mancano i segni da essi lasciati nella denominazione di istituti di loro escogitazione. Sorvolando sugli istituti processuali (es.: *actio Serviana*, *actio Rutiliana* ecc.), ci limitiamo qui a due istituti cautelari.

Per far sí che potessero avere pratica efficacia disposizioni testamentarie sottoposte a condizioni potestative negative (es.: «avrà 100 si

Capitolium non ascenderit; e quindi, non li avrai sino alla morte, visto che solo allora sarà certo che non hai rivestito pubbliche cariche»), Q. Mucio Scevola (n. 154) escogitò l'espedito di assegnare subito il lascito all'onorato e di fargli prestare all'erede la promessa stipulatoria (*cautio*) di restituirlo nel caso in cui compisse in futuro l'attività proibitagli: cd. *cautio Muciana*. E Aquilio Gallo (n. 154), per permettere di adoperare l'*acceptilatio verbis* come quietanza del pagamento di *obligationes* non contratte *verbis* (quindi, non estinguibili con quel mezzo), introdusse, a sua volta, il sistema di trasfondere (*novare*) tutte quelle obbligazioni in una *stipulatio* complessiva, cioè in un atto giuridico verbale, allo scopo di farla estinguere in un sol colpo con una corrispondente *acceptilatio*: cd. *stipulatio Aquiliana*.

151. *Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica.*

— Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana alle attività tradizionali i giureconsulti ne aggiunsero due altre: l'attività di consulenza ai magistrati e l'attività didattica.

(a) Per quanto riguarda la prima attività, par certo che, sopra tutto nel sec. I a. C., i *praetores* e gli altri magistrati giudicanti usassero circondarsi di un *consilium* di distinti giureconsulti per valersene ai fini dell'esplicazione delle loro delicate funzioni sia in materia privata sia in materia criminale. La prassi di ricorrere ad un certo numero di specializzati in diritto si rese tanto più necessaria, in quanto le cariche pubbliche non erano più sempre ricoperte da uomini preparati ed efficienti come in passato.

Sarebbe eccessivo attribuire a questi *consilia* un carattere ufficioso, o anche soltanto stabile. Per lo meno, non vi sono elementi per asserirlo. È presumibile anzi che i giureconsulti di maggior richiamo ben difficilmente si siano indotti a inserirsi nei *consilia* dei magistrati, tanto più che, a quanto ci risulta, essi furono piuttosto orientati verso la creazione di circoli autonomi facenti capo al loro insegnamento personale.

(b) Per quanto riguarda l'attività didattica, va avvertito che di essa può parlarsi, solo nel senso della formazione di séguiti di affezionati allievi e di fruttuosa convivenza con gli stessi. La larga rinomanza dei giureconsulti più illustri attrasse infatti attorno ad essi gruppi spesso consistenti di discepoli (*auditores*), i quali passavano la giornata assistendo alla loro attività di *respondere*, li aiutavano nelle consultazioni dei vecchi testi e, nei momenti liberi, ponevano loro quesiti di vario genere su questo o quell'argomento (*quaestiones*), ottenendone risposte e consigli.

Intorno alle piú spiccate personalità del sec. I a. C., Q. Mucio Scevola e Ser. Sulpicio Rufo (n. 154), si costituirono in qualche modo (ma non esplicitamente) addirittura due «scuole», cioè due correnti giurisprudenziali spesso in vivace contrasto fra loro. È piú che probabile, peraltro, che alla radice delle diatribe tra Muciani e Serviani (se cosí vogliamo chiamarli, malgrado che cosí non risulti li abbiano mai designati i Romani) non fossero profonde divergenze ideologiche, ma operasse piuttosto una personale inclinazione dei rispettivi aderenti verso l'una o l'altra figura dei due maestri.

L'attività giurisprudenziale preclassica si trasfuse, sopra tutto nei secoli II e I a. C., in una «letteratura» giuridica, di cui non mancano tuttora i ricordi e le tracce. Letteratura peraltro eminentemente tecnica e occasionale, quindi del tutto aliena da preoccupazioni di stile e di sistema. Molto spesso i veri estensori delle singole opere non furono i giuristi cui esse sono intitolate, ma piuttosto, ad una o a piú mani, i loro piú solerti discepoli.

Il materiale degli scritti giurisprudenziali fu costituito essenzialmente da varie raccolte casistiche (cioè di casi specifici sottoposti a minuziose analisi) e da qualche opera sistematica (cioè di esposizione del diritto vigente sulla base di schemi predisposti). Le opere casistiche furono, piú precisamente, costituite da *responsa* (*libri responsorum*), intercalati con *epistulae* indirizzate a magistrati e da discussioni di *quaestiones* scolastiche: l'ordine ne fu eminentemente occasionale, peraltro con una certa tendenza a raggruppare le materie tra loro affini e a ricalcare, per facilitarne la consultazione, le impostazioni precedenti. Opere sistematiche furono i commenti alle *leges XII tabularum* ed i *libri iuris civilis* pubblicati dai giuristi dell'ultima fase del periodo preclassico con un tentativo assai imperfetto di riordinamento della materia del *ius civile vetus*, del *ius civile novum* e del *ius publicum* in una visione unitaria.

Tra le opere sistematiche la piú organica, costituita dai *libri XVIII iuris civilis* di Q. Mucio Scevola (n. 154), presentò, a quanto è dato arguire, il seguente ordine di materie: *a*) successione a causa di morte (testamentaria e intestata) nei rapporti giuridici; *b*) rapporti giuridici di famiglia; *c*) rapporti giuridici assoluti su *res*; *d*) rapporti giuridici obbligatori (*ex contractu* e *ex delicto*). Un sommario, quello del trattato muciano, che influí molto, come vedremo, sulla letteratura «civilistica» del periodo successivo (n. 218), ma che, a ben guardare, non è giustificato da un piano espositivo razionale, mentre sembra essere essenzialmente dipeso dalla maggiore o minore frequenza delle questioni (anzi, dei «tipi», dei *genera* di questioni) relative all'assetto giuridico della *familia* ed ai suoi rapporti con le altre famiglie: primi fra tutti, perciò, i delicati e spesso puntigliosi problemi sollevati dalla *successio mortis causa*.

Mancarono totalmente alla giurisprudenza preclassica le opere ele-

mentari per l'insegnamento. Assai scarsa fu la letteratura monografica su argomenti di *ius sacrum* e di ordinamento costituzionale e amministrativo, cui si dedicarono prevalentemente annalisti, uomini politici e antiquari.

152. I principali giureconsulti preclassici. — Pochissime sono le notizie e meno ancora sono i resti di cui disponiamo, relativamente alle singole figure di giureconsulti dell'età preclassica. Ciò dipende non solo dalla lontananza di quei personaggi nel tempo, ma anche dal fatto che, sopra tutto nei sec. IV e III a. C., l'attività giurisprudenziale ancora non era nettamente differenziata dall'azione politica della *nobilitas* e dei suoi rappresentanti. La fonte maggiore, ma, per verità, anch'essa scarsa e non molto attendibile, cui possiamo far capo per la nostra informazione è il *liber singularis enchiridii* del giurista classico Sesto Pomponio (n. 227).

(a) Da tutta l'immensa attività svolta dalla giurisprudenza nei sec. IV e III non emergono che le figure di Appio Claudio Cieco e di Tiberio Coruncanio. Di altri giuristi sappiamo infatti, e nemmeno con certezza, solamente i nomi: Sempronio Sofo, Scipione Nasica Ottimo, Quinto Massimo.

Appio Claudio (*Appius Claudius Caecus*), il famoso patrono e probabile ispiratore di Gneo Flavio (n. 127), fu censore nel 312 e console nel 307 e nel 296 a. C. Gli si attribuisce un'opera *De usurpationibus*, la quale, a quanto si può supporre, trattava delle *actiones* e delle *cautiones* necessarie od opportune al fine di difendere o di preservare da invasioni altrui (violente o fraudolente che fossero) i propri diritti (probabilmente, i propri diritti assoluti). Presumibilmente, la parte *de actionibus* fu largamente utilizzata da Gneo Flavio per la sua raccolta del *Ius Flavianum* (n. 66).

Al pontefice massimo Tiberio Coruncanio (*Tiberius Coruncanius*), giurista di estrazione plebea (n. 127), si attribuiscono molti e memorabili *responsa*, di cui peraltro abbiamo notizie indirette e vaghe. Val la pena di aggiungere che egli fu il primo, per quanto si dice, a mettere questa sua attività a disposizione del pubblico, cioè di chiunque lo volesse interrogare («*publice*»), anziché dei soli amici che avessero consuetudine con lui e che lo andassero a consultare in privato.

(b) Durante la fase di apogeo della *respublica* nazionale si distinsero tre altre figure: principalmente Sesto Elio, ma anche Catone maggiore e Catone Liciniano.

Sesto Elio (*Sex. Aelius Paetus Catus*) fu console nel 198 e

censore nel 194 a. C. Il soprannome di «*Catus*» (l'accorto) gli fu dato per la sua grande acutezza di intuito nella soluzione delle questioni giuridiche. In effetti, si tratta della prima figura, ammiratissima dai posteri, di vero e completo giureconsulto nella storia del diritto romano.

Pomponio attribuisce al prestigioso giurista tre opere: *a*) una raccolta di *actiones*, nota sotto il nome di *Ius Aelianum*, la quale avrebbe completamente surrogato, per maggior numero e varietà di formule, l'invecchiato *ius Flavianum* (n. 66); *b*) un'opera fondamentale intitolata *Tripertita*, che riportava il testo delle XII tavole, facendolo seguire da una *interpretatio* e dalle formule delle *actiones*; *c*) «*tres alii libri*» non meglio identificati. Tra le molteplici congetture che sono state formulate in proposito, la congettura nostra (che non pretendiamo affatto essere più salda delle altre) è nel senso che l'unica e sola opera scritta da Elio sia stata quella dei *Tripertita*, i quali furono dedicati a sistemare in modo organico ed a tradurre in lingua aggiornata le disordinate ed incerte disposizioni (cd. «versetti») delle XII tavole (n. 68), e che a ciascun versetto seguissero la relativa *interpretatio* ed il formulario delle azioni corrispondenti. Dopo la morte di Sesto Elio è verosimile che i *Tripertita* siano stati variamente rielaborati da giuristi del II sec. a. C., i quali giudicarono opportuno: *a*) da un lato, enucleare e disporre in tre libri separati (*tres libri*) tre serie di argomenti (*XII tabulae, interpretatio, actiones*); *b*) dall'altro lato, accrescere e diffondere in edizione a sé stante il *liber de actionibus*, opera che ebbe largo successo fra i pratici del diritto e che appunto perciò fu designata come un *ius Aelianum* ormai sostitutivo del vecchio *ius Flavianum*.

Catone maggiore (*M. Porcius Cato*) fu console nel 195 e censore nel 184 a. C.; fece certamente l'avvocato e dette probabilmente anche *responsa* come giurista. Pomponio dice che di lui rimanevano alcuni *libri*, ma si riferisce, assai probabilmente, al contenuto giuridico dei libri *de agricultura*, nei quali erano riportati numerosi formulari predisposti per la conclusione dei contratti agrari (cd. *leges venditionis et locationis*).

Catone Liciniano (*M. Porcius Cato M[arci] f[ilius] Licinianus*), fu figlio e collaboratore di Catone maggiore. È dubbio che abbia pubblicato di suo un commentario *iuris civilis* di almeno 15 libri, come si desume dalle fonti antiche. Più verosimile è che tali *libri* siano stati una raccolta disorganica di *responsa* emessi dal vecchio Catone.

153. I «fondatori» del «ius civile». — La fase di crisi della *respublica* nazionale romana si aprì con tre famose figure di

giureconsulti, dei quali Pomponio dice che «*fundaverunt ius civile*»: Bruto, Manilio e Publio Mucio.

Si è molto discusso, e forse ancor più fantasticato, sulle ragioni per cui i tre giuristi, che non furono certo i primi in ordine di tempo tra gli interpreti del *ius civile* romano (anteriore ad essi fu, tra gli altri, quanto meno il celebratissimo Sesto Elio), siano da considerarsi proprio come «fondatori» (nel senso di iniziatori) della giurisprudenza romana. Indubbiamente qualche elemento di novità in essi è vagamente ravvisabile: per esempio l'aver esteso il loro interesse dal *ius civile vetus* agli istituti del *ius civile novum*; ma è troppo poco per elevarli così in alto tra gli esponenti della giurisprudenza repubblicana. La spiegazione più attendibile del linguaggio di Pomponio sta nell'attribuire, in questo come in altri casi, al verbo «*fundare*» un significato meno impegnativo di quello del porre le fondamenta o di mettere le basi: il significato, piuttosto, di sorreggere, di supportare, insomma di contribuire efficacemente a consolidare un'opera iniziata da altri. Cosa che indubbiamente essi fecero, aprendo il varco agli sviluppi sistematici che caratterizzarono il pensiero e le opere dei giuristi successivi.

(a) Bruto (*M. Iunius Brutus*) fu pretore in un anno incerto del secolo II a. C. Pubblicò, forse in varie riprese, un totale di *libri septem iuris civilis*: sette libri (cioè rotoli di papiro) di cui i primi tre sotto forma di dialoghi col proprio figlio, alla maniera degli scritti filosofici greci, e gli altri quattro contenenti *responsa* da lui dati in molteplici occasioni e su vari argomenti.

(b) Manilio (*Manius Manilius*) coprì il consolato nel 149 a. C. Fu valentissimo nella giurisprudenza cautelare. Di lui si ricordano come famosi e usitatissimi certi formulari della compravendita («*Manilianae venalium vendendorum leges*»). Scrisse peraltro anche un breve sommario dei principali istituti del *ius civile* (sia *vetus* sia *novum*) in tre libri («*libri tres iuris civilis*»). Pomponio parrebbe attribuirgli anche un'opera intitolata *Monumenta Manilii*, ma è più probabile che con il termine «*monumenta*» egli voglia soltanto alludere all'eccellenza di tutta l'attività giuridica di Manilio.

(c) Publio Mucio (*P. Mucius Scaevola*) fu console nel 133 e pontefice massimo dal 133 al 115 a. C.: come pontefice massimo presiedette alla pubblicazione, in edizione riordinata e sintetizzata, degli *Annales maximi*, cioè delle registrazioni dei principali avvenimenti fatte dai pontefici anno per anno (n. 294). Oltre a molti *responsa* ricordati o rielaborati dal figlio Quinto (n. 154), lasciò, secondo il solito Pomponio, «*decem libellos (iuris*

civilis)». Si può discutere se questi dieci libretti («*libelli*») siano stati altrettanti *libri singulares* (monografici) su specifici argomenti di *ius civile*, o se invece Pomponio li abbia chiamati così per la loro stringatezza espositiva. Noi propendiamo per la prima tesi, anche perché Cicerone parla di *libri* (non di *libelli*) di P. Mucio, e pensiamo che Publio Mucio, uomo assai preso dalle cure politiche e da quelle del pontificato, sia andato via via separatamente pubblicando, nel corso della sua vita, dieci successivi *libri* o *libelli* di raccolte dei suoi principali *responsa*.

Giuristi coevi dei «*tres, qui fundaverunt ius civile*» furono: Livio Druso (*C. Livius Drusus*), console nel 144; Cassio Emīna (*L. Cassius Hemīna*); Crasso Muciano (*P. Licinius Crassus Muciano*), fratello di Publio Mucio e console nel 131; Sempronio Tuditano (*C. Sempronius Tuditanus*), autore di *libri magistratuum*; Scevola Augure (*Q. Mucius Scaevola Augur*), cugino di Publio, console nel 117 a. C.; Giunio Graccano (*M. Iunius Gracchanus*), autore di *libri de potestatibus (rei publicae)*. È bene chiarire che Graccano, Tuditano ed altri minori non furono veri e propri trattatisti di diritto pubblico, ma furono piuttosto specialisti di riti sacri e di procedure profane connesse all'esercizio dei pubblici poteri: giuristi, insomma, solo sino ad un certo punto.

Discepoli dei tre giureconsulti furono: Rutilio Rufo (*P. Rutilius Rufus*); Tuberone il vecchio (*Q. Aelius Tubero*), console nel 118; Aulo Virginio (*Aulus Verginius*). Il primo, allievo di P. Mucio, eccelse come rispondente: non è da escludere che abbia curato l'edizione dei *decem libelli* o di alcuni tra essi. Del secondo e del terzo poco si sa.

154. *I giureconsulti dell'ultimo secolo della «respublica» nazionale.* — In ordine ai giuristi del sec. I a. C. le notizie si fanno più numerose e sicure. Particolarmente degni di menzione sono: Quinto Mucio, Servio, Alfeno, Ofilio, Trebazio.

(a) Quinto Mucio (*Q. Mucius Scaevola pontifex maximus*), figlio di Publio (n. 153), fu console nel 95 e venne ucciso dai partigiani di Mario nell'82 a. C. Figura eminente di giurista e di uomo politico spiccatamente conservatore (cioè di orientamento sillano: n. 81), lo si citò lungamente ad esempio per la correttezza della sua amministrazione provinciale in Asia del 100 a. C.

L'opera principale di Q. Mucio fu costituita dai 18 *libri iuris civilis*, ammiratissimi in tutto il mondo antico perché per la prima volta si applicò alla casistica del diritto la classificazione per *genera* di cui si è già detto (n. 151). Ai *libri muciani* si sarebbero ispirati più tardi i *libri iuris civilis* di Masurio Sabino e della sua scuola (n. 218), nonché altri successivi scritti e commenti di giuristi classici. La loro importanza, oltre che nel raggruppamento per grossi temi, stette nella

cura particolare con cui Mucio si studiò di «isolare» il *ius civile* (non solo *vetus*, ma anche *novum*, si badi) nei confronti della massa sempre crescente di «soluzioni alternative» offerta ai privati dal nascente (ma non ancora bene consolidato) *ius honorarium*: opera altamente meritoria in un'epoca nella quale, a termini della *lex Aebutia de formulis* (n. 142), i cittadini erano spesso posti di fronte alla non facile scelta tra la convenienza di invocare a proprio favore gli istituti della vecchia tradizione (con conseguente ricorso alla procedura delle *legis actiones*) e l'opportunità di accordarsi con le rispettive controparti per l'adozione, attraverso la procedura formulare, delle nuove soluzioni offerte nel suo editto dal pretore.

A Mucio si attribuisce anche un *liber singularis ὄρων*, cioè di *definitiones*, di cui resta qualche frammento nei *Digesta* di Giustiniano (n. 274). Vi sono tuttavia indizi per credere che esso sia stato compilato dalla scuola postclassica, mediante una spigolatura di regole ritagliate dagli scritti di Q. Mucio e di altri giuristi posteriori. Ciò che importa è che l'opera, anche se non genuina, evidenzia anch'essa la caratteristica in certo senso nuova del metodo di Q. Mucio: la tendenza cioè a puntualizzare l'esperienza giuridica per categorie di rapporti.

Allievi di Q. Mucio furono: Aquilio Gallo (*C. Aquilius Gallus*), Lucilio Balbo (*L. Lucilius Balbus*), Sesto Papirio e Caio (o Tizio) Giuvenzio. Furono giuristi di minor levatura. Il più famoso di tutti costoro fu Aquilio Gallo, inventore della *stipulatio Aquiliana* (n. 150) e dell'*actio doli* (n. 147).

(b) Servio (*Ser. Sulpicius Rufus*), contemporaneo e amico di Cicerone (n. 82-83), fu console nel 51 e morì nel 43 a. C. Allievo di Aquilio Gallo, superò di molto il maestro, rivelandosi innovatore sagacissimo del *ius civile*. Dotato di forte *vis* dialettica, Servio fu spesso fervido e acuto contestatore delle dottrine di Q. Mucio. Ciò non dipese, peraltro, da motivi di avversione o di polemica personale (oltre tutto, resa impensabile dal fatto che la carriera di Servio come giurista ebbe inizio dopo la morte di Mucio): dipese piuttosto da una peculiare (e geniale) sensibilità di lui per la cd. «*ars iuris*», cioè per la penetrante analisi dei casi concreti alla luce delle nuove esigenze sociali.

Dalle numerose contestazioni degli insegnamenti muciani contenuti nei *libri iuris civilis* derivò, probabilmente, una vasta raccolta di *responsa* e *quaestiones* forse operata da suoi discepoli (raccolta che andò sotto il nome di Servio col titolo di *Reprehensa Scaevolae capita*, o di *Notata Mucii*). Sicuramente di propria mano Servio scrisse invece i *Libri duo ad Brutum*

(n. 153): opera (di cui nulla, peraltro, rimane, se non qualche riferimento) che è degna di molto rilievo per il fatto che con essa Servio inaugurò (pare) la serie dei commentarî all'*edictum* del pretore ed aprì, in ogni caso, alla letteratura giuridica successiva l'interesse verso la sistematica di impianto «processuale» dell'*edictum praetoris* (sistematica ben diversa da quella di impianto «negoziale» dei *libri iuris civilis* di Quinto Mucio).

Oltre che come rispondente, Servio eccelse, data la sua personalità estroversa e affascinante, come maestro. Pomponio cita ben dieci discepoli di lui (noti come «*auditores Servii*») ed aggiunge che i prodotti della scuola serviana furono raccolti e ordinati da Aufidio Namusa (*P. Aufidius Namusa*) in 140 *libri digestorum*: un'opera di cui nulla si sa di preciso, ma di cui è possibile intuire sia stata una sorta di modello dei *libri digestorum* della giurisprudenza classica (n. 219).

(c) Alfeno (*P. Alfenus Varus*) fu *consul suffectus* nel 39 a. C. e allievo anch'egli di Servio Sulpicio. Lasciò 40 *libri digestorum* (più o meno corrispondenti ai *digesta* di Aufidio) in cui erano raccolti e ordinati (presumibilmente secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio) responsi suoi e del suo maestro. Nei *Digesta* di Giustiniano (n. 274) si incontrano alcuni frammenti estratti sia da quest'opera antica sia da un'*epitome* redatta dal giureconsulto Paolo (n. 231): ma sembra che né l'*epitome* paolina né la stessa copia dei *digesta* alfeniani usata dai compilatori giustinianeî fossero quelle di stesura genuina.

(d) Ofilio (*Aulus Ofilius*) fu un altro allievo di Servio e grande amico di Cesare; tanto studioso che rinunciò a fare la carriera politica. Scrisse un gran numero di *libri iuris civilis* e un certo numero (20?) di *libri de legibus*.

Pomponio, inoltre, dice di Ofilio: «*de iurisdictione idem edictum praetoris diligenter composuit*». Parole alquanto oscure, ma che adombrano, a nostro parere, un commentario ad *edictum praetoris*, il quale fu nel contempo il primo tentativo di parziale riordinamento, sulle tracce dello schema «processuale» già adottato da Servio, delle ancor troppo disordinate clausole dell'albo pretorio e fu quindi l'archetipo della sistematica (indubbiamente orientata dalle opere della giurisprudenza) propria dell'editto giurisdizionale dell'età classica (n. 206).

(e) Trebazio (*C. Trebatius Testa*) fu amico di Cicerone, ma giunse a gran fama ed autorità con Augusto, del cui *consilium* fu autorevole membro. Non scrisse molto, anche se fu molto attivo. Di lui si ricordano alcuni *libri de religionibus* (nove o undici) e un numero imprecisato di *libri de iure civili*.

Giuristi minori di questo secolo furono: Aulo Cascellio (*Aulus Cascellius*), allievo di Quinto Mucio, dotto e diligente, anche se non molto originale; Tuberone il giovane (*Q. Aelius Tubero*), accusatore, nel 46 a. C., di Quinto Ligario difeso da Cicerone, e poi passato allo studio del diritto; Bleso, personaggio non meglio conosciuto; Elio Gallo (*C. Aelius Gallus*), ricordato nelle fonti come autore di un lessico giuridico (*de verborum quae ad ius pertinent significatione*) in almeno due libri, che venne sfruttato poco più tardi dal grammatico augusteo Verrio Flacco per le voci giuridiche del suo più ampio *de verborum significatu* (opera che, a sua volta, conosciamo attraverso un'epitome, forse del sec. II d. C., di Sesto Pompeo Festo: n. 288).

RIEPILOGO DEL PERIODO PRECLASSICO

Il periodo preclassico della storia giuridica romana (cap. II: n. 73-154) coincide con i secoli della libera respublica («libera» perché non più soggiogata dai re), cioè con gli anni 367-27 a. C. Furono poco più di tre secoli nel corso dei quali le istituzioni della vecchia civitas non vennero formalmente abolite, ma persero quasi ogni residua importanza pratica per effetto della preponderanza schiacciante della repubblica nazionale romana: organizzazione politica, questa, chiaramente segnata dalla sua derivazione dall'esercito centuriato ed in cui non si fece più distinzione (o quasi) tra patrizi e plebei, ma cittadini furono i membri del populus, cioè tutti coloro (persino gli schiavi affrancati) che fossero liberi (pur se sottoposti a patria potestas) e dessero sufficienti garanzie di partecipazione al patrimonio di interessi, di ideali, di sentimenti tipici della comunità politica romana (cfr. § 12).

Della respublica (res populi: cfr. §§ 13 e 17) il territorio (tradicionalmente denominato, all'antica, civitas) si estese progressivamente sino a ricomprendere vaste zone dell'Italia peninsulare (a partire dai confini con la Gallia Cisalpina), ed anche varie «filiali» esterne di coloniae civium Romanorum, sulla base di una ripartizione amministrativa della civitas in 4 tribù territoriali «urbane» (quelle dell'urbs Roma vera e propria) e 31 tribù territoriali «rustiche» o extra-urbane.

La cittadinanza romana fu estesa, a sua volta, a tutti i residenti dei territori annessi, sempre che fossero organizzati in familiae di tipo patriarcale alla romana. Solo eccezionalmente essa fu concessa (con o senza restrizioni di varia ampiezza) anche ad alcune civitates non annesse, ma ritenute di sicura fiducia (municipia). Le grandi conquiste territoriali extraitaliche furono invece assegnate (insieme con le popolazioni locali) all'imperium di magistrati o promagistrati romani a titolo di provinciae, cioè di sfere di attribuzioni imperative degli stessi (cfr. § 18).

Il governo fu strutturalmente «democratico» perché eminentemente basato sulla volontà popolare espressa dalle assemblee: in pratica, la genuina volontà popolare fu peraltro progressivamente condizionata e vanificata dal predominio sociale ed economico dapprima della nobilitas senatoria, di poi anche del ceto imprenditoriale (rivale della nobilitas) detto degli equites. Questo predominio implicò un funzionamento oligarchico dello stato, un conflitto interno sempre più drammatico tra sostenitori della nobilitas (gli optimates) e sostenitori degli equites (i populares), infine le lotte civili (ed armate) tra personalità eminenti ben note, di

cui l'ultima e definitivamente vittoriosa fu quella di Ottaviano, il futuro Augusto.

L'organizzazione governativa repubblicana (cfr. §§ 14-16) fece capo, più precisamente, a tre gruppi di istituti: a) le assemblee popolari (comizi centuriati, comizi tributi, concili tributi della sola plebe), cui era demandata l'elezione dei magistrati, l'approvazione delle leggi o dei plebisciti ad esse proposti, in certi casi il giudizio (spesso su provocatio dell'imputato) in ordine a taluni reati (crimina); b) una gerarchia di magistrature (consolato, pretura, edilizia curule ed edilizia plebea, tribunato della plebe, questura, censura, dittatura, altre minori): tutte variamente limitate nel tempo (generalmente annue), tutte con attribuzioni autoritative (potestas), alcune (per la precisione: consolato, pretura, dittatura) con in più il potere di comando militare (imperium: per il riconoscimento del quale era tradizionalmente necessaria la *cd. lex curiata de imperio* o *lex regia*, consistente nell'acclamazione da parte degli antichi comizi curiati), tutte più o meno largamente ausiliate nella loro attività dai sacerdoti pubblici (n. 116); c) il senato, composto dagli ex-magistrati e attivissimo nel prodigare ai magistrati in carica pareri e consigli (senatus consulta) che erano, in realtà, di un'autorevolezza quasi pari ad una vera e propria direttiva suprema.

All'interno dell'ordinamento «statale» della respublica (cfr. § 19) presero progressivamente consistenza quattro sistemi giuridici normativi: a) quello del *ius civile vetus*; b) quello del *ius publicum*; c) quello del *ius civile novum*; d) quello del *ius honorarium*.

Il sistema del *ius civile vetus* (o *ius civile per antonomasia*: cfr. § 20) fu quello in cui confluirono gli antichi *ius Quiritium* e *ius legitimum vetus*, sviluppati ed arricchiti dall'opera attiva della «giurisprudenza» dapprima pontificale, ma poi anche laica.

Il sistema del *ius publicum* (nel senso particolare di *ius legibus publicis conditum*, cioè di diritto introdotto da leggi e plebisciti: cfr. § 21) arricchì il *ius civile* di nuove norme e riformò la repressione criminale (dapprima regolando meglio la provocatio ad populum e il *cd. «processo comiziale»*; di poi creando alcune più ristrette commissioni di inchiesta a carattere stabile, le *cd. quaestiones perpetuae*, per la persecuzione di un certo numero di crimina particolarmente gravi e frequenti).

Il sistema del *ius civile novum* (detto anche, molto più tardi, del *ius gentium*: cfr. § 22) scaturì dall'attività del praetor peregrinus nel risolvere le liti private tra Romani e stranieri (o anche tra peregrini trovantisi in Roma), adottando una procedura nuova, ben diversa da quella tradizionale e formalista delle *legis actiones*, la procedura che permise al magistrato giurisdicente: a) di prendere atto di vari istituti ignoti al *ius civile vetus* ed emergenti dalla prassi commerciale di tutto il mondo mediterraneo; b) di sottoporre all'accordo tra le parti «regole di giudizio» (iudicia) adeguate a queste novità (rimettendo a giudici privati scelti dalle parti stesse la valutazione delle prove e la sentenza concreta); c) di dare sempre più largo sviluppo alla formazione di una sorta di nuove normative legate alla corretta osservanza (da parte dei soggetti giuridici e da parte sua) dei «precedenti» fissati in ordine a fattispecie identiche o analoghe.

Il sistema del *ius honorarium* (anche questo così denominato molto più tardi: cfr. § 23), scaturì, a sua volta, dall'attività di decisione delle liti private tra cittadini (e con stranieri ammessi eccezionalmente al commercium) svolta dai magistrati esercenti la *iuris dictio* (pretore urbano, pretore peregrino, presidi delle province territoriali, edili curuli) attraverso: a) l'adozione dell'agile procedura inaugurata dal praetor peregrinus (procedura che man mano prevalse su quella antiquata delle *legis actiones*, e dette luogo al *cd. processo per formulas*:

n. 144-146); b) l'uso di questa maggiore libertà di decisione per offrire alle parti (sempre che queste si trovassero d'accordo nell'accettarle) «regole di giudizio» innovative rispetto ai principi ormai invecchiati del diritto più antico. Dal che, in forza della corretta osservanza dei «precedenti», nonché dei criteri di valutazione solitamente annunciati nei *cd. edicta perpetua* (cioè negli editti programmatici emessi al principio dell'anno di carica), derivò la formazione di una sorta di «diritto alternativo» coesistente con quello ufficiale, ma ad esso sempre più largamente preferito dai soggetti sul piano pratico.

Attività importantissima non inquadrata nella costituzione, ma ambientata nella società romana in generale, fu quella svolta, a titolo di libera scelta, dalla giurisprudenza laica (*iuris prudentia*: cfr. § 24), i cui esponenti (*iuris consulti*) si misero a disposizione dei privati e degli stessi magistrati nel rispondere ai loro quesiti (*respondere*), nel suggerire le formulazioni più accorte dei loro atti negoziali (*cavere*), nello stendere la *falsariga* delle loro azioni giudiziarie (*agere*) e nel dare altri opportuni consigli (n. 149-151).

Nomi di giuristi da ricordare: Appio Claudio Cieco, Tiberio Coruncanio, Sesto Elio, i due Catoni (padre e figlio), Giunio Bruto, Manio Manilio, Publio Mucio, Quinto Mucio, Servio Sulpicio Ruso, Alfeno, Ofilio, Trebazio (n. 152-154).

CAPITOLO III

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

§ 25. — ROMA NEL PERIODO CLASSICO

SOMMARIO: 155. Quadro generale. — 156. Il principato di Augusto. — 157. I Giulio-Claudii. — 158. La prima anarchia militare e i Flavii. — 159. Nerva e Traiano. — 160. Il principato di Adriano. — 161. Gli Antonini. — 162. La seconda anarchia militare e i Severi. — 163. La crisi della *respublica* universale e le sue cause. — 164. Segue. Le vicende della crisi. — 165. La formazione dell'*imperium* romano.

155. Quadro generale. — La data del 13 gennaio 27 avanti Cristo, giorno in cui Ottaviano dispense tutti i suoi poteri straordinari, segnò simbolicamente la fine dell'agitatissima fase di crisi della *respublica* nazionale romana (n. 83) e l'inizio di un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: periodo che può denominarsi della civiltà romano-universale.

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza mondiale politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla massima estensione il proprio *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli. È evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perché così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole, sopra tutto in quelle province ellenistiche e orientali che già erano depositarie di evolute civiltà autonome. E non sorprende, inoltre, che l'esportazione della romanità abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente era prima servito a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni eterogenee. Insomma, la civiltà di Roma si

P. classico <i>(respublica</i> universale a regime di principato: sec. I-III d. C.)	vicende	[fase augustea (s. I a.-II d. C.): da Augusto a Traiano (156-159) fase adrianea (s. II-III d. C.): da Adriano ai Severi (160-162) fase di crisi (s. III d. C.): cd. terza anarchia militare (163-165)
	popolazione	[cittadinanza: estesa a quasi tutti gli abitanti dell'impero dalla <i>const. Antoniniana</i> del 212 (167-170) sudditanza: conseguentemente molto ristretta (n. 168)
	territorio	[metropolitano: Italia peninsulare delle 35 tribù (171-173) pertinenziale: organizzato in <i>provinciae</i> (189-191)
	governo	[A [organismi tradizionali repubblicani (177-180) [enti parastatale repubblicani riordinati (184-188) [B [<i>princeps</i> e funzionari dipendenti (181-183)
	ordinamento	[statale: imperniato sul <i>principatus</i> (193-195) [giuridico [<i>ius vetus</i> : sistemi normativi repubblicani (199-206) [<i>ius novum</i> : prodotto o influenzato <i>extra ordinem</i> dal <i>princeps</i> con <i>orationes in senatu</i> , <i>edicta</i> , <i>mandata</i> , <i>epistulae</i> , <i>rescripta</i> , <i>decreta</i> (207-213) [grande giurisprudenza classica sistematica (214-233)

TAVOLA V: Il periodo classico del diritto romano. (Le cifre tra parentesi si riferiscono ai «numeri» in cui è diviso il capitolo).

universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acquistò in diffusione. Essa divenne una sorta di denominatore generico e formale delle varie civiltà antiche, i cui rispettivi patrimoni culturali rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto comune della romanità.

Il perno attorno a cui ruotò progressivamente il mondo romano in questo suo passaggio dall'impostazione nazionalistica a quella universalistica fu costituito dal regime di governo detto usualmente del *principatus*. La *respublica*, che già in passato (e sopra tutto nella fase di crisi) aveva talvolta eccezionalmente sacrificato il regolare funzionamento del suo governo alla fiducia riposta in cittadini eminenti (*principes civitatis*) e nell'azione politico-militare dagli stessi spiegata, passò con Augusto a considerare necessaria e stabile l'istituzione *extra ordinem* (a titolo, cioè, surrettizio) di un *princeps (civitatis)*, che garantisse l'ordine interno e in pari tempo la *pax Romana* nelle province. Il prezzo che essa pagò per questi importanti vantaggi fu costituito dal concentramento nelle mani del *princeps* di poteri latissimi, sopra tutto militari, difficilmente controllabili in pratica nel loro esercizio, nonché, alle lunghe, dall'affievolimento del senso civico, dello spirito di democrazia, tra la popolazione genuinamente romana.

Quanto ai *principes*, il fatto di basare la loro preminenza essenzialmente sulle province poste ai loro ordini (e sulle legioni ivi stanziare) li portò spiegabilmente a valorizzare, a discapito di Roma e dell'Italia, quell'*imperium Romanum* da cui erano essi stessi valorizzati. Non in un giorno solo, anzi attraverso un processo secolare, il primato della *respublica* sull'*imperium* si logorò. Ma siccome la *respublica* era, tutto sommato, la piattaforma indeclinabile del potere dei *principes*, la sua decadenza si risolse ad un certo punto in decadenza di tutto il sistema politico romano. Sul finire del sec. II d. C., e ancor più nel secolo successivo (un secolo fatale, il sec. III, per la storia della romanità), le civiltà provinciali cominciarono a riacquistare ciascuna la sua originaria autonomia ed a reagire in modo sensibile sulla civiltà tipicamente romana. Questa finì per impoverirsi di ogni suo elemento vitale e per ridursi in maniera sempre più accentuata ad una qualifica solo esteriormente ed apparentemente unitaria del mondo civile antico.

Il nuovo carattere di «universalità», nel senso ora precisato, che la civiltà romana assunse nel periodo intercorrente tra il 27 a. C. e gli ultimi anni del sec. III d. C. si chiarisce e si illumina ancor più attraverso l'analisi dell'evoluzione strutturale della so-

cietà e del sistema politico romano. Evoluzione che, per poter essere meglio compresa, va scissa in tre fasi successive: a) la fase augustea della *respublica* universale, durata dal principato di Augusto sino a tutto quello di Traiano (n. 156-159), nella quale, sia pure in maniera sempre meno intensa ed evidente, la *respublica* prevalse, secondo un programma inaugurato da Augusto, sul vasto *imperium Romanum*; b) la fase adrianea della *respublica* universale, durata dal principato di Adriano sino alla fine del principato dei Severi (n. 160-162), nella quale l'*imperium Romanum* ebbe non minore rilevanza politica della *respublica*, con tendenza sempre più accentuata, sopra tutto con i Severi, a prevalere sulla stessa; c) la fase di crisi della *respublica* universale, durata sino all'avvento di Diocleziano al potere (n. 163-165), nella quale la *respublica* romana, pur rimanendo nominalmente in piedi in varî suoi istituti, fu completamente sopraffatta dall'assolutismo imperiale.

156. Il principato di Augusto. — L'assestamento della *respublica* universale romana nella sua rinnovata struttura e la riorganizzazione unitaria dell'*imperium Romanum* si verificarono nel periodo che va dal 27 a.C., anno iniziale della riforma augustea, al 117 d.C., anno di morte del *princeps* Traiano. Fu la «fase augustea» della *respublica* universale romana.

Questa fase fu dominata dalla grandiosa personalità del suo iniziatore, Augusto, dalle cui lungimiranti direttive, pur attraverso vicende spesso agitate, sostanzialmente non si discostarono i principali successori, da Tiberio a Traiano. Il problema politico che ad Augusto spettò di risolvere fu quello di riportare la pace e l'ordine nello stato, esausto dalla lunga crisi dei sec. II-I a.C., cercando di modificare il meno possibile la costituzione repubblicana tradizionale. La riforma augustea dello stato romano fu, precipuamente, una riforma del regime di governo della *respublica*: la nuova figura costituzionale del *princeps Romanorum* servì infatti a garantire la stabilità della situazione interna e la salda tenuta del sistema imperiale. In concomitanza o in dipendenza di questa riforma governativa si attuò progressivamente, nella fase da Augusto a Traiano, un'evoluzione generale del sistema sociale e politico romano: sia in quanto la *respublica* venne a perdere ogni residuo della vecchia base nazionalistica; sia in quanto l'*imperium Romanum* acquistò quella coesione intima, che ne fece un *quid* costituzionale unitario in posizione di «pertinenza» rispetto alla *respublica*.


(a) Il primo atto della politica di Ottaviano fu, come si è detto a suo tempo (n. 83), quello di restaurare solennemente le scosse istituzioni repubblicane, ponendo fine, col 27 a. C., al periodo eccezionale delle discordie e delle guerre civili. La mossa fu molto abile, perché Ottaviano aveva da far dimenticare di essere titolare, oltre che di poteri costituzionali ordinari e straordinari (principalmente, la carica di *consul* e uno speciale *ius tribunicium* implicante la *sacrosanctitas* e il *ius auxilii*), anche e sopra tutto di quel potere extra-costituzionale supremo, arbitrariamente arrogatosi nel 32 a. C., alla scadenza del *triumviratus*, sulla base della plebiscitaria acclamazione e invocazione del suo nome da parte dei cittadini e degli stessi abitanti delle province (*coniuratio Italiae et provinciarum*). Ma in capo a pochi anni Ottaviano, che frattanto passò ad essere denominato *imperator Caesar Augustus*, dovette constatare che la rielezione annua al consolato ed i pochi poteri straordinari attribuitigli erano piuttosto insufficienti al fine di garantire la pace interna, e sopra tutto l'unità dell'*imperium*. A quest'uopo era necessario che gli si conferisse una posizione di netta e durevole superiorità rispetto ad ogni magistratura ordinaria e straordinaria. Per conseguenza, nel giugno del 23 a. C., prendendo spunto dalla scoperta di una congiura contro la sua persona organizzata da Cephone e Murena, Augusto rinunciò al consolato e ottenne in cambio dal senato e dai *concilia plebis* il conferimento della *tribunicia potestas* a vita. Gli si riconobbe, inoltre, sia pure inizialmente in modi non ufficiali ed espliciti, una somma di poteri, che più tardi, forse dopo la sua morte, integrarono il cd. *imperium proconsulare maius et infinitum* su tutte le province: un comando che comportava la disponibilità insindacabile di 25-28 legioni in armi, praticamente di tutte le forze armate romane.

Ormai un quarto centro di potere veniva ad inserirsi nella struttura di governo della *respublica*, accanto ai *comitia*, al *senatus* ed ai *magistratus*. Un fiduciario vitalizio del popolo romano, il *princeps universorum*, assumeva di fronte ad esso il compito di sovrintendere all'amministrazione unitaria dell'*imperium*, assicurando nel contempo la propria preponderanza entro la *respublica* attraverso il *ius intercessionis* illimitato implicato dalla *tribunicia potestas*. Non ultimo sostegno della sua potenza erano le *cohortes praetoriae* della sua guardia personale, che avevano il privilegio di essere stanziate in armi entro la cerchia urbana di Roma.

La *restauratio reipublicae* incise sin dall'inizio anche sul sistema monetario, di cui divenne fondamento il cd. *Caesar Augustus aureus* (in due nominali: il *denarius aureus* di gr. 7.80 e il *quinarius aureus* di gr. 3.90). La coniazione di queste altre monete venne sottratta al senato e affidata in esclusiva al *princeps*.

(b) In Roma Augusto dominò a lungo, contribuendo con ciò a stabilizzare progressivamente il nuovo istituto del *princeps*. Ma le vicende del suo principato furono alterne e non sempre fortunate.

Già nel periodo tra il 27 e il 24 a. C. Ottaviano aveva dovuto com-



CARTINA VI. Il territorio dell'impero alla morte di Augusto.

piere (o dirigere a distanza) spedizioni in Gallia e in Spagna per la loro completa pacificazione. Dopo il colpo di stato del 23 a. C. egli fu costretto a passare in Grecia ed Asia. Quivi sconfisse nel 20 a. C. i Parti, ottenendo la restituzione delle insegne che questi avevano preso a Crasso e ad Antonio, mentre il figliastro Tiberio Claudio occupava l'Armenia, insediandovi il re Tigrane. A completare l'opera di pacificazione in Spagna provvide nel 19 a. C. il genero Marco Vipsanio Agrippa, un valente generale e uomo politico che l'anno dopo Augusto associò anche a sé nel comando straordinario, fino a quando prematuramente morì (12 a. C.).

Il 18 e 17 a. C. furono per il principe anni di relativa tranquillità, di cui egli approfittò per fare approvare dalle assemblee un'imponente legislazione restauratrice dei valori fondamentali del costume romano: le leggi in tema di matrimonio (n. 204), quelle dirette alla repressione di vecchi e nuovi *crimina* (n. 202), la *lex Iulia sumptuaria*, che limitò gli sperperi nei banchetti e negli abiti e ornamenti femminili (n. 204), la *lex Iulia de annonae* (18 a. C.?) che represses con forte multa l'incetta di generi alimentari. Ma ecco che nel 16 a. C. gli eventi lo allontanano nuovamente da Roma, richiamandolo in Gallia. Dopo una grossa sconfitta di Marco Lollio ad opera di tribù germaniche nella regione del Reno (cd. *clades Lolliana*), egli conquista, per merito di Tiberio e di Druso maggiore (figli di primo letto di sua moglie Livia), la Germania meridionale, che Tiberio (essendo frattanto morto Druso) pacificherà definitivamente nel 7 a. C. Tiberio sembra ormai il suo nuovo *alter ego*, ma per ragioni che sfuggono cade per un certo tempo in disgrazia e viene esiliato a Rodi. Da Rodi tornerà solo nel 2 a. C., quando verrà adottato come figlio da Augusto e partirà per una nuova vittoriosa campagna contro i Germani, che sarà conclusa sulle rive dell'Elba nel 5 d. C.

Gli ultimi anni furono decisamente funesti. Morti (rispettivamente il 2 e il 4 d. C.) i due giovani nipoti Lucio e Caio Cesare, l'opposizione della *nobilitas* senatoria contro di lui si rafforzò e costrinse Augusto a subire, tra l'altro, l'emanazione di una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum*, la quale subordinò l'elezione delle magistrature curuli ad una «raccomandazione» che sarebbe potuta provenire non meno dagli *equites* a lui fedeli che dai *senatores* a lui malfidi (n. 177). Di collusione con la *nobilitas* fu sospettato Tiberio, che peraltro consolidò, in mancanza di competitori, la sua posizione di designato alla successione. Nel 6 d. C. si ribellarono a Roma i popoli della Pannonia e dell'Illirico, che vennero ridotti alla ragione dopo due anni di lotte. Il 9 d. C. fu la volta della ribellione dei Germani, che si opposero tenacemente all'avanzata romana verso l'Elba e il Danubio e, al comando di Arminio, capo della tribù dei Cherusci, distrussero nella selva di Teutoburgo le legioni di Quintilio Varo. Le guerre moltiplicarono le difficoltà economiche e costrinsero le autorità statali all'imposizione di nuovi tributi.

Augusto attese ormai rassegnato la fine del suo principato, rinunciò a portare in Occidente l'impero oltre i confini del Reno, e nel 13 d. C.

fece attribuire a Tiberio poteri quasi pari a quelli a lui spettanti. La morte lo colse a Nola nell'agosto del 14 d. C., in età di 77 anni.

(c) Uomo di grande equilibrio e di molta prudenza politica ed amministrativa, splendidamente coadiuvato da una schiera di ottimi collaboratori (principalmente dalla moglie Livia Drusilla, dal genero Agrippa e dal figliastro Tiberio), Augusto si era proposto, in definitiva, tre compiti: il risanamento sociale e politico del decaduto ambiente romano, la pacificazione dell'impero e la coesione di quest'ultimo con la *respublica*. Al risanamento della corrotta società romana dedicò la legislazione rimasta memorabile nei secoli e votò inoltre l'opera, meno appariscente perché piú capillare, di una cura continua nel cercar di risvegliare antiche tradizioni politiche e sociali. Alla pacificazione dell'impero dedicò le numerose e fortunate spedizioni punitive, sopra tutto in Gallia e in Spagna, nonché viaggi propiziatori in Sicilia, in Grecia e nei territori asiatici. Alla coesione tra *respublica* e *imperium* dedicò, infine, una grande opera di riordinamento amministrativo delle *provinciae* e di direzione unitaria delle stesse da Roma.

Gli intenti di Augusto non furono, peraltro, coronati che da un momentaneo e non completo successo, anche se poeti come Virgilio, Orazio, Ovidio, Propertio e storici come Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, con una pleiade di figure minori, magnificarono i suoi tempi come quelli del massimo fulgore di Roma. La società romana non era in grado di venir realmente risanata, né l'affidamento delle sorti della *respublica* nelle mani del *princeps* fu tale da favorire il risveglio del vecchio e genuino spirito di *libertas* dei Romani di un tempo. La pacificazione dell'impero fu minata dalla latente insofferenza della dominazione romana, sia da parte delle popolazioni orientali sia da parte di quelle occidentali. La coesione tra *imperium* e *respublica* fu implicitamente minacciata, di lì a pochi decenni, dal diffondersi del cristianesimo (proprio durante il principato augusteo nacque in Galilea Gesù di Nazareth, il Cristo) e dalla irreducibilità dei Germani, esaltati dal ricordo della vittoria di Arminio.

157. I Giulio-Claudii. — Dal 14 al 68 d. C. il *principatus* fu successivamente attribuito a Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, tutti e quattro appartenenti alla *gens Claudia*, che era quella del primo marito di Livia. Si parla a loro riguardo di una serie, o, piú impropriamente, di una dinastia Giulio-Claudia, perché il primo di essi, Tiberio, era divenuto membro della *gens Iulia* a séguito dell'adozione da parte di Augusto.

Ovviamente la designazione di quattro elementi della stessa stirpe fu tutt'altra che fortuita. Il gruppo di potere costituitosi intorno ad Augusto si faceva ancora fortemente valere. Ad ogni modo (e se ne deve tener conto), sul piano costituzionale la successione avvenne, di volta in volta, per determinazioni formalmente libere del senato e dei comizi.

(a) Tiberio (Tiberio Giulio Cesare Augusto), figlio adottivo di Augusto, tenne il *principatus* dal 14 al 37 d. C. Il suo avvento al potere fu gradito al *senatus* perché egli, pur non mostrando alcuna intenzione di rinunciare al regime di governo introdotto da Augusto, era naturalmente portato a non sottovalutare l'importanza della *nobilitas* senatoria, sia pure a detrimento del peso dei *comitia*. Uno dei suoi primi atti fu appunto di favorire il trasferimento al solo *senatus* della decisione politica in ordine alla designazione dei candidati alle magistrature (n. 177). Per il resto il suo programma fu, almeno inizialmente, quello della continuazione puntuale e addirittura pedante dell'opera di Augusto.

Alieno per temperamento dallo sfarzo, Tiberio rifiutò gli onori divini, fece vita ritirata e intensa di attivissimo funzionario, si preoccupò di riordinare col metodo della *lésina* le finanze dissestate, curò il ripristino di una severa disciplina nelle legioni e riuscì a reprimere tutti i principali focolai di ribellione sia in Germania sia in Oriente. Gli furono di valido aiuto sul piano militare il figlio Druso Cesare, cui andò il merito di aver placato la rivolta delle legioni di Pannonia, ma sopra tutto il nipote Germanico (Cesare Giulio Germanico), figlio di suo fratello Druso maggiore, che Augusto gli aveva imposto di adottare come presuntivo successore nel principato. Germanico, uomo di notevoli qualità militari e di grande ascendente sui soldati, dopo aver rapidamente repressa una rivolta delle legioni di Germania, passò con le stesse a compiere, tra il 14 e il 16, una serie di efficaci incursioni punitive, che ebbero l'effetto di riaffermare l'impero di Roma riportandolo sino alla linea del Reno, oltre la quale peraltro Tiberio evitò prudentemente di spingersi.

Ben presto si manifestò tuttavia in Tiberio un insopprimibile tedio del potere. Forse la piega decisiva fu causata dalla morte misteriosa di Germanico, di cui molti lo accusarono. Germanico, inviato nel 17 in Oriente, vi aveva sempre più rivelato un carattere ambizioso e insofferente, che aveva indotto il sospettoso Tiberio a farlo sorvegliare in un modo un po' troppo scoperto dal suo fedele Pisone (Cneo Calpurnio Pisone), governatore di Siria. La morte improvvisa, avvenuta nel 19, si tradusse in un processo criminale contro Pisone, il quale finì per suicidarsi e per confermare con ciò, nell'opinione popolare, i sospetti non tanto sulla sua persona, quanto su Tiberio come presunto mandante. Tiberio si chiuse sdegnosamente ancor più in se stesso e dopo qualche anno, essendogli morto anche il figlio Druso Cesare (23 d. C.), si allontanò addirittura da Roma, andando a risiedere quasi stabilmente nell'isola di Capri.

A Roma rimase come suo uomo di fiducia il *praefectus praetorio* L. Elio Seiano, il quale ne approfittò. Per conseguire la successione, Seiano convinse Tiberio a esiliare la vedova di Germanico, Agrippina maggiore, e più tardi (30-31 d. C.) gli divenne collega nell'*imperium proconsulare* e nel consolato. Ma finalmente Tiberio si scosse. Convinto che Seiano congiurasse contro di lui e sospettandolo dell'uccisione di Druso, lo destituì da prefetto del pretorio e fece in modo che il *senatus*

tus lo condannasse a morte. La repressione si estese implacabile a moltissimi amici di Seiano e, sulla china dei sospetti e dei timori, anche a tutta la famiglia di Germanico, di cui restarono in vita solo l'ultimo figlio, Gaio, e la figlia Agrippina minore.

(b) Morto Tiberio in età di 78 anni, nel 37 d. C., il *senatus* ebbe da scegliere, per la designazione del nuovo *princeps*, tra il figlio di Germanico, venticinquenne, e l'ancor piú giovane figlio di Druso, Tiberio Gemello. La scelta cadde, anche per le pressioni dei pretoriani, sul primo, Gaio (Caio Giulio Cesare Germanico), soprannominato universalmente Caligola (cosí lo chiamarono da fanciullo i soldati di Germanico per l'uso di vestirsi alla militare, sino alle piccole *caligae* di cui si calzava). Ma fu una decisione infelice perché Caligola rivelò rapidamente tutti i lati negativi del carattere di suo padre, tra cui principalmente l'ambizione, il gusto degli onori e l'intolleranza di freni. Tentò persino, tra l'altro, di ripristinare, esasperandolo, quel culto dell'imperatore vivente che si era profilato sotto Augusto e che Tiberio aveva accortamente respinto.

L'urto col senato e col ceto dirigente si rese inevitabile. Caligola cercò di superarlo ricercando il favore delle categorie infime della popolazione, persino degli schiavi, ma finí per avere la peggio. Una congiura capeggiata da Cassio Cherea, un tribuno delle coorti pretorie, lo tolse violentemente dalla scena dopo soli tre anni di principato, nel 41 d. C.

(c) Chi investire del *principatus* dopo la scomparsa di Caligola? Il problema, ove si volesse rimanere aderenti alla gente Giulio-Claudia, non era di facile soluzione, anche perché Caligola aveva trovato il modo, nel suo brevissimo periodo di governo, di far uccidere Tiberio Gemello. Del ceppo Giulio-Claudio non restava che il cinquantenne Claudio (Nerone Claudio Tiberio Germanico), fratello di Germanico, che si era tenuto sempre in disparte, immerso solo negli studi di erudizione storica. I pretoriani, nel ricordo del fascino di Germanico, puntarono decisamente su lui e il senato, contando piú che altro sulla sua remissività, ne accettò la designazione.

Sul piano amministrativo e militare, Claudio, che era spronato da una vera ammirazione per la personalità di Augusto e per il passato glorioso di Roma, si rivelò di molto superiore a quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Esaltò, almeno in un primo momento, la influenza della *nobilitas* senatoria in molti campi e confermò la fiducia in lui delle legioni, conquistando (in parte) la Britannia e sottomettendo in Africa la Mauretania. Lungimirante, anche se affatto popolare presso i Romani, fu la sua politica di riorganizzazione delle *provinciae*: mirò a sottrarle all'arbitrio eccessivo dei relativi governatori e a renderle invece sempre piú dipendenti (direttamente o indirettamente) dal potere unitario del suo governo.

Ma la tempra era debole. La cerchia di liberti, di cui amò circondarsi forse proprio per non dover subire le influenze di *senatorii* o di *equites* romani, prese rapidamente il sopravvento su lui, orientandone

la politica in senso smodatamente accentratore e marcatamente favorevole a quelle province di cui i liberti suoi favoriti erano oriundi. A ciò si aggiunse l'invasione della sua famiglia, vero covo di rivalità e di congiure. La terza moglie, Messalina (Valeria Messalina), da cui ebbe i figli Britannico e Ottavia, si rese talmente famosa per la sua dissolutezza, che egli si indusse quasi suo malgrado a farla uccidere. La quarta moglie, Agrippina minore, figlia di suo fratello Germanico, che dalle prime nozze aveva avuto Domizio Nerone, tramò a sua volta senza posa per assicurare la successione al figliuolo anziché a Britannico, giungendo infine a convincere Claudio ad adottarlo ed a farlo sposare con Ottavia.

Nel 54 d. C., quando ormai il piano di Agrippina era convenientemente assicurato, Claudio morì quasi d'improvviso. La voce popolare fece presto ad accusare della sua morte la moglie.

(d) Nerone (Lucio Domizio Enobarbo, poi Nerone Claudio Cesare), che era in età di soli diciassette anni, non ebbe difficoltà ad ottenere il *principatus* lo stesso 54 d. C. Non passò un anno che il fratellastro Britannico fu misteriosamente avvelenato.

Non solo per pochezza di età ma anche per instabilità di carattere, Nerone, pur disponendo di una certa cultura di stampo greco, era scarsamente adatto a sobbarcarsi ai pesi del governo. Ma nei primi tempi le sue deficienti capacità furono colmate dal consiglio assiduo, spesso quasi oppressivo, della madre Agrippina minore, del maestro Anneo Seneca il filosofo e del *praefectus praetorio* Afranio Burro. Probabilmente è a questa cooperazione di famiglia che vanno attribuite le azioni sostanzialmente apprezzabili del suo primo quinquennio di principato (il cd. *quinquennium Neronis*). Evitando di scontrarsi frontalmente con il senato, Nerone lo aggirò con una sottile azione politica, il cui risultato fu di legare in svariati modi gli interessi dei senatori più influenti direttamente alla sua persona. Per tal via il giovane *princeps* giunse progressivamente a rendersi despota, ma despota illuminato, di Roma.

Con la maturità degli anni che sopravvenivano subentrò in Nerone la reazione alla cappa di piombo in cui l'avvolgevano i suoi consiglieri. Nel 59 fu fatta uccidere Agrippina; nel 62 fu ripudiata ed assassinata la moglie Ottavia (rimpiazzata immediatamente da Poppea Sabina); lo stesso anno sparirono dalla scena Seneca e Burro, il primo allontanato dalla corte (e più tardi costretto a suicidarsi) e il secondo finito di morte naturale. Finalmente libero dalle suggestioni e dalle remore della prima giovinezza, Nerone si abbandonò completamente ai suoi impulsi, atteggiandosi a monarca assoluto e lasciando gli affari militari nelle mani dei suoi generali. Tra questi, Corbulone (Cneo Domizio Corbulone) gli assicurò la vittoria sui Parti e il protettorato sul regno di Armenia, il cui sovrano Tiridate fu incoronato personalmente, nel 66 d. C., dal *princeps*. Ma anche Corbulone, divenuto troppo influente e quindi pericoloso, finì per essere eliminato violentemente con l'accusa di congiurare contro il principe.

Mentre Nerone si esaltava sempre piú nel gioco del potere assoluto, l'economia decadde, dilagò l'inflazione, il peso dell'*aureus* fu ridotto a gr. 7.28 e il peso del *denarius* di argento fu ridotto a gr. 3.40. La ribellione prese a manifestarsi in piú parti. In Roma fu sanguinosamente repressa la «congiura pisoniana», così detta dal nome del suo capo C. Calpurnio Pisone. Nella Gallia Lugdunense fu faticosamente domata la rivolta del governatore C. Giulio Vindice. In Spagna condusse una guerra di ribellione il governatore della Spagna Tarracense, Sulpicio Galba. Dalla Lusitania venne in appoggio a costui Salvio Otone, primo marito di Poppea Sabina.

Di fronte al prevalere delle forze di rivolta Nerone si perse di animo. Il 9 giugno del 68 d. C. si suicidò.

158. *La prima anarchia militare e i Flavii.* — Alla morte di Nerone fece séguito, nel 68-69 d. C., un anno di disordini e di lotte tra i pretendenti militari, che va usualmente sotto il nome di «prima anarchia militare». Fu un anno cruciale, non solo per gli avvenimenti sanguinosi di cui fu teatro, ma anche perché registrò la fine di ogni illusione di poter riconnettere il principato alla famiglia di Augusto, e segnò l'inizio di una ricerca di nuovi *principes* sulla base delle loro doti personali e sopra tutto sulla base del loro ascendente sulle inquiete legioni dell'esercito. Chiusa la breve parentesi, si aprì una nuova fase del principato all'insegna di quella che fu detta la dinastia dei Flavî.

(a) Protagonisti della prima anarchia militare furono, in rapida successione, Galba, Otone, Vitellio.

Servio Sulpicio Galba, in un primo momento appoggiato anche da Otone nonché dal *praefectus praetorio* C. Ninfidio Sabino, entrò in Roma in ottobre per ricevervi il *principatus*, ma la sua fortuna durò pochissimo perché le coorti pretorie, morto suicida Ninfidio Sabino, lo avversarono e lo uccisero il 15 gennaio del 69. Pretoriani e popolari imposero al *senatus* la designazione a *princeps* di M. Salvio Otone, che cercò subito di paralizzare l'ostilità senatoria attraverso un rafforzamento della gerarchia imperiale e dell'*ordo equester*. Ma anche Otone non tenne molto. Ai primi di gennaio le legioni della Germania meridionale avevano acclamato *princeps* Aulo Vitellio, che aveva trovato rapidamente appoggio nelle truppe della Gallia, della Spagna e della Persia. Otone fu sconfitto dal rivale in aprile a Bedriaco, presso Cremona, e qualche giorno dopo si uccise.

Vitellio, ottenuto il titolo di *consul perpetuus*, volle ripristinare la politica assolutistica di Nerone, ma non passarono molti mesi che le truppe, e in ispecie i pretoriani, si ribellarono ai suoi tentativi di restaurare la deteriorata disciplina militare. Come suo nuovo rivale si profilò Vespasiano, il comandante dell'esercito già operante in Giu-

dea per domarvi la rivolta degli Ebrei. Questi, acclamato *princeps* dalle legioni di Oriente, si valse dell'aiuto di Antonio Primo, capo dell'esercito danubiano, e del proprio fratello Flavio Sabino, *praefectus urbi* in Roma, per travolgere letteralmente Vitellio, il quale fu ucciso in dicembre all'ingresso di Antonio Primo nell'urbe.

(b) Tito Flavio Vespasiano (usualmente ricordato come Vespasiano) fu l'iniziatore della nuova serie di *principes*. Ottenne ufficialmente il titolo nel dicembre del 69, e lo mantenne sino alla morte, che lo colse nel 79 d. C. in età di settanta anni.

Di estrazione plebea e sabina, Vespasiano era un militare di professione, ma forse appunto perciò si rese conto che era indispensabile alla salvezza di Roma limitare fortemente l'influenza degli eserciti provinciali e dei loro generali. Perciò, anziché favorire le legioni orientali che lo avevano portato al potere, cercò accortamente di farle rientrare nei limiti della necessaria disciplina affidandole al figlio Tito, subito designato come suo eventuale successore mediante il conferimento della *tribunicia potestas* e della prefettura del pretorio. E Tito assolse il compito egregiamente, portando oltre tutto a vittoriosa conclusione la guerra giudaica in corso, con la distruzione di Gerusalemme e del tempio di Salomone (70 d. C.).

Esente da preoccupazioni ad oriente, Vespasiano ebbe la mano più libera per completare l'azione di riordinamento nelle residue parti dell'impero. Si dedicò inoltre alla grave fatica di un risanamento delle finanze statali, ch'erano state fortemente scosse dalle dissipazioni di Nerone e dei tempi dell'anarchia militare. Molti beni accumulati dai Giulio-Claudii furono messi in vendita; il sistema dei tributi e della loro esazione fu integrato e riordinato; un severo regime di economie fu applicato alle pubbliche spese nonostante l'evidente malcontento della plebe urbana e della *nobilitas* senatoria. Superando con inesorabile severità talune congiure ordite da quest'ultima (principalmente l'opposizione capeggiata da Elvidio Prisco), Vespasiano si ritrovò in pochi anni a capo di un esercito compatto e adeguatamente attrezzato, che utilizzò in fortunate azioni di rafforzamento dei confini.

Nel 70 d. C. Vespasiano soffocò la ribellione gallica organizzata sui confini del Reno da Giulio Civile, un provinciale della Batavia che aveva servito a lungo nelle legioni romane. Nel 72 procedette all'annessione dei regni orientali di Commagène e di Armenia minore. Nel 73-74, passando sulla destra del Reno, occupò la vasta striscia dei *cd. Campi decumati* (forse chiamati così perché divisi in dieci distretti) che andava sino al lago di Costanza, organizzandola a difesa e facilitando le comunicazioni tra la regione del Reno e quella del Danubio superiore. Nel 77 mandò Cneo Giulio Agricola ad estendere l'occupazione della Britannia sino alle regioni della Scozia.

Uomo di fortissima tempra, ma di grande misura, Vespasiano guadagnò fortuna per sé e per i suoi figli attraverso uno studiato ritorno agli accorti modi politici di Augusto. Anziché approfittare apertamente della sua forza militare, cioè della vera base del suo potere,

fece di tutto, quando gli fosse possibile, per mascherarla e riconobbe al senato ed ai comizî, beninteso sul piano formale, la potestà di averlo elevato al principato e l'illusione di mantenerlo liberamente. Che era poi tutto quello di cui il senato ed il popolo, molto piú logori di quanto non fossero ai tempi di Augusto, avevano bisogno per subire abbastanza tranquilli, se non proprio soddisfatti, un'azione politica personale, ma fundamentalmente prospera per tutti.

(c) Tito Flavio Vespasiano secondo (Tito), succeduto al padre nel 79 d. C., approfittò dell'opera di lui per attutire molte delle opposizioni ch'egli aveva raccolto. Con i suoi atteggiamenti di clemenza verso gli oppositori, con le elargizioni di pubblico danaro al popolo e ai soldati permessegli dalle ricostituite riserve finanziarie, con lo sforzo costante di ingraziarsi il *senatus* (pur evitando di ammetterlo ad un ritorno effettivo all'antica potenza), egli parve aprire un periodo di vera pace per Roma e per l'impero.

Deliciae humani generis lo chiamarono i posteri per contrasto col successore Domiziano. Ma il sogno durò poco, perché la morte sopravvenne prematura in età di quarantadue anni, nell'81 d. C.

(d) Successe a Tito il fratello minore, Tito Flavio Domiziano (ricordato usualmente come Domiziano), che mantenne il *principatus* fino al 96 d. C. A lui non mancarono nella sostanza molte tra le migliori qualità del padre e del fratello, ma mancò totalmente la misura nel nascondere sotto forme di apparente tradizionalismo la realtà di una politica ormai decisamente indirizzata verso il dispotismo. Sul piano militare compì azioni memorabili: dal completamento della conquista britannica alla istituzione di due importanti province oltre il Reno (la Germania inferiore e la Germania superiore), alla creazione, al confine di queste province ed oltre la regione del Danubio superiore, di un'attrezzatissima linea confinaria di fortificazioni stabili (il *limes Romanus*). Meno fortunata fu la guerra contro i Daci del re Decebalo, stanziati nell'odierna Romania, che invasero la Mesia e che egli, dopo alterne vicende, poté ridurre ad un'alleanza con Roma solo pagando loro un tributo (85-89 d. C.).

Intanto le forti spese imposte dalle imprese militari e la sempre piú scoperta tendenza assolutistica del *princeps* mobilitarono contro di lui l'ancora potentissima *nobilitas* romana. Il governatore della Germania superiore, Lucio Antonio Saturnino, fu indotto a ribellarglisi ed a proclamarsi imperatore. Dominata fortunatamente l'insurrezione, Domiziano non ebbe scrupoli nell'impiego di ogni mezzo per combattere la *nobilitas*. Si aprì un periodo di persecuzioni contro tutti coloro che fossero sospetti di attentare al potere imperiale, ivi compresi i filosofi, portatori della cultura ellenistica, e gli Ebrei, fortemente restii al culto dell'imperatore.

La situazione maturò nel modo che era in un certo senso fatale. Nel settembre del 96 d. C. Domiziano cadde vittima di una congiura di alti funzionari civili e militari, cui forse partecipò la stessa moglie ripudiata qualche anno prima, Domizia Longina. Le sue statue furono

abbattute e la memoria di lui fu esecrata negli anni e secoli successivi oltre i limiti del giusto, anche per la rara potenza dell'astio che verso la sua persona ebbe lo storico Tacito (n. 287).


159. Nerva e Traiano. — Con la morte di Domiziano fu posta fine alla cd. dinastia dei Flavî. Come successore il senato designò un senatore settantenne, Marco Cocceio Nerva, nel quale si confidava per il ripristino, entro i limiti del possibile, delle libertà repubblicane tradizionali. Ma Nerva durò poco. Ben presto il principato passò a Traiano, il principe col quale si concluse la fase augustea della *respublica* universale.

(a) Nerva (M. Cocceio Nerva) seppe effettivamente, per sua abilità, meritarsi il detto di avere felicemente conciliato, come Augusto, due termini inconciliabili: la monarchia e la libertà. Tuttavia molto di questo giudizio elogiativo dipese dal confronto di lui con l'odiato ricordo di Domiziano: un ricordo, bisogna aggiungere, che era ingrato alla *nobilitas* ed al ceto degli alti funzionari, ma non altrettanto al popolo minuto e meno ancora ai soldati delle legioni, i quali manifestavano addirittura malcontento per la tragica fine di un *princeps* che nei loro confronti si era dimostrato sempre largo e comprensivo. Rendendosi conto di ciò, Nerva blandì ad un tempo la *nobilitas*, il popolo minuto ed i pretoriani, in cui favore dispose larghi donativi. Inoltre, attesa la tarda età, si preoccupò per tempo di scegliersi un valido successore nella persona di Traiano, governatore della Germania superiore, che fu da lui adottato ed ottenne la *tribunicia potestas*.

Mentre Traiano continuava al confine del Reno e sul medio corso del Danubio le sue campagne vittoriose, Nerva esercitava in Roma con apprezzabile lungimiranza una attiva riorganizzazione dell'amministrazione pubblica. In particolare si deve a lui la riforma del servizio celere di informazioni, il cd. *cursus publicus* (n. 175), con l'assunzione a carico dello stato delle stazioni di quadrupedi fissate ogni 15 km. per congiungere rapidamente Roma alle province, nonché l'iniziativa di istituzioni alimentari, gli *alimenta*, che Traiano avrebbe poi largamente esteso, per il sostentamento dei fanciulli poveri e quindi, indirettamente, per la lotta al progressivo spopolamento della penisola. Più di tanto, e fu già molto, Nerva non poté fare perché morì nel gennaio del 98 d. C.

(b) Marco Ulpio Traiano, che gli successe nel principato, fu tra gli imperatori romani che lasciarono migliore memoria di sé, al punto da lucrare il titolo antonomastico di *optimus princeps*.

Originario di Italica, nella provincia Betica (Spagna meridionale, intorno all'odierna Siviglia), Traiano apparteneva ad una famiglia di recente elevazione, che il padre, suo omonimo, aveva illustrato quale governatore di Siria, nella guerra contro Vologese re dei Parti. Del padre Traiano aveva ereditato le grandi virtù militari, delle quali dette



CARTINA VII. Il territorio dell'impero in età traianea.

prova nelle funzioni di governatore della Germania superiore. L'ascendente che egli aveva sui legionari e la fiducia che per effetto della sua origine egli riscuoteva dai provinciali furono rapidamente confortati dal successo riscosso dalla sua personalità presso gli stessi ceti nobiliari cittadini, che apprezzarono molto la temperanza del suo carattere, pur non disgiunta da notevole energia e da grande rigore. Forse la migliore testimonianza di queste sue qualità è fornita dalla corrispondenza tra Plinio il giovane (n. 289) e lui stesso, che alle richieste di istruzioni e pareri di Plinio, governatore nel Ponto e in Bitinia, rispose in termini estremamente laconici e chiari, mostrando rara lucidità di idee.

La politica interna di Traiano fu caratterizzata da un'accorta svalutazione della *nobilitas* senatoria a vantaggio del ceto degli *equites*, al quale il *princeps* assicurò, mediante istituzione di numerose nuove cariche, la possibilità di fortunate carriere, sostituendolo in gran parte alla categoria dei *liberti* imperiali che aveva dominato sino ad allora. Anche i provinciali, e particolarmente quelli di origine spagnola, furono ovviamente valorizzati. Alle forti esigenze delle casse dello stato fu però fatto fronte mediante la svalutazione della moneta con una nuova riduzione del peso dell'*aureus*.

Ma la memoria di Traiano rimarrà sopra tutto legata alle sue imprese militari, e particolarmente alle guerre vittoriose contro i Daci. Convinto della necessità di assicurare al dominio di Roma una forte tenuta anche del corso medio ed inferiore del Danubio, Traiano riprese la lotta contro i Daci, poco gloriosamente conclusa da Domiziano, e con numerose legioni di nuova costituzione riuscì a vincere l'accanita difesa di Decebalo occupando la stessa capitale dacica, Sarmizegetusa. Di questa prima campagna, che gli fruttò il titolo onorifico di Dacico, celebrò il trionfo nel 102 d. C. Ma Decebalo, per quanto sopraffatto, non era ancora convinto della superiorità romana e tornò ad armarsi contro Roma per la riscossa. Nel 105 d. C., prevedendo e precedendo le sue mosse, Roma gli portò guerra e Traiano con una nuova potente incursione attraversò il Danubio e sorprese il nemico, da oriente e da occidente, mediante una manovra a tenaglia che condusse alla distruzione della seconda capitale istituita da Decebalo. Decebalo riuscì a fuggire con poche truppe e si dette per qualche tempo ad una disperata guerriglia, ma Traiano, ormai sicuro della conquista, passò ad organizzare la nuova *provincia* dacica, che si estendeva sino alla Transilvania ed occupava gran parte dell'odierna Romania con qualche territorio dell'attuale Ungheria. La provincia fu fortificata ai confini, sopra tutto sul versante degli Iàzigi, che Roma non volle sottomettere e si limitò a rendere suoi alleati.

Sicuro della frontiera del Danubio, Traiano passò ad occuparsi dell'Oriente per risolvere il grave problema dei Parti, che erano l'ormai secolare minaccia alla potenza di Roma. La prima mossa fu costituita dalla conquista del regno dei Nabatei (106 d. C.), che venne ridotto a provincia col nome di Arabia. Quindi Traiano preparò metodicamente

una grande campagna che avrebbe dovuto portarlo, nelle sue intenzioni, alla distruzione del secolare nemico. L'impresa in definitiva non fu realizzata, ma le conquiste romane furono molto estese e determinarono tanto entusiasmo in Roma da ottenere a Traiano anche il titolo onorifico di Partico. Il *princeps* cominciò con l'assicurarsi l'Armenia, che sino ad allora era stato un regno indipendente: approfittando del fatto che il re dei Parti Cosroe aveva cacciato il re di Armenia e lo aveva sostituito con un reggente suo amico, egli depose il reggente e annetté l'Armenia alla provincia romana di Cappadocia. Questa mossa provocò la dichiarazione di guerra dei Parti e la guerra si svolse nel periodo 115-117. Traiano invase la Mesopotamia, di cui conquistò le principali città nel 115, e nel 116 si scontrò con i Parti al di là del Tigri, espugnando Ctesifonte, Seleucia e Babilonia. Cosroe fuggì verso Oriente ed il *princeps* annetté all'impero la Mesopotamia e l'Adiabene, che furono trasformate nelle province romane di Mesopotamia e Assiria.

Forse Traiano sarebbe andato anche parecchio piú in là ed avrebbe mirato come Alessandro Magno alla lontana India, se nel 115 d. C. non si fossero rivoltati all'impero di Roma gli Ebrei, approfittando del ritiro delle truppe romane da Cipro, dalla Cirenaica e dall'Egitto. Nel 117 la rivolta si estese in tutto l'Oriente e determinò la caduta di molte guarnigioni nei territorî di nuova conquista. Il *princeps* reagì con grande vigore. I ribelli furono sconfitti dalle truppe fresche da lui raccolte, Seleucia fu ripresa e furono riconquistate gran parte delle terre già precedentemente occupate, estendendosi il dominio di Roma sino al Golfo persico. La ribellione ebraica fu completamente domata in Mesopotamia da Lucio Quieto e in Cirenaica da Marcio Turbone.

Nel 117 d. C. Traiano, dopo aver ceduto il comando dell'esercito e il governatorato di Siria al nipote Publio Elio Adriano, si dispose a tornare a Roma per rifarsi delle gravi fatiche e preoccupazioni degli ultimi anni, ma fu colto da malattia lungo la strada e morì a Selinunte in Cilicia. Il disegno di uno scontro definitivo con i Parti, l'unica grande potenza organizzata al di là dei confini dell'*imperium Romanum*, fu abbandonato per sempre.

160. Il principato di Adriano. — Il successore di Traiano, Adriano (Cesare Traiano Adriano Augusto: 117-138 d. C.), fu colui che, realisticamente considerando la situazione della *respublica* e del suo *imperium*, impresse una svolta decisiva alla politica romana, portando l'*imperium* allo stesso grado di rilevanza politica, anche se non ancora costituzionale, della *respublica*. Egli continuò e perfezionò in sostanza l'opera iniziata da Traiano, ma con determinazione e completezza assai maggiori, aiutato da un'intelligenza superiore, che non abbracciava soltanto l'arte militare, ma si estendeva ai campi piú remoti e

raffinati della cultura. Pertanto si iniziò con lui una nuova fase della *respublica* universale, che, a ben ragionare, può essere definita come «fase adrianea».

Elio Adriano, che esercitava il comando dell'armata dell'Eufrate, fu agevolato nel conseguimento del *principatus* da un'adozione del predecessore durante il soggiorno di Selinunte: un'adozione forse simulata con la complicità della moglie di Traiano, Plotina.

Grande estimatore dell'ellenismo, Adriano, ch'era oltre tutto spagnolo di discendenza, pur professando profondo rispetto per le tradizioni romane, valorizzò al massimo quelle provinciali, e sopra tutto quelle elleniche, iniziando l'opera di fusione delle une con le altre in una sintesi superiore di cosmopolitismo. Caratteristico a tale proposito il fatto che egli prima assunse il potere e poi se ne scusò con una lettera al senato, il quale, considerando i motivi di urgenza da lui adottati, fu lieto di confermarglielo. A Roma, del resto, rimase pochissimo e dedicò il più del tempo del suo principato a lunghi viaggi nelle province, particolarmente in quelle orientali, compiacendosi in esse di atteggiarsi a monarca assoluto, investito direttamente da Giove Olimpio. Dopo un paio d'anni trascorsi in città nel riordinamento dell'amministrazione statale e delle finanze, soggiornò in Gallia e nella zona renana tra il 120 e il 121, passò in Spagna nel biennio successivo, si recò quindi in Asia e rimase in Grecia dal 125 al 127. Nel 127, passando per la Sicilia, tornò a Roma, ma vi restò pochi mesi perché nel 128 ripartì per le province africane e, dopo un altro brevissimo soggiorno romano, tornò ad Atene e trascorse il 129 a visitare le province asiatiche, il 130 ad ispezionare l'Egitto.

Molte delle iniziative di Traiano vennero abbandonate o trascurate da Adriano. Pur non sconfessando l'istituzione degli *alimenta*, che il suo predecessore aveva largamente favorita, egli evitò di sostenerla con nuovi contributi perché non sentì la necessità di potenziare la popolazione italica di fronte a quella provinciale. Anche il disegno partico fu posto da canto, ed anzi, concorrendo difficoltà finanziarie, furono abbandonate la Mesopotamia e la Siria, mentre l'Armenia fu di nuovo trasformata in protettorato, con ritorno alla situazione delle province orientali stabilita da Nerone. In Britannia, dopo un rovescio militare subito nel 122, l'occupazione romana fu, per motivi di sicurezza, notevolmente arretrata, con la costruzione di una linea fortificata difensiva (*vallum Hadriani*). Un analogo *vallum* fu costruito alle frontiere della Dacia e della Rezia allo scopo di evitare le invasioni barbariche, ma anche in certo senso per arginare psicologicamente la tendenza dei Romani a nuove conquiste. Grandi opere pubbliche furono compiute tanto in Italia quanto nelle province.

Gli ultimi anni del governo di Adriano (132-135 d. C.) furono però funestati dalla sanguinosa rivolta degli Ebrei in Palestina, provocata dalla incauta fondazione della colonia Aelia Capitolina sul luogo stesso di Gerusalemme. Il capo dei ribelli, Simon Bar Kochba, inflisse ai

romani dure sconfitte, ma Adriano, recatosi sui luoghi, finì per prevalere e per eliminare totalmente la rivolta. La Giudea perse finanche il nome e si chiamò Siria Palestina, mentre i superstiti ribelli ebbero il divieto di visitare Gerusalemme.

Tornato a Roma nel 134, Adriano, che era in età di cinquantotto anni, cominciò a pensare alla successione, anche per togliere di mezzo le molte aspirazioni che sorgevano da varie parti. La sua scelta cadde sul giovane Lucio Ceionio Commodo, di rango senatorio, con vivo malcontento degli altri aspiranti, Serviano e Salinatore. I due pretendenti, l'uno novantenne e l'altro diciottenne, furono uccisi senza pietà; ma la crudele iniziativa di Adriano non giovò a Commodo, che morì a sua volta in Pannonia agli inizi del 138. Dovendo scegliersi un altro successore, Adriano indicò questa volta un console di 51 anni, Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino, che adottò. La morte lo colse nel luglio dello stesso anno 138.

L'esaltazione della figura del *princeps*, sovrano comune di tutto l'impero, fece cadere nell'età di Adriano molte delle vestigia esteriori della vecchia *respublica*, sino ad allora conservatesi per effetto, più che altro, di un tenace tradizionalismo. Ogni residua iniziativa degli organismi repubblicani tradizionali (comizi, senato, magistrature) si spense e la burocrazia imperiale assunse apertamente il compito di provvedere all'organizzazione ed all'amministrazione del sistema politico. Lo stesso imperatore, lasciando completamente da parte ogni riguardo per il senato, si circondò di uno stabile *consilium principis*, del quale facevano parte i più qualificati giuristi di sua fiducia. Attraverso l'introduzione della leva locale le legioni dell'esercito furono provincializzate. Le amministrazioni provinciali acquistarono maggiore autonomia rispetto alla *respublica*, e più che a questa furono considerate direttamente sottoposte al *princeps*. Anche la vita economica fu decentrata, perché la *respublica* non reclamò più l'afflusso ingente dei prodotti dell'impero, ma questi furono liberamente scambiati da provincia a provincia.

Si profilavano insomma, a partire da Adriano, i tratti embrionali di un sistema assolutistico, che non teneva più alcun conto dei valori nazionali romani, ma che era soltanto sorretto da un illuminato dispotismo del *princeps*.

161. Gli Antonini. — La serie di *principes* dal 138 al 192 d. C. è usualmente nota come la cd. dinastia degli Antonini ed è caratterizzata dal fatto di aver puntualmente applicato le direttive della politica di Adriano.

In un'atmosfera generalmente pacifica, aliena da nuove imprese e piuttosto incline alla difesa delle conquiste passate, gli imperatori Antonini si sforzarono di perfezionare la centralizzazione dei pubblici poteri e la fusione tra ambiente italico e ambiente provinciale. Il ceto senatorio, pur non essendo total-

mente umiliato, perse ancora piú di mordente e poté sempre meno ostacolare la formazione progressiva di un sostanziale sistema monarchico in Roma.

(a) Tito Elio Adriano Antonino, originario di Nemauso (Nîmes) nella Gallia Narbonese, coprì il principato dal 138 al 161 e meritò dai suoi contemporanei e dai posteri la denominazione onorifica, che lo qualifica nella storia, di Antonino Pio. Si trattò effettivamente di una persona estremamente compresa del dovere da compiere, caratterialmente molto equilibrata e di grande serietà morale. Sotto un certo profilo il suo governo potrebbe essere tacciato di «immobilismo»: basti pensare che in 23 anni il *princeps* non si allontanò mai dall'Italia e mai acconsentì che se ne allontanasse uno dei suoi due figli adottivi. Tuttavia era forse proprio di questo immobilismo che l'impero aveva bisogno dopo le vicende agitate del principato di Traiano e dopo la vasta riorganizzazione operata da Adriano.

Dal punto di vista militare le azioni di Antonino Pio si ridussero ad un tentativo di spostare il *limes* in Britannia di un centinaio di chilometri piú a nord del vallo di Adriano. Il nuovo confine, denominato appunto *limes Antoninus*, si estendeva per circa 160 chilometri dalla foce del Clyde a Bodotria (Firth of Forth) ed implicava un notevole accorciamento del fronte e sopra tutto il piazzamento delle difese romane in posizioni molto piú sicure. Analoga politica militare fu seguita nelle altre province in modo da rendere pacifici i rapporti entro i confini dell'impero. All'interno una equilibrata politica nei riguardi del senato fece sí che la *nobilitas* non aversasse l'imperatore. Questi favori il senato anche abolendo una riforma impopolare di Adriano: l'autorità giurisdizionale pretoria fu restaurata in Italia, eliminandosi i quattro *consulares* giurisdicenti (in Etruria e in Umbria) che il predecessore di Antonino aveva istituito (n. 173). Le istituzioni alimentari, introdotte da Nerva e potenziate da Traiano, ma trascurate da Adriano, furono estese anche alla assistenza alle fanciulle.

(b) Antonino morì nel marzo del 161, lasciando il trono al genero e maggiore dei suoi due figli adottivi Annio Vero, che aveva assunto per effetto dell'adozione il nome di Marco Aurelio Antonino. Costui non volle essere solo al governo, ma fece eleggere correggente il fratello adottivo Lucio Elio Commodo, cui fu attribuito il nome di Lucio Vero. La correggenza durò otto anni, sino al 169 d. C., ed ebbe fine per la morte di Vero.

Dei due nuovi *principes* (usualmente denominati dai posteri i *divi fratres*) la personalità di gran lunga piú spiccata fu quella di Marco Aurelio, eccezionale figura di uomo politico e nel contempo di uomo colto, anzi di filosofo, di cui ci rimangono raccolti i pensieri che scrisse nella vecchiaia tra i soldati. La pace dell'impero cominciava ad essere incrinata sopra tutto per le risorgenti velleità dei Parti, contro i quali Marco Aurelio mandò il fratello. Questi a sua volta si valse in concreto di un abilissimo generale nella persona di Avidio Cassio, le cui campa-

gne ebbero esito vittorioso e portarono nel 166 d. C. ad anettere all'impero nuovamente una parte della Mesopotamia. Dando prova di grande abilità diplomatica, Marco Aurelio non volle stravincere, ma preferì un trattato di compromesso con le popolazioni vinte: l'Armenia fu nuovamente elevata a regno autonomo, ma vassallo dell'Impero; l'Ostroene e Carre riconobbero la sovranità di Roma; gli altri territori furono restituiti ai nemici. Per evitare nuovi ritorni dei Parti, Avidio Cassio fu nominato comandante di una grande unità militare sistemata in Oriente, che aveva tutta la possibilità di reagire direttamente, quanto meno ai primi attacchi. Vero, tornando a Roma con le sue legioni, ebbe con Marco Aurelio il trionfo nell'agosto del 166.

Chiusa la guerra partica, Marco Aurelio decise di prepararsi a nuove campagne nella zona del Danubio e si propose di istituire due nuove province, la Marcomannia e la Sarmazia, rispettivamente a nord ed ad est del medio corso del Danubio, nell'odierna Boemia-Moravia e nell'Ungheria orientale. I preparativi furono rallentati da un'epidemia che colse le legioni che il *princeps* stava preparando. Nella primavera del 168 Marco Aurelio partì per il teatro di guerra insieme al fratello, ma l'epidemia di peste riprese violenta nell'inverno del 168-169 ed i due *principes* decisero di ritornare per il momento a Roma. Durante il viaggio Vero morì; nel 169 d. C. Marco Aurelio, rinunciando all'esperimento della correggenza, preferì rimanere unico *princeps* di Roma.

Intanto i barbari di oltre confine, approfittando della debolezza delle legioni romane, penetrarono in Dacia, infliggendo una grave sconfitta al governatore Marco Claudio Frontone, e in Acaia, dove riuscirono ad avanzare sino alla Tessaglia. Nel 171 Marcomanni e Quadi ruppero la resistenza romana a Carnuntum, sul Danubio, nell'alta Pannonia. Marco Aurelio dové subire un principio di invasione della stessa penisola italica attraverso il Nòrico, con assedio di Aquileia ed incendio di Opitergium (Oderzo). Gli invasori furono però fermati dagli sforzi di Tiberio Claudio Pompeiano, genero dell'imperatore, e di Publio Elvio Pertinace, che li ricacciarono oltre il Danubio.

Nel 172 i Romani ripresero l'offensiva sopra tutto contro i Quadi, che vennero ridotti alla ragione nello stesso anno. L'anno successivo, 173 d. C., Marco Aurelio si volse contro i Marcomanni, sottomettendoli nuovamente a Roma e costringendoli a lasciar sgombra una striscia di territorio di circa 20 chilometri lungo la riva destra del Danubio. L'anno ancora seguente, pur attraverso alterne vicende, le legioni romane, al comando di Didio Giuliano e di Elvio Pertinace, riuscirono a domare insorgenti incursioni dei barbari, riportando provvisoriamente la pace ai confini dell'impero. Con gli irriducibili Iazigi Marco Aurelio stipulò un trattato di alleanza, per potersi rendere libero di trasferirsi con le sue legioni in Oriente, ove il generale Caio Avidio Cassio si era improvvisamente ribellato, facendosi proclamare dalle proprie truppe imperatore. La campagna orientale durò sino al novembre del 176, allorché Marco Aurelio poté tornare a Roma e celebrare il trionfo

sui Germani e sui Sarmati, nominando nel contempo suo correggente il giovane figlio Commodo.

La troppo frettolosa conclusione della campagna danubiana, cui la ribellione di Avidio Cassio aveva costretto il *princeps*, fece sentire le sue conseguenze attraverso nuove irruzioni degli Iazigi e dei Marcomanni. Marco Aurelio dovette quindi nuovamente recarsi in direzione del Danubio e preparare una campagna che voleva essere di carattere definitivo. Tuttavia egli fu colto da morte nel 180 e il successore non fu in grado di continuare la sua opera.

(c) Lucio Elio Aurelio Commodo, figlio di Marco Aurelio, giunto al principato non attraverso una scelta adottiva ma a causa della designazione implicata dalla sua discendenza naturale, non aveva ancora vent'anni. Forse appunto perciò non osò continuare l'opera del padre contro Marcomanni, Quadi e Iazigi, con i quali preferì concludere una nuova pace non troppo favorevole a Roma.

Di carattere ardente ed instabile, Commodo ebbe qualcosa delle personalità di Caligola e di Nerone, dei quali, sia pure con qualche esagerazione, i Romani ritennero fossero tornati i tempi. Appunto perciò il suo governo, forse da non giudicare del tutto negativo, suscitò resistenze in ogni dove e determinò numerose congiure contro la sua persona. Esasperato da questa opposizione, Commodo ricorse a reazioni feroci e si isolò sempre più dai Romani, aumentando a dismisura l'astio che si provava nei suoi riguardi. Tra le sue più infelici iniziative fu quella di affidare cariche influenti a Marco Aurelio Cleandro, un avventuriero di nascita servile e originario della Frigia, che provocò contro se stesso ed il *princeps* una tale onda di sdegno, da venir massacrato col figlio e con alcuni seguaci dopo pochi anni di governo.

La morte di Cleandro fu il segno di una incipiente anarchia in Roma. Mentre le finanze dello stato si ammalavano sempre più, aumentavano gli sperperi, i ludi gladiatorii, il lusso, le donazioni di pubblico danaro e sopra tutto l'incuria nei riguardi del governo provinciale. I barbari non attendevano che questo, ai confini, per penetrare nel territorio dell'impero romano: il che avvenne in Britannia, sul Reno, sul Danubio, in Africa, con gravi danni per le legioni romane, ma con la facile conseguenza di fare assegnare a Commodo il titolo onorifico di Britannico per inesistenti trionfi nei riguardi di quelle popolazioni. Insistendo in questa sua politica dissennata, Commodo giunse al punto di attribuire a se stesso qualità divine, di denominare i mesi dell'anno secondo le diverse denominazioni dei titoli imperiali, persino di dare a Roma, ricostruita dopo un incendio, il rango e il titolo di una colonia fondata dall'imperatore.

La congiura che portò alla sua fine fu ordita dalla favorita Marcia e dal favorito Ecletto, che tentarono di ucciderlo con il veleno. Dato che il veleno non operava, Commodo fu strangolato nel bagno. I congiurati si accordarono affinché fosse suo successore il *praefectus urbi* Publio Elvio Pertinace. Era la notte del 31 dicembre del 192 d. C.

162. *La seconda anarchia militare e i Severi.* — Il ligure Elvio Pertinace, di umili origini ma nobilitato da una carriera militare di eccezionale livello, chiese conferma al *senatus* della designazione a *princeps* fattagli dalle legioni, e il *senatus* gliela accordò di buon grado, anche in considerazione degli atteggiamenti di apertura manifestati nel suo discorso programmatico. Effettivamente Pertinace cercò di avviarsi sulla strada del ripristino almeno parziale di alcune fondamentali libertà repubblicane. Ma gli stessi pretoriani che avevano appoggiato la sua candidatura ben presto gli tolsero il loro favore, quando si vide che egli intendeva rinsaldare la disciplina nell'esercito e riportare le finanze ad uno stato di relativa sanità attraverso contrazioni delle spese. Pertanto, a meno di tre mesi dalla sua ascesa al potere, Pertinace fu vittima di un'ennesima congiura dei pretoriani organizzata dallo stesso Quinto Emilio Leto, che era stato il promotore della sua nomina.

Si aprì allora il breve periodo della «seconda anarchia militare», che per molte analogie richiama alla memoria il periodo di anarchia seguito alla morte di Nerone. Lo concluse fortunatamente, in quello stesso 193, Settimio Severo, al quale ed alla famiglia del quale fece capo un quarantennio di restaurazione approssimativa dell'ordine.

Nel 193 gli aspiranti al principato si moltiplicarono. Tra essi primeggiarono Tito Flavio Sulpicio, suocero di Pertinace e prefetto dell'urbe, e il console Marco Didio Giuliano, che si era illustrato per precedenti imprese militari. I pretoriani esitarono a lungo tra i due, ma finirono per portare sugli scudi Didio Giuliano, che sopravanzò il rivale nell'offerta di un ingente donativo in danaro. Il senato si vide costretto a ratificare senza discussioni la nomina.

Giuliano, originario di una famiglia patrizia di Brescia, avrebbe forse potuto coprire bene la carica, se ai confini dell'impero non si fossero moltiplicati altri pretendenti, sdegnati sia verso il senato sia verso i pretoriani ed il loro prepotere. Ai primi di aprile del 193 d. C. due consolari, Caio Pescennio Nigro, governatore della Siria, e Lucio Settimio Severo, governatore della Pannonia superiore, furono quasi contemporaneamente proclamati imperatori, rispettivamente ad Antiochia in Siria ed a Carnuntum sulle rive del Danubio. Nigro perse tempo a muoversi dall'Oriente, mentre Severo si precipitò a Roma alla testa dei suoi armati. Il risultato di questa mossa fu che il principato, dopo qualche tentennamento iniziale, venne assegnato dal *senatus* a Severo, che prevalse tanto su Didio Giuliano (ucciso dai suoi stessi soldati nel giugno di quell'anno) quanto sulle aspirazioni di Pescennio Nigro e sulle velleità che si erano venute frattanto svegliando in Gallia nel generale Clodio Albino.

Con Settimio Severo, originario di Leptis Magna in Africa, si iniziò una nuova serie di imperatori, usualmente denominata la dinastia dei Severi, che avrebbe tenuto il principato fino al 235 d. C. Una dinastia che impresses una piega ancora più decisa alla svalorizzazione della *respublica* ed all'evoluzione dell'organizzazione statale e governativa romana verso l'assolutismo imperiale.

(a) Settimio Severo, dopo la sua incursione romana (durante la quale provvide a sciogliere la guardia pretoriana, sostituendola con truppe fedeli reclutate tra gli Illirici), dovette subito allontanarsi dall'urbe, nel luglio del 193, per andare a combattere i suoi rivali in provincia ed a reprimere le loro ancora robuste aspirazioni. Egli cominciò col dividere Clodio Albino da Pescennio Nigro, adottando il primo come suo successore, e frattanto si procurò larghe simpatie in senato esaltando la memoria di Pertinace. Recatosi in Oriente contro Pescennio Nigro, riuscì a sconfiggerlo. Quando fu sicuro di non avere più resistenze da questa parte, ruppe ogni rapporto di amicizia con Clodio Albino e, scontratosi con lui, lo vinse in Gallia. Dato che nello stesso torno di tempo i Parti, molto amici di Pescennio Nigro, avevano rialzato la testa, egli dovette combattere anche contro di essi, dal 197 al 202, ottenendo ragguardevoli vittorie, ma non riuscendo a conquistare alcun successo definitivo. Altra guerra combattuta da Severo fu quella, iniziata nel 208 d. C., contro i Britanni ribelli. Egli non poté portarla a termine perché colto dalla morte nel 211 d. C., nel corso dell'avanzata contro i Calèdoni.

Ben più che per i fatti militari il principato di Settimio Severo è importante per l'assetto conferito all'interno dell'impero. La fermezza di Severo fu anche superiore a quella mostrata ai loro tempi da Vespasiano e da Traiano, ma la fisionomia politica impressa al governo dell'impero fu molto più decisamente ed apertamente orientata verso l'assolutismo. Per ingraziarsi il senato Severo usò soltanto parole e forme esterne, tra le quali l'iniziativa, indubbiamente abile, di proclamarsi figlio adottivo del divo Marco Aurelio e di conferire al proprio figlio Bassiano, successore designato al principato, il nome di Marco Aurelio Antonino. A parte ciò, le prerogative del ceto senatorio furono ridotte praticamente al nulla e furono trasferite in gran parte, per quel che già non era stato fatto dai predecessori, all'ordine dei cavalieri. La guardia imperiale fu riorganizzata con l'immissione di stuoli di elementi non italici provenienti dalle più diverse province.

Ispirato in quest'azione dalla moglie Giulia Domna, Severo conferì a se stesso apertamente il titolo di *dominus* e fece di tutto per dare al proprio potere, anche esteriormente, il carattere di una monarchia assoluta.

(b) L'opera improvvida di depressione dei valori romani fu completata dal figlio di Severo, Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla per l'uso di coprirsi di una caratteristica lunga veste con cappuccio e maniche così denominata. Morto Severo, egli si affrettò a concludere la pace con i Britanni ed insieme al fratello Geta tornò a Roma, reclamando onori divini alle ceneri del padre.

Il disegno di Settimio Severo era stato che il potere fosse esercitato a titolo di correggenza da ambedue i figli, ai quali aveva conferito il titolo di Augusto rispettivamente nel 198 e nel 209, ma Caracalla e Geta (Publio Settimio Geta) erano stati in urto sin dalla prima giovinezza, sicché era inevitabile che, morto Severo, tra loro scoppiasse il conflitto. Durante un incontro nel cubicolo di Giulia Domna, la quale si era assunto il tentativo di riappacificarli, Caracalla fece uccidere il fratello tra le braccia stesse della madre e giustificò davanti ai pretoriani il fratricidio asserendo di avere agito per legittima difesa. Larghi donativi contribuirono a farlo assolvere nell'opinione pubblica, o in gran parte di essa, dal grave fatto di sangue, ma rimasero numerosi i riprovatori del suo atto, ed il numero delle persone trucidate a titolo di repressione (tra le quali il giureconsulto Papiniano: n. 230) si aggirò, secondo il racconto leggendario, intorno alle ventimila.

La completa insensibilità dei Severi nei confronti del nazionalismo romano ed italico si manifestò nel modo più chiaro allorché, nel 212 d. C., Caracalla emanò la famosissima *constitutio Antoniniana*, con cui concesse la cittadinanza romana a quasi tutti i sudditi dell'impero, senza distinzione alcuna di nazionalità e di grado di inciviltà (n. 168). Un poeta, Rutilio Namaziano, cantò enfaticamente, un paio di secoli appresso, «*urbem fecisti quod prius orbis erat*»; ma in verità Caracalla aveva dato con il suo editto l'ultimo colpo alla residua vitalità della un tempo temuta e gloriosa *respublica Romanorum*.

A Roma il *princeps* rimase ben poco e dovette procedere all'ingrato compito di ridurre ulteriormente il peso dell'*aureus* a gr. 6.54. Anche a lui si deve, in campo monetario, la creazione del doppio aureo, o «binione», e la introduzione di un doppio denario di argento (di gr. 5.12), detto «antoniniano». Ma le necessità della guerra ai confini e i suoi stessi gusti portarono Caracalla, a partire dal 213 d. C., a recarsi negli accampamenti. Nel 213 egli attaccò i Germani lungo l'alto Reno e l'alto Danubio, riscuotendo successi così importanti che la pace su quei confini fu assicurata per almeno due decenni, ed a lui fu conferito il titolo onorifico di Germanico Massimo. Trasferitosi poi in Oriente con la madre Giulia Domna ed il prefetto del pretorio Opellio Macrino, attraversò la Mesia e la Tracia, sconfiggendo Goti, Quadi, Iazigi e Carpi. Superato l'Ellésponto, egli mosse verso i Parti, ma questi, intimoriti dalla fama dei suoi eserciti, preferirono entrare in trattative, costringendolo suo malgrado a rinunciare ad azioni che lo avrebbero reso, nei suoi desiderî, pari ad Alessandro Magno.

Nel 215 d. C. la ripresa della guerra con i Parti fu resa inevitabile per l'avvento al potere partico di un gruppo nemico di Roma. Caracalla dapprima superò il fiume Tigri e raggiunse Arbela, ma poi, nell'autunno del 216, dové ritirarsi ad Edessa. Nel 217, mentre si apprestava a riprendere la campagna, fu ucciso, per istigazione di Macrino, da un ufficiale dei pretoriani.

(c) Marco Opellio Macrino, cavaliere di umili natali, originario della Mauretania, giunse in tal modo ad occupare la carica somma di

princeps, ma la tenne per ben poco tempo e cioè sino al 218 d. C. La sua personalità era scialba, ma sopra tutto operò contro lui la reazione della famiglia dei Severi, e più particolarmente della parentela di Giulia Domna. Costei (è necessario qui precisarlo) era di origine siriana e apparteneva ad una schiatta di grande potenza e ricchezza dalla quale uscivano i sacerdoti del dio Sole, Elagabalo, venerato nel santuario di Emesa. Sua sorella Giulia Mesa aveva due figlie, Soemia e Mamea, delle quali la prima aveva per figlio Avito Bassiano e la seconda Alessiano Bassiano. Sebbene Avito Bassiano, soprannominato Elagabalo dal nome del Dio di cui era sacerdote, fosse appena quattordicenne, egli fu proclamato imperatore nel 218 e riuscì a sopraffare Macrino.

(d) Insiadatosi a Roma, Elagabalo trascurò nel modo più completo di adattarsi alle tradizioni e alle forme romane, anzi cercò insensatamente di introdurre in Occidente i riti di quella religione di cui era sacerdote in Siria. Roma visse pertanto un periodo singolare, durante il quale Elagabalo non soltanto si atteggiò a sacerdote del Sole, ma tentò addirittura di far posto al suo dio sul Palatino, in un tempio costruito esclusivamente a questo scopo. Queste ed altre follie determinarono una grande fuga di danaro dalle casse dello stato, ma sopra tutto un malcontento sempre crescente, di cui si ebbe lo sfogo nel 222 d. C.

L'influentissima Giulia Mesa, rendendosi conto del fatto che il potere di Elagabalo traballava, convinse costui ad adottare il cugino Alessiano Bassiano, il figlio di Giulia Mamea, che assunse il nome di Marco Aurelio Severo Alessandro. Elagabalo lo fece, ma ben presto se ne pentì. Troppo tardi, perché i pretoriani, schierandosi per il nuovo Cesare, gli si rivoltarono contro e lo uccisero insieme alla madre Soemia, ai due prefetti del pretorio ed al prefetto dell'urbe.

(e) Marco Aurelio Severo Alessandro coprì il principato a Roma dal 222 al 235. Le storie degli imperatori romani, contrariamente alla loro inclinazione, parlano in maniera molto favorevole di questo principe, che ebbe indubbiamente apprezzabili qualità politiche. Fu suo merito ritornare ad una certa quale armonia, sebbene soltanto formale, col senato e mostrarsi tollerante verso i cristiani. Accortamente consigliato dalla madre Mamea, egli cercò di ripristinare alcuni valori fondamentali della tradizione romana, conferendo la prefettura del pretorio, ad evitare ingerenze militari, ad un grande giurista, Domizio Ulpiano (n. 232). Anche il *consilium principis* fu costituito da *senatorii*. Di fronte ai provinciali Severo Alessandro si mostrò di grande larghezza nell'ammettere le loro consuetudini locali e nel non combattere i loro culti, ivi compresi il giudaismo ed il cristianesimo.

Ma, per buone che fossero le qualità personali di Severo Alessandro, non furono sufficienti a fare fronte ad una situazione ormai sempre più deteriorata. Da un lato la crisi finanziaria era tale da non potersi più fronteggiare se non con mezzi eccezionali e da una personalità di particolare rilievo, che Severo Alessandro sicuramente non era. Dall'altro lato,

il disordine ai confini dell'impero, dipendente almeno in parte dal disordine e dall'indisciplina delle legioni, era estremamente grave.

Verso il 224 d. C. nel regno dei Parti la dinastia dei Sassanidi, a carattere nazionalistico persiano, si sostituiva a quella degli Assacidi, che aveva tendenza ellenizzante. Questa impostazione nazionalistica della politica dei Parti portò a nuove ostilità con Roma e dette luogo ad una guerra, che fu resa ancora più difficile per i Romani dal fatto che negli stessi anni i Germani tornavano alla carica sul Reno e sul Danubio. Alessandro Severo fece il possibile e l'impossibile, nei limiti delle sue capacità, per fronteggiare la situazione. Dopo aver ottenuto contro i Parti consistenti vittorie, dalle quali trasse il denominativo onorifico di Partico Massimo, egli si recò in Gallia con un forte esercito e nel 234 oltrepassò su un ponte di barche il Reno per contrastare gli Alemanni. Evitando lo scontro, ritenne però opportuno offrire al nemico grandi somme di danaro per ottenere la pace.

Fu quest'ultima iniziativa, certo non consona alle migliori tradizioni romane, a perdere il *princeps*. Accusato di obbedire troppo ciecamente ai consigli della madre, Severo Alessandro fu ucciso con costei presso Magonza da un gruppo di soldati ribelli. Non aveva figli di sangue e non lasciava adottivi. La dinastia dei Severi si spense definitivamente con lui.

163. *La crisi della «respublica» universale e le sue cause.* — La fine della cd. dinastia dei Severi aprì una fase altamente drammatica di disordine (la fase detta della «terza anarchia militare»), nella quale si verificò la crisi della *respublica* romano-universale. L'esito della crisi sarebbe consistito, sul finire del sec. III d. C., nel sopravvento sulla umiliata *respublica* dell'*imperium* romano assolutistico.

Le cause della crisi furono molteplici, ma la prima tra esse va ravvisata in avvenimenti ed elementi ben anteriori al sec. III, cioè nello stesso regime del *principatus*, di cui abbiamo seguito sin qui le vicende. Un sistema di compromesso tra *respublica* e *imperium* che nelle mani di Augusto e dei suoi immediati successori era valso indubbiamente a prolungare in qualche modo, e non senza riflessi benefici, la vita della *respublica* romana, ma che già con la prima anarchia militare (n. 158) aveva fatto intendere quale sarebbe stato il suo inevitabile esito. I *principes*, essendo i veri ed effettivi detentori del potere politico e militare, fatalmente fecero leva su di esso per sovrapporsi al *senatus*, cioè all'organismo costituzionale in cui si riassumevano gli ultimi resti delle libertà repubblicane. La completa disfatta del ceto senatorio, verificatasi al più tardi col principato di Adriano (n. 160), segnò l'avvio verso un nuovo assetto assolutistico, già abbastanza scoperto nell'età dei Severi, che sarebbe stato di per

sé solo la negazione dell'assetto repubblicano tradizionale, cioè di un sistema politico-costituzionale fondato sulla libera volontà dei *cives Romani* (o al peggio delle grandi famiglie senatorie e delle loro clientele) nelle decisioni di governo e nella vita dell'organismo statale.

Comunque, a prescindere da questa causa di fondo, altre cause sussidiarie determinarono il fallimento del compromesso augusteo e la evoluzione di Roma verso un'organizzazione costituzionale tutta nuova. Queste cause, che operarono sopra tutto nel sec. III d. C., furono: la decadenza economica e demografica dell'Italia; la provincializzazione dell'esercito e della pubblica amministrazione; l'opera corrosiva del cristianesimo; la pressione dei barbari. È di esse che bisogna far qui, sia pur brevemente, menzione.

(a) La decadenza economica e demografica dell'Italia si manifestò nel sec. III d. C. attraverso l'impoverimento della penisola sia in mezzi di produzione, sia in masse di cittadini.

L'impero, tanto nella parte occidentale quanto in quella orientale, prese a far concorrenza all'Italia, cioè alla sede della *respublica* romana, attraverso la costituzione di sempre più numerosi e fiorenti centri economici ed urbanistici provinciali, che determinarono di riflesso l'impoverimento della *respublica* e, conseguentemente, anche la diminuzione della sua popolazione. Cessò progressivamente l'afflusso a Roma di ricchezze facilmente ottenute attraverso le conquiste territoriali e lo sfruttamento delle province. Non solo quelle ricchezze rimasero nei luoghi di produzione, ma l'Italia dovette pagare assai caro l'acquisto di ciò di cui aveva bisogno, particolarmente per le *frumentationes*, di cui fruivano in media, a compenso della loro tranquillità, duecentomila cittadini romani. Tutto questo provocò un deflusso sempre crescente di metallo nobile dall'Italia, sopra tutto un deflusso di oro dalle casse dello stato, e per farvi fronte i *principes* altro rimedio non seppero escogitare che quello del tutto illusorio della svalutazione della moneta. Nel corso del sec. III una libbra d'oro (pari a circa 322 grammi) passò dal prezzo di 1100 *denarii* d'argento al prezzo di 50.000 *denarii*.

Un argine a questo grave processo di decadenza sarebbe potuto venire solo dal moltiplicarsi delle iniziative economiche in Italia. Ma le iniziative economiche nella penisola addirittura si ridussero: non solo perché agli Italici mancò lo spirito di intraprendenza, ma anche e sopra tutto perché i *principes*, presati dalla necessità di far fronte alle ingentissime spese militari,

requisirono le ricchezze esistenti in Italia, ampliarono notevolmente i latifondi imperiali e si sforzarono altresì di ostacolare in piú modi, per comprensibili motivi politici, la formazione di centri di potere economici a carattere privato, che avrebbero potuto dare ombra al loro predominio assolutistico.

L'Italia si avviò, pertanto, ad essere piú che altro un peso per l'economia dell'impero e le ripercussioni nel campo demografico furono ovvie. Cessato quasi del tutto l'afflusso di schiavi, i lavoratori liberi sarebbero potuti divenire preziosi, ma ancora una volta intervennero i *principes* ad evitare che essi acquistassero un'importanza che avrebbe avuto inevitabilmente riflesso politico. Le corporazioni artigianali non furono favorite, i proletari romani furono allettati ad astenersi dal lavoro mediante le *frumentationes*, le iniziative furono scoraggiate e la popolazione per conseguenza diminuì di numero, sopra tutto nelle campagne. Mentre l'urbe era affollata da una massa di cittadini che certi calcoli fanno aggirare intorno al milione e anche piú, il resto della penisola era pochissimo abitato, quasi completamente privo di piccole proprietà contadine, invaso da latifondi (di privati e sopra tutto del *princeps*) scarsamente popolati e coltivati in maniera approssimativa ed insufficiente. Né incoraggiava lo sviluppo demografico la richiesta incessante di uomini per le legioni impegnate ad estendere o a difendere l'impero nelle lontane province.

(b) Alla decadenza demografica si accompagnò, per il bisogno impellente di alimentare le legioni di nuove leve, la progressiva provincializzazione dell'esercito.

Le legioni non erano molte, erano ordinariamente circa venticinque; ma la loro fame di uomini, a causa del logorio delle guerre e delle guerriglie, era enorme. Già Cesare aveva fatto ricorso all'immissione nei loro ranghi di provinciali di particolare fiducia, ai quali era concessa per l'occasione la *civitas Romana*, ma i *principes* furono costretti dagli avvenimenti a fare molto di piú, cioè a rifornire in abbondanza le unità militari di elementi provinciali indiscriminatamente romanizzati per sopperire alla deficienza delle leve italiche. In un primo momento, a compensare il pericolo costituito dalla dubbia fedeltà dei soldati provinciali, si seguì il sistema di assegnare alle legioni di ciascuna provincia militari oriundi di altre province e di non far mai soverchiare, per nessun motivo, l'elemento romano, in ciascuna legione, da quello provinciale. Ma in un secondo momento, a partire da Vespasiano, gli Italici (che si erano tristemente segnalati per il loro spirito sedizioso durante

gli avvenimenti del 68-69 d. C.) furono del tutto sottratti alle legioni periferiche, le quali rimasero composte di soli provinciali, se pure appartenenti a territorî diversi da quelli in cui le legioni avessero stanza. E in un terzo momento, a partire da Adriano, anche questo cauto sistema fu dovuto (e in parte voluto) abbandonare, allorquando l'impegno ai confini si fece così assiduo da ostacolare le complesse operazioni di spostamento di ingenti masse di uomini dall'una all'altra provincia. Al che va aggiunto che le legioni romane erano integrate da numerosi reparti di *auxilia* provinciali (dichiaratamente tali) e da non poche *cohortes* di fanteria e *alae* di cavalleria composte da estranei all'organizzazione romana, cioè fornite da stati protetti: tutte truppe la cui fedeltà agli ideali romani era ancora più evanescente e spesso improbabile.

Questo fenomeno di provincializzazione delle legioni periferiche (e degli stessi reparti di pretoriani stanziati in Italia) portò seco, se non il tradimento, almeno la tendenza degli eserciti provinciali all'autonomia da Roma. Approfittando del fatto di trovarsi nelle loro province di origine (province ormai economicamente autonome rispetto a Roma), i legionari fecero valere pesantemente le loro scelte, sopra tutto in ordine alla designazione del *princeps*, con la duplice conseguenza di un ulteriore scadimento dell'importanza della *respublica* e di una diffusa anarchia nell'ambito dell'impero. In fondo, per tutto il sec. III d. C., i fenomeni di vera e propria ribellione a Roma furono relativamente pochi e di poca importanza: i provinciali, e per essi le loro legioni, apprezzavano i vantaggi dell'unità dell'impero romano nei confronti dei pericoli esterni, salvo che si tendeva dalle varie province ad imporre al centro i generali di loro gradimento come *principes*. E le conseguenze si videro sia negli episodî di lotta per il potere tra i vari generali, sia nel fatto che i *principes* di estrazione provinciale furono in Roma sempre più numerosi, come sempre più numerosi furono i provinciali portati dai *principes* a coprire le cariche della pubblica amministrazione.

L'espressione più caratteristica della provincializzazione romana fu costituita dalla *constitutio Antoniniana* di Caracalla (n. 162). Non si trattò di una estemporanea riforma, ma di una conseguenza realisticamente dedotta da uno stato di cose ormai saldamente affermato. La formazione di un *orbis Romanus* e l'instaurazione in esso di una *pax Romana* di interesse comune non poterono non implicare il riconoscimento della qualifica di *civis Romanus* alla gran parte degli abitanti dell'impero. D'altro canto, il vantaggio per le esauste casse dello stato fu ragguar-

debole, perché venne ad accrescersi più che notevolmente il numero dei *cives* tenuti a pagare la *vicesima hereditatum* e le altre imposte indirette similari (n. 175).

(c) Alle cause di depressione dei valori ora indicate si aggiunse, come causa di corrosione della stessa unità dell'impero, il cristianesimo, cioè la religione che faceva capo all'insegnamento di Gesù Cristo (n. 156) ed i cui proseliti aumentavano di anno in anno.

Era una religione, quella cristiana, che, a differenza di ogni altra (ivi compresa quella ebraica), non era armonizzabile con una qualsivoglia organizzazione politica, a meno che questa organizzazione diventasse dichiaratamente cristiana. L'insegnamento cristiano consisteva, *in nuce*, nell'affermazione della dipendenza del cristiano prima da Dio e poi dallo stato; o (in altri termini) nell'affermazione dell'indipendenza del cristiano dallo stato, là dove le esigenze di quest'ultimo si discostassero dal comandamento divino. Il detto famoso di Gesù Cristo «date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio», comportava certo che le due sfere di potere, quella di Cesare e quella di Dio, dovessero essere separate, ma implicava altresì che, ove Cesare invadesse con le sue leggi la sfera a lui non riservata, il cristiano potesse e dovesse serenamente disobbedirgli, affrontando tutte le spiacevoli conseguenze del caso. Insegnamento ancor meno conciliabile con il sistema dell'*imperium Romanum* di quanto lo fosse con quello, peraltro ormai in decadenza, della *respublica Romanorum*.

Ciò spiega perché gli imperatori già a partire dal sec. I d. C. abbiano guardato alla religione cristiana («*exitibilis superstitio*», superstizione funesta, come la qualificò Tacito) con un sospetto che non avevano verso altri culti, per quanto lontani essi fossero dalle tradizioni romane. E il sospetto fu di gran lunga accresciuto dall'enorme successo della nuova religione, che dilagò rapidamente in tutte le categorie sociali, ma particolarmente tra le masse degli umili e dei proletari, dando luogo alla costituzione di sempre più numerose comunità poste sotto la direzione di presbíteri e di diàconi e organizzate successivamente in episcopati e ispettorati. Dilagava nel cuore del sistema politico romano un movimento fondamentalmente eversivo e in ogni caso estremamente malfido, le cui infiltrazioni erano diffuse dappertutto ed i cui pericoli erano accresciuti dal segreto di cui i cristiani cercavano di coprirsi.

Per conseguenza i cristiani furono fortemente osteggiati e, tra Nerone e Diocleziano, si contarono almeno dieci grandi

persecuzioni organizzate: particolarmente feroci quelle ordinate da Decio nel 249-251 e quelle volute da Valeriano nel 257-258 d. C. Di tali persecuzioni le prime furono almeno giustificate da accuse concrete (più o meno fondate), e in particolare dal fatto che i cristiani si erano resi colpevoli del *crimen maiestatis* (n. 202, 211) o di altri gravi reati; ma le successive, a partire da Traiano (di cui è rimasta famosa la risposta ad una lettera di Plinio il giovane sul tema), furono determinate esclusivamente dalla constatazione che i cristiani erano cristiani, né si piegavano ad abiurare, a celebrare il culto imperiale ed a venerare il *genius* del *princeps* in carica: «*conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt*» (assimilarli non si può; dunque, se disobbediscono, non resta che punirli). E la pena solitamente irrogata (*extra ordinem*) era quella capitale.

Ma è ben difficile che le troppo radicali reazioni estirpino certe opposizioni, sopra tutto quando queste siano molto diffuse e capillarizzate. Le persecuzioni anticristiane del principato non riuscirono infatti ad eliminare il movimento religioso, anzi finirono per esaltarlo.

(d) Mentre lo stato era così insidiosamente minato dall'interno, premeva ai confini, sempre più grave e preoccupante, la minaccia dei barbari, particolarmente dei nordici della Germania. Sospintivi dall'incalzare di nuove popolazioni provenienti sopra tutto dall'Est, essi anelavano il momento di poter varcare la cinta dell'impero, per dilagare sia in Gallia sia in Italia.

Per troppo tempo Roma aveva potuto tener testa, anche se con un certo sensibile sforzo, ai tentativi di invasioni barbariche. Dopo le vittorie di Mario contro i Teutoni e i Cimbri, dopo le fortunate campagne di Cesare, dopo le spedizioni di Varo, di Druso, Germanico ed altri, i barbari parevano essersi convinti dell'inopportunità di penetrare entro i confini dell'impero romano. Ma in realtà il loro sogno non fu mai abbandonato ed essi trascorsero gli anni a sorvegliare attenti e pazienti la situazione romana, per cogliere il momento più adatto all'irruzione. Le faticose vittorie di Marco Aurelio sui Marcomanni (n. 161) ristabilirono solo in apparenza la tranquillità dell'impero. I barbari appresero da quelle loro sconfitte che Roma era singolarmente indebolita, che il momento della rovina era prossimo, e si addensarono, per tutto il II secolo d. C., sempre più minacciosi e provocanti ai confini settentrionali e orientali della romanità. Tra breve la loro forza si sarebbe manifestata appieno e l'impero romano d'Occidente sarebbe crollato sotto la loro irresistibile pressione.

164. Segue. Le vicende della crisi. — Il posto di Alessandro Severo fu preso, nel 235 d. C., dal capo dei rivoltosi, Caio Giulio Vero Massimino, il primo imperatore soldato: uomo non privo di qualità, ma rozzo e violento. Con lui appunto ebbe inizio la lunghissima e rovinosa «terza anarchia militare».

A Massimino Trace (nativo di Tracia) il senato tentò di opporsi spalleggiando, nel 238 d. C., la rivolta di Marco Gordiano (primo), un senatore ottantenne proconsole d'Africa, che fu proclamato imperatore piuttosto contro voglia ed associò comunque al potere come correggente l'omonimo figlio e legato Marco Antonio Gordiano (secondo) Semproniano Romano Africano. Ma tanto Gordiano I quanto Gordiano II furono rapidamente eliminati. Massimino, che ancora non era stato a Roma, marciò verso l'Italia, ove il senato, sempre irriducibilmente avverso al provinciale, passò a mettergli contro due imperatori di sua scelta nelle persone di Pupieno Massimo e Celio Calvino Balbino, cui fu aggiunto come Cesare in sottordine Gordiano III, il quindicenne nipote del primo Gordiano. Massimino perdé la vita in una rivolta delle sue stesse truppe, ma anche Massimo e Balbino soggiacquero nel 238 d. C. ad una sollevazione popolare. Divenne unico imperatore il giovanissimo Gordiano III.

Gordiano III coprì il principato dalla fine del 238 sino al 244 d. C. Furono anni estremamente agitati. Fino al 241 il giovane principe governò sotto la reggenza della madre Mecia, ma poi, contratto matrimonio con Furia Tranquillina, figlia di Furio Sabinio Timesiteo, un semplice *eques* prefetto del pretorio, assunse in pieno, nonostante l'ancor giovane età, la totalità del potere. Il problema piú grave da risolvere era quello della pacificazione delle regioni di frontiera, sia sul Danubio sia in Mesopotamia: Goti, Carpi e Iazigi tornavano a rendersi pericolosi sui confini della Media, mentre i Persiani addirittura superavano quei confini in Mesopotamia. I Goti e le altre popolazioni alleate furono ricacciati oltre il Danubio ed il *limes* fu ulteriormente rafforzato. In Oriente, morto nel 240 il re Artaserse, i Persiani, guidati dal re Sapore I, penetrarono in Siria marciando verso il Mediterraneo, ma nel 242 Timesiteo obbligò il nemico a battaglia presso Resaina, sconfiggendolo e avanzando a sua volta verso Ctesifonte. Morto improvvisamente Timesiteo durante l'avanzata, Gordiano III dové nominare prefetto del pretorio Giulio Filippo, un arabo che era stato forse causa della fine di Timesiteo. Filippo, traendo profitto dal primo episodio di dissidio tra Gordiano e le sue truppe, incitò queste a rivolta e, ucciso Gordiano III, si fece acclamare imperatore a Zaitha, presso l'Eufrate, nel febbraio del 244.

Giulio Vero Filippo, detto Filippo l'Arabo, portò rapidamente a termine la campagna contro i Persiani, conservando la Mesopotamia e ripristinando i confini del periodo dei Severi. Nel 247 vinse in Dacia i Carpi e nel 248 poté trovarsi a Roma per celebrare, egli straniero, il millennio della fondazione della città. Bisogna dare atto che sotto il

suo principato Roma parve per un momento essere tornata ai fastigi della massima potenza, ma in realtà la situazione era resa estremamente precaria dal fatto che gli eserciti erano ormai fortemente integrati da barbari mercenari, cui si cercava di porre qualche freno mediante donativi e promesse. Proprio nel 248 d. C. la ribellione incominciò a serpeggiare sia in Oriente sia in Occidente. Tra i vari aspiranti alla successione di Filippo prevalse Caio Messio Decio, che, valendosi della fama conquistata vincendo una guerra contro i Goti, si fece acclamare imperatore dai suoi stessi reparti. Tornato in Italia per assumere il potere, Decio sconfisse Filippo presso Verona nel settembre del 249, uccidendolo.

Caio Messio Decio, nativo della Pannonia, era stato *praefectus urbi* in Italia e rappresentava un vanto per i reparti illirici, che erano appunto stanziati nella penisola. Riconosciuto dal senato, egli decise di affidare l'amministrazione civile dell'impero allo stesso senato e di riservarsi i soli poteri militari, tornando almeno in apparenza ai tempi iniziali del principato. Al suo nome egli volle aggiungere, per sottolineare il programma, il cognome di Traiano. Ma la sua politica fu deficitaria, principalmente per l'atteggiamento di viva e persecutoria ostilità assunto verso cristiani ed ebrei. Egli ordinò a tutti i capi famiglia dell'impero di dichiarare la loro fede religiosa e di sacrificare agli dei di Roma, sotto pena di essere altrimenti condannati al carcere ed alla confisca degli averi. Sebbene queste intimidazioni riuscissero in molte occasioni ad ottenere il loro effetto, l'opposizione degli elementi cristiani, oramai infiltratisi dovunque nell'impero, divenne molto robusta e fu forse una delle cause principali della caduta di Decio. Non passò molto tempo che una rivolta degli eserciti rovesciò anche lui. Scoppiata nel 250 d. C. una nuova guerra con i Goti che stavano invadendo la Mesia, Caio Treboniano Gallo, comandante in Mesia, dopo che Decio aveva ottenuto già due vittorie contro i nemici a Nicopoli e ad Abritto, lo affrontò nel giugno del 251 e lo uccise in combattimento.

La successione di Decio andò al Cesare da lui designato Ostiliano, suo figlio, che venne riconosciuto dal senato. La contromossa di Treboniano Gallo fu di farsi acclamare imperatore dalle truppe e di ridurre a proprio figlio adottivo Ostiliano (che comunque morì quasi subito di peste): dopo di che egli concluse la pace con i Goti, ai quali garantì un contributo annuo in danaro e promise di non chiedere forti arruolamenti come per il passato. I Goti tuttavia non si tennero ai patti e si dettero nuovamente a varcare le frontiere sul Danubio, mentre i Persiani, nel 252, entravano in Mesopotamia e persino in Siria. Sul Danubio i Goti vennero fermati dal mauritano Marco Emilio Emiliano, ma questi approfittò della conseguita fama per farsi innalzare a imperatore dalle truppe e per dirigersi in Italia, ove affrontò Treboniano ad Interamna, sconfiggendolo nel 253. Treboniano fu ucciso dai suoi stessi soldati ed Emiliano fu riconosciuto imperatore anche a Roma. Non durò molto, peraltro. Le truppe non mancarono di rivoltare.

tarsi anche contro di lui, assassinandolo verso la fine dello stesso anno 253.

Ad Emiliano subentrò come *princeps* il *vir consularis* Publio Liciano Valeriano, che disponeva dell'appoggio delle truppe sistemate nella Rezia. Acclamato imperatore da queste milizie, egli trovò facile la via per essere riconosciuto imperatore, alla fine del 253, anche a Roma. Con lui si ebbe una prima divisione di fatto dell'impero, perché egli si associò nel principato il figlio Gallieno, lasciando a completa disposizione di costui la parte occidentale e riservando a se stesso l'amministrazione della parte orientale.

In Oriente, essendo i Persiani pervenuti sino ad Antiochia, Valeriano dovette compiere uno sforzo molto grande per contenerli e sconfiggerli. Nel 256 le truppe persiane pervennero alle rive del Mediterraneo, proprio mentre in Occidente i barbari premevano nel modo più forte contro le frontiere. Valeriano fece contro i Persiani quel che poté, senza troppo successo, pressato dalla necessità di fronteggiare anche l'invasione gotica, che si era estesa nella penisola balcanica fino a Tessalonica e che si era prolungata anche in Asia Minore fino in Bitinia. La situazione fu resa ancora più tesa dalla insurrezione di Franchi ed Alemanni, che superarono il *limes* in terra germanica, mentre frequenti sbarchi sulle coste galliche erano operati dai Sassoni. Gallieno fermò i Franchi sul Reno e sconfisse gli Alemanni sull'alto Danubio, ma nel 258 ogni resistenza romana fu superata dai Franchi, i quali entrarono in Gallia e si spinsero sino alla Spagna Tarraconense, mentre nel frattempo gli Alemanni, dopo avere invaso la Rezia, superavano le Alpi e scendevano nella pianura padana. Con un ultimo sforzo, Gallieno ricacciò peraltro i Franchi sino al Reno, ricavandone il titolo onorifico di *restaurator Galliarum*, e nel 259 sconfisse anche gli Alemanni a Milano. Purtroppo, l'anno seguente Valeriano, che continuava ad ostacolare in tutti i modi la invasione persiana, ebbe la sventura di essere sconfitto presso Edessa, nell'Osroene, e di essere fatto prigioniero dai Persiani.

Gallieno, rimasto solo *princeps* al potere, dovette riprendere le sue guerre in Gallia per domare una grave ribellione di Postumo (M. Casiano Latinio Postumo), il quale aveva addirittura proclamato uno stato autonomo, denominato *Imperium Galliarum*. Né le difficoltà si limitavano a ciò. In Illirico erano insorti Ingenuo e Regaliano ed in Oriente, dopo la sconfitta di Valeriano, Macriano e Ballista assunsero il comando delle truppe, che non vollero riconoscere l'autorità di Gallieno. Ribellioni si ebbero anche altrove, ma Gallieno riuscì fortunatamente a far fronte a tutti, anche con l'aiuto di Settimio Odenato, che si era frattanto proclamato re di Palmira ed aveva continuato la guerra contro i Persiani giungendo sino a Ctesifonte. Mentre Gallieno nel 261 sconfiggeva Macriano in Tracia, Odenato travolse Ballista ad Emesa. Gallieno, facendo di necessità virtù, dovette riconoscere la costituzione di un regno di Palmira e concesse ufficialmente ad Odenato il titolo di *dux et corrector totius Orientis*. Libero dalla preoccupazione

orientale, egli poté, nel periodo dal 263 al 267, affrontare con maggiore fortuna le invasioni che si prospettavano in Occidente.

Nel 267 d. C., essendo stato Odenato assassinato a Palmira, prese il suo posto la vedova Zenobia. Gallieno tentò con un suo esercito di chiudere la parentesi dell'indipendenza di Palmira, ma Zenobia riuscì a sconfiggerlo e si associò nel potere il figlio Vaballato, estendendo i suoi domini anche nei dintorni. Nello stesso anno ripresero le invasioni dei Goti in Mesia, in Illirico, in Tracia, in Acaia ed in Asia e degli Alemanni in Rezia. Resisteva soltanto la frontiera del Reno, lungo la quale peraltro erano disposte le forze ribelli di Postumo. Nel 268 Gallieno iniziò una campagna contro i Goti e li sconfisse a Naisso, nella Mesia superiore, ma i reparti a cavallo, che egli aveva concentrato a Milano per poterne più facilmente disporre come massa di manovra, gli si ribellarono al comando di Aureolo, che era d'accordo con Postumo. Gallieno, accorso a Milano, sconfisse i ribelli ed assediò Aureolo nella città, ma durante l'assedio (268 d. C.) fu assassinato dai suoi stessi ufficiali, che scelsero a suo successore Marco Aurelio Claudio detto il Gotico.

Fu questa l'epoca in cui la crisi dell'Impero raggiunse la sua acme. Mentre i barbari riprendevano le armi su tutti i confini, gli eserciti delle province si sollevavano senza tregua, portando ciascuno sugli scudi un diverso pretendente al trono imperiale. L'epoca viene comunemente designata come quella dei «tiranni» per indicare l'illegalità dei vari imperatori che si contrapposero e si succedettero. Parlarne minutamente sarebbe null'altro che una vana elencazione di nomi e di miserie.

165. La formazione dell'«imperium» romano. — Nel 270 d. C. Claudio Gotico morì a Sirmio, sul Danubio, per epidemia di peste. Il senato designò a suo successore il fratello Quintillo, ma le truppe del Danubio acclamarono il capo della cavalleria Lucio Domizio Aureliano, di origine pannonica. Con lui vi furono cinque anni di minor disordine nell'impero: anni che vengono eufemisticamente definiti di restaurazione dell'ordine imperiale. Dopo Aureliano un altro novennio di sconquassi e finalmente una svolta decisiva, impersonata da Diocleziano.

Prima ancora di venire a Roma per ricevere il titolo, Aureliano respinse i Vandali dalla Pannonia e combatté a Piacenza, sconfiggendoli, gli Alemanni Iutungi. In Roma egli represses una ribellione capeggiata da Felicissimo e umiliò i senatori più ostili alla sua persona, per poi recarsi nuovamente ad affrontare gli Iutungi, che sbaragliò a Fano ed a Pavia, inseguendoli sino al Danubio ed ottenendo per queste sue vittorie i titoli di Germanico Massimo e di Gotico Massimo. La superbia di Zenobia, che aveva proclamato *rex imperator dux Romanorum* suo figlio Vaballato, fu vinta da Aureliano con una spedizione a Pal-

mira e con un assedio al quale Zenobia non sfuggì. Palmira si arrese nel 272 e così pure fu rioccupato l'Egitto. Aureliano, che aggiunse ai suoi titoli quello di Partico Massimo, sconfisse anche i Carpi presso il Danubio, ma dovette ritornare a Palmira ribelle nel 273 e questa volta, per punire l'ostinata città, la distrusse. Eliminata Palmira, egli passò in Occidente a risolvere anche il problema costituito dall'*imperium Galliarum* (n. 164). La via che prescelse fu di sottometterlo con le buone, affidando in cambio all'usurpatore Postumo il titolo di *corrector Italiae*, cioè una sorta di ufficio direttivo della polizia in Italia.

Giunto a questo punto, Aureliano fu denominato *restitutor orbis* e chiamato *Dominus et Deus*. Egli sostenne che il suo potere provenisse dalla divinità del Sole patrono dell'Impero. I senatori divennero pontefici del sole Mitra, addetti al culto del dio, di cui Aureliano era *alter ego* in terra. Ma l'opera, sostanzialmente meritoria, che egli, malgrado queste sue intemperanze personalistiche, svolse per il riordinamento dell'impero fu interrotta nel 275 dalla morte.

Nel settembre del 275 il principato fu conferito ad un anziano senatore, Marco Claudio Tacito, che nel 276 combatté contro i Persiani. Anche Tacito finì per sparire di morte violenta nel 276. Suo successore fu riconosciuto il fratellastro Annio Floriano, cui le truppe opposero Marco Aurelio Probo, che, fatto uccidere l'avversario, ottenne il principato nello stesso anno 276. Probo si rese apprezzabile nel campo militare attraverso la liberazione delle province occidentali (276 e 278 d. C.) dai Franchi, dagli Alemanni, dai Burgundi e dai Sènoni, che si erano addentrati in Gallia. Nel 278-279 egli attaccò i Vandali nella regione danubiana e li sbaragliò. Nel 280 ripristinò il dominio romano in Tracia, sconfiggendovi i Bastarni. Nel 281 celebrò il trionfo a Roma, ma nel 282, mentre si apprestava ad una spedizione contro la Persia, ecco che fu assassinato dai suoi soldati a Sirmio. La successione fu assegnata dalle milizie a Marco Aurelio Caro, che si limitò a dare notizia di questa sua proclamazione al senato, senza attenderne alcuna investitura. Caro proseguì le azioni contro la Persia ed occupò Ctesifonte, assumendo il titolo di Persico Massimo, ma nel 283 morì in modo misterioso, forse ad opera di Apro, prefetto del pretorio. Dei due suoi figli, l'uno, Numeriano, indicato come successore, fu fatto uccidere nel 284 da Apro. Rimase, a contrastare Apro, l'altro figlio, Carino, che comandava le truppe in Occidente.

A questo punto il fatto risolutore. Prima che Apro affrontasse Carino, nel novembre del 284 le truppe scelsero per la successione Caio Valerio Aurelio Diocleziano, capo della guardia personale di Caro, ed Apro finì condannato a morte dallo stesso Diocleziano.

L'uomo che avrebbe ricostituito, sebbene con aspetti diversi, l'impero di Roma era stato finalmente trovato. Diocleziano affrontò fermamente, nel 285 d. C., la reazione di Carino sul Margo, in Mesia. La battaglia fu forse favorevole a Carino, ma questi fu ucciso dai suoi stessi soldati e a Diocleziano si apersero le strade di Roma.

§ 26. — LA «RESPUBLICA» UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 166. La *respublica* universale romana. — 167. La popolazione della *respublica* universale. — 168. Segue. La *constitutio Antoniniana*. — 169. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — 170. Segue. *L'uterque ordo*. — 171. Il territorio della *respublica* universale. — 172. Segue. La città di Roma e la sua amministrazione. — 173. Segue. La circoscrizione italica. — 174. Il governo della *respublica* universale romana. — 175. Le finanze della *respublica* universale romana. — 176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano.

166. La «*respublica*» universale romana. — La struttura dello stato romano nel periodo 27 a. C. - 284 d. C. fu ancora e sempre, essenzialmente, quella di una *respublica*, così come già nel periodo storico precedente. Tuttavia, svanirono completamente o quasi, in quest'epoca, le due vecchie peculiarità del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza.

Come nuova caratteristica della *respublica*, nella sua struttura generale, si profilò stavolta quella della universalità, vale a dire quella della sua «apertura» (implicante la facile concessione della cittadinanza romana) a tutti i popoli inclusi nel perimetro dell'impero, purché viventi secondo un livello minimo di organizzazione civile. *L'imperium Romanum* (vale a dire l'insieme dei territori extra-italici costituenti le *provinciae* della *respublica*) divenne, per conseguenza, man mano che si accrebbe il numero dei cittadini in esso residenti, un complemento essenziale dell'organizzazione costituzionale romana.

(a) Scomparve, anzi tutto, nella nuova *respublica*, ogni sensibile residuo dell'antica concezione dello stato come πόλις o *civitas*. Per effetto della estensione dei confini della *civitas* a tutta l'Italia continentale, avvenuta già nei primi anni del sec. I a. C., Roma non fu, sostanzialmente, più *civitas*, anche se così essa continuò, per tradizionalismo, ancora lungamente e diffusamente ad esser chiamata.

Il sintomo più evidente di questa evoluzione fu costituito dal forte decentramento amministrativo della regione italica e dal conseguente affievolimento del principio costituzionale che i *cives Romani* dovessero essere nella pratica possibilità di partecipare direttamente alla vita politica dello stato, svolgentesi appunto ed esclusivamente nell'*urbs*. Nell'ambito della complessiva *civitas* romano-italica, incentrata attorno all'*urbs Roma*, «*caput mundi*», si consolidarono tante piccole *civitates* locali, ciascuna accentrata intorno ad una propria *urbs*, che ebbero riconosciuto il rango di altrettanti enti parastatali (*municipia civium Romanorum*) destinati alla esplicazione locale di molte di quelle funzioni di governo, che un tempo erano in Roma rigidamente centralizzate.

(b) L'aver dovuto o voluto concedere, durante la fase di crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii Italici*, aveva determinato sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca storica, sino al punto che, nel 212 d. C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a gran parte degli abitanti dell'impero (n. 162 e 168).

Per effetto di siffatta evoluzione, la *respublica* romana, pur rimanendo territorialmente delimitata dalla penisola italica, si arricchì talmente di cittadini extra-italici (e residenti solitamente nei territori provinciali), da avviarsi ad essere più chiaramente concepita come la *communis patria* di tutti i popoli amministrati da Roma, indipendentemente dalla loro nazionalità ed in contrapposto ai popoli incivili, o comunque non-romani, e spesso anti-romani, stanziati fuori dei confini dell'*imperium Romanum* e denominati *barbari* o *exterae nationes*.

(c) Nonostante l'estendimento della *civitas Romana* alla gran parte degli abitanti dell'*imperium Romanum*, la *respublica Romanorum* restò tuttavia sempre circoscritta al territorio italico e non assorbì sul piano costituzionale l'*imperium*. L'*imperium Romanum* rimase intatto: il che dipese solo in minima parte dal fatto che la romanizzazione dei provinciali non fu resa completa e totale nemmeno con l'editto di Caracalla. Dipese sopra tutto da ciò: che l'*imperium Romanum*, essendo elemento essenziale della preponderanza politica dei *principes*, resistette all'incorporazione nella *respublica* anche quando si trovò ad essere gremito di cittadini romani.

Al contrario, si profilò e preparò, col passare dei secoli, il fenomeno inverso, che caratterizzò il successivo periodo post-classico: la riduzione della sempre più svalutata *respublica* a poco più di una *provincia* (o di un insieme di *provinciae*) dell'*imperium*, l'assorbimento di essa da parte dell'*imperium Romanum*.

167. *La popolazione della «respublica» universale.* — Fondamentalmente intatta rimase, nella *respublica* universale romana, la concezione caratteristica secondo cui il *populus Romanus Quiritium* era costituito esclusivamente dai *cives*, sicché non solo i *Latini* e i *barbari*, ma anche i *peregrini* resi sudditi permanenti dell'*imperium Romanum* (mediante la riduzione a *provincia* dei loro territori) erano considerati del tutto estranei alla *respublica*. Nemmeno mutarono i requisiti già precedentemente necessari, e di cui abbiamo parlato in sede di periodo preclassico (n. 86), per la qualifica di *civis Romanus*.

Quelli che cambiarono sempre più sensibilmente furono, nel nostro periodo, i criteri di ammissione dei non romani alla cittadinanza romana. Essi non furono più ancorati al prin-

cipio della nazionalità, ma furono informati alla massima larghezza, al punto che non si esitò a far divenire *cives* anche i *peregrini* nazionalmente piú distanti dalle tradizioni e dalle aspirazioni genuinamente romane. L'unico freno all'orientamento dei nuovi tempi fu costituito da ciò: che si cercò di contenere la possibilità che i privati avevano di rendere liberi e cittadini i loro schiavi, preferendosi concentrare nei pubblici poteri ogni decisione in materia di cittadinanza (n. 204).

Il mezzo attraverso cui si operò questo vasto estendimento della cittadinanza romana fu la naturalizzazione (*civitatis donatio*), della quale i *principes* non mancarono di assumere in breve tempo praticamente il monopolio. In concreto, la politica della *civitatis donatio* seguì due vie diverse: a) quella indiretta della attribuzione dello stato di *latinitas* ai *servi* manomessi o ai *peregrini*, e della romanizzazione di questi *Latini*, a dir così, artificiali solo in momenti successivi; b) quella diretta della naturalizzazione, per casi singoli o in massa, dei *peregrini* stanziati nelle *provinciae* dell'*imperium Romanum*.

(a) La naturalizzazione dei *Latini* fu senz'altro il sistema piú cauto di *civitatis donatio* perché implicava che si passasse, prima di pervenire alla cittadinanza romana, attraverso lo stadio intermedio e preparatorio (una sorta di «stanza di compensazione») della *Latinitas*. Ne beneficiarono non tanto i *Latini* di sangue (cd. *Latini prisca*), che erano ormai già quasi tutti romanizzati, quanto i *Latini coloniarii*, cioè i membri di *municipia* insigniti del *ius Latii* (n. 184), e i cd. *Latini Aeliani* ed *Iuniani*, cioè gli affrancati (e loro discendenti) divenuti solo *Latini* (e non *Romani*) per effetto delle leggi limitative delle *manumissiones* private, di cui parleremo tra breve (n. 204).

Le cause di attribuzione della cittadinanza furono molteplici e furono tutte informate al criterio che il Latino dovesse avere in qualche modo meritato il dono della *civitas*. Così, ad esempio, la *lex Aelia Sentia* (n. 204) stabilì che i *Latini Aeliani* potessero ottenere la cittadinanza dai *magistratus* romani (il *praetor* in Roma o il *praeses* in provincia) se dimostrassero di aver sposato una cittadina romana o una latina e di aver ottenuto dal matrimonio un figliuolo pervenuto vivo all'età di almeno un anno (cd. *anniculi filii causae probatio*): concessione ulteriormente allargata da successivi senatoconsulti. Ancora: la *lex Visellia de libertinis* del 24 d. C. (n. 204) aprì ai *Latini Iuniani* la possibilità dell'ingresso nella cittadinanza romana se avessero prestato servizio per almeno sei anni tra i *vigiles* in Roma; un *edictum Claudii de Latinis* ammise questi ultimi alla *civitas* se avessero costruito una nave da carico capace di almeno cento moggi di frumento e l'avessero utilizzata almeno sei anni per l'approvvigionamento dell'*urbs*; una *constitutio Neronis de Latinis* favorì in modo analogo i *Latini* che avessero costruito case di abitazione in città; una *constitu-*

tio Traiani de Latinis concesse la cittadinanza ai Latini che avessero gestito per almeno tre anni un'impresa di fornaio in Roma.

A queste e ad altre ragioni di *civitatis donatio* si aggiunsero le naturalizzazioni riconosciute a coloro che avessero esercitato cariche pubbliche nei *municipia* latini (n. 185).

(b) La naturalizzazione dei *peregrini* fu usata in principio con grande parsimonia dai *principes*, e solo per persone singole che si fossero rese in un modo o nell'altro benemerite ai loro occhi. Ma inevitabilmente, già nel corso del sec. I d. C., gli argini caddero l'un dopo l'altro di fronte alla necessità politica di contraccambiare con la *civitas Romana* le prestazioni che ai *principes* ed alla loro azione di *imperium* ricavano i provinciali.

Su questa strada di progressivo cedimento si possono registrare varie tappe successive. Le *donationes* individuali implicarono ben presto l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della moglie e dei figli dei beneficiati. Da Claudio ad Adriano le *donationes* collettive si moltiplicarono, sopra tutto a favore dei militari o di comunità municipali peregrine o latine delle province occidentali. Questa politica si intensificò con gli Antonini. Finalmente, con la dinastia dei Severi, cadde ogni ritegno verso l'ammissione di provinciali al privilegio della cittadinanza romana.

I *civitate donati*, acquistando la *civitas Romana*, dovevano assumere i *tria nomina* (n. 86) e prendevano solitamente come *nomen gentilicium* il nominativo con cui era designato l'imperatore concedente: donde il gran numero delle nuove famiglie dei *Gaii* (da Caligola), *Claudii*, *Flavii*, *Aelii* e via dicendo.

168. *Segue. La «constitutio Antoniniana».* — Il processo di romanizzazione dei provinciali raggiunse il suo punto culminante con la *constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda*, emanata da Caracalla nel 212 d. C. (o meno verosimilmente, secondo alcuni, nel 214).

Dell'importanza politica del provvedimento si è già detto (n. 162 e 163). Rimane da precisare il suo ambito di applicazione: nei beneficiari, nel tempo, nelle conseguenze.

A voler credere ad una notizia di Ulpiano (n. 232) riportata nei *Digesta* di Giustiniano (n. 274) la costituzione di Caracalla fece di tutti i residenti nell'impero dei cittadini romani: «*in orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*». Tuttavia è evidente che il passo deve essere stato alterato, e più precisamente generalizzato, dai compilatori giustinianei. Infatti del provvedimento ci è pervenuto il testo in una traduzione greca, purtroppo mutila, riportata da un papiro (P. Giess. 40.1). Alla dichiarazione imperiale di concessione della *civitas Romana* ai *peregrini* (δίδωμι ... ἅπασιν ξένοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πολιτείαν Ῥωμαίων) fanno séguito, nel testo

papiraceo, alcune parole e lettere, intermezze da lacune che non è facile riempire, dalle quali comunque si ricava che una qualche eccezione (non si capisce bene se alla concessione della cittadinanza o ad altro) l'imperatore fece con riguardo ai *dediticii*. Tra le moltissime integrazioni che sono state proposte quella che sembra a noi più accettabile è la seguente: μένοντος [πάντος γένος πολιτευμάτων, χωρ[ις τῶν δεδ]εικίτων. Se questa interpretazione del papiro è giusta, ne consegue che Caracalla, dopo la dichiarazione di ammissione alla cittadinanza degli abitanti dell'impero, specificò che le loro organizzazioni cittadine (se ve ne erano) dovevano rimanere tutte intatte e funzionanti, ma che dalla cittadinanza romana rimanevano esclusi (χωρίς = a prescindere da) i *dediticii* (n. 302).

Posto che sia esatta la ricostruzione ora accennata, il quadro si chiarisce, ma non diventa totalmente esente da notevoli ombre. Si può dubitare anzi tutto del senso della espressione «οἰκουμένη» (= *orbis terrarum*) e chiedersi se Caracalla abbia voluto veramente riferirsi ai *peregrini* abitanti in tutto il mondo conosciuto, o abbia invece alluso, sia pure con un'espressione ridondante, ai soli *peregrini* stanziati nelle province romane, con esclusione dei *barbari*. Si può dubitare altresì se la concessione abbia avuto tratto ai soli *peregrini* esistenti al tempo dell'editto, cioè nel 212, o anche ai *peregrini* che sarebbero entrati a far parte dell'impero romano successivamente a quella data e allo stesso impero di Caracalla. Si può dubitare, in terzo luogo, circa il preciso significato da attribuire ai *dediticii* eccettuati dalla *donatio civitatis*. Si può infine porre il delicatissimo problema se Caracalla abbia ammesso che i beneficiari della naturalizzazione romana conservassero, oltre l'organizzazione interna delle rispettive *civitates*, anche la loro cittadinanza peregrina, e quindi gli ordinamenti giuridici loro propri (accanto a quelli romani), con l'effetto di divenire titolari di una doppia cittadinanza (quella romana e quella locale).

Secondo noi la risposta ai primi quesiti è piuttosto agevole. Con il suo editto Caracalla regolò lo *status civitatis* dei soli *peregrini* abitanti stabilmente nell'ambito territoriale dell'*imperium Romanum* e prese in considerazione, ovviamente, la situazione dell'impero sotto il suo governo. Come fa intendere Ulpiano, egli fece teatro della sua concessione di cittadinanza l'*orbis Romanus*, cioè il mondo sottoposto ai suoi poteri: sarebbe stato, oltre tutto, irragionevole che si fosse riferito ai *barbari*, estranei all'impero, o anche a popolazioni che potessero eventualmente confluire in futuro nel mondo romano. Ma è ovvio che, in sede di interpretazione, la *constitutio Antoniniana* sia stata riferita, nei tempi successivi a Caracalla, anche a quei *barbari* che man man vennero a stanziarsi nelle *provinciae*, divenendo con ciò *peregrini* ospiti dell'*orbis Romanus*. Distinguere questi *peregrini* stanziali nuovi arrivati da quelli dei tempi di Caracalla sarebbe stato praticamente difficile, e

inoltre la *ratio* del provvedimento antoniniano (inteso alla determinazione dello *status civitatis* dei *peregrini* in quanto «abitanti» dell'impero) si adattava di necessità anche ad essi.

Ben più difficile è stabilire con un certo fondamento chi fossero i *dediticii* esclusi dalla concessione della cittadinanza romana, e condannati perciò a rimanere *peregrini*. Sicuramente rientrano nella definizione i cd. *dediticii Aeliani e Iuniani*, cioè quei *libertini* che le leggi *Aelia Sentia* e *Iunia Norbana* ritenevano affrancati in modo non adeguato (n. 204) e che, pertanto, costituivano, in una con i loro discendenti, un ceto sociale e giuridico infimo del mondo romano. Ma Caracalla non poté limitarsi a questa categoria di *deditiorum loco*. È probabile che egli abbia inteso eccettuare dalla sua concessione quanto meno lo stuolo dei *barbari* appartenenti a popolazioni stanziate fuori dei confini dell'impero, ma venuti a sottomettersi singolarmente, con le loro famiglie, a Roma, principalmente allo scopo di prestare servizio nelle milizie ausiliarie: i quali erano poi *dediticii* in senso proprio. Assai controverso, ed oggi prevalentemente negato, è che siano da intendere per *dediticii*, ai sensi della *constitutio Antoniniana*, anche quei *peregrini* delle campagne semi-civilizzate (per esempio, quelli della *χώρα* egiziana) che vivevano in gruppi familiari isolati o in villaggi privi di organizzazione cittadina (n. 186).

La questione più scottante che la *constitutio Antoniniana* solleva è, fuor d'ogni dubbio, quella della cd. «doppia cittadinanza» dei neocittadini. Ma è una questione, a ben vedere, che è frutto essenzialmente di equivoci. A rigor di termini, l'estendimento della *civitas Romana* ai *peregrini* (non *dediticii*) avrebbe dovuto implicare la loro esclusiva ed assoluta sottoposizione all'ordinamento pubblico e privato di Roma, con l'effetto della totale cancellazione degli ordinamenti di origine. Non vi era però motivo (e nemmeno possibilità) di prescindere dal dato di fatto dell'*origo* delle varie popolazioni peregrine, e sopra tutto di quelle già munite di evoluti e ben articolati ordinamenti cittadini. Purché fossero rigidamente rispettati i principî fondamentali e inderogabili dell'ordinamento romano, poco importava (ammesso che lo si fosse potuto praticamente evitare) che le popolazioni neocittadine vivessero, per il resto, secondo le proprie costumanze locali e addirittura si qualificassero formalmente a seconda della propria nazionalità originaria. È questa la considerazione che spiega le numerose testimonianze che le fonti ci offrono del persistere nelle *provinciae di consuetudines* non romane e persino della prassi di ricorrere, sempre nelle province, ma solo per controversie di limitata o locale importanza, a giudicanti ed a procedure locali.

I neo-romani *ex constitutione Antoniniana* non conservarono dunque affatto, almeno a nostro parere, la loro cittadinanza originaria. Essi godettero solo di una larghissima «autonomia», amministrativa e giuridica, permessa (e in parte tollerata) dagli imperatori. La doppia cittadinanza è solo un miraggio determinato dall'ampiezza di questa autonomia. Ed è probabile che Caracalla ed i suoi successori avrebbero operato nel senso di limitare progressivamente l'autonomia dei

neo-cittadini, nel senso cioè di romanizzare pienamente questi ultimi, se le vicende della crisi non li avessero sviati da questi propositi. L'azione fu intrapresa, sia pure in modo effimero, come si vedrà (n. 235), solo da Diocleziano, quando l'impero, uscito dalla crisi, tornò ad avere la possibilità di seguire una linea di condotta unitaria.

169. *Segue. I requisiti per la partecipazione al governo.* — Mentre per la capacità di diritto privato si continuò a richiedere il requisito dell'autonomia familiare del *civis Romanus* (n. 86), una sensibile variazione fu apportata, nel periodo della *respublica* universale, al novero dei requisiti necessari al godimento della capacità di funzioni di governo (o, come si cominciò a dire, della capacità *iure publico*).

La vecchia distinzione tra cittadini di piena capacità e cittadini di capacità limitata (altrimenti detti, rispettivamente, *cives optimo iure* e *cives imminuto iure*: n. 87) rimase formalmente intatta, ma ad essa si sovrappose una nuova distinzione della cittadinanza in *honestiores* (o *potentiores*) e *humiliores*.

(a) *Honestiores* furono i *cives optimo iure* appartenenti alle due categorie dell'*ordo senatorius* e dell'*ordo equester* (cd. *uterque ordo*), nonché le *adgnatae* e le mogli dei medesimi, pur sempre considerate, dal punto di vista della vecchia classificazione, cittadine di rango inferiore. L'appartenenza ai due *ordines* valse il godimento di un certo numero di *privilegia* e, per i membri di sesso maschile, il *ius suffragii* e l'esclusività del *ius honorum* e delle cariche dell'amministrazione imperiale.

(b) *Humiliores* o *tenuiores*, anche detti membri del cd. *ordo plebeius* per antonomasia, furono i *cives optimo iure* non ammessi tra gli *honestiores*, nonché le varie categorie di *cives imminuto iure*, con l'esclusione delle *adgnatae* e delle mogli dei cittadini *honestiores*, le quali erano ritenute, come si è detto, *honestiores* anch'esse. In buona sostanza, i *cives optimo iure* appartenenti all'*ordo plebeius* venivano a costituire del pari una classe di cittadini di minor diritto, con l'unica differenza che, rispetto ai veri e propri *cives imminuto iure*, avevano il vantaggio dell'illimitato *ius suffragii*.

Per quanto riguarda gli *honestiores*, va rilevato che una suddivisione degli stessi fu quella tra *patricii* e *plebei*. La vecchia differenziazione dei *patricii* dai *plebei* fu, infatti, ripristinata dai *principes*, i quali si arrogarono, come spesso è avvenuto nella storia, il potere di procedere alla creazione di una «nuova nobiltà» mediante il conferimento del patriziato (*adlectio in patricos*) a chi preferissero fra gli *honestiores*. Già una *lex Cassia* del 45 a. C. e una *lex Saenia* del 29 a. C.

avevano attribuito, rispettivamente a Cesare ed a Ottaviano, il potere di *adlegere in patricios*; in séguito questo potere fu esercitato in occasione dei censimenti e col sec. II d. C. passò stabilmente a far parte delle potestà del *princeps*. Il titolo di *patricius* dava accesso, come nel periodo precedente, alle cariche sacerdotali di *rex sacrorum*, *flamen maior* e *salius* ed inibiva l'ottenimento della edilità plebea e del tribunato. Quest'ultima inibizione si risolveva anch'essa in un privilegio, in quanto permetteva ai *patricii* dell'*ordo senatorius* di passare direttamente, nel *cursus honorum*, dalla *quaestura* alla *praetura*.

Per quanto riguarda i *cives imminuto iure*, è da segnalare questo importante mutamento rispetto al periodo precedente: che i *libertini* poterono essere trasformati, per *decretum principis*, in *cives optimo iure*, attraverso la finzione del requisito della *ingenúitas*. La *factio ingenúitatis* si operava in due modi, diversamente efficaci: la concessione del *ius anuli aurei*, consistente nella elevazione all'*ordo equester*, la quale però non esentava dal regime del *patronatus*, e quindi dalla successione del *patronus* in caso di morte; la *restitutio natalium*, che esentava dagli obblighi del *patronatus*, ma appunto perciò doveva esser fatta con l'assenso del patrono. Quanto ai motivi del favore dei *principes* per i *libertini*, va ricordato che questi ultimi, provenendo in numero non scarso da nazioni di buon livello culturale, vennero largamente utilizzati dagli imperatori, in alternativa con gli *equites*, come uomini di fiducia o funzionari: il che, oltre tutto, permise a parecchi di loro di acquistare vaste ricchezze e di ottenere per questa via l'*anulus aureus* degli *equites*.

170. *Segue. L'«uterque ordo».* — L'*uterque ordo* (il duplice ordine), costituente la categoria degli *honestiores* (n. 169), merita per piú ragioni un discorso particolare. Esso era formato, come si è detto, dall'*ordo senatorius* e dall'*ordo equester*.

(a) L'*ordo senatorius* derivava dall'antica categoria sociale della *nobilitas* (n. 79), ma sopra tutto Augusto aveva fatto di esso una categoria giuridica privilegiata di *cives*.

Requisito per l'appartenenza all'*ordo senatorius* fu, di regola, la concessione del *latus clavus* (la veste con larga striscia di porpora caratteristica dei *senatores*) fatta dal *princeps*, con o senza *adlectio* in un rango senatorio determinato: concessione subordinata peraltro alla condizione di *civis optimo iure* ed al godimento del cd. censo senatoriale di almeno 1.000.000 di sesterzi. In luogo di questo requisito si ammise, peraltro, anche la discendenza di primo grado (cioè come figlio) da un membro maschio dell'*ordo senatorius*. Le *mulieres* appartenevano, dunque, all'*ordo senatorius* in quanto *adgnatae* o *uxores* di un componente maschio di esso: perdevano tale condizione col divorzio, né potevano trasmetterla ereditariamente.

(b) L'*ordo equester* derivava direttamente da quell'*ordo equester* che già nel periodo della *respublica* nazionale aveva avuto il riconoscimento del diritto di far parte delle giurie criminali (n. 79 e 136).

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* furono, come nel periodo precedente, la condizione di *civis optimo iure* e il cd. censo equestre, di 400.000 sesterzi. Come i *senatorii*, gli *equites* ottennero svariati privilegi di diritto privato e di diritto criminale e l'*admissio libera* alla corte del *princeps*. Viceversa, il diritto di sedere nelle giurie criminali, dopo varie limitazioni, disparve con la desuetudine delle *quaestiones perpetuae* (n. 202).

A proposito dell'*ordo senatorius*, va rilevato che i membri, maschi o femmine, di esso godevano di svariati privilegi di diritto privato e criminale: principalmente del diritto di sottrarsi alla giurisdizione dei governatori delle province per cause capitali, dell'esenzione dalla *fustigatio* e da altre pene corporali, di talune limitazioni di pena. I membri maschi avevano, inoltre, l'esclusività sia delle magistrature repubblicane tradizionali (*ius honorum*), costituenti la cd. «carriera senatoria», sia di un certo numero di alte cariche imperiali (*legatus legionis*, *legatus Augusti pro praetore*, *praefectus aerarii*, *praefectus urbi* ecc.). Essi potevano essere anche ammessi al tribunato militare, con il titolo di *tribuni militum laticlavii*, ma Gallieno (n. 164) li escluse da ogni funzione di comando delle truppe. Infine, i *senatorii* avevano svariati diritti onorifici, sia corrispondenti a quelli dei *senatores* (*anulus aureus*, *latus clavus*, *calceus senatorius*), sia di nuova creazione, quali l'*admissio libera* alla corte del *princeps* e (dal sec. II d. C.) il titolo di *clarissimus*.

A proposito dell'*ordo equester* va segnalato che Augusto ricreò la categoria privilegiata degli *equites equo publico*, divisa in 6 *turmae*, ciascuna al comando di un *sevir*, e idealmente corrispondente alla classe degli *equites equo publico* dei *comitia centuriata* (n. 94). La riforma consistette in ciò, che il *princeps* si arrogò la *recognitio equitum equo publico* dei *censores* (n. 112) e la esercitò dapprima annualmente e poi (dal secolo II d. C.) continuativamente, per concedere o togliere la dignità relativa ai cittadini. La dignità di *eques equo publico* dava accesso alla cd. «carriera equestre», consistente nella copertura delle cariche della burocrazia imperiale. I primi passi in questa carriera erano rappresentati dalle *militiae equestres*, cioè dalle funzioni militari di *praefectus cohortis* o *alae*, di *tribunus militum angusticlavii* (con fascia stretta di porpora all'orlo della tunica) e via dicendo, o da funzioni civili equiparate (*advocatus fisci* ecc.). Successivamente gli *equites equo publico* potevano passare a più alte cariche finanziarie, amministrative e militari, con esclusione naturalmente di quelle riservate ai *senatorii*.

Gli *equites* che avessero coperto cariche della carriera equestre costituivano la *equestris nobilitas* e potevano esser promossi al rango

di *senatorii* o, quanto meno, ottenere distintivi onorifici propri dell'*ordo senatorius*. Come i *senatorii* avevano diritto all'*anulus aureus*; ma, a differenza dei *senatorii*, mancavano dell'ereditarietà del titolo.

171. *Il territorio della «respublica» universale.* — L'estensione territoriale della *respublica* universale romana corrispose, stante il non mutato carattere di *respublica* dello stato, a quella di prima (n. 88).

Nemmeno variò l'estensione del territorio stabilmente abitato dai *cives Romani*, che fu costituito dalla *urbs Roma*, dal suo contado e dalla penisola italiana. La *constitutio Antoniniana* (n. 168), come abbiamo già detto, non fece diventare romano il territorio delle *provinciae*: per effetto della romanizzazione dei *peregrini alicuius civitatis*, le *civitates* di costoro divennero enti parastatali romani.

La sparizione degli ultimi residui della concezione arcaica dello stato come *civitas* fece sì, nel periodo della *respublica* universale, che di Roma si parlasse in due sensi: come *respublica* e come città nel significato moderno, territoriale della parola. Così pure avvenne per il restante territorio italiano, che fu distinto dalle *provinciae*, ma fu distinto anche dalla città di Roma. Ne conseguì la sovrapposizione, alle vecchie distinzioni territoriali, di ripartizioni territoriali nuove, aventi fini censuali e amministrativi. Da questo punto di vista occorre parlare separatamente dell'*urbs Roma* e dell'*Italia*.

172. *Segue. La città di Roma e la sua amministrazione.* — L'*urbs Roma* fu divisa da Augusto, essenzialmente ai fini del culto pubblico, in 14 *regiones* e 265 *vici*: le prime presiedute da *aediles*, *tribuni* o *praetores* estratti a sorte, i secondi presieduti ciascuno da quattro *vicomagistri* eletti.

A partire da Augusto, i *principes* sottrassero invece l'amministrazione effettiva della capitale ai *magistratus*, deferendola a funzionari imperiali, che furono il *praefectus urbi*, il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum*.

(a) Il *praefectus urbi*, dapprima nominato da Augusto nei soli casi di suo allontanamento da Roma, divenne ufficio stabile a partire da Tiberio. Si trattava di un funzionario di altissimo rango, scelto generalmente tra i *consulares* dell'*ordo senatorius* affinché fosse sullo stesso piano di dignità del *senatus*. Le sue attribuzioni consistevano: nella tutela dell'ordine cittadino, per assicurare il quale egli dispose di 3, poi 4, *cohortes urbanae*; nella *cognitio extra ordinem* dei crimina (n. 210) entro 100 mi-

glia dal *pomerium* (il quale venne sensibilmente allargato da Claudio); nella *cognitio extra ordinem*, in sede di appello, delle cause civili dibattute nell'urbe (n. 212). Le funzioni del *praefectus urbi* furono, in altri termini, quelle della *cura urbis*, riconosciuta nel periodo precedente agli *aediles* (n. 108), ma con latitudine di poteri maggiore.

(b) Il *praefectus annonae* ebbe il compito di provvedere all'approvvigionamento cittadino ed esercitò a quest'uopo anche funzioni giurisdizionali. Si trattava di un funzionario tratto dall'*ordo equester*, che si occupava della cd. *cura annonae*. La distribuzione dei viveri alla popolazione era fatta da *praefecti frumenti dandi*.

(c) Il *praefectus vigilum* si occupò della polizia notturna e del servizio anti-incendi. Disposò a questo fine di 7 *cohortes vigilum*, distribuite in 14 corpi di guardia (*excubitoria*), uno per ciascuna *regio*. Non di rado interveniva anche, *extra ordinem*, in talune liti private (ad es., in materia di locazioni di fondi urbani).

Le quattordici *regiones urbanae* furono le seguenti: Porta Capena, Caelimontium, Isis et Serapis, Templum Pacis, Esquiliae, Alta Sémita, Via Lata, Forum, Circus Flaminius, Palatium, Circus Maximus, Piscina publica, Aventinus, Trans Tiberim.

173. Segue. La circoscrizione italica. — Il territorio italico non appartenente alla *urbs Roma* fu diviso da Augusto in 11 *regiones*, sopra tutto ai fini del censimento; ma la ripartizione servì poi ad altre utilità amministrative. Lo stesso Augusto prepose alla manutenzione delle vie di comunicazione nelle varie regioni dei *curatores viarum*, nominandoli in ragione di uno per ciascuna strada o gruppi di strade. La giurisdizione civile ordinaria in Italia fu mantenuta dai pretori, *urbanus* e *peregrinus* (n. 180). Alla *cognitio extra ordinem* dei crimina (n. 210) furono invece preposti i *praefecti praetorio* (n. 183).

Adriano raggruppò le *regiones* italiche in quattro circoscrizioni amministrative superiori, alle quali prepose un *senatorius* di rango consolare: il *consularis iusdicens*. La riforma fu abolita da Antonino Pio (n. 161). Finalmente Marco Aurelio istituì quattro circoscrizioni, comprendendovi gran parte delle *regiones augustee*, che sottopose all'amministrazione ed alla giurisdizione civile e penale di *iuridici per Italiam*, scelti fra i *senatorii* di rango pretorio. Per tal modo la giurisdizione civile dei *praetores* fu limitata, a quanto pare, al Lazio, alla Campania e al Sannio (regioni prima e quarta).



CARTINA VIII. L'Italia in età augustea. Le regioni.

Nel corso del sec. III d. C. risultò sempre piú di frequente necessario preporre all'amministrazione delle *regiones* italiche un sovrintendente (*corrector Italiae*) di nomina imperiale. Da principio il *corrector* fu addetto alla sola amministrazione finanziaria, ma successivamente le sue attribuzioni si estesero e si profilò pertanto l'opportunità di moltiplicare il numero dei *correctores*, in modo che attendessero ciascuno alla sorveglianza di un gruppo di *regiones* o addirittura di una singola *regio*, se non addirittura di uno o piú *municipia* (n. 185).

Le *regiones Italicae* furono, piú precisamente, le seguenti.

(1) *Latium et Campania*: delimitata a nord dal corso superiore del Tevere (proseguito idealmente sino al mare dal punto di confluenza col Crèmera, ove il fiume piegava verso sud), ad est dall'Appennino, a sud dal fiume Sele e ad ovest dal mare Tirreno.

(2) *Apulia et Calabria*: coincidente approssimativamente con le odierne Irpinia e Puglia, si sporgeva nei mari Adriatico e Ionio con la penisola salentina, che sino al sec. VII fu denominata Calabria.

(3) *Bruttium et Lucania*: coincidente approssimativamente con le odierne Calabria e Basilicata.

(4) *Samnium*: comprendente la Sabina (a nord), l'odierno Sannio e i territori dei Marsi, Equi, Vestini, Peligni, Marrucini e Frentani; confinante a nord con le *regiones* VI e V, ad ovest con la *regio* I, ad est col mare Adriatico e a sud con la *regio* II.

(5) *Picenum*: comprendente la zona montuosa versante sul mare Adriatico tra l'Esino e il Biferno; confinante, oltre che col mare Adriatico, con le *regiones* IV e VI.

(6) *Umbria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Umbria e confinante con le *regiones* IV e V (a sud e ad est), VII (ad ovest), VIII (a nord), oltre che con il mare Adriatico.

(7) *Etruria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Toscana (piú la parte nord dell'odierno Lazio) e confinante con il mar Tirreno (ad ovest), con le *regiones* I e VI (a sud e ad est), con le *regiones* VIII e IX (a nord).

(8) *Aemilia*: corrispondente approssimativamente all'odierna Emilia e confinante col mare Adriatico (ad est), con le *regiones* VI e VII (a sud), con le *regiones* IX, XI e X (ad ovest e a nord).

(9) *Liguria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Liguria e a parte (il sud) dell'odierno Piemonte e confinante col mar Tirreno (a sud), con le province alpine e la Gallia Narbonense (ad ovest), con la *regio* XI (a nord), con la *regio* VIII (ad est), con la *regio* VII (a sud).

(10) *Venetia et Histria*: confinante con il mare Adriatico (a sud), con le *regiones* VIII e XI (a sud e ad ovest) e, per il resto (nord ed est), con la Rezia, il Norico, la Pannonia superiore e la Dalmazia.

(11) *Transpadana*: corrispondente al Piemonte superiore e alla Lombardia dei nostri tempi e confinante con le *regiones* VIII e IX (a sud), con la *regio* X (ad est), con la Rezia (a nord).

174. *Il governo della «respublica» universale romana.* — La *respublica* universale romana non soltanto mantenne, come si è visto, la struttura generale di *respublica* (n. 166), ma rimase anche, come già nei sec. IV-I a. C., uno stato a governo aperto, cioè formalmente democratico. Quel che mutò fu il regime della democrazia, il quale divenne di tipo autoritario, in quanto il funzionamento del governo fu accentrato nel *princeps*.

Gli storiografi moderni sono ormai in gran parte concordi nel designare il nuovo regime di governo della *respublica* romana, dal 27 a. C. al 284 d. C., con il termine, prelevato dalle stesse fonti romane, di *principatus*. La definizione costituzionale del *principatus* è peraltro questione molto controversa pur tra gli storiografi che differenziano questo assetto politico da quello dell'impero assolutistico. È infatti assai difficile stabilire con esattezza entro che limiti sia sopravvissuto il sistema di governo della precedente *respublica*, quali siano stati i poteri del *princeps* e quale sia stato il rapporto tra l'istituto del *princeps rei publicae* ed i vecchi organismi repubblicani.

A prescindere da molti, che, impressionati dalle difficoltà del problema, lo hanno dichiarato insolubile, o hanno definito il *principatus* un «ibrido» di repubblica e impero, o hanno parlato di una «diarchia» del *senatus* e del *princeps*, le principali teorie sinora formulate in proposito possono così raggrupparsi. La maggioranza degli studiosi qualifica il *principatus* come un'autocrazia vera e propria, sebbene priva del carattere di ereditarietà e mascherata sotto parvenze repubblicane. Una nutrita minoranza sostiene, invece, che il *principatus* sia stato sostanzialmente una continuazione della *respublica*, o tutt'al più un'evoluzione di essa in senso aristocratico. Altri, infine, in un tentativo di intermediazione e di superamento rispetto alle teorie dianzi esposte, ha avanzato la tesi che la *respublica* continuò a sussistere, ma che rispetto ad essa il nuovo istituto costituzionale del *princeps* assunse una posizione giuridica di «protettorato», oppure di «curatela».

La dottrina del principato-autocrazia, pur con i temperamenti che essa ammette, è, secondo noi, nel falso. Anche a voler concedere che il *princeps* ebbe tutti gli amplissimi poteri che i sostenitori di quella dottrina tendono, non senza palesi esagerazioni, ad attribuirgli, sta di fatto che il principato non fu ereditario, ma ebbe carattere (al più) vitalizio ed elettivo: ora, il principio di elettività è del tutto incompatibile con il concetto di autocrazia, in quanto una «autocrazia», per esser

tale, deve essere totalmente sottratta ad ogni attribuzione di poteri che le venga dal di fuori.

Quanto alla tesi del principato-repubblica, è indiscutibile che essa si basa su una affermazione esatta, e cioè che il *principatus* non estinse la *respublica*, ma è altrettanto chiaro che essa non basta a qualificare giuridicamente, nel sistema costituzionale della *respublica*, l'istituto nuovo del *princeps*, che viceversa necessita di una definizione. Né è sufficiente, a questo fine, che si parli di una evoluzione del governo della *respublica* in senso aristocratico, perché indubbiamente il *princeps* non fu considerato un *magistratus* tipico del sistema repubblicano, ma fu un funzionario di governo di specie completamente nuova, estraneo al novero delle «magistrature».

Infine, la teoria del principe-protettore e quella del principe-curatore della *respublica* hanno certamente il merito di aver superato la vecchia alternativa repubblica-autocrazia, ma vanno egualmente respinte perché non è logicamente e giuridicamente concepibile che il «protettore» o il «curatore» faccia parte dell'ambiente stesso del «protetto» e non sia un'entità ad esso estranea. Il *princeps* invece era pur sempre un *civis Romanus*, che per ciò si compenetrava con la *respublica*.

A nostro parere, le definizioni dianzi riassunte sono tutte viziate da due equivoci radicali: in primo luogo, la confusione tra il problema relativo alla struttura generale dello stato e quello relativo alla struttura ed al funzionamento del suo governo; in secondo luogo, la confusione tra la posizione *de facto* e la posizione *de iure* del *princeps* nello stato. Che i *principes* romani, a cominciare da Augusto, siano stati *de facto* gli arbitri della vita politica di Roma è cosa che non può essere seriamente contestata; né può essere seriamente contestato che, forse anche prima di Augusto, era fortemente decaduto lo «spirito democratico», inteso come senso di sollecita e vitale partecipazione dei cittadini ai problemi di governo dello stato. Tuttavia, passando a considerare la situazione *cd. de iure*, cioè formalmente vincolante, nemmeno può essere negata, secondo noi, una duplice verità: che i *principes*, per quanto vasti fossero i loro poteri, non poterono trasmetterseli ereditariamente, ma ricevettero l'investitura, di volta in volta, dal popolo; che i cittadini romani e gli stessi *principes* non espressero formalmente mai altra convinzione se non che le potestà principesche derivassero dalla volontà popolare. Indubbiamente, come si dirà (n. 176), tutta una evoluzione si operò dal 27 a. C. al 284 d. C., e in forza di essa sempre meno chiaramente si ebbe coscienza in

Roma che i poteri fossero al *princeps* conferiti dai cittadini. Ciò nonostante, è fuor di dubbio che, sino a Diocleziano, quanto meno si ritenne, universalmente, che il *princeps* non fosse costituzionalmente tale se mancasse un riconoscimento dei suoi poteri da parte del *populus Romanus* e, per esso, del *senatus*. Ed è quanto basta per poter decisamente negare il carattere costituzionale di «autocrazia» del principato.

La struttura di governo della *respublica* universale romana fu dunque costituzionalmente diversa da quella della *respublica* nazionale, ma fu, come quella, democratica. Diversa perché nel governo si inserì un nuovo organo, distinto dai *magistratus* ordinari e straordinari, che fu il *princeps*; parimenti democratica perché, come prima, tutte le funzioni di governo, ivi compresa quella di *princeps*, furono aperte (si intende: sul piano formale) a tutti i cittadini romani. L'istituzione di un *princeps* vitalizio e la concentrazione in lui di amplissime potestà, incontrollabili dalle assemblee popolari, dal *senatus* e dai magistrati, fecero sì che il «regime» di governo della democrazia romana prendesse una piega decisamente autoritaria perché il funzionamento di tutto il governo dipese essenzialmente dall'affidamento vitalizio dei più ampi poteri al *princeps rei publicae*. Il che autorizza a concludere che il *principatus* romano (sempre e solo, sia chiaro, sotto il profilo rigorosamente costituzionale) fu una forma di democrazia autoritaria (n. 3).

Nel sistema del *principatus* continuarono conseguentemente ad esistere, sebbene progressivamente esautorati, le assemblee popolari, il *senatus* e i *magistratus* di un tempo. Come funzione di governo a parte, nettamente distinta dalle magistrature, si pose il *princeps*, da cui dipese tutta la complessa gerarchia di funzionari da lui stesso nominati, i quali cooperarono validamente a sottrarre ai *magistratus populi Romani* l'esercizio effettivo di quasi tutte le loro funzioni.

175. *Le finanze della «respublica» universale romana.* — Il sistema finanziario della *respublica* universale corrispose fondamentalmente a quello della *respublica* nazionale (n. 90). Ma i tempi nuovi implicarono un aumento notevole delle spese e la *respublica* dovette, perciò, risolvere il problema di moltiplicare le entrate.

(a) Spese ordinarie di relevantissimo importo furono, principalmente, quelle relative ad *opera publica*, al mantenimento ed equipaggiamento delle *legiones*, alla costruzione di grandi fortificazioni militari (come il *vallum* e il *limes*), allo

stipendio (*salarium*), ormai regolare, dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali, all'approvvigionamento gratuito della popolazione di Roma (*frumentatio*). Nerva e Traiano, inoltre, si fecero iniziatori di grandiose istituzioni di beneficenza alimentare (*alimenta*) per i fanciulli poveri (n. 159-161), devolvendo a quest'uopo il reddito delle foreste imperiali.

(b) Le entrate pubbliche furono costituite da cespiti vecchi e nuovi, tra i quali: a) lo *stipendium* o il *tributum* pagato dai fruitori di *praedia provincialia* (n. 190); b) il *tributum capitis* dei *dediticii*, costituito da una somma che ogni *dediticius* doveva pagare entro una certa età; c) varie imposte indirette, tra cui: la vecchia *vicesima manumissionum* o *libertatum* (n. 90); la *centesima rerum venalium*, ch'era l'un per cento gravante sul ricavato delle vendite all'asta; numerosi dazi doganali (*portoria maritima vel terrestria*: n. 90) da pagarsi per l'esportazione di merci dalle province (per esempio: la *quadragesima Galliarum*, la *quadragesima portuum Asiae* ecc.); e infine, rilevantissima, la *vicesima hereditatum*, istituita nel 5 a. C. dalla *lex Iulia de vicesima hereditatum* e posta a carico dei *cives Romani* (il cui numero andava sempre aumentando) sul valore dei beni dagli stessi ricevuti in eredità o in legato; d) il ricavato dei *bona damnatorum*, dei *bona vacantia*, dei *bona caduca* (n. 204); e) i frutti dei beni patrimoniali del *princeps*.

(c) Oltre che a varie *arcae* minori, vecchie e nuove, le entrate sopra dette erano convogliate a tre casse: a) l'*aerarium Saturni*, amministrato da due *praetores* (23 d. C.), poi da due *quaestores* (44 d. C.), infine (56 d. C.) da due *praefecti aerarii Saturni*, nominati dal *princeps*; b) il *fiscus Caesaris* (letteralmente: il cesto salvadanaio del *princeps*), amministrato da *procuratores fisci* e dalla cancelleria a *rationibus*; c) l'*aerarium militare*, istituito da Augusto e amministrato da tre *praefecti aerarii militaris*. Con l'età dei Severi il *fiscus* assorbì le altre casse.

(d) In aggiunta alle *res publicae*, ma distinto da esse, era computato il *patrimonium principis*, vale a dire il complesso delle cose immobili e mobili, animate e inanimate, attribuite direttamente al *princeps rei publicae* in considerazione della sua carica (cioè nella qualità di *princeps*) e da lui passate ai successori: donazioni *inter vivos* e *mortis causa*, lasciti testamentari, territori di sovrani spodestati dal *princeps* ecc. L'amministrazione del *patrimonium principis* era da questo esercitata a mezzo di *procuratores patrimonii*, oppure, come nel caso dei latifondi (*saltus*), era da lui concessa dietro corrispettivi vari ad appaltatori (*conductores, mancipes*). È probabile che il terri-

torio delle *provinciae procuratoriae* (n. 190) fosse considerato *patrimonium principis* perché appartenente a *regna* debellati via via, a cominciare dall'*Aegyptus*, dai suoi eserciti. In ogni caso, è certo che il *patrimonium principis* era cosa ben diversa dal patrimonio personale del principe (*res privata principis*), inerendo alla funzione e non alla persona del *princeps* in carica.

(e) L'esigenza della moltiplicazione delle entrate, determinata dalla insufficienza delle entrate rispetto alle uscite, fu soddisfatta attraverso l'elaborazione del complesso sistema dei *munera publica*, ricalcato, a cominciare dal sec. II d. C., sulle *λιτοργία* e sulle *angariae* dei paesi ellenistici.

Per *munera publica* si intesero gli oneri posti a carico di singoli o di collettività e a favore dello stato o di *civitates* per fini di pubblico interesse. Essi furono distinti in: *munera personalia*, implicanti mere prestazioni intellettuali o fisiche (gestioni di *curae* municipali, manutenzioni di opere pubbliche ecc.); *munera patrimonialia*, implicanti contribuzioni o responsabilità patrimoniali; *munera mixta*, implicanti tanto attività personali quanto responsabilità patrimoniali (principalmente, l'accollo forfetario delle imposte).

Tra i *munera* più importanti va ricordato il pagamento delle imposte statali, che era accollato per importi prestabiliti («à forfait») all'*ordo decurionum* dei *municipia* (n. 186) oppure, in mancanza di organizzazione municipale, ai dieci o venti cittadini più facoltosi della zona (*decemprimi*, *vigintiprimi*), salvo rivalsa di costoro sui singoli obbligati. Altri *munera* notevoli furono implicati dal passaggio di truppe, di funzionari o della posta imperiale (*cursus publicus*: n. 159): essi comportavano prestazioni di vitto, alloggio e mezzi di trasporto, nonché eventualmente servizi personali. Dai *munera personalia* si era esentati per ragioni di sesso femminile, di età (meno di 25 o più di 70 anni), di prole numerosa (3 figli in Roma, 4 in Italia, 5 in *provincia*), di professione o mestiere di pubblica utilità (medico, maestro, *navicularius* ecc.), di condizione di veterano, di *senatorius* o di *decurio*.

Sul finire del sec. II d. C. le molteplici necessità di determinati servizi dettero diffusione ad un altro sistema ellenistico, quello del vincolamento a determinati mestieri di pubblico interesse: il vivandiere, il *navicularius*, il fabbro ecc. Si costituirono, per conseguenza, corporazioni (*corpora*) a carattere coattivo e si giunse anche al punto di diffondere il sistema egiziano dell'*idía* (*ἰδία κομὴ*), vale a dire del domicilio coatto di certi individui (fabbri, *centonarii*, cioè pompieri, *decuriones*) in una certa località (n. 245).

176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano. — Giova ora passare ad una succinta illustrazione degli aspetti che il regime del *principatus* assunse nelle tre fasi in cui va ripartito il periodo della *respublica* universale romana (n. 166): la fase augustea, la fase adrianea e la fase di crisi.

(a) Nella fase di assestamento della *respublica* universale romana e di sua prevalenza sull'*imperium* (n. 156-159), fase essenzialmente dominata dalla personalità di Augusto, si è autorizzati a parlare di un particolare modo d'essere del *principatus*, che altrimenti non può definirsi se non come principato augusteo.

Caratteristica fondamentale del «principato augusteo» fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati come dipendenti da un esplicito e specifico conferimento da parte delle assemblee popolari. Non solo mancò del tutto, in questa come nelle fasi successive, la configurazione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò altresì la concezione che un qualunque peso avesse o potesse avere, ai fini della elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato dagli dei o dalla nascita alla direzione della cosa pubblica, ma fu ritenuto un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero i poteri del *princeps* si dirà a suo tempo (n. 181 e 182). Qui è da sottolineare: a) che probabilmente sino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti, *pro forma*, mediante *leges publicae*; b) che, pur avendo Tiberio limitato le attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature, né egli né alcuno dei suoi successori pensò di abolire il conferimento dei poteri al *princeps* mediante *leges publicae*; c) che, pur essendosi i *principes* molto preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, di assicurare la continuazione *post mortem* dei loro poteri da parte di persone di loro scelta, e pur avendo essi a tal fine utilizzato svariati accorgimenti, quali l'assunzione in vita del successore desiderato a proprio *coadiutor* o l'*adoptio* dello stesso, tuttavia nessuna qualifica giuridica *ad hoc* fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica prefigurasse la successione.

Oltre a ciò è da tener conto, per la retta comprensione del principato augusteo, del fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva ed attiva partecipazione al governo della *respublica*. Lo dimostrano, a tacer d'altro, le non poche *leges publicae* dell'epoca, i numerosi *senatusconsulta* normativi, la non del tutto irrilevante attività tuttora esercitata dal *praetor urbanus*. Il *princeps*, cioè, tolse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le faccende che più intimamente e direttamente riguardassero l'orientamento politico-militare della *respublica*, mentre per ogni altra materia si limitò ad esigere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e con le sue direttive generali.

(b) Nella fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum* (n. 160-162) la fisionomia del regime del *principatus*, sotto l'impulso innovatore di Adriano, mutò sensibilmente; onde è da parlarsi, per quest'epoca, di un «principato adrianeo».

A parte il fatto che, a cominciare da Adriano, si isterilì quasi completamente ogni iniziativa dei vecchi organismi repubblicani, la caratteristica fondamentale di questa nuova fase del sistema del principato fu che sempre più decisamente andò affermandosi il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già insiti nella sua persona, sì che di essi occorresse soltanto una presa d'atto da parte del *populus* e per esso del *senatus*. Invero la nuova concezione fu che elemento di determinante influenza ai fini della elezione del *princeps* da parte degli organismi repubblicani (e in particolare da parte del *senatus*) fosse la designazione operata in vita dal predecessore: designazione alla quale il senato non poteva opporsi se non eccezionalmente, per gravi motivi.

A sostegno della caratterizzazione ora fatta del principato adrianeo, basterà ricordare: a) che, probabilmente, a partire da Adriano i *comitia centuriata* non furono convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps*, ma questo *imperium* fu a lui attribuito dal *senatus*, prima ancora che i *conclia tributa* avessero emanato la *lex de tribunicia potestate*; b) che Adriano introdusse il sistema di attribuire al successore *in pectore* la qualifica ufficiale di *Caesar*, rendendo giuridicamente rilevante, anche se non vincolante, la sua situazione di designato alla successione; c) che il *princeps* fu considerato, all'esterno della *respublica*, e cioè nei confronti dell'*imperium Romanum*, in certo qual modo sovrano per diritto divino dell'*imperium* stesso, indipendentemente dalla qualità di cittadino come tutti gli altri (anche se riconosciuto e proclamato come *princeps rei publicae*) che egli aveva a Roma.

La volontà del *populus Romanus* rimase ancora, in questa fase, l'elemento decisivo, ma indubbiamente ne decadde di molto l'efficacia, con la conseguenza di una ulteriore accentuazione del carattere autoritario del principato.

(c) La crisi del principato fu un aspetto della crisi generale della *respublica* universale romana (n. 163-165).

Una delle cause del progressivo sfacelo del sistema di equilibrio tra *respublica* e *imperium* fu costituita, appunto, dalla svalutazione progressiva dei valori della democrazia in Roma. Ridottesi le istituzioni tipicamente repubblicane a larve senza vita, anche l'istituto del *princeps* si avviò a svincolarsi del tutto dalla base dell'affidamento democratico. Nella ridda dei pretendenti, degli usurpatori e degli effimeri *principes* dell'epoca poco è dato vedere di preciso, ma si scorge almeno, con una certa chiarezza, la tendenza dei vari *imperatores* a far dipendere la propria supremazia dalla forza propria e dei propri eserciti ed a giustificare essenzialmente con questi titoli di potenza fattuale la pretesa all'obbedienza dei *cives*. Fu questo il prevedibile e naturale epilogo della democrazia autoritaria romana, come di ogni

democrazia autoritaria. Perché infatti, è prevedibile e quasi fatale che una democrazia, quando rinunci a un costante e incessante controllo dell'azione di governo da parte di chi vi è preposto e ne affidi sconsideratamente la direzione a un capo, condanna se stessa alla decadenza e alla morte.

Anche nel sistema di governo del *principatus* rimase in uso la formula tradizionale «*Senatus populusque Romanus*», la quale stette a significare ed a confermare la derivazione di ogni potestà di governo dalla volontà dei *cives Romani*. Ma alla sua validità giuridica e formale corrispose, sul piano dei fatti, una sempre più accentuata mancanza di verità, di credibilità, di efficienza rappresentativa della reale situazione politica e sociale romana.

§ 27. — GLI ORGANISMI TRADIZIONALI REPUBBLICANI

SOMMARIO: 177. Le assemblee popolari. — 178. Il *senatus*. — 179. Le magistrature. — 180. Le singole magistrature e le promagistrature.

177. Le assemblee popolari. — Le assemblee popolari rimasero, nel periodo della *respublica* universale, quelle stesse del periodo precedente (n. 92-97). Decadde tuttavia notevolmente la loro importanza, non solo sul piano politico, ma anche, progressivamente, sul piano delle attribuzioni loro riconosciute dall'ordinamento. Ovvìa conseguenza dello scadimento progressivo della *respublica* nei confronti dell'*imperium Romanum*.

(a) Le attribuzioni giurisdizionali si ridussero praticamente a nulla, sin dai primordi del principato, in concomitanza con l'esaurimento del processo comiziale di repressione dei *crimina* (n. 134).

(b) Le attribuzioni legislative rimasero invece formalmente intatte e furono anzi piuttosto attivamente esercitate, come si dirà (n. 201-204), per buona parte del sec. I d. C. In séguito, pur se nulla ostava a che le assemblee votassero *leges publicae*, la funzione legislativa dei *comitia* e dei *concilia* praticamente si estinse, salvo che in ordine al caso particolare delle *leges* di investitura dei *principes*.

Molto probabilmente, sino a Traiano i provvedimenti in uso a questo scopo furono due, entrambi preceduti da un *senatus consultum*: una *lex centuriata de imperio*, con la quale i *comitia centuriata* attribuivano al nuovo *princeps* l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, ed una *lex tributa de potestate tribuni-*

cia, con la quale i *concilia plebis* attribuivano al *princeps* la *tribunicia potestas* ed altre potestà minori (n. 181). È da ritenere, peraltro, che nella successiva fase adrianea l'*imperium proconsulare maius et infinitum* non sia stato più conferito mediante *lex publica*, ma esclusivamente mediante *senatusconsultum*: di modo che rimase in uso, ridotta peraltro a vuota formalità e non sempre esplicitata, la sola *lex de potestate tribunicia*.

(c) Complessa e per più versi oscura è la storia delle attribuzioni elettorali delle assemblee, che pur esse comunque progressivamente decadde.

A quanto sembra, nella fase augustea la potestà di scelta dei *magistratus* non fu contestata sul piano formale, ma venne praticamente svalORIZZATA sul piano sostanziale mediante accorti ritocchi alla procedura precedentemente in uso. A prescindere dalla prassi di scoraggiare le candidature invise ai *principes* e di porre le assemblee di fronte a *candidati* da questi favoriti o talvolta raccomandati (con espressa *commendatio*), risulta che, in ordine specificamente alle elezioni dei *consules* e dei *praetores*, una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum* del 5 d. C. (n. 156) introdusse un sistema apertamente limitativo della libertà di scelta dei *comitia centuriata*. Tra i *senatorii* e gli *equites* delle *tribus*, e tra essi soltanto, si sorteggiavano i componenti di 10 *centuriae* (cinque dedicate alla memoria di Caio Cesare e cinque dedicate a quella di Lucio Cesare), cui spettava la duplice funzione della designazione dei magistrati da eleggere (*destinatio magistratuum*) e della comunicazione (*renuntiatio*) di questo elenco ai *comitia*: i quali dunque potevano solo non approvare l'elenco e rendere necessaria una nuova *destinatio*. Alle dieci centurie di Augusto ne furono aggiunte altre dieci, dedicate per metà a Germanico per metà a Druso, ai tempi di Tiberio, rispettivamente da una *lex de honoribus Germanico decernendis* del 19 d. C. (conservata in parte epigraficamente dalla cd. *Tabula Hebana*: n. 300) e da una probabile analoga legge relativa alla memoria di Druso del 23 d. C. Anzi la riforma dell'età di Tiberio andò (così pare) anche oltre, perché le venti centurie competenti per la *destinatio* furono composte di soli *senatorii*, sicché, in sostanza, la designazione dei magistrati maggiori fu assunta dal *senatus* (n. 157).

Queste riforme, se da un lato diminuirono l'importanza determinante dei *comitia*, dall'altro non favorirono certo, quanto meno dal punto di vista dello stretto diritto, l'influenza del *princeps* sulle elezioni. Abbiamo già detto (n. 156) che Augusto non dové vedere con piena soddisfazione l'accrescersi del potere

del ceto senatorio, pur se con questo concorrevano gli *equites*, cioè il ceto a lui piú sicuramente legato, nella funzione della *destinatio*. Quanto a Tiberio, il buon viso che egli fece all'ulteriore riforma, forse addirittura da lui promossa, si inquadra nella accorta politica di amicizia verso il *senatus* che caratterizzò gli inizi del suo principato (n. 157).

Nella fase adrianea della *respublica* universale queste parvenze di una certa quale residua importanza dei *comitia* vennero meno, mentre emerse sul piano giuridico la possibilità per il *princeps* di condizionare le elezioni. A partire da Adriano, i magistrati da eleggere furono in parte direttamente e autoritariamente *designati* dal *princeps* ai *comitia* (n. 178) e furono, per un'altra parte, da lui *nominati* al *senatus*. In questa seconda ipotesi il *senatus* procedeva a sua volta alla obbediente *destinatio*, la quale veniva comunicata ai *comitia* (con la *renuntiatio magistratuum*), non perché la approvassero o meno, ma solo perché ne prendessero solennemente atto.

178. Il «senatus». — Tra gli organismi tradizionali repubblicani, il *senatus* (n. 98-102) fu quello che, nel periodo della *respublica* universale, soffrì minore decadenza. I *principes* fecero di tutto, alternativamente, per blandirlo o per esautorarlo, ma non poterono ovviamente evitare la naturale tendenza della classe nobiliare a difendere la vecchia e autorevole istituzione ed a servirsi di essa per la tutela dei propri interessi. Il periodo piú oscuro fu costituito dalla fase adrianea; ma nella fase di crisi della *respublica* universale il *senatus* mostrò per chiari segni, sia pure sporadicamente, risorse notevoli di vitalità e di combattività, come è rivelato, ad esempio, dall'episodio della deposizione di Massimino Trace (238 d. C.: n. 164).

La composizione del *senatus* fu ridotta da Augusto ad un numero normale di 600 membri, la cui età minima fu stabilita in 25 anni. I requisiti per l'ammissione in *senatus* furono la *civitas optimo iure*, il censo senatorio di 1.000.000 di sesterzi (di cui una quota investita in fondi italici) e la provenienza da una magistratura, quanto meno dalla *quaestura*. Altra cosa dalla effettiva partecipazione al *senatus*, cioè dalla qualità di *senator*, era l'appartenenza all'*ordo senatorius*, cioè la qualità di *senatorius* (n. 170).

La *lectio senatus* fu operata inizialmente dal *princeps* in veste di *ensor*, ma è probabile che nel corso del sec. I a. C. l'ammissione in senato degli ex-magistrati sia divenuta automatica e che al *princeps* sia rimasto il potere di escludere annualmente dal senato gli indegni e i condannati in un processo

criminale. L'unico mezzo che i *principes* ebbero per tener lontano dal *senatus* persone a loro invise fu, dunque, quello di evitare che queste coprissero cariche magistratuali. La gerarchia senatoriale rimase quella del periodo precedente, con la differenza che *princeps senatus* era di diritto il *princeps rei publicae*.

Il funzionamento del *senatus* fu revisionato e disciplinato da una *lex Iulia de senatu habendo*, una legge (forse) centuriata proposta da Augusto nel 9 d. C. Di regola le riunioni avevano luogo nella *curia Iulia* (che aveva sostituito nel *comitium* la vecchia *curia Hostilia*, andata distrutta per un incendio) alle calende e alle idi di ciascun mese, esclusi settembre e ottobre (*senatus legitimus*); eccezionalmente l'assemblea poteva essere però espressamente convocata anche in altre date (*senatus indictus*). Il *ius agendi cum patribus* spettò anzi tutto al *princeps*, il quale o faceva personalmente la *relatio* o faceva leggere da un *quaestor Augusti* una sua *oratio* scritta (anche denominata *littera* o *libellus*: n. 201). Il *senatusconsultum* emesso su *relatio* o *oratio principis* (essendo il principe titolare della *tribunicia potestas*: n. 181) era ovviamente sottratto ad ogni *intercessio*. Si faceva distinzione, dal punto di vista formale, tra *senatus consultum*, che era quello votato nei modi regolari (n. 99), e *senatus auctoritas*, che indicava ogni altra manifestazione di opinione dell'assemblea. La redazione e la custodia degli *acta senatus* passò, nel corso del periodo, ad un senatore designato dal *princeps* (*senator ab actis senatus*).

Delle attribuzioni legislative e giurisdizionali del *senatus* si parlerà altrove (n. 201 ss. e 208). Circa le attribuzioni elettorali, si è già descritto il passaggio dalla *destinatio* alla mera *renuntiatio* dei magistrati *nominati* dal *princeps* (n. 177). Ma, come si è anche accennato, queste attribuzioni del *senatus* furono, nella fase adrianea, molto ridotte dalla concorrenza del *ius designandi sine repulsa et ambitu*, attribuito al *princeps* relativamente ad un certo numero di posti dei *collegia* magistratuali. I designati dal *princeps* erano formalmente solo dei candidati (*candidati Caesaris*), ma in pratica essi si potevano considerare già magistrati per effetto della indicazione che dei loro nominativi l'imperatore aveva fatta alle assemblee.

Le attribuzioni consultive del *senatus* furono in sostanza quelle del periodo preclassico (n. 102), ma poterono essere esercitate nei limiti (sempre più stretti) delle funzioni che il *princeps* non avocò a sé. Attraverso i suoi *consulta* il *senatus* ebbe perciò ancora parecchia influenza in materia religiosa; amministrò, designando i *proconsules*, le *cd. provinciae senatoriae* (n. 190); sovrintese all'*aerarium Saturni*, peraltro fortemente svalutato dalla concorrenza del *fiscus Caesaris* (n. 175). Tuttavia, con l'andar del tempo e sopra tutto a partire dalla fase adrianea, i *consulta senatus* furono tali solo di nome allorché la loro emanazione fosse sollecitata (come avvenne sempre più di frequente) da un'*oratio principis*: nella realtà delle cose il provvedimento era costituito già da quest'ultima (n. 201).

179. Le magistrature. — Le magistrature furono, tra le vecchie istituzioni repubblicane (n. 103-116), quelle che maggiormente subirono il contraccolpo della instaurazione del *principatus*. Esse non scomparvero, ma per la massima parte si ridussero, con l'andar del tempo, a titoli meramente onorifici.

La candidatura alle cariche magistratuali fu limitata in due modi: anzi tutto dal fatto che per essere *praetor* o *consul* bisognava ottenere dal *princeps* l'*adlectio in patricios* (n. 169); secondariamente dalla introduzione degli istituti della *destinatio magistratuum* (n. 177) e del *ius designandi* (n. 178).

Rigorosamente riordinato fu il *cursus honorum*, che costituiva la cd. «carriera senatoriale». Il cittadino che volesse percorrerlo doveva cominciare col coprire le cariche di *tribunus militum laticlavus* e di *vigintivir*; all'età minima di 25 anni gli era concesso di ottenere la *quaestura* per entrare in *senatus*; successivamente, egli poteva essere investito della *aedilitas* o del *tribunatus plebis* oppure saltare, se *patricius*, al grado superiore di *praetor*; il grado successivo era costituito dal *consulatus*. L'età minima per la *praetura* era di 30 anni, quella per il *consulatus* di 33 anni.

Dalle strettoie del *cursus honorum* si poteva essere, in maggiore o minore misura, dispensati per *decretum principis*, per *senatusconsultum* o anche, in base alle leggi *Iulia et Papia Poppaea* (n. 204), per il fatto di aver un certo numero di figli (*ius liberorum*). Proprio a causa del carattere eminentemente onorifico della carica, inoltre, divennero libere la reiterazione delle magistrature e la *cumulatio* di magistrature e promagistrature o di magistrature e cariche della burocrazia imperiale.

Scomparvero, infine, nel periodo della *respublica* universale, le magistrature straordinarie del *dictator optimo iure* e le altre minori (n. 113), mentre il *praefectus urbi* divenne esclusivamente un funzionario imperiale (n. 172).

180. Le singole magistrature e le promagistrature. — Tra le magistrature ordinarie quelle che più rapidamente decadde furono l'*aedilitas* (n. 108), esautorata dalle *praefecturae* cittadine (n. 172), il *tribunatus plebis* (n. 109), esautorato dallo stesso *princeps* con la sua *tribunicia potestas*, e la *censura* (n. 112), sempre esercitata dai *principes*, anzi assorbita da Domiziano tra le potestà vitalizie del *princeps*. Si trattò comunque, almeno di regola, solo di decadenza, non di estinzione: qualche funzione (ad esempio, il *ius mulctae dandae* degli *aediles*) sopravvisse, e in ogni caso sopravvissero, largamente ambíti, i titoli.

Qualche cenno a parte meritano il consolato, la pretura, la questura, il vigintivirato e le promagistrature.

(a) Il *consulatus* (n. 106) si vide sottrarre le attribuzioni militari dalla preponderanza dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* dei *principes*. Le attribuzioni civili dei consoli vennero, a loro volta, sempre maggiormente ridotte dalla concorrenza e prevalenza, nell'esercizio delle stesse, sia del *princeps* sia dei piú alti funzionari imperiali (n. 181-182).

La carica consolare conservò, peraltro, grande smalto sul piano della dignità onorifica: non solo perché i *principes* amarono spesso rivestirla personalmente, ma anche perché ai consoli furono attribuiti incarichi organizzativi (e i conseguenti oneri economici) in ordine a grandi feste pubbliche, e perché l'entrata in carica venne solennizzata con una cerimonia simile a quella del trionfo (*processus consularis*). In definitiva, dunque, il *consulatus* (che oltre tutto spalancava le porte alle cariche di *praefectus urbi*, di *curator aquarum*, di *curator riparum et alvei Tiberis*, di *legatus Augusti pro praetore*) era molto ambito: tanto ambito che, di solito, si eleggevano ogni anno due e anche piú coppie consolari successive (con durata corrispondentemente ridotta), delle quali la prima (che entrava in carica il 1° gennaio) era detta dei *consules ordinarii*, che davano nome all'anno, mentre le seguenti erano chiamate dei *consules suffecti*. Non va tralasciato di notare, comunque, che l'uso di designare gli anni col nome dei consoli ordinari (detti pertanto, alla greca, «epònimi») trovò concorrenza nella prassi di riferirsi piuttosto agli anni di carica del *princeps*.

Funzioni nuove del *consulatus* furono quelle giurisdizionali *extra ordinem*. I *consules* esercitarono, per delega del *senatus*, la *cognitio extra ordinem*, in sede di appello e in alternativa col *princeps*, rispetto alle cause civili giudicate in Roma, in Italia e nelle *provinciae senatoriae* (n. 212). Per incarico del *princeps* giudicarono inoltre *extra ordinem* le cause in materia di *fidei commissa* e di *tutela* (n. 208).

(b) La *praetura* (n. 107), portata via via sino a un totale di 18 membri, fu la magistratura che decadde di meno, in quanto i pretori mantennero la presidenza delle *quaestiones perpetuae*, sino alla loro scomparsa, e continuarono ad esercitare la *iurisdictio urbana* e la *iurisdictio peregrina*, sebbene, a partire da Marco Aurelio, limitatamente al Lazio, alla Campania e al Sannio (n. 173). I *praetores* ebbero, inoltre, la presidenza di un certo numero di *regiones urbanae* e varie mansioni di *cogni-*

tio *extra ordinem*, tra cui le funzioni di *praetor tutelaris* (n. 208) e di *fideicommissarius* (n. 213).

(c) La *quaestura* (n. 110), riportata a 20 membri, si compose di 4 *quaestores consulum*, 12 *quaestores* provinciali e 4 *quaestores Caesaris* o *Augusti*. Questi ultimi venivano nominati dal *princeps* per essergli di ausilio in varî campi e, tra l'altro, per leggere in suo nome le *orationes in senatu* (n. 178 e 201).

(d) Il *vigintiviratus* (n. 111) si ridusse, appunto, dal numero originario di 26 magistrati ad un totale effettivo di 20 membri, perché Augusto sopprime i *quattuorviri iure dicundo Capuam Cumas* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*.

(e) Delle promagistrature della *respublica* nazionale (n. 114) fu mantenuto in vita il solo *proconsulatus*, carica rivestita dai governatori delle *provinciae senatoriae* (n. 190). Il titolo era assegnato mediante sorteggio, anno per anno, tra i *senatores* di grado consolare.

§ 28. — IL «PRINCEPS» E I FUNZIONARI DIPENDENTI

SOMMARIO: 181. Il *princeps rei publicae*. — 182. La posizione del *princeps* nella *respublica*. — 183. I funzionari imperiali.

181. Il «*princeps rei publicae*». — Come si è già avvertito (n. 174), il *princeps rei publicae* fu un'istituzione costituzionale nettamente distinta dalle istituzioni ordinarie repubblicane. La sua singolare posizione giuridica si definì e precisò, per iniziativa di Augusto, tra il 27 ed il 23 a. C. Nei tempi successivi non tanto si accrebbero nel numero le sue potestà, quanto, piuttosto, se ne estesero le attribuzioni in corrispondenza con l'esautoramento degli istituti repubblicani tipici.

Occorre, dunque, analizzare in primo luogo i poteri del *princeps*, a cominciare dalle due potestà fondamentali, che furono l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas* (n. 177).

(a) L'*imperium proconsulare maius et infinitum* fu molto probabilmente attribuito non ancora ad Augusto, ma solo ai suoi successori (n. 156). Occorreva di regola una *lex centuriata*, della quale probabilmente si approfittava (come sappiamo per certo che avvenne nel caso della *lex de imperio Vespasiani*:

n. 300) per elencare minutamente non solo le principali facoltà che l'*imperium* comportava, ma anche le attribuzioni che di volta in volta ad esso si aggiungevano. Solo a partire da Adriano pare sia stato sufficiente a quest'uopo un *senatusconsultum*, forse in concomitanza col fatto che, a cominciare dalla stessa epoca, i *magistratus*, compresi quelli *cum imperio*, furono creati dal *senatus* (o dal *princeps*) e semplicemente *renuntiati* alle assemblee popolari.

L'*imperium proconsulare maius et infinitum* implicò il potere di alta sorveglianza e direzione sui governatori provinciali, e in particolare sugli stessi governatori delle *provinciae senatoriae* (*proconsules*). Esso poté esercitarsi, essendo *infinitum* (cioè sconfinato, senza confini), anche all'interno del *pomerium* cittadino. Questo istituto pose, insomma, il *princeps*, nei riguardi della *respublica* e dell'*imperium Romanum*, in una posizione analoga a quella che aveva avuto il *dictator optimo iure* nei confronti della *respublica* nazionale (n. 113).

(b) La *tribunicia potestas* fu decretata ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C. e fu, a lui ed ai suoi successori, attribuita su indicazione del senato (*ex senatusconsulto*) da una apposita *lex tributa* (più precisamente, da un *plebiscitum*). Essa non assorbì, almeno inizialmente, il limitato *ius tribunicium* precedentemente goduto da Augusto e fonte specifica della sua *sacrosanctitas* (n. 156).

La *potestas tribunicia* consisté nel potere di convocare e presiedere il *senatus* e di *intercedere* contro tutti i *magistratus populi Romani* alla stregua dei *tribuni plebis*, senza peraltro la possibilità da parte di questi ultimi di *intercedere* contro il *princeps*, che non era né loro collega né *magistratus*. L'istituto pose dunque il *princeps* in una situazione di insindacabilità nella *respublica*; fu il mezzo indiretto del suo prepotere in essa e fu la fonte di tutte le attribuzioni che vennero in séguito implicitamente o esplicitamente a lui riconosciute. La sua assoluta eccezionalità rispetto ai principî della costituzione genuinamente repubblicana si rivelò anche per il fatto che il *princeps*, pur essendo titolare di una funzione di carattere plebeo, era tuttavia un *patricius* (n. 169).

(c) Potestà minori del *princeps* furono: l'*imperium* temporaneo sulle *provinciae imperiales*, più tardi assorbito dall'*imperium proconsulare maius*; l'accennato *ius tribunicium*, più tardi assorbito dalla *tribunicia potestas*; il *ius primae relationis*, cioè il diritto di parlare per primo in senato. I *principes*, inoltre, rivestirono assai spesso il consolato e la censura (magistratura, quest'ultima, che Domiziano rese po-

testas vitalizia del *princeps*) e coprirono altresì la carica sacerdotale di *pontifex maximus*.

(d) Dignità onorifiche del *princeps* furono: il *praenomen* di «*imperator*» (= generale vittorioso); il *nomen* di «*Caesar*», a ricordo di Giulio Cesare; il *cognomen* di «*Augustus*» (= consacrato dagli dei); il titolo di «*pater patriae*»; il séguito di 12 *lictors* con *fascès laureati* (ornati di alloro) aumentati da Domiziano a 24; la *sella curulis* e altresì il *subsellium tribunicium*. Il 3 gennaio di ogni anno si facevano voti solenni per la salute del *princeps* (*votorum nuncupatio*) ed erano solennizzate come feste le ricorrenze della sua nascita e del suo avvento al potere. Dopo morto, il *princeps* veniva, di solito, divinizzato e chiamato *divus*, ma già in vita venne d'uso, in Oriente, tributargli onori divini e, in Roma, prestar giuramento in nome di Giove, dei *divi* (defunti) e del suo *genius* personale.

182. *La posizione del «princeps» nella «respublica».* — L'analisi dei poteri del *princeps* induce a definire l'istituto come un funzionario straordinario e vitalizio, generalmente monocratico, della *respublica* stessa.

Che il *princeps* fosse un funzionario della *respublica* risulta, senza possibilità di equivoci, dalla sua qualifica di *civis Romanus optimo iure* e dal fatto che i poteri di cui egli disponeva gli erano attribuiti dagli organismi repubblicani, cioè dalle assemblee popolari o dal *senatus*. Il *princeps*, tuttavia, non era un *magistratus populi Romani* in senso proprio: sia perché le sue funzioni erano concorrenti con quelle dei *magistratus*, sia perché egli poteva essere ad un tempo anche magistrato. Qualificarlo *magistratus extraordinarius* sarebbe un errore perché i suoi poteri erano assolutamente fuori della prassi costituzionale repubblicana e perché non gli venivano conferiti a termine fisso o per il raggiungimento di uno scopo o di una serie di scopi speciali, ma gli erano assegnati *ad personam*, in riconoscimento delle sue qualità eccezionali e in vista dell'utile che le sue doti «geniali» avrebbero potuto apportare alla *respublica*.

Il *princeps* fu, dunque, un funzionario (non magistratuale) *extra ordinem*, estraneo all'*ordo* tradizionale della *respublica*: *extra ordinem* furono infatti qualificati i suoi atti e quelli dei suoi delegati. L'affidamento del *senatus populusque Romanus* in lui era vitalizio, nel senso che era a termine illimitato, essendo legato alla fiducia nelle sue qualità personali. Tuttavia quell'affidamento poteva essere revocato quando il *princeps* avesse dato motivo col suo comportamento al venir meno della fiducia in lui riposta: bastava, in tal caso, un giudizio del *senatus*, che poteva culminare nell'irrogazione della pena capitale e nella

damnatio memoriae, vale a dire nel divieto di funerali solenni, di giuramenti in suo nome, di erezione di statue in suo onore e così via. Il giudizio del *senatus* sul comportamento del *princeps* si faceva del resto in ogni caso, allorché egli morisse, e si risolveva, nell'ipotesi di esito favorevole, in un *decretum* di consacrazione divina (*consecratio*).

Il carattere puramente personale dell'affidamento del *senatus populusque Romanus* nel *princeps* chiarisce il motivo per cui non si può parlare né di natura monocratica dell'istituto, né di una sua ereditarietà. Monocratico l'istituto del *princeps* fu soltanto se ed in quanto una sola persona riscuotesse la fiducia generale: in caso diverso, si ebbero la correggenza (come avvenne, ad esempio, con Marco Aurelio e Lucio Vero) oppure l'attribuzione al *princeps* di un coadiutore in una o più delle sue funzioni (come avvenne svariate volte a partire da Augusto). Né un istituto come quello del *princeps*, per le stesse ragioni, poté essere considerato ereditario, sebbene i *principes* abbiano fatto ricorso a vari espedienti per influire sulla scelta del loro successore. Vero è che l'opinione generale era che un *princeps* fosse sommamente utile alla *respublica*; tuttavia da ciò non derivava anche che l'istituto fosse ritenuto costituzionalmente necessario, dimodoché non si parlò mai di una elezione del *princeps*, ma si operò piuttosto un conferimento di poteri (attraverso *leges* o *decreta senatus*) alla persona di cui volta a volta si constatassero quelle qualità eccezionali che giustificavano il ricorso al regime del *principatus*. Anche dopo che Adriano riservò il titolo di *Caesar* (prima spettante a tutti i familiari del *princeps*) alla sola persona di cui il *princeps* desiderasse la successione, questo atto non ebbe altro valore che di una autorevole designazione, subordinata all'effettivo affidamento in quella persona manifestato, al momento opportuno, dal *senatus populusque Romanus*.

183. *I funzionarî imperiali.* — La moltiplicazione delle funzioni del *princeps* rese impossibile a costui provvedervi personalmente. Egli dovette, pertanto, far ricorso ad una moltitudine sempre crescente di fiduciarî e impiegati, che si suole usualmente riassumere con il termine di «funzionarî imperiali»: termine che serve, oltre tutto, a differenziare questi suoi collaboratori dai *magistratus* repubblicani.

(a) Fiduciarî del *princeps*, da lui nominati e revocati per l'espletamento di varie mansioni civili e militari, furono i *legati*, i *praefecti*, i *procuratores*, i *curatores*. Essi erano scelti tra gli *equites equo publico* dell'*ordo equester* per le cariche piú alte (n. 170). Il loro stato giuridico era ibrido, essendo in un certo senso considerati anche funzionarî statali. La durata in carica

dipendeva dalla discrezionalità dell'imperatore, ma era generalmente pluriennale.

Gli ausiliarî del *princeps* di maggior rilievo erano i *praefecti praetorio*. Istituiti da Augusto come comandanti delle *cohortes praetoriae* costituenti la sua guardia del corpo, i *praefecti praetorio*, in numero di due o tre (o talvolta di uno solo), acquistarono importanza altissima. Adriano li proclamò ufficialmente il grado supremo dei funzionarî ed i loro poteri si estesero al comando di tutte le truppe stanziate in Italia, fatta eccezione per le milizie urbane e per una *legio* che Settimio Severo accasermò a Roma. Nel sec. III d. C. ottennero anche la *cognitio* dei *crimina* commessi in Italia al di là di cento miglia dall'urbe (*ultra centesimum miliarium urbis*: n. 210) e l'attribuzione di giudicare in appello, in luogo dell'imperatore (*vice sacra*), contro le sentenze civili e penali dei governatori provinciali (n. 212). Purché non contrastassero le leggi e le costituzioni vigenti, ebbero infine anche il potere di emettere ordinanze normative (*formae*).

Quanto agli altri funzionarî: i *praefecti Augusti* esplicavano funzioni varie in sostituzione del *princeps* (tra cui importantissime quelle di amministrazione della città di Roma: n. 172); i *legati Augusti* coadiuvavano il principe nel comando delle legioni e nell'amministrazione delle province imperiali (n. 190); i *procuratores Augusti* (che inizialmente erano fiduciarî privati del principe) svolgevano svariate attività in materia finanziaria e nell'amministrazione sopra tutto delle *provinciae* (n. 190); i *curatores*, tutti generalmente estratti dal ceto senatorio, esplicavano funzioni anticamente spettanti ai *censores*, ed appunto perciò erano nominati *ex consensu senatus* (così i *curatores viarum publicarum, aquarum publicarum, aedium publicarum et operum publicorum, riparum et alvei Tiberis*).

(b) Impiegati del *princeps* erano le persone che servivano nella cancelleria imperiale. Claudio li distribuì in tre uffici (*scrinia*), scegliendoli tra i liberti imperiali. Adriano, riordinando il servizio, distinse tra impiegati di concetto (*magistri*), da scegliersi tra gli *equites*, e impiegati subalterni (*proximi, adiutores, officiales*).

Gli *scrinia* imperiali furono i seguenti: a) *a rationibus*, incaricato dell'amministrazione del *fiscus Caesaris* (n. 175); b) *ab epistulis* (suddistinto da Adriano in *ab epistulis latinis* e *ab epistulis graecis*), incaricato della stesura delle *epistulae* di risposta a magistrati, o di patente, di nomina ecc.; c) *a libellis*, incaricato delle risposte (*subscriptions*) da scrivere in calce ai

libelli di supplica o di richiesta di parere dei privati; *d) a cognitionibus*, incaricato di istruire le cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* del *princeps*; *e) a memoria*, istituito nel sec. III d. C. e incaricato di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e *a libellis*, e, forse, di registrarne in copia i principali atti per conservarli in archivio.

(c) Né fiduciari né impiegati del *princeps* erano i cd. *amici principis* ammessi a corte, distinti in *amici primae* e *secundae admissionis*. Da alcuni di essi il *princeps* si faceva accompagnare, ricompensandoli, nei suoi viaggi (*comites Augusti*).

Inoltre il *princeps*, dapprima saltuariamente e poi, con Adriano, stabilmente, si circondò di un consiglio (*consilium principis*) di cui facevano parte i piú alti funzionarî imperiali e un certo numero di *consiliarii* stipendiati particolarmente competenti in diritto. I pareri del *consilium* non erano né obbligatorî, né vincolanti, ma erano normalmente presi in seria considerazione. La presidenza poteva essere esercitata, in luogo dell'imperatore, da un *praefectus praetorio*.

§ 29. — GLI ENTI PARASTATALI DELLA «RESPUBLICA» UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 184. Gli enti parastatali romani. — 185. I *municipia*. — 186. Segue. L'organizzazione dei *municipia*. — 187. Segue. Il governo dei *municipia*. — 188. Le magistrature municipali.

184. *Gli enti parastatali romani.* — Il segno piú evidente della scomparsa della vecchia concezione romano-nazionale, secondo cui lo stato romano (la *respublica*) si identificava essenzialmente con la *civitas*, è offerto, nel periodo della *respublica* romana universale, dal largo sviluppo delle autonomie locali. I prodromi di questa evoluzione si ebbero, per verità, già negli ultimi decenni del periodo preclassico, tanto vero che all'età di Cesare (circa il 45 a. C.) può essere attribuita, quanto meno in una prima e schematica stesura, la cd. *lex Iulia municipalis*, poi rivista e completata da Augusto (n. 296).

Il regime classico degli enti parastatali romani si sottrae, purtroppo, nello stadio attuale delle nostre conoscenze, ad una identificazione approfondita. Le linee generali possono essere tuttavia tracciate

con una certa sicurezza. Va tenuto sopra tutto presente, a questo proposito, che da Augusto a Caracalla la progressiva romanizzazione dell'impero implicò una graduale caduta della distinzione, tanto netta nel periodo preclassico, tra *coloniae* e *municipia civium Romanorum* da un lato e *civitates* protette dall'altro (n. 121). La tendenza fu, in altri termini, di considerare le *civitates* diverse dall'*urbs Roma* come enti, pur se in varia misura, tutti quanti parastatali rispetto a Roma: talune perché costituite da veri e proprî *cives Romani*, muniti di *suffragium* ed eventualmente di *ius honorum*; le altre (nella loro stragrande maggioranza) perché popolate da *cives* potenziali, o in virtù della concessione del *ius Latii* o in virtù della concessione del *ius Italicum*. E naturalmente questo processo evolutivo fu portato a compimento dalla *constitutio Antoniniana*, che riconobbe come romane tutte le *civitates* disseminate nell'*imperium* (n. 168).

I *principes*, sopra tutto a partire da Adriano, favorirono intensamente (sia attraverso la *civitatis donatio*, sia mediante la concessione del *ius Latii* e del *ius Italicum*) la progressiva equiparazione delle *civitates* italiche ed extra-italiche alla *civitas* che ormai si tendeva a ridurre nei limiti dell'*urbs Roma*. Ne derivò, sempre su linee di successivi sviluppi, una esaltazione delle autonomie locali. I *cives* delle varie città esterne all'*urbs Roma*, fossero o non fossero cittadini romani, non sentirono piú il bisogno di partecipare col *suffragium* o con le candidature magistratuali alla vita comunitaria di Roma. Essi si appagarono della vita comunitaria delle loro *civitates*, anzi si concentrarono in essa, abbandonando le loro aspirazioni ai suffragi e alle cariche di Roma e facendo capo, per il collegamento con il restante mondo romano, non piú allo scaduto *senatus populusque Romanus*, ma al *princeps*, alla sua macchina burocratica centrale, alla sua minuscola organizzazione periferica.

L'incentivo dato alle autonomie locali, particolarmente nelle *provinciae*, fu insomma una delle principali leve di cui i *principes* si valsero per svuotare di contenuto la *respublica Romanorum*, per ridurla con sapiente politica ad un *nudum nomen*.

185. I «municipia». — Numerose *leges municipales* sollecitate dai *principes* e ancor piú numerosi diretti interventi di costoro operarono, collateralmente, nel senso di imporre a tutte le *civitates*, Roma esclusa, una struttura costituzionale approssimativamente identica ed una denominazione generale unica: quella di *municipium* (piú raramente *praefectura* o *oppidum*).

Vi furono pertanto *municipia civium Romanorum*, *municipia peregrini* con *ius Latii*, *municipia peregrini* con *ius Italicum* e (sin che non intervenne la *constitutio Antoniniana*) *municipia peregrina* puri e semplici. Il termine «*colonia*» fu usato, oltre che per le comunità sorte in passato a tal titolo, anche per comunità municipali privilegiate da questo o quel *princeps* ed

a lui personalmente dedicate come ad un novello fondatore: in proposito si ricorderà che Commodo giunse ad attribuire la qualifica di *colonia* imperiale alla stessa *urbs Roma* (n. 161).

Già dall'inizio, ma sempre piú diffusamente e intensamente nei secoli successivi, i *principes* tesero ad ingerirsi anche direttamente nell'amministrazione dei *municipia*. Ciò non solamente essi realizzarono facendosi eleggere alle cariche municipali e rappresentare nel loro esercizio da *praefecti* (n. 183), ma attuarono anche mediante la nomina di proprî fiduciarî per la sorveglianza sui *municipia*.

Non è facile seguir da vicino la storia dell'ingerenza imperiale nei *municipia*. Essa si manifestò nelle *provinciae*, sin dai tempi di Nerva, attraverso la nomina di *curatores*, *logistae* ecc., incaricati a titolo eccezionale della sorveglianza sui gruppi di *civitates liberae*. In Italia Traiano introdusse, poco dopo, il sistema del *curator rei publicae*, scelto per ciascun *municipium* tra i *decuriones* o gli *Augustales* (n. 186) di un municipio vicino e incaricato di controllare i lavori pubblici e l'amministrazione finanziaria. Nel corso del sec. II d. C. il sistema dei *curatores rei publicae* si diffuse e si consolidò. Nel sec. III d. C. Caracalla introdusse nelle *provinciae* i *correctores civitatum*, incaricati della sorveglianza su gruppi di *municipia*. In séguito *curatores rei publicae* e *correctores civitatum* divennero organi permanenti, non solo di controllo, ma anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

186. Segue. L'organizzazione dei «municipia». — L'organizzazione dei *municipia*, si è detto, ricalcava da vicino quella della *respublica* e può essere descritta come segue.

Il territorio della comunità era determinato dalla relativa *lex municipalis* e si distingueva in un capoluogo (*colonia, municipium, praefectura, oppidum*) ed in un certo numero di sobborghi (*loci*), distinti in *fora, conciliabula, vici, pagi, castella*.

La popolazione dei *municipia* era composta dai *cives* (o *municipes* o *coloni*) ed eventualmente da *incolae*. La qualità di *municipes* si acquistava per la nascita da padre *municipes* (cd. *ius originis*), per *adoptio* da parte di un *municipes*, per *manumissio* dalla schiavitù e per naturalizzazione accordata con un *decretum decurionum* (*adlectio* o *receptio inter cives*). Quanto agli *incolae*, non si trattava di persone transitoriamente dimoranti nel *municipium* (*hospites, adventores*), ma di persone che, pur se erano di *origo* diversa, ivi avessero il proprio *domicilium*, vale a dire la residenza abituale o un centro stabile di affari e interessi. Gli *incolae* non erano considerati cittadini, ma erano soggetti ai *munera* e, per compenso, ammessi ad un limitato *ius suffragii* ed anche a qualche carica municipale. Nulla vietava la pluralità di *domicilia*.

La distinzione dei cittadini in *honestiores* e *humiliores* rilevava anche nelle costituzioni municipali. *Honestiores* erano i membri dell'*ordo splendidissimus decurionum* e dell'*ordo Augustalium*, *humiliores* gli altri *cives*, costituenti la *plebs municipii*. L'*ordo decurionum* era formato dai membri del consiglio municipale, dai loro familiari e discendenti, e corrispondeva all'*ordo senatorius* dello stato; l'*ordo Augustalium*, corrispondente all'*ordo equester*, era composto di cittadini immessivi *decreto decurionum*, originariamente per provvedere al culto del *divus Iulius* e poi a quello del *divus Augustus*, affidato ai cd. *Augustales*.

Tra i *loci* dei *municipia*, i *fora* e i *conciliabula* erano i piú importanti e popolosi ed avevano propri *decuriones* e *magistratus*, con competenze delimitate da quelle delle corrispondenti istituzioni del capoluogo. I *vici* (frazioni rurali), i *pagi* (borgate poco popolate), i *castella* (luoghi fortificati) dipendevano piú strettamente dal *municipium* ed erano amministrati da *magistri*, *aediles*, *praefecti*.

Diverse dai *municipia* erano le *cannabae*, comunità autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati posti sopra tutto ai confini dell'impero. La popolazione ne era costituita da veterani e commercianti locali e dalle loro donne, se ed in quanto ivi domiciliati. Non era riconosciuta la categoria dei cittadini per *origo*. L'organizzazione si limitò ad un *ordo decurionum*, ad un *curator* (o due *magistri*) e ad un *aedilis*. Verso la fine del sec. II d. C. la maggior parte delle *cannabae* era stata, peraltro, trasformata in *municipia*.

187. Segue. Il governo dei «municipia». — Il governo dei *municipia* era ripartito, sempre sul modello della *respublica*, tra *comitia*, *senatus* e *magistratus*.

I *comitia* erano l'assemblea dei *municipes*, i quali erano raggruppati in unità, generalmente 10, denominate *curiae* o *tribus*. Gli *incolae* erano ammessi a partecipare ad una di queste *curiae* estratta a sorte. La votazione avveniva *curiatim* (o *tributim*) e, nell'interno delle *curiae*, a scrutinio segreto. Attribuzioni dei *comitia* erano, essenzialmente, le elezioni dei *magistratus* ordinari e straordinari, nonché quelle dei *pontifices* o *augures* municipali. È assai probabile, peraltro, che l'uso di riunire i *comitia* sia scomparso nel sec. II d. C.

Il *senatus* (o *ordo decurionum*) si componeva di un numero fisso (generalmente 100) di *municipes* scelti a titolo vitalizio dai *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* ogni cinque anni. La *lectio senatus* consisteva nel riempire i vuoti prodottisi nel quinquennio per causa di morte o di condanna giudiziale e riguardava i *cives ingenui* di almeno 25 anni, i quali avessero un censo minimo di 100.000 sesterzi ed avessero ricoperto una carica magistratuale. I *senatores* si distinguevano in *quinquennialicii*, *duoviralicii*, *aedilicii*, *quaestoricii* e *pedanei*: a quest'ultima categoria appartenevano i senatori *adlecti* per colmare i vuoti del *senatus*. Eccezionalmente erano iscritti nell'*album decurionum* anche i *patroni municipii*, cioè i notabili residenti a Roma, e i *praetextati*, cioè

i minori di 25 anni resisi meritevoli con atti di liberalità verso il *municipium*: per l'*adlectio* occorreva un *decretum decurionum*. Nel sec. III d. C. il *decretum decurionum* occorre per la nomina di tutti i senatori, i quali solo formalmente erano ormai scelti dai *duoviri*. Gli ex-magistrati in attesa di *lectio* avevano il *ius sententiae dicendae* in senato.

Il *senatus* municipale era convocato e presieduto dai magistrati ed aveva svariate attribuzioni, tra cui: la deliberazione vincolante su tutti gli affari di comune interesse (feste religiose, amministrazione civica e finanziaria ecc.); l'elezione dei *praefecti iure dicundo* e, a partire dal sec. II d. C., di ogni altro magistrato cittadino; il conferimento di titoli onorifici (*Augustalis, decurio, patronus, hospes* ecc.); la naturalizzazione degli stranieri (*adlectio inter cives*); il giudizio di appello relativamente alle multe irrogate dai magistrati. L'importanza del *senatus* era dunque, come si vede, altissima, a differenza che nella *respublica*, e crebbe in rapporto diretto con la progressiva diminuzione dell'importanza dei *magistratus* (n. 188).

188. Le magistrature municipali. — Le magistrature municipali ebbero anch'esse caratteristiche analoghe a quelle della *respublica*.

Le magistrature locali furono pertanto elettive, dapprima dai *comitia* e poi (sec. II d. C.) dai *decuriones*, tra i membri dell'*ordo decurionum*. Valsero inoltre per esse il principio dell'annualità, quello di collegialità, con la conseguenza del *ius intercessionis* reciproco, e quello di gerarchia, implicante il *ius intercessionis* dei *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* verso gli altri magistrati ordinari. L'*honor* magistratuale importava l'onere di versare, assumendo la carica, una somma di danaro alla cassa comunale come contributo per i pubblici giuochi.

Magistrature ordinarie furono i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*, i *duoviri aediles*, i *quaestores*. Magistratura straordinaria furono i *praefecti*.

(a) I *quattuorviri iure dicundo* (*duoviri* nelle *coloniae*) costituivano la magistratura suprema del *municipium*. Ogni cinque anni essi erano incaricati del censimento e della revisione dell'*album decurionum* e ricevevano, per l'occasione, il titolo di *duoviri* o *quattuorviri quinquennales* o *ensoriae potestatis*.

Loro attribuzioni normali furono: la gestione amministrativa e finanziaria, subordinatamente al controllo ed alle deliberazioni dell'*ordo decurionum*; il comando delle milizie municipali; l'istruzione delle cause relative a *crimina* avvenuti nel territorio municipale; la *iurisdictio* nelle controversie private, con esclusione di certe materie (tra cui le *causae liberales*, cioè relative a questioni di libertà o schiavitù, e

quelle *famosae*, cioè coinvolgenti la *infamia* in caso di condanna), e di certi provvedimenti (quelli *magis imperii quam iurisdictionis*, come la *missio in bona*), nonché entro certi limiti di valore, salva diversa patuizione delle parti; la *mulctae dictio* per infrazioni varie.

(b) I *duoviri aediles* ebbero attribuzioni corrispondenti a quelle degli *aediles* della *respublica* e il *ius mulctae dictionis*.

(c) I *quaestores*, in numero di due, ebbero il compito della custodia della cassa comunale.

La cassa municipale (*arca municipalis*) doveva provvedere ai bisogni del culto, dei pubblici giuochi e dei lavori pubblici. Al soddisfacimento di questi bisogni concorrevano però, indipendentemente dall'*arca*, anche alcuni *cives*, gravati dai *decuriones* di *munera personalia*, quali la *cura fanorum*, *annonae*, *aquaeductus*, *praediorum publicorum*, *viarum publicarum* ecc. Le entrate erano costituite, principalmente, dai *vectigalia* a carico degli affittuari dei *praedia municipalia* e degli usuari dei pascoli comuni, dagli interessi dei capitali mobiliari (impiegati per mezzo e sotto responsabilità di *municipes* gravati della *cura kalendarii*), dalle *mulctae* comminate dai magistrati, dai contributi dei magistrati eletti (*summae honorariae*).

(d) *Praefecti* furono detti genericamente i magistrati straordinari incaricati di sostituire i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*. Se ne distinsero quattro specie: a) il *praefectus iure dicundo*, delegato dal *praetor* a dirigere l'amministrazione di alcune *praefecturae* italiche; b) il *praefectus Caesaris quinquennalis*, delegato dal *princeps* o da un membro della sua famiglia a sostituirlo nella carica, qualora fosse stato eletto (come spesso accadeva) alla somma magistratura: il *praefectus* del *princeps* era *sine conlega*; c) i *praefecti ex lege Petronia*, istituiti da una *lex* del 32 a. C. e designati dal *senatus* per sostituire i magistrati supremi, qualora per un motivo qualsiasi non fossero stati eletti al 1° gennaio dell'anno; d) i *praefecti municipio relictis*, nominati dai magistrati supremi in caso di loro allontanamento temporaneo dal *municipium*.

§ 30. — L'ORGANIZZAZIONE DELL'«IMPERIUM ROMANUM»

SOMMARIO: 189. Il sistema imperiale romano. — 190. Le *provinciae*. — 191. Le singole *provinciae*.

189. *Il sistema imperiale romano.* — Come si è detto dianzi (n. 166 e 176), l'attribuzione al *princeps* di un *imperium proconsulare maius* sulle *provinciae* e l'uso sempre più intenso ed invadente che i *principes* fecero di questa loro potestà determi-

narono una crescente coesione tra gli sparsi elementi che costituivano oggetto dell'*imperium Romanum*, e la progressiva formazione di un concetto unitario dell'*imperium* come organismo politico-amministrativo distinto dalla *respublica*.

Territorialmente l'*imperium Romanum* era ormai nettamente differenziato dal Lazio e dall'Italia peninsulare, riassumendosi nelle *provinciae*. Dal punto di vista amministrativo, le *provinciae* si distinguevano, a loro volta, in *provinciae senatus* o *populi Romani* e in *provinciae Caesaris* o *principis*: le prime dipendenti, almeno nella forma, dal senato; le seconde assoggettate anche formalmente all'*imperium* diretto e specifico del *princeps*.

Prima che la *constitutio Antoniniana* (n. 168) intervenisse, nel 212 d. C., a trasformare in *municipia civium Romanorum* le *civitates* non ancora romanizzate, si contarono nelle *provinciae*, oltre alle *civitates peregrinae liberae*, numerose *civitates peregrinae foederatae* o *immunes*, varie *coloniae Latinae* e *Romanae* e non poche *civitates* originariamente *peregrinae*, ma successivamente beneficiate del *ius Italicum* o del *ius Latii*. Il territorio e le popolazioni di queste comunità non erano, a rigor di diritto, soggetti ai governatori provinciali ma erano in posizione di protettorato da parte della *respublica* o erano addirittura (le *coloniae* e i *municipia civium Romanorum*) filiali della *respublica* stessa: quest'ultima fu, appunto, la condizione di tutte quante le *civitates* dopo il 212 d. C. Tuttavia, come è ben naturale che fosse e come già si era preso a fare nel periodo precedente, le potestà che rispetto a queste *civitates* avrebbero dovuto teoricamente esercitare gli organi del governo centrale della *respublica* furono in buona parte rimesse ai rispettivi governatori provinciali, con l'effetto, appunto, di un sensibile incremento della coesione amministrativa delle *provinciae*.

190. *Le «provinciae».* — Il territorio e la popolazione delle *provinciae* furono, a termini di costituzione, rispettivamente l'*ager provincialis* e i *peregrini* sovra esso stanziati. Per il comprensibile fenomeno di attrazione di cui abbiamo or ora parlato, l'*imperium* dei governatori delle *provinciae* si esercitò peraltro anche sulle *civitates* site nelle relative circoscrizioni.

(a) L'*ager provincialis* altro non era, inizialmente, che l'*ager publicus* delle *provinciae* (n. 120): gli occupatori privati di esso pagavano una imposta reale, che si diceva *stipendium* nelle province senatorie, *tributum* nelle imperiali. Nel corso del sec. I d. C. da questa diversità di regime amministrativo e fi-

nanziario derivò la distinta denominazione di *praedia stipendiaria* e *praedia tributaria*, ma è da escludere che questa diversità terminologica abbia mai realmente implicato che i *fundi tributarii* non costituissero *ager publicus*, sibbene *patrimonium principis*, salvo il caso delle *provinciae procuratoriae* (n. 175). I concessionari degli *agri* (o *fundi*) *provinciales* furono considerati titolari di un diritto vagamente analogo al *dominium ex iure Quiritium* (cd. *possessio vel ususfructus*) e furono assistiti, per la difesa dello stesso, da una *rei vindicatio utilis*.

(b) I *peregrini* sudditi provinciali furono: i *peregrini nullius civitatis*, anche detti *dediticii*, e i *peregrini* delle *civitates peregrinae liberae*, ma non *immunes* o *foederatae* (n. 121). La *constitutio Antoniniana* del 212, concedendo la *civitas Romana* ai *peregrini*, lasciò nella condizione di sudditi i soli *peregrini dediticii* e assimilati (*dediticiorum loco*), dei quali abbiamo parlato a suo tempo (n. 168).

(c) Il governo delle *provinciae* aveva, nei riguardi del territorio e della popolazione propria delle province stesse, carattere autocratico, essendo l'*imperium* governatoriale incontrollato ed incontrollabile dai sudditi provinciali. Nei riguardi delle *civitates*, viceversa, i poteri governatoriali erano limitati dagli *status* ad esse rispettivamente competenti e, per certe materie, dai cd. *consilia provinciae*. I governatori (la cui denominazione generica fu quella di *praeses provinciae*) erano stipendiati e ricevevano istruzioni dal *princeps* con *edicta* o *mandata* (n. 209).

I governatori delle *provinciae senatus* avevano il titolo di *proconsules* (ἀνθύπατοι: n. 180), ma le *provinciae* si distinguevano in *consulares* (Asia e Africa) e *praetoriae* (le altre), a seconda che il rango senatorio richiesto per la carica fosse quello consolare o quello pretorio. Subordinati al *proconsul* erano un *quaestor pro praetore* ed uno o più *legati proconsulis pro praetore*, questi ultimi nominati da lui. I governatori delle province consolari disponevano di 12 *lictores*, gli altri di 6 soltanto. Attribuzioni del *proconsul* erano l'amministrazione generale della *provincia*, la *iurisdictio* tra i *cives* e tra i *peregrini* residenti, la *cognitio extra ordinem* dei *crimina*, con limitazioni nei confronti degli *honestiores*.

I governatori delle *provinciae principis* erano, in realtà, solo i rappresentanti del vero titolare, il *princeps*, da cui venivano nominati: il loro titolo era di *legati Augusti pro praetore* (πρεσβευτοὶ καὶ ἀντιστρατηγοὶ τοῦ Σεβαστοῦ) e il loro séguito era di 5 *lictores* (onde erano detti *quinquefascales*). Le loro attribuzioni erano corrispondenti a quelle dei *proconsules*, con

in piú il comando effettivo di truppe, dato che le *legiones* dell'esercito erano stanziare di regola nelle province imperiali.

Le *provinciae principis* si distinguevano, a seconda dell'importanza, in *consulares*, *praetoriae* e *procuratoriae*, queste ultime amministrare da un *procurator Augusti cum iure gladii*, tratto dall'ordo *equester*, subordinato al *legatus Augusti* della *provincia principis* piú vicina. Posizione a parte ebbe l'*Aegyptus*, di cui il *princeps rei publicae* era considerato vero e proprio *rex*, successore dei faraoni e quindi dio egli stesso: l'amministrazione ne era in mano a un *eques*, detto *praefectus Augustalis Aegypti*, e l'ingresso vi era vietato ai *senatores* senza autorizzazione esplicita del *princeps*.

(d) I *consilia provinciae* erano assemblee annuali dei deputati (*legati*) di tutte le *civitates* della provincia. La presidenza ne spettava al *sacerdos* o *flamen provinciae*, eletto annualmente per l'esercizio del culto degli imperatori defunti. Attribuzioni dei *consilia provinciae* erano: il controllo del tesoro provinciale (*arca provincialis*), costituito con i contributi delle *civitates* per provvedere alle spese del culto e dei giuochi pubblici e amministrato dal *sacerdos*; le deliberazioni in merito all'erezione di statue e monumenti; la formulazione di voti, proposte o rilievi per il *praeses provinciae* o per lo stesso *princeps*.

191. *Le singole «provinciae».* — Torna opportuno, a questo punto, un succinto panorama delle *provinciae* dell'*imperium Romanum* nel corso del periodo classico, con l'avvertenza che le notizie non sono tutte sicure e, tanto meno, incontroverse.

(1) *Sicilia*: provincia senatoria. La provincia era stata istituita nel 241 a. C. (n. 76) e posta sotto il governo di un *praetor*, la cui sede divenne nel 210 a. C. *Siracusae* (solo allora conquistata). Territorialmente si estendeva alle isole minori e all'arcipelago maltese.

(2) *Sardinia et Corsica*: provincia inizialmente senatoria (227 a. C.), poi imperiale (procuratoria) nel 6 d. C., di nuovo senatoria con Nerone, di nuovo imperiale con Vespasiano, ancora senatoria con Traiano e finalmente imperiale sul declino del sec. II d. C.

(3) *Hispania*: entrata nell'orbita romana, almeno in parte, già agli inizi del sec. II a. C., la penisola iberica giunse progressivamente ad essere distinta in quattro province. Le province furono: a) *Hispania ulterior* o *Baetica*, a sud (sul fiume *Baetis*, oggi Guadalquivir), con capoluogo *Corduba*: provincia senatoria; b) *Hispania citerior* o *Tarracensis*, a nord, con capoluogo *Tarracona*: provincia imperiale; c) *Asturia et Callecia*, a nord-est: provincia imperiale (staccatasi dalla precedente agli inizi del sec. III d. C.); d) *Lusitania*, lungo l'Atlantico (Portogallo), con capoluogo *Emerita* (Merida): provincia imperiale.

(4) *Galliae*: la vasta regione, che si estendeva tra l'Atlantico e il Reno, era stata conquistata, non senza lotte alterne, nel corso dei sec. II e I a. C. e fu ordinata da Augusto in quattro province. Le province furono: a) *Gallia Narbonensis* (o *ulterior* o *transalpina*, detta anche *Provincia* per antonomasia [oggi Provenza] rispetto alle altre Gallie), a sud, sul Mediterraneo, con capoluogo a *Narbo Martius* (Narbona) e centri importanti a *Massalia* (Marsiglia), *Arelate* (Arles), *Arausio* (Orange), *Forum Iulii* (Fréjus): provincia senatoria; b) *Lugdunensis*, al centro e nord-ovest, con capoluogo *Lugdunum* (Lione): provincia imperiale; c) *Aquitania*, a sud-ovest, con capoluogo *Burdigala* (Bordeaux): provincia imperiale; d) *Belgica*, a nord-est, con capoluogo *Augusta Treverorum* (Treviri): provincia imperiale. Le tre province imperiali avevano strettissimi rapporti tra loro ed appunto perciò erano usualmente denominate come le *tres Galliae*. Tutte e quattro le province galliche costituivano un unico distretto doganale soggetto al dazio del 2 e mezzo per cento detto della *quadragesima Galliarum* (n. 175).

(5) *Germaniae*: province imperiali a ridosso della Gallia Belgica e occupanti solo in piccola parte il vasto territorio delle tribù germaniche (n. 157-158). Le province furono, con Domiziano (n. 158): a) *Germania superior*, più a sud, che andava dal lago Lemano a *Confluentes* (Coblenza) sulla riva sinistra del Reno e si estese progressivamente anche sulla riva destra (regione del Tauno, *Campi decumates*), con capoluogo *Mogontiacum* (Magonza); b) *Germania inferior*, più a nord, che andava sino alla foce del Reno prevalentemente sulla sinistra del fiume, con capoluogo *Colonia Agrippinensis* (Colonia). Là dove il confine orientale non era assicurato dal Reno (quindi nella *Germania superior*) sopperiva il *limes*, da Andernach (a nord di Coblenza) a Lorch. Dal punto di vista finanziario, le due province dipendevano da un *procurator* sito nella *Belgica*.

(6) *Alpes*: province imperiali procuratorie. Le province alpine furono a) *Alpes Maritimae*, dal Monviso al mare Tirreno, con capoluogo *Cemenelum* (Cimelle); b) *Alpes Cottiae*, dal Monviso al Moncenisio, con capoluogo *Segusio*; c) *Alpes Poeninae* (o *Atractianae*, o *Graiae*), comprendenti l'alta valle del Rodano e il Vallese, con capoluogo *Octodurum* (Martigny). Le prime due province furono istituite da Augusto, la terza fu istituita probabilmente solo nel sec. II d. C.

(7) *Britannia*: province imperiali. Le province furono: a) *Britannia superior*; b) *Britannia inferior*. La divisione in due province fu operata da Settimio Severo (n. 162). La conquista fu iniziata da Claudio (n. 157) e portata avanti dai successori sino ad Antonino Pio (n. 161).

(8) *Raetia*: provincia imperiale, dapprima procuratoria e poi (dopo Marco Aurelio: n. 161) sottoposta a un prefetto. Conquistata da Augusto, eretta a provincia autonoma da Tiberio (n. 157), la Rezia si estendeva dalle Alpi al lago di Costanza e al Danubio, con capoluogo *Augusta Vindelicorum* (Augusta). Nel sec. II d. C. la *vallis Poenina* passò a costituire la provincia delle *Alpes Poeninae*.

(9) *Noricum*: provincia imperiale, dapprima procuratoria e poi

(con Marco Aurelio: n. 161) sottoposta a un prefetto. Conquistato a partire dal 16 d. C., il Norico si stendeva tra il fiume *Oenus* (Inn) e il Danubio, a nord delle Alpi, con capoluogo a *Virinum* (Zollfeld).

(10) *Pannonia*: inizialmente (con Augusto) provincia imperiale unica (anche detta *Illyricum inferius*), poi (con Traiano: n. 159) distinta in : a) *Pannonia superior* (ad est) e b) *Pannonia inferior* (ad ovest), ambedue province imperiali. La regione andava dal monte Cezio e dalle Alpi Giulie al Danubio, con centri militari a *Carnuntum* (vicino a Petronell, sul Danubio superiore), *Vindobona* (Vienna), *Brigetio* (Ószóny), *Aquincum* (Budapest).

(11) *Illyricum*: provincia senatoria nel 27 a. C., provincia imperiale dall'11 a. C. La regione (comprensiva anche della Pannonia) era entrata nella sfera militare di Roma sin dal sec. III a. C., dando a piú riprese molto filo da torcere ai Romani per le sue ribellioni. Dopo la rivolta del 6-9 d. C. (n. 156), l'*Illyricum* fu staccato dalla Pannonia e ridotto alla zona costiera dell'Adriatico, col nome anche di *Illyricum superius* o *Dalmatia* e con capoluogo a *Sàlona* (Salona).

(12) *Moesia*: provincia imperiale a partire da Tiberio (n. 157), che vi ricomprese anche la Macedonia e l'Acaia (ambedue rese poi autonome da Claudio). Domiziano (n. 158) divise la regione in due province imperiali: a) *Moesia superior* (ad ovest); b) *Moesia inferior* (ad est). Aureliano (n. 165), dopo aver abbandonato la Dacia, creò la provincia della *Dacia ripensis*, comprendente una parte della Mesia, con capoluogo a *Serdica* (Sofia).

(13) *Dacia*: provincia imperiale da Traiano (n. 159) ad Aureliano (n. 165). Adriano (n. 160) la suddivise in: a) *Dacia superior* (odierna Transilvania), sotto un *legatus* che risiedeva a Sarmizegetusa; b) *Dacia inferior* (odierna Valacchia), sotto un *procurator*. Marco Aurelio (n. 161) riunificò la provincia, distinguendola nei tre distretti della *Dacia Porolissensis* (a nord), della *Dacia Apulensis* (al centro) e della *Dacia Maluensis*, ciascuna sotto un *procurator* e tutte dipendenti dal *legatus* (o *consularis*) *Daciarum trium*.

(14) *Thracia*: provincia imperiale (procuratoria) a partire da Claudio (n. 157). Traiano la pose sotto il governo di un legato residente sulle rive della Propontide a *Perinthos*, denominata piú tardi (nel sec. III) *Heraclea* (Erekli: n. 159). La provincia non includeva Bisanzio, che era posta sotto il governatore della Bitinia.

(15) *Macedonia*: provincia senatoria (salvo che nel periodo dal 15 al 44 d. C.). La provincia era stata costituita nel 147 a. C. (n. 78), con capoluogo a *Thessalonica* (Salonico), e successivamente vi erano state inserite l'Acaia e l'Epiro (15-44 d. C.).

(16) *Epirus*: provincia imperiale (procuratoria). Da Augusto ad Adriano la provincia fu unificata con l'Acaia; il distacco fu operato da Adriano (n. 160) o da Antonino Pio (n. 161). Importante la colonia augustea di *Actium* (Azio: n. 83).

(17) *Achaia*: provincia senatoria, con capoluogo a Corinto. Costituita da Augusto, la provincia fu unificata con l'Epiro sino ad Adriano

(n. 160). Tra il 15 e il 44 d. C. Acaia ed Epiro fecero tutt'uno con la Macedonia in una sola provincia imperiale. Nerone (n. 157) rese la libertà ai Greci nel 67, ma la provincia fu ricostituita da Vespasiano (n. 158).

(18) *Asia*: provincia senatoria. La provincia (derivata dal lascito di Attalo III, re di Pergamo, nel 133 a. C.: n. 78) era stata costituita nel 126 a. C., con capoluogo ad *Ephesus* (Efeso). Comprende la Troade, la Misia, la Lidia, la piccola Frigia, la Caria e le isole vicine (tra cui Rodi).

(19) *Pontus et Bitinia*: provincia senatoria da Augusto a Marco Aurelio (n. 161), indi provincia imperiale. Le due regioni erano state acquistate tra il 74 e il 66 a. C.

(20) *Galatia*: provincia imperiale (dal 25 a. C.). Comprende la Pisidia, l'Isauria, la Licaonia, la Paflagonia, il Ponto Galatico, il Ponto Polemoniaco. Vespasiano (n. 158) unificò la Galazia con la Cappadocia, ma la provincia (sia pure con confini diversi) fu ripristinata da Traiano (n. 159). Capoluogo ad *Ancyra* (Ankara).

(21) *Cappadocia*: provincia imperiale. La provincia fu costituita nel 17 a. C., con capoluogo a *Caesarea* (Kayseri). Traiano le assegnò anche le regioni del Ponto. Tra il 114 e il 117 d. C. la provincia comprese, oltre l'*Armenia minor*, anche l'*Armenia maior*, a oriente del corso superiore dell'Eufrate (n. 159-160).

(22) *Cyprus*: provincia senatoria (dal 22 a. C.).

(23) *Lycia et Pamphylia* (in Asia Minore): provincia imperiale (dal 43 d. C.).

(24) *Cilicia*: provincia imperiale sita tra la Panfilia e la Siria. Costituita nel 62 a. C., la provincia ebbe parecchie vicende ed assunse configurazione stabile solo con Vespasiano (n. 158). Capoluogo a *Tarsus* (Tarso).

(25) *Syria et Iudaea*: provincia imperiale. La provincia era stata costituita, limitatamente alla Siria, nel 62 a. C. (n. 82), rispettando l'indipendenza dei regni della Commagene e della Giudea. Nel 70 d. C. la provincia fu estesa alla Giudea o Palestina (che era provincia procuratoria già dai tempi di Augusto), mentre la Commagene (conquistata con l'*Armenia minor* nel 72 d. C.) fece parte della Cappadocia (n. 158). Nella provincia rientrarono anche gli antichi principati sacerdotali di Damasco, di Emesa e di Calcide. Sempre indipendente rimase lo stato di Palmira, ai confini dell'Arabia. Capoluogo ad *Antiochia*. Settimio Severo (n. 162) divise la provincia in: a) *Coelesyria* o *Syria maior* (a nord), con capoluogo a *Laodicea*; b) *Syria Phoenice* (a sud), con capoluogo a *Berytos* (Berito, Beirut).

(26) *Mesopotamia et Assyria*: provincia imperiale. La conquista fu operata da Traiano, che organizzò i territori in due province distinte (n. 159). Adriano (n. 160) abbandonò ambedue le regioni, di cui solo la Mesopotamia venne poi parzialmente riconquistata da Marco Aurelio (n. 161).

(27) *Arabia*: provincia imperiale, con capoluogo a *Petra*. La conquista fu operata da Traiano (n. 159).

(28) *Aegyptus*: provincia imperiale a regime speciale (n. 190). Il *praefectus Augustalis* risiedeva ad Alessandria ed era coadiuvato da un *iuridicus* per l'amministrazione giudiziaria, da un *idiologus* (poi sostituito da un *rationalis*) per l'amministrazione finanziaria, nonché da alcuni *procuratores*. Alessandria era anche sede del *conventus*. La regione era divisa in distretti (*νόμοι*) sottoposti ciascuno ad uno stratego; i distretti erano raggruppati nelle tre «epistrategie» (sottoprefetture) del Delta (o Paese basso), dell'Eptanomide ed Arsinoite (Medio Egitto), della Tebaide (Alto Egitto).

(29) *Creta et Cyrenaica*: provincia senatoria, con unico preside e due capoluoghi, a *Gortyna* e *Cyrenae*. Cirene, che era stata lasciata in eredità a Roma da Tolomeo Apione (96 a. C.), fu eretta a provincia nel 75 a. C. Poco dopo fu conquistata e annessa alla provincia cirenaica l'importante isola di Creta.

(30) *Africa et Numidia*: provincia senatoria. La provincia d'Africa era stata costituita dopo la distruzione di Cartagine (146 a. C.: n. 78), con capoluogo ad *Utica*, a nord di Cartagine; la Numidia era stata a sua volta costituita in provincia (cd. *Africa nova*) dopo la vittoria di Tapso (46 a. C.: n. 82), con capoluogo a *Zama*, a sud-ovest di Cartagine. Augusto (n. 156) unificò le due province, di cui il capoluogo divenne la risorta Cartagine (presso l'odierna Tunisi); Settimio Severo (n. 162) fece nuovamente della *Numidia* una provincia (imperiale) autonoma.

(31) *Mauritania*: due province imperiali (procuratorie) nel territorio nord-africano dell'odierno Marocco. Le province mauritane, istituite da Claudio (n. 157), furono: a) *Mauritania Caesarensis* (ad est), con capoluogo a *Caesarea* (Cherchel); b) *Mauritania Tingitana* (ad ovest), con capoluogo (pare) a *Volubilis* (Oubili).

§ 31. — L'ORDINAMENTO DELLA «RESPUBLICA» UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 192. Quadro generale. — 193. L'ordinamento statale nella fase augustea della *respublica* universale. — 194. L'ordinamento statale nella fase adrianea della *respublica* universale. — 195. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* universale. — 196. Il diritto romano classico. — 197. La visione classica dell'ordinamento giuridico. — 198. Segue. Le fonti del *ius*.

192. Quadro generale. — L'ordinamento della *respublica* universale romana (sec. I-III d. C.) si prospetta a tutta prima, agli occhi dello storiografo, come la diretta continuazione dell'ordinamento della *respublica* nazionale. Ma, a meglio vedere, la diversità esiste ed è sensibile. Se è vero che tutto il retaggio dei

secoli precedenti rimase in periodo classico formalmente valido, è peraltro evidente che, nella sostanza delle cose, la situazione fu fortemente influenzata in senso innovativo dall'affermarsi del regime di governo del *principatus*. La vitalità dell'ordinamento, la sua capacità di produzione di nuovi principi di regolamento della vita sociale si trasferì e si concentrò progressivamente nella sfera dei poteri e delle influenze del *princeps*.

Tuttavia bisogna anche dire che, se questa fu la configurazione dell'ordinamento della *respublica* universale romana nella fase di piena affermazione del *principatus* (vale a dire in quella che abbiamo denominato la fase adrianea), il processo storico attraverso il quale si arrivò ad essa non ebbe caratteri di improvvisa e drastica eversione. Al contrario, il vecchio ordinamento resistette vigorosamente, nelle sue strutture essenziali, alla sopravvenienza del nuovo per tutto il corso del sec. I d. C., e il periodo classico, non meno di quello precedente (n. 122), fu teatro di una vicenda complessa e varia, che assai faticosamente può essere ridotta nei termini di una figura rigidamente definita. È un punto, questo, che non bisognerà mai perdere di vista nel tentativo di dare una fisionomia d'insieme, se non un volto particolareggiato, all'ordinamento della *respublica* universale.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-universale furono le seguenti: *a*) la tendenziale universalità, indipendentemente da remore di ordine nazionalistico, della sfera di applicazione dei suoi istituti; *b*) la tendenziale unificazione dei sistemi normativi preclassici in un cd. *ius vetus*; *c*) la formazione di un cd. *ius novum*, di derivazione o di ispirazione imperiale, come complesso normativo complementare (ed eventualmente correttivo) del *ius vetus*; *d*) la progressiva identificazione dell'ordinamento giuridico con l'ordinamento statale, cioè la sempre più decisa estensione della qualifica di *ius* a tutto l'ordinamento statale.

Di queste quattro caratteristiche, la prima (la tendenziale universalità dell'ordinamento) fu l'ovvio riflesso della universalizzazione della *respublica* romana; la seconda (il riversamento dei sistemi normativi preclassici nel cd. *ius vetus*) e la terza (la formazione del cd. *ius novum*) furono la conseguenza, altrettanto ovvia, del regime di governo del *principatus*. Quanto alla quarta caratteristica, cioè quanto alla «giuridificazione» progressiva di tutto l'ordinamento statale, essa si spiega in parte con l'orientamento del *principatus* verso una sistemazione unitaria, e al più alto livello (quindi al livello del *ius*), dei vari stimoli

normativi (a cominciare da quelli imperiali) del contesto romano, ma si spiega anche, per il resto, con l'orientamento della giurisprudenza dell'epoca ad estendere la sua riflessione sistematica anche per rifarsi delle limitazioni sempre maggiori che subiva nelle sue possibilità di dirigere lo sviluppo del diritto.

Di «classicità» del diritto romano universale, è bene ribadirlo (n. 10), qui non si parla per esaltare in qualche modo l'ordinamento giuridico-statale dell'epoca rispetto a quello del periodo precedente, ma solo a causa del concentrarsi della giurisprudenza romana nella sistemazione dei principî vecchi, nella loro armonizzazione con le norme del *ius novum*, nel superamento dei sistemi e delle distinzioni tra ordinamenti in una visione organica e onnicomprensiva del diritto. Da questo concorso di circostanze (non tutte, per vero, encomiabili) derivò che: a) il diritto romano del periodo del principato, liberandosi progressivamente dalla molteplicità di impulsi evolutivi che aveva caratterizzato i periodi precedenti, ebbe modo di organizzarsi in una armonia di forme e di meccanismi, che rappresentò il culmine di tutta l'evoluzione giuridica romana; b) d'altro canto, il diritto della *respublica* universale romana, svincolandosi da un troppo rigido ossequio alle tradizioni nazionali, ebbe indubbiamente agio di aprirsi ad orientamenti più moderni ed evoluti, suggeriti dall'esperienza giuridica delle stesse popolazioni romanizzate, con l'effetto di rinnovarsi sensibilmente, non tanto nelle forme, quanto nella sostanza delle sue istituzioni. Il lato più degno di nota o, se si vuole, più sorprendente del diritto romano classico sta appunto nel contrasto tra la sua esteriorità «ufficiale», che tanto lo fa rassomigliare al diritto romano nazionale, e la sua interiorità «ufficiosa», che tanto lo rivela discosto, sopra tutto nella fase adrianea, da quello (n. 196).

Ad ogni modo, come già sopra accennato, la comprensione dell'ordinamento statale (e giuridico) romano-universale non sarebbe possibile, se non si cercasse di individuarne gli stadî successivi in correlazione con le fasi in cui abbiamo ripartito in precedenza il periodo della *respublica* universale romana: la fase augustea, la fase adrianea, la fase di crisi.

193. *L'ordinamento statale nella fase augustea della «respublica» universale.* — Negli anni della fase augustea della *respublica* romana universale, che vanno dal 27 a. C. al 117 d. C., i *principes*, piuttosto che regolare direttamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, cercarono di rimanere tra le quinte e di sollecitare accortamente i sistemi dell'ordinamento romano-nazionale affinché si evolvessero in aderenza alle loro direttive.

La politica dei *principes* fu una politica molto sottile, che si materò essenzialmente nel legare a se stessi l'ambiente tradizionalmente

influentissimo della giurisprudenza e nel valersi dei giureconsulti (in particolare, di quelli insigniti del *ius publice respondendi* da loro elargito) per condizionare l'evoluzione del *ius civile* e, entro certi limiti, la stessa operatività del *ius publicum* (vogliamo dire del *ius legitimum novum*) che apparentemente (e per comprensibili motivi di propaganda) addirittura favorirono. Pertanto i *principes* agevolarono, almeno nei tempi iniziali, una ripresa della legislazione comiziale, valorizzarono l'attività normativa del *senatus*, ma sopra tutto sorressero l'attività di *responsa* della giurisprudenza. Solo in via subordinata, quando i vecchi sistemi giuridici si rivelarono nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, essi incoraggiarono, in più, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e delle magistrature repubblicane, e solo come *extrema ratio* fecero ricorso allo svolgimento diretto e scoperto di una propria attività *extra ordinem*.

Il fenomeno più rilevante di questi tempi fu costituito dalla decadenza del sistema del *ius honorarium*, che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (n. 124). Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati giusdicenti, tra cui principalmente i *praetores*. Essi fecero sin dall'inizio tutto ciò che fu loro possibile per limitare la potenzialità di intervento sostanzialmente riformatore che era implicata dalla funzione della *iurisdictio*, sopra tutto se connessa all'*imperium* magistratuale. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., la quale, se rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas*, dovette anche, con un troppo minuzioso regolamento della procedura privata, porre limiti non indifferenti (come vedremo tra poco: n. 203) all'iniziativa, diciamo pure agli estri, dei magistrati giusdicenti. Chi tenga presente, d'altronde, che il *ius honorarium* si era affermato, nel periodo della crisi della *respublica* nazionale, principalmente a causa della decadenza dei sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*, non può sorprendersi che il *ius honorarium* si sia, viceversa, isterilito in un'epoca come la fase augustea, in cui il favore dei *principes* fu accortamente accordato, in attesa di un potenziamento futuro della loro supremazia, proprio a quei due sistemi normativi.

La conseguenza del nuovo stato di cose fu che gli *edicta magistratum*, ed in ispecie l'*edictum praetoris urbani*, non si accrebbero, col passar degli anni, di tutte quelle clausole che i nuovi tempi esigevano e si ridussero a testi quasi integralmente tralatzì, che la *communis opinio* prese a ritenere, entro certi limiti, addirittura imm modificabili dagli stessi *magistratus*. Quella che in età preclassica era stata solo un'autorevole prassi giurisdizionale si avviò gradualmente, pertanto, ad essere vista come un *ius* vincolante per tutti (magistrati giusdicenti compresi): sí che fu appunto in questa epoca, come abbiamo già avvertito (n. 142), che la concezione del *ius honorarium* prese consistenza nelle visuali della giurisprudenza romana.

194. *L'ordinamento statale nella fase adrianea della «respublica» universale.* — Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) si esaurirono completamente (o quasi) le fonti e i sistemi del diritto romano nazionale, ivi compreso il *ius honorarium*. Esse non furono cancellate, ma divennero improduttive di novità, quindi «diritto vecchio» (*ius vetus*). Alle innovazioni provvidero in esclusiva (o quasi) i *principes*, i quali assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento delle loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione giuridica.

Qui il discorso diventa per lo storiografo del diritto assai delicato, perché i fraintendimenti possono essere piuttosto facili. Sul piano politico e sociale l'epoca si caratterizza nettamente come quella in cui si avviarono a totale estinzione le ultime libertà «repubblicane», ed è ovvio che ogni giudizio relativo non possa non coinvolgere il diritto, che fu il mezzo di cui si avvalsero i *principes* per esautorare totalmente la *libera respublica* di un tempo. Ma bisogna pur dire che, analizzato in sé e nelle sue proprie strutture, il diritto dell'epoca fu anche, nel suo tradizionalismo di fondo, elemento di resistenza e di moderazione rispetto ai fini politici del principato.

A nostro parere, pertanto, non è contestabile che la fase adrianea del diritto classico abbia rappresentato per molti versi la sommità della parabola segnata dal diritto romano nella storia. Ardite innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem*, la quale era libera da ogni vincolo e quindi disponibile per ogni istanza. Il diritto inoltre si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino ad allora dal tradizionalismo eccessivo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dallo stoicismo, dal cristianesimo e dalle più progredite civiltà ellenistiche. Gravi rotture vi furono, ma bisogna anche aggiungere che il senso della misura ed il residuo, non indifferente sentimento della «romanità» dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti collaboratori, evitarono che la fisionomia generale dell'ordinamento mutasse, e che si verificasse, in particolare, un fenomeno di disgregazione e di cedimento rispetto alle altre civiltà giuridiche.

Caratteristico della fase adrianea del diritto classico fu che la giurisprudenza, pur perdendo del tutto la sua autonomia, non perse la sua grande importanza sociale, in quanto si pose a lato dei *principes* per aiutarli, consigliarli e, nel caso, frenarli nella loro azione direttiva del movimento giuridico. Ad essa ed ai suoi rappresentanti si dovette, insomma, se tanto felicemente furono contemperati i due termini, apparentemente antitetici, di «tradizione» e di «progresso» e se la visione del *ius* divenne tendenzialmente unitaria e organica, pervenendo a coincidere, almeno in linea di principio, con quella dello stesso ordinamento statale nella sua interezza (n. 197).

195. *L'ordinamento statale nella fase di crisi della «respublica» universale.* — La fase di crisi della *respublica* universale (235-284 d. C.) fu anche il teatro dell'isterilimento di quella giurisprudenza, che nella fase precedente aveva in qualche modo arginato le intemperanze innovative dei *principes* (così come le scarse, assai scarse capacità tecniche dei loro burocrati). In questa fase, pertanto, si videro quasi ingessarsi le strutture del *ius vetus* e si concentrò negli istituti del *ius novum* ogni attività giuridica: non solo in ordine alla produzione di nuove norme, ma anche in ordine all'interpretazione ed all'applicazione giudiziaria delle norme sia di *ius vetus* sia di *ius novum*.

Le conseguenze di questo processo furono quelle che ognuno facilmente può immaginare. Le istituzioni del *ius vetus*, svalutate dalle riforme del *ius novum*, si logorarono e in parte persero rilevanza pratica. D'altro canto il *ius novum*, sia perché tumultuariamente sviluppantesi nel corso di tempi estremamente agitati e sia perché ispirantesi a visioni contingenti ed anguste delle esigenze sociali, fu incapace di prendere apertamente e totalmente il posto del *ius vetus*, fu povero di sviluppi adeguati ai tempi, fu debole (se non indifferente) di fronte alla resistenza opposta dalle istituzioni delle varie civiltà provinciali alla romanizzazione dell'impero.

Il grande problema di questa fase storica sta nel perché la giurisprudenza romana, che pure aveva avuto eminenti rappresentanti ancora sotto Alessandro Severo, si esaurì e, almeno in personalità degne di un qualche rilievo, quasi assolutamente tacque (n. 233).

Ciò non avvenne per caso, e nemmeno per effetto di una «burocratizzazione» imposta ai giuristi dai *principes* (anche se questi furono indubbiamente inclini a inquadrare i giurisperiti nella cancelleria imperiale), ma avvenne principalmente per il fatto che, venuta meno l'importanza della *respublica* di fronte all'*imperium Romanum*, venne meno la possibilità per i giuristi, o aspiranti tali, di rifarsi ai valori della tradizione romana e di basare su quelli un proprio autonomo e coerente contributo allo sviluppo del *ius novum*.

Avviandosi Roma ad essere, geograficamente e culturalmente, non più il centro, ma solo uno dei centri (e nemmeno il più importante) dell'impero, ne seguì, anche sul piano della cultura giuridica, la difficoltà crescente di una giurisprudenza che si mantenesse unitaria, salda, socialmente rilevante.

196. *Il diritto romano classico.* — Già abbiamo detto (n. 10) che la denominazione del periodo preclassico e del periodo postclassico ha essenzialmente valore cronologico (di precedente e di successivo) rispetto a quello che abbiamo chiamato il pe-

riodo classico del diritto romano (n. 192-195). Vogliamo ribadire che, almeno a nostro avviso, la qualifica di «classico» adottata per il diritto della *respublica* romano-universale non è solo in funzione della vasta informazione diretta o indiretta che abbiamo di questo periodo, ma è anche e sopra tutto in funzione del convincimento che fu, il nostro, il momento storico in cui il diritto romano, e per esso in particolare la giurisprudenza, non diciamo che giunse alla perfezione ed a consimili valori assoluti (e astratti), ma pervenne, questo sí, al massimo della sua significazione come dato culturale nell'arco dei secoli da Romolo a Giustiniano I.

È per questa sua cifra di μέτρον καὶ κανὼν del diritto romano che il periodo del principato, pur nelle sue contraddizioni e nelle sue visibili incongruenze ed imperfezioni, va ben distinto dagli altri e merita, in relazione ad essi, la qualifica di classico. Opinione, peraltro, che non è ancora largamente diffusa tra gli storiografi della materia.

Secondo la concezione tuttora prevalente, il diritto romano classico non si discostò neanche sostanzialmente dal solco tracciato nelle epoche precedenti: esso fu ancora e sempre, insomma, il vecchio diritto nazionale romano, con l'unica differenza che parallelamente all'estensione della cittadinanza romana si allargò la sfera di sua applicazione. La tesi è però contrastata da una valida minoranza di studiosi, secondo cui il diritto romano classico si snazionalizzò, universalizzandosi, molto più sensibilmente di quanto non appaia dall'esteriorità dei suoi istituti: di modo che molte di quelle novità, che si sogliono generalmente attribuire solo all'ulteriore evoluzione giuridica postclassica, si determinarono invece proprio nel corso del periodo classico, e principalmente nei sec. II e III d. C.

Il significato e l'importanza di queste controversie potranno avvertirsi ancor meglio in séguito, quando si parlerà della identificazione del diritto postclassico (n. 251). Noi pensiamo, comunque (ed è indispensabile dichiararlo sin d'ora), che le tesi in contrasto siano ambedue inaccettabilmente unilaterali ed esagerate.

Inammissibile, nelle sue troppo rigide affermazioni, ci sembra la concezione dominante. Se essa fosse esatta, dovremmo ritenere che l'età del principato fu, dal punto di vista dell'evoluzione giuridica, puramente un'età di transizione dalla già completa fioritura preclassica alla decadenza postclassica. Ma siccome le fonti di cognizione di cui disponiamo (le quali provengono in massima parte, si ricordi, dall'età postclassica) ci pongono davanti agli occhi un quadro vastissimo di importanti progressi (e non solo di processi involutivi) delle istituzioni giuridiche romane, saremmo costretti, contro ogni verosimiglianza, o a concentrare nel periodo preclassico non solo gli inizi, ma anche gli sviluppi ed i perfezionamenti più raffinati di quelle istituzioni, oppure

ad attribuire al periodo postclassico (e soltanto ad esso) ogni trasformazione, sia *in melius* che *in peius*, del diritto romano preclassico. Oltre tutto, sarebbe davvero sorprendente che le popolazioni romanizzate dalla *respublica* universale non abbiano menomamente resistito e reagito all'imposizione degli istituti giuridici tipicamente romani e che del diritto romano originario nessun rinnovamento si sia verificato nell'epoca del principato, specialmente ad opera dell'attività *extra ordinem* dei *principes* e della non meno intensa attività della giurisprudenza.

All'incontro, il voler attribuire integralmente o precipuamente al diritto romano classico tutta la congerie di sostanziali mutamenti e inquinamenti, talvolta radicali, che risultano dalle fonti postclassiche e giustinianee, significherebbe cadere nell'eccesso opposto, perché si verrebbe a concentrare in troppo breve tratto di tempo, i sec. II e III d. C., un fenomeno davvero imponente di trasformazione del diritto di Roma. Si verrebbe inoltre ad attribuire al periodo del principato un viluppo di grosse contraddizioni tra aspetti progressistici e aspetti degenerativi, che ci sembra non meno improbabile di quello che l'opposta teoria tende ad attribuire in blocco al diritto postclassico.

La verità, a nostro avviso, è che il diritto romano classico, visto nella sua globalità, fu certamente fedele alle premesse poste dal diritto preclassico, ma fu anche l'espressione di un'epoca fortemente dinamica, in cui quelle premesse vennero ampiamente sviluppate sul piano dell'*interpretatio* e spesso accortamente integrate con spunti offerti dalla mutata situazione sociale, economica e politica. Il tutto in un'atmosfera di coerenza e di equilibrio che mancò invece al successivo periodo postclassico.

197. *La visione classica dell'ordinamento giuridico.* — La concezione unitaria ed organica dell'ordinamento giuridico, cui i Romani pervennero in periodo classico, trovò la sua esplicazione migliore nelle opere della giurisprudenza della fase adrianea (n. 194). Sopra tutto gli scritti di carattere elementare e didattico, portati come erano alle generalizzazioni, presentano inquadrature degne di molto rilievo, il cui influsso sulle concezioni giuridiche dei secoli seguenti, e in parte anche su quelle del mondo post-romano, è stato talvolta enorme, e forse anche sproporzionato al loro valore intrinseco.

Fondamentale, da questo punto di vista, una famosa impostazione sistematica, con la cui enunciazione il giurista Ulpiano (n. 232), scrivendo sotto i Severi, ha aperto il suo manuale di *institutiones*. Dopo aver detto che lo studio del *ius* postula come prima cosa la definizione dello stesso e dopo aver riportato e commentato a titolo di *definitio* una ambigua affermazione di Celso (n. 224) divenuta nei secoli altrettanto famosa («*ius est ars boni et aequi*»), Ulpiano continua

dicendo: «*Huius (i. e. iuris) studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim*».

L'importanza di queste frasi del manuale ulpiano non deve essere sopravvalutata. È evidente, infatti, che il giurista non ha tanto inteso fissare con minuzia i confini tra *ius publicum* e *ius privatum*, quanto ha inteso chiarire, sul piano didattico (sul piano dello *studium iuris*), che l'ordinamento giuridico si offre alla meditazione degli studiosi o nella materia del diritto pubblico o in quella del diritto privato, la quale ultima è quella appunto cui si riferirà (si badi) la sua trattazione istituzionale. Tuttavia è altrettanto evidente, e degno di molto rilievo, che con queste sue parole Ulpiano, raccogliendo e ordinando una serie di spunti che gli provenivano dai giuristi dei due secoli precedenti, abbia finalmente mostrato di ritenere che carattere di *ius* rivestisse non soltanto la materia tradizionale delle trattazioni giuridiche romane (da lui denominata *ius privatum*), ma anche quel vasto settore dell'ordinamento statale, estraneo all'interesse diretto e immediato dei singoli *patres familiarum*, che sino a tutto il periodo preclassico era stato generalmente considerato al di fuori della sfera circoscritta del «giuridico».

Che il *ius privatum* della dicotomia ulpiana altro non fosse se non la materia giuridica tradizionale, non tanto è lumeggiato dal criterio della *utilitas singulorum* o dei *privatim utilia*, cui Ulpiano fa appello per identificarlo, quanto è dimostrato dal fatto che ai rapporti tra privati ed esclusivamente ad essi si riferiscono le opere giurisprudenziali classiche allorché non siano dichiaratamente dedicate ad argomenti di *ius publicum*. Il *ius privatum*, nella concezione classica, è dunque ancora e sempre il complesso delle istituzioni giuridiche formatesi intorno al nucleo primigenio del *ius Quiritium* e a titolo di sviluppo o di integrazione di esso. Esso riassume senza contraddirle le materie del *ius civile* (*vetus* e *novum*), del *ius publicum* (nel senso, sia chiaro, di *ius* posto dalle *leges publicae*), del *ius honorarium* e anche del *ius novum* imperiale, se ed in quanto volto quest'ultimo ad integrare la disciplina posta dalle norme del *ius vetus*. Protagonista del *ius privatum* è pur sempre il *pater familias*, con la sua sfera di interessi personali ed economici, cioè con il suo *patrimonium*. Rientra infine nel *ius privatum* la tutela giuridica del *paterfamilias*, sia in quanto concretantesi in azioni di autotutela e sia in quanto riversantesi nel processo giurisdizionale relativo.

Dal *ius privatum* il *ius publicum* della dicotomia ulpiana si differenzia per il fatto di avere a protagonista non già il *paterfamilias*, ma tutto l'insieme del *populus Romanus Quiritium*, nelle sue assemblee, nelle sue magistrature, nei suoi sacerdoti, in tutta la sua struttura costituzionale e amministrativa. L'interesse della giurisprudenza classica verso questi argomenti, largamente intrisi di politica o di religione, rimase pur sempre molto limitato e si concentrò essenzialmente

su settori specifici, che Ulpiano indica, a titolo esemplificativo (ma significativamente omettendo la menzione dei *comitia* e persino del *senatus*), con le seguenti parole: «*publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*». Molto probabilmente la circostanza che queste materie furono per gran tempo considerate extragiuridiche e furono sempre trascurate nell'elaborazione giurisprudenziale implicò che esse, anche quando furono qualificate nel loro complesso come *ius*, vennero (salvo limitate eccezioni) ravvisate piuttosto sotto il profilo generico delle «istituzioni» che sotto quello elaborato delle «norme» giuridiche (n. 4).

È appena il caso di avvertire, a complemento di questi cenni sulla dicotomia ulpiana, che il *ius publicum*, nel senso di «*ius, quod ad statum rei Romanae spectat*», cioè di *ius rei publicae*, non va confuso con il *ius publicum* nel senso di «*ius legitimum novum*», cioè di fonte normativa scaturente dal *populus Romanus Quiritium*, nel senso cioè di *ius legibus publicis conditum* (n. 132). Nella lettura dei testi romani, là dove non fanno confusione anch'essi, bisogna aver molta cura di distinguere i due significati. E altrettanta cura occorre avere di non confondere col primo e col secondo significato un terzo e diverso senso che la terminologia di *ius publicum* spesso assume: quello di «*ius, quod privatorum pactis mutari non potest*», cioè di norma giuridica (sia essa di diritto pubblico, sia essa di diritto privato) che non ammetta deroghe convenzionali da parte dei privati (n. 198).

198. Segue. Le fonti del «ius». — La visione unitaria dell'ordinamento giuridico e la costituzione dei due complessi normativi del *ius vetus* e del *ius novum* (n. 192) non cancellarono del tutto le vecchie distinzioni del periodo preclassico, né ostacolarono la formazione di altre inquadrature sistematiche, sopra tutto ad opera della giurisprudenza adrianea. Mettere ordine in tanta varietà di spunti non è facile e talora, per la contraddittorietà delle visuali di partenza, è addirittura impossibile. Tuttavia un tentativo può essere fatto.

Sulle peculiarità del *ius vetus* e del *ius novum* ci tratteremo a tempo debito (n. 199 ss., 207 ss.). Fermiamoci invece qui, senza indugio, su tre importanti distinzioni classiche delle normative giuridiche, che hanno riguardo: al modo della loro produzione, alla intensità della loro efficacia, alla sfera della loro applicazione.

(a) Con riguardo al modo della loro produzione, la giurisprudenza adrianea distinse, non senza oscillazioni e discrepanze, tra norme derivanti da fonti tipicamente scritte e norme derivanti da fonti tipicamente orali: *ius ex scripto* e *ius ex non scripto* (o *ius sine scripto*). Fonti tipiche del *ius ex scripto* erano le *leges* e i provvedimenti di governo equiparati, ivi compresi quelli del *ius novum*. Fonti tipiche del *ius ex non scripto* erano i *mores* e i *responsa prudentium*.

Le ragioni della distinzione non furono tanto nella opportunità di distinguere i *mores* dalle fonti scritte, quanto nella necessità di conferire in qualche modo il rango di fonte di produzione giuridica all'attività giurisprudenziale, e particolarmente a quella da cui erano scaturiti così numerosi e importanti sviluppi del *ius civile vetus e novum*. Quanto ai *mores*, se è vero che i giuristi classici ammettevano in linea di principio che i popoli «*moribus et legibus reguntur*», come dice esplicitamente Gaio (n. 228), è peraltro da rilevare, in linea pratica, che gli antichi *mores* civilistici erano già trasfusi negli scritti della giurisprudenza (n. 200) e che i giureconsulti classici rifuggivano dall'attribuire alle *consuetudines* di più recente formazione un valore diverso da quello di pure usanze (prassi, abitudini) sociali, cioè di usanze incapaci di derogare o abrogare i principi eventualmente contrari del *ius ex scripto* e dello stesso *ius civile (ex non scripto)*.

(b) Con riguardo all'intensità della loro efficacia, la giurisprudenza adrianea distinse tra norme giuridiche assolutamente inderogabili dai privati (le norme oggi dette «di diritto cogente») e norme giuridiche applicabili ai rapporti privati solo nell'ipotesi che gli interessati non avessero liberamente scelto un regolamento diverso (le norme oggi dette «di diritto dispositivo»). Norme di *ius cogente*, «*quod privatorum pactis mutari non potest*», furono intese non solo quelle del *ius publicum*, cogenti perché relative «*ad statum rei Romanae*», ma anche, come si è accennato (n. 197), numerose norme di *ius privatum* (specie se poste da provvedimenti di governo) quando si riconoscesse (o venisse dichiarato dai provvedimenti) il cd. «*interest rei publicae*», il preminente interesse sociale all'applicazione uniforme delle discipline da esse poste: da qui la loro denominazione, in taluni testi, come norme (privatistiche) di *ius publicum*.

Alla distinzione ora descritta può essere ricollegata la graduazione ulpiana delle *leges* (e dei provvedimenti normativi di governo in genere) in: *perfectae*, in quanto fissano un divieto e comminano la invalidità di ogni atto posto in essere contro di esso; *minus quam perfectae*, in quanto collegano all'infrazione dei loro disposti solo una pena, lasciando valido l'atto derogativo; *imperfectae*, in quanto si limitano a prescrivere una condotta, senza fissare nessuna sanzione per coloro che adottino una condotta diversa (n. 138).

(c) Con riguardo alla sfera della loro applicazione, la giurisprudenza classica distinse, infine, tra norme di *ius civile* e norme di *ius gentium* (anche denominate talvolta di *ius naturale*).

La formulazione più limpida della dicotomia fu fatta da Gaio (n. 228), nelle sue *institutiones*. Secondo Gaio (così come secondo molti giureconsulti adrianei), per *ius gentium* era da intendersi il diritto suggerito dalla ragion naturale (*naturalis ratio*), conforme cioè alle opinioni universalmente correnti e quindi comune a tutti i popoli civili («*quod apud omnes populos peraeque custoditur*»); il *ius civile* era invece il complesso delle norme dettate dalle esigenze particolari della *civitas*, e quindi vigenti in questa soltanto («*ius proprium civitatis*»). La

circostanza che il *ius gentium* era ricollegato al fondamento della *naturalis ratio* fece sì che talvolta si parlasse di *ius naturale* o *naturae*, anziché di *ius gentium*. Ma alla giurisprudenza classica fu probabilmente estraneo il concetto di un *ius naturale* distinto dal *ius gentium*, oltre che dal *ius civile*. Questa concezione autonoma del *ius naturale* si formò soltanto in periodo postclassico, per precipua influenza del cristianesimo (n. 253).

La dicotomia *ius gentium-ius civile*, essendo riferita alle norme giuridiche in genere, risultava applicabile tanto alle norme regolatrici dei vari rapporti giuridici (es.: la *tutela*, il *dominium*), quanto alle norme relative ai fatti giuridici costitutivi, modificativi od estintivi di un rapporto (es.: la *traditio*, la *emptio-venditio*, la *stipulatio*). In questo secondo caso, posto che un atto giuridico (sia pur proprio del diritto romano) fosse accessibile tanto ai Romani quanto ai *peregrini* (il che divenne, oltre tutto, sempre più frequente col procedere del periodo classico), quest'atto veniva ad essere inevitabilmente qualificato *iuris gentium*. Per tal guisa (ed è importante, a scanso di vecchi equivoci, sottolinearlo) la categoria del *ius gentium* finì per assorbire gli istituti da noi altrove denominati del *ius civile novum* (n. 140): istituti che i giuristi adrianei furono soliti, appunto, differenziare da quelli del *ius civile vetus*, cioè del *ius civile* strettamente riservato ai *cives Romani*, attraverso le qualifiche «*iuris gentium*» o «*iuris naturalis*».

§ 32. — IL «IUS VETUS»

SOMMARIO: 199. Il *ius vetus* e le sue componenti. — 200. Le vicende del *ius civile*. — 201. Le vicende del *ius publicum*. — 202. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella repressione criminale. — 203. Segue. Gli interventi del *ius publicum* nella *cognitio* delle liti private. — 204. Segue. Gli interventi del *ius publicum* negli istituti privatistici. — 205. Le vicende del *ius honorarium*. — 206. Segue. L'assetto definitivo dell'*edictum perpetuum*.

199. Il «*ius vetus*» e le sue componenti. — Il *ius vetus*, nella concezione che di esso si andò diffondendo in periodo classico, abbracciava, lo abbiamo detto (n. 197), tutti gli istituti, sia pubblicistici sia privatistici, posti in essere (non solo in periodo preclassico, ma anche in periodo classico) dalle fonti normative tipicamente repubblicane, o comunque riallacciatisi sul piano «istituzionale» alla tradizione della *respublica* nazionale romana. Le sue componenti furono pertanto quelle che già conosciamo dallo studio dell'ordinamento preclassico: il *ius civile* (sia *vetus* che *novum*); il *ius publicum* (nel senso primario di *ius legitimum novum*, cioè di *ius* posto dalle *leges publicae*);

il *ius honorarium* scaturente dalla *iuris dictio* magistratuale; nonché ancora, sullo sfondo, l'ordinamento costituzionale repubblicano e l'*interpretatio* giurisprudenziale del tutto.

Nella esposizione del *ius vetus*, e prima ancora nella sua ricostruzione storiografica, gli equivoci sono facili: non solo per la polivalenza di certe terminologie in uso presso i giuristi classici (si pensi particolarmente a «*ius publicum*»: n. 197-198), ma anche perché ambigue, o per meglio dire incerte e oscillanti, sono le visuali della giurisprudenza classica, alle quali è pur indispensabile far capo. La tendenza dei giureconsulti classici, sopra tutto nella fase adrianea, ad una visione unitaria ed organica del *ius vetus*, anzi dell'ordinamento giuridico nel suo complesso (comprensivo anche del *ius novum*), è cosa che abbiamo già posto in rilievo (n. 197) e che non può prestare il fianco a dubbi. Ma questa indiscutibile tendenza non si tradusse affatto in risultati univoci. A prescindere dal peso delle individualità dei singoli giuristi, l'uniformità della sistemazione fu ostacolata dall'epoca diversa in cui i varî giureconsulti operarono, dalla già accennata riluttanza degli stessi alle formulazioni astratte, dal persistente loro tradizionalismo perlomeno dal punto di vista formale. D'altra parte, il *ius novum*, pur intervenendo sempre piú intensamente nella correzione dei principi del *ius vetus*, mai pretese, come meglio vedremo piú in là (n. 207), di erigersi a sistema formalmente autonomo e di sovrapporsi in quanto tale al complesso dei vecchi sistemi repubblicani.

Tutto sommato, dunque, la rappresentazione piú valida del *ius vetus* va fatta sulla base degli schemi offerti dai sistemi giuridici preclassici, in ciò seguendo l'esempio che proviene dalle trattazioni giurisprudenziali romane. Ma nemmeno è possibile passare sotto silenzio, a titolo di premessa, quello che sembra essere uno degli spunti di revisione sistematica piú meditati e diffusi: uno spunto che si manifesta con sufficiente chiarezza segnatamente nel proemio del manuale istituzionale di Gaio (n. 228).

Secondo questa visione, che per intenderci denomineremo «gaiana» (cfr. Gai 1.2-7), i «*iura populi Romani*», cioè le istituzioni giuridiche (vecchie e nuove) romane, non vanno rapportati (o non vanno soltanto rapportati) ai vecchi e nuovi sistemi (*ius civile*, *ius publicum*, *ius honorarium*, *ius novum*), ma vanno collegati alle fonti di produzione (tutte scritte, tutte documentali, si badi) da cui esse discendono o indirettamente risultano: *leges* (e *plebiscita*), *senatusconsulta*, *constitutiones principum*, *edicta* giurisdizionali, *responsa prudentium* (atti, questi ultimi, ormai tutti riversati in documenti scritti, dai quali erano indirettamente attestati anche i non scritti *mores maiorum*). Piú fonti diverse possono concorrere nella disciplina di uno stesso istituto e non rileva stabilire quale sia il sistema del quale fanno parte (*ius civile* o *ius honorarium*, *ius publicum* o *ius novum*): rileva solo precisare il carattere *iuris civilis*, ovvero *iuris gentium* (nel senso proprio di questa contrapposizione: n. 198) dei varî regolamenti.

Tuttavia la fonte giuridica per eccellenza è da Gaio, anzi dalla generalità dei giuristi adrianei, ravvisata ancora e proprio nella *lex publica* del buon tempo antico, cioè del periodo preclassico. Le altre fonti, almeno sul piano formale, sono subordinate ad essa nel senso che «*legis vicem optinent*», valgono cioè a supplire la legge che manca, ma non valgono ad eliminare un regolamento di legge che già esista. Concezione generale e di fondo che, beninteso, all'atto pratico non impedì (anche se indubbiamente molto infrenò) la possibilità che le altre fonti, e particolarmente le *constitutiones principum*, intervenissero a modificare più o meno radicalmente anche regolamenti proclamati dalle *leges publicae*.

L'eco di questo carattere paradigmatico assunto dalla *lex publica* nelle visuali della giurisprudenza classica si ha in una famosa e magniloquente definizione di Papiniano (n. 230): «*lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio*». Che è quanto dire (evitando la ridondanza di una traduzione alla lettera): la legge è il fondamento e il compendio del diritto.

200. *Le vicende del «ius civile».* — Il *ius civile Romanorum* rimase in età classica ciò che era stato già in periodo preclassico: il tronco antico del *ius vetus*, quindi di tutto l'ordinamento giuridico romano. Un tronco, come vedremo, ancora sufficientemente saldo, per quanto variamente corroso sopra tutto dagli interventi del *ius novum*.

Per *ius civile* si intese dalla giurisprudenza tanto il *ius civile vetus* (n. 127) quanto il *ius civile novum* (n. 140). Se distinzione si fece tra le diverse componenti, fu essenzialmente al fine della determinazione delle sfere di applicabilità delle norme, cioè al fine di distinguere il *ius civile proprium civium Romanorum* dal cd. *ius gentium* applicabile anche ai non cittadini (n. 198). Ormai le origini degli istituti erano in certo senso, anche per quanto concerneva il *ius civile novum*, trascurate, se non proprio dimenticate. Quel che contava era che gli istituti fossero collaudati ed avallati dalla tradizione giurisprudenziale preclassica: sicché si disse incisivamente da Pomponio (n. 227) che il *ius civile* consiste esclusivamente in ciò che di esso pensano e dicono i giuristi («*in sola prudentium interpretatione consistit*»).

Alla ulteriore evoluzione del *ius civile* la giurisprudenza della fase augustea dette un impulso certo non paragonabile a quello dato dalla giurisprudenza preclassica, comunque tutt'altro che irrilevante. Augusto e i suoi immediati successori cercarono di favorire questo apporto giurisprudenziale, ma cura-

rono anche con molta accortezza di ottenere che gli sviluppi determinati dai giuristi fossero in armonia con le loro vedute e i loro programmi. Il mezzo cui essi ricorsero fu l'istituto del *ius publice respondendi*, vale a dire un privilegio, concesso ai giuristi di loro preferenza, che consisteva nella facoltà di emettere, su richiesta degli interessati, *responsa* che oltrepassassero i confini del puro e semplice parere e che vincolassero i *magistratus* o i giudici alla osservanza dei principî interpretativi da essi enunciati. Dato che il *ius respondendi* era attribuito con grande parsimonia e soltanto a giuristi di stretta fiducia dei *principes*, è ovvio che a mezzo di esso si venne indirettamente a verificare una penetrante intromissione del *ius novum* nella vita del *ius civile*, anzi di tutto il *ius vetus*.

Sia ben chiaro, comunque, che la riforma ora detta non implicò la limitazione del *respondere* solo ai giuristi insigniti del privilegio: tutti i giuristi romani continuarono ad essere formalmente liberi di emettere *responsa*, salvo che (ovviamente) ben pochi furono coloro che si rivolsero per *responsa* ai giuristi che fossero privi del *ius publice respondendi*. Il nuovo sistema ebbe infatti la virtù di conferire efficacia sostitutiva di quella della legge ai *responsa* e alle *sententiae* dei soli giureconsulti privilegiati, anzi forse di estendere questa efficacia sostitutiva della legge a tutte le loro *opiniones*, in qualunque modo ed a qualunque proposito emesse: donde l'uso di dire che i giuristi dotati del *ius publice respondendi* erano abilitati a «condere iura», a creare istituzioni giuridiche nuove. E occorre riconoscere che, in verità, la giurisprudenza «ufficiosa» del sec. I a. C. fece un assai fruttuoso lavoro, molto contribuendo all'integrazione e all'evoluzione del diritto romano classico.

Col trascorrere del tempo, anche il sistema del *ius publice respondendi* cominciò peraltro a manifestare i suoi inconvenienti, principalmente perché non si poterono evitare del tutto divergenze, anche gravi, tra le *sententiae et opiniones* dei vari giureconsulti ufficiali, viventi e trapassati, con notevole imbarazzo per i magistrati ed i giudici che si vedessero esibire dalle parti allegazioni egualmente autorevoli, ma contraddittorie. Sia per ciò, sia per il fatto che non sempre le opinioni dei giureconsulti già privilegiati risultavano poi di loro effettivo gradimento, i *principes* limitarono sempre più, a partire dalla seconda metà del sec. I d. C., la elargizione del *ius publice respondendi*, e quindi il novero dei giuristi «*quibus permissum est iura condere*», preferendo incoraggiare l'afflusso diretto delle richieste di pareri giuridici alla loro cancelleria *a libellis* (n. 183).

Nella fase adrianea l'istituto del *ius publice respondendi* comunque sopravvisse, ma ne furono limitate ulteriormente le concessioni. D'altro canto, invalse, per iniziativa di Adriano (n. 160), il principio che i *responsa prudentium* in tanto vincolassero i magistrati e i giudici relativamente ad una certa fattispecie, in quanto fossero conformi tra loro: ragion per cui, data la accennata contraddittorietà tra le varie *sententiae et opiniones*, i privati persero fiducia in esse e preferirono il sistema di esibire in giudizio, a sostegno delle loro ragioni, i *rescripta principum*. I giuristi si limitarono, per conseguenza, alla pura attività teorizzatrice e didattica, oppure passarono a far parte, come *consiliarii* autorevoli, del *consilium principis* (n. 215).

A dire di Pomponio, che ne parla piuttosto diffusamente nel suo *enchiridion* (n. 227), il cd. *ius publice respondendi* fu sin dall'inizio, e cioè fin dai tempi di Augusto, un *beneficium* che i *principes* concessero ad alcuni giuristi (in astratto ai giuristi di maggior valore, ma in concreto, è facile capirlo, a quelli più legati ai loro interessi) affinché emanassero *responsa* vincolanti per i giudici. Ma è assai difficile credere che sia stato così. In realtà l'istituto non sorse tutto in una volta. Lo spunto iniziale, non più che lo spunto, è da vedersi in una iniziativa di Augusto (n. 156) intesa solo a porre un argine ad una situazione di disordine della giurisprudenza, per cui si era giunti all'estremo che i troppi giureconsulti di quei tempi non rilasciavano nemmeno più *responsa* scritti e suggellati, ma abbandonavano alle parti interessate il compito di riferirli, più o meno arbitrariamente, a voce o per iscritto, ai giudici («*neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant aut testabantur qui illos consulebant*»). Per evitare la diminuzione di prestigio della giurisprudenza romana, e allo stesso tempo per apprestare un altro utile strumento all'attuazione del suo disegno politico, Augusto stabilì di appoggiare i giuristi che gli paressero migliori, coprendoli con la sua *auctoritas* mediante il conferimento di una sorta di «patente di buon giurista»: «*ut maior iuris (consultorum) auctoritas haberetur, constituit ut ex auctoritate eius responderent*». Questa patente di buon giurista, così come l'*auctoritas* augustea, non aveva alcun valore giuridico, cioè non era vincolante per chicchessia, ma serviva egregiamente allo scopo pratico di evitare che fossero prodotti in giudizio (o che in giudizio fossero presi in seria considerazione) *responsa* di giuristi non ritenuti autorevoli (e fidati) dal *princeps*. In altri termini, i pareri dei *iurisconsulti* «patentati» dal *princeps* con l'autorizzazione a *respondere ex auctoritate principis* avevano un peso praticamente (anche se non formalmente) ben maggiore dei *responsa* dei giuristi non patentati.

A nostro avviso, quindi, fu solo con il successore di Augusto, con Tiberio (n. 157), che l'istituto assunse la denominazione di *ius publice respondendi* e si trasformò in un *privilegium* (o *beneficium* che dir si voglia) di concessione imperiale.

201. *Le vicende del «ius publicum».* — La componente del *ius vetus* che si mantenne piú a lungo viva e rigogliosa fu certamente il *ius publicum* (nel senso antico di *ius legibus publicis conditum*). Non solo *sub specie* di nuove *leges publicae*, ma anche nelle forme anomale dei *senatusconsulta* normativi.

(a) Tra gli atti piú caratteristici di Augusto (n. 146) e dei suoi successori immediati (Tiberio, Caligola, Claudio: n. 157) vanno segnalati quelli intesi a restituire una certa quale importanza alle assemblee popolari nel campo della legislazione. Questa politica, tipica della propaganda di stile augusteo, sfociò in una serie abbastanza numerosa di *leges publicae* di molto rilievo, rogate a volte dai *principes* stessi in veste di *consules* o in forza della *tribunicia potestas*, ma, comunque, sempre provocate da *rogationes* magistratuali di ispirazione imperiale.

Non è il caso di sottolineare quanto poco la libera disposizione popolare abbia avuto a che fare con le *leges* della fase augustea, di cui alcune (come quelle in materia matrimoniale) riuscirono addirittura invise alle stesse masse che le avevano approvate. L'essenziale è che i *principes*, come fondarono su *leges publicae* la propria preminenza costituzionale (n. 181), così ritennero opportuno far sancire da *leges publicae* alcuni provvedimenti normativi di particolare rilievo sociale. Senonché, la decadenza delle assemblee repubblicane (*comitia* o *concilia* che fossero) e le complicazioni comportate dalla loro convocazione implicarono che l'iniziativa di Augusto ebbe, dopo di lui, vita assai breve e assai grama.

(b) Le gravi difficoltà di una congrua ripresa dell'attività legislativa delle assemblee popolari favorirono l'affermazione del *senatus* anche nel campo della produzione giuridica, facendo sí che i *senatusconsulta* si trasformassero, sin dagli inizi della fase augustea, in fonti surrettizie di diritto, e in generale (ma non sempre) di *ius vetus*.

Già ai tempi della crisi della *respublica* nazionale romana, nella decadenza delle altre fonti normative, si era profilata questa valenza anomala dei *senatusconsulta*. Tuttavia l'impulso decisivo venne, in questo campo, ancora una volta dai *principes*, i quali trovarono comodo rivolgersi personalmente al *senatus*, o indurre i *magistratus* repubblicani a rivolgersi, per ottenerne *consulta* su svariate materie (n. 178). Formalmente si trattava pur sempre di «pareri», che non vincolavano né i magistrati che li avevano richiesti né il popolo; ma sostanzialmente si trattò di atti che acquistarono efficacia sostitutiva delle *leges*, sopra tutto in corrispondenza col progressivo assorbimento delle

funzioni dei *comitia* da parte del *senatus*. Nella fase adrianea, infatti, mentre Gaio (n. 228) segnalò che l'efficacia di legge dei *senatusconsulta* era stata frutto di molte discussioni (e cioè che il *senatusconsultum* «*legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum*»), cinquanta anni dopo, agli inizi del sec. III d. C., Ulpiano (n. 232) giunse addirittura ad affermare che (sempre, sul piano formale, in mancanza di regolamenti disposti mediante *leges publicae*) non vi fosse alcun dubbio che il senato potesse creare diritto («*non ambigitur senatum ius facere posse*»).

I *principes* nella fase augustea fecero un uso assai discreto del loro diritto di chiedere *consulta* al *senatus*, di gran lunga preferendo che questo si pronunciasse, in apparente libertà, su *relatio* dei *magistratus populi Romani*. Nella fase adrianea, invece, divenne pratica costante e quasi esclusiva dei *principes* di chiedere essi stessi, direttamente, al *senatus* i *consulta* normativi, con il risultato che questo approvava immancabilmente, *per discessionem*, l'*oratio principis* (n. 178). Nell'età dei Severi, anzi, il termine di *senatusconsultum* non si usò quasi più e si parlò senz'altro di *orationes principum in senatu habitae*.

La varia influenza direttamente o indirettamente esercitata dai *principes* sulla produzione dei *senatusconsulta* fece di questi ultimi delle fonti normative anomale, non solo nel senso già accennato che essi erano chiamati a surrogare le *leges publicae*, ma anche nel senso che essi divennero strumento di produzione del *ius novum* oltre che del *ius vetus*. In sede di esposizione dedicata al *ius vetus* classico, parleremo dunque solo di quei *senatusconsulta* o di quelle *orationes principis* a carattere normativo che intervennero nella evoluzione del *ius vetus* in funzione di provvedimenti intesi ad aggiornare o a riformarne gli istituti senza ricorso ad iniziative *extra ordinem*.

I senatoconsulti venivano contraddistinti dalla indicazione dell'anno consolare e dell'oggetto (es., *SC. Pegaso et Pusione consulibus factum de adipiscenda civitate Romana*), ma nella pratica si usò contrassegnarli col nome del proponente (magistrato repubblicano o *princeps*: es., *SC. Claudianum*, *SC. Pegasianum*, *SC. Neronianum*), se non addirittura, a volte, con il nome della persona il cui «caso» aveva dato occasione al *senatusconsultum* stesso (es., *SC. Macedonianum*: n. 204). Per le ipotesi di *orationes in senatu* dei principi si usava spesso la locuzione indicativa dell'*oratio* e del *princeps* che l'avesse comunicata al senato (es. *Oratio Severi de tutelis*: n. 205).

202. Segue. *Gli interventi del «ius publicum» nella repressione criminale.* — Gli interventi del *ius publicum*, e cioè delle

leges publicae e dei *senatusconsulta* normativi, nella repressione criminale delle *quaestiones perpetuae* (n. 136-137), consistettero: a) in un riordino della procedura accusatoria; b) in incisive modifiche ed estensioni delle varie ipotesi criminose.

Per quanto attiene alla procedura delle *quaestiones perpetuae* (n. 136), essa fu profondamente rimaneggiata da una *lex Iulia iudiciorum publicorum*, votata probabilmente nel 17 a. C. in parallelo (se non addirittura in unico contesto) con la *lex Iulia iudiciorum privatorum* (n. 203).

La legge Giulia, ricollegandosi, in modo peraltro non del tutto chiaro, alla *lex Aurelia* del 70 a. C. e alla *lex Iulia (Caesaris)* del 46 a. C., fissò le *decuriae* dei *iudices selecti* (ciascuna *decuria* composta da 100 membri) in quattro: una di *senatores*, una di *equites*, una mista di senatori e cavalieri, una di giudici aventi la metà del censo equestre (*ducenarii*). Le quattro decurie dovevano seguire un certo turno, per modo che ve ne fossero, anche durante le ferie, tre pronte a funzionare. Ad evitare collusioni tra giudici e parti, la legge considerò come *crimen ambitus*, punibile con pena pecuniaria, il fatto della parte (*reus vel accusator*) che andasse a far visita per qualunque motivo ad un suo giudice («*si domum iudicis ingrediatur*»). Un'oratio *Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis* (42-51 d. C.: n. 301) fissò l'età minima dei giudici a 25 anni (riducibile sino a 20 su accordo delle parti) e vietò agli accusatori, affinché non commettessero frodi, di sospendere la loro attività di accusa durante le vacanze giudiziarie.

Altre leggi non identificabili (ma sicuramente desumibili da un *edictum Augusti ad Cyrenenses*: n. 302) estesero la procedura delle *quaestiones perpetuae* alle *provinciae* e ammisero anche i *peregrini* delle stesse a far parte del collegio giudicante. Il *praeses provinciae* era peraltro competente a giudicare i *crimina* punibili con pena capitale e libero di avocare a sé la *cognitio* di ogni altro crimine (n. 208).

Diamo, ciò premesso, uno sguardo al regime dei singoli *crimina*.

(a) Il *crimen repetundarum* fu oggetto di un *SC. Calvisianum de repetundis*, votato sotto Augusto su proposta dei consoli Calvisio Sabino e Passieno Rufo. La procedura fu semplificata ed affidata ad un collegio giudicante di 5 senatori. Probabilmente le ipotesi criminose andavano dalla concussione a danno delle popolazioni provinciali sino all'interesse privato in atti di ufficio (accettazione di donativi per compiere o non compiere un'attività ufficiale) ed all'arbitraria imposizione di tributi. Un *SC. Claudianum (de repetundis)* del 47 d. C. sottopose alla pena del *crimen repetundarum* gli avvocati che, esage-

rando nel trascurare il divieto della *lex Cincia* (n. 138) ribadito dalle *leges Iuliae iudicariae*, avessero percepito piú di 10.000 sesterzi dal cliente; quest'ultimo aveva comunque contro l'avvocato un'*actio poenalis in quadruplum ex lege Iulia*.

(b) Il *crimen maiestatis* fu regolato *ex novo* dalla *lex Iulia maiestatis* dell'8 a. C., la quale ne fissò la pena nell'*interdictio aqua et igni*, con conseguente confisca del patrimonio (*publicatio bonorum*). La grande varietà di ipotesi che potevano rientrare sotto il concetto di offese alla *maiestas populi Romani* fu sfruttata, in sede interpretativa, da Tiberio (n. 157) per affermare il principio che costituisse *crimen maiestatis* anche qualunque offesa alla persona o al nome del *princeps*.

(c) Al *crimen vis* fu dedicata la *lex Iulia de vi publica et privata*, forse del 17 a. C.: una legge che taluni però identificano con le *leges Iuliae iudicariae*, altri ancora scindono in due distinte leggi. La legge, minuziosissima, qualificò come *vis publica* ogni azione violenta (di privati o di magistrati) intesa ad intralciare il regolare esercizio delle funzioni pubbliche (turbamento dei *comitia* elettorali, uccisione o fustigazione di cittadini che avessero fatto la *provocatio ad populum*, imposizione arbitraria di tributi ecc.): sanzione l'*interdictio aqua et igni*. Come *vis privata* furono qualificate le turbative violente della libertà privata (ad esempio, le azioni di banditismo): pena la *publicatio bonorum in tertiam partem*. Il SC. *Volusianum* del 56 d. C. incluse nella *vis privata* anche l'ipotesi di chi si fosse associato disonestamente («*improbe*») ad un soggetto in lite per partecipare al ricavo della vittoria giudiziale.

(d) Il *crimen ambitus* fu preso in considerazione anche da una *lex Iulia de ambitu* del 18 a. C., che limitò la pena, per le ipotesi di semplice corruzione non violenta, ad una *mulcta* ed all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

(e) Il *crimen peculatus*, già probabilmente punito da una *lex Iulia (Caesaris)*, fu forse riordinato dalla *lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis* dell'8 a. C. Tra le innovazioni di Augusto dovette esservi anche quella che va solitamente sotto il titolo di *lex Iulia de residuis*: se il detentore di danaro o di beni pubblici non provvedeva alla restituzione entro un anno, la pena era di un terzo in piú del controvalore. Ciò fa pensare che la legge augustea sul peculato abbia sostituito all'*interdictio aqua et igni* la condanna ad un multiplo in danaro.

(f) Al *crimen homicidii* si riferì anzi tutto un SC. *de sicariis*, probabilmente emesso sotto Claudio (n. 157), che sottopose alle pene della vecchia *lex Cornelia* (n. 137) coloro che avessero fatto violenza alle vittime di un naufragio.

Altri e numerosi senatoconsulti, per facilitare le indagini in tema di omicidio, regolarono le inchieste da svolgersi presso gli schiavi della persona uccisa, sempre che non si conoscesse il colpevole, partendo dal presupposto che essi fossero quanto meno a conoscenza della vicenda di sangue. Lo spietato (ma, pare, largamente accetto) SC. *Silanianum de servis* del 10 d. C., confermato da un SC. *Aemilianum*

dell'11 d. C. e da un successivo SC. *Claudianum de servis*, stabilì che gli schiavi vissuti sotto lo stesso tetto con la vittima (e così pure quelli che fossero stati con essa in rapporto) dovessero essere tutti torturati ed eventualmente uccisi: il testamento del defunto, ad evitare che si sottraessero alla *quaestio de servis* gli schiavi in esso manomessi, non poteva essere aperto dai successibili prima del compimento di queste operazioni, sotto sanzione di *indignitas*. A complemento di queste norme, un SC. *Pisonianum* del 57 d. C. dispose che alla tortura fossero sottoposti anche i *servi* del coniuge dell'ucciso e che per gli schiavi che fossero stati già venduti a terzi, il compratore avesse diritto alla restituzione del prezzo. Un'Oratio *Marci Aurelii de servis* mitigò in minima parte il severo regime del Silariano.

(g) Il *crimen falsi* rimase ancorato alla *lex Cornelia* dell'81 a. C., ma le ipotesi di falso furono variamente moltiplicate dai senatoconsulti, oltre che da interpretazioni giurisprudenziali e imperiali. Il SC. *Libonianum* del 16 d. C. (confermato da un *edictum Claudii de falsariis*) sottopose alla pena della *lex Cornelia* colui che avesse scritto disposizioni a proprio favore nel testamento di un altro, sia pure per sua richiesta: le disposizioni furono inoltre dichiarate nulle. Un SC. *Messalianum* del 20 d. C. equiparò ai *falsarii* gli avvocati e i testimoni che avessero accusato una persona da loro conosciuta come innocente. Un SC. *Licinianum* del 27 d. C. inserì tra i falsari coloro che si fossero reciprocamente aiutati con falsi testamenti o false testimonianze. Un SC. *Geminianum* del 29 d. C. arricchì il novero dei *falsarii* con coloro che avessero preso danaro per rendere o non rendere testimonianza.

(h) Il *crimen calumniae* fu ampliato dal SC. *Turpillianum* del 61 d. C., che alle previsioni della *lex Remmia* aggiunse: la *tergiversatio*, cioè l'abbandono ingiustificato dell'accusa; la *praevaricatio*, cioè la formulazione di un'accusa fatta allo scopo di prevenire altra accusa più grave ad opera di terzi (e quindi allo scopo di favorire l'accusato). La pena fu sempre quella dell'incapacità di essere *accusator* in futuro.

(i) Un nuovo *crimen*, con relativa *quaestio*, fu istituito dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a. C.: il *crimen adulterii*. Nel quadro della politica augustea di repressione del malcostume e di favore verso il matrimonio e la filiazione legittima, di cui parleremo tra poco (n. 204), la legge punì: l'*adulterium* vero e proprio, cioè l'unione sessuale tra una donna maritata e un estraneo; lo *stuprum*, cioè l'unione tra un uomo ed una donna di buoni costumi non maritata (*virgo vel vidua*); l'*incestum*, cioè l'unione tra parenti o affini; il *lenocinium*, cioè il favoreggiamento o lo sfruttamento dei predetti crimini da parte delle vittime (marito, parenti) o di estranei. La pena per lo stupro e per il lenocinio era la *relegatio in insulam* (confino a una certa distanza da Roma), e in più la *publicatio in dimidiam partem* per il correo maschile e la *publicatio in tertiam partem* per la correa femminile; per le ipotesi di adulterio e di incesto pare si arrivasse alla *deportatio in insulam*.

L'*accusatio adulterii* spettava al *maritus*, o subordinatamente al *pater* (se ancora esistente) della moglie. Ove gli adulteri fossero stati colti in flagranza, la legge rese omaggio alle antiche tradizioni, per cui l'*adulterium* era represso privatamente in famiglia, riconoscendo al *pater* della moglie il diritto di uccidere i due amanti insieme (non uno soltanto), mentre al marito fu in certi casi concesso di uccidere il solo correo e fu imposto l'obbligo del *repudium* della moglie: non avvenendo il divorzio entro due mesi, l'*accusatio* era esercitabile da un *quivis de populo*. Una *lex Petronia de adulterii iudicio* del 61 d. C. stabilì inoltre che il marito, se avesse omesso di accusare la moglie dopo un primo adulterio, perdesse il diritto all'*accusatio* nei suoi confronti.

Donne (nubili) «*in quas stuprum non committitur*» furono dichiarate le *libertinae*, cui era concesso di unirsi liberamente (stante il divieto di matrimonio) con i senatori, e le donne notoriamente di facili costumi (etère, attrici ecc.). L'unione stabile con esse fu successivamente qualificata dalla giurisprudenza *concupinatus*.

203. *Segue. Gli interventi del «ius publicum» nella «cognitio» delle liti private.* — Gli interventi del *ius publicum* nella *iurisdictio* in materia di liti private, cioè in quella che più tardi si disse la *cognitio ordinaria* (n. 207), furono principalmente operati da una fondamentale legge organica fatta votare da Augusto nel 17 a. C.: la *lex Iulia iudiciorum privatorum*.

La prima parte della legge, relativa alla formazione e composizione degli organi giudicanti, coincise strettamente con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (n. 202). Tanto il *iudex unus* dei processi ordinari, quanto i *recuperatores* di certi speciali giudizi riservati alla decisione di un collegio giudicante (es.: *actio iniuriarum*, processi per multa ecc.) potevano essere concordati liberamente tra le parti. In mancanza di accordo si faceva ricorso alle stesse quattro *decuriae* di quell'*album iudicum*, aggiornato dal *praetor urbanus* o dal *princeps*, che era a disposizione per i processi penali. La procedura della scelta, delle ricusazioni e delle *excusationes* era analoga.

Molto più importanti, e specificamente relative ai *iudicia privata*, furono le restanti parti della *lex*, la quale ebbe portata riformatrice per due motivi: perché tolse vigenza al processo di accertamento (non anche a quello di esecuzione) *per legis actiones* e perché riordinò il processo di accertamento *per formulas*.

(a) L'abolizione del processo di accertamento *per legis actiones* fu quasi totale. Completando l'opera iniziata dalla *lex Aebutia* (n. 142), la *lex Iulia* rese obbligatorio il ricorso all'accertamento *per formulas petitorias*, ch'era ormai del resto universalmente preferito dalle parti,

in tutti i casi salvi due: quello della vecchia *actio damni infecti* (n. 69) e quello, praticamente molto piú importante, dei *centumviralia iudicia*, cioè dei giudizi in materia ereditaria e di libertà (n. 204), per i quali la decisione era tradizionalmente rimessa allo speciale collegio giudicante dei *centumviri* (in reltà 105 giudici, in ragione di tre per ogni *tribus*: n. 111).

La *legis actio* esecutiva *per manus iniunctionem* non fu eliminata, sebbene fosse ridotta già da secoli a un rudere, in sostituzione del quale i creditori usavano piuttosto ricorrere alla *missio in possessionem* (n. 146).

(b) Il riordinamento del processo di accertamento *per formulas* fu basato essenzialmente sulla contrapposizione (si noti bene, in senso diverso da quello corrente in periodo preclassico: n. 142) tra *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*. Per *iudicia legitima* la legge intese tutte le liti (fossero o non fossero corrispondenti a materie tipiche della procedura *per legis actiones*) le quali presentassero in concreto queste tre caratteristiche estrinseche: di intercorrere tra *cives Romani*, di svolgersi in Roma (*intra primum urbis miliarium*), di essere rimesse alla decisione di un *iudex unus* cittadino romano. Per *iudicia imperio continentia* furono intesi quelli mancanti anche di uno soltanto tra i predetti requisiti. L'importanza della distinzione stette sopra tutto in ciò: che i *iudicia legitima* potevano essere decisi (senza incorrere nella *mors litis*) sino al termine di 18 mesi dalla *litiscontestatio*, mentre i *iudicia imperio continentia* si estinguevano (cosí come per il passato) ove non venissero decisi entro l'anno di carica del magistrato che li avesse concessi con l'appropriato *iussum iudicandi*.

(c) Nel sistema formulare l'esecuzione della *sententia* di condanna, sia pure attraverso i rimedi speciali concessi a questo scopo dal magistrato, non era ottenibile direttamente, cioè sulla base della sua pura e semplice pronunzia. Se il condannato si sottraeva alla esecuzione spontanea, occorreva che la *sententia* fosse resa formalmente esecutiva mediante l'esercizio, da parte dell'attore e contro il convenuto inadempiente, di un'azione diretta ad un nuovo accertamento della regolarità del pronunciato del primo giudicante: l'*actio iudicati*. Il convenuto che, citato in giudizio con l'*actio iudicati*, contestasse il fondamento del primo giudicato (*infitiatio*) era condannato a pagare, nell'ipotesi che la contestazione risultasse infondata, il doppio della prima *summa condemnationis*. Ovviamente, egli era assolto di tutto quando riuscisse invece a dimostrare le buone ragioni della sua *infitiatio*.

Posto di fronte alla condanna da *actio iudicati*, il convenuto aveva tutto l'interesse a pagare all'attore la *summa condemnationis*. Se non lo faceva, il magistrato concedeva al vincitore la *missio in possessionem*, la quale di regola si esprimeva nella forma della *missio in bona*, cioè della immissione dell'attore e di ogni altro creditore del convenuto nel possesso di tutto il patrimonio del convenuto stesso. Il decreto di *missio in bona* apriva, sia in questo sia in ogni altro caso di

insolvenza dei soggetti giuridici, quella procedura esecutiva concorsuale di cui abbiamo già parlato: i beni erano affidati provvisoriamente ad un *curator bonorum*, tutti i creditori dell'insolvente si iscrivevano presso il *curator* allo scopo di concorrere al riparto del patrimonio, indi i *bona* erano venduti in blocco (sotto la direzione di un *magister bonorum*) al migliore offerente (*bonorum emptor*) e il ricavo era ripartito tra i creditori. L'insolvenza dunque portava al totale fallimento e in più all'*infamia*, la quale colpiva anche i debitori morti.

Allo scopo di limitare questi effetti rovinosi, il *ius publicum* intervenne con due provvedimenti. Un SC. *de distractione bonorum* (di data incerta) concesse ai membri dell'*ordo senatorius*, e in genere alle *clarae personae*, di ottenere la vendita (senza *infamia*) dei soli beni strettamente occorrenti al pagamento dei creditori istanti (*distractio bonorum*): beneficio già concesso dall'*edictum* agli *impuberes* privi di tutore. Una *lex Iulia de cessione bonorum* (17 a. C.?) ammise i debitori a cedere volontariamente il patrimonio a tutti i loro creditori (*cessio bonorum*), allo scopo di sottrarsi perlomeno all'*infamia*. Considerato che la *cessio bonorum* era possibile solo se i creditori la accettassero, si è però dubitato che essa sia stata introdotta da un'apposita legge.

204. Segue. Gli interventi del «ius publicum» negli istituti privatistici. — Gli interventi di rilievo del *ius publicum* nei rapporti del *ius vetus* intercorrenti tra privati furono piuttosto numerosi e importanti. Di essi è possibile tracciare il quadro sommario che segue.

(a) In materia di soggetti dei rapporti giuridici, la *lex Iulia de collegiis* (21 a. C.?: legge da alcuni attribuita già a Cesare) cercò di porre freno al sospetto pullulare di associazioni private (*collegia* o *sodalitates* a scopo dichiarato di culto o di ricreazione) verificatosi nell'ultimo secolo. Essa disciolse tutti i *collegia* esistenti, fatta eccezione per quelli più antichi o riconosciuti da specifiche leggi («*praeter antiqua et legitima*», dice Svetonio: n. 287), e stabilì che per l'avvenire la costituzione di nuovi *collegia* dovesse essere subordinata all'autorizzazione del senato. Un SC. *de collegiis*, forse anche esso di età augustea, confermò il regime augusteo con riferimento ad un *collegium funeraticium* di Lanuvio.

Altri memorabili provvedimenti in materia di soggetti furono: la *lex Claudia de tutela* del 44-49 d. C., che abolì la *perpetua tutela agnata* sulle donne; il SC. *Velleianum* del 46 d. C., che, in cambio, per ovviare alla eccessiva leggerezza con cui le donne si inducevano a garantire i debiti assunti da persone loro care, dichiarò le *mulieres* incapaci di prestare garanzie per altri (*intercedere pro aliis*), con conseguente invalidità delle fideiussioni dalle stesse prestate; un SC. *ad orationem Marci et Commodi*, che vietò le nozze tra pupilla e tutore (o figlio di lui) prima della resa dei conti; la *oratio Severi de tutelis* del 195 d. C., che vietò a tutori e curatori di alienare i *praedia rustica vel*

suburbana dei loro assistiti, comminando a carico degli infrattori la pena del *duplum*; il cd. *SC. Ostorianum* del 41-47 d. C., che pose limiti al diritto riconosciuto ai *patroni* di assegnare i *liberti* (con relativo patronato) ai propri figli.

(b) In materia di *manumissiones*, tre importanti leggi di fase augustea e numerosi senatoconsulti successivi cercarono di combattere la eccessiva larghezza di molti proprietari nel liberare i loro schiavi e fissarono limiti severi, sopra tutto quanto all'effetto dell'acquisto della *civitas Romana* (n. 167).

Cominciò la *lex Fufia Caninia de manumissionibus* del 2 a. C., la quale dispose che le *manumissiones testamentario* dovessero farsi indicando per nome uno dopo l'altro (*nominatim*) i beneficiari e stabili (pare) che fossero nulle le affrancazioni esorbitanti da una certa percentuale massima. Il *SC. Orfitianum de manumissionibus* del 178 d. C. alleviò questo rigore solo nel senso di ammettere che valessero come fatte *nominatim* le *manumissiones* che comunque permettessero una precisa identificazione del beneficiario.

La *lex Aelia Sentia de manumissionibus* del 4 d. C.: vietò, sotto comminatoria di nullità, le *manumissiones testamentarie* operate (pur se entro i limiti della *Fufia Caninia*) con l'intento e col risultato di pregiudicare, diminuendo il proprio patrimonio, i diritti dei creditori o del patrono (*in fraudem creditorum vel patroni*); stabilì che le *manumissiones inter vivos* facessero acquistare la *civitas Romana* al liberto solo se fatte da un *dominus* di almeno 20 anni a beneficio di un servo di almeno 30 anni, oppure se, in caso diverso, fossero operate *vindicta* e in base ad una *iusta causa manumissionis* rimessa al giudizio di uno speciale *consilium* di almeno 5 senatori e 5 cavalieri (in provincia, di 20 *recuperatores* di cittadinanza romana); per le *manumissiones* di schiavi macchiatosi di cattiva condotta (o perché condannati a pene infamanti o perché destinati a spettacoli da circo) dispose che gli affrancati, anziché acquistare la *civitas Romana*, assumessero lo *status* di *peregrini dediticii* (cd. *dediticii Aeliani*); relativamente ai *servi* manomessi in età inferiore ai 30 anni o da padroni di meno di 20 anni, implicò (sembra) che la loro situazione non fosse quella dei *cives Romani*, ma soltanto quella dei latini (cd. *Latini Aeliani*). Ai *Latini Aeliani* un *SC. Pegasianum de Latinis* dei tempi di Vespasiano permise (pare) l'acquisto della cittadinanza romana quando avessero compiuto i 30 anni, ma già la stessa legge Elia Senzia aveva previsto talune modalità per questo effetto (n. 167). Il divieto di *manumissio in fraudem creditorum* fu esteso, in via di larga analogia, ai proprietari peregrini (titolari solo di *possessio vel usus-fructus*) da un *SC. de manumissionibus in fraudem creditorum* emesso sotto Adriano (n. 160).

La *lex Iunia (Norbana) de manumissionibus* (19 d. C.?) cercò infine di limitare gli effetti delle cd. *manumissiones praetoriae* (n. 147), tanto facili a farsi quanto frequentemente operate, precisando che gli schiavi affrancati in tal modo acquistassero soltanto la latinità (cd. *Latini Iuniani*). Dato che la *Latinitas* dei *Latini Iuniani* si accompagnava

all'incapacità di testare, quindi all'acquisto ereditario *iure patroni* dei loro beni da parte dei manumissori (sì che dei *Latini Iuniani* si diceva che «*vivunt ut liberi, moriuntur ut servi*»), fu poi emanata la *lex Visellia de libertinis* (24 d. C.) che fissò le condizioni, gravose ma non dure, per l'acquisto da parte loro della cittadinanza romana (n. 167). In ogni caso, l'ordine dei successibili *ab intestato* dei *Latini Iuniani* fu precisato da un *SC. Largianum* del 42 d. C., che pose dopo il *patronus i liberi* del manomesso, quindi il suo congiunto piú stretto, e finalmente gli eredi del manumissore.

Non va tralasciato, nel nostro quadro, il ricordo della *lex Iunia Petronia de liberalibus causis* (19 d. C.?), la quale stabilì che nelle *causae liberales*, cioè nei processi intesi all'accertamento dello stato di libertà o meno, di *ingenuitas* o meno delle persone (processi da celebrarsi davanti ai *centumviri* [n. 203] o, in provincia, davanti ai *praesides* con intervento dei *recuperatores*), ove si registrasse parità di voti in senso discorde tra i giudicanti, la decisione fosse da intendersi a favore della libertà (*favor libertatis*).

(c) In materia di *matrimonium*, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a. C. e la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d. C. operarono, in connessione alla *lex Iulia de adulteriis* (n. 202), un riordinamento assai profondo dell'istituto, perseguendo essenzialmente la finalità di combattere con tutti i mezzi la diminuzione delle unioni coniugali e delle nascite. Non è da escludere che già nel 28-27 a. C. qualche provvedimento anticipatore (forse però non una legge) sia stato per qualche tempo proclamato da Ottaviano, ed è inoltre probabile che la *Papia Poppaea* sia stata preceduta da una legge del 4 d. C. Quanto alle *nuptiae*, le due leggi (solitamente considerate dai giuristi posteriori come un *corpus* legislativo unico) stabilirono un obbligo di contrarre matrimonio a carico degli uomini fra i 25 e i 60 anni e delle donne fra i 20 e i 50: in caso di scioglimento fu concessa una breve *vacatio* alle donne, per permettere loro di farsi scegliere da un nuovo marito. I contravventori all'obbligo matrimoniale (*caelibes*) erano inabili a *capere* (nel senso di acquistare) il *dominium* sui beni loro lasciati in eredità o in legato da persone non affini né parenti entro il sesto grado (ond'è che vennero detti *incapaces*); fu loro interdetto, inoltre, l'accesso ai pubblici spettacoli. Quanto alle nascite, fu stabilito che i coniugi senza figli (*orbi*, in senso diverso da quello preclassico: n. 90, 112) non potessero ricevere *ex testamento*, da persone non affini né parenti entro il sesto grado, che la metà dei beni contemplati. L'esistenza di figli ed il loro numero influì, inoltre, ai fini dell'ottenimento di cariche pubbliche, della esenzione dai *munera publica*, della liberazione delle liberte dalla tutela e dei liberti (maschi e femmine) dall'obbligo di *operae* da prestare al patrono o addirittura dal diritto ereditario del patrono sui loro beni. I beni lasciati da chi non avesse discendenti (*bona vacantia*) e quelli non acquistati per effetto della *incapacitas* determinata dalle leggi matrimoniali in esame (*bona caduca*) furono devoluti all'*aerarium* e piú tardi (forse con Caracalla) al *fiscus Caesaris* (n. 175).

Ad evitare l'aggravamento di queste disposizioni, sin dall'inizio fortemente sgradite ai ceti piú elevati, il SC. *Memmianum* del 63 d. C. stabilí che non avessero rilevanza le adozioni simulate. Inoltre, per l'ipotesi di matrimoni intervenuti solo dopo il compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 50 anni per le donne, il SC. *Persicianum* (o *Pernicianum*) del 34 d. C., un SC. *Claudianum* di data incerta e il SC. *Calvisianum* del 61 d. C. statuirono in modo a volte piú e a volte meno rigoroso, col risultato finale che fu dichiarata, dal Calvisiano, *contra legem Iuliam et Papiam*, perché *ímpar*, anche l'unione coniugale tra una persona entro i limiti di età ed una persona al di sopra di quei limiti.

Sempre in ordine all'istituto matrimoniale possono citarsi alcuni altri senatoconsulti. Un SC. *Claudianum de nuptiis* del 49 d. C. (richiesto da Claudio per poter sposare Agrippina: n. 157) dichiarò valido il matrimonio tra zio paterno (*patruus*) e nipote, che prima era considerato incestuoso per la esistenza dell'impedimento della *cognatio*: rimasero proibite, anche dopo questo senatoconsulto, le nozze con l'*àmita*, l'*avunculus* e la *matertera*. Un altro SC. *Cladianum de contubernio* (52 d. C.) provvide a regolare le situazioni determinate dalle frequenti unioni *more uxorio* di donne libere con uomini di condizione servile (i quali non potevano contrarre *matrimonium*), stabilendo: a) che, se una donna libera e *ingenua* fosse entrata in unione stabile con uno schiavo (*contubernium*) con l'assenso del padrone di costui, essa perdesse soltanto l'*ingenuitas*; b) che, se una donna libera fosse entrata in unione contubernale con uno schiavo e vi fosse rimasta malgrado tre successive diffide del padrone dello schiavo, essa e i suoi figli diventassero schiavi di quest'ultimo; c) che, se un uomo libero avesse sposato una schiava credendola in buona fede libera, i figli maschi fossero liberi e le figlie femmine fossero schiave. Il SC. *Plancianum*, dell'età di Vespasiano (n. 158), ed un senatoconsulto di proponente ignoto, dell'età di Adriano (n. 160), disciplinarono le delicate ipotesi dell'accertamento del parto sia tra divorziati sia tra gli stessi coniugi, ad evitare il pericolo dell'abbandono del neonato o della supposizione di parto (cioè della finzione di aver partorito un nato da altra donna). Un SC. *ad orationem Severi* e un SC. *ad orationem Antonini (Caracallae)*, quest'ultimo del 206 d. C. ed entrambi *de donationibus inter virum et uxorem*, introdussero alcune ipotesi di convalidazione delle donazioni tra coniugi (le quali erano di regola invalide), stabilendo tra l'altro che la *donatio* si avesse per convalidata quando il donante fosse morto senza averla revocata e senza aver mutato volontà.

(d) In materia di successione *mortis causa*, la *lex Iulia Vellea testamentaria* del 28 d. C. (?) permise, tra l'altro, di istituire o diseredare i figli non ancora nati al momento della confezione del testamento, purché venissero al mondo prima della morte del testatore. Il SC. *Neronianum de legatis* (60-64 d. C.) stabilí, tra l'altro, con apprezzabile semplificazione delle strette regole del *ius civile vetus*, che un *legatum per vindicationem* invalido dovesse essere considerato, sussi-

stendo i requisiti relativi, come un valido *legatum per damnationem* a carico dell'erede. Il SC. *Iuventianum* del 129 d. C. regolò l'*hereditatis petitio* dell'*aerarium*, con una disciplina che piú tardi venne estesa alla *hereditatis petitio* ordinaria. Il SC. *Tertullianum*, dell'età di Adriano (n. 160), e il SC. *Orfitianum de hereditate* del 178 d. C. introdussero rispettivamente la successione *ab intestato* della madre ai figli e dei figli alla madre.

(e) In materia di rapporti assoluti, vanno ricordati alcuni provvedimenti limitativi dei diritti dei proprietari immobiliari: la *lex Iulia de modo aedificiorum urbis* del 18 a. C. (?), forse un tutt'uno con la *lex Iulia sumptuaria* (n. 156) che limitò lo spessore dei muri maestri e quindi l'altezza delle case, nonché i SCC. *Hosidianum* e *Volusianum de aedificiis non diruendis* (44-56 d. C.) contrari alla demolizione di edifici a scopo di lucro (con conseguente sfratto degli inquilini ivi residenti: n. 301). La *lex Petronia de servis* del 61 d. C. (?) limitò inoltre ai *domini* la facoltà di mandare *ad bestias* i servi (cioè la facoltà di costringerli a combattere con le bestie feroci nell'arena).

(f) In materia di rapporti relativi, il SC. *Macedonianum*, del 79 d. C. (?), per impedire che i *filii familiarum* si facessero dare danaro o mutuo in vista della morte dei padri e che, allo scopo di diventare *sui iuris* e di procedere quindi al pagamento chiesto dagli usurai loro creditori, si inducessero addirittura al parricidio (crimine di cui si macchiò, in effetti, un tal Macedone), invitò i magistrati giudicanti a denegare in ogni tempo l'azione ai creditori oppure a concedere al mutuatario una *exceptio* SC. *Macedoniani*: per il che i mutui fatti ai *filii familiarum* divennero privi di copertura giudiziaria quanto meno sino a quando i mutuatari diventassero eventualmente *sui iuris*. Ma già una normativa del genere era stata introdotta, a quanto pare, da una *lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum* del 47 d. C., che probabilmente colpiva con una semplice ammenda a carico dei mutuantanti i contratti di mutuo in questione.

205. Le vicende del «ius honorarium». — Di contro alla vitalità del *ius civile* e del *ius publicum* si pose sin dal sec. I d. C., come già si è detto (n. 193), una accentuata decadenza del *ius honorarium*. Agli inizi della fase adrianea il sistema onorario era vigente, sí, ma ormai praticamente privo della capacità di accrescersi e di modificarsi. L'ultimo *novum edictum* di cui si ha sicura notizia fu forse emanato, durante la sua *praetura*, da Salvio Giuliano, il famoso giurista (n. 226).

La corrente dottrina romanistica ritiene, a questo proposito, che la estinzione del *ius honorarium*, ed in particolare del *ius praetorium*, sia stata ufficialmente coronata da una «codificazione» dell'*edictum praetoris*, che Adriano avrebbe commissionato, in una data imprecisata (che i piú tendono a fissare intorno al 130 d. C.), precisamente a Giuliano. Dopo che questi

ebbe raccolto e riordinato in un testo definitivo l'*edictum*, Adriano avrebbe provocato un *senatus consultum* normativo, secondo cui l'editto non potesse essere ulteriormente modificato dai *magistratus* giusdicenti, sí che ogni nuova statuizione che si fosse resa necessaria in avvenire spettasse solo al *princeps*. Cosa, a nostro avviso, in gran parte improbabile.

L'insegnamento corrente è basato su notizie molto poco precise e attendibili. Nessuna testimonianza coeva noi abbiamo dell'asserita riforma di Adriano; anzi, non vi è nessun giurista classico, di età adrianea o successiva, che accenni alla redazione giuliana dell'editto. Non vi accenna Pomponio, allorché nel *liber singularis enchiridii* traccia un disegno storico delle fonti del diritto romano sino a Salvio Giuliano (n. 227); non Gaio, allorché nelle sue *institutiones* fa il quadro delle fonti di produzione dei «*iura populi Romani*» sotto Antonino Pio, dunque dopo la morte di Adriano (n. 199); non alcun altro giurista (o storico, o letterato o altro) della stessa epoca. Un primo e vago riferimento al presunto editto giuliano capita di rinvenirlo soltanto in un autore non giuridico, di epoca tarda (IV sec.) e di scarsa attendibilità, cioè in Eutropio (n. 287), il quale dice di Didio Giuliano, l'imperatore del 193 d. C. (n. 192), che fu «*nepos Salvi Iuliani, qui sub divo Adriano perpetuum composuit edictum*». Tralasciando altre attestazioni dello stesso tipo e dello stesso scarso valore, bisogna giungere sino a Giustiniano per ottenere qualche maggiore particolare su un fatto che, invece, tanta risonanza avrebbe dovuto sollevare, sin dal II sec. d. C., nel mondo giuridico romano. Ma anche quel che incidentalmente ci dice Giustiniano in alcune sue costituzioni non è né molto, né facilmente credibile. La fonte giustiniana piú esplicita è la c. *Tanta - Δέδωκεν*, in cui, riservando all'iniziativa imperiale ogni futura integrazione o correzione del materiale raccolto nei *Digesta* (n. 274), Giustiniano afferma che l'opportunità di far capo all'*interpretatio* del *princeps* era già stata segnalata da Giuliano, «*legum et edicti perpetui subtilissimus conditor*», ed aggiunge che il divo Adriano «*in compositione edicti et senatusconsulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas*». Le sorprendenti divergenze che esistono tra il testo latino e quello greco della costituzione rafforzano l'impressione circa il carattere fantasioso (non raro in Giustiniano) di questa notizia, la quale è, oltre tutto, implicitamente contraddetta dal fatto che non mancano indizi della realtà che l'editto pretorio qualche variazione anche dopo l'età di Adriano (e ad opera degli stessi magistrati giusdicenti) la subí. Giustiniano, insomma, deve aver preso spunto da ben altro e assai meno importante episodio verificatosi sotto il principato di Adriano.

Non Salvio Giuliano, pensiamo, ma i magistrati giusdicenti di varie generazioni provvidero, nell'età del principato, a sfrondare delle piú vecchie clausole ed a riordinare sistematicamente, sulle tracce dei

commentari giurisprudenziali, i loro *edicta*. Quanto ad Adriano, può tutt'al più credersi che egli, sul fondamento del suo *imperium proconsulare maius et infinitum*, abbia prospettato al *senatus* l'opportunità di fare un «testo unico» degli *edicta provincialia* senatori (n. 143) e di subordinarne ogni modificazione o sviluppo futuro agli autorevoli suggerimenti del *princeps*, il quale era oltre tutto di già l'autore unico degli *edicta* vigenti nelle province imperiali (n. 190). Che in tal senso ed entro questi limiti egli abbia potuto indirizzare al *senatus* una sua *oratio*, vale a dire la supposta *oratio Hadriani de compositione edicti (provincialis)*, questo può credersi. Né stupisce che in età postclassica, essendo stata la *respublica* assorbita dall'*imperium* (n. 242), si sia potuta formare la strana leggenda di una «codificazione» *ex auctoritate principis* dell'editto pretorio e dell'editto degli edili curuli.

206. Segue. L'assetto definitivo dell'«edictum perpetuum». — Comunque sia andata la vicenda dell'estinzione del *ius honorarium*, certo è che nel corso della fase adrianea gli *edicta* dei *magistratus* giurisdicenti si accrebbero di pochissime clausole nuove e rimasero sostanzialmente invariati. Se variazioni vi furono, esse furono solo nel senso di una semplificazione e razionalizzazione dei testi, da cui vennero eliminate clausole ormai superate e di cui si tentò un rudimentale riordinamento.

Lo stile subì modifiche molto limitate e continuò quindi a risentire delle epoche diverse in cui le clausole erano state formulate, tra il sec. II a. C. e il sec. I d. C. Di più: l'*edictum* per antonomasia divenne quello del *praetor urbanus*, di cui quello del *praetor peregrinus* era praticamente una riproduzione e quelli dei *praesides* provinciali erano a loro volta altrettante copie, salvo che nelle inserzioni particolari attinenti all'amministrazione delle singole province (n. 149). In breve, anche per la reazione esercitata su di esso dal carattere di unità e immutabilità assunto, su probabile suggestione di Adriano, dall'*edictum provinciale* (n. 205), lo si considerò un testo normativo immutabile e lo si chiamò pertanto *edictum perpetuum*: non nel senso antico di editto annuale (n. 149), ma nel senso di «eterno». Appendice dell'*edictum perpetuum* del *praetor urbanus* fu considerato l'*edictum aedilium curulium* (cui corrispondeva, nelle province senatorie, l'*edictum quaestorum*).

L'*edictum perpetuum* non ebbe, si ripete, un organico sistema: è stato ben detto che il suo «ordine» era piuttosto disordine. Esso si componeva, stando all'esposizione che solevano farne i giuristi, di una serie di *tituli*, che si susseguivano non per coerenza logica, ma in virtù di attrazioni esercitate da elementi più o meno superficiali e occasionali. Ogni *titulus* conte-

neva a sua volta un certo numero di *formulae* e di *clausulae*, ciascuna relativa ad un determinato tipo di fattispecie. In generale, ma non sempre, il *titulus* si apriva con la *formula* o le *formulae* appropriate alla tutela degli istituti del *ius civile* che il *praetor* intendesse puramente e semplicemente applicare. Seguivano le vere e proprie *clausulae* (o *edicta*), cioè i programmi di rimedi non previsti dal *ius civile* e, naturalmente, ciascuna era corredata dal testo della *formula* corrispondente.

Il testo dell'*edictum perpetuum*, nella versione corrente nella fase adrianea, non ci è noto: ne conosciamo solo, per trascrizione letterale o per riferimento indiretto, un buon numero di formulazioni o di contenuti parziali. Si tratta di una stesura così vasta da far sorgere seriamente il dubbio che essa non fosse tutta davvero contenuta nell'*album* del magistrato (un albo che sarebbe dovuto essere altrimenti di dimensioni smisurate): molto più probabile è che il testo si trasmettesse già da tempo in edizioni manoscritte, nonché nei commentari ad essi dedicati dai giuristi e che nell'albo magistratuale figurassero, anno dopo anno, solo (e sinché ve ne furono) i *nova edicta* e le *novae clausulae* di volta in volta creati. Ad ogni modo, una ricostruzione induttiva sostanzialmente attendibile dell'editto è stata operata (principalmente dal Lenel: n. 318) utilizzando le palinogenesi dei commentari edituali redatti da alcuni giuristi classici: Giuliano (nei primi 58 libri dei suoi *digesta*: n. 226), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232). Secondo questa ricostruzione i *tituli* dell'*edictum praetorium* erano in numero di 45, cui facevano séguito in appendice 4 *tituli* dell'*edictum aedilium curulium*.

(a) Una prima parte (tit. I-XIII) raccoglieva fundamentalmente i principî relativi all'impostazione del giudizio davanti al magistrato, cioè all'impostazione della fase processuale *in iure*. Vi si parlava: della giurisdizione municipale (I) e della giurisdizione in generale (II); dell'*editio actionis*, cioè della notifica preventiva dell'*actio* che si volesse intentare (III); del *pactum transactionis* con cui si poteva preventivamente definire la lite (IV), ma per affinità di materia anche degli altri *pacta* e delle regole relative («*de pactis*»); dell'*in ius vocatio*, cioè della citazione formale davanti al magistrato (V); della *postulatio actionis* che l'attore doveva fare *in iure* al magistrato (VI); del *vadimonium*, cioè della promessa di ricomparizione con cui il convenuto poteva ottenere il rinvio della udienza (VII); dei rappresentanti processuali delle parti (*cognitores*, *procuratores*, *defensores*) e della rappresentanza delle stesse assunta in base a spontanea *negotiorum gestio* (VIII); delle sanzioni contro i *calumniatores* (IX); dei provvedimenti di *in integrum restitutio* con cui il magistrato poteva favorire soggetti sforniti, o non più forniti, della possibilità di agire (X); della eventuale concorde remissione, rinunciando al magistrato, della lite ad un arbitro privato e dell'accettazione da parte di costui (*receptum arbitrii*), nonché, per attrazione, di ogni altra ipotesi di *receptum* pattizio (XI); delle *satisda-*

tiones o garanzie processuali (XII); dei *praeiudicia*, cioè dei giudizi intesi solo ad accertamenti preparatori di un giudizio da svolgere separatamente in futuro (XIII).

(b) Una seconda parte (tit. XIV-XXIV) trattava dei rimedi giudiziari regolari, tutti vincolati ai termini dell'*actus rerum*, cioè dei giorni non feriali in cui i giudici potevano essere chiamati a giudicare. Dopo un titolo *de iudiciis* (XIV) piuttosto raccoglietico (*interrogatio in iure, iusiurandum in iure delatum, actiones noxales* e via dicendo), si indicavano i numerosi rimedi relativi alla tutela dei rapporti assoluti (XV: *de his quae cuiusque in bonis sunt*), si regolavano le questioni connesse con le *res religiosae* (sottratte alla proprietà privata: XVI) e si passava a una serie di titoli attinenti sopra tutto ai rapporti relativi: *obligationes contractae* (XVII: *de rebus creditis*); *obligationes* a carattere commerciale, per esempio col *magister navis* o l'*institor* (XVIII); *obligationes* derivanti dai *contractus* del *ius civile novum* (XIX: n. 141); regole sulla restituzione della dote *soluto matrimonio* e sulle trattenute spettanti per i figli o per altri motivi (XX-XXI); *obligationes* derivanti dalla tutela (XXII); *obligationes* da *furtum* e delitti affini (XXIII); *obligationes* connesse col *patronatus* (XXIV).

(c) Una terza parte (tit. XXV-XXXV) trattava dei rimedi giudiziari irregolari, o perché sommarî o perché implicanti il giudizio di speciali collegi di *recuperatores*. Vi si disciplinava la materia delle *bonorum possessiones* (XXV) e, per attrazione, dei *testamenta* (XXVI) e dei *legata* (XXVII). Seguivano tre brevi titoli dedicati a speciali rimedi a difesa della proprietà (XXVIII-XXX: *operis novi nunciatio, cautio damni infecti, actio aquae pluviae arcendae*). Chiudevano la serie i titoli (XXXI-XXXV) sui giudizi recuperatori: *de liberali causa, de publicanis, de praedioribus, de vi turba incendio ruina naufragio rate nave expugnata, de iniuriis*.

(d) Una quarta parte (tit. XXXVI-XLII) era relativa alle conseguenze della *sententia iudicis*, cioè alla sua efficacia e ai mezzi offerti per garantirla. In particolare vi si parlava della *res iudicata* e dei suoi effetti, della *missio in possessionem*, della procedura concorsuale connessa alla *venditio bonorum* (n. 203).

(e) Una quinta parte (tit. XLIII-XLV) raggruppava gli *interdicta*, le *exceptiones*, le *stipulationes praetoriae*.

(f) L'appendice edilizia (tit. XLVI-XLIX) disciplinava le ipotesi della vendita di schiavi, della vendita di bestiame, dell'omessa custodia di *ferae bestiae*, di alcune *stipulationes* analoghe a quelle *praetoriae*.

§ 33. — IL «IUS NOVUM»

SOMMARIO: 207. Il *ius novum* e le sue componenti. — 208. La *cognitio extra ordinem* del senato e dei magistrati. — 209. L'evoluzione dell'attività *extra ordinem* dei *principes*. — 210. La *cognitio* dei *principes* in materia criminale. — 211. Segue. I principali *crimina extraordinaria*. — 212. La *cognitio* dei *principes* nelle liti private. — 213. L'evoluzione *extra ordinem* del *ius privatum*.

207. Il «*ius novum*» e le sue componenti. — La concezione del *ius novum*, del diritto dei «nuovi tempi», si profilò ed affermò in Roma di pari passo con l'estinguersi della vitalità dei sistemi del *ius vetus*. Le sue premesse furono dunque poste nel corso della fase augustea. Solo nella successiva fase adrianea si maturarono le condizioni per una sua consistente affermazione.

Ma bisogna guardarsi dagli equivoci. A parte il fatto che la individuazione esplicita del *ius novum* (o *extraordinarium*) anche nella giurisprudenza adrianea fu piuttosto incerta e sporadica, il *ius novum* non va comunque storiograficamente ricostruito come una sorta di nuovo «sistema normativo» venuto ad aggiungersi (ed a far concorrenza) agli antichi sistemi del *ius civile* e del *ius publicum* (quello *legibus publicis conditum*) da un lato, del *ius honorarium* dall'altro. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel corso dell'età classica si andò formando un concetto unitario dell'ordinamento giuridico (n. 197): sicché il *ius novum*, sorto appunto nell'ambito di questo processo evolutivo, non ebbe per suoi termini di raffronto i vecchi e ormai superati sistemi giuridici. Esso si pose in contrapposto al complesso di tutte le vecchie istituzioni (all'insieme di tutte le istituzioni del *ius vetus*), quali che ne fossero le origini qualificanti, come il repertorio delle nuove soluzioni giudiziarie e dei nuovi provvedimenti normativi ancora facenti capo, direttamente o indirettamente, ai poteri del *princeps rei publicae*. Un *ius novum* piuttosto disordinato e non di rado contraddittorio (anche perché spesso superato, col progresso dei tempi, da un *ius* ancora più avanzato, ancora più *novum*) che si avviò a diventare, nella fase di crisi (e maggiormente nel successivo periodo postclassico: n. 251 ss.), l'unico e solo motore propulsivo della vita giuridica romana.

La nostra impostazione del problema ricostruttivo del *ius novum*, è bene avvertirlo, non è quella corrente. Anzi, per verità, la dottrina dominante (anche perché scoraggiata dalla accennata rarità dei riferimenti che si rinvencono nelle fonti) tende addirittura ad escludere la configurabilità del *ius novum*. Gli interventi innovatori, sia pur diretti e sia pure *extra ordi-*

nem, dei *principes* sono da essa qualificati solo come sviluppi, anche se fortemente anomali, dei vecchi e tuttora (per essa) perduranti sistemi del *ius civile* (integrato dal *ius publicum*) e del *ius honorarium*: a sostegno di che si cita il fatto, innegabile, che i giuristi dell'età severiana (cioè dell'ultimo trentennio della fase adrianea: n. 162) ancora fondavano la loro produzione scientifica su vaste trattazioni *iuris civilis* (o, per meglio dire, *ad Sabinum*) e su altrettanto vasti commenti *ad edictum*, poco (anche se non punto) diffondendosi sulla *cognitio extra ordinem* e sugli istituti da questa originati. A noi sembra, peraltro, che in tal modo la dottrina dominante tenda a confondere l'atteggiamento (indubbiamente tradizionalistico e conservatore) della giurisprudenza classica con la realtà storica del mondo giuridico classico, ed in particolare di quello della fase adrianea, rispetto al quale l'attività e il pensiero dei giuristi si pongono solo come una componente parziale, e nemmeno come la componente più importante. D'altra parte, se è incontestabile che la giurisprudenza classica non seppe rinunciare alle inquadrature formali dei *libri iuris civilis* e di quelli *ad edictum*, è altrettanto vero, e molto più significativo, che la stessa giurisprudenza, come abbiamo più volte sottolineato, superò nella sostanza la distinzione tra i vecchi sistemi attraverso la concezione unitaria del *ius* e non mancò mai di accentuare puntigliosamente, nella esposizione degli istituti, il *quid novi* rappresentato dagli interventi imperiali. Molto più corretto dal punto di vista storiografico ci sembra, dunque, l'indirizzo di quella minoranza di romanisti che, pur con forti variazioni dall'uno all'altro (e con differenze più o meno sensibili di ciascuno rispetto al nostro modo di pensare), convenono nel convincimento che le radici della netta distinzione tra *iura (vetera)* e *leges (novae)*, che avrebbe poi caratterizzato il successivo periodo postclassico (n. 254), siano rintracciabili in una distinzione classica del *ius Romanorum* in *vetus* e *novum*.

A nostro avviso, e per meglio chiarire la nostra tesi, le caratteristiche fisionomiche del *ius novum* classico furono due: anzi tutto, la provenienza dei nuovi istituti (o delle innovazioni ai vecchi istituti), per via diretta o anche per via indiretta, dalla volontà normativa del *princeps*; secondariamente la realizzazione dei diritti scaturenti da tali fonti mediante *cognitio extra ordinem*, cioè a mezzo di procedure completamente estranee all'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum* così come definito dalle *leges Iuliae iudicariae* (n. 202 e 203). Queste caratteristiche si manifestarono appieno, come già abbiamo avvertito, solo nella fase adrianea, allorché: a) le *constitutiones principum* furono

considerate surrogatorie della *lex publica* (n. 199) e apertamente si affermò che «*quod principi placuit, legis habet vigorem*»; b) delle fonti tipiche del *ius vetus* l'unica sopravvissuta e (scarsamente) operante fu il *senatusconsultum*, ma sostanzialmente trasformato in *oratio principis*, cioè in fonte indiretta della normazione imperiale (n. 201); c) anche il *ius publice respondendi* decadde ed i giuristi passarono a compiere opera attiva, ai fini della evoluzione del diritto, solo all'interno del *consilium principis* (n. 200); d) la *cognitio extra ordinem* fece capo, come suprema istanza, esclusivamente alla volontà del *princeps*.

La fase augustea fu teatro dei prodromi dell'assetto adrianeo del *ius novum*. Prodromi che, appunto perché tali, presentarono, rispetto alla sistemazione definitiva, note innegabili, e del resto assai interessanti, di variazione o di caratterizzazione soltanto approssimata.

208. *La «cognitio extra ordinem» del senato e dei magistrati.*

— Tra i prodromi di età augustea del *ius novum* va sopra tutto indicata la *cognitio extra ordinem* esercitata, in quella prima fase del periodo classico, dal *senatus* e da taluni *magistratus*.

Si trattò di attività giurisdizionali estranee alle regole dell'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum*, anticipatrici quindi della *cognitio extra ordinem* (imperiale) della fase adrianea. La loro caratteristica fu, dal punto di vista formale, quella di far capo all'autorità del senato o dei magistrati. Nella realtà, peraltro, dietro le quinte si tenevano i *principes*: i quali, anche quando non erano stati addirittura i creatori di quelle giurisdizioni speciali, influirono comunque largamente su di esse, in attesa di compiere il passo ulteriore del loro assorbimento nella *cognitio extra ordinem* imperiale.

(a) Nel campo della giustizia criminale, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò sin dall'inizio con molto rigoglio, principalmente perché la procedura delle *quaestiones perpetuae*, costituente l'*ordo iudiciorum publicorum* ai sensi della *lex Iulia* relativa, era una procedura rigidamente sboccante in pene fisse stabilite dalla legge.

Fuori dei limiti delle *quaestiones* la *coërcitio* magistratuale dei tempi della *respublica* nazionale (n. 42 e 134) era rimasta formalmente intatta, con possibilità di esplicarsi largamente e di risolversi in pene adeguate alla gravità maggiore o minore dei fatti criminosi, al concorso di circostanze aggravanti o attenuanti, alla condizione sociale dei rei (*honestiores* o *humiliores*). Teoricamente essa era sempre limitata dal diritto di *provocatio ad populum*, ma sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, nel decadimento dei *comitia*, l'istituto era prati-

camente desueto ed in luogo del processo comiziale si era profilato, per i casi piú gravi (delitti contro lo stato), il sistema dell'intervento giudiziale del *senatus*, il quale, su richiesta dei magistrati inquirenti, partecipava all'istruzione e dava il suo parere sulla decisione della causa. D'altra parte, come già abbiamo segnalato (n. 202), nelle province, sia imperiali che senatorie, la *cognitio extra ordinem* dei *praesides* (e dei subalterni dagli stessi eventualmente incaricati) era largamente diffusa, anzi essa era di rigore per i *crimina* implicanti la pena di morte.

La *cognitio extra ordinem* inquisitoria, magistratuale o senatoriale che fosse, non ebbe bisogno, insomma, di particolari impulsi per affermarsi, anzi per riaffermarsi, nel periodo della *respublica* universale romana. Ritornò agevolmente, col favore dei *principes*, a quella importanza preminente che aveva avuto in antico ed intaccò sinanche, progressivamente, le attribuzioni delle *quaestiones perpetuae*, le quali si limitarono ad occuparsi dei rispettivi *crimina* solo se ed in quanto fossero stati compiuti da *cives Romani* entro l'angusto *pomerium* cittadino e i suoi immediati dintorni.

(b) Nel campo della giustizia privata, la *cognitio extra ordinem* si sviluppò con maggiore cautela. Molto labili le tracce di interventi del senato a carattere di decisioni in sede di appello. Piú sicure le tracce degli interventi magistratuali in primo grado. La giustizia, comunque, agì essenzialmente attraverso il ripudio della distinzione del processo in due fasi, *in iure* e *apud iudicem*, e la instaurazione di una procedura piú sbrigativa e autoritaria. Due le caratteristiche di essa: a) il giudizio non era condizionato al buon volere del convenuto di subirlo (procedendo alla *litis contestatio*), ma all'attore era riconosciuto il potere di ottenerlo anche senza il beneplacito della controparte, che in tal caso era giudicata in *contumacia*; b) il giudizio era compiuto nella sua interezza dal magistrato adito, che giudicava in diritto ed in fatto, con ampí poteri di *inquisitio*.

Le ragioni per cui si ricorse a questo nuovo tipo di procedura sono da vedersi: a volte, nella necessità di decidere in modo sommario e rapido talune questioni di rilevante importanza sociale; altre volte, nell'opportunità di affidare a speciali magistrati il giudizio su taluni istituti di nuovo conio (e, a dir così, nettamente antitradizionali) prevalentemente fondati su iniziative dei *principes*. Così, ad esempio: per realizzare le pretese dell'*aerarium* sui *bona vacantia vel caduca* (n. 204) sembrò utile che la materia fosse affidata ai *praetores aerarii* di recente istituzione (23 a. C.); quando Augusto confortò con la sua *auctoritas* l'istituto del *fideicommissum* (n. 213), delle delicate questioni relative si occuparono i *consules* (piú tardi sostituiti dallo speciale *praetor fideicommissarius*); furono ancora i *consules* (ben prima dello speciale *praetor tutelaris*) a risolvere certe questioni tra *pupilli* e *tutores*; e si potrebbe continuare. Precisazioni maggiori non sono possibili perché le tracce della fase augustea risultano, ai nostri occhi, ampiamente coperte da quelle della fase adrianea.

209. *L'evoluzione dell'attività «extra ordinem» dei «principes».* — L'attività *extra ordinem* dei *principes* assunse, in età adrianea (quando uscì pienamente allo scoperto), sia carattere normativo, cioè sostitutivo delle *leges publicae*, sia carattere ordinativo, cioè sostitutivo della giurisdizione in materia civile e criminale. Di questo quadro vasto e vario non è possibile rendersi conto, se non se ne individua il processo di formazione sviluppatosi lungo l'arco della precedente fase augustea.

L'analisi della fase augustea permette di precisare che l'attività dei *principes* in materia giuridica ebbe a svilupparsi, in realtà, da tre radici ben distinte: la qualifica giuridica di *magistratus*, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e, infine, la generica *auctoritas* sociale del *princeps*. Da qui derivarono tre diversi tipi di intervento imperatorio.

(a) I *principes* intervennero, in primo luogo, ai fini dell'applicazione del diritto, usando degli *imperia* magistratuali, ordinarî e straordinarî (tutti, comunque, tradizionalmente repubblicani), loro attribuiti: sia come titolari di *imperia* sulle *provinciae* cd. imperiali, sia come comandanti militari, sia come *consules* (nei frequenti casi in cui formalmente rivestirono il consolato). Sarebbe difficile fornire un quadro completo delle molteplici attività *extra ordinem* esercitate da loro in materia. Esse collimarono con l'azione degli altri *magistratus*, salvo che assunsero un rilievo pratico assai piú notevole.

Le forme cui i *principes* ricorsero furono, ovviamente, quelle usuali, e in particolare quella dei *decreta (magistratuum)*: decisioni normative o ordinarie *ex imperio*, spesso prive di motivazione. Un tipo speciale di provvedimento fu reso necessario, peraltro, dal fatto che nelle mani del *princeps* si concentravano troppe attribuzioni perché egli potesse esplicarle tutte da solo. Tale provvedimento fu il *mandatum* (da non confondere col *mandatum* del *ius privatum*: n. 141), che consisteva in un incarico rivolto a funzionarî civili o militari dipendenti, quali i *praesides* delle *provinciae* cd. imperiali o i *legati legionum*, affinché compissero certe attività per conto del *princeps*, vero titolare dell'*imperium*. Mediante *mandata*, ad esempio, i *principes* dettero spunto alla formazione del *privilegium* costituito dal cd. *testamentum militis*, atto testamentario esente da formalità, che fu permesso, in deroga al diritto vigente, ai militari (i quali erano per gran parte poco esperti di diritto, anche perché di estrazione provinciale).

(b) Come titolari dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, conferito loro a titolo vitalizio mediante un'apposita *lex*

publica, i *principes* ebbero la potestà di emanare provvedimenti (*decreta*), non solo ordinativi ma anche normativi, nei limiti delle loro attribuzioni, con efficacia sovraordinata a quella di ogni altro provvedimento di governo che non fosse una *lex publica*. Del che ci fa certi una esplicita dichiarazione di Gaio (n. 228: «*unquam dubitatum est, quod id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*») e ci dà altresì conferma il fatto che l'*edictum praetoris* annoverò, sin dalla fase augustea, gli «*edicta decreta principum*» tra gli atti facenti vece di legge.

I *decreta* del *princeps* in quanto tale si dissero anche, con termine complessivo e generico, *constitutiones principales*. L'intima analogia con le *leges datae* (n. 133) invita a non stupirsi se le *constitutiones*, e particolarmente quelle a carattere normativo, furono anche denominate, talvolta, «*leges*». La loro efficacia era ovviamente subordinata al termine di durata dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* di chi li avesse emessi, ma già verso la fine del sec. I d.C. si cominciò a ritenere sempre più diffusamente che le *constitutiones* dell'un *princeps* fossero tacitamente e complessivamente confermate dal successore, quando costui non le abrogasse esplicitamente.

Le *constitutiones principum* in senso proprio e tecnico furono delle seguenti tre specie: a) *decreta (principum)*, che erano analoghi ai *decreta magistratuum*; b) *edicta ad praesides provinciarum*, che erano istruzioni generali, formulate solitamente in tono di consiglio o di desiderio («*placet*», «*arbitor*», «*censeo*»), relative ai criterî che i governatori delle *provinciae*, senatorie e imperiali che fossero, avrebbero dovuto seguire nella direzione delle medesime; c) *epistulae*, che erano anche esse istruzioni e consigli rivolti così ai *magistratus* come ai funzionari imperiali, ma erano rilasciate a titolo di risposta scritta alle specifiche interrogazioni da questi formulate.

(c) Influenza altissima ebbero infine i *principes* sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico anche per il solo fatto di essere portatori di un'*auctoritas* sociale da tutti riconosciuta. Pur senza avere inizialmente forza obbligatoria, gli interventi dei *principes* furono, nel campo sociale, numerosi e praticamente decisivi. Sopra tutto essi si concretarono: nel rilascio di distinzioni onorifiche (come, ad esempio, quella del *respondere ex auctoritate principis*: n. 200), nella emanazione di pareri giuridici su richiesta di privati, nella *cognitio* extragiurisdizionale di controversie tra privati. Con i loro pareri giuridici i *principes* svolsero, col tempo, una concorrenza sempre maggiore ai giu-

reconsulti rispondenti; con la *cognitio* delle liti talvolta già decise dai magistrati e dai giudici, ma tuttavia rimesse loro con *appellatio* dalle parti, essi esercitarono una singolare concorrenza alla giustizia ordinaria, che venne ad essere sempre più svalutata sul piano pratico.

Particolarmente in questo settore fu rilevante la differenza della fase adrianea rispetto a quella augustea. Nella fase adrianea, infatti, pareri e decisioni del *princeps* divennero giuridicamente vincolanti, con carattere cioè di *constitutiones principales*, per le parti e per i giudici. I pareri erano espressi mediante *rescripta* o *subscriptiones*, che erano i *responsa* formulati dal *princeps* alle richieste dei privati: i *rescripta* venivano segnati, a cura della cancelleria *a libellis*, sul margine stesso dei *libelli* presentati dai privati. Le decisioni erano manifestate mediante *sententiae* (anche dette *decreta*), che erano sommariamente motivate e venivano redatte e pubblicate dalla cancelleria *a cognitionibus*.

210. *La «cognitio» dei «principes» in materia criminale.* — La *cognitio extraordinaria* dei *principes* in materia criminale subì, nella fase adrianea, un processo accentuato di riorganizzazione unitaria.

Le *quaestiones perpetuae*, pur senza essere abolite, vennero praticamente messe del tutto da parte e la stessa *cognitio extraordinaria* del *senatus* (n. 208) concretamente decadde, sino a limitarsi ai *crimina* di carattere politico commessi da *magistratus* e *senatores*. Rimase, dunque, praticamente sola la *cognitio extra ordinem* del *princeps*, fondata sul suo *imperium proconsulare maius et infinitum* o, in Roma, sulla *tribunicia potestas*. Per delegazione del *princeps* essa venne esercitata dai funzionari dipendenti e principalmente dal *praefectus urbi* e dal *praefectus vigilum* a Roma, dal *praefectus praetorio* in Italia e dai *praesides* nelle *provinciae*. Ma ulteriori mutamenti furono attuati in séguito (n. 173).

Con l'andar del tempo si concretarono e si chiarirono le linee caratteristiche del nuovo sistema repressivo e si specificarono altresì le varie figure di *crimina* perseguiti *extra ordinem* dall'autorità. Si parlò, pertanto, di *crimina extraordinaria* e di relative *poenae extra ordinem*, creandosi finalmente un sistema punitivo articolato e approssimativamente organico, quale Roma non aveva mai in precedenza avuto.

Come già si è accennato, l'iniziativa della *cognitio extra ordinem* criminale spettò esclusivamente all'autorità, la quale

agiva non solo su denuncia privata (*accusatio, delatio*), ma anche (e spesso) su rapporto degli ufficiali subalterni incaricati della polizia. Alla *notitia criminis* non era obbligatorio dare séguito: si poteva cioè anche archivarla perché palesemente infondata (o perché, piú o meno giustamente, tale la si dichiarava). Se l'autorità decideva di procedere, essa era pienamente libera di effettuare la piú approfondita indagine dei fatti e della loro gravità (*inquisitio*) e di comminare la *poena extra ordinem* adeguata. Le direttive dei *principes* in proposito furono nel senso che non bastasse accertare la materiale commissione del fatto criminoso da parte dell'imputato, ma si dovesse stabilire, inoltre, se il fatto fosse stato commesso con la coscienza e la volontà di compiere un crimine (*dolo malo, sponte, consultato*); anzi dovesse analizzarsi ulteriormente, ai fini dell'applicazione della *poena* adeguata, il grado di intensità del *dolus*, se maggiore o minore, ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo, di persona atta a mettere in luce esatta la responsabilità psichica, oltre che materiale, dell'imputato.

La *cognitio* era svolta integralmente dal funzionario preposto alla stessa, senza ricorso a giurie e a controlli popolari di sorta. La sentenza era di per sé definitiva. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il processo non si fosse svolto direttamente davanti al *princeps*, si poteva indirizzare a lui un'*appellatio*, affinché riesaminasse la questione ed eventualmente annullasse o riducesse la condanna. L'*appellatio* al *princeps*, che poteva essere prodotta anche nei confronti della sentenza dei *magistratus*, non era però un diritto del condannato, ma una grazia da lui chiesta al *princeps*, il quale poteva dunque anche non concederla.

La gamma delle *poenae extra ordinem* fu ricchissima. Le pene andavano: dai *summa supplicia* (morti ignominiose: *crucifixio*, cioè crocifissione, e *damnatio ad bestias*, cioè costrizione a combattere con bestie feroci in un'arena); alla semplice *poena capitis* per decapitazione o strangolamento; ai lavori forzati (*damnatio ad metalla*, cioè nelle miniere di stato ecc.), determinativi della riduzione del condannato in schiavitù (*servitus poenae*); all'*exilium*; alla *deportatio in insulam*, soggiorno coatto in una località isolata, con conseguente *ademptio civitatis e bonorum*; alla *relegatio in insulam*, analoga alla precedente, ma non implicante perdita della cittadinanza e totale confisca di beni; alla fustigazione (*fustium ictus*); alla *ademptio bonorum*, cioè alla confisca del patrimonio; e infine a varie pene minori o accessorie, di carattere pecuniario (*mulctae*) o di altra natura (interdizione di diritti). Non fu contemplata come *poena* la reclusione; si ammise e si praticò, invece, la carcerazione preventiva (*custodia reorum*) in attesa di giudizio.

Imputabili furono considerati, in taluni casi, anche le *feminae* e persino i *servi*, che vennero pertanto sottratti a ciò che era rimasto del *ius vitae ac necis* del *paterfamilias*. Viceversa furono riconosciuti sempre più largamente taluni casi di inimputabilità (o di ridotta imputabilità) *ad personam*, in relazione ai privilegi personali elargiti dal *princeps* o alla condizione di *honestior*.

211. Segue. I principali «crimina extraordinaria». — Le varie figure di *crimina extraordinaria* si svolsero principalmente sulla base dell'analogia con quelle previste dalle *leges* sulle *quaestiones perpetuae* (n. 202). Rimasero ferme cioè, almeno in generale, le vecchie terminologie, ma si moltiplicarono e si complicarono le ipotesi criminose con esse designate, ricorrendosi, per la giustificazione delle condanne, tanto alle *leges* ed ai *senatus-consulta* quanto alle fonti tipiche del *ius novum*.

(a) Il *crimen repetundarum* si ampliò sino a ricomprendere ogni sorta di malversazioni dei pubblici funzionari o anche di privati investiti di pubbliche funzioni (accusatori, testimoni ecc.). La pena normale era della *deportatio*, con in più l'obbligo della restituzione del *quadruplum*. Figura aggravata, introdotta da costituzioni imperiali, fu il *crimen concussionis*, consistente nell'estorsione di danaro (o di altra utilità) effettuata da *magistratus* o funzionari con abuso dei loro poteri (sia minacciando di adoperarli illecitamente, sia promettendo illecitamente di non adoperarli). La pena di questo *crimen* fu più forte e per gli *humiliores* arrivò sino alla morte.

(b) Il *crimen maiestatis* divenne un catalogo amplissimo di ipotesi di attentati contro il governo, e particolarmente contro il *princeps*, commessi sia da pubblici funzionari sia da privati: insubordinazione, fellonia, passaggio al nemico, falso giuramento o rifiuto di giuramento *in verba principis* (caso caratteristico dei cristiani), *perduellio* in senso stretto (alto tradimento) ecc. Sanzione normale divenne, nell'età dei Severi, la *poena capitis*, attuata per gli *humiliores* mediante la vivibustione o l'esposizione alle belve nel circo. Del condannato si procedeva all'*ademptio bonorum* e alla *damnatio memoriae*.

(c) Il *crimen vis*, che la *lex Iulia de vi* aveva distinto a seconda che si trattasse di *vis publica* o di *vis privata* (n. 202), subì notevoli estensioni, tra cui possono ricordarsi: il rifiuto dell'autorità di dar corso all'appello interposto dal condannato, la rapina commessa in occasione di naufragio e, notissimo, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni compiuto dal creditore, che «*id quod deberi sibi putat non per iudicem reposcit*» (*decretum divi Marci Aurelii*). Le pene erano assai varie, graduate cioè secondo la gravità delle ipotesi: si andava da una semplice sanzione pecuniaria a favore della vittima (per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sino alla crocifissione o alla *damnatio ad bestias* disposta (almeno per gli *humiliores*) in ordine alla ipotesi di *seditio*.

(d) Il *crimen sodalitorium* perse di importanza con la decadenza delle assemblee elettorali. Viceversa fu considerato *crimen*, punito a titolo di *vis publica*, l'appartenenza a *collegia illicita*, non autorizzati dal *senatus* o dal *princeps*.

(e) Anche il *crimen ambitus* perse di importanza con il decadere delle assemblee elettorali, ma a titolo di *ambitus* furono punite alcune ipotesi nuove, quale la iterazione illecita di una magistratura e la pressione occulta esercitata dalle parti sul giudice criminale (n. 202).

(f) Il *crimen peculatus* subì pochi ampliamenti rispetto al regime della *lex Iulia*. La pena consueta fu la *deportatio in insulam*.

(g) Molte nuove ipotesi accolse in sé il *crimen homicidii*, che fu duramente punito. È interessante notare, a questo proposito, che sin da Augusto era stata ripristinata per la ipotesi di *parricidium* (intesa ormai esclusivamente come uccisione del padre) la terribile *poena cullei* arcaica. Ma ancor più importante è segnalare la moltiplicazione delle ipotesi criminose cui gradatamente si pervenne: uccisione intenzionale di uno schiavo, castrazione di liberi o di schiavi, somministrazione di preparati afrodisiaci o abortivi (*pocula amatoria* o *abortionis*). Alla pena dell'*homicidium*, e più precisamente alla *deportatio in insulam*, venne anche condannato il giudice che avesse accettato danaro per pronunciare una condanna a morte.

(h) Il *crimen falsi* fu oggetto di particolare persecuzione e di molteplici estendimenti anche dopo il *SC. Libonianum* e un *edictum Claudii* di poco posteriore. La gamma delle ipotesi relative fu assai varia, andando dal falso documentale (e in specie da quello testamentario) al falso in pesi e misure, alla supposizione di parto, all'uso di nome falso, al millantato credito, alla infedeltà del depositario di documenti ecc. La pena era normalmente la *deportatio in insulam*, per gli *humiliores* la crocifissione o la *damnatio in metallum*.

(i) Il *crimen plagii* divenne progressivamente relativo ad ogni abuso nell'esercizio della *dominica potestas* sugli schiavi altrui o propri, ed a maggior ragione fu relativo al comportarsi come *dominus* di un uomo libero. La pena ordinaria fu la *relegatio in insulam* con l'*ademptio dimidiae partis bonorum* per gli *honestiores*, la *damnatio in metallum* per gli *humiliores*.

(l) Il *crimen calumniae* fu portato a ricomprendere, accanto all'accusa dolosamente falsa, l'accusa o la denuncia colposamente falsa. Pena ne fu quella stessa cui aveva corso pericolo di soggiacere la vittima della calunnia. Figure connesse alla *calumnia* furono il *crimen receptatorum*, consistente nel favoreggiamento di reato, e il *crimen effractionis*, consistente nell'evasione dal carcere preventivo.

(m) Vari altri *crimina* si vennero creando, sopra tutto attraverso la irrogazione di *poenae publicae extra ordinem* ad atti originariamente considerati come illeciti privati dal *ius civile* o dal *ius honorarium*. Così avvenne per parecchie ipotesi di *iniuria*, delle quali, del resto, già alcune (la *pulsatio*, la *verberatio*, il *vi domum introire*) erano state sottoposte a sanzione pubblica dalla *lex Cornelia de iniuriis*. Tali nuove

ipotesi furono la diffusione di libelli diffamatori (*libella famosa*), le offese al pudore di donne e fanciulli, il vilipendio altrui, l'offesa irri-guardosa a persone altolocate (*iniuria atrox*). *Crimina extraordinaria* divennero anche l'*abigeatus*, furto di bestiame in mandrie, l'*expilata hereditas*, furto di *res hereditariae* in attesa di accettazione, il *sepulchrum violatum* e il furto con scasso o in luoghi esposti al pubblico.

(n) Altre figure criminose furono, infine: il *sacrilegium*, furto di *res sacrae* o *religiosae*; l'abuso o l'alterazione di opere pubbliche; il *crimen termini moti*, consistente nello spostamento di pietre di confine tra le proprietà private; il *crimen annonae*, costituito dall'incetta di derrate a scopo di rialzo dei prezzi relativi; il *crimen stellionatus* (da *stellio*, rettile), relativo a ogni specie di truffe e raggiri a danno di privati, che non fosse punibile ad altro titolo di *crimen*.

212. La «cognitio» dei «principes» nelle liti private. — L'organizzazione unitaria della *cognitio extra ordinem* delle liti private si svolse, nel passaggio dalla fase augustea alla fase adrianea, parallelamente e per molti aspetti conformemente al processo di organizzazione della *extraordinaria cognitio* in materia criminale (n. 210). Il *princeps* divenne anche in questo campo il *cognitor* supremo e inappellabile di ogni questione.

Sia chiaro, peraltro. L'assetto adrianeo della *cognitio extra ordinem* non significò abbandono della *cognitio ordinaria*, rappresentata dalla vecchia procedura *per formulas*. Questa rimase ancora applicata in Roma e in Italia e, sebbene su scala meno vasta, fu praticata anche nelle *provinciae senatoriae*, servendo egregiamente allo scopo della decisione delle controversie in primo grado. Nelle *provinciae* imperiali e, dopo l'istituzione dei *iuridici* (n. 173), nello stesso territorio italico, la *cognitio extra ordinem* prevalse, invece, ben presto, anche per le prime istanze, sull'*ordo iudiciorum privatorum*.

Comunque, al di sopra della *cognitio* di primo grado, *ordinaria* o *extraordinaria*, era ammessa in ogni caso la *cognitio extra ordinem* del *princeps* o dei suoi incaricati, su *appellatio* della parte soccombente: *cognitio*, che non era piú considerata in nessun modo di carattere extragiuridico, ma era provveduta della piena efficacia di eliminare il primo giudicato e di sostituirvene un altro definitivo.

Il giudizio privato *extra ordinem* poteva essere iniziato, da chi vi avesse interesse (cioè dall'attore), in due modi: mediante *denuntiatio* o mediante *evocatio*. La *denuntiatio* era l'invito, scritto o anche orale, che l'attore rivolgeva direttamente al convenuto affinché comparisse davanti al giudicante in una certa udienza; ma ovviamente era facile al convenuto non tenerne conto e quanto meno ritardare la trattazione

della causa. L'*evocatio*, che finì per prevalere sull'altro sistema, era un ordine di comparizione ad udienza fissa che al convenuto era indirizzato, su istanza dell'attore, dallo stesso giudice. Se ne praticavano tre tipi: la *evocatio denuntiationibus*, che altro non era se non una *denuntiatio* integrata dal provvedimento del giudice (cd. *denuntiatio ex auctoritate*); la *evocatio litteris*, che era costituita da un ordine scritto dell'autorità, rimesso alla controparte dall'attore che l'aveva impetrato; la *evocatio edictis*, che era un provvedimento emesso dal giudicante e recapitato al convenuto a cura del suo stesso ufficio.

Se il convenuto non compariva alla *sessio pro tribunali* stabilita (o, in provincia, al *conventus* fissatogli), il giudicante, ove ritenesse ingiustificata la sua assenza, lo dichiarava *contumax*, cioè recalcitrante al regolare corso della giustizia, e ordinava procedersi egualmente *in contumacia* di lui: il che significava che il convenuto, sin quando non si rendesse presente, era privo della possibilità di *se defendere* nei modi opportuni ed era rimesso perciò al giudice che il *cognitor* avrebbe pronunciato sugli elementi di fatto e di diritto adottati dall'attore.

Lo svolgimento del processo era semplice, privo al massimo di formalismi, essenzialmente orale. Rarissima era l'ipotesi che le parti presentassero deduzioni scritte (*libelli*), ed appunto perciò era largamente praticata, a cura della cancelleria del *cognitor*, la verbalizzazione (sia pur sommaria) delle fasi del contraddittorio (*acta iudicii*). Il *cognitor* giudicava in diritto e in fatto, assumendo di regola egli stesso le prove addotte dalle parti. Tuttavia, nei casi più complessi, egli poteva delegare al compimento di specifiche funzioni processuali (o anche di tutto il giudizio) persone di sua fiducia e a lui subordinate, in veste di *iudices dati* o *iudices pedanei* (cioè, letteralmente, seduti ai suoi piedi). Il duello degli argomenti tra le parti, proprio a causa della mancanza di una «regola di giudizio» fissata preventivamente (quale era invece il *iudicium* del processo formulare), era aperto a tutte le iniziative ed eventualmente a tutte le sorprese, dall'inizio alla fine del dibattimento: attore e convenuto sentirono pertanto il bisogno, in maniera molto più accentuata che non nel sistema dell'*ordo iudiciorum privatorum*, di farsi assistere momento per momento da *advocati* (o *causidici*), i quali fossero non semplici retori ma in certo qual modo sperimentati giuristi. Fu alle sottigliezze ed alle cautele poste in opera dalle parti e dai loro difensori che il processo *extra ordinem* dovette, sopra tutto sul finire della fase adrianea, una certa sua tendenza a complicarsi e ad articolarsi in mosse e contromosse sempre più sottili, che lo avviarono a passare dall'impostazione orale a quella scritta.

La *sententia* pronunciata dal giudicante non era vincolata, come nell'*ordo iudiciorum privatorum*, al principio della *condemnatio pecuniaria*. Ove non fosse pronunciata l'*absolutio* del convenuto, la regola era invece quella della *condemnatio in ipsam rem*, vale a dire della condanna del convenuto alla precisa prestazione dovuta (per esempio, alla consegna della cosa contestata) più il séguito delle spese processuali

(*sumptus litis*). I poteri di cui il giudicante disponeva erano tali da rendere relativamente facile la esecuzione del giudicato sulla persona del soccombente o sul suo patrimonio.

L'*appellatio* (o *provocatio*), per tutte le sentenze ordinarie o straordinarie, era rivolta al *princeps* ed aveva per scopo la riforma del provvedimento impugnato (di cui la esecuzione era sospesa sino alla decisione sull'appello). Ma il piú delle volte l'*appellatio* era indirizzata anzi tutto al *praefectus urbi* o al *praefectus praetorio*: contro le sentenze di costoro si ricorreva finalmente, in terza istanza, al *princeps*. Non è a credere, peraltro, che le parti soccombenti appellassero con molta frequenza al *cognitor* superiore: il reclamo doveva essere prodotto entro brevi termini presso il giudicante che aveva emesso la *sententia*, ed era subordinato all'*appellationis receptio* (che il *cognitor* poteva rifiutare *in limine* per manifesta infondatezza). In caso di rigetto, l'appellante era gravato delle spese processuali (*sumptus litis*) e di penalità pecuniarie. Ce n'era piú che a sufficienza per trattenere i soccombenti dalla corsa alle impugnazioni.

213. *L'evoluzione «extra ordinem» del «ius privatum».* — Un quadro dell'evoluzione del *ius privatum* per effetto del *ius novum* implicherebbe la necessità di passare nuovamente in rivista tutti gli istituti del *ius civile*, del *ius publicum* e del *ius honorarium* (n. 129-131, 141, 204), perché tutti indistintamente furono, quale piú quale meno, influenzati dagli interventi normativi e sopra tutto ordinativi *extra ordinem*. Ci limiteremo perciò a segnalare qualche caso tra i piú rilevanti, prescindendo dai già precedentemente indicati (n. 208).

(a) In materia di soggetti giuridici, avendo già detto degli interventi relativi alla *tutela* (n. 208), va segnalata sopra tutto la concorrenza che la *cognitio extra ordinem* esercitò rispetto a quella ordinaria relativamente alle *causae liberales* (n. 204). Se ne occuparono, subordinatamente all'*appellatio* al *princeps*, anche i *consules* (a partire da Antonino Pio) e piú tardi uno speciale *praetor de liberalibus causis*, con l'effetto di far cadere in desuetudine il ricorso al collegio dei *centumviri*. In definitiva, sotto l'impulso del *favor libertatis*, le liberazioni di schiavi vennero ad essere notevolmente facilitate.

(b) Ancora, in materia di soggetti giuridici, merita citazione la comparsa in età adrianea di un nuovo istituto privatistico, palesemente modellato sull'iniziativa pubblicistica delle istituzioni alimentari (n. 175): l'obbligo degli *alimenta* tra stretti congiunti. Anche qui la competenza di prima istanza fu attribuita ai *consules*: i quali provvidero a tutelare le richieste di soccorso (limitatamente allo stretto necessario) che le persone in comprovato stato di bisogno facessero ai loro parenti, anche in linea di discendenza femminile (cioè ai loro *cognati*), quando questi fossero nella provata possibilità di sovvenirli.

(c) In materia di successioni *mortis causa*, tralasciando il già descritto istituto del *testamentum militis* (n. 208), il discorso deve fermarsi sull'istituto del *fideicommissum* e sul connesso istituto dei *codicilli*, che determinarono un notevolissimo strappo al rigido formalismo testamentario. Per *fideicommissum* si intese la richiesta (*rogatio*), comunque formulata (anche fuori del testamento e persino a voce), con la quale l'ereditando si rimetteva alla *fides* del suo erede o legatario *iure civili* affinché egli, agendo come suo *fiduciarius*, trasferisse i cespiti ricevuti (*fideicommissum rei*) o anche tutto il compendio ereditario (cd. *fideicommissum hereditatis*) a quegli che, nel desiderio dell'ereditando, dovesse esserne l'effettivo beneficiario (il cd. *fideicommissarius*). La *rogatio* poteva anche consistere, e consisteva spesso, nella preghiera di dare la libertà ad uno schiavo (cd. *fideicommissum libertatis*). A loro volta, i *codicilli* erano un documento privo dei requisiti formali del testamento, con cui si formulavano *fideicommissa* o si attribuivano spesso, per trascuranza delle regole civilistiche e onorarie sui *testamenta*, veri e propri *legata*.

Posto di fronte a queste usanze, tanto diffuse quanto giustificabili (sopra tutto sul piano dell'urgenza), Augusto istituì il *praetor fideicommissarius* a tutela della pretesa del fedecommissario (n. 180). Numerosi senatoconsulti successivi perfezionarono l'istituto: questo loro riferimento ad un prodotto del *ius novum* li qualifica storicamente come fonti dello stesso. Così, il SC. *Trebellianum* del 56 d. C. stabilì che se, dopo il trasferimento dei beni relitti dall'*heres fiduciarius* al *fideicommissarius*, si presentassero terze persone a rivendicare i beni stessi presso l'*heres fiduciarius*, questo fosse tutelato da una *exceptio restitutae hereditatis*, e stabilì, inoltre, che contro il *fideicommissarius* (e, se del caso, anche a favore di lui) spettassero in via utile le azioni contro l'erede (o a suo favore). Il SC. *Pegasianum*, dell'età di Vespasiano (75 d. C.?), per evitare che l'*heres fiduciarius* si astenesse dall'adire l'eredità non avendovi interesse (il che capitava immancabilmente nei casi di fedecommissato universale), dispose che a lui fosse riservato un quarto dell'eredità, in analogia con la regola della *lex Falcidia de legatis*. I SCC. *Rubrianum*, *Dasumianum* e *Articuleianum*, del periodo 101-103 d. C.: stabilirono che, se coloro che erano stati incaricati per fedecommissato di manomettere degli schiavi si rifiutassero di farlo anche dietro invito del pretore, questo potesse pronunziare egli stesso la libertà, con l'effetto che i *servi* manomessi si considerassero *liberti* (cd. *orcini*) del dante causa e non del fiduciario; estesero l'innovazione anche all'ipotesi che il fiduciario fosse assente; dichiararono applicabili queste disposizioni anche alle province. Il riconoscimento dei *codicilli testamento confirmati* come validi *iure civili* limitatamente ai *legata* fu dovuto alla giurisprudenza e fu attuato anche in sede di *cognitio ordinaria*.

(d) Sempre in tema di successioni *mortis causa*, notevole fu l'impulso dato dalla *cognitio extra ordinem* all'istituto della *querela inofficiosi testamenti*. Non si trattò di una novità. Già nel periodo preclassico, se il testatore non aveva provveduto o sufficientemente provveduto ai suoi più stretti parenti, questi ultimi esercitavano contro l'*heres*

institutus l'hereditatis petitio, nella forma della *legis actio per sacramentum*, allo scopo di reclamare quel *quid* che egli avrebbe avuto l'obbligo morale (*officium pietatis*) di assegnar loro: i *centumviri*, competenti a giudicare con una certa larghezza in ordine alle cause in materia di eredità (e in materia di libertà), presero l'uso di dare ascolto a questa *querela* quando la lesione apparisse eccessiva, ma in tal caso essi altro non potevano fare, di regola, che condannare il convenuto al controvalore di tutto l'asse ereditario (il che era spesso, per altro verso, del pari ingiusto). La *cognitio extra ordinem*, sia sotto specie di *querela* straordinaria che sotto specie di *appellatio* contro la condanna centumvirale del processo ordinario, servì egregiamente ad equilibrare la situazione: l'*heres institutus* poté essere condannato a restituire come *portio debita* a un quarto dell'asse ereditario.

Sul finire dell'età classica, il *ius novum* ammise anche una *querela inofficiosae donationis* intesa alla riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius*, se lesive della *portio debita* a favore degli stretti congiunti.

§ 34. — LA GIURISPRUDENZA CLASSICA

SOMMARIO: 214. La giurisprudenza romana classica. — 215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica. — 216. Segue. L'attività didattica. — 217. Le forme della letteratura giuridica classica. — 218. Segue. Le opere di commento. — 219. Segue. Le opere di casistica. — 220. Segue. Le opere monografiche. — 221. Segue. Le opere elementari.

214. *La giurisprudenza romana classica.* — Se l'ordinamento giuridico romano universale merita, nel suo complesso, la denominazione di «diritto romano classico», ciò si deve precipuamente attribuire all'opera assidua svolta dalla giurisprudenza del periodo della *respublica* universale: la quale, dunque, ancor più a ragione esige l'appellativo, che generalmente le si dà, di giurisprudenza classica. Fedeli ad una costumanza nobilissima, riccamente dotati di ampiezza di intuizioni sistematiche e di finezza di intuito pratico, relativamente indipendenti (in nome delle tradizioni di cui erano depositari) dalla stessa influenza politica dei *principes*, i giureconsulti della *respublica* universale romana utilizzarono e svilupparono saggiamente il patrimonio ricevuto dai loro predecessori per erigere un «*monumentum aere perennius*» di sapere giuridico.

La giurisprudenza romana classica indubbiamente scarseggiò (anche se non mancò totalmente) dei caratteri, che, come

si è detto a suo luogo (n. 148), erano valse ad individuare l'attività giuridica dei secoli precedenti: il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia ciò non vuol dire che essa abbia avuto le caratteristiche opposte: vuol dire soltanto che quei caratteri si modificarono, nel nuovo periodo, in lenta progressione, sensibilmente. Le sue caratteristiche peculiari divennero, infatti: a) l'oculato tradizionalismo, vale a dire la cautela dei suoi esponenti nel mettere da parte i vecchi schemi e le vecchie concezioni, quindi la tendenza ad utilizzarli quanto più fosse possibile, compatibilmente col volgere dei tempi; b) la selezione dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes*, ma solo nel senso limitato che questi cercarono con vari mezzi di favorire alcuni giureconsulti, maggiormente stimati, pur senza togliere agli altri la possibilità di esplicare liberamente la loro attività, quanto meno sul piano della didattica necessaria allo sviluppo di sempre più larghe schiere di burocrati, di giudici, di avvocati; c) l'orientamento sistematico della sua opera, cioè a dire la tendenza degli studiosi e dei maestri del diritto ad impiegare le loro attitudini «creative» piuttosto che nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti (del che preferirono comprensibilmente darsi carico i principi), nella meditata costruzione di «sistemi» espositivi e inquadrativi unitari dell'ordinamento giuridico vigente, sia vecchio che nuovo, sia pubblico che privato.

Gli storiografi del diritto romano sono praticamente unanimi nell'identificare il periodo storico della giurisprudenza classica come il periodo che va, quanto meno, da Augusto ai Severi (27 a. C. - 235 d. C.): periodo corrispondente, sul piano della letteratura in senso stretto, agli ultimi tempi della cd. «età aurea» ed a gran parte della cd. «età argentea». Ma un problema che non è stato, forse, sufficientemente approfondito è quello relativo alla funzione storica che la giurisprudenza classica ebbe ad esercitare.

Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giurisprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbimento del potere dei *principes*. Ma, a nostro parere, la ragione fondamentale della parziale autonomia della giurisprudenza classica nei confronti del principato va vista nel suo rigoroso tecnicismo, richiamandosi al quale essa difese efficacemente, spesso con puntiglio, di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale particolarmente in materia di *ius privatum*. La funzione che essa esplicò fu

quindi di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà romanizzate, e insomma di salvaguardare la conservazione della «romanità» per circa tre secoli ancora, da Augusto sino a Diocleziano, o quanto meno sino ai Severi.

Beninteso, anche i giureconsulti classici per poter giungere ad una tacita intesa con il potere di governo dovettero fare dei sacrifici. Un primo sacrificio, più apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, più precisamente, fu rappresentato dalla opportunistica insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti (estranei, del resto, al nucleo originario del diritto romano). Altro sacrificio, vero e increscioso, consistette nell'abbandono di quella «creatività» che aveva caratterizzato la giurisprudenza preclassica e che aveva fatto di questa l'interprete più genuina e pronta delle nuove istanze sociali (sia pure, è doveroso ricordarlo, subordinatamente agli interessi del ceto dominante da cui erano espressi i suoi rappresentanti). Comunque la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teorica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lungi dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. La sua tendenza, sopra tutto nella fase adrianea, alla creazione di concetti e di categorie generali, che schematizzavano in forma di teoremi solenni (pur inevitabilmente deformandola) l'esperienza viva dei secoli precedenti, fu espressione del suo coraggioso e sagace tentativo di sovrapporre all'iniziativa dei *principes* ed alla mutevolezza dei loro umori politici una tavola di valori giuridici immutabili (*laequitas*, il *bonum et aequum*, la *iustitia*, il *ius naturale* ecc.): valori che i *principes* non avevano l'ardire di contestare e di cui i giureconsulti si affermavano, causa la loro alta competenza tecnica, i custodi e gli interpreti più qualificati.

Notevolmente vario fu peraltro l'atteggiamento della giurisprudenza romana nelle tre fasi storiche in cui il periodo classico può essere nel suo complesso ripartito.

(a) Nella fase augustea della *respublica* universale romana (27 a. C. - 117 d. C.), attraverso la creazione del *ius publice respondendi*, si determinò, come già si è detto (n. 200), una ristretta giurisprudenza «ufficiosa», raccomandata e favorita dai *principes*, nel seno della giurisprudenza romana. A prescindere da ciò, l'attività giurisprudenziale, in generale, si volse prevalentemente al riordinamento sistematico dei due massimi patrimoni giuridici, il *ius civile* e il *ius honorarium*, impostando

e risolvendo, attraverso numerose e varie diversità di opinioni, innumerevoli problemi pratici suscitati dallo studio di essi.

(b) Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) decadde, ma non ristagnò del tutto, l'attività della stessa giurisprudenza «ufficiosa» e molti giureconsulti passarono ad esercitare stabilmente attività di consiglieri dei *principes*. Nel campo dottrinale, i giuristi si dedicarono alla coordinazione del *ius civile* e del *ius honorarium*, tra loro e con il *ius extraordinarium*, e almeno tendenzialmente cercarono di rappresentare l'ordinamento giuridico vigente come un tutto unico di norme di *ius privatum* e di istituzioni di *ius publicum* (n. 197).

(c) Nella fase di crisi della *respublica* universale romana (235-285 d. C.) la dissoluzione generale della «romanità» si rifranché inevitabilmente in una vistosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo settore. Di questo decadimento i segni piú chiari furono costituiti dalla quasi totale scomparsa di personalità spiccate di giureconsulti, dalla tendenza a non scrivere opere nuove, ma a pubblicare piuttosto riedizioni sciattamente aggiornate, malamente annotate, spesso superficialmente riassunte, delle opere della giurisprudenza precedente o di singoli argomenti nelle stesse trattati.

Quanto al carattere di gratuità della attività dei giuristi, esso fu parzialmente incrinato, nel periodo classico, dall'uso di qualche giureconsulto di percepire *honoraria* per la sua attività didattica. Questa prassi, che non dovette essere neanche assai larga, almeno in Italia, non si propagò fuori del limitato campo dell'insegnamento. Del resto, l'affermazione che le prestazioni dei giuristi non hanno prezzo fu proprio di un giurisperito dell'età dei Severi, Ulpiano (n. 232). Non si dimentichi però che dell'assistenza assidua del giurista, nelle vesti (o sotto il travestimento) dell'*advocatus*, si ebbe sempre piú largamente bisogno in sede di *cognitio extra ordinem*, sopra tutto in materia di controversie private (n. 212), e che l'*advocatus* non aveva ragione alcuna per non farsi ricompensare.

215. I modi dell'attività giurisprudenziale classica. — I modi tipici dell'attività giurisprudenziale furono, nel periodo classico, sempre quelli della emissione di *responsa* su richiesta dei privati. Ma col passar degli anni i mutamenti non mancarono.

(a) Si ridusse anzi tutto, sino a venir meno quasi completamente, l'attività del *cd. agere*, consistente nel dare *responsa* in tema di *actiones*. La decadenza andò di pari passo con l'esaurimento della vitalità del *ius honorarium*. Vero è che del consiglio dei giuristi vi fu sempre piú accentuato bisogno in materia di

cognitio extra ordinem: ma in questo campo l'intervento del giurista era necessario sopra tutto in fase dibattimentale (n. 212), a titolo, lo abbiamo detto, di vera e propria assistenza processuale.

(b) Più a lungo fu esercitata dai giureconsulti l'attività cd. del *cavère*, particolarmente in materia di testamenti. Ma anche essa finì, nel corso del sec. II d. C., per estinguersi quasi totalmente sopra tutto a causa del diffondersi dei «formulari» dettati dalle grandi opere di casistica: formulari che potevano essere riempiti dagli stessi interessati o dagli appartenenti al vasto sottobosco dei *tabelliones* (notai).

(c) L'attività del *respondere* in senso proprio fu, come abbiamo già più volte sottolineato, l'oggetto di particolari cure da parte dei *principes*. L'introduzione del *ius publice respondendi* (n. 200) non escluse, comunque, il *respondere* dei giureconsulti non privilegiati, cui i privati non mancarono di rivolgersi egualmente, qualora ne fosse indiscusso il valore. I *responsa* di costoro, se pur non potevano assurgere a forza di legge, furono sempre tali da esercitare una non trascurabile influenza sui magistrati e sui giudici, nel caso in cui questi non fossero vincolati dalle *sententiae et opiniones* esplicitate dai giureconsulti ufficiali. Del resto, gli stessi giureconsulti ufficiali ne tennero conto per formulare i loro personali responsi o eventualmente per correggere le loro precedenti opinioni.

La tecnica dei *responsa* giurisprudenziali classici fu, più o meno, quella dei *responsa* preclassici, salvo che vi fu maggior tendenza, da parte dei rispondenti, a giustificare sobriamente le loro opinioni, spesso citando i precedenti autorevoli delle stesse. L'uso corrente fu quello dei *responsa* «*signata*», cioè trascritti su materiale documentario (per esempio, su tavolette cerate) e con tanto di sigillo (*signum*) che ne garantisse l'autenticità. Forse questo fu addirittura un obbligo, sancito da Augusto, per i *responsa* emessi *ex auctoritate principis*: obbligo poi confermato per i *responsa* emanati dai giuristi muniti di *ius respondendi*.

(d) I giureconsulti classici svolsero anche, su larga scala, attività di consiglieri: sia, come già in periodo preclassico, a vantaggio dei *magistratus* giudicanti, sia a supporto del *princeps* e dei suoi più alti funzionari (il *praefectus praetorio*, il *praefectus urbi*, i governatori provinciali).

Molta importanza ebbe l'impiego dei giureconsulti nella funzione di *consilarii* del *princeps* e dei suoi funzionari, perché fu appunto esso ad infrenare la tendenza dei governanti ad eccedere in innovazioni e in concessioni a costumanze giuridiche provinciali. Nella fase augustea il *consilium principis* non

aveva carattere ufficiale e la politica dei *principes* nei riguardi della classe giurisprudenziale si riduceva essenzialmente alla concessione del *ius publice respondendi*. Con Adriano la situazione mutò in misura sensibile, perché i principali giureconsulti, piuttosto che essere insigniti del *ius respondendi*, furono chiamati a partecipare stabilmente al *consilium principis* (n. 183), divenuto organismo ufficiale, e furono altresì nominati *adsores* dei funzionari imperiali, col duplice effetto di essere più saldamente legati alle direttive politiche dei *principes* e di essere meno liberi di manifestare autorevolmente *responsa* divergenti dalle stesse.

Un altro metodo di cui i *principes* si avvalsero per utilizzare i giureconsulti, e nel contempo per garantirsi il loro conformismo, fu, a partire dalla fase adrianea, anche quello di nominarli addirittura loro funzionari, e particolarmente *iuridici*, *praefecti urbi* e *praefecti praetorio*.

216. Segue. L'attività didattica. — Rimarchevole importanza ebbe, nel periodo classico, l'attività giurisprudenziale didattica, di cui abbiamo visto gli inizi ed i primi sviluppi nel periodo precedente. Essa non fu soltanto espletata dai giureconsulti nel quadro della loro operosità generale, ma fu anche esercitata come fine a se stessa, spesso da giuristi meno noti, sopra tutto allo scopo di illustrare le istituzioni del diritto di Roma negli ambienti provinciali, in cui la disinformazione in materia era molto diffusa e toccava spesso gli estremi della incomprendenza.

Poco sappiamo di preciso, per verità, circa l'organizzazione delle varie scuole volte all'insegnamento elementare. È presumibile che avessero delle localizzazioni stabili, è probabile che i loro maestri si facessero pagare dagli allievi (n. 215), è pensabile altresì che i giuristi più illustri e affermati rifuggissero dal parteciparvi in modo continuativo (pur se forse qualcuno ne avrà accettato una sorta di patronato). Il dato sicuro della esistenza di queste sedi di studio e di esercitazioni (di queste «*stationes ius publice docentium et respondentium*», per usare parole di Gellio) non deve, comunque, indurre a ritenere che solo in modo «organizzato» si sia svolto l'insegnamento del diritto nella Roma classica. Al contrario, il fenomeno tipicamente preclassico della libera frequentazione dei giuristi più rinomati da parte di volontari discepoli, almeno nel primo secolo del periodo classico, non scomparve affatto.

Discepoli (*auditores*) ebbero, come si vedrà, tutti i massimi giureconsulti dell'età classica. Ma nella fase augustea si forma-

rono addirittura, in Roma, due opposte correnti giurisprudenziali, che sembrano, entro certi limiti, ricollegarsi alla opposizione tra Muciani e Serviani (n. 151): quella dei *Sabiniani* (o *Cassiani*) e quella dei *Proculiani* (o *Proculeiani*). La loro origine pare si debba ricondurre ad una famosissima rivalità tra due giuristi dei tempi di Augusto, Capitone e Labeone (n. 222): dei quali l'uno procedé molto avanti nel *cursus honorum* e utilizzò costantemente il favore del *princeps*, l'altro (forse anche per insoddisfazione della protezione imperiale) interruppe la carriera magistratuale a livello di *praetor* e concentrò in séguito ogni sua attività nello studio del diritto. Non mancano (anzi sono ancora molti) gli storici moderni che, enfatizzando l'indubbia diversità tra i due giureconsulti, parlano di un Capitone asservito ai *principes* e di un Labeone fiero avversario degli stessi e difensore delle libertà repubblicane, ma si tratta, a nostro avviso, di una forzatura che subisce troppo passivamente qualche ambigua insinuazione di Tacito (n. 287). La rivalità delle scuole ispirate ai due giuristi di età augustea durò a lungo e fu superata, dopo oltre un secolo di dissensi, dalla schiacciante personalità dell'ultimo eminente giurista sabiniano, Salvio Giuliano (n. 226).

Tentar di definire ideologicamente il carattere delle due correnti giurisprudenziali sarebbe cosa vana, e lo dimostra l'inutilità dei moltissimi tentativi sinora compiuti. La *communis opinio* qualifica «conservatrice» la corrente sabiniana e «progressista» quella proculiana o, quanto meno, specifica che i Sabiniani predilessero un metodo conservatore, formalistico e dichiarativo, di interpretazione del diritto, mentre i Proculiani si attennero ad un metodo d'interpretazione aderente alle variazioni della vita sociale. Ma questi attributi possono avere qualche valore (e sino ad un certo punto) in ordine alle persone, rispettivamente, di Capitone e di Labeone. Basta, a togliere loro ogni fondamento, l'analisi delle numerose divergenze che, a quanto ci risulta, insorsero fra le due scuole, perché essa dimostra ampiamente che a volte i Proculiani furono molto più conservatori degli stessi Sabiniani. A nostro parere, pertanto, la tesi da adottare è proprio quella che potrebbe sembrare ed è sembrata, a tutta prima, la più superficiale. Le due correnti, sabiniana e proculiana, non ebbero una ben distinta fisionomia scientifica, ma furono una sorta di «circoli» rivaleggianti tra loro: non a caso Pomponio le qualificò «*diversae sectae*» (sette divergenti). L'appartenenza all'una o all'altra delle due aggregazioni fu, più che altro, determinata da complessi motivi personali, quali la rivalità con giuristi della opposta corrente, la

fedeltà dei discepoli ai maestri, la stessa tradizione familiare. Né gli indirizzi interpretativi furono sempre identici. Mutarono, a volte, col succedersi dei capiscuola.

Quanto alle denominazioni assunte dai giuristi rivali («Sabiniani» o «Cassiani» da un lato, «Proculiani» dall'altro), non deve troppo sorprendere che esse non siano derivate dai nomi di Capitone e di Labeone. Fu solo in una fase successiva, per opera dei rispettivi discepoli di quei due giuristi, che le due *sectae* presero consistenza. Ben lo fa capire ancora Pomponio, nel suo *liber singularis enchiridii* (n. 227), quando dice che a Capitone succedettero Sabino e Cassio e a Labeone tennero dietro Nerva padre e Proculo, aggiungendo che costoro esasperarono e moltiplicarono le originarie divergenze di vedute («*adhuc eas dissensiones auxerunt*»). Sabino e Cassio, Nerva e Proculo, dunque, trasformarono un dissenso meramente personale in quel contrasto di circoli giurisprudenziali che riempì di sé la vita giuridica del I sec. d. C., sicché fu ben a ragione che proprio ai nomi loro venissero rapportate le denominazioni dell'una e dell'altra *secta*.

Il ricordo delle *dissensiones* tra Sabiniani e Proculiani fu molto presente ai giuristi delle età successive, anche se per gran parte si trattava di divergenze ormai superate. Vi fu ancora, in piena fase adrianea, chi insistette nell'informare prevalentemente il proprio pensiero all'uno piuttosto che all'altro indirizzo dottrinale: esemplare, come vedremo, il caso di Gaio (n. 228). Quelli che erano stati poco meno di due «clubs», ciascuno dotato di un suo spiegabile «spirito di corpo», si trasformavano così, nella memoria dei posteri, in due scuole ideali, che in qualche modo si contrapponevano nell'esaltare l'uno o l'altro tra i termini dialettici di alcuni importanti problemi del diritto.

217. Le forme della letteratura giuridica classica. — Le forme letterarie in cui si estrinsecò la complessa attività giurisprudenziale classica furono, ovviamente, assai più variate di quelle del periodo preclassico. A prescindere dalle mere raccolte di formulari ad uso pratico, esse possono essere ricondotte ai seguenti tipi generali: *a*) opere di commento; *b*) opere di casistica; *c*) opere monografiche; *d*) opere elementari.

Come si vede, mancarono alla letteratura giuridica classica le grandi opere sistematiche, nelle quali la materia giuridica fosse organicamente trattata da punti di vista e di inquadramento logico-giuridici. Eppure ciò non toglie che caratteristica della giurisprudenza classica sia stata proprio la «tendenza»

sistemica. Se questa tendenza non si tradusse formalmente in genere letterario, ciò fu principalmente per il tradizionalismo dei giuristi, poco inclini ad abbandonare le vecchie formule espositive per formule espositive nuove, anche se più razionali. Dipese anche, va aggiunto, dal tempo relativamente limitato che i giureconsulti dedicarono alla attività scientifica come fine a se stessa, presi come erano da altre esigenze pratiche, di rispondenti, di consiglieri, di magistrati, di funzionari e via dicendo.

Le opere dei giuristi classici, fatta eccezione per talune aventi fini dichiarati di insegnamento (che sono poi le sole in cui sia ravvisabile una accentuata, ma pur sempre imperfetta, impostazione logico-sistemica dell'esposizione), furono tutte, in fondo, a spunto occasionale, a contenuto casistico, a redazione probabilmente affrettata, forse parzialmente affidata agli *auditores* o desunta dagli appunti degli stessi. In esse, insomma, il «sistema» dei singoli autori, il loro modo di concepire e di inquadrare nel suo complesso il fenomeno giuridico positivo, non risulta dall'esame della struttura formale (e tanto meno dalla cura dello stile linguistico), ma scaturisce dall'indagine, assai più difficile, dei presupposti impliciti delle singole affermazioni particolari.

A questo convincimento la storiografia romanistica non è giunta senza rilevanti oscillazioni, né è pervenuta (o ancora pervenuta) in modo unanime. Pure, la conclusione è chiaramente imposta dall'esame della palinogenesi che nel 1889 il Lenel ha compiuto delle opere classiche attraverso il riordinamento dei frammenti (più o meno numerosi) che di esse ci hanno trasmesso i *Digesta* di Giustiniano (n. 274) ed altre compilazioni postclassiche di minore importanza (n. 318). Anche a voler ritenere che i guasti ad esse apportati dai glossatori pregiustiniani e dai commissari triboniani siano vastissimi, rimane netta l'impressione che i testi genuini fossero ben lontani da una apprezzabile unità stilistica e da una minuziosa organicità di sistemazione. Il linguaggio originario era probabilmente, nei confronti delle redazioni a noi pervenute, più disteso in molti punti, più incisivo in molti altri, più limpido dovunque; ma ciò non toglie che esso si riveli assai spesso sbrigativo, o quanto meno privo di un sufficiente lavoro di lima: proprio cioè di una disunita stesura di note e di appunti, la quale ha dato a sua volta materia a elaborazioni non del tutto equilibrate nelle varie parti, a trattazioni evidentemente fatte con rapide ricuciture di quelle note e di quegli appunti in orditi espositivi a carattere, sopra tutto quanto alla forma, eminentemente affrettato. La riprova se ne ha nell'unica opera giuridica classica giunta sino a noi pressoché integralmente, le *institutiones* di Gaio (n. 228): un'opera che, pur avendo (eccezionalmente) una sua sistematica particolarmente curata, mostra

lacune, ripetizioni, squilibri di esposizione, variazioni di tono, che è ben difficile attribuire tutti all'elaborazione glossatoria postclassica. Sicché concludere che il «sistema», inteso rigorosamente come la visione organica e armonica dell'ordinamento giuridico, costituì per i classici solo una tendenza, non una apprezzabile realizzazione, è ormai, allo stato delle nostre conoscenze, addirittura necessario.

218. Segue. Le opere di commento. — Le opere di commento dei giuristi classici sono caratterizzate dal fatto di esporre la materia giuridica sotto specie di commento a testi legislativi, giurisdizionali o giurisprudenziali precedenti. Esse possono essere classificate in quattro categorie: a) *libri iuris civilis*; b) *libri ad edictum*; c) commenti a testi di *ius publicum*; d) commenti e note ad opere di precedenti giureconsulti.

(a) I *libri iuris civilis*, di cui furono autori, per quel che ci risulta, solo Sabino e Cassio (n. 223), potrebbero anche essere qualificati come opere sistematiche, se non si trattasse di revisioni del molto approssimativo «sistema» di *ius civile* di Q. Mucio (n. 151).

Dei *libri* di Cassio sappiamo troppo poco per poter stabilire sino a che punto corrispondessero a quelli di Mucio, e in particolare se ne ricalcassero pedissequamente l'ordine espositivo. Dei *libri iuris civilis* di Sabino sappiamo molto di più, non perché ce ne sia pervenuto qualche frammento, ma perché furono a loro volta largamente commentati da autori successivi, le cui opere permettono di individuare vari lemmi scritti da Sabino e permettono sopra tutto di rintracciare le linee maestre della sua esposizione (il cd. «sistema sabiniano»). Il sistema di Quinto Mucio è rispettato sino a un certo punto: le due prime parti (diritto successorio e diritto delle persone) approssimativamente coincidono, ma le altre due (rapporti obbligatori e rapporti reali) sono presentate in ordine inverso a quello della trattazione muciana.

Il limitatissimo numero dei *libri* (solo tre rispetto ai diciotto di Quinto Mucio) ha anche indotto a classificare l'opera di Sabino tra quelle di tipo isagogico. Ma la tesi non persuade. Anche se l'utilizzazione a fini didattici ne fu larga (il che non siamo tuttavia in grado di stabilire), il carattere prevalente, anzi proprio, del trattato sabiniano fu quello di una sintesi, tanto rigorosa quanto efficace, del *ius civile* muciano; sintesi aggiornata (e talvolta integrata da richiami a istituti del *ius honorarium*), alla stesura della quale il giurista dovette concentrarsi negli anni, sino ai cinquanta, in cui condusse una vita particolarmente ritirata e laboriosa.

(b) *Libri ad edictum* (*praetorum, aedilium curulium, provinciale*) furono scritti in gran numero da vari giuristi, col metodo di riportare le clausole edituali, facendole seguire da un commento. Particolarmente ampie furono le opere *ad edictum praetoris*, spesso vastamente integrate, peraltro, da squarci relativi a materie di *ius civile*.

Autori di commentari edittali furono Labeone (n. 222), Masurio Sabino e Celio Sabino (n. 223), Viviano e Sesto Pedio (n. 225), Pomponio (n. 227), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232), Callistrato (n. 233) e ancora, a quanto si ricava da un cenno di Ulpiano, un tal Quinto Saturnino, che è forse da identificare con Claudio o con Venuleio Saturnino (n. 227). La sistematica delle loro opere fu, salvo talune sporadiche varianti (sopra tutto in Paolo), una sistematica approssimativamente uguale per tutti e venuta via via a stabilizzarsi nei secoli: la sistematica che si attribuisce solitamente all'editto del sec. II d. C. nelle «ricostruzioni» che se ne tentano al giorno d'oggi (n. 206).

(c) Numerosi, in ogni tempo, furono i commenti a testi di *ius publicum*: dalle principali *leges* preclassiche a quelle della fase augustea ed ai *senatusconsulta* normativi. Ma per molti di essi, di cui a noi sono pervenuti sparuti frammenti o soltanto notizie, è da chiedersi se siano stati mai concepiti o scritti come opere autonome. Sopra tutto di fronte a certi *libri singulares* (*ad legem Cinciam*, *ad legem Falcidiam*, *ad SC. Tertullianum*, *ad orationem divi Severi* e via dicendo) sorge il dubbio che si tratti piuttosto di «estratti», eventualmente operati in età postclassica, da più vaste trattazioni (*libri digestorum* e *ad edictum*, sopra tutto).

Oggetto preferito dei commenti al *ius publicum* furono le leggi augustee: le *leges Iulia et Papia Poppea* furono commentate da Mauriciano e Terenzio Clemente (n. 227), da Gaio (n. 228), da Marcello (n. 229), da Paolo (n. 231), da Ulpiano (n. 232); la *lex Iulia de adulteriis* fu commentata partitamente da Ulpiano, ma dette occasione anche a monografie di Papiniano (n. 230) e di Paolo; la *lex Aelia Sentia* fu commentata da Paolo e da Ulpiano. Labeone (n. 222) e Gaio (n. 228) scrissero anche *ad legem XII tabularum* (considerata, secondo la tradizione, come *lex publica*: n. 66), adeguandosi probabilmente al testo di Sesto Elio (n. 152).

(d) I commenti ad opere di precedenti giuristi furono l'attività prediletta dai giureconsulti classici, che con questo metodo riuscivano a contemperare il rispetto della tradizione con le esigenze di adeguamento dei principi antichi ai nuovi tempi ed alle nuove visuali. La gamma di questo tipo di opere fu vastissima. Si andò: dalle riedizioni aggiornate e munite di *notae* critiche del commentatore (riedizioni che erano pubblicate ovviamente sotto il nome dell'autore commentato); ai commentari lemmatici (pubblicati sotto il nome del commentatore), in cui gli insegnamenti (o una scelta degli insegnamenti) dell'autore commentato erano trascritti (o condensati) in altrettanti *lemmata* che costituivano appunto il dato di partenza delle considerazioni del commentatore; alle rielaborazioni di opere o di gruppi di opere di un singolo autore, generalmente in forma riassuntiva (rielaborazioni che erano, a seconda dei casi, indicate col nome dell'autore epitomato, oppure dell'epitomatore o di tutti e due).

L'intitolazione fu, corrispondentemente alla vastità della gamma ora descritta, molto varia: «*libri ad*» (col nome del giurista commen-

tato all'accusativo), «*libri ex*» (col nome del giurista commentato all'ablativo), «*libri* (del giurista Tizio) *epitomati a*» (col nome dell'epitomatore all'ablativo), «*libri epitomarum*», «*libri pandectarum*», «*libri lectionum*». Ma il titolo dell'opera spesso inganna circa il carattere del commento, sicché l'unica è analizzare, quando è possibile, i frammenti dell'opera stessa.

Tralasciando il lungo elenco delle *notae*, il quadro è approssimativamente questo. I *libri iuris civilis* di Q. Mucio (n. 154) furono commentati da un Lelio Felice (di cui parla Gellio), da Gaio (n. 228) e ampiamente da Pomponio (n. 227), il quale ultimo adottò il sistema del commentario lemmatico. I *digesta* di Alfenio Varo (n. 154) furono epitomati da Paolo (n. 231). I *piithaná* di Labeone (n. 222) furono epitomati egualmente da Paolo. I *posteriores* di Labeone furono annotati da Giavoleno (n. 229). L'opera di un non meglio noto Vitellio occasionò *libri ad Vitellium* di Sabino (n. 223) e di Paolo, il quale ultimo però sembra abbia in realtà utilizzato il commentario di Sabino. I tre *libri iuris civilis* di Sabino furono commentati col sistema lemmatico da Pomponio, da Paolo e da Ulpiano (n. 232). *Libri ex Cassio* (commentario lemmatico di un florilegio dei *libri iuris civilis* di Cassio) furono scritti da Giavoleno. Plauzio (n. 225) dette adito a *libri ad* (o *ex*) di Giavoleno, Nerazio (n. 224), Pomponio e Paolo. Giuliano (n. 226) scrisse *libri ad Urseium Ferozem* (n. 225) e *ex Minicio* (n. 225). *Ad Neratium* scrisse alcuni *libri* Paolo. Raccolte di estratti furono le *lectiones* (o *variae lectiones*) di Pomponio e di Paolo (queste ultime di dubbia genuinità), nonché i *libri pandectarum* di Ulpiano e di Modestino (n. 233). Un sunto di antichi testi (*libri iuris epitomarum*), forse da classificarsi piuttosto tra le cretomazie elementari (n. 221), scrisse il tardo Ermogeniano (n. 233).

219. Segue. Le opere di casistica. — Opere di casistica in senso proprio, cioè raccolte di *casus* o *problemata*, ciascuno con la sua soluzione, furono: a) i *libri responsorum*; b) i *libri quaestionum, disputationum, epistularum*; c) i *libri digestorum*.

Probabilmente questo tipo di raccolte fu quello in cui maggiormente operarono gli *auditores* (n. 217). Delle risposte e delle opinioni espresse dal giurista essi prendevano nota piú o meno letterale su tavolette o papiri, avendo cura di trascrivere o di esprimere sinteticamente il *casus* (sopra tutto se si trattava di un caso pratico) tal quale era stato formulato dagli interroganti. Si formavano cosí, man mano, raggruppamenti di documenti a carattere cronologico che, peraltro, dovevano subire periodici riordinamenti sistematici, intesi a classificare le questioni per materia ed a facilitare pertanto, non solo ai fini dello studio ma anche ai fini del reperimento dei «precedenti», l'utilizzazione in futuro del lavoro svolto in passato. Lo schema piú

ovvio di questa classificazione era offerto dall'*edictum* dei magistrati giurisdicenti. Quando finalmente si procedeva alla compilazione della raccolta (o dallo stesso giurista, o da lui con l'aiuto dei suoi *auditores*, o dagli *auditores* dopo la sua morte), lo schema tradizionale veniva generalmente mantenuto, ma i testi originari erano variamente sfrondate e rielaborati. Spesso erano taciuti (o genericizzati in *Titius* e *Caius*) i nomi degli interroganti e delle parti; sovente il *casus* era espresso in discorso indiretto; la risposta del giurista veniva di solito abbreviata (tacendosi motivazioni inutili in un discorso rivolto a lettori specializzati) e introdotta con un «*respondi*» o un «*respondit*»; altre volte anche il parere del giureconsulto veniva esposto in forma indiretta. Le riedizioni e rielaborazioni postclassiche (da ritenersi numerose e frequenti, dato l'interesse pratico di queste raccolte) procedettero ancora oltre lungo questa strada.

Questo in via generale. Ma ecco qualche piú specifica notizia.

(a) I *libri responsorum* erano raccolte di *responsa*, ordinate generalmente secondo il sistema edittale, ma non senza variazioni rispetto ad esso. Per come ci sono pervenuti (attraverso il filtro delle rielaborazioni postclassiche), i *responsa* non risultano pubblicati, in genere, nella forma originaria. Il *casus* è solitamente riassunto, omettendosi il nome delle parti ed altre indicazioni superflue, e la soluzione (introdotta con un «*respondi*», «*dixi*» ecc.) è spesso integrata con ulteriori osservazioni relative ad ipotesi simili od analoghe.

Numerosi sono i giuristi classici di qualche rilievo, compresi quelli sforniti di *ius publice respondendi*, che hanno lasciato notizia o traccia di *libri responsorum*. L'elenco sarebbe superfluo.

(b) I *libri quaestionum* o *disputationum* erano raccolte di *responsa* dati dai giuristi in ordine a *casus* puramente immaginari, benché realistici, prospettati dagli *auditores*. I giuristi piú illustri raccoglievano, inoltre, nei *libri epistularum*, le *epistulae* indirizzate ad altri minori studiosi di diritto, che li avessero interrogati su questo o su quell'argomento. Questo tipo di opere si prestava, molto piú dei *libri responsorum*, a divagazioni, osservazioni complete, incisi.

Va sottolineato, a scanso di equivoci, il carattere «realistico» dei casi immaginari che davano materia alle *quaestiones* giuridiche: è il dato che differenzia nettamente queste ultime dalle molte questioni di sapore giuridico che si leggono nei libri dei retori. Mentre i retori adattavano liberamente le questioni da loro escogitate alle dimostrazioni e perorazioni di cui volevano dare esempio (spesso inventando di sana pianta i principî giuridici e i provvedimenti cui trovavano opportuno richiamarsi), i giuristi miravano a risolvere *casus* nuovi e inconsueti sulla base di una rigorosa aderenza al diritto dei loro tempi, subordinando cioè la dimostrazione ad un rilievo puntuale dell'esperienza giuridica romana.

Anche per i *libri quaestionum* e simili l'elenco degli autori sarebbe superfluo. Piuttosto vanno segnalate alcune opere che stanno a cavallo tra la raccolta di *quaestiones* e quella di *responsa* e che rappresentano, in certo senso, dei florilegi di insegnamenti memorabili pronunciati da un certo giurista: i *coniectanea* di Capitone (n. 222), i *pithaná* e i *posteriores* di Labeone (n. 222), i *memorialia* (menzionati da Gellio) di Masurio Sabino (n. 223), le *membranae* di Nerazio Prisco (n. 224).

(c) I *libri digestorum* (da *digerere*, ordinare), nella cui redazione si cimentarono pochissimi tra i massimi giureconsulti, erano raccolte molto ampie di *quaestiones* e *responsa*, compilate in modo da riguardare tutto il diritto (privato) vigente. A prescindere dai manuali didattici, essi furono, forse, il tipo di opera che maggiormente e meglio espresse le tendenze sistematiche dei giureconsulti classici. Il loro schema formale comportava due parti: una prima (piú ampia) dedicata alle materie dell'*edictum praetoris*, ed una seconda relativa alle materie estranee all'*edictum* (successione intestata civile, principali *leges*, *senatusconsulta* ecc.). Ma, in sostanza, i *libri digestorum* erano qualcosa di piú di una raccolta casistica, perché riguardavano ogni possibile argomento dello scibile giuridico privato, ed erano, inoltre, qualcosa di diverso da un commento ai testi sopra citati, perché questi si limitavano a fornire all'autore solo lo spunto per trattare distesamente delle fattispecie da essi toccate.

Fu attraverso i *libri digestorum* che la giurisprudenza romana operò il massimo sforzo di coordinamento sistematico del *ius civile* con il *ius honorarium*. Fondamentali, al riguardo, i *digesta* di Celso figlio (n. 224), nei quali sono rifuse raccolte precedenti (*commentarii*, *epistulae*, *quaestiones*), e i *digesta* di Salvio Giuliano (n. 226), anch'essi derivati dalla rielaborazione di raccolte precedenti. Scrissero *digesta* anche Marcello e Scevola (n. 229), ma il capolavoro fu quello di Giuliano, che esercitò decisiva influenza sui giuristi posteriori.

220. Segue. Le opere monografiche. — Opere a carattere monografico furono dalla giurisprudenza classica dedicate a svariati argomenti dello scibile giuridico. Esse ebbero scopi essenzialmente pratici, cioè di informazione specifica o di trattazione approfondita di materie speciali, o particolarmente interessanti, o di particolare rilievo pratico per il pubblico o per determinati magistrati e funzionari.

Generalmente le trattazioni monografiche si limitarono a pochi *libri*, od anche ad uno solo (*libri singulares*), e non è da escludere che molte di esse siano consistite in semplici stralci, piú o meno rielaborati, da raccolte piú vaste, operati dagli stessi autori di queste o dai loro *auditores*. In ordine a parecchi *libri singulares* vi sono, anzi, motivi per congetturare che si tratti di compilazioni postclassiche, il cui titolo («*liber singularis*») sta a denunciare non già la dimensione materiale

del *liber* papiraceo (cioè del rotolo di papiro), ma il carattere «monografico» (cioè specifico o singolare, indipendentemente dalla dimensione) dell'opera (n. 256).

(a) Argomenti di carattere speciale furono trattati, tra l'altro, nei *libri* dedicati al *ius fisci*, ad altre materie finanziarie, alla *res militaris* (cioè alle norme speciali sui militari) e alla repressione criminale.

Di argomenti fiscali e finanziari si occuparono: Paolo (n. 231: *de iure fisci libri II*, *de censibus libri II* ecc.), Ulpiano (n. 232: *de censibus libri VI*), Marciano (n. 233: *de delatoribus liber singularis*), Callistrato (n. 233: *de iure fisci et populi libri IV*), Arcadio Carisio (n. 233: *de muneribus civilibus liber singularis*).

De re militari scrissero: Taruttieno Paterno (n. 229), Paolo (*de poenis militum liber singularis*), Macro e Menandro (n. 233).

Si occuparono della repressione criminale: Meciano (n. 227: *de iudiciis publicis libri XIV*), Venuleio Saturnino (n. 227: *de iudiciis publicis libri III*), Claudio Saturnino (n. 227: *de poenis paganorum liber singularis*), Paolo (*libri singulares de poenis e de extraordinariis criminibus*), Macro (*de iudiciis publicis libri II*), Marciano (*de iudiciis publicis libri II*), Modestino (n. 233: *de poenis libri IV*).

(b) Argomenti di particolare rilievo pratico, sia per il pubblico sia per determinati magistrati e funzionari, formarono oggetto: dei *libri* sui *iudicia publica* in materia criminale; dei *libri de officio*, scritti essenzialmente per agevolare l'esercizio di certe cariche pubbliche (*de officio consulis, proconsulis, praesidis, praefecti [urbi, vigilum, praetorio], quaestoris, curatoris rei publicae, adsectorum consularium, praetoris tutelaris*); dei *libri* in materia di *cognitio extra ordinem* (*de cognitionibus, de appellationibus, de testibus*).

De officio consulis scrissero: Marcello (n. 229) e Ulpiano (n. 232). *De officio proconsulis*: Venuleio (n. 227), Paolo, Ulpiano. *De officio praesidis*: Macro. *De officio praefecti urbi*: Paolo e Ulpiano. *De officio praefecti vigilum*: Paolo e Ulpiano. *De officio praefecti praetorio*: Arcadio Carisio. *De officio adsectorum*: Masurio Sabino (n. 223: *adsectorium*) e Paolo. *De officio consularium*: Ulpiano. *De officio praetoris tutelaris*: Paolo, Ulpiano, Modestino (anche con riferimento più specifico alle cause di *excusatio* del tutore: *libri de excusationibus*). Degno di menzione è anche l'Ἀστυνομικὸς μονόβιβλος di Papiniano (n. 230).

In materia di processo privato *extra ordinem* scrissero: Paolo (*de cognitionibus, de iure libellorum, de appellationibus, ad municipalem*), Ulpiano (*de appellationibus libri IV e de omnibus tribunalibus libri X*), Callistrato (*de cognitionibus libri VI*), Marciano (*de appellationibus*), Macro (*de appellationibus*), Arcadio Carisio (*de testibus liber singularis*).

(c) Argomenti di particolare interesse, meritevoli di trattazione più diffusa e specifica, furono le *manumissiones*, le *nuptiae*, le *verborum obligationes*, i *testamenta*, i *fideicommissa*. Sopra tutto queste monografie dedicate ad argomenti di diritto privato dovettero costituire stralci di opere più vaste. Per molte di esse, anzi, e particolarmente

per taluni *libri singulares* di tipo teorizzante (*de iure singulari, de iuris et facti ignorantia* ecc.), deve revocarsi in dubbio che lo stralcio sia stato davvero compiuto in periodo classico, e non sia stato fatto, invece, nel periodo della decadenza.

221. Segue. Le opere elementari. Le opere a carattere elementare furono particolarmente composte dai giureconsulti della fase adrianea, non solo per le finalità dell'insegnamento, ma anche per quelle della rapida informazione a fini pratici. Esse furono di due tipi: *a)* manuali sistematici; *b)* cretomazie elementari.

(*a*) Manuali sistematici, in piccolo numero di *libri*, generalmente ridotto, furono le *institutiones* di Gaio (n. 225), di Paolo (n. 231), di Ulpiano (n. 232), di Callistrato, di Marciano (n. 233): tutti degni di buona nota per i tentativi di un'impostazione razionale dello *studium iuris*. I *libri XII institutionum* di Florentino (n. 229) rientrano solo in parte nella categoria dei manuali elementari, in quanto costituirono piuttosto un trattato di media grandezza.

Parlare, come taluni fanno, di un «sistema istituzionale» proprio e caratteristico (cioè diverso dal sistema «sabiniano» e da quello «editale») sembra azzardato, anche se è giusto distinguere le opere a carattere istituzionale da ogni altro tipo di produzione letteraria classica. La nota comune a tutte è la tendenza alla sintesi, nonché il fatto di aprirsi con un proemio sull'ordinamento giuridico e sulle sue fonti. Per il resto l'andamento espositivo è tutt'altro che identico. Le *institutiones* di Florentino (di cui abbiamo conoscenza lacunosa) trattano via via: delle fonti (libro I), del *matrimonium* e della *tutela* (III-V), dei rapporti reali (VI), dei rapporti obbligatori (VII-VIII), dello *status hominum* (IX), della successione ereditaria (X-XI). Quest'ordine diverge notevolmente da quello delle *institutiones* di Gaio (quasi integralmente pervenuteci), che è approssimativamente (nel quadro di una singolare impostazione di cui parleremo più in là: n. 228) questo: fonti, diritto delle persone, cose e rapporti assoluti reali, successione ereditaria testata e intestata, *obligationes*, tutela dei diritti (*actiones*). Le *institutiones* di Marciano seguono il sistema di Gaio sino alla materia delle successioni, ma poi lo abbandonano e adottano un criterio diverso e poco chiaro, che fa dubitare che l'opera sia stata mai rifinita dall'autore. Degli altri manuali istituzionali resta troppo poco per poterne discorrere con costrutto.

(*b*) Crestomazie elementari furono le numerose raccolte di *regulae, definitiones, sententiae, opiniones, differentiae* dei vari giuristi, spesso non curate da essi personalmente, ma dai loro *auditores*.

Una caratterizzazione più precisa, a seconda dei titoli, è impresa vana. Scrissero *regulae* Nerazio (n. 224), Pomponio, Gaio, Cervidio Scevola (n. 229), Paolo, Licinnio Rufino, Ulpiano, Marciano e Modestino (n. 233). Paolo fu autore anche di *sententiae* e di *manualia*, Ulpiano di *opiniones* (se l'opera è genuina), Modestino di *differentiae*.

I *libri VI iuris epitomarum* di Ermogeniano (n. 233), in gran parte fondati su opere istituzionali di giuristi precedenti con apparente esclusione di Gaio, furono probabilmente una sorta di opera destinata alla informazione veloce e, forse, all'uso burocratico e giudiziario.

Un posto a sé ha l'*enchoridion* di Pomponio, di cui diremo a suo tempo (n. 227), ma di cui si può qui anticipare che fu probabilmente proprio e solo una *crestomazia* elementare di appunti dettati da Pomponio ai suoi discepoli.

§ 35. — I PRINCIPALI GIURECONSULTI CLASSICI

SOMMARIO: 222. Capitone e Labeone. — 223. I principali giuristi sabiniani. — 224. I principali giuristi proculiani. — 225. Gli altri giuristi della fase augustea. — 226. Salvio Giuliano. — 227. Africano e Pomponio. — 228. Gaio. — 229. Marcello e Scevola. — 230. Papiniano. — 231. Paolo. — 232. Ulpiano. — 233. Marciano, Modestino e altre figure minori. — *Riepilogo del periodo classico.*

222. Capitone e Labeone. — La lista dei giureconsulti classici e delle loro opere potrebbe prendere, a volerla fare in modo circostanziato, molto più spazio di quanto vi dedicheremo. Ai fini nostri è sufficiente citare i dati essenziali relativi ai giuristi di maggior spicco, rimettendo per ciascuno di essi a quanto già si è detto circa le varie forme in cui si esplicò l'attività giurisprudenziale classica.

I due personaggi dai quali occorre prendere le mosse sono i due già citati contemporanei di Augusto: Capitone e Labeone (n. 216).

(a) Capitone (*C. Ateius Capito*) fu *consul suffectus* nel 5 d. C. e *curator aquarum* dal 13 al 22 (anno della sua morte). Ebbe a maestro Aulo Ofilio (n. 154).

Le fonti ci rappresentano Capitone come dotato di notevole intelligenza, ma troppo facile a transigere con la propria coscienza pur di ottenere il favore di Augusto o di Tiberio («*humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas domi artes dehonestavit*»). Il giudizio è peraltro, come già si è detto (n. 216), quello di un censore severo, Tacito, forse eccessivamente concentrato nel tentativo di dare un significato politico alla contrapposizione, che innegabilmente vi fu, tra Capitone e Labeone e forse, si aggiunga, altrettanto eccessivamente propenso a segnalare con favore, tra i due rivali, Labeone, cioè

l'uomo che, come vedremo subito, ebbe atteggiamenti molto più indipendenti nei confronti di Augusto. Se si tiene presente che di Capitone Pomponio segnala come caratteristica precipua il conservatorismo («*in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat*»), viene piuttosto difficile accettarne l'immagine di giurista prono a tutte le pretese del principato. La verità è probabilmente che egli, pur non tradendo la sua dignità di esperto delle istituzioni giuridiche tradizionali, si adeguò senza troppo recalcitrare (come moltissimi altri, del resto) alle novità politiche del regime inaugurato da Augusto.

Opere di Capitone furono: i *Libri de iure pontificio* (almeno 7), scritti forse per apprestare materiali sulla complessa materia ad Augusto (il quale fu fatto *pontifex maximus* nel 12 a. C.); i *Libri coniectaneorum* (almeno 9), in cui vennero raccolti pareri e congetture (*coniectanea*) da lui emessi in ordine a vari problemi di diritto pubblico e di diritto privato sollevati dalla costituzione del principato e dalla legislazione augustea. Posto che questo sia stato il profilo delle opere (delle quali, in verità, ben poco ci è direttamente o indirettamente pervenuto), può anche consolidarsi l'ipotesi di una particolare vicinanza, tuttavia entro i limiti della correttezza, alle posizioni dei *principes*.

(b) Labeone (*M. Antistius Labeo*) fu allievo di Trebazio (n. 154) e figlio di un Pacuvio Labeone, anch'egli giurista. Nacque intorno al 45 a. C. e percorse il *cursus honorum* sino alla pretura, avvalendosi, esattamente come Capitone, della inevitabile protezione di Augusto. Solo quando Augusto gli offrì la *commendatio* a *consul suffectus* egli rifiutò, preferendo ritirarsi a vita privata. Queste notizie, che ci provengono da Pomponio, consigliano di ridimensionare la sua figura di oppositore politico del *princeps*, quale ci è suggerita da Tacito, e maggiormente trattengono dal giudicarlo un acceso rivale del preteso cortigianesco Capitone. D'altra parte, egli era, forse, ben più di Capitone, dotato di beni di fortuna e di una larga cultura, sopra tutto in grammatica: il che fa capire come possa essergli riuscito facile e gradevole, dopo l'abbandono della vita politica, darsi esclusivamente al diritto e dividere l'anno, a quanto ci narra Pomponio, tra sei mesi trascorsi in Roma con i discepoli e sei mesi trascorsi lontano (forse nelle sue terre del Sannio) a meditare ed a scrivere.

L'opera di Labeone fu, in effetti, vastissima (400 libri, secondo Pomponio). Fanno spicco, almeno ai nostri occhi, i *Posteriores libri* (almeno 40): una raccolta postuma di *quaestiones* (forse anche di pochi *responsa*) che fu annotata da Aristone (n. 225) e commentata da Giavoleno.

Altri scritti labeoniani furono: i *Libri de iure pontificio* (almeno 15), analoghi a quelli di Capitone; i *Libri ad XII tabulas* (almeno 2); i *Libri responsorum* (almeno 15); i *Libri epistularum*, di cui abbiamo notizie piuttosto vaghe; i Πιθανῶν βιβλία («*rerum probabilium libri*») citati da Pomponio e da Ulpiano, escerpiti da Paolo, forse redatti da un discepolo; i commentarî *ad edictum praetoris (urbani, peregrini) et aedilium curulium*, in un numero imprecisato, ma non minimo di libri.

Dei *posteriores* abbiamo indiretta (e non si sa quanto deformata) conoscenza attraverso i *libri* di Giavoleno (n. 223). La congettura più probabile è che la raccolta sia stata pubblicata, sotto il nome di Labeone, da qualche suo amico o discepolo, utilizzando il materiale che lo stesso Labeone aveva accantonato e forse anche ordinato per materie durante la sua vita laboriosa. Si trattò, in altri termini, di un «fondo» di documenti che, pubblicato integralmente e senza alcun tentativo di scelta, dovette rivelarsi certo prezioso, ma pieno di ripetizioni e di lungaggini. Da qui l'utilità del lavoro di riduzione e di annotazione espletato dal sabiniano Giavoleno; da qui anche la fortuna dell'edizione (non esente, ovviamente, da note critiche) giavoleniana, che fece ben presto dimenticare la raccolta originale.

223. I principali giuristi sabiniani. — I rappresentanti più eminenti della corrente sabiniana, cioè di quella cd. «scuola» della fase augustea che la tradizione ricollega alla figura di Ateio Capitone (n. 216), furono: Sabino, Cassio, Celio Sabino, Giavoleno, Aburnio Valente.

(a) Sabino (*Massurius*, o *Masurius, Sabinus*), seguace di Capitone, capeggiò la corrente sotto Tiberio (n. 157). Fu di modesti natali, si mantenne con gli onorarî derivatigli dall'insegnamento del diritto e solo verso i cinquant'anni riuscì a mettere insieme il censo sufficiente per l'iscrizione nell'*ordo equester*. Fu forse il primo giureconsulto che ottenne il *ius respondendi*: prima di Tiberio, infatti, vi era solo la ben diversa distinzione sociale, cioè priva di rilevanza giuridica, del *respondere ex auctoritate principis* (n. 200).

Opera principale di Sabino furono i celebratissimi *Libri tres iuris civilis*, dei quali abbiamo già parlato (n. 218). Li annotò Aristone (n. 225) e li commentarono Pomponio (n. 227), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232).

Da ricordare sono anche: i *Libri ad edictum praetoris urbani* (almeno 5); un *Liber singularis de officio adsessorum* o *adsessorius*, in cui l'autore riferiva decisioni del *praetor urbanus*, alle quali aveva egli stesso assistito; i *Libri memorialium*, dedicati ad argomenti di *ius publicum* e *ius sacrum*; i *Libri responsorum*, raccolti forse dai suoi discepoli; i *Libri ad Vitellium* (non si intuisce bene se dedicati ad un amico

o volti a commentare l'opera di un giurista precedente), relativi ad argomenti di *ius civile*, e piú precisamente alla materia testamentaria.

(b) Cassio (C. *Cassius Longinus*), allievo di Sabino, diresse la corrente con lui e dopo di lui. Fu *consul suffectus* nel 30 d. C. e rivestí poi altissime cariche (proconsole d'Africa, legato imperiale in Siria). Nel 65 fu deportato in Sardegna per ordine di Nerone; fatto rimpatriare da Vespasiano, morí sugli inizi del principato di costui (69-79 d. C.). Contese a Sabino l'onore di dare il nome alla scuola: «*Cassianae scholae princeps et parens*», dice di lui Plinio il giovane (n. 289).

Opere di Cassio furono: i *Libri iuris civilis*, almeno 10, ma probabilmente assai piú dei 15 *libri ex Cassio* di Giavoleno, che appaiono esserne un riassunto o un florilegio; i *Libri responsorum*, non attestati dalle fonti, ma probabili.

Si attribuiscono a Cassio anche delle *notae ad Vitellium*, ma senza buon fondamento.

(c) Celio Sabino (Cn. *Arulenus Caelius Sabinus*), allievo di Cassio, fu *consul suffectus* nel 69 d. C. e capo della corrente sotto Vespasiano, che molto lo favorí.

Sue opere: i *Libri ad edictum aedilium curulium*, citati dai posteri; forse anche alcuni *Libri iuris civilis*, supposti con un certo fondamento da alcuni autori moderni.

(d) Giavoleno (L., o C., *Octavius Titius Tossianus Iavolenus Priscus*): nato prima del 60 d. C., fu console fra l'83 e il 90. Svolse una carriera singolarmente brillante: comandante delle legioni in Mesia e in Africa, preside delle province di Britannia, Germania superiore e Siria, proconsole di Africa. Di ingegno vivacissimo, dedicò tutti i ritagli del suo tempo allo studio del diritto: studio non sistematico, ma un po' estemporaneo, fatto di note, osservazioni e responsi.

La caratteristica di Giavoleno Prisco fu di uscire piuttosto spesso dalla cerchia delle opinioni della propria scuola, per avvicinarsi, anche se criticamente, a quelle della scuola opposta. Esercitò assai poco il *ius respondendi* (di cui fu certamente dotato): piú che altro risolve questioni propostegli, per la sua alta autorità, da altri giuristi.

Opere attribuite a Giavoleno sono: i *Libri epistularum* (14), in cui sono raccolti *responsa* e *quaestiones* su argomenti di *ius civile*, in

risposta a domande che appaiono spesso poste da altri giureconsulti; i *Libri ex Cassio* (15); i 5 *Libri ex Plautio* (n. 225); i *Libri ex posterioribus Labeonis*, commento critico ai *posteriores* di Labeone (n. 222), probabilmente una decina. Di questi ultimi si conoscono, attraverso i *Digesta* di Giustiniano, due diverse redazioni («*Iavoleni libri ex posterioribus Labeonis*» e «*Labeonis libri posteriores ab Iavoleno epitomati*»), che sono (a nostro parere) ambedue frutto di rielaborazione postclassica dell'unico commentario redatto originariamente da Giavoleno.

(e) Aburnio Valente (*L. Fulvius Aburnius Valens*): nato sulla fine del sec. I, fiorì sotto Traiano e Adriano e fu forse membro del *consilium* di Antonino Pio. Scrisse 7 *Libri fideicommissorum*.

Pomponio, che ce ne parla nel suo *enchiridion* (n. 227), aggiunge all'elenco dei Sabiniani anche il nominativo di un tal *Tuscianus*, mai da altri nominato. È probabile, secondo noi, che il misterioso Tusciano non sia mai esistito e che la sua menzione sia frutto di un equivoco di copista originato dal fatto che tra i nomi di Giavoleno Prisco, anch'egli rammentato da Pomponio, vi era, come abbiamo visto, quello di *Tossianus*.

224. I principali giuristi proculiani. — Principali esponenti della corrente proculiana furono: Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio.

(a) Nerva padre (*M. Cocceius Nerva pater*), dopo aver goduto di molta amicizia con Tiberio, si uccise nel 33 d. C., disperando che ormai potessero rivivere i tempi della libera repubblica. Fu, a dir di Tacito, straordinariamente colto («*omnis humani divinique iuris sciens*») e fu molto citato dai giureconsulti posteriori, ma non si conoscono i titoli delle sue opere.

(b) Proculo (*Proculus*) fu contemporaneo e rivale di Sabino, ma di lui non si ricorda altro che il *cognomen*: cosa singolare per un personaggio che, stando a Pomponio, ebbe grande rilievo politico («*plurimum potuit*»). Può darsi che si identifichi con uno dei vari Proculi eminenti del primo cinquantennio del primo secolo, ma non si può dire con quale. Probabile è che abbia avuto il *ius respondendi*. Scrisse almeno 11 *Libri epistularum* e lasciò un certo numero di *responsa*, citati dai posteri.

(c) Nerva figlio (*M. Cocceius Nerva filius*) fu figlio dell'altro Nerva e presumibilmente padre dell'imperatore di questo nome (n. 159). Scrisse alcuni *Libri de usucapionibus* e lasciò molti *responsa*.

(d) Pegaso (*Pegasus*) fu contemporaneo e rivale di Celio

Sabino (n. 223). Fu *praefectus urbi* sotto Vespasiano: questo alto grado da lui raggiunto porta a ritenere che sia appartenuto ad una famiglia senatoria e induce a prestar poca fede all'aneddoto secondo cui egli sarebbe stato figlio di un modesto comandante di trireme da guerra ed avrebbe avuto dal padre, a titolo di soprannome, il nome della nave (o meglio, della polèna di Pegaso, che stava sulla sua prua). Più probabile è che Pegaso sia, come nel caso di Proculo, un *cognomen* facilmente identificabile, almeno dai cittadini del sec. I d. C., tra quelli delle famiglie altolocate dell'epoca.

Pegaso si trova spesso citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere. Fu, con ogni probabilità, il *relator* del SC. *Pegasianum* (n. 213).

(e) Celso padre (*P. Iuventius Celsus pater*), successore di Pegaso, appare citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere.

(f) Celso figlio (*P. Iuventius Celsus*) fu figlio del precedente e di lui molto più rinomato. Giovanissimo, partecipò ad una congiura contro Domiziano, sfuggendo per una fortunata circostanza al supplizio. Fu pretore nel 106 o 107 d. C., legato in Tracia e due volte console (la seconda volta nel 129). Fece parte del *consilium* di Adriano, ma non giunse, probabilmente, a vedere la fine del governo di questo *princeps*. Fu proponente (insieme col console ordinario Q. Iulius Balbus) del cd. SC. *Iuventianum* (n. 204).

Celso si distingue per un grande acume nella discussione dei casi dubbi e per una non meno grande vivacità nel bollare l'inesperienza o l'ingenuità dei suoi interroganti. Dal modo brusco in cui egli rispose al quesito postogli da tal Domizio Labeone, è divenuto proverbiale parlare, in casi analoghi, di «*quaestio Domitiana*» e di «*responsum Celsinum*» («*Aut non intellego, quid sit, de quo me consulis, aut valide stulta est consultatio tua*»). Sua è anche la famosa «definizione» del *ius* (inteso nel senso di *iuris prudentia*) come «*ars boni et aequi*» (n. 197).

Opera fondamentale di Celso furono i rinomatissimi *Libri digestorum*, in numero di 39, di cui una prima parte (libri 1-27) era dedicata al *ius honorarium*, con larghe integrazioni relative al *ius civile*, mentre il resto illustrava le principali leggi e normative equiparate.

Altri scritti celsini: i *Libri epistularum* (almeno 11); i *Libri quaestionum* (almeno 12); i *Commentarii* (almeno 6 libri). Vi è peraltro motivo di supporre che i *commentarii* ed i libri *epistularum* e *quae-*

stionum siano stati pubblicati anteriormente ai *digesta* e siano stati rifusi in questa trattazione giustamente celebre.

(g) Nerazio Prisco (*L. Neratius Priscus*), contemporaneo di Celso figlio, fu console, *praefectus aerarii Saturni* e governatore della Pannonia. Fece parte del *consilium* di Traiano e di Adriano. Vi fu un momento, secondo alcune fonti, in cui Traiano pensò di raccomandarlo come suo successore.

Opere di Nerazio Prisco furono: i 15 *Libri regularum*; i 3 *Libri responsorum*; i 7 *Libri membranarum* (la ragione del titolo sta, probabilmente, nel fatto che l'opera contiene risposte a quesiti giuridici esposti su fogli di pergamena: «*membranae*»); i *Libri ex Plautio*; i *Libri epistularum* (in numero di 4); un *Liber singularis de nuptiis*.

225. Gli altri giuristi della fase augustea. — Menzione a parte per il loro particolare valore meritano, tra i giuristi della fase augustea: Pedio, Plauzio e Aristone.

(a) Pedio (*Sex. Pedius*), contemporaneo di Cassio e Proculo (ma da alcuni attribuito all'età di Adriano) fu giureconsulto assai fine, sensibilissimo alle esigenze di una revisione sistematica del diritto.

Sue opere: i *Libri ad edictum praetoris* (almeno 25); i *Libri ad edictum aedilium curulium*; i *Libri de stipulationibus*.

(b) Plauzio (*Plautius*), contemporaneo di Celio Sabino e Celso padre, fu probabilmente un assiduo raccoglitore e ordinatore sistematico di *responsa* di altri giuristi (forse alla maniera di Aufidio Namusa nei riguardi della scuola serviana: n. 154). Il *corpus* da lui redatto fu utilizzato, per note e commenti, da Giavoleno (n. 223), Nerazio (n. 224), Pomponio (n. 227) e Paolo (n. 231).

(c) Aristone (*Titius Aristo*), allievo di Cassio, amico di Plinio il giovane, fu, dice questi, «*peritissimus privati iuris et publici*». Per testimonianza di Plinio, si tenne lontano dalle dispute scolastiche e preferì cimentarsi nella vita vissuta del diritto. Non fece carriera politica, ma fu chiamato a far parte del *consilium* di Traiano.

Sue opere furono: le *Notae* ai *posteriores* di Labeone, ai *libri iuris civilis* di Sabino, ai *libri iuris civilis* di Cassio; i *Decreta Frontiana* (o *Frontoniana?*), cioè, pare, una raccolta commentata dei *decreta* di qualche console (Cornelio Frontone?); i *Libri digestorum* (almeno 5), della cui verità storica peraltro si dubita.

(d) Altri giuristi della fase augustea della *respublica* universale furono, per quel che risulta dalle fonti: Veranio, Fabio Mela, Cartilio, Urseio Feroce, Atilicino, Minicio, Fufidio, Servilio, Ottaveno, Aufidio Chio, Puteolano, Campano, Viviano, Valerio Severo, Fulcinio Prisco, Lelio Felice, Arriano e un Sabino della scuola proculiana.

Di questi personaggi si sa ben poco e non si è nemmeno in grado di stabilire, salvo che per Sabino il proculiano, se ed a quale corrente (la sabiniana o la proculiana) appartenessero. Furono tutti veramente giuristi, ed è sicuro di tutti che siano veramente esistiti? Sta in fatto che solo taluni di essi vennero citati come giuristi dai giureconsulti successivi e che Urseio Feroce e Minicio ci sono noti esclusivamente come i destinatari di due «*libri ad*» di Giuliano (n. 226).

226. *Salvio Giuliano.* — L'annosa rivalità tra Sabiniani e Proculiani fu sopita e superata, ai tempi di Adriano, principalmente per l'influsso esercitato sui contemporanei e sui posteri dall'opera eminente del giurista Giuliano (*P. Salvius Iulianus*), una delle più luminose figure della giurisprudenza romana.

Salvio Giuliano, che Pomponio, nell'*enchiridion* (n. 227), indica come corifeo (l'ultimo) della corrente sabiniana, è un personaggio la cui biografia non è molto facile da ricostruire. Di lui si sa, dalla *Historia Augusta*, che fu africano, che fu console due volte e che fu proavo materno dell'imperatore Didio Giuliano (n. 162), nato intorno al 133 d. C.: è certo per equivoco che Eutropio qualifica invece solo *nepos* di lui Didio Giuliano. Se Salvio Giuliano fu bisnonno di Didio, è evidente, a nostro avviso, che egli deve essere nato prima del 90 d. C. e che, pertanto, non può aver ricoperto cariche pubbliche oltre il 160 d. C. Ciò invita ad ammettere che il suo secondo consolato abbia avuto luogo nel 148, anno in cui ci è epigraficamente testimoniato il consolato di un *Publius Salvius Iulianus*. Ne consegue che il prenome del nostro giurista fu, con tutta probabilità, *Publius*.

Giuliano fu allievo di Giavoleno (n. 223) e godé, come si è detto, di alta fama presso i giuristi romani sino a Giustiniano. Il suo insegnamento lasciò un solco profondo nella giurisprudenza successiva. Le sue dottrine, lucidamente intuite e pacatamente dimostrate, chiusero l'era delle spesso sterili controversie di scuola ed aprirono il varco a quella tendenza sistematica, che fu la caratteristica precipua della giurisprudenza della fase adrianea.

L'opera fondamentale di Salvio Giuliano è costituita dai 90 *Libri digestorum*, in cui pare che l'autore abbia rifuso un precedente commentario *ad edictum* ed una raccolta di *epistulae*.

La trattazione, che dovette costare (e ne restano gli indizi) parecchi anni di lavoro, si divide, come quella di Celso (n. 224), in due parti: nei *libri* 1-58 sono esposte e discusse ampiamente le materie dell'*edictum perpetuum*, ma con larghi squarci (ove necessario) dedicati al *ius civile* e non senza divergenze, in alcuni punti, da quello che doveva essere il sistema edittale (n. 206); nei *libri* 59-90 sono presi a spunto dell'esposizione, che è intesa a completare il quadro di tutto lo scibile giuridico privato, i principali provvedimenti normativi, dalle *XII tabulae* alla *lex Cincia* e alla *Falcidia*, dalle leggi augustee al *SC. Iuventianum* e via dicendo.

I frammenti tramandatici dai *Digesta* di Giustiniano (n. 274) offrono elementi relativamente scarsi per la ricostruzione palinogenetica dei *digesta* giuliani: elementi tuttavia sufficienti a farne individuare l'importanza, particolarmente se si tenga conto che di essa restano i segni, talora espliciti e talora impliciti (ma riconoscibili), nella letteratura giuridica posteriore. I *digesta* di Giuliano furono infatti riediti varie volte: con note di Marcello (n. 229), Scevola (n. 229), Paolo (n. 231). Sulla loro falsariga furono redatti parzialmente il commentario *ad edictum* di Paolo e addirittura pedissequamente il commentario *ad edictum* di Ulpiano (n. 232).

Altre opere di Giuliano furono: i 4 *Libri ad Urseium Ferozem*, antologia annotata di un'opera di Urseio Feroce (n. 225), probabilmente in 10 libri; i 6 *Libri ex Minicio*, antologia annotata dell'opera di Minicio (n. 225). Al giurista viene anche attribuito un *Liber singularis de ambiguitatibus*; ma è da ritenere che questo *liber singularis* sia stato compilato, con riferimento a questioni particolarmente dubbie e con spunti tratti dai suoi *digesta*, nel giro delle scuole postclassiche.

A proposito dell'identificazione di Salvio Giuliano, non va taciuto che la *communis opinio* si illude di aver trovato l'esatta e minuziosa descrizione del *curriculum vitae* di lui in un'epigrafe africana, scoperta nei pressi dell'antica colonia di Hadrumetum, in cui si parla di un *L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus*, figlio di Publio, che da Adriano ebbe il favore di una duplicazione del *salarium quaesturae* «*propter insignem doctrinam*», che fu console una volta sola e che fu proconsole d'Africa sotto i *divi Fratres* (n. 161), quindi dopo il 161. Dato che la dottrina corrente non dubita affatto della (per noi incredibile) leggenda di una codificazione dell'*edictum perpetuum* operata da Giuliano per incarico di Adriano (n. 205), l'epigrafe africana è parsa riferirsi, almeno in un primo momento, appunto alla codificazione (che però Giuliano avrebbe fatta, stranamente, da giovane *quaestor Augusti*), e dunque si è concluso che Giuliano abbia avuto il prenome di Lucio, che il consolato del 148 sia stato il suo primo ed unico consolato, che la sua data di nascita vada spostata verso il 100 d. C. e che di Didio Giuliano egli sia stato, proprio come dice Eutropio,

soltanto l'avo. La «suggerione dell'epigrafe» impedisce a molti di rendersi conto che essa non allude affatto alla pretesa codificazione editale e riguarda probabilmente un figlio del giurista, del quale ultimo viene ad essere confermato il prenome di Publio.

227. Africano e Pomponio. — Nel periodo immediatamente successivo a quello in cui fiorì Salvio Giuliano, dunque sempre nell'epoca tra Adriano e Antonino Pio, spiccarono due giureconsulti: Africano e Pomponio.

(a) Africano (*Sex. Caecilius Africanus*) fu allievo di Giuliano, diffusore delle sue idee, molto stimato dai posteri. Il suo stile, per quanto ci risulta, è piuttosto difficile e oscuro. Sue opere furono: i 9 *Libri quaestionum*, che erano una raccolta di *quaestiones* (più qualche *responsum*), per massima parte risalenti a Salvio Giuliano, disposta secondo un ordine sistematico vicino a quello dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio e di Sabino.

Si ha notizia anche di *Libri epistularum* (non meno di 20), solo da un passo di Ulpiano: pure di essi si può supporre che fossero una raccolta di materiale giuliano.

(b) Pomponio (*Sex. Pomponius*) sopravvisse a Celso figlio e Giuliano, dei quali fu contemporaneo. Fu sostanzialmente estraneo alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. Probabilmente non fu dotato del *ius respondendi*, ma venne largamente consultato, per la vastità della sua erudizione, dai giuristi contemporanei ed esercitò intensamente l'attività didattica e quella di illustrazione e commento di varie opere dei suoi predecessori.

Nella vastissima produzione di Pomponio si segnalano: i *Libri ex Sabino* (35 o 36), trattato di *ius civile* secondo l'ordine dei *libri iuris civilis* di Sabino, scritto probabilmente in gran parte sotto Adriano; i *Libri ad Q. Mucium* (39), trattato di *ius civile* secondo l'ordine di Q. Mucio (n. 154), scritto probabilmente sotto Antonino Pio; i 7 *Libri ex Plautio*, note e commenti al materiale raccolto da Plautio, con particolare riguardo al *ius honorarium* (n. 225); i *Libri ad edictum*, che ci sono noti solo attraverso citazioni di giuristi posteriori, dai quali apprendiamo che erano non meno di 83 (ma è probabile che il numero fosse assai superiore: 150?).

Menzione a parte esige l'*Enchiridion*, un manuale di cui i *Digesta* di Giustiniano (n. 274) riportano frammenti desunti da due manoscritti diversi: i *libri duo enchiridii* e il *liber singularis enchiridii*. Un lunghissimo brano di quest'ultimo (D. 1.2.2) è per noi di grande importanza perché traccia un sommario storico

dell'ordinamento giuridico, delle magistrature (e delle funzioni statali in genere), della giurisprudenza romana sino a Salvio Giuliano: il fatto che l'esposizione si chiude con Giuliano, e non va oltre, significa che essa, per quanto palesemente infarcita di glosse ed interpolazioni postclassiche, è sostanzialmente genuina, cioè non è stata ricavata da un'elaborazione posteriore, a carattere organico, dell'operetta pomponiana. Si pone, dunque, il problema se Pomponio abbia scritto il solo *liber singularis*, i soli *libri duo* (di cui il *liber singularis* dovrebbe essere considerato un «estratto» postclassico), oppure tanto l'uno quanto l'altro manuale. La soluzione più verosimile è, secondo noi, quella dell'estratto postclassico, pubblicato a parte per motivi antiquarii; ma non è nemmeno escluso che Pomponio abbia dettato ai suoi *auditores* due serie diverse di appunti e che quindi ambedue gli *enchiridia* risalgano a lui, o meglio ai suoi discepoli.

Altri scritti pomponiani: i *Libri variarum lectionum* (almeno 41), florilegio di casistica, di cui ci è giunta un'epitome postclassica di soli 15 libri; i 20 *Libri epistularum*, che contengono risposte ad interrogazioni di altri giuristi. Inoltre: 5 *Libri senatusconsultorum*; 5 *Libri fideicommissorum*; un *Libro singularis regularum*, annotato posteriormente da Marcello (n. 229); alcuni *Libri de stipulationibus*, citati da Ulpiano (n. 232).

(c) Giuristi contemporanei di Africano e Pomponio furono: Pattumeio (*P. Pactumeius Clemens*) ci è noto solo attraverso una citazione di Pomponio; Vindio (*M. Vindius Verus*) fu membro del *consilium* di Antonino Pio, ma lo conosciamo del pari solo per riferimenti indiretti; Mauriciano (*Iunius Mauricianus*) fu autore di 6 *Libri ad legem Iuliam et Papiam* e di 2 *libri de poenis*; Terenzio Clemente (*Terentius Clemens*), amico di Giuliano (n. 226), pubblicò 20 *Libri ad legem Iuliam et Papiam*; Meciano (*L. Volusius Maecianus*), anch'egli membro del *consilium* di Antonino Pio, fu maestro di Marco Aurelio (cui dedicò un manualetto sulla «*assis distributio*», cioè sulla contabilità e sulle misurazioni rapportate all'unità-base dell'asse: n. 94) e lasciò 16 libri di *Quaestiones de fideicommissis*, 14 libri *De iudiciis publicis* ed un'operetta in greco *Ex lege Rhodia*.

Vi furono inoltre tre Saturnini. Sicura è la personalità di Venuleio Saturnino (*Venuleius Saturninus*), che fu autore di 6 *Libri de interdictis*, di 10 *libri de actionibus*, di 19 *libri De stipulationibus*, 2 *libri De officio proconsulis* e di 3 *libri De iudiciis publicis*. Gli altri due Saturnini (*Claudius* e *Quintus*) sono nominati solo in qualche fugace citazione di giuristi posteriori, e non è da escludere che siano stati una persona sola, se addirittura non sono da identificare con Venuleio Saturnino.

228. Gaio. — Una singolare figura di giurista, degna per molte ragioni di particolare studio, è quella di Gaio (*Gaius*),

contemporaneo di Africano e Pomponio (n. 227), il quale, mentre fu scarsamente noto agli uomini della sua epoca, giunse poi ad altissima fama nel sec. V d. C. (n. 255).

Della biografia di Gaio poco può dirsi di preciso. Si suppone che egli fosse già vivente sotto Adriano (n. 160) e si ha per probabile che non sia morto prima dell'età di Commodo (n. 161: 180-192 d. C.), visto che risulta essere stato autore di un commento al *SC. Orfitianum* del 178 (n. 204). Molto strana è la denominazione del giurista mediante un nominativo che di solito era solo un prenome, «*Gaius*»: circostanza che ha indotto a supporre ch'egli sia stato il discendente di un provinciale cui fosse stata conferita la cittadinanza romana sotto l'imperatore Caligola (usualmente denominato come *Gaius*) e che avesse assunto a proprio *nomen*, come spesso avveniva, il prenome del *princeps* in carica. Qualcuno ha inoltre perspicuamente ipotizzato che Gaio debba essere nato in una provincia senatoria ellenistica, sia perché il suo stile non manca di grecismi e di locuzioni greche, sia perché egli cita le leggi di Solone, sia perché mostra di conoscere il diritto dei Gàlati e dei Bitini, sia infine perché è stato autore, come diremo, anche di un commento *ad edictum provinciale*.

È facile rilevare che le illazioni ora esposte non sono decisive. Tuttavia decisivi non sono nemmeno gli argomenti portati a pro della piena romanità di Gaio: indizi che si riducono alla buona conoscenza che egli certamente ha del diritto romano, e alla viva parte che egli mostra di prendere alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. La conoscenza del diritto classico da parte del giurista nessuno può negarla, ma essa non esclude che Gaio, come altri ben informati giureconsulti romani, possa essere stato di estrazione provinciale. Quanto alla partecipazione di lui alle dispute tra Sabiniani e Proculiani (nonché, si aggiunga, quanto al fatto ch'egli si schiera prevalentemente per i Sabiniani, chiamandoli «*praeceptores nostri*»), questo considerare come ancora attuali contrasti ormai vecchi di decenni o di secoli denunciano in lui un giurista piuttosto fuori tempo, e quindi fiorito lontano dal centro dell'attività giurisprudenziale romana, che a quell'epoca era tuttora Roma, dunque un giurista operante in provincia.

Gaio ha varî tratti in comune con Pomponio. Certamente fu privo come lui del *ius respondendi*: tant'è che non ha lasciato *libri responsorum*, e nemmeno *libri quaestionum*. I suoi molti scritti hanno carattere di commenti, di monografie e, sopra tutto, di quaderni didattici in materia di *ius privatum*, rivelando chiaramente la sua attività precipua di maestro di

scuola. A prescindere dai Sabiniani e dai Proculiani, egli dimostra una larga conoscenza dei giuristi precedenti, da Q. Mucio a Giuliano, di cui spesso e volentieri adotta le opinioni, senza manifestare un proprio deciso parere personale. Spiccata la sua tendenza a rievocare la storia degli istituti e delle fonti giuridiche.

Opere di Gaio furono: i 6 *Libri ad legem XII tabularum*, commento non al testo esatto e completo delle vecchie leggi decemvirali (testo oramai presumibilmente perduto), ma ricalcato piuttosto sui *Tripertita* di S. Elio Peto (n. 152) ed essenzialmente destinato a rendere accessibile al pubblico coevo il senso di norme che erano di solito tanto malamente comprese quanto frequentemente, e non sempre a proposito, citate; i *Libri ad edictum praetoris urbani* o *urbicum* (più di 10); i 2 *Libri ad edictum aedilium curulium* e i 30 *Libri ad edictum provinciale*, in ordine ai quali ultimi molto si discute per appurare il significato di «*edictum provinciale*», ma è da ritenere probabile che si trattasse del commento all'editto pubblicato nella provincia senatoria (provincia senatoria e non imperiale, visto che il *praeses* ne viene denominato *proconsul*) in cui il giurista viveva.

Tuttavia non è a questi suoi scritti che Gaio deve la immensa notorietà di cui ebbe a godere nel mondo giuridico postclassico e l'altissima rilevanza di cui tuttora gode negli studi giusromanistici. È per le sue opere di carattere elementare: in primissimo luogo le *Institutiones* in 4 libri (o, come Gaio li chiama, *commentarii*) e secondariamente le *Regulae* in 3 libri. La scuola postclassica, non paga di manipolare queste due opere gaiane ai fini didattici, trasse dai 3 libri di *Regulae* un *liber singularis regularum* e parafrasò le *Institutiones* in 7 verbosi *Libri rerum cottidianarum sive aureorum*, della cui genuinità non si può non sospettare fortemente. Delle *Institutiones*, qualche frammento ci è pervenuto attraverso i *Digesta* giustinianeî e molto, ad incominciare dall'inquadratura generale, è passato a far parte delle *Institutiones Iustiniani* (n. 276). La fortuna ha poi voluto che di quest'opera il testo sia giunto sino a noi, quasi integralmente e pressoché incorrotto, oltre che per il tramite della compilazione giustiniana, anche per la via diretta di un manoscritto pergamenaceo del sec. V d. C. e di due minori frustuli ritrovati in Egitto (n. 304): documenti che ci pongono in condizione di poter controllare, almeno entro certi limiti, il tasso di genuinità dei frammenti degli altri autori classici (e dello stesso Gaio) a noi pervenuti attraverso la Compilazione giustiniana (n. 274).

Il giudizio da dare sulle *Institutiones* è che esse sono un elegante e felice «profilo» del diritto romano privato: un manuale che si raccomanda all'attenzione degli storici e dei giuristi per la assoluta novità del suo impianto espositivo. L'opera si apre, infatti, con una breve introduzione sulle fonti del diritto romano, o meglio sulle fonti scritte (ivi compresi i *responsa* dei giuristi con *ius respondendi*) da cui risultano («constant») gli istituti del *ius privatum* (1.1-7). Dopo di che, essa si concentra sul *ius privatum*, dividendosi in tre grandi sezioni sulla base del criterio che «*omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*». Al diritto delle *personae* (liberi e schiavi, cittadini e stranieri, *sui iuris* e *alieni iuris* ecc.: insomma al regime relativo agli esseri umani) è dedicato il libro I e a quello delle *actiones* è dedicato il libro IV, che si diffonde sulla procedura dell'*ordo iudiciorum privatorum* (non omettendo di descrivere il vecchio sistema delle *legis actiones*), mentre non fa parola alcuna della realtà dei tempi, cioè degli interventi *extra ordinem* del senato e sopra tutto dei *principes*. Ma la novità (o l'artificio) sta nella esposizione relativa alle *res*, e più precisamente delle *res in patrimonio* dei soggetti giuridici privati (libri II e III). Esse vengono distinte in *corporales* e *incorporales*: le prime intese come cose tangibili (e come tali acquisibili anzi tutto in *dominium*); le seconde intese come entità ideali, come *res* identificabili solo per il loro valore economico, come «sostanze» patrimoniali (quindi come rapporti assoluti *in re aliena*, come *obligationes*, e come interi complessi di diritti e di obblighi, cioè, come *patrimonia* di cui sia titolare il soggetto). Prima si parla dei modi di acquisto e di alienazione delle cose singole, poi si parla degli acquisti in blocco («*per universitatem*») dei patrimoni (vale a dire delle ipotesi di successione *mortis causa* o anche *inter vivos*), infine si torna a parlare diffusamente delle *obligationes* (con adeguato approfondimento dell'importante materia).

Naturalmente le lacune non difettano in questa orditura delle *Institutiones* (della quale esporremo i particolari più in là: n. 304): manca, ad esempio, ogni accenno al regime patrimoniale del matrimonio (*dos*), ai rapporti reali di garanzia (*pignus*, *hypotheca*), ai contratti di creazione pretoria (*depositum*, *commodatum*, *pignus*, *pecunia constituta* ecc.), alle *conventiones sine nomine* e ad altri istituti ancora. La spiegazione discende, più che altro, dal carattere di «profilo» del trattato e dalla accennata originalità del sistema espositivo da esso adottato. La prima caratteristica chiarisce già di per sé l'esistenza di tanto gioco di luci e di ombre; la seconda giustifica, in più, perché alcuni materiali siano rimasti inutilizzati nella costruzione, e perché invece altri materiali siano stati talora anche troppo sfruttati.

L'operetta elementare gaiana (redatta, secondo noi, integralmente sotto il principato di Antonino Pio) è, insomma, certamente singolare, ma altrettanto certamente organica, compatta, meditata, anche se non esente da qualche ripetizione. È facile pensare che in una o più successive edizioni l'autore non avrebbe mancato di perfezionarla, ma

ritenere, come da alcuni si è detto, che si tratti di un quaderno di appunti didattici mai revisionato dall'autore stesso non sembra ragionevole. Tanto meno sembra persuasiva la tesi, da altri avanzata, che un'esposizione così nuova ed estrosa sia stata in realtà ricalcata sui ben diversamente costruiti *libri iuris civilis* di Sabino (n. 223).

Si aggiungano alle opere di Gaio: i *Libri ex Q. Mucio*, citati dallo stesso Gaio in *Inst.* 1.188, che trassero probabilmente alimento dai celebrati *libri iuris civilis* del grande giureconsulto preclassico (n. 154); i *Libri de fideicommissis*; il *Liber singularis de tacitis fideicommissis*, della cui genuinità è lecito dubitare; i 3 *Libri de manumissionibus*; i 3 *Libri de verborum obligationibus*; i *Libri singulares dotacionum* («*de dote*»), ad *SC. Tertullianum*, ad *SC. Orfitianum*, *de formula hypothecaria*, *de casibus* (casi giuridici degni di nota), *ad legem Glitiam* (legge di data e contenuto ignoti, forse relativa alla *querela inofficiosi testamenti*); i 15 *Libri ad legem Iuliam et Papiam*.

229. Marcello e Scevola. — Nel periodo che va dalla correngenza di Marco Aurelio e Lucio Vero (161-169 d. C.) alla morte di Commodo (192 d. C.) emersero altri due notevolissimi giuristi: Marcello e Scevola. Figure minori furono: Papirio Giusto, Florentino, Taruttieno Paterno.

(a) Marcello (*L.? Ulpius Marcellus*) fu forse governatore della Pannonia inferiore e fece certamente parte del *consilium* di Antonino Pio e di quello di Marco Aurelio. Fu giurista di profonda penetrazione e corresse acutamente anche alcune dottrine di Giuliano. Opera sua più importante: i 31 *Libri digestorum*, in cui sono riportati anche alcuni *decreta* dei *divi Fratres*.

Altri scritti di Marcello: i 6 *Libri ad legem Iuliam et Papiam*; un *Liber singularis responsorum* (che è forse solo un'epitome postclassica dei citati *libri digestorum*); i *Libri de officio consulis* (almeno 5); le *Notae* ai *digesta* di Giuliano (n. 226) e alle *regulae* di Pomponio (n. 227).

(b) Scevola (*Q.? Cervidius Scaevola*), consigliere ascoltissimo di Marco Aurelio, fu maestro di Paolo (n. 231) e di Trifonino (n. 233), che lo chiamavano «*Scaevola noster*». Dal fatto che un certo numero di interrogazioni a lui poste sono redatte in lingua greca e che egli dimostra di avere buona conoscenza della Grecia si è voluto trarre, piuttosto avventatamente, la conclusione che il giurista fosse di origine ellenica o ellenistica.

Opere di Scevola furono: le *notae* ai *digesta* di Giuliano (n. 226) e di Marcello; i 15 *Libri digestorum*, redatti secondo l'ordine dei *digesta* di Giuliano; gli 11 *Libri responsorum*, parzialmente coincidenti con i *digesta*; i 20 *Libri quaestionum*, redatti secondo l'ordine dei *digesta*.

Altri scritti di Scevola: i 4 *Libri regularum*; un *Liber singularis quaestionum publice tractatarum*, che alcuni ritengono una compilazione postclassica, fatta sfruttando i *libri quaestionum*; un *Liber singularis de quaestione familiae*, di cui si sa soltanto il titolo.

La parziale coincidenza dei *libri responsorum* con i *libri digestorum* ha suscitato il problema circa il rapporto tra le due opere. Partendo dalla tesi che non è credibile che esse siano state pubblicate ambedue da Scevola, alcuni hanno sostenuto che i *libri digestorum* siano un'opera edita postuma (per esempio, da Trifonino), altri hanno sostenuto esattamente l'inverso, altri ancora hanno ipotizzato che ambo le opere non siano di Scevola: verso la fine del sec. III d. C. (non prima) sarebbe stata compilata una raccolta postuma dei *responsa* del giurista e nei secoli successivi da quella raccolta sarebbero state desunte, per iniziativa di autori diversi, le due opere a noi pervenute. A nostro avviso, è plausibile che Scevola non sia il redattore delle due serie di *libri* e che qualche allievo di Scevola (Trifonino?) abbia pubblicato a breve distanza dalla sua morte la raccolta postuma di tutti i suoi *responsa* (forse col titolo di *digesta*): da questa prima edizione (classica) autori postclassici hanno separatamente tratto i *libri digestorum* da un lato, i *libri responsorum* dall'altro.

(c) Papirio Giusto (*Papirius Iustus*) fu autore vissuto nell'età di Marco Aurelio e di Commodus. Scrisse 20 *Libri constitutionum*, ove sono riportate costituzioni imperiali dei *divi Fratres* (161-169 d. C.) e del solo Marco Aurelio (169-180 d. C.). Tenendo presente che il numero dei *libri* di quest'opera corrisponde al numero degli anni che vanno dal 161 al 180 d. C., e tenendo altresì presente che dalla palinogenesi dei passi conservatici nei *Digesta* di Giustiniano non risulta che le costituzioni siano state ordinate per materia, si era tratta da alcuni la conclusione che le *constitutiones* siano state raccolte in ordine cronologico e che ciascun libro dell'opera abbia contenuto le costituzioni di un'annata: conclusione, peraltro, che la più recente dottrina ha dimostrato erronea.

(d) Florentino (*Florentinus*) fu autore dei 20 *Libri institutionum*, dei quali si è già parlato (n. 229).

(e) Taruttieno Paterno (*P. Taruttienus Paternus*) fu *curator epistularum Latinarum* sino al 174 d. C. e *praefectus praetorio* dal 179 al 183. Fu autore di 4 *Libri de re militari*, citati dai giuristi posteriori.

230. Papiniano. — L'età dei Severi (n. 162: 193-235 d. C.) segnò l'inizio della fase discendente della giurisprudenza romana. Ma un'eccezione è ancora rappresentata da Papiniano, giurista profondo e sensibilissimo, che ottenne presso i posteri maggior fama che ogni altro giureconsulto di Roma.

Papiniano (*Aemilius Papinianus*) fu molto vicino a Settimio Severo, che lo nominò dapprima *magister libellorum* e lo elevò poi, probabilmente nel 203 d. C., all'altissima dignità di *praefec-*

tus praetorio. Dalla carica di *praefectus praetorio* egli fu deposto da Caracalla, forse nello stesso anno in cui questi ottenne il principato (211 d. C.). Nel 212, poco dopo l'assassinio di Geta, fu messo a morte. Secondo una prima versione si sarebbe attirato l'odio di Caracalla per il fatto di essersi voluto sforzare di mantenerlo in pace con Geta, giusta quello che era stato il desiderio di Settimio Severo; secondo un'altra versione, essendo stato invitato dal *princeps* a giustificare il fratricidio davanti al senato e al popolo, avrebbe risposto fieramente che un delitto così grave non fosse tanto facile da giustificare quanto lo era stato da compiere («*non tam facile parricidium excusari posse quam fieri*»).

Lo stile di Papiniano è rimasto famoso per la sua tendenza ad esprimere soltanto l'essenziale, e col minor numero di parole possibile. Talvolta la laconicità del giurista rasenta i limiti dell'ermetismo, ma stranamente avviene che altre volte (sopra tutto nelle *quaestiones*) egli passi d'improvviso ad una verbosità pletorica ed ancora più oscura nei risultati espressivi. È chiaro, a nostro avviso, che la scuola postclassica ha ampiamente postillato e rimaneggiato le sue opere, anche se sembra da escludere la tesi estremista che essa abbia addirittura rielaborato per intero le *quaestiones*. Il punto di partenza di tanta fortuna del giurista nell'ambiente postclassico fu, comunque, il suo linguaggio ambiguo, che venne reputato l'indice di una eccezionale profondità di pensiero e venne conseguentemente sfruttato per le più estrose esplicazioni marginali.

Le opere principali di Papiniano furono: i 37 *Libri quaestionum*, scritti probabilmente fra il 193 e il 198, di cui l'ordine sistematico e il contenuto sono piuttosto quello dei *digesta*, visto che non mancano, intrammezziati alle discussioni ipotetiche, i *responsa*; i 19 *Libri responsorum*, compilati probabilmente dopo il 198 d. C., di cui l'ordine sistematico è quello stesso delle *quaestiones*, ma con l'avvertenza che accanto a veri e propri *responsa* di Papiniano giurista sono riportati *responsa* di giureconsulti anteriori, *decreta* dei *praefecti praetorio* e costituzioni imperiali.

Altri scritti di Papiniano: i 2 *Libri definitionum*, esposizione in *apicibus* del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta*; i 2 *Libri de adulteriis*, opera riassunta in età postclassica in un *liber singularis de adulteriis* che va del pari sotto il nome di Papiniano. A lui è anche attribuita una breve monografia, intitolata Ἀστυνομικός μόνο-βιβλος, in cui si parla dei diritti e dei doveri di certi funzionari chiamati ἀστυνόμοι e che erano con tutta probabilità i *quattuorviri viis in*

urbe purgandis (n. 111). Non a torto, peraltro, alcuni dubitano della genuinità di quest'opera, attribuendola piuttosto al periodo postclassico.

231. Paolo. — Paolo (*Iulius Paulus*) fu allievo di Scevola (n. 229). Nulla si sa circa la sua origine, per quanto la relativa eleganza dello stile inviti a farlo ritenere romano o per lo meno italico. Fu *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano. Più tardi divenne capo della sezione di cancelleria imperiale *a memoria* e membro del *consilium* imperiale insieme con Papiniano (n. 230), perciò sotto Severo e Caracalla. Sotto Alessandro Severo ebbe, infine, così come Ulpiano (n. 232), la carica di *praefectus praetorio*.

Paolo fu giurista di buon ingegno e di vasta dottrina, anche se non eccessivamente originale. Scrisse moltissimo ed impiegò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. Gli è stata rimproverata una certa quale oscurità di stile ed una soverchia tendenza alle costruzioni astratte, ma si tratta di accuse che la critica più recente va dimostrando infondate. Egli, infatti, è stato fra gli autori maggiormente studiati, postillati, epitomati e messi a contributo dai giuristi postclassici: è agli interventi di questi giuristi che bisogna riferire il più gran numero di quelle pecche che tradizionalmente gli si addebitano.

Le opere attribuite a Paolo (talune di mole assai vasta) sono circa 90: un numero troppo elevato per essere credibile, sopra tutto quando si considerino le grandi responsabilità pubbliche da cui il giurista fu oberato. È probabile, quindi, che alcune tra quelle opere, e principalmente molti tra i *libri singulares*, siano apocrife, nel senso che siano state raffazzonate con materiale paolino (o prevalentemente paolino) in periodo postclassico, così come del resto è quasi sicuramente avvenuto (lo vedremo a suo tempo: n. 266) per le *Pauli sententiae*.

Tra le opere di commento figurano: i 16 *Libri ad Sabinum*, sviluppo assai ampio dei *libri iuris civilis* di Sabino; i 78 *Libri ad edictum (praetoris urbani)* e i 2 *Libri ad edictum aedilium curulium*, in cui l'ordine degli editti viene seguito assai fedelmente (più fedelmente che da Giuliano e Ulpiano) con un commento clausola per clausola, spesso parola per parola. Grande importanza hanno anche le sue opere di casistica, che furono le seguenti: i 25 *Libri quaestionum*, in cui non mancano, accanto alle vere e proprie *quaestiones*, dei *responsa*, delle citazioni di precedenti giureconsulti e persino dei rescritti imperiali; i 23 *Libri responsorum*.

Il nostro giurista non tralasciò, infine, le opere elementari:

i 3 *Libri manualium*, florilegio casistico condotto secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio; i 3 *Libri institutionum*; i 6 *Libri regularum*, da cui la scuola postclassica trasse un *liber singularis regularum* di proporzioni piú modeste; i 5 *Libri sententiarum*, ordinati secondo il sistema dei *digesta*, ma, come si è detto, quasi certamente apocrifi.

Altri scritti paolini: i 4 *Libri ad Neratium*, cretomazia di passi di Nerazio Prisco (n. 224) con brevi osservazioni; le *Notae* alla raccolta di $\mu\theta\alpha\upsilon\acute{\alpha}$ di Labeone (n. 222), i cui *libri* vengono anche citati come da lui epitomati; una *epitome* dei *digesta* di Alfeno Varo (n. 154) in almeno 8 libri, forse però rielaborata in età postclassica; i 4 *Libri ad Vitellium*, riedizione parziale e annotata dei *libri ad Vitellium* di Sabino (n. 223); i 18 *Libri ad Plautium*, una trattazione sistematica di diritto privato, molto vicina al tipo dei *libri digestorum* (n. 219), che prende soltanto lo spunto dal materiale raccolto da Plauzio (n. 225); i 3 *Libri decretorum*, nei quali sono riportati *decreta* di Severo e Caracalla, del periodo 198-211 d. C. In età postclassica quest'ultima opera fu riedita con aggiunte sotto il titolo di *Imperiales sententiae in cognitionibus prolatae*.

Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 23 libri intitolata *Breve edictum* o *Brevia*, che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto dell'opera piú grande, ma che noi tendiamo a credere non essere stata compilata da Paolo, bensí da giuristi dell'epoca successiva.

Complementi e appendici dei commentarí precedentemente ricordati furono inoltre: i 3 *Libri fideicommissorum*; il *Liber singularis de senatusconsultis*; i 10 *Libri ad legem Iuliam et Papiam*. Da questi libri la scuola postclassica escerpí, molto probabilmente, il *liber singularis de tacitis fideicommissis* e il *liber singularis de iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit*, che sono pervenuti a nostra conoscenza sotto il nome di Paolo.

Molteplici altre opere monografiche, sia in uno sia in piú libri, di cui tuttavia molte apocrife, sono egualmente attribuite al giurista.

232. Ulpiano. — Ulpiano (*Domitius Ulpianus*) fu oriundo di Tiro in Fenicia. Fece parte del *consilium* di un pretore e divenne poi *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano (n. 230) insieme con Paolo. Esiliato da Elagabalo agli inizi del 222, fu richiamato a Roma da Alessandro Severo, che lo fece *magister libellorum*, lo ammise nel suo *consilium*, lo nominò *praefectus annonae* e finalmente lo promosse, ancora nell'anno 222, *praefectus praetorio*. Ulpiano godé della assoluta fiducia e della incondizionata protezione di Alessandro Severo e fu per sei anni assorbito dalle cure dello stato; ma l'avversione dei pretoriani lo fece cader vittima, nel 228 d. C. (ma vi è chi pensa

al 223), di una congiura. Ad ogni modo, negli anni che poté dedicare allo studio e all'insegnamento del diritto, cioè essenzialmente negli anni 212-222, egli pubblicò moltissimo, sopra tutto a fini pratici.

Come giurista e come scrittore Ulpiano valse meno del suo contemporaneo Paolo (n. 231), anche perché ebbe minor tempo da impiegare nello studio. Questa sua maggiore superficialità (che lo portò assai spesso a ricopiare alla lettera clausole edittali, testi di leggi e di senatoconsulti, brani di scritti giuridici anteriori e così via) lo rese d'altronde particolarmente accetto ai compilatori dei *Digesta* giustiniani. Nella sua opera infatti confluiscono (onestamente da lui di volta in volta citati) gli scritti dei giuristi precedenti, e in particolare di Giuliano (n. 226), come in una sorta di Digesto avanti lettera. Non a caso lo si è definito l'Accursio del diritto romano (n. 11), né è da escludere che gli scritti di cui figura autore siano stati in gran parte compilati sotto la sua direzione dai suoi coadiutori e segretari.

Le opere principali di Ulpiano furono: gli 81 *Libri ad edictum praetoris*, più i 2 *Libri ad edictum aedilium curulium*, commentari diffusissimi, ma piuttosto aridi e privi del tutto di riferimenti al *ius civile*; i 51 *Libri ad Masurium Sabinum*, trattazione pur essa assai ampia e piena di citazioni testuali di altri giuristi. A quanto pare, questa seconda opera rimase in tronco, forse per il fatto che Ulpiano, assorbito nelle cariche pubbliche, non poté provvedere a completarla.

Come già Paolo, ma molto più di lui, Ulpiano si occupò degli officia dei vari funzionari con: i 10 *Libri de officio proconsulis*; i 3 *Libri de officio consulis*; i *Libri singulares de officio consularium, de officio praefecti urbi, de officio praefecti vigilum, de officio curatoris rei publicae*; i 10 *Libri de omnibus tribunalibus*, opera relativa agli officia non presi in considerazione negli altri libri.

Nel campo della casistica Ulpiano ha lasciato ben poco: i 2 *Libri responsorum* e i 10 *Libri disputationum*.

Per i principianti furono composte le seguenti opere elementari: i 2 *Libri institutionum* e i 7 *Libri regularum*. Certamente non di Ulpiano è il *liber singularis regularum*, che comunemente gli è attribuito (n. 266); né sono probabilmente di lui i 6 *Libri opinionum*, che pure vanno sotto il suo nome.

Complementi e appendici dei due commentari citati furono: i 6 *Libri fideicommissorum*; i 4 *Libri de appellationibus*; i 4 *Libri ad legem Aeliam Sentiam*; i 20 *Libri ad legem Iuliam et Papiam*; i 4 *Libri ad legem Iuliam de adulteris*.

233. Marciano, Modestino e altre figure minori. — Altri rilevanti (anche se non tutti eminenti) giuristi della età dei Severi furono Marciano, Modestino, Trifonino, Callistrato.

(a) Marciano (*Aelius Marcianus*) fu probabilmente un alto funzionario della cancelleria di Severo e Caracalla. Scrisse 16 *Libri institutionum*, opera intermedia tra il testo elementare e il commentario (n. 221). Inoltre: 5 *Libri regularum*; *libri singulares ad formulam hypothecariam* (forse apocrifo), *ad SC. Turpillianum, de delatoribus*; 2 *Libri de appellationibus*; *Libri de publicis iudiciis*.

(b) Modestino (*Herennius Modestinus*), allievo di Ulpiano (n. 232), probabilmente di origine ellenica, fu *praefectus vigilum* tra il 226 e il 244. Scrisse in greco e in latino, in maniera assai piatta, ma ben accetta agli studiosi dell'epoca postclassica.

Sue opere: i 9 *Libri differentiarum*; i 12 *Libri pandectarum*; i 10 *Libri regularum*; i 10 *Libri responsorum*. Inoltre: i 6 *Libri de excusationibus*, in greco (il vero titolo è παραίτησις ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας), che però parte della dottrina ritiene non genuini; i 4 *Libri de poenis*; i *Libri de praescriptionibus* (almeno 4), epitomati in epoca postclassica in un *liber singularis de praescriptionibus*; i *libri singulares de inofficioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideicommissis, de testamentis, de heurematicis* o *heurematibus* (pareri, opinioni), *de enucleatis casibus* e *de differentia dotis* (forse apocrifi), *de ritu nuptiarum*.

(c) Trifonino (*Claudius Tryphoninus*) fece parte del *consilium* di Settimio Severo. Scrisse: *notae* alle opere del suo maestro Scevola (n. 229) e i 21 *Libri disputationum*.

(d) Tra le figure minori dell'età dei Severi possono essere anche ricordati i seguenti: Arrio Menandro, Tertulliano, Papirio Frontone, Macro, Aquila, Antiano. Epigoni di questa schiera, fioriti dopo l'età severiana fra i limiti del sec. III e gli inizi del IV d. C., furono Ermogeniano e Arcadio Carisio, ai quali è bene dedicare qualche cenno.

Callistrato (*Callistratus*) fu probabilmente di origine non romana. Scrisse: i 2 *Libri quaestionum*; i 4 *Libri de iure fisci et populi*, la prima trattazione autonoma dedicata alla materia finanziaria; i 6 *Libri de cognitionibus*; i 3 *Libri institutionum*; i 6 *Libri edicti monitorii* (o *ad edictum monitorium*), breve trattazione, prevalentemente dogmatica, del materiale dell'editto pretorio, di cui peraltro il titolo ha senso oscuro.

Ermogeniano (*Aurelius* o *Eugenius Hermogenianus*) e Arcadio Carisio (*Aurelius Arcadius Charisius*) furono giuristi di scarsa levatura, i quali riuscirono comunque a fare emergere i loro nomi dagli anni bui dell'età diocleziana e primo-costantiniana. Al primo si attribuisce dubitativamente da qualche studioso la compilazione del *Codex Hermogenianus* (n. 262), mentre è sicuro che gli appartiene una *Epitome iuris* in 6 libri. Dal secondo provengono tre *libri singulares*: uno *de testibus*, uno *de muneribus civilibus* e uno *de officio praefecti praetorio*.

RIEPILOGO DEL PERIODO CLASSICO

Il periodo classico della storia giuridica romana (cap. III; n. 155-233) coincide con i secoli della « repubblica universale » (27 a. C.-285 d. C.): tre secoli nel corso dei quali della civitas arcaica rimase in essere poco più del rito formale della lex curiata de imperio, e le istituzioni della stessa respublica vissero di una vita resa sempre più esangue dalla prevalenza sull'organizzazione costituzionale repubblicana (cfr. § 27) di quella dell'imperium e della sua vastissima estensione territoriale (cfr. §§ 29-30). Di ciò fu conseguenza, se non ancora la piena surrogazione della repubblica con l'imperium Romanum, quanto meno la progressiva « universalizzazione » della respublica Romanorum, cioè l'equiparazione alla civitas italica delle numerose (e tra loro diversissime) comunità locali di Oriente e di Occidente, i cui abitanti finirono per ottenere tutti (con la constitutio Antoniniana del 212: n. 168) lo status di cittadini romani.

Cardine della organizzazione « statale » nuova, che andò mano mano profilandosi, fu l'istituto del princeps Romanorum: una personalità romana riconosciuta (tendenzialmente, a titolo vitalizio) come guida e sostegno della respublica e del suo imperium (cfr. § 28). A lui il senato (anche a titolo di rappresentante ipso iure del populus) conferì di volta in volta due attribuzioni supreme assolutamente eccezionali: la tribunicia potestas e l'imperium proconsulare maius et infinitum (cfr. n. 177 e 181). L'organizzazione militare e civile che il princeps, valendosi di questi poteri, creò alle sue dirette dipendenze permise un irradiazione capillare della sua preponderanza e permise altresì la formazione di una rete di istituti paralleli agli organismi repubblicani tradizionali: istituti che esercitarono parte funzioni di controllo e parte funzioni sostitutive, col risultato di essere, sul piano pratico, tutti prevalenti sugli istituti ordinari (cioè dell'ordo repubblicano) e di essere tutti pertanto preferiti dai cittadini, quanto meno in suprema istanza, agli stessi.

L'ordinamento « giuridico » del periodo classico si estese progressivamente sino a ricomprendere quasi tutta la sfera di interessi dell'ordinamento statale, in altri termini sino a coincidere quasi totalmente con esso (cfr. § 31). Fu in conseguenza di ciò che prese definitivamente stanza (a completamento di vari spunti precedenti) la concezione del ius come distinto in « publicum », nel nuovo senso di diritto attinente alla costituzione e all'amministrazione dello stato, e « privatum », nel senso di diritto attinente ai rapporti tra soggetti privati (cfr. n. 197).

Isistemi giuridici della libera respublica si incrementarono ancora di nuovi (ma sempre meno numerosi) regolamenti quasi soltanto nel corso della fase iniziale del periodo (la « fase augustea »: da Augusto a Traiano), ma persero poi rapidamente ogni capacità produttiva, sì che finirono per confluire tutti (ius civile vetus, ius publicum nel senso di publicis legibus conditum, ius civile novum o gentium, ius honorarium) dentro il contenitore generale, costituente a sua volta il tronco di tutto l'ordinamento giuridico vigente, del cd. « ius vetus » (cfr. § 32).

La produzione giuridica nuova, il cd. « ius novum » o « extraordinarium » (cfr. § 33), provenne pertanto essenzialmente da provvedimenti dei principi: a) o sotto le apparenze di richieste di consulta al senato (orationes in senatu habitae); b) o nella forma di istruzioni generali o speciali ai funzionari dipendenti (edicta, mandata); c) o nelle vesti di pareri su questioni specifiche emessi su richiesta di giudicanti pubblici o di privati cittadini (epistulae, rescripta); d) o infine (e sempre più spesso) come interventi diretti (decreta) del principe stesso (oppure di funzionari suoi dipendenti) nella decisione di liti private o di inchieste criminali che si svolgessero extra ordinem, cioè al di

fuori dei riti processuali ordinari di stampo repubblicano e con connesse modalità accentuatamente autoritarie di giudizio.

La *giurisprudenza privata*, se per un verso perse in buona parte l'autonomia creativa del periodo precedente, per altri versi acquistò grande rilievo e svolse (quanto meno sino all'età dei Severi) un ruolo di supporto, ma nello stesso tempo anche di freno, del principatus (cfr. § 34-35). Il *supporto* fu dato dai giureconsulti insigniti del *ius respondendi ex auctoritate principis* (n. 200) o ammessi a far parte del *consilium principis* (n. 183); il *freno* fu esercitato, dagli stessi e da vari altri autorevoli giuristi, attraverso la ragionata difesa, nei loro molteplici scritti, dei valori del *ius vetus* contro i possibili eccessi innovativi offerti dagli strumenti del *ius novum*.

Da ricordare particolarmente, tra i giuristi, sono le figure eminenti di La-beone e di Capitone, contemporanei di Augusto (n. 222); i principali esponenti delle due scuole contrapposte (n. 216, 223, 224) dei Sabiniani (tra cui Masurio Sabino, Cassio, Giavoleno) e dei Proculiani (tra cui Proculo, Pegaso, Celso figlio, Nerazio Prisco). Non meno degni di menzione, negli anni da Adriano ai Severi e poco oltre (cioè nei sec. II-III d. C.), giureconsulti come Salvio Giuliano (n. 226), Africano e Pomponio (n. 227), Gaio (n. 228), Marcello e Scevola (n. 229), Papiniano (n. 230), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232), Marciano e Modestino (n. 233).

CAPITOLO IV

IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

§ 36. — ROMA NEL PERIODO POSTCLASSICO

SOMMARIO: 234. Quadro generale. — 235. L'impero diocleziano. — 236. L'impero costantiniano. — 237. La scissione dell'impero. — 238. L'impero di Occidente. — 239. L'impero di Oriente. — 240. La restaurazione giustiniana. — 241. La fine della civiltà romana.

234. Quadro generale. — Con la conquista del potere da parte di Diocleziano (285 d. C.) si aprì in misura irreversibile, per comune riconoscimento degli storiografi della romanità, il periodo della decadenza della civiltà romana.

Ovviamente non è possibile indicare un preciso termine finale di questo processo di dissoluzione: non è possibile cioè, e non sarebbe serio, dire con esattezza quando la civiltà romana sia finita, tanto più che l'*imperium Romanum* di Oriente rimase formalmente in vita, depositario di non scarsi residui della civiltà di Roma, sino al 1456. È possibile però ricercare, nel séguito dei tentativi che furono operati per la difesa della civiltà romana, quale fu il tentativo supremo, pur esso in definitiva fallito. Questa ricerca ci porta alla figura dell'imperatore Giustiniano I (527-565 d. C.). È con lui, e con l'insuccesso del suo ardito disegno di restaurazione, che la storia di Roma può dirsi conclusa, anche se rilevanti vestigia ne rimasero nei secoli successivi, ed anche se proprio al periodo della cd. «decadenza» vanno ascritti, come tutti sanno, gli spunti vitali di una nuova storia del mondo occidentale.

Le cause della decadenza della civiltà romana sono già state precedentemente annunciate quando abbiamo detto delle ragioni per cui si determinò la fine della *respublica* romana universale (n. 163). Estintasi la *respublica*, rimase in vita come connettivo del mondo romano (la cd. *Romània*) esclusi-

P. postclassico (impero assolutistico: sec. IV-VI d.C.)	vicende	[fase dell'impero unico: 285-395 d. C. (235-236) fase dell'impero duplice: 395-527 d. C. (237-239) fase giustiniana: 527-565 d. C. (240-241)
	popolazione	[cittadinanza: (in realtà, sudditanza all'imperatore) di quasi tutti i residenti, ma con forti graduazioni (243-246)
	territorio	[tutto quello dell'Italia e dell'impero, con suddivisione in 4 prefetture, sino a 14 diocesi, sino a 120 province (247)
	governo	[fortemente accentrato nel dispotismo dell'unico imperatore o dei due imperatori di Occidente e di Oriente (248-250)
	ordinamento giuridico-statale	[<i>ius vetus</i> del periodo classico (253) <i>ius novum</i> : costituzioni (<i>leges</i>) imperiali (251-260) compilazioni di <i>leges</i> imperiali: codici Gregoriano e Ermogeniano (privati), <i>Codex Theodosianus</i> (ufficiale), cd. leggi romano-barbariche (262-265) compilazioni private di <i>iura</i> (scritti dei giuristi classici): <i>tituli Ulpiani</i> , <i>sententiae Pauli</i> ecc. (266-267) compilazioni private di <i>iura</i> e di <i>leges</i> imperiali: <i>Vaticana Fragmenta</i> , <i>Collatio</i> ecc. (268-270) compilazione giustiniana di <i>iura</i> e <i>leges</i> (cd. <i>Corpus iuris civilis</i>): <i>Digesta</i> , <i>Codex Iustinianus</i> , <i>Institutiones</i> (271-277) <i>novellae</i> giustiniane e compilazioni postgiustiniane (278-279)

TAVOLA VI: Il periodo postclassico del diritto romano. (Le cifre tra parentesi si riferiscono ai «numeri» in cui è diviso il capitolo).

vamente *l'imperium Romanum*, nel cui quadro Roma e l'Italia si posero non piú come fattori di propulsione e di orientamento del sistema politico generale, ma come elementi ridotti allo stesso grado di importanza di ogni altro popolo dell'*orbis Romanus*. Tuttavia *l'imperium Romanum* era, di per sé solo, una formula di organizzazione politica troppo meccanica e artificiosa per poter mantenere spiritualmente unite nazioni tanto diverse tra loro. Anche a prescindere dalle invasioni barbariche entro i confini dell'impero, era fatale che quel poco che vi era di spiritualmente unitario nel mondo romano progressivamente venisse meno. Gli sforzi prodigiosi di alcune eminenti figure di imperatori, da Diocleziano a Giustiniano, ad altro non valsero che a ritardare il fenomeno. Lentamente, nel quadro apparentemente immutato dell'impero, disparve dalla storia la «romanità»: o sopraffatta e assorbita dalle civiltà locali o schiacciata e umiliata dai barbari invasori.

La storia dei sec. IV-VI d. C. è pertanto la storia di un lungo processo di decadimento e delle sue implicazioni nel campo sociale e giuridico. Un processo di decadenza che può essere distinto in tre fasi: *a*) la fase dell'impero unico (285-395 d. C.), nella quale *l'imperium Romanum*, pur quando ebbe carattere di diarchia anziché di monarchia imperiale, si mantenne tuttavia unitario, cioè unico per tutto il mondo romano; *b*) la fase dell'impero duplice (395-527 d. C.), nella quale *l'imperium* si trovò ad essere scisso in due parti e le due *partes imperii* ebbero vicende e sorti nettamente distinte tra loro; *c*) la fase giustiniana (527-565 d. C.), nella quale si verificò il grandioso, ma sfortunato tentativo di Giustiniano I per la restaurazione dell'unità dell'impero e per il ripristino dei valori tipici della romanità.

235. *L'impero diocleziano.* — Dopo la vittoria su Carino (n. 165), il dalmata C. Aurelio Valerio Diocleziano si dispose al compito di restaurare l'unità del sistema politico romano così gravemente compromessa dalla crisi del sec. III d. C. Compito difficilissimo, che non era ormai piú possibile assolvere mediante il restauro delle strutture della *respublica*, ma cui l'unico modo di andare incontro era di mettere saldamente, per il presente e per l'avvenire, le leve direttive dell'*imperium Romanum* nelle mani di un'istituzione accentrata e fortemente autoritaria.

Guardando sotto questo profilo al problema da risolvere, Diocleziano si rese realisticamente conto del fatto che l'im-

menso impero romano non gravitava piú intorno a Roma e all'Italia, ma aveva ormai due poli di interessi geograficamente distinti: da un lato le province orientali, con tutte le inquietudini derivanti dalle difficoltà ivi sempre opposte all'assimilazione della civiltà romana; dall'altro le province occidentali, con tutti i pericoli connessi alla costante pressione delle popolazioni barbariche ai confini.

Per conciliare l'esigenza della unità dell'impero con la necessità di decisioni pronte e di rapidi interventi ai due estremi della sua vastissima estensione Diocleziano escogitò e attuò, negli anni tra il 286 e il 293 d. C., un sistema complesso ed astrattamente ineccepibile (il cd. sistema della «tetrarchia») costituito dalla correggenza dell'impero da parte di due *Augusti*, dislocati l'uno in Occidente e l'altro in Oriente, e dalla nomina ad opera degli stessi di due *Caesares* che fossero i loro rispettivi collaboratori e successori *in pectore*. A questa soluzione organizzativa Diocleziano non arrivò d'un sol tratto. In un primo momento egli si illuse, non meno di tanti suoi predecessori, di poter dominare il vasto impero come unico *Augustus*, coadiuvato in sottordine da un efficiente *Caesar*. Quando si decise a duplicare gli Augusti ed i relativi Cesari, volle comunque riservare a se stesso quanto meno una preminenza onorifica, attribuendosi il titolo di *Iovius* di fronte al titolo inferiore di *Herculius* assegnato al collega.


In realtà il sistema poté funzionare per qualche anno esclusivamente grazie ai rapporti di amicizia che univano a Diocleziano il collega da lui prescelto nel 286, Marco Aurelio Valerio Massimiano, anch'egli illirico, che della sua lealtà aveva dato buona prova reprimendo in Britannia la ribellione di Carausio. I due *Caesares* furono trovati nel 293 in Caio Galerio Valerio Massimiano, previsto successore di Diocleziano, ed in Marco Flavio Valerio Costanzo Cloro, cui era riservata la successione a Massimiano: valenti generali ambedue, l'uno dacio e l'altro pannonico, che resero importanti servigî rispettivamente nelle guerre combattute in Britannia contro Aletto, successore di Carausio, e lungo il Reno contro i tentativi di forzamento degli Alemanni. Tra i due *Augusti* la mente direttiva era indubbiamente quella di Diocleziano e comunque esisteva una correlazione strettissima. Così, mentre Massimiano reprimeva in Africa una rivolta dei Mauri (298 d. C.), Diocleziano poté inviare Galerio alla frontiera del Danubio inferiore contro i Sarmati e i Carpi e poté poi sostituirsi a lui, che era stato sconfitto dai Persiani, nel muovere guerra al re persiano Narsete. La vittoria contro costui valse all'impero l'annessione dell'Armenia meridionale.

La sicurezza ai confini permise a Diocleziano di dedicarsi ad un'o-

pera di incisivo riordinamento dell'amministrazione dell'impero e dell'organizzazione militare. Le province furono ridimensionate e raggruppate in diocesi, i funzionari imperiali furono gerarchicamente ordinati in una sorta di *militia* civile parallela a quella militare, le truppe confinarie (*limitanei*) furono poste al comando di *duces* a loro volta dipendenti dai governatori delle singole province. A disposizione diretta degli imperatori rimasero un'armata di manovra (*comitatenses*) e l'agguerrita guardia imperiale (*comitatus*). Il totale degli uomini in armi raggiungeva normalmente il mezzo milione e per provvedere ai complementi fu istituita una sorta di leva obbligatoria dei contadini, che dovevano essere forniti dai proprietari terrieri in numero proporzionale all'estensione dei fondi. Ove i proprietari terrieri non potessero (o non volessero) fornire all'esercito la quota di reclute (*tirones*) a loro carico, doveva essere loro cura arruolare a pagamento altrettanti *barbari*, o versare all'amministrazione militare il danaro (*aurum tironicum*) occorrente per tali arruolamenti.

Queste misure riuscirono ad arginare l'anarchia dilagante ed a garantire efficienza al potere imperiale. Per poterle sostenere era però necessario prendere di petto il duplice problema del risanamento finanziario dello stato e del risanamento economico della società. Il risanamento finanziario fu perseguito gravando la mano sopra tutto sui proprietari terrieri, i quali furono tenuti a periodiche dichiarazioni dei loro redditi (dichiarazioni opportunamente verificate dall'alto) ed al pagamento in rate annuali di un'imposta (*capitatio, canon*) di importo proporzionale al fabbisogno di tributi proclamato in ogni provincia, mediante una *indictio* del *praefectus praetorio*, in ordine al periodo (che fu denominato anch'esso, per traslato, *indictio*: n. 250). Diversamente andarono le cose per il risanamento economico, che fu attuato solo sulla carta e il cui fallimento fece sí che, a breve scadenza, la necessità di imposte si riversasse spesso in processi di esecuzione coattiva. Per stabilizzare il valore della moneta, e quindi al fine di stabilizzare i prezzi, furono introdotte monete di oro e di argento a peso fisso e fu creata una nuova moneta mista di bronzo e argento, il *follis*. Ma i prezzi aumentarono ugualmente. Allo scopo di calmarli, venne emanato nel 301 un *edictum de pretiis rerum venalium* che fissò imperativamente per tutto l'impero, sotto comminatoria di pene gravissime, il prezzo massimo di numerose prestazioni d'opera e di tutti i possibili oggetti di scambio, a cominciare dall'oro fino. Naturalmente questo ricorso al calmiera fu assolutamente illusorio e non bastò ad impedire, con la rarefazione delle merci in vendita, la correlativa lievitazione dei prezzi.

D'altra parte, non era solo l'economia a sfuggire ai tentativi tipicamente e superficialmente militareschi della disciplina diocleziana. Più ancora si sottraevano alle illusioni di Diocleziano i sudditi. Formalmente tutti (o quasi) insigniti della qualifica *cives Romani*, essi erano, nella realtà delle cose, tuttora divisi a seconda delle diversissime loro nazionalità, quindi tuttora inclini a comportamenti difforni



CARTINA IX. «Pars orientis» e «Pars occidentis». - L'assetto diocleziano.

dalle tradizioni romane e conformi, per converso, alle loro proprie tradizioni nazionali. Non è detto che una restaurazione della democrazia sarebbe valsa, al punto in cui si era giunti, ad amalgamarli. È dimostrato, comunque, che l'ingentissimo sforzo operato da Diocleziano per indurli, in virtù dell'etichetta di *Romani* sovrapposta loro da Antonino Caracalla, all'osservanza della religione di stato (quella pagana) e dell'ordinamento giuridico ufficiale (quello del *ius Romanorum*) fu uno sforzo che in altro non si risolse se non in un'estenuante fatica di Sisifo. I patrimoni culturali non si impongono a comando, e l'equivoco di Diocleziano (come di molti autocrati a lui anteriori e successivi) era che le convinzioni possano essere create dalla disciplina, non viceversa.

L'aspirazione all'ordine, unita al desiderio di restaurare i valori della tradizione genuinamente romana, spinse particolarmente Diocleziano a riprendere con accentuato rigore le persecuzioni contro i cristiani, che si erano infiltrati dovunque, persino nel suo *comitatus*. L'occasione gli fu data dall'incendio del palazzo di Nicomedia, di cui i cristiani furono appunto accusati. Un *edictum* del 303 d. C., seguito a breve distanza da tre altri editti, vietò il culto cristiano, ordinò la distruzione delle basiliche e degli arredi sacri, comminò pene gravissime, sino alla morte, a carico dei cristiani confessi e perseveranti nella loro fede (*confessores*), mentre indulse ai *lapsi*, cioè a quelli che avessero abiurato, ed ai *traditores*, cioè a quelli che avessero spontaneamente consegnato gli arredi del culto. Sopra tutto in Oriente e in Africa, dove le comunità cristiane erano molte e fiorenti, le vittime delle persecuzioni furono molto numerose, ma non per questo il dilagare del cristianesimo, ultimo porto del bisogno di libertà dei sudditi oppressi dall'autocrazia, accennò ad arrestarsi.

Diocleziano dette prova non dubbia della sostanziale onestà dei suoi propositi quando, nel 305, abdicò e indusse contemporaneamente ad abdicare il riluttante Massimiano. Galerio e Costanzo, divenuti a loro volta *Augusti*, si scelsero a *Caesares* Valerio Severo e Massimino Daia. Senonché il sistema diocleziano di reggenza e di successione, messo così alla prova, fallì miseramente. Morto Costanzo ad York nel 306, il suo esercito non riconobbe il successore costituzionale, ma acclamò imperatore il giovane figlio di Costanzo, Flavio Valerio Costantino. Nello stesso anno a Roma si proclamò imperatore in luogo di Costanzo anche Marco Aurelio Valerio Massenzio, figlio di Massimiano. Infine quest'ultimo, revocando la decisione a suo tempo presa, tornò alla ribalta, cercando di riottenere la carica di Augusto. Le pretese erano troppe e si rese necessario indire una conferenza a Carnuntum (una città, come sappiamo, dell'Alta Pannonia sul Danubio) nel 307. Dalla conferenza uscì *Augustus*, e collega di Galerio, un personaggio nuovo, Publio Flavio Galerio Valerio Liciniano, meglio noto come Licinio, mentre la posizione di Cesari fu riconosciuta a Valerio Costantino ed a Massimino Daia.

Costantino, giovane e lungimirante, si accontentò di questo primo successo, che comunque lo anteponeva a Massenzio. Non così Massi-

mino Daia, che a breve scadenza si autonominò Augusto, e nemmeno il patetico Massimiano, che raccolse un esercito per marciare contro Costantino, ma, facilmente sconfitto a Marsiglia, si uccise nel 310. Nel 311, venuto a morte Galerio, la situazione divenne nuovamente drammatica e, dopo illusori approcci transattivi, i quattro personaggi rimasti in lizza si schierarono in due gruppi: da un lato Costantino e Licinio (padroni dell'Occidente extra-italico e delle regioni danubiane), dall'altro lato Massenzio e Massimino Daia (padroni dell'Italia, dell'Africa, dell'Egitto e dell'Asia Minore).

Massenzio fu sconfitto ed ucciso da Costantino nel 312 al ponte Milvio a Roma. Massimino Daia venne liquidato l'anno seguente da Licinio in Asia minore. I padroni dell'orbe romano si ridussero pertanto, nel 313, a due: Costantino e Licinio. Fu quello l'anno stesso in cui nel suo lontano palazzo di Spalato moriva, privo ormai di illusioni, Diocleziano.

236. L'impero costantiniano. — La buona armonia tra Costantino e Licinio, malgrado il matrimonio del secondo con la sorella del primo, non durò a lungo. Già nel 314 divamparono le discordie per il comando nella regione danubiana e nel 317 i due omisero di consultarsi per la nomina dei Cesari: mentre Licinio destinò a questo rango il suo figliuolo omonimo, Costantino nominò Cesari i propri figli Crispo e Costantino II.

Le ostilità tra i due Augusti furono sempre crescenti negli anni successivi, anche a motivo della politica di favore che Costantino voleva praticare, contro il parere del collega, nei confronti dei cristiani (ed una nota leggenda parla addirittura di una visione celeste, la croce cristiana e la scritta «*in hoc signo vinces*», che lo avrebbe aiutato a vincere al ponte Milvio). Nel 323 i rivali vennero a guerra aperta e Costantino, dopo aver ripetutamente sconfitto Licinio in Oriente, lo costrinse all'abdicazione, cui fece séguito la morte per assassinio.

Costantino I coprì da solo l'impero dal 324 al 337 d. C., anno della sua morte: un impero con due capitali, che furono rispettivamente la vecchia Roma e la cd. *Roma nova* costituita da Costantinopoli, nuovo nome di Bisanzio, sulle rive del Bosforo. Ma, a differenza di Diocleziano, Costantino non si illuse nemmeno per un momento di poter accompagnare l'opera di rafforzamento dell'autorità imperiale, rigidamente perseguita, con quella di restaurazione dei valori tradizionali della civiltà romana. Al contrario, egli impresso all'impero un carattere intensamente monarchico, alla guisa delle autocrazie orientali, e favorì l'emancipazione delle costumanze bizantine, tenacemente sopravvissute nei secoli, dai principî del diritto romano. Aspro, ma non ingiusto, è il giudizio che di lui ha segnato Ammiano Marcellino (n. 287), qualificandolo come sconvolgitore dei principî tradizionali del

diritto romano («*novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti*»).

L'apertura verso l'Oriente spiega altresì il mutamento radicale di politica dell'impero nei confronti del cristianesimo. Per un uomo che era cresciuto nell'adorazione di Apollo, inteso nel senso orientale di dio dell'universo, fu facile apprezzare il valore ecumenico della religione cristiana. Con o senza visione al ponte Milvio, è dunque spiegabile che uno dei primi atti del governo di Costantino, dopo la vittoria su Massenzio, sia stato l'editto di Milano del 313 d. C., con cui (confermando e sviluppando una precedente decisione di Galerio) concesse, in una con l'esitante Licinio, tolleranza alla religione cristiana, di cui fu permesso il culto libero e pubblico. Rimasto solo al potere, egli fece qualcosa di più. Dopo essere intervenuto a reprimere in Africa i disordini causati dall'eresia donatista, convocò nel 325 d. C. a Nicea, in Bitinia, un concilio generale di tutti i vescovi cristiani affinché si ponesse fine al gravissimo dissenso che divideva, in ordine alla trinità, gli Atanasiani dagli Ariani. Il concilio di Nicea, accogliendo la dottrina ariana della consustanzialità del Padre e del Figlio, impose una piega decisiva al cristianesimo.

Se è vero che durante l'impero di Costantino la memoria di Roma si scolorì notevolmente nel mondo romano, è pur vero che l'impero attraversò un periodo inconsueto di ordine e di pace. I Goti furono nel 332 non solo vinti, ma convinti a passare al cristianesimo; vinti furono anche i Sarmati; solo i Persiani irriducibili tornarono a molestare l'impero nel 336. All'interno la centralizzazione del potere fu perfezionata attraverso la trasformazione del *consilium principis* in un *consistorium* di ministri e funzionari e attraverso la riduzione del *senatus* (due senati: uno per ciascuna capitale) a inoffensivo consiglio municipale. Il sistema monetario fu rapportato a tre pezzi, divenuti in breve popolarissimi: il *solidus* aureo di gr. 4,55, il *miliarense* argenteo di gr. 4,54 e la *siliqua*, pure argentea, di gr. 2,60, pari a 1/24 del *solidum* (ma per gli importi minimi si diffuse anche il *folles* di bronzo, pari ad 1/10 della *siliqua* e ad 1/240 del *solidus*).

Quando Costantino morì, nel 337, si aprirono però subito le lotte per la successione. Il figlio Crispo era stato condannato a morte da oltre dieci anni per un grave scandalo in cui era stato implicato, ma restavano come suoi eredi altri tre figli: Costantino II, Costanzo e Costante. In più anche i due nipoti Dalmazio e Annibaliano.

237. La scissione dell'impero. — Nel conflitto seguito alla morte di Costantino i primi a sparire dalla scena furono i nipoti Dalmazio e Annibaliano, uccisi dalle truppe in rivolta. Dei tre figli, Costanzo, che già dal 336 era impegnato nella guerra contro i Persiani, si tenne in Oriente, mentre gli altri due si contesero con le armi l'Occidente. Morto nel 340 Costantino II in battaglia, Costanzo e Costante procedettero ad una

spartizione formale delle loro attribuzioni: al primo spettarono Costantinopoli, l'Asia, l'Egitto e la regione danubiano-balcanica; al secondo spettò Roma, con l'Occidente e con l'Africa. Si profilò pertanto una scissione profonda dell'impero in Oriente e Occidente. Divisione che divenne definitiva mezzo secolo dopo.

Costanzo e Costante si trattarono sin dall'inizio con estremo sospetto reciproco, sí che sarebbero venuti forse a conflitto se Costanzo non fosse stato addirittura indispensabile alla sicurezza di tutto l'impero per l'azione di guerra, tanto vigorosa quanto fortunata, che conduceva contro gli eserciti persiani dei Sassanidi. Proprio mentre questa azione volgeva alla fine, Costante venne ucciso nel 350 dal gallico Flavio Magno Magnenzio, che si proclamò Augusto d'Occidente. Ma Costanzo reagí senza indugio: Magnenzio, battuto una prima volta nella sanguinosa battaglia di Mursa (sulla Drava) del 351, fu braccato dalle sue truppe (tra le quali emergevano gli addestratissimi reparti dei Goti) in Italia e Gallia sino a che si uccise, nel 353, a Lugdunum (Lione).

Costanzo rimase con ciò solo al potere, e pareva che stessero tornando nuovamente i tempi di Costantino il Grande. Tuttavia la situazione era diversa perché, a parte la personalità di gran lunga meno spiccata di quella del padre, Costanzo era troppo assorbito in Oriente contro la risorgente minaccia persiana per poter tenere testa a tutto l'impero. Gli fu giocoforza nominarsi un Cesare ed a quest'uopo egli ricorse al nipote Flavio Claudio Gallo, cui fu assegnata la sede di Antiochia in Oriente. Ma l'indipendenza eccessiva subito dimostrata da Gallo indusse Costanzo a farlo decapitare (354 d. C.) ed a sostituirlo con l'altro nipote Flavio Claudio Giuliano, che prese sede a Lutetia Parisiorum (Parigi) in Gallia.

Giuliano si rese assai utile nella difesa dell'Occidente dai barbari, né mancò di approfittarne. Nel 360 si fece acclamare imperatore dalle truppe e si dimostrò rivale temibile di Costanzo, che peraltro l'anno successivo morì prematuramente di malattia in Cilicia. Privo ormai di competitori, egli si dedicò con giovanile entusiasmo (aveva solo trentun anni) all'improbabile fatica della restaurazione, ma lo fece, anche per influenza della sua vasta cultura di stampo romano, piú con un ritorno a Diocleziano che con un ritorno a Costantino. La conseguenza fu che la trionfante religione cristiana, senza essere perciò perseguitata, venne ricacciata ufficialmente in secondo piano di fronte ai culti della tradizione cd. pagana (n. 246): il che valse a Giuliano l'epiteto, che solitamente lo contraddistingue, di Apòstata. Comunque anche il governo di Giuliano ebbe breve durata. Sceso in campagna contro i Persiani, li batté in numerose battaglie inseguendoli oltre il Tigri, ma questa imprudente avanzata mise in crisi le sue linee di rifornimento e durante la ritirata verso i confini dell'impero egli trovò la morte in combattimento nel 363.


Fu l'inizio del definitivo disfacimento. Le truppe di Giuliano ac-

clamarono imperatore l'illirico Flavio Gioviano, che ottenne la pace con i Persiani a prezzo di sensibili rinunce territoriali. Gioviano non poté fare altro perché una malattia lo uccise nel febbraio del 364. A imperatore gli eserciti designarono Flavio Valentiniano, un tribuno della guardia, che saggiamente si scelse a *consors imperii* il fratello Flavio Valente, assegnandogli l'Oriente. Dato che in Occidente i barbari filtravano e premevano da tutte le parti, Valentiniano provvide per tempo alla propria successione, elevando alla dignità imperiale il giovanissimo figlio Flavio Graziano (367 d. C.). Nel 375 Valentiniano I morì e gli subentrarono Graziano e l'altro figlio Valentiniano II. Valente morì invece nel 378, sconfitto ad Adrianopoli dagli Unni invasori. Al potere Graziano si associò (379 d. C.) lo spagnolo Flavio Teodosio, generale di sicura esperienza, affinché ristabilisse le sorti dell'impero in Oriente.

Teodosio I regnò con Graziano e con Valentiniano II sino al 383, allorché Graziano cadde vittima di un'insurrezione capeggiata dallo spagnolo Magno Massimo. Qualche anno dopo egli uccise Massimo per difendere Valentiniano e rimase al potere solo con questi; ma anche Valentiniano fu a sua volta eliminato (392 d. C.) da un usurpatore, Eugenio, e Teodosio si vide costretto a prendere le armi contro costui. Eugenio fu sconfitto ad Aquileia nel 394. Teodosio, a scanso di appetiti altrui, si associò subito al potere i figli giovanetti Arcadio per l'Oriente, Onorio per l'Occidente. Morì di lì a poco, nel gennaio del 395, appena cinquantenne.

L'opera di Teodosio I fu indubbiamente grandiosa, ma forse non altrettanto provvida e lungimirante. La sua energia di generale riuscì ad eliminare le usurpazioni interne ed a ricacciare i barbari ai confini, ma non fu impiegata per dissuadere le popolazioni barbariche dalle loro mire a installarsi nel mondo romano. Anzi Teodosio fu il primo che su larga scala ammise i barbari, in particolare i Visigoti, a far parte dell'esercito romano e addirittura a stanziarsi in determinate zone dell'impero, principalmente in Mesia; ed è evidente che con ciò egli aprì la via della normalizzazione ad una situazione che era stata sino ad allora considerata deprecabile e pericolosa. Non solo. Nei confronti della religione cristiana Teodosio fu più che tollerante: con l'editto di Tessalonica del 380 la proclamò addirittura religione di stato e con successivi provvedimenti contrastò la sopravvivenza dei culti pagani, spazzando gli ultimi residui di quel che era stato un essenziale tessuto connettivo dell'impero romano. Infine, anche nei riguardi della successione Teodosio si regolò in modo ambiguo, trascurando di prefissare un certo quale collegamento tra Arcadio e Onorio, anzi affidando i due giovani successori alla guida di due funzionari fra loro irriducibilmente rivali, rispettivamente il *praefectus praetorio* Rufino e il *magister militum* Stilicone.

Sta in fatto che con la sua morte la frattura tra Oriente e Occidente divenne incolumabile, e i due imperi che ne risultarono condussero politiche sempre più reciprocamente indipendenti e talvolta ostili.



CARTINA X. Le invasioni barbariche.

238. *L'impero di Occidente.* — Agitate e dolorose, addirittura convulse, furono le vicende dell'impero di Occidente, che portarono quest'ultimo in meno di un secolo alla fine.

A differenza dell'Oriente, l'Occidente era in una situazione economica addirittura rovinosa, era particolarmente esposto alle pressioni dei barbari e, sopra tutto, mancava di un vero polo di attrazione politico e culturale. Mentre in Oriente Costantinopoli esercitava in pieno le funzioni di una capitale, pur se di cultura non piú romana ma essenzialmente ellenistica, in Occidente Roma queste funzioni non le esplicava piú. Non solo si poneva come terribile competitor del potere imperiale il vescovo di Roma, ma la decadenza economica aveva determinato uno spostamento dei centri vitali dell'impero al di fuori dell'Italia, in Gallia, in Britannia, in Germania; e questi centri erano molteplici e in concorrenza tra loro, senza un profondo legame culturale, romano o non romano, che reciprocamente li unisse. La dissoluzione era dunque nelle cose e il potere imperiale, mancando di una forte personalità che lo sostenesse, non poteva non rimanerne, prima o poi, anch'esso vittima.

Flavio Onorio, salito al potere nel 395 d. C. quando era ancora quasi un ragazzo, non era certo l'uomo che potesse addossarsi la pesante eredità di Teodosio. Il vandalo Stilicone, fedelissimo di suo padre, che questi gli aveva posto accanto come mentore, altro non fece, per eccessiva rigidità di carattere, che aggravare la situazione. Accecato dalla sua rivalità con Rufino, il consigliere di Arcadio, egli pretese l'aggregazione all'impero di Occidente della diocesi di Mesia (comprensiva anche della Macedonia e della Grecia), che Teodosio aveva in un primo tempo assegnata all'Oriente, ma che aveva poi disposto passasse dopo la sua morte all'Occidente. Arcadio si rifiutò e ne nacque, per la prima volta nella storia dell'impero, un conflitto armato tra le due *partes imperii*: un conflitto del quale approfittarono senza indugio gli Unni per invadere in profondità l'Oriente ed i Goti federati, al comando di Alarico, per muovere dall'Ilirico loro attribuito alla devastazione della Tracia e della Macedonia. Le invasioni vennero arginate con grande difficoltà e Alarico fu costretto a stanziarsi in Epiro, ma la frattura tra i due imperi persistette anche quando l'influenza sul debole Arcadio fu assunta prima dall'eunuco Eutropio, poi dalla moglie Eudossia, piú tardi ancora dal prefetto Antemio. La morte di Arcadio e quella violenta di Stilicone, avvenute nel 408, non posero termine alla tensione, anche se il nuovo imperatore d'Oriente, Teodosio II (figlio di Arcadio), molto si adoperò per alleviarla.

Intanto in Occidente la rivolta divampò un po' dovunque, con relativo séguito di pretendenti, e Alarico, con cui Stilicone si era assai incautamente accordato per la conquista di Oriente, pose prezzi altissimi ad Onorio ed invase ben tre volte l'Italia (l'ultima volta nell'agosto del 410 d. C.), saccheggiando brutalmente Roma. Onorio, che aveva

trasportato la capitale a Ravenna, trascorse anni travagliatissimi per tener testa alla meglio a questa situazione estremamente confusa e se la cavò fortunosamente, accordando sedi sulla riva sinistra del Reno, nei pressi di Magonza, ai Burgundi (413 d. C.) e in Aquitania, tra Tolosa e l'Oceano, ai Visigoti (418 d. C.).

Onorio morì nel 423 senza lasciar figli e in suo luogo fu assunto Giovanni, un alto funzionario di corte. Ma Teodosio II non riconobbe il nuovo imperatore e nominò al posto di Onorio la sorella Galla Placidia in una col giovanissimo figlio Valentiniano III, di soli quattro anni. Giovanni fu sopraffatto nel 425 e l'Occidente, sotto il debole governo di Placidia (di cui non fu meno debole, divenuto maggiore di età, Valentiniano III), cadde preda di una lotta di fazioni assai simile all'anarchia. Ne approfittarono ancora una volta i barbari. I Vandali, che già da qualche anno si erano insediati nella Spagna meridionale, passarono nel 429 d. C., al comando di Genserico, in Africa, occupando gran parte della provincia d'Africa e della Numidia. Gli Unni, chiamati a contributo dal potente *magister militum* Ezio, ottennero, in cambio del loro aiuto militare, la Pannonia (433 d. C.). Vandali e Unni, estremamente combattivi, non fecero quasi passare anno senza agitare qua e là la vita dell'impero. Infine, quando nel 445 tutte le tribù unne (che occupavano i territori delle odierne Ungheria, Romania e Russia meridionale) furono unificate sotto la guida del dispotico e violento Attila, l'impero d'Occidente (ma in parte anche quello di Oriente) cadde addirittura in ginocchio. Nel 451 l'unno irruppe in Gallia e fu a malapena contenuto da Ezio (con milizie federate di Visigoti, Franchi, Burgundi e Sassoni) ai Campi catalaunici (presso Troyes, nella Belgica); l'anno successivo egli invase l'Italia settentrionale, devastando Aquileia, e si lasciò indurre malvolentieri a desistere da un'ambasceria di notabili di cui faceva parte lo stesso vescovo romano Leone. Fortuna per l'Occidente volle che egli morisse improvvisamente nel 453, e che i suoi figli non si mettessero d'accordo sulla spartizione dei vastissimi domini.

Valentiniano fu ucciso nel 455 d. C. dai partigiani di Ezio, che egli aveva fatto assassinare l'anno prima. Del trono occidentale si impossessò il gallo Avito, ma per poco. Nel 457, ritiratosi Avito, salì al potere Flavio Giuliano Maioriano. Maioriano fu a sua volta depresso e ucciso nel 461 dal *magister militum* Ricimero, che già aveva indotto all'abdicazione Avito. Fu la volta di Libio Severo (461-465), poi di Antemio (467-471), anch'egli depresso dall'incontentabile Ricimero. Il nuovo imperatore designato da quest'ultimo, Olibrio, morì nel 472, anno in cui venne a morte anche Ricimero. Del potere si impadronì Glicerio con l'aiuto del nipote di Ricimero, Gundobado; ma l'imperatore d'Oriente Leone inviò contro Glicerio, ad occupare il trono, Giulio Nepote, che sconfisse Glicerio nel 474.

Anche Giulio Nepote non resse. Il patrizio Oreste lo cacciò da Ravenna nel 475 e pose sul trono il proprio figlio Romolo, soprannominato per scherno, dall'imperatore di Oriente, Augústolo. Ma le

truppe germaniche (Eruli, Sciri, Turcilingi), al comando dell'esperto e deciso Odoacre, si ribellarono nel 476: Oreste fu ucciso, Romolo Augustolo fu depresso, Odoacre si insediò con i suoi Germani in Italia e, usufruendo del favore del senato di Roma, ottenne dall'imperatore d'Oriente Zenone dapprima il titolo di *patricius*, poi la dignità di suo rappresentante in Italia.

Col 476 d. C. (o. se si vuole, col 480, anno in cui morì nell'esilio della Dalmazia Giulio Nepote) l'impero di Occidente chiuse per sempre il suo ciclo vitale. Il titolo imperiale fu formalmente riassunto anche sull'Occidente dagli imperatori d'Oriente, ma in realtà l'Occidente ebbe storia del tutto autonoma. Nella Spagna e nella Francia meridionale si affermò stabilmente il regno visigotico, sopra tutto per merito di Eurico II (466-485: n. 265). Nel resto della Gallia presero consistenza i Franchi di Clodoveo. La Rezia, il Norico e le regioni alpine caddero in potere degli Alamanni e dei Turingi. Vandali e Burgundi mantennero le loro già consolidate conquiste. Finalmente in Italia regnò dapprima Odoacre, ma poi sopravvenne a contestargli il potere e a combatterlo Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti di Pannonia, facendosi forte di un incarico che era riuscito letteralmente ad estorcere all'imperatore Zenone (n. 265).

La lotta tra Teodorico e Odoacre durò dal 488 al 493 e si concluse con la presa di Ravenna e l'uccisione di Odoacre. Teodorico estese il suo dominio su tutta la penisola e sulla Sicilia, ottenuta mediante un trattato dai Vandali. Nel 497 d. C. l'imperatore Anastasio lo riconobbe re d'Italia.

239. L'impero di Oriente. — Per la *pars Orientis* l'impero di Occidente aveva rappresentato, durante il sec. IV d. C., una sorta di gravosa palla al piede sia per la debolezza economica, sia per il richiamo a valori culturali scarsamente sentiti, sia per le preoccupazioni di ordine politico-militare determinate dalla pressione dei barbari. Il distacco dall'Occidente fu quindi per l'impero d'Oriente, almeno sotto un certo punto di vista, un sollievo. Divenne più agevole il passaggio ad una nuova formula di organizzazione civile adeguata ai moduli della tradizione ellenistica e denominata solitamente dai moderni storiografi come «impero bizantino».

Flavio Arcadio, salito al potere in età di soli undici anni, regnò dal 395 al 408 d. C., sbalottato dall'influenza di Rufino a quella di Eutropio, di Eudossia e di Antemio. Il suo regno, zeppo di intrighi di corte, subì i contraccolpi della lotta contro Stilicone. Ben diverso fu il lungo impero di Teodosio II, durato dal 408 al 450 d. C. Dopo i primi anni trascorsi sotto l'ègida della sorella maggiore Pulcheria, donna di limitati orizzonti, egli passò, divenuto adulto, a subire la ben diversa influenza della moglie Atenaide-Eudocia, delicata poetessa ispirata al

culto dell'ellenismo, e dedicò la sua attività ad assicurare i confini dell'impero, a riordinarne l'amministrazione, a promuoverne lo sviluppo economico: del che lasciò traccia ammirevole nel *Codex Theodosianus* entrato in vigore nel 439 d. C. (n. 263). La sua opera fu continuata dal successore Marciano (450-457), divenuto marito di Pulcheria, cui si deve la convocazione del concilio ecumenico di Calcedonia del 451, che confermò le dottrine dell'ortodossia cattolica.

A Marciano successe Leone I (457-474). A causa di successive ed opposte influenze, Leone praticò dapprima una politica di collaborazione con i Germani di Occidente, mentre passò poi ad avversare i Germani ed a cercare di ingerirsi a loro danno nell'impero di Occidente. Si è visto l'esito infausto di questo tardivo orientamento. Il nuovo imperatore Zenone Isaurico (il cui vero nome era Tarassico-díssa), che, salito al potere nel 475, fu costretto a pagarne il conto (fra l'altro subì una usurpazione durata più di un anno, ad opera di Flavio Basilisco), ebbe solo il merito di sfruttare l'insuccesso conferendo il titolo di suoi rappresentanti in Occidente dapprima a Odoacre e poi a Teodorico. Una politica fatta di astuzia e di equivoco, che fu praticata anche dal successore di Zenone (e sposo della sua vedova), Anastasio (491-518), resosi particolarmente inviso ai suoi popoli per l'esosa politica finanziaria.

La successione di Anastasio fu raccolta, o meglio ottenuta non senza una buona dose di intrigo, dal generale illirico Giustino I nel 518. Ispiratore della sua politica fu sin dal primo momento il nipote Giustiniano, il quale avviò lo zio verso una decisa presa di posizione nei confronti delle controversie religiose che ormai da anni dilaniavano l'impero. La disputa di base, che a sua volta si ripartiva in mille più sottili questioni, era quella tra ortodossi e monofisiti (sostenitori i primi della duplice natura divina e umana del Cristo, sostenitori i secondi di una sua unica e indifferenziabile natura); essa aveva dato luogo a Costantinopoli a due veri e propri partiti (i cd. «partiti dell'Ippódromo»), il partito degli Azzurri (gli ortodossi) e quello dei Verdi (i monofisiti), che non mancavano nessuna pubblica occasione, particolarmente nelle competizioni all'Ippodromo, per polemizzare tra loro o peggio. Giustino, tagliando corto alle esitazioni, fece confermare l'ortodossia da un sínodo locale di vescovi e, in virtù di ciò, riprese ad avere rapporti con la Chiesa romana e perseguì spietatamente i monofisiti.


Nel 527 d. C. Giustino si ammalò gravemente e Giustiniano fu nominato suo correggente. Quando dopo qualche mese Giustino morì, il nipote rimase solo sul trono di Bisanzio.

240. *La restaurazione giustiniana.* — Il lungo dominato dell'imperatore Flavio (Anicio Giuliano) Pietro Sabbazio Giustiniano I (527-565 d. C.), nativo di Tauresio (oggi Taor, nella valle del Vardar, tra le odierne Macedonia ed Albania), a sud della città di Scupi (oggi Skoplje), segnò l'ultima ripresa della

«romanità» nella storia del mondo antico. Una ripresa grandiosa (e di cui restano tracce importanti anche nel mondo moderno), ma effimera, che non andò oltre la vita dello stesso Giustiniano. Non sarebbe potuto essere diversamente: non solo perché ormai il mondo antico, sia ad Occidente sia ad Oriente, reagiva negativamente alle superate impostazioni politiche e sociali della civiltà genuinamente romana, ma anche perché lo stesso Giustiniano, pur sapendosi esprimere in latino e pur essendo pervaso da una sentita ammirazione per la romanità e da una sincera aspirazione a ripristinarne i valori, era egli stesso (con tutto il suo ambiente di amici e consiglieri, per non parlare del suo popolo) irrimediabilmente straniero a Roma, irresistibilmente bizantino. Giustiniano fu insomma, come è stato ben detto, «l'ultimo imperatore romano e il primo imperatore bizantino». La sua restaurazione di Roma fu espressione meccanicistica e improduttiva di un grandioso utopismo. Una parentesi, l'ultima, nella storia incoercibile dei nuovi tempi.

Il grande disegno di Giustiniano, posto in attuazione sin dai primi mesi del regno, fu di cementare la pace religiosa tra Chiesa orientale e Chiesa occidentale all'insegna del cattolicesimo, di fondare le strutture dell'impero (e della vita sociale all'interno di esso) sui principî dell'antico diritto romano, di unificare Oriente e Occidente sotto il suo imperio, di garantire la sicurezza dei confini sia nei confronti dei Persiani, sia nei confronti dei barbari. Episodio significativo, anche se limitato, nel quadro di questi propositi, fu la chiusura della gloriosa Scuola di Atene, decretata nel 529 per eliminare quest'ultimo relitto del paganesimo. Furono di validissimo aiuto all'imperatore nell'attuazione di questo programma talune figure di grande rilievo: il *praefectus praetorio* Giovanni di Cappadocia, il *quaestor sacri palatii* Triboniano, il *comes sacri cubiculi* e valente uomo d'armi Narsete, il grande generale Belisario, ma sopra tutto la moglie e correggente Teodora, donna giunta alla porpora da un passato molto equivoco, ma dotata di un acume politico e di un senso della dignità imperiale anche superiori a quelli del marito.

Le fasi in cui può approssimativamente dividersi il lungo dominato di Giustiniano sono tre: *a*) una prima, che va dal 527 al 534 e che può essere qualificata come quella della restaurazione giuridica dell'impero e dell'assicurazione militare dei suoi confini; *b*) una seconda, che va dal 535 al 554 e che può essere qualificata come quella della restaurazione territoriale dell'impero, della pacificazione religiosa e dell'adeguamento ai nuovi



CARTINA XI. L'impero di Giustiniano I. (Il tratteggio indica i territori annessi).

tempi di importanti istituti giuridici pubblici e privati; c) una terza, che va dal 554 alla fine del regno e che può essere qualificata come quella della inerzia precorritrice del sostanziale fallimento, in tutti i campi, del grandioso tentativo di restaurazione.

La prima fase (527-534) fu segnata, quasi in parallelo, dalla compilazione, in un tempo incredibilmente breve, di quel monumento della civiltà giuridica romana che i posteri avrebbero chiamato, in segno di ammirazione, il *Corpus iuris civilis* (n. 271-277) e che fu opera particolarmente affidata alle cure di Triboniano. Ma già mentre la compilazione era in corso a Costantinopoli, gli eserciti di Belisario conducevano una prima guerra di contenimento contro i Persiani. La campagna ebbe fasi alterne e Belisario passò da una grande vittoria a Dara ad una sanguinosa sconfitta a Sura-Callinico: i Persiani non furono domati, ma furono indotti nel 532 d. C. a stipulare con Giustiniano una assai provvisoria «pace eterna». Nel frattempo, e precisamente nel 532, in gennaio, Giustiniano superò fortunatamente anche una rivolta interna, la cd. rivolta di *Nika*. I partiti dell'Ippodromo si unirono contro di lui per protestare a causa della durezza dell'amministrazione fiscale, ottennero in un primo momento la destituzione di Triboniano e Giovanni e corsero per la città al grido di *Nika* (vittoria); quando però la loro euforia si fu placata, Belisario e Narsete passarono alla più spietata delle repressioni, spegnendo per molti anni futuri ogni velleità di insurrezione.

Raggiunta una relativa sicurezza alla frontiera persiana e all'interno, Giustiniano passò alla seconda fase della sua azione di governo e si impegnò subito nell'impresa della riunificazione territoriale di tutto l'impero. Sin dal 533 d. C. Belisario attaccò i Vandali in Africa, occupò Cartagine e in pochi altri mesi fece prigioniero il loro re Gelimero. Sicuro su questo lato, egli passò nel 535 ad effettuare uno sbarco in Sicilia, dove conquistò Siracusa e impegnò gli Ostrogoti del re Teodato e del suo successore Vitige: il *casus belli* fu trovato nel fatto che Teodato aveva usurpato il trono alla regina Amalasueta. Dalla Sicilia l'esercito di Belisario passò nel 536 alla conquista di Napoli e mosse quindi su Roma. Ma la lotta fu lunga: i Goti si ritirarono dalla città solo nel 537 per sfuggire ad una manovra di aggiramento condotta dai Bizantini in direzione di Rimini. Nel 540, dopo aspro assedio, la capitale Ravenna era conquistata.

La guerra gotica non fu perciò vinta. Mentre il nuovo re dei Goti, Totila, passava alla controffensiva, Belisario fu richiamato sul fronte persiano dalla rottura della «pace eterna» del 532: riuscì a ristabilire la situazione in un paio d'anni, ma tornando in Italia dovette sobbarcarsi all'impresa di riconquistare Napoli e Roma. Nel 549 egli venne richiamato in patria per misteriose ragioni e l'incarico di portare a compimento vittorioso la guerra gotica fu assunto da Narsete. Questi batté Totila presso Roma (a Gualdo Tadino) nel 551 e sconfisse poco dopo (552) il nuovo re Teia presso Napoli, eliminando la potenza dei

Goti. L'anno seguente, dopo una vittoriosa campagna contro Franchi e Alamanni invasori, l'Italia fu proclamata provincia dell'impero d'Oriente e Narsete fu nominato esarca d'Italia. La vittoria in Occidente fu completata nel 554 d. C., togliendo la Spagna meridionale e orientale ai Visigoti. Quasi in coincidenza con questi avvenimenti, un concilio ecumenico convocato a Costantinopoli nel 553 risolse con fatica le complesse divergenze religiose tra ortodossi e monofisti, riprodottesi dopo il concilio di Calcedonia di un secolo prima (n. 239), e si concluse con una sofferta accettazione delle sue tesi da parte del vescovo di Roma, Vigilio: il quale ultimo chiese anche, non si sa quanto spontaneamente, ed ottenne che la compilazione giustiniana fosse applicata, in luogo di quella teodosiana, anche in Occidente (n. 254).

Intanto, nel 542 era morto (probabilmente) Triboniano e nel 548 era mancata la volitiva Teodora. Il governo di Giustiniano si avviò lentamente verso la sua ultima fase, quella successiva al 554. Nonostante tanti e vistosi successi, Giustiniano cominciò a rendersi conto di aver fatto qualcosa di poco duraturo. La riunione delle due *partes imperii*, attuata sul piano militare, si rivelò palesemente fragile sul piano politico per la resistenza sempre viva dei barbari occidentali e per l'accentuata riluttanza dei vescovi di Roma a farsi inquadrare dall'impero. La pace religiosa, attuata sul piano del concilio ecumenico, si rivelò altrettanto effimera sul piano dei movimenti religiosi ereticali, che si moltiplicarono anziché ridursi. Il ritorno alle tradizioni giuridiche genuinamente romane, attuato sul piano della codificazione, si rivelò impossibile sul piano del costume sociale, ch'era ormai assai distante dalle impostazioni dell'antica Roma e reclamava normative di tutt'altro orientamento. La stessa guerra persiana, vinta e rivinta più volte, si concluse indecorosamente nel 561 d. C. con l'acquisto in danaro di una pace non più eterna nemmeno a parole, ma espressamente pattuita per soli cinquanta anni.

L'espressione forse più autentica del cedimento di Giustiniano I alle esigenze reali dei tempi fu costituita, del resto, dalla legislazione che egli promulgò proprio nella seconda fase del suo regno, sino alla morte di Triboniano, dopo il compimento della grande compilazione. Una legislazione (quella delle cd. *Novellae constitutiones*: n. 278) che contraddisse in modi evidenti non pochi tra i principî «romani» che la Compilazione aveva cercato di salvare dal naufragio.

241. *La fine della civiltà romana.* — Tre anni soltanto dopo la morte di Giustiniano, nel 568 d. C., l'Italia fu invasa dai Longobardi, che avanzavano sotto la guida del loro re Alboino. Provenienti dalla Pannonia, donde erano stati scacciati dalla pressione degli Avari, essi cercarono di sistemarsi stabilmente nella penisola, penetrandovi sino all'altezza di Ravenna e di Roma. Nel 569 si impadronirono di Milano e nel 572 occuparono Pavia, di cui fecero la loro capitale.

Completamente estranei, non solo per radici di civiltà ma anche per azione politica, ad ogni contatto con Bisanzio, i Longobardi aprirono anche per l'Italia una nuova pagina di storia, che fu quel che si dice il Medio evo.


In Oriente rimase, formalmente imperiale e romana, la corrosa ma non distrutta Bisanzio. Sul suo trono si succedettero dopo Giustiniano innumerevoli imperatori, di cui non mette conto rievocare in questa sede le assai complicate vicende, ma di cui è opportuno ricordare qualche nome: Giustino II (565-578), Tiberio I Costantino (578-582), Maurizio (582-602), Foca (602-610), Eraclio (610-641), Costante II (641-668), Costantino IV (668-685), Giustiniano II (685-695), Leonzio (695-698), Tiberio II (698-705), di nuovo Giustiniano II (705-711), Filippo Bardane (711-713), Anastasio II (713-715), Teodosio III (715-717), Leone III «iconoclasta» (717-741), Costantino V «copronimo» (741-775), Leone IV «il Cazaro» (775-780), Costantino VI «pogonato» (780-797), Irene (796-802), Niceforo I «bulgaroctono» (802-811), Michele I Rangabe (811-813), Leone V «l'Armeno» (813-820), Michele II (820-829), Teofilo (829-842), Michele III (842-867), Basilio I «il Macedone» (867-886), Leone VI «il filosofo» (886-911), Alessandro (912-913), Costantino VII «Porfirogenito» (913-959).

Bisanzio, pur essendo sempre più lontana dall'eredità romana, non abbandonò mai la pretesa di rappresentarla. In Italia le rimasero a lungo soggette le plaghe della cd. Italia romanica (Venezia, Ravenna, Napoli, Calabria) e l'imperatore Maurizio organizzò militarmente, con larga autonomia locale, l'esarcato di Ravenna, che fu (come l'esarcato di Cartagine) un'isola di resistenza assai valida. Fu lo stesso Maurizio, nel 597, a disporre testamentariamente che, mentre il figlio maggiore Teodosio avrebbe regnato in Oriente, il secondo figlio, Tiberio, sarebbe stato imperatore su Roma, sull'Italia e sulle isole occidentali. Espressioni più che altro velleitarie, ma significative di una disposizione politica che avrebbe esercitato notevoli influssi sulla storia civile d'Italia.

§ 37. — L'«IMPERIUM ROMANUM» ASSOLUTISTICO

SOMMARIO: 242. *L'imperium Romanum* assolutistico. — 243. La popolazione dell'*imperium Romanum*. — 244. Segue. Le gradazioni sociali. — 245. Segue. I lavoratori vincolati. — 246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica. — 247. Il territorio dell'*imperium Romanum*. — 248. Il governo dell'*imperium Romanum*. — 249. Segue. L'amministrazione centrale. — 250. Le finanze dell'*imperium Romanum*.

242. *L'imperium Romanum* assolutistico. — L'impero assolutistico, fondato da Diocleziano e variamente ritoccato dai



CARTINA XII. I Longobardi in Italia. I domini bizantini.

suoi successori, rappresenta quasi un capitolo estraneo alla genuina storia politica di Roma. La struttura di esso e del suo governo in tanto interessa la storiografia della civiltà e del diritto romano, in quanto illumina la causa precipua della decadenza dell'una e dell'altro.

Sotto il profilo strutturale, l'*imperium Romanum* postclassico altro non fu che la risultante dello sviluppo dell'*imperium Romanum* dei periodi precedenti (n. 119 ss., 194 ss.). La novità del periodo postclassico (novità peraltro anticipata dall'evoluzione adrianea e severiana della *respublica* universale) consistette nel totale (sostanzialmente totale) assorbimento degli elementi del «popolo» e del «territorio» della *respublica* romana da parte appunto dell'*imperium*.

Minime e trascurabili furono in età postclassica le vestigia del governo della *respublica*. Esse si ridussero al mantenimento, ma come cariche meramente onorifiche, dei *consules*, che continuavano a dare nome agli anni, nonché dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti peraltro di nomina imperiale. Roma decadde al rango di una qualunque *civitas*, distinta dalle altre solo perché capitale dell'impero, ma Costantino le contrappose, lo sappiamo (n. 236), come seconda capitale, con cittadini muniti di *ius Italicum*, Costantinopoli (la cd. *Roma nova*). Ciascuna capitale fu governata da un *praefectus urbi*, coadiuvato da un *senatus* (onorificamente denominato *amplissimus ordo* o *sacratissimus coetus* e portato a volte sino a 2000 membri) e da vari funzionari inferiori, anche costoro di nomina imperatoria.

L'*imperium* venne concepito come stato «patrimoniale», secondo una costruzione tipicamente orientale: esso cioè era un complesso di uomini e cose facenti tutti parte di un *patrimonium* del quale era titolare esclusivo l'*imperator*. Tuttavia, quanto ai poteri dell'imperatore, non si mancò di distinguere nettamente tra la sfera del suo *dominium* in senso stretto (giuridico) e la sfera del suo cd. *dominatus* politico. Oggetto dell'illimitato *dominium* imperiale, analogo alla proprietà privata, furono i beni personali e familiari dell'imperatore (*patrimonium principis*), i beni della corona (*res privata principis*), e le *res publicae* (n. 250). Oggetto del *dominatus* furono invece gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero e i beni di proprietà degli stessi: sugli uni e sugli altri il potere dell'*imperator* era teoricamente vastissimo, ma in concreto si riferiva all'applicazione di alcuni limiti alla loro libera disposizione (imposte, *munera* ecc.) e solo eccezionalmente si estendeva ad atti di più intensa disposizione (messa a morte, confisca, vincoli alla di-

sponibilità ecc.). Comunque, anche nella figura del *dominatus* vi era quanto bastava perché non si potesse parlare più di democrazia, sia pur ridotta o minimizzata, ma ci si trovasse di fronte ad una chiara ed autentica autocrazia.

La conseguenza addirittura ovvia della concezione patrimonialistica dell'impero era che l'*imperator* in carica avesse piena libertà di trasferirlo in caso di morte (e, al limite, persino *inter vivos*) al successore od ai successori che meglio credesse, oppure di lasciarlo in successione *ab intestato* ai suoi figli. Ma in pratica la storia agitata del periodo postclassico, con tutti i suoi conflitti e con tutte le sue lotte per la successione, non permise a questo sistema di realizzarsi con sufficiente saldezza. Come abbiamo visto in precedenza, dopo che fu esaurito il breve periodo diocleziano (n. 235), gli imperatori, poco o nulla fidando nel principio della successione «legittima», regolarono i conti (o almeno tentarono di regolarli) già in vita, attraverso accordi politici di correggenza e predisposizioni più o meno solenni di successori designati *in pectore*, cioè da loro stessi preindicati.

243. *La popolazione dell'«imperium Romanum».* — La popolazione dell'impero fu costituita dai *cives Romani*: termine con il quale si intendevano, a séguito della *constitutio Antoniniana* (n. 168), la quasi totalità di coloro che fossero nati o che comunque avessero derivazione di nascita (*origo*) nei territori delle *provinciae* in cui l'impero era diviso. Ma i *cives Romani* erano ormai privi del carattere autentico dei «cittadini» perché era loro preclusa la partecipazione al governo della cosa pubblica, salvo che (e fintanto che) alle cariche relative li chiamasse il beneplacito dell'*imperator*. Di fronte a quest'ultimo, insomma, i *cd. cives* erano, a rigore, semplici sudditi, con diritti limitati alla sfera del *ius privatum* ed a qualche settore della repressione criminale.

Rispetto ai *cives Romani*, intesi nel senso ora detto, sudditi di minor diritto erano pur sempre i *Latini Iuniani* ed *Aeliani* ed i *dediticii Aeliani*, i quali dal punto di vista del *ius privatum* soffrivano sin dai tempi della loro istituzione limitazioni notevoli (n. 204). Ma la decadenza della schiavitù portò seco, ovviamente, anche lo scadere quantitativo di queste categorie di schiavi manomessi, che Giustiniano addirittura abolì.

Entro la categoria dei *cives Romani*, si mantennero formalmente, nel periodo postclassico, la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* e la suddistinzione dei primi in *patricii* e *plebei*, nonché in membri dell'*ordo senatorius* e in membri dell'*ordo*

equester (n. 169-170). In sostanza, conservarono una certa quale situazione di privilegio i soli *senatorii*: i quali, anche quando non erano chiamati a coprire cariche imperiali, erano, in virtù dell'appartenenza ad uno dei due *senatus* dell'*imperium*, quanto meno *illustres* (se *ex-consules*) oppure *clarissimi*, fruivano di esenzione dalle imposte normali e dai *munera personalia*, si valevano inoltre del privilegio di essere giudicati dal *praefectus urbi* (di Roma o, rispettivamente, di Costantinopoli), anziché dai giudici ordinari. Le altre qualifiche privilegiate persero invece (salvo, per gli *honestiores*, in ordine alle pene criminali: n. 257) molto dell'antica rilevanza giuridica e furono sommerse dalla nuova gerarchia di privilegiati costituita dai funzionari imperiali (n. 248-249).

Altra categoria giuridica che sopravvisse fu quella dei *decuriones* municipali (n. 187), anche detti *curiales*. Essi fruivano di qualche privilegio in materia di pene e di qualche distinzione formale (esempio: il titolo di *perfectissimi* o di *egregii*), ma in cambio furono ridotti ad una condizione estremamente ingrata sul piano economico per via dei *munera* da cui erano gravati. Alla loro responsabilità era commessa infatti la percezione delle imposte fondiari e di quelle in natura (tra cui l'*annona*: n. 250), e ciò significava che essi erano tenuti a versare in ogni caso allo stato il danaro corrispondente al gettito di imposta previsto per la località in cui avessero l'*origo*.

In considerazione della riluttanza dei più ad assumere i pesi del decurionato, gli imperatori trasformarono progressivamente il decurionato stesso in ereditario ed irrecusabile. *Decuriones* si diventava non solo per provenienza da magistrature precedentemente coperte, ma anche di diritto (salva una investitura puramente formale del *senatus* municipale) all'età di venticinque anni e per il fatto di appartenere ad una famiglia decurionale. Ulteriori immissioni erano favorite col sistema di concedere il decurionato come alternativa al servizio militare ereditario. Tra le molte sanzioni previste per i renitenti, caratteristica fu quella introdotta da Costantino allo scopo di evitare che ai pesi del decurionato ci si sottraesse abbandonando il *municipium* di origine e trasferendosi altrove: coloro che fossero scoperti colpevoli di aver effettuato questa *fraus legi* furono tenuti a sobbarcarsi agli oneri del decurionato tanto del *municipium* di origine quanto di quello in cui avessero fissato il *domicilium*.

Sudditi anch'essi, ma formalmente estranei alla popolazione romana e latina, erano i *barbari* venuti a stanziarsi, a titolo provvisorio o duraturo, nei territori di Roma. Anche se ad essi lo stato permetteva la residenza nella cerchia dell'*imperium*, si trattava pur sempre di genti straniere («*exterae gentes*»), ammesse ai rapporti giuridici privati con i

Romani, nonché spesso a far parte dell'esercito, rigorosamente a questo solo titolo.

A prescindere dagli *hospites* (i Visigoti e i Burgundi, ad esempio: n. 238), che vivevano entro vaste «riserve» concesse dagli imperatori (riserve dalle quali, peraltro, non erano allontanati i *cives Romani* originari), le qualifiche erano varie e non sono sempre identificabili con precisione nei loro riflessi giuridici. Vi erano i *dediticii* (sopra tutto in Gallia, in Italia, in Oriente), con caratteristiche di semi-libertà, che richiamano alla mente la condizione arcaica dei *clientes* verso le *gentes* (n. 27): essi erano ammessi ai rapporti di *ius gentium*, servivano nell'esercito e pagavano un tributo annuale allo stato. In situazione generalmente migliore dei *dediticii* erano i *foederati*, la cui situazione giuridica era regolata per l'appunto da *foedera* internazionali, che li obbligavano alla prestazione delle armi, ma assicuravano loro, in cambio, il *commercium* e spesso anche il *connubium* con i *cives Romani*. Vi erano ancora, particolarmente in Gallia e in Italia, i *laeti* (forse prigionieri liberati e beneficiati con piccoli appezzamenti di terra, in cambio del servizio nei ranghi più umili dell'esercito) e i *gentiles*, in situazione più o meno analoga a quella dei *laeti*.

244. Segue. Le gradazioni sociali. — La realtà della popolazione dell'*imperium Romanum* postclassico non si individua pienamente, se non si tien conto anche delle gradazioni sociali che andarono progressivamente affermandosi sul piano giuridico. Gli imperatori, infatti, curarono assai poco gli schemi uniformi ed intervennero nel regolamento della vita sociale con miriadi di disposizioni spesso contraddittorie, favorite dal potere assoluto di cui erano depositari e necessitate dalle contingenze tumultuose cui dovevano di volta in volta provvedere con urgenza.

In via approssimativa, la situazione che si venne a determinare fu questa. La società romana, a prescindere dalle distinzioni giuridiche sopravvissute dal periodo precedente (n. 243), espresse dal suo seno una classe nettamente privilegiata rispetto al resto della popolazione, che fu la classe dei *potentes* o *potentiores*. Nell'ambito della popolazione residua (che era costituita tanto da *humiliores* quanto, sia pure eccezionalmente, da *honestiores*), si formò una ristretta, molto ristretta, borghesia cittadina economicamente autosufficiente. Al di sotto di essa pullulò una massa estremamente varia ed estremamente trascurata di persone che traevano i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro.

(a) I *potentes*, o *potentiores*, furono una classe sociale cui gli imperatori riconobbero, non sempre di buon grado, larghi privilegi e

una sorta di autonomia giuridica. Essi consistevano in famiglie di alti burocrati imperiali o in famiglie private di grande potenza economica che vivevano a guisa di minuscoli stati entro lo stato, fornite il più delle volte, oltre che di vaste clientele, di veri e propri piccoli corpi di esercito.

Gli imperatori, mancando della forza e spesso anche dell'interesse di alienarsi l'appoggio di queste grandi famiglie, non solo tollerarono, ma spesso sanzionarono ufficialmente che esse si sottraessero ai poteri dello stato ed alla percezione delle imposte. Anziché combattere frontalmente i *potentes*, essi seguirono la politica di arginarli nelle loro pretese più smodate e di dirottarne l'avidità sulle popolazioni stanziata nelle rispettive zone d'influenza.

Ebbero a soffrirne particolarmente le genti delle campagne e, di riflesso, i *curiales* municipali (n. 243). Qualche tentativo di difesa, se non proprio di reazione, per vero, non mancò. Il più efficiente fu quello della costituzione di *metrocómiae*, cioè di villaggi rurali di piccoli proprietari (*vicani propria possidentes*) tra i quali vigeva il patto (spesso sanzionato anche da *leges* imperiali) di non trasferire la terra ad altri che ad un *convicanus*: ma ovviamente la vitalità del sistema era condizionata alla situazione economica, che spesso poneva la *metrocomia* nella necessità di ridursi o di dissolversi. L'effetto di questo processo fu che gli squilibri tra ricchi e poveri (già notevolissimi nel periodo classico) si accrebbero a dismisura e che, in definitiva, si deteriorò il tessuto connettivo di tutto l'aggregato politico.

(b) Malgrado l'estrema varietà della sua composizione, la moltitudine dei *non potentes* confluì vistosamente su posizioni di resistenza e di antitesi rispetto alla classe dei *potentes*. Se una vera e valida lotta di classe non si istituì, fu per la mancanza delle condizioni storiche capaci di permetterla e, in particolare, per la deficienza di organizzazione delle categorie cittadine meno privilegiate, anzi per le divisioni che spesso le dilaniavano.

A loro modo e ciascuno secondo le proprie forze e le proprie capacità, anche i *non potentes* correvano ai *privilegia*, alle esenzioni, alla reciproca sopraffazione. La borghesia abbiente, lentamente formata nel seno delle città ed intorno alle cariche minori della burocrazia imperiale, evitò prudentemente di esporsi ai rischi connessi ad una sua mescolanza con gli artigiani, gli operai, i braccianti delle città e delle campagne. La conseguenza fu che l'enorme massa dei cittadini romani proletari (unicamente sicuri delle loro capacità di lavoro e spesso in stato di sottoccupazione o di disoccupazione), gravata dal bisogno quotidiano sino all'inverosimile, abbandonò ogni velleità, se pur la ebbe mai, di resistenza contro chicchessia e cercò unicamente di sopravvivere: o mediante il ricorso al soldo del servizio militare o mediante mal pagate e saltuarie prestazioni di lavoro. La «base» sociale e culturale dell'impero, che essa avrebbe dovuto formare, divenne in tal modo friabile come la creta, contribuendo non poco all'instabilità del sistema imperiale.

245. Segue. I lavoratori vincolati. — In condizione forse non sempre pessima dal punto di vista strettamente economico, ma certamente peggiore rispetto ad ogni altra sul piano sociale e giuridico, venne a trovarsi, nell'ambito della popolazione romana, la categoria dei «lavoratori liberi vincolati».

La decadenza della schiavitù, operatasi non tanto per l'avversione di mero principio che la religione cristiana professò nei confronti dell'istituto, quanto per la riduzione cospicua della fonte normale di rifornimento degli schiavi (la prigionia di guerra), pose all'impero il problema del lavoro libero come elemento costitutivo della sua economia. In astratto, il bisogno di mano d'opera avrebbe dovuto esaltare l'importanza economica e sociale, quindi la rilevanza giuridica, delle categorie lavoratrici. Ma in concreto il fenomeno fu influenzato in senso tutto diverso dalla concomitanza degli abusi dei *potentes* con gli interventi arbitrari, ed in definitiva antieconomici, degli *imperatores*.

Per poco che fu loro possibile, i lavoratori liberi fuggirono dalle campagne nelle città per viverci alla giornata, oppure ripararono con magro entusiasmo tra le fila dell'esercito professionale. Posti di fronte a questa sgradevole situazione, da loro stessi incautamente determinata, gli imperatori caddero in un errore ancora più grave: quello di vincolare a certe attività le masse dei lavoratori, giusta un indirizzo che si era, del resto, profilato già in periodo classico (n. 175).

Il sistema del lavoro vincolato si attuò prevalentemente mediante l'imposizione del duplice principio della ereditarietà e della irrecusabilità, in guisa analoga a quelli adottati per altri fini nei confronti dei *curiales* (n. 243). Ereditario e irrecusabile fu proclamato il lavoro dipendente nelle manifatture imperiali (zecche, tessiture, armerie ecc.), cui fluivano per rinforzo anche i condannati per *crimina*. Ereditaria e irrecusabile fu proclamata l'appartenenza a certi *corpora* di prestatori di opera di pubblico interesse come quelli dei battellieri (*navicularii*), dei panettieri (*pistores*), dei macellai (*suarii*); in mancanza di discendenti, erano tenuti a partecipare alla corporazione gli altri successori nel patrimonio, a qualunque titolo. Ereditario fu proclamato infine il lavoro dei campi, quanto meno relativamente all'istituto del *colonatus*. Ne conseguirono, oltre all'aggravarsi della situazione economica generale, limitazioni soggettive di carattere giuridico, che fecero di gran parte dei cittadini romani degli uomini liberi solo negli aspetti formali, ma sostanzialmente degli schiavi, sia pure al servizio della comunità e non di singoli *domini* privati.

L'esaltazione di questo sistema, economicamente improvido e socialmente avvilente, giunse al suo culmine col diffondersi dell'istituto del *colonatus*, nel senso peggiore di «*servitus terrae*». Nelle campagne

l'impovertimento e la quasi totale sparizione della piccola proprietà contadina aveva portato seco la diminuzione dei braccianti agricoli (*operarii*, se ingaggiati per singole operazioni, oppure *mercennarii*, se ingaggiati a periodi di tempo). Parte di questi trasmigrarono alle città o all'esercito, parte vagarono turbolentemente tra i campi in cerca di occasionali lavori o eventualmente di preda (famosi rimasero i *circumcelliones* d'Africa, che erano oltre tutto spesso braccati come eretici), parte si sottomisero infine ai *potentes* locali per riceverne sicurezza economica attraverso un impiego stabile nelle loro terre. Il prezzo pagato da questi ultimi per la relativa protezione garantita ad essi e alle loro famiglie fu in ciò: che, sotto la pressione dei *potentes* e con l'intervento autoritario degli imperatori, la loro situazione di *coloni* (che in epoca classica era limitata dai periodi temporali fissati nel contratto di *locatio conductio* relativo) si trasformò progressivamente in un vincolo perpetuo alla terra loro assegnata, trasmesso di diritto ai loro discendenti. Decisiva fu, in proposito, una costituzione di Costantino del 332 d. C., che vietò ai *coloni* di abbandonare i loro terreni, pena la riduzione in schiavitù.

I *coloni* non erano dunque obbligati soltanto al pagamento del canone (e ad altre prestazioni di carattere personale) a favore del proprietario terriero, cioè del *locator fundi*. Essi e i loro discendenti erano tenuti a non allontanarsi dal fondo e il *dominus fundi* li rivendicava, in caso di fuga, con un'*actio in rem* contro chi li avesse accolti in casa, alla stessa guisa degli schiavi; di più, il proprietario, alienando il fondo, alienava (ed era obbligato ad alienare) i *coloni* relativi. Solo per il resto i *coloni* erano liberi: di sposarsi con chi volessero, di avere un proprio patrimonio mobiliare, di alienarne i cespiti o di assegnarlo testamentariamente a chi preferissero, di assumere obbligazioni attive e passive; ma per alcune categorie deteriori, quale quella dei *coloni adscripticii*, anche il patrimonio mobiliare tornava, in caso di morte, al proprietario del fondo *iure peculii*, cioè come se si fosse trattato soltanto di un *peculium profectivum* o addirittura di un *peculium servile* (n. 248, 259). L'assimilazione ai *servi*, limitatamente alla terra, era in ogni modo confermata dalla regola per cui *colonus* si diventava anche per usucapione trentennale da parte del *dominus fundi*, mentre per converso faceva cessare la condizione di colono il corso della prescrizione estintiva (30 anni per i maschi, 20 anni per le femmine).

246. Segue. L'organizzazione ecclesiastica. — Il quadro della popolazione romana postclassica va necessariamente completato con un cenno relativo alle distinzioni di carattere giuridico determinate dalla appartenenza all'una od all'altra religione.

Il trionfo del cristianesimo, di cui abbiamo segnato precedentemente le tappe, portò seco privilegi per i cristiani e disagi per gli appartenenti alle altre religioni. Quanto a questi, limitazioni varie subirono i *pagani* (così detti perché non erano *mi-*

lites Christi e vegetavano nei *pagi* rurali), i cui vecchi culti non furono comunque mai espressamente vietati, mentre vere e proprie persecuzioni soffrirono gli ebrei e gli eretici. Gli ebrei, che negli ultimi tempi del periodo classico avevano fruito di un trattamento di tolleranza, sia pur collegato ad una politica di isolamento e di impedimento del proselitismo, furono sottoposti, a partire da Costanzo (n. 237), ad un martellamento di disposizioni avverse: divieto di matrimonio con i cristiani, divieto di avere schiavi cristiani, divieto di accedere alle cariche pubbliche, pene per i proseliti e via dicendo. Gli eretici, nella grande varietà che se ne venne manifestando man mano che si precisavano i dogmi ufficiali della Chiesa, furono perseguiti, sopra tutto a partire dal sec. V d. C., con sanzioni severissime: esilio, multe, confische, in taluni casi persino la morte (n. 257).

La Chiesa cristiana, forte del riconoscimento ufficiale ottenuto dagli imperatori sin dal sec. IV, si organizzò saldamente e tese a rendersi autonoma, quanto meno nei quadri che la componevano, dal potere imperiale. I clerici delle varie comunità si ordinarono gerarchicamente; le varie comunità dei diversi centri si organizzarono in vescovati (*diocéses*); i vescovati fecero capo a loro volta a *metropolitae* siti nei capoluoghi; su tutti si affermò con lenta ma tenace progressione il primato del vescovo di Roma, il papa, riconosciuto sempre più chiaramente sia dai *concilia oicumenica* sia dagli imperatori del sec. IV e, specialmente, del V. Norme organizzative furono emanate, in questo periodo, dai *concilia* stessi e, con *decretales*, dai papi, tra cui si distinsero Innocenzo I (401-417), Leone Magno (440-451), Gelasio I (492-496).

L'autonomia della chiesa fu completata dalla progressiva formazione di ricchi patrimoni, dalla concessione ai chierici di molteplici *privilegia* e sopra tutto dalla istituzione della *episcopalis audientia*.

Il patrimonio ecclesiastico dei vescovati derivò (accrescendosi rapidamente) dalle donazioni e dai lasciti *mortis causa* dei fedeli al *corpus christianorum* diocesano. Dei relativi beni (sopra tutto di quelli immobiliari) i vescovi erano considerati semplici amministratori nell'interesse della comunità, sicché non potevano (di regola) alienarli, ma potevano solo impiegarne i redditi a fini di culto o di carità, oppure secondo le disposizioni pie (cd. *piae causae*) specificamente inserite negli atti testamentari.

I *privilegia clericorum* erano costituiti: anzi tutto da esenzioni fiscali (esenzioni dai *munera sordida* e da quelli *extraordinaria*, nonché, nel sec. IV, dall'imposta fondiaria: n. 250); secondariamente dai cd. *privilegia fori*, che sottraevano i vescovi alla giurisdizione (civile e criminale) ordinaria, assegnandoli a collegi formati da altri vescovi, e che imponevano speciali procedure statali per i processi relativi agli ecclesiastici di minor rango.

Infine l'*episcopalis audientia* (diffusa particolarmente nel sec. IV) si affermò progressivamente come un sostitutivo della giurisdizione statale in materia civile, cui i religiosi (e in qualche caso anche i laici) potevano far ricorso, se d'accordo tra loro, a guisa di giudizio arbitrato. Con l'assenso (o comunque con la tolleranza) del potere imperiale, il vescovo adito risolveva la controversia in luogo dei giudici statali, con conseguenze esecutive pari a quelle delle sentenze di questi ultimi. Ma andò a finire che, quanto meno per i religiosi, il ricorso al vescovo loro proposto divenne obbligatorio e che la sentenza del vescovo fu ritenuta inappellabile al potere imperiale.

Gli ecclesiastici divennero, per tal modo, anch'essi una categoria di *potentiores*, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dello status giuridico. Tanto più che i vescovi non mancarono di pretendere, e sempre più spesso di ottenere, che anche in materia criminale la giustizia dello stato si astenesse dal perseguire i religiosi ad essi sottoposti, rispettando i loro poteri disciplinari sugli stessi.

247. *Il territorio dell'«imperium Romanum».* — Il territorio dell'impero era diviso in province, raggruppate in diocesi riunite a loro volta in prefetture (due per ciascuna *pars imperii*) e costellate tutte da varî *municipia*.

(a) Le *provinciae* furono portate da Diocleziano al numero di 87, ottenuto ripartendo razionalmente in province più piccole quelle del periodo precedente. Ma questo numero variò continuamente e le *provinciae* giunsero, nel sec. V d. C., ad un totale di 120.

I relativi governatori erano denominati *proconsules*, ed avevano il rango di *spectabiles* solo nelle tre province privilegiate di Asia, Africa ed Acaia. Le altre province erano sottoposte a *rectores*, tutti del rango dei *clarissimi*, che erano però denominati in modi diversi: *consulares*, *praetorii*, *praesides* (questi ultimi tratti dall'*ordo equester*, gli altri provenienti dall'*ordo senatorius*).

I *rectores* erano privi di poteri militari, ma esercitavano larghissimi poteri civili, provvedevano alla riscossione delle imposte, presiedevano alla sicurezza pubblica ed esercitavano in prima istanza la giurisdizione civile e penale.

(b) Le *diocèses* (διοικήσεις), in cui le *provinciae* si raggruppavano, erano 12 ai tempi di Diocleziano, ma più tardi salirono a 14 e (lasciando da parte ulteriori variazioni) furono precisamente: a) per la *praefectura* di *Oriens*: *Oriens*, *Asiana*, *Pontica*, *Thracia*; b) per la *praefectura* di *Illyricum*: *Achaia*, *Moesia*, *Pannonia*; c) per la *praefectura* di *Italia*: *vicariatus urbis Romae*, *Italia annonaria*, *Africa*; d) per la *praefectura* di *Gallia*: *Hispania*, *Britannia*, *Viennensis*, *Gallia*.

Ogni diocesi era sottoposta ad un *vicarius* del *praefectus praetorio* relativo, avente il titolo di *spectabilis* ed il compito di sostituire il prefetto nella sorveglianza sui governatori delle province e nell'esercizio della giurisdizione di secondo grado in caso di *appellatio* contro le

sentenze dei *rectores*. Data questa funzione sostitutiva del *vicarius*, il *praefectus* poteva sempre esercitare direttamente i poteri amministrativi e giurisdizionali. Le sentenze del *praefectus* erano inappellabili, mentre contro quelle del *vicarius* si poteva appellare, in ulteriore grado di giurisdizione, all'imperatore, che però delegava solitamente alla funzione il *quaestor sacri palatii* o lo stesso *praefectus* competente.

Particolare era la struttura delle due diocesi italiche. La *Italia annonaria*, così detta perché sottoposta ad un'imposta fondiaria in natura (*annona*), era costituita dalle province: *Venetia et Histria, Liguria, Aemilia, Flaminia et Picenum Annonarium, Alpes Cottiae, Raetia prima e Raetia secunda*. Il *vicariatus urbis Romae* non comprendeva la città di Roma, che era governata in autonomia dal *praefectus urbi*, ed era costituito dalle province: *Tuscia et Umbria, Campania, Lucania et Bruttii, Apulia et Calabria, Samnium, Flaminia et Picenum, Valeria, Sicilia, Sardinia, Corsica*. L'imposizione al territorio italico del tributo fondiario, decretata da Diocleziano, fu il segno forse più caratteristico della sparizione dell'antica *respublica*.

(c) Le *praefecturae* orientali erano *Oriens* e *Illyricum*, quelle occidentali erano *Italia* e *Gallia*.

Preposti alle stesse erano i *praefecti praetorio*, dotati del rango di *illustres*, privi di poteri militari, ma con poteri di somma giurisdizione e di direzione suprema, esercitata quest'ultima mediante *edicta*. Ad essi spettava la formazione dei ruoli delle imposte, poi diramati alle province dipendenti.

(d) Minima era ormai in questo quadro organizzativo l'autonomia dei *municipia*, pienamente coinvolti nelle *provinciae*. Le vecchie istituzioni continuarono ad esistere, più che altro a titolo onorifico. L'unica che contava era l'appartenenza, assai poco gradita, all'*ordo decurionum* (n. 243).

Il venir meno di un ordinato funzionamento delle strutture municipali ebbe le sue ripercussioni nella vita cittadina e sopra tutto nella condizione delle classi povere, che si trovarono ad essere straordinariamente sfruttate. Per difendere il popolo dagli abusi delle magistrature locali gli imperatori non insisterono nel sistema dei *curatores reipublicae* e dei *correctores civitatum* (n. 185) e crearono, nel sec. IV d. C., il nuovo istituto del *defensor civitatis* (difensore civico): ufficio dapprima vitalizio, poi quinquennale, che cercò di fare del suo meglio contro l'invadenza dei *potentiores*, ma ben presto si ridusse anch'esso, inevitabilmente, ad una larva.

248. *Il governo dell'«imperium Romanum».* — Il governo dell'impero era esercitato autocraticamente dall'*imperator*, capo di una complessa gerarchia amministrativa.

L'*imperator*, dapprima concepito come divinità vivente («*dominus et deus*»), dopo il trionfo del cristianesimo venne ritenuto il rappresentante terreno di Dio. Egli era, quindi, oggetto di

venerazione religiosa, veniva raffigurato col capo circondato da un *nimbus*, parlava di se stesso con plurale maiestatico e con circonlocuzioni allusive al suo carattere sacro («*nostrum numen*», «*nostra clementia*» ecc.). Offenderlo, od offendere i funzionari che agivano *vice sacra* per lui, costituiva *sacrilegium*.

La sovranità, di cui era titolare (o di cui era contitolare, se gli *Augusti* erano due), comunque fosse a lui pervenuta (n. 242), era solennemente confermata all'imperatore dall'acclamazione del *senatus* e, in Oriente (cominciando con la seconda metà del sec. V), dall'incoronazione effettuata dal patriarca di Costantinopoli. Con la sua acclamazione il senato rinnovava, secondo la versione di cui si compiacque Giustiniano (n. 254), l'antichissima *lex regia* o *lex curiata de imperio* (n. 32, 254).

La gerarchia amministrativa (*hierarchia iurisdictionis*, non sempre coincidente con la pura e semplice *hierarchia honoris*, cioè con l'ordine delle precedenze a corte) era denominata *militia*, ma si divideva in amministrazione civile (*militia cohortalis* o *palatina*) e amministrazione militare (*militia armata*) ambedue distinte da un caratteristico *cingulum*, la seconda anche dalle armi dei suoi componenti. Le nomine relative venivano conferite mediante *codicilli* imperiali (per i gradi inferiori, mediante *probatoria*). La durata in carica era di regola annuale, salva conferma. Al congedo (*missio*), non si perdeva la dignità relativa, ma la si conservava in posizione di *vacantes*. Gli elenchi relativi erano due: il *laterculum maius* dei funzionari superiori, tenuto dai *tribuni et notarii*, e il *laterculum minus* dei subalterni, tenuto da un impiegato dello *scrinium memoriae*, il *laterculensis*.

Larghe informazioni al riguardo della gerarchia governativa ci vengono dalla *Notitia dignitatum* (*omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis*), una sorta di registro globale dei funzionari dell'impero risalente alla prima metà del sec. V d. C.; ugualmente utili sono pure la *Notitia Urbis Romae* e *Constantinopolitanae*, la *Notitia Galliarum* ecc.

(a) La *militia armata*, largamente integrata dai barbari, si distingueva in tre corpi: a) la *schola palatina*, o *comitatus*, comandata dal *magister officiorum* (n. 249), la quale aveva sostituito i *praetoriani* nella guardia all'imperatore; b) le *legiones* o *numeri* (reparti) dei *limitanei* o *riparienses*, stanziati entro le fortificazioni alla frontiera, per la difesa della stessa; c) i *numeri* dei *comitatenses* a piedi o a cavallo, stanziati in zone interne come massa di manovra pronta ad accorrere, al comando dei *magistri* (*peditum, equitum, utriusque militiae*), là dove vi fosse bisogno. Presso la corte risiedevano i due *magistri militum prae-*

sentales (rispettivamente, *peditum* e *equitum*) con funzioni di capi di stato maggiore dell'intera struttura militare.

Il soldato era pagato di regola in natura (*pro annona* per il mantenimento del militare e della famiglia, e *pro capite* per il mantenimento dei cavalli e dei muli), ma spesso fu soddisfatto anche in danaro con ancoramento delle somme (*adaeratio*) al prezzo dei generi da acquistare per il sostentamento degli uomini e degli animali. Se il militare era *filius familias*, sin dal periodo classico tutto ciò che egli acquistava durante il servizio militare o a causa di esso costituiva oggetto di un vero e proprio patrimonio speciale, pienamente da lui disponibile, denominato *peculium castrense* (ben diverso, dunque, dall'ordinario *peculium profecticium* concesso al figlio solo in amministrazione dal padre: n. 248).

(b) La *militia palatina* (anche detta «*militia*» per antonomasia) era costituita da impiegati retribuiti anch'essi in natura o in danaro. Gli impiegati si distinguevano in: alti funzionari, nominati per un solo anno e ripartiti nelle categorie degli *illustres*, *spectabiles*, *clarissimi*, *perfectissimi*; e funzionari subalterni, a carattere talvolta permanente e differenziati secondo vari gradi gerarchici (da *perfectissimi* in giù).

Gli impieghi pubblici implicavano l'esenzione dai *munera personalia* ed avevano carattere ereditario. Gli alti funzionari erano generalmente avvicendati alla direzione dei dicasteri più importanti. Essi avevano il diritto di infliggere *mulctae*, non oltre un certo ammontare, ai recalcitranti e potevano anche fruire della rilevante agevolazione costituita dalle poste imperiali (*cursus publicus*).

Ai *filii familiarum* che fossero inquadrati nella *militia palatina* si riconobbe la titolarità di un patrimonio speciale analogo al *peculium castrense*: il *peculium quasi castrense*.

249. Segue. L'amministrazione centrale. — L'organizzazione amministrativa civile dell'impero era costituita da numerosissimi *officia* o *scrinia*, di cui alcuni facevano direttamente capo all'amministrazione centrale, altri inerivano alle amministrazioni periferiche. Al centro vi era inoltre, a immediato contatto con l'imperatore, il *consistorium principis*.

Poi che dell'amministrazione periferica abbiamo già parlato a proposito della divisione territoriale dell'impero (n. 247), il discorso sarà qui limitato all'amministrazione centrale, alla cui sommità, subordinati solo all'*imperator* con l'assistenza del suo consiglio (*consistorium*), erano cinque alti funzionari: a) il *magister officiorum*; b) il *quaestor sacri palatii*; c) il *comes sacrarum largitionum*; d) il *comes rerum privatarum*; e) il *praepositus sacri cubiculi*. La carica del *quaestor sacri palatii* (ricoperta, come diremo [n. 271], anche dal famosissimo Triboniano), è la più degna di rilievo sul piano della storia giuridica.

Ma procediamo a qualche maggiore precisazione.

(a) Il *magister officiorum*, dapprima *spectabilis* e poi (dalla fine del sec. V) *illustris*, era la carica piú alta. Egli sovrintendeva agli *officia*, alla *schola palatina*, alla *schola* degli *agentes in rebus* (un migliaio di uomini sceltissimi che costituivano la polizia segreta), alla posta imperiale (*cursus publicus*) e agli altri servizi di stato, alle fabbriche d'armi, alle udienze imperiali (regolate dall'*officium admissio-nium* e dal relativo *magister*), ai *limites* dell'impero (con giurisdizione sui *duces limitanei* e sui loro sottoposti), al servizio dei *tribuni et notarii* addetti alle verbalizzazioni dei pareri manifestati nel *consistorium principis* e a molteplici altre attività.

Gli uffici (*scrinia*) piú importanti erano quattro: quello *a memoria*, addetto all'apprestamento delle *adnotationes* imperiali in ordine ai ricorsi (*preces*) per questioni amministrative o intese a concessioni di *privilegia*; quello *ab epistulis*, addetto alla corrispondenza con le *civitates* ed alla risposta alle *consultationes* dei funzionari; quello *a libellis*, addetto all'istruzione delle cause portate alla *cognitio* imperiale; quello *a dispositionibus*, addetto alla programmazione dell'attività di tutta la corte imperiale.

(b) Il *quaestor sacri palatii*, di rango *illustris*, era di poco inferiore (e fu in qualche periodo anche superiore) al *magister officiorum*. Aveva funzioni di supremo consulente giuridico e coadiuvava l'*imperator* nella preparazione e nella stesura delle *leges* e delle *sententiae*. Talvolta era addirittura delegato dall'*imperator* ad esercitare la giurisdizione suprema. Da lui non dipendevano *scrinia*, ma un certo numero di *adiutores* fornitigli dal *magister officiorum* e tratti dagli *scrinia a memoria*, *ab epistulis* e *a libellis*. Tra gli *adiutores* vi era il *laterculensis* (n. 248).

(c) Il *comes sacrarum largitionum*, subentrato (intorno alla metà del sec. IV) al *rationalis summae rei*, divenne anch'egli *illustris* ed ebbe funzioni di ministro delle finanze e del tesoro. Vigilava sulla riscossione dei tributi, attraverso suoi collaboratori (*comites largitionum* e *rationales summarum*) siti nelle diocesi, ed esercitava in materia tributaria la giurisdizione di appello *vice sacra*, quindi senza possibilità di ricorso all'*imperator*. Sotto di lui era il tesoro centrale dell'impero (*fiscus*), suddiviso in vari *scrinia*, al quale i cespiti confluivano dai *thesauri* provinciali in cui venivano raccolti. Dipendevano dal *comes sacrarum largitionum* anche le zecche imperiali (dirette da *procuratores monetarum*), le miniere, le manifatture di stato, il commercio estero (affidato a *comites commerciorum*) e varie altre attività.

(d) Il *comes rerum privatarum*, anch'egli *illustris*, era incaricato di amministrare il patrimonio della corona (*res privata principis*). Per un certo tempo gli fu affidata anche l'amministrazione del patrimonio personale dell'*imperator* (denominato in quest'epoca *patrimonium principis*), ma di regola l'amministrazione relativa era affidata alle cure di uno speciale *comes patrimonii*.

(e) Il *praepositus sacri cubiculi*, assunto a grande importanza ed

al rango di *illustris* sopra tutto in Oriente e negli ultimi tempi, era il gran ciambellano di corte, solitamente intimo dell'imperatore. Assistito dal *primicerius sacri cubiculi*, egli sovrintendeva al *comes et castrensis sacri palatii*, maestro del palazzo imperiale (cd. *castra principis*) e capo della paggeria (*paedagogia*) e della servitù (*ministeriales dominici*). Tra gli altri numerosi servizi, dipendevano dal *praepositus* il *comes sacrae vestis*, maestro del guardaroba dell'imperatore, e le tre *decuriae* dei *silentiarii*, aventi il compito di curare il mantenimento del silenzio attorno alle stanze dell'imperatore. Un *praepositus sacri cubiculi* fu talvolta nominato anche per l'imperatrice.

(f) Il *sacrum consistorium principis* fu il consiglio dell'imperator, derivato dall'antico *consilium principis* (n. 183), ed era detto *consistorium* perché tutti i membri dovevano restare in piedi (*cum-sistere*) davanti alla sacra maestà. Ne facevano parte, con rango di *illustres*, i quattro *comites consistoriani* (cioè il *magister officiorum*, il *quaestor sacri palatii*, il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rerum privatarum*), nonché i *praefecti praetorio* e i *magistri militum praesentales* (n. 248). Col rango subordinato di *spectabiles*, partecipavano al consesso anche una ventina di altri funzionari.

Le funzioni consultive e di assistenza del *consistorium* erano le più diverse, (per es., erano necessarie nell'*iter* legislativo stabilito da Teodosio II: n. 254), ma dipendevano tutte dal beneplacito dell'imperator. Questo poteva anche farsi assistere dai *consistoriani* nell'esercizio della giurisdizione suprema.

250. *Le finanze dell'«imperium Romanum».* — Il sistema finanziario dell'impero faceva capo, per quanto atteneva alle «entrate»: ai *tributa* ed ai *munera*; alle *res publicae* e ai ricavi della loro utilizzazione; alla *res privata principis*, cioè ai beni della corona (e ai relativi redditi) spettanti al *princeps* in virtù del suo titolo e non della sua persona. La distinzione tra la *res privata principis*, amministrata dal *comes rei privatae*, e il patrimonio personale del *princeps* (*patrimonium principis*) fu operata dall'imperatore Anastasio (n. 239); ma forse sin dall'età dei Severi si era profilata nell'ambito dell'allora unico ed indifferenziato *patrimonium principis* (n. 175). Cassa generale dello stato restò il *fiscus Caesaris*.

Per poter far fronte alle ingentissime «uscite» dell'amministrazione pubblica e per garantire lo stato dalle frequenti oscillazioni della moneta, venne radicalmente riformato, a gradi successivi, il sistema dei *tributa* e venne ulteriormente aggravato il complesso dei *munera publica*, cioè degli oneri consistenti in contributi patrimoniali o in prestazioni personali (per non parlare di quelli misti) posti a carico dei cittadini. Sorvolando sull'estrema varietà dei *munera* e rinviando a quanto si è già

detto in ordine ai funzionari preposti (n. 247 e 249) ed alla funzione dei *curiales* (n. 243), giova fermarsi sui *tributa* principali: a) l'imposta fondiaria (*capitatio terrena, humana et animalium*); b) l'imposta personale (*capitatio plebeia*); c) l'imposta sui mestieri (*collatio lustralis*); d) i tributi senatorii.

(a) La *capitatio terrena, humana et animalium* (anche detta usualmente *annona* o *onus annonarum*) gravava, salvo esenzioni, su tutti i proprietari di fondi rustici e si basava sull'accertamento: a) del valore dei terreni espresso secondo unità di misura dette *capita* o *iuga* (o, in Italia, *millenae*); b) del valore addizionale costituito, per i singoli *iuga*, dai *servi*, dai *coloni* e dagli *animalia* addetti al loro sfruttamento. I *iuga* non erano determinati in base all'estensione, ma in base alla produttività (quindi, al valore di mercato) dei fondi: un vigneto di pochi iugeri equivaleva, ad esempio, ad un seminativo quattro volte più esteso. Analoghi criteri si seguivano per gli altri cespiti. Per garantire la percezione di una congrua imposta fondiaria, fu introdotto l'istituto della *epibolé* (ἐπιβολή), cioè l'obbligo posto ai proprietari di tenere sempre le loro terre ad adeguata coltivazione.

L'ammontare dell'imposta, da pagare annualmente, era fondato su dichiarazioni del reddito degli stessi proprietari (ma opportunamente verificate dalle autorità fiscali), che erano rese ogni cinque anni (a partire dal 312, ogni quindici anni) in occasione dell'*indictio*, cioè della proclamazione del prevedibile fabbisogno totale della provincia o della prefettura fatta, di concerto con il *comes sacrarum largitionum*, dal relativo preside (vicario o prefetto che fosse). Di norma bastava il versamento in natura (*pro annona*) a responsabilità dei *curiales*. Tutto in regola sul piano astratto, ma l'arbitrarietà ed esosità delle verifiche fiscali induceva non pochi proprietari a sottrarsi al tributo, abbandonando in tutto o in parte i loro terreni: prassi, quella degli *agri deserti*, contro la quale sino ad un certo punto era efficace il ricorso all'*epibolé*.

(b) La *capitatio plebeia* gravava a titolo personale su tutti coloro che non avessero fondi rustici (ma fondi urbani o patrimoni mobiliari), dai 14 anni (12 per le donne) ai 65 anni. L'ammontare ne veniva fissato anno per anno.

(c) La *collatio lustralis*, detta anche *chrysargyron*, andava versata ogni 5 anni da chiunque esercitasse un mestiere, ricavandone un reddito. Essa fu però abolita nel 498 d. C., per la scarsa redditività dovuta alle vaste evasioni, dall'imperatore Anastasio (n. 239).

(d) Tributi speciali per i *senatorii* (in luogo dei tributi ordinari) furono: la *praetura*, contributo alle spese per i giuochi pubblici (della cui organizzazione erano incaricati i *praetores*); la *gleba senatoria* o *foliis*, da pagarsi anche da chi non avesse proprietà fondiarie; *laurum oblativium*, versamento di danaro, figuratamente spontaneo, da farsi ogni cinque o dieci anni.

§ 38. — L'ORDINAMENTO DELL'«IMPERIUM ROMANUM»

SOMMARIO: 251. Quadro generale. — 252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica. — 253. Il diritto postclassico e le sue fonti. — 254. Segue. Le *novae leges* imperiali. — 255. La giurisprudenza postclassica. — 256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica. — 257. L'evoluzione postclassica della repressione criminale. — 258. L'evoluzione postclassica del processo privato. — 259. L'evoluzione postclassica del *ius privatum*. — 260. Segue. I singoli rapporti privatistici.

251. Quadro generale. — L'ordinamento dell'*imperium Romanum* assolutistico (sec. IV-VI d. C.) si configura agli occhi dello storiografo ancora e sempre come «diritto romano», cioè, tutto sommato, come continuazione e svolgimento del diritto romano classico. Ciò non soltanto per l'etichetta romana che lo stato postclassico volle mantenere, ma anche per motivi di sostanza: per il fatto cioè che una netta frattura nella tradizione giuridica romana si verificò in Occidente solo verso la fine del sec. V, mentre in Oriente si verificò solo dopo Giustino I ed anzi, per alcuni aspetti, anche più in là.

Negare però i segni della decadenza, e sopra tutto della deviazione dagli orientamenti caratteristici della tradizione romana, sarebbe, in chi consideri l'ordinamento giuridico dei sec. IV-VI d. C., un chiudere deliberatamente gli occhi di fronte all'evidenza. È fuori di dubbio che il diritto romano postclassico rappresentò, dove più dove meno, il frutto di una corruzione e di un travisamento del diritto romano classico.

Le ragioni di questo profondo inquinamento, che preluse alla fine del diritto romano in quanto ordinamento giuridico vitale, sono evidenti. Esse si ravvisano facilmente nelle premesse già profilatesi nel tardo periodo classico (n. 163): la svalutazione della *respublica*, il carattere assolutistico dell'*imperium*, la progressiva affermazione del cristianesimo, la resistenza opposta alla romanizzazione da parte delle *provinciae* ellenistiche, lo

stanziamento di popolazioni barbariche entro i confini dell'impero, il mutamento dell'assetto economico generale. Se il fenomeno ebbe uno svolgimento relativamente lento, ciò dipese da due ragioni: in primo luogo, dall'azione ritardatrice esercitata dai *principes*, che dal richiamo ai valori della romanità traevano forza politica per il mantenimento del loro potere e per il contenimento dell'impero in una certa artificiosa unità; in secondo luogo, dalla mancanza di un valido ed organico «ricambio» ad un ordinamento giuridico che, sopra tutto in materia di rapporti privatistici, si imponeva al rispetto per la sua perfezione tecnica e per la sua ancora vasta utilizzabilità pratica.

Caratteristiche peculiari del diritto postclassico furono: a) la riduzione della produzione giuridica alle *constitutiones principum* (e alle ordinanze dei funzionari dipendenti), cioè alle fonti normative del *ius novum*; b) la tendenziale limitazione della normazione innovativa ai rapporti giuridici privati di ordine pubblico; c) il trionfo della *cognitio extra ordinem* imperiale; d) la corruzione del diritto classico (là dove già non fosse stato innovato scopertamente dai *principes*) ad opera dell'attività giurisprudenziale scolastica e pratica.

Le prime tre caratteristiche sono di facile comprensione quando si tenga presente la linea politica degli imperatori postclassici. La quarta si spiega invece solo riflettendo che il vecchio diritto, e in particolare il *ius privatum* classico, proprio perché considerato come una sorta di monumento eterno di sapienza giuridica, era particolarmente esposto al tarlo di interpretazioni giurisprudenziali che tentassero di conciliarlo alla meglio con le mutate esigenze dei tempi e con le diverse tradizioni giuridiche dei luoghi in cui andava applicato. Purtroppo l'assolutismo imperiale non favoriva lo spiegarsi di una giurisprudenza libera e responsabile: ecco quindi il motivo per cui in età postclassica si lavorò dai giuristi essenzialmente al commento, all'aggiornamento, all'adattamento (in Oriente anche alla versione in lingua greca) delle opere giurisprudenziali del periodo precedente, con facili e frequenti deformazioni del pensiero in esse espresso.

Anche nel campo del diritto, insomma, la tendenza della politica ufficiale a perpetuare e ad universalizzare la «romanità» sul piano formale finì, a nostro avviso, per determinare il decadimento, sul piano sostanziale, dei valori della civiltà romana. Tuttavia non deve tacersi che gli storiografi del diritto romano appaiono seriamente divisi in varie correnti per quel che riguarda il problema della identificazione del diritto postclassico: problema intimamente connesso, come

si è detto a suo tempo (n. 196), con quello della identificazione del diritto classico.

Gli orientamenti principali sono quattro. A) La dottrina tuttora dominante, concependo il diritto romano classico come mero sviluppo e perfezionamento del diritto romano nazionale, riferisce all'età postclassica la massima parte degli istituti e delle applicazioni non collimanti con i principî del diritto preclassico. Essa, inoltre, attribuendo agli influssi ellenistici il maggior numero delle innovazioni postclassiche, qualifica il diritto della decadenza come «diritto romano-ellenico». B) Nettamente all'opposto di questo insegnamento si è manifestata, intorno agli anni venti del sec. XX, una minoranza di giusromanisti, la quale ha sostenuto che le pretese «innovazioni» postclassiche altro non sono che sviluppi di novità già contenute *in nuce* negli istituti del *ius honorarium* e del *ius extraordinarium* del periodo classico. I giuristi postclassici si sarebbero, dunque, limitati a mettere in evidenza queste antiche «novità», o, tutt'al più, a trarle ad ulteriori, rettilinee conseguenze: ragion per cui il diritto postclassico non meriterebbe il titolo di «diritto romano-ellenico» più di quanto non lo meriti lo stesso diritto classico. C) Una terza dottrina, mentre ha giustamente denunciato le evidenti esagerazioni delle due teorie ora esposte nella valutazione dell'apporto del diritto romano classico, ha definito tuttavia il diritto postclassico pur sempre come «diritto romano-ellenico», perché lo ravvisa inquinato, anche se non profondamente, sopra tutto dalle costumanze giuridiche ellenistiche. D) Vi sono, infine, coloro che sostengono la tesi di una corruzione puramente «volgaristica» del diritto romano verificatasi verso la fine dell'epoca classica, e traggono da questa convinzione la conseguenza che poche siano state le alterazioni sostanziali del diritto romano in età postclassica. Il diritto postclassico non andrebbe qualificato autonomisticamente come diritto della decadenza, perché esso rifletterebbe uno scadimento (il «volgarismo») che si era già manifestato e che già aveva dato molti dei suoi cattivi frutti nel periodo precedente. Tanto meno esso andrebbe qualificato come «diritto romano-ellenico», perché gli ambienti giurisprudenziali di Oriente non si sforzarono gran che di accordarlo alle costumanze locali, ma cercarono di ricostruirlo, a scopo di studio, nelle sue linee genuine, dando con ciò prova di un orientamento addirittura «classicista».

Già si è illustrato precedentemente perché ci sembri impossibile seguire la dottrina dominante nella sua identificazione del diritto romano classico, il quale si prospetta ad un indagatore pacato in un assetto molto più complesso e vario e progredito del diritto romano nazionale. Di qui all'ammettere, con la dottrina opposta, che il diritto postclassico costituì un semplice sviluppo di quello classico vi è, peraltro, troppo spazio da coprire. Un'indagine spassionata delle fonti giuridiche postclassiche non può ignorare quanti e quali sintomi in esse appaiano di concezioni giuridiche non tipicamente romane. La verità è che, se già nella fase adrianea del periodo classico (e particolarmente nell'età dei Severi) ebbe inizio una sorta di trasformazione

del genuino diritto romano, tuttavia il processo evolutivo e degenerativo assunse vistosa rilevanza soltanto in età postclassica e sopra tutto ad opera dei giuristi orientali. Il che, peraltro, sorvolando sull'evidente fantasiosità della tesi relativa all'orientamento classicistico di quella giurisprudenza, non autorizza, in ordine al diritto postclassico, l'adozione della qualifica di «diritto romano-ellenico».

A prescindere dal fatto che l'elemento ellenistico non fu il solo a lasciar le sue tracce nel diritto romano postclassico, vi è da considerare che, comunque, pur inquinato e corrotto nelle sue strutture specifiche, il diritto romano della decadenza, e particolarmente il *ius privatum*, conservò la sua inconfondibile fisionomia generale romana. Infatti, mentre gli imperatori furono estremamente cauti nelle loro innovazioni legislative di argomento privatistico, d'altro canto l'opera di adattamento e di trasformazione esercitata dalla giurisprudenza postclassica non poté andare al di là di un certo limite: e tale limite fu costituito dalla impossibilità di dare veste romana ad istituti che non presentassero analogia alcuna con quelli romani. Vero è che l'influsso dell'ellenismo sul diritto romano postclassico è più di ogni altro evidente nelle fonti di cui disponiamo, ma è da tener presente che le fonti di cui disponiamo sono prevalentemente di derivazione orientale e testimoniano, dunque, solo di uno degli aspetti, sia pure il più importante, del complesso fenomeno della decadenza. Se è esatto che in Oriente l'influenza ellenistica ha prevalso su ogni altro fattore di corruzione del diritto di Roma, è però logicamente da presumere, ed è suffragato da vari indizi, che in altri paesi di diversa civiltà, come quelli occidentali, l'ellenismo sia intervenuto assai di meno nel processo di decadimento del diritto privato.

Ad ogni modo, a noi sembra difficile potersi asserire che la stessa compilazione di Giustiniano, redatta in Oriente su fonti prevalentemente orientali (n. 271 ss.), sia un documento del «diritto romano-ellenico». Romano-ellenico o, se si preferisce, elleno-romano il diritto dei paesi d'Oriente divenne solo dopo il fallimento dell'estremo sforzo di salvataggio dei *iura* compiuto da Giustiniano I. Ma appunto perciò non è il caso di parlare, dopo Giustiniano, di sopravvivenza del diritto romano.

252. Le fasi della decadenza giuridica postclassica. — Della decadenza del *ius Romanum* durante il periodo postclassico non è possibile, ovviamente, segnalare una traccia temporale sicura, e tanto meno precisa. Tuttavia, in sede di larga approssimazione, i profili dello scadimento possono essere rapportati alle tre fasi storiche in cui abbiamo a suo tempo ripartito il periodo postclassico (n. 243): quella dell'impero unico, quella dell'impero duplice, quella giustiniana.

(a) Nel corso della fase dell'impero unico (285-395 d. C.) la decadenza del diritto fu particolarmente accentuata in ordine al *ius pu-*

blicum ed alle materie di *ius privatum* che fossero a piú stretto contatto con gli interessi pubblicistici, mentre il decadimento fu, nei riguardi del *ius privatum* in senso stretto, piú formale che sostanziale.

Quanto al *ius publicum*, è indubitabile che sin da Diocleziano esso si sia decisamente orientato verso gli schemi dei *regna* autocratici ellenistici. Questa nuova piega costituzionale implicò l'esaurimento dei sistemi normativi e sanzionatori del *ius vetus* ed il trionfo in ogni campo del *ius novum*, vale a dire delle *constitutiones principum* e della *cognitio extra ordinem* privata e criminale. È ovvio, ed è facilmente dimostrato dal riscontro delle fonti, che, sopra tutto a partire da Costantino, notevoli ritocchi ebbero a subire, in questo quadro, anche gli istituti del *ius privatum* (principalmente, quelli del diritto familiare) tutte le volte che la loro struttura o la loro funzione fosse inconciliabile col nuovo assetto della compagine statale e sociale.

Quanto al *ius privatum* in senso stretto, va rilevato che gli imperatori non pretesero, in linea di massima, di modificare i *iura* classici, anzi Diocleziano combatté inizialmente una asperissima battaglia per difendere, attraverso numerosi rescritti interpretativi, i principî del diritto classico dall'incomprensione riottosa delle popolazioni delle province orientali (n. 254). Stante questa linea di condotta degli imperatori, la giurisprudenza postclassica orientò la sua attività verso un'opera di semplificazione e volgarizzazione del complesso sistema dei *iura* classici; ed in particolare essa si sforzò di enucleare manuali pratici dagli scritti dei giuristi precedenti e di trarre in luce, tra i varî principî giuridici degli antichi sistemi normativi (*ius civile*, *ius honorarium*, *ius extraordinarium*), i molti che fossero da considerare vigenti, lasciando in ombra gli altri, ormai inservibili. Attività dunque, quella della giurisprudenza, di sostanziale fedeltà ai principî classici e di continuazione e sviluppo, con mezzi ed a fini assai piú modesti, dell'opera di sistemazione unitaria del diritto ch'era stata intrapresa sin dalla fase adrianea dai giuristi classici.

(b) Nel corso della fase dell'impero duplice (395-527 d. C.) la corruzione sostanziale del diritto romano si propagò dal *ius publicum* allo stesso *ius privatum*.

L'indebolimento del potere imperiale, la scissione tra Oriente ed Occidente, il crescente impoverimento spirituale della giurisprudenza, l'inadeguatezza crescente del diritto classico ai nuovi tempi sono altrettante ragioni concorrenti a spiegare l'inevitabilità del fenomeno della decadenza del *ius privatum* in questa fase: decadenza rapida e drammatica in Occidente; decadenza piú lenta, ma appunto per ciò piú corrosiva, in Oriente. Gli imperatori assunsero a proprio carico l'iniziativa di qualche essenziale riforma, ma per il resto continuarono a pretendere il rispetto dei *iura* classici ed anzi, poco fidando nella capacità interpretativa dei giuristi e dei giudici coevi, giunsero a limitare la loro funzione di orientamento nell'uso dei *iura*, predisponendo legislativamente un criterio meccanicistico di consultazione dei medesimi (cd. «legge delle citazioni», 426 d. C.).

Fu però questa, appunto, l'epoca in cui la giurisprudenza, e particolarmente quella orientale, inquinò gravemente con le sue elaborazioni i *iura* classici e fortemente travisando i principî del puro diritto romano nelle loro applicazioni pratiche. Forse non vi fu opera giurisprudenziale classica che non subisse uno sfiguramento più o meno profondo da parte dei nuovi giuristi, ovviamente coperti dall'anonimato.

(c) La fase giustiniana della decadenza giuridica romana (527-565 d. C.) fu teatro dell'ultimo tentativo di salvare il *ius privatum* classico dalla corruzione, ma anche del suo fallimento.

Giustiniano, in sostanza, si sforzò di apportare ai *iura* classici quel tanto (peraltro non esiguo) di modificazioni che fosse indispensabile per adeguarli ai nuovi tempi, mentre per il resto egli volle salvarli (anzi, dove possibile, addirittura restaurarli), riversandoli nella compilazione dei *Digesta* e vietando ai giuristi successivi di alterare con le loro interpretazioni il contenuto di questi ultimi. Opera generosa, ma vana, di cui egli stesso riconobbe implicitamente l'inanità quando, dopo averla compiuta, dové fare rilevanti concessioni ai diritti ellenistici mediante una serie di nuove costituzioni riformatrici (le *Novellae*).

253. Il diritto postclassico e le sue fonti. — Dal punto di vista formale il diritto postclassico si presenta agli occhi dello storiografo nella struttura stessa del diritto classico (n. 192 ss.), cioè come concomitanza di *ius vetus* e di *ius novum*. Ma dal punto di vista sostanziale la situazione, per poco che la si consideri attentamente, fu profondamente diversa.

Il *ius vetus*, non solo perse del tutto ogni capacità di evolversi e di aggiornarsi per sua propria forza, ma venne applicato in giudizio esclusivamente per il tramite della *cognitio extra ordinem* imperiale: esso si ridusse pertanto ad un insieme di principî ormai aridi, la cui realizzazione pratica e la cui stessa sussistenza furono subordinate esclusivamente al *ius novum* (nelle sue fonti di produzione e nel suo meccanismo giurisdizionale). Sotto questo riguardo, pertanto, il periodo postclassico segnò (e non poteva essere diversamente) il trionfo completo del *ius novum*: il quale, anziché eliminare e surrogare totalmente il *ius vetus* (come pure avrebbe potuto), preferì per molteplici ragioni, sia di tradizionalismo che di economia dei mezzi giuridici, integrarsi col *ius vetus*, o meglio integrarlo in se stesso, nei limiti in cui il relativo patrimonio di istituti, di «*iura*», gli parve tuttora degno di essere in qualche modo utilizzato.

Ciò posto, se si formula la domanda circa quelle che furono le fonti di produzione del diritto romano postclassico, la risposta deve necessariamente distinguere tra l'astratto e il concreto. In astratto, le fonti del diritto furono quelle stesse del

periodo classico secondo la visione «gaiana» (n. 199) puntualmente ripetuta dalle *Institutiones* di Giustiniano (n. 276): *leges publicae, senatusconsulta, constitutiones principum, edicta* giurisdizionali, *responsa prudentium*. Ma in concreto le fonti tipiche del *ius vetus* non erano più considerate fonti attive, cioè veramente in grado di porre in essere nuovo diritto: esse erano considerate fonti del tutto o (come nel caso dei *senatusconsulta*) quasi del tutto esauste, e ciò proprio a causa del fatto (ormai non più celato sotto il velo ipocrita del riguardo ai valori repubblicani) che ogni cosa era passata a dipendere dalla volontà dell'imperatore. L'unica fonte viva e vitale di produzione giuridica dunque, sempre in concreto, era costituita dai *principum placita*, cioè dalle *constitutiones*. Solo da queste *leges novae* potevano scaturire le novità, così come potevano discendere le riforme del vecchio ordinamento giuridico classico.

Questa impostazione concreta dei rapporti tra le fonti del diritto nel mondo postclassico comportò la formazione di alcune concezioni caratteristiche: concezioni che, in verità, il materiale di cui disponiamo (per gran parte materiale classico rielaborato da mani postclassiche) non afferma mai per esplicito, e tuttavia permette, a nostro avviso, di intravedere, all'analisi critica, con sufficiente sicurezza.

(a) In primo luogo (ed è questa la concezione meno controversa tra gli storiografi) le *constitutiones principum*, per essere la espressione dell'autocrazia imperiale e per essere ormai le sole fonti vive di produzione giuridica, non furono più considerate solo come provvedimenti «*vicem legis optinentes*» (n. 199), ma furono concepite, e solitamente anche denominate, come *leges* in senso primario: per usare una terminologia di comodo, noi le abbiamo dianzi chiamate e le chiameremo in appresso «*leges novae*» (n. 254).

In contrapposto alle *novae leges* tutto il patrimonio giuridico classico, se ed in quanto tuttora vigente, costituì un insieme indifferenziato di *vetera iura*: un insieme di cui non metteva più conto segnalare la specifica derivazione (se da *leges publicae* o da *senatusconsulta*, da *edicta* giurisdizionali o da *responsa prudentium*), ma importava soltanto stabilire la certezza. E la certezza di tutti questi antichi *iura* era fondamentalmente data dalla testimonianza che di essi fornivano le opere scritte della giurisprudenza preclassica e classica: sì che gli imperatori postclassici si preoccuparono solo di disciplinare l'uso di questi documenti nella pratica giudiziaria, senza menomamente porsi il problema della ricerca e della lettura delle vere fonti di produzione nel testo originale (n. 258). Adottando un'altra terminologia di comodo, già largamente usata dalla storiografia romanistica, denomineremo perciò come «*iura*» o «*vetera iura*» il patrimonio giuridico classico (e in particolare gli scritti della giurisprudenza preclassica e classica).

(b) Il rapporto tra *vetera iura* e *leges novae* era, nel concetto

postclassico, analogo a quello preclassico tra *ius civile vetus* e *leges publicae* (n. 138), nel senso che i *vetera iura* (documentalmente rappresentati, si ripete, dalle opere dei *veteres iurisconsulti*) erano ritenuti espressione di principî eterni, a fondo razionale, quindi valevoli per tutti i sudditi dell'impero ed estensibili per analogia: espressione, insomma, di una superiore *ratio iuris* manifestantesi nel cd. *ius commune*. Le *novae leges* erano certo libere, oltre che di integrarli con nuovi e piú moderni regolamenti, anche di infrangerli o (come succedeva piú spesso) di derogare da essi per casi particolari o in favore di particolari categorie di persone, ma ciò avveniva a titolo eccezionale, per motivi pratici ben precisi («*propter aliquam utilitatem*»), e costituiva *ius singulare*, cioè diritto non applicabile per analogia («*quod non est producendum ad consequentias*»).

Di piú. Si profilò nella giurisprudenza postclassica, sempre con riferimento ai *vetera iura*, addirittura l'idea che taluni principî essenziali (di evidente necessità per la vita di relazione non solo degli uomini, ma di tutti gli esseri animati) costituissero un nucleo veramente e assolutamente intoccabile di *ius naturale*, distinto sia dal *ius civile* sia dal *ius gentium* (n. 198): il *ius* dettato dalla natura a tutti gli essere animati («*quod natura omnia animalia docuit*») e che appunto perciò sarebbe stato perfetto ed eterno («*semper aequum et bonum est*»). Una concezione, questa, che i frammenti dei *Digesta* giustinianeî (n. 274) attribuiscono a Ulpiano e Paolo, ma che, nella sua estrema nebulosità concettuale, deve essere piuttosto addossata, secondo noi, a dottrinarismi della decadenza.

(c) *Vetera iura* e *leges novae*, essendo gli uni e le altre attingibili solo in documenti scritti, costituirono, nella visuale postclassica, la categoria del *ius scriptum*, che comprendeva dunque, diversamente dal *ius ex scripto* del periodo classico (n. 198), anche i *responsa prudentium*.

Come *ius ex non scripto* si intese, nell'ambiente postclassico, quello facente capo alla *consuetudo*, cioè ai «*diuturni mores consensu utentium comprobati*». Ma la fonte di produzione giuridica così individuata ebbe sempre scarso valore e fu comunque concepita come fonte puramente sussidiaria dell'ordinamento giuridico, cioè come fonte operante solo là dove già non esistessero norme di *ius scriptum*. Gli imperatori negarono fermamente che essa potesse avere efficacia tale da soverchiare i *vetera iura* e le *leges novae* («*ut aut rationem vincat aut legem*») disse in una sua costituzione Costantino) e la giurisprudenza postclassica ribadì, interpolando Ulpiano, che «*diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet*».

Non mancò tuttavia, nel contraddittorio ambiente postclassico, l'opinione di qualche annotatore che, facendo forse leva sulla considerazione che la *consuetudo* era basata non meno della *lex* sul *consensus populi*, addirittura fantasticò, in sede di elucubrazione astratta, che le leggi potessero essere cancellate per sempre (cioè «abrogate») per effetto di *desuetudo*, di prolungata e totale inosservanza da parte dei destinatari.

254. *Segue. Le «novae leges» imperiali.* — Le *leges novae* imperiali furono la fonte di produzione primaria del diritto postclassico, né poteva essere diversamente, dato l'assetto di *imperium* assolutistico assunto dal governo (n. 242 e 248). Era ovvio cioè che, nel quadro costituzionale postclassico, valesse pienamente il principio del valore di legge delle decisioni imperiali («*quod principi placuit legis habet vigorem*»), ed anzi che l'imperatore fosse addirittura considerato in ogni sua manifestazione di volontà νόμος ἔμψυκος, legge vivente. Ma è tipico delle autocrazie (quando non chiudano completamente gli occhi alla opportunità di un minimo di consenso da parte dei sudditi) il profondersi nelle magniloquenti giustificazioni del potere che si esercita. Ed una giustificazione ulteriore, di vago sapore democratico, fu trovata dalla giurisprudenza postclassica, e valorizzata da Giustiniano I, in ciò: che il potere imperiale aveva ricevuto ai suoi inizi una regolare investitura popolare mediante una *lex regia de imperio* (reminiscenza alquanto distorta, quest'ultima, dell'antichissima *lex curiata de imperio* e forse, a un tempo, di quelle *leges* con cui veniva attribuito ai primi *principes l'imperium proconsulare maius et infinitum*: n. 181).

Non tutte le costituzioni imperiali ebbero, peraltro, carattere normativo: ve ne furono anche di ordinarie. Il diritto postclassico distinse infatti fra *leges generales*, relative a casi «tipici» e a categorie di sudditi, e *leges speciales* (o *personales*), relative a casi singoli e a singoli sudditi. Tanto in Oriente quanto in Occidente la lingua delle costituzioni imperiali, generali o speciali che fossero, si mantenne, di regola, almeno sino a Giustiniano, quella latina: una lingua che, malgrado la preponderanza numerica dell'elemento ellenistico, rimase anche in Oriente l'espressione della ufficialità del diritto di un impero che teneva molto a proclamarsi tuttora romano.

(a) Delle *leges generales* si conoscono i seguenti tipi: a) *orationes ad senatum*: derivavano dalle *orationes principum in senatu habitae* del periodo classico (n. 201) ed erano manifestazioni di volontà normativa dell'imperatore, lette solennemente al senato da un funzionario di grado superiore; b) *edicta ad praefectos praetorio*: derivavano dagli *edicta* ai capi delle province del periodo classico (n. 209) e consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore comunicate ad uno o più *praefecti praetorio* affinché questi le trasfondessero o le trascrivessero, a loro volta, negli *edicta* che ciascuno di essi era autorizzato ad emanare (entro i limiti rappresentati dalle *leges generales*) nella rispettiva *praefectura* (n. 247); c) *edicta* a funzionari di corte e a vescovi della Chiesa, perché facessero applicazione dei dettami in essi espressi quanto alla materia

per cui erano competenti; *d) edicta ad populum* (o *leges edictales*): altra derivazione dagli antichi *edicta principum*, ma con la differenza che, essendo indirizzati direttamente al popolo o ad una parte di esso, venivano pubblicati mediante affissione in luoghi di pubblica frequentazione.

Teodosio II (imperatore molto sensibile ai guasti prodotti dall'esuberanza della legislazione imperiale) stabilì, nel 446 d. C., che ogni progetto di *lex generalis*, approntato solitamente a cura del *quaestor sacri palatii*, dovesse essere sottoposto al parere del *consistorium* e del *senatus* e poi nuovamente, nella stesura definitiva, al parere del *consistorium*. Ma è da dubitare fortemente che questo procedimento (disposto all'evidente scopo di evitare la farragine di norme, non sempre armonizzabili tra loro, che era stata creata dalla troppo copiosa legislazione imperiale) sia stato per lungo tempo osservato.

Quanto all'efficacia delle costituzioni generali nel tempo e nello spazio, il sistema fu questo: una *lex generalis* vigeva sinché non fosse stata abrogata da un'altra *lex generalis*; ogni *lex generalis*, fosse essa emanata dall'imperatore di Oriente o da quello di Occidente, aveva vigore per tutto il territorio dell'impero. Correlativamente alla scissione fra Oriente e Occidente, Teodosio II dispose però, nel 429 d. C., che le leggi emanate in una delle due *partes imperii* non avessero valore nell'altra parte se non fossero state ufficialmente comunicate dall'uno all'altro imperatore mediante una *sanctio pragmatica* e se non fossero state riconosciute dal collega-imperatore.

(*b*) Nella categoria delle *leges speciales* rientravano i seguenti tipi: *a) decreta*: derivavano chiaramente dai *decreta* emessi *extra ordinem* dal *princeps* durante l'epoca classica, ma erano un genere fortemente decaduto, per il fatto che gli imperatori persero l'uso, con il generalizzarsi della *extraordinaria cognitio*, di decidere direttamente le controversie; al posto dei *decreta* degli imperatori si diffusero, in questo campo, le *sententiae* dei funzionari che amministravano giustizia nel loro nome; *b) mandata*: derivanti dai *mandata* classici, si ridussero a mere istruzioni amministrative e scomparvero del tutto a partire dal V secolo; *c) rescripta* e *adnotationes*: derivavano dai rescritti del periodo del principato e furono numerosissimi (lo abbiamo già detto) sopra tutto con Diocleziano, che molto spesso fu costretto ad avvalersene per mettere in guardia i sudditi orientali da false interpretazioni del diritto romano. Con Costantino si iniziò la decadenza di quest'ultimo tipo di costituzioni, che furono consentite soltanto se avessero enunciato principi non in contrasto con le *leges generales* e soltanto a condizione di contenere (ad evitare l'abuso dell'autorità derivante dalla risposta imperiale) la clausola cautelativa «*si preces veritate nituntur*» («se le richieste sono fondate sulla esposizione veritiera dei fatti»).

In ordine alle *leges speciales* fu stabilito il principio che non potessero essere interpretate per analogia (*ad exemplum trahi*), per il fatto che erano limitate alla persona del destinatario: «*quae princeps alicui ob merita indulset, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur*».

(c) Un genere intermedio tra le *leges generales* e le *leges speciales* fu costituito dalle *pragmaticae sanctiones*, sulle cui caratteristiche regna, tuttavia, molta oscurità. La loro redazione (avviata agli inizi del sec. V) era affidata a funzionari appositi (i *pragmaticarii*) estranei ai normali *scrinia*, ma la loro applicazione era subordinata, come per i *rescripta*, alla condizione «*si preces veritate nituntur*» e l'imperatore Anastasio stabilì (491 d. C.) che fossero nulle quelle contrarie alle *leges generales*. Di solito, le pragmatiche sanzioni contenevano disposizioni particolarmente importanti di carattere amministrativo, emanate su richiesta di enti pubblici o per iniziativa degli stessi imperatori. Tale fu, ad esempio, la *pragmatica sanctio «pro petitione papae Vigili»*, con cui Giustiniano confermò nel 554 l'estensione della sua codificazione all'Italia (n. 11 e 240).

255. La giurisprudenza postclassica. — L'evoluzione del diritto romano in periodo postclassico non dipese soltanto dalle *leges novae* e dalla *cognitio imperiale*. Dipese anche, sebbene indirettamente, dall'attività svolta dalla giurisprudenza. Una giurisprudenza assai meno preparata e acuta e responsabile di quella dei periodi precedenti; ma, alla resa dei fatti, una giurisprudenza forse altrettanto influente, addirittura determinante.

La dottrina corrente, nel registrare il carattere sicuramente peggiore della giurisprudenza postclassica, tende inspiegabilmente a sottovalutarne l'influsso esercitato sugli sviluppi dell'ordinamento giuridico, o tende quanto meno a parlare in ordine ad essa di un «periodo burocratico», in cui l'attività giurisprudenziale si sarebbe svolta esclusivamente nel quadro della burocrazia imperiale. Non siamo di questo avviso. Di giuristi in età postclassica ve ne furono quanti prima e più di prima, salvo che non si trattò più di giuristi esplicanti con indipendenza e autorità di giudizio la loro «*iusti ac iniusti scientia*», non si trattò di «*sacerdotes iuris*» alla vecchia maniera, non si trattò di giureconsulti gratuitamente rispondenti ai quesiti di funzionari, discepoli o privati. Si trattò di giuristi che si ponevano al servizio di un pubblico ufficio, di una funzione didattica o di un'esigenza di difesa, facendosi per queste prestazioni regolarmente pagare. Giuristi che, quando non operavano al coperto dell'autorità imperiale (della cui burocrazia facevano parte), evitavano lo sforzo di scrivere opere in proprio, visto che potevano attingere al vasto patrimonio dei *vetera iura* rintracciabili nelle opere dei loro predecessori preclassici e, sopra tutto, classici. Giuristi, quindi, rimasti a noi per la gran parte anonimi (n. 256).

Per meglio rendersi conto di questo giudizio, sarà bene

precisare subito quali furono le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica.

Tali forme consistettero essenzialmente nella riedizione e nell'aggiornamento delle opere giurisprudenziali preclassiche e classiche, con particolare riguardo a quelle dei giuristi dell'età dei Severi (n. 230-233): riedizioni e aggiornamenti che comportarono peraltro modificazioni spesso profonde degli insegnamenti originari. Una prima ondata (ma non la sola, né la più importante) di quest'opera (spesso anche inconsapevole) di corruzione si ebbe sullo scorcio del sec. III ed agli inizi del sec. IV d. C., quando l'editoria antica passò dall'uso dei tradizionali *libri* papiracei a quello dei *codices* pergamenei (n. 283): è presumibile infatti che nel corso delle relative trascrizioni innumerevoli *notae* e parafrasi interlineari e marginali siano andate a finire, per inconsapevolezza o leggerezza degli amanuensi, nel testo delle opere. Ma è davvero ingenuo, almeno secondo noi, credere, come a taluni avviene, che tutto (o quasi) sia finito qui. Particolarmente di taluni autori più noti e diffusi (Papiniano, Ulpiano e Paolo, ad esempio) è ovvio che anche successivamente (cioè nei sec. IV e V) sia stato necessario approntare nuove edizioni: è ovvio, dunque, che ad ogni nuova edizione le opere relative abbiano subito, sempre attraverso l'inconsapevolezza o la leggerezza degli amanuensi, analoghi processi di inquinamento dei testi con la zavorra di giunte marginali e interlineari frattanto appostevi. Tutto fa credere, insomma, che, principalmente in Oriente, questo fenomeno alluvionale sia continuato sino a Giustiniano.

È un fatto ben comprensibile che gli imperatori postclassici, come già del resto i *principes* dell'ultima età classica, non abbiano visto con favore l'attività (sopra tutto quella non burocrattizzata) della giurisprudenza coeva: lo prova, ad esempio, la definitiva scomparsa del *ius publice respondendi* (n. 200), di cui l'ultimo insignito sembra sia stato un tale *Innocentius* vissuto negli anni tra Diocleziano e Costantino. Ma un'estirpazione radicale della pianta dei giuristi non vi fu, né vi sarebbe potuta essere. Non vi fu nemmeno un divieto di liberi commenti ai *vetera iura*. Vi fu solo il tentativo di disciplinare in qualche modo (in certo senso di «moralizzare») l'utilizzazione di quei testi dell'antica sapienza giuridica, nonché il tentativo di salvaguardarne la genuinità dai troppi guasti implicati dalle successive edizioni. Solo Giustiniano I, avendo provveduto a riversare il meglio della giurisprudenza preclassica e classica nei *Digesta*, poté pensare di compiere il passo ulteriore (ma, come vedremo,

inane) di vietare ai giuristi del suo e dei successivi tempi ogni attività che implicasse il pericolo di una falsificazione degli insegnamenti contenuti nella sua raccolta di *vetera iura* (n. 279).

Documento interessante (anche se forse se ne è esagerata la importanza) dell'atteggiamento degli imperatori pregiustiniani di fronte alla giurisprudenza postclassica è la cd. «legge delle citazioni», frammento di una costituzione più ampia che si legge nel *Codex Theodosianus* (n. 263) e che fu invece escluso, perché superato dal divieto di commenti ai *Digesta*, dal *Codex Iustinianus* (n. 277). Il primo autore della legge fu l'imperatore di Occidente Valentiniano III, che la promulgò nel 426 d. C. allo scopo di dettare alcuni criterî meccanici secondo cui giudici e privati, e quindi anzi tutto i giuristi dell'epoca, dovevano procedere alla consultazione ed alla utilizzazione delle opere giurisprudenziali dei periodi precedenti. Egli stabilì a titolo imperativo: *a*) che il materiale di *iura vetera* avente efficacia di legge fosse limitato agli scritti di cinque soli giureconsulti classici: Papiniano (n. 230), Gaio (n. 228), Paolo (n. 231), Ulpiano (n. 232) e Modestino (n. 233); *b*) che, in caso di divergenza di opinioni tra i cinque (o tra quelli dei cinque che si fossero espressi in ordine alla fattispecie considerata), si dovesse seguire il parere della maggioranza («*potior numerus vincat auctorum*»); *c*) che, nel caso vi fosse parità fra le opinioni in contrasto, la prevalenza spettasse all'opinione appoggiata dall'autorità di Papiniano («*si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat*»); *d*) che, finalmente, solo ove risultassero inapplicabili i due criterî precedentemente enunciati, si fosse liberi di adottare, tra i diversi pareri, quello specificamente preferito («*quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis*»).

L'imperatore di Oriente Teodosio II, accogliendo nel 438 d. C. la legge delle citazioni nel *Codex Theodosianus* (n. 263), tenne fermo il criterio di scelta adottato da Valentiniano III, ma ampliò notevolmente il novero dei *iura* allegabili. Mediante una giunta al testo originario, stabilì che potessero essere utilizzati anche gli scritti degli altri giuristi citati dai cinque (praticamente, gli scritti di tutti gli altri giuristi preclassici e classici), ad una sola condizione: che delle loro opere si avessero a disposizione lezioni non contraddittorie, cioè confermate dal confronto tra i codici («*si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur*»).

Se ben si guarda, la legge delle citazioni basta di per sé sola a mettere in evidenza che la divisione tra Occidente ed Oriente ebbe le sue ripercussioni anche nel campo dell'attività giurisprudenziale. Anche a causa della situazione politico-sociale di quella parte dell'impero (n.

238), la giurisprudenza occidentale fu infatti in ogni campo sempre più povera di cultura e di estro: una giurisprudenza limitata all'utilizzazione di pochi giuristi della fase adrianea e tendente, come vedremo (n. 261), alla riedizione delle loro opere in stralci, in parafrasi semplificate, in sunti. Tono culturale di gran lunga più elevato ebbe invece la giurisprudenza orientale, la cui conoscenza degli antichi autori fu sicuramente assai più vasta. Tuttavia anche la giurisprudenza d'Oriente ebbe i suoi gravi difetti. A parte le incomprensioni derivanti dal fatto che la sua lingua corrente era la greca e non la latina, essa ebbe invero troppe remore nell'interpretare i *vetera iura* alla luce delle sopravvivenenti consuetudini ellenistiche, con l'effetto frequente di travisarli.

256. Segue. I modi dell'attività giurisprudenziale postclassica.

— Sia nella versione occidentale sia in quella orientale (n. 255), la giurisprudenza postclassica presentava comunque una nota dolente: quella dell'involuzione dello spirito giuridico.

Il giurista postclassico, per quel che ci risulta, raramente (e sempre fiaccamente) si impegnava nell'analisi delle fattispecie da risolvere e nel rigoroso inquadramento delle stesse entro precisi orientamenti giuridici. La sua esperienza del diritto, essenzialmente libresca, ne faceva un ragionatore talvolta anche sottile, ma sempre privo (o quasi) di realismo e lo induceva a formulare (o a suggerire al potere imperiale) soluzioni approssimative e incerte: talora (specie in Occidente) empiriche (o, se si preferisce, «volgaristiche»), e talaltra (specie in Oriente) astrattizzanti (o, per meglio dire, astruse).

Lo conferma un esame ravvicinato, anche se necessariamente non approfondito, dei tre campi di attività della giurisprudenza postclassica: quello burocratico, quello curialesco, quello didattico.

(a) La giurisprudenza burocratica fu quella inquadrata a stipendio nella burocrazia imperiale, sia centrale sia periferica. Essa attese a compiti di consulenza, svolgendo tutta l'attività preparatoria delle *constitutiones* generali e speciali e delle decisioni emesse nei processi di cognizione. Imperatori e funzionari giungevano dunque alla conoscenza dei *vetera iura*, e alla ricostruzione dei «precedenti» (anche di *leges novae*) utilizzabili, essenzialmente attraverso le ricerche operate dai funzionari giuristi.

Probabilmente la giurisprudenza burocratica, per agevolare il lavoro da svolgere ai fini di queste sue funzioni, curò raccolte sistematiche delle *leges novae* e stralci di *vetera iura* da valere come prontuari per l'esercizio di pubbliche funzioni, sopra tutto per l'esercizio delle funzioni di giudizio. È da ritenere, ad esempio, che alla sua attività siano da collegare i codici Gregoriano ed Ermogeniano (n. 262), i

repertori (*regesta*) cui attinsero gli autori delle compilazioni ufficiali di Teodosio II (n. 263) e di Giustiniano I (n. 271 ss.), le raccolte di *novellae constitutiones* di cui restano tracce (n. 266 e 278), taluni *libri singulares* a carattere monografico desunti da autori classici e riconosciuti come non genuini dalla critica moderna. Ed è appena il caso di aggiungere che giuristi burocrati furono i funzionari indicati come membri delle commissioni compilatrici del Teodosiano e delle varie parti del *Corpus iuris* giustiniano.

(b) La giurisprudenza curialesca ebbe uno sviluppo grandissimo per effetto del trionfo della *cognitio extra ordinem*. Ancor più che negli ultimi tempi dell'età classica (n. 212), gli *advocati*, per poter espletare decorosamente le loro funzioni giudiziarie, dovevano essere necessariamente *iuris periti* o quanto meno dovevano essere assistiti in giudizio da *iuris periti*. Di questa esigenza pratica rendono testimonianza le stesse costituzioni imperiali, a cominciare dall'*edictum de pretiis* di Diocleziano (n. 235), che ha una voce relativa all'onorario da pagarsi «*advocato sive iuris perito*». L'obbligo per i patrocinatori di aver compiuto studi di diritto fu però ufficialmente sanzionato solo nel 460, in Oriente, dall'imperatore Leone.

L'aumento di importanza della professione forense portò seco, conformemente alla tendenza dell'epoca, una disciplina legale della professione. Per essere ammessi a difendere davanti ai vari tribunali bisognava dare garanzie della propria capacità e serietà, si era iscritti per ciascuna corte giudicante in una *schola* (corporazione) apposita (dove venne che gli avvocati fossero chiamati anche *scholastici*), si dovevano subire le strettoie della limitazione dei posti (*numerus clausus*) e delle eventuali sanzioni disciplinari del capo di corte, si godevano per converso svariati privilegi. La conferma del rilevante peso attribuito dagli imperatori alla classe curialesca si ha guardando al contributo che gli avvocati dettero alle compilazioni ufficiali di Teodosio II e di Giustiniano: contributo che, fino a prova contraria, è da ritenere sia stato non meno importante di quello fornito dagli alti funzionari e dai professori di diritto che furono con essi membri delle relative commissioni.

Non si creda, ciò posto, che gli *advocati* postclassici limitassero la loro influenza alle cause di cui specificamente si occupavano. Per poter svolgere la loro attività essi dovevano aver confidenza con i *vetera iura* molto più dei giuristi burocrati e degli stessi professori di diritto, e fu appunto per questo che vennero chiamati nelle commissioni di Teodosio II e di Giustiniano I. Dei *vetera iura* essi avevano di fatto una sorta di monopolio, con tutti i pericoli che ogni situazione di monopolio implica; ed uno degli indici di questa verità, e della preoccupazione che ne derivava al potere imperiale, è costituito appunto dalla legge delle citazioni (n. 255), la quale non a caso si riferiva alle allegazioni che dei *vetera iura* si facessero in giudizio. Pertanto è alla giurisprudenza curialesca postclassica che vanno riferite molte riedizioni aggiornate delle opere classiche; è alle sue pecu-

liari esigenze che devono ricollegarsi molte epitomi e sopra tutto molti *libri singulares*, le une e gli altri di chiara finalità pratica, tratti da autori del periodo precedente. Non solo, ma è sopra tutto alla giurisprudenza pratica che sono dovute certe compilazioni a catena: compilazioni occidentali, come i *Vaticana fragmenta* (n. 268); compilazioni orientali (assai più ricche), come i tre probabili «predigesti» di cui parleremo a suo tempo (n. 275).

(c) La giurisprudenza didattica si sviluppò in correlazione all'aumentata richiesta di giuristi per le esigenze della burocrazia e per quelle dell'avvocatura. A prescindere da ogni questione generale di decadenza, essendo la domanda di giuristi piuttosto rivolta alla quantità che non alla qualità degli stessi, l'attività didattica si orientò, per conseguenza, verso criteri più che altro nozionistici ed elementari.

Le tracce forse più facilmente individuabili della giurisprudenza postclassica ci restano proprio in ordine alla giurisprudenza didattica. Anch'essa era organizzata per corporazioni, per *scholae*, con *doctores* o *antecessores* stipendiati (e talvolta compensati dagli stessi studenti), che venivano nominati, o quanto meno autorizzati, dai *senatus* locali. Le *scholae* erano di importanza molto varia, a seconda delle località in cui sorgevano, del numero degli studenti che le frequentavano, dei favori e dei *privilegia* di cui godevano da parte del potere imperiale. In Occidente ve ne fu una «ufficiale» a Roma sin dal sec. IV d. C., ve ne furono altre (private e assai più modeste) in Italia e Gallia, per esempio ad Augustodunum (Autun: n. 267), sino a tutto il sec. V. In Oriente, accanto a scuole private e poco fiorenti come quelle di Alessandria, di Antiochia e di Cesarea, godettero dei favori imperiali le scuole di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano I limitò appunto l'insegnamento ufficiale del diritto a queste due scuole, oltre che a quella (esistente ormai più che altro solo sulla carta) di Roma. Gli studenti vi seguivano corsi di quattro o cinque anni, in parte ascoltando le lezioni impartite dall'*antecessor* e in parte studiando per conto proprio (eventualmente con l'aiuto di insegnanti privati) taluni testi indicati dal programma didattico.

Le informazioni più copiose e sicure di cui disponiamo riguardano le scuole imperiali di Oriente, e in particolare la famosissima scuola di Berito, magnificata come «madre del diritto» (μητήρ τῶν νόμων). Nel sec. V d. C. quest'ultima fu illustrata da una generazione molto rinomata di «maestri del mondo» (τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι): Cirillo il vecchio, Patrizio, Donnino, Demostene, Eudossio, Amblico, Leonzio. Seguirono, nel sec. VI, taluni a Berito e altri a Costantinopoli, i nomi resi celebri da Giustiniano, di Teofilo, Cratino, Doroteo, Anatolio, Teodoro, Isidoro, Taleleo, Salamino. Anche se i testi di studio erano prevalentemente in latino, la lingua corrente nell'insegnamento era il greco, e ciò importò la pubblicazione di parafrasi greche, di versioni in greco dei *vetera iura*, di apparati di *scholia* agli stessi in greco, facilitando enormemente la involontaria distorsione e l'inquina-

mento, sopra tutto a causa di equivoci nella individuazione dei vecchi *casus*, di quelli che erano stati gli insegnamenti genuini.

Sempre in Oriente, nelle scuole imperiali il piano degli studi, sino alla riforma di Giustiniano di cui parleremo (n. 276), fu orientato su una frequenza di quattro anni (più, forse, un anno di studio a domicilio), durante i quali gli studenti (denominati nell'uso, rispettivamente: *dupondii*, cioè giovanotti «da due soldi», le matricole; poi *edictales*, *papinianistae* e finalmente *lytae*, cioè solutori dei problemi del diritto) si cimentavano: con le istituzioni di Gaio ed una *prima pars legum*, con una *pars de iudiciis*, con una *pars de rebus (creditis)*, con quattro *libri singulares* (in materia di matrimonio, tutela e testamenti), con una scelta di *responsa* di Papiniano e di Paolo. A parte le istituzioni di Gaio, gli altri quaderni di studio non si rifacevano più, almeno nel sec. V, alle opere dei giuristi classici, ma, secondo noi, ai «predigesti» tratti dalle stesse per la pratica giudiziaria (n. 275).

257. *L'evoluzione postclassica della repressione criminale.* —

La repressione criminale fu caratterizzata, nell'età postclassica, dal sostanziale trionfo della *cognitio extra ordinem* e del procedimento inquisitorio sul sistema delle *quaestiones* e del procedimento accusatorio: quindi dal completamento di quella nuova sistemazione della materia che si era andata affermando già nella fase adrianea del periodo classico (n. 210-211).

Pur senza essere state mai espressamente abolite, le *quaestiones* divennero, quanto a procedura, solo un lontano ricordo. Ad esse (o meglio, a ciò che di esse riferivano i *iura*, cioè gli scritti della giurisprudenza classica ulteriormente rielaborati dagli editori postclassici) gli studiosi e gli operatori giuridici guardarono solo nei ristrettissimi limiti di quanto era rimasto in qualche modo vigente delle ipotesi criminose previste dalle *leges publicae* che le avevano anticamente istituite. In pratica, i nove decimi dei *crimina* e delle *poenae* relative erano invece dettati dalle molte e complicate (nonché spesso farraginose) *leges novae* del potere imperiale: *leges* che, oltre tutto, molto spesso si ripetevano tali e quali anche a poca distanza di tempo, sia per la concorrenza della legislazione orientale con quella occidentale, sia per lo scarsissimo rispetto che, salvi alcuni e ben noti casi, gli imperatori ottenevano dalla generalità dei cittadini.

La giustizia criminale era normalmente esercitata, come già sappiamo (n. 247): *a*) in prima istanza, dai *rectores* delle *provinciae* oppure, particolarmente in ordine ai casi più gravi, dai *vicarii* delle diocesi; *b*) in seconda istanza, cioè in sede di *appellatio*, dai *vicarii* rispetto ai *rectores* e dall'*imperator* (o da un ministro da lui incaricato) rispetto ai *vicarii*; *c*) in ordine a casi

particolarmente gravi, dai *praefecti*, a titolo definitivo. Vi erano peraltro anche molte (e mutevoli) regole e istituti di giurisdizione speciale, sui quali non è il caso di soffermarsi. La procedura era, per tutte queste istanze, estremamente semplice ed altrettanto poco sollecita verso gli interessi dell'imputato. Avvertito della presunta commissione di un crimine da una denuncia privata (che poteva essere anche una *delatio* eventualmente anonima) o da un rapporto di polizia (che seguiva spesso ad un sommario accertamento della fondatezza dell'illecito), il giudice espletava la sua inchiesta nel modo che gli sembrasse più opportuno, ricorrendo principalmente alle deposizioni dei testimoni (deposizioni il cui peso era molto legato al numero ed al grado sociale dei testi), nonché all'interrogatorio dell'imputato (interrogatorio stimolato molte volte con la tortura). Se l'imputato, con o senza stimolo di tortura, faceva confessione dell'*admissum*, la prova si riteneva pienamente raggiunta e la condanna di lui seguiva in modo automatico; in caso diverso, stava al giudice decidere quando dichiarare conclusa l'*inquisitio* e se farle tener dietro un'assoluzione oppure una condanna. Era implicita nella stessa concezione dell'*inquisitio* la libertà del giudice (in ciò adeguandosi ad abbozzi di valutazione differenziata formulati nei *iura* e suggeriti altresì dagli avvocati e dai retori) di far pesare sulla sua decisione il grado di colpevolezza dell'imputato (se in dolo o solamente in colpa), l'intervento della forza maggiore o del caso fortuito, il pentimento «attuato» in corso di reato, le possibili circostanze aggravanti o attenuanti, l'esimente dello stato di necessità o della legittima difesa e via di questo passo.

Per quanto elastici furono i criteri di valutazione affidati ai giudicanti, per tanto rigide e tassative furono le ipotesi di *crimina* e le ipotesi di *poenae* fissate dalle *leges* imperiali. Si sarebbe tentati di dire che sin da allora si profilò il principio «*nullum crimen nulla poena sine lege*», se non fosse così evidente e sconcertante, nel sistema penalistico postclassico, la mancanza di una base legislativa che subordinasse i giudicanti ad un minimo decoroso di precise regole processuali e quindi di garanzie per i giudicabili. Se è vero che il giudice non poteva condannare un imputato altro che per un certo reato o con una certa pena previsti dalla legislazione vigente, è altrettanto vero che egli poteva sin troppo agevolmente (salvo l'eventuale controllo rimesso agli organi di appello) sottoporre l'imputato alla condanna oppure portarlo all'assoluzione in forza della sua troppo libera valutazione dei fatti. Unica nota positiva

a favore degli imputati fu la fiera persecuzione dei casi di *calumnia*.

Le sanzioni penali a disposizione dei giudicanti furono, nel periodo postclassico, quelle stesse della *cognitio extra ordinem* classica, salvo qualche variazione comportata dalla totale scomparsa dell'*interdictio aqua et igni*, e perciò dall'affermazione della *poena capitis* come pena cui non era possibile sottrarsi con l'esilio, nonché dall'abolizione della *crucifixio* in omaggio al ricordo della passione di Gesù.

Quanto alle ipotesi di reato (*crimina*), nella inopportunità di procedere a troppe specificazioni (e sopra tutto a troppe registrazioni di mutamenti di indirizzo repressivo), ci limitiamo a segnalare alcune tendenze generali e, tra le molte, talune novità particolari. Le tendenze generali furono: anzi tutto, quella di estendere la repressione pubblica anche ai *delicta* del *ius privatum*, con esclusione del *damnum iniuria datum* (il che determinò non poche confusioni tra la terminologia privatistica di *delictum* e quella pubblicistica di *crimen*); secondariamente, quella di penetrare con la repressione criminale anche e più di prima all'interno della vita familiare e nella sfera della coscienza religiosa (a tutto vantaggio, si intende, della religione cristiana). È alla luce di questi orientamenti generali che vanno valutate le principali novità particolari che qui appresso indichiamo.

(a) Il *crimen repetundarum* fu esteso, nel vano tentativo di porre un freno alla dilagante corruzione dei pubblici funzionari, anche a numerose altre ipotesi di violazione dei doveri di pubblico ufficio e di *concussio*: indebita esazione di *vectigalia*, malversazioni contabili, concessioni illegittime di congedo a militari ecc.

(b) Il *crimen vis* fu per lungo tempo punito con pena capitale, almeno per gli *humiliores*, unificandosi l'ipotesi di *vis privata* con quella di *vis publica*. Solo Giustiniano tornò alla vecchia distinzione e limitò la pena della *vis publica* alla *deportatio in insulam*.

(c) Il *crimen peculatus* venne punito con la pena capitale in tutti i casi di funzionari che avessero sottratto danaro alle casse dello stato.

(d) Il *crimen homicidii* venne portato a ricomprendere ipotesi prima esenti da ogni reazione penale: l'uccisione o esposizione di neonati da parte dei genitori, la castrazione (repressa con pena capitale), la circoncisione di persone non appartenenti alla religione giudaica, l'esercizio di arti magiche.

(e) Il *crimen falsi* venne esteso ad altre numerose fattispecie e spesso punito con pena capitale: sopra tutto nell'ipotesi di *falsa moneta* e nelle ipotesi affini (limatura, tosatura, doratura, argentatura di moneta corrente e fusione privata di monete identiche a quelle vere). La repressione fu estesa anche a vari casi di falso «ideologico» (es.: uso di un falso *nomen* al fine di trarne profitto). Giustiniano comminò la *poena falsi* anche ai corruttori dei suoi *Digesta* (n. 274).

(f) Il *crimen adulterii* passò ad essere punito con pena capitale. Così pure il ratto e l'incesto. Allo *stuprum cum masculis* fu applicata

addirittura la vivicombustione. Tuttavia le pene dell'incesto furono mitigate o escluse in quelle zone di Oriente in cui la pratica degli incesti corrispondeva a consuetudini locali.

(g) Il *crimen sacrilegii*, inteso come offesa alla religione cristiana, ebbe applicazioni vastissime. Vi si aggiunse il *crimen violatae religionis* in ipotesi di pratiche culturali pagane o eretiche, di inosservanza dei culti della religione ufficiale, di simonia e simili.

(h) Il *crimen calumniae*, ad evitare i troppi processi imbastiti sulla base di imputazioni infondate, fu punito di regola con la stessa pena che sarebbe spettata alla persona ingiustamente e dolosamente colpita da *accusatio* privata. Punita severamente fu anche la *delatio*, sopra tutto se anonima. L'ipotesi di *libellus famosus* venne perseguita con pena capitale anche quando l'accusa infamante risultasse fondata.

258. *L'evoluzione postclassica del processo privato.* — Parallelamente al trionfo della *cognitio* imperiale in materia di repressione criminale, si verificò, in età postclassica, il trionfo della *cognitio* imperiale delle liti private. Il processo *per formulas* cadde in completa desuetudine e nel 342 d. C. fu coinvolto nella condanna generale che Costanzo e Costante fecero di tutto l'antico formalismo: «*iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur*» (siano radicalmente estirpate dagli atti le formule giuridiche, fatte solo per trarre in inganno il pubblico con l'esca delle loro parole). L'immenso bagaglio di concetti e di mezzi tecnici propri di quel processo non rimase tuttavia inutilizzato, ma fu, sopra tutto da Giustiniano, piegato (talvolta con radicali travisamenti) a dar corpo alla nuova procedura, col risultato che i *vetera iura* in materia di processo civile furono forse quelli maggiormente alterati nel materiale di fonti postclassiche di cui disponiamo.

Il processo cognitorio ordinario (tralasciando qui per brevità la descrizione delle varie procedure speciali che si registrarono nel tempo o in ordine alle diverse materie) si svolse approssimativamente sulla falsariga della *cognitio extra ordinem* del periodo classico (n. 212). L'*inquisitio* della fattispecie era quindi rimessa, come nel processo criminale (n. 257), agli stessi funzionari giudicanti in prima o seconda istanza, con questa sola e importante differenza: che per avere inizio, e spesso anche per andare avanti (per avere ogni tanto l'opportuno «impulso»), le occorreva l'iniziativa dell'attore privato.

L'iniziativa del processo, peraltro, non fu più lasciata esclusivamente all'attore, ma dovette essere corredata dall'appoggio dell'*iudex*. A partire da Costantino (322 d. C.) divenne obbligatorio effettuare la

citazione del convenuto col sistema della *litis denuntiatio*: l'attore esponeva in un *libellus denuntiationis* le sue pretese verso la controparte e iscriveva a ruolo la causa presso il tribunale del giudicante (e competente), chiedendo a quest'ultimo (*postulatio simplex*) di dar corso alla istanza; il giudicante, se ed in quanto trovasse ad un esame sommario ragionevole la *denuntiatio*, la faceva notificare da un *viator* al convenuto, che aveva quattro mesi di tempo (salvo concessione di una *reparatio temporum* per giusti motivi) per potersi costituire in giudizio depositandovi il suo *libellus contradictionis*. In caso di mancata comparizione dell'attore all'udienza fissata, la causa era estinta; in caso di mancata comparizione del convenuto, il processo si svolgeva egualmente, previa dichiarazione di sua assenza ingiustificata (*contumacia*). Nel diritto giustininaneo questo sistema fu perfezionato nella cd. procedura *per libellos*: l'attore depositava il *libellus conventionis* nella cancelleria del giudicante accompagnandolo con la *postulatio simplex*; il giudicante, ritenendo procedibile l'azione, spediva al convenuto un *executor* con potere di costringerlo materialmente a presentarsi in udienza per difendersi (ove lo volesse) con un *libellus contradictionis*.

All'udienza di comparizione, le parti svolgevano in contraddittorio, con l'ausilio dei relativi *advocati*, le loro tesi contrapposte sul piano procedurale e su quello sostanziale. Probabilmente la vecchia qualifica di *litis contestatio* passò in quest'epoca a designare il momento dell'istituzione del contraddittorio. In una o più udienze (durante le quali il convenuto contumace poteva sanare la sua posizione con una comparizione tardiva), il giudicante (aiutato o per taluni atti sostituito da un suo *consiliarius*) raccoglieva le prove offerte dalle parti. Sul valore delle stesse non vi erano regole rigide di valutazione; tuttavia grande importanza si dava alla prestazione del giuramento (*iusiurandum*) ed alla produzione di documenti, sopra tutto se raccolti e confermati da *tabelliones*, mentre la prova per testimoni raccoglieva poco credito, particolarmente quando fosse fornita da un testimonio soltanto («*unus testis, nullus testis*») o da *humiliores*. La pratica giudiziaria indusse anche alla formazione di una fitta rete di argomentazioni congetturali (*praesumptiones*): talune assolutamente incontestabili (*praesumptiones iuris et de iure*), talaltre contestabili con la prova del contrario (*praesumptiones iuris tantum*).

La *sententia* era emessa dal giudicante quando le parti non offrirono altre *allegationes* ed egli ritenesse a sua volta di aver portato a compimento la sua *plena inquisitio*. Essa era letta nel dispositivo alle parti (era poi seguita dalla consegna alle stesse della motivazione scritta) e poteva essere di *absolutio* del convenuto o di *condemnatio* dello stesso o anche dell'attore: la *condemnatio* non era pecuniaria, ma *in ipsam rem*, cioè proprio con riferimento alla prestazione dovuta. La sentenza di condanna di un contumace era inoppugnabile, ma contro ogni altra sentenza il soccombente poteva dichiarare allo stesso giudicante, in un termine molto breve, di voler interporre *appellatio* all'autorità gerarchicamente superiore; dopo di che si passava davanti a

questa autorità ad un riesame della causa. Mezzi di ricorso straordinari erano: la *supplicatio* all'imperatore affinché giudicasse o facesse giudicare in appello una causa per la quale non fosse stata interposta *appellatio* in termini; la richiesta al giudicante di una *in integrum restitutio* che eliminasse le conseguenze di un errore procedurale compiuto dallo stesso richiedente o di un falso posto in essere dall'avversario; la richiesta al giudicante di dichiarare nulla la sua stessa sentenza per mancanza di essenziali requisiti (per esempio, di forma) o di indispensabili presupposti (per esempio, di capacità).

L'esecuzione forzata della sentenza di condanna poteva avvenire, su ricorso al giudice, in forma specifica (con l'ausilio degli ufficiali giudiziari) oppure per equivalente pecuniario, cioè mediante *distractio bonorum* (n. 203) o mediante *pignus in causa iudicati captum* (*pignus* da vendersi in un momento successivo per soddisfare col ricavato il creditore). Il soccombente che si opponesse all'esecuzione commetteva *crimen* ed era passibile di pena corporale.

259. *L'evoluzione postclassica del «ius privatum».* — L'evoluzione postclassica del *ius privatum*, che era nucleo dell'ordinamento giuridico romano, si verificò attraverso numerose e importanti *leges novae*, degli imperatori pregiustiniani e di Giustiniano, ma ancor più attraverso l'alterazione giurisprudenziale (e l'interpolazione da parte dei commissari giustiniani) dei *vetera iura*.

Dare un quadro preciso di questo processo storico, sia pur solo per coglierne gli orientamenti generali, è particolarmente difficile, tanto più che su molti punti (cioè in ordine all'esistenza o meno di molte alterazioni postclassiche) sono tuttora aperte e vivaci le dispute dei giusromanisti. Limiteremo perciò i nostri cenni ad uno schizzo della situazione giustiniana.

(a) In materia di soggetti giuridici, punto non dubbio è il grande progresso ottenuto da un principio già profilatosi in età classica: il *favor libertatis*. Sebbene la schiavitù non fosse stata abolita, principalmente per influenza del cristianesimo la condizione dei *servi* fu migliorata e l'ottenimento della libertà da parte loro fu molto agevolato. Quanto al primo punto, basti ricordare che si dette rilevanza giuridica al *contubernium* (in particolare, all'unione *more uxorio* tra schiavi) e alla *cognatio servilis*, con la conseguenza che i padroni furono obbligati in linea di principio a non scindere le famiglie costitutesi fra i loro schiavi, e che agli schiavi fu riconosciuta la disponibilità entro certi limiti del *peculium servile* che avessero messo insieme con i loro risparmi. Quanto al secondo punto, vanno tenuti sopra tutto presenti: il favore verso le *manumissiones* non formali (*inter amicos, per mensam, per epistulam*); il riconoscimento di un nuovo tipo di affrancazione, la *manumissio in sacrosanctis ecclesiis*; l'ammissione

alla libertà dello schiavo che fosse stato per un certo numero di anni *bona fide in possessione libertatis*; l'abolizione della *lex Fufia Caninia* e del SC. *Claudianum de contubernio* (n. 204); la limitazione della *lex Aelia Sentia* a poche ipotesi (principalmente a quella della nullità delle *manumissiones in fraudem creditorum*); l'estensione della *civitas Romana* a tutti i *liberti* comunque manomessi.

Il novero dei soggetti giuridici fu anche incrementato col riconoscimento della soggettività *iure privato* agli enti incorporali: le *universitates personarum*, termine generale sotto cui vanno poste tutte le ipotesi di corporazioni organizzate (*collegia, sodalitates, corpora* e via dicendo) distinte dalle persone dei loro componenti; talune fondazioni patrimoniali, come l'*hereditas iacens* (patrimonio in attesa di acquisizione da parte dell'erede) e le *piae causae*. Questi enti erano considerati dunque pienamente capaci di succedere, di essere titolari di diritti e di obblighi patrimoniali, di compiere attività giuridica privata a mezzo dei loro amministratori e rappresentanti.

(b) L'indebolimento delle concezioni potestative caratteristiche dei rapporti familiari e parafamiliari portò a profonde modifiche in ordine alla *familia*, alla *tutela*, alla *cura*.

I poteri del *pater familias* furono fortemente intaccati dalla sparizione del *ius vitae ac necis*, dall'abolizione del *ius noxae dandi*, dalla riduzione del *ius vendendi* a casi strettamente limitati.

Al *filius familias* si riconobbe la *libera administratio peculii*: non solo del *peculium castrense* e di quello *quasi castrense* (n. 248), ma anche del *peculium profectivum* (ricevuto dal padre) e di quello *adventivum* (ricevuto dalla madre o da altri), con larga possibilità di disporre in vita e entro certi limiti anche per dopo la morte.

La *cognatio* ebbe larghi riconoscimenti e tese a surrogare la tradizionale *agnatio*. Per conseguenza si ammise che anche la donna potesse eccezionalmente effettuare una *adrogatio ex indulgentia principis*, quando procedesse all'adozione per sostituire i figli perduti («*in solacium filiorum amissorum*»).

L'*adoptio* fu riformata. Non solo si richiese che essa avvenisse tra persone distanti tra loro almeno per diciotto anni di età («*adoptio imitatur naturam*»), ma si differenziò l'*adoptio plena*, che (al pari dell'*adrogatio*) rendeva l'adottato *filius* dell'adottante, dall'*adoptio minus plena*, che non estraniava l'adottato dalla sua famiglia di origine e gli faceva acquistare il solo diritto a succedere *mortis causa* all'adottante.

In ordine alla *tutela impuberum* è sufficiente dire che i poteri del *tutor* furono ulteriormente ridotti, mentre sensibilmente allargate furono le sue responsabilità verso il pupillo, sicché minime ed essenzialmente formali divennero le differenze tra *tutela* e *cura*.

(c) Discorso a sé richiede l'istituto del *matrimonium*, che il cristianesimo tendeva ad esigere fosse indissolubile, conformemente al principio «*quos Deus coniunxit homo non séparet*».

Sebbene la celebrazione matrimoniale fosse il piú delle volte sanzionata da cerimonie religiose, l'istituto rimase, nella sua essenza giu-

ridica, quello del periodo classico. Fondamentale requisito ne fu dunque il *consensus nubentium*: «*consensus facit nuptias*». Ma si ritenne che, una volta verificatosi l'incontro delle due volontà, il vincolo matrimoniale, il «*consortium omnis vitae*», fosse istituito per sempre, di modo che il venir meno dell'*affectio maritalis* da parte di uno dei coniugi non implicasse di per sé il *divortium*.

Il *divortium* fu mantenuto, perché sarebbe stata impresa disperata eliminare un istituto così profondamente radicato nei costumi antichi, ma fu fortemente ostacolato dalle *leges novae*. Escluso che esso seguisse al venir meno del *consensus*, lo si ammise (con gravi limitazioni personali e patrimoniali a carico dei divorzianti) solo quando fosse specificamente e concordemente deciso dai coniugi (*divortium ex mutuo consensu*), o motivato dalla grave colpa di uno dei coniugi verso l'altro (*divortium ex iusta causa*: es., per adulterio della moglie o per lenocinio del marito), o giustificato da una situazione oggettiva (*divortium bona gratia*: per impotenza, per prigionia di guerra di un coniuge, per passaggio di un coniuge alla vita claustrale).

Rilevanza riconobbe il diritto postclassico all'istituto degli *sponsalia*, cioè alla solenne «*mentio et repromissio futurarum nuptiarum*» tra due fidanzati, sanzionata usualmente con un pubblico bacio (*osculo interveniente*). Lo si considerò una sorta di «pre-matrimonio» determinante tra ciascuno *sponsus* e i parenti dell'altro un rapporto di *quasi adfinitas*, e lo si accompagnò, nell'uso delle province orientali, con lo scambio di caparre in danaro, le *arraha sponsaliciae*. In caso di inadempimento della promessa matrimoniale, la parte adempiente aveva diritto a trattenere l'*arraha* ricevuta a suo tempo o a chiedere la restituzione nel doppio dell'*arraha* prestata.

Alla *dos* dedicò particolari cure Giustiniano, il quale, sviluppando gli spunti del diritto onorario (n. 147), la considerò di «pertinenza giuridica» della moglie e affidata solo in amministrazione al marito. Costui era dunque tenuto alla restituzione dei beni dotali, fatte salve alcune giuste ritenute (*retentiones*), e vi poteva essere costretto mediante l'esercizio di un'*actio de dote* (anche detta, stranamente, *actio ex stipulatu*). Una sorte di contro-dote era costituita dalla *donatio propter nuptias* (prima di Giustiniano: *donatio ante nuptias*) prestata dal marito alla moglie.

(d) Le modificazioni in ordine alla successione nei rapporti giuridici furono anch'esse profonde. Caduta ogni distinzione sostanziale tra *hereditas* e *bonorum possessio*, si ritenne che l'*heres* succedesse al *de cuius* nell'*universitas iuris* costituita dal suo patrimonio ed appunto per ciò fosse tenuto, come suo continuatore, anche ad assolverne gli obblighi.

In ordine alla *vocatio ex testamento* va segnalato l'affermarsi di una nuova forma generale di testamento, il *testamentum tripertitum* (così denominato da Giustiniano): esso doveva essere redatto per iscritto e sottoscritto dal *testator* in presenza di sette testimoni e sostituì le antiche forme civilistiche e pretorie. Altri tipi di testamento

furono: il *testamentum per nuncupationem* (fatto oralmente davanti a sette testimoni), il *testamentum per holographam scripturam* (ològrafo, cioè scritto e sottoscritto di pugno del testatore, senza necessità dei testimoni), il *testamentum apud acta conditum* (verbalizzato da pubblici funzionari). Tra le forme speciali: il *testamentum parentis inter liberos* (attribuzione testamentaria ai figli dei beni loro spettanti *ab intestato*) e la *divisio inter liberos* (attribuzione, fatta già in vita dal padre ai figli, dei beni che sarebbero loro spettati *ab intestato*).

La *vocatio ab intestato*, a prescindere da altri ritocchi, fu riformata da Giustiniano con due *novellae* del 543 e del 548. I successibili furono così graduati: discendenti in linea maschile e femminile; ascendenti e fratelli germani (questi ultimi parificati ai genitori); fratelli consanguinei e uterini; altri collaterali; coniuge superstite. I vari *ordines*, così come nella successione *iure praetorio* (n. 147), erano subordinati l'uno all'altro e non si passava all'*ordo* successivo se non fossero stati esauriti i *gradus* di quello precedente.

Sorvolando su altre riforme, giova ricordare la piena equiparazione dei *legata* ai molto più elastici *fideicommissa* («*per omnia exaequata sunt legata fideicommissis*») e la creazione giustiniana del *beneficium inventarii*, per cui gli *heredes* cd. *voluntarii* potevano accettare la successione nei limiti dell'attivo ereditario così come accertato in un *inventarium* del patrimonio relitto, senza esporsi alla responsabilità *ultra vires hereditarias*.

(e) Il quadro non sarebbe esauriente, se si tacesse della nuova concezione che dei negozi giuridici venne affermandosi nella giurisprudenza postclassica. Senza entrare in particolari, basti dire che l'essenza vera del negozio fu sempre più decisamente ravvisata nell'elemento della *voluntas* (o *animus*, o *affectio*), dalla cui individuazione si facevano dipendere la qualifica dell'atto e la sua valutazione come valido o invalido, efficace o inefficace: cosa facile ad affermarsi in astratto, ma che in concreto portava a sottigliezze, a dubbi, a discussioni infinite. Per conseguenza si moltiplicò la casistica in tema di discordanza tra vera volontà e manifestazione esteriore della stessa, nonché (e sopra tutto) in tema di vizi della *voluntas* negoziale (per *error facti*, per *dolus malus*, per *metus*). Il negozio fu ritenuto, di regola, valido solo quando fosse sicura la corrispondenza della forma esteriore all'interno volere degli autori, e quando fosse altresì sicuro che l'interno volere si fosse determinato in piena libertà.

260. Segue. I singoli rapporti privatistici. Sempre in tema di evoluzione postclassica del *ius privatum*, qualche cenno particolare meritano i principali mutamenti di struttura e di regime in ordine ai rapporti reali e a quelli obbligatori.

(a) Le mutate condizioni economiche e sociali portarono, anzi tutto, alla formazione di un concetto unitario di *dominium*, in cui confluirono elementi del *dominium ex iure Quiritium* civilistico, dell'in

bonis habere onorario e della *possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii vel tributarii* (n. 190). La riduzione del territorio della *respublica* a provincia imperiale e l'estensione ad esso del tributo fondiario (n. 250) implicarono di necessità che i principî della proprietà provinciale si estendessero anche al *dominium* immobiliare su suolo italico. D'altra parte, la decadenza della distinzione tra *res mancipi* e *nec mancipi*, ormai largamente superata dai tempi, portò seco la decadenza della *mancipatio* e dell'*in iure cessio* e la riduzione dei modi di trasferimento alla semplice *traditio*.

Per effetto di questo processo di fusione, il nuovo *dominium* fu considerato in ogni caso e in ogni luogo subordinato al diritto emittente dello stato e per esso dell'imperatore. Se ne ammise la espropriazione per pubblica utilità (inconcepibile nei confronti dell'antico *dominium ex iure Quiritium*), lo si sottopose a tributo, lo si subordinò ad una serie di cd. *servitutes legis*, cioè di vincoli imposti da considerazioni superiori all'interesse del *dominus*: passaggio coattivo attraverso fondi nell'interesse di altri fondi interclusi, limitazioni di carattere edilizio, e così via dicendo.

La *traditio*, che era ormai l'unico negozio traslativo del *dominium*, passò ad assumere una significazione più ampia di quella sua propria. Non si richiese che consistesse nell'effettiva consegna della *res* dall'alienante all'acquirente, ma la si ravvisò anche nell'ipotesi di *traditio per chartam*, costituita dal mero trasferimento dei documenti rappresentativi di proprietà, o in varie ipotesi di mutamento dello stato d'animo delle parti riguardo alla cosa (*traditio brevi manu*: convenzione tacita per cui chi già detiene la cosa per altri ne diventa proprietario; *constitutum possessorium*: convenzione tacita per cui chi possiede la cosa propria ne diventa detentore per conto di un altro che ne acquista la proprietà).

Modifiche profonde subì anche l'*usucapio*, che si fuse con la *praescriptio longi temporis* della proprietà provinciale. In età giustiniana, ricorrendo ad un nuovo linguaggio, si distinse tra *usucapio* (3 anni) valevole per l'acquisto di beni mobili e *praescriptio longi temporis* (10 o 20 anni) valevole per l'acquisto di beni immobili. Vi era anche una *longissimi temporis praescriptio* (30 anni), applicabile ad ogni sorta di *res* (salvo quelle *vi possessae* e quelle *extra commercium*), che faceva acquistare la proprietà all'usucapiente anche nell'ipotesi che egli non avesse acquisito inizialmente la cosa in possesso con *bona fides*.

(b) Il processo di affievolimento del *dominium* coincise con un processo di valorizzazione dell'istituto della *possessio*, la quale fu intesa anch'essa come una sorta di rapporto giuridico assoluto (dante luogo ad un «*ius possessionis*»), sia pure di secondo rango, fondato essenzialmente sull'*animus rem sibi habendi* del *possessor*. L'analogia tra *dominium* e *possessio* era così intensa che, nel linguaggio volgare, i due termini spesso si confondevano. Ed anzi, creatosi il concetto che per *possessio* si dovesse intendere (e tutelare, sino alla prova della esistenza di un diritto diverso e poziore) l'uso volontario di una situazione giuridica, la nozione del possesso si estese dall'ipotesi originaria

di *possessio rei* (corrispondente al volontario esercizio della situazione giuridica di *dominus*) ad ogni altra ipotesi di voluto esercizio di una situazione giuridica (anche obbligatoria) o di uno *status* personale, sí che si formò per questa via la nuova concezione generalizzante della *possessio iuris*.

(c) In un'epoca di ricorrenti crisi economiche e di frequenti svalutazioni monetarie come quella postclassica, le *obligationes*, che presupponevano invece sanità dell'ambiente economico e reciproca fiducia, decadde. Molti *delicta* passarono, come sappiamo (n. 257), ad essere causa di repressione criminale, anziché di *obligatio*: principale, se non unico rappresentante di fonte della responsabilità *ex delicto* (la cd. «responsabilità civile») rimase il *damnum iniuria datum*, che dava luogo all'obbligazione di risarcimento. Quanto alle *obligationes* da causa lecita, distinte da Giustiniano in *obligationes ex contractu* e *quasi ex contractu*, da un lato si valorizzò l'elemento dell'*animus* e della *conventio* (n. 259), ma dall'altro si cercò in molti modi di garantirne la validità e la concreta esecuzione: sia mediante la loro trasfusione in documenti scritti, piú difficilmente contestabili, sia mediante il ricorso alle garanzie reali (*pignus* e *hypotheca*).

Sorvolando su ogni altro particolare, basti qui dar cenno della generalizzazione e astrattizzazione della vecchia *stipulatio*. Essa non fu piú concepita come un contratto tra i contratti ma fu convertita in una formalità da inserirsi in ogni altro contratto allo scopo di renderlo piú certo e incontestabile. Si diffuse, pertanto, l'usanza di confermare tutte le *obligationes ex contractu* (cioè da negozio giuridico bilaterale) mediante una *stipulatio* tra le parti, dando notizia della sua conclusione in un documento. La *clausula stipulationis* («*et stipulatus spondit*») divenne così la prova documentata della serietà con cui l'*obligatio* era stata assunta o confermata dal debitore nei confronti del creditore.

(d) Sempre in relazione allo stato depresso dell'economia, i rapporti relativi furono con preferenza riversati entro lo schema dei rapporti assoluti, sí da far godere al creditore i benefici della difesa *in rem* esperibile *erga omnes*.

L'elenco dei cd. *iura in re aliena* si accrebbe sensibilmente. *Iura praediorum* e *ususfructus* furono riuniti dalla giurisprudenza nella categoria delle *servitutes* (rispettivamente: *praediorum* e *personarum*); particolarmente l'*ususfructus* e l'*usus* ebbero vasta applicazione (in luogo, ad esempio, della *locatio conductio rei*), accrescendosi di nuove figure, come l'*habitatio*. Altri rapporti, che in età classica erano soltanto obbligatori o (se reali) di limitata applicazione, si affermarono e dilagarono nelle fattezze di rapporti assoluti in senso improprio: la *superficius*, diritto di costruire per sé, pagando un *solarium* periodico, su suolo altrui (che originariamente era una sottospecie della *locatio*); e l'*emphythéusis*, diritto di utilizzare un fondo altrui (un fondo appartenente di solito ad un latifondista poco disposto a sfruttarlo in proprio) contro il pagamento di un modesto canone periodico.

Forte sviluppo ebbero altresí, come già accennato, la *datio pigno-*

ris, solitamente usata per cose mobili, e la *conventio pignoris* o *hypotheca*, cui abitualmente si ricorreva per vincolare beni immobili a garanzia di un credito senza trasferirne il possesso al creditore.

§ 39. — LE ELABORAZIONI GIURIDICHE PREGIUSTINIANEE

SOMMARIO: 261. Quadro generale. — 262. Le collezioni private di *leges* preteodosiane. — 263. Il *Codex Theodosianus*. — 264. La legislazione post-teodosiana. — 265. Le leggi romano-barbariche. — 266. I *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo. — 267. Le altre compilazioni pregiustinianee di *iura*. — 268. I *Fragmenta Vaticana*. — 269. La *Collatio*. — 270. Le altre compilazioni miste pregiustinianee.

261. Quadro generale. — Già abbiamo detto a suo tempo quali furono le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica (n. 255). Il discorso va ora completato con un quadro dei resti dell'attività giurisprudenziale postclassica fino a noi pervenuti: il che faremo parlando prima delle elaborazioni giuridiche pregiustinianee (n. 262 ss.), per passare poi alla compilazione giustiniana e ad alcuni elaborati giurisprudenziali ad essa successivi (n. 271 ss.). Come si sa (n. 13), questi documenti dell'età postclassica costituiscono la gran parte delle fonti di cognizione in senso tecnico cui possiamo e dobbiamo ricorrere anche per la ricostruzione, attraverso il metodo critico-esegetico, dei periodi storici precedenti.

Pur senza voler toccare i molteplici problemi della critica esegetica, di cui faremo cenno solo più avanti (n. 310 ss.), si impone qui un avvertimento: e cioè che la giusromanistica contemporanea è fortemente divisa (spesso fortemente incerta) sul grado di fiducia da prestare alle fonti di cognizione dell'età postclassica. Da un lato vi è chi ritiene che gli elaborati postclassici riflettano fedelmente, almeno nella sostanza, i dettami originari a cui fanno capo; dall'altro lato vi è chi, pur senza partire da posizioni di preconcetta sfiducia nella sostanziale veridicità di quegli elaborati (posizioni di un certo indirizzo critico che è ormai da considerarsi superato), ammette tuttavia senza difficoltà che i testi dell'età preclassica e classica abbiano subito, nel passaggio alle edizioni e compilazioni postclassiche, larghe alterazioni sostanziali, spesso a carattere innovativo. La disputa, come è chiaro, riflette, *sub specie* di critica testuale, la divergenza che esiste più in generale relati-

vamente ai rapporti intercorrenti tra diritto classico e diritto postclassico (n. 251).

Quale sia il nostro parere al proposito dovrebbe essere, a chi abbia seguito la nostra ricostruzione, evidente. Escludere che gli elaborati postclassici, e segnatamente quelli giustinianei, siano dove più dove meno largamente infedeli ai dettami genuini, significherebbe negare fede non solo alla verosimiglianza, ma ad indizî precisi della realtà. È inverosimile che le profonde e accertate trasformazioni della compagine sociale, economica, politica di Roma (non fosse altro, il trionfo della *cognitio* imperiale) non abbiano avuto le loro ripercussioni nel campo giuridico. È inverosimile che queste ripercussioni giuridiche non si siano tradotte, nel corso delle riedizioni e delle compilazioni, in altrettanto incisive modifiche a testi che, dopo tutto, non erano certo riediti solo per il loro valore intrinseco (a guisa cioè di opere di valore letterario), ma erano ripresentati al pubblico, in nuove edizioni, anche e sopra tutto per la loro pratica utilizzabilità. Comunque, venendo all'esame diretto dei testi, è altamente significativo, sul piano indiziario, che i confronti tra lezioni diverse dello stesso dettato (per esempio, il confronto tra le *institutiones* di Gaio e quelle di Giustiniano, tra le costituzioni del *Codex Theodosianus* e quelle del *Codex* giustiniano, e così via seguitando) mettano spesso, anche se non sempre, in evidenza variazioni, modifiche, rivolgimenti non solo formali, ma sostanziali e innovativi. E ciò a parte il fatto che Giustiniano, come vedremo tra poco (n. 271), esplicitamente affermò di aver apportato molte e importanti modifiche, per fini di pratica utilità, ai testi giurisprudenziali classici accolti nei suoi *Digesta*.

Gli elaborati postclassici a noi direttamente pervenuti si distinguono solitamente in tre categorie: compilazioni di *iura*, compilazioni di *leges*, compilazioni miste di *iura* e di *leges*. Ve ne sono di ufficiali, cioè pubblicati ufficialmente dagli imperatori o dai *reges* barbarici, e di privati, di occidentali e di orientali. È stato notato che gli elaborati occidentali pregiustinianei a carattere privato prevalgono di gran lunga su quelli orientali. Ma, se si tiene presente che le compilazioni pregiustiniane orientali furono assorbite o comunque superate dalla pubblicazione del *Corpus iuris* giustiniano, la cosa si spiega.

262. *Le collezioni private di «leges» preteodosiane.* — Giusto agli inizi del periodo postclassico furono compilate in Oriente due collezioni private di costituzioni imperiali, le quali ebbero tanta fortuna nel mondo giuridico dell'epoca da ottenere più

tardi, da Teodosio II, il riconoscimento ufficiale (n. 263). Si trattò del *Codex Gregorianus* e del *Codex Hermogenianus*: detti «*codices*» perché ormai era invalso l'uso di scrivere su quaderni di pergamena, «legati» l'uno con l'altro in codici di ampiezza a piacere.

L'iniziativa non ebbe caratteri di assoluta novità, essendo stata preceduta in periodo classico, ad esempio, dai *libri constitutionum* di Papirio Giusto (n. 229) e dai *libri decretorum* di Paolo (n. 231), ma fu realizzata, per lo meno quanto al Gregoriano, con inconsueta larghezza sia nella scelta delle costituzioni sia in quella degli imperatori messi a frutto. Parlare di raccolte «private» non si può, se non si aggiunge subito che evidentemente alla loro radice dovettero essere i *regesta* (registri, repertori) delle costituzioni conservati nella cancelleria imperiale (n. 255), sí che i loro autori furono presumibilmente dei giuristi burocrati che a quei *regesta* avevano facile accesso.

(a) Il *Codex Gregorianus* (CG.) fu compilato in Oriente (Nicomedia?) da un Gregorio o Gregoriano, di cui non abbiamo notizie di alcun genere, intorno agli anni 292 e 293 d. C. La silloge fu destinata in special modo alla pratica giudiziaria civile e comprese, pertanto, particolarmente *rescripta*, genere di costituzioni che era, come sappiamo, ancora fiorente in quell'epoca. Sebbene il piú antico rescritto che ci risulti riportato nel Gregoriano sia dell'anno 196 (Settimio Severo), pare che esso contenesse in realtà anche rescritti degli anni precedenti, a partire da Adriano (117-138 d. C.).

Il *Codex Gregorianus* non ci è noto per conoscenza diretta, ma è stato ricostruito, almeno parzialmente, sulla base di una epitome contenuta nella *lex Romana Visigothorum* (n. 265) e di citazioni di alcuni suoi rescritti contenute nella *lex Romana Burgundionum* (n. 265), nella *Collatio* (n. 269), nella *Consultatio* (n. 270) e nei *Fragmenta Vaticana* (n. 268). Esso si ripartiva in non meno di 14 libri (forse 16), in cui gli argomenti erano divisi per *tituli* (ciascuno munito di una rubrica indicativa del contenuto). Entro i *tituli* le costituzioni, o brani delle stesse, erano riportate in ordine di data.

Lo schema generale della raccolta era presumibilmente improntato a quello dei *digesta* della giurisprudenza classica, nella loro forma piú evoluta (n. 219).

(b) Il *Codex Hermogenianus* (CH.) fu parimenti compilato in Oriente da un Ermogene, non meglio conosciuto, o forse anche dal giurista Ermogeniano (n. 233). Costituí un complemento od una appendice, in un solo libro (diviso in *tituli*), del *Codex Gregorianus* e comprese essenzialmente un gruppo di rescritti dioclezianeî degli anni 293-294 d. C. A nostro avviso, l'opera non fu compilata oltre il 295; ma vi è chi ha sostenuto, sulla base di un'aggiunta posteriore, che essa sia stata invece pubblicata nel 314 d. C.

Neanche questo codice ci è pervenuto direttamente. Una ricostruzione assai frammentaria ne è stata operata sulla base delle stesse fonti utilizzate per ricostruire il Gregoriano.

(c) Aggiunte posteriori al Gregoriano ed all'Ermogeniano furono compiute in varie riprese da giuristi anonimi. Probabili aggiunte al *Codex Gregorianus* sono alcune costituzioni diocleziane successive al 292, che ad esso (e non all'Ermogeniano) sono rapportate nelle fonti. Aggiunte quasi certe al *Codex Hermogenianus* sono alcuni gruppi di rescritti diocleziane degli anni 295-305, nonché costituzioni del 314 (Costantino e Licinio) e del 364-365 (Valentiniano e Valente).

(d) Tra le altre collezioni private di costituzioni imperiali che precedettero il Teodosiano (e di cui abbiamo notizie e residui manoscritti) meritano di essere citate le cd. *Constitutiones Sirmondi* (così denominate dall'edizione che ne fece il Sirmond nel 1631). Si tratta di una raccolta in ordine cronologico di 16 costituzioni in materia di diritto ecclesiastico, che vanno dal 333 al 425 d. C. La compilazione fu dunque fatta tra il 425 e il 438, anno di pubblicazione del *Codex Theodosianus* (n. 263), il quale fece venir meno l'utilità di siffatte raccolte private.

263. Il «*Codex Theodosianus*». — La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali fu fatta fare dall'imperatore Teodosio II (n. 239) ed ebbe il nome di *Codex Theodosianus*.

I propositi di Teodosio furono, per vero dire, assai più vasti, almeno in un primo momento. Con una costituzione del 429 d. C., egli, riconosciuta ufficialmente la validità dei codici Gregoriano ed Ermogeniano (n. 262), nominò una apposita commissione affinché compisse, in tempi successivi, questo duplice lavoro: raccogliere, ad uso degli studiosi, tutte le *leges generales* da Costantino I in poi (fossero ancora in vigore oppure no), ordinandole in libri e titoli a somiglianza e ad integrazione delle due collezioni private precedenti; utilizzare i primi due e questo terzo codice, e in aggiunta le stesse opere dei giuristi classici, per redigere un testo di diritto vigente che servisse di guida pratica del diritto («*codex magisterium vitae suscipiens*»). La prima commissione nominata da Teodosio condusse avanti assai fiaccamente i propri lavori, talché l'imperatore si indusse a riformare ed a ridurre sensibilmente il suo troppo vasto programma. Con una costituzione del 435, egli nominò una commissione di sedici membri, assegnandole la missione di fare, ad integrazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, una raccolta sistematica delle *leges generales* (non, dunque, dei rescritti e delle altre leggi speciali) da Costantino in poi, anche se fossero state abrogate da costituzioni successive, in modo che l'opera potesse servire sia allo studio teorico sia alla applicazione

pratica del diritto. Questa volta il disegno di Teodosio ebbe attuazione molto rapida, anche perché la prima commissione aveva probabilmente già progettato lo schema della raccolta.

Il *Codex Theodosianus* (CTh.) fu pubblicato in Oriente il 15 febbraio 438 e fu comunicato, col gradimento di Valentiniano III, al *praefectus praetorio* d'Italia per la presentazione al senato d'Occidente. Entrò in vigore, ferma restando la validità del Gregoriano e dell'Ermogeniano (che lo integravano con le loro *leges speciales*), il 1° gennaio 439 d. C.

Teodosio aveva autorizzato i suoi commissari a modificare e correggere le costituzioni raccolte, e risulta che l'autorizzazione fu largamente utilizzata, sia per depurare i testi delle lunghe e ampollose introduzioni e conclusioni di cui si adornavano, sia per chiarirne il dettato, sia infine per ripartire le costituzioni nei titoli. Come il Gregoriano, infatti, il Teodosiano era diviso in *libri* e *tituli* (capitoli, questi, muniti ciascuno di una intitolazione riguardante la materia trattata), e molte costituzioni, essendo relative a più materie, furono scisse in brani per essere distribuite nei vari *tituli*. In ciascun *titulus* le *leges* (o, a meglio dire, i brani di *leges*) si seguivano in ordine cronologico contraddistinte da una *praescriptio*, che indicava il nome dell'imperatore o degli imperatori che le avevano emanate nonché il destinatario (*senatus, populus, praefecti praetorio* ecc.) della disposizione, e da una *subscriptio* finale con le indicazioni relative alla data. La divisione delle *leges*, o almeno di quelle più lunghe, in un *principium* iniziale e in successivi paragrafi numerati a partire dall'uno, è accorgimento editoriale assai posteriore.

I *libri* del Teodosiano furono 16, ciascuno con un numero vario di *tituli*. Non è questo il luogo per farne una descrizione dettagliata. In linea generale il sistema della compilazione volle essere fondamentalmente quello del Gregoriano (e quindi dei *digesta* classici), ma la larga prevalenza delle costituzioni relative a materie di *ius publicum* su quelle relative a materie di *ius privatum* ha fatto sì che i *tituli* dedicati ad argomenti pubblicistici siano molto numerosi e che l'aspetto di insieme della raccolta sia notevolmente diverso da quello che era presumibilmente l'aspetto di insieme del Gregoriano.

L'ordine delle materie nei 16 libri è precisamente il seguente: il libro I riguarda le fonti del diritto e le competenze dei funzionari imperiali; i libri II-V concernono il diritto privato, secondo lo schema della prima parte dei *digesta* classici (n. 219); i libri VI-VII trattano delle gerarchie dei funzionari imperiali di rango superiore, dei loro privilegi, del diritto speciale dei militari; il libro VIII raccoglie molto alla rinfusa *leges* relative ai funzionari civili di grado inferiore e ad alcune materie specifiche del diritto privato; il libro IX attiene al diritto penale; i libri X-XI sono dedicati al diritto finanziario; i libri XII-XV portano norme sulle organizzazioni cittadine e su corporazioni varie; il libro XVI concerne la materia religiosa ed ecclesiastica.

Il Codice Teodosiano ebbe vigenza in Oriente sino all'entrata in vigore del *Codex Iustinianus*, che lo surrogò (n. 272 e 277). In Occidente invece, il Teodosiano, essendo stato recepito dalle legislazioni romano-barbariche, sopravvisse non solo alla caduta dell'impero, ma anche all'introduzione del *Corpus iuris* giustiniano, sino al sec. XII. La nostra conoscenza di esso si basa dunque quasi esclusivamente su manoscritti parziali e su frustuli di derivazione occidentale, nonché sugli stralci riportati sopra tutto dalla *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265). Purtroppo la conoscenza non è completa perché mancano per larga parte i primi sei libri e il libro undicesimo.

264. *La legislazione post-teodosiana.* — Dopo la pubblicazione del *Codex Theodosianus* entrò praticamente in attuazione il sistema della legislazione separata delle due *partes imperii*, che Teodosio aveva proclamato ufficialmente sin dal 429 d. C. (n. 254). Ciascun imperatore fu libero di accogliere o di non accogliere (oppure di accogliere con modifiche) le *leges generales* emesse (ed a lui ufficialmente comunicate) dall'altro e, naturalmente, pubblicò per conto proprio, in piena libertà, quelle costituzioni di modifica o di integrazione del Teodosiano che avesse ritenuto opportune o necessarie.

Alle *leges novae* (e in particolare alle *leges generales*) emanate tra l'epoca di entrata in vigore del *Codex Theodosianus* e quella di pubblicazione del primo *Codex Iustinianus* si usa dare la denominazione di *Novellae Theodosiani* (NovTh.) o, con minor precisione, di «Novelle post-teodosiane»: cioè di costituzioni nuove («*novellae constitutiones*») rispetto alla raccolta del Teodosiano. Se ne ebbero in numero imprecisato nell'una e nell'altra *pars imperii*. Non se ne fecero mai raccolte ufficiali, mentre risulta che furono pubblicate varie raccolte private a carattere parziale.

Nessuna raccolta orientale di novelle è pervenuta sino a noi. Per la stessa ragione per cui l'Occidente ci ha conservato larga parte del *Codex Theodosianus* (n. 263) sono giunte nelle nostre mani talune raccolte occidentali (private) di *novellae Theodosiani*. Altre novelle sono riportate dalla *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265).

In totale le novelle di cui abbiamo conoscenza (di solito nel loro testo integrale, comprensivo di preambolo ed epilogo) raggiungono il centinaio. Si tratta di costituzioni sia emanate in Occidente (e non si sa se accolte in Oriente) sia emanate in Oriente e accolte in Occidente. La più recente è del 468 d. C. ed appartiene all'imperatore di Occidente Antemio (n. 238).

265. *Le leggi romano-barbariche.* — Un posto a sé, nel quadro delle fonti giuridiche postclassiche, meritano le cd. *Leges*

Romanae Barbarorum (o «leggi romano-barbariche»): modeste compilazioni di scritti giurisprudenziali e di *leges* imperiali pubblicate dai re germanici di Occidente sul finire del sec. V d. C. (n. 238).

Lo scopo di queste compilazioni fu vario. Talune furono operate per enucleare quelle regole del diritto romano che i re barbari volevano si applicassero anche alle loro popolazioni, quanto meno nei rapporti con l'elemento romano; altre furono messe insieme per riassumere e sintetizzare i principî di diritto applicabili ai soli sudditi di nazionalità romana. I re che pubblicarono compilazioni del primo tipo (Eurico e Teodorico il Grande) mostrarono o confermarono con ciò di accettare, sul piano formale, la supremazia dell'imperatore romano e di voler inquadrare anche i loro popoli nell'ambito dei cittadini dell'impero. Gli altri (Alarico II e Gundobado) dimostrarono di rifiutare ogni supremazia romana e del diritto romano sui loro popoli, pur senza pretendere, in omaggio al principio dell'esclusivismo nazionale del diritto, che il loro diritto nazionale si applicasse anche ai sudditi romani.

Le compilazioni da tener particolarmente presenti sono: a) il *Codex Eurici*; b) l'*Edictum Theodorici*; c) la *Lex Romana Burgundionum*; d) la *Lex Romana Wisigothorum*.

(a) Il *Codex Eurici* (CE.) fu pubblicato, intorno al 475 d. C. (in coincidenza con la fine dell'impero di Occidente), dal re visigoto Eurico, figlio di Teodorico II, i cui domini si estendevano su buona parte della Gallia meridionale e della Spagna (n. 238).

A nostro avviso, il *Codex* fu concepito come un *edictum* emanato da Eurico in sostituzione del prefetto della Gallia e le sue norme si applicarono pertanto, non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti. Questi ultimi ancora si consideravano, a quell'epoca, formalmente sudditi dell'impero di Occidente.

La compilazione euriciana, assai rudimentale nella forma e nella sostanza, ci è nota direttamente solo in piccola parte. Pare che essa si dividesse in una trentina di *tituli*, entro i quali la materia era esposta in un breve séguito di secche proposizioni. Le fonti sono state i tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-264) e le opere giuridiche elementari correnti all'epoca in Occidente (n. 266-267).

(b) L'*Edictum Theodorici* (ET.) fu pubblicato in Italia, intorno al 500 d. C., da Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti (489-526), che si considerava governatore della prefettura italiana in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone (n. 239). Proprio perciò esso si applicò tanto alla popolazione romana quanto a quella ostrogota.

Formalmente l'*Edictum Theodorici* si presenta analogo al *Codex Eurici*, di cui aveva all'incirca lo stesso carattere: appunto perciò al-

cuni hanno incautamente ipotizzato che ne sia stato autore Teodorico II Visigoto. La materia vi è esposta, con grande laconicità, in 154 articoli privi di riferimento alle fonti sfruttate per la loro redazione. Non è difficile, peraltro, ravvisare tra le fonti della compilazione i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le novelle post-teodosiane, le *Sententiae* di Paolo e le *Institutiones* di Gaio.

(c) La *Lex Romana Burgundionum* (LRB.), nota anche come *Liber Papianus*, fu compilata per ordine del re Gundobado (474-516) intorno al 500 d. C., ad integrazione di una precedente *Lex Burgundionum* (o *Lex Gundobada*). Sembra che la *Lex Burgundionum* fosse essenzialmente informata alle consuetudini borgognone e fosse applicata ai solo Burgundi, o tutt'al più ai rapporti tra Burgundi e Romani (n. 238). La *Lex Romana Burgundionum*, invece, si applicava ai solo rapporti tra Romani ed era tratta essenzialmente da fonti romane.

Le fonti della *Lex Romana Burgundionum* sono le stesse dell'*Edictum Theodorici*. Ma, sebbene l'indicazione della loro provenienza faccia quasi sempre difetto, la compilazione si presenta meno rudimentale, più ricca, più informata del testo teodoriciano.

(d) La *Lex Romana Wisigothorum* (LRW.), che è di gran lunga la più importante delle leggi romano-barbariche, fu pubblicata nel 506 dal re visigoto Alarico II, ed appunto perciò è anche nota col nome di *Breviarium Alaricianum* (o *Alarici*). Probabilmente la nuova compilazione non abrogò il *Codex Eurici*, ma convisse con esso, applicandosi esclusivamente ai Romani della Francia meridionale e della Spagna nei rapporti tra loro. Il *Codex Eurici* si ridusse, di conseguenza, a valere per i rapporti tra Visigoti e tra Visigoti e Romani.

Le fonti della *Lex Romana Wisigothorum* sono copiose e appaiono messe insieme in modo da conferire alla compilazione il carattere di una raccolta di ben distinte opere legislative e giurisprudenziali, piuttosto che quello di una compilazione unitaria. Poco si trova dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma parecchio si rinviene del Codice Teodosiano e delle *Novellae Theodosiani*. La *Lex* contiene inoltre una larga scelta delle *Sententiae* di Paolo e l'intera *Epitome Gai*, nonché un passo isolato dei *responsa* di Papiniano (forse riprodotto allo scopo di non far mancare alla raccolta un simbolico contributo del celebrato giurista).

È molto interessante, inoltre, la succinta e rozza *interpretatio* latina che accompagna ogni testo (ad eccezione della *Epitome Gai*, la quale era forse essa stessa l'*interpretatio* delle *Institutiones Gai*): una *interpretatio* che probabilmente non è stata nemmeno scritta dai compilatori, nel poco tempo che ebbero a disposizione per il loro lavoro, ma che già si trovava da prima a margine o in calce al materiale utilizzato.

A differenza della *Lex Burgundionum*, la *Lex Romana Wisigothorum* ebbe, anche per la ricchezza del materiale in essa raccolto, grande fortuna nell'alto medioevo. Si giunse a chiamarla semplicemente *Lex Romana*, *Liber legum*, *Liber iuris*, sopra tutto dopo che

Reccesvindo le tolse nel 654 valore legislativo e compilò, a fini di applicazione pratica, una distinta *Lex Wisigothorum* o *Reccesvindiana*. Numerose furono le epitomi dei sec. VIII-IX: l'*epitome Guelferbytana* (sec. VIII?), l'*ep. Monachi* (sec. VIII?), l'*ep. Scintilla* (sec. IX), la cd. *Lex Romana Raetica Curiensis* o *ep. Sancti Galli* (sec. VIII-IX), l'*ep. Lugdunensis* (sec. IX), e, più diffusa di tutte, l'*ep. Aegidii* del sec. VIII.

266. I «Tituli» di Ulpiano e le «Sententiae» di Paolo. — Tra i resti della giurisprudenza classica sogliono essere annoverati i *Tituli* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo, ma su un piano diverso da quello delle *Institutiones* di Gaio (n. 228), perché si tratta probabilmente di due compilazioni postclassiche di *vetera iura* munite di titoli apocrifi. È, comunque, opinione pacifica che esse conservino un largo substrato di passi trascritti fedelmente da opere varie della giurisprudenza romana e il cui contenuto è ancora, prevalentemente, diritto classico.

(a) *Tituli ex corpore Ulpiani* (Tit. Ulp., Ulp. reg. o Ulp.). Così è intitolato un codice pergameneo della Biblioteca Vaticana rimontante al sec. X e diviso in 25 *tituli*. Nel secolo scorso il Savigny dimostrò l'identità di questo codice con un codice da lungo tempo perduto, che era stato in mano al Tillio (Jean du Tillet), il quale l'aveva pubblicato nel 1549 col titolo di *Ulpiani liber singularis regularum*, e al Cuiacio, il quale lo aveva ripubblicato con lo stesso titolo nel 1576. A loro volta il Tillio e il Cuiacio avevano sostenuto la coincidenza del manoscritto col *liber singularis regularum* di Ulpiano (n. 232), argomentando dal fatto che alcuni suoi brani corrispondevano letteralmente a frammenti dei *Digesta* giustinianeî (n. 274) e della *Collatio* (n. 269) muniti appunto di questa *inscriptio*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* sono ordinati secondo lo stesso sistema delle *institutiones* di Gaio, con le quali hanno anche rilevanti ed evidenti coincidenze di stile. Il manoscritto vaticano non ricalca tutto il manuale gaiano solo perché resta tronco in un punto che corrisponde ai primi paragrafi del libro terzo. Ma va aggiunto che i *Tituli* hanno punti di contatto anche con le opere elementari di Ulpiano, cioè dell'autore cui sono formalmente attribuiti, e toccano taluni argomenti (per esempio, quello del regime patrimoniale del *matrimonium*) che all'esposizione gaiana sono del tutto estranei. Ciò dato, si pone il problema della loro effettiva derivazione.

A nostro avviso, le corrispondenze risultanti dai *Digesta* e dalla *Collatio* rendono pressoché certa l'identità dei *tituli* e del *liber singularis* attribuito ad Ulpiano: i *tituli* sono cioè quasi certamente uno dei manoscritti (un manoscritto incompleto) del *liber singularis regularum*. Ma il *liber singularis regularum* fu veramente scritto da Ulpiano, o comunque edito in età classica? Ne dubitiamo fortemente: non tanto perché Ulpiano risulta anche autore di *libri septem regularum* (n. 232);

non tanto perché sorprende che egli abbia potuto ricalcare così pedissequamente la sistematica e lo stesso discorso gaiano; quanto perché l'ampiezza dell'opera esorbitava dai limiti di un rotolo di papiro, cioè da quello che era ai tempi classici un *liber singularis* (n. 256). È chiaro, secondo noi, che il *liber singularis regularum* è stato composto dopo la diffusione della editoria su pergamena, quindi non prima del sec. IV d. C.; e lo conferma il fatto (già rilevato da altri) che nei *Tituli* risultino eliminate le sanzioni per i *coelibes* e gli *orbi*, in evidente applicazione di una costituzione di Costantino del 320 d. C.

Il *liber singularis regularum* sembra essere, in conclusione, una compilazione postclassica occidentale di materiali attinti prevalentemente al *corpus* delle opere di Ulpiano. Una compilazione che fu però articolata in *tituli* secondo lo schema del manuale istituzionale maggiormente in uso a quell'epoca, il manuale di Gaio. Che il dettato gaiano abbia finito per influire fortemente sulla redazione dell'opera, è cosa quindi che si spiega agevolmente.

(b) *Pauli sententiae* (PS.). Di quest'opera abbondano le copie nei manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* (n. 265). A volte il titolo è di «*Sententiae receptae*», altre volte è di «*Sententiae ad filium*».

L'opera si divide in 5 *libri*, ripartiti in *tituli*, ed è ordinata secondo lo schema dei *digesta*. Il testo della *Lex Romana Wisigothorum* è palesemente abbreviato, e lo ha dimostrato il Cuiacio, scoprendo in un altro codice, oggi perduto (Cod. Vesontinus), brani non riportati dai manoscritti della *Lex*. Altri estratti delle *Sententiae* si trovano in un *fragmentum Leidense* pergameneo, nei *Vaticana fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio* e nei *Digesta* di Giustiniano. I passi della *Consultatio* e dei *Digesta* sono a volte notevolmente diversi da quelli corrispondenti della *Lex Romana Wisigothorum*.

Sino a qualche tempo fa si è solitamente pensato che i 5 *libri sententiarum* fossero veramente di Paolo (n. 231) e che il testo riportato nella *Lex Romana Wisigothorum* ne costituisse un sunto. Oggi la grande maggioranza della dottrina ritiene, fondatamente, che Paolo non abbia mai redatto i *libri sententiarum* e che questi siano una raccolta di massime compilata in Occidente (forse in Africa settentrionale) durante il principato di Diocleziano o di Costantino, nella quale furono sfruttati come fonte principale gli scritti di Paolo, o forse anche gli scritti di Ulpiano e di altri autori.

Il *terminus post quem* della compilazione è costituito dal 327-328 d. C., anno in cui Costantino le conferì valore ufficiale.

267. *Le altre compilazioni pregiustinianee di «iura».* — Altre compilazioni pregiustinianee di *iura* furono: a) l'*Epitome Gai*; b) i *Fragmenta Augustodunensia*; c) gli *Scholia Sinaitica*.

(a) *Epitome Gai* (EG.). Quest'opera, in due libri, è condotta sulla falsariga dei primi tre libri delle *Institutiones* di Gaio. Da questo mo-

dello, tuttavia, l'*Epitome* non di rado si discosta per uniformarsi al nuovo diritto vigente in Occidente.

L'*Epitome* ci è nota attraverso la *lex Romana Wisigothorum*, in cui è inserita. Ad essa, come si è detto (n. 265), manca la solita *interpretatio*: il che si spiega perché l'*Epitome* è essa stessa la *interpretatio* semplificativa e riassuntiva del testo gaiano, che molto probabilmente non era più in uso nelle scuole giuridiche del regno visigotico.

Molto si discute se l'*Epitome Gai* sia stata scritta dai compilatori della *Lex Romana Wisigothorum* o sia stata composta anteriormente, nelle scuole occidentali, e poi sfruttata anche dalla compilazione visigotica. A noi sembra che la seconda opinione sia preferibile e che l'*Epitome*, così come le altre *interpretationes*, debba essere attribuita ad un'epoca alquanto anteriore a quella della *Lex Romana Wisigothorum*. L'ipotesi più attendibile è che sia stata redatta in Gallia, ad uso di insegnamento elementare, nella seconda metà del sec. V d. C.

(b) *Fragmenta Augustodunensia* (Fr. August.). Si tratta dei resti di una parafrasi assai scialba delle *institutiones* di Gaio trovati ad Autun (l'antica *Augustodunum*): i brani di Gaio appartengono ai libri primo, secondo e quarto. Il fatto che sia parafrasato anche il libro quarto (§ 80-107), in cui si parla del desueto processo formulare, fa capire che non siamo in presenza di un'opera intesa a sostituire nella pratica dell'insegnamento il manuale gaiano, ma siamo piuttosto di fronte ai resti di un quaderno di esercitazioni per la retta comprensione delle *institutiones*. La lettura avverte tuttavia che lo sforzo di volgarizzazione dell'estensore non è stato eccessivamente felice nei risultati. Data probabile: fine del sec. IV o inizi del sec. V d. C.

(c) *Scholia Sinaitica* (Sch. Sin.). Furono scoperti nella seconda metà del sec. XIX in un monastero del monte Sinai e furono, a differenza delle opere prima citate, una compilazione orientale.

Gli *Scholia* consistono in brevi commenti, redatti in lingua greca, ai libri 35-38 dell'opera di Ulpiano *ad Sabinum* (n. 232). Essi richiamano spesso passi di altre opere di Ulpiano o di altri giuristi classici (Paolo, Florentino, Marciano, Modestino), nonché brani di costituzioni imperiali raccolte nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'opera appartiene con tutta evidenza alla scuola di Oriente (Berito?) e rimonta probabilmente al V sec. d. C.

Contro la *communis opinio*, è stato sostenuto da alcuni che gli *Scholia Sinaitica* furono composti dopo Giustiniano perché vi si trovano commentati tre passi ulpiane che nei *Digesta* (n. 274) sono certamente alterati. Ma l'ipotesi è smentita dalla circostanza che gli *scholia* fanno riferimento anche ai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, il cui uso fu interdetto da Giustiniano (const. *Summa* 3). È evidente, pertanto, che la raccolta rimonta al periodo tra il 438 e il 529 d. C. e che i tre frammenti di Ulpiano furono alterati (se furono alterati) in età pregiustiniana (anteriore alla redazione degli *scholia*).

268. I «*Fragmenta Vaticana*». — Tra le compilazioni miste di *iura* e di *leges* del periodo postclassico emergono per importanza i cd. *Fragmenta Vaticana*.

I *Fragmenta Vaticana* (FV. o Vat.) furono scoperti nel 1821 dal Mai, leggendo un *codex rescriptus* (palinsesto) della Biblioteca Vaticana, nel quale, sotto una scrittura del sec. VIII, poteva intravedersi una scrittura unciata (minuscola) del secolo IV-V mal cancellata. I lavori di decifrazione furono resi assai difficili dal fatto che il secondo amanuense aveva diviso in tre ciascun doppio foglio pergamenaceo del primo manoscritto e che non tutti i fogli di esso erano stati sfruttati per il *codex rescriptus*, né questo era conservato intero. Per tali motivi si sono potuti ricostruire interamente soltanto 9 fogli della *scriptura prior*, mentre altri 24 fogli sono leggibili solo per un terzo o, tutt'al più, per due terzi.

L'opera era divisa in una serie di *tituli*, di cui ci sono rimasti i seguenti: *ex empto et vendito*, *de usufructo*, *de re uxoria*, *de excusatione*, *quando donator intellegatur revocasse donationem*, *de donationibus ad legem Cinciam*, *de cognitoribus ac procuratoribus*. Ogni titolo contiene un certo numero di passi di giureconsulti (Papiniano, Ulpiano, Paolo e l'ignoto autore di un'opera *de interdictis*), cui fanno séguito (ma a volte vi sono intercalate) alcune costituzioni imperiali, principalmente di Diocleziano. È molto discusso se il sistema espositivo sia stato quello dei *digesta* (n. 219) o sia stato un sistema diverso.

A nostro avviso, conforme a quello della dottrina dominante, l'opera fu una compilazione occidentale redatta essenzialmente ad uso dei pratici e parallela alle compilazioni a catena (peraltro assai più ricche) che probabilmente si facevano in Oriente. A favore dell'origine occidentale depongono varî indizî: la citazione di alcune costituzioni di Massimiano, la mancata utilizzazione dei libri *de excusationibus* di Modestino (che erano scritti in greco), il riferimento sempre a località dell'Occidente e mai dell'Oriente.

Difficile è il problema dell'epoca della compilazione. Si è autorevolmente sostenuto che essa sia stata fatta ai tempi di Costantino, e più precisamente intorno al 320, perché, salva una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano del 369-372 (che si ritiene aggiunta posteriormente alla raccolta), le costituzioni più recenti sono di Costantino. Tuttavia, adeguandoci alla maggioranza della dottrina, noi pensiamo che la raccolta sia stata compiuta dopo il 372 (data della costituzione citata di Valentiniano I, Valente e Graziano) e prima del 438, cioè prima della pubblicazione del *Codex Theodosianus* (n. 263), che l'autore della raccolta medesima dimostra di non conoscere.

269. *La «Collatio».* — Una singolare compilazione postclassica, mista di *iura* e di *leges*, è la cd. *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (Coll.), anche denominata in passato *Lex Dei (quam praecepit Dominus ad Moysen)*.

Si tratta dei resti di una concatenazione di testi, redatta in Occidente, in cui si mettevano a confronto i principî giuridici romani con i principî mosaici, probabilmente per dimostrare che questi ultimi precedettero di gran lunga i primi nel tempo. La dottrina è oggi divisa tra una maggioranza che assume essere stato il compilatore della *Collatio* un cristiano, ed una nutrita minoranza che ritiene si sia invece trattato di un ebreo. Più persuasiva, tutto sommato, la tesi che l'autore sia stato un fanatico cristiano.

La *Collatio* era divisa in *libri* e ogni libro era suddiviso in brevi *tituli*, ciascuno dei quali si apriva con una norma delle leggi mosaiche («*Moyses dicit ecc.*»), cui seguivano passi di opere giurisprudenziali e di costituzioni imperiali. I giuristi sfruttati sono Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino (i cinque della legge delle citazioni). Le costituzioni sono estratte quasi esclusivamente dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, mentre il codice Teodosiano non risulta conosciuto. A noi sono rimasti soltanto 16 *tituli* del primo libro, prevalentemente relativi ad argomenti di diritto criminale.

Generalmente si pensa che la *Collatio* sia stata compiuta prima del 438, data di pubblicazione del *Codex Theodosianus*, ma dopo il 380, che è la data di una costituzione di Teodosio I da essa riferita. In senso contrario, altri hanno sostenuto una data assai più antica, di poco posteriore ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ed hanno pertanto affermato che la costituzione di Teodosio I del 380 sarebbe stata inserita nell'opera successivamente.

270. *Le altre compilazioni miste pregiustiniane.* — Altre compilazioni miste di *iura* e *leges* a noi direttamente pervenute sono: a) il così detto *Liber Syro-Romanus*; b) il trattatello intitolato *De actionibus*; c) la *Consultatio*. Le prime due sono opere orientali, la terza è invece occidentale.

(a) Del così detto «Libro siro-romano di diritto» (il vero titolo dell'opera è «*Δικατώματα*») si possiedono alcune versioni in siriano della metà dell'VIII secolo, una versione in arabo e una in armeno: versioni, tutte, che sono state condotte su un originale greco del V secolo. Lo scopo della compilazione fu eminentemente pratico, sebbene se ne dubiti, e sembra che le versioni siriane siano state apprestate appunto per uso dei cristiani della Mesopotamia.

È notevole il fatto che non figuri alcuna traccia di *ius honorarium*

in quest'opera, in cui è trattato soltanto *ius civile*, aggiornato con le costituzioni emanate da Costantino in poi. L'importanza del libro siro-romano è per noi grande sopra tutto perché il diritto in esso contenuto è essenzialmente diritto romano, e minimi o insignificanti sono gli influssi dei diritti stranieri.

(b) Il trattatello *De actionibus* è un'operetta scritta in greco, in cui sono contenute alcune brevi definizioni concernenti i fini e la struttura delle azioni più importanti. Fu compilato probabilmente nell'età pregiustiniana, e dovette avere molta diffusione nel mondo orientale.

(c) La *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (Cons.) fu opera di ben misero valore dottrinale, compilata probabilmente in Gallia verso la fine del V sec. d. C. (ma secondo alcuni autori anche dopo, nel sec. VI). Essa ci è però utile per le costituzioni che vi sono riportate, e che provengono dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-263), nonché per parecchi squarci tratti dalle *Sententiae* di Paolo (n. 266). La *Consultatio*, infatti, come dice la stessa denominazione, pare non fosse altro che una raccolta di pareri dati intorno ad alcune questioni da un giurista, non identificato, che motivava le sue opinioni citando varie costituzioni e vari passi della suddetta opera di Paolo. Meno credibile è che lo scritto fosse un manuale didattico.

§ 40. — IL «CORPUS IURIS CIVILIS» DI GIUSTINIANO

SOMMARIO: 271. Giustiniano I e la sua opera legislativa. — 272. Il primo *Codex Iustinianus*. — 273. Le costituzioni preparatorie dei *Digesta*. — 274. I *Digesta*. — 275. Segue. La compilazione dei *Digesta* e i predigesti. — 276. Le *Institutiones* e la riforma dell'insegnamento. — 277. Il *Codex repetitae praelectionis*. — 278. Le *Novellae* giustinianee e postgiustinianee. — 279. Le compilazioni giuridiche bizantine. — *Riepilogo del periodo postclassico*.

271. *Giustiniano I e la sua opera legislativa.* — Il programma, rimasto comunque inattuato, di Teodosio II, che voleva fare una grande compilazione di *leges novae* integrandola opportunamente con estratti dai *vetera iura* (n. 263), fu largamente superato da Giustiniano I (n. 240): il quale non soltanto ideò, ma seppe realizzare in un tempo incredibilmente breve una serie coordinata di tre compilazioni di *iura* e di *leges* valide tanto per i bisogni della pratica quanto per quelli della scuola. Queste tre compilazioni, riformate poi da successive *novellae* di Giustiniano stesso e degli imperatori posteriori, furono una ricchissima raccolta del meglio della tradizione e della scienza giuridica romana: una raccolta che è quasi inte-

gralmente pervenuta fino a noi, facendo svanire pressoché totalmente nell'ombra dei secoli il materiale precedente. La denominazione di *Corpus iuris civilis* (anche in contrapposto al *Corpus iuris canonici*), assegnata nel 1593 da Dionigi Gotofredo (n. 11), è giustamente rimasta a segnarne la grandiosità.

Dal nome di Giustiniano quale autore del *Corpus iuris* non può essere però dissociato quello di Triboniano, che dell'opera di compilazione fu, per riconoscimento di Giustiniano stesso, il coordinatore e il principale realizzatore. Le notizie che abbiamo sulla vita di lui sono scarse ed inquadrate in valutazioni non sempre benevoli della sua figura morale. *Quaestor sacri palatii* (dunque supremo consulente dell'imperatore per le materie giuridiche: n. 249) sin dal 529, membro autorevole di tutte le commissioni legislative, egli perse la carica nel gennaio del 532 per effetto della rivolta di *Nika*, passando, poco più di un anno dopo, alle funzioni di *magister officiorum*; ma nel maggio del 535 lo ritroviamo nuovamente *quaestor sacri palatii* ed è da presumere che in tale qualità sia stato l'ispiratore, e praticamente l'estensore, delle importanti *novellae* che Giustiniano emanò sino al 542, anno che può ritenersi quello della sua morte. Chi tenga presente che l'illirico Giustiniano, uomo di stato indubbiamente insigne, era oppresso da gravose cure politiche e non era un esperto del diritto (per non parlare delle acide e ingiuste accuse di ignoranza della stessa lingua latina che qualche avversario gli ha lanciato) si renderà conto che la sua imponente legislazione non può essere derivata concretamente da lui, e sia pure dal suo *consistorium*, ma deve essere ricollegata, nella sua profondità e nella sua coerenza, alla specifica preparazione ed alla viva intelligenza di quello che egli spesso chiama il «*vir excelsus*» Triboniano.

L'idea della opportunità di un *codex legum* che sostituisse gli ormai invecchiati codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-263) era sorta forse in Giustiniano già negli anni della sua collaborazione con lo zio Giustino I (n. 239), e ciò spiega perché tra i primi atti del suo governo vi sia stata la nomina della commissione incaricata di redigere il primo *Codex Iustinianus* (n. 272). Ma è chiaro per molti segni che durante i lavori di questa prima commissione il programma divenne più ardito e, sopra tutto, si trasformò. Progressivamente, anche se in tempi assai brevi, l'ambizione dell'imperatore e del suo ministro divenne quella di ripristinare, in parallelo con l'unità dell'impero, l'autorità del *ius Romanorum*, fissandolo in testi esaurienti e, quanto ai *vetera iura*, definitivi: l'ambizione, ve-

dremo poi se e quanto realizzata, di porre un argine alla ulteriore corruzione, sopra tutto *in partibus Orientis*, di quel che era il valore piú alto e significativo della civiltà romana.

Lo spirito del *Corpus iuris* non può essere dunque inteso, se non lo si inquadra negli ideali di restaurazione della romanità, che Giustiniano perseguí tanto attivamente e tenacemente in tutti i campi. Conscio dell'inquinamento subíto dai principí giuridici romani in due secoli e piú di decadenza, Giustiniano volle, almeno entro certi limiti, porvi riparo, non solo fissando in maniera indelebile una larga scelta di *iura* nella sua compilazione, ma anche opportunamente modificando e interpolando i testi a lui pervenuti dall'età classica, in modo da eliminare tante incertezze e discussioni che erano state sollevate, nelle scuole e nella pratica, dalla lettura dei pareri divergenti dei giuristi, cioè del loro cd. «*ius controversum*». Quando gli fu possibile, egli tornò senza esitazioni ai primitivi insegnamenti, o almeno a quegli insegnamenti che, in buona fede, non rendendosi conto delle modifiche apportatevi nel periodo postclassico, egli aveva ragione di ritenere genuinamente classici. In molti casi egli si sforzò di eliminare le contraddizioni e le antinomie, scegliendo o creando la soluzione migliore, per poi adattare ad essa, con adeguate interpolazioni, i testi discordi. Talvolta, infine, innovò riconoscendo l'insopprimibilità di piú moderne esigenze. Tuttavia cercò, sempre che gli fu possibile, di rendersi interprete fedele delle direttive giuridiche piú genuinamente romane.

È in questo senso che può e deve parlarsi di «classicismo» di Giustiniano. Egli non si propose affatto, salvo che in qualche punto sporadico, di procedere ad un restauro dei testi giuridici classici, che sarebbe stata opera arida di antiquariato. Egli si propose invece di ripristinare il diritto classico nel suo insieme, e di ripristinarlo non per metterlo in una vetrina, ma per farlo sopravvivere. Quando, in un famoso passo della costituzione *Tanta - Δέδωκεν* (§ 10), egli dice, come già abbiamo segnalato (n. 261), che «*multa et maxima ... propter utilitatem rerum transformata sunt*» (che molte e radicali modifiche furono apportate ai testi della giurisprudenza classica per adeguarli alle esigenze pratiche della società dei suoi tempi), bisogna credergli pienamente. Il salvataggio del diritto classico alla vita delle future generazioni implicò interventi chirurgici e manipolazioni profonde: interpolazioni non solo formali, ma sostanziali e spesso innovative. Di piú: altrettali interventi, anche se in minor numero, non mancarono di essere da lui operati nelle altre parti

del *Corpus iuris*, cioè (come vedremo) nelle *Institutiones* (n. 276) e nel *Codex*, anzi nei due *Codices* (n. 272 e 277). Chi, in nome dell'indubbio orientamento classicistico di Giustiniano, nega la frequenza e l'importanza degli interventi compilatori (i cd. *emblémata Tribonianii*), non tanto si sottrae all'evidenza di una rigorosa esegesi dei testi, quanto mostra, a nostro avviso, scarsa comprensione storiografica del senso e del valore dell'iniziativa giustininiana.

Ma veniamo ad un esame piú approfondito della grande opera legislativa di Giustiniano.

272. *Il primo «Codex Iustinianus».* — Poco dopo l'ascesa al potere, Giustiniano emanò la costituzione *Haec quae necessario* (13 febbraio 528), con la quale dispose la compilazione di un *Codex legum* con i materiali dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano (n. 262-264). Il codice doveva dunque differire dal Teodosiano non solo perché aggiornato, ma perché vi andavano incluse le *leges speciales* dei codici Gregoriano ed Ermogeniano e ne andavano escluse le costituzioni che non fossero piú in vigore in quanto esplicitamente o tacitamente abrogate da costituzioni successive.

Della confezione del codice fu incaricata una commissione presieduta dall'*ex-quaestor sacri palatii* Giovanni e composta altresì: da Triboniano, dai *magistri militum* Leonzio e Foca, dall'*ex-praefectus praetorio* Basilide, dal *quaestor sacri palatii* Tommaso, dal *comes sacrararum largitionum* Costantino, dal professore costantinopolitano Teofilo e dagli avvocati Dioscoro e Presentino. La commissione fu autorizzata a modificare opportunamente le costituzioni accolte nella compilazione, nonché a spartirle o a raggrupparle secondo le esigenze dell'ordine sistematico seguito: se di interpolazioni vi fu probabilmente un numero limitato, ciò dipese dal fatto che la «parola conclusiva» era solitamente affidata a costituzioni dello stesso Giustiniano. L'opera fu compiuta in tempo brevissimo e venne pubblicata con la costituzione *Summa rei publicae* (7 aprile 529), che ne fissò l'entrata in vigore per il 16 aprile.

Il *Codex Iustinianus* del 529 non è pervenuto sino a noi, perché fu rifiuto, dopo soli quattro anni, nel *Codex repetitae praelectionis* (n. 277). È presumibile che esso fosse un raffazzonamento del *Codex Theodosianus*, né potrebbe pensarsi diversamente, data l'estrema brevità del tempo occorso per redigerlo. Nell'idea della sua profonda diversità dal secondo Codice ci conferma il ritrovamento di un papiro (POxy. 15.1814), in cui sono elencate *per indicem* le costituzioni contenute

nei titoli 11-16 del I libro: ben poco coincide con questo indice l'ordine delle costituzioni del punto corrispondente del secondo Codice.

273. *Le costituzioni preparatorie dei «Digesta».* — Fu, probabilmente, in coincidenza con la redazione del primo Codice che a Giustiniano venne in mente, forse per consiglio di Triboniano, di procedere ad una grande compilazione di *iura*. Si trattava, almeno nelle prime intenzioni dell'imperatore e del suo ministro, di adeguarsi a modelli, come vedremo (n. 275), già diffusi in Oriente, ma di distaccarsi da essi nel senso di attingere il materiale direttamente alle opere dei giuristi classici. Compito immane, che avrebbe prevedibilmente richiesto, secondo lo stesso Giustiniano, un lavoro di almeno dieci anni.

Ma il proposito di Giustiniano, lo abbiamo detto (n. 271), non aveva carattere aridamente antiquario. Per tornare ad essere il nerbo della vita giuridica del sec. VI d. C., i *vetera iura* dovevano venir necessariamente rivisti secondo orientamenti adeguati alla realtà dei tempi. E siccome da essi erano scaturiti negli ultimi due o tre secoli, principalmente in Oriente, dubbî e discussioni in gran numero, era necessario anzi tutto spianare il campo ai compilatori della raccolta con direttive precise di carattere legislativo.

A questa indispensabile opera preparatoria dei *Digesta* Giustiniano attese in due tempi. Prima dei lavori di compilazione, con una congrua serie di costituzioni; durante gli stessi lavori di compilazione, con un'altra serie di costituzioni di volta in volta richieste dalle difficoltà che sorgevano nel corso dell'opera.

(a) La prima serie di costituzioni preparatorie (di numero imprecisato e non tutte identificabili) fu emessa tra l'agosto e il novembre del 530. Forse le costituzioni furono riunite, per comodità di consultazione, in una raccolta sistematica, che Giustiniano stesso denominò *Quinquaginta decisiones*.

Di questa raccolta non rimangono tracce, e molto si discute fra gli studiosi circa la individuazione, entro il materiale del *Codex repetitae praelectionis* (n. 277), delle costituzioni in essa già contenute. Il numero di cinquanta (si badi) si riferisce alle *decisiones*, cioè alle soluzioni adottate dall'imperatore (e per lui, presumibilmente, da Triboniano) in ordine a problemi controversi: non è cioè il numero delle costituzioni emesse da Giustiniano, che fu probabilmente inferiore a cinquanta. Dato che i *Digesta*, come vedremo (n. 274), furono divisi in cinquanta libri, si potrebbe essere tentati di credere che le *decisiones* giustiniane abbiano avuto riguardo, ciascuna ai problemi (più o meno numerosi) attinenti agli argomenti prefissati per ciascun libro; ma non vi è alcun indizio che suffraghi seriamente questa possibilità.

(b) La seconda serie di costituzioni preparatorie, che Giustiniano qualifica come *constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes*, fu emessa, dopo la nomina della commissione dei *Digesta*, tra il febbraio del 531 e l'ottobre del 532, via via che i lavori procedevano. Così almeno si suppone dagli studiosi analizzando, in relazione all'ordine delle materie dei *Digesta*, data e contenuto delle costituzioni di Giustiniano riportate dal *Codex repetitae praelectionis*.

È più che probabile, pertanto, che queste costituzioni siano state di volta in volta richieste (e suggerite) proprio dalla commissione incaricata della compilazione dei *Digesta*.

274. I «*Digesta*». — Esauriti i lavori preparatori delle *Quinquaginta decisiones*, Giustiniano emanò, il 15 dicembre 530, la costituzione *Deo auctore*, con cui diede incarico a Triboniano, ormai diventato *quaestor sacri palatii*, di scegliersi dei collaboratori, per procedere ad una grande compilazione di *iura*, condotta secondo l'ordine dell'*edictum perpetuum* e del precedente *Codex*: quindi secondo l'ordine dei *digesta* della giurisprudenza classica (n. 219). La compilazione avrebbe appunto ricevuto il nome di *Digesta seu Pandectae* (D.).

Giusta le disposizioni dell'imperatore, dovevano essere escerpiti i soli scritti dei giuristi classici muniti del *ius publice respondendi*, senza alcun ordine di preferenza degli uni sugli altri, ed in particolare senza dover preferire il parere di Papiniano (il giureconsulto numero uno della cd. legge delle citazioni: n. 255) a quello altrui. La commissione era tenuta a riferire nominativamente l'autore e l'opera di provenienza dei singoli frammenti raccolti, ma era nel contempo autorizzata ad alterare nella più lata maniera i dettami originari, sia per eliminare ogni antinomia e contraddizione fra i testi, sia per adattare i testi stessi al diritto nuovo.

Triboniano scelse come collaboratori due professori di Costantinopoli (Teofilo e Cratino), due professori di Berito (Doro-teo e Anatolio), il *comes sacrarum largitionum* Costantino e (si badi bene) undici avvocati di Costantinopoli (Stefano, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Giacomo, Costantino, Giovanni). In tutto, la commissione fu composta di 17 membri.

Contrariamente alle previsioni (n. 273), i lavori procedettero con straordinaria rapidità. In data 16 dicembre 533 Giustiniano fu in grado di pubblicare l'opera mediante la costituzione bilingue *Tanta-Δέδοικεν* indirizzata *ad senatum et omnes populos*. Costituzione, questa, la quale stabilì anche che i *Digesta* sarebbero entrati in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre dello

stesso anno e che d'ora in poi fosse assolutamente vietato (sotto comminatoria della pena spettante ai falsari: la *deportatio in insulam* o addirittura la morte) di compiere opera di commentario scolastico sui materiali in essi raccolti, salvo che si trattasse di versioni letterali in greco (κατὰ πόδα), di indici riassuntivi (ἰνδικες), o di brevi note di rinvio ad altri titoli (παράτιτλα): ciò affinché la verbosità dei commentari non creasse confusioni in ordine al senso schietto del materiale raccolto («*ne verbositas eorum aliquid legibus adferat ex confusione dedecus*»).

I *Digesta seu Pandectae* si compongono di 50 libri di varia ampiezza, ciascuno diviso in due o più titoli (salvi i libri 30-32, che costituiscono un titolo unico: *de legatis et fideicommissis*). Entro ogni titolo si incontra una serie di frammenti giurisprudenziali classici, ciascuno munito di una *inscriptio* contenente il nome dell'autore, il libro e l'opera escerpita (es.: *ULPIANUS libro quadragesimo ad edictum*). Le edizioni moderne numerano progressivamente i frammenti entro i titoli; i pratici medievali distinsero i frammenti più lunghi in un *principium* e in uno o più paragrafi successivi numerati a partire da uno.

Ai *Digesta* fu premesso, secondo un disposto della costituzione *Deo auctore*, un *Index* degli autori e delle opere escerpite. Ma l'*index*, perlo meno nell'edizione in nostro possesso (*Index Florentinus* premesso al manoscritto dei *Digesta* detto *Littera Florentina*: n. 11), non riporta tutte le opere utilizzate ed indica anche titoli di opere che non risultano utilizzate: il che ha indotto giustamente a pensare che esso non sia stato affatto compilato dopo la redazione dei *Digesta*, ma sia stato redatto sulla base di elenchi antecedenti alla redazione stessa, cioè sulla base di elenchi delle opere che all'inizio della compilazione si era programmato di mettere a frutto.

È da rilevare che, malgrado l'ordine di Giustiniano, non figurano nei *Digesta* soltanto giuristi muniti del *ius respondendi* e che i giureconsulti di gran lunga più sfruttati sono i cinque della legge delle citazioni, con assoluta prevalenza di Ulpiano (*libri ad edictum* e *libri ad Sabinum*). Su poco più di 9000 frammenti oltre 6000 sono di Ulpiano, Paolo, Papiniano, Gaio e Modestino, circa 2500 sono di altri 7 giureconsulti classici (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Africano, Giavoleno e Marcello), mentre i rimanenti (circa 550) sono di ben 27 altri giuristi. Quanto alle opere escerpite, Giustiniano si vanta di aver messo a contributo un totale di *libri* ammon-tante a circa 2000; ma i *libri* da cui sono stati effettivamente estratti frammenti ammontano, per l'esattezza, a 1625.

Giustiniano stesso, nella costituzione *Tanta-Δέδοκεν*, distinse i *Digesta* in sette *partes*, sia per comodità pratica (di divisione in *volume*), sia per esigenze didattiche. Le sette *partes* sono: 1) *πρῶτα* (libri 1-4): contengono i principi generali del diritto e della giurisdizione; 2) *pars de iudiciis* (libri 5-11): dottrina generale delle azioni e protezione

giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali; 3) *pars de rebus* (libri 12-19): obbligazioni e contratti; 4) *umbilicus* (cioè la parte centrale: libri 20-27): altri istituti della materia delle obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia; 5) *de testamentis* (libri 28-36): successione testamentaria; 6) parte senza nome in materia di *ius privatum* (libri 37-44): successione pretoria e molteplici istituti relativi ai diritti reali, al possesso, alle obbligazioni; 7) altra parte senza nome in materia di *ius privatum* e *ius publicum* (libri 45-50): due libri sono dedicati alla *stipulatio* e ad istituti connessi, altri due libri sono dedicati al diritto criminale («*libri terribiles*»), uno è dedicato all'*appellatio*, un altro è infine dedicato al diritto municipale. L'ultimo libro si chiude con due titoli di carattere generale (D. 50.16-17: «*de verborum significatione*» e «*de diversis regulis iuris antiqui*») che hanno tutta l'aria di essere stati messi insieme, man mano che i compilatori hanno proceduto nel loro lavoro, estraendo dalle opere consultate un florilegio di termini tecnici e di massime particolarmente interessanti.

275. *Segue. La compilazione dei «Digesta» e i predigesti.* — Il fatto che l'immensa opera dei *Digesta* sia stata portata a termine nel giro di soli tre anni (dal dicembre del 530 al dicembre del 533) ha suscitato già da secoli il problema del metodo usato dai compilatori per pervenire a questo fine. Il quesito sarebbe di importanza piuttosto limitata, se la discussione di esso non aprisse uno spiraglio per la soluzione di un altro problema ben più rilevante: quello relativo alle compilazioni orientali pregiustiniane dei *vetera iura*.

In ordine al lavoro svolto dai compilatori, Giustiniano si esprime nelle sue costituzioni in maniera piuttosto vaga. Egli dice che furono consultate le opere dei giuristi classici, e dobbiamo credergli, ma non assicura che il ritaglio dei frammenti accolti nei *Digesta* fu operato dai compilatori direttamente sugli originali di queste opere. Supporre che essi abbiano fatto ricorso a qualche scorciatoia è, dunque, perfettamente lecito, almeno a chi si rifiuti di ammettere che la grande brevità del tempo impiegato (una brevità non prevista dallo stesso imperatore nella costituzione *Deo auctore*) sia stata davvero frutto, per dirla con le parole di Giustiniano, di un miracolo. Ora, per la individuazione di questa scorciatoia vi è da tener conto di un dato di fatto di grandissima importanza: la scoperta delle cd. «masse», operata da Federico Bluhme (n. 11) agli inizi del sec. XIX.

Il Bluhme, studiando attentamente i singoli *tituli* dei *Digesta* (con particolare riguardo ai titoli finali D. 50.16 e 17, di cui si è poc'anzi fatto menzione), osservò (e dimostrò persuasivamente) che in essi, di regola, i frammenti della giurisprudenza classica (ognuno riconoscibile dalla sua *inscriptio*) non sono disposti e mescolati secondo le pure e semplici esigenze del discorso da svolgere, ma si presentano come

agglutinati in tre o quattro gruppi ben distinti, ciascuno dei quali fa capo ad una certa serie di opere classiche o di *libri* di opere classiche. Secondo gli accertamenti del Bluhme, i raggruppamenti principali delle opere messe a contributo, raggruppamenti che egli chiamò *massae*, sono tre: una *massa sabiniana*, di 576 ½ libri, la quale annovera tra le sue opere fondamentali (accanto a molte altre) i commentari *ad Sabinum* di Ulpiano, Pomponio e Paolo, piú taluni libri dei commentari editati di Ulpiano, Paolo e Gaio; una *massa edictalis*, di 579 ½ libri, che annovera fra le sue opere fondamentali i commentari *ad edictum* di Ulpiano, Paolo e Gaio, salvo i *libri* centrali, che (evidentemente per il loro stretto collegamento con gli argomenti di *ius civile*) sono stati ammessi a far parte della massa sabiniana; una *massa papiniana*, di 292 libri, che annovera fra le sue opere fondamentali i *responsa* e le *quaestiones* di Papiniano. In alcuni *tituli*, piú brevi, non figurano utilizzate tutte e tre le masse, ma due o una soltanto; in altri titoli appare qualche frammento estratto da opere di una quarta massa, piú esigua, di 177 libri o forse meno (*appendix*). In tutti i *tituli* i gruppi di frammenti estratti dalle varie *massae* sono ordinati l'uno dopo l'altro in maniera variabile (prima la *massa sabiniana* e poi la *edictalis*, o prima la *edictalis* e poi la *sabiniana* ecc.); qualche interferenza tra i gruppi esiste (avviene cioè che tra i frammenti di una massa sia stato inserito, per le esigenze del discorso generale, qualche frammento di massa diversa), ma si tratta di eccezioni che confermano la regola. Dalla scoperta delle *massae* il Bluhme ha quindi tratto l'ipotesi che i compilatori, dopo aver prefissato in comune lo schema dei libri e titoli dei *Digesta*, si sarebbero ripartiti in tre sottocommissioni, ciascuna col compito di escerpire da una determinata massa di *iura* i frammenti adatti ad ogni singolo titolo (secondo alcuni autori la sottocommissione papiniana si sarebbe occupata anche di alcune poche opere scovate in ritardo e costituenti la cd. *appendix*). Terminato questo primo lavoro, la commissione plenaria non avrebbe avuto che da ordinare meccanicamente, entro i *tituli*, i gruppi di frammenti escerpiti, operando solo minimi spostamenti di testi.

L'individuazione delle *massae* è stata sostanzialmente confermata, in vari sensi, da studi posteriori. L'ipotesi delle sottocommissioni, peraltro, non risolve soddisfacentemente il problema della eccezionale rapidità dei lavori della commissione triboniana: se è vero che ogni sottocommissione aveva solo un terzo del totale di circa 2000 *libri* da consultare, è pur vero che ognuna di esse era costituita solo da un terzo del totale dei commissari. Non sono mancati tentativi, talora veramente ingegnosi, di superare questi dubbî col ricorso a congetture piú o meno complesse circa l'efficiente organizzazione del lavoro che sarebbe stata adottata dai commissari e dai loro raggruppamenti interni. Ma, in verità, ci sembrano congetture che postulano tutte, quale piú quale meno ingenuamente, una coordinazione, un impegno, una assiduità nei lavori piuttosto inverosimili in linea generale, salvo che in tramontate catene di montaggio o in modernissime elaborazioni a «computer»: coordinazione, impegno, assiduità nei lavori che sono co-

munque ancor meno verosimili in linea specifica, cioè con riferimento a quel che sappiamo circa i modi di vita nella Bisanzio di Giustiniano, circa le altre molteplici occupazioni da cui furono pur gravati i commissari e circa le particolari traversie di Triboniano in relazione ai fatti che dettero luogo alla rivolta di *Nika* del 532 (n. 240).

È ragionevole dunque pensare che, in analogia a quanto si è visto per il *Codex Theodosianus* e per il primo *Codex Iustinianus*, nonché a ciò che si dirà per le *Institutiones* e per il secondo *Codex Iustinianus*, anche nel caso dei *Digesta* la brevità del tempo impiegato si spieghi essenzialmente in base al fatto che già esistevano precedenti elaborazioni più o meno vaste, che i commissari tribonianeî seppero convenientemente mettere a frutto. Del resto, se non risulta da tracce consistenti o da riferimenti espliciti che siano state composte, in Occidente e in Oriente, compilazioni ufficiali di *iura* prima di Giustiniano, abbiamo, peraltro, notizia e conoscenza diretta di alcune compilazioni private (basti pensare ai *Fragmenta Vaticana*: n. 268), le quali testimoniano la strada su cui era avviata la giurisprudenza postclassica nella sua elaborazione dei *iura*. Non solo, ma la costituzione *Omnem* di Giustiniano (n. 276), parlandoci dell'ordinamento degli studi giuridici nelle scuole orientali, ci rende noto come ormai in queste non si studiassero più direttamente, nel sec. V d. C., le opere giurisprudenziali classiche, ma si studiassero varie, sia pur malfatte, compilazioni scolastiche (*prima pars legum, pars de iudiciis, pars de rebus, libri singulares*) evidentemente a loro volta derivate da tutto un lavoro compilatorio orientale iniziatosi col sec. IV d. C. (n. 256).

Vari autori moderni si sono posti, sin dagli inizi del secolo, su questa strada congetturale dei cd. «predigesti». Ma essi hanno peccato, a nostro avviso, taluni per eccesso e talaltri per difetto: tutti (o quasi) hanno poi errato nel ritenere che i precedenti dei *Digesta* siano da ravvisare nelle compilazioni di carattere scolastico di cui parla la costituzione *Omnem*, anziché in più ampie compilazioni a disposizione della «pratica giudiziaria», da cui quelle compilazioni scolastiche erano derivate. Così il Hofmann ha addirittura sostenuto che i *Digesta* altro non furono se non la riproduzione, con ritocchi ed interpolazioni varie, di una compilazione privata precedente e il Peters ha a sua volta ribadito, con più brillante dimostrazione, che i *Digesta* erano già stati belli e compilati, nel sec. V d. C., da un privato, il quale aveva adottato proprio il metodo delle masse individuato dal Bluhme. Tesi, codeste, indubbiamente troppo ardite, che si risolvono in un'inammissibile sconfessione totale delle dichiarazioni di Giustiniano; tanto più che, ove si ritenesse che i compilatori giustinianeî altro non abbiano fatto che spolverare e mettere a punto, durante tre anni, un testo precedente, il problema della rapidità della compilazione si trasformerebbe in quello della singolare lentezza della medesima. Assai più attendibili debbono essere giudicate, pertanto, le non poche teorie più recenti, secondo cui i compilatori avrebbero utilizzato solo predigesti parziali, che avrebbero controllati e integrati con la consultazione diretta delle opere classiche. Tuttavia anche queste dottrine (che qui

non è il caso di esporre minuziosamente) soddisfano, in concreto, ben poco, per due motivi: primo, perché non tengono conto delle masse bluhmiane, che devono invece essere considerate una scoperta tuttora valida; secondo, perché partono dal presupposto che i predigesti avrebbero avuto carattere scolastico elementare.

A nostro avviso, la distinzione dei *vetera iura* in *massae*, così come individuata dal Bluhme, non fu opera originale dei compilatori giustinianei, ma fu opera della giurisprudenza postclassica orientale dei sec. IV e V d. C. ed ebbe finalità (si badi bene) essenzialmente pratiche, cioè di messa a disposizione degli avvocati e dei burocrati (prima ancora che dei docenti) di cretomazie di facile consultazione. Lo scheletro delle tre *massae* principali ci sembra d'altronde evidente: da un lato il residuo commentario *ad Sabinum* di Ulpiano (con in più quei libri *ad edictum* che Ulpiano aveva dedicato essenzialmente a temi di *ius civile*, cioè «sabiniani»); dall'altro, il residuo commentario *ad edictum* dello stesso Ulpiano; infine (e a parte) il complesso delle celebratissime opere casistiche di Papiniano. Queste tre raccolte «di base» (corrispondenti alla tradizionale distinzione del materiale giuridico secondo i tre indirizzi dei commenti *ad Sabinum*, dei commenti *ad edictum* e delle impostazioni casistiche) furono fittamente integrate, durante due secoli, con tutti i brani di altri autori che servissero ad arricchirle sia di esplicazioni sia di varianti. Le tre compilazioni (due «*ex corpore Ulpiani*» ed una «*ex corpore Papiniani*») divennero col tempo altrettanto diffuse «catene» di testi giurisprudenziali, contraddistinte dal tipo di materiale utilizzato e ordinate rispettivamente secondo il sistema sabiniano la prima, secondo lo schema dei *digesta* classici le altre due.

È umano che, disponendo di questi tre predigesti, i commissari giustinianei (non si sa e non si può sapere se lavorando sempre in commissione plenaria o lavorando in sottocommissioni) abbiano, non vogliamo dire rinunciato all'idea di ricorrere direttamente alle opere classiche, ma abbiano, questo sì, prescelto la via, indubbiamente più comoda e ragionevole, di impiantare tutto il loro lavoro sui già disponibili «predigesti» e sui frammenti della giurisprudenza classica già in questi raccolti, elaborati e ordinati. Se le cose sono andate così (come molti altri seri indizî, che qui non è il caso di riportare, invitano a credere), i commissari hanno dovuto sobbarcarsi ad una impresa certo non indifferente, ma indubbiamente più compatibile col tempo relativamente limitato in cui risulta che la portarono a termine. Essi hanno dovuto, cioè: raffrontare i testi dei tre predigesti con gli originali classici; integrarli con altri frammenti tratti da quegli originali (e dalle opere sopravvenute a loro conoscenza attraverso la supposta *appendix*); modificarli sulla base delle disposizioni giustinianee (n. 273); spesso riassumerli, altre volte restaurarli e, infine, riversarli e ordinarli entro i *tituli* già predisposti dei *Digesta*.

276. *Le «Institutiones» e la riforma dell'insegnamento.* — Prima ancora che fossero pubblicati i *Digesta*, Giustiniano inca-

ricò una ristretta commissione, composta da Triboniano, Teofilo e Doroteo (membri già tutti della commissione dei *Digesta*), di redigere un manuale elementare di diritto, il quale potesse surrogare nelle scuole le ormai invecchiate *institutiones* di Gaio (n. 228).

L'opera fu compiuta in brevissimo tempo e fu pubblicata con la costituzione *Imperatoriam maiestatem* del 21 novembre 533, indirizzata alla «*cupida legum iuventus*». Anche ad essa venne conferita forza di legge, alla pari dei *Digesta*, unitamente ai quali entrò in vigore il 30 dicembre 533.

Le *Institutiones Iustiniani Augusti* (I.) furono divise in quattro *libri*, sul modello del manuale gaiano. Il primo libro tratta delle persone, il secondo dei rapporti assoluti reali e della successione testamentaria, il terzo della successione intestata e delle obbligazioni da atto lecito, il quarto delle obbligazioni da atto illecito, delle azioni private e infine (ecco la novità rispetto al testo gaiano) anche dei *iudicia* criminali. I frammenti ammessi nelle *Institutiones* formano, entro ciascuno dei vari *tituli* in cui ogni *liber* si ripartisce, un discorso unitario, delle cui proposizioni non è indicata la fonte; ciò non toglie che la nostra sia opera di compilazione. È stato accertato, difatti, che il discorso risulta dalla cucitura e dall'adattamento (non di rado chiaramente dovuto ad interpolazioni) di passi estratti dalle *institutiones* di Gaio e dalle *res cottidianae* dello pseudo-Gaio con passi derivanti dalle opere istituzionali di Florentino, Marciano, Ulpiano e Paolo, ed ancora con frammenti ammessi nei *Digesta* e con brani di costituzioni imperiali.

Quanto al metodo seguito dai compilatori delle *Institutiones*, si pensa con buon fondamento che Teofilo e Doroteo si divisero il lavoro, nel senso di redigere ciascuno due libri, sebbene vi sia incertezza circa la attribuzione della prima e della seconda coppia di libri all'uno o all'altro autore. In ogni caso, la commissione plenaria, presieduta da Triboniano, riesaminò e completò, in una stesura unitaria, l'opera preparatoria dei due *antecessores*.

Gli intenti didattici perseguiti con la compilazione delle *Institutiones* trovarono altra insigne manifestazione nella costituzione *Omnem rei publicae*, che Giustiniano indirizzò, il 16 novembre 533, ai più illustri professori universitari del tempo (Teofilo, Doroteo, Teodoro, Isidoro, Anatolio, Taleleo, Cratino e Salaminio: tutti di Berito o di Costantinopoli) per avvertirli di una riforma del vecchio piano di studi delle scuole di diritto (n. 256).

Secondo la *Omnem*, a partire dal nuovo anno accademico (533-534) gli *auditores* di Costantinopoli e di Berito avrebbero dovuto studiare: nel primo anno, le *Institutiones* ed i $\pi\rho\acute{o}\tau\alpha$; nel secondo anno, i sette

libri *de iudiciis* o gli otto *de rebus*, piú quattro *libri singulares* delle due *partes* successive (il 23, il 26, il 28 e il 30: in tema di dote, tutela, testamenti, legati); nel terzo anno, la *pars* (*de rebus* o *de iudiciis*) non studiata l'anno precedente, piú altri tre *libri singulares* (20-22); nel quarto anno, i residui dieci *libri singulares* e i libri residui della *pars de testamentis*; nel quinto anno, le costituzioni del *Codex Iustinianus*, aggiungendovi la lettura personale degli altri 14 *libri* dei *Digesta* (dal 37 al 50) non ancora studiati. Giustiniano si preoccupò anche di disporre che gli studenti di primo anno non venissero piú denominati col termine scanzonato di *dupondii* (cioè di giovanotti del valore di due soldi), ma avessero il nome piú dignitoso di *Iustiniani novi*.

La riforma scolastica di Giustiniano comportò quindi l'abbandono delle vecchie e imperfette compilazioni scolastiche precedenti, mentre come sole scuole ufficiali furono proclamate quella di Costantinopoli e quella di Berito. Stabili infine, ottimisticamente, l'imperatore: «*discipuli nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis, quae nobis per Tribonianum viri excelsi ministerium ceterorumque composita sunt, et oratores maximi et iustitiae satellites inveniantur et iudiciorum optimi tam athleteae quam gubernatores in omni loco aevoque felices*».

277. Il «*Codex repetitae praelectionis*». — Il notevole numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530 d. C. rese necessari una riedizione ed un perfezionamento, una «*repetita praelectio*» del *Codex Iustinianus* (n. 272). Di questo lavoro Giustiniano incaricò, ai primi del 534, Triboniano, il professore beritense Doroteo e tre avvocati della disciolta commissione dei *Digesta* (Mena, Costantino e Giovanni). L'opera fu condotta a termine entro l'anno e fu pubblicata con la costituzione *Cordi* del 17 novembre 534, che abrogò il primo codice e le costituzioni posteriori non inserite in esso dai compilatori.

Il *Codex repetitae praelectionis*, o *Novus Codex Iustinianus* (CI.), l'unico che ci è conservato, è ripartito in 12 *libri*, a ricordo delle dodici tavole decemvirali. Ogni libro contiene numerosi *tituli* ed ogni titolo comprende un certo numero di costituzioni ordinate cronologicamente: ciascuna con una *praescriptio*, relativa al nome dell'imperatore e del destinatario della costituzione (es.: *Imp. Alexander A. Liciniano*), e con una *subscriptio*, relativa alla data di emanazione dell'atto (es.: *D. XIV Kal. Oct., Pompeiano et Peligno coss.*).

L'ordine delle materie è il seguente: libro I: fonti del diritto, diritto pubblico ed ecclesiastico; libri II-VIII: diritto privato, secondo l'ordine dei *digesta* classici; libro IX: diritto penale; libri X-XII: diritto costituzionale e amministrativo.

La commissione incaricata della redazione del secondo Co-

dice ebbe ampî poteri di scindere e riunire le costituzioni, secondo le esigenze dell'inquadramento sistematico, di eliminare le costituzioni non piú in vigore, di riformare il dettato delle costituzioni accolte nella compilazione. Di questi poteri i commissarî fecero larghissimo uso, come dimostra il confronto tra i testi che si trovano accolti tanto nel secondo Codice giustiniano quanto nel *Codex Theodosianus* (n. 263) e nelle altre raccolte precedenti e successive di *leges novae*. Ma le tracce della gran fretta con cui l'opera venne attuata sono piú che evidenti.

278. *Le «Novellae» giustinianee e postgiustinianee.* — L'attività legislativa di Giustiniano non si chiuse con la compilazione del *Codex repetitae praelectionis*, ma continuò sino alla sua scomparsa (565 d. C.) e fu particolarmente feconda sino al 542, anno in cui presumibilmente morì Triboniano (n. 271).

Forse disilluso dagli esiti del suo programma di restaurazione del diritto romano, l'imperatore si dedicò, in queste *novellae constitutiones* (alcune in latino ed altre in greco), a riformare intere branche del diritto, con uno spirito di indipendenza maggiore di quanto ne avesse dimostrato prima (n. 241). Altre costituzioni, emanate dopo la sua morte dagli imperatori successivi, vengono egualmente denominate, nell'uso corrente, *novellae*, in quanto fanno parte anch'esse di collezioni integrative del *Codex Iustinianus*.

Delle *Novellae* giustinianee e postgiustinianee non fu fatta una raccolta ufficiale, sebbene l'imperatore l'avesse promessa nella costituzione *Cordi*. Rimangono a noi alcune raccolte private, di vario carattere, fra cui vanno particolarmente menzionate le seguenti.

(a) *Epitome Iuliani*: epitome latina di 124 *novellae* (con due duplicati), pubblicata da un Giuliano, professore a Costantinopoli, intorno al 555. Ebbe molta diffusione in Italia.

(b) *Authenticum*: raccolta occidentale di 134 *novellae*, con traduzione letterale in latino (non sempre esatta) delle costituzioni greche. Pare che questa collezione sia stata compilata in Italia dopo il 1000 e rappresenti la traduzione di una collezione orientale del sec. VI d. C. Il nome deriva dal fatto che la collezione fu dapprima considerata falsa, mentre poi la Scuola bolognese (n. 11) ne affermò l'autenticità.

(c) Collezione greca delle *Novellae*: contenente, in redazione conforme all'originale, 168 *novellae*, ma anche qualche costituzione imperiale anteriore al 535, quattro editti di *praefecti praetorio*, quattro costituzioni di Giustino II (565-578), tre costituzioni di Tiberio I Costantino (578-582); pare ch'è la collezione sia stata fatta sotto Tiberio.

(d) Possono ricordarsi ancora: l'*epitome* di Teodoro scolastico di Ermopoli (fine sec. VI); l'*epitome* di Atanasio di Emesa (fine sec. VI);

l'appendice ad alcuni manoscritti dell'*Epitome Iuliani* (importante perché riporta la *pragmatica sanctio pro petitione Vigiliis*: n. 11 e 240).

279. Le compilazioni giuridiche bizantine. — Il carattere di definitività attribuito da Giustiniano alla sua compilazione ebbe, nelle sue costituzioni, due spiegabili ripercussioni.

In primo luogo, fu abolita la legge delle citazioni di Valentiniano III (n. 254): legge ormai superata dalla scelta che, in ordine ai *vetera iura*, aveva fatto lo stesso Giustiniano con la compilazione dei *Digesta* (e con le costituzioni ad essa connesse). In secondo luogo, come già detto (n. 274), fu vietata (e proclamata addirittura *crimen* di falso) ogni attività di elaborazione del materiale sistemato nei *Digesta* (e implicitamente nelle *Institutiones*). Che le *leges novae* raccolte nel *Codex* non potessero formare oggetto di elaborazione giurisprudenziale era, per Giustiniano, addirittura ovvio.

In particolare, il divieto di elaborazioni in ordine ai *Digesta* era un colpo diretto alla giurisprudenza, sia pratica sia scolastica, del mondo bizantino, la quale aveva dato prova, con la sua attività pregiustiniana, di eccessiva libertà e indipendenza nell'interpretazione dei *iura* classici, spesso adattandoli troppo disinvoltamente alle tradizioni orientali. D'altra parte, non va tralasciato di ribadire che Giustiniano, da buon autocrate, rifuggiva dall'ammettere che gli sviluppi dell'ordinamento giuridico potessero dipendere da altro che dalla volontà imperiale e che questo suo orientamento era potenziato dal valore di «*instrumentum regni*», di espediente a sostegno del suo potere di governo: espediente con funzione, più precisamente, di elemento connettivo del ricostituito *imperium Romanum* ch'egli attribuiva alla grande compilazione.

Tuttavia la giurisprudenza bizantina non ebbe eccessivo ritengo, ancora in vita dell'imperatore, nell'aggirare prima, poi addirittura nel violare il divieto, spintavi dalla necessità di provvedere alle esigenze di studenti e lettori di lingua greca e di adattare i principî romani (ancor troppo romani) del *Corpus iuris* alle ben diverse condizioni del mondo giuridico bizantino. Non soltanto furono fatte, in ossequio alla concessione imperiale (n. 274), versioni letterali in greco (κατὰ πόδα), brevi sunti dei titoli (ἰνδικες), richiami di testi paralleli contenuti in altri titoli (παράτιτλα). Si fecero anche ἰνδικες che erano tali solo di nome, mentre avevano la sostanza di parafrasi, e furono scritte note di commento (παραγραφαι) o addirittura opere monografiche su singoli argomenti (queste ultime a partire dal sec. VII). È da

sospettare, del resto, che tutta questa elaborazione in lingua greca altro non fosse inizialmente che la riproduzione, con imperfetti adattamenti, del materiale accumulatosi prima di Giustiniano nelle scuole orientali, a ridosso dei così detti «predigesti» (n. 275): il che contribuisce notevolmente a spiegare come mai si sia potuto dar corso tanto presto e facilmente alle rielaborazioni in greco della compilazione.

Della complessa attività letteraria dei giuristi di età giustiniana e postgiustiniana ci limiteremo a fornire un quadro sommario.

(a) *Indices dei Digesta* furono fatti, nel sec. VI, da quattro collaboratori di Giustiniano nell'opera della compilazione: Doroteo, Cirillo, Stefano, Teofilo. Altri *indices* del sec. VII sono di autori anonimi. Si tratta, per quel che possiamo giudicare dai resti pervenuti a nostra conoscenza, di riassunti più o meno estesi integrati da παραγραφαί e da προθεωρίαι, in cui la libertà del commento tradisce spesso la fedeltà.

Particolarmente libero appare l'*index* di Teofilo, che si arrestava probabilmente al libro 19, cioè alla fine della *pars de rebus*. Se si tiene presente che Teofilo non fece parte della commissione incaricata della compilazione del secondo *Codex* (n. 277), vien facile spiegare l'incompletezza dell'*index*: evidentemente Teofilo morì nel corso dell'anno 534 ed ebbe appena il tempo di preparare per i suoi studenti l'*index* dei πρώτα, della *pars de iudiciis* e della *pars de rebus*. Inoltre, tenuto conto che l'*index* teofilino è fra tutti il meno fedele ai *Digesta*, si impone l'ipotesi che esso, ancor più degli altri, sia stato redatto rimaneggiando *indices* precedenti relativi ai predigesti (n. 275).

(b) *Indices del Codex repetitae praelectionis* composero, sempre per quanto ci risulta, Taleleo, Isidoro, Anatolio e Teodoro. Anche in essi il commento libero ogni tanto emerge: sopra tutto nell'*index* di Taleleo, che è il più esteso, e di cui si sospetta sia una riedizione aggiornata dell'*index* scritto in relazione al primo *Codex* (n. 272).

(c) Tra le parafrasi dei *Digesta* è a noi nota, per il tramite dei Basilici, quella di un anonimo, che venne poi personalizzato, per comodo di citazione, nell'Anonimo. La parafrasi ha ben poco a che vedere con dei κατά πόδα, non solo perché è ricca di annotazioni, ma sopra tutto perché è singolarmente infedele nella traduzione dei brani degli autori riportati nei *Digesta*. Questa caratteristica ha fatto pensare già da tempo che la parafrasi dell'Anonimo sia stata la rielaborazione affrettata di una parafrasi pregiustiniana condotta sugli originali classici o, come noi preferiamo ritenere, sui predigesti.

Dello stesso autore della parafrasi sembra essere stata una raccolta delle contraddizioni che si rilevano nei *Digesta*. Anche in questo caso l'autore, per comodità di citazione, è stato personalizzato: dal titolo della raccolta, che era περί εναντιοφανών, è derivata la denominazione dell'autore come Enantiofane.

(d) Una parafrasi delle *Institutiones* pubblicò anche Teofilo, che della compilazione fu coautore. L'ampiezza dell'opera è tre volte maggiore dell'originale; quanto alla fedeltà, essa è minima verso le Istituzioni giustiniane, molto più accentuata verso il manuale di Gaio. Di fronte a queste constatazioni, e sempre tenendo presente che Teofilo probabilmente morì nel corso del 534, le ipotesi da farsi sono due: o la parafrasi non è in realtà di Teofilo, oppure, come noi preferiamo credere, il maestro costantinopolitano imbastì, per l'insegnamento del primo anno accademico successivo alla compilazione, un rimaneggiamento di una sua parafrasi del manuale di Gaio.

(e) A partire dal sec. VIII, essendo ormai invecchiata la compilazione e praticamente fuori uso in Oriente la lingua latina, si avvertì l'opportunità di procedere a nuove compilazioni in lingua greca, sia a carattere generale sia a carattere monografico. Sono appunto del sec. VIII l'*Ecloga* (Ἐκλογή τῶν νόμων) di Leone Isaurico e di suo figlio Costantino Copronimo, una libera rielaborazione in 18 libri del materiale giustiniano e postgiustiniano, nonché tre raccolte speciali: una in tema di diritto fondiario (Νόμος γεωργικός), una in tema di diritto militare (Νόμος στρατιωτικός) ed una in tema di diritto marittimo (Νόμος Ῥοδίων ναυτικός).

Verso la fine del sec. IX Basilio il Macedone (867-886) fece poi compilare due brevi manuali di carattere generale: il *Prochiron* (Πρόχειρος νόμος) e l'*Epanagoge* (Ἐπαναγωγή τῶν νόμων), di cui fu pubblicata nel secolo seguente anche una edizione ampliata, la *Epanagoge aucta*.

(f) Sullo scadere del sec. IX, Leone il Filosofo (886-911), realizzando un disegno di suo padre Basilio il Macedone, fece compilare da una commissione presieduta dal protospatario Symbatio una grandiosa compilazione in lingua greca, in cui fu rifiuto, seguendo l'ordine sistematico del *Codex*, tutto il materiale del *Corpus iuris civilis*.

L'opera è nota come *Libri Basilicorum* (Τὰ βασιλικά νόμιμα, o Τὰ ἐξήκοντα βιβλία) ed è divisa in 60 libri, suddivisi in titoli. Il materiale giustiniano sembra desunto non direttamente dal *Corpus iuris*, ma dalle parafrasi, dagli indici e dalle epitomi greche: sopra tutto dalla parafrasi dell'Anonimo, dall'indice di Taleleo e dall'*epitome noveliarum* di Teodoro (n. 278).

Tra il sec. X e il sec. XII i Basilici furono corredati da una ricca messe di commenti, detti *scholia*, tratti dalle parafrasi e dagli indici dei maestri bizantini sopra ricordati. Di questi scoli si possono distinguere due serie: gli *scholia antiqua* (παραγραφαὶ τῶν παλαιῶν) del sec. X e gli *scholia recentiora* (νέαι παραγραφαὶ) dell'età successiva.

(g) Per rendere più accessibili i troppo ampi *Libri Basilicorum*, ne furono fatti, tra il sec. X ed il sec. XI, degli indici e dei repertori. Tra gli indici ricorderemo la *Synopsis (magna) Basilicorum* del sec. X (da cui fu ricavato nel sec. XIII la più succinta *Synopsis minor* o *Liber iuridicus alphabeticus*). Tra i repertori va segnalato il *Tipucitus* (da «τί ποῦ κεῖται; = dove si trova?») del giudice Patzes.

(h) L'estremo tentativo dottrinale della giurisprudenza tardobizantina di riallacciarsi in qualche modo alla compilazione giustiniana fu compiuto nel sec. XIV da Costantino Armenopulo, autore di una sintesi dei Basilici in 6 libri nota come *Manuale legum* (Ἐξάβιβλος).

RIEPILOGO DEL PERIODO POSTCLASSICO

Il periodo postclassico della storia giuridica romana (cap. IV: n. 234-279) coincide con i secoli dell'impero romano assolutistico (cd. «Dominato»: 285-565 d. C.), nel corso dei quali l'autocrazia degli imperatori travolse ogni residuo della respublica, riducendo il senato a consiglio comunale di Roma (cui Costantino I aggiunse un parallelo senato di Roma nova, cioè di Costantinopoli) e facendo dei consoli una carica meramente onorifica utilizzata, al più, per l'eponimia degli anni (cfr. § 36).

L'imperium Romanum, prima pagano e poi intransigentemente cristiano, prima unitario e poi (dal 395) duplicato in Occidente e in Oriente, fu organizzato secondo una complicatissima burocrazia («militia») civile e militare facente capo al personaggio dell'imperatore «dominus et deus» (o, nel periodo cristiano, sommo rappresentante di Dio in terra), il quale ripeteva a sua volta la formale investitura tuttora dall'antichissima lex regia o lex curiata de imperio (cfr. § 37).

L'ordinamento «statale-giuridico» dell'imperium, non più sorretto da una valida e unitaria giurisprudenza privata (ormai incompatibile con il dichiarato ed intransigente assolutismo dell'epoca) subì modifiche numerose e di diversa ispirazione (cristiana, occidentale, orientale) che raramente lo migliorarono e molto più spesso lo peggiorarono e lo resero frammentario e contraddittorio (cfr. § 38).

*Un argine a questo processo di dissoluzione fu opposto, in vari momenti e con varia fortuna, dal parziale e frammentario «ritorno» alle fonti della cultura giuridica classica: ritorno operato mediante raccolte antologiche di «iura» (cioè di brani delle opere dei giuristi classici), raccolte di «leges» (cioè di costituzioni imperiali particolarmente significative: tra cui le raccolte private di *leges speciales* note come *Codex Gregorianus* e *Codex Hermogenianus*), raccolte miste di iura e di *leges* (cfr. § 39). Molto rilevante, tra queste, la raccolta ufficiale di *leges generales* in 16 libri pubblicata nel 438 da Teodosio II e da Valentiniano III col titolo di *Codex Theodosianus* (n. 263).*

*L'opera più imponente di restaurazione e, nel contempo, di oculato ammodernamento del patrimonio giuridico di Roma fu compiuta, tra il 529 e il 533 (più integrazioni e riforme legislative posteriori), dall'imperatore Giustiniano I con quell'imponente complesso di compilazioni di iura e di *leges* che è passato alla storia col titolo di «*Corpus iuris civilis*» (cfr. § 40) e che è composto, più precisamente: a) dalle *Institutiones Iustinianae* (4 libri per gli studenti, a sostituzione delle vecchie *institutiones* di Gaio: n. 228, 276); b) dai *Digesta seu Pandectae* (50 libri di iura, cioè di frammenti delle opere giurisprudenziali classiche: n. 273-275); c) dal *Codex Iustinianus* (12 libri di *leges imperiales*: n. 277); d) dalle *Novellae* (*constitutiones*) emanate da Giustiniano (e da alcuni suoi successori) dopo la pubblicazione del *Codex* (n. 278).*

CAPITOLO V

LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO

§ 41. — LE FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

SOMMARIO: 280. Quadro generale. — 281. Le fonti primarie di cognizione. — 282. Segue. Le iscrizioni. — 283. Segue. Il materiale documentario. — 284. Le fonti secondarie in senso atecnico. — 285. Segue. Cicerone. — 286. Segue. La storiografia pre-augustea. — 287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea. — 288. Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi. — 289. Segue. I retori. — 290. Segue. I padri della Chiesa.

280. Quadro generale. — Avuto riferimento a quanto già si è detto a suo tempo (n. 13) circa le fonti di conoscenza del diritto romano ed i relativi criteri di classificazione, sarà opportuno tracciare ora un quadro sommario delle cd. fonti primarie (con particolare riguardo a quelle tecniche: n. 281-283) e delle fonti secondarie in senso atecnico (n. 284-290). Il quadro è diretto a dare un'idea approssimativa (molto approssimativa) della loro consistenza e del loro variabile valore probatorio o indiziario. Esso sarà poi ampliato (senza essere perciò reso completo ed esauriente) dai cenni che seguiranno circa i mezzi di cognizione dei singoli periodi in cui abbiamo ripartito la presente esposizione (n. 291-309).

Due avvertenze, per quanto ovvie, non vanno qui tralasciate.

La prima avvertenza è che le notizie che seguiranno sono destinate ad informare (precisiamo: ad informare solo approssimativamente) circa i mezzi su cui i «giusromanisti» si basano per fare storia del diritto romano. Per quanto attiene ai modi che essi adottano, ai «metodi» che essi applicano, in questo loro lavoro, cercheremo di fornire anche qualche cenno sulla metodologia, con particolare riguardo all'esegesi critica delle fonti (n. 310-316), ma teniamo molto ad avvertire il lettore che, al di fuori ed al di là di alcuni rudimentali impianti comuni ad ogni lavoro di ricerca storica, non esiste un metodo di lavoro unico e onnivale, e tanto meno è pensabile che il metodo dell'indagine possa essere esposto su pagina o impartito *ex cathedra*. Nel quadro degli orientamenti generali da lui esplicitamente o implicitamente accettati, ogni storiografo, se veramente è tale, ha il «suo» metodo, nato dai suoi propri

interessi, dalle sue proprie attitudini, dalle sue proprie esperienze e, naturalmente, dalle sue proprie capacità di comprensione. Il metodo, insomma, è qualcosa di troppo personale per poter essere trasmesso ad altri. Al più (ed è comunque un bene), lo si può far conoscere, nelle sue esplicazioni concrete, agli altri studiosi (e in particolare ai discenti): i quali, se ed in quanto lo valuteranno criticamente (e non giureranno, pigramente o servilmente, «*in verba magistri*»), troveranno in se stessi i germi della creazione di quello che sarà per ciascuno il suo metodo personale.

La seconda avvertenza da fare è strettamente connessa a quella ora fatta. Un lavoro storiografico degno di questo nome non può essere svolto dal «giusromanista» interrogando solo le fonti coeve (o comunque antiche) di conoscenza della materia del diritto romano. Il giusromanista (così come ogni storiografo) deve conoscere e far propria, convenientemente assimilandola, anche l'esperienza di coloro che lo hanno preceduto nella ricerca. I cenni da noi dati a suo tempo in proposito (n. 11-12) sono estremamente vaghi, forse anche involontariamente fuorvianti; d'altra parte sta di fatto che, a prescindere da poche e ridotte eccezioni, ancora non esistono, purtroppo, delle storie affidanti della storiografia giusromanistica. A maggior ragione si impone pertanto allo storiografo del diritto romano l'obbligo di considerare quali mezzi di conoscenza della sua materia anche, e non meno, gli scritti che al diritto romano sono stati dedicati nei secoli successivi, se non addirittura le reazioni di ordine politico e sociale (quindi le interpretazioni) che il diritto romano possa avere nei secoli successivi determinato od occasionato. Per il che rinviamo alle opere indicate più in là (n. 317-331) ed alla ulteriore bibliografia citata in quelle opere.

281. *Le fonti primarie di cognizione.* — Giusta la definizione generale già data (n. 13), debbono intendersi per fonti primarie di cognizione del diritto romano i documenti e le testimonianze dirette di esso, sia nelle sue norme che nelle sue applicazioni. Le testimonianze possono trovarsi un po' dovunque, come trascrizioni fedeli di norme o rappresentazioni obbiettive di situazioni. I documenti, quale che sia il loro contenuto, rivestono la forma di iscrizioni, di papiri o di ritrovati archeologici in genere.

I «ritrovati archeologici» in genere, nella loro straordinaria varietà (avanzi di cose, di raffigurazioni pittoriche o scultoree, suppellettili, monili, monete ecc.) meriterebbero un discorso assai lungo, che qui peraltro deve essere necessariamente tralasciato. Quella di «archeologia» è ormai una denominazione amplissima che, sorta con una accezione approssimativa nel sec. XVII, per il moltiplicarsi delle scoperte ed il loro estendersi a sempre più vaste zone della terra nota agli antichi, per il variare della loro natura e per l'affinarsi dei metodi di studio, ha portato a svariate specializzazioni. Si parla infatti di Archeologia preistorica (anche detta Paleontologia), Egittologia, Archeologia della regione mesopotamica (anche detta Assiriologia), Archeologia del vicino Oriente (Siria, Anatolia), Archeologia greca, Etruscologia, Archeologia romana, Archeologia cristiana, Archeologia bizantina, Geografia e topografia antica, Numismatica e Metrologia.

Qui sia detto soltanto questo: che per certi periodi o per certe zone non si dispone di testimonianze scritte (dirette o indirette) delle istituzioni giuridiche di Roma antica, ragion per cui bisogna particolarmente fidare nell'ausilio dell'archeologo, il quale con l'osservazione, l'analisi e l'ordinamento dei ritrova-

menti supplisce agli inevitabili limiti della filologia. L'archeologia ha il merito, ad esempio, di aiutare validamente il giurista nella ricostruzione del periodo arcaico del diritto romano (VIII-IV sec. a. C.) e nella ricostruzione della vita romana nelle province dell'impero.

Tra i ritrovati archeologici vanno annoverate le monete, le quali, sia per le scritte che per le figurazioni (anche allegoriche) in esse contenute, fanno testimonianza delle condizioni socio-economiche del tempo in cui furono emesse. I risultati della numismatica sono dunque preziosi per l'opera dello storiografo, che a quella disciplina attinge dati per la ricostruzione dell'èvo antico. Le più importanti raccolte statali di monete antiche sono quelle di Londra (*British Museum*), Parigi (*Cabinet des Medailles* presso la *Bibliothèque Nationale*), Berlino (*Staatliches Museum*), Budapest (*Mayar Nemzeti Muzeum*), Vienna (*Münzenkabinett*), Modena (*Gabinetto Estense*), Firenze (*Museo Archeologico*), Roma (*Museo Vaticano* e *Museo Nazionale*) e Napoli (*Museo Nazionale*).

282. Segue. Le iscrizioni. — Le «iscrizioni» sono rappresentazioni grafiche effettuate, in latino o in altra lingua, su materiali durevoli (pietra, marmo, bronzo ecc.). L'uso di esse, oggi poco frequente, fu molto esteso nell'antichità, ed attraverso i molti resti che tuttora rimangono delle antiche iscrizioni (o, quanto meno, attraverso gli «apografi», le riproduzioni fedeli che restano di iscrizioni scomparse) è dato riunire molte ed interessanti notizie sul diritto vigente nei vari periodi della storia romana.

Quando sono relative ad argomenti giuridici, le epigrafi possono normalmente considerarsi fonti in senso tecnico. Ma non sempre è lecito partire da questo presupposto: gli elogi sepolcrali, ad esempio, possono ben dare notizie inesatte, od usare una terminologia giuridicamente impropria o non rigorosa, e via dicendo. Vi è, inoltre, a proposito delle iscrizioni, il pericolo, da tener sempre presente, che il lapicida (così come lo scriba, per quanto riguarda i manoscritti) sia incorso in errori di trascrizione o in omissioni, o che, peggio, abbia cercato di riparare un errore esistente nell'originale da cui scriveva con parole o frasi di suo proprio conio. Né va dimenticato che, quanto alle iscrizioni oggi non più esistenti, può anche darsi che ne sia inesatto l'apografo e, persino, che esse siano state oggetto, per partigianeria o altro, di una parziale o totale falsificazione.

Solo nel sec. XIX è stata pubblicata una raccolta completa ed esatta delle iscrizioni latine (*Corpus Inscriptionum Latinarum* = *CIL.*), sull'esempio del *Corpus* delle iscrizioni in lingua greca (*Corpus Inscriptionum Graecarum* = *CIG.*).

(a) Il *CIL.*, ora in 17 volumi e numerosi tomi, è articolato, per quanto riguarda la distribuzione del materiale, secondo un criterio geografico. Le iscrizioni, concernenti a) Pompei, Ercolano e Stabia, sono riunite nel vol. IV (riservato solo alle iscrizioni dipinte o graffite, comprese le tavolette cerate); b) la Gallia Cisalpina, nel V; c) Roma, nel VI e XV (dedicato all'*instrumentum*); d) il *Latium Vetus*, nel XIV; e) Calabria, Apulia, Samnium, Sabina, Picenum, nel IX; f) Bruttium, Lucania, Campania, Sicilia, Sardinia, nel X; g) Aemilia, Etruria, Umbria, nell'XI; h) la Spagna, nel II; i) le province orientali e l'illirico, nel III; l) la Britannia, nel VII; m) l'Africa, nell'VIII; n) la Gallia Narbonense, nel XII; o) le altre Gallie e la Germania, nel XIII. Sono stati pubblicati (e continuano

ad essere ancora pubblicati) fascicoli di supplemento con le nuove scoperte, si che il *CIL.* viene continuamente aggiornato. Si sottraggono al criterio geografico: il vol. I, del 1863, che contiene le iscrizioni piú antiche (sino al 44 a. C.), edite dal Mommsen, nonché i calendari e i fasti, editi dallo Henzen (di questo volume è in corso di pubblicazione, dal 1918, una nuova edizione aggiornata); il vol. XVI, contenente i diplomi militari; il vol. XVII, di cui è apparso un primo fascicolo dedicato alle pietre miliari.

Possono considerarsi supplementi al *CIL.*: i nove volumi della *Ephemeris epigraphica* (1872-1913), contenente però anche articoli e dissertazioni di epigrafia romana; il fascicolo *Corporis Inscriptionum Latinarum supplementa Italica* edito dal Pais (1888), contenente *addenda* al vol. V del *CIL.*; le *Inscriptions latines de Gaule (Narbonnaise)*, cur. Esperandieu (1929); le *Antike Inschriften aus Jugoslavien 1. Noricum und Pannonia superior*, cur. Hoffiler e Saria (1938), aggiornate ora da A. e J. Sasel, *Inscriptiones Latinae quae in Jugoslavia inter annos MCMXXI et MCMLX repertae et editae sunt* (1963); le *Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc)*, cur. Cagnat, Merlin, Chatelain (1923); *The Inscriptions of Roman Tripolitania*, cur. Reynolds e Ward Perkins (1952; un supplemento, a cura sempre di Reynolds, è in *Papers Brit. School Rome*, 1955); le *Inscriptions latines du Maroc*, cur. Chatelain (1942); le *Inscriptions latines de l'Algerie*, cur. Gsell e Pflaum (1922-76); le *Inscriptions latines de la Tunisie*, cur. Merlin (1944); *The Roman Brick-stamps not published in vol. XV-1 of the «Corpus Inscriptionum Latinarum»*, cur. Bloch, in *Harvard Studies in Class. Phil.* 1947 (= rist. 1967); le *Inscriptions du port d'Ostie*, cur. Thylander (1952); *l'Epigrafia jurídica de la España romana*, cur. D'Ors (1953); le *Inscriptiones Italiae* (vari voll. dal 1931); il vol. *CIL. Auctarium. Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae. Imagines*, cur. Degrassi (1965); i *Supplementa Italica* (dal 1981; finora 11 voll.).

(b) Il *Corpus Inscriptionum Graecarum (CIG.)*, s'iniziò nel 1815 e consta di quattro volumi (pubblicati tra il 1828 e il 1859) cui si aggiunse nel 1877 un indice. Le iscrizioni contenute nel *CIG.* si trovano raggruppate secondo un criterio geografico e ciascuna è illustrata da un ampio commento.

Non era ancora terminata la pubblicazione del *CIG.*, che nuovi studi e nuove scoperte sollecitarono la pubblicazione (avvenuta tra il 1873 e il 1888) di un nuovo corpus, il *Corpus Inscriptionum Atticarum (CIA.)*. Ma anche la nuova opera apparve inadeguata all'incalzare dei ritrovamenti ed alle nuove esigenze scientifiche. Fu perciò che nel 1902 il Wilamowitz-Möllendorf diede il via ad una raccolta in cui confluirono le parti già elaborate nelle edizioni precedenti: le *Inscriptiones Graecae (IG.)*. In questo corpus le iscrizioni sono accompagnate da un brevissimo commento e sopra tutto da uno scrupoloso apparato critico, da ampie introduzioni ai singoli volumi, ricche di notizie topografiche, storiche ed archeologiche, utili all'inquadramento delle iscrizioni delle singole città o delle singole regioni.

Delle *Inscriptiones Graecae* è in corso la pubblicazione di una piú agile *editio minor*, anch'essa in vari volumi. In rist. anastatica (1964) sono le *Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes*, cur. Cagnat, 3 voll. (il II mai pubbl.; 1901-27); con traduzione e commento sono i testi della *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, cur. Daresté, Haussoullier, Reinach, 2 voll. (1891-1904; rist. 1965).

(c) Sono stati, inoltre, redatti degli utilissimi florilegi di epigrafi latine. Tra questi il piú importante è quello del Dessau, *Inscriptiones Latinae selectae (ILS.)*: 3 voll., 1892-1916; rist.⁵ 1997). Le epigrafi sono raccolte per argomento e nell'ambito di ciascun argomento sono disposte cronologicamente. Per le iscrizioni repubblicane è di particolare rilievo la silloge di Degrassi, *Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae (ILLRP.)*; 2 voll. 1963-5; 1972²).

Per un quadro generale di tutta la materia, si cfr.: Susini G., *Il lapicida romano* (1968); *Enciclopedia Cambridge di archeologia* (tr. it. 1981); Calabi Limentani I., *Epigrafia latina* (1991); Cagnat R., *Cours d'épigraphie latine*⁴ (1914; rist. 1964); Susini G., *Epigrafia romana* (1982); Meyer E., *Einführung in die lateinische Epigraphik*³ (1991); Walser G., *Römische Inschriftkunst*², (1993); Purpura G., *Diritto, papiri e scrittura* (1995). Rassegne periodiche sul materiale di interesse giuridico nella rivista *SDHI*. Periodico specializzato *L'année épigraphique* (dal 1888, cit. AE.).

283. Segue. Il materiale documentario. — Il materiale documentario è costituito da documenti scrittori antichi, usualmente distinti in papiri, pergamene, tavolette cerate e *ostraka*. Ma si avverta che sono giunti sino a noi anche altri materiali utilizzati nell'antichità per scrivere: dall'Egitto, ad esempio, ci sono pervenuti documenti scritti su stoffe, sulle bende delle mummie e simili.

(a) I «papiri» (*papyri* o *chartae*) erano estratti dal midollo del fusto di una pianta palustre assai diffusa in Egitto, particolarmente nella regione del Delta del Nilo, e conosciuta anche in Etiopia e in Palestina (nonché oggi in Sicilia, dove è stata importata nel sec. X d. C. dagli Arabi).

Dividendo il midollo in pezzi orizzontali e ricavando da questi pezzi, dopo la scortecciatura, sottili strisce in senso verticale, si componevano dei fogli (cd. collemi) incollando prima le strisce l'una accanto all'altra, in un primo strato, e sovrapponendo e incollando poi sul primo strato un secondo strato di strisce correnti in senso normale a quelle dello strato inferiore. I fogli erano, a loro volta, incollati fra loro l'uno dopo l'altro (avendo cura che le fibre ne fossero tutte orientate parallelamente) fino a formare uno striscione di una certa lunghezza, che si arrotolava in un *liber* (o *volumen* o *tomos*) intorno ad un bastoncino ligneo fissato al termine dell'ultimo foglio e denominato *umbilicus*. Il primo collemma del rotolo (*protocollum*), anziché avere le fibre orizzontali all'interno, le aveva all'esterno ed era utilizzato per la indicazione sommaria del contenuto del rotolo.

Quanto all'inchiostro, si ricorreva normalmente al nerofumo misto a gomma (*atramentum*) ed eccezionalmente (sopra tutto per il protocollo) al rosso: la scrittura era operata mediante un giunco o mediante una cannuccia intinta nell'inchiostro.

Ricchissimo di papiri greci, latini e demotici (questi ultimi così chiamati perché redatti nell'antica lingua e grafia delle popolazioni egiziane del periodo greco-romano) è l'Egitto (che fu provincia romana sin dal 30 a. C.), ove il clima secco ne ha favorito la conservazione. Ma si trovano numerosi papiri anche in altre zone dell'Africa Settentrionale e dell'Asia minore, nonché in qualche biblioteca reperita in Italia (tra cui è celebre quella della «Villa dei papiri» ad Ercolano).

(b) Le «pergamene» (*membranae*) erano ottenute, sin dai tempi più antichi, attraverso la raschiatura e la concia delle pelli di animali e su di esse si scriveva allo stesso modo che sui papiri. Il termine di pergamena va ricollegato al fatto che nei primi decenni del sec. II a. C. Eumene re di Pergamo, volendo creare una biblioteca che rivaleggiasse con quella famosa di Tolomeo VI re d'Egitto, fu da quest'ultimo ostacolato mediante un «embargo» sulla esportazione a Pergamo dei papiri egiziani: il che indusse Eumene a potenziare e perfezionare la produzione di *membranae* nel suo paese.

Usate dapprima in rotoli come i papiri, le pergamene passarono, in periodo postclassico, ad essere largamente usate in fogli ripiegati in quattro (*quaterniones*) e legati insieme sul margine sinistro, in modo da formare un *codex* a imitazione dei polittici. Gran parte di esse sono pervenute sino a noi attraverso le biblioteche medioevali e in virtù della circostanza che si ritenne di poterle utilizzare per ulteriori scritture, cancellando sommariamente le tracce delle scritture originali (palinsesti o *codices rescripti*). L'interesse dei moderni per l'antichità ha fatto sí che, con sistemi che non sono stati in passato sempre acconci, si sia fatta rivivere in questi palinsesti la *scriptura prior*: del che ricorderemo un esempio insigne parlando dei manoscritti delle *institutiones* di Gaio (n. 304).

(c) Le «tavolette cerate» (*tabulae ceratae, cerae, déltoi, pínakes*) erano tavolette lignee rettangolari, di formato piuttosto piccolo (in genere cm. 12/15 x 10/12), che venivano lievemente scavate su una o, piú di rado, su ambedue le facce in modo da poterle ricoprire di cera (generalmente nera): per scrivervi si incideva il piano di cera con un bastoncino acuminato (*stilus*).

Unite in una serie di due o piú, le tavolette formavano dei «polittici» (cioè dittici, trittici ecc.) ed erano tenute insieme da una cordicella che, passando attraverso dei fori praticati su uno dei lati lunghi, permetteva la formazione di un libricino, cui si dava usualmente anche il nome di *codex* (da *caudex*, pezzo di legno) o di *codex pugillaris* (codice che poteva essere tenuto in un pugno).

Il testo di un dittico era scritto sulle facce cerate (la seconda e la terza) poste all'interno del *codex*, mentre le facce esterne (cioè la prima e l'ultima) erano non cerate e ricoperte da una scrittura ad inchiostro (cd. *scriptura exterior*) con la quale, per comodità di consultazione, si riproduceva il contenuto della *scriptura interior*. Un *SC. Neronianum adversus falsarios* (n. 303) dispose che i documenti relativi ad atti *inter vivos* dovessero essere redatti in modo che l'originale costituito dalle due pagine di *scriptura interior* (pag. 2 e 3) fosse legato con un triplice giro di spago passante per due fori mediani (uno in alto e l'altro in basso) e sigillato sulla pag. 4, ove erano anche elencati i testimoni dell'atto; la copia costituita dalla *scriptura exterior*, che restava leggibile per la consultazione, nei trittici era contenuta nella pag. 5, cerata, mentre nei dittici era scritta ad inchiostro sulle pagine esterne, 4 ed 1.

Le tavolette tuttora conservate (provenienti principalmente da Pompei, da Ercolano e dalla Transilvania: n. 303) sono molto poche sia per la difficile conservazione del legno, sia perché il materiale, già reperito in cattivo stato, continua a degradarsi nei luoghi di raccolta (per esempio nei musei). La loro conoscenza è prevalentemente affidata ad apografi, cioè a copie fatte a mano con maggiore o minore precisione, oppure (piú di recente) a fotografie.

(d) Gli «*ostraka*» erano cocci di vasi o di anfore di terracotta graffiti nella parte convessa per brevi annotazioni (o, nelle pubbliche votazioni, per indicare il nome del candidato prescelto).

(e) Le edizioni di documenti greci e latini (anche non giuridici) si citano indicando di solito o la località di provenienza dei documenti stessi, o quella in cui sono attualmente conservati, o il nome del personaggio antico cui si riferiscono, o lo studioso o l'istituzione culturale da cui sono state curate le edizioni, o combinando variamente le dette caratteristiche. Per motivi di brevità si è introdotto l'uso di sigle, come, ad esempio: *P. Aberd.* (= *Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraca in the Possession of the University of Aberdeen*, cur. E. G. Turner, Aberdeen 1939); *B.G.U.* (= *Aegyptische Urkunden aus den kgl. Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, 4 voll. litogr. in fol., 1895-1912, voll. V-XV a stampa, in 8°, 1919-83); *P. Oxy.* (= *The Oxyrhynchus Papyri*, voll. 1-17

cur. B. P. Grenfell, A. S. Hunt e altri, 1898-1927, voll. 18-55 cur. E. Lobel, Ch. Roberts e altri, 1941-90); *O. Amer.* (= *Greek Ostraca in America*, cur. E. J. Goodspeed, in *American Journ. of Philologie* 1904, cit. anche *AJPH.*).

Per un ricco elenco delle principali edizioni di papiri ed *ostraka* rinviamo, comunque, a E. G. Turner, *Papiri greci* (tr. dall'ingl. di M. Manfredi e L. Migliardi Zingale, 1984), 179 ss., che è aggiornato sino al 1983. Un «corpus» dei papiri latini è *CPL.* (= *Corpus papyrorum latinarum*, cur. R. Cavenaile, 4 voll., 1958-59). Per i numerosi reperimenti successivi (e così sia detto anche con riguardo alle tavolette cerate) bisogna far capo alle relative edizioni, alle rassegne contenute in alcune riviste giuridiche (sopra tutto *SDHI.*), ed alle notizie fornite dal *Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Aegypten* (dal 1915) e dai periodici specializzati, quali: *Aegyptus. Rivista italiana di Egittologia e di Papirologia* (Milano, dal 1920; cit. anche *AE.*); *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete* (Leipzig, dal 1900; cit. *AP.*); *Byzantion. Revue internationale des études byzantines* (Paris, dal 1924; cit. *BYZ.*); *Byzantinische Zeitschrift* (Leipzig, dal 1892; cit. *BZ.*); *Chronique d'Égypte. Bulletin périodique de la Fondation Reine Elisabeth* (Bruxelles, dal 1925; cit. *Chron. d'Ég.*); *Études de papirologie* (Le Caire, dal 1932; cit. *Ét. Pap.*); *Journal of Juridic Papyrology* (Warszawa, dal 1946; cit. *JP.*). È ora disponibile la *Electronic Bibliographie Papyrologique* (1993), versione IBM-comp. e MAC della *Bibl. Papyr.* (Bruxelles, dal 1932).

Nel *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluss der griechischen Inschriften, Ausschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Aegypten*, cur. Preisigke e Kiessling, voll. I, II (*Wörterbuch*), vol. III (*Besondere Wörterliste*), Heidelberg-Berlin 1924-31, si citano, per ciascuna parola, tutti i luoghi che la contengono. Va pure ricordato l'*Heidelberger Konträrindex der griechischen Papyrusurkunden*, cur. O. Gradenwitz, F. Bilabel e altri (Berlino, 1931) dove, allo scopo di facilitare l'integrazione dei termini monchi nella parte iniziale, le parole sono ordinate alfabeticamente muovendo non dal principio di ciascuna ma dalla fine. A questo fa da completamento, per i termini giuridici greci, il *Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache*, cur. Kretschmer (Göttingen 1944).

Per un quadro generale di tutta la materia, si v.: O. Montevecchi, *La papirologia*² (1988); P. Rück (cur.), *Pergament. Geschichte, Struktur, Restaurierung, und Herstellung heute* (1991); L. Migliardi Zingale, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*² (1994); H. A. Rupprecht, *Kleine Einführung in die Papyruskunde* (1994). Utile l'antologia di L. Mitteis, U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 4 voll. (1912; rist. 1963).

284. Le fonti secondarie in senso atecnico. — Le fonti secondarie in senso atecnico del diritto romano, delle quali abbiamo a suo tempo fornito la nozione e sottolineato l'elasticità del concetto (n. 13), costituiscono il bagaglio di gran lunga più voluminoso di notizie con cui il romanista è tenuto a fare i conti. Si tratta di una massa ingente di scritti, sopra tutto in lingua latina e greca, che, si ricordi, del diritto romano non intendono riferire in senso tecnico, ma che fanno comunque cenno di esso esplicitamente o implicitamente o che, in ogni caso, anche se ad esso non si riferiscono nemmeno per implicito, esprimono pur sempre, più o meno vivacemente, le caratteristiche di un ambiente del quale il diritto romano era elemento costitutivo.

Trascurare le fonti secondarie atecniche nel lavoro di ricerca romanistica sarebbe, ciò posto, colpevole ed esporrebbe la ricostruzione storica al pericolo

di gravi inesattezze. Ma è umano che il romanista, preso com'è dai già molti problemi delle altre fonti cui deve far capo, spesso si trovi ad incorrere proprio in questa colpa, anche (sia detto a sua parziale giustificazione) per effetto delle peculiari difficoltà di analisi che le fonti non tecniche, ciascuna a suo modo, comportano. Da qui l'esigenza, oggigiorno sempre più sentita, di studiare il diritto romano su basi interdisciplinari, cioè con l'ausilio vivo di tutti gli specialisti che occorrono per individuarlo nel quadro poliedrico della civiltà storica di cui esso è espressione. Il che, peraltro, è assai più facile a dirsi che non a farsi, stante anche la riluttanza che alla cooperazione manifestano le personalità spesso eccessivamente individualistiche degli studiosi.

In attesa che questo auspicabile avvenire si concreti, i romanisti, chi più chi meno, fanno quel che possono, cioè, in verità, piuttosto poco. Anche se non mancano alcune panoramiche generali (ma alquanto epidermiche) e alcuni studi più approfonditi (ma ristretti), la letteratura non giuridica è lasciata sostanzialmente da parte. La bibliografia in proposito è comunque raccolta e riassunta, anno per anno, nella rivista *L'année philologique* (APH., dal 1923).

In questa sede riteniamo opportuno far cenno all'apporto che, per comune riconoscimento, sono in grado di darci (e solo in piccola parte ci hanno forse finora fornito) taluni generi letterari ed autori latini e greci, a cominciare da Cicerone.

285. Segue. Cicerone. — M. Tullio Cicerone (106-43 a. C.) occupa, per verità, un posto intermedio tra le fonti tecniche e quelle atecniche del diritto romano. Giurista egli non fu e non asserì mai di esserlo (anche se nei suoi propositi vi fu quello, forse mai realizzato, di scrivere un'opera *de iure civili in artem redigendo*), ma conoscitore, pur se non sempre profondo, di diritto pubblico e privato egli certamente lo fu, sia in connessione con l'attività politica e di avvocato che largamente esercitò, sia in connessione con i suoi vasti interessi di carattere retorico e di carattere filosofico. Il molto che ci è pervenuto di lui, dei moltissimi scritti che egli lasciò, va quindi tenuto in particolare considerazione dal giusromanista, pur se occorre di volta in volta procedere ad una attenta e difficile valutazione dei motivi di ordine personale, politico, curialesco, speculativo, o anche di disinformazione o di disinteresse per l'esatta informazione, i quali possono aver indotto Cicerone a darci una notizia giuridica non del tutto (o, in qualche caso, per niente affatto) attendibile.

(a) Gli scritti ciceroniani sogliono essere normalmente distinti in quattro gruppi: a) quello delle lettere; b) quello delle opere retoriche; c) quello delle opere filosofiche; d) quello delle orazioni politiche e giudiziarie. Senza fermarci sulle lettere (all'amico Attico, a M. Bruto, al fratello Quinto, ad amici e congiunti, cioè a *familiares* vari), che costituiscono già di per sé una miniera ricchissima e fittamente esplorata di informazioni, daremo qualche cenno relativamente agli altri gruppi, con particolare riguardo a quello delle orazioni. Solo va aggiunto, a proposito delle lettere, che della raccolta fanno parte anche varie epistole non redatte da Cicerone, ma a lui spedite dai suoi corrispondenti e che tra queste ultime figura una famosissima epistola (secondo alcuni apocriфа) del fratello Quinto: epistola, anche nota come *Commentariolum petitionis* (piccola guida del candidato alle elezioni), nella quale Quinto (o chi per lui)

spiega tra il serio e il faceto, nell'imminenza delle elezioni consolari del 64 a. C., tutta una serie di espedienti non precisamente corretti cui è consigliabile che Cicerone ricorra per conquistarsi il favore degli elettori.

(b) Numerosi riferimenti al diritto arcaico ed a quello preclassico si trovano nelle opere retoriche e, in particolare, nei due libri giovanili «*De inventione*» (risalenti, press'a poco, alla stessa epoca in cui venne scritta, probabilmente da Cornificio, la *Rhetorica ad Herennium*) e nei libri dei *Topica*. Tali riferimenti per lo storico del diritto romano sono preziosi sopra tutto per i nessi con opere giuridiche dell'età repubblicana: si pensi, ad esempio, alla probabile derivazione del materiale contenuto nei *Topica* da Quinto Mucio Scevola o da Trebazio Testa. In queste e nelle altre opere retoriche (*Partitiones oratoriae*, *De oratore*, *Brutus*, *Orator*, *De optimo genere oratorum*) Cicerone sostiene (e in parte dimostra) che l'oratore deve essere un valido conoscitore di filosofia, storia, diritto e psicologia per poter parlare di ogni argomento con autorità e consapevolezza.

(c) Delle opere filosofiche ciceroniane, oltre a quelle (*Paradoxa stoicorum*, *Academica*, *De finibus bonorum et malorum*, *Tusculanae disputationes*, *De natura deorum*, *De senectute*, *De divinatione*, *De fato*, *De amicitia*, *De officiis*) di argomento gnoseologico, etico e teologico (ma non per questo prive di interesse per lo storico del diritto: si pensi qui alle discussioni, nei due libri *de officiis*, sull'utile e l'onesto), meritano particolare menzione il *De re publica* e il *De legibus*, scritti negli anni della maturità. Nel primo, in forma di dialogo, viene trattato il problema del miglior assetto di governo, che secondo l'autore è quello di Roma, ove le tre forme (monarchica, aristocratica e democratica) non si succedono l'una all'altra perpetuamente per una serie di reazioni a catena (secondo la concezione polibiana), ma sono sapientemente temperate nei tre poteri, rispettivamente, dei consoli, del senato e delle assemblee popolari. Guardando al futuro, poi, Cicerone auspica l'avvento di un *princeps* illuminato, di un sommo moderatore (*tutor et procurator rei publicae*) che salvi le istituzioni repubblicane ormai vacillanti. Nel *De legibus* (dialogo connesso col *De re publica*, proprio come i Νόμοι di Platone riprendevano e completavano il discorso della Πολιτεία) Cicerone, dimostrato che il diritto non si fonda sulle opinioni degli uomini ma su una legge naturale identificabile con la mente divina ordinatrice di tutto l'universo, presenta un vasto schema di leggi ideali, scritte imitando lo stile arcaico delle XII Tavole o comunque dei tempi più antichi, ed infine discute dell'antichità delle magistrature e dei doveri dei cittadini.

(d) Qualche parola in più meritano le orazioni, le quali possono essere suddivise in politiche (con larghe aperture sugli aspetti costituzionali, religiosi e amministrativi dell'ordinamento statale romano) e giudiziarie (con molti particolari in materia di repressione criminale e, talune, in materia di *ius privatum*).

Orazioni politiche furono: quella *pro lege Manilia de imperio Cn. Pompei* (n. 82), pronunciata da *praetor* nel 66 a. C.; quelle *de lege agraria* (in numero di tre), con le quali portò avanti con successo la *dissuasio* di una riforma agraria proposta nel 65 dal tribuno Servilio Rullo; le quattro pronunciate in senato, da console, tra l'8 novembre e il 5 dicembre del 63, contro L. Sergio Catilina e i suoi amici, ai quali irrogò, senza regolare processo, la condanna a morte (n. 82); quella *pro L. Cornelio Sulla* (un omonimo del grande dittatore), pronunciata nel 62 per difenderlo dall'accusa di complicità con Catilina; quelle pronunciate dopo diciotto mesi di esilio procuratogli da Clodio (n. 132), sulla fine del 57, per ringraziare il senato e il popolo che lo avevano richiamato (*post reditum in senatu e ad populum*), nonché per riottenere la casa sul Palatino (*de domo sua ad pontifices*); quella con cui ritorse contro l'implacabile Clodio, nel

56, un responso degli aruspici (*de haruspicum responso*); quella con cui sostenne in senato, sempre nel 56, che si dovesse prorogare a Cesare il governo delle Gallie (*de provinciis consularibus*: n. 82); quella pronunciata in senato, nel 55, a titolo di replica e di invettiva contro il console Pisone (*in Pisonem*); quelle pronunciate tra il 46 ed il 44 per ottenere la benevolenza di Cesare a favore di tre personaggi (*pro M. Claudio Marcello, pro Q. Ligario, pro rege Deiotaro*); le quattordici indirizzate tra il 44 e il 43 contro M. Antonio, note col titolo di *Philippicae* (n. 83).

Orazioni giudiziarie di argomento criminalistico furono: quella *pro Sex. Roscio Amerino* (80 a. C.; accusa di *parricidium* inserita in un losco tentativo di sottrarre il patrimonio a questo nobile cittadino umbro di Ameria: n. 42); quelle, accuratamente preparate nel 70 a. C., per ottenere la condanna *de repetundis* (n. 137) di C. Cornelio Verre, che era stato avidissimo *pro praetor* in Sicilia (in realtà, Cicerone, dopo avere a fatica ottenuto di essere lui e non un compare di Verre, C. Cecilio, l'*accusator* dell'ex-magistrato, pronunciò la sola *actio prima in Verrem*, conseguendo il risultato di una fissazione di udienza a breve termine; dato che Verre, vista la mala parata, si allontanò da Roma in esilio, non vi fu bisogno di passare alle altre cinque orazioni che Cicerone aveva predisposte e che a noi sono comunque pervenute nella redazione scritta); quella *pro M. Fonteio* del 69 (orazione, questa, in difesa di un magistrato concussionario, ex-governatore della Gallia Narbonensis, non molto diverso da Verre); quella *pro Cluentio Habito* (66 a. C.: accusa di veneficio); quella *pro C. Rabirio perduellionis reo* del 63 (una vera e propria montatura politico-giudiziaria contro Rabirio, accusato dell'antichissima *perduellio*, in un processo ricostruito sui modelli arcaici, per aver ucciso circa quaranta anni prima, nel 100 a. C., il tribuno Saturnino: n. 42 e 44); quella *pro L. Murena*, pronunciata da console nel 63 per difendere Murena dall'accusa di *ambitus* promossa contro di lui da Servio Sulpicio Rufo (n. 154) e da M. Porcio Catone (n. 82) e per evitare che, annullandosi le elezioni consolari che avevano favorito Murena, rispuntasse come candidato alla massima magistratura l'aborrito Catilina; quella *pro A. Licinio Archia poeta* del 62, per difendere questo poeta, oriundo di Antiochia, dall'accusa di aver usurpato la cittadinanza romana; quella *pro L. Valerio Flacco* del 59 (*crimen repetundarum*); quella *pro P. Sestio* del 57 (*crimen ambitus* e *crimen vis*); quella *pro M. Caelio Rufo* del 56 (una complessa faccenda di violenza, di sacrilegio e di veneficio); quella *pro L. Cornelio Balbo* del 56 (questione di cittadinanza); quella *pro Cn. Plancio* del 54 (*crimen sodalitorium*); quella *pro M. Aemilio Scauro* del 54 (malversazioni nel governo della Sardegna); quella *pro C. Rabirio Postumo* del 54 (fatti di concussione); quella *pro Milone* del 52 (difesa, non coronata da successo, di un torbido sostenitore degli ottimati per l'uccisione di Clodio in una rissa).

Orazioni giudiziarie di argomento privatistico furono, infine: quella *pro P. Quinctio* dell'89 a. C. (avversario S. Nevio; si tratta di una controversia nata da una *sponsio praeiudicialis*, susseguente alla immissione di Nevio nei beni di Quinzio); quella *pro M. Tullio* forse del 71 (avversario P. Fabio, in un processo davanti a *recuperatores*, con eventuale pena fino al quadruplo del danno, il quale, nel caso in questione, sarebbe avvenuto con dolo [appunto, si discute di esso] da parte di alcuni schiavi di Fabio); quella *pro A. Caecina* del 69 o del 68 (avversario S. Ebulzio: ci si muove nell'ambito di una vertenza possessoria di fronte a *recuperatores*, i quali devono stabilire se Ebulzio abbia o non ottemperato ad un interdetto pretorio); quella *pro Q. Roscio comoedo* del 67 o 66 (avversario C. Fannio, in una intricata vicenda processuale articolata in più *actiones*, che, nel momento testimoniato dalla orazione, appare relativa al man-

cato versamento da parte di Q. Roscio d'una quota residua di debito a favore di C. Fannio Cherea). Tutte orazioni dei primi tempi dell'attività curialesca di Cicerone, delle quali non è facile segnalare in poche parole i problemi trattati.

286. Segue. La storiografia pre-augustea. — L'utilità degli scritti degli antichi storiografi di Roma è sopra tutto notevole per la ricostruzione del «diritto pubblico» romano, le cui vicende sono intimamente connesse con quelle della cd. «storia politica».

Tale utilità è per noi tanto maggiore, in quanto singolarmente scarse, e scarne sono, in materia di assetto costituzionale e amministrativo, le fonti di cognizione in senso tecnico di cui disponiamo. Da un lato può avere influito su ciò il fatto che i giureconsulti romani non molto si occuparono degli alti problemi della struttura dello stato, attenendosi di preferenza al filone essenzialmente «privatistico» segnato dal *ius civile* e dai suoi complementi normativi. Dall'altro lato, deve riconoscersi il suo peso alla circostanza che Giustiniano I non ebbe eccessivo interesse a tramandare, attraverso la compilazione dei *Digesta* (che costituiscono i quattro quinti di quanto ci è pervenuto delle opere giurisprudenziali romane), gli scritti relativi al vecchio e superato diritto pubblico dei tempi della repubblica nazionale e di quella universale.

Purtroppo non è nemmeno possibile riporre cieca fiducia nelle opere antiche di storiografia politica. Non può non tenersi presente, difatti, che gli antichi concepirono gli scritti storiografici essenzialmente come lavori di retorica e di stilistica e che, pertanto, anche a prescindere da casi accertati di tendenziosità, è sempre necessaria molta cautela nell'utilizzare notizie, che quasi mai furono, a loro tempo, accertamente e sufficientemente vagliate da chi le raccolse e si preoccupò di tramandarle. Cfr. *Historicorum Romanorum Reliquiae*, cur. H. Peter 1² (1914), 2 (1906), ried. con bibl. aggiornata cur. Kroymann (1967); Malcovati, *Oratorum Romanorum fragmenta. Liber rei publicae* 1⁴ (1976).

Prima del III sec. a. C., se non è ancora possibile parlare in Roma di storiografia, bisogna tuttavia osservare che già si raccoglievano i materiali che gli annalisti prima e gli storiografi poi avrebbero ampiamente utilizzati. Gli inizi della registrazione scritta dei principali avvenimenti interessanti la comunità si fanno risalire ad una consuetudine sacerdotale per cui, ogni anno, almeno dal 400 a. C., il *pontifex maximus* faceva esporre una *tabula dealbata* su cui erano segnati i nomi dei consoli e degli altri magistrati dell'anno, gli avvenimenti memorabili, oltre all'indicazione dei giorni fasti e nefasti. La tradizione vuole che le tavole siano andate distrutte nell'incendio gallico (387 a. C.?) e siano state ricomilate a cura dello stesso collegio pontificale: furono utilizzati anche documenti di provenienza diversa, quali i *libri lintei* (cioè scritti su lino) e i registri di altri collegi sacerdotali (*commentarii*), oltre alle cronache dedicate dai patrizi alle gesta degli antenati. Questo materiale, unito alla tradizione orale delle leggende relative ai tempi arcaici di Roma, fu rifiuto negli *Annales maximi*, redatti sotto il pontificato massimo di P. Mucio Scevola (130-115 a. C.; n. 80, 153). Sul punto v. anche *infra* n. 294.

Solo pochi frammenti ci sono pervenuti delle opere degli annalisti dei sec. III-I a. C., che esposero le vicende di Roma dalle origini, inizialmente adottando come lingua il greco, con l'intento di far conoscere le glorie patrie anche

al di là dell'ambito del romanesimo. Essi non disposero di alcuna fonte degna di fede per il periodo piú antico, il che li portò ad abusare della leggenda. La mancanza di senso critico che è stata sempre ascritta agli annalisti si spiega col fatto che non ci troviamo ancora di fronte ad una scienza autonoma, ma piuttosto ad un mezzo di propaganda politica. Non può pertanto considerarsi una coincidenza pura e semplice il fatto che i primi annalisti, Fabio Pittore e Cincio Alimento, parteciparono attivamente alla vita politica. A questi nomi vanno aggiunti quelli di L. Calpurnio Pisone, di Celio Antipatro (cui si deve la narrazione ben documentata, anche se enfatica, della seconda guerra punica) e di Valerio Anziate (le cui storie, in 75 libri, sono però caratterizzate da un'evidente partigianeria anche familiare). Le loro cronache furono largamente sfruttate dagli storiografi posteriori.

Opera assai piú obbiettiva, sebbene condotta in maniera schematica (*capitulatim*), scrisse Marco Porcio Catone, il Censore (234-149 a. C.). Le sue *Origines*, in sette libri, sono notevoli per l'allargamento delle notizie storiche: Catone, infatti, fu il primo a trattare dell'origine di tutte le città d'Italia, comprese quelle della Gallia Cisalpina. Da uno dei pochi frammenti pervenuti appare il suo metodo, che rifiuta il cronachismo degli *Annales maximi* ed è volto a scegliere gli eventi piú significativi e storicamente esemplari. Nelle *Origines* mancavano gli stessi nomi di persone eminenti nel campo politico e militare, poiché l'autore si proponeva soltanto di tramandare ai posteri il ricordo delle gesta degli antichi.

L'agitato periodo di crisi della repubblica democratica è ritratto dal vivo nei *Commentarii de bello Gallico*, in sette libri, e in quelli *de bello civili*, in tre libri, di uno dei protagonisti, C. Giulio Cesare (100-44 a. C.): il titolo «*Commentarii*» sembrerebbe annunciare dei rapporti appena elaborati. In realtà poi ci si trova di fronte alla costruzione, minuziosamente calcolata, di un'apologia personale in cui la verità e il falso sono sapientemente mescolati.

Contemporaneo di Cesare fu C. Sallustio Crispo (86-35? a. C.), autore del *Bellum Catilinae*, del *Bellum Jugurthinum* e delle *Historiae*. Il suo valore di storico è grande, nonostante le sue tendenze antisensorie e la sua concezione pessimistica della storia.

Con Cesare e Sallustio ebbe inizio la vera storiografia latina, ma, già un secolo prima di loro, della storia romana si era occupato con rimarchevole profondità Polibio di Megalopoli, il fondatore della storiografia pragmatica. Nato alla fine del sec. III e deportato nel 168 (o nel 167) come ostaggio a Roma, divenne amico di Scipione Emiliano e di altri illustri personaggi del tempo. Dei suoi 40 libri di *Istoriai* ci sono pervenuti solo i primi cinque ed alcuni frammenti degli altri. L'opera di Polibio si propone il grandioso disegno di rappresentare l'ascesa di Roma alla signoria mondiale, nel quadro di un'esposizione storico-universale che trova la sua spiegazione nel fatto che all'epoca di Polibio i Romani avevano riunito con la forza delle armi l'intero mondo mediterraneo. Dopo la narrazione degli avvenimenti romani e greci dal 264 al 220, il racconto polibiano si spingeva sino al 144 a. C. L'esposizione non è ispirata né dal rimpianto per l'indipendenza della sua patria né dall'odio per i vincitori.

Tra gli autori del I sec. a. C. va, infine, ricordato Cornelio Nepote per le sue brevi monografie *De viris illustribus*, in almeno sedici libri, di cui rimane soltanto il *liber de excellentibus ducibus exterarum gentium* (utilizzabile per le biografie di Amilcare e di Annibale), piú le vite di Catone maggiore e di T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone. Primo modello d'un genere destinato a grande fortuna, il genere biografico, Cornelio non si propose di scrivere della

storia: intese esporre, con impegno moralistico e pedagogico, le *virtutes* dei personaggi. Tuttavia le notizie che egli ci fornisce sono notevoli per la gran copia di fonti che egli ha utilizzato, pur senza preoccuparsi di armonizzarle tra loro e di impiegarle criticamente.

287. Segue. La storiografia augustea e post-augustea. — Sempre con riguardo alle opere di storiografia, molto ricche (anche se non ricchissime) sono state l'età classica ed anche l'età postclassica.

Ai tempi di Augusto fiorì in Roma il patavino Tito Livio (59 a. C. - 17 d. C.), giustamente ritenuto il massimo storiografo della romanità, dal momento che seppe fondere i due precedenti generi (degli *annales* e delle *historiae*) nel disegno di un trattato di storia che abbracciasse l'intera vita dello stato romano dalla fondazione della città ai tempi del principato augusteo. I *libri ab urbe condita*, 142 di numero, incominciavano dalla mitica venuta di Enea in Italia e giungevano fino al 9 a. C., narrando gli avvenimenti anno per anno. Dell'opera non restano però che 35 libri (i primi dieci e quelli dal XXI al XLV), mentre il resto può essere approssimativamente ricostruito attraverso i sommari dei libri redatti in epoca alquanto posteriore (*periochae*). La storia di Livio, nazionalistica e patriottica, volle corrispondere all'ideale di rinnovamento propugnato da Augusto. Livio non si assunse il compito di vagliare criticamente il materiale immenso che ebbe a disposizione, ma si limitò ad attingere con parsimonia alle narrazioni degli annalisti e piuttosto preferì utilizzare con diligenza Polibio. Sarebbe ingiusto, peraltro, negargli una certa tendenza ad evidenziare la discutibilità di avvenimenti leggendari o anche di fatti contraddittoriamente documentati. Credere ciecamente alle sue numerose notizie di diritto costituzionale, come pur molti fanno, è, a nostro avviso, notevolmente ingenuo, anche se un fondo di verità (da ricostruire criticamente) il più delle volte non manca.

Contemporaneo di Livio fu Dionigi di Alicarnasso, che scrisse in greco una *Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία*, dalle origini all'inizio della prima guerra punica, di cui non restano che gli undici libri iniziali (che si spingono fino al 264 a. C.) ed un'epitome dei rimanenti nove. L'opera di Dionigi è una preziosa raccolta di estratti dagli annali ufficiali e dagli antichi autori latini sulle istituzioni, i costumi e la religione di Roma antica. Ma il difetto fondamentale sta nella preferenza accordata alla quantità delle notizie, spesso affastellate in modo totalmente acritico, ed in una stucchevole verbosità.

Pure molto importante è la storia universale, *Βιβλιοθήκη Ἱστορικὴ*, di Diodoro Siculo, pubblicata nel 30 a. C. Dei suoi 40 libri, che narravano le vicende romane dalle origini alle campagne di Cesare in Gallia, restano i primi cinque e quelli dall'undicesimo al ventesimo.

L'opera di Livio fu largamente sfruttata da molti storiografi posteriori, che tornarono a trattare gli argomenti da lui affrontati. Il campano Velleio Patercolo in due libri di *Historiae* tratteggiò sommariamente gli avvenimenti dalle origini al principato di Tiberio. Il greco Plutarco di Cheronea, autore di vite parallele di illustri personalità greche e romane, non si preoccupò eccessivamente di controllare l'esattezza dei pochi avvenimenti riportati: lo scrittore di Cheronea amò sopra tutto l'introspezione psicologica, il che costituisce un pregio e, ad un tempo, un limite dell'opera sua. Pure a Livio in gran parte attinse un erudito dell'età di Tiberio, Valerio Massimo, il quale scrisse nove *libri factorum et dictorum memorabilium*, che costituiscono una sorta di spezzettamento della storia romana e non romana in rubriche ad uso delle scuole di retorica del tempo.

Non mancarono, sotto il regime di Tiberio, storici anticonformisti. Basti qui ricordare il nome di Cremuzio Cordo, senatore di tendenze liberali, che vide bruciati i suoi *Annales* (dopo un processo intentatogli nel 25 da Seiano) per aver esaltato i cesaricidi.

Durante il principato piú liberale di Traiano la storiografia romana toccò la sua massima vetta con Cornelio Tacito (fine I sec. d. C.), incomparabile storiografo dell'età del principato, cui dedicò i sedici libri di *Annales*, da Tiberio a Nerone, e i quattordici libri (gli uni e gli altri non tutti conservati) di *Historiae*, da Galba a Domiziano. Tacito seppe, a differenza dei contemporanei, vagliare i fatti, discernendo i veri e verosimili dai falsi e inverosimili, e raccontare la verità senza adulazione e senza sdegno. Inoltre, merito suo sommo è l'aver tentato di spiegare l'ordine logico (*ratio*) e le cause (*causae*) degli avvenimenti: tentativo, a dire il vero, spesso visibilmente frustrato dalla intransigenza moralistica (talvolta confinante con l'insofferenza) nei confronti di molti personaggi.

A breve distanza seguì C. Svetonio Tranquillo (I-II sec. d. C.), che scrisse le biografie dei *principes* da Giulio Cesare a Domiziano. Nonostante l'abbondanza di aneddoti e la scarsa analisi delle cause degli avvenimenti, va particolarmente segnalata l'attendibilità di questo scrittore, che ricavò gran parte del materiale dagli archivi dell'imperatore (sotto Adriano egli fu titolare dell'ufficio *ab epistulis*).

Nelle epoche successive la storiografia romana decadde. Possono tuttavia essere utilizzati con giovamento, ai fini della ricostruzione storiografica delle istituzioni giuridiche romane, le opere che seguono: a) la storia romana di Appiano Alessandrino (II sec. d. C.), di cui rimangono squarci relativi alla crisi della repubblica: è da notare che Appiano non segue l'ordine cronologico, ma scrive come una serie di storie particolari di varî popoli; b) la storia (*Historiae Romanae*) del senatore greco Cassio Dione Cocceiano (il «Livio dei Bizantini»), che trattò tutte le vicende di Roma dai tempi mitici di Enea all'anno del suo secondo consolato (229 d. C.): dell'opera, in ottanta libri, ci sono pervenuti soltanto i libri dal XXXV al LX, che narrano gli avvenimenti dal 68 a. C. al 46 d. C., e gran parte dei libri LXXVIII e LXXIX, che riguardano gli anni 216-219 d. C.; gli altri libri ci sono noti attraverso i compendi di Giovanni Sifilino (sec. XI) e di Zonara (sec. XII); c) le biografie di imperatori, Cesari ed usurpatori da Adriano (117 d. C.) a Carino (285 d. C.), con una lacuna tra la fine di Gordiano III (244 d. C.) e gli inizi di Valeriano (253 d. C.), tradizionalmente attribuite a varî autori, i cd. *Scriptores historiae Augustae*: Elio Sparziano, Volcacio Gallicano e Trebellio Pollione avrebbero scritto ai tempi di Diocleziano, mentre altri (come Flavio Vopisco, Giulio Capitolino ed Elio Lampridio) apparterebbero all'età seguente; ma sulla identità degli *Scriptores historiae Augustae* la critica moderna ha sollevato seri dubbi e discussioni; d) il *Breviarum ab urbe condita* di Eutropio (IV sec.), che narra la storia di Roma dalla fondazione al 364 d. C.: si tratta di un compendio che attinge da varie fonti (epitome liviana, Svetonio, cronache imperiali ecc.), scritto in stile chiarissimo su richiesta dell'imperatore Valente, di cui Eutropio era epistolografo di corte; e) le storie (*Rerum gestarum libri XXXI*) dell'ultimo grande storico di Roma, Ammiano Marcellino, nato ad Antiochia di Siria il 330 d. C. e morto dopo il 395: narravano le vicende dell'impero partendo dalla morte di Domiziano (96 d. C.), epoca alla quale si era fermata la trattazione di Tacito (cui Ammiano si ricollega), e giungendo sino al 378 (morte di Valente); ma i primi tredici libri (con gli avvenimenti sino al 352 d. C.) sono andati perduti; f) la storia delle magistrature romane (*Περὶ αρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας*) di Giovanni Laurenzio il Lidio (Giovanni Lido), vissuto nel VI sec. d. C.: l'opera è preziosa per le fonti che l'autore ha utilizzato, sia pure con scarso senso critico.

288. *Segue. I grammatici, gli eruditi, i tecnologi.* — Fonti di grande interesse, ma di assai dubbia precisione, sono le opere dei poeti e dei comici. Ma, se anche è indispensabile, ai fini di ogni seria ricerca, prenderle tutte in attenta considerazione, è piuttosto raro che dalle notizie che esse forniscono si tragga sufficiente fiducia ai fini della ricostruzione storico-giuridica, e ciò anche quando (si pensi alla *Pharsalia* di Lucano) il loro scopo dichiarato è di rendere in poesia precisi avvenimenti o istituti storici. In particolare, per quanto riguarda le opere dei comici romani (Plauto, Terenzio), si pone il grave problema della effettiva rispondenza delle situazioni in esse descritte alla vita sociale e giuridica di Roma antica. Per talune di esse, infatti, è provata la corrispondenza, di massima, alla realtà socio-economica del mondo attico: realtà, nella quale erano fioriti i modelli cui gli autori romani (specie Plauto) si rifacevano.

Di gran lunga più attendibili sono le notizie (a volte vere e proprie testimonianze), peraltro poche e frammentarie, che vengono dagli scritti dei grammatici, degli eruditi, dei tecnologi.

(a) L'utilità dei grammatici latini deriva dalle citazioni letterali di leggi e frammenti di giureconsulti, che essi ci offrono allo scopo di dare esempi del linguaggio romano.

Possono essere particolarmente ricordati: M. Terenzio Varrone (116-36? a. C.), per i cinque libri rimasti del *De lingua latina*; Valerio Probo (I sec. d. C.), autore di un lessico delle abbreviazioni giuridiche (*Juris notarum seu de litteris singularibus liber*), di cui rimane traccia attraverso riferimenti altrui e due manoscritti: il ms. 326 di Einsiedeln, del X sec., e il ms. 4841 della Bibl. Naz. di Parigi; Pompeo Festo (II sec. d. C.), che scrisse un'opera *De verborum significatu*, la quale costituì un estratto di altro scritto dallo stesso titolo, composto da Verrio Flacco nel I sec. d. C. con materiale vario (n. 154); Paolo Diacono (VIII sec. d. C.), autore di un compendio del lessico di Festo, utile a noi perché del libro di Festo non ci è pervenuta che la seconda metà; Nonio Marcello (II o III sec. d. C.), autore di un'opera intitolata *Compendiosa doctrina per litteras*. Carattere archeologico e filologico ad un tempo vogliono avere i *Libri originum sive etymologiarum* di Isidoro, vescovo di Siviglia (VI-VII sec. d. C.): di essi il quinto è particolarmente dedicato alla materia giuridica, che viene, peraltro, trattata con straordinaria leggerezza. Qualche ausilio possono, infine, apportare i commenti e gli scolii grammaticali di Asconio Pediano (I sec. d. C.) e di altri anonimi (ad esempio, gli *Scholia Bobiensia*) alle opere di Cicerone, gli scolii di Acronio (II sec. d. C.) a Terenzio e ad Orazio, quelli di Pomponio Porfirione (III sec. d. C.) ad Orazio ed i commenti di Servio (IV sec. d. C.) a Virgilio.

(b) L'attendibilità degli eruditi deriva dallo stesso carattere delle loro opere, volte proprio al riferimento esatto di dati e notizie.

Vanno segnalati, fra gli altri: Plinio il Vecchio (I sec. d. C.), per la sua *Naturalis historia*, e Aulo Gellio (II sec. d. C.), autore di venti libri di *Noctes atticae*, che figurano composti in una campagna dell'Attica e riboccano di notizie e di citazioni affastellate insieme.

(c) I tecnologi si occupavano di diritto se ed in quanto questo potesse interessare di scorcio le materie da essi trattate.

Tra gli scrittori di agricoltura vanno citati ancora una volta Catone mag-

giore (n. 286), per il *Liber de agri cultura*, e Varrone, per i *Libri tres rerum rusticarum*: l'uno e l'altro preziosi per la ricostruzione del diritto agrario romano. Molto utili sono anche gli scrittori di agrimensura (cd. *gromatici*), materia strettamente connessa con il diritto agrario: Giulio Frontino (I sec. d. C.), autore anche di un libro *De aquis urbis Romae*, e gli altri autori noti sotto la denominazione comune di *Gromatici veteres* (Igino, Siculo Flacco e Balbo, del I sec. d. C.; Agennio Urbico, del V sec. d. C.). Qualche interesse presenta, infine, il noto trattato *De architectura* di Vitruvio Pollione (I sec. d. C.).

289. Segue. I retori. — Notizie giuridiche in copiosa misura si incontrano negli scritti dei retori romani. Ma qui i dubbî circa l'attendibilità o l'obiettività dei riferimenti debbono essere particolarmente gravi, sebbene innegabilmente grande sia la tentazione di prestar fede a così numerose e circostanziate attestazioni.

A prescindere da Cicerone, i retori maggiori della latinità furono: L. Anneo Seneca (prima metà I sec. d. C.), padre di Seneca il filosofo (n. 157) e autore di dieci libri di *Controversiae*; M. Fabio Quintiliano (seconda metà I sec. d. C.), autore delle *Institutiones oratoriae*, in dodici libri; C. Plinio Cecilio Secondo il Giovane (I-II sec. d. C.), del quale sono a noi pervenuti dieci libri di *Epistolae*, tra cui importantissimo l'ultimo, che contiene uno scambio di lettere con Traiano, avvenuto quando Plinio amministrava la Bitinia.

Tra questi autori Plinio è di certo il maggiormente credibile quando parla di diritto. Seneca e Quintiliano portano spesso a sostrato delle loro esercitazioni oratorie complessi casi giudiziari, rifiniti a volte sin nei minimi particolari: tuttavia, sebbene si sia voluto da alcuni sostenere il contrario, è opinione giustamente prevalente che, pur essendo ovviamente doveroso consultarle ogni volta, sia pressoché impossibile fidarsi delle loro opere, non solo per la ricostruzione degli istituti giuridici romani (dato che gli elementi di derivazione greca sono dovunque evidenti), ma anche ai fini limitati della piú approfondita conoscenza della terminologia tecnico-giuridica romana.

290. Segue. I padri della Chiesa. — Gli scritti dei padri della Chiesa, per i quali oggi disponiamo di edizioni critiche molto affidabili, sono anch'essi ricchi di riferimenti all'ordinamento giuridico romano ed alle sue fonti classiche. Ma la prudenza non sarà mai troppa nella loro consultazione, sia perché essi furono generalmente privi di adeguate conoscenze tecniche, sia perché l'intento polemico o apologetico può averli spesso allontanati da una pacata ed obbiettiva rappresentazione del mondo giuridico pagano.

Le figure che maggiormente spiccano nel campo della patrologia latina sono: Tertulliano (II-III sec. d. C.), per l'*Apologetikon*; Arnobio (III sec. d. C.), per l'*Adversus Nationes*; Lattanzio (III sec. d. C.), per le *Institutiones divinae*, ove egli, per convincere i pagani che la miglior soluzione del problema morale è quella cristiana, segue il metodo espositivo dei manuali giuridici (*institutiones*) correnti nelle scuole; Ambrogio (IV sec. d. C.), sopra tutto per il *De officiis ministrorum*; Gerolamo (IV-V sec. d. C.), per le sue molteplici opere tra cui il *Chronikon* dalla nascita di Abramo, conservato in frammenti; Agostino (IV-V

sec. d. C.), sia per le *Confessiones*, sia per il trattato *De civitate Dei*, che vuol essere una confutazione del *De republica* di Cicerone.

Nel campo della patrologia greca emergono: il vescovo Eusebio di Cesarea (III-IV sec. d. C.), autore di una *Vita Constantini* e di una *Historia ecclesiastica* sino al 324; Socrate Scolastico (cioè avvocato), Sozomeno e Teodoreto, continuatori della storia di Eusebio sino al 439; Evagrio Scolastico (sec. VI), autore di una storia della Chiesa dal 431 al 594.

§ 42. — LE FONTI DI COGNIZIONE DEI SINGOLI PERIODI

SOMMARIO: 291. Quadro generale. — 292. Le fonti di cognizione del diritto arcaico. — 293. Segue. Le fonti primarie. — 294. Segue. Le fonti secondarie. — 295. Le fonti di cognizione del diritto preclassico. — 296. Segue. Le fonti primarie: *leges*. — 297. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta*. — 298. Segue. Le fonti secondarie. — 299. Le fonti di cognizione del diritto classico. Il *monumentum Ancyranum*. — 300. Segue. Le fonti primarie: *leges*. — 301. Segue. Le fonti primarie: *senatusconsulta*. — 302. Segue. Le fonti primarie: *constitutiones principum*. — 303. Segue. Documenti della prassi giuridica. — 304. Segue. Le fonti secondarie. Le *Institutiones* di Gaio e il relativo *conspectus rerum*. — 305. Segue. Le fonti secondarie: altri resti degli scritti giurisprudenziali classici. — 306. Le fonti di cognizione del diritto postclassico. — 307. Segue. Il sommario delle *Institutiones* di Giustiniano. — 308. Segue. Il sommario dei *Digesta Iustiniani*. — 309. Segue. Il sommario del *Codex repetitae praelectionis*.

291. Quadro generale. — I materiali e documenti di età romana, utilizzabili per la ricostruzione storica del diritto romano, sono relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico, mentre sono sempre più scarsi per gli altri periodi, man mano che si risalga verso le origini (n. 13). La cosa non può stupire, ovviamente: è naturale cioè che i resti dei tempi più antichi siano quantitativamente meno di quelli dei tempi più recenti. Deve aggiungersi però (e qui ci troviamo di fronte ad una peculiarità dei nostri studî) che alla rarità delle documentazioni più antiche corrisponde anche una grande povertà di «riproduzioni» postclassiche delle fonti di età precedente: il che è essenzialmente dipeso dal fenomeno postclassico e giustiniano delle compilazioni, di cui già molto si è parlato a suo tempo (n. 261 ss., 271 ss.).

Cercheremo, ciò posto, di fornire un quadro succinto delle fonti di cognizione provenienti dalle varie epoche o comunque, anche se di confezione posteriore, relative alle varie epoche della storia del diritto romano.

292. Le fonti di cognizione del diritto arcaico. — Cominciamo dal periodo arcaico (sec. VII-IV a. C.: n. 15-72).

In proposito va detto che, se il raggruppamento dei primi quattro secoli della storia romana in un periodo unico non fosse già imposto da precise

esigenze storiografiche (n. 15), esso sarebbe, in ogni caso, suggerito da motivi di pratica opportunità di indagine. Il periodo arcaico è infatti un periodo poverissimo di mezzi di sicura cognizione delle sue vicende. Esso abbraccia un'epoca quasi leggendaria, «protostorica», che pone il ricercatore di fronte a problemi e difficoltà assai diversi da quelli che si presentano per la ricostruzione dei periodi successivi, cioè della cd. «epoca storica».

L'esperienza storiografica ha ormai dimostrato che abbondano, nei racconti tradizionali riportati dalle fonti di età successiva: i «procronismi» (o «anticipazioni storiche»), cioè i fenomeni di volontaria o involontaria anticipazione di avvenimenti, talvolta per tratti di interi secoli; i «concentramenti storici», cioè i fenomeni di concentrazione di avvenimenti diversi e significanti intorno a questa o quella figura di personaggio (Romolo, Numa, Servio Tullio, Appio Claudio), o intorno ad un avvenimento centrale; le esagerazioni di fatti, le incomprendimenti della loro portata originaria, le duplicazioni di avvenimenti, la concorrenza di tradizioni diverse ecc. Gli stessi storiografi romani si resero, del resto, parzialmente conto della inattendibilità della tradizione sui primi secoli e cercarono di scusare la scarsità di notizie addotte con l'affermare che tutto il materiale documentario dei primi tre secoli e mezzo era andato distrutto nell'incendio gallico del 387 a. C. Ma ciò è vero soltanto in parte. In gran parte la scarsità di notizie attendibili sui primi secoli dipese: anzi tutto dal fatto che solo agli inizi del sec. V a. C. si diffuse la scrittura in Roma; secondariamente dalla assai poca cura che i Romani, a differenza dei Greci, seppero dedicare alla registrazione degli avvenimenti coevi.

Le difficoltà sinora accennate sono aumentate dalle incertezze della cronologia romana, davvero notevoli sul periodo arcaico (n. 332). Una quasi perfetta collimanza di date tra le varie fonti in nostro possesso incomincia, può dirsi, soltanto con il 280 a. C., primo anno della guerra di Pirro, mentre, man mano che si risale verso le origini, la collimanza tra le varie fonti diminuisce, sino a diventare discrepanza costante e talvolta addirittura sorprendente. Così, per quanto riguarda l'anno della fondazione di Roma, la «cronologia vulgata» (da noi qui generalmente seguita) dà per risultato il 754 a. C., quella dei *Fasti Capitolini* il 752, quella di Dionigi di Alicarnasso l'anno I della VII Olimpiade (752-751), quella di Polibio e Diodoro l'anno II della VII Olimpiade (751-750), quella di Livio il 750, quella di Fabio Pittore il 748, quella di Cincio Alimento l'anno V della XII Olimpiade (729-728); per non parlare di Timeo di Tauromenio, che porta la fondazione della *civitas* al 714 a. C. (lo stesso anno della fondazione di Cartagine), e di molti storiografi moderni, che, in critica a tutti i dati ora riferiti, sostengono (forse veridicamente) essere stata Roma fondata il 753 a. C.

293. Segue. Le fonti primarie. — In considerazione di quanto si è detto or ora, non deve stupire che manchino quasi integralmente le fonti primarie di cognizione, sia tecniche che atecniche, dell'ordinamento giuridico quiritario. Persino le monete, di solito piuttosto abbondanti, difettano del tutto, dato che il conio delle prime monete di bronzo non fu certamente anteriore al 350 a. C. (n. 75).

Unica vera fonte primaria di cognizione in senso tecnico del diritto quiritario è la stele arcaica (*Cippus antiquissimus*) del Foro romano (*FIRA*, I, 19), scoperta nel 1899 sotto il famoso *lapis niger* della piazza ove si adunavano i *comitia curiata* (*Comitium*) ed ove, secondo la tradizione, sarebbe stata la tomba di Romolo. L'età di questa stele è incerta, ma non posteriore alla

metà del sec. V a. C. Ben poco leggibili le parole dell'iscrizione «bustrofedica» (a righe alterne destrorse e sinistrorse), la cui ricostruzione forma oggetto delle più disparate congetture dei dotti. Pare sicura, nelle prime due linee, la scritta «*quoi honc (lapidem o locum) violasit sakros estod*», la quale commette ai cittadini il compito di esercitare la vendetta contro l'eventuale violatore (dichiarato *sacer*) del cippo. Nel seguito si legge chiaramente, tra l'altro, la parola «*recei*» (= «*regi*»), con riferimento, è da credere, al *rex* diventato (o in via di diventare) *rex sacrorum*.

Una fonte di cognizione apparentemente ottima circa il periodo arcaico potrebbero sembrare i cd. *Fasti Capitolini*: una lista di magistrati maggiori (consoli, dittatori, *tribuni militum consulari potestate* ecc.) a partire dal 510 a. C., o meglio dal primo anno della repubblica (che per i *Fasti* è il 509 a. C.). La lista è stata trovata incisa su marmo, nel 1536, nella *Regia* del Palatino ed è stata trasferita poi nel Museo Capitolino, ove è attualmente (cfr. *CIL* 1². 1 ss.). Ad essa è aggiunta una lista di trionfi (*Fasti triumphales*), in cui sono segnate le vittorie militari coronate dalla celebrazione del trionfo (cfr. *CIL* 1². 45). Senonché va subito detto che la credibilità dei *Fasti*, almeno per quanto riguarda gli avvenimenti sino al II sec. a. C., è molto scarsa. Si tratta, invero, molto probabilmente, di una epigrafe fatta nella seconda metà del sec. I a. C., forse per incarico di Augusto, da antiquari, che la redassero sulla base delle trattazioni annalistiche del secolo precedente. L'intento encomiastico e propagandistico dei *Fasti* sminuisce ancor più il loro valore probatorio, che è stato del resto già infirmato da molte ricerche della critica storica.

Vi sono infine i ritrovati archeologici. Sono abbastanza numerosi ma altrettanto discussi, anche se accresciuti di numero (e, per ora, di credito) dai ritrovamenti fatti in anni non lontani nella zona sacra di S. Omobono. Per dare qualche esempio degli stessi, citeremo quello della «tomba del littore», trovata nella città etrusca di Vetulonia, ove si è rinvenuto un fascio di sei verghe in ferro con in cima una doppia ascia, da cui si è ritenuto pertanto (ma non da tutti) di trovar conferma alla tesi che vuole l'istituto dei *lictors* importato a Roma dagli Etruschi. Altro esempio è quello della cd. «tomba François» di Vulci, ove si vedono i resti di una pittura murale che raffigura episodi di battaglia, indicando in calce ai personaggi i loro nomi: vi si nota, tra l'altro, un «*Macstrna*» che libera «*Caile Vipinas*» e poco più oltre un «*Marce Camitinas*» che uccide «*Cneve Tarχ(nies) Rumaχ*». L'assonanza degli ultimi due nominativi con nomi romani è impressionante (*Marcus Camillus*, *Cneus Tarquinius Romanus*). Quanto ai primi due nominativi, la tradizione romana, raccolta dall'imperatore Claudio, assegnava al re Servio Tullio anche il nome di *Mastarna* (*Macstrna*) e lo faceva compagno d'armi di *Celius Vibenna* (*Caile Vipinas*). Non è il caso di riferire le discussioni che si sono accese per l'interpretazione della raffigurazione vulcente, che comunque conferma non solo il predominio etrusco in Roma, ma anche l'esistenza di taluni personaggi della leggenda.

294. Segue. Le fonti secondarie. — Le fonti secondarie di cognizione del periodo arcaico sono relativamente numerose, ma nella gran maggioranza non hanno carattere tecnico ed inoltre sono tutte, quale più quale meno, fortemente sospettabili di imprecisioni, derivanti dal pronò accoglimento delle narrazioni della leggenda.

L'unica fonte di cognizione in senso tecnico del periodo arcaico è costituita da squarci del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (n. 227) conservatici in D. 1.2.2. Ivi si contiene un riassunto della primitiva storia costituzionale, che potrebbe essere assai utile, se non apparisse evidentemente influenzato anch'esso dalla tradizione corrente; lo stesso è a dirsi per quanto ivi si narra circa le fonti del diritto arcaico, con particolare riguardo alle *leges XII tabularum*. L'aiuto che questi squarci possono portare alla ricerca storiografica è, insomma, di scarso rilievo. Le difficoltà sono accresciute dal sospetto che il *liber singularis enchiridii* non sia stato redatto da Pomponio, ma sia frutto di una rielaborazione del periodo postclassico.

Tra le fonti di cognizione in senso atecnico spiccano per maggior attendibilità le narrazioni di Diodoro Siculo e di Polibio, condotte in gran parte sui dati forniti dalla più antica annalistica. Assai meno credibili sono invece i racconti di Livio, Dionigi, Appiano e Plutarco, che utilizzano anche l'immaginosa annalistica delle età graccana e sillana. Molte considerazioni sul diritto arcaico (ma quanto attendibili?) nel libro II del *De republica* di Cicerone.

La nostra fede nella tradizione sui più antichi tempi aumenterebbe certo notevolmente se fosse sicuro che sin dal sec. V a. C. furono dettati e tenuti in ordine i cd. *libri magistratuorum*, contenenti le liste dei magistrati annuali, e i più o meno analoghi cd. *libri linteii* (scritti su lino), gli uni e gli altri custoditi nel tempio di Giunone Moneta. Viceversa ogni notizia in proposito è assai malsicura.

Assai malsicura è poi anche la tradizione secondo cui il *pontifex maximus* redigeva anno per anno una nota dei principali avvenimenti, esponendola in pubblico su di una tavola e utilizzandola al fine della composizione dei suoi annali (cd. *Annales maximi*). Questa consuetudine di registrare i «*domi militiaeque terra marique gesta*» si formò, infatti, a quanto pare, non prima delle guerre puniche, cioè dell'epoca in cui i Romani si dettero ad imprese militari di mare, oltre che di terra (n. 286).

Non più antichi degli *Annales maximi* dovettero essere i cd. *commentarii* (o *libri*) *pontificum* e quelli di altri sacerdoti e magistrature (*commentarii augurum, acta fratrum Arvalium, commentarii dei XVviri sacris faciundis* ecc.), che costituivano una sorta di registro delle incombenze derivanti dalla carica e degli usi giuridici formati in proposito, il quale era corredato di numerosi *exempla* di situazioni precedentemente verificatesi.

295. Le fonti di cognizione del diritto preclassico. — I problemi della conoscenza del periodo del diritto romano preclassico (sec. IV-I a. C.: n. 73-154) sono, in linea generale, assai meno gravi di quelli relativi alla conoscenza del periodo arcaico, dato che numerose fonti di cognizione, originarie e derivate, sono a disposizione degli storiografi. Giova osservare, tuttavia, che il materiale di cui si dispone non è, purtroppo, uniformemente distribuito nel tempo e tra gli argomenti.

È indiscutibile, infatti, che la storia dei secoli IV e III, almeno sino all'età delle guerre puniche, presenta oscurità e incertezze di informazione non molto diverse da quelle presentate dalla storia del periodo arcaico: di modo che, sebbene su scala minore, il ricercatore ha ancora da fare i suoi conti con la tradizione, non sempre veritiera e quasi mai completamente esatta. Quanto alla storia degli anni seguenti, le fonti di cognizione sono invece abbondantissime, ma con stragrande prevalenza delle fonti atecniche sulle tecniche e, conseguentemente, con prevalenza dell'informazione circa la storia politica generale, a tutto discapito della storia del fenomeno giuridico.

Forse è superfluo ricordare che, per quanto attiene alla fase di assestamento della *respublica* nazionale (sec. IV-III a. C.), le difficoltà della ricostruzione storiografica sono accresciute (come già si è avvertito) dalle incertezze della cronologia romana.

296. Segue. Le fonti primarie: «leges». — Le numerose fonti primarie di cognizione del periodo preclassico si trovano raccolte soprattutto in *CIL*. I² (*Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem*), VI (*Inscr. urbis Romae*), XIV (*Inscr. Latii veteris*). Vi sono inoltre varie epigrafi e qualche papiro pubblicati successivamente.

Non mette il caso di ricordare le fonti primarie in senso atecnico. Se volessimo dare un elenco delle principali fonti primarie in senso tecnico, non dovremmo tacere di documenti come, ad esempio, la *sententia Minuciorum* (cfr. *FIRA*. 3, 504: testo epigrafico di una sentenza arbitrale emessa nel 117 a. C. dai fratelli *Minucii* in una controversia tra *Genuates* e *Vituri* a proposito di confini), o la *tabula Alcantariana* (riproduttore la *deditio* a Roma di una popolazione ispanica intorno al 110-100 a. C.: cfr. Nörr, in *BAW*. 101, 1989), o ancora la *tabula Contrebiensis* (sentenza emessa dal senato della città iberica di Contrebia intorno al 90-80 a. C.: cfr. Fatás, in *BRAH*. 176, 1979, 421 ss.). Rinunciando a questo troppo impegnativo proposito, ci limiteremo qui ai resti epigrafici delle principali *leges*.

(a) *Tabula Bantina* (*Lex Osca Tabulae Bantinae* da un lato, *Lex Latina* dall'altro). Frammento di tavola bronzea, scoperto nel 1890 ad Oppido Lucano (anticamente *Bantia*): si trova nel Museo Nazionale di Napoli. La tavola (destinata ad essere esposta in luogo pubblico) è incisa su ambedue le facce, evidentemente perché, ritenutasi ad un certo punto inutile la pubblicità del testo iscritto sulla prima faccia, si volle utilizzare il bronzo incidendo un'altra legge sulla seconda.

Il *recto* riporta una *lex* in lingua osca sulle magistrature ed in genere l'ordinamento della città; il *verso* riporta la *sanctio* di una *lex* romana riguardante l'osservanza della legge da parte dei magistrati. È oscuro il rapporto tra le due leggi. Controversa la natura della *lex Latina* (cfr. *FIRA*. 1, 82): da alcuni si ipotizza trattarsi di una *lex de foedere cum Bantia*, risalente alla fine del II sec. a. C. (in ogni caso di età non anteriore alla legge agraria di Tiberio Gracco).

(b) *Fragmenta XI tabulae aeneae magnae*. Scoperti in luogo e data ignoti (ma non dopo il 1521): se ne trovano sette a Napoli e due a Vienna; gli ultimi due, da tempo perduti, sono conosciuti attraverso apografi. Anche questa tavola era incisa su ambedue le facce. I frammenti sono anche noti come «tavole del Bembo» (*tabulae Bembinae*): Lintott, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic. A new edition, wit transl. and comm. of the laws from Urbino* (1992).

La faccia A (riconosciuta da Klenze nel 1821: *FIRA*. 1, 84) contiene un amplissimo brano della *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. L'identificazione della *lex Acilia* (operata dal Mommsen) è però contrastata da alcuni, che hanno creduto di poter invece identificare nel testo della epigrafe la *lex Servilia repetundarum* del 111 a. C.

La faccia B (ricostruita dal Rudorff: *FIRA*. 1, 102) contiene uno squarcio (molto male ed irregolarmente inciso) di una *lex agraria* (*Baebia?*) del III sec. a. C., in cui si parla del regime dell'*ager publicus* in Italia, in Africa e a Corinto.

(c) *Graeca versio legis Romanae de piratis persequendis*. Scoperta a Delfi (nel 1893-96) sulla base mutila di un monumento a Paolo Emilio (*FIRA*. 1,

121). Si ritiene generalmente che questa *lex de piratis persequendis* sia stata rogata nel 101 o nel 100 a. C.

(d) *Tabula ex lege Cornelia de XX quaestoribus*. Scoperta nel sec. XVI a Roma, costituisce l'ottava tavola bronzea di una serie di almeno nove, ove era riprodotta una legge rogata da Sila (81 a. C.), che elevava i *quaestores* al numero di 20 e riordinava le norme relative a questa magistratura. Si trova nel Museo di Napoli (FIRA. 1, 131).

(e) *Tabula ex lege Antonia de Termessibus*. Scoperta nel secolo XVI a Roma, presso le rovine del tempio di Saturno, insieme con quella *ex lege Cornelia de XX quaestoribus*. Si tratta della prima di una serie di quattro o cinque tavole bronzee, sulle quali era inciso un plebiscito fatto votare dai *tribuni plebis* del 70 a. C. (primo fra i quali è nominato C. Antonio). Il plebiscito riconosce alla città di *Termessus maior* in Pisidia il carattere di *civitas libera et foederata*. Si trova nel Museo di Napoli (FIRA. 1, 135).

(f) *Tabula ex lege (Rubria?) de Gallia Cisalpina*. Quarta di una serie imprecisabile di tavole bronzee, scoperte nel 1760 a *Veleia* (presso Piacenza); attualmente nel museo di Parma (FIRA. 1, 169).

La legge (probabilmente *data*) trattava della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali della Gallia Cisalpina: essa è, dunque, posteriore al 49 a. C. (anno in cui i Cisalpini ebbero la cittadinanza romana) ed anteriore al 42 a. C. (anno in cui la Gallia Cisalpina fu incorporata nel territorio romano).

Anticamente si riteneva che la legge in questione si chiamasse *Rubria*, argomentandosi da una formula in essa riportata; oggi, invece, si dubita fortemente anche di ciò. Il Gradenwitz riuscì a dimostrare (nel 1915) che il testo della *lex de Gallia Cisalpina* era stato redatto tenendo presenti testi vari di leggi precedenti. Sui molti problemi di questo importante ritrovato: *Lex Rubria*, cur. Bruna (1972).

(g) *Fragmentum Atestinum*. Scoperto ad Este nel 1880, ora nel Museo estense (FIRA. 1, 176). Vi si leggono squarci di una legge municipale (*data* nel 49 a. C.?) analoga alla precedente, ma che non pare abbia avuto nulla a che fare con essa.

(h) *Tabula Heracleensis*. Grande tavola di bronzo, spezzata in due parti, scoperta presso l'antica *Heraclea* in Lucania, nel secolo XVIII: le due parti si trovano nel Museo di Napoli (FIRA. 1, 140).

La tavola è incisa su ambedue le facce, di cui una riporta contratti (in lingua greca) di affitto di fondi rustici. Il *verso* della tavola riproduce alcune disposizioni di una legge non identificata, relative alle distribuzioni di frumento in Roma, alla polizia stradale ed a materie affini.

Molti autori ritengono (vivamente osteggiati dagli studiosi più recenti) che la *lex* sia un frammento di una *lex Iulia municipalis* (di Cesare: n. 184).

(i) *Tabula ex lege municipii Tarentini*. Nona di una serie di almeno dieci tavole bronzee su cui era riportata una *lex data* da un magistrato romano alla città di *Tarentum* (Taranto) per regolare l'amministrazione municipale. Fu scoperta a Taranto nel 1894 e si trova nel Museo di Napoli (FIRA. 1, 166). Controversa la *data* che si sostiene posteriore a quella della *lex Plautia Papiria* dell'89 a. C. (n. 81).

(l) *Tabulae ex lege coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*. Quattro tavole bronzee, di una serie di almeno nove, scoperte ad *Urso* (oggi Ossuna, in Andalusia) nel secolo XIX. Si trovano nel Museo di Madrid (FIRA. 1, 177).

La legge fu *data* alla colonia di *Urso (colonia Iulia Genetiva)* da Marco Antonio, su ordine di Giulio Cesare, nel 44 a. C., e riguarda l'amministrazione di quella colonia.

297. Segue. Le fonti primarie: «senatusconsulta». — Ecco ora un elenco dei principali resti di *senatusconsulta* del periodo preclassico.

(a) *Tabula SC.i de Bacchanalibus*. Tavola di bronzo scoperta nel 1640 a Tiriolo in Calabria, oggi nel Museo di Vienna (*FIRA*. 1, 240).

Riporta un SC., ispirato da Catone, per la repressione dell'associazione segreta dei Bacchanali (186 a. C.: n. 135). Segue una *epistula* dei *consules*, diretta ai magistrati dell'*Ager Teuranus* (in Calabria) perché pubblicchino ed applichino il provvedimento.

(b) *Tabula SC.orum de Thisbensibus*. Tavola di marmo scoperta nell'antica *Thisbae* (oggi Kakosi, in Beozia) nel 1871 (*FIRA*. 1, 242).

Contiene la versione greca di due SCC. (del 170 a. C.) che confermano l'amicizia e la protezione di Roma per la città di *Thisbae*.

(c) *Tabula SC.i de Tiburtibus*. Tavola di bronzo scoperta a Tivoli nel sec. XVI, poi andata perduta (*FIRA*. 1, 247).

Il senato riconobbe che i Tiburtini erano innocenti di certe colpe loro attribuite. La tavola riportava una *epistula* del pretore L. Cornelio (159 a. C.), di comunicazione del *consultum* ai Tiburtini.

(d) *Tabula SC.i de collegiis artificum Graecis*. Scoperta a Delfi nel 1898 (*FIRA*. 1, 248).

Contiene, in versione greca, il resoconto di una annosa controversia tra la corporazione degli artisti (*τεχνῖται Διονυσιακοί*) e la corporazione degli artigiani istmici, cui fa séguito il parere di massima del senato e l'incarico ai magistrati locali di definire nei particolari ogni questione. Il provvedimento è del 112 a. C.

(e) *Tabula SC.i de Asclepiade Clazomenio sociisque*. Tavola di bronzo scoperta a Roma nel sec. XVI, oggi nel Museo di Napoli (*FIRA*. 1, 255). Contiene il testo latino (quasi illeggibile) e la versione greca del SC., che rimonta al 78 a. C. Il SC. concedeva al navarca greco Asclepiade e a due suoi soci (Polistrato e Menisco) varie immunità e privilegi, come segno dell'amicizia di Roma.

(f) *Tabula SC.i de Amphiarai Oropii agris*. Tavola marmorea scoperta nel 1884 ad Oropo (Beozia). Riporta la versione greca (*FIRA*. 1, 260) di una *epistula* dei consoli del 73 a. C. ai magistrati di Oropo, in cui si dà notizia del parere espresso dal senato su una controversia fra i sacerdoti del tempio di Amfiarao e i *publicani* di Roma.

298. Segue. Le fonti secondarie. — È inutile rifare l'elenco delle non poche fonti secondarie di cognizione in senso atecnico del periodo preclassico, di cui già si è parlato innanzi.

Quanto alle fonti secondarie in senso tecnico, occorre, anzi tutto, ricordare ancora una volta l'*excursus* del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (n. 227), il quale è presumibilmente, nei suoi cenni sul diritto e sulla giurisprudenza preclassici, assai più attendibile che nei cenni sul periodo arcaico.

Non mancano, riferiti da autori più tardi, frammenti di giureconsulti preclassici, ma si tratta di assai poca cosa (cfr. Bremer: n. 318).

Piuttosto è da sottolineare che nei *Digesta* di Giustiniano si leggono: a) frammenti del *liber singularis óπων* di Q. Mucio e dei *libri digestorum* di Alfeno Varo (n. 154); b) frammenti di autori classici, che riferiscono nominativamente opinioni dei giureconsulti preclassici, oppure adombrano il pensiero della giurisprudenza preclassica sotto la denominazione generica di «*veteres*».

Riferimenti al pensiero giuridico preclassico e classico si rinvengono anche nelle *Institutiones* e nel *Codex* di Giustiniano, ove però il termine «*veteres*» designa spesso anche i giuristi postclassici pregiustiniani.

Sulla base di queste citazioni e di questi riferimenti si è anche operata la palingenesi delle opere di vari giuristi. Tuttavia il credito che può darsi agli accennati riferimenti è assai relativo, perché i frammenti appaiono spesso notevolmente alterati, mentre altre volte sorge il dubbio che il pensiero preclassico sia stato travolto non tanto dai glossatori postclassici e dai compilatori giustiniani, quanto dagli stessi giureconsulti classici che vi hanno fatto richiamo.

299. Le fonti di cognizione del diritto classico. Il «*monumentum Ancyranum*». — La conoscenza da parte nostra del diritto romano classico (sec. I-III d. C.: n. 155-233) è nettamente migliore della conoscenza dei periodi precedenti a causa del numero relativamente alto di fonti di cognizione, originarie e derivate, di cui disponiamo.

Caratteristica del periodo classico è la relativa scarsità di fonti di cognizione in senso atecnico, e sopra tutto delle opere di storiografia. Nell'ambiente del principato, e particolarmente a partire da Adriano, la storiografia politica, invero, non aveva più il modo di esprimersi con sufficiente libertà di giudizio, di modo che decadde rapidamente l'interesse per questo genere di attività letteraria, mentre anche le altre forme letterarie versavano, come è noto, in decadenza.

Tra le fonti primarie di cognizione in senso atecnico relative al periodo classico, una ve n'è, che merita di essere qui segnalata per il suo altissimo valore storiografico, politico e giuridico.

Si tratta di un documento fondamentale, non solo per la ricostruzione della personalità di Augusto e per la conoscenza delle sue attività, ma anche (e sopra tutto) per la comprensione dei motivi ideologici che furono alla base del suo principato. Il testo è noto sotto il nome di *Res gestae divi Augusti* ed è pervenuto a noi quasi integralmente attraverso vari ritrovamenti epigrafici.

Narra Svetonio (*Aug.* 101) che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al senato il suo testamento e tre volumi sigillati, che furono aperti e letti solennemente. Uno dei documenti era l'*Index rerum a se gestarum*, redatto personalmente da Augusto con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al mausoleo, che egli aveva fatto erigere sin dal 28 a. C. per accogliere le spoglie sue e dei suoi familiari. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle province, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto.

Perdutasi, durante il medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore di Germania Ferdinando I al sultano Solimano il Grande scoprirono in *Ancyra* (oggi Ankara), già capoluogo della Galazia, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma. L'iscrizione latina (in sei pagine) era incisa sulle due pareti del pronao del tempio ed era accompagnata da una versione greca (distribuita in diciannove pagine) incisa sulla parete destra della cella.

Il testo (cd. *monumentum Ancyranum*), sia nella redazione latina sia in quella greca (utilissima, dove non è lacunosa anche essa, per colmare le nu-

merose lacune della prima), consta di trentacinque capitoli, preceduti da una *praescriptio* (che nell'esemplare latino risulta incisa in testa alle prime tre pagine, nel greco in testa alle prime diciassette) e seguiti da una breve «appendice» relativa alle *impensae* ed alle elargizioni effettuate da Augusto.

Del *monumentum Ancyranum* fu fatta una prima copia dagli scopritori; ne fu poi pubblicata una seconda, alquanto migliore, nel 1695, dal Gronovius (il filosofo J. F. Gronov). Dopo che una serie di altre copie parziali e scarsamente corrette era giunta in Europa ad opera di numerosi studiosi che, attratti dal ritrovamento, si erano recati nel corso del XVIII secolo e nella prima metà del XIX in Ankara, nel 1861 Napoleone III inviò in Anatolia gli archeologi George Perrot e Edmund Guillaume con l'incarico appunto di effettuare una precisa ricognizione dell'epigrafe. L'ottimo apografo di tutto il testo latino e di gran parte del greco da questi effettuato fu utilizzato dal Mommsen per la sua prima edizione del 1865. Un calco completo della iscrizione di Ancyra operato, per incarico dell'Accademia delle scienze di Berlino, dal Human nel 1882 permise al Mommsen di pubblicare nel 1883 una seconda, magistrale edizione delle *Res gestae*. Per questa, lo studioso tedesco utilizzò anche i pochi frammenti di versione greca del testo scoperti ad Apollonia di Bitinia ed appartenenti ad un esemplare inciso su di una base marmorea, tra il 14 e il 19 d. C., a cura di un cittadino eminente di quella città (cd. *monumentum Apolloniense*).

Con la seconda edizione mommseniana (che resta ancor oggi fondamentale) poteva dirsi quasi completamente raggiunta la conoscenza del contenuto dell'*Index*. Ulteriori passi in avanti per una più esatta ricostruzione del documento augusteo permisero di compiere i rinvenimenti di altri frammenti del *monumentum Apolloniense* e, sopra tutto, i risultati di due fortunate campagne archeologiche nella città di Antiochia di Pisidia. Nel corso della prima esplorazione, compiuta nel 1914 dall'inglese Ramsay, vennero alla luce, nell'area delle rovine del tempio di Augusto, quarantanove frammenti di una iscrizione riprodotte il testo latino dell'*Index*. Altri duecentoventi frammenti dell'epigrafe furono poi riportati alla luce nel 1924 da una spedizione archeologica della Michigan University, patrocinata ancora dal Ramsay. In questo terzo esemplare (cd. *monumentum Antiochenum*) il contenuto dell'*Index* appare distribuito in dieci pagine, sulle cui prime due è incisa la *praescriptio*. Il testo (esclusivamente in latino) coincide con quello del *monumentum Ancyranum*, tranne che per alcune varianti che tuttavia permettono di escludere ogni filiazione tra le due epigrafi: quindi o queste ebbero per archetipo comune un *exemplum* inviato da Roma ad Ancyra e di cui vennero fatte varie copie destinate alle diverse città della regione, ovvero esse furono effettuate indipendentemente l'una dall'altra, sulla scorta di *exempla* inviati direttamente da Roma alle singole città.

300. Segue. Le fonti primarie: «leges». — Non molti sono, ovviamente, i resti di *leges* del periodo classico giunti sino a noi attraverso le epigrafi. Tra i più importanti, possono ricordarsi i seguenti.

(a) *Tabula ex lege quae dicitur de imperio Vespasiani* (CIL. 6 n. 930: Lucrezi, «*Leges super principem*» [1982]; cfr. FIRA. 1, 154). Grande tavola di bronzo scoperta a Roma nel secolo XIV (la espose solennemente al pubblico nel 1347 il famoso «tribuno» Cola di Rienzo) e oggi conservata nel Museo Capitolino. Contiene parte della *rogatio* e tutta la *sanctio* della *lex de imperio* con cui il popolo acclamò (nell'anno 69-70 d. C.) una disposizione (già minutamente predisposta dal senato), con cui furono conferiti a Vespasiano (n. 158) i molti poteri connessi con la posizione di *princeps*.

(b) *Tabula ex lege civitatis Narbonensis de Flamonio provinciae* (CIL. 12 n. 6038; cfr. FIRA. 1, 199). Frammento di tavola di bronzo scoperto a Narbona nel 1888 e oggi nel Museo di Parigi. Contiene parti di una legge data da Augusto alla provincia Narbonense e relativa alle funzioni e ai diritti onorifici del *flamen Augustalis*.

(c) *Tabula ex lege municipii Salpensani* (CIL. 2 n. 1963; Mommsen, *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa u. Malaca*, Ges. Schr. 1 [1965] 265 ss.; D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana* [1953] 282 ss.; cfr. FIRA. 1, 202). Tavola bronzea scoperta nel 1851 a Malaga. Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* spagnolo di *Salpensa* nell'età di Domiziano.

(d) *Tabula ex lege municipii Malacitani* (CIL. 2 n. 1964; Mommsen, *ibid.*; D'Ors, *ibid.*; Spitzl, *Lex mun. Malac.* [1984]; cfr. FIRA. 1, 208). Tavola bronzea scoperta unitamente alla precedente e conservata con quella nel Museo di Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data al *municipium* di *Malaca*.

(e) *Tabulae ex lege municipii Imitani* (González, in *JRS*. 1986, 147 ss.; D'Ors A. e X., *Lex Imitana (Texto bilingüe)* [1988]; Lamberti, «*Tabulae Imitanae*» [1993]). Sei tavole bronzee della *lex* data nell'età di Domiziano al *municipium* di *Imi* (oggi: El Saucejo). Alcuni suppongono che sia derivata, come le due precedenti, da una *lex Flavia municipalis* di Domiziano.

(f) *Tabulae legum metalli Vipascensis* (CIL. 2 n. 5181; Lazzarini, *Studi sulle tavole vipascensi*, *Appunti* [1990]; FIRA. 1, 502). Due tavole scoperte in anni diversi della fine del secolo XIX in una miniera di rame ad Aljustrel (Portogallo): attualmente conservate nel museo di Lisbona. Contengono frammenti dell'ordinamento dato da una *lex* (o da due successive *leges*?) a quel distretto, con norme particolari relative allo sfruttamento delle miniere di rame.

(g) *Tabula Hebana* (*Notizie Scavi* 1947, 49-68; Oliver e Palmer, in *AIPH*. 1954). Tavola bronzea ritrovata in pezzi, ma senza gravi lacune, nel 1947, nel territorio della colonia di *Heba*, nella Maremma toscana. Contiene l'ultima parte di una *rogatio* ordinante onoranze postume a Germanico (cd. *lex de honoribus Germanico decernendis*, del 19-20 d.C.: v. n. 177) e prescrive, fra l'altro, la formazione di cinque centurie intestate a Germanico, oltre le dieci già esistenti, ai fini della votazione per la *destinatio magistratuum* (*consules* e *praetores*).

(h) *Tabulae ex lege municipii Villonensis* (Fernández Gómez, in *ZPE*. 1991; González, in *Habis* 1992). Frammenti epigrafici appartenenti ad uno statuto municipale della *Betica* di età imperiale.

301. Segue. Le fonti primarie: «senatusconsulta». — A prescindere dai *senatusconsulta* e dalle *orationes principum* il cui testo ci è stato riferito da fonti giuridiche o letterarie (si v. VOLTERRA E., s. v. in *NNDI*. 16 [1969] 1047-78), sono degni di segnalazione i seguenti documenti epigrafici o papirologici del periodo del principato.

(a) *Tabula SC.orum de ludis saecularibus* (CIL. 6 n. 877 e 6 Suppl. n. 32323-24; cfr. FIRA. 1, 273). Grande colonna di marmo, di cui un frammento, scoperto nel sec. XVI, è conservato nel Museo Vaticano, mentre molti altri frammenti, scoperti nel 1890, si trovano nel Museo delle terme di Diocleziano in Roma.

La *tabula* riporta la descrizione dei *ludi saeculares* del 17 a. C. e trascrive, a questo proposito, il testo di due senatoconsulti dello stesso anno relativi a quei giochi pubblici.

(b) *Tabula Siarensis* (González, Fernández, in *Iura* 32 [1981] 1 ss.; AA.VV., *Estudios sobre la «tabula Siarensis»* [1988]). Tavola bronzea (in due

frammenti) scoperta nel 1981 a La Cañada, ove sorgeva il municipio di *Siarum* nella Betica.

Contiene i resti di un senatoconsulto del 19-20 d. C. sugli onori funebri (comprensivi di un *iustitium*) da rendersi a Germanico. Vi si leggono anche le prime parole della *rogatio* consigliata ai consoli per la presentazione ai comizi, quale risulta dalla *tabula Hebana* (n. 300).

(c) *Tabula orationis Claudii de iure honorum Gallis dando* (CIL. 13 n. 1668; Fabia, *La table claudienne de Lyon* [1929]; cfr. FIRA. 1, 281). Grande tavola di bronzo scoperta a Lione nel sec. XVI ed ivi attualmente conservata.

Riporta una fiorita *oratio* di Claudio al senato per ottenere l'emaneazione di un *senatusconsultum* che concedesse ai più benemeriti provinciali della Gallia Narbonense il *ius honorum*, cioè il diritto di rivestire le cariche magistratuali romane. È più che probabile che alla *oratio Claudii* abbia corrisposto un conforme SC. *Claudianum*.

Interessante è la breve, seppur retorica, sintesi della storia romana primitiva ivi esposta con tutta una serie di notizie relative al contributo che i Galli della Narbonense avevano offerto alla vita politica romana. Molte di tali notizie sono estranee alle altre fonti.

(d) *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis* (BGU. 2 n. 611; Stroux, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius*, in SB. 8 [1929]; cfr. FIRA. 1, 285). Papiro egiziano contenente una proposta (certo convertita in *senatusconsultum*) dell'imperatore Claudio, tendente a far stabilire che i *recuperatores* dovessero avere 25 anni compiuti e che dovessero essere puniti gli *accusatores* che desistessero ingiustificatamente dall'accusa.

(e) *Tabula SC.orum Hosidiani et Volusiani de aedificiis non diruendis* (CIL. 10 n. 1401; cfr. FIRA. 1, 288). Tavola bronzea, scoperta in Ercolano nel sec. XVI, oggi conosciuta solo attraverso apografi.

Il SC. *Hosidianum* (dell'a. 44 d. C.) vieta di comprare edifici per diroccarli e venderne i materiali. L'altro provvedimento è una dichiarazione del senato (dell'a. 56 d. C.) che riconosce non contraria al SC. *Hosidianum* l'alienazione di alcune casupole in rovina fatta da una matrona: esso non ha, dunque, carattere normativo.

(f) *Tabulae SC.i de mundinis saltus Beguensis* (CIL. 8 n. 270; 16. 1, n. 11451; cfr. FIRA. 1, 291). Due lapidi relative allo stesso senatoconsulto, scoperte, rispettivamente nel 1860 e nel 1873, a El-Begar nel territorio di Tunisi. Il senatoconsulto (dell'a. 138 d. C.) concedeva a tal Lucilio Africano il privilegio di far mercato due volte al mese nella zona, in territorio probabilmente privato.

(g) *Tabula SC.i de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* (CIL. 2 Suppl. n. 6278; Oliver, Palmer, in *Hesperia* 24 [1955]; cfr. FIRA. 1, 294). Tavola di bronzo scoperta nel 1886 presso Siviglia, ora conservata nel museo di Madrid. Riporta la *sententia* di un senatore (in una votazione *per relationem*) circa la proposta contenuta in una *oratio* di Marco Aurelio e L. Commodo (176-178 d. C.), relativa alla necessità di ridurre le spese per gli spettacoli gladiatori.

302. Segue. Le fonti primarie: «constitutiones principum». — Ecco ora un elenco dei principali resti epigrafici o papirologici di *constitutiones principum* del periodo classico.

(a) *Tabula edicti Augusti de aquaeductu Venafrano* (CIL. 10 n. 4842; cfr. FIRA. 1, 400). Tavola di marmo scoperta nel 1846 dal Mommsen presso Venafrò (in Molise), ove è attualmente conservata. Contiene il regolamento suggerito da Augusto per le questioni che sarebbero potute sorgere in dipendenza della costruzione di un acquedotto nella zona di Venafrò (11 a. C.).

(b) *Tabula edictorum Augusti ad Cyrenenses* (Oliverio, *La stele di Augusto rinvenuta nell'agorà di Cirene*, in *Notiz. archeol.* 4 [1927] 13 ss.; cfr. *FIRA.* 1, 403). Grossa stele marmorea scoperta a Cirene nel 1926.

Su di un suo lato si trova una iscrizione greca, molto ben conservata, la quale riporta cinque editti di Augusto. I primi quattro provvedimenti (del 6-7 a. C.) dettano norme relative alla giurisdizione criminale nella Cirenaica, nonché alle immunità spettanti alla città di Cirene. È riportata, inoltre, una sentenza relativa a tre cittadini romani accusati dalle autorità della provincia e dai Cirenei. Le singole disposizioni sono dette *ἐπικρίματα* (cioè: «*decreta*»), mentre il loro insieme viene definito *πρόγραμμα* (cioè: «*edictum*»).

L'ultimo dei cinque editti rende noto ai Cirenaici un *SC. Calvisianum de pecuniis repetundis* del 4 a. C., con cui si rinnova e semplifica il procedimento *repetundarum* (n. 202).

(c) *Tabula edicti (incerti principis) de violatione sepulchrorum* (Cumons, in *RHD.* 163 [1930] 241 s.; cfr. *FIRA.* 1, 414). Tavoletta marmorea, che si conserva nel «Cabinet des médailles» di Parigi e che si sostiene essere stata acquistata a Nazareth nel 1878. Contiene, in lingua greca e in forma riassuntiva, un editto imperiale (*διάταγμα Καίσαρος*), di data incerta, forse emanato da Augusto, che commina pene assai gravi per la violazione dei sepolcri.

(d) *Forma idiologi* (*Γνώμων τοῦ ἰδίου λόγου*) (*BGU.* 5 n. 1210; cfr. *FIRA.* 1, 469). Lungo rotolo di papiro (di oltre 2 metri) scoperto tra le rovine di Theadelphia nel Fayūm (Egitto) e attualmente conservato nel museo di Berlino.

Il papiro, la cui redazione rimonta almeno all'età di Antonino Pio (150-160 d. C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale e messi assieme per servire da guida pratica (*γνώμων* = «*norma*», «*forma*», prontuario) al magistrato addetto alla «*res privata*» (ὁ πρὸς τοῦ ἰδίου λόγου ο, per brevità, ὁ ἰδιόλογος) e ai suoi dipendenti. Alle costituzioni imperiali sono uniti anche estratti di decisioni del *praefectus Augustalis*.

Gli argomenti toccati dal *γνώμων* (il quale si divide in paragrafi, di cui quelli conservati ammontano a 115) sono svariatisimi, in correlazione con la varietà degli istituti giuridici che possono dar motivo ad imposizione di tributi. Vi sono norme sulla validità delle nozze tra persone di diversa nazionalità, sulle successioni ereditarie, sul diritto sepolcrale, sulle vendite a credito, sull'assegnazione dei posti di sacerdote delle divinità egizie, oltre a numerose notizie sull'organizzazione amministrativa e fiscale dell'Egitto greco-romano.

(e) *Tabula edicti Vespasiani et rescripti Domitiani de immunitatibus medicorum* (Herzog, in *SAW.* 32 [1935] 967 s.; cfr. *FIRA.* 1, 420, 427). Tavola marmorea scoperta a Pergamo nel 1934. Contiene un editto di Vespasiano (74 d. C.) ed un rescritto di Domiziano (93-94 d. C.) relativi all'organizzazione dell'insegnamento pubblico della medicina, ai privilegi dei medici ed alle sanzioni contro gli abusi.

(f) *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda* (*BGU.* 1 n. 140; cfr. *FIRA.* 1, 428). Versione greca di una *epistula*, mediante la quale Adriano concesse (119 d. C.) ai figli dei militari di ottenere la *bonorum possessio* del loro padre nella classe *unde cognati*. Si trova in un papiro conservato a Berlino.

(g) *Tabula rescripti Hadriani de Schola Epicurea Atheniensis* (*CIL.* 3 n. 12283; Mommsen, in *ZSS.* 12 [1892] 152 s.; cfr. *FIRA.* 1, 430). Cippo marmoreo scoperto ad Atene nel 1890 ed ivi conservato. Concede al capo della setta epicurea di Atene di redigere il suo testamento in lingua greca e dà altre disposizioni e privilegi in ordine alla scelta del successore.

(h) *Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longi temporis* (*BGU.*

1 n. 267 e P. Strassb. 1 n. 22; cfr. FIRA. 1, 437). Due papiri egiziani, l'uno conservato a Berlino e l'altro a Strasburgo, che riportano lo stesso rescritto di Severo e Caracalla (a. 199 d. C.).

Il rescritto, diretto a un provinciale, è la più antica attestazione della *praescriptio longi temporis* (la quale, peraltro, è da credere che sia stata riconosciuta ancora prima): con tale provvedimento la *praescriptio l. t.* viene riconosciuta applicabile a favore dei possessori di fondi provinciali (n. 260).

(i) *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda* (P. Giess. 1 n. 40; Sasse, *Die «constitutio Antoniniana»* [1958]; Wolff, *Die «constitutio Antoniniana»* [1976]; cfr. FIRA. 1, 445). Questa famosa costituzione (212 d. C.: n. 168) è contenuta, con altri editti di Caracalla, in un papiro fortemente lacunoso della collezione di Giessen.

(f) *Diplomata militaria* (CIL. voll. 3 e 16; cfr. FIRA. 1, 221 ss.). Numerosi dittici bronzei contenenti la certificazione di privilegi concessi dagli imperatori ai soldati e ai veterani dell'esercito: *ius connubii* con le *focariae* (concubine), cittadinanza romana per i figli precedentemente nati, immunità varie ecc.

Di queste concessioni di privilegi si soleva fare una lista su bronzo ogni due anni, affiggendola, a titolo di onore, sul Campidoglio o, a partire da Domiziano, nel tempio di Minerva sul Palatino. Ciascun milite privilegiato riceveva a sua volta un *diptychon* di bronzo, che portava sulla prima faccia esterna i nomi di sette testimoni, nelle due facce interne la trascrizione della disposizione, nella seconda faccia esterna una seconda trascrizione in caratteri più piccoli.

(m) *Apokrimata Severi* (P. Col. 123). Tredici decisioni di Settimio Severo, affisse in Alessandria nel 192-200 d. C.: più precisamente, *responsa* dell'imperatore a quesiti, relativi ai più svariati argomenti (dal diritto amministrativo a quello privato, processuale civile e criminale) pubblicati in tre giorni consecutivi durante il soggiorno di Settimio Severo e del quindicenne Antonino Caracalla in Egitto (novembre 199 - primavera del 200 d. C.).

303. Segue. Documenti della prassi giuridica. — Gli scritti dei giuriconsulti classici non mancano di offrirci qualche esempio di atti giuridici privati e processual-privati (cd. «*negotia*»: cfr. FIRA. 3²) concretamente compiuti e trasfusi in documenti nel periodo del principato. Ma di gran lunga più abbondante e varia è la messe che si è potuta direttamente raccogliere attraverso secoli di ritrovamenti epigrafici e papirologici.

Meritano qui un cenno particolare quattro categorie di documenti: le tavolette di Transilvania, le prime e seconde tavolette pompeiane e le tavolette ercolanesi. Quattro notevolissimi e caratteristici blocchi di materiali, che hanno molto contribuito alla nostra conoscenza della prassi giuridica romana.

(a) *Triptica Transylvaniae*. Fra il 1786 e il 1855 vennero scoperte, entro le miniere d'oro di Verespatek (oggi Rosia Montana, già *Alburnus maior*) in Transilvania, circa 40 tavolette cerate, conservate ora in gran parte nel Museo di Budapest, che costituivano 25 documenti di svariati negozi giuridici. La forma di questi documenti è quella dei trittici. Le tavolette sono unite a tre a tre da un nastro di lino che passa attraverso uno o due fori praticati sul lato lungo sinistro delle sei pagine risultanti. Questi trittici presentano i caratteristici due fori centrali, uno sul margine superiore e l'altro su quello inferiore delle tavo-

lette, previsti dal *SC. Neronianum de falsariis* (n. 283), attraverso i quali passava una triplice legatura di lino, che veniva poi sigillata nell'apposito *sulcus* nella pag. 4, ove nella colonna di destra erano anche segnati i nomi dei testimoni: Questo sistema di chiusura rendeva inalterabile la *scriptura interior*, contenuta nelle pagine 2 e 3; quella *exterior*, in questo differenziandosi dai documenti campani (*b-d*), iniziava sulla colonna di sinistra della pag. 4 e si concludeva sulla pag. 5. Le pagine 1 e 6 non erano scritte.

Le tavolette transilvane (redatte in un difficilissimo corsivo) furono decifrate per la prima volta (ma solo parzialmente) dal Massmann nel 1840. La migliore interpretazione e riproduzione avvenne più tardi ad opera di Mommsen e Zangemeister (*CIL*. 3, 192 ss.).

(b) *Tabulae Pompeianae primae*. Nel 1875, in una casa di Pompei, che era appartenuta al banchiere L. Caecilius Iucundus, fu trovata una cassetta di legno quasi completamente carbonizzata per l'eruzione del 79, entro cui erano 153 dittici e tritici, redatti in scrittura corsiva, ancora più o meno leggibili. La prima lettura di questi documenti fu subito compiuta dal De Petra, ma fu poi rivista e migliorata dallo Zangemeister nel 1898 (*CIL*. 4, 3340, 1-155), che aggiunse anche l'edizione di due tritici pompeiani nel frattempo ritrovati (tritici di *Poppaea Note*). Le tavolette giocondiane contengono una serie di *ápochoae* (quietanze) di molto interesse. Dal fatto che quelle redatte in data anteriore al 61 d. C. non rispettano le prescrizioni del *SC. Neronianum* (n. 283), mentre le altre sí, sembra ai più doversi dedurre che il senatoconsulto *adversus falsarios* fu emanato nel 61; però lo studio delle *Tab. Herc.*, scoperte in séguito, ha mostrato che ancora nel 63 alcuni documenti erano redatti senza tenerne conto.

(c) *Tabulae Herculanaenses*. Le tavolette ercolanesi costituiscono una delle più recenti e importanti scoperte di documenti della prassi giuridica romana. Esse sono venute alla luce tra il 1930 e il 1940 nella rinnovata campagna di scavi archeologici operata da Amedeo Maiuri nella zona dell'antico *Herculaneum*, pur esso vittima, come Pompei, dell'eruzione vesuviana del 79 d. C. Alla loro lettura e decifrazione si sono dedicati Giovanni Pugliese-Carratelli per la parte filologica e Vincenzo Arangio-Ruiz per la parte giuridica. Il *Corpus* del materiale decifrato al 1961 è pubblicato in *PP.* dal 1946 (101 documenti). Cfr. Gröschler P., *Die «tabellae»-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden* (1997).

Tra l'altro, le tavolette ercolanesi hanno fornito agli studiosi del diritto romano un copioso materiale documentario processuale. Si è potuto ricostruire, infatti, nelle sue linee essenziali, tutto un processo intentato da una certa *Petronia Iusta* al fine di accertare la sua *ingenúitas*. Ma altro ancora è sperabile che venga a nostra conoscenza attraverso ulteriori letture e decifrazioni delle tavolette ancora inedite, come mostra la pubblicazione dei primi risultati della revisione completa di tutto il materiale ercolanese ad opera di G. Camodeca.

(d) *Tabulae Pompeianae secundae* (o tavolette di Murécine, o Tavolette dell'archivio dei Sulpicii). Si tratta di una nuova serie di tavolette cerate venute alla luce nel 1959 in località Murécine (prossima alla presumibile zona portuale di Pompei): tavolette appartenenti all'archivio di una ricca famiglia di affaristi puteolani, quella dei Sulpicii. Lo stato di conservazione è pessimo, ma, dopo altri tentativi, è in corso la pubblicazione di circa 130 documenti (i soli decifrabili) a cura di studiosi singoli (v. Camodeca G., *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1 [1992]); id., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* [TPSulp. [1996]]. La decifrazione e l'interpretazione, non facili, stanno ponendo in evidenza una messe varia e interessante di atti negoziali e processuali.

304. Segue. Le fonti secondarie. Le «Institutiones» di Gaio e il relativo «conspectus rerum». — In relazione agli scritti della giurisprudenza classica come fonti derivate di cognizione del diritto classico, giova ricordare che di essi un minimo numero è a noi pervenuto direttamente. La massima parte delle opere giurisprudenziali classiche sono, infatti, a noi imperfettamente note attraverso compilazioni del periodo postclassico e particolarmente attraverso i *Digesta* di Giustino: il che implica il problema di depurarle delle molteplici alterazioni, deformazioni e interpolazioni che hanno subito. Considerato lo stato di frammenti che le opere giurisprudenziali classiche hanno nelle compilazioni, varie volte se ne è tentata la palingenesi, vale a dire la ricostruzione nella struttura e nello schema originario. Di tutti questi tentativi, di gran lunga il migliore è quello del Lenel (n. 318).

Tra le opere classiche giunte a noi indipendentemente da compilazioni postclassiche, l'unica quasi integralmente conservata è costituita dalle *Institutiones* di Gaio (n. 228). Il testo ne fu scoperto fortunatamente nel 1816 dal Niebuhr, il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palinsesto) della Biblioteca capitolare di Verona, in cui nel IX sec. d. C. erano state riprodotte (previa cancellazione imperfetta della *scriptura prior*) le *Epistulae* di S. Gerolamo, si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta sul materiale pergameneo e che questi resti appartenevano ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, alla quale cooperò il Savigny, fece sì che si ravvisasse nella *scriptura prior* il manuale gaiano.

Il manoscritto delle *Institutiones*, in caratteri unciali, rimonta al V sec. d. C. Esso fu parzialmente decifrato e pubblicato dal Göschen, nel 1820. Una nuova e più completa lettura fu fatta posteriormente dal Bluhme, il quale, per far tornare in vita gli sbiaditi caratteri della *scriptura prior*, si avvale di certi reagenti chimici che però in alcuni punti conseguirono l'effetto opposto, rovinando irrimediabilmente le pagine. La lettura del Bluhme permise al Göschen di pubblicare, nel 1824, una seconda edizione migliorata dell'opera. Un ultimo, più completo e dotto lavoro di decifrazione fu compiuto dallo Studemund, che nel 1874 pubblicò un insuperato *apographum* del Codice Veronese. Sia per le parti rimaste illeggibili, sia per la mancanza di tre fogli, il codice rivela peraltro soltanto undici dodicesimi del testo gaiano.

Qualche lacuna del Veronese si è potuta colmare, in tempi più recenti, mediante due altri ritrovamenti: *a*) un papiro (*P. Oxy.* 17. 2103), pubblicato nel 1927 dal Hunt e dal Buckland: breve frammento del IV libro, relativo ai paragrafi 57 e 68-73, al quale dobbiamo se, fra l'altro, è stato colmato il vuoto di Gai 4.72-73; *b*) alcuni frammenti pergamenei egiziani (*PSI.* 1182), i quali furono pubblicati dall'Arangio-Ruiz nel 1933 e, con miglioramenti di edizione, nel 1935: questi frammenti sono relativi ai paragrafi 153-154 e 167-174 del libro III, nonché ai paragrafi 16-18 del libro IV.

Lo schema delle *institutiones* gaiane è stato già esposto a suo tempo (n. 228), ma qui riteniamo utile riprodurre un più analitico *conspectus rerum*, che abbiamo compilato tenendo conto di quello redatto da Boecking e delle integrazioni e correzioni apportatevi, nelle loro edizioni di Gaio, da Kübler e da Bizoukides.

Prooemium de omni iure

Omnes populi partim iure civili partim iure gentium utuntur	1, 1
Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur	1, 1
Fontes iuris populi Romani	1, 2
a) Leges	1, 3
b) Plebiscita	1, 3
c) Senatusconsulta	1, 4
d) Constitutiones principum	1, 5
e) Edicta magistratuum	1, 6
f) Responsa prudentium	1, 7
Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.	1, 8

I. Ius quod ad personas pertinet

A. <i>Omnes homines aut liberi sunt aut servi</i>	1, 9
Liberorum hominum alii ingenui sunt alii libertini.	1, 10
1. Ingenui	1, 11
2. Libertini aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt	1, 12
a) Qui vocentur peregrini dediticii et qui dediticiorum numero fiant	1, 13-15
b) Qui cives Romani et qui Latini fiant	1, 16-22
c) Differentia condicionis libertinorum Latinorum eorum- que, qui dediticiorum numero sunt:	
aa) ...quod ad ius mortis causa capiendi testamentique faciendi	1, 23-25
bb) ...quod ad modos pertinet, quibus ad civitatem Romanam pervenitur	1, 26-35
d) Ad legem Aeliam Sentiam de manumissionibus	1, 36-41, 47
e) Ad legem Fufiam Caniniam de servis testamento ma- numittendis	1, 42-47
B. <i>Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae</i>	1, 48
Aa. <i>Quae alieno iuri subiectae sunt aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt</i>	1, 49-50
1. In potestate sunt	1, 51
a) ...servi dominorum	1, 52-54
b) ...liberi nostri, quos	1, 55
aa) ...procreavimus:	
a1) iustis nuptiis (<i>a quibus nuptiis abstinere debe-</i> <i>mus: 58-64</i>)	1, 56-64
a2) non iustis nuptiis, sed qui postea rediguntur in potestatem	1, 65-96
bb) ...adoptavimus (<i>quibus modis adoptio fit: 98-107</i>)	1, 97-107
2. In manu nostra sunt	1, 108
...feminae, quae in manum conveniunt	1, 109-110
aa) ...usu	1, 111
bb) ...farreo	1, 112

cc) ...coëmptione, quam facit mulier:	
a1) aut matrimonii causa cum marito suo	1, 113
a2) aut fiduciae causa sive cum extraneo sive cum marito suo	1, 114-115
3. In mancipio sunt	1, 116
...personae mancipatae	1, 118 a
aa) ...liberorum	1, 117
bb) ...earumve, quae in manu sunt	1, 118
(Quae sit mancipatio)	1, 119-123
Ab. Quibus modis ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur	1, 124
1. Qui in potestate sunt	1, 125
a) servi	1, 126
b) liberi	1, 127-136
2. Quae in manu sunt	1, 137
3. Qui in mancipio sunt	1, 138-141
C. <i>Ex his personis, quae neque in potestate neque in manu ne- que in mancipio sunt, quaedam vel in tutela sunt vel in curatione, quaedam neutro iure tenentur</i>	1, 142
1. De tutela	1, 143
a) Quis et quomodo tutor fiat	
aa) Testamento tutor dari potest:	
a1) ...liberis, quos in potestate habemus	1, 144-147
a2) uxori, quae in manu est (<i>tutoris optio</i> : 1, 150- 154)	1, 148-154
bb) Legitima tutela.	
a1) Ingenui sunt in tutela agnatorum (<i>gentiliumve</i>); ius agnationis capitis deminutione perimitur	1, 155-164
a2) Liberti sunt in patronorum tutela	1, 165, cfr.167
a3) Ex causa mancipii manumissi sunt in tutela manumissorum	1, 166-166 a
cc) Cessicia tutela	1, 168-172
dd) Ex variis causis a magistratu petiti tutores	1, 173-184
ee) A magistratu dati tutores	1, 185-187
ff) De generibus et speciebus tutelarum	1, 188
b) Impuberum tutela et feminarum inter se comparatae: de tutorum auctoritate	1, 189-193
c) Quibus modis tutela finitur	1, 194-196
2. De curatione	1, 197-198
3. De satisfactione tutorum et curatorum	1, 199-200
II. Ius quod ad res pertinet	
A. <i>Res vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimo- nium habentur</i>	2, 1
1. <i>Summa rerum divisio: aliae sunt divini iuris aliae hu- mani</i>	2, 2
aa) Divini iuris (nullius in bonis):	
a1) ...sunt res sacrae et religiosas	2, 3-7
a2) Sanctae quoque res quodam modo divini iuris sunt	2, 8

bb) Humani iuris (plerumque alicuius in bonis sunt)	2, 9
a1) ...res publicae (nullius videntur in bonis esse)] 2, 10-11
a2) ...res privatae (quae singulorum sunt)	
2. Quaedam res corporales sunt, quaedam incorporales	2, 12-14
3. Res aut mancipi sunt aut nec mancipi	2, 14 a-18

B. *Singularum rerum acquisitiones (et alienationes).*

1. Per eam, cui acquiritur (vel a qua alienatur), personam.	
a) Civiles acquisitiones alienationesque.	
aa) ...ab iis factae qui ordinariam rei alienandae facultatem habent:	
a1) ...rerum corporalium. Ipsa rei nec mancipi traditio	2, 19-21
Mancipatio, in iure cessio	2, 22-27
a2) ...rerum incorporalium. Res incorporales traditionem non recipiunt, sed alias in iure cedi tantum possunt, ut iura praediorum urbanorum, ususfructus et hereditas, aliae etiam mancipari possunt, ut iura praediorum rusticorum	2, 28-37
Obligationes nihil eorum recipiunt, sed novatione transferuntur	2, 38-39
a3) ...rerum mobilium immobiliumque, sive mancipi sunt sive nec mancipi, usucapio.	
Divisio dominii, ut alius possit ex iure Quiritium dominus esse, alius, donec usu ceperit, rem in bonis habere	2, 40-42
Earum rerum usucapio, quae non a domino nobis traditae sunt	2, 43-44
Usucapio non procedens alienae rei bonae fidei possessori	2, 45-51
Usucapio eius, qui scit alienam rem se possidere	2, 52-61
bb) Aliquando dominus alienandae rei potestatem non habet, et qui dominus non est, alienare potest	2, 62-64
b) Naturales acquisitiones	2, 65
aa) Traditio, occupatio, ex hostibus capio	2, 66-69
bb) Vis fluminis: alluvio, insula in flumine nata	2, 70-72
cc) Solo cedit superficies, planta in nostro posita, frumentum in nostro satum; item meum fit, quod in cartulis meis aliquid scripserit, sed non quod in tabula mea pinxerit	2, 73-78
dd) Si quis ex aliena materia novam speciem fecerit	2, 79
2. Acquisitiones alienationesque per eas personas, quae sub tutela sunt	2, 80-85
3. Acquisitiones alienationesque	2, 86: 95-96
a) ...per eas personas, quas in potestate manu mancipiove habemus	2, 87-90
b) ...per servos, in quibus usumfructum habemus	2, 91
c) ...per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus	2, 92-94

C. <i>Quibus modis per universitatem res nobis adquiruntur</i>	2, 97-98
1. De hereditatibus (et bonorum possessionibus)	2, 99
a) ...quae nobis ex testamento obveniunt	2, 100
aa) Testamentorum ordinatio.	
a1) Testamentorum genera tria: calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram	2, 101-103
a2) Specialiter de testamento per aes et libram	2, 104-108
a3) Testamenta militum	2, 109-111
bb) Qui testamenta facere non possunt (?)	2, 111
cc) Qui testamenta facere possunt	2, 112-113
dd) Testamenta secundum regulam iuris civilis fa- cienda	2, 114
a1) Ab initio non iure fiunt:	
...herede non sollemni more instituto	2, 115-117
...cum mulieres sine tutoris auctoritate testan- tur	2, 118-122
...suo herede praeterito	2, 123-129
a2) Testamenta iure facta rumpuntur:	
...adgnatione postumi	2, 130-137
...quasi adgnatione	2, 138-143
...posteriore testamento	2, 144
a3) Testamenta irrita fiunt capitis deminutione tes- tatoris	2, 145-146
a4) Praetor dat bonorum possessionem secundum tabulas testamenti ab initio non iure facti vel postea rupti vel irriti facti	2, 147-150
...ab intestato, si testamentum contraria volun- tate infirmatum est	2, 151-151 a
ee) Heredes aut necessarii aut sui et necessarii aut extranei	2, 152
a1) Necessarius heres	2, 153-155
a2) Sui et necessarii heredes; ius abstinendi	2, 156-160
a3) Extranei heredes; ius deliberandi et cretio	2, 161-173
ff) De substitutionibus.	
a1) Vulgaris substitutio	2, 174-178
a2) Pupillaris substitutio	2, 179-184
gg) De servis heredibus instituendis	2, 185-190
hh) De legatis	2, 191
a1) Legatorum quattuor genera	2, 192
...per vindicationem	2, 193-200
...per damnationem	2, 201-208
...sinendi modo	2, 209-215
...per praeceptionem	2, 216-223
a2) De modo legatorum: lex Furia, Voconia, Falci- dia	2, 224-228
a3) De inutiliter relictis legatis:	
...propter locum legati in testamento	2, 229-234
De poenae causa relictis legatis	2, 235-237
De legatis incertis personis relictis	2, 238-243
De legatis ei, qui in potestate heredis, aut ab eo, qui in legatarii potestate sit, relictis	2, 244-245
ii) De fideicommissis	2, 246

a1) De hereditatibus fideicommissariis	2, 247-259
a2) De singulis rebus ac libertatibus per fideicommissum relictis	2, 260-267
II) Differentiae fideicommissorum et legatorum.	2, 268
a1) Quae nunc sunt.	2, 269-283
a2) Quae erant olim	2, 284-288
a3) Tutoris datio directa esse debet.	2, 289
b) De hereditatibus intestatorum.	
aa) ...ingenuorum.	
a1) ...ex iure civili:	
sui heredes.	3, 1-8
adgnati.	3, 9-16
gentiles.	3, 17
a2) ex iure praetorio (cognatorum exclusio aliaequae iuris civilis iniquitates emendatae).	3, 18-25
Gradus bonorum possessionis	3, 26-31; 23
Bonorum possessores loco heredum constituuntur	3, 32
Bonorum possessio datur non modo emendandi vel impugnandi veteris iuris gratia, sed etiam confirmandi	3, 33-34
Bonorum possessio cum re aut sine re	3, 35-38
bb) (De hereditatibus intestatorum) libertorum	3, 39
a1) ...civium Romanorum.	3, 40-54 (72-73)
a2) ...Latinorum.	3, 55-73
a3) ...eorum, qui dediticiorum numero sunt.	3, 74-76
2. Bonorum emptiones.	3, 77-79
(Quo iure bonorum possessores et bonorum emptores succedant).	3, 80-81
3. Si quis alieno iuri subicitur	3, 82-84
4. Hereditatis in iure cessio.	3, 85-87
 D. <i>Obligationes. Summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto</i>	 3, 88
1. Obligationes, quae ex contractu nascuntur. Harum quattuor genera sunt.	3, 89
a) Acquiruntur obligationes:	
aa) ...per nosmet ipsos:	
a1) re contractae obligationes (mutui datio et indebiti solutio)	3, 90-91
a2) verbis contractae obligationes (stipulatio, dotis dictio, promissio iurata liberti).	3, 92-109
Verborum obligationes ad alias accedentes; de adstipulatoribus.	3, 110-114
de sponsoribus, fidepromissoribus, fideiussoribus.	3, 115-127
a3) litteris contractae obligationes (nomina transcripticia, chirographa, syngraphae)	3, 128-134
a4) consensu contractae obligationes	3, 135-138
Emptio et venditio	3, 139-141
Locatio et conductio.	3, 142-147
Societas	3, 148-154 b

Mandatum	3, 155-162
<i>bb)</i> (Adquiruntur obligationes) per eas personas, quae in nostra potestate manu mancipiove sunt.	3, 163-167
<i>b)</i> Tolluntur obligationes:	
<i>aa)</i> ...solutione	3, 168
<i>bb)</i> ...acceptilatione.	3, 169-172
<i>cc)</i> ...imaginaria solutione per aes et libram	3, 173-175
<i>dd)</i> ...novatione.	3, 176-179
<i>ee)</i> ...litis contestatione.	3, 180-181
2. Obligaciones quae ex delicto nascuntur	3, 182
<i>a)</i> Furtum	3, 183-208
<i>b)</i> Vi bona rapta.	3, 209
<i>c)</i> Damnum iniuria datum.	3, 210-219
<i>d)</i> Iniuria	3, 220-225

III. Ius quod ad actiones pertinet

A. Actiones.

1. Divisiones earum.

<i>a)</i> Ex varia eorum substantia vel iure, quod persequimur.	
<i>aa)</i> Duo actionum genera: in rem et in personam, vindicationes et condictiones	4, 1-5
<i>bb)</i> Aut rem tantum, aut poenam tantum, aut rem et poenam persequimur	4, 6-9
<i>b)</i> Ex forma. Quaedam ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi ac potestate constant.	4, 10
<i>aa)</i> Legis actiones	4, 11
<i>a1)</i> Lege agebatur modis quinque	4, 12
...sacramento	4, 13-17
...per iudicis postulationem	4, 17 a
...per conditionem.	4, 17 b-20
...per manus iniunctionem	4, 21-25
...per pignoris capionem.	4, 26-29
<i>a2)</i> Legis actionibus maximam partem sublatis per formulas litigamus	4, 30-31
<i>bb)</i> Formulae.	
<i>a1)</i> Genera formularum.	
Ad legis actionem expressae formulae	4, 32-33
Alterius generis fictiones in quibusdam formulis	4, 34-38
<i>a2)</i> Partes formularum (demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio).	4, 39-44
<i>a3)</i> Formularum pro ipsarum partium diversitate variae species et effectus	
In ius et in factum conceptae formulae.	4, 45-47
Formularum condemnatio aut certae, aut incertae pecuniae est	4, 48-52
De periculo in conceptione formularum ineundo:	
...in intentione, si plus petitur.	4, 52-56
...in condemnatione	4, 57
...in demonstratione, si falsum demonstratur	4, 58-60

De formulis in quibus interdum non solidum, quod nobis debetur, consequimur.	4, 61-68
2. De actione instituenda et qui agere vel conveniri possunt	4, 69
Conveniri aut agere possumus vel nostro vel alieno nomine	cf. 4, 82
a) Alieno nomine conveniri possumus:	
aa) ...ex contractu earum personarum, quae in potestate nostra sunt (actiones quod iussu, exercitoria, institoria, tributoria, de peculio, de in rem verso).	4, 70-74 a
bb) ...ex maleficio earum personarum, quae in potestate nostra sunt (actiones noxales)	4, 75-79
cc) ...ex contractu earum personarum, quae in manu mancipiove sunt.	4, 80
dd) ...animalium nostrorum nomine	4, (80)
ee) ...De hominum mortuorum noxae deditioe	4, 81
b) Alieno nomine agere possumus	4, 82
aa) Qui alieno nomine agunt quomodo in litem substituuntur.	4, 83-85
bb) De formis actionum alieno nomine constitutarum.	4, 86-87
3. De satisfactionibus ab actoribus reisve exigendis	4, 88-102
4. Quibus modis actiones finiantur.	
a) Iudicia legitima et quae imperio continentur.	4, 103-109
b) Perpetuae et temporales actiones.	4, 110-111
c) Quae actiones heredi atque in heredem neque competunt neque dantur.	4, 112-113
d) Si reus ante rem iudicatam post acceptum iudicium satisfacit actori	4, 114
B. <i>Exceptiones</i>	4, 115
1. Proprie sic dictae	
a) Causa, origo et forma exceptionum.	4, 116-119
b) Effectus: exceptiones peremptoriae, dilatoriae.	4, 120-125
2. Replicatio, duplicatio, triplicatio.	4, 126-129
3. De praescriptionibus, quae receptae sunt pro actore	4, 130-137
(<i>de praescriptionibus, quae olim pro reo opponebantur</i> : 134)	
C. <i>Interdicta</i>	4, 138
1. Interdictum decretumve quid sit	4, 139-141
2. Divisiones interdictorum.	
a) Interdicta sunt aut prohibitoria, aut restitutoria, aut exhibitoria.	4, 142
b) Interdictorum ad possessionem pertinentium divisio	4, 143
aa) Adipiscendae possessionis	4, 144-147
bb) Retinendae possessionis	4, 148-153
cc) Recuperandae possessionis	4, 154-155
c) Tertia divisio interdictorum	4, 156
aa) Interdicta simplicia	4, 157-159
bb) Interdicta duplicia	4, 158; 160
3. De ordine et exitu interdictorum.	4, 161-170

D. *De temere litigantium coërcitionibus et de poenis.*

- | | |
|---|------------|
| 1. Quibus reorum calumnia coërcetur | 4, 171-173 |
| 2. Quibus actorum calumnia coërcetur | 4, 174-181 |
| 3. Iudicia quibus damnati ignominiosi fiunt | 4, 182 |

E. *De in ius vocando et de vadimonis* 4, 183-187

305. Segue. Le fonti secondarie: altri resti degli scritti giurisprudenziali classici. — I minori frammenti della giurisprudenza classica che ci sono pervenuti direttamente sono i seguenti.

(a) *Sex. Pomponii regula de servitutibus* (FIRA. 2, 449). Brevissimo frammento, contenente una *regula* in tema di servitù ed estratto probabilmente dal *liber singularis regularum* di Pomponio. La *regula* fu letta nel sec. XVI dal Ferronius su di un manoscritto mutilo trasmessogli, pare, dallo Scaliger.

(b) *Fragmenta ex libris responsorum Papiniani* (FIRA. 2, 435 ss.). Frammenti manoscritti dei libri quinto e nono dei *responsa* di Papiniano, scoperti in Egitto nel 1876-77.

Si distinguono in due gruppi: a) *Fragmenta Berolinensia*: editi la prima volta dal Krüger e conservati a Berlino (sono relativi al libro quinto); b) *Fragmenta Parisiensia*: editi la prima volta dal Dareste e conservati a Parigi (sono relativi al libro nono). In calce ai responsi di Papiniano sono riportate annotazioni di Paolo e Ulpiano. I margini sono corredati da qualche glossema in lingua greca.

Lo Schulz ed il Wieacker attribuiscono le due serie di frammenti ad una copia orientale (IV sec.?) alquanto rimaneggiata dei *responsa* di Papiniano, con note di Paolo e Ulpiano.

(c) *Responsum Papiniani* (FIRA. 2, 437). Si tratta di un responso estratto dal *liber I responsorum* di Papiniano, con il quale si chiudevano molti manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum* sotto il titolo «*de pactis inter virum et uxorem*».

Molti manoscritti della *Lex* portano nell'*inscriptio*, per errore, «*Papianus*» invece di «*Papinianus*»: il che è stato causa di annosi equivoci. Il testo è perciò noto anche come *Responsum Papiani*.

(d) *Fragmenta Berolinensia Paulo tributa* (FIRA. 2, 421 ss.). Tre brevi frammenti, di cui il primo è riportato da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (2.4.19), gli altri due sono stati scoperti nel XIX sec. a Bruxelles in margine ad un commento anonimo ai *libri de inventione* di Cicerone.

(e) *Fragmenta Pauli Bodleiensia* (FIRA. 2, 423 s.). Pergamena egiziana, conservata ad Oxford alla Biblioteca Bodleiana. Riporta due frammenti giurisprudenziali, che Krüger e Scialoja (traverso la comparazione con D. 17.2.65.16 e D. 17.2.67.1) hanno dimostrato appartenere al libro 32 del commentario *ad edictum* di Paolo.

(f) *Fragmentum Berolinense Paulo tributum* (FIRA. 2, 427 s.). Pergamena conservata a Berlino, contenente un frammento giurisprudenziale, che il Meyer ha dimostrato appartenere a Paolo.

(g) *Fragmentum Vindobonense quod dicitur de formula Fabiana Paulo tributum* (FIRA. 2, 429 ss.). Pergamena egiziana conservata a Vienna nella Collezione dell'Arciduca Ranieri d'Absburgo, relativa (a quanto risulta dalla parte leggibile) alla *formula Fabiana*, cioè ad un'azione del *patronus* in ordine alla *bonorum possessio liberti*.

Il *fragmentum*, in scrittura unciale del IV secolo (ca. il 300 per Schönbauer), è stato pubblicato nel sec. XIX da Pfaff e Hofmann. Non si dubita più che esso appartenga a Paolo, ma, mentre il Gradenwitz lo ritiene estratto dai libri ad *Plautium*, il Ferrini (seguito poi dal Wieacker) sostiene che è escerpito dai libri ad *edictum*.

(h) *Fragmenta Vindobonensia ex libris institutionum Ulpiani* (FIRA. 2, 305). Pergamene egiziane conservate nel Museo di Vienna, pubblicate nel 1835 dall'Endlicher e contenenti cinque frammenti delle *Institutiones* di Ulpiano. L'attribuzione all'epoca di Ulpiano è resa sicura da due *subscriptions* leggibili sui frammenti papiracei e da D. 43.26.1, ove si trova l'inizio del primo frammento sotto la rubrica «*Ulpianus libro primo institutionum*».

Un altro frammento della stessa opera è riferito da Boezio nel commento ai *Topica* di Cicerone (3.4).

(i) *Fragmenta Argentoratensia ex libris disputationum Ulpiani* (FIRA. 2, 308 ss.). Tre fogli pergamenacei egiziani, conservati nella Biblioteca di Strasburgo (*Argentoratum*) e contenenti brani dei libri secondo e terzo delle *Disputationes* di Ulpiano. Furono scoperti e pubblicati, in momenti successivi (1903 e 1904), dal Lenel in un gruppo di papiri provenienti dall'Egitto e acquistati dalla biblioteca citata.

(l) *Fragmenta Ulpiani Bodleiensia* (FIRA. 2, 313 s.). Papiro egiziano conservato ad Oxford, pubblicato nel 1938 dal Roberts. Vi si contengono due frammenti dei libri ad *edictum* di Ulpiano.

Altri due frammenti dei libri ad *edictum* e un frammento dei libri ad *Sabinum* si leggono in testi letterari: l'uno proviene da una citazione di Pacatus, *Libro I adv. Porphirium*, pubblicato da Dom Pitra, *Specilegium Solesmense*; il secondo deriva da una citazione di Prisciano (*Inst. orat.* 3.4.21).

(m) *Fragmenta Modestini ex libris regularum et differentiarum* (FIRA. 2, 450). Un frammento delle *Regulae* fu scoperto nel sec. XVI dal Pithou in un codice ora perduto e fu da lui pubblicato. Un frammento anonimo riportato nei libri *differentiarum* di Isidoro fu esattamente riconosciuto come estratto dalle *Differentiae* di Modestino dal Barthius nel sec. XVIII.

(n) *Fragmenta incerti auctoris ad legem Iuliam et Papiam* (FIRA. 2, 315). Papiro di Ossirinco (del IV o V sec.) pubblicato nel 1927 dallo Hunt, contenente due frammenti di un commento di autore incerto (Wieacker congettura: Ulpiano) ad *legem Iuliam et Papiam*.

(o) *Fragmenta incerti auctoris quod vulgo Dositheanum dicitur* (FIRA. 2, 617 ss.). Il grammatico Dositeo, vissuto nel III sec. d. C. e forse nel IV, compose una grammatica latina per discenti di lingua greca e vi aggiunse tre libri di frammenti latini di vario argomento tradotti in greco (*Ερμηνεύματα sive interpretationes*): tra i frammenti del libro terzo si trova un lungo brano di argomento giuridico e di autore incerto (si è pensato a Ulpiano, Paolo, Cervidio Scevola, Gaio, Pomponio), che è stato pubblicato dal Pithou nel sec. XVI.

Tanto il testo greco quanto la versione latina sono mutili e fortemente oppresi da glossemi e svarioni di copiatura. Il merito di aver interpretato il *fragmentum Dositheanum*, riportandolo molto vicino al presumibile originale classico, spetta al Lachmann.

In sostanza il testo si occupa della tripartizione del *ius* in *civile, naturale, gentium*, nonché delle *manumissiones*.

(p) *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis* (FIRA. 2, 625 s.). Scoperti nel 1867-77 in Egitto, unitamente ai frammenti dei *responsa* di Papiiano (cfr. sub b), si conservano attualmente a Berlino. Primo editore fu il Mommsen.

Sul retro del manoscritto (del V o VI sec. d. C.) si legge, a mo' di chiusa, «*de iudiciis lib. II*»: si è ritenuto, pertanto, che il frammento facesse parte della «*pars de iudiciis*» del commento *ad edictum* di qualche gireconsulto classico (Huschke, Alibrandi, Lenel, Schulz e Wieacker). Il Mommsen ha pensato, invece, ad un'opera autonoma di qualche giurista classico. Non è improbabile che la parte *de iudiciis* sia stata separata dal complesso del commentario editale per ragioni didattiche. Il passo pervenutoci si occupa in particolare dei *dediitici*.

(q) *Fragmenta incerti auctoris de iure fisci* (FIRA. 2, 627 ss.). Due fogli pergamenei scoperti nel 1816 dal Niebuhr nella Biblioteca capitolare di Verona unitamente al codice di Gaio e pubblicati dal Göschen nel 1820.

La scrittura del manoscritto, semi-unciale, sembra del V-VI sec. d. C.; i frammenti paiono rimontare alla fine del II sec. d. C., sebbene si sia sostenuta anche una datazione più tarda. La tesi dell'appartenenza dei frammenti alle *Pauli Sententiae* o alle *Regulae* o alle *Opiniones* di Ulpiano è oggi abbandonata.

(r) *Tractatus incerti auctoris de gradibus cognationum* (FIRA. 2, 631 s.). Questo brano di autore ignoto, ma certamente classico, viene riportato in quasi tutti i manoscritti della *Notitia dignitatum utriusque imperii* dell'età teodosiana (n. 248). Fu pubblicato la prima volta dal Boecking nel 1841.

(s) *Fragmentum Pauli Leidense* (Cod. Leid. B.P.L. 2589). Foglio pergameneo della Biblioteca Universitaria di Leyden, pubblicato da David e Nelson nel 1955. La scrittura rimonta alla fine del III-inizi del IV secolo d. C.; si tratta, dunque, del più antico manoscritto giuridico che ci sia pervenuto. Il frammento, che riporta taluni brani delle *Pauli Sententiae*, fornisce notizie preziose sul *crimen repetundarum* e sul *crimen maiestatis*.

(t) *Fragmentum Ulpiani ex libris ad edictum* (PSI. 14. 1449). Pubblicato dall'Arangio-Ruiz nel 1957, riporta brani del l. 32 *ad edictum* di Ulpiano, parzialmente corrispondenti a testi inseriti nei *Digesta* di Giustiniano (D. 19.2.15.1 e 2; D. 19.2.13.4). La scrittura non è anteriore al sec. IV d. C.

306. Le fonti di cognizione del diritto postclassico. — L'età postclassica (sec. IV-VI d. C.: n. 234-279) è quella che maggiormente abbonda di mezzi di cognizione del diritto romano. Quattro quinti delle fonti a nostra disposizione provengono, infatti, dall'età della decadenza (n. 13). Tuttavia, delle fonti di provenienza postclassica, poche, anzi pochissime sono effettivamente dell'epoca. Per lo più si tratta di fonti classiche o preclassiche riprodotte o rielaborate dalla giurisprudenza pratica o didattica dell'epoca del Basso Impero. Di queste compilazioni e rielaborazioni postclassiche a noi direttamente pervenute alcune ebbero carattere ufficiale, altre carattere puramente privato; alcune furono relative soltanto ad *iura*, altre soltanto a *leges*, altre furono miste di *iura* e di *leges*.

Non riteniamo sia il caso di diffondersi sui manoscritti a noi pervenuti. Già ne abbiamo fatto cenno a suo tempo, di volta in volta che abbiamo parlato delle varie compilazioni (n. 261 ss., 271 ss.). Per il resto, notizie esaurienti si rinveniranno nelle edizioni critiche citate *infra* n. 318.

Sarà invece opportuno dedicare i numeri che seguono (n. 307-309) al sommario delle Istituzioni, dei Digesti e del secondo Codice giustiniano.

307. Segue. Il sommario delle «Institutiones» di Giustiniano. — Ecco l'elenco dei titoli che compongono i quattro libri delle *Institutiones Iustiniani Augusti* (n. 276).

I. 1. De iustitia et iure. - 2. De iure naturali et gentium et civili. - 3. De iure personarum. - 4. De ingenuis. - 5. De libertinis. - 6. Qui et quibus ex causis manumittere non possunt. - 7. De lege Fufia Caninia sublata. - 8. De his qui sui vel alieni iuris sunt. - 9. De patria potestate. - 10. De nuptiis. - 11. De adoptionibus. - 12. Quibus modis ius potestatis solvitur. - 13. De tutelis. - 14. Qui dari tutores testamento possunt. - 15. De legitima adgnatorum tutela. - 16. De capitis minutione. - 17. De legitima patronorum tutela. - 18. De legitima parentum tutela. - 19. De fiduciaria tutela. - 20. De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Julia et Titia dabatur. - 21. De auctoritate tutorum. - 22. Quibus modis tutela finitur. - 23. De curatoribus. - 24. De satisfactione tutorum et curatorum. - 25. De excusationibus. - 26. De suspectis tutoribus et curatoribus.

II. 1. De rerum divisione. - 2. De rebus incorporalibus. - 3. De servitutibus. - 4. De usu fructu. - 5. De usu et habitatione. - 6. De usucapionibus et longi temporis possessionibus. - 7. De donationibus. - 8. Quibus alienare licet vel non. - 9. Per quas personas nobis acquiritur. - 10. De testamentis ordinandis. - 11. De militari testamento. - 12. Quibus non est permittum testamenta facere. - 13. De exheredatione liberorum. - 14. De heredibus instituendis. - 15. De vulgari substitutione. - 16. De pupillari substitutione. - 17. Quibus modis testamenta infirmantur. - 18. De inofficioso testamento. - 19. De heredum qualitate et differentia. - 20. De legatis. - 21. De ademptione legatorum. - 22. De lege Falcidia. - 23. De fideicommissariis hereditatibus. - 24. De singulis rebus per fideicommissum relictis. - 25. De codicillis.

III. 1. De hereditatibus quae ab intestato deferuntur. - 2. De legitima adgnatorum successione. - 3. De senatus consulto Tertulliano. - 4. De senatus consulto Orfitiano. - 5. De successione cognatorum. - 6. De gradibus cognationis. - 7. De successione libertorum. - 8. De adsignatione libertorum. - 9. De bonorum possessionibus. - 10. De acquisitione per adrogationem. - 11. De eo cui libertatis causa bona addicuntur. - 12. De successione sublati, quae fiebant per bonorum venditionem et ex senatus consulto Claudiano. - 13. De obligationibus. - 14. Quibus modis re contrahitur obligatio. - 15. De verborum obligatione. - 16. De duobus reis stipulandi et promittendi. - 17. De stipulatione servorum. - 18. De divisione stipulationum. - 19. De inutilibus stipulationibus. - 20. De fideiussoribus. - 21. De litterarum obligatione. - 22. De consensu obligatione. - 23. De emptione et venditione. - 24. De locatione et conductione. - 25. De societate. - 26. De mandato. - 27. De obligationibus quasi ex contractu. - 28. Per quas personas nobis obligatio acquiritur. - 29. Quibus modis obligatio tollitur.

IV. 1. De obligationibus quae ex delicto nascuntur. - 2. Vi bonorum raptorum. - 3. De lege Aquilia. - 4. De iniuriis. - 5. De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur. - 6. De actionibus. - 7. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur. - 8. De noxalibus actionibus. - 9. Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur. - 10. De his per quos agere possumus. - 11. De satisfactionibus. - 12. De perpetuis et temporalibus actionibus et quae ad heredes vel in heredes transeunt. - 13. De exceptionibus. - 14. De replicationibus. - 15. De interdictis. - 16. De poena temere litigantium. - 17. De officio iudicis. - 18. De publicis iudiciis.

308. *Segue. Il sommario dei «Digesta Iustiniani».* — Ecco l'elenco dei titoli in cui si dividono i cinquanta libri dei *Digesta Iustiniani Augusti* (n. 274).

I. 1. De iustitia et iure. - 2. De origine iuris et omnium magistratum et successione prudentium. - 3. De legibus senatusque consultis et longa consuetudine. - 4. De constitutionibus principum. - 5. De statu hominum. - 6. De his qui sui vel alieni iuris sunt. - 7. De adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur. - 8. De divisione rerum et qualitate. - 9. De senatoribus. - 10. De officio consulis. - 11. De officio praefecti praetorio. - 12. De officio praefecti urbis. - 13. De officio quaestoris. - 14. De officio praetorum. - 15. De officio praefecti vigilum. - 16. De officio proconsulis et legati. - 17. De officio praefecti Augustalis. - 18. De officio praesidis. - 19. De officio procuratoris Caesaris vel rationalis. - 20. De officio iuridici. - 21. De officio eius, cui mandata est iurisdictio. - 22. De officio adessorum.

II. 1. De iurisdictione. - 2. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur. - 3. Si quis ius dicenti non obtemperaverit. - 4. De in ius vocando. - 5. Si quis in ius vocatus non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex edicto non debuerit. - 6. In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent. - 7. Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat. - 8. Qui satisfacere cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur. - 9. Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur. - 10. De eo, per quem factum erit, quo minus quis in iudicio sistat. - 11. Si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperabit. - 12. De feriis et dilationibus et diversis temporibus. - 13. De edendo. - 14. De pactis. - 15. De transactionibus.

III. 1. De postulando. - 2. De his qui notantur infamia. - 3. De procuratoribus et defensoribus. - 4. Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur. - 5. De negotiis gestis. - 6. De calumniatoribus.

IV. 1. De in integrum restitutionibus. - 2. Quod metus causa gestum erit. - 3. De dolo malo. - 4. De minoribus viginti quinque annis. - 5. De capite minutis. - 6. De quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituantur. - 7. De alienatione iudicii mutandi causa facta. - 8. De receptis: qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant. - 9. Nautae caupones stabularii ut recepta restituant.

V. 1. De iudiciis, ubi quisque agere vel conveniri debeat. - 2. De inofficioso testamento. - 3. De hereditatis petitione. - 4. Si pars hereditatis petatur. - 5. De possessoria hereditatis petitione. - 6. De fideicommissaria hereditatis petitione.

VI. 1. De rei vindicatione. - 2. De Publiciana in rem actione. - 3. Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur.

VII. 1. De usu fructu et quemadmodum quis utatur fruatur. - 2. De usu fructu ad crescendo. - 3. Quando dies legati usus fructus cedat. - 4. Quibus modis usus fructus vel usus amittitur. - 5. De usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur. - 6. Si usus fructus petetur vel ad alium pertinere negetur. - 7. De operis servorum. - 8. De usu et habitatione. - 9. Usufructuarius quemadmodum caveat.

VIII. 1. De servitutibus. - 2. De servitutibus praediorum urbanorum. - 3. De servitutibus praediorum rusticorum. - 4. Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum. - 5. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur. - 6. Quemadmodum servitutes amittantur.

IX. 1. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. - 2. Ad legem Aquiliam. - 3. De his, qui effuderint vel deiecerint. - 4. De noxalibus actionibus.

X. 1. Finium regundorum. - 2. Familiae herciscundae. - 3. Communi dividundo. - 4. Ad exhibendum.

XI. 1. De interrogationibus in iure faciendis et de interrogatoriis actionibus. - 2. De quibus rebus ad eundem iudicem eatur. - 3. De servo corrupto. - 4. De fugitivis. - 5. De aleatoribus. - 6. Si mentor falsum modum dixerit. - 7. De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat. - 8. De mortuo inferendo et sepulchro inaedificando.

XII. 1. De rebus creditis si certum petetur et de conditione. - 2. De iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali. - 3. De in litem iurando. - 4. De conditione causa data causa non secuta. - 5. De conditione ob turpem vel iniustam causam. - 6. De conditione indebiti. - 7. De conditione sine causa.

XIII. 1. De conditione furtiva. - 2. De conditione ex lege. - 3. De conditione triticaria. - 4. De eo, quod certo loco dari oportet. - 5. De pecunia constituta. - 6. Commodati vel contra. - 7. De pigneraticia actione vel contra.

XIV. 1. De exercitoria actione. - 2. De lege Rhodia de iactu. - 3. De institoria actione. - 4. De tributoria actione. - 5. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur. - 6. De senatus consulto Macedoniano.

XV. 1. De peculio. - 2. Quando de peculio actio annalis est. - 3. De in rem verso. - 4. Quod iussu.

XVI. 1. Ad senatus consultum Velleianum. - 2. De compensationibus. - 3. Depositi vel contra.

XVII. 1. Mandati vel contra. - 2. Pro socio.

XVIII. 1. De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis et quae res veniri non possunt. - 2. De in diem addictione. - 3. De lege commissoria. - 4. De hereditate vel actione vendita. - 5. De rescindenda venditione et quando licet ab emptione discedere. - 6. De periculo et commodo rei venditae. - 7. De servis exportandis vel si ita mancipium veneat, ut manumittatur, vel contra.

XIX. 1. De actionibus empti venditi. - 2. Locati conducti. - 3. De aestimatoria actione. - 4. De rerum permutatione. - 5. De praescriptis verbis et in factum actionibus.

XX. 1. De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum. - 2. In quibus causis tacite contrahitur pignus vel hypotheca. - 3. Quae res pignori vel hypothecae datae obligari non possunt. - 4. Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum succedunt. - 5. De distractione pignorum vel hypothecarum. - 6. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur vel non.

XXI. 1. De aedilicio edicto et de redhibitione et quanti minoris. - 2. De evictionibus et duplae stipulatione. - 3. De exceptione rei venditae et traditae.

XXII. 1. De usuris et omnibus accessionibus et mora. - 2. De nautico faenore. - 3. De probationibus et praesumptionibus. - 4. De fide instrumentorum. - 5. De testibus. - 6. De iuris et facti ignorantia.

XXIII. 1. De sponsalibus. - 2. De ritu nuptiarum. - 3. De iure dotium. - 4. De pactis dotalibus. - 5. De fundo dotali.

XXIV. 1. De donationibus inter virum et uxorem. - 2. De divitiis et repudiis. - 3. Solutio matrimonio dos quemadmodum petatur.

XXV. 1. De impensis in res dotales factis. - 2. De rerum amotarum actione. - 3. De agnoscendis et alienis liberis vel parentibus vel patris vel libertis. - 4. De inspiciendo ventre custodiendoque partu. - 5. Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur. - 6. Si mulier ventris nomine in possessionem calumniae causa fuisse dicatur. - 7. De concubinis.

XXVI. 1. De tutelis. - 2. De testamentaria tutela. - 3. De confirmando tutore vel curatore. - 4. De legitimis tutoribus. - 5. De tutoribus et curatoribus datis ab his, qui ius dandi habent, et qui et in quibus causis specialiter dari possunt. - 6. Qui petant tutores vel curatores et ubi petantur. - 7. De administratione et periculo tutorum et curatorum, qui gesserunt vel non, et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus. - 8. De auctoritate et consensu tutorum et curatorum. - 9. Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt. - 10. De suspectis tutoribus et curatoribus.

XXVII. 1. De excusationibus. - 2. Ubi pupillus educari vel morari debet et de alimentis ei praestandis. - 3. De tutelae et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione. - 4. De contraria tutelae et utili actione. - 5. De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit. - 6. Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur. - 7. De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et curatorum. - 8. De magistratibus conveniendis et heredibus eorum. - 9. De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. - 10. De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis.

XXVIII. 1. Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamentaria fiant. - 2. De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis. - 3. De iniusto rupto irritato testamento. - 4. De his quae in testamento delentur, inducuntur vel inscribuntur. - 5. De heredibus instituendis. - 6. De vulgari et pupillari substitutione. - 7. De conditionibus institutionum. - 8. De iure deliberandi.

XXIX. 1. De testamento militis. - 2. De acquirenda vel amittenda hereditate. - 3. Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et describantur. - 4. Si quis ommissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem. - 5. De senatus consulto Silianiano et Claudiano, quorum testamenta ne aperiantur. - 6. Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit. - 7. De iure codicillorum.

XXX. 1. De legatis et fideicommissis.

XXXI. 1. De legatis et fideicommissis.

XXXII. 1. De legatis et fideicommissis.

XXXIII. 1. De annuis et mensuris legatis. - 2. De usu et fructu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis. - 3. De servitute legata. - 4. De dote praelegata. - 5. De optione vel electione legata. - 6. De tritico vino vel oleo legato. - 7. De instructo vel instrumento legato. - 8. De peculio legato. - 9. De penu legata. - 10. De supellectili legata.

XXXIV. 1. De alimentis vel cibariis legatis. - 2. De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis. - 3. De liberatione legata. - 4. De adimendis vel transferendis legatis. - 5. De rebus dubiis. - 6. De his, quae poenae causa relinquuntur. - 7. De regula Catoniana. - 8. De his, quae pro non scripto habentur. - 9. De his, quae ut indignis auferuntur.

XXXV. 1. De conditionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum, quae in testamento scribuntur. - 2. Ad legem Falcidiam. - 3. Si cui plus, quam per legem Falcidiam liceret, legatum esse dicitur.

XXXVI. 1. Ad senatus consultum Trebellianum et Pegasianum. - 2. Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat. - 3. Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur. - 4. Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum causa esse liceat.

XXXVII. 1. De bonorum possessionibus. - 2. Si tabulae testamenti extabunt. - 3. De bonorum possessione furioso infanti muto surdo caeco competenti. - 4. De bonorum possessione contra tabulas. - 5. De legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita. - 6. De collatione bonorum. - 7. De collatione dotis.

- 8. De coniungendis cum emancipato liberis eius. - 9. De ventre in possessionem mittendo et curatore eius. - 10. De Carboniano edicto. - 11. De bonorum possessione secundum tabulas. - 12. Si a parente quis manumissus sit. - 13. De bonorum possessione ex testamento militis. - 14. De iure patronatus.

XXXVIII. 1. De operis libertorum. - 2. De bonis liberti. - 3. De libertis municipum et aliarum universitatum. - 4. De adsignandis libertis. - 5. Si quid in fraudem patroni factum sit. - 6. Si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi. - 7. Unde legitimi. - 8. Unde cognati. - 9. De successorio edicto. - 10. De gradibus et affinibus et nominibus eorum. - 11. Unde vir et uxor. - 12. De veteranorum et militum successione. - 13. Quibus non competit bonorum possessio. - 14. Ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur. - 15. Quis ordo in bonorum possessionibus detur. - 16. De suis et legitimis heredibus. - 17. Ad senatus consultum Tertullianum et Orfitianum.

XXXIX. 1. De operis novi nuntiatione. - 2. De damno infecto et proiectionibus et suggrundis. - 3. De aqua et aquae pluviae arcendae. - 4. De publicanis et vectigalibus et commissis. - 5. De donationibus. - 6. De mortis causa donationibus.

XL. 1. De manumissionibus. - 2. De manumissis vindicta. - 3. De manumissionibus, quae servis ad universitatem pertinentibus imponuntur. - 4. De manumissis testamento. - 5. De fideicommissariis libertatibus. - 6. De ademptione libertatis. - 7. De statuliberis. - 8. Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt. - 9. Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt. - 10. Ad legem Aeliam Sentiam. - 11. De iure aureorum anulorum. - 12. De natalibus restituendis. - 13. De liberali causa. - 14. Quibus ad libertatem prociamare non liceat. - 15. Si ingenuus esse dicatur. - 16. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur. - 17. De collusione detegenda.

XLI. 1. De acquirendo rerum dominio. - 2. De acquirenda vel amittenda possessione. - 3. De usurpationibus seu usucapionibus. - 4. Pro emptore. - 5. Pro herede et pro possessore. - 6. Pro donato. - 7. Pro derelicto. - 8. Pro legato. - 9. Pro dote. - 10. Pro suo. - 11. Communia de accessionibus possessionum.

XLII. 1. De re iudicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus. - 2. De confessis. - 3. De cessione bonorum. - 4. Quibus ex causis in possessionem eatur. - 5. De rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendendis. - 6. De separationibus. - 7. De curatore bonis dando. - 8. Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur.

XLIII. 1. De interdictis. - 2. Quorum bonorum. - 3. Quod legatorum. - 4. Ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit. - 5. De tabulis exhibendis. - 6. Ne quid in loco sacro (vel itinere) fiat. - 7. De locis et itineribus publicis. - 8. Ne quid in loco publico vel itinere fiat. - 9. De loco publico fruendo. - 10. De via publica et si quid in ea factum esse dicatur. - 11. De via publica et itinere publico reficiendo. - 12. De fluminibus, ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur. - 13. Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit. - 14. Ut in flumine publico navigare liceat. - 15. De ripa munienda. - 16. De vi et de vi armata. - 17. Uti possidetis. - 18. De superficiebus. - 19. De itinere actuque privato. - 20. De aqua cottidiana et aestiva. - 21. De rivis. - 22. De fonte. - 23. De cloacis. - 24. Quod vi aut clam. - 25. De remissionibus. - 26. De precario. - 27. De arboribus caedendis. - 28. De glande legenda. - 29. De homine libero exhibendo. - 30. De liberis exhibendis; item ducendis. - 31. Utrubi. - 32. De migrando. - 33. De Salviano interdicto.

XLIV. 1. De exceptionibus, praescriptionibus et praeiudiciis. - 2. De exceptione rei iudicatae. - 3. De diversis temporalibus praescriptionibus et de accessionibus possessionum. - 4. De dolo malo et metus exceptione. - 5. Quarum rerum actio non datur. - 6. De litigiosis. - 7. De obligationibus et actionibus.

XLV. 1. De verborum obligationibus. - 2. De duobus constituendis. - 3. De stipulatione servorum.

XLVI. 1. De fideiussoribus et mandatoribus. - 2. De novationibus et delegationibus. - 3. De solutionibus et liberationibus. - 4. De acceptilatione. - 5. De stipulationibus praetoriis. - 6. Rem pupilli vel adulescentis salvam fore. - 7. Iudicatum solvi. - 8. Ratam rem haberi et de rati habitione.

XLVII. 1. De privatis delictis. - 2. De furtis. - 3. De tigno iuncto. - 4. Si qui testamento liber esse iussus fuerit, post mortem domini ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse dicitur. - 5. Furti adversus nautas caupones stabularios. - 6. Si familia furtum fecisse dicitur. - 7. Arborum furtim caesarum. - 8. Vi bonorum raptorum. - 9. De incendio ruina naufragio rate nave expugnata. - 10. De iniuriis et famosis libellis. - 11. De extraordinariis criminibus. - 12. De sepulchro violato. - 13. De concussione. - 14. De abigeis. - 15. De praevariatione. - 16. De receptatoribus. - 17. De furibus balneariis. - 18. De effractoribus et expilatoribus. - 19. Expilatae hereditatis. - 20. Stellionatus. - 21. De termino moto. - 22. De collegiis illicitis et corporibus. - 23. De popularibus actionibus.

XLVIII. 1. De iudiciis publicis. - 2. De accusationibus et inscriptionibus. - 3. De custodia et exhibitione reorum. - 4. Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis. - 5. Ad legem Iuliam maiestatis. - 6. Ad legem Iuliam de vi publica. - 7. Ad legem Iuliam de vi privata. - 8. Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis. - 9. Ad legem Pompeiam de parricidiis. - 10. De lege Cornelia de falsis. - 11. Ad legem Iuliam repetundarum. - 12. De lege Iulia de annonae. - 13. Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegiis et residuis. - 14. Ad legem Iuliam ambitus. - 15. De lege Fabia de plagiariis. - 16. Ad senatus consultum Turpilianum et de abolitionibus criminum. - 17. De requirendis vel absentibus damnandis. - 18. De quaestionibus. - 19. De poenis. - 20. De bonis damnatorum. - 21. De bonis eorum, qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt vel accusatorem corruerunt. - 22. De interdictis et de relegatis et deportatis. - 23. De sententiam passis et restitutis. - 24. De cadaveribus punitorum.

XLIX. 1. De appellationibus et relationibus. - 2. A quibus appellari non licet. - 3. Quis a quo appellatur. - 4. Quando appellandum sit et intra quae tempora. - 5. De appellationibus recipiendis vel non. - 6. De libellis dimissoriis, qui apostoli dicuntur. - 7. Nihil innovari appellatione interposita. - 8. Quae sententiae sine appellatione rescindantur. - 9. An per alium causae appellationum reddi possunt. - 10. Si tutor vel curator magistratusve creatus appellaverit. - 11. Eum, qui appellaverit, in provincia defendi. - 12. Apud eum, a quo appellatur, aliam causam agere compellendum. - 13. Si pendente appellatione mors intervenerit. - 14. De iure fisci. - 15. De captivis et postliminio et redemptis ab hostibus. - 16. De re militari. - 17. De castrensi peculio. - 18. De veteranis.

L. 1. Ad municipalem et de incolis. - 2. De decurionibus et filiis eorum. - 3. De albo scribendo. - 4. De muneribus et honoribus. - 5. De vacatione et excusatione munerum. - 6. De iure immunitatis. - 7. De legationibus. - 8. De administratione rerum ad civitates pertinentium. - 9. De decretis ab ordine faciendis. - 10. De operibus publicis. - 11. De nundinis. - 12. De pollicitationibus. - 13. De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicitur. - 14. De proxenetis. - 15. De censibus. - 16. De verborum significatione. - 17. De diversis regulis iuris antiqui.

309. *Segue. Il sommario del «Codex repetitae praelectionis».* — Ecco l'elenco dei titoli in cui si ripartiscono i dodici libri del *Codex Iustinianus repetitae praelectionis* (n. 277).

- I. 1. De summa Trinitate et ut nemo de ea publice contendere audeat. - 2. De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum. - 3. De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteris et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis. - 4. De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent. - 5. De haereticis et Manichaeis et Samaritis. - 6. Ne sanctum baptisma iteretur. - 7. De apostatis. - 8. Nemini licere signum salvatoris Christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere. - 9. De Iudaeis et caelicolis. - 10. Ne Christianum mancipium haereticus vel paganus vel Iudaeus habeat vel possideat vel circumcidat. - 11. De paganis sacrificiis et templis. - 12. De his qui ecclesias confugiunt vel ibi exclamant. - 13. De his qui in ecclesiis manumittuntur. - 14. De legibus et constitutionibus principum et edictis. - 15. De mandatis principum. - 16. De senatus consultis. - 17. De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in Digestis referuntur. - 18. De iuris et facti ignorantia. - 19. De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non. - 20. Quando libellus principi datus litis contestationem facit. - 21. Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare. - 22. Si contra ius utilitatemque publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum. - 23. De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus. - 24. De statutis et imaginibus. - 25. De his qui ad status confugiunt. - 26. De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici. - 27. De officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseo statu. - 28. De officio praefecti urbis. - 29. De officio magistri militum. - 30. De officio quaestoris. - 31. De officio magistri officiorum. - 32. De officio comitis sacrarum largitionum. - 33. De officio comitis rerum privatarum. - 34. De officio comitis sacri patrimonii. - 35. De officio proconsulis et legati. - 36. De officio comitis Orientis. - 37. De officio praefecti Augustalis. - 38. De officio vicarii. - 39. De officio praetorum. - 40. De officio rectoris provinciae. - 41. Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur. - 42. De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus. - 43. De officio praefecti vigillum. - 44. De officio praefecti annonae. - 45. De officio civilium iudicum. - 46. De officio iudicum militarium. - 47. Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur. - 48. De officio diversorum iudicum. - 49. Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam per quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant. - 50. De officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet. - 51. De adessoribus et domesticis et cancellariis iudicum. - 52. De annonis et capitu administrantium vel adessorum aliorumve publicas sollicitudines gerentium vel eorum, qui aliquas consecuti sunt dignitates. - 53. De contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhihendis donationibus in eos faciendis et ne administrationis tempore proprias aedes aedificent sine sanctione pragmatica. - 54. De modo multarum, quae ab iudicibus infliguntur. - 55. De defensoribus civitatum. - 56. De magistratibus municipalibus. - 57. De officio iuridici Alexandriae.
- II. 1. De edendo. - 2. De in ius vocando. - 3. De pactis. - 4. De transactionibus. - 5. De calculi errore. - 6. De postulando. - 7. De advocatis diversorum iudiciorum. - 8. De advocatis fisci. - 9. De errore advocatorum vel libellos seu preces concipientium. - 10. Ut quae desunt advocati partium iudex suppleat. - 11. De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur. - 12. De procuratoribus. - 13. Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre. - 14. De his, qui potentiorum nomine titulos praediis adfigunt vel eorum nomina in lite praetendunt. - 15. Ut nemo privatus titulos praediis suis

vel alienis imponat vel vela regalia suspendat. - 16. Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate signa imprimere rebus, quas alius tenet. - 17. Ne fiscus vel res publica procuracionem alicui patrocini causa in lite praestet. - 18. De negotiis gestis. - 19. De his quae vi metusve causa gesta sunt. - 20. De dolo malo. - 21. De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis. - 22. De filio familias minore. - 23. De fideiussoribus minorum. - 24. Si tutor vel curator intervenerit. - 25. Si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur. - 26. Si adversus rem iudicatam. - 27. Si adversus venditionem. - 28. Si adversus venditionem pignoris. - 29. Si adversus donationem. - 30. Si adversus libertatem. - 31. Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit. - 32. Si adversus solutionem a debitore vel a se factam. - 33. Si adversus dotem. - 34. Si adversus delictum suum. - 35. Si adversus usucapionem. - 36. Si adversus fiscum. - 37. Si adversus creditorem. - 38. Si ut se hereditate abtineat. - 39. Si ut omissam hereditatem vel bonorum possessionem vel quid aliud adquirat. - 40. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est. - 41. Qui et adversus quos in integrum restitui non possunt. - 42. Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit. - 43. Si saepius in integrum restitutio postuletur. - 44. De his qui veniam aetatis impetraverunt. - 45. Si maior factus ratum habuerit. - 46. Ubi et apud quem cognitio restitutionis agitanda sit. - 47. De reputationibus, quae fiunt in iudicio in integrum restitutionis. - 48. Etiam per procuratorem causam in integrum restitutionis agi posse. - 49. In integrum restitutione postulata ne quid novi fiat. - 50. De restitutione militum et eorum qui rei publicae causa abfuerunt. - 51. De uxoribus militum vel eorum qui rei publicae causa absunt. - 52. De temporibus in integrum restitutionis tam minorum aliarumque personarum, quae restitui possunt, quam heredum eorum. - 53. Quibus ex causis maiores in integrum restituuntur. - 54. De alienatione iudicii mutandi causa facta. - 55. De receptis. - 56. De satisdando. - 57. De formulis et impetratione actionum sublatis. - 58. De iururando propter calumniam dando.

III. 1. De iudiciis. - 2. De sportulis et sumptibus in diversis iudiciis faciendis et de executoribus litium. - 3. De pedaneis iudicibus. - 4. Qui pro sua iurisdictione iudices dare darive possunt. - 5. Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat. - 6. Qui legitimam personam in iudiciis habent vel non. - 7. Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur. - 8. De ordine iudiciorum. - 9. De litis contestatione. - 10. De plus petitionibus. - 11. De dilationibus. - 12. De feriis. - 13. De iurisdictione omnium iudicum et de foro competentis. - 14. Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat et ne exhibeantur. - 15. Ubi de criminibus agi oportet. - 16. Ubi de possessione agi oportet. - 17. Ubi fideicommissum peti oportet. - 18. Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit. - 19. Ubi in rem actio exerceri debet. - 20. Ubi de hereditate agatur et ubi scripti heredes in possessionem mitti postulare debent. - 21. Ubi agi oportet de ratiociniis tam privatis quam publicis. - 22. Ubi causa status agi debeat. - 23. Ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur. - 24. Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur. - 25. In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt. - 26. Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque eius agantur. - 27. Quando liceat sine iudice unicuique vindicare se vel publicam devotionem. - 28. De inofficioso testamento. - 29. De inofficiosis donationibus. - 30. De inofficiosis dotibus. - 31. De petitione hereditatis. - 32. De rei vindicatione. - 33. De usu fructu et habitatione et ministerio servorum. - 34. De servitutibus et de aqua. - 35. De lege Aquilia. - 36. Familiae erciscundae. - 37. Communi dividundo. - 38. Communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam

communi dividundo. - 39. Finium regundorum. - 40. De consortibus eiusdem litis. - 41. De noxalibus actionibus. - 42. Ad exhibendum. - 43. De aleae lusu et aleatoribus. - 44. De religiosis et sumptibus funerum.

IV. 1. De rebus creditis et de iureiurando. - 2. Si certum petatur. - 3. De suffragio. - 4. De prohibita sequestratione pecuniae. - 5. De conditione indebiti. - 6. De conditione ob causam datorum. - 7. De conditione ob turpem causam. - 8. De conditione furtiva. - 9. De conditione ex lege et sine causa vel iniusta causa. - 10. De obligationibus et actionibus. - 11. Ut actiones et ab herede et contra heredem incipiant. - 12. Ne uxor pro marito vel maritus pro uxore vel mater pro filio conveniatur. - 13. Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono conveniatur. - 14. An servus ex suo facto post manumissionem teneatur. - 15. Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores exigere potest. - 16. De actionibus hereditariis. - 17. Ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur. - 18. De constituta pecunia. - 19. De probationibus. - 20. De testibus. - 21. De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis et de his quae sine scriptura fieri possunt. - 22. Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur. - 23. De commodato. - 24. De actione pigneraticia. - 25. De exercitoria et institoria actione. - 26. Quod cum eo qui in aliena est potestate negotium gestum esse dicitur, vel de peculio seu quod iussu aut de in rem verso. - 27. Per quas personas nobis acquiritur. - 28. Ad senatus consultum Macedonianum. - 29. Ad senatus consultum Velleianum. - 30. De non numerata pecunia. - 31. De compensationibus. - 32. De usuris. - 33. De nautico fenore. - 34. Depositi. - 35. Mandati. - 36. Si servus se emi mandaverit. - 37. Pro socio. - 38. De contrahenda emptione. - 39. De hereditate vel actione vendita. - 40. Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur. - 41. Quae res exportari non debeant. - 42. De eunuchis. - 43. De patribus qui filios distraxerunt. - 44. De rescindenda venditione. - 45. Quando liceat ab emptione discedere. - 46. Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata. - 47. Sine censu vel reliquis fundum comparari non posse. - 48. De periculo et commodo rei venditae. - 49. De actionibus empti et venditi. - 50. Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit. - 51. De rebus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca. - 52. De communium rerum alienatione. - 53. Rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienatione. - 54. De pactis inter emptorem et venditorem compositis. - 55. Si servus exportandus veneat. - 56. Si mancipium ita venierit, ne prostituatur. - 57. Si mancipium ita fuerit alienatum, ut manumittatur vel contra. - 58. De aediliciis actionibus. - 59. De monopolis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non balnearum prohibitis illicitisque negotiationibus. - 60. De nundinis. - 61. De vectigalibus et commissis. - 62. Vectigalia nova institui non posse. - 63. De commerciis et mercatoribus. - 64. De rerum permutatione et de praescriptis verbis actione. - 65. De locato et conducto. - 66. De emphyteutico iure.

V. 1. De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticis. - 2. Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint. - 3. De donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis. - 4. De nuptiis. - 5. De incestis et inutilibus nuptiis. - 6. De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem seu curatorem liberosque eorum. - 7. Si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni suae adspirare temptaverint nuptias. - 8. Si nuptiae ex rescripto petantur. - 9. De secundis nuptiis. - 10. Si secundo nupserit mulier, cui maritus usum fructum reliquerit. - 11. De dotis promissione vel nuda pollicitatione. - 12. De iure dotium. - 13. De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita. - 14. De

pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis. - 15. De dote cauta et non numerata. - 16. De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione. - 17. De repudiis et iudicio de moribus sublato. - 18. Solutio matrimonio dos quemadmodum petatur. - 19. Si dos constante matrimonio soluta fuerit. - 20. Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur. - 21. Rerum amotarum. - 22. Ne pro dote mulieri bona mariti addicantur. - 23. De fundo dotali. - 24. Divortio facto apud quem liberi morari vel educari debent. - 25. De alendis liberis ac parentibus. - 26. De concubinis. - 27. De naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibus casibus iusti efficiuntur. - 28. De tutela testamentaria. - 29. De confirmando tutore. - 30. De legitima tutela. - 31. Qui petant tutores vel curatores. - 32. Ubi petantur tutores vel curatores. - 33. De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum. - 34. Qui dare tutores vel curatores et qui dari possunt. - 35. Quando mulier tutelae officio fungi potest. - 36. In quibus causis tutorem habenti tutor vel curator dari potest. - 37. De administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda. - 38. De periculo tutorum et curatorum. - 39. Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt. - 40. Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus omnes vel unus agere pro minore vel conveniri possunt. - 41. Ne tutor vel curator vectigal conducat. - 42. De tutore vel curatore qui satis non dedit. - 43. De suspectis. - 44. De in litem dando tutore vel curatore. - 45. De eo qui pro tutore negotia gessit. - 46. Si mater indemnitate promiserit. - 47. Si contra matris voluntatem tutor datus sit. - 48. Ut causae post pubertatem adsit tutor. - 49. Ubi pupilli educantur. - 50. De alimentis pupillo praestandis. - 51. Arbitrium tutelae. - 52. De dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur. - 53. De in litem iurando. - 54. De heredibus tutorum. - 55. Si tutor non gesserit. - 56. De usuris pupillaribus. - 57. De fideiussoribus tutorum seu curatorum. - 58. De contrario iudicio. - 59. De auctoritate praestanda. - 60. Quando curatores vel tutores esse desinant. - 61. De actore a tutore seu curatore dando. - 62. De excusationibus et temporibus earum. - 63. Si falsis adlegationibus excusatus est. - 64. Si tutor rei publicae causa aberit. - 65. De excusatione veteranorum. - 66. Qui numero liberorum se excusant. - 67. Qui aetate. - 68. Qui morbo. - 69. Qui numero tutelarum. - 70. De curatore furiosi vel prodigi. - 71. De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis. - 72. Quando decreto opus non est. - 73. Si quis ignorans rem minoris esse sine decreto comparavit. - 74. Si maior factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit. - 75. De magistratibus conveniendis.

VI. 1. De fugitivis servis et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa opera deputatis ad rem privatam vel dominicam pertinentibus. - 2. De furtis et de servo corrupto. - 3. De operis libertorum. - 4. De bonis libertorum et de iure patronatus. - 5. Si in fraudem patroni alienatio facta est. - 6. De obsequiis patronis praestandis. - 7. De libertis et eorum libertis. - 8. De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis. - 9. Qui admitti ad bonorum possessionem possunt et intra quod tempus. - 10. Quando non petentium partes petentibus ad crescent. - 11. De bonorum possessione secundum tabulas. - 12. De bonorum possessione contra tabulas, quam praetor liberis pollicetur. - 13. De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis vel libertis eorum datur. - 14. Unde liberi. - 15. Unde legitimi et unde cognati. - 16. De edicto successorio. - 17. De Carboniano edicto. - 18. Unde vir et uxor. - 19. De repudianda bonorum possessione. - 20. De collationibus. - 21. De testamento militis. - 22. Qui facere testamentum possunt vel non possunt. -

23. De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur. - 24. De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt. - 25. De institutionibus et substitutionibus seu restitutionibus sub conditione factis. - 26. De impuberum et aliis substitutionibus. - 27. De necessariis et servis heredibus instituendis vel substituendis. - 28. De liberis praeteritis vel exhereditatis. - 29. De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis. - 30. De iure deliberandi et de adeunda vel acquirenda hereditate. - 31. De repudianda vel abstinenda hereditate. - 32. Quemadmodum aperiantur testamenta et inscribantur et describantur. - 33. De edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur. - 34. Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit. - 35. De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum. - 36. De codicillis. - 37. De legatis. - 38. De verborum et rerum significatione. - 39. Si omissa sit causa testamenti. - 40. De indicta viduitate et de lege Iulia miscella tollenda. - 41. De his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur. - 42. De fideicommissis. - 43. Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda. - 44. De falsa causa adiecta legato vel fideicommisso. - 45. De his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur. - 46. De condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus. - 47. De usuris et fructibus legatorum vel fideicommissorum. - 48. De incertis personis. - 49. Ad senatus consultum Trebellianum. - 50. Ad legem Falcidiam. - 51. De caducis tollendis. - 52. De his qui ante apertas tabulas hereditates transmittunt. - 53. Quando dies legati vel fideicommissi cedit. - 54. Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur et quando satisfari debet. - 55. De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus. - 56. Ad senatus consultum Tertullianum. - 57. Ad senatus consultum Orfitianum. - 58. De legitimis heredibus. - 59. Communia de successioneibus. - 60. De bonis maternis et materni generis. - 61. De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter acquiruntur, et eorum administratione. - 62. De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabriensium.

VII. 1. De vindicta libertate et apud consilium manumissione. - 2. De testamentaria manumissione. - 3. De lege Fufia Caninia tollenda. - 4. De fideicommissariis libertatibus. - 5. De dediticia libertate tollenda. - 6. De Latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem Romanam transfusa. - 7. De servo communi manumisso. - 8. De servo pignori dato manumisso. - 9. De servis rei publicae manumittendis. - 10. De his qui a non domino manumissi sunt. - 11. Qui manumittere non possunt et ne in fraudem creditorum manumittatur. - 12. Qui non possunt ad libertatem pervenire. - 13. Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem. - 14. De ingenuis manumissis. - 15. Communia de manumissionibus. - 16. De liberali causa. - 17. De adsertione tollenda. - 18. Quibus ad libertatem proclamare non licet et de rebus eorum, qui ad libertatem proclamare non prohibentur. - 19. De ordine cognitionum. - 20. De collusionem detegenda. - 21. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur. - 22. De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur. - 23. De peculio eius qui libertatem meruit. - 24. De senatus consulto Claudiano tollendo. - 25. De nudo ex iure Quiritium tollendo. - 26. De usucapione pro emptore vel transactione. - 27. De usucapione pro donato. - 28. De usucapione pro dote. - 29. De usucapione pro herede. - 30. Communia de usucapionibus. - 31. De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum Mancipi et nec Mancipi. - 32. De acquirenda et retinenda possessione. - 33. De praescriptione longi temporis decem vel viginti

annorum. - 34. In quibus causis cessat longi temporis praescriptio. - 35. Quibus non obiciatur longi temporis praescriptio. - 36. Adversus creditorem. - 37. De quadriennii praescriptione. - 38. Ne rei dominicae vel templorum vindictio temporis exceptione submoveatur. - 39. De praescriptione triginta vel quadraginta annorum. - 40. De annali exceptione Italici contractus tolleranda et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum. - 41. De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis. - 42. De sententiis praefectorum praetorio. - 43. Quomodo et quando iudex sententiam proferre debet praesentibus partibus vel una absente. - 44. De sententiis ex periculo recitandis. - 45. De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum. - 46. De sententia, quae sine certa quantitate prolata est. - 47. De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur. - 48. Si non a competenti iudice iudicatum esse dicatur. - 49. De poena iudicis, qui male iudicavit, vel eius, qui iudicem vel adversarium corrumpere curavit. - 50. Sententiam rescindi non posse. - 51. De fructibus et litis expensis. - 52. De re iudicata. - 53. De executione rei iudicatae. - 54. De usuris rei iudicatae. - 55. Si plures una sententia condemnati sunt. - 56. Quibus res iudicata non nocet. - 57. Comminationes epistulas programmata subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non habere. - 58. Si ex falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum erit. - 59. De confessis. - 60. Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere. - 61. De relationibus. - 62. De appellationibus et consultationibus. - 63. De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum. - 64. Quando provocare necesse non est. - 65. Quorum appellationes non recipiantur. - 66. Si pendente appellatione mors intervenerit. - 67. De his qui per metum iudicis non appellaverunt. - 68. Si unus ex pluribus appellaverit. - 69. Si de momentaria possessione fuerit appellatum. - 70. Ne liceat in una eademque causa tertio provocare vel post duas sententias iudicum, quas definitio praefectorum roboraverit, eas retractare. - 71. Qui bonis cedere possunt. - 72. De bonis auctoritate iudicis possidendis seu venundandis et de separationibus. - 73. De privilegio fisci. - 74. De privilegio dotis. - 75. De revocandis his quae per fraudem alienata sunt.

VIII. 1. De interdictis. - 2. Quorum bonorum. - 3. Quod legatorum. - 4. Unde vi. - 5. Si per vim vel alio modo absentis perturbata sit possessio. - 6. Uti possidetis. - 7. De tabulis exhibendis. - 8. De liberis exhibendis seu de ducendis et de homine libero exhibendo. - 9. De precario et de Salviano interdicto. - 10. De aedificiis privatis. - 11. De operibus publicis. - 12. De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum. - 13. De pignoribus. - 14. In quibus causis pignus tacite contrahitur. - 15. Si aliena res pignori data sit. - 16. Quae res pignori obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur. - 17. Qui potiores in pignore habeantur. - 18. De his qui in priorum creditorum locum succedunt. - 19. Si antiquior creditor pignus vendiderit. - 20. Si communis res pignorata sit. - 21. De praetorio pignore et ut in actionibus etiam debitorum missio praetorii pignoris procedat. - 22. Si in causa iudicati pignus captum sit. - 23. Si pignus pignori datum sit. - 24. De partu pignoris et omni causa. - 25. De remissione pignoris. - 26. Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri. - 27. De distractione pignorum. - 28. Debitorem venditionem pignorum impedire non posse. - 29. Si vendito pignore agatur. - 30. De luitione pignoris. - 31. Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit vel acceperit. - 32. Si pignoris conventionem numeratio secuta non sit. - 33. De iure domini impetrando. - 34. De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda. - 35. De exceptionibus sive praescriptionibus. - 36. De litigiosis. - 37. De contrahenda et committenda stipulatione. - 38. De inutilibus stipulationibus. - 39. De duobus reis stipulandi et

duobus reis promittendi. - 40. De fideiussoribus et mandatoribus. - 41. De novationibus et delegationibus. - 42. De solutionibus et liberationibus. - 43. De acceptilationibus. - 44. De evictionibus. - 45. Creditorem evictionem non debere. - 46. De patria potestate. - 47. De adoptionibus. - 48. De emancipationibus liberorum. - 49. De ingratis liberis. - 50. De postliminio et de redemptis ab hostibus. - 51. De infantibus expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt. - 52. Quae sit longa consuetudo. - 53. De donationibus. - 54. De donationibus quae sub modo vel condicione vel ex certo tempore conficiuntur. - 55. De revocandis donationibus. - 56. De mortis causa donationibus. - 57. De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimaribus sublatis. - 58. De iure liberorum.

IX. 1. Qui accusare non possunt. - 2. De accusationibus et inscriptionibus. - 3. De exhibendis vel transmittendis reis. - 4. De custodia reorum. - 5. De privatis carceribus inhihendis. - 6. Si reus vel accusator mortuus fuerit. - 7. Si quis imperatori maledixerit. - 8. Ad legem Iuliam maiestatis. - 9. Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro. - 10. Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit. - 11. De mulieribus qui servis propriis se iunxerunt. - 12. Ad legem Iuliam de vi publica seu privata. - 13. De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium. - 14. De emendatione servorum. - 15. De emendatione propinquorum. - 16. Ad legem Corneliam de sicariis. - 17. De his qui parentes vel liberos occiderunt. - 18. De maleficis et mathematicis et ceteris similibus. - 19. De sepulchro violato. - 20. Ad legem Fabiam. - 21. Ad legem Viselliam. - 22. Ad legem Corneliam de falsis. - 23. De his qui sibi adscribunt in testamento. - 24. De falsa moneta. - 25. De mutatione nominis. - 26. De legem Iuliam de ambitu. - 27. De legem Iuliam repetundarum. - 28. De crimine peculatus. - 29. De crimine sacrilegii. - 30. De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere. - 31. Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest. - 32. De crimine expolatae hereditatis. - 33. Vi bonorum raptorum. - 34. De crimine stellionatus. - 35. De iniuriis. - 36. De famosis libellis. - 37. De abigeis. - 38. De Nili aggeribus non rumpendis. - 39. De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint. - 40. De requirendis. - 41. De quaestionibus. - 42. De abolitionibus. - 43. De generali abolitione. - 44. Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur. - 45. Ad senatus consultum Turpillianum. - 46. De calumniatoribus. - 47. De poenis. - 48. Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare. - 49. De bonis proscriptorum seu damnatorum. - 50. De bonis mortem sibi consciscientium. - 51. De sententiam passis et restitutis.

X. 1. De iure fisci. - 2. De conveniendis fisci debitoribus. - 3. De fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus. - 4. De venditione rerum fiscalium cum privatis communium. - 5. Ne fiscus rem quam vendidit evincat. - 6. De his qui ex publicis rationibus mutuum pecuniam acceperunt. - 7. Poenis fiscalibus creditores praeferrunt. - 8. De fiscalibus usuris. - 9. De sententiis adversus fiscum latis retractandis. - 10. De bonis vacantibus et de incorporatione. - 11. De delatoribus. - 12. De petitionibus bonorum sublatis. - 13. De his qui se defecerunt. - 14. Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit. - 15. De thesauris. - 16. De annonae et tributis. - 17. De indictionibus. - 18. De superindicto. - 19. De exactionibus tributorum. - 20. De superexactionibus. - 21. De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa. - 22. De apochis publicis et descriptionibus curialium. - 23. De canone largitionalium titularum. - 24. Ne operae a collatoribus exigantur. - 25. De immunitate nemini concedenda. - 26. De conditis in publicis horreis. - 27. Ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitoniae. - 28. De collatione donatorum vel

relevatorum aut translatorum seu adaeratorum. - 29. De collatione aeris. - 30. De discussoribus. - 31. [titolo mancante]. - 32. De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur. - 33. Si libertus aut servus ad decurionatum adspiraverit. - 34. De praediis curialium sine decreto non alienandis. - 35. Quando et quibus debetur quarta pars ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum. - 36. De imponenda lucrativis descriptione. - 37. De praebendo salario. - 38. Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit. - 39. De municipibus et originariis. - 40. De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui studiorum causa in alia civitate degunt. - 41. De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis. - 42. De muneribus patrimoniorum. - 43. Quemadmodum civilia munera indicuntur. - 44. De his qui sponte munera susceperunt. - 45. De his qui a principe vacationem acceperunt. - 46. De vacatione muneris. - 47. De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda. - 48. De excusationibus munerum. - 49. De quibus muneribus et praestationibus nemini liceat se excusare. - 50. Qui aetate se excusant. - 51. Qui morbo. - 52. De his qui numero liberorum vel paupertate excusationem meruerunt. - 53. De professoribus et medicis. - 54. De athleticis. - 55. De his qui non impletis stipendiis sacramento soluti sunt. - 56. Quibus muneribus excusantur ii, qui post impletam militiam vel advocacionem per provincias suis commodis vacantes commorantur et de privilegiis eorum. - 57. De conductoribus vectigalium fisci. - 58. De libertinis. - 59. De infamibus. - 60. De reis postulatis. - 61. De his qui in exsilium dati vel ordine moti sunt. - 62. De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur. - 63. De periculo successorum parentis. - 64. De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant. - 65. De legationibus. - 66. De excusationibus artificum. - 67. De potioribus ad munera nominandis. - 68. Si propter inimicitias creatio facta sit. - 69. De sumptuum recuperatione. - 70. Si post creationem quis decesserit. - 71. De tabulariis scribis logographis et censualibus. - 72. De susceptoribus praepositis et arcariis. - 73. De ponderatoribus et auri illatione. - 74. De auri publici prosecutoribus. - 75. De his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis. - 76. De auro coronario. - 77. De irenarchis. - 78. De argenti pretio quod thesauris inferitur.

XI. 1. De tollenda lustralis auri collatione. - 2. De naviculariis seu naucleris publicas species transportantibus. - 3. De praediis naviculariorum. - 4. De navibus non excusandis. - 5. Ne quid oneri publico imponatur. - 6. De naufragiis. - 7. De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum. - 8. De murtilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis. - 9. De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis. - 10. De fabricensibus. - 11. De veteris numismatis potestate. - 12. Nullis licere in frenis et equestribus sellis et in balteis margaritas et smaragdos et hyacinthos aptare et de artificibus palatinis. - 13. De classicis. - 14. De decuriis urbis Romae. - 15. De privilegiis corporatorum urbis Romae. - 16. De pistoribus. - 17. De suariis et susceptoribus vini et ceteris corporatis. - 18. De collegiatis et chartopratibus et nummulariis. - 19. De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae. - 20. De honoratorum vehiculis. - 21. De privilegiis urbis Constantinopolitanae. - 22. De metropoli Beryto. - 23. De canone frumentario urbis Romae. - 24. De frumento urbis Constantinopolitanae. - 25. De annonis civilibus. - 26. De mendicantibus validis. - 27. De nautis Tiberinis. - 28. De frumento Alexandrino. - 29. De Alexandriae primatibus. - 30. De iure rei publicae. - 31. De administratione rerum publicarum. - 32. De vendendis rebus civitatis. - 33. De debitoribus civitatum. - 34. De periculo nominatorum. - 35. De periculo eorum

qui pro magistratibus intervenerunt. - 36. Quo quisque ordine conveniatur. - 37. Ne quis liber invitatus actum rei publicae gerere cogatur. - 38. Iniuncti muneris sumptus ad omnes collegas pertinere. - 39. De his qui ex officio quod administraverunt conveniuntur. - 40. De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis. - 41. De spectaculis et scaenicis et lenonibus. - 42. De expensis publicorum ludorum. - 43. De aquaeductu. - 44. De gladiatoribus penitus tollendis. - 45. De venatione ferarum. - 46. De maiuma. - 47. Ut armorum usus incerto principe interdictus sit. - 48. De agricolis censitis vel colonis. - 49. De capitatione civium censibus eximenda. - 50. In quibus causis coloni censiti dominos accusare possunt. - 51. De colonis Palaestinis. - 52. De colonis Thracensibus. - 53. De colonis Illyricianis. - 54. Ut nemo ad suum patrociniū suscipiat vicos vel rusticanos eorum. - 55. Ut rusticani ad nullum obsequium devocentur. - 56. Non licere metrocomiae habitatoribus loca sua ad extraneum transferre. - 57. Ut nullus ex vicaniis pro alienis debitis vicanorum teneatur. - 58. De censibus et censoribus et peraequatoribus et inspectoribus. - 59. De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur. - 60. De fundis limitrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum. - 61. De pascuis publicis et privatis. - 62. De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis et eorum conductoribus. - 63. De mancipiis et colonis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticorum fundorum. - 64. De fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus. - 65. De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum. - 66. De fundis rei privatae et saltibus divinae domus. - 67. De fundis et saltibus rei dominicae. - 68. De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae. - 69. De praediis tamiacis et de his qui ex colonis dominicis aliisque liberae conditionis procreantur. - 70. De diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili. - 71. De locatione praediorum civilium vel fiscalium sive templorum sive rei privatae vel dominicae. - 72. De conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus Augustae. - 73. Quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet. - 74. De collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae vel civitatum vel templorum. - 75. De privilegiis domus Augustae vel rei privatae et quarum collationum excusationem habent. - 76. De grege dominico. - 77. De palatiis et domibus dominicis. - 78. De cupressis ex luco Daphnensi vel Perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis.

XII. 1. De dignitatibus. - 2. De praetoribus et honore praeturae et gleba et folli et septem solidorum functione sublata. - 3. De consulibus et non spargendis ab his magistris militum et patriciis. - 4. De praefectis praetorio sive urbis et magistris militum in dignitatibus exaequandis. - 5. De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum. - 6. De quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum largitionum et rei privatae. - 7. De primicerio et secundocerio et notaribus. - 8. Ut dignitatum ordo servetur. - 9. De magistris scriniorum. - 10. De comitibus consistoriaris. - 11. De comitibus et tribunis scholarum. - 12. De comitibus rei militaris. - 13. De comitibus et archiatris sacri palatii. - 14. De comitibus qui provincias regunt. - 15. De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam. - 16. De decurionibus et silentiariis. - 17. De domesticis et protectoribus. - 18. De praepositis labarum. - 19. De proximis sacrarum scriniorum ceterisque qui in sacris scriniis militant. - 20. De agentibus in rebus. - 21. De principibus agentum in rebus. - 22. De curiosis. - 23. De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum. - 24. De stratoribus. - 25. De castrensiis et ministerianis. - 26. De decanis. - 27. De mentoribus. - 28. De privilegiis eorum qui in sacro

palatio militum. - 29. De privilegiis scholarum. - 30. De castrensi omnium palatinorum peculio. - 31. De equestri dignitate. - 32. De perfectissimatus dignitate. - 33. Qui militare possunt vel non et de servis ad militiam vel dignitatem aspirantibus et ut nemo duplici militia vel dignitate et militia simul utatur. - 34. Negotiatores ne militent. - 35. De re militari. - 36. De castrensi peculio militum et praefectianorum. - 37. De erogatione militaris annonae. - 38. De excoctione et translatione militarium annonarum. - 39. De militari veste. - 40. De metatis et epidemeticis. - 41. De salgamo hospitibus non praebendo. - 42. De comaeatu. - 43. De tironibus. - 44. De litorum et itinerum custodia. - 45. De desertoribus et occultatoribus eorum. - 46. De veteranis. - 47. De filii officialium militarium qui in bello moriuntur. - 48. De oblatione votorum. - 49. De numerariis actuariis et chartuariis et adiutoribus scriniariis et exceptoribus sedis excelsae ceterorumque iudicum tam civilium quam militarium. - 50. De cursu publico angariis et parangariis. - 51. De tractoriis et stativis. - 52. De apparitoribus praefectorum praetorio et privilegiis eorum. - 53. De apparitoribus praefecti urbis. - 54. De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum. - 55. De apparitoribus proconsulis et legati. - 56. De apparitoribus comitis Orientis. - 57. De cohortalibus principibus corniculariis et primipilaribus. - 58. De apparitoribus praefecti annonae. - 59. De diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum. - 60. De executoribus et exactoribus. - 61. De lucris advocatorum et concussionibus officiorum sive apparitorum. - 62. De primipilo. - 63. Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores vel insinuatorum constitutionum et aliarum sacrarum vel iudicialium litterarum ex descriptione ab invitis ne quid accipiant immodicum.

§ 43. — L'ESEGESI DELLE FONTI DI COGNIZIONE

SOMMARIO: 310. Quadro generale. — 311. L'analisi linguistica. — 312. L'analisi stilistica. — 313. Le analisi strutturali. — 314. Le analisi comparative. — 315. L'analisi storico-giuridica. — 316. Mezzi ausiliari dell'esegesi critica.

310. Quadro generale. — L'esegesi critica delle fonti di cognizione (tecniche e atecniche) del diritto romano, lo abbiamo già accennato a suo tempo (n. 13), è alla base della ricerca romanistica e si svolge, come è ovvio, secondo modi e intuizioni che sono propri della personalità, del talento e, perché no?, anche della fortuna di ogni singolo studioso. Farne una dettagliata descrizione sarebbe arduo. Tuttavia, guardando all'argomento in modo molto approssimativo, una metodologia elementare (e comunque non tassativa) può anche essere abbozzata.

Può dirsi, in altri termini, che le fonti di cognizione del diritto romano vanno sottoposte ad un *minimum* di «analisi esegetiche», cioè di valutazioni qualitative, che sono le seguenti (n. 311-315): a) l'analisi linguistica; b) l'analisi stilistica; c) le analisi strutturali; d) le analisi comparative; e) l'analisi storico-giuridica. Per il che il giuroromanista, a prescindere dai suggerimenti o dalle reazioni che gli provengono dalla

opportuna consultazione della «bibliografia» che si è andata formando prima della sua ricerca (n. 317-331), si avvale, allo scopo di essere agevolato nel suo lavoro, di alcuni mezzi ausiliari che non mancheremo, a suo tempo, di indicare (n. 316).

Prima di parlare più da vicino delle analisi esegetiche riteniamo peraltro opportuno segnalare tre orientamenti metodologici, a dir così, rinunciatari che ci paiono particolarmente perniciosi.

(a) Un primo orientamento rinunciatario sta nell'aprioristica riduzione dello studio delle fonti romane soltanto a quelle che sono (o sembrano) propriamente giuridiche, cioè essenzialmente alle fonti tecniche di conoscenza della materia.

L'arbitrarietà della qualifica di una fonte come tecnica (in concreto, oltre che in astratto) è stata già illustrata (n. 13), ma a ciò si aggiunge, nella generalità dei casi, la povertà desolante di una ricostruzione che consideri estranei all'ordinamento giuridico romano tutti i molteplici dati che si ricavano dalle altre fonti e dalle altre storie sulle stesse basate. Siccome un'analoga tendenza riduttiva è diffusa anche nelle altre storiografie specialistiche (per esempio, nella letteraria, in quella dell'arte, in quella epigrafica e via dicendo), il risultato è che spesso coesistono, ignorandosi a vicenda, discorsi paralleli, e tutti più o meno insufficienti, chiusi in se stessi, aridi, che fanno insomma erudizione, ma non altrettanto storia. Lo specialismo (come abbiamo sostenuto a suo tempo: n. 12) ha la sua ragion d'essere e presenta innegabili vantaggi, ma sembra chiaro che la situazione ora accennata possa e debba essere superata, oltre che con una maggiore considerazione reciproca tra gli storiografi della romanità, sopra tutto con un metodo di lavoro basato sulla collaborazione, sulle *équipes*, sull'organizzazione «dipartimentale» di diverse forze e capacità di ricerca, nel comune intento di convergere verso la sempre migliore conoscenza della realtà di Roma in tutte le sue sfaccettature.

(b) Ma qual'è l'apporto specifico del «giusromanista» in questa direzione? Ecco manifestarsi, a questo proposito, un secondo orientamento rinunciatario, almeno da parte di alcuni studiosi, i quali pensano che il compito proprio del giusromanista sia quello di ricostruire il «pensiero giuridico» romano solo attraverso lo studio degli scritti dei giureconsulti e delle testimonianze ad essi comunque relative.

A parte che non si vede come si possa ragionevolmente individuare il pensiero di un giureconsulto, quale che sia, se non se ne rapporti l'opera all'individuazione del diritto di cui ebbe a occuparsi (e viceversa), la limitazione della storia del diritto romano alla storia del pensiero giuridico lascia ingiustamente da parte, ci sembra, tutti quegli aspetti dell'ordinamento giuridico di Roma (per esempio, gli aspetti pubblicistici) di cui, come sappiamo, i giureconsulti si interessarono piuttosto di scorcio e di cui, come è più che probabile, non ci sono rimaste tracce apprezzabili nei residui di cui disponiamo (tutti di edizione postclassica) delle opere giurisprudenziali. Né va tralasciato di aggiungere che, fatte alcune eccezioni di scritti giuridici dichiaratamente tali, in genere gli scritti «giuridici» romani si riconoscono esclusivamente in base all'esame del contenuto, in base cioè alla identificazione del «diritto» di cui si occupano.

(c) Ad ogni modo, la posizione di rinuncia che sembra, almeno a noi, la più pericolosa è quella di molti studiosi contemporanei che, con motivazioni varie, sottovalutano il metodo dell'esegesi critica dei testi romani. Sia pur giustamente reagendo ad eccessi della critica interpolazionistica così come eserci-

tata da vari giuromanisti fioriti sulla fine del secolo decimonono e nei primi decenni del secolo ventesimo (persone, bisogna ammetterlo, che troppo facilmente desumevano dalle alterazioni testuali reperite o ipotizzate la congettura di importanti riforme del diritto classico verificatesi in età postclassica), questi studiosi esagerano oggi, non meno precipitosamente, nel partire dal presupposto che le alterazioni, i glossemi, le interpolazioni ravvisabili nelle fonti preclassiche e classiche abbiano obbedito, di regola, solo ad opportunità di carattere eminentemente formale (raccorciamenti, sunti, esplicazioni chiarificative) e non al bisogno di adattare a nuove situazioni fonti giuridiche che, per essere state redatte in tempi anteriori, sarebbero riuscite, se non modificate nella sostanza, praticamente inutilizzabili.

Ora qui bisogna intendersi bene. Non vi è dubbio che parecchie mende formali e contraddizioni sostanziali riscontrabili nelle edizioni e compilazioni postclassiche possano essere dipese, direttamente o indirettamente, da rimaneggiamenti di forma o di contenuto degli scritti originali preclassici o classici. Tutto ciò non vale peraltro ad escludere la più che ragionevole possibilità che alcune di quelle mende formali e di quelle contraddizioni sostanziali siano da ricollegare proprio allo sforzo, operato dai rieditori e dai compilatori postclassici, di riversare la novità dell'ordinamento giuridico postclassico nelle vecchie, e in parte superate, inquadrature espositive dei periodi precedenti. Se si tien conto del fatto che questa possibilità non è solo valida in sede di buon senso, ma è anche confermata da esplicite ammissioni postclassiche (di Giustiniano, ad esempio: n. 271) e da qualche puntuale raffronto tra la redazione postclassica e quella originaria che ci è pervenuta di alcuni frammenti, la conclusione deve essere, sempre a nostro avviso, questa. L'esegesi critica delle fonti preclassiche e classiche a noi arrivate in edizioni o compilazioni postclassico-giustiniane deve tendere, con molta prudenza ma senza remore di sorta, alla individuazione non solo delle alterazioni «formali» e delle alterazioni «sostanziali» non innovative, ma anche alla individuazione delle alterazioni sostanziali e «innovative», cioè delle alterazioni che denunciano o sembrano denunciare un mutamento nei secoli dell'assetto del diritto romano.

In altre parole, e per dirla ancora più esplicitamente, è incredibile che l'ordinamento giuridico romano sia rimasto immobile e sostanzialmente invariato durante i secoli del periodo postclassico. È assurdo, pertanto, che le edizioni postclassiche di opere delle età precedenti, e sopra tutto le rielaborazioni postclassiche di quelle fonti in compilazioni del tipo dei *Digesta* o del *Codex giustinianei*, non abbiano coerentemente obbedito anche e sopra tutto alla esigenza pratica di aggiornarle, cioè di adattarle, mediante interpolazioni innovative, agli svolgimenti postclassici dell'ordinamento giuridico romano nelle due parti dell'impero. Ravvisare l'indizio della innovazione in ogni alterazione testuale è certamente eccessivo (ed è anzi certamente eccessiva una ricerca tanto esasperata delle cd. interpolazioni, che si trasformi in una «caccia» alle interpolazioni stesse). Tuttavia, quando ci si trovi di fronte ad un testo che sembri attendibilmente interpolato, la prima ipotesi da considerare è certamente quella dell'alterazione non innovativa effettuata a fini di parafrasi, di sintesi, di chiarimento o di semplificazione del dettato originario, ma non va perciò tralasciato di chiedersi se l'alterazione altrimenti non sia spiegabile che come interpolazione innovativa.

Mai, comunque, sarebbe serio accantonare il rigore (e il tormento) dell'esegesi critica più accurata possibile nell'avventato pregiudizio che essa non sia necessaria, come invece è, ad una indagine scientifica degna di questo nome. Ne andrebbe di mezzo la «credibilità» stessa della scienza romanistica.

311. *L'analisi linguistica.* — L'analisi linguistica, cioè relativa al linguaggio impiegato, è la prima tra le analisi critico-esegetiche da compiere e va applicata a qualunque tipo di fonte (tecnica o atecnica, primaria o secondaria), purché, ovviamente, si tratti di fonte scritta, portatrice di una notizia espressa mediante una scrittura. Di essa daremo qualche cenno, qui appresso, con riguardo alle sole fonti a carattere tecnico e secondario, dal momento che, per quanto riguarda le fonti atecniche secondarie e tutte quante le fonti primarie, è ben difficile che il giusromanista, in quanto tale, possa dire di più e di meglio di quanto abbiano potuto dire i relativi editori e studiosi «specialisti».

L'analisi linguistica di una fonte (scritta) di cognizione tecnica e secondaria consiste, dunque, nel controllare la corrispondenza della fonte al presupposto costituito dal linguaggio (grammaticale e sintattico), che si ha ragione di ritenere proprio dell'epoca, dell'ambiente, della categoria sociale, del tipo di manifestazione di pensiero o di volontà (giurista, scriba, legislatore, funzionario ecc.), dello specifico individuo (singolo giurista, singolo imperatore o altri), cui la fonte è esplicitamente o implicitamente attribuita. Se la corrispondenza vi è, la fiducia nella fonte e nella sua «genuinità» si rinsalda. Se la corrispondenza non vi è, i casi sono due: o la fonte è alterata (per effetto di interventi denunciati dal linguaggio che si suppone caratteristico di altre epoche, di altri ambienti, di altre categorie sociali, di altri tipi di manifestazione di pensiero o di volontà, di altre persone), oppure i dati che si presuppongono come propri del «linguaggio di riferimento» vanno opportunamente modificati.

Il presupposto al quale si rifà l'analisi linguistica (anche detta, meno propriamente, analisi «filologica») è, innanzi tutto, quello indicato dagli specialisti di filologia latina (e greca), i quali già da molto tempo hanno lavorato e lavorano, specie sulla base del materiale prosastico delle varie epoche, alla ricostruzione sempre più precisa sia del linguaggio letterario (o dei principali esponenti della letteratura), sia, purtroppo un po' meno, del linguaggio «corrente» negli ambienti di media cultura dei diversi secoli. Tuttavia il linguaggio corrente, così come ricostruito dalla linguistica generale, ai giusromanisti non basta. Essi vanno, giustamente, alla ricerca del linguaggio latino (e, molto subordinatamente, del linguaggio greco) che era proprio, in particolare, del diritto nelle sue varie esplicazioni (legislativa, giurisdizionale, giurisprudenziale e via dicendo), nelle varie epoche (arcaica, preclassica, classica, postclassica) e, se possibile, nelle persone dei suoi principali rappresentanti.

Ad esempio, si legga il seguente testo di Ulpiano in materia di *testamentum militis* (n. 209).

D. 29.1.1.1 (Ulp 45 ed.): *Miles autem appellatur vel a militia, id est duritia, quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a malo, quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a Graeco verbo, tractum a tagmate; nam Graeci mille hominum multitudinem «tagma» appellant, quasi millensimum quemque dictum... exercitus autem nomen ab exercitatione traxit.*

Ulpiano ha comprensibilmente voluto dare una definizione approssimativa di «miles». Ma il suo discorso, così come è riportato nel passo dei *Digesta*, sintatticamente non fila: basta guardare alla sconcordanza tra «miles» (singolo

lare) e «*sustinent*» (plurale), alla variazione delle disgiuntive («*vel... aut... aut...*»), al «*quasi... dictum*» in luogo di «*quasi... (Graeci) dicant*».

Se all'analisi linguistica aggiungiamo l'analisi stilistica (n. 312), i dubbi sulla genuinità del testo si confermano. Le etimologie di Ulpiano sono spesso abborracciate e banali, ma non lo sono sino al punto di identificare (*id est*) la «*militia*» con la «*duritia*», di far derivare la stessa *militia* dal male che i militi sogliono combattere («*a malo, quod arcere milites solent*») e di inserire un superfluo rinvio al greco «*tagma*».

È evidente che siamo in presenza di un cumulo di glosse, e di glosse alle glosse, che hanno soffocato e in parte eliminato lo scritto genuino di Ulpiano, e che sono state tutte raccolte alla rinfusa in una delle varie trascrizioni che l'opera del giurista classico ha subito successivamente alla sua prima edizione.

312. L'analisi stilistica. — L'analisi stilistica di una fonte (scritta) di cognizione tecnica, sia primaria e sia sopra tutto secondaria, consiste nel controllare la corrispondenza della fonte al presupposto costituito dallo stile espressivo, che si ha ragione di ritenere proprio dell'epoca, dell'ambiente, della categoria sociale, del tipo di manifestazione di pensiero o di volontà, dello specifico individuo, cui la fonte è esplicitamente o implicitamente attribuita. Se la corrispondenza vi è, la fiducia nella fonte e nella sua genuinità si rinsalda. Se la corrispondenza non vi è, i casi sono due: o la fonte è alterata (per effetto di interventi denunciati dallo stile che si presume caratteristico di altre epoche, di altri ambienti, di altre categorie sociali, di altri tipi di manifestazione di pensiero o di volontà, di altre persone), oppure i dati che si presuppongono come caratteristici dello «stile di riferimento» vanno opportunamente modificati.

Anche in relazione al profilo dello stile i giusromanisti (spesso unificando la ricerca stilistica e quella linguistica) hanno lavorato finora moltissimo, ma lo hanno fatto, non di rado, con arbitrio o con superficialità, dando luogo ad una vera e propria giungla di sospetti di alterazione delle fonti preclassiche e classiche (sopra tutto di quelle giurisprudenziali): sospetti che sono troppe volte visibilmente inconsistenti o almeno fragili.

Alcune idee generali non mancano, ma sono ancora piuttosto semplicistiche. Da quella del «giurista classico» (inclusiva del giurista preclassico), che è sempre asciutto ed essenziale nell'esposizione, sobrio nei *responsa*, alieno dalle parentesi e dalle divagazioni; a quella del «compilatore giustiniano» (o per lui dell'indaffarato Triboniano), che interviene di forza nella modifica dei dettati classici e che spesso, fortunatamente, si autodenuncia con il «*Nos*» maestatico; a quella del «lettore postclassico» piuttosto pasticciona (o per lui della scuola «postclassica»: volgarizzatrice in Occidente, magniloquente in Oriente), da cui derivano fiumi di postille, parentesi, glossemi di aggiornamento, note esplicative, giunte di completamento, sunti semplificativi, parafrasi di chiarimento eccetera.

Il lavoro di precisazione, di documentazione e di correzione di queste e di altre idee generali è stato iniziato, e per alcuni risvolti è stato iniziato anche bene. Ma è un lavoro faticoso, che tarda ad andare avanti anche perché le teorie «conservative», che hanno oggi tanto successo (n. 310), se proprio non dicono che è un lavoro inutile, per lo meno, sia pure involontariamente, lo fanno capire. Quindi l'analisi stilistica delle fonti scritte, di cui disponiamo, è

irrinunciabile, ma va praticata con cautela anche maggiore di quella che richiede l'analisi linguistica.

Di essa daremo il seguente esempio.

La caduta di un cittadino in prigionia del nemico scioglieva il suo matrimonio *sine manu* (n. 129) per il venir meno dei requisiti relativi, rendendo perciò libera la moglie di passare a nuove nozze. Ma anche qui valeva il principio «*est modus in rebus*». Lo si deduce da un testo di Giuliano.

D. 24.2.6 (Iul. 62 dig.): *Uxores eorum, qui in hostium potestate <m> perverserunt, possunt videri nuptiarum retinere eo solo, quod alii temere nubere non possunt. [et generaliter definiendum est, donec certum est maritum vivere in captivitate constitutum, nullam habere licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsae mulieres causam repudii praestare. sin autem in incerto est, an vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus <sit>, tunc, si quinquennium a tempore captivitatis excesserit, licentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut bona gratia dissolutum videatur primum matrimonium et unusquisque suum ius habeat imminutum: eodem iure et in marito in civitate degente et uxore captiva observando].*

Il frammento, estratto dal libro 62 dei *digesta* di Giuliano (ove si parlava della *lex Cornelia de captivis et postliminio*), presenta un chiarissimo «scarto» di stile e di impostazione del discorso tra il primo periodo (*uxores - possunt*) che è sicuramente giuliano, e i periodi successivi, che sono sicuramente di altra mano e di evidente intonazione «legislativa», quindi giustiniana.

Infatti, si legga il primo periodo. In esso il giurista, trattando della *captivitas* (prigionia di guerra) come causa di scioglimento del matrimonio, esamina la posizione delle mogli di coloro che sono stati catturati dal nemico e dice che queste possono essere considerate ancora sposate al marito «solo perché non possono andare a nozze alla leggera (*tèmere*) con un altro uomo». Il che significa, in altri termini, che il matrimonio si scioglie certo per *captivitas* del marito, ma lo scioglimento deve considerarsi avvenuto solo dal momento in cui la caduta di lui in potestà del nemico sia certa e irreversibile (potendo anche avvenire, ad esempio, che alla cattura fatta sul campo di battaglia il marito si sia sottratto poco dopo con la fuga). Pertanto le mogli dei *captivi* non possono convolare a nuove nozze da un momento all'altro, non appena abbiano ricevuta una mezza notizia della cattura dei loro mariti, quando ancora è incerta la *captivitas* di questi ultimi.

Nel secondo e terzo periodo del frammento la prospettiva cambia del tutto. Non più ci si riferisce alla incertezza dello stato di *captivitas* del marito, ma ci si riferisce, si badi bene, alla incertezza o meno della morte del marito durante la prigionia. Tagliando corto al discorso di Giuliano (che probabilmente continuava con qualche spiegazione più dettagliata dell'«*alii temere nubere*») e usando un linguaggio visibilmente diverso (non più «*alii nubere*», ma «*migrare ad aliud matrimonium*» e «*ad alias migrare nuptias*»), i compilatori giustiniani stabiliscono, in via generale e autoritaria («*generaliter definiendum est*»), due cose. Primo: sinché è certo che il marito prigioniero è vivo, la moglie non ha alcun «permesso» (*licentia*) di sposarsi con altri, a meno che voglia dar luogo, con questo comportamento, ad un divorzio «*ex iusta causa*» per sua colpa (una forma postclassica di divorzio, quella *ex iusta causa*, derivata dall'antico *repudium* del coniuge malcontento e offeso: n. 259). Secondo: se vi è incertezza circa la vita del marito prigioniero, la moglie ha *licentia* di risposarsi, purché siano decorsi almeno cinque anni dal giorno della cattura, e con la precisazione che il suo divorzio dal marito sarà ritenuto del tipo «*bona gratia*» (altra forma postclassica di divorzio, relativa alle ipotesi in cui ricor-

resse una causa di giustificazione dello scioglimento del matrimonio), con la conseguenza che alla moglie sarà restituita la dote e al marito sarà resa la *donatio propter nuptias*.

Decisioni estese dai compilatori, per amore del «*generaliter*» e della completezza, alla ipotesi che il marito non sia caduto in prigionia, ma si sia allontanato da casa per stabilirsi (*degere*) in città, nonché addirittura all'ipotesi che in prigionia sia caduta la moglie.

313. Le analisi strutturali. — Un altro gruppo di analisi esegetico-critiche, cui vanno sottoposte le fonti di cognizione, è formato dalle analisi strutturali, cioè dalle analisi relative alla struttura del discorso che ogni fonte enuncia.

Queste analisi sono almeno tre: a) l'analisi logico-generale; b) l'analisi logico-giuridica; c) l'analisi logico-sistematica. Di esse, la prima vale, ovviamente, per ogni tipo di fonte di cognizione scritta, mentre la seconda e la terza si adattano particolarmente alle fonti scritte a carattere tecnico e secondario.

(a) L'analisi logico-generale di una fonte di cognizione scritta consiste nel controllare la sua corrispondenza al presupposto della consequenzialità logica che deve esistere fra gli elementi che compongono il suo contenuto enunciativo, cioè il suo «discorso», o tra questo e il discorso contenuto in altra fonte (o altre fonti) di identica matrice (per esempio, dello stesso autore), o in altra fonte (o altre fonti) della stessa epoca e dello stesso tipo (legge, scritto di giureconsulto, costituzione imperiale, narrazione storica, epigrafe ecc.). Se la corrispondenza vi è, la fiducia nella fonte e nella sua genuinità si rinsalda. Se la corrispondenza non vi è, se risultano cioè delle «illogicità», è probabile (mai sicuro) che vi sia un'alterazione: o nella fonte esaminata oppure nella fonte (o nelle fonti) in cui risulta trattato lo stesso argomento.

La necessità e l'importanza dell'analisi logico-generale delle fonti di cognizione sono di tale evidenza, da non meritare illustrazione. Va solo messo a fuoco il punto che le inconseguenze logiche non sono mai un segno assolutamente certo di alterazione, sopra tutto quando risultano dal confronto tra fonti diverse. A volte possono essere l'indizio di un cambiamento di opinione o di una riforma del diritto.

Un esempio piuttosto evidente è quello che segue.

In D. 16.3.26.1 viene riportato un responso di Paolo relativo a questo caso: Lucio Tizio ha rilasciato un chirografo in lingua greca (chirografo che qui non si trascrive), nel quale ha riconosciuto di avere ricevuto in deposito la somma di diecimila denari e di essersi impegnato, fra l'altro, a pagare per essa interessi (*usurae*) mensili in una certa misura. La domanda è: possono essere chiesti in giudizio gli interessi? Ed ecco la risposta di Paolo (così come è riferita non da lui stesso, ma, con un «*respondit*», da un suo allievo, che ha evidentemente curato la raccolta del *responsa*).

D. 16.3.26.1 (Paul. 4 *resp.*): ...*Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur depositae pecuniae modum excedere, et ideo secundum conventionem usurae quoque actione depositi peti possunt*].

Nella prima parte di questo brano, la risposta di Paolo è, ovviamente, negativa. Il *depositum* (che, nella specie, è un deposito di danaro, dunque un così detto *depositum irregulare*) è un contratto essenzialmente gratuito, che non ammette interessi o altri compensi per il depositario, sicché costui non può

esercitare l'*actio depositi* (*contraria*) anche per il pagamento degli interessi convenuti col deponente: la fattispecie contrattuale in esame esce fuori dai limiti (dal «*modus*») di un deposito di danaro. Ma il frammento non finisce qui. Abbandonando la costruzione infinitiva retta dall'iniziale «*Paulus respondit*», il testo continua con queste parole: «pertanto anche gli interessi possono essere richiesti, in base alla *conventio* intervenuta tra le parti, con l'*actio depositi*» («*et ideo secundum conventionem usurae quoque actione depositi peti possunt*»).

Qui l'intervento è visibilissimo: non solo sul piano sintattico (cambio di costruzione nell'interno di un solo periodo), ma anche e sopra tutto sul piano logico. Se il contratto sottoposto a Paolo è un deposito, che non comporta interessi, è illogico proseguire dicendo che «quindi» (*et ideo*) l'azione è esercitabile per gli interessi sulla base degli accordi intervenuti tra le parti.

Come è stato già da molti studiosi affermato, la proposizione «*et ideo - possunt*» è stata interpolata dai giustinianeî. I quali, volendo (diciamo pure: non ingiustamente) riconoscere come azionabile anche il patto relativo agli interessi, hanno, nella fretta, interpretato la risposta di Paolo come se dicesse che il contratto a lui sottoposto, pur fuoriuscendo dai limiti del deposito, è pur sempre, fondamentalmente, un *depositum*, ed hanno pertanto inserito, a titolo di conseguenza, la frase sull'esperibilità nella specie dell'*actio depositi*.

(b) L'analisi logico-giuridica di una fonte di cognizione scritta a carattere tecnico e secondario consiste nel controllare la corrispondenza della fonte al presupposto costituito da una peculiare consequenzialità logica, che deve esistere fra il suo contenuto enunciativo di valore giuridico e i principi di diritto, cui la fonte fa esplicito o implicito richiamo, o cui si ha ragione di ritenere che la fonte debba conformarsi. Se la corrispondenza vi è, la fiducia nella fonte e nella sua genuinità si rinsalda. Se la corrispondenza non vi è, se risultano cioè delle illogicità giuridiche, è probabile (mai sicuro) che vi sia un'alterazione: o nella fonte esaminata, oppure nella fonte (o nelle fonti) in cui risulta enunciato o implicato il principio di diritto.

Per una ricerca storico-giuridica l'importanza dell'analisi ora descritta è addirittura ovvia. Si tengano presenti però due avvertenze. In primo luogo, che, come per le illogicità generiche, così per le illogicità giuridiche non vi è mai certezza dell'alterazione. In secondo luogo, che il «principio giuridico», cui si ritiene che la fonte in esame debba logicamente adeguarsi, non è mai sicuro e incontestabile (fatto salvo, e sino ad un certo punto, il caso che esso sia chiaramente enunciato da un provvedimento normativo «*ad hoc*»). Pertanto, pur se è piuttosto difficile (e da sostenere dopo più che attenta meditazione), la fonte in esame può anche suonare come sconfessione totale o parziale del principio giuridico portato da altre fonti e l'alterazione può anche doversi ravvisare, conseguentemente, in queste ultime.

Un esempio incontestabile di inconseguenza giuridica è dato dal seguente frammento di Trifonino.

D. 23.3.75 (Tryph. 6 disp.): *Quamvis in bonis mariti dos sit, [mulieris tamen est, et] merito placuit, ut si <mulier> in dotem fundum inaeestimatum dedit, cuius nomine duplae stipulatione cautum habuit, isque marito evictus [sit] <est>, statim eam ex stipulatione agere posse.*

Prima di sposarsi, una donna (*sui iuris*) ha fatto al marito la *datio dotis* di un fondo non stimato: fondo per il quale essa, acquistandolo precedentemente presso un tizio, si era fatta coprire da costui con una *stipulatio duplae* (vale a dire con la promessa solenne di pagarle il doppio del prezzo, nell'ipotesi che si presentasse un terzo a rivendicarlo come proprio, cioè a farne la *evictio*). A séguito della *datio dotis*, il fondo è diventato di proprietà del marito, e contro il

marito ha agito con successo il terzo per effettuarne l'evizione. Chi agirà, per la rivalsa, nei confronti del tizio che ha venduto il fondo alla donna?

A rigor di termini, dovrebbe darsi da fare il marito, in quanto proprietario delle cose dotali; ma in questo specifico caso, risponde Trifonino, potrà agire «*statim*» (immediatamente) la moglie, visto che personalmente a lei è stata rilasciata prima del matrimonio la promessa solenne di pagare il doppio in caso di evizione. Soluzione giustissima, la quale però non implica che il fondo dotale spetti alla moglie anziché, secondo le regole del diritto classico, al marito.

La frase con cui si apre il frammento è, dunque, contraddittoria. Trifonino non può aver scritto che, «sebbene la dote si trovi nel patrimonio (*in bonis*) del marito, tuttavia essa è della moglie». Questa è un'asserzione postclassica o giustiniana, cioè di un'epoca in cui si riteneva diffusamente, appunto, in analogia con i diritti greci, che la dote fosse di proprietà della moglie e che il marito la avesse tra i propri beni solo al fine di amministrarla. Un'epoca in cui Giustiniano (CI. 5.12.30 pr., a. 529), volendo porre fine a dubbî e discussioni ormai secolari, proclamò che le cose dotali «sin dal primo momento erano state della moglie ed erano rimaste poi nella proprietà di lei sul piano pratico (*naturaliter*)», specificando che la sottigliezza giuridica per cui esse erano entrate formalmente a far parte del patrimonio del marito non doveva eliminare o confondere la verità di fatto («*non enim quod legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est*»).

Eliminando il «*mulieris tamen est*», tutto per il diritto classico (almeno in ordine al pensiero di Trifonino) si chiarisce. Trifonino ha detto: vero è che la dote è di proprietà del marito, tuttavia ciò non esclude che, nella ipotesi di una *stipulatio duplae* della quale sia beneficiaria la moglie, questa possa direttamente agire per evizione contro chi le ha venduto il fondo (salvo a dover riversare il ricavo della sua azione al marito).

(c) L'analisi logico-sistematica di una fonte di cognizione scritta a carattere tecnico e secondario consiste nel controllare la corrispondenza della fonte al presupposto costituito dalla collocazione che si sa o si ha ragione di ritenere che le spetti nell'ambito del «sistema» secondo cui è organizzata l'opera di cui essa fa o faceva parte. Se la corrispondenza vi è, la fiducia nella fonte e nella sua genuinità si rinsalda. Se la corrispondenza non vi è, è probabile (mai sicuro) che vi sia un'alterazione: o nel senso che la fonte è erroneamente assegnata ad un luogo dell'opera che sistematicamente non le è proprio (nel qual caso, occorre rimetterla nel luogo sistematicamente giusto), oppure nel senso che essa è frutto di un inserimento estraneo (nel qual caso, il discorso da essa fatto è da ritenersi interpolato).

L'analisi logico-sistematica è applicabile e da applicarsi anche alle compilazioni postclassiche (ivi compresa la compilazione giustiniana): sia per capire se qualche testo vi è stato aggiunto all'ultimo momento o addirittura a cose fatte, sia per stabilire quale dichiarazione si trovi nella «*sedes materiae*» (e dunque valga in senso pieno) e quale dichiarazione si trovi fuori sede (e quindi debba eventualmente cedere all'altra).

Sopra tutto è utile e doverosa l'analisi logico-sistematica nei riguardi delle palinogenesi delle opere dei giuristi preclassici e classici, che si fanno, come vedremo appresso (n. 318), mettendo insieme e riordinando sulla base delle relative *inscriptiones* i frammenti che di quelle opere ci sono pervenuti attraverso le compilazioni postclassiche o per altra via. Non pochi sono i passi che queste palinogenesi hanno permesso di scoprire affetti solo da una inesatta *inscriptio*, e di cui l'*inscriptio* si è potuta verosimilmente correggere. Ma non

pochi sono anche i passi che sono stati invece giudicati interpolati proprio a causa di una collocazione sistematica ingiustificabile.

Ecco un esempio famoso, relativo a passi contenuti nei *Digesta* giustiniane.

I frammenti provenienti dai libri 28 e 30 del commentario *ad edictum* di Ulpiano, e così pure (anche se in modo meno evidente) i frammenti provenienti da libri 29 e 31 del commentario editale di Paolo, risultano occuparsi del *pignus* e della relativa *actio pigneraticia*. Possibile che lo stesso argomento sia stato trattato dai due giuristi classici (e che, prima di loro, sia stato regolato dall'editto che essi commentano) in due luoghi diversi?

Le indagini del Lenel hanno messo in chiaro, da oltre un secolo, che Ulpiano nel libro 30 e Paolo nel libro 31 discorrevano probabilmente di un istituto diverso dal *pignus*, e cioè della *fiducia* e dell'*actio fiduciae*: istituto ancora vigente in diritto classico, ma abolito in diritto giustiniano. I compilatori giustiniane hanno pertanto provveduto a sostituire, nei frammenti provenienti dal libro 30 di Ulpiano e dal libro 31 di Paolo, la menzione della *fiducia* con quella del *pignus*.

314. *Le analisi comparative.* — Subordinatamente alle analisi individualizzate, di cui si è detto dianzi, le fonti di cognizione scritte (tecniche o atecniche, primarie o secondarie che siano) possono trovarsi nella necessità di essere sottoposte ad analisi comparative, cioè ad esami di confronto fra loro: il che si verifica quando due o più di esse siano altrettante redazioni di un medesimo testo di interesse giuridico (una legge, una formula giudiziaria, un brano di giureconsulto, un atto privato, uno scritto filosofico-giuridico e via seguitando). Se le varie redazioni sono tra loro approssimativamente identiche, la fiducia nella genuinità delle fonti concorrenti, almeno in linea di massima, si rinsalda. Se invece le varie redazioni sono totalmente o parzialmente disuguali, sorge il problema di stabilire quale sia la fonte più attendibile, cioè meno lontana dalla redazione originale (se non addirittura coincidente con questa).

Per risolvere il problema delle redazioni disuguali, i principali presupposti da cui bisogna partire nell'espletamento delle analisi comparative sono quelli qui appresso indicati.

(a) Se di un testo si hanno due o più redazioni diverse in due o più fonti diverse (epigrafi, edizioni, compilazioni ecc.), una soltanto è la redazione (e quindi la fonte) più vicina al dettato genuino (o ad esso forse addirittura identica). Ma solo il ricorso ad altri mezzi di indagine (se ve ne sono), o ad ipotesi formulate in base ad altri elementi, può rivelare o, più spesso, fare intuire quale redazione essa sia.

Si guardi al seguente rescritto di Diocleziano e Massimiano (a. 286 d. C.), il cui testo è riportato in modo diverso dai *Fragmenta Vaticana* e dal *Codex Iustinianus*:

Vat. 283 (Dioclet. et Maxim. Aurelio Carrenoni): *Si praediorum stipendiarium proprietatem dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio irrita est, cum ad tempus proprietatis transferri nequiverit (vell.).*

CI. 8.54(55).2 (Dioclet. et Maxim. Aurelio Zenoni): *Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, lege scilicet quae ei imposita est conservanda.*

Anche se in CI. il destinatario del rescritto ha un *cognomen* diverso (Zenone invece di Carrenone), è pressoché sicuro che il rescritto sia sempre quello di Vat. 283: l'alterazione è intervenuta involontariamente in sede di trascrizione del testo. Volontarie e profonde sono invece le altre varianti di CI. rispetto a Vat.

Il caso prospettato dall'interrogante riguardava un fondo provinciale (più precisamente, un *fundus stipendiarius* sito in una provincia senatoria), che era stato dato in donazione con la clausola che sarebbe stato restituito al donante (o ai suoi eredi) dopo la morte del donatario. Pur non trattandosi nella specie di un trasferimento del *dominium ex iure Quiritium*, ma solo del trasferimento di una *proprietas* ad esso analoga (la così detta «*possessio vel ususfructus*»: n. 190), gli imperatori, stando alla redazione dei Vat., affermano che la donazione è nulla («*inrita*») perché la *proprietas* (ed a maggior ragione il *dominium*) non può essere alienata a termine.

Giustiniano, nell'accogliere il rescritto nel CI., ha cambiato radicalmente idea. Innanzi tutto, elimina «*stipendiariorum*», visto che ai suoi tempi non si fa più differenza tra *dominium ex iure Quiritium* e *proprietas* provinciale. In secondo luogo, surroga le parole «*inrita est - nequiverit*» con le parole «*valet - conservanda*», e quindi afferma che la *donatio proprietatis* è valida perché può essere fatta anche a termine (*certus quando* o *incertus quando*) e perché la pattuizione (*lex*) relativa va rispettata.

(b) Se di un testo si hanno due o più redazioni diverse in una stessa compilazione postclassica, una soltanto è la redazione incorrotta (e forse addirittura corrispondente al dettato genuino), mentre le altre sono redazioni corrotte dai compilatori o dai precedenti editori. In tal caso, si accerta quale redazione si trovi nella «*sedes materiae*» della compilazione e si presume, sino a prova contraria, che essa sia la redazione che i compilatori avevano interesse a corrompere ed hanno corrotta.

La gamma delle combinazioni è molto vasta. Eccone un esempio.

Nei casi in cui il giudice emetta una condanna contenuta entro i limiti delle possibilità economiche del debitore («*in id, quod debitor facere potest*») deve egli sottrarre alla condanna anche un *quantum*, che permetta al debitore di non versare in stato di completa indigenza? Si leggano, al riguardo, questi due frammenti dei *Digesta*.

D. 42.1.19.1 (Paul. 6 Plaut.): *Is quoque, qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest condemnatur et quidem is solus deducto aere alieno ... immo nec totum quod habet extorquendum ei puto: sed et ipsius ratio habenda est, ne egeat.*

D. 50.17.13 pr. (Paul 6 Plaut.): *In condemnatione personarum, quae in id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum, ratio habenda est, ne egeant.*

Nel sesto libro del suo commento all'opera di Plauzio, Paolo (n. 231) si occupava della dote e dei problemi attinenti alla sua «restituzione» dopo lo scioglimento del matrimonio. Trovatosi di fronte ad un responso di Plauzio relativo al beneficio della condanna limitata all'*id quod facere potest*, di cui si avvantaggiava il marito nei confronti della moglie che lo convenisse con l'*actio rei uxoriae*, egli ha aperto un piccolo «*excursus*» per parlare anche di altre ipotesi di condanna «nei limiti del possibile», ed ha indicato anche il caso del donante convenuto dal donatario per il versamento della donazione promessagli: caso, sia detto di passata, che certamente non era stato enunciato da Plauzio (n. 225), dal momento che risulta con sicurezza essere stato preso in considerazione solo da un successivo rescritto di Antonino Pio.

A proposito della fattispecie del donante, Paolo segnala altresì (con riferimento a quanto detto da Antonino Pio) che il patrimonio di costui (e solo il patrimonio di costui) va calcolato «al netto», cioè deducendo l'importo di quanto spetta agli altri creditori («*et quidem is solus, [condemnatur] deducto aere alieno*»). Dopo di ciò, come se vi ci pensasse meglio, Paolo aggiunge: «anzi io ritengo che a lui (donante) non debba essere nemmeno estorto tutto quello che ha: bisogna invece avere considerazione di lui affinché non si riduca completamente sul lastrico» (*immo nec totum quod habet extorquendum ei puto: sed et ipsius ratio habenda est, ne egeat*). In altri termini: a favore del donante convenuto dal donatario deve farsi una «*deductio ne egeat*», una deduzione dall'importo della condanna tale da non impoverirlo del tutto.

Prescindiamo qui dal problema se la benevola eccezione fissata con le parole «*immo - egeat*» sia stata scritta proprio da Paolo o sia stata invece scritta (con quel suo scomposto uso del verbo *extorquere*) da un lettore post-classico. La cosa che qui importa segnalare è che i giustiniani, dopo aver riprodotto il testo (più o meno glossato) di Paolo in D. 42.1, hanno voluto trasportarlo anche nel titolo D. 50.17 («*De diversis regulis iuris antiqui*») e lo hanno totalmente falsificato nella sostanza. Essi hanno, infatti, falsamente attribuito al *ius antiquum* e a Paolo una regola generale che è invece di loro esclusiva fattura: la regola per cui in tutti i casi di *condemnatio* limitata all'*id quod facere potest* bisogna operare la *deductio ne debitor egeat*.

(c) Se di un testo si hanno due o più redazioni approssimativamente identiche in una compilazione postclassica, e in particolare nei *Digesta* (caso in cui si parla usualmente di «*lex geminata*»), il testo è con molta probabilità, non corrotto dai compilatori. Questo però non implica con sicurezza che il testo sia genuino, cioè corrispondente al suo lontano originale, perché non si può escludere che esso sia pervenuto ai compilatori da edizioni o compilazioni intermedie, nelle quali era stato corrotto.

Ecco un esempio molto interessante e discusso.

Prima che si faccia il matrimonio, un debitore della futura moglie fa una solenne *promissio dotis* dell'importo del suo debito al futuro marito. Può la donna, sempre prima che si proceda al matrimonio, esigere il suo credito dal debitore? E, in caso affermativo, rimarrà il debitore obbligato verso il futuro marito in base alla *promissio*?

La questione risulta trattata nel sesto libro del commento dedicato da Giavoleno Prisco ai *posteriores* di Labeone (n. 222 e 223). Ma, per una singolare svista dei compilatori giustiniani, del brano giavoleniano sono state riportate nei *Digesta* due redazioni diverse tra loro.

D. 23.3.80 (Iavol. 6 *ex post. Labeonis*): *Si debitor mulieris dotem sponso promiserit, posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam petere neque eo nomine postea debitorem viro obligatum futurum ait Labeo [falsum est, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea causa est]*.

D. 23.3.83 (Iavol. 6 *ex post. Labeonis*): *Si debitor mulieris dotem sponso promiserit, non posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam petere, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea causa est*.

Si legga il primo testo (fr. 80). In esso prima si riporta l'opinione di Labeone e poi si passa a dire che questa opinione è sbagliata: «Se un debitore della donna ha fatto la *promissio dotis* al fidanzato di lei, afferma Labeone che la donna può ben chiedere al suo debitore, prima del matrimonio, quella somma di danaro e che il debitore non sarà più obbligato a quel titolo verso l'uomo. È falso, perché quella *promissio dotis* è (letteralm.: sarebbe) tuttora incombenza («*in pendenti*») sinché l'obbligazione assunta verso il fidanzato per-

mane in quella condizione (cioè: permane legata al matrimonio da effettuare)». Il contrasto tra i due periodi non potrebbe essere più evidente.

La contraddizione ora indicata scompare, invece, nel secondo testo (fr. 83), il quale abbraccia la tesi del «*falsum est*» e presenta l'opinione di Labeone (che, peraltro, non viene espressamente nominato) letteralmente capovolta: «Se un debitore della donna ha fatto la *promissio dotis* al fidanzato di lei, (afferma Labeone che) la donna non può chiedere al suo debitore prima del matrimonio quella somma di danaro, perché quella *promissio dotis ecc.*».

Qual'è, dei due frammenti, quello pervenuto ai compilatori giustinianeî da una edizione precedente? La risposta non è dubbia: il primo frammento (cioè il fr. 80). Né può essere seriamente ritenuta dubbia la congettura che i compilatori, presa in esame la stesura del primo frammento, si siano risolti ad accettare la tesi del «*falsum est*» ed abbiano, piuttosto malamente (dimenticando cioè la menzione di Labeone), unificato i due periodi di esso nel periodo unico del fr. 83. Il modo di agire dei compilatori giustinianeî e la fretta con cui lavoravano sono, nel caso ora esposto, di assoluta evidenza.

(d) Se di un testo della compilazione giustiniana la rispettiva parafrasi o il relativo commento in lingua greca contenuti in Parl. o in B. (n. 279) riportano il contenuto in modo sensibilmente diverso, la diversità è indizio del fatto che la parafrasi o il commento riflettono una redazione anteriore a quella interpolata dai compilatori o a quella recepita dagli stessi in stesura già precedentemente alterata da mano postclassica. La redazione greca riferisce, in altri termini, un contenuto conforme a quello del testo genuino, o almeno conforme ad una redazione di esso alterata in età pregiustiniana: redazione che è stata poi tralasciata nella compilazione giustiniana in versione ulteriormente modificata.

Il presupposto su cui si basa l'indizio ora indicato nasce dalla constatazione che non poche e non piccole sono le divergenze che intercorrono fra i testi della compilazione giustiniana e le «parafrasi», le «*paragraphai*», gli «*indices*» di autori contemporanei di Giustiniano, che sono riportati nelle compilazioni greche (n. 279). Dato che è poco probabile che esse siano dipese (salvi casi sporadici) da grossolane incomprensioni degli autori greci; tenuto conto, altresì, del fatto che Giustiniano vietò nel modo più fermo (con comminazione delle pene del *crimen* di falso) la modifica per qualunque motivo dei contenuti ospitati nei *Digesta*, e che era addirittura impensabile che autori privati osassero deviare da quanto disposto nelle costituzioni imperiali riunite nel *Codex* (al quale può essere assimilato, come testo legislativo inderogabile, il testo delle *Institutiones*); tenuto presente, infine, che già prima della compilazione del 529-534 correvano, nella scuola e negli ambienti giudiziari bizantini, versioni e commenti in greco dei materiali che sarebbero poi stati accolti (ed eventualmente interpolati) nella compilazione stessa: sorge spontanea l'ipotesi che i parafrasti e commentatori bizantini della compilazione giustiniana, anche per ragioni di fretta, abbiano molte volte cercato di adattare alla meglio le versioni e i commenti precedenti ai contenuti, almeno in parte nuovi, della compilazione stessa, non sempre riuscendo perfettamente nell'impresa.

Dalla imperfezione di questi adattamenti frettolosi scaturiscono, dunque, gli indizi relativi alla stesura pregiustiniana (eventualmente addirittura genuina) dei testi che il *Corpus iuris* ci pone sott'occhio. Indizi deboli, certo, ma non inconsistenti, i quali impongono al ricercatore di prendere sempre visione, nello studio delle fonti della compilazione giustiniana, anche del corrispondente materiale delle compilazioni bizantine (Parl. e B.), al fine di accertare se e quanto il secondo possa essere utile a meglio identificare, ovviamente in via ipotetica, l'«*iter*» percorso precedentemente dalle prime.

315. L'analisi storico-giuridica. — L'analisi storico-giuridica delle fonti di cognizione (di tutte le specie di fonti di cognizione, compresi i ritrovati archeologici) è un'analisi che deve farsi a titolo di integrazione e di superamento di tutte le altre, e che costituisce il punto di transizione dalla fase esegetica alla fase ricostruttiva dello studio giurmanistico.

L'analisi storico-giuridica consiste nel controllare la compatibilità della «notizia» addotta da una o più fonti, di cui si sia precedentemente accertata la sufficiente ineccepibilità, col presupposto costituito da tutto ciò che si ha ragione di ritenere sostanzialmente attendibile in ordine all'epoca, all'ambiente storico generale e storico-giuridico, alla categoria sociale, al tipo di manifestazione di pensiero o di volontà (legge, scritto giurisprudenziale, atto privato ecc.), eventualmente anche alla vicenda e all'individuo cui la notizia esplicitamente o implicitamente si riferisce. Se la compatibilità vi è, la fonte o le fonti portatrici della notizia si rivelano un mezzo ulteriore di conoscenza dell'epoca, dell'ambiente e di quanto altro è stato presupposto sulla base degli accertamenti precedentemente operati. Se la compatibilità non vi è, se cioè la notizia si rivela anacronistica, i casi sono due: o la notizia è inaffidabile (perché falsa o erronea), ed in tal caso prende forza il sospetto che la fonte o le fonti relative siano falsificate, mal datate, mal ricostruite dagli editori, male interpretate in sede di precedente esegesi critica; oppure la notizia è, tutto sommato, affidabile, ed in tal caso bisogna adeguatamente revisionare in base ad essa il presupposto (cioè bisognerà «riscrivere» in termini diversi la storia giuridica cui la notizia si riferisce).

Le notizie da sottoporre ad analisi storico-giuridica non sono necessariamente notizie «nuove», cioè portate da fonti ultimamente scoperte, quali i più recenti ritrovati archeologici, epigrafici e papirologici. Esse possono essere, e molto frequentemente sono, anche notizie vecchie, le quali assumano una significazione nuova a séguito di una revisione esegetica delle fonti che le forniscono. Il lavoro, dunque, non manca allo studioso che intraprenda, sul limitare della ricostruzione storica cui si accinge, l'analisi storico-giuridica delle notizie che emergono, o che riemergono con volto nuovo, dalle fonti di cognizione a sua portata. Ed è lavoro delicatissimo (nonché, appunto perciò, ampiamente contestabile, sul piano critico, da altri studiosi) perché molto difficile ed altrettanto opinabile è, ovviamente, il giudizio di «affidabilità» (e del grado di affidabilità) di una notizia, quando essa risulti non conforme alla «*communis opinio*» in materia.

L'analisi storico-giuridica si rifiuta, più ancora delle altre analisi esegetiche, alla formulazione di canoni fissi e rigidi. Tuttavia non è inutile qui fare cenno, con particolare riguardo ai problemi ricostruttivi del periodo arcaico, di due (lo si avverta: rischiosi) metodi di ricerca (o più precisamente di induzione), ai quali si suole far capo per integrare talune lacune dell'informazione o per correggere taluni dati leggendari: la induzione evolucionistica e la comparazione storica.

(a) La «induzione evolucionistica» è un metodo di controllo ed integrazione della leggenda, il quale parte da questo presupposto: quando di un istituto dei «tempi storici» (cioè dei tempi storicamente certi) la struttura mai si adatti alla attuale funzione del medesimo, ciò significa che la funzione origi-

naria dell'istituto era probabilmente diversa ed era piú strettamente adeguata alla struttura mantenutasi per inerzia nell'istituto storico.

Così, ad esempio, la *mancipatio*, negozio formale richiesto per il trasferimento (tanto oneroso quanto gratuito) del *dominium ex iure Quiritium* sulle *res Mancipi*, era, in tempi storici, una vendita del tutto fittizia («*imaginaria venditio*») della cosa attuantesi, tra alienante e acquirente, con l'intervento di un portatore di bilancia («*libripens*») ed alla presenza di cinque testimoni. Da ciò si è ragionevolmente indotto: che l'istituto sia sorto prima dell'introduzione della moneta coniatata, quando il corrispettivo era costituito da verghe di bronzo non coniato («*aes rude*»), per la pesatura del quale occorreva effettivamente un *libripens*; che esso, essendo relativo ad un elemento della *familia* dell'alienante (dal bue o dal cavallo sino ad uno dei figli), determinasse una alterazione socialmente rilevante della composizione della *familia* stessa, sí da richiedere la conoscenza del suo verificarsi da parte dei *cives*, e per essi di almeno cinque cittadini romani e puberi; che, ai tempi della sua lontanissima introduzione, il trasferimento della terra e della *domus* sovrastante non fosse concepito come praticabile; che la *patria potestas*, la *manus maritalis* e il *dominium ex iure Quiritium* (relativo, quest'ultimo, anche alle *res nec Mancipi*) siano stati la conseguenza della progressiva scissione di un originario potere unico del *pater* sugli oggetti della *familia*, il cosí detto (detto da noi) «*mancipium*». Tutte illazioni, indubbiamente ragionevoli, perché basate sulla ricostruzione ipotetica di una certa coerente evoluzione storica; ma ciò non pertanto solamente illazioni, che possono ben essere smentite da prove o da indizi secondo cui la storia si è svolta, in realtà, tutta in un altro modo.

(b) La «comparazione storica» è un metodo di controllo ed integrazione della leggenda, il quale parte da questo presupposto: dato un certo problema organizzativo sociale o giuridico, di cui non sia altrimenti ricostruibile (o sia ricostruibile solo in linea molto approssimativa) la soluzione adottata in periodo arcaico, è ragionevolmente pensabile che esso sia stato risolto dagli antichissimi Romani in modo analogo a quello in cui si sa che il problema fu risolto, in condizioni analoghe, da altri popoli antichi, specie se appartenenti allo stesso bacino culturale (o, come anche si dice, se appartenenti alla stessa «*koiné*»). Così, ad esempio, essendo incerto e discusso se a Roma la successione testamentaria sia stata praticata prima di quella intestata o viceversa, i sostenitori della seconda tesi si sono richiamati, fra l'altro, al diritto attico (importato nella Magna Grecia), nel quale è pressoché sicuro che la successione intestata abbia preceduto quella testamentaria.

È appena il caso di dire che la comparazione storica (o analogia storica, che dir si voglia) è un metodo non meno insicuro di quello dell'induzione evolucionistica.

316. Mezzi ausiliari dell'esegesi critica. — Mezzi ausiliari dell'esegesi critica delle fonti romane sono, oltre i comuni vocabolari latini e greci, i dizionari e gli indici che passiamo ad elencare.

(a) HEUMANN H., SECKEL E., *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*¹¹ (1971). È molto accurato nelle versioni e molto preciso nei riferimenti essenziali; ottimo dunque, per una prima (e non impegnativa) presa di contatto con le singole voci. Purtroppo, è stampato in caratteri gotici (non a tutti familiari); infatti fornisce le traduzioni in lingua tedesca.

(b) *VIR.* = *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* (iussu Instituti Savi-

gniani compositum) (1894-1987) in 5 voll.: 1 (A-C), 2 (D-G), 3 (H-M), 4 (N-Q), 5 (R-Z). Relativo a tutte le parole latine e «comuni» contenute nei testi della giurisprudenza romana riprodotte dai *Digesta Iustiniani* e dalle edizioni e raccolte precedenti (fatta eccezione per i ritrovamenti, non molti, verificatisi nel corso di questo secolo). I significati vengono dati (in lingua latina) solo per le voci apparse in fascicoli pubblicati sin verso il 1970; anzi, in questi fascicoli (dovuti alle cure di autori diversi) vi sono anche, accanto ad alcuni «loci», le avvertenze (del tutto subiettive) che essi sono forse di provenienza compilatoria («Trib.», con o senza punto interrogativo). Mancano, come si è detto, i nomi propri e mancano altresì i vocaboli greci

Da tener presente è che il *VIR.* non indica, quanto alle moltissime voci contenute nei *Digesta*, il libro, titolo, frammento e paragrafo in cui esse figurano nei *Digesta* stessi, ma indica la pagina e il rigo in cui esse figurano in *D. ed. maior* (n. 318). Siccome l'*editio maior* del Mommsen è stampata in due volumi (I vol.: lib. 1-29; II vol.: lib. 30-50), per indicare il primo volume si usa (in cifre arabe) un numero più grande per la pagina e un numero più piccolo per il rigo (es.: Ulp. 460, 19 = Ulp. D. 16.1.6), mentre per indicare il secondo volume si usa lo stesso sistema, ma sovrapponendo una lineetta orizzontale al numero più piccolo, relativo al rigo (es.: Pap. 424, 12 = Pap. D. 40.1.20 pr.). Chi non dispone di *D. ed. maior* può servirsi di due mezzi: delle «tavole di confronto», contenute nelle prime 75 pagine del primo fascicolo del *VIR.*; ovvero di una edizione Mommsen-Krüger del *D.* (n. 318) a partire dalla quindicesima, nella quale sono stati segnati, ai margini di ogni pagina, la pagina ed il rigo corrispondenti della *ed. maior*. Dal 1980 esiste una concordanza su microfiches, con indici di frequenza, dei termini usati dai giuristi: *Concordance to the Digest Jurists*, cur. HONORÉ T., MENNER J.

(c) *VCI.* = *Vocabularium Codicis Iustiniani* (1923-25; rist. 1965 e 1986). È diviso in due parti: la prima (*Pars Latina*, ed. VON MAYR R.) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Pars Graeca*, ed. SAN NICOLÒ M.) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in greco. Le voci sono in ordine alfabetico e, accanto a ciascuna, sono indicati i passi del Codice in cui la stessa ricorre.

(d) *VII.* = *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti* di AMBROSINO R. (1942). Si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 ss.); la seconda dei nomi propri (p. 301 ss.); la terza delle voci greche (p. 309 ss.). Il sistema di esposizione è quello adottato nel *VCI.*, salvo che, oltre all'indicazione del passo in cui ogni voce si rinviene, vi è anche la indicazione del rigo relativo alla edizione del Krüger (dalla quindicesima).

(e) *VNI.* = *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium Novellae*, cur. da BARTOLETTI COLOMBO A. M., sotto la direzione di ARCHI G. G.: *Pars Latina*, 11 tomi (1977-79); *Pars Graeca*, 8 tomi (1984-89); *Iuliani epitome latina novellarum Iustiniani*, cur. FIORELLI P. e BARTOLETTI COLOMBO A. M. (1996), secondo l'ed. di HÄNEL G. (1873) e col glossario di AGUSTIN A. (1567); allega un dischetto DBT per l'interrogazione informatica.

(f) *AUT.* = *Lessico delle «Novellae» di Giustiniano nella versione dell'«Authenticum»*, cur. BARTOLETTI COLOMBO A. M., I: A-D (1983), II: E-M (1986).

(g) *Heidelberger Index zum Theodosianus ed Ergänzungsband zum Theodosianus*, di GRADENWITZ O. (1929; ult. rist. in vol. unico 1977).

(h) *Vocabolario delle Istituzioni di Gaio*, cur. ZANZUCCHI P. P. (1910; rist. 1961), con gli *Addenda* (relativi ai passi estranei al codice veronese) pubblicati da DE SIMONE E. in *Labeo* 8 (1962) 330 ss.

(i) *Lessico di Gaio* (relativo ai frammenti gaiani contenuti in LENEL, *Paligenesia*), cur. DI SALVO S., LABRUNA L. e DE SIMONE E. (1985).

(l) *Ergänzungsindex zu Jus und Leges*, di LEVY E. (1930, in 2 voll.), relativo a fonti non considerate dagli altri vocabolari. Vocabolario di «completamento» di quelli sopra indicati, ma purtroppo manchevole delle indicazioni, sia pur poche, relative a quanto è venuto alla luce dopo la sua pubblicazione.

(m) *Lessico dell'Edictum Theoderici Regis*, cur. MELILLO G., PALMA A., PENNACCHIO C. (1990).

(n) *Lessico della Lex Romana Burgundionum*, cur. MELILLO G., PALMA A., PENNACCHIO C. (1992).

(o) *Digestorum Similitudines*, cur. GARCÍA-GARRIDO M., REINOSO-BARBERO F., in 11 voll. (1994). Segnala ed ordina le geminazioni e similitudini contenute nei *Digesta* giustiniani, corredandole di una numerazione progressiva e di un esuberante apparato di note. Il vol. 1 contiene gli indici (*verborum latinorum, verborum graecorum, fragmentorum, auctorum et librorum, similitudinum*); i voll. 2-11 raccolgono 9810 *similitudines* alfabeticamente ordinate.

§ 44. — LA BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

SOMMARIO: 317. Quadro generale. — 318. Edizioni e raccolte di fonti. — 319. Opere sulla storia della civiltà romana in generale. — 320. Introduzioni allo studio del diritto romano. — 321. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico. — 322. Opere generali sulle fonti e sulla giurisprudenza. — 323. Opere generali sul diritto privato e processuale privato. — 324. Opere generali sul processo privato. — 325. Principali riviste giusromanistiche. — 326. Altri periodici. — 327. Enciclopedie e lessici. — 328. Raccolte di scritti di uno stesso autore. — 329. Miscellanee. — 330. Opere sulla tradizione romanistica. — 331. Mezzi per la ulteriore ricerca bibliografica.

317. Quadro generale. — Coerentemente con quanto abbiamo già detto all'inizio di questo capitolo (n. 280), passeremo ora a dare un'indicazione, anche questa sommaria, della letteratura «moderna» (di regola, non anteriore al sec. XIX) relativa alla civiltà romana ed al suo ordinamento giuridico. Limiteremo anzi i nostri cenni alle opere di carattere generale, alle raccolte di saggi ed ai periodici principali cui è possibile ed opportuno far capo per conseguire: sia una conoscenza più vasta delle opinioni (spesso diverse dalle nostre e diverse anche tra loro) che sui vari punti della nostra trattazione modernamente si nutrono dalla giusromanistica internazionale, sia una informazione più dettagliata di tutto quanto si è pubblicato specificamente (non solo nell'evo contemporaneo, ma anche, e non di rado con rilevante acume, nei secoli precedenti) in ordine ai singoli argomenti. Concluderemo la rapida panoramica con un cenno relativo ai mezzi che sono a nostra disposizione per l'ulteriore ricerca bibliografica, cioè per la ricerca della letteratura generale e speciale che immancabilmente sopravverrà alla pubblicazione del presente manuale (n. 331).

Già abbiamo avvertito, sempre all'inizio di questo capitolo (n. 280), che sarebbe ai confini del ridicolo voler tracciare una «metodologia» unica ed esauriente dello studio delle nostre fonti di cognizione. Un quadro generale delle problematiche e dei metodi di indagine è in: AUTORI VARI, *L'histoire et ses méthodes*, in *Encyclopedie de la Pléiade* (1961); FLACH D., *Römische Geschichtsschreibung*³ (1998). Per una traccia delle fonti di conoscenza del diritto romano, può darsi uno sguardo anche a GUARINO A., *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1968, cur. LABRUNA L.); Id., *Giusromanistica elementare* (1989); LAMBERTINI R., *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano* (1993).

318. Edizioni e raccolte di fonti. — Prima di tutto un sommario delle edizioni e raccolte di fonti antiche (con l'eventuale sigla abbreviata), di cui si fa uso nelle ricerche contemporanee.

(a) Per le fonti preclassiche, classiche e postclassiche (pregiustiniane), le edizioni più usate e affidanti sono le seguenti:

BÖCKING E., BETHMANN-HOLLWEG M. A., *Corpus iuris Romani antejustiniani*, 3 voll. (Berolini 1837-44; rist. 1971).

BRUNS = BRUNS C. G., *Fontes iuris Romani antiqui*⁷, riv. da GRADENWITZ O., 3 voll. (Tubingae 1909-12, rist. 1969).

CRAWFORD M. H. (cur.), *Roman Statutes*, 2 voll. (London 1996). Edizione critica di testi normativi epigrafici e documentali, con introduzione, traduzione, commento e bibliografia.

CTh. = *Codex Theodosianus, cum perpetuis commentariis Jacobi GOTHOFREDI*, 6 voll. (Lugduni 1665; buona ried. è quella del RITTER, Lipsia 1736-43; rist. 1975). — *Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondianis, et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, ed. MOMMSEN Th. e MEYER P. M., 2 voll. (Berolini 1905; rist. 1990). — *Codex Theodosianus*, rec. KRÜGER P., 1. lib. I-IV (Berolini 1923); 2. lib. V-VIII (1926) (incompleto). — L'edizione generalmente usata è quella di Mommsen e Meyer.

DAVID M., NELSON H. L. W., *Gai Institutiones commentarii IV* (Leiden dal 1954, incompleto: sino al 1968 3 voll. di *Text* [sino a 2.289] e 3 voll. di *Kommentar* [sino a 2.286 a]); *Editio minor* del testo² (1964).

FIRA. = RICCOBONO S., BAVIERA G., FERRINI C., FURLANI G., ARANGIO-RUIZ V., *Fontes iuris Romani antejustiniani* (Florentiae): 1^a. *Leges* (1941, varie rist.); 2^a. *Auctores* (1940, varie rist.); 3^a. *Negotia* (1969).

Gai = *Gai institutionum commentarii IV*, ed. KÜBLER (v. *infra* sub HUSCHKE).

GIRARD P. F., *Textes de droit romain*⁶, riv. da SENN F. (Paris 1937). Ne è in corso una nuova edizione a cura di vari studiosi: sono apparsi per ora il 1^o *Commentaires* (Paris 1967), cur. SAUTEL G. e DUMONT F., e il 2^o *Les lois des Romains* (Napoli 1977), cur. GIUFFRÈ V.

HAENEL G., *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum Codices supersunt* (Lipsiae 1857; rist. Aalen 1965).

HUSCHKE E., *Iurisprudentiae antejustinianae reliquiae*⁶, riv. da SECKEL E. e KÜBLER B., 3 voll. (Lipsiae 1908-27); estratto di *Gai Institutiones*⁸, cur. KÜBLER (1939).

KRÜGER P., MOMMSEN Th., STUEMUND G., *Collectio librorum iuris antejustiniani* 1^o, 2, 3 (Berolini 1927, 1878-90).

SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.* (Stuttgart 1919; rist. Frankfurt a/M 1964).

SELB W., *Sententiae Syriacae* (1990).

SITZIA F., *De actionibus*. Edizione e commento (Milano 1973).

STUEMUND W., *Gai institutionum comm. IV codicis Veronensis denuo collati apographum* (1874; rist. 1965).

(b) Per le fonti giustiniane e postgiustiniane si usa far capo alle seguenti edizioni:

L. D., CI., NOV. I. = *Corpus iuris civilis*, ed. MOMMSEN Th., KRÜGER P., SCHÖLL R., KROLL G.: 1⁶. *Institutiones* (KRÜGER), *Digesta* (MOMMSEN, KRÜGER); 2¹¹. *Codex repetitae praelectionis* (KRÜGER); 3⁶. *Novellae* (SCHÖLL, KROLL) (Berolini 1928-29; varie rist.: ult. 1993; solo CI. 1997). Di consultazione generale.

D. ed. maior = *Digesta Iustiniani Augusti*, ed. MOMMSEN Th., 2 voll. (Berolini 1866-70; rist. 1962-63). La prima e fondamentale edizione critica dell'opera, con ampio apparato di note.

D. Flor. = *Iustiniani Augusti Pandectarum codex Florentinus* (Florentiae 1988, ed. fototipica, 2 voll.), cur. CORBINO A. e SANTALUCIA B.

D. ital. = *Digesta Iustiniani Augusti*, ed. BONFANTE P., FADDA C., FERRINI C., RICCIBONO S., SCIALOJA V. (Mediolani 1908-13; rist. 1960).

CI. ed. maior = *Codex Iustinianus*, rec. KRÜGER P. (Berolini 1877).

ParI. = *Institutionum Graeca paraphrasis Theophilo vulgo tributa*, recensuit et versione latina instruxit FERRINI C. (Berolini 1884-97; rist. 1967).

B. (H.) = *Basilicorum libri LX*, ed. HEIMBACH G. E., 6 voll. (Lipsiae 1843-70), *Supplementum* ed. ZACHARIAE VON LINGENTHAL K. E. (1846), *Supplementum alterum* ed. MERCATI G. e FERRINI C. (Lipsiae-Mediolani 1897). Il vol. 6.1 (*Prolegomena*) è stato ristampato con prefazione di SCHELTEMA H. J. (Amsterdam 1962). Edizione alquanto approssimativa e non sempre corretta, ma tuttora utile anche per le versioni latine dei testi greci.

B. (Sch.) = *Basilicorum libri LX* (Groningen). *Series A: Textus*, 1 (lib. 1-8, 1953, ed. SCHELTEMA H. J. e VAN DER WAL N.), 2 (lib. 9-16, 1956, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 3 (lib. 17-25, 1960, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 4 (lib. 26-34, 1962, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 5 (lib. 35-42, 1967, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 6 (lib. 43-52, 1969, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 7 (lib. 53-59, 1974, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 8 (fin., 1983, SCHELTEMA e VAN DER WAL). *Series B: Scholia*, 1 (lib. 1-11, 1953, SCHELTEMA), 2 (lib. 12-14, 1954, SCHELTEMA e HOLWERDA D.), 3 (lib. 15-20, 1957, SCHELTEMA e HOLWERDA), 4 (lib. 21-23, 1959, SCHELTEMA e HOLWERDA), 5 (lib. 24-30, 1961, SCHELTEMA e HOLWERDA), 6 (lib. 38-42.1, 1964, SCHELTEMA e HOLWERDA), 7 (lib. 42.2-48, 1965, SCHELTEMA e HOLWERDA), 8-9 (lib. 58-60, 1988, SCHELTEMA e HOLWERDA).

Jus Graeco-Romanum, cur. ZEPOS J. e ZEPOS P.: 1. *Novellae et Aureae Bullae Imperatorum post Justinianum* (ex ed. ZACHARIAE VON LINGENTHAL K. E.); 2. *Leges Imperatorum Isaurorum et Macedonum*; 3. *Theophili Antecessoris Institutiones*; 4. *Practica ex actis Eustachii Romani. Epitome Legum* (ex ed. ZACHARIAE VON LINGENTHAL); 7. *Prochiron Auctum*; 8. *Codex Civilis Moldaviae* (Athenis 1931; rist. 1962).

SITZIA F., *Le Ropai* (1984).

Subsidia al Legum Iustiniani imperatoris vocabularium: 1. *Le costituzioni giustiniane nei papiri e nelle epigrafi*, cur. AMELOTI M. e LUZZATTO G. I. (1972); 2. *Drei dogmatische Schriften Iustinians*, cur. SCHWARTZ E. (cur. AMELOTI M., ALBERTELLA R., MIGLIARDI L., 1973²); 3. *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, cur. AMELOTI M. e MIGLIARDI ZINGALE L. (1977); 4. *Scritti apocrifi di Giustiniano*, cur. DEMICHELI A. M. - *Nuovi testi epigrafici*, cur. MIGLIARDI ZINGALE L. (1994).

Tip. = M. KRITTOY TOY PATZH, TIMOYKEITOE *sive librorum LX Basilicorum summarium (Tipucito)*: 5 voll. (1914-57).

Coll. Trip. = *Collectio Tripartita*. Justinian on Religious and Ecclesiastical Affairs, ed. VAN DER WAL N. e STOLTE B. H. (Groningen 1994).

(c) Principali raccolte di fonti epigrafiche e papirologiche, alcune delle quali reperibili anche su Internet, sono le seguenti (ma v. pure n. 282 e 283):

Chr. = MITTEIS L., WILCKEN U., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, 4 voll. (Leipzig 1912; rist. Hildesheim 1963).

CIG. = *Corpus Inscriptionum Graecarum*, auctoritate et impensis Academiae litterarum Borussiae editum, 4 voll. (Berolini 1828-77).

CIL. = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, consilio Academiae litterarum Borussiae editum, 16 voll. e varî suppl. (Berolini 1863 ss.).

CPL. = CAVENAILE R., *Corpus papyrorum Latinarum* (Wiesbaden 1956-59).

IG. = *Inscriptiones Graecae*, consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussiae editum, varî voll. (Berolini 1873 ss.), con edizione minore, in parte integrativa, dal 1913 (= *IG.²*); incompleta.

ILS. = DESSAU H., *Inscriptiones Latinae selectae*, 3 voll., 5 tomi² (Berolini 1892-1916; rist.⁵ 1997).

Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes..., collectae et editae cura CAGNAT R., TOUTAIN J., LAFAYE J., 3 voll. (Paris 1901-27).

OGIS. = DITTENBERGER W., *Orientalis Graeci inscriptiones selectae, Supplementum, Sylloges inscriptionum Graecarum*, 2 voll. (Lipsiae 1903-05; rist. Hildesheim 1960).

PIR. = *Prosopographia Imperii Romani, saec. I-III²*, cur. GROAG E., STEIN A., PETERSEN L.: 1 (A-B: Berlin-Leipzig 1933), 2 (C: 1936), 3 (D-E: 1946), 4.1 (G: 1952), 4.2 (H: 1958), 4.3 (I-J: 1966), 5.1 (L: 1970), 5.2 (M: 1983), 5.3 (N-O: 1987).

PLRE. = *The Prosopography of the Late Roman Empire*, cur. JONES A. H. M., MARTINDALE J. R., MORRIS J., 1 (a. D. 260-395, Cambridge 1975), 2 (a. D. 395-527, ivi 1980), 3 (a. D. 527-641, ivi 1992, cur. solo MARTINDALE).

(d) Utili per la lettura delle fonti sono le palingenesi seguenti:

BREMER = BREMER F. P., *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt* 3 voll. (Lipsiae 1896-1901, rist. 1985). È una raccolta di tutte le notizie sull'attività e sulle dottrine dei giuristi precedenti l'età di Adriano riferite da altri autori latini e greci, giuridici e non giuridici. L'opera è divisa in due volumi (tre tomi): il vol. 1 concerne i giuristi dell'età repubblicana (secc. dal V all'VIII *ab Urbe condita*); il vol. 2.1 concerne i giuristi del principato, da Augusto a Nerone; il vol. 2.2 concerne i giuristi da Nerone ad Adriano. L'ordine secondo cui sono inquadrati i singoli giuristi è quello cronologico: per ognuno si cerca di ricomporre, nei limiti del possibile, le varie opere. Al vol. 2.2 è aggiunto un indice alfabetico analitico del contenuto di tutti i tomi.

L. = LENEL O., *Palingenesia iuris civilis, Iuris consultorum reliquiae quae Iustini Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros disposuit O. L., 2 voll. (Lipsiae 1889). Raccolta monumentale, in II ristampa con il *Supplementum ad fidem papyrorum* (Graz 1960) di SIERL L. E., che offre la ricostruzione ipotetica, nella struttura e nei contenuti, degli scritti della giurisprudenza classica e preclassica, quali erano originariamente, e cioè prima che questi fossero smembrati e spezzettati in frammenti dagli autori delle compilazioni postclassiche e*

giustinianeae. Le manchevolezze di questa palingenesi (peraltro di altissimo valore) sono due: a) di aver omesso, per ragioni puramente editoriali, la trascrizione e la opportuna collocazione dei frammenti riportati da certe compilazioni pregiustinianeae (*Pauli Sententiae, Tituli ex corpore Ulpiani, fragmenta Dositheana, fragm. de iure fisci*, nonché tutte le *institutiones* di Gaio del manoscritto veronese ecc.); b) di aver escluso dal novero dei giuristi (o delle opere dei giuristi inclusi) quelli che si occuparono di *ius publicum* o di *ius sacrum*. — Nel primo volume si trovano le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera A sino a P (da *Aelius Gallus* sino a *Paulus*). Nel secondo volume si raccolgono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera P alla V (da *Pedius* a *Vivianus*). Le opere appartenenti a ciascun giurista si susseguono nell'ordine alfabetico dato dal loro titolo. I frammenti delle opere di uno stesso giurista sono segnati con numeri progressivi da 1 alla fine, a prescindere dall'opera a cui appartengono. Accanto ai testi trascritti è indicato il luogo dei *Digesta* o dell'altra compilazione in cui si leggono. — Un testo della *Palingenesia* si cita dunque in tal modo: LENEL, *Pal. Callistr.* 92 = D. 1.3.38 (*Callistratus libro primo quaestionum*); oppure, più brevemente, L. *Callistr.* 92 = D. 1.3.38; o anche *Call. D.* 1.3.38 (= L. 92).

EP. = LENEL O., *Das Edictum perpetuum*³ (Leipzig 1927; rist. 1985). Si divide in due parti, alle quali è premesso uno specchio (*Uebersicht des Edikts*) di tutta la serie dei paragrafi dell'editto, con l'indicazione dei libri di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuliano che ne trattano (p. XVI-XXIV). — La prima parte (p. 1-48) espone la tesi generale dell'a. circa la materia e il sistema dell'editto (*Das Ediktsystem*) e circa la disposizione delle singole sue sezioni. — La seconda parte del libro (p. 49-553) espone, paragrafo per paragrafo, la ricostruzione specifica dell'editto e delle formule. Questa parte è divisa in 45 titoli, che riguardano ciascuno una rubrica generale: ogni titolo è suddiviso in paragrafi, i quali sono segnati con numeri progressivi e si riferiscono a ciascun editto ricostruito (in tutto 292 paragrafi per i 45 titoli). Alla ricostruzione dell'*Edictum* dei *praetores* segue (p. 554 ss.) quella dell'*Edictum aedilium curulium*, in 3 titoli e 4 paragrafi. — Si avverte che la ricostruzione dell'editto pretorio (che non è qui suddiviso in urbano e peregrino), e altresì dell'editto edilizio, è frutto di un «tentativo» largamente ipotetico (*Versuch seiner Wiederherstellung* è il sottotitolo dell'opera): tentativo indubbiamente migliore delle proposte di ricostruzione, dovute ad altri autori, che lo hanno preceduto. Si avverte, inoltre, che la ricostruzione è stata condotta sui commenti *ad edictum* dei quattro giuristi del II-III secolo dianzi citati (più alcuni elementi desunti da altri scritti giurisprudenziali) sulla base del presupposto che essi riflettessero fedelmente il «testo» unificato e codificato, secondo una certa tradizione (n. 205), per ordine di Adriano. — L'*Edictum* del Lenel si cita in tal modo: LENEL, *EP.*³, § 207; oppure, meglio, *EP.*³ con indicazione della pagina.

(e) Florilegi di fonti giuridiche utili per l'insegnamento sono (tra altri su cui si sorvola) i seguenti:

ARANGIO-RUIZ V., GUARINO A., *Breviarium iuris Romani*⁷ (1998).

DÜLL R., *Corpus iuris. Eine Auswahl der Rechtsgrundsätze der Antike übersetzt und mit dem Urtext herausgegeben*² (1960).

FLACH D., *Die Gesetze der frühen römischen Republik* (1994).

MAGANZANI L., *Fonti e strumenti di ricerca. Metodo di consultazione per lo studio del diritto romano* (1992).

- MANTOVANI D., *Le formule del processo romano* (1992), con tr. it. e testo, e tr. it. di Gai 4.
- NARDI E., *Istituzioni di diritto romano A - Testi 1* (1973, rist. 1986), *B - Testi 2* (1975, rist. 1986). V. anche *infra* n. 323.
- NEGRI G., *Antologia del Digesto giustiniano* (1993).
- SCHARR E., *Römisches Privatrecht* (Lateinisch und Deutsch) (1960).
- SHELTEMA H. J., *Florilegium iurisprudentiae Graeco-Romanae* (1950).
- SOMMER O., *Texty ke studiu soukroméo práva římskéo* [ordinati secondo il sistema di Lenel, EP.] (1932).

Si tenga conto che molte fonti sono edite anche tradotte o con traduzioni a fronte del testo. Fra queste edizioni si ricordano: FORAMITI, *Corpo del diritto civile* (1836); VIGNALI, *Corpo del diritto ecc., Digesto* (1856), *Codice* (1860); HULOT, TISSOT, BERTHÉLOT, *Corps de droit civil romain* (1805-07); OTTO, SCHILLING, SINTE-NIS, *Das Corpus Iuris Civilis (Romani) ins Deutsche übersetzt* (1830-33; rist. 1984-85); GARCÍA DEL CORRAL, *Cuerpo del Derecho Civil Romano* (1889, rist. 1989); WATSON, *The Digest of Justinian. English Translation* (1985); *El Digesto de Justiniano*, vers. castill. di D'ORS (A.), HERNÁNDEZ-TEJERO, FUENTESECA, GARCÍA GARRIDO, BURILLO, 3 tomi (1968-85); BIRKS e McLEOD, *Justinian's Institutes* (1994); GORDON e ROBINSON, *Institutes of Gaius* (1994); *Corpus Iuris Civilis, Text und Übersetzung*, cur. BEHREND, KNÜTEL, KUPISCH, SEILER (in corso dal 1990, con rist.); *Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling*, cur. SPRUIT, FEENSTRA, BONGENAAR ed altri (in corso dal 1994); PHARR, *The Theodosian Code, Novels and the Sirmundian Constitutions* (tr. e bibl. ingl.; 1952). Numerose le traduzioni delle sole Istituzioni giustiniane: in oland. OLTMANS (1946); in ingl. THOMAS (1975); in cinese ZHANG (1989). Utili anche, COLEMAN-NORTON, *Roman State and Christian Church. A Collection of Legal Documents to A. D. 535*, 3 voll. (1966); BARZANO, *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale* (1996).

(f) Le fonti non giuridiche sono pubblicate, in «edizioni critiche» da tre preziose collane: la tedesca, cd. «Teubneriana»; la francese «Les Belles Lettres»; l'inglese «Oxonyensis». Accanto ad esse si segnalano le edizioni della «Loeb Classical Library», del «Corpus Paravianum», dei «Classici latini UTET», dei «Classiques Garnier» e «Cl. Garnier-Flammarion», della collezione «Érasme», della «Cambridge Classical Texts and Commentaries» e «Cambridge Greek and Latin Classics», della «Sammlung griech. un. latein. Schriftsteller mit deut. Anmerkung»; infine le collezioni de Gruyter (Berlin, New York) e quelle degli autori postclassici: «Patrologiae cursus completus» (PG. e PL.) o Patrologia di Migne, le *Sources chrétiennes*, il *Corpus Christianorum* (CC.), il «Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum» (CSEL.), «Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte» (GCS.), i «Fontes Christiani» della Herder.

Le fonti più importanti che interessano singoli periodi sono talvolta anche raccolte, insieme con fonti documentarie, in specifici volumi. Fra questi si ricordano: *Fonti su Caio Mario* (ed. Celuc., 1971); *Dai prodromi della guerra sociale alla dittatura di Silla (le fonti)* (ed. Celuc., 1972); GREENIDGE A. H. J., CLAY A. M., GRAY E. W., *Sources for Roman history, 133-70 B.C.*² (1960); EHRENBERG V., JONES M. D., *Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius*² (1967); SMALLWOOD E. M., *Documents illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero* (1967); CHARLESWORTH M. P., *Documents illustrating the reigns of Claudius and Nero* (rist. 1951); MCCRUM M., WOODHEAD A. G., *Select documents of the principates of the Flavian emperors (68-96)*² (1966); SMALLWOOD V., *Documents illustrating the principates of Nerva, Traian and Hadrian* (1966); BARKER E., *From Alexander to Constantine, Passages and documents illustrating the history of social and poli-*

tical ideas 336 B.C. to 337 A.D. (1956). Ancora: JONES A. H. M., *A history of Rome through the fifth Century* 1. *The Republic* (1968), 2. *The Empire* (1970).

Naturalmente i principali documenti hanno anche edizioni critiche integrali a sé stanti: ad esempio, le *Res gestae divi Augusti* (MOMMSEN Th., Berlin 1865; GAGÉ J., Paris 1935; MALCOVATI E., Roma 1936; GUARINO A., LABRUINA L., Milano 1968); l'*Edictum de pretiis diocleziano* (LAUFFER S., Berlin 1971; GIACCHERO M., Genova 1974), la *Notitia Dignitatum* (SEECK O., Berlin 1876).

Sono in corso: una «Raccolta delle fonti di cognizione del diritto pubblico romano dalle origini alla fine del principato» (testi letterari giuridici e non, epigrafici e papirologici) intitolata *Corpus iuris Romani publici* (Milano, dal 1976), cur. BISCARDI A.; una raccolta dal titolo *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali*. cur. SARGENTI M. e PASTORI F.

(g) Il modo di citazione delle fonti è quello cd. «filologico».

Ciascuna fonte va indicata nel modo più breve che sia compatibile con la chiarezza. Alla indicazione dell'autore (in caratteri «tondi») e dell'opera (in caratteri «corsivi») seguirà l'indicazione (in numeri arabi) della ripartizione cui appartiene il brano che si cita. Ove l'opera sia divisa in ripartizioni di primo, secondo e ulteriore grado, si indicheranno i numeri corrispondenti a ciascuna ripartizione (procedendo dalla maggiore alla minore) e intermezzandoli con punti fermi. Esempi: Gai 3.27 (= § 27 del commentario III delle *Institutiones* di Gaio); XII tab. 3.4 (= vers. 4, tavola III della *lex XII tabularum* nella sua ricostruzione corrente); *Consult.* 1.4 (= frammento 4 del § 1 della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*); NovTh. 13.2 (= § 2 della Novella XIII di Teodosio II); CTh. 1.3.4 (= cost. 4 del tit. 3 del libro I del *Codex Theodosianus*); I. 3.2.1 (= § 1 del tit. 2 del libro III delle *Institutiones* di Giustiniano); D. 24.3.64.2 (= § 2 del frammento 64 del tit. 3 del libro XXIV dei *Digesta* di Giustiniano); CI. 4.30.8.1 (= § 1 della cost. 8 del titolo 30 del libro IV del *Codex Iustinianus*); B. 48.10.6 (= § 6 del tit. 10 del libro XLVIII dei Basilici; si aggiunga dopo B, tra parentesi, H. o Sch., a seconda che l'edizione usata sia quella di Heimbach o quella recente di Scheltema).

319. Opere sulla storia della civiltà romana in generale. — Passiamo ora all'indicazione di alcune opere sulla storia della civiltà romana in generale fino all'età giustiniana.

(a) Tra le moltissime trattazioni generali (non tutte relative all'intero arco storico di Roma) trascogliamo le seguenti.

AA. VV., *Bisanzio. Storia e civiltà* (1994).

AA. VV., *Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte* 1. *Römische Kaiserzeit* (1990).

AA. VV., *Storia di Roma*, prog. da MOMIGLIANO A. e (poi dir. da) SCHIAVONE A. (4 voll. in 7 tomi dal 1988).

ALFÖLDY G., *Römische Sozialgeschichte*³ (1984; tr. ingl. 1993²; tr. fr. ampl. cur. LE BOHEC Y., 1991; tr. it. 1997).

ALTHEIM F., *Römische Geschichte*, 3 voll. (1956-58).

ANDREOTTI R., *L'Impero romano* (1959).

AUSBÜTTEL F. M., *Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches* (1998).

BARBAGALLO C., *Storia universale* 2. *Roma antica. L'Impero* (rist. 1968).

BECK H.-G., *Das byzantinische Jahrtausend*² (1994).

BELLEN H., *Grundzüge der römischen Geschichte* 1² (1995), 2 (1998).

- BENGTSON H., *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde* 1. Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.³ (1988).
- BLEICKEN J., *Geschichte der römischen Republik*⁴ (1992); *Die Verfassung der Römischen Republik*⁷ (1995); *Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches* 1⁴ (1995), 2³ (1994).
- BOAK R. E., *A history of Rome to A.D. 565*³ (1947).
- BRÉHIER L., *Les institutions de l'empire byzantin* (1949).
- BRINGMANN K., *Römische Geschichte* (1995).
- CAMERON AV., *The Mediterranean World in Late Antiquity* (1993).
- CARILE A., *Introduzione alla storia bizantina* (1988).
- CARY M., SCULLARD H. H., *A History of Rome*³ (1975; tr. it. 1981, 3 voll.).
- CHASTAGNOL A., *Le Bas-Empire*³ (1991).
- CHRIST K., *Die Römer. Eine Einführung in ihrer Geschichte und Zivilisation*³ (1994); *Römische Gesch. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie*⁵ (1994); *Römische Gesch. und Wissenschaftsgeschichte* (3 voll., 1982-83); *Krise und Untergang der röm. Republik*³ (1996); *Gesch. der röm. Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin*³ (1995); *Von Caesar zu Konstantin. Beiträge zur römischen Geschichte und ihrer Rezeption* (1996).
- CLASSEN C. J., *Die Welt der Römer. Studien zu ihrer Literatur, Geschichte und Religion* (1993).
- CLAUDE D., *Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert* (1969).
- CLEMENTE G., *Guida alla storia romana. Eventi, strutture sociali, metodi di ricerca*² (1981; rist. 1990).
- CORNELL T., *The Beginnings of Rome* (1995).
- DALHEIM W., *Geschichte der römischen Kaiserzeit*² (1989).
- DEMANDT A., *Die Spätantike. Römische Gesch. von Diocletian bis Justinian* (1989).
- DEMOUGEOT E., *La formation de l'Europe et les invasions barbares* (1969).
- DE SANCTIS G., *Storia dei Romani* 1³ (1980), 2² (1960), 3.1² (1967), 3.2³ (1968), 4.1 (1967), 4.2-1 (1963), 4.2-2 (1957), 4.3 (1964).
- DEVOTO G., *Gli antichi Italici* (1967).
- DUDLEY D., *Roman Society* (1975).
- DURUY V., *Histoire des Romains*², 7 voll (1888-1904; tr. it. 1929 ss.).
- FERRABINO A., *Nuova storia di Roma*, 3 voll. (1942-48).
- FERRERO E., BARBAGALLO C., *Roma antica*, 3 voll. (1912-22).
- FIRPO L. (cur.), *Storia delle idee politiche economiche e sociali* 1 (1982).
- FRANK T., *A History of Rome* (1923; tr. it. 1932).
- FUHRMANN M., *Rom in der Spätantike* (1994).
- GEHRKE H.-J., *Gesch. des Hellenismus*² (1995).
- GIANNELLI G., MAZZARINO S., *Trattato di storia romana* 1⁵ (1983), 2² (1962; varie rist.).
- GOODMAN M., *The Roman World* (1997).
- GRANT M., *The World of Rome* (1960; tr. it. 1962); *History of Rome* (1978).
- HARTMANN L. M., KROMAYER J., *Römische Geschichte*² (1921; tr. it.⁵ 1952).
- HEUSS A., *Römische Geschichte*⁴ (1976).
- HOMO L., *Nouvelle histoire romaine* (1941; rist. 1969).
- IRMSCHER J., *Einführung in die Byzantinistik* (1971).
- JONES A. H. M., *The later Roman Empire (284-602)*, 3 voll. (1964; tr. it. 1973-81); *The decline of ancient world* (1966; tr. it. 1972).
- KAEGI W. E. jr., *Byzantium and the Decline of Rome* (1968).
- KAMM A., *The Romans* (1995).
- KIENAST D., *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*² (1996).

- KOLB F., *Rom. Die Gesch. der Stadt in der Antike* (1995).
- KORNEMANN E., *Römische Geschichte*⁷, 2 voll. (1977); *Geschichte der Spätantike* (1978).
- KOVALIOV S. I., *Istoria Rîma* (1948; tr. it. 2 voll. 1955 e varie rist.).
- LANÇON B., *Le monde tardif, III^e-VII^e siècle ap. J.-C.* (1992).
- LE GLAY M., *Rome. Grandeur et déclin de la République* (1990); *Rome. Grandeur et déclin de l'Empire* (1992).
- LE GLAY M., VOISIN J.-L., LE BOHEC Y., *Histoire romaine* (1991).
- LEVI M. A., MELONI P., *Storia romana dalle origini al 476 d. C.* (1991).
- MANGO C., *Byzantium. The Empire of the New Rome* (1980).
- MANNI E., *Roma e l'Italia nel Mediterraneo antico* (1973).
- MARTIN J., *Spätantike und Völkerwanderung*³ (1995).
- MASCHKIN N. A., *Römische Geschichte* (tr. it. 1953).
- MAZZARINO S., *L'Impero romano*⁷, 2 voll. (1995 rist.).
- MOMMSEN Th., *Römische Geschichte* 1-3¹² (1919-20), 5⁷ (1917); prima tr. it. voll. 1-3 di San Giusto A. (1903-05), vol. 5 di De Ruggiero E. (1887-90).
L'opera è stata più volte e da vari editori tradotta di nuovo e ristampata: da ultimo, nel 1962-63, cur. PUGLIESE CARRATELLI G.; *Römische Kaisergeschichte*, cur. DEMANDT B. e A. (1992; tr. ingl. 1996).
- MURRAY O. (cur.), *Storia del mondo antico*, 4 voll. (tr. it. 1995).
- NIEBUHR B. G., *Römische Geschichte* 1³ (1828), 2² (1830), 3 (1832) (tr. it. 1846-51).
- NIESE B., *Grundriss der röm. Geschichte nebst Quellenkunde*⁵ (1923; tr. it. 1921).
- OSTROGORSKY G., *Geschichte des byzantinischen Staates*³ (1963; tr. it. 1968).
- PAIS E., *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*³, 5 voll. (1926-28).
- PARETI L., *Storia di Roma* 1-2 (1952), 3 (1953), 4 (1955), 5-6 (1960-61).
- PASSERINI A., *Linee di storia romana in età imperiale* (1972).
- PETIT P., *Histoire générale de l'Empire romain*, 3 voll. (1974).
- PIGANIOL A., *Histoire de Rome*⁵ (1962); *La conquête romaine*⁵ (1967; tr. it. 1971).
- POUCET J., *Les origins de Rome. Tradition et histoire* (1985).
- RIDLEY R. T., *History of Rome. A Documental Analysis* (1989).
- ROSENBERG A., *Einleitung und Quellenkunde zur röm. Gesch.* (1921).
- ROSTOVZEV M., *A History of the Ancient world*, 2 voll. (1928-30; tr. it. 1965).
- SCEVOLA M. L., *Introduzione allo studio della storia romana* (1976).
- SCHREINER P., *Byzanz*² (1994).
- SEEK O., *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 6 voll.² (1920-23; rist. 1966).
- STARR C. G., *A History of the Ancient World*² (1974; tr. it. 1977).
- STEIN E., *Histoire du Bas-Empire*, 3 voll. (1949-59; rist. 1968).
- TINNEFELD F., *Die frühbyzantinische Gesellschaft* (1977).
- VASILIEV A. A., *History of the Byzantine Empire*² (1962).
- VEYNE P., *La société romaine* (1991).
- VOGT J., *Die römische Republik*³ (1968; tr. it. 1968); *Der Niedergang Roms* (e tr. it. 1965).

(b) Tra le raccolte di alta divulgazione, ma su basi rigorosamente critiche, indichiamo le seguenti.

La *Storia di Roma* (sino all'età contemporanea) a cura dell'Istituto di Studi romani. Di questa collana, oltre ai volumi su settori ed aspetti particolari (che saranno indicati *infra*, nei luoghi opportuni), si ricordano: PARIBENI R., *Le origini ed il periodo regio. La Repubblica fino alla conquista del primato in Italia* (1954); GIANNELLI G., *Roma nell'età delle guerre puniche* (1938); CORRADI G., *Le grandi conquiste mediterranee* (1945); ROSSI R. F., *Dai Gracchi a Silla* (1980); PARIBENI R., *L'età di Cesare e di Augusto* (1950); GARZETTI A., *L'Impero da Tiberio*

agli Antonini (1960); CALDERINI A., *I Severi. La crisi dell'Impero nel III secolo* (1949); PARIBENI R., *Da Diocleziano alla caduta dell'impero d'Occidente* (1942); BERTOLINI O., *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi* (1941); LUZZATTO G. I., *Roma e le province* 1. *Organizzazione, economia, società* (1985); MANSUELLI G. A., *Roma e le province* 2. *Topografia, urbanizzazione, cultura* (1985).

Raccolta più ristretta è la *Methuen's History of the Greek and Roman World*, di cui si confrontino i seguenti volumi: SCULLARD H. H., *A History of Roman World from 753 to 146 b. C.*³, nonché MARSH F. B., SCULLARD H. H., *A History of Roman World from 146 to 30 b. C.*³ (1961; entrambi tr. it. 1992); SALMON E. T., *A History of Roman World from 30 b. C. to a. D. 138⁵* (1966); PARKER H. M. D., WARMINGTON B. H., *A History of Roman World from 138 to 337²* (1958).

Ottima, e ben aggiornata, è la collezione francese della «Nouvelle Clío», in cui figurano: HEURGON J., *Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques*³ (1993; tr. it. 1972); NICOLET Cl. (e altri), *Rome et la conquête du monde méditerranéen, 264-27 av. J.C.*², 2 voll. (1991); PETIT P., *La paix romaine*² (1971); JACQUES F., SCHEID J., *Rome et l'intégration de l'empire (44 av.-260 ap. J.-C.)* 1. *Les structures de l'empire romain* (1990; tr. it. 1992); SIMON M., BENVIT A., *Le Judaïsme et le Christianisme antique* (1968); RÉMONDON R., *La crise de l'Empire romain de Marc-Aurèle à Anastase* (1964); MUSSET L., *Les invasions: les vagues germaniques*² (1969).

Naturalmente sono dedicati ai problemi romani, nell'ambito della sua ampia articolazione, anche molti volumi (alcuni dei quali sono stati o saranno citati anch'essi nei luoghi opportuni) del notissimo *Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft in systematischer Darstellung*: fondato nel 1886 dal MÜLLER, curato in seconda edizione dall'OTTO, continuato (e aggiornato) sotto la direzione del BENGSON, con la collaborazione degli specialisti delle varie materie.

Diverso impianto, rispetto alle opere complessive sopra indicate, ha la *Cambridge Ancient History* (= CAH.), anch'essa a cura di vari autori. I volumi che più da vicino interessano (9-12, 1932-61, alcuni in nuova edizione) sono stati oggetto di tr. it. (in corso). Dello stesso genere, ma di mole minore, è la *Fischer Weltgeschichte*, voll. 6-10 (1965-68), tradotta col titolo *Storia universale Feltrinelli* (voll. 6-10, 1967-70).

Una visione sintetica ma completa della romanità si ha anche nella trattazione globale, per settori, diretta da USSANI V. e ARNALDI F. (1958), a cui si collegano idealmente, e in parte sostanzialmente, le *Guide allo studio della civiltà romana* dirette da ARNALDI F. e CALDERONE S. (Roma dal 1978).

Impianto molto ampio ha l'opera collettiva (ideata e diretta da TEMPORINI H., e coordinata ora anche da HAASE W.) *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* (vari voll. dal 1972 = ANRW.).

(c) Per la lingua informazioni essenziali sono nelle seguenti opere.

DE MEO C., *Lingue tecniche del latino*² (1986).

DEVOTO G., *Storia della lingua di Roma* (1991; rist. an. ed. 1944).

FRÖSCHL J. F., MADER P., *Latin in der Rechtssprache* (1993).

GRAF F., *Einleitung in die lateinische Philologie* (1997).

JÄGER G., *Einführung in die klassische Philologie* (1990).

KIECKERS E., *Historische Lateinische Grammatik* 1. *Lautlehre*, 2. *Formenlehre*³ (1962).

LIEBS D., *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter* (1991).

MELLET A., *Esquisse d'une histoire de la langue latine*⁶ (1952; rist. 1966).

PANDOLFINI M., PROSDOCIMI A. L., *Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell'Italia antica* (1990).

PIGHI G. B., *La lingua latina nei mezzi della sua espressione* (1968).

(d) Per la letteratura si consultino in particolare queste opere.

- AMATUCCI A. G., *La letteratura di Roma imperiale* (1946).
 ANDRÉ J. M., HUS A., *L'histoire à Rome. Historiens et biographes dans la littérature latine* (1974).
 BAYET J., NOUGARET L., *Littérature latine*¹¹ (1965).
 CAVALLO G., FEDELI P., GIARDINA A. (cur.), *Lo spazio letterario di Roma antica*, 5 voll. (1989-91).
 CAZZANIGA I., *Storia della letteratura latina* (1962).
 CITRONI M., *Poesia e lettori in Roma antica* (1995).
 DE LABRIOLLE P., *Histoire de la littérature latine chrétienne* (1947).
 DIHLE A., *Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit. Von Augustus bis Justinian* (1989; tr. ingl. 1994).
 FANTHAM E., *Roman Literary Culture. From Cicero to Apuleius* (1996).
 FONTAINE J., *La letteratura latina cristiana* (1998); *Letteratura tardoantica. Figure e percorsi* (1998).
 GIANNOTTI G., PENNACINI A., *Società e comunicazione letteraria in Roma antica*, 3 voll. (1981); *Storia e forme della letteratura in Roma antica* (1983).
 HADAS M., *A History of Latin Literature* (1952).
 HARRIS W. V., *Ancient Literary* (1989).
 LANA I., MALTESE E. V. (dir.), *Storia della civiltà letteraria greca e latina*, 3 voll. (1998).
 LA PENNA A., *La cultura letteraria a Roma*³ (1995 rist.).
 MARCHESI C., *Storia della letteratura latina*⁸, 2 voll. (rist. 1966).
 MORESCHINI C., NORELLI E., *Storia della letteratura cristiana antica greca e latina*, 3 voll. (1996).
 NORDEN E., *Die römische Literatur*⁷ (1997, cur. KYTZLER B.; tr. it. 1958).
 PARATORE E., *La letteratura latina dell'età repubblicana e augustea*² (1969, rist. 1992); *La letteratura latina dell'età imperiale*² (1969, rist. 1992).
 PÖHLMANN E., *Einführung in die Überlieferungsgesch. und die Textkritik der antiken Literatur 1: Altertum* (1994).
 RONCONI A., *La letteratura romana* (1968).
 ROSTAGNI A., *La letteratura di Roma repubblicana ed augustea* (1940); *Storia della letteratura latina*³, cur. LANA I., 3 voll. (1964).
 SCHANZ M., HOSIUS C., KRÜGER G., *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, voll. 1-4 (1-2) (rist. 1959 di diverse edizioni). È in corso di pubblicazione un nuovo *Handbuch der lateinischen Literatur* con contributi di vari autori, del quale sono finora usciti: vol. IV: *Die Literatur des Umbruchs (117-284 n. Chr.)*, cur. SALLMANN K. (1997); vol. V: *Restauration und Erneuerung (284-374 n. Chr.)*, cur. HERZOG R., SEBRECHT P. (1989).
 SIMONETTI M., *La letteratura cristiana antica greca e romana* (1969).
 VON ALBRECHT M., *Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boethius*², 2 voll. (1994; tr. it. 1995 ed ingl. 1997).
 ZEHNACKER H., FREDOUILLE, *Littérature latine* (1993).

(e) Per le iscrizioni (n. 282) si consultino le cretomazie che seguono.

- ALMAR K. P., *Inscriptiones Latinae* (1990).
 FREIS H., *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin*² (1994).

(f) Per l'arte romana, in generale, si consultino le opere seguenti.

- ANDREAE B., *L'arte nell'età imperiale. Princeps Urbium* (1991).
 BIANCHI BANDINELLI R., *Roma. L'arte romana nel centro del potere dalle origini alla*

- fine del II secolo d. C. (1969; rist. 1984); *Roma. La fine dell'arte antica. L'arte dell'impero romano da S. Severo a Teodosio I* (1970); *Dall'ellenismo al medioevo* (1978); *La pittura antica* (1980).
- BORDA M., *La pittura romana* (1958).
- CREMÀ L., *L'architettura romana* (1959).
- FROVA A., *L'arte di Roma e del mondo romano* (1961).
- MACDONALD W. L., *The Architecture of the Roman Empire I* (1965).
- MAIURI A., *La peinture romaine* (1953).
- POLLIT J. J., *The Art of Rome c. 735 B.C.-A.D. 337* (1983).
- RAMANAGE N. H. e A., *The Cambridge Illustrated History of Roman Art* (1991).
- STUETZER H. A., *Römische Kunstgeschichte* (1973).
- (g) Per scrittura e tradizione manoscritta si vedano le opere seguenti:
- BLANCK H., *Das Buch in der Antike* (1992).
- CAVALLO G. (cur.), *Le biblioteche nel mondo antico e medievale* (1989); *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano. Princeps Urbium* (1991).
- CENCETTI G., *Lineamenti di storia della scrittura latina* (1954); *Paleografia latina*² (1978).
- DAIN A., *Les manuscrits* (1949).
- DESBORDES F., *Idées romaines sur l'écriture* (1990).
- HUNGER H., *Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur* (1989).
- KLEBERG T., *Buchhandel und Verlagswesen in der Antike*³ (1969).
- PASQUALI G., *Storia della tradizione e critica del testo*² (rist. 1962).
- PETRUCCI A., *Breve storia della scrittura latina* (1992).
- PURPURA G., *Diritto, papiri e scrittura* (1995).
- SALLES C., *Lire à Rome. Appendice (paleograph., papyrolog., codicologi.)*, cur. MARTIN R. (1992).
- SCHUBART W., *Das Buch bei den Griechen und Römern*³ (1962).
- SPEYER W., *Die literarische Fälschung in heidnischen und christlichen Altertum* (1971).
- (h) Per la numismatica utili informazioni sono nelle opere che seguono (cataloghi, repertori e trattati).
- BABELON E., *Description historique et chronologie des monnaies de la République romaine*, 2 voll. (1885-86; rist. 1963).
- BANTI A., SIMONETTI L., *Corpus nummorum romanorum*, finora 18 voll. (1972-79).
- BELLONI G. G., *La moneta romana. Società, politica, cultura* (1993).
- BOURGEY S., DEPEYROT G., *Collections Numismatiques. L'Empire romain*, 2 voll. (1994).
- BREGLIA L., *Numismatica antica. Storia e metodologia* (1964).
- CARSON R. A. G., *Principal Coins of the Romans* (dalla repubblica al dominio), più voll. (1978-81).
- CATALI F., *Monete dell'Italia antica* (1995).
- CAYON J. R., *Compendio de las monedas del imperio romano*², 2 voll. (1996).
- CHRIST K., *Antike Numismatik. Einf. und Bibl.*³ (1991).
- COHEN H., *Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain*², 8 voll. + suppl. (1880-92; rist. 1955).
- CRAWFORD M. H., *Coinage and Money under Roman Republic* (1985); *Roman Republican Coinage*, 2 voll. (1974).
- DEL RIO D., *Storia e civiltà di Roma attraverso le monete* (1986).
- FORZIONI F., *Monete romane: dalla rivoluzione cesariana alla riforma di Caracalla* (1995); *Monete romane: dai Severi a Costantino il Grande* (1995); *La moneta nella storia I* (1995).

- FOSS C., *Roman Historical Coins* (1990).
- GRANT M., *From imperium to auctoritas: a Historical Study of Aes Coinage in the Roman Empire 49 B.C.-A.D. 14* (1946).
- HARL K. W., *Coinage in the Roman Economy: 300 B.C. to A.D. 700* (1996).
- HOWGEGO Ch., *Ancient History from Coins* (1995).
- JONES J. M., *A Dictionary of Ancient Roman Coins* (1990).
- LADICH M., *La moneta romana tardoantica* (1990).
- MATTINGLY H., *Roman Coins from the Earliest Times to the Fall of the Western Empire*² (1960; rist. ampl. 1967).
- MATTINGLY H., SYDENHAM E. A., SUTHERLAND C. H. V. (e altri), *The Roman Imperial Coinage (RIC)*, 11 voll. e 9 tomi (1923-81).
- MONTENEGRO E., *Monete imperiali romane* (1988).
- MOMMSEN Th., *Gesammelte Schriften*, vol. 8. *Epigraph. u. numismatische* (1996 rist.).
- MORRISON C., *L'or monnayé 1. Purification et altération de Rome à Byzance* (1985).
- NASTER P., *Scripta Nummaria. Contributions à la méthodologie numismatique* (1983).
- ZEHNACKER H., *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la Rép. rom.* (1974).

(i) Per la cultura varia si consultino le opere seguenti.

- AA. VV., *Cultura latina pagana fra terzo e quinto secolo dopo Cristo* (1998).
- ACHARD E., *La communication à Rome* (1991).
- ADORNO F., *La filosofia antica 2* (1965).
- BALSDON J. P. V. D., *Romans and aliens* (1979).
- BLUME H. D., *Einführung in das antike Theaterwesen* (1978).
- BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma* (1992).
- BOYD C. E., *Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome* (1916).
- BROWN P., *Power and Persuasion in Late Antiquity* (1992).
- CLERC J.-B., «*Homines Magici*» (1995).
- CLOVER F. M., HUMPHREYS R. S., *Tradition and Innovation in Late Antiquity* (1989).
- CORNELL T. J., LOMAS K. (cur.), *Urban Society in Roman Italy* (1995).
- CROOK J. A., *Legal Advocacy in the Roman World* (1995).
- DELLA CORTE F. (cur.), *Introduzione allo studio della cultura classica*, 3 voll. (1972-74).
- DUPONT F., *Teatro e società a Roma*² (tr. it. 1995).
- EARL D., *The Moral and Political Tradition of Rome* (1967; rist. 1984).
- FRASCA R., *Mestieri e professioni a Roma. Una storia dell'educazione* (1994); *Educazione e formazione a Roma* (1996).
- GABBA E., *Aspetti culturali dell'imperialismo romano* (1993).
- GRAF F., *La magie dans l'Antiquité Gréco-Romaine* (1994).
- GRUEN E., *Culture and National Identity in Republican Rome* (1994).
- HAFFTER H., *Römische Politik und römischer Politiker* (1967).
- HELLEGOUAR'G J., *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (1963).
- HOWALD E., *Die Kultur der Antike* (1948; tr. it. 1967).
- JONES I., SIDWELL K. ED., *The World of Rome. An Introduction to Roman Culture* (1997).
- KOELBING H. M., *Arzt und Patient in der antiken Welt* (1977).
- LEE A. D., *Information and Frontiers. Roman Foreign Relations in Late Antiquity* (1993).

- LONDON J. E., *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World* (1997).
- MARROU H. I., *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*⁵ (1965; tr. it. 1950).
- MATTHEWS J., *Political Life and Culture in Late Roman Society* (1985).
- MAZZARINO S., *Il pensiero storico classico*, 3 tomi (1966-67).
- MICHEL A., *Histoire des doctrines politiques à Rome* (1971); *La philosophie politique à Rome d'Auguste à Marc Aurèle* (1969).
- NEUGEBAUER O., *The Exact Sciences in Antiquity*² (1957).
- NICOLET Cl., *Les idées politiques à Rome sous la République*² (1970).
- NOVARA A., *Les idées romaines sur le progrès d'après les écrivains de la République*, 2 voll. (1982-83).
- PANI M., *La politica in Roma antica. Cultura e prassi* (1997).
- RAWSON E., *Intellectual Life in the Late Roman Republic* (1985); *Roman Culture and Society. Collected Papers* (1991).
- ROSEN K. (cur.), *Macht und Kultur im Rom der Kaiserzeit* (1994).
- SCARBOROUGH J., *Roman Medicine* (1969).
- STAHL W. H., *Roman Science* (1962; tr. it. 1974).
- STORONI MAZZOLANI L., *L'idea di città in Roma antica. L'evoluzione del pensiero politico di Roma* (1994).
- TOREY J. L., *The History of Ideas. A Bibliographical Introduction 1. Classical Antiquity* (1975).
- WHEELER M., *Rome Beyond the Imperial Frontiers* (1955; tr. it.: *La civiltà romana oltre i confini dell'Impero*, 1963).
- WILLE G., *Musica Romana. Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer* (1967); *Einführung in das römische Musikleben* (1977).
- WINKELMANN F., GOMOLKA-FUCHS G., *Frühbyzantinische Kultur* (1987).
- ZECCHINI G., *Il pensiero politico romano* (1997).
- (I) Per la religione pagana ci si può riferire alle opere qui di seguito.
- ALTHEIM F., *Römische Religionsgeschichte*³, 2 voll. (1956; tr. it. 1996).
- BAYET J., *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*² (1969; tr. it. 1965).
- BEHRENDTS O., CAPOGROSSI COLOGNESI L. (cur.), *Die römische Feldmesskunst. Interdisziplinäre Beiträge* (1992).
- BOUCHÉ-LECLERCQ A., *Histoire de la divination dans l'antiquité*, 4 voll. (1879-82; rist. 1963).
- DUBOURDIEU A., *Les origines et le développement du culte des pénates à Rome* (1989).
- DUMÉZIL G., *La religion romaine archaïque*² (1974; tr. it. 1977).
- FERGUSON J., *The Religions of the Roman Empire* (1970).
- FISHWICK D., *The Imperial Cult in the Latin West*, 3 voll. (1987-92).
- GISLON M., PALAZZI R., *Dizionario di mitologia e dell'antichità classica* (1997).
- GRENIER A., *Les religions étrusque et romaine* (1957); *La génie romain dans la religion, la pensée et l'art* (1969).
- LATTE K., *Römische Religionsgeschichte*² (rist.² 1992).
- LE GLAY M., *La religion romaine*² (1991).
- LEHMANN Y., *La religion romaine* (1981).
- MACMULLEN R., *Paganism in the Roman Empire* (1981; tr. fr. 1987).
- MACMULLEN R., LANE E. N. (cur.), *Paganism and Christianity, 100-425 C. E.* (1992).
- MOMIGLIANO A., *Saggi di storia della religione romana* (1988).
- MUTH R., *Einführung in die griechische und römische Religion*² (1997).
- ORLIN E. M., *Temples, Religion and Politics in the Roman Republic* (1997).
- PASTORINO A., *La religione romana* (1973).
- PIGHI G. B., *La religione romana* (1967).

- PIPPIDI M. D., *Recherches sur le culte impérial* (1940).
 SCHEID J., *Religion et piété à Rome* (1985).
 SIMON E., *Die Götter der Römer* (1990).
 SORDI M. (cur.), *Religione e politica nel mondo antico* (1981).
 SZEMLER G. J., *The Priests of the Roman Republic* (1972).
 TOUTAIN J., *Les cultes païens dans l'empire romain*, 3 voll. (1967).
 TROMBLEY F. R., *Hellenic Religion and Christianization c. 370-529*, 2 voll. (1994).
 TURCAN R., *La religion romaine*, 2 voll. (1988; tr. ingl. 1996); *Les cultes orientaux dans le monde romain* (1989).
 TURCHI N., *La religione di Roma antica* (1939).
 WATSON A., *The State, Law and Religion: Pagan Rome* (1992).
 WISSOWA G., *Religion und Kultus der Römer*² (1912; rist. 1971).

(m) Per il cristianesimo delle origini, e per la piú antica storia della chiesa cristiana, si vedano le seguenti opere.

- AA. VV., *Les premiers chrétiens*, 3 voll. (1983).
 AA. VV., *Storia della Chiesa 1³-2²* (1980), 3² (1992) (tr. it. della *Kirchengeschichte* dir. da JEDIN H.).
 AA. VV., *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni 1⁷* (1979), 2⁶-3⁶ in 2 tomi, 4⁶ (1977) (tr. it. della *Histoire* dir. da FLICHE A., MARTIN V.).
 ALBERIGO G. (cur.), *Storia dei concili ecumenici* (1990).
 ALLARD P., *Histoire des persecutions*, 4 tomi (1903-08, rist. 1971).
 ALTANER B., STUBER A., *Patrologia*⁸ (1978, tr. it., rist. 1983).
 ANDRESEN C., *Die Kirchen der alten Christenheit* (1971).
 BERNARDI J., *Les premiers siècles de l'Église* (1987).
 BIHLMAYER K., TUECHLE H., *Storia della Chiesa*² 1⁸ (1982).
 BROWN P., *Potere e cristianesimo nella tarda antichità* (1995).
 BULTMANN R., *Le christianisme primitif dans le cadre des religions antiques* (1969).
 BURTCHAELL J. T., *From Synagogue to Church. Public Services and Offices in the Earliest Christian Communities* (1992).
 DANIELOU J., MARROU H., *Nuova storia della chiesa*² 1 (1976, rist. 1989²) (tr. it. della *Histoire* dir. da AUBERT R.).
 DE LABRIOLLE P., *La réaction païenne. Étude sur la polémique antichrétienne de Ier au VIe siècle* (1948).
 DEMPFF A., *Geistesgeschichte der altchristlichen Kultur* (1964).
 DI BERARDINO A., STUDER B., *Storia della Teologia 1. Epoca patristica* (1993).
 DIESNER H. J., *Kirche und Staat im Spätromischen Reich* (1964).
 DOVERE E., «*Ius principale*» e «*catholica lex*» (1995).
 GAUDEMET J., *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IVe et Ve siècles* (1979); *Les sources du droit de l'Église en Occident* (1985); *L'Église dans l'Empire romain au IV^e-V^e siècles* (1958, aggiorn. 1989).
 GIGON O., *Die antike Kultur und das Christentum* (1966).
 GRÉGOIRE H., *Les persecutions dans l'Empire romain*² (1964).
 GROSSI V., DI BERARDINO A., *La chiesa antica: ecclesiologia e istituzioni* (1984).
 GROSSI V., SINISCALCO P., *La vita cristiana nei primi secoli* (1988).
 KERESZTES P., *Imperial Rome and the Christians*, 2 voll. (1989).
 LAISTNER M. L. W., *Christianity and Pagan Culture in the Lat. Rom. Empir* (1967).
 LANE R., *Pagani e cristiani* (1991 tr. it.).
 MACMULLEN R., *Christianizing the Roman Empire (A. D. 100-400)* (1984).
 MARKUS R. A., *Christianity in the Roman World* (1974).
 MOREAU J., *La persécution du christianisme dans l'Empire romain* (1956).
 NOCK A. D., *Christianisme et hellénisme* (1973).
 PILATI G., *Chiesa e stato nei primi quindici secoli* (1961).

- PINCHERLE A., *Introduzione al cristianesimo antico* (1992).
 PRAET D., *De God der goden. De christianisering van het Romeinse Rijk* (1995).
 QUASTEN J., *Patrologia* (ed. it.: 1, 1980; rist. 1992; 2, 1980; rist. 1983; 3 [cur. AA. VV.], 1978; rist. 1983).
 RAHNER H., *Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo* (tr. it. 1970; rist. 1979²).
 SCHNEEMELCHER W., *Il cristianesimo delle origini* (1997).
 SCHWEIZER C., *Hierarchie und Organisation der röm. Reichskirche in der Kaiserzeit vom vierten bis zum sechsten Jahrhundert* (1991).
 SINISCALCO P., *Il cammino di Cristo nell'impero romano*² (1987).
 SORDI M., *Il Cristianesimo e Roma* (1965).
 WILKEN R. L., *The Christians as the Roman Saw Them* (1984).

(n) Per il giudaismo nella realtà romana si consulti specialmente la seguente selezione.

- AVI-YONAH M., *The Jews of Palestine. A Political History from Bar Kokhba War to Arab Conquest* (1976; rist. an. 1984).
 BOCCACCINI G., *Middle Judaism. Jewish thought, 300 B. C. E. to 200 C. E.* (1991).
 FELDMAN L. H., *Jews and Gentile in the Ancient World* (1997).
 FILORAMO G. (cur.), *Storia delle religioni*². *Ebraismo e Cristianesimo* (1995).
 HADAS-LEBEL M., *Jérusalem contre Rome* (1990).
 JUSTER J., *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, 2 voll. (1966²).
 LEON H. J., *The Jews of Ancient Rome* (1995).
 LINDER A., *The Jews in Roman Imperial Legislation* (1987; orig. ebr. 1983).
 MAIER J., *Il giudaismo del secondo tempio. Storia e religione* (1991).
 NOETHLICH K. L., *Das Judentum und der röm. Staat. Minderheitenpolitik im antiken Rom* (1996).
 RABELLO A. M., *Giustiniano, Ebrei e Samaritani. Alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche* 1 (1987), 2 (1988).
 RUTGERS L. V., *The Jews in Late Ancient Rome* (1995).
 SCHAFFER P., *Histoire des juifs dans l'Antiquité* (1989).
 SCHÜRER E., *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo* (1901-09; tr. it. 1, 1985; 2, 1987; 3. 1-2, 1997-98).
 SEAVER J. F., *Persecution of the Jews in the Roman Empire (300-438)* (1952).
 SIMON M., *Verus Israel. Etude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l'Empire Romain (135-425)*² (1964).
 STEGEMANN E. W., STEGEMANN W., *Urchristliche Sozialgesch. Die Anfänge im Judentum und die Christengemeinden in der mediterranen Welt* (1995).
 VAN UNNIK W. C., *Das Selbstverständnis der jüdischen Diaspora in der hellenistisch-römischen Zeit* (1993).
 WENDLAND P., *Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum* (1912; tr. it. 1986).
 WHITTAKER M., *Jews and Christians: Graeco-Roman Views* (1984).
 WILL ED., ORRIEUX CL., *Ioudaïsmos-Hellenismos. Essai sur le judaïsme judéen à l'époque hellénistique* (1986).

(o) Per l'economia (rurale, commerciale, industriale ed artigianale) sono utili, in particolare, le opere seguenti.

- ANDREAU J., *Patrimoines, échanges et prêts d'argent: l'économie romaine* (1996).
 AUBERT J.-J., *Business Managers in Ancient Rome* (1994).
 BROCKMEYER N., *Sozialgesch. der Antike. Ein Abriss* (1972); *Arbeitsorganisation und ökonomisches Denken in der Gewirtschaft des röm. Reiches* (1968).

- BRUNT P. A., *Italian Manpower: 225 b. C. - a. D. 14* (1971).
- CAPOGROSSI COLOGNESI L. (cur.), *L'agricoltura romana. Guida storica e critica* (1982); *Ai margini della proprietà fondiaria* (1995).
- CARLSEN J., *Vilici and Roman Estate Managers until AD 284* (1995).
- CASTRONOVO V. (cur.), *Storia dell'economia 1* (1996).
- CHARLESWORTH M. P., *Trade Routes and Commerce of the Roman Empire*² (1924; tr. it. 1940).
- CRACCO RUGGINI L., *Economia e società nell'«Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.* (1961).
- D'ARMS J. H., *Commerce and Social Standing in Ancient Rome* (1981).
- D'ARMS J. H., KOPFF E. C. (cur.), *The Seaborne Commerce of Anc. Rome* (1980).
- DE MARTINO F., *Storia economica di Roma antica*, 2 tomi (1980).
- DE NEEVE P. W., *Colonus. Private Farm-Tenancy in Roman Italy During the Republic and the Early Principate* (1984).
- DE ROBERTIS F. M., *Lavoro e lavoratori nel mondo romano* (1963); *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* (1972).
- DE SALVO L., *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano: I «corporationes naviculariorum»* (1992).
- DOSI-SCHNELL, *I soldi nella Roma antica. Banchieri e professori, affari e malaffari* (1993).
- DREXHAGE R., *Untersuchungen zum römischen Osthandel* (1988).
- DUNCAN-JONES R., *The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies* (1974); *Structure and Scale in the Roman Economy* (1990); *Money and Government in the Roman Empire* (1994).
- FINLEY M. J., *The Ancient Economy* (1973; tr. it. 1974: *L'economia degli antichi e dei moderni*).
- FLACH D., *Römische Agrargeschichte* (1990).
- FRAYN J. M., *Subsistence Farming in Roman Italy* (1979); *Sheep-Rearing and the Wool Trade in Italy During the Roman Period* (1984); *Markets and Fairs in Roman Italy* (1993).
- FRANK T. (ed. altri), *An economic Survey of Ancient Rome*, 6 voll. (1933-40; rist. 1959); *Economic History of Rome*² (rist. 1962; tr. it. 1924).
- FRIER B. W., *Laudlords and Tenants in Imperial Rome* (1981).
- GIARDINA A., SCHIAVONE A. (cur.), *Società romana e produzione schiavistica*, 3 voll. (1981).
- GRAS M., *Trafics tyrrhéniens archaïques* (1985).
- HATZFELD J., *Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénique* (1919).
- HEICHELEIM F. M., *Wirtschaftsgeschichte des Altertums*, 2 voll. (1938; nuova ed. ingl. 1958-70; tr. it. 1972).
- JONES A. H. M., *L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica* (tr. it. 1984).
- KEHOE D. P., *Investment, Profit and Tenancy: the Jurists and the Roman Agrarian Economy* (1997).
- KOLENDO J., *L'agricoltura nell'Italia romana* (tr. it. 1980).
- LEWIT T., *Agricultural Production in the Roman Economy A. D. 200-400* (1991).
- MARCONE A., *Storia dell'agricoltura romana* (1997).
- MARTIN R., *Recherches sur les agronomes latins et leurs conceptions économiques et sociales* (1971).
- MILLER J. I., *The Spice Trade of the Roman Empire, 29 b.C. - a.D. 641* (1969).
- MOATTI C., *Archives et partage de la terre dans le monde romain* (1993).
- MORLEY N., *Metropolis and Hinterland. The City of Rome and the Italian Economy 200 B.C.-A.D. 200* (1996).

- NICOLET C., *Rendre à César. Économie et société dans la Rome antique* (1988).
- PARKER A. J., *Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces* (1996 rist.).
- PEKÁRY T., *Die Wirtschaft der griechisch-römischen Antike*² (1979; tr. it. 1986: *Storia economica del mondo antico*).
- ROSTOVZEV M. I., *The Social and Economic History of the Roman Empire*², 2 voll. (1957; tr. it.³ 1965; tr. fr. 1988).
- ROUGÉ J., *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en méditerranée sous l'Empire romain* (1966).
- SALVIOLI G., *Il capitalismo antico. Storia dell'economia romana* (1929, prec. da ed. fr. 1906, rist. 1979).
- SERENI E., *Comunità rurali nell'Italia antica* (1955).
- SIRAGO V. A., *Storia agraria romana* 1 (1995), 2 (1996).
- TOZZI G., *Economisti greci e romani* (1961).
- TREGGIARI S., *Roman Freedmen During the Late Republic* (1969).
- WALTZING J.-P., *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, 4 voll. (1895-1900; rist. 1970).
- WEBER M., *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht* (1891; rist. 1966; tr. it. 1967); *Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari* (1992 tr.).
- WESTERMANN L. W., *Slave System of Greek and Roman Antiquity* (1955).
- WIERSCHOWSKI L., *Heer und Wirtschaft. Das römische Heer des Prinzipatszeit als Wirtschaftsfaktor* (1984).

(p) Per finanze e fiscalità un orientamento è nelle opere che seguono.

- ALPERS M., *Das nachrepublikanische Finanzsystem* (1995).
- ALTHEIM F., STIEHL R., *Finanzgeschichte der Spätantike* (1957).
- ANDREAU J., *Les affaires de Monsieur Jucundus* (1974); *La vie financière dans le monde romain* (1987).
- BADIAN E., *Publicans and Sinner. Enterprise in the Service of Roman Republic* (1972).
- CAGNAT R., *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des Barbares* (1882; rist. 1966).
- CICCOTTI E., *Lineamenti della evoluzione tributaria nel mondo antico* 1 (1921; rist. 1960).
- CLERICI L., *Economia e finanza dei Romani* 1. *Dalle origini alla fine delle guerre sannitiche* (1943).
- DE LAET S. J., *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire* (1949).
- DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata* (1989).
- NADJO L., *L'argent et les affaires d'argent à Rome* (1989).
- NICOLET CL., *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine* (1976).

(q) Per la vita quotidiana si guardino, in specie, le opere seguenti.

- AA. VV., *La mort au quotidien dans le monde romain* (1995).
- ANDREAU J., *L'alimentation et la cuisine à Rome* (1961); *L'«otium» dans la vie morale et intellectuelle romaine* (1966).
- ANDRÉ J.-M., *La villégiature romaine* (1993).
- ARJÈS P., DUBY G. (dir.), *Histoire de la vie privée* 1 (1985).
- AUGUET R., *Cruauté et civilisation. Les jeux romains* (1970; tr. ingl. 1994).
- BALSDON J. P. V. D., *Life and Leisure in Ancient Rome* (1969);
- BARTON I. M. (cur.), *Roman Domestic Buildings* (1996).

- BAUDOT A., *Les musiciens romains de l'antiquité* (1973).
- BLACK E. W., *Cursus publicus* (1995).
- BLANC N., NERCESSIAN A., *La cuisine romaine antique* (1992).
- BLANCK H., *Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer*² (1996).
- BLÜMNER H., *Die römischen Privataltertümer*³ (1911).
- BRÖDNER E., *Die römischen Thermen und das antike Badwesen* (rist. 1992).
- CAMERON A., *Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium* (1976).
- CAPPONI S., *I «Vigiles» dei Cesari. L'organizzazione antincendio nell'antica Roma* (1993).
- CARCOPINO J., *La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire* (1939; tr. it. rist. 1994).
- CÈBE J.-P., *La caricature et la parodie dans le monde romain antique* (1966).
- CIZEK E., *Mentalités et institutions politiques romaines* (1990).
- CLARKE J. R., *The Houses of Roman Italy 100 B. C.-A. D. 250* (1991).
- CLAVEL-LÉVÉQUE M., *L'empire en jeux* (1984).
- CROOK J. A., *Law and Life at Rome* (1984).
- DAMON C., *The Mask of the Parasite: A Pathology of Roman Patronage* (1997).
- DEMANDT A., *Das Privatleben der römischen Kaiser*² (1997).
- DIXON S., *The Roman Family* (1992).
- DUPONT F., *La vita quotidiana nella Roma repubblicana* (1989; tr. it. 1990; tr. ingl. 1992).
- FAYER C., *La famiglia romana* (1994).
- FORTUIN R. W., *Der Sport im augusteischen Rom* (1996).
- GIARDINA A. (dir.), *L'uomo romano* (1989; tr. fr. 1992; tr. ingl. 1993).
- GRANT M., *The Gladiators* (1967).
- LIVERSIDGE J., *Everyday Life in the Roman Empire* (1976).
- MARQUARDT J., *Das Privatleben der Römer*² (1886; rist. 1964).
- MESLIN M., *L'homme romain des origines au premier siècle de notre ère* (1978).
- NICOLAI R., *La storiografia nell'educazione antica* (1992).
- NICOLET Cl., *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976; tr. it.³ 1992).
- PAOLI U. E., *Vita romana* (1976).
- PARKIN T. G., *Demography and Roman Society* (1992).
- RAWSON B., WEAVER P., *The Roman Family in Italy* (1997).
- ROBERT J. N., *Les plaisirs à Rome* (1983); *La vie à la campagne dans l'Antiquité romaine* (1985); *Les modes à Rome* (1988).
- SALZA PRINA RICOTTI E., *L'arte del convito nella Roma antica* (1993).
- TOYNBEE J. M. C., *Animals in Roman Life and Art* (1970); *Death and Burial in the Roman World* (1971).
- VÄTERLEIN J., *Roma ludens* (1976).
- VEYNE P., *La société romaine* (1991); *A History of Private Life 1: From Pagan Rome to Byzantium* (1992).
- VILLE G., *La gladiature en Occident, des origines à la mort de Domitièn* (1981).
- VIRLOUVEY C., *Tessera frumentaria* (1995).

(r) Per la condizione femminile si consultino le opere seguenti.

- AA. VV., *Roma al femminile* (1994).
- AA. VV., *Storia delle donne in Occidente 1. L'Antichità* (1990).
- AA. VV., *Women in the Classical World* (1994).
- ARJAVA A. (cur.), *Women and Law in Late Antiquity* (1996).
- BALSDON J. P. V. D., *Roman women. Their History and Habits* (1962).
- BAUMAN R. A., *Women and Politics in Ancient Rome* (1994).
- BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (4^e-7^e siècle)* 1 (1990), 2 (1992).
- BOELS-JANSEN N., *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque* (1993).

- BURCK E., *Die Frau in der griechisch-römischen Antike* (1969).
 CAMERON A., KUHRT A., *Images of Women in Antiquity*² (1993, ed. riv.).
 CANTARELLA E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*² (1983; tr. ingl. 1987).
 CLARK G., *Women in Late Antiquity. Pagan and Christian Lifestyles* (1993; rist. 1994).
 EICHENAUER M., *Untersuchungen zur Arbeitswelt der Frau in der röm. Antike* (1988).
 FANTHAM E. (e altri), *Women in the Classical World* (1994).
 FAU G., *L'émancipation féminine dans la Rome antique* (1978).
 GARDNER J. F., *Frauen im antiken Rom* (1995).
 GOODWATER L., *Women in Antiquity: an Annotated Bibliography* (1975).
 HERMANN C., *Le rôle judiciaire et politique de la femme sous la République romaine* (1964).
 KRECK B., *Untersuchungen zur politischen und sozialen Rolle der Frau in der späten römischen Republik* (1975).
 PEPPE L., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana* (1984).
 SCHULLER W., *Frauen in der römischen Geschichte*² (1992).
 SCHMITT PANTEL P., *Storia delle donne in Occidente. L'Antichità* (1991).

(s) Per l'urbanistica in senso lato si consultino le opere qui elencate.

- AA. VV., *Città e architettura nella Roma imperiale* (1983).
 AA. VV., *L'espace urbain et ses représentations* (1991).
 ADAM J.-P., *Roman Building* (1994).
 AMPOLO C. (cur.), *La città antica. Guida storica e critica* (1980).
 BAUER F. A., *Stadt, Platz und Denkmal in der Spätantike* (1996).
 BRODERSEN K., «Terra cognita». *Studien zur röm. Raumerfassung* (1995).
 CASTAGNOLI F. (ed altri), *Topografia e urbanistica di Roma* (1958); *Roma antica. Profilo urbanistico* (1978).
 CHEVALLIER R., *Les voies romaines* (1972).
 COARELLI F., *Roma*² (1995, ed. ampl.); *Dintorni di Roma* (1981); *Lazio* (1985); *Italia centrale* (1985).
 CORNELL T. J., LOMAS K. (cur.), *Urban Society in Roman Italy* (1995).
 CHRISTIE N., LOSEBY S. T. (cur.), *Towns in Transition* (1996).
 DUDLEY D. R., *Urbs Roma: a Source Book of Classical Texts on the City and its Monuments* (1967).
 DUBET L., NERAUDAU J.-P., *Urbanisme et métamorphoses de la Rome antique* (1983).
 FRUTAZ A. P., *Le piante di Roma* (1962).
 GATTI G., *Topografia ed edilizia di Roma* (1989).
 GROS P., *Architècture et société à Rome et en Italie centro-méridionale aux deux derniers siècles de la République* (1978); *L'architecture romaine du début du III^e siècle av. J.-C. à la fin du haut-empire 1* (1996).
 GROS P., TORELLI M., *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*³ (1994).
 HOMO L., *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*² (1971).
 LUGLI G., *Roma antica. Il centro monumentale* (1946); *Fontes ad topographiam veteris Urbis Romae pertinentes*, 6 voll. (1952-65).
 OWENS E. J., *The City in the Greek and Roman World* (1992).
 PARKUS H. M., *Roman Urbanism* (1997).
 QUILICI L., QUILICI GIGLI S. (cur.), *Tecnica stradale romana* (1992); *Strade romane: percorsi e infrastrutture* (1994).
 RICH J. (cur.), *The City in Late Antiquity* (1996).
 RICH J., WALLACE-HANDRILL A., *City and Country in the Ancient World* (1991).

- RICHARDSON L. jr., *A New topographical Dictionary of Ancient Rome* (1992).
 ROBINSON O. F., *Ancient Rome. City Planning and Administration* (1992).
 STAMBAUGH J. E., *The Ancient Roman City* (1988).
 STEINBY E. M., *Lexicon topographicum Urbis Romae* 1-2 (1993-95²).
 TRAINA G., *Ambiente e paesaggi di Roma antica* (1990).
 WHITTAKER C. R., *Land, City and Trade in the Roman Empire* (1993).
 ZACCARIA RUGGIU A., *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana* (1995).
Carta archeologica di Roma, a cura del Min. ital. P. I. (dal 1962).
- (t) Problemi militari e bellici sono affrontati nelle opere seguenti.
- ANDRZEWSKI S., *Military Organization and Society* (1954).
 AUSTIN N. J. E., RANKOV N. B., «*Exploratio*». *Military and Political Intelligence in the Roman World* (1995).
 BIRLEY E., *The Roman Army. Papers 1929-1986* (1988).
 BISHOP M. C., COULSTON J. C. N., *Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome* (1993).
 BRISSON J.-P. (cur.), *Problèmes de la guerre à Rome* (1969).
 CAMPBELL J. B., *The Emperor and the Roman Army* (1984); *The Roman Army, 31 B C-A D 337* (1994).
 DAVIES P. R. W., *Service in the Roman Army* (1989).
 DE BLOIS L., *The Roman Army and Politics in the First Century B. Chr.* (1987).
 DIXON K. R., SOUTHERN P., *The Roman Cavalry* (1992).
 DOMASZEWSKI A., *Die Rangordnung des römischen Heeres²* (1967).
 FEUGÈRE M., *Les Armes des Romains de la République à l'Antiquité tardive* (1993).
 FORNI G., *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano* (1953); *Esercito e marina di Roma antica* (1992).
 GABBA E., *Esercito e società nella tarda Repubblica romana* (miscellanea) (1973); *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale* (1974).
 GIUFFRÈ V., *Lecture e ricerche sulla «res militaris»*, 2 voll. (1996).
 GOLDSWORTHY A., *The Roman Army at War* (1996).
 GRANT M., *The Army of the Caesars* (1974).
 GROSSE R., *Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung* (1920).
 GUILLERM A., *La Marine dans l'Antiquité* (1995).
 HOFFMANN D., *Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum*, 2 voll. (1969-70).
 HORSMANN G., *Untersuchungen zur militärischen Ausbildung in republ. u. kaiserl. Rom* (1991).
 KEPPIE L., *The Making of the Roman Army. From Republic to Empire* (1984).
 KIENAST V. D., *Untersuchungen zu den Kriegflotten der röm. Kaiserzeit* (1966).
 KOSTIAL M., *Kriegerisches Rom? Zur Frage von Unvermeidbarkeit und Normalität militärischer Konflikte in der röm. Politik* (1995).
 LE BOHEC Y., *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla* (tr. it. 1992 dall'orig. fr. 1990²; tr. ted. 1993; tr. ingl. 1994).
 LIBERATI-SILVERIO, *Legio. Storia dei soldati di Roma* (1993).
 MACMULLEN R., *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire* (1963).
 MARIN Y PENA M., *Institutiones militares romanas* (1956).
 MARQUARDT J., *De l'organisation militaire chez les Romains* (1891).
 MILAN A., *Le forze armate nella storia di Roma antica* (1993).
 PARKER M. D., *The Roman Legions* (1928).
 PASSERINI A., *Le coorti pretorie* (1939).
 RAVEGNANI G., *Soldati di Bisanzio in età giustiniana* (1988).

- REDDE M., *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain* (1986).
- ROBINSON H. R., *The Armour of Imperial Rome* (1975).
- ROSEMBERG V., *Bella et expeditiones. Die antike Terminologie der Kriege Roms* (1992).
- RICH J., SHIPLEY G. (cur.), *War and Society in the Roman World* (1993).
- RÜPKE J., *Domus militiae. Die religiöse Konstruktions des Krieges in Rom* (1990).
- SABLAYROLLES R., *Libertinus Miles. Les cohortes des vigiles* (1996).
- SETTIS S. (cur.), *Civiltà dei Romani, 2: Il potere e l'esercito* (1991).
- SMITH R. E., *The Service in the Post-Marian Roman Army* (1958).
- SOUTHERN P., DIXON K. R., *The Late Roman Army* (1996).
- SPEIDEL M. P., *Roman Army Studies*², 2 voll. (1992); *Riding for Caesar: The Roman Emperors' Horse Guards* (1994).
- STARR C. G., *The Roman Imperial Navy 31 B.C.-A.D.324*³ (1993).
- VAN BERCHEM D., *L'armée de Dioclétien et la réforme constantinienne* (1952).
- VAN DRIEL-MURRAY C. (cur.), *Military Equipment in Context* (1994).
- VIERECK H. D. L., *Die römische Flotte. Classis Romana* (1975).
- WATSON G. R., *The Roman Soldier* (1969).

(u) Indicazioni sulla cronologia sono nelle opere seguenti.

- BICKERMAN E. J., *Chronology of the Ancient World* (1968).
- CHEVALLIER R., *Aiôn. Le temps chez les Romains* (1976).
- DELLA CORTE F., *L'antico calendario dei Romani* (1969).
- GINZEL F. K., *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, 3 voll. (1906-14; rist. 1958).
- LEUZE O., *Die römische Jahrzahl* (1909).
- MEIMARIS Y. E., *Chronological Systems in Roman-Byzantine, Palestine and Arabia* (1992).
- MICHELS A. K., *The Calendar of the Roman Republic* (1967).
- MOMMSEN Th., *Römische Chronologie*² (1859).
- RÜPKE J., *Kalender und Öffentlichkeit. Die Gesch. der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom* (1995).
- SALZMAN M. R., *On Roman Time. The Codex-Calendar of 354, and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity* (1991).
- SAMUEL A. E., *Greek and Roman Chronology. Calendars and Years to Classical Antiquity* (1970).
- SCHNELL F., *Vita e costumi dei Romani antichi. Spazio e tempo* (1992).

320. Introduzioni allo studio del diritto romano. — Hanno (in vario modo) carattere prevalente di introduzione allo studio del diritto romano le seguenti opere.

- ALBANESE B., *Premesse allo studio del diritto privato romano* (1978).
- ALBERTARIO E., *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano* 1 (1935).
- ALVAREZ SUÁREZ U., *Horizonte actual del derecho romano* (1944).
- APATHY P., KLINGENBERG G., STIEGLER H., *Einführung in das römische Recht* (1994).
- ARANGIO-RUIZ V., GUARINO A., PUGLIESE G., *Il diritto romano: costituzione, fonti, diritto privato, diritto penale* (1980).
- BIONDI B., *Prospettive romanistiche* (1933).
- BOJARSKI W., DAJZAK W., SOKALA A., «*Verba iuris*». *Reguły i kazusy prawa rzymskiego* (1995).

- BORN H., VIGNERON R., *Droit roman* (CD-ROM X MAC, 1995).
- BRETONE M., TALAMANCA M., *Il diritto in Grecia e a Roma*² (1994).
- CERAMI P., *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³ (1996).
- CHIAZZESE L., *Introduzione allo studio del diritto romano*³ (rist. 1993).
- CRUZ S., *Direito romano* 1². *Introdução, Fontes* (1973).
- CUENA BOY F., *Sistema jurídico y derecho romano* (1998).
- DALLA D., *Introduzione a un corso romanistico*³ (1997).
- DAUBE D., *Roman law. Linguistic, Social and Philosophical Aspects* (1969).
- DAVID M., *Der Rechtshistoriker und seine Aufgabe* (1937).
- DAZA J., *Iniciación histórica al Derecho romano*² (1987).
- DAZA MARTÍNEZ J., SAIZ LOPEZ V., *Iniciación al estudio histórico del der. rom.* (1995).
- DE CHURRUCA I., *Introducción histórica al derecho romano*⁴ (1987).
- DE MARINI AVONZO F., *Critica testuale e studio storico del diritto*² (1973).
- D'ORS A., *Presupuestos críticos para el estudio del Derecho romano* (1943); *Elementos de Derecho romano*³ (1992).
- DUCOS M., *Rome et le droit* (1996; tr. it. 1998).
- DULCKEIT G., *Philosophie der Rechtsgeschichte: die Grundgestalten des Rechtsbegriffs in seiner historischen Entwicklung* (1950).
- EBEL F., THIELMANN G., *Rechtsgeschichte* 1² (1998).
- FÖLDI A., HAMZA G., *A Római Jog Története és Intitúciói* (1996).
- GIBBON E., HUGO G., *Historische Uebersicht des Römischen Rechts* (1789; cur. BEHREND S. O., 1996).
- GILISSEN J., *Introduction historique au droit* (1979).
- GROSSO G., *Premesse generali al corso di diritto romano*⁵ (1966).
- GUARINO A., *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990); *Profilo del diritto romano*⁹ (1994; tr. spagn. 1956); *Giusromanistica elementare* (1989).
- HÄRTEL G., PÓLAY E., *Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte* (1987).
- HUNADA H., *Römähö nyumon* (1967).
- IGLESIAS J., *Derecho romano y esencia del Derecho* (1975); *Espiritu del Derecho romano* (1980; tr. it. 1984).
- JHERING R., *Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*⁸, 3 voll. (1926-28, rist. 1993 6^a ed. 1968, tr. fr. 3^a ed.: *L'esprit du droit romain*², 4 voll., 1886-88).
- JOLOWICZ H. F., NICHOLAS J. K. B. M., *Historical Introduction to the Study of Roman Law*³ (1972).
- KOSAREV A. J., *Rimskoe pravo* (1986).
- LAPIEZA ELLI A. E., *Introducción al Derecho romano* (1972).
- LAURIA M., *Jus. Visioni romane e moderne*³ (1967).
- LEE R. W., *The Elements of Roman Law with a Translation of the Institutes of Justinian*⁴ (1990).
- MANTELLA A., *Lezioni di diritto romano* 1. *Parte generale* (1998).
- MARTÍNEZ J. D., LÓPEZ V. S., *Iniciación al estudio histórico del derecho romano* (1995).
- NICHOLAS J. K. B. M., *An Introduction to Roman Law* (1962).
- NOGUEIRA A. C., *Introdução ao direito romano* (1968).
- ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*³ (1987).
- RAINER J. M., *Einführung in das römische Staatsrecht* (1997).
- ROBINSON O. F., FERGUS T. D., GORDON W. M., *An Introduction to European Legal History* (1985).
- ROBLEDA O., *Introduzione allo studio del diritto privato romano*² (1979).
- SANCHEZ DEL RIO Y PEGUERO J., *Notas sobre los temas generales del derecho romano* (1955).

- SCHILLER A. A., *Roman Law. Mechanismus of Development* (1978).
 SCHULZ F., *Prinzipien des römischen Rechts* (1934; tr. it. 1946, rist. an. 1995).
 SELB W., *Antike Rechte im Mittelmeerraum. Rom, Ägypten, Griechenland und der Orient* (1993).
 SÖLLNER A., *Einführung in die römische Rechtsgeschichte*⁴ (1990).
 TELLEGEN-COUPERUS O. E., *Korte geschiedenis van het Romeinse recht* (1990; tr. ingl. 1993: *A Short History of Roman Law*).
 TORRENT A., *Introducción metodológica al estudio del derecho romano* (1974).
 UMUR H., *Roma Hukuku, Tarihi Giris ve Kaynaklar* (1967); *Umumi Mefhumlar ve Haklarin Himayesi* (1967).
 VAN WARMELO P., *An Introduction to the Principles of Roman Civil Law* (1976).
 VILLEY M., *Le droit romain*² (1965).
 VISO L. R., *Introducción al estudio del derecho romano* (1966).
 WATSON A., *The law of the ancient Romans* (1970); *The Spirit of Roman Law* (1995).
 WESTRUP C. W., *Introduction to Early Roman law*, 5 voll. (1941-54).
 WIEACKER F., *Vom römischen Recht*² (1961).
 WILINSKI A., *Das römische Recht. Geschichte und Grundbegriffe des Privatrechts mit einem Anhang über Strafrecht und Strafprozess* (1966).
 WILKINSON L. P., *The Roman Experience* (1974).
 WOLFF H. J., *Roman Law. An Historical Introduction* (1951).

321. Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico. — Opere generali sulla storia del diritto romano e sul diritto pubblico sono le seguenti.

(a) Sulla storia del diritto costituzionale e della giurisprudenza:

- AA. VV. [AMELOTTI M., BONINI R., BRUTTI M., CAPOGROSSI L., CASSOLA F., CERVENCA G., LABRUNA L., MASI A., MAZZA M., SANTALUCIA B., TALAMANCA M.], *Lineamenti di storia del diritto romano*² (1989).
 AA. VV., [ARCARIA F., GIGLIO S., LICANDRO O., LORENZI C., MAGGIO L., PALAZZOLO N.], *Storia giuridica di Roma. Principato e dominio*² (1998).
 AA. VV., [CERAMI P., CORBINO A., METRO A., PURPURA G.], *Storia del diritto romano. Profilo elementare* (1994).
 ABBOT F. F., *History and Description of Roman Political Institutions*³ (1963).
 AMIRANTE L. (collab. DE GIOVANNI L.), *Una storia giuridica di Roma. Quaderni di lez.*¹¹ (1994).
 ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*⁷ (1957; varie rist.).
 BAVIERA G., *Lezioni di storia del diritto romano*, 3 voll. (1914-25).
 BETTI E., *La crisi della repubblica e la genesi del principato a Roma*, cur. CRIFÒ G. (1982).
 BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, 3 voll. (1952-54).
 BLEICKEN J., *Die Verfassung der römischen Republik*⁷ (1995); *Verfassungs und Sozialgeschichte des römischen Kaiserreiches* 1⁴ (1995), 2³ (1994).
 BONFANTE P., *Diritto romano* (1900; rist. 1976); *Storia del diritto romano*⁴, 2 voll. (1934; rist. riv. con aggiorn. bibl. 1959).
 BONINI R., *Materiali per un corso di st. del diritto romano* 1 (1982), 2 (1983).
 BRASIELLO U., *Lineamenti di storia del diritto romano* (1972).
 BRETONE M., *Storia del diritto romano*¹⁰ (1997; tr. ted. 1992).
 BRUNS C. G., LENEL O., *Geschichte und Quellen des röm. Rechts* (in HOLTZENDORFF, KOHLER, *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft* 1⁷) (1979).
 BURDESE A., *Manuale di diritto pubblico romano*⁴ (1993).

- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Storia delle istituzioni romane arcaiche* (1978).
- CASSOLA F., LABRUNA L., *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*³ (1991).
- CERAMI P., CORBINO A., METRO A., PURPURA G., *Storia del diritto romano. Profilo elementare*² (1996).
- COSTA E., *Storia del diritto romano pubblico*² (1920).
- CRIFÒ G., *Lezioni di storia del diritto romano* (1996).
- DE AVILA MARTEL A., *Derecho romano 1. Introducción y historia externa* (1964).
- DE FRANCISCI P., *Arcana imperii*, 3 voll. (= 4 tomi) (1947-48; rist. 1970); *Storia del diritto romano*, 3 voll. (1943-44, incompleto); *Sintesi storica del diritto romano*⁴ (1969).
- DE GIOVANNI L., *Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico*² (1998).
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana* 1² (1972), 2²-3² (1973), 4.1² (1974), 4.2² e 5² (1975), 6² (indici generali 1990).
- DULCKEIT G., SCHWARZ F., WALDSTEIN W., *Röm. Rechtsgeschichte*⁹ (1995).
- ELLUL J., *Histoire des institutions de l'Antiquité* (1961-72; tr. it. 1981).
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano* (1996).
- FLACH D., *Die Gesetze der frühen röm. Republik. Text und Kommentar* (1994).
- FREZZA P., *Corso di storia del diritto romano*³ (1974).
- FUENTESeca P., *Historia del derecho romano* (1987).
- GAUDEMET J., *Les institutions de l'Antiquité*⁵ (1998).
- GILBERTI G., *Elementi di storia del diritto romano*² (1997).
- GIUFFRÉ V., *Il «diritto pubblico» nell'esperienza romana*² (1989).
- GROSSO G., *Lezioni di storia del diritto romano*⁵ (1965).
- HOMO L., *Les institutions politiques romaines*¹¹ (1953; tr. it. 1975).
- HUGO G., *Geschichte des röm. Rechts* (1790 e ss., con varie ediz.; tr. it. 1856).
- HUMBERT M., *Institutions politiques et sociales de l'Antiquité*⁵ (1994).
- HUNADA H., *Rōmahō 1. Kōhō Hōgen* (1968).
- KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte*, 2 voll. (1885-1901).
- KASER M., *Römische Rechtsgeschichte*² (1967, rist. 1994²; tr. it. 1977).
- KORANYI K., *Powszechna historia państwa i prawa 1* (1965).
- KOSAREV A. L., *Rimskoe pravo* (1986).
- KRELLER H., *Römische Rechtsgeschichte*² (1948).
- KÜBLER B., *Geschichte des römischen Rechts* (1925).
- KUNKEL W., *Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung*¹² (1990; tr. ingl.² 1973; tr. it.: *Linee di storia giuridica romana*, 1973).
- KUNKEL W., WITTMAN R., *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik 2. Die Magistratur* (1995).
- LAPIEZA ELLI A. E., *Historia del derecho romano* (1975).
- LENEI O., *Römische Rechtsgeschichte* (estr., 1915).
- LINTOTT A., *Imperium Romanum. Politics and Administration* (1993).
- LONGO C., SCHERILLO G., *Storia del diritto romano* (1935).
- MARQUARDT J., *Römische Staatsverwaltung*³, 3 voll. (parz. cur. DESSAU H., DOMASZEWSKI A., WISSOWA G., 1881-85; rist. 1957).
- MASCHI C. A., *Storia del diritto romano* (1975).
- MENDOZA INIGUEZ C., *Derecho romano* (1963).
- MEYER E., *Einführung in die antike Staatskunde*² (1974); *Römischer Staat und Staatsgedanke*⁴ (1975).
- MISPOULET J. B., *Les institutions politiques des Romains*, 2 voll. (1882-83).
- MOMMSEN Th., *Römisches Staatsrecht*, 3 voll. (1887-88³; tr. fr. di GIRARD P. F. 1883-86; faceva parte dell'*Handbuch der römischen Altertümer* cur. MARQUARDT J. e MOMMSEN Th. [1871²], tr. fr. con ampl. di HUMBERT G. dal 1890 [= *Man. ant. rom.*], nuova ed. cur. NICOLET C., 1984-85); *Abriss des*

- römischen Staatsrechts* (1893; tr. it.² di BONFANTE P., riv. da ARANGIO-RUIZ V., 1943, rist. 1973).
- NICOSIA G., *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma* 1 (1971; rist. 1977), 2 (rist. 1979).
- PABST A., *Comitia imperii* (1997).
- PACCHIONI G., *Corso di diritto romano* 1. *Storia della costituzione e delle fonti del diritto*² (1918).
- PADELLETTI G., COGLIOLO P., *Storia del diritto romano*² (1886).
- PÁRICIO I., *Historia y fuentes del derecho romano*³ (1992).
- RIGGEBONO S. jr., *Profilo storico del diritto romano* (1956).
- ROTONDI G., *Leges publicae populi Romani* (1912; rist. 1990).
- SCARANO USSANI V., *Appunti di storia del diritto romano* (1994).
- SCHERILLO G., DELL'ORO A., *Manuale di storia del dir. romano*² (1949; rist. 1965).
- SCHWIND F., *Römisches Recht* 1 (1950).
- SEIDL E., *Römische Rechtsgeschichte und röm. Zivilprozessrecht*³ (1970).
- SIBER H., *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesungen* 1. *Röm. Rechtsgeschichte* (1925; rist. col *Röm. Privatr. cit. infra*, 1968); *Röm. Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (1952).
- THOMAS Y., «Origine» et «commune patrie» (1996).
- TONDO S., *Profilo di storia costituzionale romana* 1 (1981), 2 (1993).
- TORRENT A., *Derecho publico romano y sistema de fuentes* 2 voll. (1979-80).
- VAN DER WAL N., LOKIN J. H. A., *Historiae iuris graeco-romani delineatio* (1985).
- VOIGT M., *Römische Rechtsgeschichte*, 3 voll. (1882-1902; rist. 1963).
- VON LÜBTOW U., *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht* (1955).
- VON MAYR R., *Römische Rechtsgeschichte*, 7 voll. (1912-13).
- WATSON A., *The State, Law and Religion. Pagan Rome* (1992).
- WEISS E., *Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte* (1936).
- WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte* 1 (1988).
- WILLEMS P., *Le droit public romain*⁷ (1910; rist. 1971).
- ZACHARIAE VON LINGENTHAL K. E., *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*³ (1892; rist. 1955).
- (b) Sulla repressione criminale, in particolare:
- BAUMAN R. A., *Crime and Punishment in Ancient Rome* (1996).
- BRASIELLO U., *La repressione penale in diritto romano* (1937).
- COSTA E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* (1921).
- DUPONT Cl., *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les infractions. Les peines*, 2 voll. (1953-55).
- FERRINI C., *Diritto penale romano (Teorie generali)* (1899); *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale* (da *Encicl. del dir. pen. it.*, dir. PESSINA E., 1901; rist. 1976).
- GAROFALO L., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*³ (1997).
- GIOFFREDI C., *I principi del diritto penale romano* (1970).
- GIORDANI M. C., *Direito penal romano* (1982).
- GIUFFRÈ V., *La «repressione criminale» nell'esperienza romana*⁴ (1997).
- KUNKEL W., *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (1962).
- LEVY E., *Die römische Kapitalstrafe* (1931).
- MOMMSEN Th., *Römisches Strafrecht* (1889; rist.² 1990; tr. fr. 1907).
- PUGLIESE G., *Diritto penale romano*, in ARANGIO-RUIZ V., GUARINO A., PUGLIESE G., *Il diritto romano*, cit. retro n. 320.

- REIN W., *Das Kriminalrecht des Römer von Romulus bis auf Justinian* (1844; rist. 1962).
- ROBINSON O. F., *The Criminal Law of Ancient Rome* (1996).
- SANDER E., *Das römische Militärstrafrecht* (1960).
- SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (1998; tr. spagn. 1991 e ted. 1997).
- STRACHAN-DAVIDSON J. L., *Problems of Roman Criminal Law*, 2 voll. (1912; rist. 1969).
- ZUMPT A. W., *Das Kriminalrecht der römischen Republik*, 2 voll. (4 tomi) (1865-69; rist. 1993); *Der Kriminalprozess der römischen Republik*, 2 voll. (1871; rist. 1992).

322. *Opere generali sulle fonti e sulla giurisprudenza.* — Opere principali sulle fonti e sulla giurisprudenza sono le seguenti.

- BAUMAN R. A., *Lawyers in Roman Republican Politics. A Study of the Roman Jurists in Their Political Setting 316-82 BC.* (1983); *Lawyers in Roman Transitional Politics... in the Late Republic and Triumvirate* (1985); *Lawyers and Politics in the Early Empire* (1989).
- BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (1982); *Diritto e pensiero giuridico romano* (1976).
- CANCELLI F., *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio* (1996).
- CANNATA C. A., *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*² 1. *La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo* (1976); *Histoire de la jurisprudence européenne* 1. *La jurisprudence romaine* (1989); *Per una storia della scienza giuridica europea* 1. *Dalle origini a Labeone* (1997). V. anche *infra* n. 330.
- CASAVOLA F., *Giuristi adrianei*, con nota di prosop. e bibl. su giuristi del II sec. d. C. di DE CRISTOFARO G. (1980).
- COSTA E., *Storia delle fonti del diritto romano* (1909).
- FERRINI C., *Storia delle fonti del dir. rom. e della giurisprudenza romana* (1885).
- FITTING H., *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander* (1908; rist. 1964).
- GARCÍA GARRIDO M. J., *Derecho privado Romano* 2. *Casos y decisiones jurisprudenciales* (1980).
- GUARINO A., *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (1945); *Le ragioni del giurista. Giurisprudenza e potere imperiale nell'età del Principato* (1983).
- HONORÉ T., *Emperors and Lawyers*² (1994).
- IGLESIAS J., *Las fuentes del Derecho romano* (1989).
- KIPP K. T., *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*⁴ (1919).
- KRÜGER P., *Geschichte der Quellen und Litteratur des röm. Rechts*² (1912).
- KUNKEL W., *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952; rist. 1967 con appendice di aggiorn. bibl.).
- LANTELLA L., *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia* (1979).
- LOMBARDI L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale* (1967).
- MASCHI C. A., *Il diritto romano* 1. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*² (1966).
- MELILLO G., *Economia e giurisprudenza a Roma. Contributo al lessico economico dei giuristi romani* (1978).
- METRO A., *Le fonti di cognizione del diritto romano*⁹ (1997).
- NOCERA G., «*Jurisprudentia*». *Per una storia del pensiero giuridico romano* (1973).
- NÖRR D., *Rechtskritik in der römischen Antike* (1974).

- PÓLAY E., *Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen* (1979).
 RICCOBONO S., *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano* (1949).
 ROBY H. J., *An Introduction to the Study of Justinian's Digest* (1886; tr. it. 1887).
 SANIO F. D., *Zur Geschichte der röm. Rechtswissenschaften. Ein Prolegomenon* (1858).
 SCHIAVONE A., *Linee di storia del pensiero giuridico romano* (1994).
 SCHULZ F., *History of Roman Legal Science* (1946; rist. 1953; testo ted. con note aggiunte: *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, 1961; tr. it.: *Storia della giurisprudenza romana*, 1968).
 STOLLEIS M. (cur.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon* (1995).
 VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni 1* (1989).
 WATSON A., *Law Making in the Later Roman Republic* (1974).
 WENGER L., *Die Quellen des römischen Rechts* (1953).
 WIEACKER F., *Textstufen klassischer Juristen* (1960).

323. Opere generali sul diritto privato e processuale privato. — Opere generali sul diritto romano privato e processuale privato sono le seguenti.

(a) Trattazioni manualistiche:

- ALBERTARIO E., *Diritto romano* (1941).
 ALVAREZ SUÁREZ U., *Instituciones de derecho romano*, 2 voll. (1973).
 ANDRÉEV M., *Rimsko cástno pravo*⁴ (1971).
 ANKUM J. A., *Elementen van romeins recht* (1980).
 ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*¹⁴ (1960; varie rist.; tr. spagn. rist. 1973).
 ARIAS-RAMOS J., *Derecho romano*¹², cur. ARIAS BONET J. A., 2 voll. (1972).
 BETTI E., *Diritto romano* 1 (1935); *Istituzioni di diritto romano* 1² (1932; rist. 1947), 2.1 (1962).
 BIONDI B., *Istituzioni di diritto romano*⁴ (1965).
 BOJARSKI W., *Prawo rzymskie* (1994).
 BONFANTE P., *Corso di diritto romano* 1, 2 [1-2], 3, 4, 6.1 (1925-33; rist.: 1 vol. 1963, vol. 2.1 1966, vol. 2.2 1968, vol. 3 1972, vol. 4 1979, vol. 6 1974); *Istituzioni di diritto romano*¹⁰ (1951; rist. 1987).
 BORKOWSKI A., *Textbook on Roman Law* (1994).
 BRAVO GONZALES-BIALOSTOSKY L., *Compendio de derecho romano*² (1968).
 BRÓSZ R., MÓRA M., PÓLAY E., *A római magánjog elemei*, 2 voll. (1967-68).
 BUCKLAND W. W., *A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian*³, cur. STEIN A. (1963).
 BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*⁴ (1993).
 CARAMÉS FERRO J. M., *Instituciones de derecho privado romano* (1963).
 CHUTYZ M. C., *Rimskoe castnoe pravo (kurs lekcii)* (1994).
 CORREIA A., SCIASCIA G., *Manuale de direito romano*⁴ (1961).
 COSTA E., *Storia del diritto romano privato dalle origini alla compilazione giustiniana*² (1925).
 CUO E., *Les institutions juridiques des Romains*², 2 voll. (1940).
 (VON) CZYHLARZ K., SAN NICOLÒ M., *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechts*¹⁰ (1933).
 DALLA D., LAMBERTINI R., *Istituzioni di diritto romano* (1996).
 DA NOBREGA V. L., *Compendio de direito romano* 1 (1968).
 DÍAZ A., *Instituciones de derecho romano*⁶, 2 voll. (1947).

- DI MARZO S., *Istituzioni di diritto romano*⁵ (1968).
- DI PIETRO A., LAPIEZA ELLI A. E., *Manual de derecho romano* (1976).
- D'ORS A., *Derecho privado romano*⁹ (1997); *Elementos de derecho privado romano*³ (1992).
- FERNANDEZ BARREIRO A., PARICIO J., *Fundamentos de derecho patrimonial romano*² (1993).
- FERRINI L., *Manuale di Pandette*⁴, cur. GROSSO G. (1953).
- FÖLDI A., HAMZA G., *A római jog története és institúciói* (1996).
- FRANCIOSI G., *Corso istituzionale di diritto romano*² (1997).
- FUENTESECA P., *Derecho privado romano* (1978).
- GAMARRA PEREDA J., *Derecho romano* (1962).
- GARCÍA GARRIDO M. J., *Derecho privado romano*⁵ (1991; tr. it. 1996²).
- GAUDEMET J., *Le droit privé romain* (1974).
- GIRARD P. F., *Manuel élémentaire de droit romain*⁸, riv. da SENN F. (1949).
- GIUFFRÈ V., *Il diritto dei privati nell'esperienza romana. I principali gangli* (1993).
- GUARINO A., *Diritto privato romano*¹¹ (1997).
- HANGA V., *Principiile dreptului privat roman* (1989); *Drept privat roman* (1995).
- HANGA V., JACOTA M., *Drept privat roman* (1964).
- HAUSMANINGER H., SELB W., *Röm. Privatrecht*⁷ (1994).
- HERNANDEZ TEJERO F., *Derecho romano* (1959).
- HONSELL H., *Römisches Recht*⁴ (1997).
- HONSELL H., MAYER-MALY T., SELB W., *Röm. Recht aufgrund des Werkes von P. Jörs, W. Kunkel, O. Wenger in 4. Aufl. neu bearbeitet* (1987).
- HORVAT M., *Rimsko pravo*⁵ (1967).
- HUVELIN P., *Cours élémentaire de droit romain*, cur. MONIER R., 2 voll. (1929).
- IGLESIAS J., *Derecho romano. Historia e instituciones*¹¹ (1993).
- JÖRS P., KUNKEL W., WENGER L., *Römisches Privatrecht*³ (1949).
- KASER M., *Das römische Privatrecht 1. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*² (1971), 2. *Die nachklassischen Entwicklungen*² (1975); *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*¹⁵ (1989; tr. ingl.² spagn. 1968).
- KASER M., HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*² (1996).
- KIPP K. T., *Das römische Recht* (1930).
- KOLÁNCZYK K., *Prawo Rzymskie*³ (1978).
- KOROŠEC V., *Rimsko pravo* (1967).
- KRELLER H., *Römisches Recht 2. Privatrecht* (1950).
- KUPISZEWSKI H., *Praworzyskie a współczesność* (1988).
- LEAGE L. W., *Roman Private Law, Founded on the Institutes of Gaius and Justinian*³ (1961).
- LEE R. W., *The Elements of Roman law*⁴ (1956).
- LIEBS D., *Römisches Recht. Ein Studienbuch*⁴ (1993).
- LITEWSKI W., *Rzyniskie prawo prywatne* (1990).
- LONGO G., *Manuale elementare di diritto romano*² (1953).
- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*² (1994).
- MARTON A., *A római magánjog elemeinek tankönyve. Institutiok* (1957).
- MEIRA S. A. B., *Instituições de direito romano*³ (1968).
- MIQUEL J., *Dret privat Romā* (1995).
- MITTEIS L., *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians 1* (1908; rist. 1992).
- MOLCUT E., *Drept privat roman* (1984).
- MONIER R., *Manuel élémentaire de droit romain 1*⁶ (1947), 2⁴ (1948; rist. in unico vol. 1970).
- MONIER R., CARDASCIA G., IMBERT J., *Histoire des institutions et des faits sociaux des origines à l'aube du moyen âge* (1955).

- NARDI E., *Istituzioni di diritto romano* (rist. 1986): A - *Testi* 1 (1973), B - *Testi* 2 (1975), C - *Guida ai testi* (1975).
- NICOSIA G., «*Institutiones*». *Profili di diritto privato romano* 1 (1992).
- NOVICKI PERETJERSKIJ H., *Rimskoje ciastnoie pravo* (1948).
- OSUCHOWSKI W., *Zarys rzymskiego prawa prywatnego*³ (1967).
- OURLIAC P., DE MALAFOSSE J., *Droit romain et ancien droit*, 2 voll. (1957).
- PACCHIONI G., *Corso di diritto romano* 2². *Diritto privato* (1920); *Manuale di diritto romano*³ (1935).
- PASTORI F., *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*³ (1992).
- PEÑA GUZMÁN A., ARGUELLO L. R., *Derecho romano*, 2 voll. (1962).
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*², 2 voll. (1928; rist. 1963).
- PETROPOULOS G., *Ἱστορία καὶ εἰσηγήσεις τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου*² (1963).
- PUGLIESE G., SITZIA F., VACCA L., *Istituzioni di diritto romano*² (1990); *Sintesi* (1994).
- PUHAN I., *Rimsko pravo, Isveska* (1956).
- RABEL E., *Grundzüge des römischen Privatrechts* (1915; rist. 1955).
- RADIN M., *Handbook of Roman law* (1927).
- RICCOBONO S., *Sommario delle lezioni di Istituzioni di diritto romano* (1896; rist. 1980); *Corso di istituzioni di diritto romano* (1913).
- ROBY H. J., *Roman Private Law* (1905).
- SAMPER F., *Derecho romano* (1974).
- SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*⁹ (1996).
- SANTA CRUZ TEJEIRO J., *Instituciones de derecho romano* (1946).
- SCHILLER A. A., *Roman Law*² (1967).
- SCHMIDLIN B., CANNATA C. A., *Droit privé romain* 1² (1988), 2 (1987).
- SCHULZ F., *Classical Roman Law* (1951; rist. 1992).
- SCHWIND F., *Römisches Recht* 1² (1971).
- SCIASCIA G., *Manual de direito romano* (1957; tr. it. 1969).
- SEIDL E., *Römisches Privatrecht*² (1963).
- SERAFINI F., *Istituzioni di diritto romano comparato col diritto civile patrio*⁹ (1921).
- SERRAO F., *Diritto privato economia e società nella storia di Roma* I. 1 (1984).
- SIBER H., *Römisches Privatrecht* (1928; rist., insieme al vol. *Röm. Rechtsgesch.* cit. al n. 321, 1968).
- SOHM R., MITTEIS L., WENGER L., *Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts*¹⁷ (1923; rist. 1949).
- SPRUIT I. E., «*Enchiridium*». *Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht*⁴ (1994).
- STOJCEVIĆ D., *Rimsko privatno pravo*³ (1970).
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano* (1990).
- TOMULESCU C. St., *Drept privat roman* (1973).
- TORRENT A., *Manual de derecho privado romano* (1987).
- VALENCIA RESTREPO H., *Derecho privado romano* (1986).
- VAN OVEN J. Ch., *Overzicht van Romeins Privaatrecht*⁷ (1980).
- VAN WARMELO P., *Die oorsprong en betekenis van die Romeinse Reg*² (1965).
- VĚNĚDIKOV H., ANDRĚEV M., *Rimsko pravo* (1949).
- VILLERS R., *Rome et le droit privé* (1977).
- VISO L. R., *Derecho romano* 1. *Personas y derecho de familia* (1969).
- VOCI P., *Istituzioni di diritto romano*⁵ (1996); *Manuale di diritto romano. Parte generale*, 2 voll. (1998²).
- VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto romano* (s.d., ma 1961; rist. an. 1993).
- WATSON A., *The Law of Obligations in the Later Roman Republic* (1965); *The Law of Persons in the Later Roman Republic* (1967); *The Law of Property in the Later Roman Republic* (1968); *Roman Private Law around 200 d. C.* (1971).

WEISS E., *Institutionen des römischen Privatrechts*² (1949).
 WOŁODKIEWICZ W., ZABŁOCKA M., *Prawo rzymskie Instytucje* (1996).

(b) Ancora utili sono i seguenti manuali pandettistici:

DERNBURG H., *Pandekten*⁸, cur. SOKOLOWSKI P., 4 voll. (1910-12; tr. it. 1903-07).
 GLÜCK F., *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld*, libb. 1-28 (1790-1830), continuato da MÜHLENBRUCH C. F. ed altri, libb. 29-44 (1832-92) (= 63 tomi; tr. it. cur. da vari autori, in 45 voll.: *Commentario alle Pandette*).
 VANGEROW K.A., *Lehrbuch der Pandekten*⁷, 4 voll. (1865-77).
 WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*⁹, cur. KIPP Th., 3 voll. (1900-06; tr. it. con note di FADDA C. e BENZA P. E., 1902-14; rist. 1930).

324. Opere generali sul processo privato. — Opere generali sul processo privato sono le seguenti.

ALBANESE B., *Il processo privato romano delle «legis actiones»* (1987; rist. 1993).
 ALVAREZ SUÁREZ U., *Curso de derecho romano 2. Derecho procesal civil* (1951).
 ARANGIO-RUIZ V., *Cours de droit romain. Les actions* (1925; rist. 1980); *Difesa dei diritti. Il processo privato* (1949); *Corso di diritto romano. Il processo privato* (1951).
 BEHREND O., *Der Zwölfstafelprozess* (1974).
 BEKKER E. I., *Die Aktionen des römischen Privatrechts*, 2 voll. (1871-73).
 BERTOLINI C., *Appunti didattici di diritto romano. Il processo civile*, 3 voll. (1913-15).
 BETHMANN-HOLLWEG M. A., *Der röm. Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, 3 voll. (1864-71; rist. 1959).
 BISCARDI A., *Lezioni sul processo romano antico e classico* (1968); *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana. Note e appunti* (1973).
 BUONAMICI F., *Storia della procedura civile romana* (1886; rist. 1971).
 CANNATA C. A., *Profilo istituzionale del processo privato romano 1. Le «legis actiones»* (1980), 2. *Il processo formulare* (1983).
 CERVENCA G., *Il processo privato romano. Le fonti*² (1986).
 COSTA E., *Profilo storico del processo civile romano* (1918).
 DE AVILA MARTEL A., *Derecho romano 3. Organizacion judicial y procedimiento civil* (1962).
 DE MARTINO F., *La giurisdizione nel diritto romano* (1937).
 GIFFARD A. E., *Leçons de procédure civile romaine* (1932).
 GIRARD P. F., *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains* 1 (1901).
 KARLOWA O., *Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen* (1872).
 KASER M., *Das römische Zivilprozessrecht*² (1996, cur. HACKL K.).
 KELLER F. L., WACH A., *Der römische Civilprozess und die Actionen*⁶ (1883; rist. 1966; tr. it. della ed. 1872⁵).
 KELLY J. M., *Roman Litigation* (1966); *Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic* (1976).
 LUZZATTO G. I., *Procedura civile romana 1. Esercizio dei diritti e difesa privata* (1946), 2. *Le «legis actiones»* (1948), 3. *La genesi del processo formulare* (s. d. ma 1950); *Il problema d'origine del processo «extra ordinem»* 1 (1965).
 MURGA J. S., *Derecho romano clasico 2. El proceso* (1980).
 NICOSIA G., *Il processo privato romano 1. Le origini* (1986); *La regolamentazione decemvirale* (1986).
 NOCERA G., «*Reddere ius*». *Saggio di una storia dell'amministrazione della giustizia in Roma* (1976).

- PUGLIESE G., *Il processo civile romano 1. Le «legis actiones»* (1962), 2.1. *Il processo formulare* (1963); *Il processo formulare. Lezioni*, 2 voll. (1948-49).
- SCIALOJA V., *Procedura civile romana* (1936).
- SIMON D., *Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozess* (1969).
- WENGER L., *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts* (1924; tr. it. 1938; tr. ingl. 1940).
- WLASSAK M., *Römische Prozessgesetze*, 2 voll. (1888-91); *Zum römischen Provinzialprozess* (1919).

325. Principali riviste giusromanistiche. — Principali riviste giusromanistiche (con relative abbreviazioni d'uso) sono le seguenti.

- BIDR.* = *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»* (Roma). Fondata nel 1888 da V. Scialoja: I serie, voll. 1-41 (1888-1933); II serie, voll. 42-61 (1934-58); III serie, dal vol. 62 (1959). *Annuale*.
- FHI.* = *Forum historiae iuris* (Berlino, dal 1997). Rivista telematica; naviga su Internet.
- Index* = *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law* (Camerino, dal 1970). *Annuale*.
- Iura* = *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* (Napoli). Fondata nel 1950. *Annuale*.
- Labeo* = *Labeo. Rassegna di diritto romano* (Napoli). Fondata nel 1955, in fascicoli quadrimestrali.
- OIR.* = *Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies* (Brno-Bratislava, dal 1995).
- RH.* = *Revue historique de droit français et étranger* (Paris). Massima fra le riviste francesi, accoglie anche studi sul diritto intermedio: trimestrale. La sua storia, piuttosto tormentata, si riassume in queste diverse intestazioni: *Rev. hist. du dr. franç. et étr.*, voll. 1-15 (1855-69); *Rev. de législation ancienne et moderne franç. et étr.*, voll. 1-6 (1870-76); *Nouvelle rev. hist. de dr. franç. et étr.*, voll. 1-45 (1877-1921); *Rev. hist. ecc.* (quella attuale), IV serie, dal 1922.
- RIDA.* = *Revue internationale des droits de l'antiquité* (Bruxelles). Fondata nel 1948, ha convissuto due anni, in unico volume, con gli *Arch. d'hist. du dr. oriental* (= *ARIDA*. 1952-53), poi li ha assorbiti (dal 1954). *Annuale*.
- SDHI.* = *Studia et documenta historiae et iuris* (Roma). Fondata nel 1935. *Annuale*.
- T.* = *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The Legal History Review* (Leiden). Dal 1919, con interruzione per un decennio; dapprima trimestrale, dal 1973 semestrale. Non esclusivamente romanistica.
- ZSS.* = *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* (Weimar). In volumi annuali, parallelamente a due altri dedicati al diritto germanico e al diritto canonico. Con il titolo e la impostazione attuali fu fondata nel 1880, ma i suoi precedenti sono: la *Zeitschr. f. gesch. Rechtswissenschaft*, fondata da F. C. Savigny (15 voll., 1815-50), e la *Zeitschr. f. Rechtsgeschichte* (13 voll., 1861-78).

326. Altri periodici. — È opportuno fornire un elenco parziale di altri periodici interessati all'antichità romana, anche allo scopo di indicarne abbreviazioni e sigle (alcuni di essi, assieme a riviste giusromanistiche, sono «spogliati» su Internet).

- AA. = *Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae* (Budapest, dal 1953).
 AAL. = *Atti dell'Accademia dei Lincei. Classe scienze morali* (Roma).
 AAP. = *Atti dell'Accademia Pontaniana* (Napoli).
 AATC. = *Atti e memorie dell'Accad. Toscana «La Colombaria»* (Firenze).
 ABW. = *Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Abteilung* (München, dal 1823; ultima serie, col titolo definitivo, dal 1929).
 AC. = *L'Antiquité classique* (Bruxelles, dal 1930).
 ACME = *Acme. Annali della facoltà di Lettere e filosofia dell'università di Milano* (dal 1948).
 ACP. = *Archiv für die civilistische Praxis* (Tübingen, dal 1820; ultima serie dal 1925).
 AE. = *Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di papirologia* (Milano, dal 1920).
 AEP. = *L'Année épigraphique* (Paris, dal 1888).
 AEV. = *Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche* (Milano, dal 1927).
 AFLN. = *Annali della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Napoli* (dal 1951).
 AG. = *Archivio Giuridico «Filippo Serafini»* (Modena, dal 1868; VI serie, quella attuale, dal 1945).
 AHDE. = *Anuario de historia del derecho español* (Madrid, dal 1924).
 AI. = *Acta juridica* (Capetown, dal 1958).
 AIV. = *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* (dal 1840; ultima serie, col titolo attuale, dal 1926).
 AJPH. = *American Journal of Philology* (Baltimore, dal 1880).
 ALT. = *Das Altertum, hrsg. vom Zentralinstitut für Alte Gesch. und Archäol. der Dt. Akad.* (Berlin).
 ANA. = *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli* (dal 1864).
 ANN. = *Annales (Économie, Sociétés, Civilisations)* (Paris, dal 1929; varie serie).
 AP. = *Archiv. für Papyrusforschung* (Leipzig, dal 1900).
 APH. = *L'Année philologique* (Paris, sez. italiana Genova, dal 1923).
 AR. = *Atene e Roma. Rassegna trimestrale dell'Associazione Italiana di Cultura classica* (Firenze, dal 1889).
 ARCH. = *Archeologia Classica. Rivista dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Roma* (dal 1949).
 ARCHID. = *'Αρχαίων ἰδιωτικῶν Δικαίων* (Αθήναι, dal 1934).
 ASD. = *Annali di storia del diritto* (Milano, dal 1958).
 ASW. = *Abhandlungen der phil.-hist. Kl. der sächsischen Akademie der Wissenschaften* (Leipzig, dal 1850; col titolo attuale, dal 1920).
 AT. = *Antiquité tardive. Revue internationale d'histoire et d'archéologie (IV^e-VIII^e s.)* (Parigi, dal 1993).
 ATH. = *Athenaeum* (Pavia, dal 1913; nuova serie, dal 1923).
 ATO. = *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino* (dal 1865).
 ATRI. = *Annali triestini, a cura dell'Università di Trieste* (dal 1931; nuova serie dal 1939).
 AUBA. = *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari* (nuova serie dal 1938).
 AUBO. = *Atti dell'Accademia delle Scienze di Bologna*.
 AUCA. = *Annali dell'Università di Camerino* (dal 1926; nuova serie dal 1934).
 AUCT. = *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania* (nuova serie dal 1946).
 AUFE. = *Annali dell'Università di Ferrara* (dal 1936).

- AUGE. = *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova* (dal 1962).
- AUI. = *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul* (dal 1957).
- AUMA. = *Annali dell'Università di Macerata* (dal 1926).
- AUME. = *Annali dell'Istituto di Scienze giuridiche ed economiche dell'Università di Messina* (dal 1927).
- AUPA. = *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* (dal 1916).
- AUPE. = *Annali dell'Università di Perugia* (dal 1885; VII serie, quella attuale, dal 1946).
- AUS. = *Acta universitatis Szegediensis (Acta iuridica politica)* (Szeged).
- AUW. = *Acta Universitatis Wratislaviensis* (Wrocław).
- BCPE. = *Bollettino del Centro internazionale per lo studio dei Papiri Ercolanesi (Cronache Ercolanesi)* (Napoli, dal 1971).
- BSGW. = *Berichte der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* (Leipzig dal 1846; ultima serie, col titolo attuale, dal 1919).
- BSL. = *Bollettino di Studi latini. Periodico quadrimestrale d'informazione bibliografica* (Napoli, dal 1971).
- BYZ. = *Byzantion. Revue internationale des études byzantines* (Paris-Bruxelles, dal 1924).
- BZ. = *Byzantinische Zeitschrift* (Leipzig-Berlin-München, dal 1892).
- CASS. = *Cassiodorus. Rivista di studi sulla tarda antichità* (Catania, dal 1995).
- CH. = *Cahiers d'histoire* (Lyon).
- CHI. = *Chiron. Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte und Epigraphik des deutschen archäologischen Instituts* (München, dal 1971).
- CIC. = *Ciceroniana. Rivista di Studi Ciceroniani* (Roma, dal 1959).
- CJ. = *The Classical Journal* (Chicago-Washington, dal 1905).
- CLAPH. = *Classical philology. A Quarterly Journal Devoted to Research in the Languages, Literatures, History, and Life of Classical Antiquity* (Chicago, dal 1906).
- CPH. = *Czasopismo prawno-historyczne* (Warszawa, dal 1949).
- CQ. = *The Classical Quarterly* (London, dal 1907; Oxford, dal 1951).
- CR. = *Classical Review* (London, dal 1877; ultima serie, Oxford, dal 1951).
- CW. = *The Classical world* (New York, Behlem, Pennsylvania, dal 1907).
- EM. = *Emerita. Boletín de lingüística y filología clásica* (Madrid, dal 1933).
- EPGR. = *Epigraphica. Rivista italiana di Epigrafia* (Faenza).
- FI. = *Il Foro italiano* (Roma, dal 1876).
- FIL. = *Il Filangieri* (Milano, dal 1876).
- GI. = *Giurisprudenza Italiana* (Torino, dal 1860).
- GN. = *Gnomon* (Berlin-München, dal 1924).
- GRS. = *Göttinger rechtswissenschaftliche Studien* (Göttingen).
- GYMN. = *Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung* (Heidelberg, dal 1890).
- HEL. = *Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica* (Messina, dal 1961).
- HER. = *Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie* (Berlin, dal 1886; Wiesbaden, dal 1953).
- HI. = *Historia. Zeitschrift für alte Geschichte* (Wiesbaden, dal 1950).
- HZ. = *Historische Zeitschrift* (München, dal 1859; ultima serie dal 1906).
- J. = *Jus. Rivista di scienze giuridiche* (Milano, dal 1940; varie serie).
- JAWG. = *Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*.
- JBAC. = *Jahrbuch für Antike und Christentum* (Münster).
- JP. = *Journal of Juristic Papirology* (Warszawa, dal 1946).
- JRS. = *Journal of Roman Studies* (London, dal 1911).

- KL. = *Klio. Beiträge zur alten Geschichte* (Berlin, dal 1901).
- KOIN. = *Κοινῶν. Organo dell'Assoc. di Studi tardoantichi* (Portici-Napoli, dal 1978).
- LAT. = *Latomus. Revue d'études latines* (Bruxelles, dal 1937).
- LQR. = *The Law Quarterly Review* (London, dal 1885).
- MA. = *Mediterraneo antico. Economie società culture* (Roma, dal 1998).
- MAAR. = *Memoirs of the American Academy in Rome* (Roma, dal 1915).
- MAB. = *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna* (dal 1906; ultima serie dal 1937).
- Maia = *Maia. Rivista di lettere classiche* (Bologna).
- MAL. = *Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei* (Roma).
- MAM. = *Memorie dell'Accademia di Modena* (dal 1833; ultima serie dal 1926).
- MEFRA. = *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité* (Roma).
- MH. = *Museum Helveticum* (dal 1944).
- MN. = *Mnemosyne* (Leyden, dal 1852; ultima serie dal 1948).
- MT. = *Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino* (nuova serie dal 1928).
- NAG. = *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philolog-hist. Kl.* (dal 1845; ultima serie, col titolo attuale, dal 1941).
- OIK. = *Oikumene. Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia* (Budapest, dal 1976).
- OP. = *Opus* (Roma, dal 1981).
- OST. = *Ὀστράκα. Rivista di antichità* (Napoli, dal 1992).
- OT. = *Orbis Terrarum. Rivista di storia geografica del mondo antico* (Stuttgart, dal 1995).
- PHIL. = *Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum* (Leipzig, dal 1841).
- PP. = *La parola del passato* (Napoli, dal 1946).
- PSI. = *Pubblicazioni della Società italiana di Papiri greci e latini* (Firenze).
- PUMO. = *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena* (dal 1925).
- QC. = *Quaderni catanesi di studi classici e medievali* (Catania, dal 1979).
- QF. = *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* (Firenze, dal 1972).
- QS. = *Quaderni di storia* (Bari, dal 1975).
- RAB. = *Rendiconti dell'Acc. dell'Istituto di Bologna* (dal 1926, ult. serie dal 1937).
- RADR. = *Revista de la Sociedad Argentina de Der. romano* (Córdoba, dal 1954).
- RAL. = *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei* (Roma, VIII serie dal 1957).
- RDC. = *Rivista di diritto civile* (Padova, dal 1955).
- RDCO. = *Rivista di diritto commerciale* (Milano, dal 1903).
- RDN. = *Rivista di diritto della navigazione* (Roma, dal 1935).
- RDP. = *Rivista di diritto processuale civile* (Padova, dal 1924).
- REA. = *Revue des études anciennes* (Paris, dal 1899).
- REL. = *Revue des études latines* (Paris, dal 1923).
- RFIL. = *Rivista di filologia e istruzione classica* (Torino, dal 1873; nuova serie dal 1923).
- RFIS. = *Rivista internazionale di filosofia del diritto* (Genova, dal 1921).
- RGD. = *Revue générale de droit* (Paris, dal 1877).
- RIL. = *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe Lettere* (dal 1864; ultima serie dal 1937).
- RISG. = *Rivista italiana per le scienze giuridiche* (Roma, dal 1886).
- RJ. = *Rechtshistorisches Journal* (dal 1982).

- RM.* = *Rheinisches Museum für Philologie* (Frankfurt, dal 1842).
ROM. = *Romanitas. Revista de cultura romana* (Rio de Janeiro, dal 1958).
RPH. = *Revue de Philologie* (Parigi, dal 1877).
RSA. = *Rivista storica dell'antichità* (Bologna, dal 1972).
RSDI. = *Rivista di storia di diritto italiano* (Roma, voll. 1-16, 1928-43; Milano, dal 1944).
RSI. = *Rivista storica italiana* (Napoli; ultima serie dal 1948).
RTR. = *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (Milano, dal 1946).
SAW. = *Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften Wien* (dal 1848; ultima serie dal 1913).
SB. = *Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften* (dal 1836; ultima serie dal 1948).
SBA. = *Sitzungsberichte der Bayerischer Akademie der Wissenschaften* (München, dal 1860; ultima serie dal 1942).
SC. = *Seminarios Complutenses de derecho romano* (dal 1990).
SDSD. = *Studi e documenti di storia e diritto* (Roma, dal 1880).
SEM. = *Seminar* (Lancaster-Washington, dal 1943).
SG. = *Studium generale* (Berlino, dal 1948).
SGR. = *Subseciva Groningana* (dal 1983).
SHAW. = *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften* (dal 1910).
SPA. = *Studi Pavia* (a cura dell'Università di Pavia, dal 1912).
SPR. = *Studi parmensi* (a cura dell'Università di Parma, dal 1951).
SSA. = *Studi sassaresi* (a cura dell'Università di Sassari, dal 1901: II serie, quella attuale, dal 1921).
SSE. = *Studi senesi* (a cura dell'Università di Siena, dal 1884).
SU. = *Studi urbinati* (a cura dell'Università di Urbino, dal 1927).
SUC. = *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari* (dal 1909).
VDI. = *Vestnik drevnei istorii* (Mosca, dal 1937).
WS. = *Wiener Studien* (dal 1879).
ZGR. = *Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft* (Berlino, dal 1815).
ZPE. = *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* (Köln, dal 1967).

327. Enciclopedie e lessici. — Ecco ora un elenco di enciclopedie e di lessici relativi al diritto romano o, più in generale, all'antichità classica. Sarà opportuno aggiungere un'indicazione di enciclopedie di vario diritto contenenti voci di diritto romano.

(a) Per una prima informazione sono utili: BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* (1953) e molti consimili dizionari elementari, editi in varie lingue, che tralasciamo per brevità di indicare; nonché l'accuratissimo *Oxford Classical Dictionary*³ (1996), di cui è stata pubblicata una versione italiana col titolo *Dizionario di antichità classiche* (1995²).

(b) Principali opere enciclopediche con voci o riferimenti giusromanistici sono le seguenti:

- ED.* = *Enciclopedia del diritto* voll.: 1 *Ab-Ale* - 2 *Ali-Are* - 3 *Ari-Atti* (1958); 4 *Atto-Bana* - 5 *Banca-Can* (1959); 6 *Cap-Cine* - 7 *Cir-Compa* (1960); 8 *Compe-Cong* - 9 *Coni-Contratto* (1961); 10 *Contratto-Cor* - 11 *Cosa-Delib* (1962); 12 *Delitto-Diritto* - 13 *Dis-Dopp* (1964); 14 *Dote-Ente* (1965); 15 *Entr-Esto* (1966); 16 *Estr-Fat* (1967); 17 *Fav-Forn* (1968); 18 *Foro-Giud* (1969); 19 *Giunta-Igi* - 20 *Ign-Inch* (1970); 21 *Inch-Interd* (1971); 22 *Intere-Istig* (1972); 23 *Istit-Legge*

(1973); 24 *Legis-Locus* (1974); 25 *Lodo-Matr* (1975); 26 *Mecc-Mora* (1976); 27 *Morale-Negozio* (1977); 28 *Negozio-Nuncio* (1978); 29 *Obligaz-Omicidio* (1979); 30 *Omissione-Ordine* (1980); 31 *Ordine-Parte* (1981); 32 *Partec-Perdo* (1982); 33 *Peren-Pluralis* (1983); 34 *Pluralità-Premed* (1985); 35 *Prerog-Procet* (1986); 36 *Processo-Progre* (1987); 37 *Prol-Punt* (1988); 38 *Qualif-Reato* (1987); 39 *Reaz-Resp.* (1988); 40 *Rest-Rim* - 41 *Rive-Sepa* (1989); 42 *Sepo-Sorv* - 43 *Sosp-Svil* (1990); 44 *Tari-Tratt* (1991); 45 *Trib-Util* (1992); 46 *Vali-Zucc* (1993); *Indici* (2 voll. 1995).

NNDI. = *Novissimo digesto italiano*, voll.: 1, tomo 1° *A-Ap* (1957); 1, tomo 2° *Aq-Ay* - 2 *Az-Cas* (1958); 3 *Cat-Cond* - 4 *Conf-Cre* (1959); 5 *Cri-Dis* - 6 *Dit-Fall* (1960); 7 *Fals-Go* (1961); 8 *Gr-Inva* (1962); 9 *Inve-L* (1963); 10 *Ma-Mu* (1964); 11 *N-Ora* - 12 *Ord-Pes* (1965); 13 *Plet-Proc* (1966); 14 *Prod-Ref* (1967); 15 *Reg-Rip* (1968); 16 *Ris-Sen* (1969); 17 *Sep-Spe* (1970); 18 *Spi-Ten* (1971); 19 *Teo-Ulp* (1973); 20 *Un-Z* (1975). *Appendici* dal 1980.

PW. = PAULY, WISSOWA G. (ed altri), *Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft*. Opera fondamentale pubblicata dal 1894 con il seguente criterio: i voll. (24 in vari tomi) della 1ª serie contengono le lettere A-Q; i voll. (10 in vari tomi) della 2ª serie, indicati solitamente con l'aggiunta di una «A», contengono le lettere R-Z. Sono stati pubblicati inoltre sinora vari voll. di *Supplementa* (sino dal 1903). — In particolare, la *PW.* è così di seguito articolata: 1.1. (1894) *Alal-Alexandros*; 1-2 (1894) *Alexandros-Apollokrates*; 2.1 (1895) *Apollon-Artemis*; 2.2 (1896) *Artemisia-Barbaroi*; 3.1 (1897) *Barbarus-Campanus*; 3.2 (1899) *Campanus-Claudius*; 4.1 (1900) *Claudius-Cornificius*; 4.2 (1901) *Corniscae-Demodoros*; 5.1 (1903) *Demogenes-Donatianus*; 5.2 (1905) *Donatio-Ephoroi*; 6.1 (1907) *Ephoros-Eutychos*; 6.2 (1909) *Euxantios-Fornaces*; 7.1 (1910) *Fornax-Glykon*; 7.2 (1912) *Glykyrrhiza-Helikeia*; 8.1 (1912) *Helikon-Hestia*; 8.2 (1913) *Hestiaia-Hyagnis*; 9.1 (1914) *Hyala-Imperator*; 9.2 (1916) *Imperium-Jugum*; 10.1 (1917) *Jugurtha-Ius Latii*; 10.2 (1919) *Ius liberorum-Katochos*; 11.1 (1921) *Katoikoi-Komödie*; 11.2 (1922) *Komogrammateus-Kynegoi*; 12.1 (1924) *Kynesioi-Legio*; 12.2 (1925) *Legio-Libanon*; 13.1 (1926) *Libanos-Lokris*; 13.2 (1927) *Lokroi-Lysimachides*; 14.1 (1928) *Lysimachos-Mantike*; 14.2 (1930) *Mantikles-Mazaion*; 15.1 (1931) *Mazaios-Mesyros*; 15.2 (1932) *Met-Molaris lapis*; 16.1 (1933) *Molatzes-Myssi*; 16.2 (1935) *Mystagogos-Nereae*; 17.1 (1936) *Nereiden-Numantia*; 17.2 (1937) *Numen-Olympia*; 18.1 (1939) *Olympia-Orpheus*; 18.2 (1942) *Orphische Dichtung-Palatini*; 18.3 (1949) *Platinus-Paranatellonta*; 18.4 (1949) *Paranomom-Pax*; 19.1 (1937) *Pech-Petronius*; 19.2 (1938) *Petros-Philon*; 20.1 (1941) *Philon-Pignus*; 20.2 (1950) *Pigranes-Plautinus*; 21.1 (1951) *Plautius-Polemokrates*; 21.2 (1952) *Polemon-Pontanene*; 22.1 (1953) *Pontarches-Praefectianus*; 22.2 (1954) *Praefectura-Priscianus*; 23.1 (1957) *Priscilla-Psalychiadai*; 23.2 (1959) *Psymathe-Pyramiden*; 24 (1963) *Pyramos-Quosenus*; 1.A1 (1914) *Ra-Ryton*; 1.A2 (1920) *Saale-Sarmathon*; 2.A1 (1921) *Sarmatia-Selinos*; 2.A2 (1923) *Selinuntia-Sila*; 3.A1 (1927) *Silacensis-Sparsus*; 3.A2 (1929) *Sparta-Stiluppi*; 4.A1 (1931) *Stoa-Symposion*; 4.A2 (1932) *Symposion-Tawris*; 5.A1 (1934) *Taurisci-Thapsis*; 5.A2 (1934) *Thapsos-Thesara*; 6.A1 (1936) *Thesaurus-Timomachos*; 6.A2 (1937) *Timon-Tribus*; 7.A1 (1939) *Tributum-Tullius*; 7.A2 (1948) *M. Tullius Cicero-Valerius*; 8.A1 (1955) *Valerius Fabrianus-P. Vergilius Maro*; 8.A2 (1958) *P. Vergilius Maro-Vindeleia*; 9.A1 (1961) *Vindelici-Vulca*; 9.A2 (1967) *Vulcanius-Zenius*; 10.A1 (1972) *Zenobia-Zythos*; 1. *Suppl.* (1903: *Ab-Demokratia*); 2 *Suppl.* (1913: *Herodes-Herodotos*); 3 *Suppl.* (1920: *Aachen-Iuglandem*); 4 *Suppl.* (1924: *Abacus-Ledon*); 5 *Suppl.* (1931: *Agamemnon-Statilius*); 6 *Suppl.* (1935: *Abretten-Theodoros*); 7 *Suppl.* (1940:

Adobogiona-Τριακαδαιεύς); 8 *Suppl.* (1956: *Achaios-Valerius*); 9 *Suppl.* (1962: *Acilius-Utius*); 10 *Suppl.* (1964: *Accaus-Utiedius*); 11 *Suppl.* (1968: *Abragila-Zengisa*); 12 *Suppl.* (1970: *Abdigildus-Thukydidus*); 13 *Suppl.* (1973: *Africa proc.-Viae publ. Rom.*); 14 *Suppl.* (1974: *Aelius-Zone*); 15 *Suppl.* (1978: *Acilius-Zoilos*). La consultazione delle appendici ai vari volumi e dei supplementi è facilitata da WÜSCH A., *Pauly's RE. Register der Nachträge und Supplemente* (1980). — Molti autori indicano la PW. anche con la sigla RE. PWK. = *Der kleine Lexikon der Antike, auf der Grundlage von PW.*, edito da ZIEGLER K.-H., SONTHEIMER W. (5 voll., 1964-76; rist. 1979). PWN. = *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, cur. CANKIK H., SCHNEIDER H. ed altri (in più voll., in corso dal 1996).

(c) Fra le enciclopedie ormai invecchiate, ma con voci giusromanistiche ancora interessanti, si segnalano:

DI. = *Digesto italiano* (dal 1899).

EG. = *Enciclopedia giuridica italiana* (dal 1884, incompleta).

NDI. = *Nuovo digesto italiano* (dal 1937).

(d) Altre trattazioni generali per voci ordinate alfabeticamente sono quelle appresso indicate:

DA. = BUCHWALD W., HOHLWEG A., PRINZ O., *Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen Age* (1982; tr. fr. ampl. 1991-92, cur. BERGER J.-D., BILLEN J.).

DE. = *Dizionario epigrafico di antichità romane*, cur. DE RUGGIERO E., 4 voll. A-M (*Maenianum*; 1895-1983).

DIG. = *Digesto*⁴. *Discipline privatistiche* (dal 1987, sviluppo in varie sezioni di NNDI.).

DS. = DAREMBERG Ch., SAGLIO E. (ed altri), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*², 5 voll. e 10 tomi (1873-1912; rist. 1962-63).

Lexikon der alten Welt, cur. ANDERSEN C. ed altri (1965).

*Lexikon der römischen Kaiser. Von Augustus bis Justinian, von 27 v. Chr. bis 565 n. Chr.*³, cur. VEH O. (1990).

Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in Antiquity Ca 1500 B.C.-Ca A.D. 500, cur. HAKKERT A. M. ed altri (dal 1992).

328. Raccolte di scritti di uno stesso autore.

AYMARD A., *Études d'histoire ancienne* (1967).

ALBANESE B., *Scritti giuridici* (1991); *Brevi studi di diritto romano* 1 (1992), 2 (1995).

ALBERTARIO E., *Studi di diritto romano* 1 (1933), 2 (1941), 3 (1936), 4 (1946), 5 (1937), 6 (1953).

ALFÖLDY G., *Die römische Gesellschaft. Ausgewählte Beiträge 1972-1985* (1989); *Die Krise des römische Reiches* (1989).

ALIBRANDI I., *Opere giuridiche e storiche* (1896).

AMELOTTI M., *Scritti giuridici* (1996).

AMIRANTE L., *Studi di storia costituzionale romana*² (1991).

ARANGIO-RUIZ V., *Rariora* (1946; rist. 1970); *Scritti di diritto romano* 1-2 (1974), 3-4 (1977); *Studi epigrafici e papirologici* (1974).

ARCHI G. G., *Giustiniano legislatore* (1970); *Teodosio II e la sua codificazione* (1976); *Scritti di diritto romano* 1-3 (1981), 4 (1995); *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano*² (1990, ed. ampl.).

- BACHOFEN J., *Gesammelte Werke* 8. *Antiquarische Briefe* (rist. 1966).
- BAVIERA G., *Scritti giuridici* (1909).
- BECK A., *Itinera iuris* (1980).
- BENGTSON H., *Kleine Schriften zur alten Geschichte* (1974).
- BERVE H., *Gestaltende Kräfte der Antike*² (1966).
- BETTI E., *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti* (1991).
- BIONDI B., *Scritti giuridici*, 4 voll. (1966).
- BONFANTE P., *Scritti giuridici vari* 1 (1916), 2 (1918), 3 (1921), 4 (1926).
- BORTOLUCCI G., *Studi romanistici* (1906).
- BOYANCÉ P., *Études sur la religion romaine* (1972).
- BRASIELLO U., *Problemi di diritto romano esegeticamente valutati* (1954).
- BRASSLOFF S., *Studien zur römischen Rechtsgeschichte* (1925).
- BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (1982); *Diritto e tempo nella tradizione europea*² (1996 rist.).
- BROGGINI G., *Coniectanea* (1966).
- BRUCK E. F., *Über römisches Recht im Rhamen der Kulturgeschichte* (1954).
- BRUNT P. A., *Roman Imperial Themes* (1990).
- BURDESE A., *Miscellanea romanistica* (1994).
- CALASSO F., *Scritti* (= ASD., 1965); *Storicità del diritto* (1966).
- CASTELLI G., *Scritti giuridici* (1923).
- CATALANO P., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano* 1 (1990).
- CERAMI P., *Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche* (1995).
- CHASTAGNOL A., *Aspects de l'antiquité tardive* (1994).
- CIAPESSONI P., *Studi su Gaio* (1943).
- COLI U., *Scritti di diritto romano*, 2 voll. (1973).
- COLLINET P., *Études historiques sur le droit de Justinien* 1 (1912), 2 (1925), 4 (1932), 5 (1947).
- COSENTINI C., *Miscellanea romanistica* (1956).
- CRIFÒ G., *Note critico-bibliografiche di diritto romano pubblico e privato* (1970).
- DALLA D., *Ricerche di diritto delle persone* (1995).
- DAUBE D., *Collected Studies in Roman Law* (1991); *Collected Works* 1. *Talmudic Law* (1992).
- DE DOMINICIS M. A., *Scritti romanistici* (1970).
- DE FRANCISCI P., *Saggi romanistici* 1 (1913).
- DE GRASSI A., *Scritti vari di antichità*, 3 voll. (1962-7).
- DE MARTINO F., *Diritto e società nell'antica Roma* (1979); *Diritto privato e società romana* (1982); *Nuovi studi di economia e di diritto romano* (1988); *Diritto, economia e società nel mondo romano* 1 (1995), 2-3 (1997).
- DE ROBERTIS F. M., *Scritti vari di diritto romano*, 3 voll. (1987).
- DE SANCTIS G., *Scritti minori* 1-2 (1970), 3 (1972), 4 (1976), 5 (1983), 6 (1972).
- DE VISSCHER F., *Études de droit romain* (1931); *Nouvelles études de droit romain public et privé* (1949); *Études de droit romain public et privé*, 3^a ser. (1966).
- DONATUTI G., *Studi di diritto romano*, 2 tomi (1976-77).
- D'ORS A., *Parerga historica* (1997).
- EISELE H. F. F., *Beiträge zur römischen Rechtsgeschichte* (1896; rist. 1972); *Studien zur römischen Rechtsgeschichte* (1912; rist. 1971).
- FADDA C., *Studi e questioni di diritto* (1910).
- FEENSTRA R., *Fata iuris Romani. Études d'histoire du droit* (1974).
- FERRARI DALLE SPADE G., *Scritti giuridici*, 3 voll. (1953-56).
- FERRINI C., *Opere*, 3 voll. (1929-30) 1.
- FORNI G., *Scritti vari di storia, epigrafia e antichità romane* (1994).

- GAUDEMET J., *Études de droit romain*, 3 voll. (1979); *Société et mariage* (1980); *Les gouvernants à Rome. Essais de droit public romain* (1985); *Droit et société aux derniers siècles de l'empire romain* (1992).
- GELZER M., *Kleine Schriften*, 3 voll. (1963-64).
- GEORGESCU V., *Études de philologie juridique et de droit romain* (1940).
- GIFFARD A. E., *Études de droit romain* (1972).
- GIOFFREDI C., *Nuovi studi di diritto greco e romano* (1980).
- GIRARD P. F., *Mélanges de droit romain*, 2 voll. (1912-13).
- GIUFFRÈ V., *Lecture e ricerche sulla «res militaris»*, 2 voll. (1996); *Studi sul debito* (1997).
- GROSSO G., *Tradizione e misura umana del diritto* (1976).
- GUARINO A., *Le origini quiritarie* (1973); *Inezie di giureconsulti* (1978); *Tagliacarte* (1983); *Le ragioni del giurista. Giurisprudenza e potere imperiale nell'età del principato* (1983); *La società in diritto romano* (1988); *Pagine di diritto romano* (= PDR.), 7 voll. (1993-95).
- HERRMANN J., *Beiträge zur Rechtsgeschichte* (1989); *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte* (1990).
- HEURGON J., *Scripta varia* (1986).
- HEUSS A., *Gesammelte Schriften*, 3 voll. (1995).
- HOETINK H. R., *Rechtsgeleerde opstellen* (1982).
- HUVELIN P., *Études d'histoire du droit commercial romain* (1929).
- IGLESIAS J., *Estudios: Historia de Roma, Derecho romano, Derecho moderno*² (1985); *Miniaturas histórico-jurídicas* (1992).
- IMPALLOMENI G., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, 2 voll. (1996); *Scritti giuridici vari*, cur. BURDESE A. (1996).
- JHERING R., *Abhandlungen aus dem römischen Recht* (1885; rist. 1968).
- KASER M., *Ausgewählte Schriften*, 2 voll. (1976); *Römische Rechtsquellen u. angewandte Juristenmethode* (1986).
- KUNKEL W., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und römischen Verfassungsgeschichte* (1974).
- LABRUNA L., «*Admnicula*»³ (1995); *Nemici non più cittadini*² (1995); «*Genera iuris institutionum morum*». *Studi di storia costituzionale romana* (1998); «*Tradere*» ed altri studi (1998).
- LANA I., *Sapere, lavoro e potere in Roma antica* (1990).
- LANATA G., *Società e diritto nel mondo tardo antico* (1994).
- LATTE K., *Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer* (1968).
- LAURIA M., *Studii e ricordi* (1983).
- LEMOSSÉ M., *Études romanistiques* (1991).
- LENEL O., *Gesammelte Schriften*, 5 voll. (1990-94).
- LEVY E., *Gesammelte Schriften*, 2 voll. (1963).
- LÉVY J.-Ph., *Diachroniques. Essais sur les institutions juridiques dans la perspective de leur histoire* (1995).
- LÉVY-BRUHL H., *Quelques problèmes du très ancien droit romain* (1934); *Nouvelles études sur le très ancien droit romain* (1947).
- LINDERSKI J., *Roman Questions* (1995).
- LONGO G., *Ricerche romanistiche* (1966).
- (VON) LÜBTOW U., *Gesammelte Schriften 1. Römisches Recht*, 4 voll. (1989).
- LUCREZI F., *Messianismo, regalità, impero* (1996).
- LUZZATTO G. I., *Scritti minori epigrafici e papirologici* (1984).
- MACMULLEN R., *Changes in the Roman Empire. Essays in the Ordinary* (1990).
- MAGDELAIN A., «*Ius imperium auctoritas*». *Études de droit romain* (1990).

- MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI I., *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine* (1990); *Statut personnel et liens de famille dans le droit de l'Antiquité* (1993).
- MOMIGLIANO A., *Contributo alla storia degli studi classici* (1955); altri «contributi»: *Secondo* (1960); *Terzo* (1966); *Quarto* (1969); *Quinto* (1975); *Sesto* (1981); *Settimo* (1984); *Ottavo* (1987); *Nono* (1992).
- MOMMSEN Th., *Juristische Schriften*, 3 voll. (1905-07; rist. 1996); sono i primi 3 voll. delle *Gesammelte Schriften* (1905-13).
- NABER J.C., *Observatiunculæ selectæ* (1995).
- NARDI E., *Scritti minori*, 2 voll. (1992).
- NICOSIA G., *Silloge. Scritti 1956-1996* (1998).
- NOAILLES P., *Fas et jus. Études de droit romain* (1948).
- ORESTANO R., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, scienza del diritto* (1978); *Diritto. Incontri e scontri* (1981).
- PALLOTTINO M., *Saggi di antichità*, 3 voll. (1979); *Origini e storia primitiva di Roma* (1993).
- PAMPALONI M., *Scritti giuridici* 1 (1941).
- PAOLI U. E., *Altri studi di diritto greco e romano* (1976).
- PARADISI B., *Civitas maxima. Studi di storia del diritto internazionale*, 2 voll. (1974); *Apologia della storia giuridica* (1973).
- PARTSCH J., *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften* (1931).
- PERNICE A., *Miscellanea zur Rechtsgeschichte und Texteskritik* (1870).
- PEROZZI S., *Scritti giuridici*, 3 voll. (1948).
- PIGANIOL A., *Scripta varia*, 3 voll. (1973).
- PRINGSHEIM F., *Gesammelte Abhandlungen*, 2 voll. (1961).
- PUGLIESE G., *Scritti giuridici scelti*, 5 voll. (1985-86).
- PUGSLEY D., *Americans are Aliens and Other Essays in Roman Law* (1989); *Justinian's Digest and the Compilers* (1995).
- RABEL E., *Gesammelte Aufsätze 4. Arbeiten zur altgriechischen, hellenistischen und römischen Rechtsgeschichte* (1971).
- RAGGI L., *Scritti* (1975).
- RICCOBONO S. jr., *Scritti di diritto romano* 1. *Studi sulle fonti* (1957), 2. *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10.3.14* (1964).
- ROSTOVZEV M. I., *Saggi sulla storia economica e sociale del mondo ellenistico-romano* (1995); *Scripta varia* (1995).
- ROTONDI G., *Scritti giuridici*, 3 voll. (1922).
- SANTALUCIA B., *Studi di diritto penale romano* (1994).
- SARGENTI M., *Studi sul diritto del tardo impero* (1986).
- SCHERILLO G., *Scritti giuridici* 1 (1992), 2.1-2 (1995).
- SCHIAVONE A., *Storiografia e critica del diritto. Per una «archeologia» del diritto privato moderno* (1980).
- SCHILLER A. A., *An American Experience in Roman Law. Writings from Publications in the United States* (1971).
- SCHIPANI S., *La codificazione del diritto romano comune* (1996).
- SCIALOJA V., *Studi giuridici* 1-2. *Diritto romano* (1933-34).
- SCIASCIA G., *Varietà giuridica. Scritti brasiliani di diritto romano e moderno* (1956).
- SEGRÉ G., *Scritti giuridici* 1 (1930), 2 (1938), 4 (1939); *Scritti vari di diritto romano* (1952).
- SERRAO F., *Classi partiti e legge nella repubblica romana* (1974).
- SESTON W., *Scripta varia* (1980).
- SOLAZZI S., *Scritti di diritto romano* 1. *1899-1913* (1955), 2. *1913-1924* (1957), 3.

- 1925-1937 (1960), 4. 1938-1947 (1963), 5. 1947-1956 (1972), 6. *Ultimi scritti, Glosse a Gaio, «Notae»* (1972), *Indice delle fonti*, cur. VALINO E. (1996).
- STEIN E., *Opera minora selecta* (1968).
- STRACHAN-DAVIDSON J. L., *Problems of Roman Criminal Law* (1912; rist. 1969).
- STROUX J., *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik* (1949).
- TAMASSIA N., *Scritti di storia giuridica*, 3 voll. (1964-67).
- TAUBENSCHLAG R., *Opera minora*, 2 voll. (1959).
- VASSALLI F., *Studi giuridici*, 3 voll. (1960).
- VENTURINI C., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (1996).
- VOCI P., *Studi di diritto romano*, 2 voll. (1985); *Nuovi studi sulla legislazione romana del Tardo Impero* (1989).
- VOLTERRA E., *Scritti giuridici* 1-3 (1991), 4-5 (1993), 6 (1994).
- WACKE A., *Estudios de derecho romano y moderno en cuatro idiomas* (1996).
- WATSON A., *Studies in Roman Private Law* (1991); *Legal Origins and Legal Change* (1991).
- WIEACKER F., *Gründer und Bewahrer* (1959); *Vom römischen Recht²* (1961); *Ausgewählte Schriften*, 2 voll. (1983).
- WLASSAK M., *Rechtshistorische Abhandlungen* (1965).
- WLOSOK A., *Res humanae-res divinae. Kleine Schriften* (1990).
- WOLFF H. J., *Opuscula dispersa* (1974).
- YARON R., *Mechkarim bemishpat romi* (1968).

329. Miscellanea. — Tra le molte miscellanee di scritti di autori vari segnaliamo le seguenti.

- AAC. = *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana* 1 (1975), 2 (1976), 3 (1979), 4 (1981), 5 (1983), 6 (1986), 7 (1988), 8 (1990), 9 (1993), 10 (1995), 11 (1996).
- AA.VV., *Procès et procédure* (1993).
- «*Aequitas und Bona Fides*». *Festgabe für P. Simonius* (1955).
- «*Aequitas*» and *Equity: Equity in Civil Law and Mixed Jurisdictions*, cur. RABELLO A. M. (1997).
- Ἐλεξανδρῖνα. *Mélanges Cl. Mondésert* (1987).
- Althistorische Studien H. Bengtson zum 70. Gbt. dargebracht* (1983).
- Antologia giuridica romanistica ed antiquaria* 1 (1968).
- Archives de droit privé*, vol. 16 = *Fs. F. Pringsheim* (1953).
- ACIB. = *Atti del Congresso internaz. di diritto romano di Bologna* (1934).
- ACII. = *Acta Congressus iuridici internationalis*, 4 voll. (1925).
- ACIR. = *Atti del Congresso internaz. di diritto romano di Roma* (1934).
- ACISD. = *Atti dei Congressi internazionali della Società italiana di storia del diritto*: 1. *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966); 2. *La critica del testo*, 2 voll. (1971); 3. *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica* (1992).
- ACIV. = *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona* (1948, ed. 1953).
- ACNSR. = *Atti dei Congressi nazionali (italiani) di studi romani* (I, 1929; II, 1931; III, 1935; IV, 1938; V, 1939-46).
- ACOP. = *Atti del Convegno di diritto romano di Copanello* 1 (1984), 2 (1988), 3 (1989), 4 (1991), 5 (1992), 6 (1994), 7 (1996).
- ACSS. = *Atti dei Congressi internazionali di scienze storiche* (1903).
- APC. = *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale* 1987, 1 (1988), 2 (1992).

- «*Ars boni et aequi*». Festschrift W. Waldstein (1993).
- ASG. = *Atti del Seminario romanistico gardesano* 1 (1976), 2 (1980), 3 (1988).
- Atti del Colloquio sul tema «La Gallia romana», promosso dall'Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con l'École Française de Rome* (1973).
- Atti del Seminario it.-ted. Pavia 1989: I. Caesar und Augustus* (1989); II. *L'impero romano fra storia generale e storia locale* (1991).
- Atti del Seminario romanistico internazionale (Perugia-Spoleto-Todi 11-14 ottobre 1971)* (1972).
- «*Augustus*». *Studi in onore del bimillenario augusteo* (1948).
- Aus römischen und bürgerlichen Recht. Festgabe E. T. Bekker* (1907).
- Beiträge zur alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift F. Altheim* (1969).
- Beiträge zur europäischen Rechtsgesch. und zum geltenden Zivilrecht. Festgabe J. Sontis* (1977).
- Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica (Palermo-Trapani 7-10 giugno 1995)* (1997).
- Centro studi e documentazione sull'Italia romana. Atti 1 (1967-68)* (1969).
- Cicero, ein Mensch seiner Zeit* (1968).
- «*Collatio iuris Romani*». *Ét. dédiées à H. Ankum*, 2 voll. (1995).
- Conférences faites à l'Institut de droit romain en 1947* (1950).
- Conferenze augustee nel bimillenario della nascita* (1939).
- Conferenze per il XIV centenario delle Pandette* (1931).
- Conferenze romanistiche, tenute nella Università di Pavia nell'anno 1939, a ricordo di G. Castelli* (1940).
- Conferenze romanistiche, Università Trieste* 1 (1960), 2 (1967).
- «*Coniectanea neerlandica iuris Romani*». *Inleidende opstellen over Romeins Recht* (1974).
- Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su E. Betti* (1987).
- Da Roma alla Terza Roma. Documenti e studi: 1. Roma Costantinopoli Mosca* (1983); 2. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità* (1984); 3. *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia* (1986).
- Das Gesetz in Spätantike und frühem Mittelalter* (1992).
- Das Staatsdenken der Römer*³ (1978).
- «*Daube noster*». *Essay in legal history for D. Daube* (1974).
- «*De iustitia et iure*». *Festgabe für U. von Lübtow* (1980).
- Derecho Romano de obligaciones. Hom. J. L. Murga Gener* (1994).
- Des ordres à Rome* (1984).
- Diritto e processo nella esperienza romana. Atti seminario in mem. di G. Provera* (1994).
- Droit Histoire et Religion de Rome. Mélanges A. Magdelain* (1998).
- «*E fontibus haurire*». *Beiträge H. Chantraine zum 65. Gbt.* (1994).
- Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des röm. Rechts. Referate der internationalen Arbeitskonferenz für Rechtsgesch. und röm. Recht* (1979).
- Eranion G. S. Maridakis* 1 (1963).
- Essays in Honour of B. Beinart. Iura legesque anteriores necnon recentiores*, 3 voll. (= *Al.* 1976, 1977, 1978).
- Essays in Legal History read before the International Congress of Historical Studies in London in 1913* (1914).
- Estudios de derecho romano en honor de A. D'Ors*, 2 voll. (1987).
- Estudios de derecho romano. Hom. J. Sánchez del Río y Peguero* (1967).
- Estudios en homenaje al prof. F. Hernandez-Tejero*, 2 voll. (1992-94).
- Estudios en homenaje al prof. J. Iglesias*, 3 voll. (1988).
- Estudios jurídicos en homenaje a U. Alvarez Suárez* (1978).

- Études d'histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras*, 4 voll. (1965).
Études d'histoire du droit privé offerts à A. Petot (1959).
Études d'histoire juridique offerts à P. F. Girard, 2 voll. (1913).
Études J. Macqueron (1970).
Festgabe A. Herdlitzka (1972).
Festschrift W. Felgenträger (1969).
Festschrift W. Flume, 2 voll. (1978).
Festschrift G. Hanaušek (1925).
Festschrift H. Hübnér zum 70. Geburtstag (1984).
Festschrift M. Kaser (1976).
Festschrift P. Koschaker, 3 voll. (1939; rist. 1977).
Festschrift A. Kränzlein (1986).
Festschrift H. Lange zum 70. Geburtstag (1992).
Festschrift H. Lewald (1953; rist. 1978).
Festschrift H. Niederländer (1991).
Festschrift H. Niedermeyer (1953).
Festschrift E. Rabel, 2 voll. (1954).
Festschrift H. Schnorr von Carolsfeld (1972).
Festschrift F. Schulz, 2 voll. (1951).
Festschrift F. Schwind (1978).
Festschrift F. Schwind zum 80. Geburtstag (1993).
Festschrift A. Steinwenter (1958).
Festschrift L. Wenger, 2 voll. (1944-45).
Festschrift R. Werner zu seinem 65. Gbt. (1989).
Festschrift F. Wieacker (1978).
Filiæ charin. Misc. di studi classici in on. di E. Manni, 6 voll. (1980).
«Flores legum» H. J. Scheltema antecessori Groningano oblata (1971).
«Fraterna munera». Scritti in onore di L. Amirante (1998).
 Gaetano Scherillo. *Atti conv. Milano 1992* (1994).
«Gaio nel suo tempo». Atti del Simposio romanistico (1966).
Gedächtnisschrift W. Kunkel (1985).
Gedächtnisschrift L. Mitteis (1926).
Gedächtnisschrift H. Peters (1967).
Gedächtnisschrift E. Seckel (1927).
Gesellschaft und Recht im griechischen-römischen Altertum (1968).
«Hestiasis». Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone, 3° vol. (1991).
Histoire du droit social. Mélanges en hommage à J. Imbert (1989).
Hommage A. Grenier, 3 voll. (1962).
Hommages G. Boulvert (= Index 15, 1987).
Hommages M. Renard, 3 voll. (1969).
Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum. A. Lippold zum 65. Gbt. (1993).
Il diritto romano nella formazione del giurista oggi (1989).
Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del Convegno torinese (4-5 maggio 1978) in onore di S. Romano (1981).
Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche (1985).
Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano (1993).
Incontro con Giovanni Pugliese (1992).
In Memory of W. W. Buckland (= Tulane Law Review, vol. 22, 1947).
I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (1997).
«Iuris professio». Festgabe für M. Kaser zum 80. Geburtstag (1986).

- «*Ius et lex*». Festgabe zum 70. Geburtstag von M. Gutzwiller (1959).
 «*Labor omnibus unus*». G. Walser zum 70. Gbt. (1988).
La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana (1987).
La codificazione del diritto dall'antico al moderno (1998).
La filosofia greca e il diritto romano, 2 voll. (1976-77).
La rivoluzione romana. Inchiesta tra gli antichisti (1982).
Leaders and Masses in the Roman World. St. in Hon. of Z. Yavetz (1995).
Le droit romain et le monde contemporain. Mél. H. Kupiszewski (1996).
Legge e società nella repubblica romana 1 (1981).
Les Empereurs romains d'Espagne. Actes du Coll. internat. (1965).
Les origines de la République romaine (1967).
 «*L'Europa e il diritto romano*». Studi in mem. di P. Koschaker (1954).
Liber memorialis J. M. Kelly (The Irish Jurist 25-27 n.s., 1990-92) (1994).
 «*Libertas*». Grundrechtliche und rechtsstaatliche Gewährungen in Antike und Gegenwart. Symp. aus Anlass 80. Gbt. F. Wieacker (1991).
L'Italie préromaine et la Rome républicain. Mél. J. Heurgon, 2 voll. (1976).
 «*Maior viginti quinque annis*». Essays in comm. of the sixth lustrum of Institute for legal history of the University of Utrecht (1979).
 «*Mandatium*» und Verwandtes, cur. NÖRR D. e NISHIMURA Sh. (1993).
Mélanges C. Appleton (1903).
Mélanges J. Carcopino (1966).
Mélanges A. Chastagnol (1992).
Mélanges F. De Visscher (= RIDA. voll. 2-5, 1949-50).
Mélanges L. Falletti (1971).
Mélanges H. Fitting, 2 voll. (1907-08).
Mélanges P. Fournier (1929).
Mélanges P. F. Girard, 2 voll. (1912).
Mélanges P. Huvelin (1938).
Mélanges M. Le Glay, L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine (1994).
Mélanges P. Lévêque, 6 voll. (1988-92).
Mélanges H. Lévy-Bruhl (1959).
Mélanges Ph. Meylan, 2 voll. (1963).
Mélanges A. Piganiol, 2 voll. (1966).
Mélanges F. Schwartz, 4 voll. (1954).
Mélanges L. Sédar Senghor (1977).
Mélanges F. Senn (= *Annales Universitatis Saraviensis*, vol. 3, 1954).
Mélanges F. Wubbe (1993).
Memoria Rerum Veterum. Fs. C. J. Classen 60. Gbt. (1990).
Miscellanea C. Ferrini. Conferenze e studi nel fausto evento della sua beatificazione (1947).
Miscellanea greca e romana (I-IV): Studi pubblicati dall'Istituto italiano per la storia antica (Roma).
 Μνήμη Γ. 'Α. Πετροπούλου (1984).
Mnemeion S. Solazzi (1984).
Mnemosyna B. Bizoukides (1960-63).
Mnemosyna D. Pappulias (1934).
Navires et commerces de la Méditerranée antique. Hommage J. Rougé (1988) (= CH. 33, 1988).
Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt 2. Römisches Reich (1963).
Nomos und Gesetz. Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzesdenken (1995).
 «*Novella Constitutio*». Studies in Honour of N. van der Wal (= SGR. 4, 1990).

- Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor F. Gallo*, 4 voll. (1997).
- Per il XIV centenario della codificazione giustiniana. Pubbl. della Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia* (1933).
- Per la storia del pensiero giuridico romano. Atti del seminario di S. Marino* (1996).
- Poder político y derecho en la Roma clásica*, cur. PARICIO J. (1996).
- Prinzipat und Freiheit* (1969).
- Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna* (1996).
- Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (1970).
- Recueil d'études en l'honneur de M. Lambert*, 3 voll. (1938).
- Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de A. Gény*, 3 voll. (1943).
- Recueils de la Société Jean Bodin*, varî voll. (il 20° 1970).
- Religion und Gesellschaft in der röm. Kaiserzeit. Kolloquium F. Vittinghoff* (1989).
- «*Res sacrae*». *Hommage H. Le Bonniec* (1988).
- Ricerche storiche ed economiche in mem. di C. Barbagallo*, 3 voll. (1970).
- Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, cur. FRANCIOSI G. 1 (1984), 2 (1988), 3 (1995).
- «*Romanitas-Christianitas*». *Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit*, J. Straub zum 70. Gbt. gewidmet (1982).
- Roma y las provincias*, cur. GÓNZALEZ FERNÁNDEZ J. (1994).
- Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlass des 75. Geburtstag von F. Wieacker* (1985).
- Satura R. Feenstra LXV annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata* (1985).
- Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico* (1979).
- «*Scintillae iuris*». *Studi in memoria di G. Gorla*, 2° vol. (1994).
- Σχόλια. *Studia D. Hohwerda oblata* (1985).
- Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa* (1969).
- Scritti di diritto ed economia in onore di F. Mancalone* (1938).
- Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini. Pubblicati dalla Università di Pavia* (1946).
- Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in onore di A. Moriani*, 2 voll. (1906).
- Scritti giuridici in onore di Santi Romani*, 4° vol. (1940).
- Scritti giuridici raccolti nel centenario della Casa editrice Jovene* (1954).
- Scritti in onore di A. Falzea*, 4° vol. (1991).
- Scritti in onore di C. Ferrini. Pubblicati in occasione della sua beatificazione (Milano)*: 1-2 (1947), 3 (1948), 4 (1950).
- Scritti in memoria di A. Giuffrè*, 1° vol. (1967).
- Scritti in memoria di E. Sereni* (1970).
- «*Sein und Werden im Recht*». *Festgabe U. von Lübtow* (1970).
- Semañas de estudios romanos. Instituto de historia Vice-Rectoria Academica (Univ. Cat. Valparaiso) I* (1977).
- «*Senatus populusque Romanus*». *Studies in Roman Republican Legislation* (1993).
- Slavery in Classical Antiquity* (rist. 1968).
- Società romana e produzione schiavistica*, cur. GIARDINA A. e SCHIAVONE A., 3 voll. (1981).
- «*Sodalitas*». *Scritti in onore di A. Guarino*, 10 voll. (1984).
- Spomenica M. Horvat* (1968).
- Studia in honorem E. Pólay septuagenarii* (1985).

- Studi dedicati alla memoria di P. P. Zanzucchi* (1927).
Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto in onore di V. Scialoja, 2 voll. (1905).
Studi di storia e di diritto in onore di E. Besta per il XL anno del suo insegnamento, 1° vol. (1937-1939).
Studi di storia e diritto in onore di A. Bonolis, 2 voll. (1942-45).
Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero (1971).
Studien in römischen Recht, M. Kaser von seinen Hamburger Schülern gewidmet (1973).
Studien zur Gesch. der röm. Spätantike. Fg. J. Straub (1989).
Studies in Justinian's Institutes in Memory of J. A. Thomas (1984).
Studies in the Roman Law, Ded. to the Mem. of F. De Zulueta (1959).
Studies in Roman Law in Memory of A. A. Schiller (1986).
Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, 2 voll. (1960).
Studi giuridici dedicati ed offerti a F. Schupfer, 3 voll. (1898; rist. del vol. *Diritto romano* 1975).
Studi giuridici in memoria di P. Ciapessoni (1948).
Studi giuridici in onore di C. Fadda, 6 voll. (1905).
Studi giuridici in onore di V. Simoncelli (1917).
Studi in memoria di E. Albertario, 2 voll. (1952).
Studi in memoria di A. Albertoni, 3 voll. (1935).
Studi in memoria di B. Brugi (1910).
Studi in memoria di U. Ratti (1934).
Studi in onore di V. Arangio-Ruiz, 4 voll. (1953).
Studi in onore di G. I. Ascoli (s. d.).
Studi in onore di E. Betti, 5 voll. (1962).
Studi in onore di B. Biondi, 4 voll. (1966).
Studi in onore di A. Biscardi, 6 voll. (1982-87).
Studi in onore di P. Bonfante, 4 voll. (1929-30).
Studi in onore di C. Calisse, 1° vol. (1939).
Studi in onore di M. A. De Dominicis (= AAC 4, 1981).
Studi in onore di P. De Francisci, 4 voll. (1956).
Studi in onore di G. Donatuti, 3 voll. (1973).
Studi in onore di G. Grosso, 6 voll. (1968-74).
Studi in onore di M. Pallottino (1992).
Studi in onore di U. E. Paoli (1955).
Studi in onore di S. Perozzi (1925).
Studi in onore di E. Redenti, 2 voll. (1951).
Studi in onore di S. Riccobono, 4 voll. (1936).
Studi in onore di C. Sanfilippo, 7 voll. (1982-87).
Studi in onore di F. Santoro-Passarelli, 6° vol. (1972).
Studi in onore di G. Scaduto, 3° vol. (1970).
Studi in onore di G. Scherillo, 3 voll. (1971).
Studi in onore di S. Solazzi, nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario (1948).
Studi in onore di A. Solmi, 2 voll. (1940-41).
Studi in onore di E. Volterra, 6 voll. (1971).
Studi in onore di G. Zanobini, 5° vol. (1965).
Studi in onore di G. Zingali, 3° vol. (1965).
Studi per L. De Sarlo (1989).
«Summum jus, summa iniuria» (1968).

- Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes J. Ch. van Oven dedicatae* (1946).
- Symbolae Friburgenses in honorem O. Lenel* (1931).
- Symbolae iuridicae et historicae M. David dedicatae* (1968).
- Symbolae R. Taubenschlag dedicatae* (= *Eos* 48, 1 [1956], 2 e 3 [1957]).
- Symptica F. Wieacker* (1970).
- Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, 2 tomi (1964).
- Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico* (1997).
- «*Testimonium amicitiae*» a F. Pastori (1992).
- The crisis of the roman Republic* (1969).
- The legal mind. Essays for T. Honoré* (1986).
- Theodosian Code* (1993).
- The Roman Law Tradition*, cur. LEWIS A. D. E. e IBBETSON D. J. (1994).
- Tradition und Fortentwicklung im Recht. Fs. 90. Gbt. U. von Lübtow* (1991).
- Uik het Recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan P. J. Verdam* (1971).
- Usurpationen in der Spätantike*, cur. PASCHOUD F. e SZIDAT J. (1996).
- «*Varia*». *Études de droit romain* 1 (1952), 2 (1956), 3 (1958), 4 (1961).
- «*Vestigia iuris Romani*». *Fs. für G. Wesener* (1992).

330. Opere sulla tradizione romanistica. — Oltre alle opere di storia degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni, si confrontino le seguenti pubblicazioni sul diritto romano nelle età postromane.

- AA. VV., *Le droit romain et sa reception en Europe*, cur. KUPISZEWSKI H. e WOŁODKJEWICZ W. (1978).
- BONINI R., *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, 2 voll. (1973-75).
- BUCKLAND W. W., McNAIR A. D., *Roman law and Common law. A comparison in outline*², cur. LAWSON F. M., rist. corr. da HALL J. C. (1965).
- CALASSO F., *Introduzione al diritto comune* (1951).
- CANNATA C. A., GAMBARO A., *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*⁴ 2. *Dal medioevo all'epoca contemporanea* (1989). V. anche retro n. 322.
- CONRAT M. C., *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter* (1891; rist. 1963).
- FERNANDEZ BARREIRO A., *La tradición romanística en la cultura jurídica europea* (1992).
- GENZMER E., *Il diritto romano come fattore della civiltà europea* (1954).
- GUZMAN BRITO A., *La fijación del derecho. Contribución al estudio de su concepto y de sus clases y condiciones* (1977).
- HAMZA G., *Comparative Law and Antiquity* (1991).
- Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, diretto da COING H., nell'ambito del «Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte»; in corso dal 1973.
- IRMAE. = *Ius Romanum Medii Aevi*, edito a fascicoli dal 1961, a cura di autori vari coordinati da GENZMER E. e da altri. In corso.
- JOLOWICZ H. F., *Roman foundation of modern law* (1975).
- KOSCHAKER P., *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft* (1938); *Europa und das römische Recht*³ (rist. 1958; tr. it. 1963).
- LEPOINTE G., *Histoire des institutions et des faits sociaux*² (1963).
- MARGADANT G. F., *El derecho privado romano como introducción a la cultura jurídica contemporanea*² (1965).

- PALAZZINI FINETTI L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel «Corpus iuris» giustiniano* (1953).
- SAVIGNY F. C., *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*², 7 voll. (1850-51); rist. 1956; tr. it. di Scialoja 1864-87).
- SCHIAVONE A., *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno* (1996).
- STEIN P., *Legal institutions. The development of dispute settlement* (1984; tr. it.: *I fondamenti del diritto europeo*, 1987).
- SUMNER MAINE A., *Ancient law. Its connection with the early history of society and its relation to modern ideas*¹⁰ (1884; rist. 1963); *Società primitiva e diritto antico* (scelta di scritti cur. CASSANI A., 1986).
- USCATESCU G., *Del derecho romano al derecho sovietico* (1968).
- VAN CAENEGEM, *Introduction historique au droit privé* (1988; tr. it. 1995).
- VINOGRADOFF P., *Roman law in Medieval Europa*², cur. DE ZULUETA F. (1929; tr. it. 1950).
- WESENERBERG G., *Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung*⁴ (1985).
- WIEACKER F., *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*² (1967; tr. it. 2 voll., 1981).

331. Mezzi per la ulteriore ricerca bibliografica. — Una ricerca di letteratura, che voglia spingersi oltre i limiti delle indicazioni bibliografiche che precedono (n. 318-330) ed oltre i limiti delle indicazioni aggiuntive contenute nelle opere da noi qui citate, può far capo ai repertori, agli indici ed alle rassegne che passiamo ad elencare.

(a) Repertori generali della bibliografia romanistica (ciascuno dei quali è ovviamente fermo all'anno di sua edizione) sono i seguenti.

- CAES L., HENRION R., *Collectio bibliographica operum ad ius Romanorum pertinentium*: 1.1 (1949), 1.2-3 (1951), 1.4-5 (1953), 1.6 (1956), 1.7 (1958), 1.8-9 (1959); 1.10 (1961), 1.11-12 (1962), 1.13-14 (1964), 1.15-16 (1965), 1.17-18 (1966), 1.19-20 (1968), 1.21 (1971), 1.22 (1973), 1.23 (1974), 1.24 (1975); *Suppl. I. - Index notarum cumulativus vol. 1-20 (1949-1968)* (1969), 2.1 (1950), 2.2 (1960). Dal vasto impianto, ma tuttora incompleta (e probabilmente destinata a non essere più completata). La serie 1 è relativa agli articoli pubblicati in periodici e miscellanee; la serie 2 contiene l'elenco delle dissertazioni di laurea pubblicate a stampa (per ora quelle francesi e tedesche); la serie 3 sarà dedicata a «*opera praeter theses separatim vel etiam coniunctim edita*».
- SARGENTI M. (ed altri), *Index (modo et ratione ordinatus) operum ad ius Romanum pertinentium quae ab anno MCMXL usque ad annum MCMLXX edita sunt* (3 voll., 1978-82); *Index... ab anno MCMLXXI usque ad annum MCMLXXX* (3 voll., 1989-90); *Pars quarta* (addenda, corrigenda, materiae, auctores) (1994).

(b) Altri repertori, di più limitata importanza o di non più fresca attualità, sono: BERGER A., SCHILLER A. A., *Bibliography of Angloamerican Studies in Roman, Greek and Greco-Egyptian Law and related sciences* 1 (1939-45), 2 (1945-47), in *Seminar* 1945 e 1947; BERTOLINI C., *Bibliografia 1895-1899 (monografie) e 1900-1906 (riviste)*, in *BIDR.* 1908, nonché *Bibliografia dell'antico diritto greco e romano*, in *BIDR.* 1910, 1913 e 1916; *Bibliografia di storia antica e diritto romano* (a cura de «L'Erma», dal 1971; ora anche su floppy disk: progetto Ηρακλής); BIONDI B., *Guide bibliografiche. Diritto romano* (1944); COLLINET P., *Bibliographie des travaux de droit romain en langue française* (1930), nonché *Bibliographies, Répertoire des Vocabulaires, Index, Concordances et Palingénésies*

de droit romain² (1947); DE FRANCISI P., *Il diritto romano. Guida bibliografica (1880-1922: autori italiani)* (1923); GEORGESCU V., *Bibliographie générale des sciences juridiques (droit romain et droit de l'antiquité)* 1 (1926), con 14 supplementi annuali; HENRION R., *Bibliographie des travaux de droit romain privé publiés en Belgique et aux Pays-Bas (1935-1947)*, in *AHDE*. 1947; MAROUZEAU J., *Dix années de bibliographie classique (1914-1924)* (1927), raccolta sistematica con cenni sul contenuto dei principali lavori (la pubblicazione è proseguita, annualmente, col titolo: *L'année philologique*, su cui *infra*); MONIER R., LEMOSSE M., *Bibliographie des travaux récents de droit romain* 1 (1944), 2 (1949); PIGANIOL A., *Bibliographie d'histoire romaine (1930-1935)*, in *RH*. 1936-41; PÓLAY E., *Das römische Recht in den sozialistischen Ländern*, in *Labeo* 13 (1967); POMA G., *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana. Tendenze e prospettive della ricerca 1963-1973* (1974); RICCOBONO S., *Gli studi di diritto romano in Italia (1942)*; ROMANO SI., *Bibliografia*, in *BIDR*. 1928, 1931 e 1932; SANFILIPPO C., *Bibliografia romanistica italiana (1939-1949)* (1949); SCHILLER A. A., *Bibliography of Roman law (1966)*; ZANZUCCHI P. P., *Rivista della letteratura romanistica italiana 1907-1908*, in *ZSS*. 1908 e 1909; VOLTERRA E., *Bibliografia di diritto agrario romano (1951)*. V. anche gli indici generali della rivista *ZSS*: *Generalregister zu den Bänden 1-50* (1932), e *Generalregister zu den Bänden 51-75*, 2 voll. (1967, 1970) cur. SACHERS E.

(c) Ulteriori mezzi di reperimento degli scritti sull'antichità romana sono le classiche rassegne *L'année philologique*. *Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine* (*APH.*, dal 1924), e *L'année épigraphique*. *Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine* (*AEP.*, dal 1888); a queste vanno aggiunte quelle reperibili in vari siti Internet, nazionali ed esteri. Varie, ma irregolari, le riviste di informazione papirologica (v. *retro* n. 283).

V., inoltre, per più rapide e sistematiche informazioni: BENGTSOHN H., *Einführung in die Alte Geschichte*⁷ (1975); CHRIST K., *Römische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie*³ (1980); HEINEN H., *Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung* (1980); WINKELMANN F., BRANDES W., *Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz (4.-9. Jahrhundert)* (1990); POUCKET J., HANNICK J.-M., *Aux sources de l'antiquité gréco-romaine. Guide bibliographique* (1993); WHITAKER G., *A Bibliographical Guide to Classical Studies* (dal 1997; finora 2 voll.).

La bibliografia fondamentale della filologia classica è data sistematicamente da SEMI F., *Manuale di filologia classica* (Padova 1969).

Utili indicazioni sono in: *Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à l'ethnologie juridique*, dir. GILISSEN J. (ed. dal 1965); *Repertorium bibliographicum Institutorum et Sodalitatum iuris historiae*, edito dall'Association internationale d'histoire du droit et des institutions, cur. FEENSTRA R. (1969); *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana* (1978).

(d) Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla dottrina romanistica si segnalano i seguenti:

Index ip. = *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, cur. LEVY E. e RABEL E. — Ha la medesima struttura dei *Digesta*: è diviso in libri, titoli, frammenti e paragrafi. Al numero di ciascun frammento o paragrafo non segue il riferimento del testo, ma vengono annotate con particolari segni ed abbreviazioni quelle parole e quelle frasi del testo medesimo che sono state sospettate di interpolazione; vi è poi la ricostruzione del testo classico eventualmente proposta, con l'indicazione dell'autore che ha sospettato l'interpolazione o proposto la ricostruzione e lo scritto in cui ha preso in considerazione il testo (con l'indicazione della

pagina). — L'*Index itp.* è in tre volumi e un supplemento: si arresta al 1936, nonostante ne sia stata intrapresa la continuazione (sino al 1964) presso l'Università di Heidelberg.

Index itp. CI. = *Index interpolationum quae in Iustiniani Codice inesse dicuntur*, cur. BROGGINI G. — Per la sua funzione e la sua strutturazione v. *supra sub Index itp.* — Ne è stato pubblicato, nel 1969, soltanto il 1° volume, «in quo ea commemorantur, quae viri docti in scriptis ante annum 1936 editis suspicati sunt».

Reg. CTh. = *Registro delle alterazioni (glossemi ed interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane segnalate dalla critica*, cur. DE DOMINICIS M. A., in *BIDR.* 1953, con *Supplemento* (relativo al solo CTh.), in *Iura* 1964; integrazioni in *St. Volterra* 1 (1971).

Ind. glosse = *Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustiniane occidentali*, cur. VOLTERRA E., in *RSDI.* 1935-36 (incompleto).

Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano, le Novelle post-teodosiane ed il Codice giustiniano, cur. MARCHI A., in *BIDR.* 1906.

Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane, di CHIAZZESE L., in *AUPA.* 1931, il cui indice delle fonti è stato redatto da METRO A., in *Iura* 1966.

Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani, di GUARNERI CITATI A. (1927). Contiene in disposizione alfabetica una raccolta di quelle parole, locuzioni, modi e costrutti che sono stati sospettati dalla dottrina come estranei al linguaggio dei giuriconsulti romani o, quanto meno, usati con particolare frequenza dai post-classici, e da questi adoperati in un particolare significato diverso da quello classico; si è arricchito in séguito di due supplementi (l'uno inserito negli *St. Riccobono* 1 [1936], l'altro in *Fs. Koschaker* 1 [1939]).

L'*appendice* di LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani* (1938) su le parole ed i costrutti che, ritenuti interpolati nell'opera della giurisprudenza, sono adoperati, invece, dai retori.

(e) Per la *bibliografia che uscirà successivamente alla pubblicazione di questo libro* vanno consultati: anzi tutto gli articoli, le recensioni e le rassegne pubblicate nelle riviste romanistiche (e nei siti Internet) di cui abbiamo parlato *retro* n. 325, nonché nei periodici elencati *retro* n. 326; secondariamente, e con attenzione particolare, le seguenti rassegne:

Rassegna bibliografica della rivista *Iura*: gli scritti vi sono indicati, entro uno schema sistematico generale, in relazione all'intera annata cui il periodico si riferisce.

Schedario della rivista *Labeo*: gli scritti vi sono ricordati, sotto una o più «voci» indicative del loro contenuto, man mano che vengono alla luce, in ogni fascicolo quadrimestrale. Un indice generale delle voci e un indice generale degli autori facilitano, a chiusura di ogni annata, la ricerca.

(f) Esistono anche varie iniziative di tesaurizzazione elettronica della letteratura relativa alle singole fonti di cognizione in senso tecnico e atecnico (cfr. *Catalogo CD-ROM e basi dati E. S. Burioni* [1996]).

Particolarmente degne di menzione le seguenti iniziative.

ALB. = *Aurea Latinitatis Bibliotheca*. Condensa su disco il testo integrale delle opere dei maggiori autori d'età repubblicana e alto-imperiale, secondo le

- versioni più in uso. Essa consente ricerche sui termini o gruppi di lemmi. È disponibile solo per sistema MS-DOS (Zanichelli, 1991).
- BIA.** = *Bibliotheca iuris antiqui*, curata presso l'Università di Catania (1994) da PALAZZOLO N.: raccoglie su CD le fonti giuroromanistiche, ed in più una bibliografia relativa al periodo 1950-1989, nonché un *Thesaurus* con ca. 8000 termini relativi ai diritti dell'antichità.
- CLCLT.** = *Cetedoc Library of Christian Latin Texts* su CD-ROM. (1994). Raccoglie l'opera completa di molti autori (es. Agostino, Girolamo, Gregorio Magno, ecc.) così come il *Corpus Patrum Latinorum* nel suo insieme (più qualche altro autore tratto dalla *Patrologia* di Migne, in assenza di ed. critica recente).
- Epi.** = *Epigraph*. Raccoglie più di 40.000 iscrizioni latine trovate in Roma e pubblicate dal Mommsen (vol. VI del *CIL.*); fornisce la riproduzione del testo a stampa delle iscrizioni.
- FIURIS.** = *Archivio elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane*, dir. da CATALANO P. e SITZIA F., su CD-ROM (1995). Raccoglie la bibliografia estratta da periodici partendo dalla singola fonte prescelta; l'archivio riguarda il *Corpus* giustiniano, il Codice Teodosiano e le relative novelle, Gaio, l'Epitome Gai e le altre opere cui si riferisce il *VIR.*
- HER.** = Ἡρακλῆς. Banca dati bibliografici del mondo antico su floppy disk (1993), in quattro lingue, predisposta e aggiornata da «L'Erma» di BRETSCHNEIDER.
- GBD.** = *Gnomon Bibliographische Datenbank, Internationales Informationssystem für die klassische Altertumswissenschaft*, cur. MALITZ J. (Beck 1994, con successivi aggiornamenti), raccoglie su floppy le monografie, le opere collettive, gli articoli, le recensioni contenute in riviste antichistiche a partire dal 1924.
- INC.** = «*In principio*». *Incipit Index of Latin Texts* (1994). Ben 400.000 *incipit* letterari latini su CD-ROM, dall'età preclassica al Rinascimento, raccolti dall'Institut de recherche et d'histoire des textes di Parigi (ed. Brepols); ogni *incipit* è corredato dai necessari dati di identificazione sia manoscritti sia bibliografici.
- PHI.** = *PHI Latin CD-ROM*, del Packard Humanities Institute di Los Altos (1991, con revisioni successive), contenente gran parte degli autori latini dei secoli II a.C.-II d.C., nonché alcuni altri posteriori fra cui il Digesto giustiniano.
- POESIS.** = *Poesis*. CD-ROM dei testi della poesia latina da Ennio fino a Eugenio da Toledo (VII sec.). Il CD è allegato a 21 voll. con i testi scritti (Zanichelli, 1995).
- TFL.** = *Thesaurus formarum totius latinitatis a Plauto usque ad saeculum XX^{um}* (ed. Brepols, in corso). Raccolta su CD-ROM (in Data-Base) delle *formae* (ca. 70.000.000) della lingua latina distinte per periodi (*Antiquitas, Aetas Patrum, Medium Aevum, Recentior Latinitas*); utile sia per la comparazione scientifica sia per la didattica linguistica.
- TLG.** = *Thesaurus linguae Graecae Canon of Greek Authors and Works*. Banca dati elettronica curata dalla University of California Irvine.
- TPG.** = *Thesaurus Patrum Graecorum*. Raccoglie elenchi dei lemmi tesaurizzati, 3 diversi *Indices*, una tavola delle frequenze, le concordanze fra i lemmi stessi.
- TPL.** = *Thesaurus Patrum Latinorum*. Tesaurizzazione su CD-ROM curata da Cetedoc Library of Christian Latin Texts, Brepols (dal 1986, con *supplementa*).

§ 45. — RIEPILOGO CRONOLOGICO

SOMMARIO: 332. Quadro generale. — 333. La preistoria e la protostoria italica. — 334. Il periodo arcaico della storia giuridica romana. — 335. Il periodo preclassico della storia giuridica romana. — 336. Il periodo classico della storia giuridica romana. — 337. Il periodo postclassico della storia giuridica romana.

332. Quadro generale. — Il presente paragrafo è dedicato ad un brevissimo riepilogo della narrazione svolta nei capitoli I-IV del libro: riepilogo consistente nel dettaglio delle date più importanti.

Torna opportuno avvertire che la datazione della storia romana, anche a prescindere dalle questioni che si fanno intorno all'epoca precisa di fondazione della città e intorno all'esatta durata di certe fasi particolarmente agitate, deve accogliersi con un certo margine di elasticità. Ciò per le seguenti ragioni,

(a) Le liste dei magistrati eponimi anteriori all'anno 300 a. C. sono riportate in misure diverse dai *Fasti Capitolini* (n. 293) e dagli storiografi antichi: non solo e non tanto a causa di disattenzioni in cui possono essere incorsi i vari redattori, ma anche e sopra tutto perché, stando alla tradizione nelle sue diverse versioni, vi furono anni con molteplici coppie consolari (delle quali non è sicuro che quelle posteriori alla prima siano state considerate soltanto *suffectae*), anni con magistrature supreme di carattere non consolare (es.: i *decemviri*, i *tribuni militum consulari potestate*) ed anni (uno o più) in cui si ebbe mancanza completa di magistrature (cd. *solitudo magistratuum*). La conseguenza è che corrono tra gli storiografi moderni almeno tre distinte cronologie: a) la «cronologia lunga» o «vulgata» (cioè la più diffusa), per cui la cacciata dei re risale al 510 a. C. e la prima coppia di consoli entrò in carica nel 509; b) la «cronologia media», per cui Tarquinio il Superbo fu rovesciato solo nel 504 a. C.; c) la «cronologia corta», per cui il regno ebbe fine solo nel 500 a. C.

(b) Tralasciando i vari calcoli che si operano per ridurre in termini reali la cronologia vulgata (che è quella che noi, con qualche ritocco, qui adottiamo), va aggiunto che in età antichissima l'anno aveva inizio il primo di marzo ed era composto da dieci mesi «lunari» (ciascuno di 29 giorni e qualche ora). Anche dopo che il leggendario «calendario di Numa Pompilio» li ebbe portati a dodici (con l'aggiunta di gennaio e febbraio), i mesi rimasero lunari e si dovette stabilire, per farli corrispondere al corso del sole, che ogni due anni si intercalasse tra il febbraio e il marzo un *mensis intercalaris* (detto anche *mercedonius*) di 22 o 23 giorni. Dato l'estremo disordine (o arbitrio) con cui i *pontifices* solevano procedere all'inserzione del mercedonio, Giulio Cesare provvide nel 46 a. C., in veste di pontefice massimo, ad una razionale riforma («calendario giuliano»): l'anno fu calcolato in dodici mesi «solari» (sette di 31, quattro di 30, uno di 28 giorni) e si decise che ogni quattro anni si avesse un anno «bisestile», nel senso che il 24 febbraio fosse ripetuto, cioè contato due volte («*bis sexto Kal. Martias*»): la ragione per cui fu ripetuto il 24 e non il 28 febbraio dipese dal fatto che i giorni dal 24 al 28 febbraio erano quelli del *regifugium* (n. 39). Con ciò vennero eliminate quasi totalmente le difficoltà per il futuro, ma non furono potute eliminare molte inesattezze relative al passato.

(c) Alle inesattezze di cui sopra altre se ne aggiunsero in séguito, per l'uso introdotto dal monaco scita Dionigi Esiguo (comunemente detto «il Piccolo»; sec. V-VI) di calcolare gli anni successivi alla nascita di Cristo a partire dal 25 dicembre (giorno del Natale cristiano) del 753, adottando con ciò la cronologia

di Varrone (n. 288). Quando nell'800 d. C. si diffuse l'ulteriore usanza di contare gli anni anteriori alla nascita di Cristo procedendo all'indietro rispetto al 753 a. u. c., quindi con numerazione negativa, si commise l'errore di indicare l'anno 753 come anno 1 (cioè come anno 1 *ante Christum natum* e non come anno zero) e così via seguitando.

333. La preistoria e la protostoria italiana. — Le date più importanti sono le seguenti.

fino al 1700 a. C. ca.	Età della pietra e del bronzo in Italia.
1700-1200 a. C. ca.	Età del bronzo. Insediamento di terremare in Italia settentrionale; acme della civiltà dei «nuraghi» (fortilizi di sassi a torre tronco-conica) in Sardegna.
1200 a. C. ca.	Inizio dell'età del ferro. Immigrazione di elementi etnici transalpini (cd. «Italici») nella penisola.
X-IX sec. a. C.	Il Palatino viene abitato. Necropoli ad incinerazione nel Foro. Inizio della misteriosa immigrazione degli Etruschi nell'Italia centrale.
900 a. C. ca.	Civiltà villanoviana.
VIII sec. a. C.	Necropoli ad incinerazione sull'Esquilino.
814 a. C.	Data tradizionale della fondazione di Cartagine.

334. Il periodo arcaico della storia giuridica romana. — Le date più importanti sono le seguenti.

VIII-VII sec. a. C.	Colonizzazione greca dell'Italia meridionale (cd. <i>Magna Graecia</i>) e della Sicilia [cfr. n. 16].
775 a. C.	Greci dell'Eubea fondano una colonia ad Ischia, i cui abitanti poco dopo danno origine, in terraferma, alla colonia di Cuma.
754 a. C.	Data tradizionale della fondazione di Roma (anche attribuita al 753, 752, 751) [v. n. 17].
VII sec. a. C.	Espansione degli Etruschi nel Lazio [cfr. n. 17-18].
616-510 a. C.	Dominazione degli Etruschi a Roma [v. n. 19].
VI sec. a. C.	Il territorio della <i>civitas</i> viene diviso: quattro tribù urbane; sedici rustiche [v. n. 28]. Istituzione dell' <i>exercitus centuriatus</i> . Espansione degli Etruschi in Campania e in Italia settentrionale [v. n. 19].
510 a. C.	Pretesa espulsione dei re e fondazione della <i>respublica</i> : Bruto e Collatino primi consoli. Di certo: fine della dominazione etrusca a Roma [v. n. 20].
509 a. C.	Primo anno della repubblica e inaugurazione del Tempio capitolino di Giove, Giunone, Minerva [cfr. n. 19]. <i>Lex Valeria (Poplicolae) de provocatione ad populum</i> contro le condanne per <i>crimina</i> (?) [cfr. n. 32]. Primo trattato di Roma con Cartagine (?) [v. n. 21, 74, 75].
500 a. C.	Probabile data di inizio dei Fasti consolari [cfr. n. 293].
V-IV sec. a. C.	Rivoluzione della plebe [cfr. n. 22].
497 o 496 a. C.	Vittoria dei Romani sui Latini al lago Regillo [v. n. 21]. Costruzione sull'Aventino del Tempio della Triade agraria: Cerere, Libero, Libera [cfr. n. 19].

- 494 a. C. Prima secessione della plebe sul monte Sacro (o sull'Aventino?) [cfr. n. 22].
- 493 a. C. Istituzione in una volta sola (secondo una dubbia tradizione) dei *tribuni*, dei *concilia plebis tributa*, degli *aediles plebis* e dei *iudices decemviri* (mediante *leges sacratae*?) [v. n. 22]. Alleanza romano-latina ad opera di Spurio Cassio (*foedus Cassianum*) [v. n. 21].
- 486 a. C. *Foedus Hernicum*: trattato di amicizia tra Roma ed Ernici [v. n. 21].
- 480 a. C. Sconfitta dei Cartaginesi presso Cuma.
- 477 a. C. Strage dei Fabi al fiume Crémèra nella guerra contro i Veienti [v. n. 21].
- 474 a. C. Vittoria navale dei Siracusani e dei Cumani sugli Etruschi.
- 471 a. C. Seconda secessione della plebe (sul monte Aventino). Il numero dei tribuni plebei viene portato da due a quattro [v. n. 22].
- 451-450 a. C. I *decemviri legibus scribundis*, presieduti dal patrizio Appio Claudio, redigono le *Duodecim tabulae* [v. n. 23, 66].
- 449 a. C. È battuto il tentativo di Appio Claudio di instaurare una tirannide (?). Consolato di L. Valerio Poplicola e di M. Orazio Turrino: *leges Valeriae Horatiae* (*de plebiscitis* [v. n. 22], *de provocatione* [v. n. 32, 134], *de tribunicia potestate* [cfr. n. 22-23, 66]).
- 448-368 a. C. Quasi ogni anno al potere, in luogo dei *praetores- consules*, i *tribuni militum consulari potestate* (prima 3/4, poi 6/8) tra i quali vi sono anche plebei. Il raddoppio del numero dei *tribuni militum* è indizio della duplicazione dell'esercito da una sola *legio* a due [v. n. 23].
- 445 a. C. *Lex Canuleia*, che ammette il *connubium* tra patrizi e plebei [v. n. 23, 66].
- 443 a. C. Istituzione della censura (?) [cfr. n. 45].
- 442 a. C. Roma sconfigge gli Equi [cfr. n. 21].
- 431 a. C. Roma sconfigge Volsci e Sabini [cfr. n. 21].
- 426 a. C. I Romani conquistano Fidene [cfr. n. 21].
- 406-396 a. C. I Romani assediano e conquistano Veio, che è distrutta dal dittatore M. Furio Camillo. Introduzione del soldo per i militari (?) [cfr. n. 21].
- 400 a. C. I Romani e i Latini ricacciano gli Equi ed i Volsci.
- 390 a. C. Avanzata celtica verso Roma e sconfitta dei Romani presso il fiume Allia [cfr. n. 21].
- 387 a. C. Incendio di Roma ad opera dei Galli [cfr. n. 21].
- 367 a. C. Con le cd. *Leges Liciniae-Sextiae* (*de aere alieno*, *de modo agrorum*, *de consule plebeio*, *de decemviris sacris faciundis*) patriziato e plebe raggiungono un compromesso politico [cfr. n. 10, 20, 23, 34, 65, 80, 91, 107]. Riconoscimento dell'esercito centuriato patrizio-plebeo anche come somma assemblea deliberante della nuova *respublica* patrizio-plebea (*comitia centuriata*) (?). Dei due *praetores* dell'esercito (*consules*) uno può essere plebeo: primo console plebeo, L. Sestio Laterano. Istituzione del *praetor urbanus* e degli *aediles curules*, cariche peraltro riservate ai patrizi [v. n. 23].

335. *Il periodo preclassico della storia giuridica romana.* — Le date più importanti sono le seguenti.

- 358 a. C. Rinnovamento della lega romano-latina.
 357 a. C. *Lex Manlia de vicesima manumissionum* [v. n. 90, 97].
 354 a. C. Trattato di *amicitia* tra i Romani e Sanniti [v. n. 74].
 351 a. C. Primo dittatore plebeo, C. Marcio Rutilo (?) [cfr. n. 21].
 350 a. C. Coniatura delle prime monete romane, gli *asses librales* di bronzo, divisi in dodicesimi (*unciae*) [cfr. n. 75].
 348 a. C. Trattato di *amicitia* tra Romani e Cartaginesi (rinnovo di un precedente trattato del 509 a. C.?) [v. n. 74].
 343-341 a. C. Prima guerra sannitica (?) [v. n. 74].
 342 a. C. Secessione militare dei plebei [cfr. n. 74].
 340 a. C. Insurrezione dei Latini con l'appoggio di molte città campane sotto la guida di Capua [v. n. 74].
 339 a. C. *Leges Publiliae Philonis (de censore plebeio* [v. n. 112], *de patrum auctoritate* [v. n. 101], *de plebiscitis* [v. n. 132] [cfr. n. 74, 91, 101]): equiparazione «politica» quasi totale della plebe al patriziato. Ai tribuni plebei viene riconosciuto il potere di porre il veto (*intercedere*) alle iniziative di tutte le magistrature ordinarie della *respublica*.
 338 a. C. Vittoria dei Romani sui Latini a Sinuessa. Scioglimento della lega latina. Annessione di Capua, i cui cittadini diventano *cives sine suffragio* della *respublica* [v. n. 74].
 327 a. C. Assedio di *Neapolis* da parte dei Romani e scoppio della seconda guerra sannitica [v. n. 75].
 326 a. C. Resa di *Neapolis* e sua ammissione nell'alleanza romana. *Lex Poetelia Papiria de nexis* [v. n. 131, 138].
 321 a. C. I Romani vengono sconfitti dai Sanniti alle *Furculae Caudinae* [cfr. n. 75].
 318 a. C. Il *plebiscitum Ovinium*, confermato dai *comitia centuriata*, attribuisce ai *censores* la scelta dei membri del *senatus* [v. n. 75, 98].
 316-304 a. C. I Sanniti alleati con gli Etruschi e con gli Umbri attaccano Roma su più fronti.
 312 a. C. *Appius Claudius Caecus* censore (poi console nel 307 e nel 296 a. C.) [cfr. n. 152].
 310 a. C. (?) In forza di una riforma promossa da Appio Claudio, l'appartenenza alle varie classi dei *pedites* nei comizi centuriati è stabilita in base al censo anche mobiliare [v. n. 94].
 306 a. C. Rinnovo del trattato di commercio tra Roma e Cartagine [cfr. n. 75].
 304 a. C. I Sanniti vengono ricacciati nel Sannio: la pace pone fine alla seconda guerra sannitica [v. n. 75]. *Cnaeus Flavius* pubblica i formulari delle *legis actiones*: «*Ius Flavianum*» [cfr. n. 66, 127].
 300 a. C. *Lex Ogulnia de sacerdotiis*: un certo numero di plebei possono essere cooptati nei massimi collegi sacerdotali dei pontefici e degli auguri [v. n. 75, 116]. *Lex Valeria (Corvi) de provocatione* [cfr. n. 32, 134]: forse la prima legge istitutiva, a titolo regolare, del diritto

- di appellarsi ai comizi centuriati (*provocatio ad populum*) contro le condanne capitali per *crimina*.
- 298-290 a. C. Terza guerra sannitica [v. n. 75].
- 287 a. C. Terza secessione della plebe. *Lex Hortensia de plebiscitis*: piena equiparazione dei plebisciti alle *leges* [v. n. 75, 101].
- 286 a. C. *Lex Aquilia de damno dato* [cfr. n. 138].
- 283 a. C. Vittoria dei Romani sui Galli Senoni al lago Vadimone (Bassano) [v. n. 75].
- 282 a. C. Alleanza di Roma con la colonia greca di *Thurii* [v. n. 76].
- 281 a. C. Guerra con Taranto, alleata di Pirro [v. n. 76].
- 280 a. C. Sbarco di Pirro in Italia e vittoria degli Epiroti presso Eraclea [v. n. 76].
- 279 a. C. Vittoria di Pirro ad Ascoli di Puglia [v. n. 76].
- 279-278 a. C. Negoziati con Pirro. Trattato con Cartagine [v. n. 76].
- 278-276 a. C. Pirro in Sicilia [v. n. 76].
- 275 a. C. Vittoria dei Romani sugli Epiroti a *Maluentum* (Benevento) e ritorno di Pirro in Epiro [v. n. 75].
- 275-270 a. C. Assoggettamento della *Magna Graecia* ai Romani [cfr. n. 76].
- 272 a. C. Resa di Taranto ai Romani [v. n. 76].
- 264 a. C. I Romani sbarcano a Messina in aiuto dei Mamertini. Inizio della prima guerra punica (264-241 a. C.). Siracusa alleata di Roma. Conquista di Agrigento [v. n. 76].
- 260 a. C. Vittoria navale sui Cartaginesi di C. Duilio a *Mylae* (Milazzo) [v. n. 76].
- 256 a. C. Sbarco di Attilio Regolo in Africa: sua disfatta e cattura [v. n. 76].
- 253 a. C. Per la prima volta un plebeo, il giurista *Tiberius Coruncanus*, diviene *pontifex maximus* [cfr. n. 127].
- 250 a. C. Assedio di Lilibeo da parte dei Romani [cfr. n. 76].
- 249 a. C. Sconfitta dalla flotta romana a Trapani [cfr. n. 76].
- 247 a. C. Amilcare Barca in Sicilia [cfr. n. 76].
- 242 a. C. (?) Istituzione della magistratura del *praetor peregrinus* [cfr. n. 76, 107].
- 241 a. C. Lutazio Catulo al comando della flotta romana sconfigge i Cartaginesi alle isole Egadi. Il numero delle tribù territoriali viene portato al totale definitivo di 35 [v. n. 76, 88].
- 241 a. C. (?) Riforma dei comizi centuriati per adeguarli al numero delle tribù territoriali [v. n. 95].
- 238-237 a. C. Occupazione romana della Sardegna e della Corsica [cfr. n. 77].
- 229-215 a. C. Campagne contro gli Illiri [cfr. n. 77].
- 227 a. C. I pretori portati al numero di quattro [cfr. n. 107].
- 226 a. C. Trattato tra Asdrubale e Roma, detto dell'Ebros, per la ripartizione dell'influenza sulla Spagna [cfr. n. 77].
- 222 a. C. Resa di *Mediolanum*. Sottomissione dei Boi e degli Insubri, sconfitti a *Clastidium* [v. n. 77].
- 219 a. C. Annibale assedia e conquista Sagunto, violando forse il trattato dell'Ebros [cfr. n. 77].
- 218 a. C. Roma dichiara guerra a Cartagine. Seconda guerra punica (218-202). Vittorie di Publio e Cneo Scipione in Spagna. Annibale sconfigge al Ticino il console

- P. Cornelio Scipione e alla Trebbia Tiberio Sempronio Longo. *Lex Claudia de senatoribus* [v. n. 77].
- 217 a. C. Il console C. Flaminio Nepote è sconfitto da Annibale al Trasimeno [v. n. 77].
- 216 a. C. I consoli C. Terenzio Varrone e L. Emilio Paolo sono sconfitti rovinosamente a Canne da Annibale (2 agosto) [v. n. 77].
- 212-209 a. C. Assedio ed espugnazione di Siracusa; riconquista di Capua e di Taranto. Filippo V di Macedonia, che intendeva portare aiuto ad Annibale, è trattenuto in Oriente da una flotta romana ed impegnato in guerra dalla lega etolica delle città greche e dal regno di Pergamo (I guerra macedonica) [v. n. 77].
- 211 a. C. Sconfitta e morte in Spagna dei due Scipioni, Cneo e Publio [v. n. 77].
- 209 a. C. P. Cornelio Scipione (l'Africano), figlio di Publio, sconfigge Asdrubale ed espugna *Carthago Nova* (Cartagena) [v. n. 77].
- 207 a. C. I Romani vincono sui Cartaginesi al Metauro. Morte di Asdrubale [v. n. 77].
- 205 a. C. Publio Cornelio Scipione viene eletto console. Filippo V di Macedonia conclude una pace separata con Roma [v. n. 77].
- 202 a. C. Vittoria di Scipione in Africa, presso Zama [v. n. 77].
- 201 a. C. Pace con Cartagine. Massinissa re di Numidia, alleato di Roma. Trionfo di Scipione l'Africano.
- 200-197 a. C. *Lex Furia testamentaria* (?), *lex Vallia* (?), *leges Silia e Calpurnia* [cfr. n. 138, 142].
- 200-197 a. C. Seconda guerra macedonica. Vittoria di Tito Quinzio Flaminio su Filippo V a Cinocefale [v. n. 78].
- 198 a. C. *Sextus Aelius Paetus Catus*, il giurista, console (censore nel 194): «*Ius Aelianum*» [v. n. 152].
- 197 a. C. Eletti annualmente sei pretori [cfr. n. 107].
- 196 a. C. T. Quinzio Flaminio proclama la libertà della Grecia dalla egemonia macedonica [v. n. 78].
- 192 a. C. Roma dichiara guerra ad Antioco III re di Siria [v. n. 78].
- 191 a. C. Sconfitta di Antioco III alle Termopoli [v. n. 78].
- 190 a. C. Vittoria romana su Antioco a Magnesia e sottomissione degli Etoli [v. n. 78]. *Lex Plaetoria de circumscriptioe adulescentium* [v. n. 138].
- 188 a. C. Pace di Apamea con Antioco III di Siria.
- 186 a. C. *Lex Atilia de tutore dando* [v. n. 138]. *SC. de Bacchanalibus* [v. n. 297].
- 184 a. C. Censura di M. Porcio Catone [v. n. 152].
- 183 a. C. Suicidio di Annibale. Morte di Scipione Africano a Linterno.
- 181 a. C. *Lex Baebia* [cfr. n. 107, 137].
- 180 a. C. *Lex Villia annalis* [cfr. n. 87, 105].
- 178 a. C. Morte di Filippo V di Macedonia; gli succede Perseo. Abrogazione della *lex Baebia* [cfr. n. 107]. *Lex Cornelia Fulvia* [cfr. n. 137].
- 177 a. C. *Lex Claudia de sociis* [v. n. 86].
- 171 a. C. Roma dichiara guerra a Perseo [v. n. 78].
- 170 a. C. *Senatusconsulta de Thisbensibus* [v. n. 297].
- 169 a. C. *Lex Voconia testamentaria* [v. n. 138].

- 168 a. C. Il console L. Emilio Paolo batte Perseo a Pidna e lo fa prigioniero, ponendo termine alla guerra di Macedonia [v. n. 78].
- 167 a. C. Divisione della Macedonia in quattro piccole repubbliche. Lo storico Polibio arriva a Roma insieme agli altri ostaggi consegnati dalle città achee alleate di Perseo [cfr. n. 78].
- 159 a. C. *SC. de Tiburtibus* [v. n. 297].
- 150 a. C. I Cartaginesi muovono guerra a Massinissa, re di Numidia.
- 150-100 a. C. Principali giuristi: *Iunius Brutus, Manius Manilius, Publius Mucius Scaevola, Rutilius Rufus, Aulus Virginius* [cfr. n. 153].
- 149 a. C. Inizio della terza guerra punica (149-146) [v. n. 78]. *Manius Manilius* console [v. n. 153]. *Lex Calpurnia repetundarum* [v. n. 135].
- 147 a. C. La Macedonia viene ridotta in provincia [cfr. n. 78].
- 147-139 a. C. Insurrezione spagnola.
- 146 a. C. Scipione Emiliano distrugge Cartagine. Viene costituita la provincia di Africa. L. Mummio espugna e distrugge Corinto [cfr. n. 78]. Una parte della Grecia è annessa alla provincia macedonica.
- 140 a. C. Tentativo di C. Lelio di rinnovare la legge agraria sulla limitazione del possesso dell'*ager publicus* (?). Domata in Sicilia una rivolta di schiavi [cfr. n. 80].
- 139 a. C. *Lex Gabinia tabellaria* (voto segreto nelle elezioni) [cfr. n. 92].
- 137 a. C. *Lex Cassia tabellaria* (voto segreto nei giudizi criminali) [cfr. n. 92].
- 133 a. C. Attalo III, ultimo re di Pergamo, lascia il suo regno ai Romani. Presa di Numanzia da parte di Scipione Emiliano e sottomissione della Spagna [cfr. n. 78]. Tribunato di Tiberio Gracco; destituzione del tribuno Ottavio (*lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*). Riforma agraria: istituzione dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (*lex Sempronia agraria*). P. Mucius Scaevola console [v. n. 80, 153].
- 132 a. C. Uccisione di Tiberio Gracco [v. n. 80].
- 131 a. C. *Lex Papiria tabellaria* (voto segreto nella legislazione) [cfr. n. 92].
- 123 a. C. Tribunato di Caio Gracco: *lex Sempronia frumentaria. Lex iudiciaria. Lex Acilia repetundarum. Lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda*. Altre leggi Sempronie [v. n. 80, 136, 137].
- 122 a. C. Secondo tribunato di Caio Gracco. Tribunato di M. Livio Druso [v. n. 80, 81].
- 121 a. C. Uccisione di Caio Gracco [v. n. 80]. *Lex Minucia de lege Rubria abroganda. Senatus consultum ultimum*: repressione anti-graccana affidata al console L. Opimio [cfr. n. 80].
- 120 a. C. (?) La *lex Aebutia de formulis*, pur non abolendo le *legis actiones*, permette di accordarsi per il ricorso alla procedura dichiarativa *per formulas* [v. n. 142].
- 117 a. C. *Lex Claudia de sociis* [cfr. n. 86].
- 112 a. C. Giugurta a Cirta massacra mercanti romani e italici. *SC. de collegiis artificum Graecis* [cfr. n. 296].

- 111 a. C. Inizio della guerra giugurtina [v. n. 81]. *Lex Servilia repetundarum* [cfr. n. 137, 296].
- 109 a. C. Il comando della guerra contro Giugurta è affidato a Q. Cecilio Metello [cfr. n. 81].
- 107 a. C. Primo consolato di Caio Mario, che assume il comando della guerra contro Giugurta [v. n. 81].
- 106 a. C. *Lex Servilia Caepionis iudiciaria* [cfr. n. 136].
- 105 a. C. Fine della guerra giugurtina. Riforma di Mario per il reclutamento dell'esercito [v. n. 81].
- 104 a. C. Secondo consolato di Mario.
- 103 a. C. Terzo consolato di Mario. Primo tribunato di Appulejo Saturnino. *Lex Domitia de sacerdotiis* [cfr. n. 97, 116]. *Prime leges Appuleiae* [cfr. n. 81].
- 102 a. C. Quarto consolato di Mario: con l'esercito riformato sconfigge i Teutoni ad *Aquae Sextiae* [cfr. n. 81].
- 101 a. C. Quinto consolato di Mario, che con il proconsole Q. Lutazio Catulo sconfigge i Cimbri ai Campi Raudii, presso Vercelli. *Lex de piratis persequendis* (?) [cfr. n. 296]. *Lex Servilia Glaucia* [cfr. n. 81, 137].
- 100 a. C. Sesto consolato di Mario. Secondo tribunato di Saturnino: legge agraria di Saturnino e sua uccisione [v. n. 81]. Nascita di Cesare.
- 100-27 a. C. Principali giuristi: *Quintus Mucius Scaevola*, *Servius Sulpicius Rufus*, *Aquilius Gallus*, *Aufidius Namusa*, *Alfenus Varus*, *Aulus Ofilius*, *Trebatius Testa* [cfr. n. 154].
- 98 a. C. *Lex Caecilia Didia* [cfr. n. 92, 133].
- 95 a. C. *Quintus Mucius Scaevola* console [v. n. 154]. *Lex Licinia Mucia* [cfr. n. 86].
- 91 a. C. Tribunato e tentativi di riforme di Livio Druso; suo assassinio (90 a.C.) [v. n. 81].
- 90 a. C. Inizio del *bellum sociale*. *Lex Iulia* che concede la cittadinanza romana ai *socii* che non si sono uniti alla rivolta (*lex Iulia de civitate sociis danda*) [v. n. 81]. *Lex de civitate Tiburtibus danda*. *Lex Varia de maiestate* [cfr. n. 137].
- 89 a. C. *Lex Pompeia (Strabonis) de Transpadanis* [cfr. n. 81].
- 89-88 a. C. Fine del *bellum sociale*. *Lex Plautia Papiria*: promette la cittadinanza alle popolazioni che entro sessanta giorni abbiano fatto atto di sottomissione. L'Italia peninsulare (Gallia Cisalpina esclusa) è organizzata in *municipia civium Romanorum* [v. n. 81].
- 88 a. C. Consolato di L. Cornelio Silla, che ha l'incarico della guerra contro Mitridate. Caio Mario, con l'aiuto del tribuno della plebe Sulpicio Rufo, ottiene la revoca della nomina di Silla, ma è poi costretto da Silla a fuggire in Africa [v. n. 81].
- 87 a. C. Partenza di Silla per la guerra mitridatica [v. n. 81].
- 86 a. C. Settimo consolato di Mario e secondo di Cinna. Morte di Mario (12 gennaio). Vittorie di Silla a Cheronea e a Orcomeno [v. n. 81].
- 85 a. C. Terzo consolato di Cinna. Pace di Dardano: fine della prima guerra mitridatica [cfr. n. 81].
- 84 a. C. Quarto consolato di Cinna; sua uccisione ad Ancona.
- 83 a. C. Ritorno di Silla in Italia e ripresa della guerra civile. Licinio Murena attacca di nuovo Mitridate (seconda guerra mitridatica).

- 82 a. C. Vittoria di Silla sui partigiani di Mario a Porta Collina. *Lex Valeria de Sulla dictatore legibus scribundis et rei publicae constituendae* [cfr. n. 113]. Dittatura restauratrice di Silla; proscrizioni degli antisillani, *leges Corneliae* [v. n. 81].
- 81 a. C. Fine della seconda guerra mitridatica. *Lex Cornelia de XX quaestoribus* [cfr. n. 110 e 296]. *Lex Cornelia repetundarum* e altre leggi in materia criminale [cfr. n. 137].
- 80 a. C. *Lex Remmia* [cfr. n. 137].
- 79 a. C. Silla si ritira a vita privata [cfr. n. 81]. Guerra contro i pirati in Cilicia.
- 78 a. C. Morte di Silla [cfr. n. 81]. SC. *de Asclepiade Clazomenio sociisque* [cfr. n. 297].
- 74 a. C. Alleanza di Mitridate con Tigrane re dell'Armenia; seconda guerra mitridatica [cfr. n. 82].
- 73 a. C. Sconfitta di Mitridate a Cizico. Rivolta di Spartaco, gladiatore di Tracia, a Capua [cfr. n. 82]. SC. *de Amphiarai Oropii agris* [cfr. n. 297].
- 71 a. C. Spartaco è vinto ed ucciso [cfr. n. 82].
- 70 a. C. *Lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*: primo consolato di Cneo Pompeo e M. Licinio Crasso. *Lex Aurelia iudiciaria* [cfr. n. 136]. Le orazioni di Cicerone contro il concussionario Verre [cfr. n. 285].
- 69 a. C. Lucullo sconfigge Tigrane, presso cui si era rifugiato Mitridate, ma è costretto a sospendere le operazioni (68 a. C.).
- 67 a. C. *Lex Cornelia de edictis praetorum* [cfr. n. 143]. La *lex Gabinia* affida a Pompeo il comando della guerra contro i pirati [v. n. 82].
- 66 a. C. La *lex Manilia* conferisce a Pompeo il comando della guerra mitridatica [v. n. 82]. *Caius Aquilius Gallus* pretore.
- 64 a. C. Il Ponto viene ordinato a provincia. Pompeo conquista la Siria [v. n. 82].
- 63 a. C. Morte di Mitridate. Consolato di Cicerone. *Lex Tullia de ambitu* [cfr. n. 137]. Congiura di Catilina [v. n. 82]. Conquista della Palestina. *Lex Atia de sacerdotiis* [cfr. n. 116]. Nascita di C. Ottavio (poi Augusto).
- 62 a. C. Sconfitta e morte di Catilina. Ritorno di Pompeo. La Siria diventa provincia romana [v. n. 82].
- 61 a. C. Pompeo celebra un trionfo *de orbe terrarum* [cfr. n. 82].
- 60 a. C. Primo patto di triumvirato tra Cesare, Pompeo e Crasso [v. n. 82].
- 59 a. C. Primo consolato di Cesare: *lex agraria*, *lex de actis Cr. Pompei*, *lex de publicanis*. *Lex Iulia repetundarum* [cfr. n. 137]. La *lex Vatinia* conferisce a Cesare il comando della Gallia Cisalpina per cinque anni [v. n. 82].
- 58 a. C. *Lex Clodia*: esilio di Cicerone ad opera di Clodio [cfr. n. 132]. Cesare sconfigge gli Elvezi ed i Germani di Ariovisto [cfr. n. 82].
- 57 a. C. Cesare sottomette i Belgi. *Lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone*: ritorno di Cicerone a Roma su suggestione di Milone [cfr. n. 132].

- 56 a. C. Convegno di Lucca per il rinnovo del patto di triumvirato per cinque anni [v. n. 82].
- 55 a. C. Secondo consolato di Pompeo e Crasso. Rinnovo a Cesare del comando della Gallia per altri cinque anni [v. n. 82]. Prima spedizione di Cesare contro i Britanni. *Lex Licinia (Crassi) de sodaliciis, lex Pompeia de parricidio* [cfr. n. 137].
- 54 a. C. Proconsolato in Siria di Crasso, che assume il comando della spedizione contro i Parti. Seconda spedizione di Cesare contro i Britanni.
- 53 a. C. Sconfitta e morte di Crasso a Carre [v. n. 82].
- 52 a. C. Pompeo *consul sine conlega* [cfr. n. 100]. Cesare vince Vercingetorige. Assedio e resa di Alesia. Uccisione di Clodio da parte di Milone. *Lex Pompeia de provinciis, lex Pompeia de iure magistratuum* [v. n. 82], *lex Pompeia de ambitu* [cfr. n. 137].
- 51 a. C. La Gallia diventa provincia romana [cfr. n. 191].
- 51-50 a. C. Tentativo senatorio di privare Cesare del comando delle Gallie [v. n. 82]. *Servius Sulpicius Rufus* console [v. n. 154].
- 49 a. C. Inizio del *bellum civile*. Cesare entra col suo esercito in Italia, passando il Rubicone. Pompeo lascia l'Italia. Prima campagna di Cesare in Spagna (battaglia di Ilerda). Capitolazione di *Massilia* (Marsiglia) [v. n. 82].
- 48 a. C. Cesare sbarca a sud di Valona. Battaglia di Farsalo. Pompeo viene ucciso mentre entra in Egitto [cfr. n. 82].
- 48-47 a. C. Cesare in Egitto. *Bellum Alexandrinum* [v. n. 82].
- 47 a. C. Vittoria di Cesare a Zela su Farnace re del Ponto.
- 47-46 a. C. Spedizione africana di Cesare, che doma la rivolta egiziana e assegna il regno a Cleopatra [v. n. 82].
- 46 a. C. Terzo consolato di Cesare, che sconfigge i pompeiani nella battaglia di Tapso. Suicidio di Catone minore (ad Utica) [v. n. 82].
- 46-45 a. C. Seconda campagna di Cesare in Spagna (battaglia di Munda) [v. n. 82].
- 45 a. C. Cesare *consul sine conlega*. Introduzione del calendario giuliano. *Lex Iulia municipalis* [cfr. n. 184].
- 44 a. C. A Cesare viene conferita la dittatura perpetua. *Lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis* [cfr. n. 296]. Uccisione di Cesare (Idi di marzo) [v. n. 83].
- 43 a. C. Antonio sconfitto nella battaglia di *Mutina* (Modena). La *lex Titia de triumviris* sancisce il triumvirato quinquennale *rei publicae constituendae causa* di Ottaviano, Antonio e Lepido. Proscrizioni; morte di Cicerone [v. n. 83].
- 42 a. C. Battaglia di Filippi: sconfitta e morte di Bruto e Cassio [v. n. 83]. La Gallia Cisalpina è unita all'Italia.
- 41-40 a. C. Antonio ad Alessandria [v. n. 83]. *Bellum Perusinum*.
- 40 a. C. *Foedus Brundisinum* fra Ottaviano ed Antonio. Divisione dell'*orbis Romanus* [v. n. 83]. *Lex Falcidia de legatis* [cfr. n. 183].
- 39 a. C. Patto di *Misenum* fra Ottaviano e Sesto Pompeo. *P. Alfenus Varus* console suffetto [v. n. 154].
- 38 a. C. Gli Ubii trasferiti da Agrippa sulla sinistra del Reno.

- Ottaviano sposa Livia, divorziata da Tiberio Claudio Nerone.
- 37 a. C. Patto di *Tarentum* fra Ottaviano e Antonio. Prolungamento del triumvirato per cinque anni.
- 36 a. C. Battaglia di Nauloco: Vipsanio Agrippa sconfigge Sesto Pompeo. Lepido viene deposto. Guerra di Antonio contro i Parti.
- 36-34 a. C. Campagna di Ottaviano nell'*Illiricum*.
- 32 a. C. Giuramento di fedeltà dell'Occidente ad Ottaviano (*coniuratio Italiae et provinciarum*) [v. n. 83].
- 31 a. C. Battaglia di Azio [v. n. 83].
- 30 a. C. Morte di Antonio e di Cleopatra. L'Egitto diventa provincia romana [v. n. 83].
- 29 a. C. Il senato decreta ad Ottaviano il titolo di *imperator a vita*.

336. *Il periodo classico della storia giuridica romana.* — Le date più importanti sono le seguenti.

- 27 a. C. Il 13 gennaio Ottaviano dichiara in senato di rinunciare a tutte le cariche straordinarie e viene proclamato *Augustus*, ottenendo un *imperium proconsulare* decennale sulle province non ancora pacificate [v. n. 83, 155, 156, 181].
- 27 a. C. ss. Principali giuristi dei tempi di Augusto: *Ateius Capito* e *Antistius Labeo* [cfr. n. 222].
- 27-25 a. C. Augusto in Spagna è vittorioso in una spedizione contro gli Asturi ed i Cantabri.
- 26 a. C. Augusto doma una ribellione nella Gallia Cisalpina.
- 25-24 a. C. Spedizione di Elio Gallo in *Arabia felix* (oggi: Aden).
- 23 a. C. In giugno, Augusto, rinunciando anche alla carica ordinaria di console, ottiene dai *concilia plebis* la *tribunicia potestas a vita* e dai *comitia centuriata* vasti poteri di comando superiore (*imperium maius*) non solo sulle province (cd. imperiali) a lui affidate, ma anche sulle province (cd. senatorie) affidate a governatori di scelta del senato. Dal rinnovo e dal consolidamento dei poteri superiori deriverà, forse solo dopo la morte di Augusto, il cd. *imperium proconsulare maius et infinitum* dei principi [v. n. 156, 181].
- 22 a. C. Augusto riceve la *cura annonae perpetua*.
- 20 a. C. Accordo tra Roma ed i Parti. Protettorato romano sull'Armenia [cfr. n. 156]. Augusto assume la *cura viarum*.
- 19 a. C. M. Vipsanio Agrippa completa l'opera di pacificazione in Spagna [cfr. n. 156].
- 18 a. C. Augusto riassume la *praefectura morum* (che aveva avuto nel 28) insieme con Agrippa, dando luogo ad un'imponente legislazione di riforme dei costumi. *Lex Iulia de adulteris coercendis* [cfr. n. 202]. *Lex Iulia de maritandis ordinibus* [cfr. n. 204]. *Lex Iulia sumptuaria*. *Lex Iulia de annona* [cfr. n. 156].
- 17 a. C. *Leges Iuliae iudicariae*, abolitive, in ordine ai procedimenti di cognizione, del sistema procedurale *per legis actiones* [v. n. 193, 202, 203]. Celebrazione

- dei *ludi saeculares*; *senatusconsulta de ludis saecularibus* [cfr. n. 301].
- 16 a. C. *Clades Lolliana* nella regione del Reno [v. n. 156].
- 15 a. C. Augusto incarica i figliastri Druso e Tiberio di sottoporre i Reti; vengono create le province della Rezia e del Norico.
- 16-13 a. C. Riorganizzazione della Gallia.
- 12 a. C. Augusto *pontifex maximus*. Tiberio conduce una guerra contro i Pannoni e Druso contro i Germani.
- 9 a. C. Tiberio sottomette i Pannoni: crea una nuova provincia, la Pannonia. Morte di Druso [cfr. n. 156].
- 8 a. C. Tiberio porta a termine la campagna del fratello, sconfiggendo i Germani [cfr. n. 156].
- 7-6 a. C. *Edicta Augusti ad Cyrenenses* [v. n. 302]. Tiberio esiliato a Rodi [cfr. n. 156].
- 6-5 a. C. Nascita di Cristo, posticipata di qualche anno nella cronologia tradizionale anche per un errore che risale a Dionigi il Piccolo [cfr. n. 332].
- 4 a. C. *SC. Calvisianum de pecuniis repetundis* [cfr. n. 202].
- 2 a. C. *Lex Fufia Caninia* [cfr. n. 204]. Augusto *pater patriae*.
- 2 d. C. Tiberio richiamato a Roma [cfr. n. 156].
- 4 Augusto adotta Tiberio [cfr. n. 156]. *Lex Aelia Sentia* [cfr. n. 204].
- 5 Vittoriosa campagna di Tiberio contro i Germani [cfr. n. 156]. Riforma delle elezioni magistratuali: *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum* [v. n. 156, 177, 300].
- 9 *Lex Papia Poppaea nuptialis, lex Iulia de senatu habendo* [v. n. 178]. Sconfitta di Varo nella selva di Teutoburgo [cfr. n. 156].
- 13 Tiberio associato ad Augusto con pari poteri [cfr. n. 156].
- 14 Morte di Augusto a Nola [cfr. n. 156]. Tiberio viene acclamato imperatore (14-37). Rivolta delle legioni romane di Germania, domata da Germanico: rivolta delle legioni romane di Pannonia, repressa da Druso, figlio di Tiberio [v. n. 157].
- 14 ss. Si formano le scuole giurisprudenziali contrapposte dei Sabiniani e dei Proculiani, le cui dispute dureranno per oltre un secolo [cfr. n. 222]. Principali sabiniani: *Masurius Sabinus, Cassius Longinus, Caelius Sabinus, Iavolenus Priscus, Aburnius Valens* [cfr. n. 223]. Principali proculiani: *Nerva* padre, *Proculus, Nerva* figlio, *Pegasus, Iuventius Celsus* padre, *Celsus* figlio, *Neratius Priscus* [cfr. n. 224]. Altri giuristi coevi: *Pedius, Plautius, Aristo* [cfr. n. 225].
- 14-16 Campagna di Germanico contro i Germani: egli batte Arminio, ma è richiamato a Roma prima di condurre a termine l'impresa [v. n. 157].
- 17-31 Il prefetto del pretorio Seiano esercita un'influenza fortissima sull'imperatore; cospira contro di lui, ma sarà condannato a morte dal senato [v. n. 157].
- 19 *Lex Iunia Norbana* [cfr. n. 204]. Morte di Germanico [cfr. n. 157]. *Lex de honoribus Germanico decernendis (Tabula Hebana)* [v. n. 177, 300].

- 23 Morte di Druso figlio di Tiberio [cfr. n. 157]. *Lex de honoribus Druso decernendis* (?) [cfr. n. 177].
- 27 Tiberio si ritira a Capri (?) [cfr. n. 157].
- 37 Morte di Tiberio a Miseno. Il senato designa imperatore Caio Cesare (Caligola: 37-41) [v. n. 157].
- 41 Cherea uccide Caligola. Claudio è designato dal senato imperatore (41-54) [v. n. 157].
- 42-43 Conquista della Britannia e della Mauritania [cfr. n. 157].
- 44 SC. *Hosidianum* [cfr. n. 301].
- 53-63 Guerra contro i Parti [cfr. n. 157].
- 54 Morte di Claudio. Nerone imperatore su designazione del senato (54-68) [v. n. 157].
- 55 Nerone ordina l'uccisione di Britannico (?).
- 56 SC. *Volusianum* [v. n. 202].
- 59 Nerone fa uccidere la madre Agrippina [v. n. 157].
- 59-60 Guerra contro i Britanni.
- 61 SC. *Neronianum de legatis* [v. n. 204].
- 62 Nerone ripudia e fa uccidere la moglie Ottavia [cfr. n. 157].
- 64 Incendio di Roma e prime persecuzioni di cristiani.
- 65 Congiura antineroniana di C. Calpurnio Pisone [cfr. n. 157].
- 66-70 Guerra contro gli Ebrei [v. n. 158]. La guerra è affidata a Vespasiano.
- 68 Morte di Nerone [cfr. n. 157]. Prima anarchia militare: Servio Sulpicio Galba, M. Salvio Otone, Aulo Vitellio [v. n. 158].
- 69 Le legioni di Oriente acclamano *princeps* Tito Flavio Vespasiano (69-79). *Lex de imperio Vespasiani* [v. n. 158, 300].
- 69-70 Vespasiano doma la rivolta gallica capeggiata da Giulio Civile [cfr. n. 158].
- 70 Tito espugna Gerusalemme [cfr. n. 158].
- 73-74 Vespasiano occupa i Campi Decumati sulla destra del Reno [cfr. n. 158].
- 77-78 Domiziano sostiene una guerra contro i Britanni: verranno sottomessi da Cn. Giulio Agricola [cfr. n. 158].
- 79 Morte di Vespasiano. Tito (Flavio) Vespasiano, assume il potere. L'eruzione del Vesuvio distrugge Ercolano, Pompei, Stabia [cfr. n. 158].
- 81 (Tito Flavio) Domiziano *princeps* (81-96) [cfr. n. 158].
- 83 *Leges municipiorum Imitani, Salpensani, Malacitani, Vilonensis* [cfr. n. 300]. Guerra contro i Catti.
- 85 Domiziano *ensor perpetuus*.
- 85-90 Guerra contro i Daci: Domiziano subisce parecchie sconfitte [cfr. n. 158].
- 88 *Ludi saeculares*.
- 89 Rivolta di Saturnino, che si fa acclamare imperatore a *Moguntiacum* [cfr. n. 158].
- 94 Seconda persecuzione dei cristiani.
- 96 M. Cocceio Nerva *princeps* (96-98) [v. n. 159].
- 97 *Lex agraria* per la distribuzione della terra occupatoria; altre riforme sociali.
- 98 Marco Ulpio Traiano *princeps* (98-117) [v. n. 159].

- 101-102 Prima campagna di Traiano contro i Daci [cfr. n. 159].
 105-107 Seconda campagna contro i Daci [cfr. n. 159].
 113-117 Campagna di Traiano contro i Parti [cfr. n. 159].
 115 Rivolta degli Ebrei [cfr. n. 159].
 116 L'Oriente in rivolta. La rivolta degli Ebrei si estende all'Egitto e a Cipro [cfr. n. 159].
 117 Morte di Traiano in Cilicia [cfr. n. 159]. T. Elio Adriano *princeps* (117-138) [v. n. 160]. Fiorisce durante il principato suo e del suo successore il giurista *Salvius Iulianus*, che supera le rivalità tra Sabiniani e Proculiani e pubblica 90 *libri digestorum* [cfr. n. 226]. Secondo una certa tradizione, Giuliano avrebbe anche proceduto, per incarico di Adriano, ad una «codificazione» dell'*edictum perpetuum* [cfr. n. 206]. Altri giuristi tra Adriano e Antonino Pio: *Africanus* e *Pomponius* [cfr. n. 227].
 120 Antonino console.
 122 Adriano visita la Britannia. Nuova rivolta in Africa [cfr. n. 160].
 130 Gerusalemme viene ricostruita col nome di colonia *Aelia Capitolina* [cfr. n. 160].
 132-135 Insurrezione giudaica in Palestina; sua repressione [cfr. n. 160].
 134 Gli Alani invadono la Partia.
 134-135 Antonino proconsole in Asia.
 138 (Tito Elio Adriano) Antonino Pio (*divus Pius*) adottato come coreggente. Morte di Adriano; Antonino Pio solo *princeps* (138-161) [cfr. n. 160]. Fiorisce sotto di lui il giurista *Gaius*, autore delle *institutiones* [cfr. n. 228, 304].
 161 Morte di Antonino Pio. Marco Aurelio imperatore. Anche a Lucio Vero il titolo di Augusto (*divi fratres*) [v. n. 161]. Giuristi dell'epoca (sino a Commodo): *Marcellus*, *Cervidius Scaevola*, *Papirius Iustus*, *Florentinus*, *Tarutienus Paternus* [cfr. n. 229].
 162 I Parti dichiarano guerra a Roma e invadono l'Armenia. Lucio Vero inviato in Oriente [v. n. 161].
 163 Lucio Vero scaccia dall'Armenia i Parti [cfr. n. 161].
 164 Disfatta dei Parti. Distrutte Seleucia e Ctesifonte.
 165 Pace tra Roma ed i Parti [cfr. n. 161].
 166 Successi in Media. Marco Aurelio e Lucio Vero celebrano insieme il trionfo [cfr. n. 161].
 167 Scoppia la guerra nella Pannonia superiore; invasa l'Italia settentrionale [cfr. n. 161].
 167-175 Prima guerra contro i Marcomanni [cfr. n. 161].
 168 Vittorie di Marco Aurelio e Lucio Vero sui Germani [cfr. n. 161].
 169 Muore Lucio Vero: Marco Aurelio solo *princeps* (169-180) [v. n. 161].
 169-176 Continua la guerra contro i Germani e i Sarmati [cfr. n. 161].
 171-173 Un'offensiva di Marco Aurelio per assicurare il confine del Danubio porta la pace: Quadi e Marcomanni sgombrano una striscia di terra a destra del fiume [cfr. n. 161].
 172 Rivolta in Egitto.

- 175 Rivolta di Avidio Cassio, governatore della Siria. Cassio ucciso [cfr. n. 161].
- 177 Vittoria romana in Mauretania. Commodo, già *Augustus*, ricopre il consolato.
- 178-180 Ulteriori sollevazioni lungo il Danubio [cfr. n. 161].
- 180 Morte di Marco Aurelio. Il figlio Aurelio Commodo è proclamato imperatore (180-192) [v. n. 161].
- 186 Pertinace soffoca la ribellione delle legioni in Britannia.
- 188 Vittoria romana sui Germani ribelli.
- 190 Caduta di Cleandro. Elvio Pertinace placa i disordini in Africa [cfr. n. 161].
- 192 Commodo viene ucciso [cfr. n. 161].
- 193 Pertinace, proclamato imperatore dai pretoriani, è assassinato dopo tre mesi. Viene creato imperatore Didio Giuliano, ucciso in séguito dai suoi stessi soldati. Le armate di Siria, Britannia e Illiria acclamano ciascuna un nuovo imperatore: rispettivamente, Pescennio Nigro, Clodio Albino, Settimio Severo [v. n. 162].
- 194 Settimio Severo sconfigge Pescennio Nigro ad Isso [cfr. n. 162].
- 197 Settimio Severo sconfigge in Gallia Clodio Albino [cfr. n. 162], rimanendo solo imperatore (193-211). Principali giuristi dell'età dei Severi (sino al 235): *Aemilius Papinianus* [cfr. n. 230], *Iulius Paulus* [cfr. n. 231], *Domitius Ulpianus* [cfr. n. 232], *Marcianus, Modestinus, Trifoninus* [cfr. n. 233].
- 197-202 Campagne e viaggi di Settimio Severo in Oriente; la Mesopotamia diviene provincia [cfr. n. 162].
- 208-211 Spedizione di Settimio Severo in Britannia, ove muore [cfr. n. 162].
- 211 I fratelli (M. Aurelio Severo Antonino) Caracalla e P. Settimio Antonino Geta *principes* [cfr. n. 162].
- 212 Caracalla uccide Geta e rimane unico *princeps*. *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda*: la cittadinanza romana viene concessa in blocco a tutti gli abitanti dell'impero, purché organizzati in comunità cittadine [v. n. 162, 163, 168, 184, 189, 190, 302].
- 213 Campagne di Caracalla contro i Germani e in Oriente [cfr. n. 162].
- 215-216 Guerra contro i Parti [cfr. n. 162].
- 217 Caracalla muore per una congiura. M. Opellio Macrino, autore dell'attentato, assume il principato. Sarà trucidato nel 218 dai suoi stessi soldati [cfr. n. 162].
- 218 Elagabalo (o Eliogabalo), nipote di Caracalla, *princeps* (218-222) [v. n. 162].
- 222 Alessandro Severo, cugino di Elagabalo, *princeps* (222-235) [v. n. 162].
- 224 Guerra contro i Parti [v. n. 162].
- 226-232 Spedizione contro Parti e Persiani [cfr. n. 162].
- 232 Invasione dei Marcomanni [cfr. n. 162].
- 235 Partito contro gli Alamanni, Alessandro Severo tenta di negoziare con loro, ma viene assassinato dai suoi

- soldati [v. n. 162]. Prende il suo posto Caio Giulio Vero Massimino il Trace, capo dei rivoltosi (235-238) [v. n. 164].
- 235-238 Attacco dei Persiani in Mesopotamia.
- 237 Massimino combatte contro i Germani.
- 238 Gordiano I, acclamato imperatore dal senato, si associa il figlio Gordiano II; entrambi sono trucidati dopo un mese. Pupieno e Balbino nominati *Augusti* dal senato. Massimino muore assediando Aquileia. Gordiano III *princeps* (238-244) [v. n. 164].
- 243 Campagna vittoriosa contro i Persiani che minacciano Antiochia [cfr. n. 164].
- 244 Filippo («Arabo»), uccisore di Gordiano III, al potere (244-249) [v. n. 164].
- 248 Celebrazione del millennio di Roma. Invasione di Goti e di Vandali respinta dalle truppe al comando di un illirico, Decio, che viene acclamato imperatore dai soldati [cfr. n. 164].
- 249 Filippo è vinto ed ucciso da Decio nella battaglia di Verona [cfr. n. 164]; Decio imperatore (249-251). Persecuzioni dei cristiani [v. n. 163, 164].
- 250-251 Guerra contro i Goti [cfr. n. 164].
- 251 Treboniano Gallo è proclamato imperatore dall'armata del Danubio, dopo che Decio è stato ucciso mentre combatteva contro i Goti invasori. Sarà a sua volta ucciso da Emiliano [v. n. 164].
- 253 Emiliano al potere. Dopo quattro mesi muore assassinato dai suoi soldati. Governo di Valeriano col figlio Gallieno (253-260); egli tiene per sé l'Oriente e affida a Gallieno l'Occidente [v. n. 164].
- 255-260 Continui disturbi alle frontiere (Franchi, Goti, Sciti, Persiani) [v. n. 164].
- 258 Postumo crea un impero in Gallia [v. n. 164].
- 259-260 L'imperatore Valeriano è fatto prigioniero dai Persiani [cfr. n. 164].
- 261 Gallieno imperatore unico (261-268); reprime le ribellioni di Macriano e Ballista; riconosce Settimio Odenato come re di Palmira [cfr. n. 164].
- 267 A Odenato succede a Palmira la vedova Zenobia [cfr. n. 164].
- 268 I Goti saccheggiano e distruggono Atene, Corinto e Sparta. Assassinio di Gallieno. Claudio II *princeps* (268-270). Vittorie contro gli Alamanni (268) e i Goti a Naisso (269) [cfr. n. 164, 165].
- 270 Aureliano *princeps* (270-275) [v. n. 165].
- 271 Aureliano batte gli Alamanni presso Pavia [cfr. n. 165].
- 273 Aureliano distrugge il regno di Palmira [cfr. n. 165].
- 274 Adozione del titolo «*Dominus et Deus*» e introduzione del culto del Sole di Emesa (*Sol invictus*) insieme al culto dell'imperatore come religione di stato [cfr. n. 165].
- 275 Tacito, ultimo imperatore designato dal senato (275-276) [cfr. n. 165].
- 276 Floriano imperatore [cfr. n. 165]. Probo uccide Floriano e assume il principato (276-282) [cfr. n. 165].
- 276-278 Probo riporta grandi vittorie sui Germani [cfr. n. 165].

- 278-279 Probo sconfigge i Vandali [cfr. n. 165].
 282 Uccisione di Probo da parte dei suoi soldati. Caro, proclamato imperatore dai soldati, morrà durante una spedizione in Mesopotamia (283) [cfr. n. 165].
- 283-284 Numeriano e Carino: il primo assassinato da Apro, il secondo sconfitto da Diocleziano in Mesia nel 284 [cfr. n. 165].

337. *Il periodo postclassico della storia giuridica romana.* — Le date più importanti sono le seguenti.

- 285-305 Diocleziano imperatore [cfr. n. 165]. Nuova costituzione dell'impero: tetrarchia (due Augusti e due Cesari) [v. n. 235].
- 292 (?) Viene compilato da un giurista privato di Oriente (Nicomedia?) un *Codex Gregorianus*, contenente particolarmente *rescripta* da Adriano a Diocleziano [v. n. 262].
- 293 Costanzo Cloro e Galerio nominati *Caesares* [cfr. n. 235].
- 295 (?) In Oriente viene pubblicata un'altra raccolta privata, il *Codex Hermogenianus*, comprendente un gruppo di *rescritti* diocleziane del 294-295 [v. n. 262].
- 296-298 Guerra contro i Persiani [cfr. n. 235].
- 297 Suddivisione dell'impero in province, raggruppate in 12 circoscrizioni amministrative (diocesi), a loro volta riunite in quattro prefetture [v. n. 235].
- 300 (?) *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* [v. n. 269]. *Pauli Sententiae, Tituli ex corpore Ulpiani* ed altre elaborazioni occidentali di *iura* e *leges* [v. n. 266].
- 301 Calmiere contro il rincaro dei prezzi (*edictum de pretiis rerum venalium*) [v. n. 235].
- 303 Editto di persecuzione contro i cristiani [v. n. 235].
- 305 Diocleziano celebra in Roma i suoi vicennali.
- 305 Abdicazione di Diocleziano e di Massimiano [v. n. 235].
- 305-306 Galerio e Costanzo *Augusti* [v. n. 235].
- 306 Morte dell'Augusto Costanzo; suo figlio Costantino è proclamato imperatore [v. n. 235].
- 306-307 Galerio e Severo [cfr. n. 235].
- 307-323 Galerio, Licinio, Massenzio, Massimiano, Costantino, Massimino (in periodi vari) [v. n. 235].
- 308 Congresso imperiale a Carnunto: nomina di Licinio ad Augusto dell'Occidente; Diocleziano rinuncia alla dignità imperiale [v. n. 235].
- 310 Massimiano è sconfitto da Costantino a Marsiglia [cfr. n. 235].
- 311 Editto galeriano di tolleranza. Morte di Galerio [cfr. n. 235].
- 312 Costantino vince il rivale Massenzio al Ponte Milvio [v. n. 235].
- 313 Editto di Milano sulla libertà di culto [v. n. 236]. Sconfitta e morte di Massimino Daia presso Adrianopoli [cfr. n. 235].
- 314-323 Guerra civile tra Costantino e Licinio [cfr. n. 236].
- 315 Licinio è costretto a cedere a Costantino la maggior parte delle province danubiane [cfr. n. 236].

- 323-324 Licinio è sconfitto e ucciso [cfr. n. 236].
 324-337 Costantino I unico *Augustus* [v. n. 236].
 325 Concilio ecumenico di Nicea. Condanna dell'arianesimo [v. n. 236].
- 326-330 Fondazione di Costantinopoli (*Roma nova*).
 332 Vittoria di Costantino sui Goti [cfr. n. 236].
 337 Battesimo e morte di Costantino [v. n. 236]; nuova divisione dell'impero [v. n. 237].
- 337-340 Costantino II, Costante e Costanzo [v. n. 237].
 340 Costantino II cade ad Aquilea, combattendo contro Costante I [cfr. n. 237].
- 340-350 Costanzo e Costante si ripartiscono l'impero [cfr. n. 237].
 342 Costanzo e Costante abrogano il procedimento *per formulas* [v. n. 258].
- 350 Morte di Costante I. Usurpazione di Magnenzio [cfr. n. 237].
- 350-361 Costanzo imperatore.
 351 Costanzo sconfigge Magnenzio a Mursa [cfr. n. 237].
 353 Suicidio di Magnenzio [cfr. n. 237].
 355 Flavio Claudio Giuliano inviato come Cesare in Gallia [cfr. n. 237].
- 357 La statua della Vittoria è tolta dal senato. Vittoria di Giuliano sugli Alamanni presso *Argentoratum* (Strasburgo).
- 359 Sinodo di Rimini.
 360 Giuliano viene proclamato imperatore a *Lutetia Parisiorum* (Parigi) [v. n. 237].
- 361 Costanzo muore in Cilicia.
 363 Giuliano («Apostata») muore nel corso della campagna contro i Parti [cfr. n. 237].
- 363-364 Gioviano *Augustus* [cfr. n. 237].
 364 Valentiniano I in Occidente (fino al 375) e il fratello Valente in Oriente (fino al 378) [v. n. 237].
- 367-369 Guerra visigotica di Valente [cfr. n. 237].
 375 I Visigoti chiedono di essere accolti nell'Impero. A Valentiniano I succedono i figli Graziano (già associato dal 367) e Valentiniano II (in Occidente) [cfr. n. 237].
- 378 Battaglia di Adrianopoli contro gli Unni e morte di Valente [cfr. n. 237].
- 379 Teodosio I imperatore con Valentiniano II e Graziano [cfr. n. 238].
- 380 L'editto di Tessalonica proibisce l'arianesimo in Oriente e accoglie la dottrina di Atanasio [cfr. n. 237].
- 381 Secondo concilio ecumenico a Costantinopoli.
 382 Nuovo patto di stanziamento e di pacificazione con i Visigoti [cfr. n. 237].
- 383 Morte di Graziano [cfr. n. 237].
 384 Trattato di pace e di amicizia tra Teodosio I e Sapore III; spartizione dell'Armenia.
- 388 Vittoria di Teodosio I su Massimo presso Aquilea [cfr. n. 237].
- 391 Il cristianesimo diventa religione di stato (proibizione di tutti i culti pagani) [cfr. n. 237].
- 392 Morte di Valentiniano II ad opera dell'usurpatore Eugenio, contro cui Teodosio I prende le armi [cfr. n. 237].

- 394 Battaglia di Frigido. Sconfitta e morte di Eugenio, imperatore di Occidente (392-394), che aveva restaurato il culto pagano [cfr. n. 237].
- 395 Morte di Teodosio I. Definitiva divisione dell'impero in Occidente (Onorio) ed Oriente (Arcadio) [cfr. n. 237].

*Occidente**Oriente*

- | | |
|---|--|
| <p>395-423 Onorio [v. n. 238].</p> <p>401 Alarico conquista Aquileia.</p> <p>402 Stilicone sconfigge Alarico a Pollenza.</p> <p>406 Vandali, Alani, Svevi e Burgundi oltrepassano il Reno.</p> <p>408 Caduta e morte di Stilicone [cfr. n. 238].</p> <p>410 Saccheggio di Roma ad opera dei Visigoti di Alarico [cfr. n. 238]; questi muore presso Cosenza.</p> <p>413 I Burgundi si stanziano sulla riva sinistra del Reno (presso Magonza) [cfr. n. 238].</p> <p>418 I Visigoti si stanziano in Aquitania, fra Tolosa e l'oceano [cfr. n. 238].</p> <p>423-425 Giovanni [cfr. n. 238].</p> <p>425-455 Valentiniano III (con Galla Placidia) [cfr. n. 238].</p> <p>426 Legge delle citazioni [v. n. 225].</p> <p>429 I Vandali, già stanziati nella Spagna meridionale, occupano la provincia d'Africa e la Numidia [cfr. n. 238].</p> <p>433 Gli Unni si stanziano in Pannonia [cfr. n. 238].</p> | <p>395-408 Arcadio (sottoposto all'influenza di Eutropio, poi di Eudossia, poi di Antemio) [cfr. n. 239].</p> <p>408-450 Teodosio II (sottoposto all'influenza della sorella maggiore Pulcheria, poi di Eudossia, poi di Crisafio) [v. n. 239].</p> <p>429 Una costituzione di Teodosio riconosce validità ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, e nomina una commissione che ha il compito precipuo di raccogliere tutte le <i>leges generales</i> da Costantino I in poi [v. n. 263].</p> <p>431 Terzo concilio ecumenico a Efeso: si condanna la dottrina di Nestorio e si accetta quella di Cirillo di Alessandria.</p> <p>435 Seconda costituzione preparatoria del <i>Codex Theodosianus</i> [v. n. 263].</p> |
|---|--|

- 438 *Codex Theodosianus*: sua pubblicazione in Oriente e comunicazione al *praefectus praetorio* d'Italia [v. n. 263].
- 439 Entrata in vigore del *Codex Theodosianus* [v. n. 263].
- 443 Primo trattato di pace tra l'impero d'Oriente ed Attila, re degli Unni.
- 447 Gli Unni alle Termopili; seconda pace tra l'impero di Oriente e Attila.
- 450-457 Marciano [cfr. n. 239].
- 451 Il quarto concilio ecumenico, a Calcedonia, condanna la dottrina monofisita e accetta quella agostiniana (ortodossa) detta della duplice natura [cfr. n. 239].
- 451-452 Gli Unni di Attila invadono la Gallia, dove vengono sconfitti da Ezio ai Campi Catalaunici, e passano quindi in Italia [cfr. n. 238].
- 452 Papa Leone Magno salva Roma dalla minaccia degli Unni di Attila, che si ritirano dall'Italia [cfr. n. 238].
- 453 Morte di Attila [cfr. n. 238].
- 455-456 Avito. I Vandali saccheggiano Roma.
- 457-461 Maioriano [cfr. n. 238].
- 461-465 Libio Severo [cfr. n. 238].
- 466-485 Eurico getta le basi del dominio visigotico in Spagna.
- 467-472 Antemio [cfr. n. 238].
- 472 Olibrio [cfr. n. 238].
- 473-474 Glicerio [cfr. n. 238].
- 474-475 Giulio Nepote [cfr. n. 238].
- 475 (?) Eurico, re dei Visigoti, pubblica il suo *edictum* (*Codex Eurici*) [v. n. 265].
- 475-476 Romolo Augustolo. Odoacre dà inizio in Occidente ai regni romano-barbarici [cfr. n. 238].
- 480-516 Regno dei Burgundi.
- 493-526 Teodorico, re degli Ostrogoti (riconosciuto re d'Italia da Anastasio nel 497) [cfr. n. 238].
- 500 (?) *Edictum Theodorici regis*. Intorno allo stesso anno pare sia stata compilata la *Lex Romana Burgundionum*, per ordine di Gundobado, re dei Burgundi [cfr. n. 265].
- 457-474 Leone I [cfr. n. 239].
- 474 Leone II e Zenone *Augusti*. Morte di Leone.
- 474-491 Zenone Isaurico (Tarassicondissa) (475-6: usurpazione di Flavio Basilisco) [cfr. n. 239].
- 491-518 Anastasio [cfr. n. 239].

506

Lex Romana Wisigothorum
(*Breviarium Alaricianum*) [v.
n. 265].

- 518-527 Giustino I: conferma dell'ortodossia, sostenuta dal partito degli Azzurri contro quello dei Verdi (monofisiti) [cfr. n. 239].
- 527-565 Giustiniano I (correggente Teodora) [v. n. 240].
- 528 Costituzione *Haec quae necessario*: Giustiniano dispone la compilazione di un *Codex Iustinianus* [v. n. 272].
- 529 Prima ed. del *Codex Iustinianus*, pubblicato con la costituz. *Summa rei publicae* (7 aprile). Chiusura della Scuola di Atene [v. n. 272].
- 530 *Quinquaginta decisiones*. Costituz. *Deo auctore*: Giustiniano incarica Triboniano di scegliersi dei collaboratori e di procedere alla compilazione dei *Digesta* [v. n. 273].
- 530-533 Compilazione dei *Digesta seu Pandectae* [v. n. 274, 275].
- 532 «Pace eterna» con i Persiani. Rivolta di *Nika* a Costantinopoli [cfr. n. 240].
- 533 Pubblicazione dei *Digesta seu Pandectae* con la costituzione *Tanta-Δέδωκεν* [v. n. 274].
- 533 Costituz. *Imperatoriam maiestatem*: pubblicazione delle *Institutiones Iustiniani Augusti* [v. n. 276].
- 533-540 Guerra ai Vandali di Gelimer in Africa: occupazione di Cartagine [cfr. n. 240].
- 534 Costituz. *Cordi: Codex repetitae praelectionis* [v. n. 277]. Belisario distrugge il regno dei Vandali.
- 535-553 Guerra gotica, condotta prima da Belisario e poi da Narsete, per la riconquista d'Italia agli Ostrogoti (Teodato, poi Vitige, poi Totila, poi Teia). L'Italia è proclamata provincia dell'Impero di Oriente con esarca Narsete [cfr. n. 240].
- 554 Conquista della Spagna meridionale e orientale ai Visigoti. *Sanctio pragmatica pro*

- petitione papae Vigilii*: estensione all'Italia della legislazione giustiniana. Quinto concilio ecumenico a Costantinopoli [cfr. n. 240].
- 555 (?) *Epitome Iuliani* [cfr. n. 278].
- 561 Pace di cinquanta anni con i Persiani [cfr. n. 240].
- 565 Morte di Giustiniano [cfr. n. 240].
- 568 Dai Bizantini l'Italia passa ai Longobardi di Alboino [cfr. n. 241].

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NOTA. — I riferimenti sono relativi ai «numeri» in cui si articola la trattazione [n. 1-14 = § 1; n. 15-72 = cap. I, §§ 2-11; n. 73-154 = cap. II, §§ 12-24; n. 155-233 = cap. III, §§ 25-35; n. 234-279 = cap. IV, §§ 36-40; n. 280-337 = cap. V, §§ 41-45].

- Abdicatio dei magistrati 105
 — del rex 39
 abigeatus 211
 abortio 211
 abrogatio dei magistrati 105
 — legum 133
 absolutio 144, 212
 Aburnio Valente 222 s.
 abuso di opere pubbliche 211
 accensus 94, 115
 acceptilatio 131
 acceptio iudicii 144
 accessorium sequitur principale 130
 accordo dell'Ebros 77
 Accursio 11, 280
 accusa falsa: 137, 202, 211, 257
 accusatio (criminis) 134, 136, 210, 257
 accusator 134
 Acerrae 111
 Achaia 191, 247
 Achei 78
 Acilio Glabrione, Manlio 136
 acta fratrum Arvalium 294
 — iudicii 212
 — senatus 178
 actio 63, 71
 — aquae pluviae arcendae 69
 — conducti 141
 — damni infecti 69
 — de dote 239
 — depositi 146
 — doli 147
 — empti 141
 — exercitoria 147
 — ex interdicto 146
 — ex stipulatu 131
 — familiae erciscundae 69
 — in rem per sponsonem 142
 — institoria 147
 — iudicati 203
 — legis Aquiliae 146
 — locati 141
 — mandati 141
 — pro socio 141
 — Publiciana 146 s.
 — quod iussu 147
 — quod metus causa 147
 — rei uxoriae 147
 — venditi 141
 — vi bonorum raptorum 147
 actiones adiecticiae qualitatis 147
 — ficticiae 147
 — poenales 131
 — populares 136
 — reipersecutoriae 131
 — utiles 146
 — vindictam spirantes 131
 Actium 191
 actus 69
 adaeratio 248
 ad bestias 204, 210 s.
 addictio 71
 ademptio bonorum 210 s.
 — civitatis 86, 210
 — equi publici 112
 adesione 130
 adfectatio regni 103
 adgnatae 62
 adgnati 48, 62
 adgnatus proximus 69, 129
 adiudicatio 144 s.
 — servitutis 130
 — usufructus 130
 adiutores 183, 249
 adlectio gentium 33
 — in patricios 169, 179
 — inter cives 186
 adluvio 130
 admissa 257
 admissio libera 170
 adnotationes 254
 adoptio 186, 259
 adscripticii 246
 Adriano 159, 160
 adrogatio 33, 62, 93, 129
 — ex indulgentia principis 259
 adssessores 151, 215
 adsidui 88
 adulescentes 138
 adulterium 202, 257
 adventores 186
 advocati 136, 138, 149, 212, 215, 256,
 258
 aedificia 204
 aediles 22, 34, 172, 186
 — (cassa degli) 90
 — curules 11, 23, 74, 108, 205
 — plebis 19, 44, 74, 96, 108
 aedilitas 108, 180
 Aegyptus 190 s.
 Aelius Gallus, C. 154
 — Marcianus 233
 — Paetus, Sex. 152
 — Tubero, Q. 154

- Aemilia (reg.) 173
 — (prov.) 247
 — (tribú) 28, 88
 Aemilius Papinianus 230
 aequitas 11, 214
 aerarii 87
 aerarii dispensatio 102
 aerarium 208
 — militare 175
 — populi Romani 90, 102, 175, 178
 — sanctius 90
 — Saturni: v. aer. pop. Romani
 aes equestre 90
 — hordearium 90
 — rude 62, 75
 Africa 78, 247
 Africa et Numidia 191
 Africano 227
 Agennio Urbico 288
 ager Campanus 90
 — colonicus 90
 — compascuus 18, 19, 62, 90
 — in trientabulis fruendus datus 90
 — occupatorius 22, 79, 90, 190
 — privatus ex iure Quiritium 117
 — privatus vectigalisque 117, 120, 147, 190
 — provincialis 190
 — publicus 79, 90, 190
 — quaestorius 90
 — scripturarius 113
 — stipendiarius 190
 — tributarius 190
 — viciis vicinis datus 90
 agere 150, 215
 — per concepta verba 142
 — — formulas 143
 Agostino 290
 agri deserti 250
 Agricola, Cneo Giulio 158
 Agrigento 76
 Agrippa 156
 Agrippina maggiore 157
 — minore 157
 Alamanni 235, 238
 Alarico 238
 Alarico II 265
 Albalonga 18
 Alboino 241
 album iudicum 136, 203
 — praetoris 143, 206
 Alciato, Andrea 11
 Alessandria 191
 — (scuola di) 256
 Alessandro Severo 162
 Aletto 235
 Alfenus Varus, P. 154, 218
 Algido 21
 alimenta 159, 160 s., 175
 — tra i congiunti 213
 allegationes 258
 Allia 21
 Alpes 191
 — Atractianae: v. Alpes Poeninae
 — Cottiae 191, 247
 — Graiae: v. Alpes Poeninae
 — Maritimae 191
 — Poeninae 191
 Alta Semita 172
 alterazione di opere pubbliche 211
 altercatio 136
 Amalasunta 240
 ambitio 105
 ambitus 105
 — (crimen) 137, 202, 211
 Amblico 256
 Ambrogio 290
 amici 25
 — et hospites 25
 — principis 183
 — — primae admissionis 183
 — — secundae admissionis 183
 amicitia 119
 Amilcare Barca 76
 Ammiano Marcellino 287
 amministrazione pubblica 3
 ampliatio 136
 analisi comparative 314
 — esegetiche 310-315
 — linguistiche 311
 — stilistiche 312
 — storico-giuridiche 315
 — strutturali 313
 anarchia militare (prima) 158
 — — (seconda) 162
 — — (terza) 164
 Anastasio 238 s.
 — II 241
 Anatolio 256, 274, 276
 Anco Marzio 18
 Ancyra 191
 angariae 175
 Aniensis (tribú) 88
 animadversio censoria 112

- animalia quae collo dorsove domantur 62
 animismo 54
 animus 259 s.
 annales maximi 153, 286, 294
 annalistica 286
 Annibale Barca 77
 Annibaliano 236 s.
 anniculi filii causae probatio 167
 anno consolare 105
 — giuliano 332
 — numano 332
 — romuleo 332
 annona 250
 annonae crimen 211
 — cura 108, 113, 172, 188
 anquisitio 134
 ante Christum natum 332
 Anternio 238
 Antiano, Furio 233
 anticipazioni storiche 292
 Antiochia 191
 — (scuola di) 256
 Antioco III 78
 Antistius Labeo, M. 222
 Antonini (dinastia degli) 161
 Antonino Pio 160 s., 173
 Antonino Primo 158
 Antonio: v. Marco Antonio
 anulus aureus 170
 Anzio 21
 Apokrimata Severi 302
 apparitores 115
 appellatio 210, 212, 258
 appendix (massa) 275
 Appia (via) 75
 Appiano 287
 Appio Claudio, decemviro 22, 66
 — — Pulcro 80
 — — , il Cieco 75, 88, 94, 127, 152
 Apulia et Calabria 173, 247
 aquaeductus 69
 aqua et igni interdictio 32
 Aquila, Giulio 233
 Aquilius Gallus, C. 154
 Aquincum 191
 Aquitania 191
 Arabia 191
 Arausio 191
 Arcadio Carisio 220, 233
 —, Flavio 237, 239
 arca municipalis 188
 — provincialis 190
 archeologia 281
 archivio dei Sulpicii 303
 Ardea 21
 Arelate 191
 ariani (da Ario) 236
 Aricia 21, 118
 Arii 16
 Ariovisto 82
 aristocrazia del danaro 79
 Aristodemo 21
 Aristone, Tizio 225
 Armenopulo: v. Costantino A.
 Arminio 156
 Arnlensis (tribù) 28, 88
 Arnobio 290
 Arpani 75
 arthae sponsaliciae 259
 Arriano 225
 Arrius Menander 233
 Artaserse 164
 arti magiche 257
 Arulenus Caelius Sabinus, Cn. 223
 as libralis 75, 94
 — sextantarius 94
 — trientalis 94
 — uncialis 94
 Ascoli 76
 Asconio Pediano 288
 Asdrubale 77
 Asia 78, 191
 Asiana 247
 assemblee popolari 92 ss.
 — — : v. comitia, concilia
 assis distributio 227
 Assyria: v. Mesopotamia et Assyria
 Asturia et Callectia 191
 atanasiani 236
 Ateio Capitone, C. 216, 219, 222 s.
 Atella 111
 Atenaide 239
 Ateniesi 78
 Atilicino 225
 Attalo I 78
 — III 78
 atti giuridici 7
 — — di autonomia 7
 — — illeciti 7
 — — leciti 7
 Attila 238
 Attilio Regolo 76
 attività amministrativa 3

- legislativa 3
- sanzionatoria 3
- auctoritas patrum 38, 44, 74, 89, 101
- principis 209
- tutoris 129
- auditores 151, 216 s., 219
- Servii 154
- Aufidio Chio 225
- Aufidius Namusa, P. 154
- auguraculum 33
- augures 19, 33, 46, 94, 116
- auguria 44, 46, 116
- Augusta Treverorum 191
- Vindelicorum 191
- augustales 185 s.
- Augusti 235
- Augusto (C. Ottavio od Ottaviano) 80, 83, 113, 156, 181, 200
- Augustodunum (scuola di) 256
- Augustus (cognomen) 181
- Aulo Gellio 288
- Aulus Cascellius 154
- Ofilius 154
- Verginius 153
- Aureliano 165
- Aurelio Cotta, C. 95
- Aureolo 164
- aurum oblativum 250
- tironicum 235
- auspicia 33, 39, 41, 46, 92, 100, 104, 116
- ad patres redeunt 39
- de coelo 104
- ex avibus 104
- ex diris 104
- ex quadrupedibus 104
- ex tripudiis 104
- pullaria 104
- urbana 28, 88
- Authenticum 278
- autocrazia 3, 174
- autoctonismo (teoria dell') 16
- autonomia familiare 62, 86, 129
- Aventinus 19, 172
- Avidio Cassio 161
- Avito 238
- avulsio 130
- Azio (battaglia di) 83
- azione giuridica 6
- processuale: v. actio, actiones
- Azone 11
- Bacchanalia 301
- Balbino 164
- Baldo degli Ubaldi 11
- Ballista 164
- barbari 119, 161, 163, 166 ss., 243
- Bar Kochba 160
- Bartolo da Sassoferrato 11
- Basilica 13, 279
- Basilide 272
- Basilio il Macedone 241, 279
- Belgica 191
- Belisario 240
- bellum iustum 41
- piraticum 82
- servile 82
- beneficium inventarii 259
- Benevento 76
- Berito 191
- (scuola di) 256
- bibliografia romanistica 317-331
- binione 162
- Bisanzio 191, 236, 241; v. Costantinopoli
- Bitinia: v. Pontus et Bitinia
- Bluhme 11
- Boi 77
- bona fides 130, 139
- bona caduca 175, 204, 208
- damnatorum 175
- vacantia 175, 204, 208
- vi rapta: v. rapina
- bonorum distractio 147, 203
- emptor 147, 203
- possessio 146
- — contra tabulas 147
- — cum re 146
- — secundum tabulas 147
- — sine re 146
- — sine tabulis 147
- venditio 203
- bonum et aequum 214
- Brenno 21
- Breviarium Alaricianum 265
- Brigetio 191
- Brindisi 82
- Britannia 158, 191, 235, 247
- inferior 191
- superior 191
- Britannico 157
- Bruns 11
- Bruto, M. Giunio (primo console) 19 s.
- — — (cesaricida) 83

- — — (giurista) 153
 Bruttium et Lucania 173
 Bulgaro 11
 Burdigala 191
 Burgundi 238, 265
 Burro, Afranio 157
- calendario romano 332
 Caduca: v. bona caduca
 Caecilius Africanus, S. 227
 caelibes 204
 Caelimontium 172
 Caerites 118
 Caesar (titolo onorifico) 181
 Caesar Augustus aureus 156
 Caesarea 191
 — (scuola di) 256
 Caesares 235
 Calabria: v. Apulia et Calabria
 Calatia 111
 Calcedonia (concilio di) 239
 calceus senatorius 170
 calendario romano 332
 Caligola 157
 Callectia: v. Asturia et Callectia
 Callistrato 218, 220 s., 233
 Calpurnio Pisone, C. 137, 286
 — — Frugi, 286
 calumnia 137, 202, 211, 257
 Calvisio Sabatino 202
 Camilia (tribù) 28, 88
 Campania 75, 173, 247
 Campano 225
 Campi decumati 158
 campus Martius 94, 97
 — salinarum 17
 candidati 105
 — Caesaris 178
 cannabae 186
 Canne (battaglia di) 77
 capita: v. liberi
 capitatio plebeia 250
 — terrena, humana et animal. 250
 capite censi 94
 capitis deminutio maxima 86
 — — media 86
 — — minima 86
 Capito, C. Ateius 216, 219, 222 s.
 Capitolium 28
 Cappadocia 191
 Capua 21
 caput tralaticium de impunitate 133
- «si ius non esset» 133
 — «si quid sacri sancti» 133
 Caracalla 162
 Carausio 235
 Carino 165, 235
 carnifex 115
 Carnuntum 191, 235
 Caro 165
 Carpi 235
 carriera senatoria 170
 carta costituzionale 5
 Cartagine 16, 21, 74-78, 191, 240
 Carthago nova 77
 Cartilio 225
 Cascellio, Aulo 154
 Casilinum 111
 castra principis 249
 Cassiani: v. Sabiniani
 Cassio, Avidio 161
 —, Dione 287
 — Emina 153
 — Longino 83, 216, 218, 222 s., 225
 — Sabino 218
 castella 186
 castrazione 257
 — di schiavi 211
 Catilina, L. Sergio 82
 Catone Liciniano 152
 — M. Porcio 152, 286, 288
 — Uticense 82
 causae liberales 204, 213
 — cognitio 146
 caudidici 212
 cautio damni infecti 147
 — de operis novi nunciacione 147
 — Muciana 150
 cautiones praetoriae 146
 cavere 150, 215
 Cecilio Metello Nepote, Q. 132
 — Giocondo, L. 303
 — Q. Metello 81
 Ceionio Commodo, L. 160
 Celio Antipatro 286
 Celso, Giuvenzio (figlio) 219, 224
 — — (padre) 224
 Celti 21, 77
 Celtiberi 78
 Cemenelium 191
 censimento 35 s.
 censo equestre 170
 — senatorio 170, 178
 censum agere 112

- censura 45, 74 s., 98, 112, 180
 census 35, 36
 — equestris 170
 — senatorius 170, 178
 centesima rerum venalium 175
 centumvitalia iudicia 111
 centumviri 111, 213
 centuria dei capite censi 87
 — praerogativa 95
 centuriae 35, 94
 centuriones 36, 41
 Cepione 156
 cerae 283, 303
 Cere 21
 Cerere 19, 51
 Cermalus 18
 certus ordo magistratuum 105
 Cervidius Scaevola, Q. (?) 229
 Cesare: v. Giulio Cesare
 —, L. e G. (nipoti di Augusto) 156
 Cesarione 82
 cessio bonorum 203
 chartae 283
 Cherea 157
 Cheruschi 156
 Chiesa cristiana 246
 chrysargyron 250
 Cicerone, M. Tullio 82 s., 285
 —, Q. Tullio 285
 Cimbri 81
 Cincio Alimento, M. 138, 286
 cingulum 248
 Cinna 81
 Cino da Pistoia 11
 Cinocefale 78
 cippus antiquissimus 293
 circoncisione 257
 circumcelliones 245
 circumscriptio adolescentium 138
 Circus Flaminius (reg.) 172
 — Maximus (reg.) 172
 Cirene 191
 Cirillo, il Vecchio 256
 Cispius 18
 cistae 92
 cittadinanza 3
 — doppia 168
 cittadini 3
 cives 24-26, 186
 — imminuto iure 169
 — optimo iure 73, 169 s., 178
 — Romani 73, 86, 129, 139, 243
 Civile, Giulio 158
 civiltà villanoviana 16, 156
 civitas 15, 24, 30, 73, 84, 166
 — etrusco-latina 19, 51
 — latino-sabina 18, 50
 — Quiritaria 10, 20, 24 ss., 28 s., 49
 ss., 58
 — — (politica esterna) 21
 — — (politica interna) 22
 civitates foederatae 120 s., 189
 — Italicae 88, 121
 — Latinae 121
 — liberae 121, 189
 — liberae et immunes 120 s.
 civitatis donatio 87, 121, 167
 clades Lolliana 156
 clarigatio 41
 classices 36
 classicismo di Giustiniano 271
 classis 19, 35, 94
 Clastidium 77
 Claudia (gens) 157
 — (tribù) 28, 88
 Claudii 157
 Claudio, il Gotico 164
 — imperatore 157
 —: v. Appio Claudio
 Claudius Saturninus 227
 — Tryphoninus 233
 clausula stipulationis 260
 Cleandro, M. Aurelio 161
 Cleopatra 82 s.
 clientelae 79
 clientes 17, 25, 27, 32, 48, 61
 cloacaria 90
 Clodio Albino 162
 — Pulcro, P. 82, 132
 Clodoveo 238
 Clustumina (tribù) 28, 88
 coattività dell'ordinamento 4
 Cocceius Nerva filius, M. 224
 — — pater, M. 224
 codex accepti et expensi 131
 — Gai Veronensis 304
 — pergamenaceus 283
 — pugillaris 283
 — rescriptus 283
 Codex Eurici 265
 — Gregorianus 262 s.
 — Hermogenianus 262 s.
 — Iustinianus (vetus) 272
 — — repetitae praelectionis 277

- — — — (sommario) 309
- Theodosianus 13, 239, 263, 307
- codicilli 213
- (imperiali) 248
- codificazioni 11, 12
- Coelesyria 191
- coemptio 129
- coercitio 42, 63, 103, 134, 208
- cognatio 259
- servilis 259
- cognitio extra ordinem 180, 207-212, 257 s.
- cognitor 212
- cognomen 86
- cohortes praetoriae 156
- urbanae 172
- vigillum 172
- Collatino, L. Tarquinio 19 s.
- Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 269
- collatio lustralis 250
- collegia 116, 204
- illicita 211
- collegialità magistratuale 103
- collegium augurum 116
- pontificum 116
- Collina (tribù) 28, 88
- Collis (pagus) 28
- colonatus 245
- coloni 186, 245
- adscripticii 245
- Colonia 185
- coloniae 75, 185 s.
- civium Romanorum 88, 117, 189
- Latinae 88, 120 s., 189
- maritimae 117
- colonus 141
- comes et castrensium sacri palatii 249
- patrimonii 249
- rerum privatarum 249
- sacrae vestis 249
- sacrarum largitionum 249
- comici (fonti) 288
- comitatenses 235, 248
- comitatus imperatoris 235
- maximus 94
- comites Augusti 183
- commerciorum 249
- consistoriani 249
- largitionum 249
- comitia calata 31, 33, 93
- centuriata 19, 20, 23, 32, 74, 76, 89, 91, 94, 97, 101, 176
- curiata 23, 29, 31 ss., 38, 61, 93, 101
- nei municipia 187
- tributa 91, 96 s.
- religiosa 97
- comitium (luogo) 31
- commendatio candidatorum 175
- commentarii 218 s.
- augurum 294
- dei XVviri 294
- pontificum 286, 294
- Servi Tulli 35
- commentari lemmatici 218
- commentariolum petitionis 285
- commentatori (Scuola dei) 11
- commercium 65, 68, 121, 129
- commodatum 147
- Commodo 161
- communio 130
- comparazione diacronica 11
- storica 315
- comperendinatio 137
- compilazione giustiniana: 13, 240, 271-277, 308
- compositio edicti 205
- compravendita 141
- concentramenti storici 292
- concepta verba 142
- concilia 92
- ecumenica 246
- plebis tributa 22, 34, 38, 74 s., 91, 96, 101, 176
- conciliabula 186
- concilio di Calcedonia 239
- di Nicea 236
- concubinatus 202
- concussio 211, 257
- condemnari oportere 144
- condemnatio 143 s.
- in ipsam rem 212
- conductio 142
- conductio: v. locatio conductio
- conductores patrum. principis 175
- confarreatio 129
- confusio (dominii) 130
- (obligationum) 131
- suffragiorum 95
- congiaria 90
- congiura pisoniana 157
- coniectanea 219

- coniuratio Italiae et provinciarum 83, 156
 connubium 65, 129
 conscripti 91
 consecratio principis 178
 consilium praetoris 151
 — principis 183, 200, 207, 214 s.
 — provinciae 190
 — regis 37
 consistorium principis 249
 consolidatio 130
 consortium ercto non cito 62
 — ad exemplum fratrum 62
 constitutio Antoniniana de civitate 162 s., 168, 184, 189 s., 302
 — Neronis de Latinis 167
 — Traiani de Latinis 167
 constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes 273
 — principum 12, 13, 199, 207, 209, 253
 — Sirmondi 262, 307
 constitutum possessorium 260
 consuetudine 5, 253
 consul sine conlega 100
 consulare munus sustinere 107
 consulares 98
 — iudicentes 161, 173
 consularis Daciarum trium 191
 consules 20, 23, 44, 100, 106, 180, 208, 213
 — ordinarii 180
 — suffecti 180
 Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti 270, 307
 consultum senatus 178, 202
 contiones 92
 contractum 70, 131
 contractus 141
 contratto di lavoro 141
 contubernium 204, 259
 contumacia 208, 212, 258
 convegno di Lucca 82
 conventio 141
 — in manum 62, 129
 — pignoris 147, 260
 cooptatio 37, 46, 116
 — gentium 33
 — sacerdotum 116
 Cora 21
 Corbulone 157
 Corduba 191
 Corfinium 81
 Corinto 78, 191
 Cornelia (tribù) 28, 88
 Cornelio, C. (tr. pl.) 143
 — Cinna, Lucio 81
 — Lentulo, P. (cos. 57) 132
 — Nepote 286
 — Tacito 287
 cornicines 94
 Cornificio 285
 corpora 175
 Corpus iuris civilis 13, 240, 271-278, 308
 corrector Italiae 173
 correctores civitatum 185
 correggenza regia 39
 corruzione elettorale 137, 202, 211
 — dell' iudex privatus 42, 147
 Corsica 77, 247
 —: v. Sardinia et Corsica
 Coruncanio, Tiberio 127, 152
 cose fungibili 141
 Cosroe 159
 Costante 236 s.
 — II 241
 Costantino (il Grande) 235 s.
 — II 236
 — IV 241
 — V (Copronimo) 241
 — VI 241
 — VII (Porfirogenito) 241
 — Armenopulo 279
 — (avvocato) 274, 277
 — (comes s. l.) 272, 274
 Costantinopoli 236
 — (scuola di) 256.
 Costanzo (figlio di Costantino) 236 s.
 — Cloro 235
 costituzione politica 2, 5
 Crasso, Licinio 82
 — Muciano 153
 Cratino 256, 274, 276
 creatio (dei magistratus minores) 97
 — (dei magistratus plebis) 96
 Crèmera 21
 Cremuzio Cordo 287
 crestomazie elementari 221
 Creta et Cyrenaica (prov.) 191
 crimen abigeatus 211
 — adulterii 202, 257
 — ambitus 137, 202, 211
 — annonae 211

- calumniae 137, 202, 211, 257
- concussionis 211, 257
- effractionis 211
- expilatae hereditatis 211
- falsi 137, 202, 211, 257
- homicidii 42, 137, 202, 211, 257
- iniuriae 211
- maiestatis 137, 202, 211
- peculatus 137, 202, 211, 257
- plagii 137, 211
- receptatorum 211
- repetundarum 137, 202, 211, 257
- sacrilegii 211, 257
- sepulchri violati 211
- sodaliorum 137, 211
- stellationatus 211
- termini moti 42, 211
- violatae religionis 257
- vis 137, 202, 211, 257
- crimina 11, 42, 134-137, 202, 208, 211, 257
- Crispo (figlio di Costantino) 236
- cristianesimo 156, 163, 235 s., 246
- cristiani 163, 235
- Cristo 156, 163
- cronologia romana 292, 332
- crucifixio 210 s., 257
- Crustumerium 28
- Cuiacio, Iacopo 11
- Culti (Scuola dei) 11
- Cuma 21
- cumulatio magistratuum 178
- cura annonae 108, 172, 188
 - aquaeductus 188
 - fanorum 188
 - furiosi 69, 129
 - ludorum 108
 - praediorum publicorum 188
 - prodigi 69, 129
 - urbis 108
 - viarum publicarum 188
- curae municipales 188
- curatele 69
- curator bonorum 203
 - rei publicae 185
- curatores 113, 183, 185
 - aedium publicarum et operum publicorum 183
 - annonae 113
 - aquarum publicarum 183
 - riparum et alvei Tiberis 180, 183
 - viarum 113, 173
 - — publicarum 183
- curia Hostilia 99
 - Iulia 178
 - praerogativa 31
- curiae 17, 28, 31 s., 35, 47
- curiales 243
- curio 31
 - maximus 28, 93, 97
- curiones 28
- currus 40
- cursus honorum 179
 - publicus 159, 175, 248 s.
- curules 98
- custodia reorum 210
- Cyprus (prov.) 191
- Cyrenaica: v. Creta et Cyrenaica
- Dacia (prov.) 159, 191
 - Apulensis (prov.) 191
 - inferior (prov.) 191
 - Maluensis (prov.) 191
 - Porolissensis (prov.) 191
 - Ripensis (prov.) 191
 - superior (prov.) 191
- Dalmatia (prov.): v. Illyricum superius
- Dalmazio 236, 237
- damnatio ad bestias 210 s.
 - ad metalla 210 s.
 - memoriae 182, 211
- damnum iniuria datum 131
- datio actionis 144
 - dotis 129
 - in solutum 131
 - iudicii 144
 - pignoris 147, 260
- dazi doganali 90, 175
- de actionibus (trattato) 270
- Decebalò 158 s.
- decemprimi 175
- decem stipendia 105
- decemviri legibus scribundis 23, 45, 66, 68
 - stlitibus iudicandis 111
- Decio 164
- decreta gentilicia 48
 - interdittali 146
 - principum 209, 254
- decretales 246
- decretum divi Marci 211
- decuriones 185, 187, 243
- dediticii 168, 243
 - : v. peregrini nullius civitatis

- Aeliani 168, 204, 243
- Iuniani 168
- deditio 41, 120
- per patrem patratum 86
- deductio coloniarum 117
- in vincula 103, 134
- servitutis 130
- ususfructus 130
- defensor civitatis 247
- definitiones 221
- delatio 210, 257
- delegazione legislativa 133
- delicta 70, 131, 217, 260
- democrazia 3
- autoritaria 3
- demonstratio 145
- Demostene (maestro bizantino) 256
- denarius Antoninianus 162
- aureus 156
- nummus 75
- denegatio actionis 144, 146
- denuntiatio 212
- ex auctoritate 212
- deportatio in insulam 210 s., 257
- depositum 147
- derelictio 130
- Dernburg 11
- derogatio 133
- destinatio magistratuum 177, 179
- desuetudo 253
- detestatio sacrorum 33, 93
- Diana di Nemi 21
- diarchia 174
- Δικαιώματα: v. liber Syro-Romanus
- dictatio iudicii 144
- dictator 20, 45, 99, 103, 113
- clavi figendi causa 45
- imminuto iure 113
- legibus scribundis et reipublicae constituendae 81, 98, 113
- optima lege creatus 45, 113, 179
- dictatura 20
- dictio dotis 129
- dies comitiales 116
- endotercisi 116
- fasti 116
- nefasti 116
- diffarreatio 129
- differentiae 221
- Digesta seu Pandectae 13, 272, 274
- (metodo di compilazione) 275
- (sommario) 308
- Diocleziano 165, 235
- Diodoro Siculo 287
- dioeceses 246 s.
- Dione Cassio 287
- Dionigi di Alicarnasso 97, 287
- il Piccolo 332
- Dioscoro 272
- Di parentes 60
- patrii 116
- peregrini 116
- diplomata militaria 302
- dira 104
- diribitores 92
- diritto giurisprudenziale 149
- Diritto naturale (Scuola del) 11
- oggettivo 4
- — (interpretazione) 5
- — (fonti di produzione) 5
- privato 9
- pubblico 9
- romano (fonti di conoscenza) 13
- — (periodi) 10
- — (studio) 11 s., 14
- — (valore dell'espressione) 8
- soggettivo 6
- volgare 251 s.
- dispensatio aerarii 102
- distractio bonorum 147, 203, 258
- divi Fratres 161
- divisio et adsignatio agrorum 79
- inter liberos 259
- divortium 129, 259
- documenti 283
- epigrafici e papirologici 296 s., 300-302, 305
- dodecapoli etrusca 16
- dolus malus 147
- domicilium 186
- dominatus 242
- dominica potestas 129
- dominium 62, 69, 260
- ex iure Quiritium 90, 130
- (dell'imperatore) 242
- Domitius Ulpianus 232
- Domizia Longina 158
- Domiziano 158
- domum iudicis ingredi 202
- dona 138
- donatio 138, 202
- ante nuptias 259
- civitatis 87, 121, 167
- inter virum et uxorem 204

- mortis causa 138
- propter nuptias 259
- donatisti 236
- Donello, Ugo 11
- Donnino 256
- doppia cittadinanza 168
- Doroteo 256, 274, 277
- dos 129, 147
 - adventicia 129, 147
 - profecticia 129, 147
 - recepticia 129, 147
- dovere giuridico 6
- Druso Cesare 157
 - Maggiore (figlio di Livta) 156
 - , M. Livio (tribuno) 80 s.
- ducenarii 202
- duces limitanei 249
- ductio in vincula 42
- duello ordalico 58
- Duilio, Caio 76
- duoviri aediles 188
 - iure dicundo 187 s.
 - perduellionis 42, 44
 - praetores 117
 - quinquennales 188
 - sacris faciendis 46
 - viis extra urbem purgandis 111, 180
- duplicatio 144 s.
- dupondii 256
- Durazzo 82

- Ebrei 159 s., 246
- Ecletto 161
- Ecloga 279
- edicta 42, 199, 209
 - ad populum 254
 - ad praefectos praetorio 254
 - a funzionari di corte 254
 - Diocletiani de Christianis 235
 - magistratum 13, 143, 193
 - perpetua 143
 - principum 143, 193
 - provincialia 205
 - regum 42
 - repentina 143
- edictales 256
- edictum 11, 12, 103, 142, 219
 - (clausola dell'albo magistr.) 143
 - aedilium curulium 143, 206
 - Augusti ad Cyrenenses 302
 - — de aq. Venafrano 302
 - Claudii de falsariis 202, 211
 - — de Latinis 167
 - de violatione sepulchrorum 302
 - Diocletiani de pretiis 235
 - peregrinum 140, 143, 206
 - perpetuum 206
 - praetoris 143, 205 s.
 - — (codificazione) 205
 - provinciale 143, 206
 - quaestorium 143, 206
 - Theodorici 265
 - tralaticium 11, 143
 - Vespasiani de medicis 302
- edili: v. aediles
- editio actionis 144
- editto di Milano 236
 - di Tessalonica 237
- edizioni di iscrizioni 282
 - di papiri 283
- Efeso 191
- effetti giuridici 7
- effractio 211
- effusum vel deiectum 147
- Egadi (battaglia) 76
- Egitto 78
- Elagabalo 162
- elettività magistratuale 103
- Elimi 16
- Elio Lampridio 287
 - Peto, Sesto 152, 218
 - Spaziano 287
- Elleni 16
- Elvidio Prisco 158
- emancipatio 129
- emblemata Triboniani 271
- Emerita 191
- Emiliano, M. Emilio 164
- Emilio, L. Paolo 77 s.
 - Lepido, M. 82 s.
 - Leto, Q. 162
- emphyteusis 260
- emptio-venditio 141
- emptor bonorum 147
 - familiae 129
- Enantiofane 279
- enchiridion 221
- enti autarchici 2
 - parastatali 2
- entrate pubbliche 90
- enuptio (gentis) 48
- Epanagoge 279
 - aucta 279

- epibolé 250
 epigrafia 282
 epigrafi e papiri (resti) 296 s., 300-302, 305
 Epirus (prov.) 191
 episcopalis audientia 246
 epistrategia egiziana 191
 epistula Hadriani de bon. poss. 302
 epistulae 209, 219
 epitomarum libri 218
 Epitome Aegidii 265
 — di Atanasio di Emesa 278
 — Gaii 267
 — Guelferbytana 265
 — Iuliana 278
 — Lugdunensis 265
 — Monachi 265
 — sancti Galli 265
 — Scintilla 265
 — di Teodoro Scolastico 278
 epoca protostorica 292
 — storica 292
 Equi 21
 equites 35, 74, 79, 94
 — equo privato 79, 94
 — equo pubblico 79, 90, 94, 170, 183
 Eraclio 241
 eretici 246
 Ermogemiano 218, 233
 Ernici 21, 75
 eruditi 288
 esarcato di Ravenna 241
 esegesi critica 13, 310-316
 esercizio arbitrario delle proprie ragioni 211
 — di arti magiche 257
 esposizione di neonati 257
 Esquiliae (reg.) 172
 Esquilina (tribú) 28, 87 s.
 Etoli 78
 Etruria 173
 Etruschi 16, 19, 21, 40, 75
 Eudossia 238
 Eudossio 256
 Eugenio 237
 Eumene di Pergamo 78
 Eurico 238, 265
 Eusebio di Cesarea 290
 Eutolmio 274
 Eutropio 238, 287
 Evagrio Scolastico 200
 evasione dal carcere: v. crimen effractionis
 — del censimento 36, 42
 evergetismo 90
 evictio 141
 evocatio 212
 — denuntiationibus 212
 — edictis 212
 — litteris 212
 exaequatio legibus dei plebiscita 34, 132
 exceptio 144 ss.
 — doli 147
 — metus 147
 — SC. Macedoniani 204
 excubitoria 172
 exercitus centuriatus 20, 23, 32, 35 s., 38, 40, 52
 — consularis 75
 exhereditatio 129
 exilium 86, 136, 210
 expensilatio 131
 expilata hereditas 211
 exrogatio 133
 exsecutor 258
 extra ordinem iudiciorum 207
 Ezio 238
 Fabia (gens) 21
 — (tribú) 28, 88
 Fabii 21
 Fabio Buteone, M. 95
 — Massimo 77
 — Pittore 286
 fabri aerarii 94
 — tignarii 94 s.
 Fabro, Antonio 11
 Fagutal 18
 Faleria (tribú) 88
 Falerii 21
 Falisci 16
 falsa moneta 257
 falso 137, 202, 211, 257
 — documentale: v. crimen falsi
 familia 10, 18, 48, 57, 62, 68 s., 129, 147
 — communi iure 48
 — proprio iure 48
 familiae emptor 129
 Farsalo (battaglia di) 82
 fas 51, 54 ss., 59, 63, 70, 128
 fasces cum securi 40

- laureati 181
- Fasti Capitolini 293, 332
- triumphales 293
- fatti giuridici 7
- — involontari 7
- — volontari 7
- fatum 50, 54 ss.
- favor libertatis 204, 259
- favoreggiamento di reato: v. crimen receptatorum
- Felicissimo 165
- fellonia 211
- Fenici 16
- Festo (Pompeo) 154, 288
- fetiales 41, 46, 116
- fictio domini 147
- ingenuitatis 169
- legis Corneliae 86
- fideicommissum 180, 208, 213
- hereditatis 213
- libertatis 213
- fidei promissio 131, 138
- fideiussio 131, 138
- Fidene 21
- fides 70
- bona 130, 139
- fiducia cum amico 131
- — creditore 130
- filiae familiarum 62
- fili familiarum 37, 62, 129, 259
- Filippi (battaglia di) 83
- Filippico Bardane 241
- Filippo V di Macedonia 77, 78
- l'Arabo 164
- fuscus Caesaris 175, 178, 249, 250
- flamen Dialis 98, 116
- Martialis 116
- provinciae 190
- Quirinalis 116
- flamines 39, 46, 116
- maiores 116, 169
- Flaminia et Picenum 247
- Flaminio, T. Quinzio 78
- Flaminio, Gaio 77
- Flavio, Gneo 66
- Sabino 158
- Vopisco 287
- Florentino 221, 229
- Floriano, Annio 165
- Foca, imp. 241
- , mag. mil. 272
- foedera 10, 24, 41, 50, 57, 59
- aequa 41, 85, 119
- iniqua 41, 85, 121
- foederati 243
- foedus Cassianum 21
- Ernicum 21
- follis 237, 250
- fondazione di Roma (data) 17
- delle colonie 117
- fonti di cognizione 17
- — — (modo di citazione) 318
- — — primarie 281-283
- — — secondarie atecniche 284-290
- di produzione del diritto 5
- fora 186
- Forche Caudine 75
- forma idiologi 302
- praefecti praetorio 183
- formula census 112
- editale 144
- togatorum 121
- formulae 143
- forum 31, 97
- Forum (reg.) 172
- Iulii 191
- fragmenta ad l. Iul. et Pap. 305
- Augustodunensia 267, 307
- de iudiciis 305
- de iure fisci 305
- Vaticana 268, 307
- fragmentum Atestinum 296
- de formula Fabiana 305
- Dositheanum 305
- Leidense Pauli 265, 305
- Franchi 238
- Frentani 75
- Frontino (Giulio) 288
- Frontone, M. Claudio 161
- Papirio 233
- frumentationes 90, 175
- fruttificazione 130
- Fufidio 225
- Fulcinio Prisco 225
- Fulvius Aburnius Valens, L. 223
- fundi 62, 69
- in agro Italico 130
- — — Romano 130
- stipendiarii, tributarii 190
- funzione amministrativa 3
- costituente 3
- legislativa 3
- sanzionatoria 3
- funzionari imperiali 183

- Furia Tranquilla 164
 Furio Camillo (M.) 21
 furiosus 26, 69, 129
 furto di cose ereditate 211
 — di cose sacre 211, 257
 furtum 77, 131
 — conceptum 72
 — manifestum 72
 — nec manifestum 72
 — oblatum 72
 — prohibitum 72
 fustium ictus 210
- Gaio 218, 221, 228, 255
 — institutiones (conspectus rerum) 304
 — — (manoscritto) 304
 Galatia 191
 Galba 157 s.
 Galeria (tribù) 28, 88
 Galerio 235
 Galla Placidia 238
 Galli 21
 — Senoni 191, 247
 Gallia 191, 247
 — Cisalpina 77
 — Lugdunensis 191
 — Narbonensis 191
 — Transalpina: v. Gallia Narbonensis
 — ulterior: v. Gallia Narbonensis
 Gallieno 164
 Gallo, C. Aquilio 154
 —, C. Elio 154
 —, Flavio Claudio 237
 Gelasio I 246
 Gelimero 240
 Gellio 288
 gens Fabia 21
 Genserico 238
 gentes 18, 54, 57
 — patriciae 15, 19, 22, 48
 gentiles 24, 48, 62, 69
 — (barbari) 243
 gentis enuptio 48
 Germania 191
 — inferior 191
 — superior 191
 Germanico 157
 Gerolamo 290
 Gerone II di Siracusa 76
 Gerusalemme (distruzione di) 158
 Gesù Cristo 156, 163
- Geta 162
 Giacomo (commissario giustin.) 274
 Giavoleno Prisco 218, 222 s., 225
 Giovanni, avvocato 274, 277
 — di Cappadocia 40, 272, 274, 277
 — Lido 287
 — imperatore 238
 Gioviano 237
 Giugurta 81
 Giulia 82
 — Domna 162
 — Mamea 162
 — Mesa 162
 Giuliano, Didio 161 s., 226
 —, Flavio Claudio 237
 —, Salvio 205, 218 s., 226
 Giulio Capitolino 287
 — Cesare, Caio 136, 286
 — Frontino 288
 — Nepote 238
 — Vindice 157
 Giunio, L. Bruto 19
 —, M. Bruto 19
 —, — Graccano 153
 giurisprudenza burocratica (postcl.) 256
 — classica 214-233.
 — curialesca (postcl.) 256
 — didattica (postcl.) 256
 — laica 11
 — postclassica 255 s.
 — preclassica 148-154
 giusromanisti 11, 12
 Giustiniano I 234, 240, 271 ss.
 — —: riforma degli studi giur. 276
 — II 241
 Giustino I 239
 — II 241
 Giuvenzio Celso (figlio) 119, 224
 — — (padre) 224
 —, G. o T. 154
 gleba senatoria 250 s.
 Glicerio 238
 Glossa ordinaria 11
 Glossatori (scuola dei) 11
 Gneo Flavio 127
 Gnomon idiologi 302
 Gordiano I 164
 — II 164
 — III 164
 Gortina 191
 Goti 236, 238

- Gotofredo, Dionigi 11
 —, Giacomo 11
 governo (funzione di) 3
 Gracco, C. Sempronio 80
 —, Ti. Sempronio 80
 grammatici (fonti) 288
 grande famiglia 48
 Graziano 237
 gromatici 288
 Grozio, U. 11
 guerra giudaica 158
 — giugurtina 81
 — giusta 41
 — macedonica (prima) 77
 — — (seconda) 78
 — piratica 82
 — punica (prima) 76
 — — (seconda) 77
 — — (terza) 78
 — sannitica (seconda) 75
 — — (terza) 75
 — sociale 81
 Gundobado 238, 265
- heredes ex testamento 129
 — fiduciarii 180
 — necessarii 129
 — sui 62, 69, 129
 — voluntarii 129
 heredis institutio 129
 hereditas 129
 — expilata 211
 — iacens 259
 hereditatis petitio 146
 heredium 18 s., 62
 Herennius Modestinus 233
 Hesperia 16
 hierarchia iurisdictionis 248
 Hispania 87, 191, 247
 — Baetica 191
 — citerior 191
 — Tarraconensis 191
 — ulterior 191
 Histria: v. Venetia et Histria
 Hobbes T. 11
 homicidium 42, 137, 202, 211, 257
 homines novi 79
 honestiores 169, 186, 243
 honor 188
 Horatia (tribú) 28, 88
 hospites 186, 243
 hospitium 25
- hostes 25, 50
 Hugo 11
 humiliores 169, 186, 243
 Huschke 11
 hypotheca 147, 260
- Iacopo 11
 Iazigi 161
 Icilio Ruga L. 22
 idia 175
 ἰδία κομή 175
 idiologus Aegypti 191
 idus 93
 Igino 288
 illecito giuridico 4
 Illiria 78
 Illirici 16, 77
 Illyricum 191, 247
 — inferius 191
 — superius 191
 ignobiles 79, 89
 ignominia 112
 imperator 113, 181, 248
 imperia extraordinaria 113
 imperialismo romano 73 ss.
 imperium 19, 33, 40, 63, 103, 155
 — assolutistico 13, 242 ss.
 — del praetor 142
 — del rex 42
 — domi 103, 106
 — militiae 85, 103, 106, 114, 119
 — proconsulare maius et infinitum
 156, 176 s., 181, 209 s.
 — Romanum 13, 85, 119
 Impero d'Occidente 235 ss., 238
 — d'Oriente 235 ss., 239
 impuberes 69, 129
 inauguratio dei flamines 39
 — del rex sacrorum 39, 93
 incendio gallico 21
 incestum 129, 202
 incetta di derrate 211
 incolae 186
 incorporazione 130
 index Florentinus 274
 índices (ἰνδῖκες) 279
 — bizantini dei Digesta 279
 — del Codex rep. prael. 279
 indictio 235, 250
 indigitamenta 54
 Indo-europei 16
 indutiae 41

- induzione evoluzionistica 315
 infamia 203
 infedeltà del patronus (o del cliens) 42
 infitatio 203
 infra classem 19, 35
 ingenui 22, 26
 ingenuitas 87
 in integrum restitutio 146 s.
 — — — ob dolum 147
 — — — ob metum 147
 in iure cessio 62, 130
 — — — ususfructus 130
 iniuria 72, 131, 211
 — atrox 211
 iniustum 55
 Innocenzo (giurista) 255
 — I 246
 inquilinus 141
 inquisitio 144, 208, 210
 institutiones 221
 — Gai 276
 — — (manoscritti) 304
 — — (sommario) 304
 — Iustiniani 13, 276, 308
 — — (sommario) 307
 instrumentum fundi 62
 Insubri 77
 insula in flumine nata 130
 intentio 145
 — in factum concepta 145
 — in ius concepta 145
 intercessio (magistratuale) 103
 — (dei tribuni plebis) 22, 74, 91, 104, 134
 — pro aliis 204
 interdicta 142, 146
 — duplicia 146
 — exhibitoria 146
 — possessoria 141, 147
 — prohibitoria 146
 — restitutoria 146
 interdictio aqua et igni 86, 134, 202, 257
 interdictum de arboribus caedendis 147
 — quorum bonorum 147
 interpolazioni 271
 interpretatio duplex 14
 — iuris 11
 — multiplex 14
 — pontificum 10
 — prudentium 127 s., 132, 215
 interpretazione del diritto 5
 interregnum 38
 interrex 32, 38 s., 99 s., 113
 invasioni barbariche 163
 invasionismo (teoria dell') 16
 Iovis pater 19
 Irene 241
 Iris et Serapis (reg.) 172
 Irnerio 11
 Irzio, A. 83
 iscrizioni 12, 282
 Isidoro (maestro giustin.) 256, 276
 — di Siviglia 288
 isola Tiberina 17
 istituzioni sociali 2
 Italia (praefect.) 247
 — annonaria 247
 — (nome di) 16
 — romana 241
 Italic, 16, 54
 iter 69
 iteratio magistratum 178
 Iudaea 191
 iudex privatus 42, 63, 144
 — qui litem suam fecit 42, 147
 — unus 203
 iudicatio regia criminale 42
 iudices dati 212
 — centumviri 111, 213
 — decemviri 22, 34, 44, 111
 — pedanei 212
 — selecti 136, 202
 iudicia con trasposiz. di soggetti 146
 — bonae fidei 139
 — ficticia 146
 — imperio continentia 142, 203
 — in factum concepta 146
 — legitima 142, 203
 — privata 203
 iudicis nominatio 145
 iudicium 94, 96, 97
 — formulare 145
 Iulia (gens) 157
 Iulius Paulus 231
 iuniores (pedites) 94, 95
 Iunius Brutus, M. 153
 — Gracchanus, M. 153
 — Mauricianus 227
 Iuno 19
 — Moneta (tempio di) 75
 Iupiter 19
 iurare in leges 105

- in verba principis 211
- iura 13, 207
- gentilicia 59
- in re aliena 260
- praediorum 69, 130, 138, 260
- populi Romani 199
- iuridici per Italiam 173, 212
- iurisdictio 10, 107
- del rex 40, 42, 58, 63 s.
- peregrina 180
- urbana 180
- iuridicus Aegypti 191
- iuris interpretatio 11
- — del rex 58, 63, 64
- iurisprudētia: v. giurisprudenza
- ius 10, 53, 56 ss., 63, 198
- Aelianum 66, 152
- agendi cum patribus 103, 178
- — cum plebe 103, 109
- — cum populo 103
- anuli aurei 169
- auspiciorum 104
- civile 126, 148, 193, 207
- — novum 11, 124, 128, 140, 197, 199 s.
- — Romanorum 10, 11, 64, 123
- — vetus 53, 59, 70, 127, 129, 147, 197, 199 s.
- coërcitionis 109
- commercii 65, 68, 121, 129
- commune 253
- connubii 65, 129
- contionis 40
- controversum 261
- designandi (del princeps) 178 s.
- dicere 11
- divinum 52, 67, 123
- edicendi 20, 40, 103
- ex non scripto 198, 253
- ex scripto 198, 253
- extraordinarium: v. ius novum
- Flavianum 66, 127
- gentilicium 59
- gentium 140, 198
- honorarium 125, 142, 147, 193, 197, 199, 205, 207
- honorum 87, 170
- in agro vectigali 117, 120, 147
- intercessionis 109, 188
- Italicum 121, 184, 189
- Latii 121, 184, 189
- legitimum vetus 10, 53, 65 ss., 128
- liberorum 179
- migrandi 86, 121
- mulctae dictionis 103
- naturae 198, 214
- novum 12, 192, 195, 197, 201, 207, 253
- originis 186
- Papirianum 61
- pignoris capionis 103
- praetorium: v. ius honorarium
- primae relationis 181
- privatum 12, 197, 252
- prohibendi (nella communitio) 130
- provocationis ad populum 103
- publice respondendi 200, 207, 214 s., 255
- publicum 11, 12, 67, 123-125, 128, 132 s., 148, 193, 197, 199, 201, 207, 218, 252
- Quiritium 10, 50, 53 s., 59 ss., 65, 67 s., 197
- — consequi 25
- sacrum 52, 67, 123
- scriptum 253
- singulare 253
- suffragii 121
- tribunicium 181
- vendendi 129
- vetus 12 s., 199, 207, 253
- vitae ac necis (dei magistrati) 103
- — (del pater) 129
- iusiurandum 258
- iussum iudicandi 144 s.
- iusta causa traditionis 130
- iustae nuptiae 129
- iustitia 214
- iustitium 102, 202
- Iuventius, C. (o T.) 154
- Celsus filius, P. 224
- Celsus pater, P. (?) 224
- Jehring 11
- Kalendae 93
- Karlowa 11
- Κατὰ πόδα 279
- Labeone, M. Antistio 216, 218 s., 222
- , Pacuvio 222
- laeti 243
- lago Regillo 21
- Lanuvium 21, 118

- laterculensis 248
 laterculum maius 248
 — minus 248
 latifondi 79
 Latini 21, 60, 74, 86, 167
 — Aeliani 167, 204, 243
 — coloniarii 121, 167
 — Iuniani 167, 204, 243
 — prisci 121, 167
 latinitas 60
 Latino-falisci 16
 Latium et Campania 173
 Latium vetus 16
 Lattanzio 290
 latus clavus 170
 laudatores 136, 149
 Laurento 21
 Lautule 75
 lavoratori liberi vincolati 245
 lecito giuridico 4
 lectio senatus 98, 112, 178, 187
 lectiones vulgatae 11
 lega Campana 21
 — Latina 21
 — Nimorese 21
 — Sannitica 75
 legata 62, 69, 129, 138
 legati 183
 — Augusti 183
 — — pro praetore 170, 180, 190
 — legionis 170, 209
 — proconsulis pro praetore 190
 — pro praetore 114
 — pro quaestore 114
 — senatus 114
 legatum per damnationem 129
 — per praeceptionem 129
 — per vindicationem 129
 — sinendi modo 129
 legatus Daciarum trium 191
 leges 10, 13, 42, 50, 59, 198 s., 207,
 209, 218, 253
 — censoriae 113
 — centuriatae 61, 94, 133, 181
 — curiatae 61
 — de praetoribus creandis 107
 — duodecim tabularum 10, 23, 65-72,
 127, 131, 134
 — geminatae 314
 — generales 254
 — imperfectae 138, 198
 — Iuliae (Caesaris) de magistratibus
 110
 — — de praetoribus 107
 — latae 133
 — Licinae Sextiae 10, 20, 23 s., 65,
 80, 91, 107
 — minus quam perfectae 138, 198
 — municipales 185 s.
 — novae 253 s.
 — perfectae 138, 198
 — Porciae de provocatione 134
 — privatae 61
 — publicae 11, 13, 123 s., 128, 132 s.,
 176, 201
 — Publiliae Philonis 74, 91, 132
 — regiae 10, 32, 42, 57 s., 61
 — rogatae 133
 — Romanae Barbarorum 265
 — sacratae 22
 — saeculares: v. Liber Syro-Romanus
 — speciales 254
 — tabellariae 92
 — tributae 61, 97, 101, 133
 — Valeriae Horatiae 22 s., 32, 134
 — — de plebe 34
 legge delle citazioni 255, 279
 leggi romano-barbariche 265
 legio 19 s., 35, 75
 legiones 23, 248
 legis actio per conditionem 142
 — — per iudicis postulationem 71,
 142
 — — per manus iniunctionem 71, 142
 — — sacramenti 58, 70 s., 142
 — actiones 68, 71, 142, 203
 legislazione 3
 Leibniz 11
 Lelio Felice 218, 225
 Lemonia (tribù) 28, 88
 lenocinium 202
 Leone I 238 s., 256
 — III (Isaurico) 241
 — IV (il Cazaro) 241
 — V (l'Armeno) 241
 — VI (il Saggio) 241, 246, 279
 Leonida 274
 Leonzio 241, 256, 272, 274
 Lepido, M. Emilio 83, 113
 levitas animi 129
 lex 51, 61
 — Acilia repetundarum 136 s., 296
 — ad personam 132

- Aebutia 142, 146, 203
- Aelia Sentia de manumissionibus 167 s., 204, 259
- agraria (Baebia?) 296
- Antonia de Ternessibus 286
- — iudiciaria 136
- Appuleia de maiestate 137
- — de sponsu 138
- Aquilia de damno 131, 138
- Atia de sacerdotiis 116
- Atilia de tutore dando 138
- Atinia de usucapione 138
- Aurelia iudiciaria 136, 202
- Baebia de praetoribus 107
- Burgundionum 265
- Caecilia de revocando Cic. 132
- Caecilia Didia 92, 133
- Caelia tabellaria 92
- Calpurnia de ambitu 137
- — de conditione 138, 142
- — de pecuniis repetundis 135
- Canuleia de connubio 34, 63
- Cassia de plebeis in patricos adlegendis 169
- — tabellaria 92
- censui censendo 112
- centuriata de imperio 177
- — de potestate censoria 94, 112
- Cicereia de sponsu 138
- Cincia de donis et muneribus 136, 138, 202
- civitatis Narbonensis 300
- Claudia de aere alieno filiorum familiarum 204
- — de sociis 86
- — de tutela 204
- Clodia de exilio Ciceronis 82, 132
- coloniae deducendae 117
- — Genetivae 296
- colonica 117
- Cornelia Baebia de ambitu 137
- — Caecilia de revocando Cicerone 82, 132
- — de ambitu 137
- — de captivis 86, 138
- — de edictis praetorum 143
- — de falsariis 137, 202
- — de iniuriis 211
- — de magistratibus 105
- — de praet. octo creandis 107
- — de provinciis 114
- — de quaestoribus 296
- — de repetundis 137
- — de sacerdotiis 116
- — de sicariis et veneficis 137
- — de tribunicia potestate 101
- — de viginti quaestoribus 110
- — iudiciaria 136
- — maiestatis 137
- — Fulvia de ambitu 137
- — Pompeia de tribunicia potestate 101
- — curiata de bello indicendo 32 s.
- — de imperio 32 s., 39, 44, 93
- data 133
- de censura non iteranda 105
- Dei 269
- de honoribus Germanico decernendis 177
- de imperio Vespasiani 300
- de piratis perseguendis 296
- de Aebutio et Faecennia 132
- de tergo civium 134
- de tribunicia potestate 176
- divina 56
- Domitia de sacerdotibus 97, 116
- Fabia de plagiariis 137
- Falcidia de legatis 138, 213
- Flavia municipalis 300
- Fufia Caninia de manumissionibus 204, 259
- Furia de sponsu 138
- — testamentaria 138
- Gabinia de bello piratico 82
- — tabellaria 92
- Glitia 228
- Gundobada 265
- Hortensia de plebiscitis 75, 91, 96, 101, 132
- humana 56
- Icilia de Aventino 22, 34
- — de secessione 34
- Iulia de adulteriis coërcendis 202
- — de ambitu 202
- — de annonae 156
- — de cessione bonorum 203
- — de civitate Latinis et sociis danda 86
- — de collegiis 204, 211
- — de magistratibus 108
- — de maritandis ordinibus 204
- — de modo aedific. urbis 204
- — de peculatu et de sacrilegiis 137, 202, 211

- — de residuis 202
- — de senatu habendo 178
- — de vicesima hereditatum 175
- — de vi publica et privata 138, 202, 211
- — et Papia Poppaea 179, 204
- — (Caesaris) iudiciaria 136
- — iudiciorum privatorum 193, 202, 203
- — — publicorum 202 s.
- — maiestatis 202
- — municipalis 184
- — repetundarum 137
- — sumptuaria 156, 204
- Iunia Norbana de manumissionibus 168, 204
- — Petronia de liberalibus causis 204
- — Vellaea testamentaria 304
- latina Tab. Bantinae 296
- Licinia de sodaliciis 137
- — Mucia de civibus redigendis 86
- Maenia de patrum auctoritate 101, 105
- Manilia de imp. Cn. Pompei 82
- Manlia de vicesima manumissionum 86, 90, 97
- metalli Vipascensis 300
- Minicia de liberis 86
- municipii Irnitani 300
- — Malacitani 300
- — Salpensani 300
- — Tarentini 296
- — Villonensis 300
- Ogulnia de sacerdotiis 75, 116
- osca tab. Bantinae 296
- Ovinia tribunicia 98
- Papia Poppaea nuptialis 204
- Papiria tabellaria 92
- Petronia de adulterii iudicio 202
- — de praefectis 188
- — de servis 204
- Plaetoria de circumscriptione adultescentium 138
- — de praetura urbana 107, 139
- Plautia de vi 137 s.
- — Papiria de civit. sociis danda 86
- Poetelia Papiria de nexis 23, 70, 131, 138
- Pompeia de ambitu 137
- — de iure magistratum 82
- — de parricidio 137
- — de provinciis 82
- — Licinia de provincia Caesaris 82
- — — de tribunicia potestate 82
- provinciae (data) 120
- Publilia Philonis de censore plebeio 112
- — de patrum auctoritate 98, 101, 132
- Reccesvindiana 265
- regia de imperio 254
- Remnia de calumniatoribus 137, 202
- Romana Burgundionum 265
- — canonicè compta 308
- — Raetica Curiensis 265
- — Wisigothorum 263, 265, 267, 307
- Rubria de Gallia Cis. 296
- Saenia de plebeis in patricos adlegendis 169
- Scribonia de usucapione servitutum 138
- Sempronia agraria (C. Gracchi) 80
- — — (Ti. Gracchi) 80
- — de capite civis 135
- — de magistratu C. Octavio abrogando 80
- — de provinciis 106
- — frumentaria 80, 90
- — iudiciaria 136
- Servilia Caepionis iudiciaria 136
- — repetundarum 137, 296
- Silia de legis actione 138, 142
- Sulpicia de Pompeio consule 82
- Titia de provinciis quaestoris 110
- — de triumphis 83, 113
- tributa de potestate tribunicia 177, 181
- Tullia de ambitu 137
- Ursonensis 296
- Valeria (Corvi) de provocatione 134
- — (Poplicolae) de provocatione 32, 134
- — de Sulla dictatore 81, 113
- — Cornelia de destinatione magistratum 156, 177
- — Horatia de plebiscitis 22, 34
- — — de provocatione 32, 134
- Vallia de manus iniectioe 138, 142
- Varia de maiestate 137
- Vatinia de provincia Caesaris 82
- Villia annalis 105
- Visellia de libertinis 107, 204
- Voconia testamentaria 138

- Wisigothorum 265
- libelli 212
- libellus contradictorius 258
 - conventionis 258
 - denuntiationis 258
 - famosus 211, 257
- Liber 19, 51
- liber iuris: v. lex Rom. Wisigoth.
 - legum: v. lex Rom. Wisigoth.
 - Papianus 265
 - Syro-Romanus iuris 270, 307
- liber papyraceus 283
- Libera 19, 51
- Liberator (titolo imp.) 113
- liberi 62
 - in mancipio 86 s.
- libertas 86
- liberti 62, 69, 86
 - orcini 213
- libertini 86 s., 169, 204
- libri ad 218
 - — — edictum 201
 - — — aedilium curulium 218
 - — — praetoris 218
 - — — provinciale 218
 - Basilicorum: v. Basilica
 - de actionibus 220
 - de cognitionibus 220
 - de iudiciis publicis 220
 - de iure fisci 220
 - de officio 220
 - de poenis 220
 - de re militari 220
 - digestorum 218 s.
 - disputationum 219
 - epistularum 219
 - epitomarum 218
 - ex 218
 - iuris civilis 207, 218
 - — epitomarum 218
 - lectionum 218
 - lintei 286, 294
 - magistratuum 294
 - pandectarum 218
 - quaestionum 219
 - responsorum 219
 - singulares 218, 220, 256
 - Sybillini 46, 116
 - terribiles 274
- libripens 62
- Licinio 235
 - II 236
- Stolone (C.) 22
- Licinnio Rufino 221
- lictor curiatus 31
- lictiores 19, 40, 42, 44, 93, 103, 106, 115 s., 181, 190
- Liguri 16, 77
- Liguria 173, 247
- Lilybaeum 76
- limes 69
 - Antoninus 161
 - Domitianus 158
- limitanei 235, 248
- litem suam facere 42, 147
- Liternum 111
- litis contestatio 139, 144, 258
 - denuntiatio 258
- Littera Bononiensis 308
 - Florentina 11, 74, 308
 - Pisana 11, 280
- liturgie (Λειτουργίαι) 175
- Livia (moglie di Augusto) 156 s.
- Livio Druso, C. 153, 156
 - —, M. 80, 81
- locatio-conductio 141
 - operarum 141
 - operis 141
 - rei 141
- loci 186
- Locri 76
- logistae 175
- Lollo, M. 156
- Longinus 224
- Longobardi 241
- Lucani 75 s.
- Lucania et Bruttii 247
- Lucano 288
- Lucca (convegno di) 82
- Lucerenses: v. Luceres
- Luceres 17, 18, 35, 37, 47
- Luceria 75
- Lucilio Balbo, L. 154
- Lucio Opimio 80
 - Vero 161
- Lugdunum 191
- Lusitania 191
- lustrationes 102
- lustrum 112
- Lutazio Catulo 76
- lytae 256
- Macedonia 78, 191
- Macedonio 204

- Macriano 164
 Macrino 162
 Macro, Emilio 220, 233
 Maecia (tribú) 88, 164
 magister bonorum 203
 — equitum 20, 45, 99, 113, 248
 — officiorum 248 s.
 — peditum 248
 — populi 20, 40, 45, 63, 113
 magistrati 208, 215
 — (collegialità dei) 103
 — (destinatio dei) 177, 179
 — (elettività dei) 103
 — (onorarietà dei) 103
 — (responsabilità dei) 103
 magistrature (della civ. quiritaria) 29
 — (della republ. naz.) 103-115
 — (nel principato) 179 s.
 — municipali 188
 magistratus cum imperio 104
 — curules 104
 — designati 105
 — extra ordinem 113
 — ius dicentes 11
 — maiores 43, 97, 104
 — minores 43, 104
 — patricii 65, 93, 104
 — plebei 91, 104
 — populi Romani 43, 89
 — sine imperio 104
 — suffecti 105
 magistri 183, 186
 — militum praesentales 248
 — utriusque militiae 248
 Magna glossa 11
 Magna Graecia 16, 75 s.
 Magnenzio 237
 Magnesia 78
 maiestas (crimen) 137, 202, 211
 Maioriano 238
 Maleventum 76
 Maluentum 76
 malversazione 137, 202, 211, 257
 Mamertini 76
 mancipatio 62, 69, 130
 — familiae 129
 — fiduciae causa 130 s.
 mancipes patrimonii principis 175
 mancipia 62
 mancipium 10, 62, 70, 130
 mandatum 141
 — principis 209, 254
 manes 10, 60
 Manilianae leges 153
 Manio Manilio 153
 Manuale legum di Armenopulo 279
 manuali sistematici 221
 manualia 221
 manumissi 62
 manumissio 86, 129, 147, 204, 259
 — in sacrosanctis ecclesiis 259
 — inter amicos 204, 259
 — per epistulam 204, 259
 — per mensam 204, 259
 manumissiones praetoriae 147, 204
 manus 10, 62
 — maritalis 62
 Marcello, Ulpio 218-220, 226, 229
 Marcia 161
 Marciano, Elio 220 s., 233, 239
 Marcio (Anco) 18
 — Rutilo (C.) 21
 Marco Antonio 83, 113
 — Aurelio 161, 173
 Marcomanni 161
 Mario, C. 81
 Marrucini 75, 81
 Marsi 75, 81
 Marsiglia 77, 191
 Martino 11
 massa edictalis 275
 — papiniana 275
 — sabiniana 275
 — (cd. appendix) 275
 masse bluhmiane 275
 Massenzio 235
 Massimiano 235
 Massimino Daia 235
 — il Tracce 164, 178
 Massimo 237
 Massinissa 77 s.
 Mastarna 293
 Masurio Sabino 216, 218-220, 222 s.
 matrimonium 204, 259
 — cum manu 129
 — sine manu 129
 Mauretania 191
 — Caesariensis 191
 — Tingitana 191
 Mauri 235
 Mauriciano, Giunio 218, 227
 Maurizio 241
 maximus comitiatus 94
 Meciano, Volusio 220, 227

- Mediterranei 16
 Mela, Fabio 225
 membranae 219, 283
 membrum ruptum 72
 memorialia 219
 Mena 274, 277
 Menandro, Arrio 220, 233
 Menenia (tribù) 28, 88
 mensis intercalaris 332
 mercedonius mensis 332
 mercenarij 245
 mercennarius 141
 merces 141
 meri atti giuridici 7
 merx 141
 Mesopotamia et Assyria 191
 Messalina 157
 metalla 90
 Metauro 77
 metodo critico 13 s., 280
 — critico-esegetico 14
 metrocomiae 244
 metropolitae 246
 metus 147
 mezzi ausiliari dell'esegesi crit. 316
 — di cognizione del d. rom. 13
 Michele III 241
 Milano (editto di) 236
 Milazzo (battaglia di) 76
 miliarense 237
 militia 248
 — armata 248
 — cohortalis 248
 — palatina 248
 millantato credito: v. crimen falsi
 Milone, T. Annio 82
 Minerva 19
 Minicio 225 s.
 miniere 90
 ministeriales dominici 249
 missio in bona rei serv. causa 147
 — in possessionem 142, 146, 203
 — in rem 146
 Mitridate 81, 83
 Modena 83
 Modestini fragmenta 305
 Modestino, Erennio 218, 220 s., 233,
 255
 modo di citazione delle fonti 318
 Moesia 191, 247
 — inferior 191
 — superior 191
 Mogontiacum 191
 μοῖρα 54
 Mommsen, Th. 11
 moneta 281
 monetazione falsa 257
 monofisiti 239
 Monte Sacro (secessione) 22
 Monumenta Manilii 153
 monumentum Ancyranum 299
 — Antiochenum 299
 — Apolloniense 299
 mores 198
 — maiorum 10, 56-59, 64, 126 s., 148
 mors litis 144, 203
 mos Gallicus 11
 — Italicus 11
 Mucio: v. Scevola
 mulcta 99, 134, 210
 mulctae dictio 42
 mulieres 69, 129
 — ingenuae 26
 Munda (battaglia di) 82
 munera 138, 175
 — advocatorum 138
 — mixta 175
 — patrimonialia 175
 — personalia 175, 188
 — publica 175, 250
 municeps 186 e v. municipia
 municipes sine suffragio 118
 municipia 118, 185-187, 247
 — civ. Romanorum 81, 166, 185, 189
 — cum suffragio et iure hon. 88, 118
 — peregrina 185
 — — con ius Italicum 185
 — — con ius Latii 185
 — sine suffragio 118
 Murena 156
 Mursa (battaglia di) 237
 mutatio tribus 112
 mutuum 131, 204
 Namusa, Aufidio 225
 Narbo Martius 191
 Narsete, comes 235
 —, re 235
 naturalizzazione 87, 121, 167
 naufragio 211
 navicularii 245
 nazionalità romana 73
 Neapolis 75
 nefas 10, 54-56
 negotia (tabulae) 305

- negozi giuridici 7
 Nemi (tempio di Diana) 27
 Neopandettisti 11
 Nerazio Prisco 218 s., 221, 224 s.
 Nerone 157
 Nerva (imp.) 159
 —, M. Cocceio (figlio) 224
 — — — (padre) 216, 224
 nexum 70, 131, 138
 Nicea (concilio di) 236
 Niceforo I 241
 Ninfidio Sabino, C. 158
 nobilitas 79, 81, 89, 91
 — equestris 170
 — senatoria 156
 nomen gentilicium 27, 48, 86
 — Latinum 25
 — transscripticium 131
 nomenclator censorius 112, 115
 Nomentum 118
 nominatio magistratuum 177
 — sacerdotum 116
 Νόμος γεωργικός 279
 — στρατιωτικός 279
 nonae 93
 Nonio Marcello 288
 non usus 130
 Noricum (prov.) 191
 normativa giuridica 4
 norme di condotta 4
 — di relazione 6
 — di qualificazione 6
 — giuridiche 4
 — sanzionatorie 4
 — sociali 2
 nota censoria 112
 Notitia dignitatum 248
 Novellae const. 13, 264, 278, 308
 — —: collezione greca 278
 — Theodosiani 264, 307
 Novus Codex Iustiniani 277
 noxae deditio 131
 Numanzia 78
 Numa Pompilio 18
 numeri 248
 Numeriano 165
 Numidia: v. Africa et Numidia
 numina 54-56
 numismatica 281
 nuncupatio 129
 nundinae 19
 nuptiae 204
 nuraghi 333
 Obbligo giuridico 6
 obligatio 129
 — contracta 131
 obligationes 65, 70, 131, 260
 — consensu contractae 141
 — ex delicto 131
 — iuris gentium 141
 — litteris contractae 131
 — quasi ex contractu 260
 — re contractae 131
 — verbis contractae 70, 131
 obrogatio 133
 Octavius Cornelius Salvius Iulianus
 Aemilianus, L. 226
 — T. Tossianus Iavolenus Priscus, L.
 223
 occupatio 130
 — bellica 41
 Octodurum 191
 Odenato 164
 Odoacre 238
 offesa a persone altolocate 211
 offese al pudore 211
 officia 249
 officiales 183
 officium admissionum 249
 Ofilio, Aulo 154, 222
 oggetto giuridico 6
 Olibrio 238
 omicidio 42, 137, 202, 211, 257
 onera matrimonii 129
 onorarietà magistratuale 103
 Onorio 237 s.
 onus annonarum 250
 — probandi 144
 operarii 245
 Opimio, Lucio 80
 opinionones 221
 oppida Latina 120
 oppidum 185 s.
 Oppius 18
 optimates 79
 oratio Claudii de aetate recuperato-
 rum 202, 301
 — — de iure hon. Gallis dando 301
 — Hadriani de composit. edicti 205
 — Marci Aurelii de servis 202
 — Severi de tutelis 204
 orationes ad senatum 254

- principum in senatu habitae 12, 178, 201, 207, 254
- oratores 169
- Orazio Turrino Barbato (M.) 22
- orbi 90, 112, 204
- ordalia 58
- ordinamento giuridico 4
 - sociale 2
 - statale 4
- ordine giuridico 7
- ordo Augustalium 186
 - decurionum 186-188, 247
 - equester 169, 170, 243
 - iudiciorum publicorum et privatorum 203 s., 207
 - plebeius 169, 186
 - senatorius 169 s., 243
- Oreste 238
- organizzazione politica 2
- Oriens 247
- origo 168, 186
- ortodossi 239
- os fractum 72
- Osci 16
- Ostia (porto di) 18
- Ostiliano 164
- ostraka 14, 283
- Ostrogoti 238, 240
- Otone 157 s.
- Ottaviano 225
- Ottavia 157
- Ottaviano: v. Augusto
- Ottavio, C.: v. Augusto
- Oufentina (tribú) 88
- ovile comitiorum 43

- Pactum fiduciae 130
- patri della Chiesa 290
- paedagogia 249
- pagani 246
- pagi: v. vici
- Palatina (tribú) 28, 88
- Palatini 18
- Palatino 18
- Palatium (reg.) 172
- palinsesti 283
- Pandectae seu Digesta 13, 272, 274
- Pandettisti 11
- Pannonia 191, 247
 - inferior 191
 - superior 191
- Paolo Diacono 288
- , Giulio 218, 220 s., 225 s., 231, 255
- Papiani responsum 305
- Papiniani fragmenta 305
- papinianistae 256
- Papiniano, Emilio 218, 220, 230, 255
- papiri 283
- Papiria (tribú) 28, 88
- Papirio (pont.) 61
 - Cursore (l.) 138
 - Frontone 233
 - Giusto 229
 - Sesto 154
- papirologia 283
- parafrasi dei Dig. dell'Anonimo 279
 - delle Instit. di Teofilo 13, 279
- παραγραφαί 279
- παράτιτλα 279
- paricidas esto 42
- parricidium 42, 211
- pars pro actore della formula 145
 - — reo della formula 145
- partes dei Digesta 274
 - Imperii 235 ss., 238
- Parti 156 s.
- partiti dell'ippodromo 239
- partus 204, 211
- pascua publica 188
- passaggio al nemico 211
- Passieno Rufo 202
- pater familias 26, 37, 48, 60, 62, 69, 197, 259
 - gentis 37, 48, 59
 - patratu 41
 - patriae 113, 181
- patres 91
 - conscripti 74, 91, 98
- patria potestas 62
- patricii 17, 26, 31, 51 s., 59 ss., 74, 169
- patrimonium principis 175, 190, 242
- Patrizio (maestro giustiniano) 256
- patronatus clientium 27
 - libertorum 69, 86, 128
 - municipii 187 s.
- Pattumeio Clemente 227
- Pauli fragmenta 305
- Pauli sententiae 266, 307
- pax deorum 39, 43, 46, 55 s.
 - Romana 85, 155
- peculato 137, 202, 211, 257
- peculia 248 s., 259
- peculium castrense 249

- quasi castrense 248
- servile 259
- pecunia 18, 19, 62, 69
- mulctalicia 90
- pecuniae repetundae 137, 202, 211, 257
- pecus 19, 62
- pedanei iudices 212
- senatores 187
- Pedio, Sesto 218, 225
- pedites 35, 94 s.
- iuniores 94 s.
- seniores 94 s.
- Pedum 118
- Pegaso 224
- Peligni 75, 81
- pene criminali: v. crimen, crimina
- percezione delle entrate pubbl. 90
- perduellio 42, 211
- peregrini 60, 76, 85 s., 124, 139, 167 s., 190
- alicuius civitatis 121
- dediticii 190
- in dizione p. R. 85
- , naturalizzazione 167
- nullius civitatis 120, 190
- pergamene 283
- periculum rei venditae 141
- Perinto 191
- periodi del diritto romano 9 s.
- periodizzazione del diritto romano 9
- perquisitio lance licioque 72
- Perseo 78
- Persiani 235 ss., 240
- personae alieno iuri subiectae 60
- Pertinace 161 s.
- Pescennio Nigro 162
- Petelio Libone, C. 138
- petere magistratum 105
- Peto Cato, S. Elio 66 s., 152
- piaculum 42
- piae causae 246, 259
- Piceni 75, 81
- Picenum 173
- pignoris capio 42, 134
- pignus 99
- in causa iudicati captum 258
- pirati 82
- Pirro 76
- Piscina publica (reg.) 172
- Pisone, C. Calpurnio 157
- , Cn. Calpurnio 157
- Pistoia 82
- pistores 245
- pithana 218 s.
- placita principum 253
- plagium: v. crimen plagii
- Platone (compilat. dei Digesta) 274
- Plauto 288
- Plauzio 218, 225
- plebeii 17, 24, 27, 31, 36 s., 52, 60 s., 65, 74 s., 94, 169, 243
- adsidui 23
- gentes non habent 48
- plebiscita 22 s., 34, 96, 101, 123, 132 s., 199
- : exaequatio legibus 132
- plebiscitum Canuleium 63
- de tribunis plebis reficiendis 80
- ex senatus consulto 114
- ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet 105
- Ogulnium 75, 116
- Ovinium 75, 98
- plebs 10, 51, 67
- (lotte con i patrizi) 22 s.
- (municipii) 186
- (ordo) 169
- (origini) 19
- : v. patricii, plebeii
- Plinio il Giovane 159, 289
- il Vecchio 288
- Plotina 160
- Plutarco 287
- poecula abortionis 211
- amatoria 211
- poena capitis 42, 134, 210 s., 257
- cullei 42, 211
- extra ordinem 210
- poeti (fonti) 288
- Polibio di Megalopoli 286
- πόλις: v. civitas
- politici 283, 303
- Pollia (tribú) 28, 88
- pomerium 28, 88
- Pomezia 21
- Pompeiano, T. Claudio 161
- Pompeo, Cneo 82
- , Cn. e S. (figli) 82
- Festo 154, 288
- Pomponii fragmenta 305
- Pomponio 218, 221, 225, 227
- Porfirione 288
- Pomptinia (tribú) 28, 88

- Ponte Milvio (battaglia di) 235
 pontes comitorum 93
 Pontica 247
 pontifex maximus 31, 33, 46, 93, 97,
 116, 181
 pontifices 10, 23, 42, 46, 52, 63-65,
 97, 116
 Pontus et Bitinia 191
 Popilia (tribù) 28
 popolo 3
 Poppaea Sabina 157
 populares 79
 Populia (tribù) 28
 populiscita 42
 populus 32
 — Romanus Quirritium 22
 Porcius Cato M. 152, 286, 288
 — — — Licinianus 152
 — — — Uticensis 82
 Porfirione scoliasta 288
 Porsenna 21
 Porta Capena 172
 portio debita 213
 portoria 90, 175
 positum vel suspensum 147
 possessio 62, 130, 147, 260
 — ad interdicta 147
 — ad usucapionem 130
 — iuris 260
 — vel usufructus 147, 190
 posta imperiale 159, 175, 248 s.
 post Christum 332
 posteriores libri 219
 Postglossatori (Scuola dei) 11
 postliminium 86
 postulatio in iure 87
 — simplex 258
 Postumo 164
 potentes 244
 potiores 244
 potere giuridico 6
 potestas 10, 18, 103
 — censoria 112
 — maior (dei magistrati) 104
 — minor (dei magistrati) 104
 — regia 40
 praecones 31, 94, 99, 115
 praedae 90
 praedia municipalia 188
 — stipendiaria 190
 — tributaria 190
 praediatura 70, 131
 praefecti 183, 185 s., 189
 — ex lege Petronia 188
 — fabrorum 106
 — frumenti dandi 173
 — morum 113
 — municipio relicti 188
 — quattuorviri 111
 praefecturae 118, 185 s., 247
 praefectus aerarii 170
 — — militaris 175
 — — Saturni 175
 — alae 170
 — annonae 172
 — Augustalis (Aegypti) 190
 — Caesaris quinquennalis 188
 — cohortis 170
 — iure dicundo 118, 188
 — praetorio 173, 183, 212, 215, 247
 — sociorum 106
 — urbi 42, 44, 106, 113, 170, 172,
 179 s., 210, 212, 215, 242
 — vigilum 72, 210
 praeiudicia 145
 praenomen 86
 praepositus sacri cubiculi 249
 praerogativa (centuria) 95
 praescriptio 133, 145
 — longi temporis 260
 — longissimi temporis 260
 praesides provinciarum 11, 190, 205
 s., 208, 210, 215
 praesumptiones 258
 praetextati 187
 praetor 33, 36, 41, 44
 — (capo della legio) 20
 — de liberalibus causis 213
 — fideicommissarius 180, 208, 213
 — maximus 20, 45
 — minor 23, 74
 — peregrinus 11, 76, 107, 124, 139 s.,
 142, 148, 173, 206
 — tutelariorum 208
 — urbanus 11, 125, 140, 142, 146,
 173, 206
 praetores 23, 99, 136, 151, 172, 205
 — aerarii 175, 208
 — maiores: v. consoli
 praetura 107, 180, 250
 praevaricatio 202
 pragmatica sanctio pro pet. Vigili 254
 pragmaticae sanctiones 254
 prassi dei tribunali 126

- predigesti 275
 preistoria romana 16
 Preneste 21
 Presentino 272
 pretesa giuridica 6
 pretium 141
 primicerius sacri cubiculi 249
 primum urbis miliarium 103
 princeps 12, 155 s., 181, 183 s., 193,
 207, 212, 214 s.
 — (attività extra ordinem) 194
 — civitatis 155
 — gentis 48
 — (poteri del) 156
 — rei publicae 181
 — senatus 98, 100
 — universorum 156
 principato 155 ss., 174, 192
 principium (nei c. curiati) 31
 privati cum imperio 114
 privilegia clericorum 246
 privilegium 132
 probatoria 248
 Probo 165
 προβούλευμα 101
 procedura: v. processo
 processo comiziale 134
 — criminale 42, 134-137, 202, 211,
 257
 — delle legis actiones 68, 71, 142, 203
 — edilizio 134
 — extra ordinem 180, 207-212, 257 s.
 — formulare 139, 143 s., 203
 — per libellum 258
 processus consularis 180
 Prochiron 279
 proconsules 114, 180, 190, 247
 procronismi 292
 Proculeiani: v. Proculiani
 Proculiani 216
 Proculo 216, 224
 procuratores 183
 — Augusti 183, 190
 — fisci 175
 — monetarum 249
 — patrimonii principis 175
 prodigia 102
 prodigus 69, 129
 proditio interregis 100
 professio nominis 105
 proletarii 79, 88
 promagistrature 180
 promissio dotis 129, 131
 — iurata liberti 70, 131
 promissor 70
 promulgatio 92
 propraetores 114
 prorogatio imperii 79, 114
 Prosdocio 274
 πρῶτα 274
 protettorati di Roma 121
 protettorato del princeps 174
 protocollum 283
 provinciae 120, 189 s., 247
 — Caesaris 189
 — consulares 106, 190
 — populi Romani 178, 189
 — praetoriae 107, 190
 — principis 189
 — procuratoriae 190
 — quaestoriae 110
 — senatus 178, 189
 provocatio ad populum 32, 134, 202,
 208
 provvedimento di governo 7
 proximi 183
 pubertas 69
 pubertati proximi 129
 publica 90
 publicani 79
 publicatio bonorum 90, 202
 Publilia (tribú) 28
 Publilio Filone (Q.) 74
 Pufendorf, S. 11
 Pulcheria 239
 pullarii 116
 pulsatio 211
 Punici 74
 Pupieno Massimo 164
 pupilli 208
 Pupinia (tribú) 28, 88
 Puteolano 225
 Puteoli 111
 Quadi 161
 quadragesima Galliarum 175, 191
 — portuum Asiae 175
 quaestio de servis 202
 quaestiones 133
 — extraordinariae 80, 107, 135
 — perpetuae 107, 135 s., 180, 202,
 208, 210 s.
 — (tipo di opera giuridica) 219
 quaestor Ostiensis 110

- pro praetore 190
- sacri palatii 249
- quaestores 102, 188
 - aerarii 110, 175
 - aquarii 110
 - Augusti 178, 180
 - Caesaris 180
 - consulum 180
 - militares 110
 - parricidii 42, 44, 110
 - provinciales 110, 180
 - urbani 110, 175
- quaestorii 98
- quaestura 110, 180
- quarta Falcidia 138
- quattuorviri censoriae potestatis 188
 - iure dicundo 187 s.
 - — — Capuam, Cumas 111, 180
 - praefecti 111, 180
 - quinquennales 188
 - viis in urbe purgandis 111
- querela inofficiosae donationis 213
 - inofficiosi testamenti 213
- Quieto, Lucio 159
- quinarius aureus 156
 - nummus 75
- Quinquaginta decisiones 273
- quinquennium Neronis 157
- Quintiliano, M. Fabio 289
- Quinto Massimo 152
- Quirina (tribú) 88
- Quirinale 28
- Quirites 15, 13, 19, 26, 36, 59 s., 63, 65
- QRCF 33

- Raccolte di iscrizioni 282
 - di papiri 283
- Raetia (prov.) 191
 - prima 247
 - secunda 247
- Ramnes 17 s., 35, 37, 47
- Ramnetes: v. Ramnes
- rapina 131, 147
- rapporti giuridici 6
 - — ad esecuzione coatta 6
 - — — libera 6
 - — assoluti 6, 204
 - — di debito 6
 - — di responsabilità 6
 - — privati 6
 - — pubblici 6
- — relativi 6, 204
- rationales summarum 249
- rationalis summae rei 249
- Ravenna (esarcato di) 241
- razza mediterranea 16
- reato: v. crimen, crimina
- re di Roma 17
- Reccesvindo 265
- receptatores 211
- receptio appellationis 212
 - inter cives 186
- reciperatores: v. recuperatores
- recognitio equitum equo publico 112, 170
- rectores 247
- recuperatores 79, 135, 139, 203
- redactio in formam provinciae 120, 190
- reges exacti 20
- regesta 262
- Reggio 76
- regia 40
- regifugium 39, 332
- regiones 28, 172 s.
 - Italicae 173
 - rusticae 28, 75, 88
 - urbanae 28, 88
- regnum 24
- regulae 221
- rei vindicatio 147
- relectio civitatis 86
- relegatio in insulam 202, 210 s., 257
- remancipatio 129
- renuntiatio 129
 - magistratum 177
- reparatio temporum 258
- repetundae 211
- replicatio 145
- repressione criminale: v. crimina, processo criminale
- repudium 129
- rerum repetitio 41
- res 129
 - alienae 141
 - derelictae 130
 - divini iuris 129
 - extra commercium 129
 - — patrimonium 129
 - familiares 62
 - furtivae 138
 - in commercio 129
 - in patrimonio 129

- mancipi 62, 129
- nec mancipi 62, 129
- nullius 130
- privata principis 175, 250
- publicae 90, 129
- religiosae 129
- sacrae 116, 129
- sanctae 129
- speratae 141
- Res Gestae divi Augusti 299
- rescripta 209, 254
- rescriptum Domitiani de medicis 302
- Hadriani de schola Epicur. 302
- Severi et Carac. de praescr. 302
- respondere 150, 215
- ex auctoritate principis 200, 209
- responsa 116, 150, 209
- pontificum 10
- prudentium 198 ss., 215, 219
- signata 215
- responsabilità magistratuale 103, 105
- respublica nazionale rom. 11, 73-83
- universale rom. 12, 155-165
- restitutio in integrum 116
- natalium 169
- retori (fonti) 289
- rex 10, 17 s., 20, 23, 32 s., 36, 38 s., 43, 58, 63 s.
- (abdicatio) 39
- (attribuzioni di carattere civile) 42
- (— di carattere militare) 41
- (curio maximus) 31
- (inauguratio del) 33
- (poteri ed attributi) 40
- sacrificulus: v. rex sacrorum
- sacrorum 20, 39 s., 46, 93, 116, 169
- ricerca romanistica 280
- ricettatori 211
- Ricimero 238
- rifiuto di appello 211
- rimozione di confini: v. crimen termini moti
- riparienses 235, 248
- ritrovati archeologici 281, 293
- ritus patrii 116
- rivolta delle città latine 74
- di Nika 240
- rivoluzione plebea 22
- pontificale 46
- Rodii 78
- rogatio 133, 134
- Sempronia de civ. sociis 80
- Servilia 136
- rogationes per saturam 133
- rogatores 92
- Roma nova 236, 242
- (origini di) 17
- (scuola di) 256
- Romania 235
- Romolo 17 s., 61
- Augustolo 238
- Romulia (tribù) 28, 88
- Rubicone (passaggio del) 82
- Rufino 237 s.
- Ruma 17
- Rutilio, P. Rufo 153
- Namaziano 162
- Sabatina (tribù) 28, 88
- Sabine (ratto delle) 18
- Sabini 16, 21, 75
- Sabiniani 216
- Sabino, Cassio 218
- , Celio 222 s.
- , Masurio 216, 218-220, 222 s.
- , Ninfidio 151
- Sabino (proculiano) 225
- sacerdos provinciae 190
- sacerdotes (nella civitas) 29
- populi Romani 46
- pubblici populi Romani 116
- sacerdas 22, 55
- sacra 27
- gentilicia 48
- popularia 116
- pubblica pro populo 40, 46, 90, 116
- sacrilegia 102
- sacrilegium 39, 211, 257
- saepta Iulia 98
- Sagunto 77
- Salaminio 256, 276
- salario di lavoro 141
- Salii 116, 169
- Sallustio Crispo, C. 86
- Salona 191
- Salvius Iulianus, P. 226
- Samnium 173, 247
- sanctio 133
- pragmatica pro petit. Vigili 254
- Sanniti 74-76, 81
- sanzionatoria (funzione) 3
- Sardegna 77, 247
- Sardinia et Corsica 191

- Sarmati 235 s.
 Sarmizegetusa 191
 Satrico 21
 Saturnino, L. Antonio 158
 —, L. Apuleio 81
 —, Claudio 220, 227
 —, Quinto 218, 227
 —, Venuleio 220, 227
 Savigny (von), F. C. 11
 Scaptia (tribù) 88
 Scevola, P. Mucio 80, 153
 —, Q. Cervidio 219, 221, 226, 229
 —, Q. Mucio augur 153
 —, Q. Mucio pont. max. 151, 154, 218
 schiavi: v. servi
 schola degli agentes in rebus 249
 — palatina 248 s.
 scholae 256
 scholastici 256
 scholia 13, 256, 279
 — Sinaitica 267, 307
 Scipione, C. Cornelio 77
 —, P. Cornelio Africano 77 s.
 —, — — Emiliano 78
 scribae 115
 scrinia 183, 249
 scrinium ab epistulis 183, 249
 — a cognitionibus 183
 — a dispositionibus 249
 — a libellis 183, 249
 — a memoria 248 s.
 — a rationibus 175, 183
 Scriptores Historiae Augustae 287
 scriptura (tributo) 90
 — exterior, interior 283, 303
 Scuola culta 11
 — dei commentatori 11
 — dei glossatori 11
 — del diritto naturale 11
 — di Alessandria 256
 — di Antiochia 256
 — di Augustodunum 256
 — di Berito 256
 — di Cesarea 256
 — di Costantinopoli 256
 — di Roma 256
 — muciana e serviana: v. Muciani;
 Serviani
 — storica tedesca 11
 scuole giuridiche bizantine 13, 256
 — del Principato: v. Proculiani; Sa-
 biniani
 — romanistiche 11
 secessioni della plebe 22
 securi percussio 42
 seditio 211
 Segusio 191
 Seiano 157
 sella curulis 40, 104, 181
 Sempronio Gracco, C. 136
 —, Ti. 136
 — Nasica Ottimo 152
 — Sofo 152
 Sempronius Tuditanus, C. 153
 Sena Gallica 75
 senator ab actis 178
 senatores 37, 98; v. senatus
 — adlecti 187
 — aedilicii 187
 — curules 100
 — duoviralicii 187
 — lecti 98
 — nondum a censoribus lecti 98
 — patricii 100
 — pedanei 187
 — quaestorici 187
 — quinquennialicii 187
 senatorii 243
 senatu movere 112
 senatus 29, 37-39, 41, 61, 74 s., 98 s.,
 135, 178, 187, 193, 208, 242
 — (auctoritas) 178
 — indictus 178
 — legitimus 178
 — populusque Romanus 89, 176
 senatusconsulta 12 s., 38, 102, 178,
 199, 201 s., 207, 218
 — de aedificiis non diruendis 204
 senatusconsultum 178, 202
 — ad orationem Antonini 204
 — ad orat. Marci et Commodi 204
 — ad orat. Severi 204
 — Aemilianum de servis 202
 — Articleianum 213
 — Calvisianum de nuptiis 204
 — — de repetundis 202
 — Claudianum de contubernio 204,
 259
 — — de nuptiis 204
 — — de repetundis 202
 — — de servis 202
 — contra rem publicam factum videri
 102
 — Dasumianum 213

- — de Amphiarai Or. agris 297
- de Asclepiade Claz. 297
- de Bacchanalibus 135, 297
- de collegiis 204
- de collegiis artificum 297
- de distractione bonorum 203
- de ludis saecularibus 301
- de nundinis 301
- de sicariis 202
- de sumptibus gladiatorum 301
- de Thisbensibus 297
- de Tiburtibus 297
- factum per discessionem 99
- Geminianum 202
- Hosidianum 205, 301
- Iuventianum 204
- Largianum 204
- Libonianum 202, 211
- Licinianum 202
- Macedonianum 204
- Memmianum 204
- Neronianum de falsariis 283, 303
- — de legatis 204
- Orfitianum de hereditate 204
- — de manumissionibus 204
- Ostorianum 204
- Pegasianum 213
- — de Latinis 204
- Pernicianum: v. sc. Persicianum
- Persicianum 204
- per singulorum sententias exquisitas 99
- Pisonianum 202
- Placianum 204
- Rubrianum 213
- Silanianum de servis 202
- tacitum 99
- Tertullianum 204
- Trebellianum 213
- Turpilianum 202
- ultimum 80, 102, 107
- Velleianum 204
- Volusianum 205, 301
- Seneca filosofo 157
- retore 289
- senes 37
- seniores 94, 95
- sententia 99, 212, 258
- iudicis 63, 144
- Minuciorum 296
- sententiae 209, 221
- et opiniones 200, 215
- Sentinum 75
- septemviri epulones 97, 116
- Septimontium 18, 28
- sepulchrum violatum 211
- Serapis: v. Iris et Serapis
- Serdica 191
- Sergia (tribú) 28, 88
- Sertorio, Q. 16, 64, 82
- servi 62, 79 s., 86, 129
- publici 90, 115 s.
- Servilio 225
- Servio scoliaste 288
- Sulpicio Rufo 151, 154
- Tullio 19, 28, 35
- servitus poenae 210
- praedii 130, 260
- rustica 130
- terrae 245
- urbana 130
- servitutes personarum 260
- praediorum 138
- sessio pro tribunali 212
- sestertius nummus 75
- Sestio Laterano (L.) 22
- Sesto Elio 152
- Papirio 154
- Severi (dinastia) 162
- Severo, Alessandro 162
- , Libio 238
- , Settimio 162
- , Valerio 225, 235
- sex suffragia 94
- Sicilia 76 s., 191, 247
- Siculo Flacco 288
- silentiarii (decuria dei) 249
- siliqua 237
- Silla, L. Cornelio 81, 113, 116
- Sinuessa 74
- Siracusa 77, 191
- Siri 76
- sistema editale 218
- istituzionale 221
- muciano 151
- oplitico 19, 35
- sabiniano 218
- società apolitica 2
- politica 2
- societas (trattato) 41
- omnium bonorum 141
- publicanorum 90
- vectigalis 90
- unius negotiationis 141

- socii 25
 — Italici 79, 81, 85
 — Latini 121
 Socrate Scolastico 290
 sodalicia 137, 211
 — illicita 211
 sodalitates 204
 soggetto giuridico 6
 soggezione giuridica 6
 solaria 90
 soldo militare 75
 solidus aureus 237
 solitudo magistratuum 332
 solutio 131
 — per aes et libram 131
 sortitio provinciarum 106
 sovranità 2
 Sozomeno 290
 Spagna: v. Hispania
 spectabiles 247
 spes rei 141
 spese giudiziali 212
 — pubbliche 90
 sponsalia 259
 sponsio 70, 131, 138
 sponsores 144
 Spurio Cassio 21
 stato 2
 — a governo aperto 3, 89, 174
 — — — chiuso 3
 — (elementi essenziali) 3
 — federale 2
 statuto politico 5
 Stefano 274
 stele arcaica del Foro 293
 Stellatina (tribù) 28, 88
 stellionatus 211
 Stilicone 237 s.
 stipendia 90, 175, 190
 stipulans 70
 stipulatio: v. sponsio
 — Aquiliana 150
 — de dote reddenda 147
 — iuris gentium 141
 stipulationes de evictione 141
 — praetoriae 146
 — pro praede litis et vindic. 142
 stirpe 48
 storiografi preaugustei 286
 — augustei e post-aug. 287
 storiografia del diritto romano 12
 studio del diritto romano 11
 stuprum 202
 — cum masculis 257
 suarii 245
 subscriptiones 209, 254
 subsellium tribunicum 181
 substitutio heredis 129
 — pupillaris 129
 — vulgaris 129
 Subura 18
 successio mortis causa 7, 68 s., 147,
 204, 213, 259
 successione a titolo particolare 7
 — — — universale 7
 — inter vivos 7
 — nell'impero 242
 Succusa 18
 Succusana (tribù) 28, 88
 sudditanza 3
 sudditi 3
 Suessula 111
 suffragium 87
 sui iuris 86, 129
 Sulpiciano, T. Flavio 162
 Sulpicii (archivio dei) 303
 Sulpicio, P. Rufo (tribuno) 81
 —: v. Servio Sulpicio Rufo
 Summa Perusina 308
 summa supplicia 210
 summae honorariae 188
 sumptus litis 212
 superficies 147, 260
 supplicatio 258
 supplicium: v. poena capitis
 supposizione di parto 204, 211
 Sutri 21
 Svetonio Tranquillo 287
 Synopsis Basilicorum 279
 Syria et Iudaea 191
 — maior 191
 — Phoenice 191
 Tabelliones 215, 258
 tabù 54
 tabula Alcantarensis 296
 — Bantina 296
 — Contrebiensis 296
 — Hebana 177
 — Heracleensis 296
 — Imitana 300
 — legis Aciliae 296
 — Malacitana 300
 — Salpensana 300

- Siarensis 301
- Tarentina 296
- Villonensis 300
- Vipascensis 300
- tabulae Bembinae 296
 - censoriae 112
 - ceratae 283, 303
 - constit. principum 302
 - degli aerarii 112
 - — orbi 112
 - dei tribules 112
 - delle centuriae 112
 - — classes 112
 - — orbae 112
 - — viduae 112
 - Herculaneses 303
 - iurisconsultorum 305
 - legum 296, 300
 - Pompeianae 303
 - senatusconsultorum 297, 301
 - Transylvaniae 303
- Tacito 287
 - (imp.) 165
- Taleleo 256, 276
- talio 55, 63
- Tapso (battaglia di) 82
- Taranto 76, 77
- Tarquinia 21
- Tarquinius 19, 21
- Tarquino Collatino (L.) 19
 - il Superbo 19, 46
 - Prisco 19, 28
- Tarracona 191
- Taruttieno Paterno 220, 229
- Tarso 191
- Tatienses: v. Tities
- Tauro 78
- tavole del Bembo 296
- tavolette cerate 14, 283, 303
- taxatio 145
- tecnologi (fonti) 288
- Teia 24
- tempi storici 292
- templum pacis 172
- temporaneità magistratuale 103
- tenuiores 169, 186, 243
- Teodato 240
- Teodora 240
- Teodoreto 290
- Teodorico 238, 265
- Teodoro 256, 276
- Teodosio 237
 - II 238 s., 255, 263
 - III 241
- Teofilo 256, 272, 274, 276, 279
 - : parafrasi delle Institutiones 279
- teoria istituzionistica del diritto 4
 - normativa del diritto 4
- Terentilio Arsa 66
- Terentina (tribù) 88
- Terenzio Clemente 218, 227
 - (comico) 288
 - Varrone 288
- tergiversatio 202
- Termopili 78
- territorio 3
- Tertulliano 233, 290
- tesoro 130
- Tessalonica 191
- testamentum 129
 - apud acta conditum 259
 - calatis comitiis 33, 62, 93, 129, 259
 - in procinctu 62
 - militis 209
 - parentis inter liberos 259
 - per aes et libram 129
 - per holographam scripturam 259
 - per nuncupationem 259
 - tripertitum 259
- tetrarchia diocleziana 235
- Teutoni 81
- thesaurus 130
- Thibaud 11
- Thomasius 11
- Thracia 191, 247
- Thurii 76
- Tiberina (isola) 17
- Tiberio 156 s., 200
 - I Costantino 241
 - gemello 157
- Tiberius Coruncanus 127, 152
- Ticino 77
- Tigrane 83, 136
- Timesiteo 164
- Timoteo 274
- Tipucitus 279
- tirannide etrusca 19
- Tirreni 16
- Titienses: v. Tities
- Tities 17 s., 35, 37, 47
- Tito 158
 - Livio 287
 - Tazio 18
- Tituli ex corpore Ulpiani 266, 307

- Tivoli 21
 toga candida 105
 — picta 40
 — praetexta 87, 104, 116
 Tolomeo Cesare 82
 — Dionisio 82
 — Epifane 78
 tomba di Vetulonia 293
 — François 293
 Tommaso, quaestor s. p. 272
 tomos 283
 Totila 240
 tractatus de grad. cognationum 305
 traditio 130, 260
 — brevi manu 260
 — per chartam 260
 tradizione romana 292
 Traiano 159
 Trans Tiberim 25
 — — regio 172
 transitio ad plebem 33, 93
 Transpadana 173
 Trapani 76
 Trasimeno 77
 trattati commerc. con Cartagine 139
 trattato dell'Ebros 77
 Trebazio, C. Testa 154, 222
 Trebbia 77
 Trebellio Pollione 287
 Treboniano Gallo 164
 tres Galliae 191
 tres libri 308
 tres qui fundaverunt ius civile 153
 tresviri aere argento auro flando feriundo 111
 — agris dandis adsign. iudic. 80, 113
 — capitales 111, 134
 — coloniae deducendae 113
 — — agroque dividendo 117
 — monetales 111
 tria nomina 86
 triade Capitolina 19
 Triboniano 240, 271 s., 274, 277
 tribus movere 112
 tribules 95
 tribunale 144
 tribuni 172
 — aerarii 136
 — celerum 41, 44
 — comitatentes: v. tribuni militum
 — et notarii 248, 249
 — militum 36, 41, 44 s., 75, 99, 106
 — — angusticlavii 170
 — — consulari potestate 23
 — — laticlavii 170
 — plebis 22, 34, 44, 74, 91, 96, 99, 104, 109, 180
 — Rufuli 97
 tribunicia potestas 113, 156, 177, 181, 210
 tribunicii 98
 tribus 17, 18, 28, 31, 35, 54, 97
 — gentilizie 47
 — principium 97
 — romulee v.: Luceres, Ramnes, Titii
 — rusticae 28, 75, 88
 — urbanae 28, 88
 tributum 90, 175, 190, 250
 — capitis 175
 — ex censu 90
 — simplex 90
 Trifonino, Claudio 233
 trinotii usurpatio 129
 trinundinum 92, 94
 tripartita 152
 triplicatio 145
 trittici di Transilvania 303
 triumvirato (primo) 82
 — (secondo) 83
 triumviratus rei publicae constituendae 83, 113
 Tromentina (tribú) 28, 88
 truffa 211
 Tuberone il giovane 154
 — il vecchio 153
 tubicines 94
 Tullo Ostilio 18
 tumultum 102
 tunica palmata 40
 Turbone, Marcio 159
 Turingi 238
 turmae 35
 Tuscolo 21, 118
 tutela 69, 213
 — impuberum 129, 204, 259
 — mulierum 129, 204
 tutor Atilianus 138
 — legitimus 69
 — testamentarius 69
 tutores 208
 Tuscia et Umbria 247
 Ubi civitas ibi ius 4
 — societas ibi ius 4

- uccisione di neonati 257
 Ugo 11
 Ulpiani fragmenta 305
 Ulpiani lib. sing. regularum 266, 307
 Ulpiano, Domizio 218, 220 s., 226, 232, 255
 Ulpus Marcellus 229
 umbilicus Digestorum 274
 — libri 283
 Umbri 75
 Umbria 173
 —: v. Tuscia et Umbria
 Umbro-Osci 16
 — Sabelli 16
 unciae 75
 universitates personarum 259
 Unni 238
 urbs 28
 Urseio Feroce 225 s.
 usucapio 130, 138, 260
 — libertatis 130
 usus 62, 129, 130
 — modernus Pandectarum 11
 — sine fructus 130
 ususfructus 130, 260
 uterque ordo 169 s.
 Utica 191
 uxores in manu 62, 129
- Vaballato 165
 vacantes 248
 vacua possessio 141
 vades 144
 vadiatura 70, 131
 vadimonium 144
 Valente 237
 Valentiniano I 237
 — II 237
 — III 238, 255, 263
 Valeria (gens) 247
 Valeriano 164
 Valerio Anziate 286
 — Massimo 287
 — Poplicola (L., cos. 449 a.C.) 22
 — Probo 288
 vallum Hadriani 160
 Vandali 165, 238, 240
 Vangerow 11
 Varo, Quintilio 156
 Varrone, M. Terenzio 77, 288
 vasaria 99
 Vaticana fragmenta 268
 vectigal 90, 117, 120, 147
 vectigalia 90, 188
 vectigalicii 90
 Veienti 21
 Veio 21
 Velia 18
 Velina (tribú) 88
 Velleio Patercolo 287
 Velletri 21
 venditio bonorum 147
 —: v. emptio venditio
 Venetia et Histria 173, 247
 Venuleio Saturnino: v. Saturnino
 Veranio 225
 verbalizzazione giudiziaria 212
 verberatio 42, 103, 211
 Vercingetorige 82
 Verginio, Aulo 153
 Vero, Lucio 80, 161
 —, Vindio 227
 Verrio Flacco 154, 288
 Vespasiano 158
 Vestali 26, 46, 116
 Vestini 75, 81
 vetera iura 255 s.
 veteres 148
 veto 103 s., 134
 Veturia (tribú): v. Voturìa
 vi domum introire 211
 via 69
 — Lata 172
 viator 258
 viatores 99, 115
 Vibio Pansa 83
 vicani possidentes 244
 vicarius 247
 vice sacra 183
 vicesima hereditatum 175
 — libertatum: v. vic. manumiss.
 — manumissionum 90, 175
 vici 172, 186
 vicomagistri 172
 victimarii 116
 viduae 90, 112
 Viennensis 247
 Vigilio papa 241, 254
 vigintiprimi 175
 vigintiviratus 111, 178, 180
 vigintiviri 178
 vilipendio altrui 211
 villae 179
 villanoviana (civiltà) 16

- vindicatio 62
Vindice, C. Giulio 157
Vindio Vero 227
Vindobona 191
violazione di sepolcro 211
violenza: v. vis
Vipsanio Agrippa, M. 156
viri sacris faciundis 97, 116
vis (crimen) 137, 202, 211, 257
— compulsiva 147
— imperii 104
— privata 211
— publica 211
Visigoti 237 s., 240
Vitelioi 16
Vitellio (giurista) 218
— (imperatore) 158
Vitige 240
Vitruvio Pollione 288
Viviano 218, 225
vocatio ab intestato 129, 259
Volcacio Gallicano 287
volgarismo 251 ss.
Vologese 159
Volsci 21
Voltinia (tribú) 28, 88
Volturnum 111
Volubilis 191
volumen papyraceus 283
Volusius Maecianus 220, 227
votorum nuncupatio 181
Voturia (tribú) 28, 88
Vulgata 11, 308

Windscheid, B. 11
Wolff, Chr. 11

Zama (battaglia di) 77, 191
Zenobia 164 s.
Zenone 238 s.

**Finito di stampare nel settembre 1998
nelle officine grafiche
della Grafitalia s.r.l.
Cercola (Na)**

